

BOZZE DI STAMPA

23 dicembre 2025

N. 3

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 (1689-A)

Sezione I (artt. da 1 a 134-nonagies sexies)

ORDINI DEL GIORNO

Art. 1

G1.1

CATALDI, MAIORINO, GAUDIANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

premesso che:

il provvedimento si inserisce in un contesto macroeconomico, globale e nazionale, caratterizzato ancora da forte incertezza;

l'instabilità su diversi quadranti geopolitici è un elemento centrale che si inserisce nell'ormai strutturale questione della gestione dei flussi migratori che deve trovare da tempo il giusto equilibrio tra gestione dell'immigrazione irregolare, soprattutto via mare, e la sempre più crescente richiesta di manodopera per molti settori produttivi, dall'agricoltura, all'edilizia e ai servizi alla persona;

l'esternalizzazione della gestione dei migranti con le metodologie adottate dal Governo italiano con la delocalizzazione nei centri per migranti costruiti in Albania e rimasti una scatola vuota, rappresenta chiaramente una

resa politica, l'assenza di una strategia e la rassegnazione all'incapacità di gestione dei flussi migratori;

i fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti per la gestione dei centri di trattenimento per migranti in Albania ammontano per ciascuno degli anni del prossimo triennio a 5.916.970 euro, fondi che nell'ambito della stessa missione potevano essere devoluti ad azioni per i migranti presenti sul territorio nazionale, per il contrasto alla manodopera illegale, per i minori non accompagnati a sostegno dei comuni che li accolgono; impegna, quindi, il Governo

a definire i capitoli relativi alla gestione dei centri per migranti in Albania, destinando progressivamente i medesimi stanziamenti al Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera e al Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

G1.2

MARTON, Ettore Antonio LICHERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

premesso che:

il disegno di legge di bilancio si inserisce in un contesto macroeconomico, globale e nazionale, caratterizzato ancora da forte incertezza e rischi avversi. L'economia internazionale resta condizionata da fattori contrari alla logica economica, come il perdurare del conflitto russo-ucraino che ha determinato una rinnovata corsa agli armamenti;

lo scenario bellico in Ucraina assume sempre più i contorni di una guerra di logoramento degli *asset* energetici. In questo contesto l'Unione Europea è posta, ancora una volta, in una condizione di irrilevanza nello scacchiere geopolitico mondiale per la soluzione del conflitto. La sola e unica costante azione dell'Unione sia quella di continuare a fornire assistenza militare all'Ucraina senza nessun tipo di azione diplomatica;

appaiono infine lontane da una prospettiva di pace per l'Europa le iniziative intraprese dalla Presidente della Commissione per rispondere alle continue violazioni nello spazio aereo degli Stati membri Ue a seguito delle quali sono state chieste consultazioni agli alleati NATO, ai sensi dell'articolo 4 del Trattato;

valutata l'opportunità di:

ribadire l'eredità valoriale comune su cui è stata fondata l'Unione europea e i suoi Trattati istitutivi, affinché l'Ue possa tornare ad essere pro-

tagonista politica nella promozione e costruzione di un ordine internazionale fondato sulla pace, sul dialogo, sul rispetto dei diritti umani, sulla giustizia sociale;

sostenere un netto cambiamento nell'approccio dell'Unione europea e degli Stati membri alla risoluzione della crisi ucraina, per imprimere una concreta e reale svolta diplomatica per l'immediata cessazione delle operazioni belliche in territorio ucraino;

sostenere ogni iniziativa negoziale utile a una tregua tra Russia e Ucraina, nonché ad una totale de-escalation militare, coinvolgendo a tal fine anche le Nazioni Unite nell'ottica di un percorso di soluzione negoziale del conflitto, per il raggiungimento di una soluzione di pace e politica in linea con i principi del diritto internazionale,

impegna il Governo:

ad implementare finanziariamente le misure di sostegno umanitario e gli aiuti alla popolazione civile ucraina e, nel prossimo futuro, a sostenere il processo di ricostruzione del paese.

G1.3

MARTON, Ettore Antonio LICHERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

premesso che:

il disegno di legge di bilancio si inserisce in un contesto macroeconomico, globale e nazionale, caratterizzato ancora da forte incertezza e rischi avversi. L'economia internazionale resta condizionata da fattori contrari alla logica economica, come il perdurare del conflitto russo-ucraino che ha determinato una rinnovata corsa agli armamenti;

lo scenario bellico in Ucraina assume sempre più i contorni di una guerra di logoramento degli *asset* energetici. In questo contesto l'Unione Europea è posta, ancora una volta, in una condizione di irrilevanza nello scacchiere geopolitico mondiale per la soluzione del conflitto. La sola e unica costante azione dell'Unione sia quella di continuare a fornire assistenza militare all'Ucraina senza nessun tipo di azione diplomatica;

appaiono infine lontane da una prospettiva di pace per l'Europa le iniziative intraprese dalla Presidente della Commissione per rispondere alle continue violazioni nello spazio aereo degli Stati membri Ue a seguito delle

quali sono state chieste consultazioni agli alleati NATO, ai sensi dell'articolo 4 del Trattato,

impegna il Governo:

a ridurre immediatamente le spese per gli armamenti e a relazionare, nelle opportune sedi parlamentari, i dettagli in merito a quelle fin qui sostenute per le cessioni di forniture militari in aree di conflitto, con particolare riferimento a Ucraina e Medio Oriente;

ad utilizzare detta riduzione di spese per rafforzare il sistema previdenziale a beneficio del personale delle Forze Armate, al fine di andare incontro alle esigenze espresse dal comparto su questo tema.

G1.4

MARTON, Ettore Antonio LICHERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

premesso che:

il disegno di legge di bilancio si inserisce in un contesto macroeconomico, globale e nazionale, caratterizzato ancora da forte incertezza e rischi avversi. L'economia internazionale resta condizionata da fattori contrari alla logica economica, come il perdurare del conflitto russo-ucraino che ha determinato una rinnovata corsa agli armamenti;

lo scenario bellico in Ucraina assume sempre più i contorni di una guerra di logoramento degli *asset* energetici. In questo contesto l'Unione Europea è posta, ancora una volta, in una condizione di irrilevanza nello scacchiere geopolitico mondiale per la soluzione del conflitto. La sola e unica costante azione dell'Unione sia quella di continuare a fornire assistenza militare all'Ucraina senza nessun tipo di azione diplomatica;

appaiono infine lontane da una prospettiva di pace per l'Europa le iniziative intraprese dalla Presidente della Commissione per rispondere alle continue violazioni nello spazio aereo degli Stati membri Ue a seguito delle quali sono state chieste consultazioni agli alleati NATO, ai sensi dell'articolo 4 del Trattato,

impegna il Governo:

a ridurre le spese per armamenti e a manifestare, in tutte le sedi istituzionali, nazionali, europee ed internazionali, la ferma contrarietà del Governo italiano al piano di riarmo europeo, ribattezzato «Readiness 2030»;

ad utilizzare detta riduzione di spese per finanziare la costruzione di alloggi per il personale delle Forze Armate.

G1.5

MARTON, Ettore Antonio LICHERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

premessi che:

il disegno di legge di bilancio si inserisce in un contesto macroeconomico, globale e nazionale, caratterizzato ancora da forte incertezza e rischi avversi. L'economia internazionale resta condizionata da fattori contrari alla logica economica, come il perdurare del conflitto russo-ucraino che ha determinato una rinnovata corsa agli armamenti;

lo scenario bellico in Ucraina assume sempre più i contorni di una guerra di logoramento degli *asset* energetici. In questo contesto l'Unione Europea è posta, ancora una volta, in una condizione di irrilevanza nello scacchiere geopolitico mondiale per la soluzione del conflitto. La sola e unica costante azione dell'Unione sia quella di continuare a fornire assistenza militare all'Ucraina senza nessun tipo di azione diplomatica;

appaiono infine lontane da una prospettiva di pace per l'Europa le iniziative intraprese dalla Presidente della Commissione per rispondere alle continue violazioni nello spazio aereo degli Stati membri Ue a seguito delle quali sono state chieste consultazioni agli alleati NATO, ai sensi dell'articolo 4 del Trattato,

impegna il Governo:

a contrarre nettamente le spese per armamenti e a sostituire integralmente il piano di riarmo europeo e l'annunciata *roadmap* Ue per la difesa con un piano di rilancio e sostegno agli investimenti che promuova la competitività, gli obiettivi a lungo termine e le priorità politiche dell'Unione europea quali: spesa sanitaria, sostegno alle filiere produttive e industriali, incentivi all'occupazione, istruzione, investimenti *green* e beni pubblici europei, per rendere l'economia dell'Unione più equa, competitiva, sicura e sostenibile.

G1.6

MARTON, Ettore Antonio LICHERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

premesso che:

il disegno di legge di bilancio si inserisce in un contesto macroeconomico, globale e nazionale, caratterizzato ancora da forte incertezza e rischi avversi. L'economia internazionale resta condizionata da fattori contrari alla logica economica, come il perdurare del conflitto russo-ucraino che ha determinato una rinnovata corsa agli armamenti;

lo scenario bellico in Ucraina assume sempre più i contorni di una guerra di logoramento degli *asset* energetici. In questo contesto l'Unione Europea è posta, ancora una volta, in una condizione di irrilevanza nello scacchiere geopolitico mondiale per la soluzione del conflitto. La sola e unica costante azione dell'Unione sia quella di continuare a fornire assistenza militare all'Ucraina senza nessun tipo di azione diplomatica;

appaiono infine lontane da una prospettiva di pace per l'Europa le iniziative intraprese dalla Presidente della Commissione per rispondere alle continue violazioni nello spazio aereo degli Stati membri Ue a seguito delle quali sono state chieste consultazioni agli alleati NATO, ai sensi dell'articolo 4 del Trattato,

impegna il Governo:

a definanziare le spese per gli armamenti e a censurare l'adozione di strumenti volti al prospettato aumento esponenziale della spesa per la sicurezza e la difesa dell'Europa, declinata esclusivamente nel senso di un rafforzamento della capacità militare, intraprendendo - in netta contrapposizione con l'assetto attuale dei sistemi di difesa frammentati degli Stati membri che comporta una dispersione e una duplicazione di risorse e mezzi - le opportune iniziative nelle sedi unionali volte a sostenere un progetto di difesa comune europea, ispirata ai principi di razionalizzazione ed efficientamento della spesa militare, al fine di garantire il rafforzamento dell'autonomia strategica dell'Unione.

G1.7

MARTON, Ettore Antonio LICHERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

premesso che:

il disegno di legge di bilancio si inserisce in un contesto macroeconomico, globale e nazionale, caratterizzato ancora da forte incertezza e rischi avversi. L'economia internazionale resta condizionata da fattori contrari alla logica economica, come il perdurare del conflitto russo-ucraino che ha determinato una rinnovata corsa agli armamenti;

lo scenario bellico in Ucraina assume sempre più i contorni di una guerra di logoramento degli *asset* energetici. In questo contesto l'Unione Europea è posta, ancora una volta, in una condizione di irrilevanza nello scacchiere geopolitico mondiale per la soluzione del conflitto. La sola e unica costante azione dell'Unione sia quella di continuare a fornire assistenza militare all'Ucraina senza nessun tipo di azione diplomatica;

appaiono infine lontane da una prospettiva di pace per l'Europa le iniziative intraprese dalla Presidente della Commissione per rispondere alle continue violazioni nello spazio aereo degli Stati membri Ue a seguito delle quali sono state chieste consultazioni agli alleati NATO, ai sensi dell'articolo 4 del Trattato,

impegna il Governo:

a ridurre drasticamente la spesa per gli armamenti, ad escludere la possibilità di utilizzare i fondi del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF) - così come i fondi di coesione a favore del riarmo e di nuove spese militari - e a manifestare in tutte le sedi decisionali la ferma contrarietà del Governo italiano in relazione alla possibilità per gli altri Paesi membri dell'Unione europea di ricorrere all'utilizzo distorto di tali risorse destinate a rinforzare il modello sociale europeo, in netta antitesi con le finalità proprie del Next Generation UE.

G1.8

MARTON, Ettore Antonio LICHERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

premesso che:

il disegno di legge di bilancio si inserisce in un contesto macroeconomico, globale e nazionale, caratterizzato ancora da forte incertezza e rischi avversi. L'economia internazionale resta condizionata da fattori contrari alla logica economica, come il perdurare del conflitto russo-ucraino che ha determinato una rinnovata corsa agli armamenti;

lo scenario bellico in Ucraina assume sempre più i contorni di una guerra di logoramento degli *asset* energetici+. In questo contesto l'Unione Europea è posta, ancora una volta, in una condizione di irrilevanza nello scacchiere geopolitico mondiale per la soluzione del conflitto. La sola e unica costante azione dell'Unione sia quella di continuare a fornire assistenza militare all'Ucraina senza nessun tipo di azione diplomatica;

appaiono infine lontane da una prospettiva di pace per l'Europa le iniziative intraprese dalla Presidente della Commissione per rispondere alle continue violazioni nello spazio aereo degli Stati membri Ue a seguito delle quali sono state chieste consultazioni agli alleati NATO, ai sensi dell'articolo 4 del Trattato,

impegna il Governo:

a definanziare le spese per gli armamenti dando, al contempo, priorità al finanziamento di misure che vadano a beneficio dell'ambiente e della società.

G1.9

MAIORINO, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

impegna il Governo:

a finanziare, con le maggiori entrate derivanti dalle misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, la spesa per il recupero dei beni confiscati alla mafia, redistribuirebbero, così, le risorse finanziarie e patrimoniali

utilizzate in modo illegale verso finalità sociali utili all'implementazione di servizi alla collettività.

G1.10

MAIORINO, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

premesso che:

le persone colpite dalle discriminazioni e dalle violenze razziste non hanno in Italia spazi sicuri di riferimento a cui rivolgersi. Servono pertanto reti territoriali di tutela coordinate dai Comuni capoluogo di regione che funzionino grazie al coinvolgimento degli enti locali, delle comunità razzializzate e delle associazioni antirazziste,

impegna il Governo:

a creare un fondo dedicato al finanziamento delle reti territoriali di tutela delle persone colpite dalle discriminazioni e dalle violenze razziste.

G1.11

MAIORINO, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

impegna il Governo:

a ridurre gli stanziamenti diretti e i finanziamenti pluriennali per l'acquisizione di nuovi sistemi d'arma in capo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy in modo particolare relativamente ai programmi navali e aeronautici.

G1.12

MAIORINO, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

impegna il Governo:

ad approvare e finanziare una legge nazionale per la riconversione al civile di aziende e distretti a produzione militare.

G1.13

MAIORINO, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

impegna il Governo:

alla selezione di 20 servitù militari da riconvertire per progetti di sviluppo locale in territori colpiti da crisi con l'obiettivo di creare reddito, occupazione e sviluppo sostenibile in settori strategici.

G1.14

MAIORINO, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

impegna il Governo:

al potenziamento del sostegno alle strutture multilaterali che si occupano di Disarmo umanitario, in particolare in ambito ONU: UNODA e UNIDIR, oltre alla partecipazione ai fondi di implementazione dei Trattati internazionali di disarmo e sostegno alla società civile del settore.

G1.15

MAIORINO, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

impegna il Governo:

ad implementare il "Dipartimento della Difesa civile non armata e nonviolenta" proposto dalla campagna "Un'altra difesa è possibile" al fine di organizzare una struttura professionale di Corpi Civili di Pace e la fondazione di un Istituto di ricerca su pace e disarmo.

G1.16

MAIORINO, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

impegna il Governo:

a rafforzare e sviluppare ulteriormente il servizio civile, quale occasione di servizio di pace per tanti ragazzi e ragazze.

G1.17

MAIORINO, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

impegna il Governo:

a promuovere una nuova missione europea di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo centrale, sul modello dell'operazione Mare Nostrum, nonché meccanismi automatici più efficaci e stringenti ai fini del rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi di ricollocamento dei migranti, a tal fine an-

che individuando specifiche sanzioni, al di là di quelle già previste dal diritto europeo per la mancata applicazione della legislazione Ue.

G1.18

PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante *"Bilancio dello Stato di previsione per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"*,

premesso che

il titolo IV reca misure in materia di pubblico impiego;

il comma 1-bis. dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito;

evidenziato che:

nel citato articolo 52, non figura in alcun modo la limitazione relativa alle quote di dipendenti ma c'è un esplicito rinvio alla contrattazione collettiva con specifico riferimento alle modalità e ai criteri applicativi delle PEO (progressioni economiche) che nel CCNL Comparto Area Sanità attualmente in vigore cambiano denominazione, trasformandosi in DEP (differenziali economici di professionalità) che come noto sono soggetti solo alla limitazione delle risorse per la copertura finanziaria delle stesse;

considerato che:

la non corretta applicazione della suddetta norma acuisce le lotte sindacali all'interno delle Aziende Sanitarie e crea inutile contenzioso,

impegna il Governo:

a fornire chiare indicazioni alle Amministrazioni delle Aziende Sanitarie affinché, in sede di sottoscrizione dei contratti integrativi in materia di progressioni economiche, non ci siano limitazioni di sorta, se non quelle dettate dalla capienza del fondo di riferimento nonché dalla corretta applicazione dei criteri di selettività.

G1.19

MAIORINO, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

premesso che:

non vi sono ragioni epidemiologiche o di contrazione del fenomeno del gioco d'azzardo tali da indurre all'abrogazione dell'Osservatorio Nazionale sul fenomeno dell'azzardo, per altro Organo Consultivo del Ministro della Salute,

impegna il Governo:

a ridefinire l'Osservatorio nella sua composizione e nei propri ruoli e scopi: monitorare il fenomeno su panorama nazionale, verificare e monitorare i Piani Regionali di Prevenzione uniformandone programmazione ed attuazione, produrre report di buone prassi ed efficacia *evidence-based* cui dare continuità nei territori regionali;

a istituire un organo omologo che si occupi di Dipendenze Digitali, cui connettere periodicamente l'Osservatorio, al fine di monitorare in modo più efficace il *gambling online*;

ad istituire un organismo di monitoraggio che approfondisca la tematica dei costi sociali azzardo-correlati e definisca un più reale rapporto costi/benefici per le casse dello Stato.

G1.20

MAIORINO, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

premesso che:

ogni anno il percorso di accesso ai dati relativi all'entità ed alla modalità di raccolta, vincita e spesa su territorio nazionale determinati dal gioco d'azzardo è sempre più intricato;

i dati del 2023 sono stati divulgati solo a metà anno 2024. Stessa cosa è avvenuta nel 2025 per l'anno precedente. Avere contezza dell'importo e delle modalità di azzardo sui vari territori comunali permette l'elaborazione di strategie locali mirate alla riduzione del fenomeno del DGA e la sinergia

con la rete del terzo settore per interventi calibrati di protezione delle fasce più fragili della popolazione,

impegna il Governo:

a supportare la redazione di report aggiornati, almeno trimestrali, da divulgare pubblicamente, redatti sfruttando i sistemi telematici di registrazione e elaborazione dei dati.

G1.21

MAIORINO, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

premesso che:

i dati di diffusione dell'azzardo da anni mostrano situazioni limite, di territori con crescite vertiginose di raccolta e quote pro-capite fuori media; inoltre ogni report degli istituti di ricerca, mostra come "normalizzato" il dato dell'accesso dei minori all'acquisto di forme di azzardo;

impegna il Governo:

a dotare gli esercizi commerciali di strumenti di accesso al gioco d'azzardo, come la tessera sanitaria, per una verifica dei dati personali che possa riguardare la maggiore età e l'eventuale autoesclusione, al fine di consentire anche il controllo incrociato da parte dell'agenzia delle Entrate e prevenire l'immissione di denaro proveniente da sistemi illeciti all'interno del gioco d'azzardo legale.

G1.22

MAIORINO, PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*",

premesso che:

il Titolo VII del provvedimento in esame reca «Misure in materia di Istruzione, Università, ricerca e cultura»;

l'articolo 64, comma 5-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha istituito il «Fondo per le mense scolastiche biologiche», con una dotazione iniziale pari a 4 milioni di euro per il 2017, e 10 milioni a decorrere dal 2018, finalizzato a ridurre i costi a carico dei beneficiari e a realizzare iniziative di promozione per incentivare il consumo dei prodotti biologici nelle scuole. Tuttavia, a decorrere dal 2020 la dotazione del fondo euro è stata ridotta del 50%, senza considerare e al netto della domanda crescente del servizio di refezione scolastica che si è tradotta, progressivamente, in un significativo ampliamento della platea dei beneficiari del pasto;

valutato altresì che:

i forti aumenti dei costi relativi al servizio ristorazione presente all'interno di mense universitarie e di locali appositamente convenzionati, causati anche dagli effetti generati dall'inflazione di cui è stato oggetto da ultimo il settore delle materie prime, hanno reso sempre più difficile garantire il livello essenziale delle prestazioni (LEP) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n.68, con particolare riferimento alla «voce ristorazione», di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c);

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di provvedere a reperire opportune risorse per:

a) continuare a sostenere la qualità del servizio di mensa scolastica e per una alimentazione sana, anche attraverso l'incentivazione del consumo di prodotti biologici;

b) incrementare il Fondo integrativo statale per contribuire a sostenere il diritto allo studio e alleviare le difficoltà economiche degli studenti, riducendo i costi a carico dei beneficiari, e garantendo, in conformi-

tà al decreto legislativo 29 marzo 2012, n.68, l'adeguato livello essenziale delle prestazioni (LEP).

G1.23

MAIORINO, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

premesso che:

gli accantonamenti obbligatori in bilancio da parte dei Comuni per le difficoltà nella riscossione da evasione dei tributi locali superano i 6 miliardi all'anno. Questo determina un'area di sofferenza (dissesti e predissesti) rilevante - fortemente concentrata nel Mezzogiorno del Paese - e comporta la difficoltà di trasporre sui singoli Enti locali criteri lineari di controllo della spesa;

anche per effetto delle attuali difficoltà di riscossione, gli Enti locali con minori risorse finanziarie e di cassa in entrata non possono garantire un'equa offerta dei servizi sociali, con ricadute dirette sulle fasce più povere della popolazione,

impegna il Governo:

a sostenere politiche di sviluppo della capacità di riscossione attraverso nuove assunzioni mirate per i servizi tributi, al fine di coadiuvare la complessa attività di riscossione dei Comuni.

G1.24

PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

premesso che:

tenuto conto delle disposizioni recate agli articoli da 108 a 110, di cui al Capo III del Titolo VII del provvedimento in esame, recante «Misure in materia di Cultura»;

considerato che:

nell'ambito del mondo dello spettacolo dal vivo, la danza - con l'ingiustificata chiusura progressiva dei corpi di ballo succedutasi negli ultimi lustri - è diventata negli ultimi trent'anni la «Cenerentola» dei teatri e dello spettacolo italiano in generale;

nonostante le Fondazioni lirico-sinfoniche in Italia abbiano espresso un prodotto artistico e culturale della danza di elevatissima qualità, con notevole apprezzamento del pubblico e riscuotendo ampi apprezzamenti della critica, anche internazionale, appare infatti e per converso inspiegabile la controtendenza istituzionale che ha condotto alla soppressione dei corpi di ballo certificando, nei fatti, il declino della danza, nonché una perdita inestimabile del patrimonio artistico e dell'identità culturale appartenenti all'indiscusso genio artistico nostrano;

si è assistito, pertanto, attraverso la riduzione della produzione artistica relativa al balletto, alla riduzione e alla soppressione degli organici funzionali, in assenza di norme, precise ed efficaci, che potessero impedire la distrazione delle risorse finanziarie destinate alla danza;

valutato inoltre che:

la forte riduzione dell'espressione e della tutela del patrimonio artistico e culturale della danza in Italia rappresenta, da un lato, una parziale eterogenesi dei fini istituzionali delle «fondazioni» e, dall'altro, una perdita inestimabile del patrimonio artistico e dell'identità culturale appartenenti all'indiscusso genio artistico italiano. Il che ha determinato, nel settore della danza, una grave perdita non solo di blasone culturale ma anche di posti di lavoro, provocando una costante migrazione verso l'estero,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, affinché:

- nel novero della promozione e nella tutela dell'educazione all'arte musicale, sia ricompresa, in particolare, la promozione e la tutela dell'educazione alla danza;

- siano reperite adeguate risorse affinché possano essere ripristinati, fra le Fondazioni lirico-sinfoniche, almeno due corpi di ballo in organico stabile, nella consistenza numerica della dotazione prevista dall'ordinamento funzionale dei servizi e del personale dipendente di ciascuna Fondazione.

G1.25

PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

premesso che:

tenuto conto delle disposizioni recate agli articoli da 108 a 110, di cui al Capo III del Titolo VII del provvedimento in esame, recante «Misure in materia di Cultura»;

considerato che:

la storia e la cultura operistiche e sinfoniche italiane costituiscono un patrimonio immateriale inestimabile che deve essere valorizzato non solo per l'importante e indiscusso ruolo di ambasciatore della cultura italiana nel mondo, ma anche per le innegabili positive ricadute in termini di aggregazione, benessere sociale e indotto economico;

più nel dettaglio, le Istituzioni concertistico orchestrali (ICO) - che hanno sede in dieci Regioni ma operano sull'intero territorio nazionale - rappresentano il maggior polo di produzione musicale, insieme con le Fondazioni lirico-sinfoniche, e costituiscono una realtà fondamentale per la diffusione della musica sui territori, nonché per la formazione e l'inserimento di giovani professionisti provenienti dai conservatori e per il sostegno dell'occupazione stabile nel settore;

valutato che:

una ormai insistita, cronica insufficienza di fondi - aggravatasi con l'emergenza pandemica e le difficoltà che hanno coinvolto i lavoratori dello spettacolo nel loro complesso - compromette sempre più non solo l'attività gestionale delle orchestre ma anche la pianificazione assunzionale, favorendo il ricorso ad altre forme di finanziamento che, non essendo a valere sul Fondo nazionale dello spettacolo dal vivo, immettono elementi di differenziazione, disomogeneità e disarmonia fra le istituzioni, ostacolando in buona sostanza la sempre più avvertita e ormai ineludibile esigenza di razionalizzare e perfezionare il quadro normativo del lavoro del comparto artistico,

impegna il Governo, a valutare l'opportunità di:

a) a incrementare e consolidare la disponibilità delle risorse, anche attraverso un nuovo modello di finanziamento che permetta a ciascuna Istituzione concertistico orchestrale di sostenere appieno i costi fissi per stabilizzare un organico nella consistenza numerica della dotazione prevista dall'ordinamento funzionale dei servizi e del personale dipendente di ciascuna Istituzione;

b) a prevedere opportune iniziative affinché ogni Regione possa contribuire al sostegno economico della ICO del proprio territorio, per garantire un'azione capillare di divulgazione della cultura musicale e, con essa, di promozione conoscitiva e di valorizzazione del patrimonio storico-artistico del territorio di riferimento.

G1.26

ALOISIO, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

premesso che:

tenuto conto delle disposizioni recate agli articoli da 108 a 110, di cui al Capo III del Titolo VII del provvedimento in esame, recante «Misure in materia di Cultura»;

considerato che:

le Orchestre italiane costituiscono un'opportunità di sviluppo culturale e, al tempo stesso, economico per il Paese, ma potrebbero far meglio e di più se solo potessero contare su una diversa considerazione e maggiore sostegno, nonché, soprattutto, se venissero "sfruttate" dalle Istituzioni, anche al fine di poter rilanciare e far crescere la produzione culturale, e per offrire nuove opportunità di conoscenza e di lavoro;

fra queste, in particolare, corre necessità di segnalare giacché a rischio cessazione dell'attività, la Nuova Orchestra Scarlatti che - patrimonio della scuola musicale napoletana - in più di un trentennio ha rappresentato Napoli e l'Italia all'estero, in numerose e prestigiose occasioni istituzionali, attraverso rassegne concertistiche, eventi, incontri mirati per i giovani delle scuole, attività di formazione orchestrale sul territorio, promuovendo e sostenendo l'attività professionale di centinaia di musicisti, con particolare attenzione alla formazione e al primo inserimento nel mondo del lavoro degli under-35, gran parte dei quali costretti da decenni a emigrare verso altre città italiane o europee,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa, al fine di reperire adeguati finanziamenti per garantire sostegno economico alle Orchestre italiane che versano in particolari situazioni di crisi e difficoltà e che svolgono, tanto al livello locale quanto globale, una insostituibile azione

di promozione conoscitiva e di valorizzazione del patrimonio storico-artistico del territorio di riferimento.

G1.27

MAIORINO, PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1689, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

premesso che:

il Capo III del Titolo VII del provvedimento in esame reca «Misure in materia di Cultura»;

considerato che:

l'articolo 110 prevede una rideterminazione della dotazione relativa al «Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo»;

alla luce degli effetti negativi generati già - per via diretta e indiretta - dall'emergenza sanitaria e dalla pandemia da Covid-19, fra i settori che sono risultati maggiormente penalizzati fin d'allora - oltre a Scuola, Università e formazione, attraverso le modalità di didattica a distanza -, si contano, senza alcun dubbio, le iniziative e l'intrattenimento culturali, teatri, cinema e audiovisivo, musei, il mondo dello sport;

valutato che:

il lavoro artistico e creativo in generale produce più di quanto costa, ma abbisogna di investimenti pubblici e privati per poter sopravvivere, giacché, per sua natura, non dipende unicamente da logiche e da economie di mercato;

proprio attraverso il rilancio delle arti, del cinema, dello spettacolo, della danza, delle Fondazioni lirico-sinfoniche e delle Istituzioni concertistico orchestrali, occorrerebbe in realtà cogliere l'occasione per rilanciare una politica di «servizio» pubblico per il cittadino su scala nazionale;

considerato altresì che da ultimo, in Irlanda, è con successo entrata in vigore una norma che prevede un «reddito di categoria per artisti», ovvero un «reddito garantito per artisti certificati»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di promuovere le opportune iniziative affinché si possa dar seguito e venga posto a sistema uno «statuto del lavoro delle arti performative», in conformità con quanto previsto dalla risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti, al fine

di assicurare adeguate tutele e ammortizzatori sociali per tutti i lavoratori del mondo della cultura, dello spettacolo e delle *performing art*.

G1.28

SIRONI, NAVE, DI GIROLAMO

La 8^a Commissione,

esaminato il disegno di legge in oggetto riguardante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026- 2028 (AS 1689);

premesso che:

l'articolo 133 della legge di bilancio disciplina la gestione e l'assegnazione delle risorse destinate all'attuazione del Piano sociale per il clima (PSC), previsto dal Regolamento (UE) 2023/955, che assegna all'Italia circa 9,3 miliardi di euro per il periodo 2026-2032, destinati, tra l'altro, a interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico degli edifici e di promozione della mobilità sostenibile;

considerato che:

le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, firmatarie dell'Accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano del 2017, sono coinvolte nell'attuazione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020, per la quale l'Italia ha ricevuto nel marzo 2024 una lettera di messa in mora a causa della mancata esecuzione, e del 12 maggio 2022, relative, rispettivamente, al superamento dei limiti di concentrazione delle polveri sottili (PM10) e del biossido di azoto (NO₂). Tali Regioni sono inoltre chiamate a contribuire alla chiusura delle ulteriori procedure di infrazione n. 2014/2147 e n. 2015/2043, concernenti, rispettivamente, il superamento dei valori limite giornalieri e annuali delle particelle PM10 e la mancata adozione di misure idonee a ridurre le concentrazioni di NO₂ nelle aree più critiche del territorio nazionale;

in tali territori la combinazione di elevata densità abitativa, uso intensivo di combustibili fossili per il riscaldamento e forte traffico veicolare richiede l'attivazione di misure straordinarie di efficienza energetica e mobilità pulita, anche attraverso l'incremento delle detrazioni fiscali per la riqualificazione degli edifici e gli incentivi per la sostituzione dei veicoli più inquinanti, al fine di accelerare la transizione verso tecnologie a basse emissioni, ridurre

i decessi e le patologie connesse alla scarsa qualità dell'aria e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050,

impegna il Governo a:

destinare una quota prioritaria delle risorse del Piano sociale per il clima (PSC) alle Regioni del Bacino Padano - Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna - per il finanziamento di interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico degli edifici, la sostituzione dei veicoli più inquinanti e lo sviluppo della mobilità sostenibile, nonché per l'attuazione di misure volte alla riduzione delle emissioni derivanti dal traffico, dal riscaldamento civile, dagli impianti industriali e dagli allevamenti intensivi, in modo da contribuire al rientro nei valori limite di PM10 e NO2 e alla chiusura delle procedure di infrazione europee in materia di qualità dell'aria;

prevedere, in un'ottica di integrazione tra politiche climatiche e territoriali, specifiche forme di supporto tecnico e finanziario a favore delle Regioni e dei Comuni del Bacino Padano, per la redazione e l'aggiornamento dei Piani paesaggistici regionali e per il rafforzamento delle competenze amministrative e professionali necessarie alla gestione delle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, al fine di garantire una pianificazione territoriale coerente con gli obiettivi di riduzione delle emissioni e transizione ecologica.

G1.29

SIRONI

La 8^a Commissione,

esaminato il disegno di legge in oggetto riguardante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026- 2028 (AS 1689);

premesso che:

l'articolo 133 della legge di bilancio disciplina la gestione e l'assegnazione delle risorse destinate all'attuazione del Piano sociale per il clima (PSC), previsto dal Regolamento (UE) 2023/955, che assegna all'Italia circa 9,3 miliardi di euro per il periodo 2026-2032, destinati, tra l'altro, a interventi di riduzione delle emissioni climalteranti e di adattamento agli effetti del cambiamento climatico;

considerato che:

secondo il Rapporto ISPRA 2024 "Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio", il 94,5 per cento dei comuni italiani risulta esposto a rischio di frane, alluvioni o erosione costiera, con un aumento del 15 per cento delle superfici a pericolosità elevata tra il 2021 e il 2024;

le principali cause di vulnerabilità derivano da cementificazione dei suoli, occupazione di alvei e argini fluviali, scarsa manutenzione del territorio e eventi meteorologici estremi connessi ai cambiamenti climatici;

la prevenzione del dissesto richiede investimenti in soluzioni basate sulla natura, come la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua, la rimozione delle coperture in cemento, e la restituzione di aree libere e permeabili per il naturale deflusso delle piene;

il Regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura (*Nature Restoration Law*), riconosce il suolo come ecosistema e impone agli Stati membri di ripristinare almeno il 20 per cento degli ecosistemi degradati entro il 2030, con progressiva estensione a tutti gli ecosistemi compromessi entro il 2050,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di destinare una quota delle risorse del Piano sociale per il clima (PSC) a programmi di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico, fondati su interventi di adattamento naturale e sostenibile, con particolare attenzione al ripristino dei suoli permeabili, alla rinaturalizzazione dei bacini fluviali e al rafforzamento delle competenze tecniche di Regioni e Comuni nella pianificazione territoriale, al fine di aumentare la resilienza del Paese ai fenomeni meteorologici estremi e tutelare la sicurezza delle popolazioni.

G1.30

SIRONI

La 8^a Commissione,

esaminato il disegno di legge in oggetto riguardante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026- 2028 (AS 1689);

premesso che:

l'articolo 133 della legge di bilancio disciplina la gestione e l'assegnazione delle risorse destinate all'attuazione del Piano sociale per il clima (PSC), previsto dal Regolamento (UE) 2023/955, che assegna all'Italia circa 9,3 miliardi di euro per il periodo 2026-2032, finalizzati, tra l'altro, a interventi di riduzione delle emissioni, adattamento ai cambiamenti climatici e miglioramento della qualità ambientale, in coerenza con gli obiettivi europei di transizione ecologica e sostenibilità;

considerato che:

il Regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura (*Nature Restoration Law*), entrato in vigore il 18 agosto 2024, stabilisce obblighi giu-

ridicamente vincolanti per gli Stati membri, imponendo il ripristino di almeno il 20 per cento degli ecosistemi degradati entro il 2030, con progressiva estensione a tutti gli ecosistemi compromessi entro il 2050;

l'articolo 16 del medesimo regolamento prevede la presentazione, entro il 1° settembre 2026, di un piano nazionale di ripristino, con obiettivi misurabili, azioni operative e sistemi di monitoraggio;

il raggiungimento di tali obiettivi richiede una pianificazione strategica e coordinata tra amministrazioni centrali, Regioni ed enti locali, volta a censire le aree degradate, definire le priorità d'intervento e integrare le misure di tutela e ripristino nelle politiche settoriali,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di destinare una quota delle risorse del Piano sociale per il clima (PSC) al sostegno delle attività necessarie all'attuazione del Regolamento (UE) 2024/1991, favorendo la predisposizione del Piano nazionale di ripristino della natura, il censimento delle aree degradate, la definizione delle priorità d'intervento e il rafforzamento delle competenze tecniche e amministrative delle Regioni e degli enti territoriali, al fine di assicurare il ripristino degli ecosistemi compromessi, la tutela della biodiversità e l'integrazione degli obiettivi ambientali in tutte le politiche di sviluppo economico e territoriale.

G1.31

SIRONI

La 8ª Commissione,

esaminato il disegno di legge in oggetto riguardante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026- 2028 (AS 1689);

premesso che:

l'articolo 133 della legge di bilancio disciplina la gestione e l'assegnazione delle risorse destinate all'attuazione del Piano sociale per il clima (PSC), previsto dal Regolamento (UE) 2023/955, che assegna all'Italia circa 9,3 miliardi di euro per il periodo 2026-2032, finalizzati, tra l'altro, a interventi di tutela ambientale, riduzione delle emissioni e protezione della salute pubblica;

considerato che:

le sostanze poli- e perfluoroalchiliche (PFAS) costituiscono un gruppo di composti chimici caratterizzati da elevata persistenza, bioaccumulabilità e tossicità, frequentemente rilevati nella contaminazione del suolo, delle

acque superficiali e sotterranee, con potenziali effetti dannosi per l'ambiente e per la salute umana;

la crescente diffusione dei PFAS impone un rafforzamento delle azioni di monitoraggio, prevenzione e bonifica, nonché la revisione dei limiti di emissione alla luce del progresso scientifico e tecnologico e la promozione di alternative produttive sostenibili,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di destinare una quota delle risorse del Piano sociale per il clima (PSC) al rafforzamento delle attività di analisi, controllo e riduzione della contaminazione da PFAS, sostenendo interventi di monitoraggio dei corpi idrici, adozione di sistemi di filtraggio e trattamento delle acque, ricerca di alternative industriali prive di tali sostanze e la costituzione di una cabina di regia nazionale per il coordinamento delle azioni di prevenzione, bonifica e aggiornamento dei limiti di emissione, in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale e sanitaria del Paese.

G1.32

SIRONI

La 8^a Commissione,

esaminato il disegno di legge in oggetto riguardante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026- 2028 (AS 1689);

premesso che:

l'articolo 133 della legge di bilancio disciplina la gestione e l'assegnazione delle risorse destinate all'attuazione del Piano sociale per il clima (PSC), previsto dal Regolamento (UE) 2023/955, che assegna all'Italia circa 9,3 miliardi di euro per il periodo 2026-2032, destinati, tra l'altro, a interventi per la riduzione delle emissioni climalteranti e per il miglioramento della qualità della vita e della salute dei cittadini;

considerato che:

la tutela della salute pubblica richiede una costante attività di analisi, monitoraggio e ricerca epidemiologica sui fattori di rischio ambientali, tra cui le emissioni derivanti da impianti industriali e di trattamento dei rifiuti, al fine di valutare gli impatti sulla popolazione e orientare le politiche di prevenzione,

impegna il Governo a:

a valutare l'opportunità di destinare una quota delle risorse del Piano sociale per il clima (PSC) al finanziamento di studi e programmi di ricerca epidemiologica volti ad approfondire la relazione tra ambiente e salute pub-

blica, al fine di rafforzare le conoscenze tecnico-scientifiche necessarie per la pianificazione di strategie efficaci di prevenzione e contenimento degli impatti ambientali.

G1.33

CASTELLONE, MAZZELLA, GUIDOLIN

La 10^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio dello Stato di previsione per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

premesso che

il disegno di legge di bilancio in esame non contiene alcuna misura specificamente destinata al contrasto della povertà lavorativa, fenomeno che riguarda centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori che, pur avendo un'occupazione, vivono in condizioni economiche di disagio e marginalità;

secondo i più recenti dati ISTAT ed Eurostat, oltre il 12 per cento dei lavoratori italiani si trova in una condizione di *in-work poverty*, a causa di salari troppo bassi, contratti precari, lavoro part-time involontario e assenza di tutele;

il costo della vita in crescita, l'aumento dei mutui e degli affitti, e l'insufficiente adeguamento dei salari reali hanno aggravato una situazione che incide profondamente sulla coesione sociale e sulla capacità delle famiglie di sostenere spese essenziali come casa, salute, istruzione e trasporti;

considerato che

la povertà lavorativa rappresenta una delle principali contraddizioni del sistema economico attuale: il lavoro, anziché costituire uno strumento di emancipazione e dignità, diventa per molti una condizione di sopravvivenza;

il Governo, pur avendo più volte annunciato la volontà di affrontare il tema dei bassi salari, non ha previsto nella manovra alcun intervento per sostenere il potere d'acquisto dei lavoratori, né ha dato seguito alla proposta di introdurre un salario minimo legale;

la mancanza di misure contro la povertà lavorativa mina la credibilità delle politiche pubbliche in materia di lavoro, genera diseguaglianze e alimenta la sfiducia nelle istituzioni;

considerato, altresì, che

è invece necessario promuovere una strategia complessiva che comprenda l'introduzione di un salario minimo legale e il rafforzamento della contrattazione collettiva di qualità così come l'introduzione di misure fiscali e contributive volte a sostenere i redditi medio-bassi;

impegna il Governo:

a inserire tra le priorità politiche e finanziarie la lotta alla povertà lavorativa, attraverso un piano organico di interventi volti ad assicurare salari dignitosi e tutele effettive;

a promuovere l'introduzione di un salario minimo legale, definito in raccordo con le parti sociali e in coerenza con la direttiva (UE) 2022/2041 sul salario minimo adeguato, al fine di garantire un compenso proporzionato e sufficiente al lavoratore;

a rafforzare gli strumenti di vigilanza e contrasto al lavoro nero e ai contratti pirata, anche attraverso l'incremento del personale ispettivo e l'uso di tecnologie digitali per il monitoraggio dei rapporti di lavoro;

a favorire la contrattazione collettiva di qualità, incentivando l'applicazione dei contratti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

a prevedere misure di sostegno fiscale per i redditi medio-bassi, anche mediante la riduzione del cuneo fiscale a vantaggio dei lavoratori e il rafforzamento delle detrazioni per lavoro dipendente;

G1.34

CASTELLONE, MAZZELLA, GUIDOLIN

La 10^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante *"Bilancio dello Stato di previsione per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"*,

premesso che

l'articolo 39 del presente disegno di legge estende la disciplina dell'APE sociale stabilendo il requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi.

la categoria degli operai edili è inclusa - nei "lavori gravosi" - nella platea teorica dell'APE sociale ma, di fatto, è sottoposta a un requisito contributivo (32 o 36 anni) che, data la forte discontinuità contributiva e lavorativa del settore edile, rende l'accesso largamente inattuabile;

nella notte tra il 3 e il 4 novembre, a Roma, si è consumato un nuovo dramma del lavoro: nel cantiere della Torre dei Conti ai Fori Imperiali un operaio di 66 anni, Octay Stroici, è rimasto oltre 10 ore sotto le macerie in seguito a un doppio cedimento della struttura, ed è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale.

considerato che

il settore edile rimane fra i più esposti a condizioni di lavoro usuranti, rischiose e con elevata incidenza di infortuni mortali, ciò impone che l'uscita

dal lavoro per gli operai non sia rinviata fino all'età ordinaria ma valorizzi la gravosità del mestiere;

la misura prevista dall'APE sociale, pur positiva nella filosofia, non è adeguatamente calibrata per la reale condizione dei lavoratori edili infatti i requisiti contributivi risultano troppo elevati e ne escludono ingiustamente molti;

la recente tragedia a Roma, solo l'ultima di una serie infinita, dimostra in maniera drammatica che il lavoro in edilizia può compromettere la vita e richiede risposte normative tempestive e strutturate, che vadano oltre la semplice assistenza e vadano verso la giustizia sociale e la tutela della dignità del lavoro;

impegna il Governo:

a inserire nel corso dell'esame parlamentare del bilancio una modifica normativa che consenta agli operai edili dipendenti, con qualifica riconosciuta, di accedere all'APE sociale con 30 anni di contributi versati, anziché i requisiti attuali;

a riconoscere la specificità del lavoro in edilizia - gravoso, rischioso e caratterizzato da interruzioni - come fattore che giustifica un regime previdenziale anticipato e dedicato;

ad avviare una verifica nazionale sulle condizioni dei lavoratori edili, con monitoraggio del rischio, della discontinuità contributiva e degli infortuni, al fine di predisporre ulteriori misure di tutela e prepensionamento;

a prevedere, in parallelo, misure di sostegno all'uscita dal lavoro per gli operai edili non più idonei alle mansioni gravose, attraverso percorsi di riqualificazione o di ricollocazione professionale, evitando che l'abbandono del lavoro diventi marginalizzazione sociale;

a rendere prioritario il tema della prevenzione e della sicurezza nei cantieri, collegandolo alla politica previdenziale: ogni tragico incidente come quello della Torre dei Conti non sia solo oggetto di cordoglio, ma il motore di una politica che riduca i tempi di esposizione al rischio e valorizzi l'uscita anticipata come condizione di dignità.

G1.35

GUIDOLIN, MAZZELLA, CASTELLONE

La 10^a Commissione

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio dello Stato di previsione per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

premesso che

l'articolo 53 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un *Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare*, con una dotazione di 1,15 milioni di euro per l'anno 2026 e di 207 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;

il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi di iniziativa governativa finalizzati alla definizione della figura del *caregiver familiare* delle persone con disabilità e al riconoscimento del valore sociale ed economico della relativa attività di cura non professionale;

valutato che

allo stato attuale la disposizione appare priva di concreta portata normativa, sia per l'esiguo importo stanziato per l'anno 2026, sia per la totale assenza di interventi immediatamente efficaci e di misure che producano un reale beneficio per la vasta platea dei caregiver familiari;

considerato che

sul tema si registra una sostanziale incoerenza nell'azione del Governo, che, dopo aver istituito con la legge di bilancio 2023 il *Fondo Unico per l'inclusione delle persone con disabilità* - accorpando e di fatto neutralizzando fondi specificamente dedicati al sostegno dei caregiver familiari - ora istituisce un nuovo Fondo che replica le finalità di quelli già svuotati delle proprie risorse;

la sovrapposizione di strumenti finanziari, privi di coordinamento e continuità, rischia di tradursi in un ulteriore ritardo nel riconoscimento dei diritti dei caregiver, e in una dispersione di risorse pubbliche;

per coloro che rivestono, spesso in modo non volontario, il ruolo di caregiver familiare, sono necessari interventi strutturali e non episodici, che garantiscano:

- il riconoscimento giuridico della figura del *caregiver familiare*, con diritti e tutele specifiche;
- misure economiche di sostegno per compensare il lavoro di cura non retribuito;
- tutele previdenziali e assicurative adeguate;
- servizi di supporto psicologico e di sollievo;
- il riconoscimento del ruolo dello studente caregiver e l'introduzione delle ferie solidali anche nel settore pubblico e privato;

impegna il Governo:

a predisporre in tempi rapidi un disegno di legge organico per il riconoscimento giuridico, economico e previdenziale della figura del caregiver familiare, evitando ulteriori rinvii e frammentazioni normative;

a garantire che le risorse del Fondo di cui all'articolo 53 siano effettivamente destinate a interventi diretti e tangibili a favore dei caregiver familiari, assicurando trasparenza, tracciabilità e criteri di equità nella ripartizione e non solo di natura governativa;

a prevedere misure di conciliazione vita-lavoro per i *caregiver* occupati e percorsi formativi dedicati per coloro che intendono intraprendere attività lavorative compatibili con l'assistenza;

a rafforzare i servizi territoriali di prossimità e le reti di *welfare* di comunità, in modo da sostenere concretamente le famiglie che si fanno carico della cura di persone con disabilità o non autosufficienti;

a valutare l'istituzione di un'indennità mensile di cura specificamente destinata ai *caregiver* familiari che assistono persone con disabilità grave o gravissima, secondo criteri uniformi sul territorio nazionale.

G1.36

CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA

La 10^a Commissione

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio dello Stato di previsione per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

premesso che

l'articolo 63 dispone il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027; il Fondo Sanitario Nazionale (FSN) raggiungerà 143,1 miliardi nel 2026, 144,1 miliardi nel 2027 e 145 miliardi nel 2028;

dal punto di vista previsionale, il Documento Programmatico di Finanza Pubblica (DPFP) 2025 del 2 ottobre 2025 stima un rapporto spesa sanitaria/PIL stabile al 6,4 per cento per gli anni 2025, 2027 e 2028, con un leggero aumento al 6,5 per cento nel 2026. L'attestazione al 6,4 per cento del PIL conferma la volontà da parte del Governo di non puntare a un efficientamento del sistema sanitario; la spesa sanitaria nazionale è stata per lungo tempo inferiore alla media dell'UE. Siamo passati da una spesa sanitaria superiore al 7 per cento del Pil al 6,7 per cento nel 2023, 6,3 per cento nel 2024, per assestarsi nel prossimo triennio al 6,4 per cento;

considerato che

il report della Corte dei Conti del 2025 "Quaderno n. 4 La Sanità in cammino per il cambiamento" ha analizzato lo stato del Servizio sanitario nazionale e delle sue prospettive di riforma evidenziando alcune criticità strutturali. Nel 2024 la spesa sanitaria pubblica ha raggiunto 138,3 miliardi di euro, pari al 6,3 per cento del PIL, con un aumento del 4,9 per cento rispetto all'anno precedente. Tuttavia, la Corte segnala che si tratta di una crescita inferiore alle attese e fortemente disomogenea sul territorio. Le regioni in piano

di rientro hanno registrato un incremento *pro capite* del 6,4 per cento contro il 4,2 per cento delle altre;

la quota di spesa privata resta elevata, soprattutto nell'assistenza ambulatoriale, dove oltre il 37 per cento dei costi è sostenuto direttamente dalle famiglie. Si sottolinea un miglioramento dei dati sui Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), ma persistono ritardi significativi negli *screening* oncologici e nelle vaccinazioni, soprattutto nelle regioni meridionali. La riforma territoriale prevista dal PNRR è in ritardo, con disparità regionali nella realizzazione di Case della Comunità e Ospedali di Comunità;

l'8 Rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale (SSN) di Gimbe pubblicato l'8 ottobre 2025, ha evidenziato "un lento e inesorabile smantellamento del Servizio Sanitario Nazionale, che spiana inevitabilmente la strada a interessi privati di ogni forma che comporta a condannare milioni di persone a rinunciare alle cure con l'aumento della povertà assoluta che nel 2023 ha colpito 2,2 milioni di famiglie (8,4 per cento). Il rapporto evidenzia, in particolare, l'espansione dei soggetti privati "ben oltre la sanità privata convenzionata".

valutato che

il finanziamento della sanità pubblica non è una variabile negoziabile. La sentenza n. 195 del 2024 della Corte Costituzionale ha ribadito che il diritto alla salute è un diritto fondamentale e incompressibile, garantito dall'articolo 32 della Costituzione e ha stabilito che la spesa per la sanità è una spesa costituzionalmente necessaria, che deve essere garantita prioritariamente rispetto ad altre spese. La Corte ha affermato, altresì, che il contenimento della spesa pubblica deve essere effettuato nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e senza compromettere i diritti fondamentali, come il diritto alla salute;

considerato che

le risorse previste per l'anno prossimo e nel triennio fino al 2028 sono largamente insufficienti per risolvere la crisi della nostra sanità pubblica. Addirittura, secondo GIMBE, il livello del finanziamento in rapporto al PIL scenderà al di sotto del 6 per cento nel 2028, certificando un definanziamento. La fotografia peggiora ulteriormente se si parla del *gap* tra spesa prevista e risorse assegnate, che ammonta a 6,8 miliardi nel 2026, 7,6 miliardi nel 2027 e 10,7 miliardi nel 2028;

impegna il Governo:

ad assicurare un'azione strutturale di incremento delle risorse da destinare al funzionamento del Servizio Sanitario nazionale, in modo tale che l'incidenza della spesa sanitaria sul prodotto interno lordo (PIL) sia in linea con i Paesi del G7 e comunque non inferiore alla media europea, e sia in grado, in particolare, di garantire gli investimenti necessari per il personale sanitario e per la riduzione delle liste d'attesa.

G1.37

CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA

La 10^a Commissione,
in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio dello Stato di previsione per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

premesso che

l'articolo 70 prevede assunzioni personale del ruolo sanitario per il Servizio sanitario nazionale fine di garantire la riduzione delle liste di attesa nel limite di spesa complessivo di euro 450.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026;

il *report* della Corte dei Conti del 2025 "Quaderno n. 4 La Sanità in cammino per il cambiamento" ha analizzato lo stato del Servizio sanitario nazionale e delle sue prospettive di riforma evidenziando alcune criticità strutturali.

la Corte segnala disaffezione verso il servizio pubblico, carenza di nuove adesioni ai corsi per le professioni sanitarie e fuga all'estero dei medici giovani. Fenomeni che aggravano il problema del ricambio generazionale e rendono urgente un ripensamento delle politiche di formazione e incentivazione. In particolare, si rilevano problemi di attrattività di diverse specializzazioni, e una riduzione della motivazione vocazionale per determinate professioni sanitarie. Le difficoltà sono evidenti in alcune specializzazioni mediche e professioni sanitarie. Alcune specialità faticano ad attrarre candidati rispetto a quelle che offrono migliori opportunità nel settore privato o come liberi professionisti. Ad esempio, campi come Medicina d'Emergenza, Medicina di Comunità e delle cure primarie, e Malattie Infettive e Tropicali hanno il maggior numero di posti vacanti. La Medicina di Comunità e delle cure primarie è passata dal 62,8 per cento nel 2020/21 a solo il 10,1 per cento nel 2022/23, un calo drastico che evidenzia la difficoltà nel coprire i posti disponibili per una specializzazione fondamentale per il sistema sanitario nazionale. Anche la Medicina d'Emergenza ha subito un calo, passando dal 36,6 per cento al 25,1 per cento. Le discipline legate alla Geriatria, alla Medicina Interna e alla Nefrologia, che sono essenziali per una popolazione che invecchia, hanno anch'esse registrato un calo: Le specializzazioni come Microbiologia e Virologia e Patologia Clinica, fondamentali per la diagnosi e il trattamento delle malattie, hanno tassi di copertura ancora più bassi. Microbiologia e Virologia è passata dal 23,4 per cento al 10,3 per cento, mentre Patologia Clinica è scesa dal 27,3 per cento al 14,2 per cento;

valutato che

il rapporto Agenas "Il personale del Servizio Sanitario Nazionale" pubblicato a settembre 2025 analizza la situazione attuale e le prospettive fu-

ture di medici, infermieri, operatori socio-sanitari e professionisti dell'assistenza primaria (su dati 2023);

il rapporto Agenas evidenzia che in tale contesto affrontare i bisogni sanitari della popolazione assicurando i livelli qualitativi di assistenza non potrà prescindere dalla disponibilità di un congruo numero di medici e di altri professionisti sanitari. Occorre un'accurata pianificazione volta al corretto bilanciamento delle varie figure professionali, ad una distribuzione territoriale corrispondente a quella della popolazione e una diversificazione proporzionale all'incidenza attesa delle diverse forme nosografiche;

dal confronto con le medie EU emerge che attualmente il personale sanitario italiano rapportato alla popolazione è caratterizzato da un numero complessivo di medici superiore alla media europea e da un numero di infermieri insufficiente. *"Il protrarsi del blocco delle assunzioni, interrompendo la regolare alimentazione dei ruoli, ha determinato l'innalzamento dell'età media del personale e il conseguente fenomeno della "gobba pensionistica"*"
Permane un numero elevato di borse non assegnate in specializzazioni di elevata utilità sociale (per es. Medicina Emergenza Urgenza, Anestesia e Rianimazione, Radioterapia, Microbiologia e Virologia) confermando così i dati della Corte dei Conti;

la carenza di specialisti in sanità compromette la qualità dell'assistenza sanitaria, aumenta i carichi di lavoro per i professionisti e allunga i tempi di attesa nei reparti e nei Pronto Soccorso. Per affrontare questo problema, è essenziale un intervento strategico per aumentare la formazione di nuovi professionisti come: Medicina Emergenza Urgenza, Anestesia e Rianimazione, Medicina di Comunità e delle cure primarie, geriatria e medicina interna. Sarebbe necessario prevedere per un piano straordinario di assunzioni di personale medico e sanitario per il rafforzamento dei Dipartimenti di Emergenza Urgenza e Accettazione e al fine di ridurre le liste di attesa e di garantire la salute pubblica istituire un Fondo per il potenziamento del pronto soccorso. Inoltre, allo scopo di garantire la salute pubblica, la sicurezza e l'incolumità del personale esercente la professione sanitaria e socio-sanitaria, sarebbe auspicabile creare un Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale della Polizia di Stato dedicato al rafforzamento della sicurezza delle strutture sanitarie;

è necessario mettere al centro del sistema sanitario i medici e gli infermieri, aumentare i fondi destinati all'assunzione di nuovo personale,

impegna il Governo:

a prevedere una corretta programmazione a medio-lungo periodo di investimenti e adeguamenti economici per i professionisti sanitari, nonché aumentare i fondi destinati all'assunzione di nuovo personale superando il blocco delle assunzioni e affrontare così il problema delle liste d'attesa che richiede interventi di sistema per garantire un accesso equo e tempestivo alle cure.

G1.38

ALFIERI

La 5^a Commissione Programmazione economica, bilancio, in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, A.S. 1689,

premesso che:

la legge 13 giugno 2023, n. 83, ha ratificato l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, definendo - anche attraverso una fase transitoria - un nuovo quadro di riferimento per i territori di confine interessati;

ai sensi dell'Accordo, sono individuati nella citata legge i comuni italiani di frontiera nei quali risiedono i lavoratori frontalieri, articolo 2, lettera b), punto i), ed è disciplinato un periodo transitorio, articolo 9, paragrafo 2, durante il quale continuano a operare specifici meccanismi finanziari a favore dei territori interessati;

nell'anno 2019, in applicazione del previgente Accordo del 3 ottobre 1974, i trasferimenti effettuati dalle autorità cantonali svizzere a favore dei comuni di frontiera avevano raggiunto complessivamente l'importo di 89 milioni di euro, livello divenuto un riferimento per gli equilibri finanziari degli enti interessati;

la continuità delle risorse destinate ai comuni di frontiera e la stabilità dei loro bilanci costituiscono elementi indispensabili per garantire la corretta attuazione dell'Accordo ratificato con legge n. 83 del 2023, la coesione territoriale e la qualità dei servizi resi ai cittadini interessati dal fenomeno del lavoro transfrontaliero;

è necessario che il Governo, nell'attuazione della manovra di bilancio e degli strumenti finanziari disponibili, assicuri ai comuni di frontiera un sostegno adeguato, coerente con gli impegni assunti in sede bilaterale e con le esigenze concrete dei territori;

impegna il Governo:

a garantire, per l'intera durata del periodo transitorio previsto dall'Accordo tra Italia e Svizzera ratificato con legge 13 giugno 2023, n. 83, un contributo statale in favore dei comuni italiani di frontiera tale da assicurare un livello di finanziamento pari ad almeno 89 milioni di euro annui, corrispondente all'importo garantito nell'anno 2019, e comunque non inferiore a quello effettivamente versato dall'autorità cantonale nell'anno di competenza;

G1.39

ROJC, ALFIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, A.S. 1689,

premessi che:

nelle basi militari statunitensi presenti sul territorio italiano sono impiegati circa cinquemila lavoratori civili italiani, il cui trattamento economico e normativo è disciplinato dal Contratto collettivo nazionale per il personale civile non statunitense delle Forze armate USA in Italia;

lo *shutdown* del Governo federale statunitense, conseguente alla mancata approvazione tempestiva della legge di bilancio da parte del Congresso, comporta il blocco delle attività amministrative non essenziali e produce effetti negativi anche sui lavoratori locali impiegati nelle basi americane;

tale situazione sta determinando ritardi significativi nell'erogazione delle retribuzioni ai dipendenti italiani, in contrasto con l'articolo 35, comma 1, del citato CCNL, che stabilisce che "il pagamento delle retribuzioni è effettuato in euro entro e non oltre l'ultimo giorno lavorativo del mese";

è la prima volta che anche i dipendenti italiani risultano direttamente e gravemente penalizzati dalle dinamiche politiche interne degli Stati Uniti;

presso la base di Aviano (Pordenone) oltre quattrocento lavoratori non percepiscono lo stipendio da oltre un mese, con gravi ripercussioni economiche e sociali, circostanza che ha portato le organizzazioni sindacali a convocare un'assemblea straordinaria all'interno della base;

alla suddetta assemblea hanno preso parte l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, il deputato Emanuele Loperfido, il senatore Marco Dreosto e il sindaco di Aviano Paolo Tassan-Zanin, mentre, secondo quanto riportato da fonti giornalistiche, l'invito rivolto al Ministro Luca Ciriani e al Viceministro Vannia Gava non ha ricevuto conferma né risposta ufficiale;

nel corso dell'incontro, l'assessore Bini ha annunciato un'importante misura regionale: un accordo con le Banche di credito cooperativo del Friuli Venezia Giulia per mettere a disposizione un plafond di finanziamenti a tasso zero destinati ai lavoratori privi di reddito a causa dello *shutdown*, da restituire una volta riattivato il regolare pagamento degli stipendi;

tale iniziativa, pur accolta positivamente dai dipendenti, è stata definita insufficiente dalle organizzazioni sindacali Fisascat-Cisl e UilTucs, che hanno ribadito la necessità di un intervento diretto del Governo nazionale, unico soggetto istituzionalmente competente per gli accordi bilaterali con gli Stati Uniti e per la tutela dei lavoratori coinvolti;

i sindacati hanno inoltre espresso contrarietà alle soluzioni prospettate dal comando americano, che prevederebbero il ricorso a ferie non pagate

o a ferie anticipate dell'anno successivo, ritenute inadeguate e in violazione del contratto collettivo;

le stesse organizzazioni sindacali hanno annunciato l'avvio dello stato di agitazione nazionale, preannunciando l'ipotesi di uno sciopero generale qualora non intervengano soluzioni nella trattativa con la Jcpc, l'Ambasciata degli Stati Uniti e il Governo italiano;

i rappresentanti sindacali hanno inoltre affidato ai parlamentari italiani presenti la richiesta di avviare un percorso nazionale per una riforma strutturale del modello di impiego dei lavoratori italiani delle basi USA, suggerendo di valutare il modello tedesco, nel quale i dipendenti non statunitensi sono inquadrati come personale ministeriale del Paese ospitante, garantendo così stabilità retributiva e un rapporto diretto con le autorità americane;

la situazione potrebbe reiterarsi nei prossimi mesi, rendendo necessarie misure di prevenzione e tutela strutturali;

impegna il Governo:

a valutare con urgenza ogni iniziativa utile a garantire la continuità della retribuzione dei dipendenti italiani impiegati nelle basi militari statunitensi presenti sul territorio nazionale, anche prevedendo, ove necessario e previo accordo con le autorità USA, forme di anticipazione salariale da parte dello Stato italiano con successivo rimborso;

a promuovere, nelle competenti sedi bilaterali con gli Stati Uniti, l'inserimento di clausole di salvaguardia nei trattati o accordi vigenti, finalizzata ad assicurare che eventuali futuri *shutdown* non producano effetti pregiudizievoli sui lavoratori italiani, garantendo il pieno rispetto delle previsioni contrattuali;

a riferire tempestivamente al Parlamento in merito agli sviluppi della situazione e agli interventi intrapresi a tutela dei lavoratori italiani coinvolti.

G1.40

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame, per le parti di competenza, del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 (A.S. 1689),

premesso che:

gravemente insufficienti appaiono le misure adottate al fine di consentire alle forze del comparto sicurezza di disporre dei mezzi e del personale necessari per poter svolgere una effettiva attività di prevenzione e di tutela della sicurezza dei cittadini: i carichi di lavoro e la più volte denunciata ca-

renza di personale e di mezzi adeguati avrebbe imposto ben altre scelte politiche; del resto, come è di tutta evidenza, la sicurezza dei cittadini, quale presupposto per l'esercizio delle fondamentali libertà costituzionali, non può essere garantita attraverso la sola introduzione di nuove fattispecie di reato, di dubbia legittimità e di sicura inefficacia, quali sono quelle introdotte in questi ultimi due anni;

l'introduzione, all'articolo 42 del disegno di legge, dell'incremento di tre mesi, con decorrenza dal 1° gennaio 2027, dei requisiti per il trattamento pensionistico del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, appare punitivo, illogico e contrario a tutte le dichiarazioni, fatte in questi anni da una parte della maggioranza di Governo, sull'"ingiustizia" perpetrata ai danni dei cittadini dalle norme in materia di innalzamento dell'età pensionabile;

i ripetuti elogi delle forze di pubblica sicurezza non si sono tradotti in norme a tutela del loro prezioso e indispensabile lavoro,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile a sopprimere l'articolo 42 del disegno di legge, in considerazione della specificità del lavoro svolto dalle Forze del comparto sicurezza;

ad adottare le misure necessarie per consentire alle forze di pubblica sicurezza di svolgere al meglio le loro funzioni ed assicurare ai cittadini le condizioni che rendano possibile il pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali.

G1.41

ROSSOMANDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, A.S. 1689,

premesso che:

il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, all'articolo 6, ha disposto la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita anche in ambito familiare per le soluzioni consensuali di separazione personale, cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o divorzio;

la legge 26 novembre 2021, n. 206, all'articolo 35, integra l'articolo 6, del citato decreto-legge, estendendo la negoziazione assistita in materia familiare anche alle soluzioni consensuali riguardanti l'affidamento e il mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio, il mantenimento dei fi-

gli maggiorenni non economicamente autosufficienti, nonché alla modificazione delle relative condizioni e alla determinazione dell'assegno di mantenimento o degli alimenti;

la legge 20 maggio 2016, n. 76 recante regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, all'articolo 1, comma 25, ha disposto l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2014 anche alle unioni civili e convivenze;

la legge delega 26 novembre 2021, n. 206, all'articolo 1, comma 4, ha espressamente previsto, nel riordino degli incentivi relativi agli strumenti ADR, l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita;

la Corte costituzionale, con sentenza n. 10 del 2022, ha affermato il principio secondo cui il patrocinio a spese dello Stato deve essere assicurato anche nei procedimenti di mediazione obbligatoria conclusa con successo;

il decreto del Ministero della giustizia 1° agosto 2023 ha individuato le ipotesi di negoziazione assistita rientranti nel diritto al patrocinio a spese dello Stato limitandole alle situazioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge n. 132 del 2014, escludendo di fatto l'ambito del diritto di famiglia disciplinato dall'articolo 6 dello stesso decreto-legge;

considerato che:

la limitazione del patrocinio alle sole ipotesi tassativamente indicate dall'articolo 2 del decreto-legge n. 132 del 2014, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, non può essere superata in via interpretativa per estendere il beneficio alle negoziazioni assistite facoltative, quali quelle in materia familiare;

tale esclusione rappresenta una rilevante e illegittima compressione del diritto di accesso alla giustizia da parte dei cittadini non abbienti che intendano ricorrere alle procedure previste dall'articolo 6, i quali, per ottenere il patrocinio, sarebbero costretti ad adire l'autorità giudiziaria pur in presenza di un accordo, con aggravio di tempi e costi;

l'esclusione delle procedure familiari dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato contraddice le finalità della legge delega n. 206 del 2021 e ne vanifica l'obiettivo di favorire la deflazione del contenzioso e la diffusione degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie;

la piena accessibilità alle ADR, comprese le negoziazioni assistite familiari, è elemento essenziale per evitare contenziosi giudiziali non necessari e contribuire agli obiettivi di riduzione dei tempi della giustizia e dell'arretrato, anche in coerenza con gli impegni assunti nell'ambito del PNRR;

impegna il Governo:

a valutare l'adozione di iniziative normative volte a garantire il diritto di accesso al patrocinio a spese dello Stato anche per le procedure di negoziazione assistita disciplinate dall'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;

a garantire il diritto del difensore della parte ammessa al patrocinio, nelle procedure di cui al medesimo articolo 6, alla liquidazione del compenso per l'attività svolta secondo la tariffa professionale e al relativo pagamento, anche mediante riconoscimento di credito d'imposta;

a dare piena attuazione alle finalità della legge delega 26 novembre 2021, n. 206, e della riforma del processo civile, assicurando che l'accesso agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie non sia precluso ai cittadini economicamente svantaggiati.

G1.42

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Il Senato,

premesso che:

il Capo I del disegno di legge in esame reca misure sul lavoro e la previdenza sociale;

il tema dell'aggiornamento delle professioni e delle mansioni gravose, già oggetto di un primo intervento normativo nella legge n. 234 del 2021, è stato uno dei temi toccati anche nel corso dei lavori dell'Osservatorio della spesa previdenziale e dei tavoli di confronto con le organizzazioni sindacali;

oggi appare più che mai necessario procedere ad una estensione delle tutele previste per i lavori usuranti ad ulteriori settori ad esempio, al personale sanitario, ai lavoratori agricoli, ai panificatori e ai portalettere, riconoscendo formalmente loro le condizioni di particolare gravosità e l'usura psicofisica a cui sono sottoposti questi lavoratori;

si tratta di professioni che sono caratterizzate da un elevato sforzo fisico, stress psicologico ed emotivo, esposizione a rischi ambientali e biologici, orari di lavoro irregolari e prolungati, con un impatto significativo sulla salute a lungo termine;

il personale sanitario, come infermieri, operatori socio-sanitari, ostetriche e tecnici sanitari, è costantemente impegnato in attività che richiedono un intenso sforzo fisico e mentale. La cura di pazienti in condizioni critiche, i turni notturni e festivi, le emergenze sanitarie e l'esposizione a agenti patogeni comportano un'usura psicofisica notevole;

i lavoratori agricoli, operai agricoli, allevatori e pescatori, svolgono attività manuali pesanti in condizioni ambientali spesso avverse. Lavorano all'aperto, esposti alle intemperie, a temperature estreme e a condizioni climatiche imprevedibili. L'uso di macchinari agricoli e la manipolazione di sostanze chimiche come pesticidi e fertilizzanti aumentano il rischio di infortuni e malattie professionali. Inoltre, la stagionalità e l'irregolarità degli orari di lavoro, con picchi durante semine e raccolti, contribuiscono a un elevato livello di stanchezza cronica e stress;

i panificatori svolgono un'attività che richiede sforzi fisici significativi, lavorando spesso in ambienti ad alte temperature e in orari notturni o molto precoci. Le mansioni includono la movimentazione manuale di carichi pesanti, come sacchi di farina e teglie, e richiedono posture statiche o ripetitive che possono causare problemi muscoloscheletrici. L'esposizione prolungata al calore dei forni e l'inalazione di polveri di farina possono avere effetti negativi sulla salute, aumentando il rischio di patologie respiratorie e dermatologiche;

l'orario di lavoro dei panificatori spesso inizia nelle ore notturne o alle prime ore del mattino, interferendo con il normale ciclo sonno-veglia e causando affaticamento cronico;

il lavoro del portalettere, addetti al recapito, non viene considerato usurante come invece sarebbe necessario; già l'Ispesl, con una relazione effettuata nel 2007, indicò il lavoro dei portalettere come usurante tra le professioni. Nel 2009, uno studio condotto dai ricercatori del servizio regionale di epidemiologia dell'Asl 5 di Torino in collaborazione con l'Università di Torino, indicò in una tabella dei lavori usuranti, la professione del portalettere come la peggiore in termini di aspettativa di vita, con un dato medio di quasi 4 anni inferiore alle altre categorie di lavoratori,

impegna il Governo:

ad assumere le iniziative di competenza al fine di estendere l'elenco delle professioni usuranti e, in particolare, quelle figure professionali citate in premessa, nonché consentire alle stesse di accedere ai benefici conseguenti.

G1.43

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1689 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028",

premessi che:

il disegno di legge in discussione contiene solo alcune misure minime, potenzialmente suscettibili di incidere sull'incremento del personale della Polizia di Stato, quali l'innalzamento della soglia di turn-over di cui all'articolo 62, comma 1;

la Polizia di Stato è impegnata - come noto - in numerose attività: tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, polizia giudiziaria e amministrativa, controllo delle frontiere e dell'immigrazione, contrasto alla criminalità informatica, tutela delle persone, sicurezza stradale, e altro ancora;

questo semplice elenco evidenzia la necessità che compiti tanto complessi e delicati siano svolti da personale numericamente adeguato;

al riguardo, il documento «La Pianificazione strategica del personale della Polizia di Stato» - Allegato 4, pubblicato dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, rileva che «alla data del 31 dicembre 2024 le carenze organiche complessive della Polizia di Stato ammontavano a 11.340 unità, pari al 10 per cento della dotazione organica prevista dalla legge, risultante dalla differenza tra una dotazione organica pari a 109.271 unità e una forza effettiva pari a 97.931 unità»;

tale carenza non è stata colmata, nonostante i provvedimenti adottati negli ultimi anni; inoltre, come indicato nel suddetto documento, si stima che circa 4.000 unità cesseranno dal servizio per limiti di età nel 2025, con numeri analoghi attesi per il 2026 e il 2027; per quanto riguarda la distribuzione per fasce d'età, al 31 dicembre 2024 il 34,9 per cento del personale aveva un'età compresa tra i 45 e i 55 anni, mentre il 20,8 per cento superava i 55 anni: insieme, queste due fasce più anziane rappresentano il 55,7 per cento del totale in servizio;

questi dati ufficiali rendono incomprensibile l'ostinata volontà del Governo Meloni di non accogliere gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati più volte dal Partito Democratico in merito alla necessità di utilizzare, anche prorogandole, le graduatorie dei concorsi per Allievi agenti della Polizia di Stato svolti negli ultimi anni; graduatorie che, tutto al contrario, il Governo ha lasciato scadere in modo del tutto irresponsabile;

una situazione particolarmente difficile riguarda il ruolo degli ispettori, che - ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 - «svolgono compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa»; rispetto a questa figura il documento del Dipartimento della Pubblica Sicurezza segnala che, a fronte di una previsione di 23.586 unità, la forza effettiva è pari a sole 14.982 unità, con una scopertura di 8.604; a tal riguardo, si ricorda che il 4 aprile 2024 è stato bandito, con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, un concorso interno per titoli ed esami per 411 posti da Vice Ispettore della Polizia di Stato; alle prove concorsuali hanno partecipato oltre 20.000 candidati e sono risultati idonei, ma non vincitori, 3.008 concorrenti. La relativa graduatoria, con validità biennale, è stata approvata l'8 maggio 2025, come risulta dal Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno - Supplemento straordinario n. 1/22;

considerato che:

a fronte delle gravi carenze evocate in premessa, anziché provvedere a un piano di assunzioni idoneo a fare fronte alle evidenziate esigenze di reintegro del personale, il disegno di legge in discussione si limita a recare le misure minime di cui all'articolo 62 e all'articolo 42, inopinatamente, posticipa il pensionamento del personale in uscita;

tali misure appaiono del tutto insufficienti a fare fronte al fabbisogno di personale;

impegna il Governo

a rispondere con urgenza ed efficacia alla grave carenza di personale nella Polizia di Stato, come evidenziato in premessa, procedendo nel più breve tempo possibile allo scorrimento integrale di tutte le graduatorie dei concorsi per la Polizia di Stato e, ove necessario, alla proroga della validità delle stesse, fino alla completa copertura della dotazione organica prevista.

G1.44

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Il Senato,

premesso che:

la decarbonizzazione dei trasporti stradali rappresenta un obiettivo imprescindibile per il raggiungimento degli impegni nazionali ed europei in materia di clima ed energia, nonché per conseguire gli obiettivi aggiornati del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC);

la quota di immatricolazioni di veicoli elettrici in Italia rimane tra le più basse in Europa, a fronte di una domanda che ha dimostrato di reagire positivamente solo in occasione di incentivi caratterizzati da valori sufficientemente competitivi e da criteri chiari e mirati, come avvenuto nella misura introdotta nel maggio 2024 e rapidamente esaurita;

la strategia nazionale di elettrificazione della mobilità privata si è finora caratterizzata per la mancanza di una programmazione stabile, per l'incertezza delle risorse disponibili e per meccanismi incentivanti spesso frammentati, discontinui e non allineati con la maturità tecnologica del mercato, elementi che hanno ridotto l'efficacia delle politiche e scoraggiato investimenti nel settore automotive italiano;

in particolare, si evidenzia come, rispetto a Francia e Germania, l'Italia sia intervenuta con ritardo nel sostenere la domanda di veicoli elettrici e abbia adottato schemi che talvolta hanno equiparato, in termini di incentivo, tecnologie profondamente diverse per impatto emissivo, riducendo la capacità dei contributi di orientare efficacemente le scelte di acquisto;

la decisione assunta con la legge di bilancio per il 2025 di definanziare per oltre 4 miliardi di euro il precedente Fondo automotive ha ulteriormente aggravato la mancanza di un quadro stabile e pluriennale, rendendo più difficile il raggiungimento degli obiettivi di rinnovo del parco circolante e di decarbonizzazione del settore;

la riallocazione recente di una quota di risorse PNRR non spese per infrastrutture di ricarica verso incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici, pur utile, ha carattere eccezionale e non può sostituire un piano strutturale e duraturo, come dimostrato dall'esaurimento in poche ore delle risorse;

secondo diverse analisi indipendenti, tra cui quelle elaborate da centri di ricerca specializzati, risulta necessario istituire in Italia un fondo dedicato e permanente per gli incentivi all'acquisto di veicoli elettrici, con risorse programmate su base pluriennale fino al 2030, prevedendo contributi unitari esclusivamente per veicoli a zero emissioni e criteri di premialità per i nuclei familiari a basso reddito;

si segnala inoltre che circa il 40 per cento delle nuove immatricolazioni ogni anno riguarda le flotte aziendali e che in Italia la riforma della tassazione dei veicoli concessi in uso promiscuo è stata avviata solo di recente, a fronte di esperienze europee, quali quella del Belgio, che mostrano come interventi fiscali mirati possano accelerare significativamente la transizione verso le emissioni zero nel segmento business;

secondo le stime disponibili, l'introduzione di un differenziale fiscale più marcato a favore dei veicoli a zero emissioni nelle flotte aziendali - includendo la completa detassazione del reddito da fringe benefit per le vetture elettriche e la revisione dei regimi di deducibilità e detraibilità per i veicoli non elettrici - consentirebbe un'accelerazione delle immatricolazioni a emissioni zero e potenzialmente un saldo positivo per il bilancio pubblico;

le risorse necessarie per l'istituzione di un fondo strutturale per la mobilità elettrica potrebbero essere reperite nell'ambito delle entrate attese dal nuovo sistema ETS2, la cui attivazione è prevista dal 2027 ma per cui è allo studio la possibilità di una erogazione anticipata già dal 2026, senza effetti negativi sul debito pubblico nazionale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire un fondo pluriennale, con dotazione certa e programmata fino al 2030, dedicato agli incentivi per l'acquisto di veicoli a zero emissioni, al fine di garantire stabilità, continuità e prevedibilità alle politiche di sostegno alla mobilità elettrica;

a prevedere che tale fondo concentri gli interventi esclusivamente sui veicoli elettrici a zero emissioni, con particolare attenzione ai nuclei familiari con redditi medio-bassi, attraverso meccanismi calibrati sull'evoluzione del mercato e sugli obiettivi del PNIEC;

a rafforzare le misure fiscali destinate ai veicoli elettrici utilizzati nelle flotte aziendali, valutando la completa detassazione del reddito da fringe benefit per i veicoli a zero emissioni, nonché la revisione delle disposizioni in materia di deducibilità dei costi e detraibilità dell'IVA per i veicoli non elettrici, adottando un approccio basato sui livelli di emissione di CO2 dei veicoli;

ad attivarsi, nelle sedi europee competenti e nell'ambito della programmazione economico-finanziaria nazionale, per rendere disponibili a partire dal 2026 le risorse derivanti dal sistema ETS2, al fine di destinare una quota significativa degli introiti alla decarbonizzazione dei trasporti e al finanziamento del fondo di cui sopra.

G1.45

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Il Senato,

premessi che:

nella presente manovra di bilancio non si è riusciti ad affrontare e dare alcuna risposta ad un tema che drammaticamente interessa ancora tanti lavoratori e tante famiglie colpite dalle patologie correlate all'inalazione di fibre di amianto;

non si rifinanzia il Fondo vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, o per estenderne l'operatività, o il Fondo di cui al comma 241, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, o, ancora, per modificare gli ambiti di intervento dell'ulteriore Fondo di cui all'articolo 24, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, non solo a favore delle imprese partecipate operanti nel settore della cantieristica navale;

secondo le stime dell'Osservatorio nazionale amianto, i mesoteliomi con esito infausto sono circa 1.500 l'anno, i tumori polmonari almeno 3.000 e, se si aggiungono le altre patologie asbesto-correlate, si arriva a oltre 5.000 morti per amianto ogni anno;

l'amianto è un nemico subdolo, che colpisce a distanza anche di molti anni e che continua a fare vittime ancora oggi,

impegna il Governo:

ad intraprendere ogni iniziativa utile, già dai prossimi provvedimenti, per intervenire con misure e risorse finanziarie congrue per rivedere e potenziare gli strumenti attualmente vigenti in materia di tutela delle vittime dell'amianto.

G1.46

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Il Senato,

premessi che:

il Capo I del disegno di legge in esame reca misure sul lavoro e la previdenza sociale;

il tema dell'aggiornamento delle professioni e delle mansioni gravose, già oggetto di un primo intervento normativo nella legge n. 234 del 2021, è stato uno dei temi toccati anche nel corso dei lavori dell'Osservatorio della spesa previdenziale e dei tavoli di confronto con le organizzazioni sindacali;

oggi appare più che mai necessario procedere ad una estensione delle tutele previste per i lavori usuranti ad ulteriori settori ad esempio, al personale sanitario, ai lavoratori agricoli, ai panificatori e ai portalettere, riconoscendo formalmente loro le condizioni di particolare gravosità e l'usura psicofisica a cui sono sottoposti questi lavoratori;

si tratta di professioni che sono caratterizzate da un elevato sforzo fisico, stress psicologico ed emotivo, esposizione a rischi ambientali e biologici, orari di lavoro irregolari e prolungati, con un impatto significativo sulla salute a lungo termine;

il personale sanitario, come infermieri, operatori socio-sanitari, ostetriche e tecnici sanitari, è costantemente impegnato in attività che richiedono un intenso sforzo fisico e mentale. La cura di pazienti in condizioni critiche, i turni notturni e festivi, le emergenze sanitarie e l'esposizione a agenti patogeni comportano un'usura psicofisica notevole;

i lavoratori agricoli, operai agricoli, allevatori e pescatori, svolgono attività manuali pesanti in condizioni ambientali spesso avverse. Lavorano all'aperto, esposti alle intemperie, a temperature estreme e a condizioni climatiche imprevedibili. L'uso di macchinari agricoli e la manipolazione di sostanze chimiche come pesticidi e fertilizzanti aumentano il rischio di infortuni e malattie professionali. Inoltre, la stagionalità e l'irregolarità degli orari di lavoro, con picchi durante semine e raccolti, contribuiscono a un elevato livello di stanchezza cronica e stress;

i panificatori svolgono un'attività che richiede sforzi fisici significativi, lavorando spesso in ambienti ad alte temperature e in orari notturni o molto precoci. Le mansioni includono la movimentazione manuale di carichi pesanti, come sacchi di farina e teglie, e richiedono posture statiche o ripetitive che possono causare problemi muscoloscheletrici. L'esposizione prolungata al calore dei forni e l'inalazione di polveri di farina possono avere effetti negativi sulla salute, aumentando il rischio di patologie respiratorie e dermatologiche;

l'orario di lavoro dei panificatori spesso inizia nelle ore notturne o alle prime ore del mattino, interferendo con il normale ciclo sonno-veglia e causando affaticamento cronico;

il lavoro del portalettere, addetti al recapito, non viene considerato usurante come invece sarebbe necessario; già l'Ispesl, con una relazione effettuata nel 2007, indicò il lavoro dei portalettere come usurante tra le professioni. Nel 2009, uno studio condotto dai ricercatori del servizio regionale di epidemiologia dell'Asl 5 di Torino in collaborazione con l'Università di Torino, indicò in una tabella dei lavori usuranti, la professione del portalettere come la peggiore in termini di aspettativa di vita, con un dato medio di quasi 4 anni inferiore alle altre categorie di lavoratori,

impegna il Governo:

ad intervenire, nei limiti dei vincoli della finanza pubblica, sulla disciplina delle professioni usuranti.

G1.47

ALFIERI, CAMUSSO, DELRIO, LA MARCA

La 5^a Commissione Programmazione economica, bilancio, in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, A.S. 1689;

premesso che:

il quadro internazionale è caratterizzato da una crescente instabilità, con minacce ibride e tecnologie disruptive che richiedono capacità operative aggiornate e personale adeguatamente formato;

il Comparto Difesa e Sicurezza registra una significativa contrazione degli organici, in particolare nei ruoli Graduati e Sottufficiali, a causa dei massivi accessi alla quiescenza e della ridotta attrattività della professione;

il sistema attuale dei ruoli chiusi ostacola percorsi di carriera moderni e coerenti con le esigenze operative;

la combinazione tra progressioni di carriera limitate, perdita di potere d'acquisto del personale e rigidità ordinamentali ha compromesso la capacità di *retention* del personale, rendendo meno attrattive le professioni del Comparto Difesa e Sicurezza e aggravando la contrazione degli organici;

ritenuto che:

una parte consistente dell'incremento delle spese per la difesa previsto dal Documento di economia e finanza dovrà essere destinata alla componente del personale, elemento centrale della capacità operativa delle Forze Armate;

permane, inoltre, la necessità di procedere alla creazione di un sistema previdenziale dedicato al personale del Comparto Difesa e Sicurezza, sostenibile e coerente con le specificità della funzione militare, attraverso il rafforzamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e la progressiva perequazione del regime contributivo dei militari rispetto al restante pubblico impiego;

particolare attenzione va riservata al personale arruolato successivamente al 1° gennaio 1996, integralmente inserito nel regime contributivo, che è soggetto a coefficienti di trasformazione e montanti contributivi significativamente penalizzanti a causa dei limiti di età ordinamentali assai inferiori alla media del pubblico impiego e non suscettibili di innalzamento a causa delle intrinseche caratteristiche dell'impiego militare (idoneità fisica, rischi operativi, disponibilità permanente al servizio, limiti sindacali);

risulta pertanto opportuno che tali specificità siano oggetto di trattazione nelle prossime sessioni negoziali e che, a tal fine, sia valutata la revisione delle norme di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, al fine di includere tra le materie oggetto di contrattazione anche le forme pensionistiche integrative e complementari, in coerenza con gli impegni già assunti dal Governo;

impegna il Governo:

a dare avvio, con urgenza, a un processo organico di revisione e riordino delle carriere del personale Volontario, Graduato e Sottufficiale, superando l'attuale sistema dei ruoli chiusi e introducendo percorsi professionali più dinamici, moderni e coerenti con le esigenze operative del Comparto Difesa e Sicurezza;

a destinare una quota significativa dell'incremento delle spese militari previste nel DEF al miglioramento del trattamento economico del personale militare, con l'obiettivo di recuperare in modo progressivo la perdita del potere d'acquisto accumulata negli ultimi vent'anni;

a rafforzare il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 234 del 2021, finalizzato all'adozione di misure compensative e integrative per la perequazione previdenziale del personale del Comparto Difesa e Sicurezza, tenendo conto delle specificità dell'impiego militare e delle esigenze del personale in regime contributivo puro;

a predisporre, d'intesa con le organizzazioni rappresentative del personale militare, un sistema previdenziale dedicato e sostenibile, che tenga conto dei limiti ordinamentali, dei requisiti di idoneità fisica e dell'esposizione al rischio insiti nella professione militare;

a valutare un intervento normativo volto a modificare gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 195 del 1995, al fine di includere tra le materie oggetto di contrattazione anche le forme pensionistiche complementari e altre misure di tutela previdenziale per il personale del Comparto Difesa e Sicurezza;

a inserire tali tematiche nei prossimi tavoli negoziali e nei futuri rinnovi contrattuali, riconoscendo la centralità della componente umana quale fattore determinante della capacità operativa delle Forze armate e delle Forze di polizia.

G1.48

GIORGIS, PARRINI, MANCA, MELONI, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame, per le parti di competenza, del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 (A.S. 1689),

premesso che:

gravemente insufficienti appaiono le misure adottate al fine di consentire alle forze del comparto sicurezza di disporre dei mezzi e del personale necessari per poter svolgere una effettiva attività di prevenzione e di tutela della sicurezza dei cittadini: i carichi di lavoro e la più volte denunciata ca-

renza di personale e di mezzi adeguati avrebbe imposto ben altre scelte politiche; del resto, come è di tutta evidenza, la sicurezza dei cittadini, quale presupposto per l'esercizio delle fondamentali libertà costituzionali, non può essere garantita attraverso la sola introduzione di nuove fattispecie di reato, di dubbia legittimità e di sicura inefficacia, quali sono quelle introdotte in questi ultimi due anni;

l'introduzione, all'articolo 42 del disegno di legge dell'incremento di tre mesi, con decorrenza dal 1° gennaio 2027, dei requisiti per il trattamento pensionistico del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, appare punitivo, illogico e contrario a tutte le dichiarazioni, fatte in questi anni da una parte della maggioranza di Governo, sull'"ingiustizia" perpetrata ai danni dei cittadini dalle norme in materia di innalzamento dell'età pensionabile;

i ripetuti elogi delle forze di pubblica sicurezza non si sono tradotti in norme a tutela del loro prezioso e indispensabile lavoro,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile a sopprimere l'articolo 42 del disegno di legge, in considerazione della specificità del lavoro svolto dalle Forze del comparto sicurezza;

ad adottare le misure necessarie per consentire alle forze di pubblica sicurezza di svolgere al meglio le loro funzioni ed assicurare ai cittadini le condizioni che rendano possibile il pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali.

G1.49

ALFIERI, CAMUSSO, DELRIO, LA MARCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, A.S. 1689,

con la sospensione della leva obbligatoria (legge n. 226/2004) e l'attuazione della legge n. 331/2000 ("legge Martino"), il personale di truppa delle Forze Armate è oggi composto principalmente da volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4);

con l'entrata in vigore della legge del 5 agosto 2022, n. 119 tali figure sono diventate a esaurimento, ed è stato introdotto il nuovo modello di reclutamento basato sul Volontario in Ferma Iniziale (VFI), dal 1° gennaio 2023, e sul Volontario in Ferma Triennale (VFT) dal 1° gennaio 2026;

le forze armate si avvalgono del personale in ferma prefissata (VFP, VFI, VFT) per un'ampia gamma di servizi essenziali: difesa armata, antincen-

dio, mansioni amministrative, informatiche, logistiche, e molte altre, svolte da personale formato, addestrato e vincitore di concorso pubblico;

i militari in ferma prefissata sono professionisti sottoposti a un rapporto di servizio temporaneo, non di impiego, che li esclude dai meccanismi di concertazione previsti per il personale non dirigente delle Forze Armate, con impatti significativi sul trattamento lavorativo, economico e previdenziale;

considerato che:

la Direttiva sullo stato giuridico dei Volontari in Ferma Prefissata Iniziale e Triennale (1^a edizione, 2023) fissa in 36 ore settimanali l'orario di lavoro, ma nella pratica i VFP4, VFI e VFT sono impiegati con orari non definiti e spesso eccedenti, con migliaia di ore di lavoro straordinario non adeguatamente compensate: i VFI ricevono una indennità forfetaria pari a soli 100 euro mensili per l'impiego oltre l'orario previsto, senza recupero compensativo; ai VFT è riconosciuto solo il 70% del compenso previsto per lo straordinario; ai VFP4 viene concesso recupero orario nella misura del solo terzo delle ore eccedenti, senza corresponsione economica;

ai VFI non viene riconosciuto il Compenso Forfetario di Impiego (CFI), né il Compenso Forfetario di Guardia (CFG), che invece sono attribuibili - seppur in misura ridotta - ai VFP4 e ai VFT;

ai VFI non viene riconosciuta l'indennità notturna prevista dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2025, n. 52 per i servizi armati e non svolti nella fascia 22:00-6:00, pari a 18 euro;

la legge n. 119 del 2022 ha determinato un disallineamento retributivo per i VFP4, ai quali compete una paga netta giornaliera rapportata al 74% dei parametri stipendiali del grado iniziale, mentre ai VFI - volontari più giovani e di grado inferiore - è attribuita una paga lorda giornaliera pari all'81,50% degli stessi parametri, con un divario stipendiale di circa 6 euro mensili a sfavore dei VFP4;

ai VFP non sono riconosciute né la tredicesima mensilità né il Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali (FESI);

i VFI impiegati in servizi armati in giornata non lavorativa non hanno diritto al recupero compensativo della giornata intera, a differenza dei VFP4 e dei VFT;

l'articolo 1792, comma 8, del Codice dell'ordinamento militare (COM) esclude per i volontari in ferma prefissata ogni forma di premio di congedamento, impedendo loro anche l'accesso alla NASpI, invece prevista per tutti i lavoratori a tempo determinato della PA;

il Trattamento di Fine Servizio non è coperto da versamenti a carico dell'Amministrazione e può essere ottenuto solo riscattando a proprie spese gli anni di servizio;

quanto al diritto allo studio, i VFI possono fruire soltanto delle licenze straordinarie per esami, mentre ai VFT, VFP4 e al personale in servizio permanente spettano ulteriori 150 ore annue per la frequenza di corsi di istru-

zione e formazione, in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza (artt. 3, 9, 33 e 34 Cost.) e con l'art. 1474 del COM;

gli alloggi di servizio di temporanea sistemazione (AST) e di pronta disponibilità (APP), disciplinati dall'articolo 317 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, sono attribuiti solo a ufficiali, sottufficiali e personale in servizio permanente, escludendo i volontari in ferma prefissata;

il Ministero della Difesa non prevede strumenti strutturali di ricollocaimento nel mercato del lavoro per i volontari congedati (sovvenzioni ai datori di lavoro, corsi professionali efficaci, accompagnamento alla transizione), diversamente da quanto avviene in altri Paesi europei;

permangono restrizioni alla libertà personale dei volontari in ferma prefissata, anche fuori servizio: il regime di libera uscita è demandato alla discrezionalità dei Comandanti di Corpo, con possibilità di limitazioni e sospensioni, inclusa la necessità di permessi speciali notturni per pernottare fuori dal reparto nei primi mesi di servizio, con potenziali profili di contrasto con l'art. 13 della Costituzione;

impegna il Governo:

a riconoscere ai Volontari in Ferma Prefissata (VFP, VFI, VFT) il diritto all'indennità di disoccupazione (NASpI) e al versamento dei contributi necessari a garantire il Trattamento di Fine Servizio, equiparandoli agli altri lavoratori a tempo determinato delle amministrazioni pubbliche e del settore privato;

a estendere ai VFI le 150 ore annuali di permesso retribuito per motivi di studio, al fine di garantire il pieno esercizio del diritto all'istruzione sancito dagli articoli 3, 9, 33 e 34 della Costituzione e dall'articolo 1474 del Codice dell'ordinamento militare;

a riconoscere ai volontari in ferma prefissata l'accesso agli alloggi di servizio di temporanea sistemazione (AST) e agli alloggi di pronta disponibilità (APP), in coerenza con i principi di equità e con le esigenze operative del personale impiegato;

a introdurre misure di incentivo per i datori di lavoro che assumono Volontari in Ferma Prefissata congedati, mediante sovvenzioni, sgravi o forme strutturate di accompagnamento alla ricollocazione professionale, in linea con le migliori pratiche europee;

a rimuovere ogni forma di limitazione alla libertà personale dei volontari in ferma prefissata quando fuori servizio, garantendo che eventuali restrizioni siano definite da norme chiare, proporzionate e rispettose dell'articolo 13 della Costituzione, e non demandate a discrezionalità non tipizzate;

a valutare ogni ulteriore intervento normativo o regolamentare volto a superare le criticità esposte in premessa, assicurando condizioni di impiego dignitose, pienamente rispettose della Costituzione e adeguate alla professionalità del personale volontario che garantisce quotidianamente il funzionamento operativo delle Forze Armate.

G1.50

LORENZIN

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028,

premessi che:

l'articolo 80 reca misure in materia di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, rideterminando, a decorrere dall'anno 2026, il tetto nazionale di spesa per i dispositivi medici nella misura del 4,6 per cento ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015, non intervenendo invece sulle procedure per la determinazione dei tetti regionali previste dal comma 1, lettera b), del medesimo articolo 9-ter;

il Ministro dell'Economia e delle Finanze in occasione dell'audizione alle Commissioni riunite sul disegno di legge 1689 ha ricordato e confermato che *"la domanda sanitaria è profondamente cambiata e, per vari fattori demografici e non solo, il costo della sanità è destinato ad aumentare; tuttavia, questo Governo ha intrapreso azioni eccezionali non solo per la gestione ordinaria, ma anche per porre rimedio a problematiche del passato, tipo il payback, dove noi siamo intervenuti con un miliardo di euro per evitare la crisi di migliaia di aziende e intendiamo farlo ovviamente anche per gli anni successivi, perché un governo si fa carico anche delle cose del passato, che magari non erano contabilizzate nella spesa di allora ma che dobbiamo contabilizzare adesso"*.

Considerato che:

L'aumento del tetto di spesa per i dispositivi medici dal 4,4% al 4,6% per il 2026 è insufficiente, se si considera che il reale fabbisogno si attesta tra il 6 e il 6,5% se scomputiamo dal calcolo i servizi e le grandi apparecchiature e sale oltre il 7% se li includiamo;

il nodo payback è rimasto al momento irrisolto nonostante le imprese del comparto dispositivi medici - 4.600 imprese, di cui il 96% sono PMI che generano 130.000 posti di lavoro e un valore di mercato superiore ai 19 miliardi di euro - abbiano mostrato forte senso di responsabilità e una piena credibilità nella procedura di accettazione e pagamento del 25% della quota relativa al primo quadriennio di sforamenti (2015-18). Un contributo di oltre 500 milioni di euro che ha rappresentato uno sforzo molto rilevante, non ripetibile né nuovamente sostenibile, da cui scaturisce la necessità di un definitivo superamento del meccanismo per il futuro e di una chiusura del pregresso reattivo agli anni dal 2019 in poi senza ulteriori oneri a carico delle imprese;

Impegna il governo a:

rendere l'adeguamento dei tetti progressivo e strutturale per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, al fine di poter assicurare che i tetti di spesa sui dispositivi medici tendano nel medio periodo al soddisfacimento del fabbisogno reale;

istituire uno standard di monitoraggio adeguato dei flussi di domanda, in grado di calcolare e aggiornare - auspicabilmente in tempo reale - i fabbisogni, così da costruire un sistema più snello ed efficace in cui la programmazione della spesa in dispositivi non si affidi a previsioni spannometriche, ma possa basarsi su stime precise cui legare chiari parametri di performance;

rendere permanente il Tavolo Payback Dispositivi Medici attivato al Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di identificare le modalità di risoluzione del payback relativo agli anni dal 2019 in poi, senza ulteriori oneri a carico delle imprese, e di definire il superamento del medesimo meccanismo a partire dal 2027.

G1.350

DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Il Senato,

in sede di esame della Legge di Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028,

premesso che:

il Servizio sanitario nazionale costituisce un presidio essenziale di tutela del diritto alla salute ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione e richiede un finanziamento adeguato, stabile e coerente con i fabbisogni reali della popolazione;

negli ultimi anni si è registrato un progressivo disallineamento tra le risorse destinate al Fondo sanitario nazionale e il fabbisogno della spesa sanitaria effettiva che ha comportato un definanziamento sostanziale del SSN e un ampliamento delle disuguaglianze territoriali nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA);

la riforma dell'assistenza territoriale e ospedaliera prevista dal PNRR, nonché l'attuazione dei modelli organizzativi delineati dal DM 70/2015 e dal DM 77/2022, richiedono un rafforzamento strutturale della spesa corrente per il personale, il funzionamento delle strutture e la sostenibilità gestionale dei nuovi servizi;

occorre stabilire criteri nazionali vincolanti sull'utilizzo delle risorse del Fondo sanitario nazionale al fine di garantire l'unitarietà del sistema e l'effettivo perseguimento degli obiettivi di equità, appropriatezza e universalità del servizio sanitario;

considerato che:

un rafforzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento del Ministero, nel rispetto dell'autonomia regionale, può contribuire a garantire omogeneità nell'erogazione dei LEA e un uso coerente ed efficiente delle risorse pubbliche;

risulta necessario accompagnare l'incremento del finanziamento sanitario con meccanismi di monitoraggio, valutazione e responsabilizzazione delle Regioni, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi di salute e di sostenibilità del SSN;

impegna il Governo:

1. a incrementare progressivamente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, in una prospettiva di riallineamento del finanziamento pubblico ai fabbisogni reali del Servizio sanitario nazionale, anche al fine di portare la spesa sanitaria pubblica al 7,5 per cento del PIL;

2. a definire, entro un termine congruo dall'entrata in vigore della legge di bilancio, linee di indirizzo nazionali per l'utilizzo del Fondo sanitario nazionale, da recepire mediante intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, assicurandone il carattere vincolante ai fini del riparto e dell'impiego delle risorse;

3. a orientare tali linee di indirizzo, in coerenza con i LEA e con la pianificazione sanitaria nazionale vigente, in particolare verso:

a) il rafforzamento e la stabilizzazione del personale sanitario e sociosanitario del SSN, riducendo il ricorso a forme esternalizzate di erogazione dei servizi;

b) il potenziamento dell'assistenza territoriale, della domiciliarità e della presa in carico dei pazienti;

c) la sostenibilità gestionale delle strutture e dei servizi realizzati nell'ambito del PNRR;

d) il superamento delle disuguaglianze regionali nell'erogazione dei LEA;

e) il miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva e organizzativa;

f) l'estensione effettiva dei programmi di prevenzione e screening;

g) il recupero e il governo delle liste di attesa;

h) il rafforzamento dei sistemi di accreditamento istituzionale, privilegiando l'erogazione dei LEA attraverso strutture pubbliche;

4. a garantire che le eventuali risorse aggiuntive destinate al Fondo sanitario nazionale siano utilizzate prioritariamente all'interno del perimetro del Servizio sanitario nazionale, limitando il ricorso a prestazioni

erogate da soggetti privati accreditati ai soli casi strettamente necessari e motivati;

5. a rafforzare i meccanismi di monitoraggio e verifica dell'attuazione delle linee di indirizzo;

6. a riferire periodicamente alle Camere sugli esiti del monitoraggio e su eventuali scostamenti tra fabbisogni sanitari certificati e risorse disponibili, indicando le misure necessarie a garantire la piena copertura finanziaria dei livelli essenziali di assistenza.

G1.351

IRTO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028,

premesso che:

per lavori socialmente utili (LSU) si intendono le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi svolte mediante l'utilizzo dei soggetti in stato di svantaggio nel mercato del lavoro (disoccupazione, mobilità, cassa integrazione guadagni straordinaria) che, in questo modo, sono impiegati a beneficio di tutta la collettività;

i lavoratori socialmente utili sono riconducibili a tre principali categorie:

- lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità impegnati in attività a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione;

- i lavoratori "autofinanziati" sostenuti con risorse proprie degli enti presso cui si svolgono le attività (es. Comuni, Regioni, etc.);

- lavoratori, percettori di sostegni al reddito, utilizzati da Pubbliche Amministrazioni in attività socialmente utili per la durata delle prestazioni godute;

per lavori di pubblica utilità (LPU) si intendono le attività non retribuite a favore della collettività, gestite dal Ministero della Giustizia, previste come sanzione sostitutiva della detenzione o della multa o durante la Messa alla Prova (MAP) per reati minori, svolte presso Stato, enti locali, enti di volontariato e assistenza sociale, con l'obiettivo di riparare il danno sociale e favorire il reinserimento, coprendo ambiti come assistenza, protezione civile e tutela ambientale;

i lavoratori socialmente utili (LSU) e di pubblica utilità (LPU) hanno svolto e continuano a svolgere attività di pubblico interesse, spesso in condizioni di precarietà e con percorsi lavorativi discontinui; per una parte signifi-

cativa dei periodi di impiego in attività socialmente utili o di pubblica utilità non risulta pienamente riconosciuta la contribuzione previdenziale, con effetti penalizzanti sul diritto e sull'adeguatezza del trattamento pensionistico;

il principio di equità del sistema previdenziale impone che a prestazioni lavorative effettivamente rese corrisponda un adeguato riconoscimento contributivo; il mancato riconoscimento della contribuzione determina invece disuguaglianze tra lavoratori che hanno prestato attività analoghe in favore delle pubbliche amministrazioni;

il riconoscimento dei periodi di lavoro LSU e LPU ai fini pensionistici contribuirebbe a ridurre il rischio di povertà nella fase di quiescenza e ristabilirebbe un livello dignitoso di equità tra lavoratori e pensionati;

impegna il Governo:

a riconoscere il diritto alla pensione agli ex lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità già assunti nelle pubbliche amministrazioni mediante l'incremento in termini economici della pensione da essi maturata, a tal fine integrando e riscattando il periodo di permanenza nei progetti socialmente utili, ai sensi degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, con oneri integralmente a carico dello Stato ovvero degli enti di riferimento, prevedendo le necessarie risorse finanziarie per garantire la copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento contributivo.

G1.352

DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Il Senato,

in sede di discussione della Legge di Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028,

premesso che:

numerosi territori del Paese sono interessati da servitù militari che, nel corso del tempo, hanno determinato significativi vincoli allo sviluppo economico, sociale e territoriale delle comunità locali;

in diversi casi tali servitù hanno prodotto effetti ambientali rilevanti, con necessità di interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza dei siti interessati;

la progressiva dismissione, riduzione o riorganizzazione di infrastrutture e aree militari può rappresentare un'opportunità per avviare processi di riconversione economica e di sviluppo locale sostenibile, in particolare nei territori colpiti da crisi industriali e occupazionali;

la valorizzazione delle aree già gravate da servitù militari, attraverso progetti di riuso civile, produttivo, ambientale, culturale o turistico, risponde

agli obiettivi di coesione territoriale, sostenibilità ambientale e riequilibrio socio-economico;

il bilancio del Ministero della difesa, nell'ambito della Missione 1 - "Difesa e sicurezza del territorio", Programma 1.5 "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari e infrastrutturali", costituisce la sede naturale per l'attivazione di strumenti finanziari destinati alla gestione responsabile delle ricadute territoriali delle attività militari;

considerato che:

un intervento strutturale e pluriennale consentirebbe una programmazione efficace delle attività di bonifica ambientale e di riconversione delle aree interessate da servitù militari;

il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali è essenziale per garantire l'efficacia degli interventi e la loro coerenza con le strategie di sviluppo territoriale;

la previsione di risorse dedicate rafforzerebbe il rapporto di collaborazione tra Stato e comunità locali, contribuendo a ridurre conflitti territoriali e a promuovere una gestione sostenibile del patrimonio demaniale militare;

impegna il Governo:

a valutare l'istituzione, nell'ambito del bilancio del Ministero della difesa, di un Fondo per la riconversione delle servitù militari e la bonifica ambientale dei territori interessati, finalizzato a sostenere progetti di sviluppo locale sostenibile, bonifica e ripristino ambientale delle aree già gravate da attività militari;

a destinare a tale finalità, nei prossimi interventi di finanza pubblica, risorse finanziarie adeguate e continuative, pari ad almeno 50 milioni di euro annui;

a promuovere il coinvolgimento degli enti territoriali e delle comunità locali nella programmazione e nell'attuazione degli interventi, al fine di massimizzare l'impatto occupazionale, sociale e ambientale delle misure adottate.

G1.353

DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Il Senato,

in sede di esame della Legge di Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028,

premesso che:

il contesto economico e industriale nazionale richiede politiche attive volte a favorire l'innovazione, la sostenibilità e la diversificazione produttiva delle imprese;

una parte significativa del sistema industriale opera, in tutto o in parte, nei settori della produzione di materiali di armamento, disponendo di competenze tecnologiche avanzate suscettibili di impiego in ambiti civili e a duplice uso;

i processi di riconversione produttiva e tecnologica possono contribuire alla crescita dell'occupazione qualificata, alla stabilità dei territori e allo sviluppo di filiere industriali sostenibili;

considerato che:

la riconversione verso produzioni civili, di pace e duali richiede investimenti mirati in ricerca, sviluppo e innovazione, nonché adeguate politiche di formazione e riqualificazione del personale;

nei distretti caratterizzati da un'elevata concentrazione di attività produttive militari è necessario accompagnare la transizione industriale con interventi di carattere territoriale, in raccordo con le regioni e gli enti locali;

il coinvolgimento di partenariati pubblico-privati può favorire l'efficacia degli interventi e la nascita di nuove filiere produttive nel campo delle tecnologie civili avanzate;

impegna il Governo:

ad istituire, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un apposito Fondo per la riconversione dell'industria bellica, finalizzato a promuovere processi di riconversione produttiva e tecnologica delle imprese operanti, in tutto o in parte, nei settori della produzione di materiali di armamento verso produzioni civili e a duplice uso;

a destinare, in particolare, il Fondo al finanziamento di:

1) programmi di ricerca, sviluppo e innovazione finalizzati alla trasformazione di linee produttive e tecnologie militari verso impieghi di pace, civili o duali;

2) progetti di formazione e riqualificazione del personale impiegato nelle imprese interessate dai processi di riconversione;

3) interventi di riconversione industriale e territoriale nei distretti a elevata concentrazione di attività produttive militari, anche attraverso accordi di programma con le regioni e gli enti locali;

4) partenariati pubblico-privati e azioni di sostegno alla nascita e al consolidamento di filiere produttive sostenibili nel campo delle tecnologie civili avanzate.

G1.354

DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Il Senato,

in sede di esame della Legge di Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028,

premesso che:

secondo i dati dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM), dall'inizio dell'anno 2025 1.502 donne, uomini e bambini sono morti o risultano dispersi nel tentativo di attraversare il Mar Mediterraneo per raggiungere l'Europa, aggiungendosi alle migliaia di vittime registrate negli anni precedenti;

il Mediterraneo centrale continua a rappresentare una delle rotte migratorie più letali al mondo, configurando una emergenza umanitaria strutturale che richiede un intervento pubblico stabile e adeguatamente finanziato;

l'Italia è vincolata al rispetto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale del mare, in particolare dall'articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), nonché dalle Convenzioni internazionali SOLAS (1974) e SAR (1979) che impongono il dovere di prestare soccorso alle persone in pericolo in mare e di garantire lo sbarco in un porto sicuro;

negli ultimi anni l'assenza di una missione pubblica nazionale di ricerca e soccorso in mare ha determinato una gestione frammentata delle operazioni SAR, facendo ricadere una parte significativa delle attività di salvataggio su missioni occasionali o su organizzazioni non governative, spesso ostacolate o limitate nell'operatività;

una missione pubblica di ricerca e soccorso rappresenterebbe uno strumento essenziale per il rispetto del diritto internazionale, la tutela della vita umana e il rafforzamento del ruolo dell'Italia nel Mediterraneo;

impegna il Governo:

ad istituire, a decorrere dall'anno 2026, una Missione pubblica nazionale di ricerca e soccorso in mare (Search and Rescue - SAR) nel Mar Mediterraneo, coordinata dalle amministrazioni competenti e pienamente conforme agli obblighi derivanti dal diritto internazionale;

a destinare a tale Missione, nei prossimi interventi di finanza pubblica, una dotazione finanziaria pari almeno a 750 milioni di euro per l'anno 2026;

a promuovere forme di collaborazione con le organizzazioni internazionali competenti e con le organizzazioni non governative impegnate nel salvataggio in mare, valorizzandone l'esperienza e le capacità operative.

G1.355

DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Il Senato,

in sede di esame della Legge di Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028,

premesso che:

il disarmo umanitario rappresenta uno strumento essenziale per la prevenzione dei conflitti armati, la tutela delle popolazioni civili e il rafforzamento del multilateralismo;

l'Italia è parte di numerosi trattati internazionali in materia di disarmo e non proliferazione e ha storicamente sostenuto il ruolo delle Nazioni Unite nel promuovere la sicurezza internazionale attraverso il disarmo;

le strutture multilaterali delle Nazioni Unite competenti in materia di disarmo umanitario, in particolare l'UNODA (United Nations Office for Disarmament Affairs) e l'UNIDIR (United Nations Institute for Disarmament Research), svolgono un ruolo centrale nel monitoraggio, nella ricerca e nell'attuazione degli accordi internazionali di disarmo;

il rafforzamento del contributo italiano a tali iniziative rappresenta un investimento strategico in termini di pace, sicurezza umana e credibilità internazionale del nostro Paese;

impegna il Governo:

ad istituire, nella prima occasione possibile, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un apposito fondo denominato "Fondo per il disarmo umanitario e il sostegno alle strutture multilaterali competenti", con una dotazione pari almeno a 50 milioni di euro annui, in particolare, da destinare:

a) al finanziamento di programmi e iniziative di disarmo umanitario a livello internazionale;

b) al potenziamento del contributo italiano alle strutture multilaterali delle Nazioni Unite competenti in materia di disarmo umanitario, con particolare riferimento a UNODA e UNIDIR;

c) alla partecipazione ai fondi per l'implementazione dei trattati internazionali di disarmo e al sostegno delle attività delle organizzazioni della società civile operanti nel settore del disarmo, della non proliferazione e della pace.

G1.356

DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Il Senato,

in sede di esame della Legge di Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028,

premesso che:

i Corpi Civili di Pace, istituiti dall'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, costituiscono uno strumento qualificato di intervento civile non armato nei contesti di conflitto, finalizzato alla prevenzione della violenza, alla tutela dei diritti umani e alla ricostruzione del tessuto sociale;

l'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2025, n. 59, ha previsto un rifinanziamento dei Corpi Civili di Pace pari a 2 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027;

tale stanziamento risulta insufficiente a garantire la piena operatività e il potenziamento del programma, anche alla luce delle crescenti crisi internazionali e della domanda di strumenti civili di prevenzione e gestione non-violenta dei conflitti;

il rafforzamento dei Corpi Civili di Pace è coerente con gli impegni internazionali dell'Italia, con gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e con i principi sanciti dall'articolo 11 della Costituzione, che ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli;

considerato che:

un adeguato incremento delle risorse consentirebbe di ampliare il numero dei volontari coinvolti, rafforzare la formazione specialistica, consolidare i progetti in corso e avviare nuovi interventi in aree di crisi prioritarie;

gli strumenti civili di costruzione della pace rappresentano un investimento efficace e sostenibile nella sicurezza umana e nella cooperazione internazionale;

impegna il Governo:

a incrementare stabilmente il finanziamento dei Corpi Civili di Pace, prevedendo, nei prossimi interventi di finanza pubblica, un aumento delle risorse in grado di garantire la continuità e il rafforzamento strutturale del programma stesso.

G1.357

ENRICO BORGHI, PAITA, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028,

premessi che:

i lavori di manutenzione stradale in essere nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola, dovuti principalmente ai cantieri della SS33 del Sempione, della SS659 delle Valli Antigorio e Formazza, della SS337 della Valle Vigezzo, della SS 34 del Lago Maggiore (cui si aggiungono le statali del Lago d'Orta, della Valle Anzasca e della valle Cannobina) compromettono significativamente l'intera viabilità, con traffico congestionato, disagi e tempi di percorrenza prolungati e incerti;

le suddette criticità sembrano destinate a protrarsi senza un termine certo, posto che alcuni cantieri risultano fermi da più di dieci anni (come ad es., per tutti, quello della SS33), così come le chiusure temporanee e i restrinimenti risultano ormai aspetti ampiamente consolidati per la mobilità locale;

occorre sollecitare ANAS al fine di stabilire un cronoprogramma specifico e certo per la realizzazione dei suoi sopralluoghi e degli interventi, al fine di ripristinare la viabilità della Provincia e scongiurare ulteriori disagi per i lavoratori, le famiglie e i turisti che vedono oggi pregiudicate le più elementari garanzie di mobilità del territorio;

impegna il Governo

ad adottare le iniziative necessarie volte a realizzare, entro il 2026, almeno le opere più urgenti sulla superstrada Ossolana e programmare le ulteriori opere nel corso dell'anno d'intesa con gli enti territoriali, garantendo tempi certi per il ripristino integrale della viabilità.

EMENDAMENTI

Art. 2

02.1

MIRABELLI, MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA, TAJANI, LOSACCO

All'articolo 2, premettere il seguente:

«Art. 02

(Rifinanziamento del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431)

1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la dotazione del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con esclusione delle spese commesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati, senza determinare aumenti della pressione fiscale complessiva e salvaguardando le famiglie e le imprese più vulnerabili, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

02.2 (testo 2)

BOCCIA, PATUANELLI, DE CRISTOFARO, PAITA

All'articolo 2, premettere il seguente:

«Art. 02

(Misure per la restituzione del drenaggio fiscale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno supera il valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito.

2. Alla restituzione integrale ai soggetti di cui al comma 1 degli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito si provvede mediante l'adeguamento degli scaglioni, delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12, 13, 16, 16-ter del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dei requisiti di accesso e di importo di cui all'articolo 1, commi 4 e 6 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.

3. Ai fini di cui al comma 2, entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si procede alla ricognizione della variazione percentuale di cui al comma 1 e si stabiliscono i conseguenti adeguamenti di cui al comma 2. Con il medesimo decreto, sono definiti gli arrotondamenti per eccesso o per difetto degli importi di cui al comma 2. Il decreto ha effetto per l'anno successivo.

4. Nella legge di bilancio di previsione dello Stato relativa all'anno per il quale ha effetto il decreto di cui al comma 3 si farà fronte all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto.

5. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è soppresso.

6. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2026, di 1020 milioni di euro per l'anno 2027, di 1040,4 milioni di euro per l'anno 2028, di 1.062 milioni di euro per l'anno 2029, di 1.083 milioni di euro per l'anno 2030, di 1.105

milioni di euro per l'anno 2031, di 1.127 milioni di euro per l'anno 2032, di 1.150 milioni per l'anno 2033, di 1.172 milioni di euro per l'anno 2034 e di 1.200 a decorrere dall'anno 2035. La dotazione del Fondo, in presenza delle condizioni di cui al comma 1, è integrata, fino a concorrenza dei relativi oneri, con le modalità di cui al comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con esclusione delle spese commesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2026, di 1020 milioni di euro per l'anno 2027, di 1040,4 milioni di euro per l'anno 2028, di 1.062 milioni di euro per l'anno 2029, di 1.083 milioni di euro per l'anno 2030, di 1.105 milioni di euro per l'anno 2031, di 1.127 milioni di euro per l'anno 2032, di 1.150 milioni per l'anno 2033, di 1.172 milioni di euro per l'anno 2034 e di 1.200 a decorrere dall'anno 2035.. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati, senza determinare aumenti della pressione fiscale complessiva e salvaguardando le famiglie e le imprese più vulnerabili, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.000 milioni di euro per l'anno 2026, di 1020 milioni di euro per l'anno 2027, di 1040,4 milioni di euro per l'anno 2028, di 1.062 milioni di euro per l'anno 2029, di 1.083 milioni di euro per l'anno 2030, di 1.105 milioni di euro per l'anno 2031, di 1.127 milioni di euro per l'anno 2032, di 1.150 milioni per l'anno 2033, di 1.172 milioni di euro per l'anno 2034 e di 1.200 a decorrere dall'anno 2035.

02.3

MAGNI

All'articolo 2 anteporre il seguente:

«Art. 02

(Contributo di solidarietà)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è istituita un'imposta ordinaria unica sulle grandi ricchezze la cui aliquota è stabilita in misura pari a 1,3 per cento e la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 2 milioni di euro, derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero o sul territorio nazionale, immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di prevenzione e promozione della salute, di valorizzazione del sistema pubblico di istruzione scolastica, di mitigazione e adattamento climatico e di recupero o acquisto del patrimonio edilizio pubblico da destinare a famiglie, le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1, al netto delle minori entrate risultanti dal comma 2, secondo periodo, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze, : a decorrere dall'anno 2026 vengono egualmente distribuite fra le seguenti finalità:

a) un quarto al Fondo sanitario nazionale di cui al fine di elevare il livello del finanziamento del fabbisogno standard cui concorre lo Stato;

b) un quarto per incrementare la spesa pubblica per istruzione al fine di attuare il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita a sei anni, migliorare l'offerta formativa, eseguire lavori di messa in sicurezza e adattamento degli spazi e delle aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, ridurre il numero di alunni per classi, stabilizzare il personale docente precario;

c) un quarto per contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici e aumentare la resilienza dei sistemi insediativi soggetti ai rischi ad essi connessi, con particolare riferimento alle ondate di calore e ai fenomeni di precipitazioni estreme e di siccità attraverso la realizzazione di interventi di mitigazione e adattamento;

d) un quarto per sostenere il Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica attraverso programmi, azioni e progetti che aumentino la disponibilità, prioritariamente di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale, da parte dei comuni e degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica, per quanto possibile senza consumo di suolo, tramite il recupero di immobili pubblici inutilizzati o l'acquisto da parte degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica e dei comuni, di alloggi da destinare alle famiglie nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggio edilizia residenziale pubblica o per il passaggio da casa a casa per famiglie con sfratto esecutivo, nonché per alloggi sociali a canone agevolato.

6. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il ministro della salute ed il ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge vengono definiti modalità e criteri di riparto delle risorse di cui al precedente comma 5.

2.3

PATUANELLI, BOCCIA, DE CRISTOFARO, PAITA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, premettere i seguenti: «01. Al fine di ridurre l'imposizione fiscale sul reddito da lavoro dipendente, per gli anni 2026, 2027 e 2028, in deroga all'articolo 12, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i redditi di pensione e da lavoratore dipendente di cui agli articoli 49 e 50 di importo complessivo non superiore a 15.000 euro, l'imposta non è dovuta.

02. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 4.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, finalizzato all'attuazione del comma 01) nonché a garantire la progressività dell'esenzione di cui al medesimo comma per gli scaglioni di reddito fino a 60.000 euro.».

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con esclusione delle spese commesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

15-ter. Sono disposte ulteriori misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e, di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati, senza determinare aumenti della pressione fiscale complessiva e salvaguardando le famiglie e le imprese più vulnerabili, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee e con l'esclusione di quelli strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e del gasolio agricolo, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate per un importo non inferiore a 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.".

2.4

PATUANELLI, PIRRO, DAMANTE, TURCO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, premettere i seguenti:* «01. Al fine di ridurre l'imposizione fiscale sul reddito da lavoro dipendente, per gli anni 2026, 2027 e 2028, in deroga all'articolo 12, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i redditi di pensione e da lavoratore dipendente di cui agli articoli 49 e 50 di importo complessivo non superiore a 20.000 euro, l'imposta non è dovuta.

02. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 13.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 finalizzato all'attuazione del comma 01 nonché a garantire la progressività dell'esenzione di cui al medesimo comma per gli scaglioni di reddito fino a 60.000 euro.»;

b) *al comma 1, premettere le seguenti parole: «1. A decorrere dal 1° gennaio 2029,».*

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 13.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(Modifiche alla disciplina fiscale)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».

3) All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "25 per cento";

b) *all'articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono modificate secondo le seguenti modalità:*

1) l'aliquota della lettera b) è incrementata di dodici punti percentuali;

2) l'aliquota della lettera c) è incrementata di due punti percentuali.";

c) sostituire l'articolo 23 con i seguenti:

"Art. 23

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.500 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

«Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di imposta straordinaria e temporanea nel settore degli armamenti)

1. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica del settore degli armamenti, per gli anni 2026, 2027 e 2028, è istituita un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti il predetto settore.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, un'imposta pari al 40 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro nei periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2026, 31 dicembre 2027 e 31 dicembre 2028 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022.

3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 1 e 2, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle Entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

7. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la

sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'imposta straordinaria di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.";

- d) sopprimere l'articolo 132, comma 2;*
- e) dopo l'articolo 132, inserire il seguente:*

"Art. 132-bis.

(Fondo per gli interventi strutturali di politica economica)

1. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 600 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.";

- f) sopprimere l'articolo 134.*
-

2.5

TURCO, CROATTI, PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di determinazione dell'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 11, il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 28.000 euro e fino a 65.000 euro, 33 per cento;
- c) oltre 65.000 euro, 43 per cento»;

2) all'articolo 13, le parole: «50.000 euro» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti «65.000 euro».";

b) *aggiungere, infine, i seguenti:* «2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 2-ter e 2-quater.

2-ter. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 1600 milioni di euro, anche per l'anno 2026. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi. Il contributo di solidarietà dovuto è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2026. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

2-quater. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «16 per cento».

2.6

TURCO, CROATTI, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, sostituire le parole: «33 per cento» con le seguenti «30 per cento»

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(Modifiche alla disciplina fiscale)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».

3) All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sostituire le parole: "3 per cento" con le seguenti: "27 per cento".";

b) *all'articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono modificate secondo le seguenti modalità:*

3) l'aliquota della lettera b) è incrementata di sei punti percentuali;

4) l'aliquota della lettera c) è incrementata di due punti percentuali.";

c) dopo l'articolo 23, inserire i seguenti:

"Art. 23-bis.

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.500 milioni per ciascuno dei anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

«Art. 23-ter.

(Disposizioni in materia di imposta straordinaria e temporanea nel settore degli armamenti)

1. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica del settore degli armamenti, per gli anni 2026, 2027 e 2028, è istituita un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti il predetto settore.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, un'imposta pari al 40 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro nei periodi di imposta in corso al 31 dicembre

2026, al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022.

3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 1 e 2, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle Entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

7. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'imposta straordinaria di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.;

d) *sopprimere l'articolo 132, comma 2;*

e) *dopo l'articolo 132, inserire il seguente:*

"Art. 132-bis.

(Fondo per gli interventi strutturali di politica economica)

1. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 600 milioni di euro annui dall'anno 2029."

2.8 (testo 2)

TAJANI, MISIANI, SENSI, ZAMPA, MALPEZZI, VERINI, DELRIO, BAZOLI

Al comma 1, sostituire le parole: "33 per cento" con le seguenti: "32 per cento".

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: "200.000 euro" con le seguenti: "60.000 euro" e le parole: "440 euro" con le seguenti "660 euro".

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con esclusione delle spese commesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati, senza determinare aumenti della pressione fiscale complessiva e salvaguardando le famiglie e le imprese più vulnerabili, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2.10

TAJANI, MANCA, LOSACCO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 11, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di preservare il potere d'acquisto dei contribuenti e garantire la neutralità degli effetti negativi dell'inflazione sulla progressività dell'imposta, gli scaglioni di reddito di cui al comma precedente sono aggiornati annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmata definito nel Documento di economia e finanza dello stesso anno.»."

2.11

MISIANI, TAJANI, MANCA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «fino a 28.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «fino a 29.000 euro», alla lettera b) le parole «oltre 28.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «oltre 29.000 euro».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: "200.000 euro" con le seguenti: "55.000 euro" e le parole: "440 euro" con le seguenti: "540 euro".

2.13

TURCO, CROATTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti: "1-bis. All'articolo 13, del testo unico dell'imposta sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1.1 è inserito il seguente: «1.2. Per i redditi prodotti dai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 36 anni non compiuti, entro il limite complessivo annuale di euro 28.000, spetta una detrazione dall'imposta lorda in misura maggiorata della metà dell'importo stabilito ai sensi del comma 1, lettere a) e b) del presente articolo, rapportata al periodo di lavoro nell'anno. Nel caso in cui la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni previste dagli articoli

12 e 13, spetta un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.».

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis pari a 700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 di provvede:

a) quanto a 550 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Conseguentemente, all'articolo 132, sopprimere il comma 2.

2.14 (testo 3)

SBROLLINI, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SCALFAROTTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. Nel 2026 alle imprese editrici di cui al codice Ateco 58.11 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa in Italia delle loro pubblicazioni. Accedono al beneficio di cui al periodo precedente le imprese editrici che nel 2025 abbiano pubblicato almeno cinque titoli con nuovi Isbn o almeno dieci nel biennio 2024-2025 e abbiano avuto un fatturato non superiore ai 4 milioni di euro annui. La detrazione opera, per ciascun titolo, in misura non superiore al costo della tiratura di duemila copie per non più di venti pubblicazioni. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2026, che costituisce tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge. In caso di insufficienza delle risorse stanziare si procede alla ripartizione in misura proporzionale tra i beneficiari all'interno del tetto di spesa."

2.15

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "«1-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «210 euro» sono sostituite dalle seguenti: «420 euro». Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

2.16

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:* «1-bis. Per gli anni 2026, 2027 e 2028, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del d.p.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono maggiorate del 10 per cento per ciascun importo. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2-bis.»;

b) *dopo l'articolo inserire il seguente:* «Art. 2-bis (Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197) - 1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 1.800 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio degli anni 2026, 2027 e 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno degli anni 2026, 2027 e 2028.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.».

2.17

TURCO, CROATTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 16-ter, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) di cui alla lettera e-ter) dell'articolo 15, del presente testo unico.». Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 7 milioni di euro per l'anno 2026, 10 milioni di euro per l'anno 2027 e 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

2.18

CROATTI, TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. All'articolo 16-ter, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) le spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis del presente testo unico e agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.». Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, 40 milioni di euro per l'anno 2027 e 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

2.19

CROATTI, TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. All'articolo 16-ter, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) le spese per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche per le quali sono previste detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.». Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, 20 milioni di euro per l'anno 2027 e 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

2.21

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 2 sostituire "200.000 euro" con "80.000 euro".

Conseguentemente,

all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti ivi inclusi coloro che operano in regime di somministrazione lavoro - anche nei periodi di disponibilità - nel triennio 2026-2028, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative negli anni 2024, 2025 e 2026, sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento. Le disposizioni di cui al primo periodo trovano applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 60.000 euro.

all'articolo 132, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2-bis:

«2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 640 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»

2.22

MISIANI, MANCA, TAJANI, LORENZIN, NICITA, LOSACCO

Al comma 2, capoverso 5-bis, sostituire le parole: « superiore a 200.000 euro» con le seguenti: « superiore a 75.000 euro»

Conseguentemente, le maggiori entrate, valutate in 530 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 sono destinate all'incremento del livello di finanziamento del fabbisogno del Sistema sanitario nazionale di cui all'articolo 63, comma 1.

2.24

TAJANI, MANCA, LOSACCO

Dopo il comma 2, inserire il seguente: « 2-bis. Ai i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro che presentano un ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante in relazione agli oneri di cui al comma 2 inferiore a 440 euro, si applica una riduzione forfettaria degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fatta eccezione per quelli di cui alla lettera e) del comma 1, pari ad euro 1.500 euro.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente: « Art. 7-bis. (Rifinanziamento del Fondo inquilini morosi incolpevoli) - 1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2.25

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

"2 - bis.

Il comma 1 dell'art 11 del DPR 917/86 è sostituito dal seguente:

1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 33.173 euro, 23 per cento;*
- b) oltre 33.173 euro e fino a 59.237 euro, 35 per cento;*

c) oltre 59.237 euro, 43 per cento.

2 - ter.

I commi 1 e 1.1 dell'art 13 del DPR 917/86 sono sostituiti dai seguenti:

1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

a) 2.316 euro, se il reddito complessivo non supera 17.771 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 817 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.635 euro;

b) 2.082 euro, aumentata del prodotto tra 1.297 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 33.173 euro, diminuito del reddito complessivo, e 15.401 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 17.771 euro ma non a 33.174 euro;

c) 2.082 euro, se il reddito complessivo è superiore a 33.173 euro ma non a 59.237 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 59.237 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 26.064 euro.

1.1. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 è aumentata di un importo pari a 71 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.619 euro ma non a 41.466 euro.

2 - quater.

I commi 3 e 3 bis dell'art. 13 del DPR 917/86 sono sostituiti dai seguenti:

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:

a) 2.316 euro, se il reddito complessivo non supera 10.070 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 845 euro;

b) 762 euro, aumentata del prodotto fra 1.368 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 33.173 euro, diminuito del reddito complessivo, e 23.102 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 10.070 euro ma non a 33.173 euro;

c) 762 euro, se il reddito complessivo è superiore a 33.173 euro ma non a 59.237 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 59.237 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 26.064 euro.

3-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 è aumentata di un importo pari a 55 euro, se il reddito complessivo è superiore a 27.248 euro ma non a 31.608 euro.

2-quinquies.

Dopo il comma 1 dell'art. 1 del decreto legge 5 febbraio 2020 n. 3, convertito con

modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21 inserire il seguente:

1-bis. È riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo di 1.308 euro a decorrere dall'anno 2026, se il reddito complessivo non è superiore a 17.771 euro. Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 17.771 euro ma non a 33.173 euro, a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del 3 Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2026, e delle rate relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del citato testo unico nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2026, sia di ammontare superiore all'imposta lorda.

2.27

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Alla rubrica, dopo le parole "reddito delle persone fisiche", aggiungere in fine, le seguenti parole: "e delle detrazioni per le spese veterinarie".

b) Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

1) 2-bis. All'articolo 15, comma 1, la lettera c-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 eliminare le parole "fino all'importo di euro 550." e dopo le parole "alla parte che eccede euro 129,11" aggiungere le parole "per ogni animale legalmente detenuto".

2) 2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2027, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 652 e 676 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 29.

2.30

TAJANI, MISIANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. All'articolo 16-ter comma 4 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) Le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore detraibili ai sensi dell'articolo 83, comma 1, Decreto legislativo n. 117 del 2017."»

Conseguentemente:

- all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"

- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 5.000.000;

2027: - 5.000.000;

2028: - 5.000.000;

2.32

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 51, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «euro 8» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10».

2.33

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Aggiungere, infine, i seguenti: «2-bis. All'articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi," sono inserite le seguenti: "per la pratica sportiva dei figli minorenni a carico".

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente ri-

duzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.34

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 51, comma 3, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista".»

2.35

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal periodo di imposta 2026, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 3.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. In caso di superamento nel corso del periodo di imposta dei limiti previsti, concorre alla formazione del reddito solo la relativa parte di importo eccedente.

2-ter. Il limite di cui al comma 2-bis è elevato a 4.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

2-quater. I commi 2-bis e 2-ter si applicano nel limite di spesa di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»

Conseguentemente, ai relativi oneri, quantificati in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.37

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) per veicoli in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2026 si assume il 15% del valore per veicoli con emissioni di anidride carbonica inferiori a 60g/Km, il 20% per veicoli con emissioni comprese tra 60 g/Km e 160 g/Km, 40% per veicoli con emissioni comprese tra 160 g/km e 190 g/km, ed infine il 50% per veicoli con emissioni superiori a 190 g/km secondo quanto indicato nelle tabelle ACI."»

2.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Misure di contenimento della pressione fiscale attraverso la sterilizzazione del fenomeno del drenaggio fiscale)

1. A decorrere dall'anno 2026 al fine di assicurare che aumenti nominali di reddito non rispondenti a incrementi reali del medesimo connessi all'inflazione non si traducano in una maggiore pressione fiscale effettiva, gli effetti di quest'ultima sono integralmente sterilizzati, su base annua, attraverso il corrispondente adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle deduzioni e dei limiti di reddito di cui agli articoli 11 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. La sterilizzazione di cui al comma 1 è disposta quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 maggio di ciascun anno supera il due per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente.

3. Il Governo, nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria presentato al Parlamento di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni: a) riferisce l'esito dell'accertamento di cui al comma 2; b) definisce gli obiettivi della manovra di finanza pubblica per l'anno successivo, tenendo conto degli effetti finanziari stimati derivanti dall'attuazione del presente articolo; c) laddove l'accertamento di cui al comma 2 rilevi la necessità di applicare la restituzione del drenaggio fiscale, presenta uno schema di adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, idoneo a realizzare l'integrale recupero, nell'ambito dell'anno di imposta successivo.

4. In relazione all'esito dell'accertamento annuale di cui al comma 2, il disegno di legge di bilancio, presentato al Parlamento entro il 20 ottobre del medesimo anno, reca gli eventuali adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, efficaci con riferimento all'anno d'imposta successivo.

5. In sede di prima applicazione della disciplina di cui al presente articolo, ai fini dell'integrale recupero del drenaggio fiscale connesso all'impenata inflazionistica del triennio 2022-2024, il Ministro dell'economia e delle finanze procede alla ricognizione della variazione percentuale di cui all'articolo 1, comma 2, per il medesimo periodo, e riferisce al Parlamento con apposita relazione recante:

a) l'esito della citata ricognizione, con riferimento a ciascuno degli anni considerati;

b) la quantificazione delle maggiori imposte corrisposte per effetto della mancata restituzione del drenaggio fiscale;

c) le circostanze ovvero le valutazioni di politica economica che hanno indotto a non applicare la disciplina vigente;

d) uno schema di adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, idoneo a realizzare l'integrale recupero, nell'ambito dell'anno di imposta successivo, del drenaggio fiscale relativo al complesso degli anni considerati.

6. La legge di bilancio per l'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge recepisce lo schema di adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, di cui al comma 5, lettera d), ovvero l'eventuale schema alternativo adottato dal Parlamento, con

apposito atto d'indirizzo, in sede di esame della relazione di cui al medesimo comma.

2.0.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Misure fiscali per il personale scolastico)

All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-*decies*) è aggiunta la seguente:

l) Le spese sostenute dal personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, del sistema nazionale di istruzione e della formazione professionale, per la partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento professionale, master universitari, corsi di perfezionamento, seminari o convegni inerenti alle discipline d'insegnamento o alle competenze pedagogiche, didattiche e digitali. La detrazione spetta fino ad un importo massimo di 3.000 euro annui, a condizione che le spese siano documentate e intestate al soggetto che ne richiede la detrazione.

Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative e di controllo della presente disposizione, nonché i criteri per l'individuazione delle tipologie di attività formative riconosciute ai fini della detraibilità.

2.0.3 (testo 2)

PAITA, BOCCIA, PATUANELLI, DE CRISTOFARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Start Tax)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 4.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le risorse del predetto fondo, che costituiscono tetto di spesa, sono utilizzate per l'attuazione del presente articolo. A

decorrere dall'anno 2026, in via sperimentale e nei limiti di cui al precedente periodo, al fine di agevolare l'ingresso delle nuove leve generazionali nel sistema lavorativo e di aumentarne il potere d'acquisto, nonché di introdurre un criterio anagrafico all'interno del sistema sul prelievo fiscale, le aliquote degli scaglioni di reddito di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, sono rideterminate in riduzione in rapporto all'età anagrafica del contribuente, mediante il riconoscimento di una deduzione fiscale:

- a) del 50 per cento per i contribuenti con meno di 25 anni di età;
- b) del 33 per cento per i contribuenti aventi un'età anagrafica compresa tra i 25 anni e i 30 anni;
- c) del 15 per cento per i contribuenti aventi un'età anagrafica compresa tra i 31 anni e i 40 anni;

1-ter. Per i contribuenti che non rientrano nei criteri anagrafici di cui al comma 1-bis, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.»

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il tetto di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 2.000 milioni di euro, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente. Entro il 28 febbraio 2026 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026;

b) quanto a 2.000 milioni di euro, mediante misure di entrata da lotta all'evasione e di razionalizzazione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e adotta, sentiti i Ministeri interessati, un programma di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, al fine di conseguire maggiori entrate da lotta all'evasione o maggiori risparmi di spesa non inferiori a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Il Programma di razionalizzazione della spesa pubblica è sottoposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari e nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa, sono indicati i provvedimenti mediante i quali conseguire gli obiettivi di riduzione e razionalizzazione della spesa

pubblica a decorrere dall'anno 2026, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi.

2.0.4

PAITA, RENZI, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis
(Start Tax)

1. Al fine di agevolare l'ingresso delle nuove leve generazionali nel sistema lavorativo e di aumentarne il potere d'acquisto, nonché di introdurre un criterio anagrafico all'interno del sistema sul prelievo fiscale, all'articolo 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, secondo un criterio progressivo anagrafico l'imposta lorda di cui al comma precedente è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote:

- a) per i contribuenti con meno di 30 anni di età, per il 10 per cento,
- b) per i contribuenti con un'età compresa tra i 30 anni e 40 anni, per il 20 per cento;

1-ter. Per i contribuenti che non rientrano nei criteri anagrafici di cui al comma 1-bis, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.»

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente. Entro il 28 febbraio 2026 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 15.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di razionalizzazione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e adotta, sentiti i Ministeri interessati, un programma di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, forma-

zione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, al fine di conseguire maggiori entrate da lotta all'evasione o maggiori risparmi di spesa non inferiori a 15.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Il Programma di razionalizzazione della spesa pubblica è sottoposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari e nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa, sono indicati i provvedimenti mediante i quali conseguire gli obiettivi di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica a decorrere dall'anno 2026, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi.

2.0.6

PAITA, FREGOLENT, ENRICO BORGHI, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Innalzamento della deducibilità del costo di acquisto auto per gli agenti di commercio)

1. All'articolo 164, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «euro 25.822,84» sono sostituite dalle seguenti: «euro 50.000».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari ad euro 29.737.427,56 per l'anno 2026, ad euro 75.946.612,19 per l'anno 2027, ad euro 26.576.336,65 per l'anno 2028, ad euro 177.206.061,12 per l'anno 2029 e ad euro 202.520.923,85 per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.0.9

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Credito d'imposta a favore dell'attività fisica adattata)

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai contribuenti è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026, un credito d'imposta per le spese documentate sostenute per fruire di Attività Fisica Adattata. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «98,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»

2.0.10

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali in ambito sanitario)

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2026 e 2027, le spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2026 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 289-*bis* e 289-*ter*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede, nel limite di 15 milioni di euro per il 2026 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.0.11

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-*bis*

(Tracciabilità degli importi detraibili)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 16-*ter* è inserito il seguente:

«Art. 16-*quater*.

(Tracciabilità degli importi detraibili)

1. Gli oneri superiori ad euro mille relativi alle spese di cui agli articoli 16, 16-*bis* e 16-*ter* di importo sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

2.0.12

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Riduzione IVA farmaci da banco)

1. Per gli anni 2026, 2027 e 2028, in deroga all'articolo 16 del d.p.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto dei farmaci da banco è stabilita nella misura del 10 per cento.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.0.13

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Detraibilità degli integratori alimentari prescritti per finalità terapeutiche)

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera c), alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti: «nonché degli integratori alimentari prescritti dal medico per finalità terapeutiche, individuati ai sensi del comma 1-bis».

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Ai fini del comma 1, lettera c), sono considerati integratori alimentari prescritti per finalità terapeutiche quelli:

a) individuati da un medico chirurgo o specialista, sulla base di specifiche condizioni cliniche documentate o carenze nutrizionali accertate;

b) riportati su ricetta medica o certificazione medica contenente il codice fiscale del paziente e la diagnosi o il codice ICD corrispondente;

c) acquistati presso farmacie o parafarmacie autorizzate con scontrino parlante che indichi il codice fiscale del soggetto, il codice identificativo

univoco del prodotto e la dicitura "integratore alimentare terapeutico prescrivibile";

d) esclusi espressamente gli integratori destinati a fini estetici, sportivi o di benessere non terapeutico.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti:

a) l'elenco delle categorie di integratori alimentari per le quali può essere riconosciuta la detrazione, sulla base di evidenze scientifiche e linee guida ministeriali;

b) i criteri di tracciabilità e i limiti di spesa annua detraibile per ciascun contribuente o nucleo familiare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica;

c) le modalità di trasmissione telematica delle spese al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della precompilazione della dichiarazione dei redditi.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

2.0.14

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Detrazioni per le spese veterinarie)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «euro 550, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11» con le seguenti: «euro 750».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 175 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

2.0.15

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 2-bis.

(Esenzione IVA per i beni di prima necessità)

1. In deroga a quanto previsto dalla Tabella A, parte II e III d.p.R. 26 ottobre 1972, n. 633, fino al 31 dicembre 2028, i seguenti beni sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto:

1) paste alimentari; pane e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio;

2) farina, semolino e fiocchi di patate;

3) latte fresco, latte conservato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie; burro, formaggi e latticini;

4) uova di volatili in guscio, fresche o conservate;

5) frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate;

6) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati;

7) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato);

8) olio d'oliva, oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare;

9) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.500 milioni di euro per gli anni ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Ai

maggiori oneri si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 2-ter.

«Art. 2-ter.

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto nel limite di 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

2.0.16

CROATTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Misure a favore dei lavoratori frontalieri e delle loro pensioni)

1. Al fine di assicurare la piena conformità all'articolo 18 della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e in coerenza con i principi di equità fiscale e le recenti pronunce della giurisprudenza tributaria in materia di tassazione esclusiva delle pensioni nel Paese di erogazione, alle pensioni di vecchiaia, di anzianità e ai trattamenti analoghi, comunque denominati, corrisposti dalla Repubblica di San Marino a soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano che hanno maturato i requisiti di accesso alla pensione svolgendo attività lavorativa quale frontaliere, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è stabilita nella misura del 5 per cento ed è calcolata sull'ammontare lordo delle pensioni e dei trattamenti ivi indicati. Tale regime fiscale decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano in analogia a quanto previsto per i redditi da pensione dei soggetti ex frontalieri provenienti dalla Confederazione Svizzera e dal Principato di Monaco, garantendo in tal modo certezza giuridica e parità di trattamento a tutti i soggetti che hanno contribuito allo sviluppo del territorio nazionale confinante.

4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo, incluse le procedure per l'eventuale rimborso delle imposte sui redditi indebitamente versate e per la cessazione degli atti di accertamento in corso, in conformità con i principi sanciti dalla Convenzione e dalle sentenze tributarie definitive.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

2.0.17

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 2-bis.

(Credito d'imposta società e associazioni sportive dilettantistiche)

1. È riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per il consumo delle utenze di luce, gas e acqua relative all'anno 2025, a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) che siano operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici;

b) che svolgano attività sportiva giovanile;

c) i cui ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2025 e comunque prodotti in Italia, siano non superiori a 150.000,00 euro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che il vantaggio fiscale conseguito sia trasferito, in misura non inferiore all'80 per cento del valore del credito, agli sportivi affiliati in forma di agevolazione sulle quote di iscrizione alle medesime società sportive. La condizione di cui al presente comma deve essere certificata secondo le modalità di cui al successivo comma 4.

3. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRES ed IRAP ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali a decorrere dal periodo d'imposta di riconoscimento, ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Con decreto del Ministro dello sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 1 a 3, comprese le modalità di richiesta e certificazione delle condizioni di riconoscimento del credito nonché ogni altra misura necessaria al rispetto del tetto massimo di spesa di cui al comma 5.

5. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può comportare oneri superiori a 15 milioni di euro per l'anno 2026

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

2.0.18

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 11 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi in materia di aliquote per i redditi da lavoro autonomo)

1. All'articolo 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, per i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni, di cui all'articolo 53, comma 1, l'imposta lorda è determinata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2026:

1) fino a 28.000 euro, 18 per cento;

2) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 33 per cento;

3) oltre 50.000 euro, 43 per cento;

b) a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2028, l'aliquota di cui alla lettera a), numero 3), è ridotta al 41 per cento.».

Conseguentemente, ai relativi oneri, valutati in 7 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 8,5 miliardi di euro annui a decorrere

dal 2028, si provvede mediante le maggiori entrate derivante dalle seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(Modifiche alla disciplina fiscale)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».

3) All'articolo 74 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sostituire il comma 1 con il seguente: "L'imposta dovuta si ottiene applicando l'aliquota del 15 per cento, per gli anni 2026 e 2027, e del 25 per cento, a decorrere dall'anno 2028, all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare. A decorrere dall'anno 2028 l'aliquota è incrementata al 25 per cento;

b) all'articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono modificate secondo le seguenti modalità:

1) l'aliquota della lettera b) è incrementata di dieci punti percentuali;

3) l'aliquota della lettera c) è incrementata di due punti percentuali.";

c) sostituire l'articolo 23 con il seguente:

"Art. 23

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo

1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.500 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.";

d) dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

"Art. 26-bis.

(Misure di contrasto all'evasione fiscale)

1. Sulla base degli indirizzi delle Camere, entro il 30 marzo 2026, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire, a decorrere dall'anno 2026, un incremento di almeno 2500 milioni di euro annui delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute a normativa vigente.»

e) dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

"Art. 30-bis.

(Sussidi ambientalmente dannosi)

1. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e al gasolio agricolo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.";

f) dopo l'articolo 132, inserire il seguente:

"Art. 132-bis.

(Fondo per gli interventi strutturali di politica economica)

1. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 600 milioni di euro annui per l'anno 2026 e per ciascuno degli anni dal 2029 al 2031.";

g) all'articolo 134, sostituire le parole: "2.200 milioni" con le seguenti: "1200 milioni":

Art. 3

3.1

SIRONI, MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole «di prima necessità» inserire le seguenti: «, anche in favore degli animali da compagnia legalmente detenuti».

3.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1 dopo le parole "di prima necessità" aggiungere le parole "anche in favore degli animali da compagnia legalmente detenuti".

3.4

TAJANI, MANCA, LOSACCO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti : « 1 - bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ulteriormente incrementato di euro 100 milioni di euro al fine di ridurre il numero dei soggetti vulnerabili esclusi con priorità alle famiglie con meno di tre componenti che hanno un ISEE inferiore a 15.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029"

- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 50.000.000;
2027: - 50.000.000;
2028: - 50.000.000;

3.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Aliquota IVA su alimenti e prodotti biologici certificati)

1. Al fine di incentivare il consumo di alimenti e prodotti biologici certificati e conformi alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848 attraverso una riduzione del loro prezzo di vendita, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, è introdotto un regime sperimentale dell'imposta di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come risultante

dalla disposizione di cui al successivo comma 2, ai cui maggiori oneri finanziari si provvede, fino al fabbisogno, nel limite di dotazione complessiva pari a 1.350 milioni di euro, in ragione di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze al quale affluiscono le maggiori risorse, accertate con decreto, derivanti da quanto disposto dal successivo articolo 31-*bis*.

2. Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Parte II, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento, dopo il numero 8) aggiungere il seguente: "8-*bis*) alimenti e prodotti ottenuti e certificati in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848."

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'articolo 31-*bis* della presente legge.

Conseguentemente dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-*bis*

(Eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi)

1. Al fine di assicurare la coerenza della finanza pubblica con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e decarbonizzazione, a decorrere dall'anno 2026 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

3.0.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*

(Fondo per l'incentivo al consumo di prodotti biologici certificati da parte di donne in stato di gravidanza e?bambini sino ai 3 anni)?

1. Per il periodo di imposta 2026 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con donne in stato di gravidanza e bambini fino ai 3 anni di vita e con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai

sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n.159, non superiore a 10.000 euro annui per nucleo familiare, utilizzabile, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, per l'acquisto di prodotti alimentari biologici certificati.?

2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile per nucleo familiare con donne in stato di gravidanza e con bambini fino a 3 anni di vita, è attribuito nella misura massima di 500 euro mensili per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro mensili per i nuclei familiari con la sola donna in stato di gravidanza.?

3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza: a) le spese devono essere sostenute ogni mese a partire dall'attestazione dello stato di gravidanza per le madri e dalla nascita fino al terzo anno di vita per i bambini; b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito.?

4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura del 100 per cento, d'intesa con i fornitori presso i quali i prodotti biologici certificati sono acquistati, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.?

5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato ai fornitori dei prodotti biologici certificati sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Qualora sia accertata la mancata sussistenza anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei prodotti biologici certificati e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.?

6. Il diritto ad usufruire dello sconto di cui al comma 4 è documentato tramite certificato medico che attesta lo stato di gravidanza della donna e dal certificato di nascita dei bambini. Copia di questi documenti deve essere consegnata ai fornitori dei prodotti biologici certificati che usu-

fruiranno del credito d'imposta ed allegata alla relativa documentazione fiscale, con copia che attesta lo sconto applicato.?

7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5.?

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

3.0.3

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis.

(Fondo per l'incentivo al consumo di prodotti biologici certificati da parte di donne in stato di gravidanza e bambini sino ai 3 anni)

1. Per il periodo di imposta 2026 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con donne in stato di gravidanza e bambini fino ai 3 anni di vita e con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 10.000 euro annui per nucleo familiare, utilizzabile, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, per l'acquisto di prodotti alimentari biologici certificati.

2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile per nucleo familiare con donne in stato di gravidanza e con bambini fino a 3 anni di vita, è attribuito nella misura massima pari a 500 euro mensili per ogni nucleo familiare. La misura del credito è pari a 300 euro mensili per i nuclei familiari con la sola donna in stato di gravidanza.

3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

a) le spese devono essere sostenute ogni mese a partire dall'attestazione dello stato di gravidanza per le madri e dalla nascita fino al terzo anno di vita per i bambini;

b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2

del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito.

4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura del 100 per cento, d'intesa con i fornitori presso i quali i prodotti biologici certificati sono acquistati, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.

5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato ai fornitori dei prodotti biologici certificati sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Qualora sia accertata la mancata sussistenza anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei prodotti biologici certificati e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

6. Il diritto ad usufruire dello sconto di cui al comma 4 è documentato tramite certificato medico che attesta lo stato di gravidanza della donna e dal certificato di nascita dei bambini. Copia dei predetti documenti attestanti deve essere consegnata ai fornitori dei prodotti biologici certificati che usufruiranno del credito d'imposta ed allegata alla relativa documentazione fiscale, con copia che attesta lo sconto applicato.

7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

3.0.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Misure di sostegno ai proprietari di animali da affezione per le spese sostenute per le cure mediche)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è rifinanziato per un importo pari a 1 milione di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028.

2. All'articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 le parole: «e un'età superiore a sessantacinque anni» sono soppresse.

Conseguentemente:

1) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2026: -1.000.000;

2027: -1.000.000;

2028: -1.000.000;

2) all'articolo 132, comma 2, le parole: "100 milioni di euro", sono sostituite dalle seguenti: "70 milioni di euro"

3.0.8

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

1. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, ai soggetti che:

a) si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-te-

rapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;

c) che rientrano sono soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 legge 104/92;

d) hanno un'utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

e) hanno un'utenza in un'isola minore non interconnessa;

f) hanno un'età superiore ai 75 anni

definiti come "clienti domestici vulnerabili", si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. La società Acquirente Unico Spa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, può svolgere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, attività di vendita di energia elettrica al dettaglio al fine di poter servire direttamente i clienti domestici vulnerabili di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e non discriminazione, utilizzando tutte le modalità di approvvigionamento disponibili sul mercato, secondo gli indirizzi definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente.

3. I soggetti di cui al comma 1, in ragione delle loro condizioni di disagio sociale ed economico, hanno diritto di essere serviti direttamente da Acquirente Unico Spa. Qualora entro la data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora stipulato un contratto per la fornitura dell'energia elettrica sul mercato libero, i soggetti di cui al comma 1, transitano automaticamente al servizio svolto da Acquirente Unico.

4. L'Autorità per energia, reti e ambiente, secondo le modalità e i termini definiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, informa periodicamente i soggetti di cui al comma 1, del diritto di poter scegliere Acquirente Unico Spa come fornitore di energia elettrica senza applicazione di penalità contrattuali a proprio carico, nonché i soggetti di cui al comma 3 in relazione al transito automatico al servizio svolto da parte di Acquirente Unico.

5. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: "agli esercenti il servizio di vulnerabilità. Il servizio di vulnerabilità è esercito da fornitori iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica al dettaglio di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164, e individuati mediante procedure competitive svolte dalla società Acquirente unico Spa ai sensi del comma 2-bis, lettera b), del presente articolo." sono soppresse.

6. Ai fini di cui al presente articolo, nonché di conseguire una migliore efficienza gestionale e riduzione dei costi, Acquirente Unico Spa può determinare in autonomia i prezzi dell'energia elettrica per propri i clienti domestici vulnerabili secondo criteri di massima trasparenza e copertura dei co-

sti efficienti, nonché di scegliere le modalità di approvvigionamento dell'energia che meglio garantiscano la tutela di prezzo e di fornitura dei clienti, ivi inclusi contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA- Power Purchase Agreement), e di offrire ogni tipologia di contratto a prezzo fisso o indicizzato o da fonti esclusivamente rinnovabili. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente, stabilisce le regole e le modalità per la gestione del servizio. Con proprio provvedimento, l'Autorità per energia, reti e ambiente definisce i livelli di qualità del servizio che Acquirente Unico è tenuto a garantire ai propri clienti.

7. La società Acquirente Unico Spa, per le attività di cui al presente articolo, è sottoposta alla vigilanza e al controllo da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché agli indirizzi dell'Autorità per energia, reti e ambiente.

8. La società Acquirente Unico Spa, è tenuta a raggiungere progressivamente, entro il 2030, l'acquisto di almeno il 65 per cento di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, in linea con quanto previsto nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, privilegiando i contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA- Power Purchase Agreement).

9. All'articolo 14 del decreto-legge 9 dicembre 2023 n.181, i commi 3, 4 e 4-bis sono abrogati.

10. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 35 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 132, comma 2.

11. Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 è così modificato:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "*Sono clienti vulnerabili i clienti domestici*";

b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 è sostituita dalla seguente: "*a) il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) assume valore inferiore a trentamila euro e facenti parte di un nucleo familiare con un massimo di quattro figli a carico, o il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) assume valore inferiore a ventimila euro e facenti parte di un nucleo familiare con un massimo di tre figli a carico, o che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124*";

12. I clienti domestici vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, hanno il diritto di chiedere, entro il 31 dicembre 2026, l'accesso al servizio a tutele gradualistiche di cui alla Deliberazione ARERA 362/2023/R/eel e il diritto ad essere riforniti dall'esercente

il servizio a tutele graduali aggiudicatario del servizio nell'area territoriale in cui è ubicato il punto di prelievo del cliente domestico vulnerabile richiedente l'accesso al medesimo servizio a tutele graduali. Il servizio a tutele graduali di cui alla deliberazione Arera 362/2023/R/eel è prorogato fino al 31 marzo 2028. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, ARERA stabilisce le modalità di attuazione del presente comma, ivi comprese: a) quelle concernenti l'attestazione circa la sussistenza dei requisiti di vulnerabilità di cui al medesimo articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 ; b) quelle concernenti la definizione e attuazione di un meccanismo di ristoro per gli eventuali maggiori oneri di vendita documentabili e certificati, derivanti per gli esercenti il servizio a tutele graduali in conseguenza dell'attuazione del presente comma; c) quelle concernenti la proroga del servizio a tutele graduali.

13. I clienti domestici vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, hanno il diritto di chiedere, entro il 31 dicembre 2026, l'accesso al servizio a tutele graduali di cui alla Deliberazione ARERA 362/2023/R/eel e il diritto ad essere riforniti dall'esercente il servizio a tutele graduali aggiudicatario del servizio nell'area territoriale in cui è ubicato il punto di prelievo del cliente domestico vulnerabile richiedente l'accesso al medesimo servizio a tutele graduali. Il servizio a tutele graduali di cui alla deliberazione Arera 362/2023/R/eel è prorogato fino al 31 marzo 2028. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, ARERA stabilisce le modalità di attuazione del presente comma, ivi comprese: a) quelle concernenti l'attestazione circa la sussistenza dei requisiti di vulnerabilità di cui al medesimo articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 ; b) quelle concernenti la definizione e attuazione di un meccanismo di ristoro per gli eventuali maggiori oneri di vendita documentabili e certificati, derivanti per gli esercenti il servizio a tutele graduali in conseguenza dell'attuazione del presente comma; c) quelle concernenti la proroga del servizio a tutele graduali.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"

3.0.9

IRTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 3-bis

(Trasparenza contrattuale e coinvolgimento delle software house)

1. Al fine di garantire il pieno orientamento al pluralismo sindacale e in ottemperanza ai principi di concorrenza e trasparenza dei trattamenti economici e normativi, è istituito un Sistema Informativo Nazionale Integrato dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (SIN-CCNL) che renda pubblicamente disponibili e consultabili in un'unica banca dati tutti i CCNL vigenti.

2. Per l'alimentazione del SIN-CCNL e l'interesse collettivo, le Software House (SH) che detengono banche dati e gestiscono servizi di elaborazione paghe sono qualificate come partner strategici e sono tenute a condividere i dati completi di tutti i CCNL a loro disposizione, secondo le specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di assicurare la massima completezza e l'aggiornamento costante delle informazioni per la scelta da parte degli attori del sistema.

3. Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) è individuato quale soggetto gestore del SIN-CCNL. A tal fine, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026, a copertura dei costi di implementazione e gestione del sistema integrato."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 2.000.000;

2027: - ---;

2028: - ---;

3.0.10

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Sistema telematico per la gestione delle eccedenze alimentari)

1. Al fine di garantire la tracciatura e il monitoraggio delle eccedenze alimentari, dei processi di conferimento senza scopo di lucro nonché di ri-

duzione degli sprechi, mediante la sistematizzazione e la formalizzazione del flusso dei dati, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il sistema telematico per la gestione delle eccedenze alimentari. Il sistema di cui al primo periodo assicura la raccolta e la gestione condivisa delle risorse informative sulla presenza dei prodotti prossimi a raggiungere il termine minimo di conservabilità riportato in etichetta, in modo che possano essere identificati ed utilizzati nei successivi passaggi di impiego, nonché sull'ammontare quantitativo degli alimenti non consumati, mediante l'adesione volontaria degli operatori dei settori della produzione e distribuzione alimentare, della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande. Il sistema è consultabile pubblicamente in una apposita sezione del portale web istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. La consultazione è altresì assicurata mediante un'applicazione da scaricare nei dispositivi mobili. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento del sistema di cui al presente comma. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026».

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «99 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»

3.0.11

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per l'eliminazione degli sprechi alimentari)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito un fondo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, per la valorizzazione del ruolo dei Comuni in materia di educazione all'eliminazione degli sprechi alimentari, di seguito denominato fondo. Le risorse del fondo sono distribuite a favore dei Comuni che, in accordo con la finalità di cui al presente comma, promuovono accordi con la grande distribuzione e le associazioni del terzo settore per la destinazione di beni alimentari a fini di solidarietà sociale. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3.0.12

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Fondo "shelf life")

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166, al fine di sostenere le micro, piccole e medie imprese, anche in forma associata, nonché le cooperative sociali del settore agroalimentare che attuano processi di produzione e trasformazione aventi ad oggetto il prolungamento della durata dei beni alimentari mediante l'utilizzo di tecnologie sostenibili e sicure volte a preservare la qualità delle materie prime, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito un apposito fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al presente comma. Le risorse di cui al presente comma sono erogate nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e sono riconosciute per un importo da un minimo di 1.000 euro fino a un massimo di 30.000 euro, per ciascun soggetto richiedente. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3.0.13

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Shelf life dei prodotti alimentari)

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166 è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3.0.14

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Credito d'imposta per cessione eccedenze alimentari)

1. Per l'anno 2026, agli operatori del settore agroalimentare, ai titolari di società di persone o di capitali che svolgono attività agricole, commerciali, industriali, professionali e produttive, nonché agli imprenditori agricoli individuali, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che, anche attraverso apposite convenzioni, cedono gratuitamente beni alimentari o eccedenze alimentari ai soggetti donatari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 19 agosto 2016, n. 166, è riconosciuto un credito di imposta pari al 40 per cento delle spese documentate relative al cibo donato fino al 31 dicembre 2026, nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decre-

to-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3.0.15

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali per le locazioni)

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2026 e 2027, le spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2026, 20 milioni di euro per l'anno 2027 e 30 milioni di euro per l'anno 2028.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, 20 milioni di euro per l'anno 2027 e 30 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.0.16

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3

(Credito di imposta per i nuclei familiari sulle spese per il conseguimento della patente B da parte dei giovani di età anagrafica inferiore a 26 anni)

1. Al fine di sostenere le famiglie con riferimento alle spese per il conseguimento della patente B da parte del figlio di età anagrafica non superiore a 25 anni, è riconosciuta una detrazione di imposta nella misura e secondo le modalità previste dall'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) ai nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a euro 25.000 per le spese sostenute e documentate per il conseguimento della predetta patente nonché per la frequenza di formazione periodica a corsi sulla sicurezza stradale.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata una spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 1,5 milioni di euro annui per ciascun anno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2004, n. 190.

3.0.17

CATALDI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3-bis

(Sostegno all'autonomia dei giovani di età anagrafica inferiore a 36 anni)

1. Al fine di rafforzare gli interventi volti a favorire percorsi di autonomia per i giovani di età compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni, il Fondo per il credito ai giovani di cui all'articolo 15, comma 6 del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2026.

2. All'articolo 15, comma 6, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto di natura non regolamentare del-

l'autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le finalità, le modalità di gestione e monitoraggio nonché i criteri di utilizzazione delle risorse del Fondo e le modalità di apporto delle ulteriori risorse apportate da parte di soggetti pubblici o privati.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Art. 4

4.2

CAMUSSO, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti ivi inclusi coloro che operano in regime di somministrazione lavoro - anche nei periodi di disponibilità - nel triennio 2026-2028, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative negli anni 2024, 2025 e 2026, sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento. Le disposizioni di cui al primo periodo trovano applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 60.000 euro."

Conseguentemente, dopo l'articolo 132 inserire il seguente:

"Art. 132-bis

1. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 640 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026."

4.3

CAMUSSO, MANCA, TAJANI

Sostituire il comma 1, con il seguente: « 1. Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti ivi inclusi coloro che operano in regime di somministrazione lavoro - anche nei periodi di disponibilità - nel triennio 2026-2028, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative negli anni 2024, 2025 e 2026, sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento. Le disposizioni di cui al primo periodo trovano applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 60.000 euro.

Conseguentemente All'articolo 132, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 640 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»

4.4 (testo 2)

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi, ivi inclusi i relativi ratei, erogati ai dipendenti del settore privato nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi di contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026, sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento. Le disposizioni di cui al primo periodo trovano applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 28.000.».

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di euro 206.227.306,66 a decorrere dall'anno 2026.

4.9

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole «del settore privato» e sostituire le parole «28.000 euro» con le seguenti «60.000 euro»;

b) al comma 5 le parole «del settore privato» sono soppresse e le parole «40.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «60.000 euro».

Conseguentemente, All'articolo 132, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2-bis:

«2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 640 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»

4.13

PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "sottoscritti negli anni 2025 e 2026".

Conseguentemente, ai relativi oneri, quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2026, 20 milioni di euro per l'anno 2027 e 2,6 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.15

MANCA, CAMUSSO, MISIANI, TAJANI, LORENZIN, NICITA, LOSACCO, PATTON

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* « sottoscritti negli anni 2025 e 2026»
con le seguenti: « sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, negli anni 2024, 2025 e 2026»

b) *sostituire le parole:* « non superiore a 28.000 euro» *con le seguenti:* « non superiore a 35.000 euro»

Consequentemente, sopprimere l'articolo 23

4.19

CAMUSSO, MISIANI, MANCA, ZAMPA, LORENZIN, NICITA, ZAMBITO

Al comma 1, dopo la parola "sottoscritti" inserire le seguenti "dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".

4.20

MANCA, TAJANI, LOSACCO, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, dopo le parole: "sottoscritti" sono aggiunte le seguenti: "dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"

4.21

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, dopo le parole: «sottoscritti» inserire le seguenti: «dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

4.22

PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "sottoscritti" sono inserite le seguenti: "dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,"

4.350

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole «del settore privato» sono soppresse e le parole «33.000 euro» sono sostituite con le seguenti «60.000 euro»;
- b) al comma 5 le parole «del settore privato» sono soppresse e le parole «40.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «60.000 euro».

Conseguentemente,

dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater. - (Provvista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies. - (Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della canna-

bis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-*sexies*. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*. - (Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*. - (Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

4.351

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo:

"Agli oneri di cui al presente comma, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere fino al fabbisogno

gno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 150 milioni di euro."

4.27

BASSO, MANCA

Al comma 1, sostituire le parole "anni 2025 e 2026" con le seguenti: "anni 2024, 2025 e 2026";

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-*bis*. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026 e di 60 milioni a decorrere dall'anno 2027. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro per il 2026 e di 60 milioni a decorrere dal 2027."

4.28

TAJANI, MANCA, LOSACCO

Al comma 1, sostituire le parole: «anni 2025 e 2026», con le seguenti: «anni 2024, 2025 e 2026».

Conseguentemente,

a) all'articolo 134, comma 1, sostituire le parole: «con una dotazione di 2.200 milioni di euro per l'anno 2026», con le seguenti: «con una dotazione di 1.700 milioni di euro per l'anno 2026»;

b) all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2026 e 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».

4.30

PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, sostituire le parole: "negli anni 2025 e 2026" con le seguenti: "negli anni 2024, 2025 e 2026"

Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 500 milioni di euro milioni per l'anno 2026 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.32

PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ««nell'anno 2025, con esclusione dei premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati alle disposizioni dell'articolo 1, commi 182 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208»

4.35

DAMANTE, PIRRO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì ai lavoratori dipendenti che hanno percepito un reddito complessivo:

a) da 28.001 euro a 50.000 euro, mediante l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 10 per cento;

b) da 50.001 euro e fino a 100.000 euro, mediante l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 20 per cento.

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis si provvede, nel limite di 500 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.36

TURCO, PIRRO, NATURALE, CASTELLONE, DAMANTE

Sostituire il comma 3 con il seguente: "3. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 182 è sostituito dal seguente: «182. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 1 per cento, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corrispondenza sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.». Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma pari a 302,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

4.38

FREGOLENT, PAITA, ENRICO BORGHI, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 3, sostituire le parole: «entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro» con le seguenti: «entro il limite di importo complessivo di 10.000 euro».

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 10 milioni di euro per l'anno 2028 e 1 milione di euro per l'anno 2029

4.39

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«nonché alle erogazioni economiche previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) sostitutive in tutto o in parte del premio di risultato con aliquota ridotta al 5 per cento. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma."

4.40

SABRINA LICHERI, PIRRO, DAMANTE, ETTORE ANTONIO LICHERI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché alle erogazioni economiche previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) sostitutive in tutto o in parte del premio di risultato con aliquota ridotta al 5 per cento,».

Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

4.46

MISIANI, MANCA, FRANCESCHELLI, LORENZIN, NICITA, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Fondo innovazione sociale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un apposito Fondo, con una dotazione pari a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, finalizzato a sostenere, mediante bandi annuali:

a) contratti aziendali e territoriali che prevedano forme di partecipazione dei lavoratori agli utili o ai risultati di gestione, nonché progetti di innovazione sostenibile, welfare produttivo e transizione digitale del lavoro, ivi compresi sistemi di codecisione sull'organizzazione del lavoro e la formazione continua;

b) la formazione di comitati paritetici di innovazione, con la partecipazione di lavoratori e management, per lo sviluppo aziendale dei processi digitali o green;

c) schemi di azionariato diffuso o di welfare produttivo,

d) fondi di partecipazione interna;

e) progetti di innovazione sociale e organizzativa;

f) nuovi modelli di organizzazione del lavoro e orari sostenibili.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di partecipazione ai bandi pubblici, di riparto delle risorse tra le finalità di cui al comma 1 e di selezione e concessione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 ai soggetti beneficiari.

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adot-

tate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

4.48

FINA, MANCA

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

"5-bis. La retribuzione, incluse le maggiorazioni retributive, comunque denominate, erogata ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, per lavoro straordinario, come definito dall'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66, non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.

5-ter. Per la predetta retribuzione, incluse le maggiorazioni retributive, comunque denominate, è prevista la contribuzione figurativa, utile anche ai fini del diritto e della misura per la pensione anticipata o di vecchiaia."

Conseguentemente:

- all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero

delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

- *all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"*

4.49

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *Dopo il comma 5, inserire il seguente comma: «5-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a. *al comma 182, dopo le parole: «innovazione,» sono inserite le seguenti: «sostenibilità ambientale certificata, risparmio energetico, riduzione delle emissioni di CO₂,».*

b. *dopo il comma 182, è aggiunto il seguente comma: «182-bis. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 182 anche i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad indicatori misurabili e verificabili definiti mediante il coinvolgimento paritetico dei lavoratori in piani di miglioramento dell'organizzazione del lavoro di cui all'articolo 7 della legge 15 maggio 2025 n. 76.»*

4.50

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma: «5-bis. All'articolo 1 comma 182 della legge 28 dicembre 2015 n. 20 le parole: «ad incrementi di produttività» sono sostituite dalle parole: «a parametri di produttività».

4.51

GIORGIS, ALFIERI, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del Comparto Difesa/Sicurezza, nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024 e successivi sono assoggettati a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, fino al raggiungimento del importo lordo annuale di 60.000 euro."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

*"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 175 milioni di euro per l'anno 2026. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 175 milioni di euro per l'anno 2026."*

4.52

ALFIERI, GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del Comparto difesa e sicurezza, nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024 e successivi, sono soggetti ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, fino al raggiungimento dell'importo lordo annuale di 60.000 euro."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".

4.53

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente: "All'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «innovazione,» sono aggiunge le seguenti: «sostenibilità ambientale certificata, risparmio energetico, riduzione delle emissioni di CO₂»;

b) dopo il comma è inserito il seguente: "182-bis) Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 182 anche i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad indicatori misurabili e verificabili definiti mediante il coinvolgimento paritetico dei lavoratori in piani di miglioramento dell'organizzazione del lavoro di cui all'articolo 7 della legge 15 maggio 2025 n. 76."

4.54

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al comma 182 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola «innovazione,» sono aggiunge le seguenti: «sostenibilità ambientale certificata, risparmio energetico, riduzione delle emissioni di CO₂»;

b) è aggiunto il seguente:

"182-bis. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 182 anche i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad indicatori misurabili e verificabili definiti mediante il coinvolgimento paritetico dei lavoratori in piani di miglioramento dell'organizzazione del lavoro di cui all'articolo 7 della legge 15 maggio 2025 n. 76."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".

4.59

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente: "6-bis. All'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015 n. 20, le parole "ad incrementi" sono sostituite dalle seguenti "a parametri".

4.0.2

CAMUSSO, MANCA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Modifiche all'articolo 13 del TUIR)

1. All'articolo 13 de decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: «3-ter. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 è aumentata fino a concorrenza dell'IRPEF lorda calcolata ai sensi dell'articolo 11, se il reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 11.000 euro. Il reddito complessivo di 11.000 euro, viene aumentato annualmente sulla base della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni.»

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 278 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua

le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 278 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

4.0.8

DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 4-bis.

(Disposizione in materia di fringe benefit)

1. All'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «lo stesso concorre interamente a formare il reddito» sono sostituite dalle seguenti: "concorre a formare il reddito la sola eccedenza»".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede nel limite di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

4.0.11

IRTO, MANCA, BASSO, FINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di sostegno dei dipendenti del settore dell'autotrasporto e del trasporto persone mediante autobus a noleggio)

1. Allo scopo di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire alla insufficiente offerta di lavoro nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi e del trasporto persone mediante autobus a noleggio, per l'anno 2026, i limiti di importo delle indennità per trasferte o missioni previsti

dall'articolo 51, comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono incrementati in misura pari al 30 per cento ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente dei prestatori di lavoro addetti alla guida delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi ovvero esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.».

Conseguentemente, all'articolo 134, comma 1, sostituire le parole: «con una dotazione di 2.200 milioni di euro per l'anno 2026», con le seguenti: «con una dotazione di 2.060 milioni di euro per l'anno 2026».

4.0.12

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di sostegno dei dipendenti del settore dell'autotrasporto e del trasporto persone mediante autobus a noleggio)

1. Allo scopo di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire alla insufficiente offerta di lavoro nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi e del trasporto persone mediante autobus a noleggio, per l'anno 2026, i limiti di importo delle indennità per trasferte o missioni previsti dall'articolo 51, comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono incrementati in misura pari al 30 per cento ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente dei prestatori di lavoro addetti alla guida delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi ovvero esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.0.13

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di sostegno dei dipendenti del settore dell'autotrasporto e del trasporto persone mediante autobus a noleggio)

1. Allo scopo di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire alla insufficiente offerta di lavoro nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi e del trasporto persone mediante autobus a noleggio, per l'anno 2026, i limiti di importo delle indennità per trasferte o missioni previsti dall'articolo 51, comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono incrementati in misura pari al 30 per cento ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente dei prestatori di lavoro addetti alla guida delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi ovvero esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.0.14

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 4-bis

(Detassazione e decontribuzione del lavoro straordinario)

1. La retribuzione, incluse le maggiorazioni retributive, comunque denominate, erogata ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, per lavoro straordinario, come definito dall'art. 1 comma 2 lett. c) del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66, non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.

2. Per la predetta retribuzione è prevista la contribuzione figurativa, utile anche ai fini del diritto e della misura per la pensione anticipata o di vecchiaia."

4.0.15

BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE, DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 4-bis

(Modifica all'articolo 61 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, l'articolo 61 è sostituito dal seguente:

«Art. 61. (Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo) - 1. Il finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo è assicurato dallo stanziamento di risorse statali determinate, unitamente all'affidamento della concessione e per tutta la sua durata, sulla scorta degli oneri sostenuti nell'anno solare precedente l'affidamento per la fornitura del suddetto servizio, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese.

2. In ogni caso, le risorse statali minime da assegnare annualmente non possono risultare inferiori ai 3 miliardi di euro.

3. Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di assicurare la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico, la società concessionaria predispone il bilancio di esercizio indicando, in una contabilità separata, i ricavi derivanti da entrate pubbliche e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato dall'Autorità, imputando o attribuendo i costi sulla base di principi di contabilità applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i principi di contabilità analitica secondo cui vengono tenuti conti separati. Ogni qualvolta vengano utilizzate le stesse risorse di personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse di altra natura, per assolvere i compiti di servizio pubblico generale e per altre attività, i costi relativi devono essere ripartiti sulla base della differenza tra i costi complessivi della società considerati includendo o escludendo le attività di servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta giorni dalla data di approvazione, è trasmesso all'Autorità e al Ministero.

4. La contabilità separata tenuta ai sensi del comma 3 è soggetta a controllo da parte di una società di revisione, nominata dalla società concessionaria e scelta dall'Autorità tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. All'attività della società di revisione si applicano le norme di cui alla Parte IV, titolo III, Capo II, sezione IV del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. È fatto divieto alla società concessionaria della fornitura del servizio pubblico di cui al comma 3 di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi pubblici per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo».

2. Il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, riguardante la disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni, è abrogato."

4.0.19

DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 4-bis.

(Misure di incentivazione del welfare aziendale)

1. All'articolo 1, comma 390, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, al primo periodo, le parole «1.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «2.000 euro» e al secondo periodo le parole «2.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «4.000 euro».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 303 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 22.5 milioni di euro per l'anno 2028 e 2 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

4.0.25

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"4-bis.

(Disposizioni a favore della partecipazione dei lavoratori al capitale)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, comma 1 della legge 15 maggio 2025, n. 76, si applicano anche per l'anno 2026. A tal fine, il fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 70 milioni di euro per l'anno 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

4.0.26

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 4-bis

(Detassazione e decontribuzione della retribuzione delle ore di formazione)

1. La retribuzione delle ore di formazione, ad eccezione di quelle obbligatorie in materia di sicurezza sul lavoro, svolta dai lavoratori con il supporto degli enti bilaterali e organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi."

Art. 5

5.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 51, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), dopo le parole «in ottemperanza a disposizioni di legge» sono aggiunte le seguenti: «e di contratto collettivo, anche a favore di enti bilaterali di cui all'art. 2, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276»;

2) dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) le somme e le prestazioni erogate dagli enti bilaterali ai lavoratori dipendenti, sulla base delle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

5.2 (testo 2)

TAJANI, MANCA, LOSACCO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti: "1 - bis. All'articolo 51, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «euro 5,29» sono sostituite dalle seguenti: «euro 7»."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 5.000.000;

2027: - 5.000.000;

2028: - 5.000.000;

5.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 5, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "7,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10,00 euro". Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge."

Conseguentemente:

1) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:

«Modifiche al limite del valore nominale dei buoni pasto attribuiti al personale delle amministrazioni pubbliche e alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica».

2) all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma."

5.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. L'articolo 5, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è soppresso. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, possono incrementare il valore nominale dei buoni pasto fino all'importo delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della Pubblica Amministrazione, con una dotazione di 140 milioni di euro

annui a decorrere dall'anno 2026 destinato alla copertura degli incrementi di cui al secondo periodo. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente

All'art. 132, sopprimere il comma 2.

5.6

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, ZAMBITO

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. L'articolo 5, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è soppresso. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, possono incrementare il valore nominale dei buoni pasto fino all'importo delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della Pubblica Amministrazione, con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 destinato alla copertura degli incrementi di cui al secondo periodo."

Conseguentemente:

a) all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026";

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 50.000.000;
2027: - 50.000.000;
2028: - 50.000.000.

5.7

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo il comma 1 inserire i seguenti commi:

«1-bis. L'articolo 5, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è soppresso. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, possono incrementare il valore nominale dei buoni pasto fino all'importo delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della Pubblica Amministrazione, con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 destinato alla copertura degli incrementi di cui al periodo.

Consequentemente all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"

- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 90.000.000;
2027: - 90.000.000;
2028: - 90.000.000;

5.8

GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. L'articolo 5, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è soppresso. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, possono incrementare il valore nominale dei buoni pasto fino all'importo delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c), del testo unico

delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della Pubblica Amministrazione, con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 destinato alla copertura degli incrementi di cui al secondo periodo. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

5.0.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(Regime fiscale agevolato per le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.197, al comma 58, primo periodo, le parole: "del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 35 per cento".
2. Ai fini dell'individuazione dei limiti di cui al comma 62 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.197, non si computano le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2026.
4. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-bis della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,

come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 50 milioni di euro.

Art. 6

6.1

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. All'articolo 1, comma 44, secondo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025, 2026 e 2027»".

Ai maggiori oneri, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.4

MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. Per le imprese agricole che effettuano pratiche colturali con impiego di manodopera per oltre 400 ore annue ad ettaro, i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato, sono fissati nella stessa misura prevista per i datori di lavoro in zone agricole svantaggiate ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Con decreto del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e forestale sono determinate, con cadenza triennale, le coltivazioni che superano la soglia definita al comma 1 in relazione alle tecniche colturali utilizzate.»

Conseguentemente:

- all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029"

- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 5.000.000;

2027: - 5.000.000;

2028: - 5.000.000;

6.6

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. L'articolo 3, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpreta nel senso che sono escluse dall'imposta regionale sulle attività produttive anche le cooperative agricole di servizi limitatamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228."

Consequentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"

6.10

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alle attività di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono destinate risorse pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.11

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di promuovere e sviluppare la transizione ambientale ed energetica nel settore primario le cooperative di imprenditori agricoli e loro

consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228, possono svolgere, prevalentemente ai soci, servizi ecosistemici, attività dirette alla valorizzazione dei residui produttivi dei soci siano essi qualificati sottoprodotti o rifiuti organici, allo sviluppo di una economia circolare di filiera e di supporto ai soci per la transizione ecologica e digitale.

1-ter. Con Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, vengono identificate le attività in maniera puntuale le attività di cui al comma precedente.

1-quater. Ai servizi svolti dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 in favore di soci imprenditori agricoli nonché alle attività individuate dal decreto di cui al comma precedente sia applicano le agevolazioni di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

6.12

BASSO, MANCA

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1-bis. Al fine di promuovere e sviluppare la transizione ambientale ed energetica nel settore primario le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 possono, svolgere prevalentemente ai soci, servizi ecosistemici, attività dirette alla valorizzazione dei residui produttivi dei soci siano essi qualificati sottoprodotti o rifiuti organici, allo sviluppo di una economia circolare di filiera e di supporto ai soci per la transizione ecologica e digitale.

1-ter. Con Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, vengono identificate le attività in maniera puntuale le attività di cui al comma precedente.

1-quater. Ai servizi svolti dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 in favore di soci imprenditori agricoli nonché alle attività individuate dal decreto di cui al comma precedente sia applicano le agevolazioni di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973".

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".

6.14

NATURALE, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2026, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

1-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, valutati nel limite massimo di 8,3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 27,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.15

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano anche alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2026, 27,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 20,5 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

6.16

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di sostenere la filiera del pecorino-romano DOP a seguito dell'introduzione dei dazi da parte dell'Amministrazione degli Stati Uniti d'America, è previsto uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per il 2026 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, da assegnare alle tre regioni produttrici Sardegna, Lazio e Toscana, in maniera proporzionale ai volumi di produzione annua riferiti all'anno 2025.

1-ter. Le risorse di cui al comma 1-bis sono assegnate alle Amministrazioni regionali al fine di individuare le azioni di intervento condivise volte ad evitare un deprezzamento del valore commerciale del pecorino romano e, conseguentemente, del latte.

1-quater. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il tavolo tecnico sul pecorino-romano, composto da rappresentanti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle Amministrazioni regionali, del Consorzio di tutela del pecorino romano e delle Associazioni professionali agricole più rappresentative a livello nazionale, al fine di monitorare l'effetto degli interventi di cui al comma 1-bis e di proporre nuove strategie di sviluppo della filiera attraverso strumenti finanziari, anche mediante l'istituzione di fondi rotativi, e di diversificazione dei mercati di esportazione.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 20 milioni di euro per il 2026 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.17

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di sostenere il comparto primario della Sardegna, gravato dagli effetti legati al perdurare della siccità che ha interessato il territorio regionale nel corso delle annualità 2024 e 2025, per l'anno 2026 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro, a favore della Regione Autonoma della Sardegna, per l'attivazione di misure di indennizzo straordinarie per le imprese agricole aventi sede fiscale e operativa nel territorio sardo a compensazione dei danni subiti nel corso degli anni 2024 e 2025.

1-ter. Le misure straordinarie di cui al comma 1-bis sono rivolte, prioritariamente, nei confronti delle aziende agricole che non hanno potuto accedere al Fondo mutualistico nazionale AgriCat e che non sono state ricomprese nella delimitazione territoriale di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2025. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli ulteriori criteri e modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1-bis.

1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.18

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di sostenere le imprese della filiera della canapa che intendano riconvertire la propria attività verso altri settori produttivi sostenibili, anche a seguito di mutate condizioni di mercato ovvero di tipo normativo, è istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo per la riconversione delle imprese della filiera della canapa con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

1-ter. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato alla concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese agricole, agroindustriali e artigianali della filiera della canapa che presentino progetti di riconversione pro-

duttiva, formazione del personale, ricerca e sviluppo di nuove linee di produzione o servizi, nonché interventi per il riutilizzo di impianti, immobili e macchinari dismessi o non più funzionali nell'ambito della filiera della canapa.

1-quater. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei contributi, le percentuali di cofinanziamento e le condizioni di ammissibilità dei progetti di cui al comma 1-ter.

1-quinquies. Per le finalità di cui ai commi 1-bis e 1-ter è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.19

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di favorire la crescita sostenibile e l'innovazione delle imprese operanti nella filiera della canapa, che intendano modificare o ampliare la propria attività nell'ambito degli usi consentiti e nei limiti di liceità previsti dall'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo per la valorizzazione e l'adeguamento produttivo della filiera della canapa.

1-ter. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato alla concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese agricole, agroindustriali e artigianali della filiera della canapa che presentino progetti di rinnovamento ovvero di diversificazione produttiva all'interno della medesima filiera della canapa.

1-quater. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei contributi, le percentuali di cofinanziamento e le condizioni di ammissibilità dei progetti di cui al comma 1-ter.

1-quinquies. Per le finalità di cui ai commi 1-bis e 1-ter è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Ai

relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.20

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di fronteggiare gli effetti economici derivanti da politiche commerciali restrittive adottate da Paesi terzi, che incidono negativamente sull'export dei prodotti agroalimentari italiani, con particolare riguardo alla filiera della pasta, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo straordinario per il sostegno delle imprese della filiera della pasta, con una dotazione di euro 50 milioni per l'anno 2026.

1-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma 1-bis sono finalizzate a: a) riconoscere contributi a fondo perduto a favore delle imprese agroalimentari con sede in Italia che esportano prodotti pastari e che hanno subito una riduzione del fatturato estero superiore al 15 per cento rispetto alla media del triennio 2023-2025, riconducibile all'applicazione di misure restrittive di natura commerciale da parte di Paesi terzi; b) sostenere programmi di investimento e innovazione a sostegno delle imprese di cui alla lettera a) finalizzati alla diversificazione dei mercati di esportazione, alla promozione internazionale della pasta italiana e al rafforzamento della competitività del settore.

1-quater. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al comma 1-ter, le modalità di verifica delle perdite di fatturato e delle spese ammissibili nonché le procedure di monitoraggio e di controllo dell'attuazione degli interventi.

1-quinquies. Una quota fino al 10 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1-bis può essere destinata al finanziamento di progetti di ricerca, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale della filiera della pasta, anche mediante convenzioni con università, enti pubblici di ricerca e consorzi di tutela.

1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a euro 50 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.21

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti da politiche commerciali restrittive e da misure tariffarie o para-tariffarie adottate da Paesi terzi che incidono negativamente sulle esportazioni del settore vitivinicolo nazionale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo per l'innovazione e la resilienza della filiera vitivinicola, con una dotazione di euro 30 milioni per l'anno 2026.

1-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma 1-bis sono destinate alla concessione di un credito di imposta fino al 40 per cento delle spese sostenute dalle imprese vitivinicole con sede in Italia per l'acquisto di tecnologie digitali, sistemi di certificazione d'origine avanzati, nonché per l'utilizzo di piattaforme di tracciabilità blockchain finalizzati al rafforzamento della trasparenza e dell'accesso ai mercati internazionali. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli ulteriori criteri e modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 1-bis e dal presente comma.

1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a euro 30 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.22

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti da politiche commerciali restrittive e da misure tariffarie o para-tariffarie adottate da Paesi terzi che incidono negativamente sulle esportazioni del settore vitivinicolo

nazionale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo per l'innovazione e la resilienza della filiera vitivinicola, con una dotazione di euro 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

1-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma 1-*bis* sono destinate all'istituzione di un sistema sperimentale di tutela del reddito vitivinicolo (TRV), per il triennio 2026-2028, volto a compensare parzialmente le perdite di fatturato derivanti da riduzioni comprovate del volume dell'export riconducibili a barriere commerciali ovvero restrizioni doganali. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli ulteriori criteri e modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 1-*bis* e dal presente comma.

1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a euro 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.23

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis.* Al fine di promuovere e sviluppare la transizione ecologica ed energetica nel settore primario le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, possono fornire principalmente ai propri soci servizi legati alla tutela e al miglioramento degli ecosistemi, attività per valorizzare i residui delle produzioni agricole dei soci, sia che si tratti di sottoprodotti sia di rifiuti organici, iniziative per sviluppare un'economia circolare nella filiera e attività di supporto nella transizione ecologica e digitale.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del comma 1-*bis* e l'elenco delle relative attività.

1-quater. I redditi derivanti dai servizi svolti dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 in favore di soci imprenditori agricoli nonché alle attività individuate ai sensi

del comma 1-*ter* sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi.

1-*quinqes*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*quater*, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.24

Sabrina LICHERI, NATURALE, BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di sostenere lo sviluppo del settore della pesca e dell'acquacoltura, anche in ragione dell'aumento dei costi dei carburanti e dell'energia e della riduzione degli introiti degli imprenditori del settore, la dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 2, comma 5-*decies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.25

NATURALE, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di intervenire in situazioni di crisi nei comparti del settore agricolo generate da fitopatie ed epizootie e di provvedere a razionalizzare e semplificare l'attuale sistema di interventi a sostegno dei produttori colpiti da tali emergenze, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Fondo unico per la gestione delle emergenze fitosanitarie ed epizootiche finalizzato a sostenere la redditività delle imprese che operano nei suddetti comparti con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2026. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, sono definite le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.26

NATURALE, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono esenti dall'IMU i terreni agricoli che, indipendentemente dalla loro ubicazione, sono concessi in affitto o comodato da parte del possessore al coniuge o discendenti in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale per la durata di almeno cinque anni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.29 (testo 3)

MISIANI, BERGESIO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: "1-bis. All'articolo 32 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente: «7-quater. Ai fini del pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi nella misura prevista dall'articolo 9, comma 5 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come integrato dal comma precedente, il comma 5-bis del medesimo articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67 si interpreta nel senso che i premi e contributi di cui allo stesso comma 5 del citato articolo 9, non spettano solo se le cooperative e i consorzi beneficiari non sono in regola con le norme sul collocamento.».

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3.892.009 di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

6.31

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2027, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2028 e a 45 milioni annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

6.32

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'allegato A, nella sezione "Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti", dopo la voce "magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica", è aggiunta la seguente: "dispositivi di telecontrollo previsti dalla Delibera ARERA n. 385 del 5 agosto 2025."»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"

6.36

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole "2023, 2024 e 2025" sono aggiunte le seguenti: "2026, 2027 e 2028"."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "100 milioni di euro per l'anno 2026, 98,7 milioni di euro per l'anno 2027, 99 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030"

6.39

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di migliorare le condizioni dei suini negli allevamenti promuovendo il benessere animale e metodi innovativi di trattamento, di incrementare i livelli di biosicurezza, di migliorare la misurabilità e l'incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche del settore, di potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, il Fondo nazionale per la suinicoltura di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, di seguito denominato Fondo, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

1-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo, in accordo con le finalità di cui al comma 1-bis.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.40

NATURALE, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di garantire un immediato sostegno alla filiera cerealicola, con particolare riferimento al comparto del frumento duro, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.41

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di sostenere la produzione agricola e promuovere la vitalità economica e sociale delle aree interne e marginali sul territorio nazionale, una quota pari al 2 per cento dell'ammontare annuo del Fondo di sostegno ai comuni marginali di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riservata alle imprese agricole operanti nei medesimi territori.

1-*ter*. Il beneficio di cui al comma 1-*bis* è destinato a interventi di incentivazione agli investimenti, all'innovazione, alla transizione digitale, nonché al miglioramento della competitività e della sostenibilità delle imprese agricole di cui al medesimo comma 1-*bis*.

1-*quater*. Per le finalità di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, il Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 20 milioni di euro per l'anno 2028. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini, le modalità ed i criteri di accesso alle risorse di cui al precedente periodo.

1-quinquies. Per le finalità di cui ai commi da *1-bis* a *1-quater*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 20 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.42

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«*1-bis.* Al fine di sostenere la produzione agricola delle aree interne e marginali sul territorio nazionale, a favore delle imprese agricole con un fatturato annuo inferiore o uguale a 15.000 euro è riservato il 2% dell'ammontare annuo del Fondo di sostegno ai comuni marginali di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

1-ter. Il beneficio di cui al comma *1-bis* è destinato ad interventi di incentivazione agli investimenti delle imprese di cui al medesimo comma *1-bis*.

1-quater. Per le finalità di cui ai commi *1-bis* e *1-ter*, il Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 20 milioni di euro per l'anno 2028. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini, le modalità ed i criteri di accesso alle risorse di cui al precedente periodo.

1-quinquies. Agli oneri di cui ai commi da *1-bis* a *1-quater*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 20 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.43

NATURALE, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,"».

6.45

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di incrementare gli indennizzi a favore degli allevatori colpiti da restrizioni sanitarie, il Fondo di parte corrente di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le risorse aggiuntive del fondo di cui al presente comma sono destinate esclusivamente agli allevatori che operano nelle aree in restrizione delimitate a seguito di decisioni adottate fino alla data di entrata in vigore della presente legge e sono utilizzate per compensare i danni indiretti subiti a causa delle predette restrizioni, che includono i cali di quotazione di mercato rispetto alle quotazioni ordinarie.».

6.46

NATURALE, CROATTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di integrare gli indennizzi alle produzioni vegetali a favore delle imprese agricole aderenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) del decreto-legge del 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è stanziata una dotazione finanziaria aggiuntiva per l'anno 2026 di 40 milioni di euro, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-ter. Le risorse di cui al comma 1-bis sono utilizzate per integrare gli indennizzi riconosciuti alle imprese beneficiarie con un aiuto proporzionale alla differenza tra il valore indice riconosciuto e l'importo già ricevuto e senza disparità di trattamento tra i beneficiari.».

6.47

NATURALE, LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026». Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

6.49

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto- legge 30 dicembre 2023 n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024 n. 18, le parole "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2026"».

6.51

FRANCESCHELLI, MANCA, GIACOBBE, LORENZIN, MARTELLA, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Al comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026"."

Consequentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 15.000.000;

2027: - -;

2028: - -;

6.0.1

PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Riduzione dell'aliquota IVA per carni suine e salumi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, alle carni suine fresche, refrigerate o congelate e ai prodotti di salumeria rientranti nei codici NC da 0203 a 0210 della nomenclatura combinata dell'Unione europea si applica l'aliquota IVA del 4 per cento di cui alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono individuati i codici TARIC e NC dei prodotti interessati e definite le modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti della misura sul gettito erariale.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 900 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2026, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutati in a 900 milioni di euro annui. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente articolo,

ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

6.0.2

IRTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 6-bis.

*(Rimodulazione delle aliquote IVA e
esternalità ambientali dell'agricoltura).*

1. Alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II, concernente beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento: 1) al numero 19 le parole "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" sono soppresse; 2) dopo il numero 19 sono inseriti i seguenti: "19-bis) prodotti biologici certificati; 19-ter) prodotti fertilizzanti, fitosanitari, biostimolanti ammessi per l'agricoltura biologica e mezzi tecnici per l'agricoltura biologica ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione europea del 15 luglio 2021 e delle altre normative unionali e nazionali di settore";

b) alla parte III, concernente beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, sopprimere il numero 110 (prodotti fitosanitari).

6.0.4

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

"Art. 6-bis

(Incremento della detraibilità degli interessi passivi su contratti di mutuo ipotecari a tasso variabile stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale)

1. Per gli anni 2026, 2027 e 2028, per i contratti di mutuo ipotecari a tasso variabile che abbiano subito un incremento dell'aumento della rata mensile, in conseguenza dei maggiori interessi, la percentuale di detraibilità

di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 50%.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6-ter.

«Art. 6-ter

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

6.0.5

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Agevolazioni fiscali per gli immobili adibiti ad abitazione principale)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, del d.p.R. 22 dicembre 1986, n. 917, fino al 31 dicembre 2026 la detrazione dall'imposta lorda è riconosciuta nella misura del 23 per cento:

a) per gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione, di cui alla lettera b) del medesimo articolo 15;

b) per i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, di cui alla lettera i-sexies) del medesimo articolo 15.

2. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 01, lettera a), le parole: «euro 300,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600,00»;

b) al comma 01, lettera b), le parole: «euro 150,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300,00».

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 470 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

6.0.6

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure urgenti per il potenziamento della ricerca in agricoltura)

1. Al fine di assicurare continuità all'attuazione della Politica agricola comune per il periodo 2021-2027 e di rafforzare le strutture preposte alla gestione del Piano strategico della politica agricola comune, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) è autorizzato, per l'anno 2026, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, 100 unità di personale da inquadrare nel profilo di operatore tecnico livello VIII degli Enti pubblici di ricerca di cui alla classificazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 per la conduzione delle attività agricole e zootecniche sperimentali.

2. Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) procede all'assunzione degli operatori tecnici livello VIII a tempo indeterminato di cui al comma 2, con il rapporto di lavoro regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del Comparto Istruzione e Ricerca, secondo una procedura concorsuale ad evidenza pubblica, anche in forma semplificata, che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale operaio già assunto dal CREA a tempo determinato o con altri rapporti flessibili di lavoro comunque denominati.

3. Fino al termine della procedura di cui al comma 2 è fatto divieto di instaurare ulteriori rapporti di lavoro a tempo determinato o flessibile comunque denominati.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decre-

to-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.9

CROATTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Interventi sulla fiscalità nelle aree montane)

1. Ai fini di agevolare gli imprenditori e gli esercenti nei Comuni totalmente e parzialmente montani, in attuazione all'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'anno precedente, inferiore a 20.000 euro può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tal caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono individuate le zone franche montane, le zone di esenzione e i parametri per l'allocazione delle risorse, avuto riguardo ai criteri delle 72 aree pilota della Strategia nazionale aree interne.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

6.0.11 (testo 2)

FREGOLENT, PAITA, ENRICO BORGHI, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO, BERGESIO, DURNWALDER, CENTINAIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Esonero contributivo giovani agricoltori)

1. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di iscrizione, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

2. Per il fine di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un apposito Fondo con dotazione pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi in concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità dell'esonero di cui al comma 1 e di spesa del fondi di cui al presente comma.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modifiche, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

6.0.13

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Misure in favore dell'acquisto della prima casa di abitazione)

1. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 64 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 132 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

6.0.14

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Misure in favore dell'acquisto della prima casa di abitazione)

1 Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 64 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 si applicano a gli atti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 132 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

6.0.15

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per la promozione di moderni sistemi digitali nel settore alimentare)

1. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2026, un contributo, a favore dei produttori di alimenti che investano in moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati,

nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.16

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per l'innovazione digitale e il trasferimento tecnologico nel settore agricolo)

1. Al fine di incentivare la diffusione dell'innovazione digitale e del trasferimento tecnologico nel settore agricolo, alimentare e forestale nonché per il contrasto alla scarsità idrica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, denominato "Fondo per l'innovazione digitale e il trasferimento tecnologico nel settore agricolo", con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro per le imprese e il Made in Italy, sono individuati i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente articolo, parametrati alle azioni di potenziamento delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all' utilizzo sostenibile delle risorse naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici ambientali. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.17

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Sistema nazionale per l'olio extravergine di oliva di alta qualità)

1. Al fine di tutelare la produzione nazionale di olio extravergine di oliva caratterizzata da elevati *standard* qualitativi, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Sistema nazionale per l'olio extravergine di oliva di alta qualità, di seguito denominato «Sistema EVO qualità».

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento del Sistema EVO qualità nonché le attività di analisi, certificazione, verifica, aggiornamento dei dati e di produzione di documentazione ai fini dell'inserimento nel Sistema medesimo.

3. Ai fini dell'inserimento nel Sistema EVO qualità, l'olio extravergine di oliva deve:

a) essere ottenuto direttamente da olive raccolte e molite nel territorio nazionale ed estratto unicamente mediante procedimenti meccanici e di spremitura a freddo, in impianti oleari ubicati in Italia e dotati di tecnologia a ciclo continuo;

b) possedere, al consumo, le seguenti caratteristiche chimiche e organolettiche:

- 1) acidità ? 0,4 g/100 g acido oleico;
- 2) biofenoli ? 250 mg/kg;
- 3) perossidi ? 12 (meq O₂/kg);
- 4) acido oleico ? 65 per cento;
- 5) k_{270/268} ? 0,20;

- 6) $k_{232} \leq 2,4$;
- 7) $\Delta K \leq 0,005$;
- 8) cere ≤ 100 mg/kg;
- 9) esteri etilici ≤ 15 mg/kg;
- 10) mediana del fruttato > 2 .

4. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è responsabile delle attività di certificazione e di verifica della conformità dell'olio extravergine di oliva ai requisiti di cui al comma 3 ai fini dell'inserimento nel Sistema EVO qualità.

5. L'adesione al Sistema EVO qualità è su base volontaria. Possono aderirvi gli operatori del settore olivicolo che hanno la propria attività con sede legale e operativa in Italia e che rispettano le modalità di produzione e i requisiti chimici e organolettici di cui al comma 3.

6. Al fine di conferire riconoscibilità ai prodotti inseriti nel Sistema EVO qualità, è istituito il marchio «Olio EVO 100 per cento italiano di alta qualità». Il marchio «Olio EVO 100 per cento italiano di alta qualità» è di proprietà esclusiva del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e può essere richiesto, su base volontaria, dagli operatori del settore olivicolo. Il logo del marchio è individuato mediante concorso di idee, da bandire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sulle confezioni dell'olio extravergine di oliva presente nel Sistema EVO qualità è possibile apporre il marchio «Olio EVO 100 per cento italiano di alta qualità» ovvero la dicitura «Alta qualità italiana». Il marchio ovvero la dicitura di cui al presente articolo sono riportati in modo visibile, con caratteri facilmente leggibili, e in posizione omogenea rispetto alle altre indicazioni scritte, grafiche e illustrative presenti nella confezione dell'olio extravergine di oliva. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione del marchio e della dicitura, in conformità al regolamento delegato (UE) n. 2022/2104 della Commissione, del 29 luglio 2022, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e alle ulteriori disposizioni dell'Unione europea vigenti in materia.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo e l'apposizione del marchio «Olio EVO 100 per cento italiano di alta qualità» o la dicitura «Alta qualità italiana» sono compatibili con la vigente disciplina in materia di regimi di qualità dei prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP).

8. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-leg-

ge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.18

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Rafforzamento dei controlli anticontraffazione in campo olivicolo)

1. Al fine di contrastare le irregolarità nella produzione e commercializzazione degli oli di oliva, è adottato un piano di rafforzamento dei controlli volto a verificare la rintracciabilità dei prodotti appartenenti alle categorie dell'olio extra vergine di oliva, dell'olio di oliva vergine, dell'olio di oliva e dell'olio di sansa di oliva nonché degli oli biologici e di quelli contraddistinti da indicazioni geografiche protette (IGP) o denominazioni di origine protette (DOP).

2. Il piano di cui al comma 1 è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare e il Corpo della guardia di finanza sono individuati quali autorità competenti per le attività di contrasto e di controllo per le finalità di cui al comma 1.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026.».

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»

6.0.19

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Vigilanza nel mercato degli oli di oliva vergini)

1. Al fine di potenziare i poteri e le attività di vigilanza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, è autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di 3 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione e di riparto delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.20

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo per la ricerca e l'innovazione nel settore olivicolo)

1. Al fine di migliorare le tecniche di produzione sostenibili, anche attraverso l'impiego di modelli basati sull'intelligenza artificiale, sviluppare nuovi metodi per l'analisi della qualità e incentivare gli studi sulle varietà di olivo resistenti a malattie e parassiti, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il fondo per la ricerca e l'innovazione nel settore olivicolo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca,

previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.21

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Piano olivicolo nazionale)

1. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano olivicolo nazionale, di seguito denominato «piano».

2. Il piano individua gli interventi prioritari volti a:

a) migliorare le condizioni di coltivazione e di produzione delle olive da olio e delle olive da tavola;

b) promuovere forme aggregate di condivisione della manodopera e delle attrezzature;

c) ottimizzare le strategie di difesa fitosanitaria;

d) favorire il recupero produttivo degli uliveti abbandonati;

e) favorire la diffusione del regime facoltativo di certificazione per gli oli extravergini di oliva di alta qualità;

f) incentivare lo sviluppo di una filiera integrata sotto il profilo ambientale, sociale ed economico;

g) favorire il coordinamento della ricerca scientifica nel settore.

3. Il piano rappresenta lo strumento programmatico strategico del comparto olivicolo e fornisce alle regioni indirizzi utili per l'inserimento delle misure di settore nei rispettivi piani e programmi.

4. Il piano ha una durata massima di dieci anni.

5. Il piano è elaborato nel rispetto della disciplina prevista dalla legge 14 gennaio 2013, n. 9.

6. Per la realizzazione del piano di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.23

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Sistemi di etichettatura degli alimenti rapidamente deperibili)

1. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, per l'anno 2026, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro, a favore dei produttori di beni alimentari che investono in moderni sistemi di etichettatura degli alimenti rapidamente deperibili, tesi a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore circa lo stato di conservazione del prodotto, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.24

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo per il raccolto di prodotti agricoli deperibili)

1. Al fine di fronteggiare le perdite di raccolto di prodotti agricoli deperibili derivanti dalle eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative alle straordinarie precipitazioni piovose nonché alle ondate di calore, e di arginare le difficoltà economiche subite dalle imprese agricole operanti nel settore, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo denominato «Fondo per il raccolto di prodotti agricoli deperibili», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.25

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure urgenti per il sostegno della filiera frutticola della pera)

1. Al fine di sostenere la filiera frutticola della pera (*Pyrus communis* L.) e contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla forte crisi del settore, dovuta ad una serie concomitante di eventi climatici e naturali di tipo avverso, la dotazione del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.26

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Rifinanziamento fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 865, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.27

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. Il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui all'articolo 1, comma 868,

della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.28

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Filiera cooperativa agroalimentare sostenibile)

1. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti e relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono inoltre svolgere attività dirette alla valorizzazione dei residui produttivi dei soci, allo sviluppo di una economia circolare di filiera e al supporto ai soci per la transizione ecologica e digitale. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo è autorizzata una spesa di un milione di euro per l'anno 2026.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Ai servizi svolti dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 in favore di soci imprenditori agricoli nonché alle attività individuate dal decreto di cui al comma precedente si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a un milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.29

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Imposta di registro minima per i terreni agricoli)

1. Per l'anno 2026, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, anche nella prospettiva di una maggiore efficienza produttiva nazionale, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, non si applica l'imposta di registro fissa, di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

2. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.30

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per l'aggregazione in agricoltura)

1. Il reddito percepito dai soci imprenditori agricoli per il conferimento del terreno e per le prestazioni svolte a favore di una cooperativa di conduzione associata costituisce reddito agrario.

2. Il conferimento del terreno in una cooperativa di conduzione associata non determina in ogni caso la decadenza dai benefici previsti dall'arti-

colo 2, comma 4-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché la decadenza, ovvero il mancato riconoscimento, delle altre agevolazioni collegate al possesso e alla conduzione dei terreni.

3. Ai rapporti tra socio imprenditore agricolo e cooperativa agricola si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 4-*ter*, e all'articolo 31, comma 3-*ter* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, secondo le regole stabilite nello statuto o nei regolamenti della cooperativa.

4. Al fine di incentivare, nel comparto primario, la cooperazione in forma mutualistica delle terre e rilanciare la cooperazione in termini di conduzione associata, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026. Per la finalità di cui al precedente periodo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2026.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.31

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per la promozione della coltivazione della canapa destinata al florovivaismo)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 4 luglio 2024, n. 102, dopo le parole «qualificazione delle produzioni,» sono inserite le seguenti: «al potenziamento della coltivazione della canapa destinata al florovivaismo,».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 no-

vembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.32

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Portale per la tracciabilità delle piante di canapa)

1. Al fine di assicurare il monitoraggio del ciclo di vita delle piante di canapa (*Cannabis sativa* L.) presenti sul territorio nazionale, la relativa corretta determinazione numerica e l'allocazione negli areali di riferimento, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il portale per la tracciabilità delle piante di canapa.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità relativi alla realizzazione e al funzionamento del portale di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, , si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.33

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Rifinanziamento del fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.34

BEVILACQUA, NATURALE, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo per la prevenzione dei conflitti fauna-agricoltura)

1. Al fine di prevenire e mitigare i conflitti tra fauna selvatica e attività agricole e zootecniche, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il "Fondo nazionale per la prevenzione dei conflitti fauna-agricoltura", di seguito denominato "fondo", con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

2. Il fondo è finalizzato a sostenere, anche in forma integrata, interventi strutturali, tecnologici e organizzativi diretti alla protezione delle produzioni agricole, degli allevamenti e delle infrastrutture rurali dagli impatti derivanti dalla presenza e dall'attività della fauna selvatica, con priorità per le aree montane, marginali e interne.

3. Sono ammissibili al finanziamento del fondo:

a) l'acquisto e l'installazione di recinzioni, barriere fisiche, dissuasori acustici e visivi nonché ulteriori dispositivi innovativi di prevenzione, a condizione che siano ecocompatibili e non impattanti sulla fauna selvatica e sugli ecosistemi locali;

b) le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture preventive già installate alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che siano ecocompatibili e non impattanti sulla fauna selvatica e sugli ecosistemi locali;

c) programmi di formazione, assistenza tecnica e informazione rivolti agli imprenditori agricoli per la gestione integrata del rischio faunistico;

d) progetti pilota ad alto contenuto tecnologico volti al monitoraggio dinamico della fauna e alla prevenzione attiva degli impatti.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presen-

te legge, sono disciplinate le modalità di attuazione, erogazione, controllo e rendicontazione degli interventi finanziati dal Fondo, nonché i criteri per la ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto della superficie agricola utilizzata e del livello di pressione faunistica.

5. Agli oneri di al presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.35

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di consorzi di bonifica)

1. Al fine di tutelare il corretto bilanciamento tra i servizi di intervento, cura, manutenzione e bonifica dei beni rientranti nelle aree di competenza e l'effettiva entità dei servizi erogati nonché di sostenere la redditività delle imprese agricole, dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è sospeso il pagamento dei contributi di bonifica richiesti all'utenza dal Consorzio Unico subentrato senza soluzione di continuità nell'esercizio delle funzioni consorziali dei soppressi Consorzi di Bonifica Commissariati della Regione Puglia, secondo la ripartizione della quota di spesa tra i proprietari di cui all'articolo 11 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, calcolati secondo il vigente Piano di classifica per il riparto degli oneri. Nel periodo di sospensione di cui al precedente periodo non possono essere notificati avvisi di pagamento ovvero cartelle di pagamento, né possono essere attivate procedure cautelari o esecutive.

2. Per le finalità di cui al comma 1 non sono dovuti gli importi relativi alle annualità dal 2018 al 2023 avanzate all'utenza dai consorzi di bonifica commissariati della Regione Puglia di cui al medesimo comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.36

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incremento Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura)

1. La dotazione Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 è incrementata, per l'anno 2026, di un importo pari a 10 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.37

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni urgenti per l'imprenditoria agroindustriale)

1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali nonché di tutelare la continuità dell'attività imprenditoriale del settore agroindustriale nazionale, nello stato di previsione del Ministro delle imprese e del Made in Italy è istituito un fondo per la riconversione aziendale delle imprese operanti nel settore della canapa industriale con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.38

Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, NATURALE, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure di prevenzione a favore delle produzioni agricole)

1. Al fine di garantire la compatibilità ambientale e la tutela delle coltivazioni limitrofe alle aree di esercizio dell'attività venatoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di pianificazione e autorizzazione delle attività venatorie, adottano misure di prevenzione e mitigazione degli impatti che possono derivare dalle stesse attività sulle produzioni agricole.

2. Le misure di cui al comma 1 riguardano:

a) la definizione di fasce di rispetto obbligatorie tra le aree coltivate e i siti di caccia autorizzati;

b) l'individuazione di periodi e orari di esercizio dell'attività venatoria compatibili con i cicli agricoli;

c) l'adozione di pratiche venatorie che riducano il disturbo alla fauna e la contaminazione ambientale;

d) la promozione di interventi di ripristino ambientale e conservazione della biodiversità nelle aree limitrofe alle coltivazioni.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono forme di collaborazione tra i soggetti coinvolti nelle attività agricole e venatorie, al fine di sviluppare programmi integrati di gestione del territorio che concilino la salvaguardia ambientale, la produttività agricola e la regolazione faunistico-venatoria.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.39

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Coadiuvanti familiari dell'imprenditore agricolo professionale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 si applicano anche ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 500.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.40

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo nazionale per il sostegno e la promozione paesaggistica delle aree agricole svantaggiate)

1. Al fine di valorizzare il paesaggio agricolo e rurale delle zone agricole svantaggiate, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito il "Fondo nazionale per il sostegno e la promozione paesaggistica delle aree svantaggiate", con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, di seguito denominato fondo.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla realizzazione di eventi e materiale di carattere promozionale e informativo aventi ad oggetto la valorizzazione del paesaggio agricolo e rurale delle zone svantaggiate.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del fondo.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del fondo sono erogati nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.41

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari)

1. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l'anno 2026, un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore delle imprese di settore che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, della salute e delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.42

LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure urgenti per le imprese agricole della regione Sicilia colpite dalla siccità)

1. Le imprese agricole con sede operativa nella regione Sicilia, che hanno subito danni alle produzioni a causa dei fenomeni siccitosi, verificatisi a partire dal mese di luglio del 2023 e fino al mese di maggio del 2024, e che non hanno beneficiato dei risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo. La regione Sicilia può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi climatici avversi di cui al precedente periodo entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La ripartizione dell'importo da assegnare avviene sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al presente comma.

2. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare esclusivamente agli interventi di cui al comma 1. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.43

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura)

1. Al fine di assicurare un adeguato ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi a partire dal 1° gennaio 2023, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.45

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per lo sviluppo e il sostegno alla filiera apistica nazionale)

1. Al fine di sostenere le forme associative di livello nazionale tra apicoltori e promuovere la stipula di accordi professionali, di introdurre indennità compensative per gli apicoltori che operano nelle zone montane o svantaggiate, incentivare la pratica dell'impollinazione a mezzo di api nonché la pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera e) della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.46

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo per gli allevamenti sostenibili)

1. Al fine di sostenere gli allevatori del settore zootecnico che perseguono metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima, specificatamente per l'aspetto del benessere animale, e che, nel contempo, custodiscono e valorizzano territori ed ambienti eco-sistemici apparentemente marginali, ma fondamentali nella conservazione di tradizioni produttive agri-zootecniche tipiche del Made in Italy, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, denominato "Fondo per gli allevamenti sostenibili", con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.47

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Piano di gestione, monitoraggio e contenimento del granchio blu)

1. Al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*) e di assicurare, nel contempo, il rispetto degli equilibri degli ecosistemi e della biodiversità acquatica, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito un piano nazionale di gestione, monitoraggio e contenimento del granchio blu e delle specie acquatiche non indigene.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.49

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Finanziamento progetti ricerca studio granchio blu)

1. Per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati a studiare il comportamento della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*) in funzione della rete trofica e per contenerne il fenomeno della diffusione sul territorio nazionale, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Con proprio decreto, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste definisce le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti di ricerca ammissibili di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.50

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Cessioni di animali vivi bovini e suini)

1. Per l'anno 2026 le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina sono fissate ambedue nella misura del 9,5 per cento.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.51

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo a sostegno degli investimenti per il divieto di abbattimento selettivo di pulcini)

1. Al fine di dare piena attuazione al divieto di abbattimento selettivo di pulcini di linea maschile delle galline della specie *Gallus gallus domesticus*, provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 18, comma 2, lettera d), della legge 4 agosto 2022, n. 127, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

un Fondo finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nei settori di riferimento con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i beneficiari, i criteri e le modalità di accesso e di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

6.0.56

BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo nazionale per la corilicoltura)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito il Fondo nazionale per la corilicoltura, di seguito denominato fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito dei produttori, a rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo settore, a potenziare le attività di informazione e di promozione presso i consumatori, a migliorare la qualità dei medesimi prodotti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi. Gli interventi finanziati con le risorse del fondo devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli arti-

coli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo.».

Consequentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «99 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028»

6.0.57

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure a favore dell'aggregazione e della cooperazione tra le imprese agricole)

1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, e` compatibile con gli scopi del contratto di rete».

2. Al fine di favorire i processi di aggregazione e cooperazione fra le imprese agricole nonché di migliorare ed accrescere la qualificazione del settore è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026. Per la finalità di cui al precedente periodo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità relativi all'assegnazione delle risorse di cui al presente comma. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.59

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Alle aziende che hanno sostenuto negli ultimi 5 anni o stanno sostenendo investimenti strutturali finalizzati ad ottenere l'abilitazione del proprio stabilimento o della propria azienda all'esportazione di prodotti agroalimentari verso Paesi terzi extra europei o alla fornitura di materie prime destinate alla realizzazione di prodotti agroalimentari da esportare verso i suddetti Paesi è riconosciuto un credito di imposta pari al 75 per cento delle spese sostenute e documentate, finalizzate all'ottenimento delle suddette abilitazioni.

2. Con decreto del Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, da adottarsi d'intesa con il Ministero per le Imprese e il Made in Italy e con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le categorie merceologiche di attività, le spese ammissibili e le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.60

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Le quotazioni nelle CUN della filiera suinicola riguardanti gli animali destinati al macello avvengono a peso morto, in coerenza con gli obblighi di comunicazione delle quotazioni delle carcasse animali previste

dalla vigente normativa UE. Con decreto del Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità e i tempi di attuazione delle previsioni di cui al primo paragrafo.».

6.0.61

Sabrina LICHERI, NATURALE, BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Rifinanziamento fondo antibracconaggio ittico)

1. Il fondo di cui all'articolo 40, comma 11-*bis*, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.62

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni a favore delle attività di mitilicoltura)

1. Al fine di garantire, a favore delle imprese, delle cooperative e dei consorzi della mitilicoltura operanti nel territorio di Taranto e provincia di Taranto, un parziale ristoro per gli effetti derivanti dai cali produttivi connessi alle perdite di seme utilizzato in mitilicoltura causati dal cambiamento climatico nonché per il pregiudizio economico derivante dalle misure di prevenzione previste dall'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 188 del 25 marzo 2016 e successive proroghe, recante "Misure sanitarie straordinarie di controllo del rischio per diossina e PCB nelle produzioni di mitili di Taranto" nonché per le azioni di bonifica riguardanti lo specchio acqueo, appartenente al demanio marittimo e posto in Taranto - località Mar Piccolo Primo Seno,

è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1. I criteri e le modalità di erogazione di cui al precedente periodo sono parametrati al potenziale produttivo dei beneficiari di cui al comma 1, proporzionale alle dimensioni delle aree destinate alle attività di mitilicoltura.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei soggetti di cui al comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 2-*quinquies* del decreto legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, si applicano altresì ai predetti soggetti nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2026.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.63

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Test rapido sulle coltivazioni di canapa)

1. Al fine di facilitare e semplificare le operazioni di controllo di cui all'articolo 4 della legge 2 dicembre 2016, n. 242, è autorizzata l'esecuzione di test rapidi da parte delle Autorità competenti. Il test rapido, dotato di efficacia e validità per la determinazione quantitativa del contenuto di tetraidrocannabinolo (THC), ha una funzione di controllo preventivo rispetto alle analisi di laboratorio di cui al medesimo articolo 4.

2. Se all'esito del controllo mediante l'esecuzione del test rapido il contenuto complessivo di THC risulta entro i limiti di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, le Autorità competenti non dispongono lo svolgimento delle analisi di laboratorio di cui al medesimo articolo 4.».

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «98 milioni di euro per l'anno 2026 e 98 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»

6.0.67

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. La dotazione del Fondo suinicolo nazionale di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Da tale importo annuale, la somma di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 è da destinarsi alla realizzazione di uno specifico laboratorio di ricerca con alto livello di biosicurezza BLS3 presso la Stazione Sperimentale dell'Industria delle Conserve Alimentari (SSICA) con sede in Parma, nell'ambito delle attività di ricerca di interesse e valenza nazionale, con specifico riguardo all'ambito agroalimentare. Al fine di accedere al fondo, SSICA produce al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un apposito piano progettuale dei lavori di realizzazione del suddetto laboratorio e può accedere ai fondi in ragione di apposita presentazione di relazioni di stato avanzamento lavori fino alla conclusione degli stessi e per un importo non superiore alle spese rendicontate da SSICA. Le eventuali risorse rimanenti a causa di una minor spesa sono recuperate alla dotazione del suddetto fondo suinicolo nazionale per le attività programmate.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.70

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Investimenti per la filiera olivicola-olearia)

1. Al fine di sostenere e sviluppare la filiera olivicola-olearia, favorendo l'aggregazione tra gli operatori, l'incremento della produzione nazionale di olive e il rafforzamento della sostenibilità del settore, con particolare riguardo alle aree svantaggiate, il fondo di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:

a) per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, al sostegno di investimenti in nuovi impianti conformi alle caratteristiche di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022;

b) per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, al sostegno di investimenti per l'ammodernamento degli impianti esistenti, conformi alle caratteristiche di cui all'allegato 2 del citato decreto ministeriale 23 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»

6.0.71

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

1. La dotazione finanziaria del "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura", di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 60

milioni di euro per l'anno 2026 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2026 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

6.0.72

FREGOLENT, PAITA, ENRICO BORGHI, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Integrazioni indennizzi per imprese agricole ortofrutticole dell'Emilia-Romagna interessate dalle gelate nel 2023)

1. Al fine di sostenere la filiera ortofrutticola della Regione Emilia Romagna e contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla forte crisi del settore, dovuta anche ad una serie concomitante di avversità climatiche e fitopatie, sono destinate alle aziende agricole di cui all'articolo 2 le risorse di cui al successivo comma al fine di corrispondere aiuti per integrare gli indennizzi già spettanti a valere del Fondo mutualistico catastrofale istituito dall'articolo 1 comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" quando non hanno consentito di compensare integralmente le perdite di produzione.

2. Le risorse destinate all'aiuto di cui al comma 1, ammontano a 50 milioni di euro, a valere sul capitolo 7098, pagina 01, rubricato «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura».

3. Beneficiano degli aiuti le aziende agricole che nell'anno 2024 abbiano destinato superficie agricola alla coltivazione di specie ortofrutticole a condizione che abbiano ricevuto un indennizzo a valere del fondo mutualistico di cui al comma 1 del precedente comma a causa delle gelate occorse nell'anno 2023.

4. Gli aiuti concessi a ciascuna azienda sono pari ad una percentuale fissa, uguale per tutti i beneficiari, del danno accertato e riconosciuto in istruttoria per gli indennizzi del fondo mutualistico AGRICAT e calcolato con

riferimento al parametro del valore indice di cui al Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) 2023.

5. Gli aiuti di cui al comma precedente sono concessi sino a esaurimento delle risorse disponibili.

6. Con successivo decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e forestale, da approvare entro 30 giorni dalla entrata in vigore dalla presente legge, previa intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono definite tutte le disposizioni attuative dell'intervento.

7. Gli importi erogati sono concessi secondo le regole degli aiuti di stato. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

6.0.73

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di contenimento della diffusione da Xylella)

1. Al fine di sostenere le attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo «Xylella fastidiosa» condotte dal CNR, all'articolo 1, comma 325, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2026, 2027 e 2028.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.74

IRTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 6-bis.

(Credito di imposta per la certificazione delle imprese biologiche inserite nell'elenco nazionale degli operatori certificati)

1. Le imprese che rientrano nella definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 9 marzo 2022 n. 23, che non hanno ricevuto altre forme di contributo ai costi di certificazione obbligatori per la permanenza in detto elenco hanno diritto a un credito di imposta pari al 100% dei costi documentabili nel periodo di imposta 2026 e riferiti al corrispettivo per le prestazioni dell'organismo di certificazione autorizzato dal Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste per tale attività compresi i costi per analisi di laboratorio se prescritte dal medesimo organismo di certificazione.

2. Le modalità con le quali le imprese aventi diritto al credito di imposta ai sensi del comma 1 potranno richiederlo sono stabilite con apposito Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "90 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027."

6.0.77

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Garanzia su crediti concessi alle imprese agricole e della pesca)

1. Sono ammissibili alla garanzia diretta rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a titolo gratuito e con copertura fino al 100 per cento del valore del finanziamento, comunque nel limite di euro 250.000, i nuovi finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dagli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in favore di micro,

piccole e medie imprese agricole e della pesca e destinati al cofinanziamento privato di progetti approvati nell'abito di bandi statali ed europei.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale, intestato all'ISMEA, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.».

6.0.78

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure in favore dei comparti agricoli in crisi)

1. Al fine di sostenere i comparti agricoli e zootecnici in difficoltà reddituale per effetto dell'aumento dei costi di produzione, del calo dei prezzi all'origine e delle crisi di mercato dovute alla crescita dell'inflazione, il Fondo per la sovranità alimentare, di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 7

7.1

PATUANELLI, PIRRO, DAMANTE

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 47, 8 milioni di euro per l'anno 2026, 138,3 milioni di euro per l'anno 2027 e 102, 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del-

le risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7.4 (testo 2)

FREGOLENT, PAITA, ENRICO BORGHI, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 138,3 milioni di euro per l'anno 2027 e 102,4 milioni di euro dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

7.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 7

(Modifica alla disciplina degli affitti brevi)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve, in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota:

a) del 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi;

b) del 26 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi ad un'ulteriore unità immobiliare oltre a quella di cui alla lettera a);

c) del 30 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi alla terza e quarta unità immobiliare oltre a quella di cui alla lettera b).»

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma.

7.8 (testo 4)

PATUANELLI, PIRRO, DAMANTE

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

"1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al secondo periodo, le parole: "21 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "16 per cento";
- b. al quarto periodo, le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "7 per cento".

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel limite di 1900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la parola: "brevi.

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 1852,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2038,3 milioni di euro per l'anno 2027 e 2002,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

- a. *dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

"Art.5-bis.

(Modifiche alla disciplina fiscale sui servizi digitali)

1. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento";

- b) *dopo l'articolo 23, inserire il seguente:*

"Art. 23-bis.

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2100 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.";

7.11

LORENZIN, IRTO, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 1, comma 760, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "75 per cento" sono sostituite dalle seguenti "50 per cento".

Consequentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"

7.12

PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, per i contratti di locazione breve di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, relativi a immobili situati nei comuni classificati montani ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 7 aprile 2014, n. 56, si applica l'aliquota dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23."

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

7.13

NATURALE, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di rilanciare il mercato delle locazioni commerciali, all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente può, in alternativa rispetto al regime ordinario di tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, con l'aliquota del 21 per cento."

1-ter. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri attuativi e le modalità di esercizio delle disposizioni di cui al comma 1-bis.

1-quater. Per le finalità di cui al comma 1-bis è autorizzata una spesa di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede-

de mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

7.14

Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, NATURALE, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Fino al 31 dicembre 2028 le parti possono stipulare contratti di locazione aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 150 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, ubicate nei comuni delle aree interne e periferiche, definendo il valore del canone, la durata del contratto ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

1-ter. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati di cui al comma 1-bis, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento.

1-quater. Con decreto del Ministro dell'Economia delle Finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi 1-bis e 1-ter.

1-quinquies. Per le finalità di cui ai commi 1-bis e 1-ter è autorizzata una spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.»

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la parola: "brevi"

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029»

7.16

PATUANELLI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «esclusivamente» sono sostituite dalla seguente: «con priorità».».

Consequentemente, alla rubrica sopprimere le seguenti parole: "brevi".

7.350

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7

(Modifica alla disciplina degli affitti brevi)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve, in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota:

a) del 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi;

b) del 26 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi ad un'ulteriore unità immobiliare oltre a quella di cui alla lettera a);

c) del 30 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi alla terza e quarta unità immobiliare oltre a quella di cui alla lettera b).»

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge."

Consequentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma."

7.351

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 760, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole »75 per cento« sono sostituite dalle seguenti »50 per cento«."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: »100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026« con le seguenti: »30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026«

7.352

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. È istituita a decorrere dall'anno 2026 una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche applicata ai redditi derivanti da locazioni brevi di cui al presente articolo. L'aliquota di cui al primo periodo si applica in misura non superiore al 6% del reddito derivante dalla locazione breve. L'addizionale si applica a partire dal secondo immobile ad uso abitativo oggetto di locazione breve nel territorio comunale di proprietà del medesimo contribuente ed è dovuta con riferimento al reddito dell'immobile che, tra quelli locati in forma breve nel medesimo periodo d'imposta, genera la rendita catastale più elevata.

2-ter. L'addizionale comunale di cui al comma 2-bis è sempre applicabile se l'immobile è classificato nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8 o A/9.

2-quater. I Comuni, nel rispetto della normativa statale vigente in materia di locazioni per finalità turistiche, nonché delle competenze regionali in materia di turismo e governo del territorio e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, possono disciplinare e regolare l'esercizio delle locazioni brevi nel proprio territorio, ivi inclusa la limitazione o la sospensione temporanea delle nuove locazioni in specifiche aree urbane o in determinati periodi dell'anno, in presenza di comprovate esigenze di necessità abitativa, sostenibilità urbanistica, tutela della residenzialità e vivibilità dei centri abitati. Il regolamento di cui al presente comma è approvato dal consiglio comunale."

7.0.1

IRTO, MANCA, BASSO, FINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Detrazioni per canoni di locazione)

1. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 01, lettera a), le parole "euro 300" sono sostituite dalle parole "euro 600";

b) al comma 01, lettera b), le parole "euro 150" sono sostituite dalle parole "euro 300";

c) al comma 1, lettera a), le parole "lire 960.000" sono sostituite dalle parole "euro 1.200";

d) al comma 1, lettera b), le parole "lire 480.000" sono sostituite dalle parole "euro 600".»

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

7.0.2

FREGOLENT, PAITA, ENRICO BORGHI, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «ad uso abitativo» sono soppresse.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

7.0.10

MIRABELLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Rifinanziamento del Fondo inquilini morosi incolpevoli)

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 100 milioni per l'anno 2028.

Conseguentemente,

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 50.000.000;
2027: - 50.000.000;
2028: - 100.000.000;

7.0.12

IRTO, MANCA, BASSO, FINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Rifinanziamento del Fondo per il sostegno all'accesso alla locazione

e del Fondo inquilini morosi incolpevoli)

1. Per l'annualità 2026, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è pari a 700 milioni di euro e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è pari a 200 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è disposta la revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e il successivo trasferimento ai Comuni.»

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 860 milioni di euro per l'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 860 milioni di euro per l'anno 2026.

7.0.13

MANCA, GIORGIS, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Rifinanziamento del Fondo per il sostegno all'accesso alla locazione

e del Fondo inquilini morosi incolpevoli)

1. Al fine di sostenere il grave e diffuso disagio abitativo il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, è rifinanziato nella misura di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per il periodo 2026-2028; il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è rifinanziato nella misura di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e per il triennio 2026-2028.»

Conseguentemente:

all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029";

all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 100.000.000;

2027: - 100.000.000;

2028: - 100.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 35.000.000;

2027: - 35.000.000;

2028: - 35.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 15.000.000;

2027: - 15.000.000;

2028: - 15.000.000;

7.0.14

MIRABELLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Rifinanziamento del Fondo per il sostegno all'accesso alla locazione)

1. La dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire

risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

7.0.15

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di addizionale comunale sui redditi da locazioni brevi e poteri regolatori dei Comuni)

All'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. È istituita a decorrere dall'anno 2026 una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche applicata ai redditi derivanti da locazioni brevi di cui al presente articolo. L'aliquota di cui al primo periodo si applica in misura non superiore al 6% del reddito derivante dalla locazione breve. L'addizionale si applica a partire dal secondo immobile ad uso abitativo oggetto di locazione breve nel territorio comunale di proprietà del medesimo contribuente ed è dovuta con riferimento al reddito dell'immobile che, tra quelli locati in forma breve nel medesimo periodo d'imposta, genera la rendita catastale più elevata.

2-ter. L'addizionale comunale di cui al comma 2-bis è sempre applicabile se l'immobile è classificato nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8 o A/9.

2-quater. I Comuni, nel rispetto della normativa statale vigente in materia di locazioni per finalità turistiche, nonché delle competenze regionali in materia di turismo e governo del territorio e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, possono disciplinare e regolare l'esercizio delle locazioni brevi nel proprio territorio, ivi inclusa la limitazione o la sospensione temporanea delle nuove locazioni in specifiche aree urbane o in determinati periodi dell'anno, in presenza di comprovate esigenze di necessità abitativa, sostenibilità urbanistica, tutela della residenzialità e vivibilità dei centri abitati. Il regolamento di cui al presente comma è approvato dal consiglio comunale."

7.0.17

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

(Modifica all'articolo 1, comma 760, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. Il comma 760 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:

«760. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta municipale propria (IMU), determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 50 per cento».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma."

7.0.18

DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

(Misure in favore dell'accesso agevolato all'acquisto della prima casa)

1. Il termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è differito al 31 dicembre 2028.

2. Ai fini di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 250 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

7.0.21

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 7 - bis

(Proroga agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa da parte degli under36)

Dopo il comma 12-terdecies dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 2024, n. 18, aggiungere il seguente:

12-quaterdecies. Le agevolazioni di cui all'articolo 64, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche agli atti stipulati entro il 31 dicembre 2028, alle medesime condizioni previste dalla normativa vigente.

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al periodo precedente, il requisito anagrafico di età inferiore a trentasei anni e quello relativo all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui sono verificati alla data di stipula dell'atto definitivo di acquisto.

Restano ferme le disposizioni di cui al comma 12-terdecies per gli atti stipulati nel corso del 2024 in esecuzione di contratti preliminari registrati entro il 31 dicembre 2023.

Conseguentemente dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis

(Eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi)

1. Al fine di assicurare la coerenza della finanza pubblica con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e decarbonizzazione, a decorrere dall'anno 2026 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 250 milioni di euro per il triennio 2026-2028.

7.0.24

PATUANELLI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«7-bis.

(Modifiche alla disciplina delle locazioni lunghe)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di incentivare la stipula di contratti di locazione di cui all'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota di cui all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta a l'8 per cento
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel limite annuo di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

7.0.27

PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Fondo per il sostegno delle locazioni delle giovani coppie)

1. Al fine di agevolare l'emancipazione giovanile e promuovere la natalità, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il sostegno delle locazioni delle giovani coppie, con una dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, che costituisce limite massimo di spesa.

2. Ai giovani che non hanno compiuto quarantuno anni di età che sottoscrivono una proposta di locazione di un immobile ad uso abitativo ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, di durata minima pari a ventiquattro mesi e che costituirà abitazione principale degli stessi, è riconosciuto un contributo a fondo perduto anticipato, pari all'importo di tre canoni mensili previsti dal contratto di locazione e comunque fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo a fondo perduto può essere riconosciuto fino alla sottoscrizione del contratto di locazione ed erogato direttamente al locatore in nome e per conto dei locatari. L'erogazione del contributo comporta il divieto, per il locatore, di esigere ulteriori somme a titolo di caparra, o ad altro titolo, comunque

riferibile all'avvio della locazione. La risoluzione del contratto prima dello scadere del ventiquattresimo mese comporta la ripetizione del contributo ad opera della parte che recede. In caso di risoluzione consensuale, la ripetizione è effettuata in parti eguali dal locatore e dai locatari, salva diversa pattuizione.

3. Il contributo di cui al presente articolo può essere fruito da ciascun beneficiario, in ogni caso, per una sola volta. Ai fini del riconoscimento del contributo, i soggetti interessati trasmettono all'Agenzia delle entrate la proposta di locazione accettata unitamente al contratto di locazione registrato, nonché ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, nonché le modalità di monitoraggio delle comunicazioni.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque al fine di ottenere indebitamente il contributo di cui al presente articolo rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.29

FREGOLENT, PAITA, ENRICO BORGHI, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Cedolare secca per contratti di locazione di unità immobiliari di categoria C/1 stipulati nell'anno 2026)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2026, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota del 21 per cento.

2. Il regime di cui al comma 1 non si applica ai contratti stipulati nell'anno 2026 qualora, alla data del 15 ottobre 2025, risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per il medesimo immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 163 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7.0.31

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Fondo di garanzia per gli affitti)

1. Al fine di favorire la mobilità nel settore della locazione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di garanzia con una dotazione di 500 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028 finalizzato a garantire l'adempimento del pagamento del deposito cauzionale nei contratti di locazione con canone concordato. Il fondo garantisce per un importo massimo di 6.000 euro per conduttore.

2. Possono accedere al fondo i locatori e i conduttori che abbiano stipulato un contratto di locazione a canone concordato di unità immobiliare ad uso abitativo. La domanda di accesso al fondo viene effettuata entro 12 mesi dalla registrazione del contratto.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza Stato Regioni, sono definite le modalità di riparto e di accesso al fondo, nonché ogni altra modalità operativa funzionale all'attuazione della disposizione.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 8

8.1

NATURALE, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026» con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2026»;

b) al comma 2 sopprimere le parole: «nel periodo di imposta 2025»;

c) al comma 3, sostituire le parole: «nell'anno 2025» con le seguenti: «nell'anno precedente il riconoscimento del trattamento»;

d) dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «83 milioni»

8.5

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) sostituire le parole: «30 settembre» con le seguenti: «31 dicembre»;

2) sopprimere le seguenti parole: «straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66»;

b) aggiungere, in fine, il seguente comma: «4-bis. Il trattamento integrativo di cui al presente articolo è applicabile ai lavoratori dipendenti da imprese, di cui al comma 1, che applicano i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 121 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.6

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) sostituire le parole: «30 settembre» con le seguenti: «31 dicembre»;

2) sopprimere le seguenti parole: «straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66»;

b) aggiungere, in fine, il seguente comma: «4-bis. Il trattamento integrativo di cui al presente articolo è applicabile ai lavoratori dipendenti da imprese, di cui al comma 1, che applicano i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 121 milioni di euro per l'anno 2026

8.8

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, ZAMBITO

Al comma 1, sostituire le parole: "al 30 settembre 2026" con le seguenti: "al 31 dicembre 2026".

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 7.000.000;

2027: - 0;

2028: - 0.

8.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1 sostituire le parole "30 settembre 2026" con le seguenti: "31 dicembre 2026".

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 10 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 10 milioni di euro.

8.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, sostituire le parole "ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali", con le seguenti: "ai lavoratori delle imprese che operano nella filiera Ho.Re.Ca, ivi inclusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e le imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande e ai lavoratori del comparto del turismo e ricettivo, inclusi gli stabilimenti termali,".

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

8.13

NATURALE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, dopo le parole: "ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991,

n. 287," *inserire le seguenti*: "ivi inclusi i lavoratori della distribuzione nel settore Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA),"

8.15

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, ZAMBITO

Al comma 1, sostituire le parole: "in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto-legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi" *con le seguenti*: "in relazione al lavoro effettuato nei giorni festivi, come definito dai contratti collettivi, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.".

8.16

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, sostituire le parole "in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi", *con le seguenti*:

"in relazione al lavoro effettuato nei giorni festivi, come definito dai contratti collettivi, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".

8.17

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, ZAMBITO

Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: "Il sostituto d'imposta riconosce automaticamente il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1, sulla base dei dati retributivi e contributivi già disponibili nei flussi informativi trasmessi al Sistema informativo delle prestazioni e dei rapporti di lavoro (SIU e UNIEMENS) e delle informazioni reddituali acquisite dall'Agenzia delle entrate. Ai fini del corretto riconoscimento della misura, l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvedono a rendere disponibili ai sostituti d'imposta i dati necessari relativi alle

prestazioni di lavoro effettuate nei giorni festivi, nonché ai redditi di lavoro dipendente conseguiti nell'anno precedente.".

8.18

PIRRO, DAMANTE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il sostituto d'imposta riconosce automaticamente il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1, sulla base dei dati retributivi e contributivi già disponibili nei flussi informativi trasmessi al Sistema informativo delle prestazioni e dei rapporti di lavoro (SIU e UNIMENS) e delle informazioni reddituali acquisite dall'Agenzia delle entrate. Ai fini del corretto riconoscimento della misura, l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvedono a rendere disponibili ai sostituti d'imposta i dati necessari relativi alle prestazioni di lavoro effettuate nei giorni festivi, nonché ai redditi di lavoro dipendente conseguiti nell'anno precedente.»

8.19

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti:

"3. Il sostituto d'imposta riconosce automaticamente il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1, sulla base dei dati retributivi e contributivi già disponibili nei flussi informativi trasmessi al Sistema informativo delle prestazioni e dei rapporti di lavoro (SIU e UNIMENS) e delle informazioni reddituali acquisite dall'Agenzia delle entrate. Ai fini del corretto riconoscimento della misura, l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvedono a rendere disponibili ai sostituti d'imposta i dati necessari relativi alle prestazioni di lavoro effettuate nei giorni festivi, nonché ai redditi di lavoro dipendente conseguiti nell'anno precedente."

8.20

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, ZAMBITO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

"4-bis. Ai fini della valutazione dell'efficacia della misura di cui ai commi da 1 a 4, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto

con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede a un monitoraggio annuale sull'attuazione e sugli effetti occupazionali e retributivi della stessa, anche con riferimento alla qualità del lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale. Gli esiti del monitoraggio sono comunicati alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento."

8.21

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Ai fini della valutazione dell'efficacia della misura di cui ai commi da 1 a 4, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad un monitoraggio annuale sull'attuazione e sugli effetti occupazionali e retributivi della stessa, anche con riferimento alla qualità del lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale. Gli esiti del monitoraggio sono comunicati alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento."

8.0.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-bis

(Interventi a favore delle imprese sottoposte a liquidazione giudiziale, in amministrazione straordinaria o in liquidazione coatta amministrativa)

1. Per gli anni 2025 e 2026, le aziende sottoposte a liquidazione giudiziale, in amministrazione straordinaria o in liquidazione coatta amministrativa che possono usufruire del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi di cui all'articolo 44 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote

di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e dal pagamento del contributo addizionale di cui all'articolo 5, comma 1, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

8.0.8

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di riduzione della tassa sui rifiuti)

1. I comuni, con proprio regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'applicazione in misura ridotta fino a due terzi della tassa sui rifiuti (TARI) per le utenze non domestiche riferite a strutture ricettive e alle attività di ristorazione che dimostrino di aver adottato misure di prevenzione nella produzione di rifiuti e sistemi che consentano di massimizzare la raccolta differenziata, ovvero che producono o distribuiscono beni alimentari ceduti a titolo gratuito agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno.

2. Per sopperire ai maggiori costi sostenuti o alle minori entrate registrate dai comuni a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di tariffa corrispettiva di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668, della legge n. 147 del 2013, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro da erogare negli anni 2026 e 2027.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del fondo istituito ai sensi del comma 2, tenendo prioritariamente conto dell'impatto delle misure adottate sulla minore produzione di rifiuti e sulla riduzione del conferimento finale in discarica.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 9

9.2

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), al numero 1), premettere il seguente:*
"o.1) al primo periodo le parole: "spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026, 2027" sono sostituite dalle seguenti: "spese documentate sostenute negli anni dal 2025 al 2030";

b) *al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole:* "sostenute nell'anno 2027", *con le seguenti:* "sostenute fino all'anno 2030 per i nuclei familiari con un ISEE pari o superiore a 50.000 euro all'anno";

c) *al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:*
"1.1) al secondo periodo le parole: "La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027" sono sostituite dalle seguenti: "La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni dal 2025 al 2030";

d) *al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole:* "per l'anno 2027", *con le seguenti:* "fino all'anno 2030 per i nuclei familiari con un ISEE pari o superiore a 50.000 euro all'anno";

e) *al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire i seguenti:*

"2.1) dopo il secondo periodo è aggiunto, infine, il seguente: "La detrazione di cui al primo periodo, spettante esclusivamente per gli interventi effettuati sull'abitazione principale, per gli anni dal 2026 al 2030 è elevata al 70 per cento delle spese per le famiglie con ISEE compreso tra i 28.000 e i 50.000 euro annui, all'80 per cento delle spese per i nuclei familiari compresi tra i 15.000 e i 28.000 euro annui e al 100 per cento per i nuclei familiari con ISEE inferiore ai 15.000 euro annui. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nel limite massimo di 700 milioni di euro annui mediante la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti dal catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221."

"2.2) dopo il comma 3-*quinqies* inserire il seguente: "3-*sexies*. Per la detrazione di cui al terzo periodo del comma 3-*quinqies*, spettante per gli

anni dal 2026 al 2030, i nuclei familiari con ISEE inferiore ai 28.000 euro annui, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione fiscale, alternativamente:

a) per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al 80 per cento delle spese per i nuclei familiari con un ISEE compreso tra i 15.000 e i 28.000 euro annui e al 100 per cento per i nuclei familiari con ISEE inferiore ai 15.000 euro annui, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari;

b) per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari."

9.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), al numero 1) anteporre il seguente numero: "0.1) al primo periodo le parole: "spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026, 2027" sono sostituite dalle seguenti: "spese documentate sostenute negli anni dal 2025 al 2030";

b) al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: "sostenute nell'anno 2027", con le seguenti: "sostenute fino all'anno 2030 per i nuclei familiari con un ISEE pari o superiore a 50.000 euro all'anno";

c) al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente numero: "1.1) al secondo periodo le parole: "La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027" sono sostituite dalle seguenti: "La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni dal 2025 al 2030";

d) al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: "sostenute nell'anno 2027", inserire le seguenti: "sostenute fino all'anno 2030 per i nuclei familiari con un ISEE pari o superiore a 50.000 euro all'anno";

e) al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire i seguenti numeri:

"2.1) dopo il secondo periodo è aggiunto, infine, il seguente: "La detrazione di cui al primo periodo, spettante esclusivamente per gli interventi effettuati sull'abitazione principale, per gli anni dal 2026 al 2030 è elevata al 70 per cento delle spese per le famiglie

con ISEE compreso tra i 28.000 e i 50.000 euro annui, al 80 per cento delle spese per i nuclei familiari compresi tra i 15.000 e i 28.000 euro annui e al 100 per cento per i nuclei familiari con ISEE inferiore ai 15.000 euro annui. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nel limite massimo di 100 milioni di euro all'anno mediante la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti dal catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.";

2.2) dopo il comma 3-*quinquies* inserire il seguente: "3-*sexies*. Per la detrazione di cui al terzo periodo del comma 3-*quinques*, spettante per gli anni dal 2026 al 2030, i nuclei familiari con ISEE inferiore ai 28.000 euro annui, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione fiscale, alternativamente:

a) per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al 80 per cento delle spese per i nuclei familiari con un ISEE compreso tra i 15.000 e i 28.000 euro annui e al 100 per cento per i nuclei familiari con ISEE inferiore ai 15.000 euro annui, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari;

b) per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari."

9.8

IRTO, MANCA, BASSO, FINA

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), sostituire le parole: "negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027" con le seguenti: "negli anni 2025, 2026 e 2027";

b) al numero 2), sostituire le parole: "negli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027" con le seguenti: "negli anni 2025, 2026 e 2027";

Consequentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "100 milioni di euro per l'anno 2026, 96,3 milioni di euro per l'anno 2027, 84, 6 milioni di euro per l'anno 2028, 89,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al

2036, 92,7 milioni di euro per l'anno 2037 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2038 "

9.9

MISIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole:* «; per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione spetta nella misura del 41 per cento per le spese sostenute nell'anno 2026.»;

2) *al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole:* «al 50 per cento delle spese, per gli anni 2025 e 2026, e al 36 per cento delle spese, per l'anno 2027» *con le seguenti:* «al 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025, al 65 per cento delle spese sostenute nell'anno 2026, e al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027»;

3) *al comma 1, lettera b), numero 1.2), sostituire le parole:* «al 50 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027» *con le seguenti:* «al 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025, al 45 per cento delle spese sostenute nell'anno 2026, e al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027»;

4) *al comma 1, lettera b), numero 2.1), dopo le parole:* «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027» *aggiungere le seguenti:* «; per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione spetta nella misura del 41 per cento per le spese sostenute nell'anno 2026»;

5) *al comma 1, lettera b), numero 2.2), sostituire le parole:* «al 50 per cento delle spese sostenute per gli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese sostenute per l'anno 2027» *con le seguenti:* «al 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025, al 65 per cento delle spese sostenute nell'anno 2026, e al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 1.000.000;

2027: - 1.000.000;

2028: - 2.500.000;

9.12

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, alla lettera a), n. 2), sostituire le parole: «al 50 per cento delle spese, per gli anni 2025 e 2026, e al 36 per cento delle spese, per l'anno 2027» con le seguenti: «al 65 per cento delle spese, per gli anni 2025 e 2026, e al 50 per cento delle spese, per l'anno 2027».

Ai maggiori oneri 45 milioni di euro per l'anno 2027, 170 milioni di euro per l'anno 2028, 112 milioni di euro per gli anni dal 2029 e 2036 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9.13

DAMANTE, PIRRO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e le apparecchiature utilizzate per gli interventi di efficientamento energetico degli impianti di climatizzazione invernale siano prodotte nel territorio dell'Unione Europea. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri, le condizioni e le modalità di accesso alla detrazione.";

2) alla lettera b)

a) numero 1), punto 1.2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e le apparecchiature utilizzate per gli interventi di efficientamento energetico degli impianti di climatizzazione invernale siano prodotte nel territorio dell'Unione Europea. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, sono individuati i criteri, le condizioni e le modalità di accesso alla detrazione.»;

b) numero 2), punto 2.2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e le apparecchiature utilizzate per gli interventi di efficientamento energetico degli impianti di climatizzazione invernale siano prodotte nel territorio dell'Unione Europea. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, sono individuati i criteri, le condizioni e le modalità di accesso alla detrazione.».

9.15

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), dopo il punto 2), aggiungere il seguente: "2-bis) al secondo periodo, dopo le parole "di godimento" sono inserite le seguenti: ", nonché dai familiari con gli stessi conviventi,";

b) alla lettera b), dopo il punto 1.2, aggiungere il seguente: "1.2-bis) al secondo periodo, dopo le parole "di godimento" sono inserite le seguenti ", nonché dai familiari con gli stessi conviventi,";

c) alla lettera b) dopo il punto 2.2), aggiungere il seguente: "2.2-bis) al secondo periodo dopo le parole "di godimento" sono inserite le seguenti: ", nonché dai familiari con gli stessi conviventi,".

Ai maggiori oneri derivanti dalle modifiche del comma 1, nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2037, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 652 e 676 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 29.

9.16

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA, BASSO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a), aggiungere la seguente: « a-bis) All'articolo 14, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: «*abitazione principale*» sono aggiunti i seguenti periodi: «e le apparecchiature utilizzate per gli interventi di efficientamento energetico degli impianti di climatizzazione invernale siano prodotte nel territorio dell'Unione Europea. Con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, sono individuati i criteri, le condizioni e le modalità di accesso alla detrazione.».

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: : « a-bis) All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: «abitazione principale», ovunque ricorrano, sono aggiunti i seguenti periodi: «e le apparecchiature utilizzate per gli interventi di efficientamento energetico degli impianti di climatizzazione invernale siano prodotte nel territorio dell'Unione Europea. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, sono individuati i criteri, le condizioni e le modalità di accesso alla detrazione.».

9.17

IRTO, MANCA, BASSO, FINA

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

c) al numero 1), punto 1.1) sostituire le parole: "negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027" con le seguenti: "negli anni 2025, 2026 e 2027";

d) al numero 1), punto 1.2), sostituire le parole: "negli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027" con le seguenti: "negli anni 2025, 2026 e 2027";

e) al comma 2, punto 2.1), "negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027" con le seguenti: "negli anni 2025, 2026 e 2027";

f) al comma 2, punto

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "100 milioni di euro per l'anno 2026, 61,2 milioni di euro per l'anno 2027, 53, 6 milioni di euro per l'anno 2028, 61,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036, 81,9 milioni di euro per l'anno 2037 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2038"

9.18

MANCA

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

"2-bis) dopo il comma 1-*octies* è aggiunto il seguente: «1-*novies*. Alle imprese esecutrici dei lavori edilizi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ai fini della detrazione di cui all'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91, nel caso di interventi che abbiano un importo di spesa pari o superiore a centocinquantamila euro, indipendentemente dall'importo ammesso successivamente alla detrazione.»

9.21

IRTO, MANCA, BASSO, FINA

Al comma 1, lettera b), sostituire il punto 3) con il seguente:

"3) al comma 2, primo periodo, le parole: «2024 e 2025», sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025 e 2026», al secondo periodo, le parole: «e a 5.000 euro per gli anni 2024 e 2025», sono sostituite dalle seguenti: «, a 5.000 euro per gli anni 2024 e 2025 e a 8.000 euro per l'anno 2026»."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «85 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».

9.23

IRTO, MANCA, BASSO, FINA

Al comma 1, lettera b), numero 3) sostituire le parole: "2024, 2025 e 2026" con le seguenti: "2024, 2025, 2026 e 2027"

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "100 milioni di euro per l'anno 2026, 89 milioni di euro per l'anno 2027, 36,2 milioni di euro per l'anno 2028, 39,7 milioni di euro per l'anno 2029, 48 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2037, 61 milioni di euro per l'anno 2038 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2039"

9.30

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12, dopo le parole: "Per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024," sono inserite le seguenti: " e 2026";

b) al comma 15, le parole: "in dieci quote annuali" sono sostituite dalle seguenti: "in cinque quote annuali".»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"

9.34

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA, BASSO

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Per le spese relative agli interventi sugli impianti di climatizzazione invernale che utilizzino apparecchiature prodotte nel territorio dell'unione Europea, è data facoltà ai titolari del credito d'imposta di richiedere preventivamente e senza possibilità di ulteriori variazioni, la ripartizione della detrazione spettante in cinque quote annuali di pari importo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione».

Conseguentemente, alle minori entrate derivanti dalla disposizione, valutate in 100 milioni di euro per il 2027 e 200 milioni di euro per il 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9.35

DAMANTE, PIRRO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le spese relative agli interventi sugli impianti di climatizzazione invernale che utilizzino apparecchiature prodotte nel territorio dell'unione Europea, è data facoltà ai titolari del credito d'imposta di richiedere preventivamente e senza possibilità di ulteriori variazioni, la ripartizione della detrazione spettante in cinque quote annuali di pari importo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione.».

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 20230, 80 milioni di euro per l'anno 2029 e 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 20239, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

9.36

TURCO, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente: "1-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 107, le parole: «per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2025, 2026 e 2027»;

b) al comma 109, primo periodo, le parole: «pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027».

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.»."

9.40

FRANCESCHELLI, MANCA, GIACOBBE, LORENZIN, MARTELLA, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-bis. Per l'anno 2026, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 65 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

- a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

1-ter. La detrazione di cui al comma 1-bis spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

1-quater. Tra le spese indicate nei commi 1-bis e 1-ter sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

1-quinquies. La detrazione di cui ai commi da 1-bis a 1-quater spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»

Consequentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"

9.41

IRTO, MANCA, BASSO, FINA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è ammessa la deducibilità dal reddito complessivo delle somme corrisposte a titolo di imposta di registro, ipotecaria e catastale relative all'acquisto della prima casa di abitazione effettuato da soggetti di età inferiore a trentasei anni, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro annui, a condizione che, entro il termine di due anni dalla stipula dell'atto, l'immobile sia oggetto di interventi che comportino un miglioramento di almeno due classi energetiche, da attestare mediante Attestato di Prestazione Energetica (APE) redatto da tecnico abilitato. In caso di mancato raggiungimento del miglioramento energetico entro il termine previsto nel primo periodo, il contribuente decade dal beneficio e le somme dedotte sono recuperate a tassazione, con applicazione degli interessi legali."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "56 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" .

9.42

IRTO, MANCA, BASSO, FINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate e sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute.».

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2031».

9.43

PATUANELLI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2028, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.»

Conseguentemente, ai relativi oneri, quantificati in 22,8 milioni di euro per il 2027, 45,6 milioni di euro per il 2028, 68,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036, 45,6 milioni di euro nel 2037 e 22,8 milioni di euro nel 2038, si provvede, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016.

9.44

IRTO, MANCA, BASSO, FINA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. Al fine di incentivare la transizione ecologica del patrimonio edilizio, sostenere il settore delle costruzioni e promuovere la rigenerazione urbana, è reintrodotto il Bonus Case Green, consistente in una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento dell'IVA corrisposta per l'acquisto di unità immobiliari residenziali di nuova costruzione in classe energetica A o B, cedute direttamente da imprese costruttrici.

1-ter. La detrazione di cui al comma 1-bis spetta per l'acquisto della prima casa, è ripartita in dieci quote annuali di pari importo, a partire dall'anno in cui è effettuato l'acquisto e si applica agli atti di compravendita stipulati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

1-quater. Ai fini dell'accesso alla detrazione l'impresa cedente deve rilasciare certificazione attestante la classe energetica dell'unità immobiliare secondo quanto previsto dalla normativa vigente e l'unità immobiliare

deve rispettare i requisiti tecnici minimi per la classe energetica A o B, definiti ai sensi della normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2024/1275, da recepire entro il 28 maggio 2026.

1-quinquies. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti: a) le modalità di accesso e fruizione della detrazione; b) le modalità di certificazione della classe energetica; c) ogni altro dettaglio necessario per la corretta attuazione della misura."

Consequentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "98,5 milioni di euro nell'anno 2026, 97,4 milioni di euro nell'anno 2027 e 98,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028"

9.45

IRTO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: "1-bis. Al fine di garantire, nell'ambito di interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio di scuole e ospedali pubblici, la riduzione dell'inquinamento *indoor* e una migliore qualità dell'aria, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2026 finalizzato a riconoscere un contributo per le spese sostenute per l'utilizzo di sistemi innovativi di purificazione dell'aria negli ambienti interni mediante l'utilizzo di materiale a funzionamento passivo senza uso di energia.

1-ter. Per l'accesso al contributo, i soggetti di cui al comma 1 presentano, in via telematica, un'istanza all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo un modello standardizzato definito ai sensi del comma 3. L'ENEA, previa verifica delle caratteristiche tecniche del progetto e della completezza della documentazione presentata, trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le richieste di contributo. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica autorizza la concessione del contributo nel limite delle risorse di cui al comma 1 e fino a esaurimento delle stesse, dando immediata comunicazione delle risorse richieste, ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa, al Ministero dell'economia e delle finanze.

1-quater. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le

modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.

1-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.".

9.46

Aurora FLORIDIA, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

All'art. 9, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 14, dopo il comma 2-*quater* è aggiunto il seguente:

«2-*quater*.2. Ai fini di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2026 per gli interventi di efficienza energetica relativi alla sostituzione o all'acquisto di impianti di acqua calda sanitaria e di climatizzazione invernale, la detrazione dall'imposta lorda è riconosciuta esclusivamente per gli impianti a pompa di calore o equivalenti sistemi alimentati da fonti rinnovabili.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2026, sono escluse tutte le forme incentivanti e le detrazioni fiscali per le caldaie e i sistemi di riscaldamento alimentati a gas fossile o altri combustibili non rinnovabili.».

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, quantificati nell'azzeramento degli oneri a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2026 e nella previsione di maggiori entrate derivanti dalla cessazione delle detrazioni per gli impianti a combustibili fossili, si provvede ai sensi del comma 2-*quater*.

1-quater. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1-bis sono destinate al potenziamento del Fondo sociale per il clima, di cui all'articolo 133 del presente disegno di legge.»

9.47

IRTO

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dagli extra costi per l'aumento dei materiali e di garantire l'attuazione tempestiva delle opere pubbliche, in particolare quelle finanziate con le risorse del PNRR e del PNC,

è autorizzata la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare al rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

1-*ter*. Le risorse di cui al comma 3-*bis* sono utilizzate per compensare i maggiori costi sostenuti dalle imprese nell'esecuzione dei contratti pubblici per lavorazioni eseguite o annotate nel libretto delle misure a decorrere dal 1° gennaio 2026.

3-*quater*. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, definisce con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità di accesso e riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 3-*bis*."

Consequentemente:

- *all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 280 milioni di euro per l'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 280 milioni di per l'anno 2026."*

- *all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "95 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027";*

- *dopo l'articolo 132 inserire il seguente: "Art. 132-bis - 1. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 200 milioni di euro per l'anno 2026."*

- *All'articolo 134, comma 1, sostituire le parole: « 2.200 milioni» con le seguenti: «1.200 milioni»*

- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 100.000.000;

2027: - --;

2028: - --;

- Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 35.000.000;

2027: - --;

2028: - --;

- Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 15.000.000;

2027: - --;

2028: - --;

- Alla Tabella A, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 15.000.000;

2027: - --;

2028: - --;

- Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 15.000.000;

2027: - --;

2028: - --;

- Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 15.000.000;

2027: - --;

2028: - --;

- Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 15.000.000;

2027: - --;

2028: - --;

- Alla Tabella A, voce Ministero della Giustizia, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 15.000.000;

2027: - --;

2028: - --;

- *allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2026:

CP: -200.000.000;

CS: -200.000.000.

2027:

CP: - --;

CS: - --.

2028:

CP: - --;

CS: - --.

9.49

LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

Aggiungere, infine, il seguente: «1-bis. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini della fruizione della detrazione di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per l'anno 2026, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2027, 35 milioni di euro per l'anno 2028 e 44 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2029 e 2036. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

9.0.2

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Detrazione d'imposta per le spese di assicurazione del rischio per il mancato pagamento del canone di locazione e per i danni arrecati a unità immobiliari ad uso abitativo)

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f-bis) è inserita la seguente: «f-ter) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio del mancato pagamento del canone di locazione e i danni causati all'immobile relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo;».

2. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 210 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

9.0.10

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere, il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), dopo le parole "Pubblica Amministrazione", sono inserite le seguenti: "anche attraverso configurazioni di Comunità Energetica rinnovabile (CER) e Autoconsumo Collettivo (AUC)";

2) alla lettera e), dopo le parole: "dei servizi", sono inserite le seguenti: "anche attraverso configurazioni di Comunità Energetica rinnovabile (CER) e Autoconsumo Collettivo (AUC)";

b) dopo il comma 4-bis, è aggiunto, il seguente:

"4-ter. Al fine di garantire che la dotazione del Fondo possa essere efficacemente utilizzata e di rendere più attrattiva la misura, il Ministero delle

Imprese e del Made in Italy, anche in collaborazione con Invitalia, assicura una più diffusa promozione e pubblicizzazione dello strumento attraverso una specifica campagna di comunicazione ed informazione destinata ai beneficiari, con particolare riferimento a quelli operanti nei territori dove lo strumento risulta essere poco utilizzato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del «Fondo nazionale per l'efficienza energetica», di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 sono incrementate di ulteriori 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

9.0.11

TAJANI, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Aumento detrazioni per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale per gli Enti terzo Settore)

1. All'articolo 83 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. L'importo del secondo periodo di cui al precedente comma è elevato al 70 per cento, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 120.000 euro, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato e siano destinati all'acquisto di mezzi a basso impatto ambientale."

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.».

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029».

9.0.18

CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis.

(Detrazione per le spese degli interventi finalizzati all'eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici)

1. L'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

«Art. 119-ter.

(Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche)

1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate e asseverate da tecnici abilitati, ai sensi del DM 236/89, sostenute dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti aventi ad oggetto esclusivamente: scale, rampe, ascensori, servoscala, piattaforme elevatrici, cassette della posta e citofoni.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di cui ai commi 1 e 2, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio.».

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 0,1 milioni di euro per il 2026, 7,3 milioni di euro per il 2027, 8,1 milioni di euro per il 2028 e 7,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,5 milioni di euro a decorrere dal 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9.0.20

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga detrazione per le spese degli interventi finalizzati all'eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici)

1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 119-ter del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogata al 31 dicembre 2026.

2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 2 milioni di euro per l'anno 2026, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

9.0.21

IRTO, MANCA, FINA, BASSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Incentivi all'acquisto di case da parte dei giovani under 36)

1. All'articolo 64, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 31 dicembre 2028".

Consequentemente:

- *all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029";*

- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 82.100.000;

2027: - 82.100.000;

2028: - 82.100.000;

9.0.26

MISIANI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Punteggio ambientale minimo per l'acquisto incentivato di veicoli)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 48, sono inseriti i seguenti:

"48-bis. Al fine di promuovere la sostenibilità ambientale del ciclo di vita dei veicoli, in conformità con la regolamentazione europea, è introdotto il criterio di assegnazione di un punteggio ambientale minimo quale requisito indispensabile ai fini dell'eleggibilità a politiche fiscali o misure incentivanti nazionali e locali e per gli acquisti delle pubbliche amministrazioni.

48-ter. I criteri e le modalità di calcolo del punteggio di cui al comma 1 possono tener conto dell'impronta ambientale di acciaio, alluminio e altri materiali, delle batterie di trazione, del processo di trasformazione intermedia e della logistica di distribuzione e saranno definiti da un successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione."

9.0.34

MIRABELLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, CAMUSSO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Incremento della dotazione per l'anno 2026 dei fondi per il sostegno alla locazione e per la morosità incolpevole e per sostegno alla graduazione).

1. Per l'annualità 2026, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e il successivo trasferimento ai Comuni come prevista dall'articolo 1 commi 8, 9 e 10 del decreto del Ministero delle Infrastrutture 12 agosto 2020 dovrà essere adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente. Per la ripartizione e il trasferimento dell'80% delle somme sopra indicate sono adottate le modalità indicate dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo misure di ulteriore coordinamento e unificazione dei due fondi e nuovi criteri ricavati dal monitoraggio effettuato con le modalità previste nel predetto decreto del Ministero delle Infrastrutture. Il restante 20% dello stanziamento è destinato e vincolato a sostenere iniziative dei Comuni e delle Prefetture per la sottoscrizione con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia di protocolli e intese per la graduazione programmata delle esecuzioni, con l'attivazione di cabine di regia, che prevedano oltre all'utilizzo delle risorse statali anche risorse aggiuntive regionali e comunali nonché piani di utilizzo di alloggi pubblici disponibili, previa attività di recupero leggero, favorendo in tal modo il passaggio a casa a casa per il conduttore obbligato al rilascio. Con decreto specifico del Ministero delle Infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'Interno, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri di utilizzo e la ripartizione delle somme tra i comuni richiedenti ove siano stati sottoscritti protocolli di graduazione.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 900 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede a valere sulle risorse dell'articolo 129, comma 15-bis.

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di

razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

9.0.37

FINA, MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Incentivi per la valorizzazione edilizia)

1. Sino al 31 dicembre 2028, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, ivi inclusi organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di tipo immobiliare di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, società che hanno aderito al regime di cui all'art. 1, commi 119, 125 e 141-*bis* della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, società di cui all'art. 7.1, comma 4, e all'art. 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, anche nel caso di operazioni ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o eseguano, sui medesimi fabbricati, gli interventi edilizi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in entrambi i casi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, e procedano alla successiva alienazione

degli stessi, anche se suddivisi in più unità immobiliari qualora l'alienazione riguardi almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. Nel caso in cui le condizioni di cui al primo periodo non siano adempiute nel termine ivi previsto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato di cui al primo periodo.

2. L'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, si applica con aliquota del 2% nei casi di trasferimenti della proprietà di fabbricati abitativi, o porzioni di fabbricati abitativi, effettuati a favore di soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di tipo immobiliare di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, società che hanno aderito al regime di cui all'art. 1, commi 119, 125 e 141-*bis* della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, società di cui all'art. 7.1, comma 4, e all'art. 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, che svolgono in via prevalente l'attività di locazione immobiliare di fabbricati o porzioni di fabbricati diversi da quelli di cui all'art. 10, comma 1, numero 8 *ter*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'imposta di registro con aliquota del 2%, di cui periodo precedente, si applica anche ai trasferimenti di proprietà di fabbricati abitativi, o porzioni di fabbricati abitativi, effettuati a favore di imprese che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, a condizione che i medesimi fabbricati, o porzioni, siano destinati alla locazione entro i 3 anni successivi alla fine dei lavori di costruzione o ristrutturazione.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui ai commi 1 e 2, l'attività di locazione immobiliare si considera svolta in via prevalente se il valore normale degli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale, nonché in base a contratto di locazione finanziaria, ad essa destinati rappresenta oltre il 50 per cento dell'attivo patrimoniale e se, in ciascun esercizio, i ricavi da essa provenienti rappresentano oltre il 50 per cento dei componenti positivi del conto economico.

4. Al relativo onere, pari a 87,67 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

9.0.40

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Modifica al regime IVA delle cessioni e locazioni da parte delle società immobiliari e riduzione dell'aliquota per le locazioni abitative)

1. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di tipo immobiliare di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le società che hanno aderito al regime di cui all'art. 1, commi 119, 125 e 141-bis della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, società di cui all'art. 7.1, comma 4, e all'art. 7.2 della L. 30 aprile 1999, n. 130, che svolgono in via prevalente l'attività di locazione e cessione immobiliare di fabbricati o porzioni di fabbricati diversi da quelli di cui all'art. 10, comma 1, numero 8-ter) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 possono esercitare l'opzione per l'imposizione in relazione alle locazioni e cessioni di cui ai numeri 8 e 8-bis del medesimo art. 10, comma 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. La presente disposizione non si applica con riferimento agli immobili oggetto di locazione diretta o indiretta ai soci dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a) o ai disponenti o beneficiari di trust di cui all'art. 73, comma 1, lettera b) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 o ai loro familiari come indicati nell'art. 5, comma 5 del medesimo d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. L'attività di locazione immobiliare si considera svolta in via prevalente se il valore normale degli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale, nonché in base a contratto di locazione finanziaria, ad essa destinati rappresenta oltre il 50 per cento dell'attivo patrimoniale e se, in ciascun esercizio, i ricavi da essa provenienti rappresentano oltre il 50 per cento dei componenti positivi del conto economico. Il mancato soddisfacimento delle condizioni di prevalenza per tre anni consecutivi determina la definitiva decadenza della validità delle opzioni per l'imposizione esercitate nel triennio e l'applicazione, a partire dall'anno successivo, delle ordinarie regole applicabili in relazione alle locazioni e cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati diversi da quelli di cui all'art. 10, comma 1, numero 8-ter) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Alla Tabella A, Parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente numero 1-sexies): "1-sexies) locazioni di fabbricati o porzioni di fabbricati diversi da quelli di cui all'art. 10, comma 1, numero 8-ter) del presente decreto non classificati catastalmente nelle categorie A1, A8 e A9 per i quali proprietari hanno espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione IVA".

3. Con riferimento ai fabbricati o porzioni di fabbricati di cui al comma 1 che siano acquisiti o comunque detenuti dai soggetti di cui al medesimo comma 1 e che siano destinati alla locazione o alla cessione con o senza esercizio dell'opzione per l'imposizione e con riferimento ai fabbricati o porzioni di fabbricati che, in ogni altro caso, siano destinati all'effettuazione di locazioni o cessioni imponibili ai sensi dei numeri 8 e 8-bis dell'art. 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non trova in ogni caso applicazione la disposizione di cui all'art. 19-bis1, comma 1, lett. i), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 26.920.000;

2027: - 26.920.000;

2028: - 26.920.000;

9.0.42

FINA, MANCA, IRTO, BASSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Incentivi all'acquisto di case in classe energetica elevata)

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2028, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.»

Consequentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "77,2 milioni di euro per l'anno 2027, 54,4 milioni di euro per l'anno 2028, 31,6 milioni di euro annui dal 2028 al 2036, 54,4 milioni di euro per il 2037 e 77,2 milioni di euro nel 2038"

9.0.44

MIRABELLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per favorire l'acquisto di abitazioni classe energetica A o B)

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2024, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 5.000.000;

2027: - 6.000.000;

2028: - 6.000.000;

9.0.46

IRTO, MANCA, BASSO, FINA, MIRABELLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Interventi per efficientamento energetico del parco immobiliare della edilizia residenziale pubblica)

1. Al fine di attuare interventi di efficientamento energetico nel parco immobiliare ERP in attuazione della Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024, è autorizzata la spesa per un importo complessivo di 550 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, che costituisce tetto di spesa massima, per la attivazione di procedure ad evidenza pubblica per progetti EPC (*Engineering, Procurement and Construction*) tramite ESCo (*Energy Service Compa-*

ny). Le procedure di cui al comma 1 devono prevedere, in funzione della modalità ESCo, la gestione degli immobili oggetto dell'intervento comprensivi della fornitura dei vettori energetici relativi.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento a fondo perduto di progetti che prevedano il miglioramento di almeno due classi energetiche rispetto allo stato attuale di efficientamento, nella misura del 65 per cento. Il finanziamento, nella misura del 35 per cento è attivato attraverso un contratto di EPC (*Energy Performance Contract*) o SEP (Servizio Energia Plus) disciplinato dall'articolo 5 dell'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, a carico della ESCO.

3. I progetti di cui al comma 2 prevedono interventi sulle parti comuni degli edifici, che riguardano:

- a) l'isolamento termico delle superfici e le coperture;
- b) la sostituzione degli infissi;
- c) l'installazione di impianti fotovoltaici;
- d) l'implementazione di sistemi di misurazione;
- e) la sostituzione di impianti termici condominiali alimentati da fonti fossili con impianti ibridi o a pompa di calore.

4. I benefici di cui al presente articolo sono alternativi e non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi. Ai fini dell'accesso ad eventuali ulteriori incentivi o agevolazioni sulla parte di spesa rimasta a carico del committente, il contratto di Servizio energia plus è assimilato ad un contratto di locazione finanziaria ai sensi dell'art. 5 comma 3 lettera B dell'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro delle imprese e del *made in Italy* sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo anche al fine di definire:

- a) criteri di ammissibilità;
- b) caratteristiche tecniche degli interventi finanziabili che dovranno garantire almeno il raggiungimento di due classi energetiche per tutta la durata del contratto EPC;
- c) applicazione dei requisiti DNSH e CAM;
- d) entità del contributo e termini di realizzazione degli interventi;
- e) termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere;
- f) modalità di valutazione e approvazione degli interventi;
- g) tempistiche di realizzazione degli interventi;
- h) modalità di rendicontazione, monitoraggio e valutazione del risparmio generato;
- i) rendicontazioni fiscali dei risparmi;

j) controlli e ispezioni in linea con quelli relativi alla procedura Superbonus così come definire un prezzario *standard* per i prodotti, le attività di progettazione certificazione e verifica fiscale e tecnica;

k) obbligazioni dei Soggetti attuatori.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'impegno delle risorse di cui al comma 1 e qualora, nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al medesimo comma 1, le ulteriori domande per l'accesso al beneficio non sono prese in considerazione.

7. Al fine di garantire gli operatori del settore, è istituito l'Albo Nazionale delle ESCo certificate secondo le norme ISO11352 in possesso dei requisiti necessari alla tipologia degli interventi previsti, delegando le attività relative ai controlli all'ENEA.

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: «15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 550 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.»

9.0.47

IRTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

(Disposizioni di supporto per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione)

1. Al fine di migliorare le prestazioni energetiche degli immobili delle pubbliche amministrazioni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibili, è approvato un Decreto interministeriale per la semplificazione degli interventi di riqualificazione energetica e antisismica del patrimonio edilizio e di revisione degli strumenti di incentivo per l'efficientamento e la messa in sicurezza degli edifici. Presso il Ministero della transizione ecologica è costituita la cabina di regia per la riqualificazione energetica e antisismica del patrimonio edilizio, di cui fanno parte i Ministeri competenti, l'Agenzia delle entrate, Enea che ha il compito di coordinare strumenti e politiche di intervento, riordinare e semplificare indicazioni tecniche e fiscali."

9.0.49

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis.

(Sterilizzazione oneri di sistema)

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre dell'anno 2026, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 Kw, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

2.L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3.Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 2.017 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2025 nonché con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.".

9.0.50

SIRONI, TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2030, ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-*bis*, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 40 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 50.000 euro per unità immobiliare.

2. La detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 100 per cento, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo:

a) per gli interventi relativi all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici di piccola taglia, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nelle relative pertinenze, nonché per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati nei medesimi impianti;

b) per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4

giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

c) per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Fatte salve le disposizioni più favorevoli di cui all'articolo 16, comma 1-*quater*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 relativi all'adozione delle misure antisismiche previste dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio almeno ad una classe di rischio inferiore, spetta un'ulteriore detrazione nella misura del 20 per cento delle spese documentate a carico del contribuente sostenute per i medesimi interventi.

4. Per gli interventi di cui al comma 1 relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che comportino il passaggio a classi energetiche superiori, al contribuente sono riconosciute ulteriori percentuali di detrazioni per ogni classe migliorata:

a) nella misura del 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati congiuntamente agli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al comma 3;

b) nella misura del 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati in zona 4 o in zona non sismica di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;

c) nella misura del 2,5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3 di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

5. Per gli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettere da a) a g) e l), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai commi 3 e 4

del presente articolo:

a) se realizzati su immobile adibito ad abitazione principale, spetta la medesima detrazione prevista ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo;

b) se realizzati su immobile adibito a seconda casa, la detrazione è pari alla metà di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma.

6. Nei casi di cui ai commi 1, 3 e 4, al fine di promuovere l'utilizzo di materie prime all'avanguardia e alternative a fonti fossili, la detrazione di cui al presente articolo è incrementata di un ulteriore 10 per cento qualora gli interventi siano realizzati mediante l'utilizzo di materiali ottenuti da riciclo o di origine vegetale.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli interventi effettuati:

a) dai condomini e dalle persone fisiche, ivi incluso l'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

b) dalle persone fisiche, ivi incluso l'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;

c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

e) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

f) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

8. Resta salva l'applicazione, ove più favorevole al contribuente, delle disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

9. I soggetti che, negli anni dal 2025 al 2030, sostengono spese per gli interventi di cui al presente articolo possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per la cessione di un credito d'imposta di

pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

10. I crediti d'imposta di cui al comma 9 sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la medesima ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

11. Per gli anni dal 2026 al 2030, relativamente al credito d'imposta di cui al presente articolo, continuano ad avere efficacia e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del medesimo decreto.

12. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati nel limite complessivo di 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030 e di 700 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 13.

13. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».

9.0.51

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Fondo case green)

1. Al fine di conseguire il perseguimento degli obiettivi di neutralità climatica stabiliti dal green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo denominato "Fondo case green" con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, destinato all'erogazione di crediti d'imposta per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli immobili residenziali.

2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità, gli interventi ammessi e il contributo massimo erogabile in favore di ciascun beneficiario.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 200 milioni di euro per ciascun anno 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

9.0.52

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis.

(Misure urgenti in materia di BACS -Domotica e building automation)

1. Al fine di generare un incremento in termini di efficientamento energetico e di riduzione dei consumi domestici, in aderenza agli obiettivi di neutralità climatica previsti dal Green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, destinato ad incrementare le risorse previste dalla normativa vigente per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 88 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.53

Sabrina LICHERI, SIRONI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis.

(Credito d'imposta per investimenti delle PMI in fonti energetiche rinnovabili)

1. Al fine di promuovere la diffusione di fonti energetiche rinnovabili, alle piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1 della Direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione del 17 ottobre 2023, che realizzano investimenti destinati all'installazione di impianti di energia rinnovabile da realizzare presso i propri siti produttivi e destinati all'autoproduzione è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento e nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Il credito d'imposta è concesso ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014

4. Con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del beneficio di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

9.0.54

SIRONI, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Obbligo di installazione di impianti per la produzione di energia da fonte solare nei parcheggi all'aperto)

1. Al fine di accelerare il conseguimento degli obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO₂ stabiliti dal PNIEC, a decorrere dal 1° gennaio 2026 i parcheggi all'aperto con una superficie superiore a 1.500 m² hanno l'obbligo di installare tettoie o pensiline di altezza non inferiore a tre metri dotate di sistemi di schermatura che integrino dispositivi di produzione di energia solare termica o fotovoltaica, almeno nella misura pari alla metà della superficie complessiva adibita alla sosta di autovetture o motoveicoli. Nel calcolo della superficie del parcheggio di cui al presente comma, non si computano le aree riservate alla sosta degli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, con esclusione degli autoveicoli di cui alla lettera a) del medesimo articolo 54.

2. Sono assoggettati all'obbligo di cui al comma 1, i gestori:

- a) dei parcheggi esistenti alla data del 31 agosto 2025;
- b) dei parcheggi per i quali la domanda di titolo autorizzativo edilizio è stata presentata prima del 31 agosto 2025;
- c) dei nuovi parcheggi all'aperto per i quali la richiesta di autorizzazione è stata presentata dopo il 31 agosto 2025.

I gestori dei parcheggi di cui al comma 2, lettera a) hanno l'obbligo di conformarsi alle disposizioni della presente legge entro 3 anni dalla sua entrata in vigore. Un termine supplementare può tuttavia essere concesso dal comune nel cui territorio si trova il parcheggio, quando il gestore del parcheggio sia in grado di comprovare di avere adottato ogni misura necessaria per adempiere ai suddetti obblighi entro i termini di cui al primo periodo, ma di non averli potuti rispettare per cause a lui non imputabili.

3. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, i gestori:

- a) dei parcheggi ombreggiati da alberi per almeno metà della loro superficie complessiva;
- b) dei parcheggi nell'ambito che insistono su aree vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

4. L'inosservanza dell'obbligo previsto dal presente articolo comporta una sanzione pecuniaria parametrata all'infrazione per ogni anno e fino al raggiungimento della conformità fino a un massimo di 10.000 euro se il par-

cheggio ha una superficie inferiore a 3.000 m², e di 20.000 euro se il parcheggio ha una superficie pari o superiore a 3.000 m².

5. Per gli interventi di installazione delle tettoie o delle pensiline di cui al comma 1, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute per un importo complessivo non superiore a 80.000 euro per ciascun beneficiario, utilizzabile, fino a un massimo di cinque periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. Ai fini di cui al comma 5, è autorizzata una spesa di 85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, che costituisce limite massimo complessivo di spesa annuale per la concessione del credito d'imposta ai soggetti beneficiari che ne facciano richiesta.

7. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici delle tettoie o pensiline di cui al comma 1, l'autorità preposta ad irrogare le sanzioni di cui al comma 4, nonché i controlli di sicurezza da effettuare sugli impianti.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

9.0.55

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

(Misure in materia di riduzione o sostituzione del consumo di materie prime critiche nei cicli produttivi)

1. In coerenza con gli obiettivi previsti dal regolamento UE al 2030 in materia di materie prime critiche, al fine di ridurre o sostituire il consumo di materie prime critiche nei cicli produttivi, è istituito, presso il ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, finalizzato a sostenere l'ecodesign e la progettazione dei prodotti.

2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica stabilisce con proprio decreto le modalità di utilizzo e di erogazione del fondo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

9.0.57

NAVE, LOPREIATO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis.

(Agevolazioni fiscali per interventi sugli edifici ubicati nella zona rossa flegrea)

1. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nella Zona Rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.

2. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali di cui al comma 1, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi riguardanti i fabbricati danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 20 maggio 2024 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2026, ove dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, derivi il passaggio a due classi di rischio sismico inferiori e almeno pari alla classe C.

3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono alternativi al contributo per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili di cui all'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, e sono fruibili

per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati in modo esclusivo alle attività produttive.

4. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

9.0.59

MIRABELLI, MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Rifinanziamento del Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi di edilizia residenziale pubblica privi di soggetti assegnatari)

1. Il Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari istituito dal comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 50.000.000;
2027: - 50.000.000;
2028: - 50.000.000;

9.0.60

MIRABELLI, NICITA, MANCA, MISIANI, LORENZIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Fondo garanzia prima casa)

1. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

9.0.61

MIRABELLI, MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Fondo accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie e dei nuclei familiari mono-genitoriali con figli minori)

1. Il Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari mono-genitoriali con figli minori, di cui all'articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è finanziato con 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026, 2027 e 2028.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 20.000.000;

2027: - 20.000.000;

2028: - 20.000.000;

9.0.62

MIRABELLI, MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Fondo per l'acquisto di alloggi IACP)

1. Il Fondo destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto da parte dei conduttori degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, istituito dal comma 2-*bis* dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2039.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 20.000.000;

2027: - 20.000.000;
2028: - 20.000.000;

9.0.65

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis.

*(Estensione delle norme in favore delle vittime
del dovere ai familiari esposti a sostanze nocive)*

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, e successive modificazioni, si applicano altresì ai familiari del personale militare che abbiano contratto patologie oncologiche riconducibili, in via diretta o indiretta, all'esposizione ad amianto o ad altre sostanze nocive derivante dal servizio prestato dal medesimo personale, accertata come dipendente da causa di servizio.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 sono riconosciuti i benefici, indennitari e previdenziali, previsti per le vittime del dovere e per i loro familiari, ai sensi dell'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 2 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2."

9.0.68

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

*(Misure in favore delle regioni firmatarie dell'accordo di programma
per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano del 2017)*

1. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, di raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050, di contenere il numero dei decessi e delle malattie derivanti dal superamento dei valori limite di concentrazioni di particelle PM10, PM2,5 e biossido di azoto (NO2) e di contenere la spesa sanitaria legata alle relative cure mediche, nelle Regioni Piemonte, Lombar-

dia, Veneto ed Emilia Romagna, firmatarie dell'accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano del 2017 e coinvolte nell'attuazione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 10 novembre 2020, per la quale l'Italia ha ricevuto nel marzo 2024 una lettera di messa in mora per la mancata esecuzione, e del 12 maggio 2022 rispettivamente in materia di superamento dei limiti di concentrazione PM10 e di biossido di azoto (NO₂), nonché al fine di contribuire alla chiusura delle ulteriori procedure di infrazioni 2014/2147 e 2015/2043 relative, rispettivamente, al superamento in determinate zone dei valori limite giornaliero e annuale applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 e al superamento e alla mancata adozione di misure finalizzata a ridurre i valori limite del biossido di azoto (NO₂), la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 85 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2024 fino al 30 giugno 2025, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2024.

2. I soggetti che sostengono le spese per gli interventi di cui al comma 1, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 121, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

9.0.69

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Credito d'imposta per le spese di assicurazione del rischio per il mancato pagamento del canone di locazione e per i danni arrecati a unità immobiliari ad uso abitativo)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, con riferimento ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio del mancato pagamento del canone di locazione e i danni causati all'immobile relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 50% della spesa sostenuta, entro un limite massimo di 500 euro.

2. Il credito d'imposta, da indicare in dichiarazione dei redditi, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello di sostenimento della spesa. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di fruizione del credito."

3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 270 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

9.0.70

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Detrazione delle spese per sistemazione a verde e realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili)

1. Per l'anno 2026, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 30 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente

rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

2. Fermo restando il predetto limite, la detrazione di cui al comma 1 è elevata al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2026 nel caso in cui le stesse siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento, nonché dai familiari con gli stessi conviventi, per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.».

9.0.350

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

"Art. 9.1-bis

(Detrazione al 110% delle spese per la riqualificazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi case popolari)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-ter, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "La detrazione al 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2027 spetta altresì agli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché agli enti pubblici aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 272, 273, 273-ter della legge 30 dicembre 2023 n. 213.

9.0.351

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

"Art. 9.1-bis

(Detrazione delle spese per sistemazione a verde e realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili)

1. Per l'anno 2026, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 30 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

2. Fermo restando il predetto limite, la detrazione di cui al comma 1 è elevata al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2026 nel caso in cui le stesse siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento, nonché dai familiari con gli stessi conviventi, per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.".

9.0.352

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 9.1-bis

(Disposizioni in materia di acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico)

1. Per far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno, il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2026«.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dan-

nosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. "

9.0.353

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

"Articolo 9. 1-bis
(Esclusione delle caldaie a gas fossile dagli incentivi per l'efficienza energetica)

1. Ai fini di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica relative alla sostituzione o acquisto di impianti di acqua calda e di climatizzazione invernale sono riconosciute solo alle pompe di calore, parimenti sono escluse tutte le forme incentivanti per le caldaie alimentate a gas fossile."

Art. 9-bis

9-bis.350

SIRONI

Sopprimere l'articolo.

Art. 10

10.2

MISIANI, MANCA, TAJANI, LORENZIN, NICITA

Al comma 1, sopprimere le parole: "e di 610 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026".

Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. A decorrere dall'anno 2026, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, è attribuito a favore degli enti, delle associazioni e delle altre organizzazioni che svolgono attività di interesse sociale, in misura proporzionale al numero di preferenze espresse, senza alcun limite massimo di importo per ciascun beneficiario.

1-ter. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

10.3

TAJANI, MANCA, LOSACCO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole: "e di 610 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026";*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. A decorrere dall'anno 2026, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, è attribuito a favore degli enti, delle associazioni e delle altre organizzazioni che svolgono attività di interesse sociale, in misura proporzionale al numero di preferenze espresse, senza alcun limite massimo di importo per ciascun beneficiario."*

Consequentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"

10.4

PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, sostituire le parole "e di 610 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti ". A decorrere dall'anno 2026 le scelte dei contribuenti sono integralmente assegnate alle relative destinazioni. Ai relativi oneri si provvede, anno per anno, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari al complesso delle risorse finanziarie destinate dai contribuenti al cinque per mille. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre di ciascun anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie."

10.6

PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, sostituire le parole: "610 milioni" con le seguenti: "680 milioni".

Consequentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni" con le seguenti: "30 milioni".

10.7

PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, sostituire le parole "610 milioni di euro" con le seguenti "650 milioni di euro".

Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

10.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, sostituire le parole "610.000.000", con le seguenti "650.000.000".

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "100 milioni", con le seguenti "60 milioni".

10.9

SBROLLINI, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SCALFAROTTO

Al comma 1, sostituire le parole "annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "per l'anno 2026 e 710 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027".

Conseguentemente:

all'articolo 132, comma 2 della presente legge, sostituire le parole "annui a decorrere dall'anno" con le seguenti: "per l'anno"

10.0.1

MISIANI, TAJANI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 10-bis

(Agevolazione IVA per il Terzo Settore)

1. Al numero 31) della Tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte in fine le seguenti parole: automezzi acquistati esclusivamente per gli scopi sociali dalle organizzazione di volontariato e di promozione sociale, regolarmente iscritte da almeno tre anni nel RUNTS, che dimostrino di svolgere, in convenzione con le Amministrazioni locali nel territorio in cui operano, regolare attività di servizi di accompagnamento sociale di anziani, minori e/o soggetti fragili;"

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".

10.0.3

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Misure in materia di imprese sociali)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) le parole: «del presente articolo e dell'articolo 16» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:

"1-bis. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole ", nonché dalla Fondazione Italia sociale" sono soppresse;

b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Le imprese sociali non aderenti agli enti e alle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, o aderenti

ad enti o associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al precedente periodo, assolvono all'obbligo con il versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale."»

10.0.4

MANCA, TAJANI, LOSACCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Misure in materia di imprese sociali)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: "*a)* le parole: «del presente articolo e dell'articolo 16», sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo»;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole ", nonché dalla Fondazione Italia sociale" sono soppresse;

b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Le imprese sociali non aderenti agli enti e alle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, o aderenti ad enti o associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al precedente periodo, assolvono all'obbligo con il versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale."».

10.0.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

"Art. 10-bis

(Incremento straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

1. Il fondo di cui all'articolo 72 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è incrementato di 100 milioni di euro, il cui 50% è destinato alle reti associative di cui all'articolo 41 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 attraverso la previsione di modalità semplificate di accesso orientate anche a investimenti in innovazione e formazione."

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante conseguente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2 della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma."

10.0.7

TAJANI, MANCA, LOSACCO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

"Art. 10-bis

(Incremento straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

1. Il fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è incrementato di 100 milioni di euro, di cui il 50% è destinato alle reti associative di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 attraverso la previsione di modalità semplificate di accesso orientate anche ad investimenti in innovazione e formazione."

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 100.000.000;

2027: - 100.000.000;

2028: - 100.000.000;

10.0.8

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Incremento straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

1. Il fondo di cui all'articolo 72 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è incrementato di 100 milioni di euro, il cui 50 per cento è destinato alle reti associative di cui all'articolo 41 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 attraverso la previsione di modalità semplificate di accesso orientate anche a investimenti in innovazione e formazione.».

Conseguentemente, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027 e 100 milioni di euro per l'anno 2028.

10.0.10

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Rifinanziamento del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore)

1. Al fine di sostenere la continuità dei servizi e delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore, il Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementato di 30 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10.0.11

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Sospensione dell'applicazione del regime IVA per le attività di interesse generale degli enti del Terzo settore non commerciali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospese le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 15-*quater*, 15-*quinquies* e 15-*sexies*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, nonché ogni altra disposizione ad esse connessa che comporti l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore non commerciali ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. Le attività di cui al comma 1 continuano ad essere escluse dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fino all'adozione di una disciplina organica della fiscalità del Terzo settore compatibile con la normativa dell'Unione europea.

3. Restano ferme le esenzioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché gli obblighi di tracciabilità e rendicontazione di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 380 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10.0.12

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Cedolare secca sociale)

1. A decorrere dall'anno 2026, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di una o più unità immobiliari locate agli enti privati senza fine di lucro può optare per il regime di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 322 milioni di euro per l'anno 2026, 223 milioni di euro per l'anno 2027 e 212 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

10.0.13

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Fondo di sostegno energia non profit)

1. Al fine di sostenere enti privati private senza fine di lucro per i maggiori oneri sostenuti nell'anno 2025 per l'acquisto della componente energia e del gas naturale, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2026, per il riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in proporzione all'incremento dei costi sostenuti nei primi tre trimestri dell'anno 2025 rispetto all'analogo periodo dell'anno 2024 per la componente energia e il gas naturale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, sono individuati, in coerenza con quanto previsto dai commi 1 e 2, i criteri per l'accesso alle prestazioni a carico del fondo di cui al comma 1, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso nonché le procedure di controllo.

3. I contributi di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tali contributi sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 11

11.1

FREGOLENT, PAITA, ENRICO BORGHI, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Sopprimere l'articolo

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di a 14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027

11.2

PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: «300.000» con le seguenti: «500.000»;

b) alla lettera b), sostituire le parole: «50.000» con le seguenti: «75.000»

11.5

TAJANI, MANCA, LOSACCO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti: « 1 - bis. All'articolo 24 - bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi: « 7. I soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo, se entro sei mesi, dal termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 del presente articolo effettuano uno o più investimenti produttivi nel territorio italiano come individuati dal decreto di cui al comma 8.»

1-ter. Ai fini di cui al comma 1-bis, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, entro il 31 gennaio di ciascun periodo di imposta sono definite le tipologie di investimenti produttivi anche in relazione alle specifiche esigenze del sistema produttivo.»

11.6

TAJANI, MANCA, LOSACCO

Sostituire il comma 2 con il seguente: « 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai soggetti a cui è riconosciuta la residenza ai fini fiscali ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1° gennaio 2026 »

11.9 (testo 2)

TAJANI, MANCA, LOSACCO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: "2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, è istituita la sovrainposta comunale al gettito dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzate da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia di cui all'articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il gettito dell'imposta

è di spettanza del Comune per essere redistribuito a finalità sociali e abitative di competenza dell'ente.

2-ter. I comuni deliberano l'aliquota della sovrainposta di cui al comma *2-bis* in misura compresa tra il 12,5 per cento e il 15 per cento nel rispetto delle disposizioni di cui al comma *2-quater*.

2-quater. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, adottano l'aliquota della sovrainposta vigente per l'anno d'imposta successivo con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

2-quinquies. Nel caso in cui il comune non provvede, con propria delibera, alla fissazione dell'aliquota della sovrainposta di cui al comma *2-bis* entro i termini di cui al comma *2-quater*, si applica l'aliquota minima di cui al comma *2-ter*.

2-sexies. La sovrainposta è dovuta al comune nel quale la persona fisica di cui al comma 1 dell'articolo *24-bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ha trasferito la propria residenza ai

sensi dell'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto.

2-septies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai fini dell'accertamento della sovrainposta i comuni forniscono all'amministrazione

finanziaria informazioni e notizie utili. I comuni provvedono, altresì agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati con le modalità stabilite con decreto dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con

il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2-octies. Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste dall'articolo *24-bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2-nonies. La sovrainposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

2-decies. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze da adottarsi previa intesa con il Ministero dell'Interno entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono adottate tutte le norme necessarie

per dare piena applicazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

2-undecies. La sovrainposta di cui al comma 1 è dovuta a decorrere dal periodo d'imposta in cui si esercita l'opzione di cui al comma 3, dell'articolo 24 - *bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In caso di revoca, decadenza e comunque decorsi quindi anni dal primo periodo d'imposta di validità dell'opzione, la sovrainposta si applica, nella misura compresa tra il 2,5 per cento e il 5 per cento, al

regime ordinario dell'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La sovrainposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi delle persone di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2-duodecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, trasmette al Parlamento una Relazione annuale sull'andamento dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 24-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con particolare riferimento agli effetti in termini di crescita degli investimenti in Italia da parte di soggetti non residenti che decidono di trasferire la propria residenza in Italia. Nella relazione devono essere indicati le risorse aggiuntive acquisite dai comuni per effetto della sovrainposta di cui al comma 1. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze da adottarsi previa intesa con il Ministero dell'Interno entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di acquisizione dei relativi dati.

2-terdecies. All'articolo 24-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente comma: «7. I soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo, se entro sei mesi, dal termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 del presente articolo effettuano uno o più investimenti produttivi nel territorio italiano come individuati da apposito decreto.»

8. Ai fini di cui al comma 2-*terdecies*, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, entro il 31 gennaio di ciascun periodo di imposta sono definite le tipologie di investimenti produttivi anche in relazione alle specifiche esigenze del sistema produttivo.»

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai soggetti a cui è riconosciuta la residenza ai fini fiscali ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1° gennaio 2026.»

11.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Modifiche all'imposta sulle successioni)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei beni devoluti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 9 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 11 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento."

11.0.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Deroghe in materia di tassazione sulla compravendita immobiliare)

1. In deroga alla disciplina in vigore in materia di tassazione sulla compravendita immobiliare, ai soggetti che avendo trasferito la propria residenza in Italia decidono di optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. Alla Tariffa Parte Prima, Articolo 1, numero 1) del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro del 26 aprile 1986 n. 131, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore dei soggetti di cui all'articolo 24-bis,

comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 30 per cento."

3. All'articolo 10 del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale del 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere il seguente periodo: "La misura dell'imposta sulle vulture catastati è elevata al 30 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari oggetto di atti traslativi a titolo oneroso della proprietà a favore dei soggetti di cui all'articolo 24-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";

b) al comma 2, aggiungere il seguente periodo: "Per le vulture eseguite in favore dei soggetti di cui all'articolo 24-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta è dovuta nella misura fissa di euro 400,00".

4. Agli atti a titolo oneroso che comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni immobili in favore dei soggetti di cui all'articolo 24-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica sempre l'aliquota ordinaria nella misura del 22 per cento dell'imposta di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633.

5. Le maggiori risorse rinvenienti dalla disposizione di cui al presente articolo, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, vengono riversate nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per essere destinate esclusivamente all'incremento sul territorio comunale dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché di residenze universitarie pubbliche.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'Interno, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge vengono definite, in deroga con quanto previsto dall'articolo 1, comma 380, lettera d) della legge 24 dicembre 2012 n. 228, i criteri e le modalità di riparto delle maggiori risorse rinvenienti da quanto stabilito dal presente articolo.

Art. 12

12.0.2

PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art 12-bis

*(Rinvio del passaggio al regime di
esenzione IVA per taluni enti associativi)*

1. In attesa della revisione dell'imposta sul valore aggiunto disposta dall'articolo 7 della legge di riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 15-*quater* dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 142 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

12.0.3

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Rinvio del passaggio al regime di esenzione IVA per taluni enti associativi)

1. In attesa della revisione dell'imposta sul valore aggiunto disposta dall'articolo 7 della legge di riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 15-*quater* dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.».

12.0.5

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Rinvio del passaggio al regime di esenzione IVA per taluni enti associativi)

1. In attesa della revisione dell'imposta sul valore aggiunto disposta dall'articolo 7 della legge di riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 15-*quater* dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.»

12.0.9

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Norma di interpretazione autentica sulla natura fiscale dei contributi erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non rilevano ai fini dell'articolo 84, comma 1, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.»

12.0.10

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure per il ristoro dei risparmiatori)

1. Per il ristoro dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto in conseguenza della prescrizione del diritto di credito derivante dalla sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali c.d. "a termine", in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento dei buoni fruttiferi postali a termine emesse da Poste Italiane Spa, in particolare a seguito del provvedimento del 18 ottobre 2022, n. 30346, emesso dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di ristoro, con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità di accesso ai ristori di cui al presente comma, prioritariamente per i risparmiatori il cui danno risulti accertato con una pronuncia di riconoscimento del credito da parte dell'Arbitrato per le controversie finanziarie(Acf).».

Conseguentemente, in relazione all'onere pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190

12.0.11

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 17-bis.

(Misure per la tutela dei risparmiatori in relazione ai buoni fruttiferi postali

prescritti durante l'emergenza covid 19)

1. In conseguenza dell'incertezza applicativa in merito al termine di esigibilità dei buoni fruttiferi postali scaduti durante lo stato di emergenza

covid-19, con particolare riguardo alla decorrenza del termine di due mesi successivi al cessazione del predetto stato di emergenza, previsto dall'articolo 34, comma 3, del decreto legge n. 34 del 2020, e al disallineamento temporale creatosi tra la data di cessazione dello stato di emergenza, avvenuta il 31 marzo 2022, e il termine di esigibilità da ultimo previsto dall'articolo 11 del decreto legge 52 del 2021, fissato al 31 luglio 2021, i buoni fruttiferi postali scaduti nel periodo compreso tra il 31 luglio 2021 e il 22 marzo 2022 e non riscossi per intervenuta prescrizione, si considerano esigibili entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa fino al limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le ulteriori misure necessarie all'attuazione del presente articolo."

Conseguentemente, in relazione all'onere di 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediate corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

Art. 13

13.3

PIRRO, DAMANTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13

(Disposizioni in materia di fiscalità delle criptoattività)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024 n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a.) il comma 24 è soppresso;

b.) dopo il comma 24, sono aggiunti i seguenti: «24-bis. È istituito, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, un Tavolo permanente di controllo e vigilanza sulle cripto-attività e la finanza innovativa, volto altresì a favorire uno sviluppo ordinato e legale del settore. Il Tavolo è composto da

rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, della Guardia di finanza, della CONSOB, della Banca d'Italia, dell'Unità di informazione finanziaria, dell'Agenzia delle entrate, nonché delle associazioni più rappresentative del settore ed esperti accademici individuati in base a criteri di competenza. Il Tavolo ha i seguenti compiti:

- a) monitorare costantemente i rischi connessi al settore e favorire la collaborazione tra le istituzioni di controllo e gli operatori;
- b) elaborare indirizzi strategici nazionali in materia di prevenzione di frodi, abusi e rischi sistemici;
- c) predisporre un protocollo di legalità tra le istituzioni e gli operatori del settore finalizzato a contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
- d) redigere un rapporto periodico di analisi sulle evoluzioni tecnologiche e finanziarie del comparto, con particolare attenzione agli impatti sulla stabilità del sistema e sulla tutela dei consumatori;
- e) promuovere iniziative per l'educazione finanziaria dei consumatori, al fine di incentivare un utilizzo consapevole delle cripto-attività e degli strumenti di finanza innovativa.

24-ter. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»;

c.) al comma 26, le parole «per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti «per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio di ciascun anno»;

d.) al comma 28, le parole «a partire dal 30 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti «a partire dal 30 novembre dell'anno in cui è esercitata la facoltà di cui al comma 26»

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a.) al comma 1, lett. c-sexies), dell'articolo 67, dopo le parole «Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni» sono aggiunte le seguenti «, la permuta tra cripto-attività e token di moneta elettronica denominati in euro, i proventi derivanti dalla detenzione di token di moneta elettronica denominati in euro e l'impiego di token di moneta elettronica denominati in euro per acquistare beni e servizi. Ai fini del presente comma, per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del Regolamento (UE)

2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023, il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei lavori del Tavolo permanente di controllo e vigilanza sulle cripto-attività e la finanza innovativa di cui al comma 24-*bis* dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024 n. 207, provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, ad emanare o ad aggiornare disposizioni attuative per individuare gli insiemi di cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni e per individuare i token di moneta elettronica denominati in euro rilevanti ai fini del presente comma»;

b.) al comma 5 dell'articolo 68, le parole "e c-*ter*") sono sostituite dalle seguenti "c-*ter*) e c-*sexies*)".

3. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole «non è ammessa», sono aggiunte le seguenti: «, e le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati e il costo ovvero il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi.».

13.350

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 1-quater, inserire i seguenti:

"1-*quinquies*) all'articolo 1, comma 491, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 l'ultimo periodo è soppresso;

1-*sexies*) all'articolo 42, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, l'ultimo periodo è soppresso;

1-*septies*) all'articolo 1, comma 492, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, primo periodo le parole: ", che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491," sono sostituite dalle seguenti: "indipendentemente dalla natura del sottostante";

1-*octies*) all'articolo 43, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, primo periodo le parole: ", che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui all'articolo 42," sono sostituite dalle seguenti: "indipendentemente dalla natura del sottostante".

13.0.1

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13.bis

(Tutela del diritto di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno nell'ambito dell'intelligenza artificiale generativa)

1. In attuazione degli articoli 12 e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633, e al fine di garantire la tutela del diritto di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno nell'ambito dei sistemi di intelligenza artificiale generativa, il Ministero della cultura promuove iniziative volte ad assicurare la tracciabilità dell'impiego di opere protette nei processi di sviluppo e di addestramento dei modelli di intelligenza artificiale, nonché la corretta remunerazione degli autori e degli aventi diritto.

2. A tal fine, il Ministero della cultura, anche in collaborazione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, con la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e con le società di gestione collettiva dei diritti, può:

a) promuovere e finanziare progetti pilota, studi e ricerche finalizzati alla definizione di strumenti di tracciabilità digitale delle opere dell'ingegno utilizzate nei processi di addestramento dei modelli di intelligenza artificiale generativa;

b) realizzare attività di informazione e formazione rivolte ad autori, interpreti, esecutori e operatori culturali in materia di diritti di utilizzazione economica connessi alle tecnologie digitali e all'intelligenza artificiale;

c) favorire, in sede tecnica, la definizione di standard tecnologici e giuridici atti ad assicurare la trasparenza delle fonti dei dati impiegati e la corretta attribuzione della titolarità delle opere.

3. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 14

14.0.1

GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Disposizioni in materia di imposta di registro)

1. All'articolo 57 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il comma 1.1, è sostituito, dal seguente: «1.1. Per gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, il pagamento dell'imposta di registro grava sulla parte soccombente. In caso di soccombenza reciproca l'imposta grava solidalmente sulle parti in causa.».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli atti dell'autorità giudiziaria depositati a partire dal 1° febbraio 2026.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di euro 200.000 a decorrere dall'anno 2026 al fine di garantire alla parte soccombente il pagamento dell'imposta di registro nei casi in cui il soggetto sia detentore, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 200.000 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 al fine di provvedere al recupero dell'imposta prenotata a debito di persone o enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato».

14.0.2

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Innalzamento del limite di ricavi per l'accesso al credito d'imposta sulle commissioni POS)

1. All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo le parole: "non superiore a 400.000 euro." sono aggiunte, in fine, le seguenti: "A decorrere dalle commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° gennaio 2026, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 1-bis spetta a condizione che i ricavi o compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 800.000 euro."».

Conseguentemente:

- *all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029"*

- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 50.000.000;

2027: - 50.000.000;

2028: - 50.000.000;

14.0.5

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Innalzamento del limite di ricavi per l'accesso al credito d'imposta sulle commissioni POS)

1. All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, do-

po le parole: «non superiore a 400.000 euro.» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «A decorrere dalle commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° gennaio 2026, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 1-bis spetta a condizione che i ricavi o compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 800.000 euro.».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 15

15.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-*quater*. - (Provvista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-*quinquies*. - (Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-*sexies*. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*. - (Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*. - (Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

15.0.5

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Aliquota IRES agevolata)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1 gennaio 2026, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, le grandi imprese che stabiliscano un rapporto tra il complessivo trattamento economico degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile e il salario aziendale minimo non superiore a 1 su 50, sono soggette ad un'imposta sul reddito delle società con l'aliquota pari al 15 per cento. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 175 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Il rapporto di cui al comma 1 stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy e del Ministro del Lavoro delle Politiche sociali, sentiti i rappresentanti dell'organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo, avuto riguardo alle modalità di controllo della permanenza del requisito di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 175 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

15.0.6

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Aliquota IRES agevolata)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2028, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025, le imprese che adottano sistemi di gestione certificati a favore dell'ambiente e piani di investimento, che assicurano la tutela ambientale, e la realizzazione di impianti ecosostenibili, sono soggette ad un'imposta sul reddito delle società con l'aliquota pari al 19 per cento.

2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo, avuto riguardo alle modalità di controllo della permanenza del requisito di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 17

17.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis

(Esenzione dall'IRES)

1. I redditi dei terreni e dei fabbricati appartenenti agli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nel-

la forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di "*in house providing*" e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 1, commi 436-444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a circa 70 milioni di euro in ragione annua, si provvede, fino al fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal successivo articolo 31-bis.

Consequentemente dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis

(Eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi)

1. Al fine di assicurare la coerenza della finanza pubblica con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e decarbonizzazione, a decorrere dall'anno 2026 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 80 milioni di euro a decorrere dal 2026.

17.0.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo. aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis

(Esenzione dall'IMU)

1. Gli enti di edilizia residenziale pubblica (ERP), ex Istituto Autonomo delle Case Popolari (IACP), sono esclusi dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Consequentemente all'articolo 132, comma 2, le parole: "100 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "75 milioni di euro".

Art. 18

18.1

PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Sopprimere l'articolo

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, valutati in 736,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.049,1 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.078 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2026, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutati in 736,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.049,1 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.078 milioni di euro per l'anno 2028. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente emendamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente emendamento, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

18.8

BASSO, MANCA

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: "nei quali è detenuta una partecipazione diretta al capitale non inferiore al 10 per cento" con le seguenti: "nei quali è detenuta una partecipazione diretta al capitale non inferiore al 5 per cento o, nel caso delle società quotate in mercati regolamentati, di una partecipazione di qualsiasi entità con i requisiti di cui all'articolo 87, comma 1,".

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministra-

tivi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2027. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro per il 2026 e di 300 milioni a decorrere dal 2027."

18.10

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «nei quali è detenuta una partecipazione diretta al capitale non inferiore al 10 per cento», con le seguenti: «nei quali è detenuta una partecipazione diretta al capitale non inferiore al 5 per cento o, nel caso delle società quotate in mercati regolamentati, di una partecipazione di qualsiasi entità con i requisiti di cui all'articolo 87, comma 1,».

18.11

MISIANI

Dopo la lettera b) del comma 1 inserire la seguente: « b - bis. Le disposizioni di cui alla lettera b) non si applicano nei confronti di società quotate, sia su mercati regolamentati che su sistemi multilaterali di negoziazione.»

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti

periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

18.13

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non si applicano alle piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 250 milioni annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

18.14

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non si applicano alle piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.»

Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

18.15

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non si applicano alle piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: «15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 250 milioni di euro per l'anno 2026 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 250 milioni di euro per l'anno 2026 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.»

18.16

MANCA, TAJANI, MISIANI, LORENZIN, NICITA, LOSACCO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: « 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano quando la partecipazione diretta al capitale:

a) è detenuta con carattere continuativo, almeno per un periodo non inferiore a due esercizi antecedenti alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026;

b) è finalizzata a sostenere specifici progetti di investimenti legati alla continuità o al potenziamento della capacità produttiva della società partecipata;

1-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis.»

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

18.17 (testo 2)

MANCA, TAJANI, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, partecipate da enti locali e ai consorzi fra enti locali costituiti ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a seguito di specifica convenzione ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto.»

Consequentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente: « 4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza dei seguenti requisiti:

a) ininterrotto possesso della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;

b) classificazione della partecipazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso.»

Consequentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026 e a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro per l'anno 2026 e a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

18.18

MISIANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo. Restano ferme, per tali società, le previgenti disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Re-

pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di determinazione del reddito imponibile e di trattamento dei dividendi."

18.19

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. L'incremento di aliquota di cui ai commi 1 e 2 non si applica alle azioni possedute dalle società ed enti il cui capitale è interamente detenuto da comuni, unioni di comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, città metropolitane, province e regioni."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

18.20

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. L'incremento di aliquota di cui ai commi precedenti non si applica alle azioni possedute dalle società ed enti il cui capitale è interamen-

te detenuto da comuni, unioni di comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, città metropolitane, province e regioni.".

18.21

TAJANI, MANCA, LOSACCO

Dopo il comma 4, inserire il seguente « 4 - bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza dei seguenti requisiti:

a) ininterrotto possesso della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;

b) classificazione della partecipazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso.»

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026 e a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro per l'anno 2026 e a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

18.0.4

TAJANI, MANCA, LOSACCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Aiuto alla patrimonializzazione delle imprese)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025:

a) l'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, è abrogato;

b) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio fissata all'1,3 per cento.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 4.820,3 milioni di euro per l'anno 2026, 2.814,3 milioni di euro per l'anno 2027, 2.842,7 milioni di euro per l'anno 2028 e 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede ai sensi del comma 129, comma 15-*bis*.

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: «15-*bis*. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 4.820,3 milioni di euro per l'anno 2026, 2.814,3 milioni di euro per l'anno 2027, 2.842,7 milioni di euro per l'anno 2028 e 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 4.820,3 milioni di euro per

l'anno 2026, 2.814,3 milioni di euro per l'anno 2027, 2.842,7 milioni di euro per l'anno 2028 e 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.»

Art. 19

19.350

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere i commi da 3-bis a 3-decies.

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva, quantificata in 115 milioni di euro a decorrere dal 2026.".

19.2

MISIANI, MANCA, TAJANI, LORENZIN, NICITA, LOSACCO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. È fatto divieto alle banche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione.»

19.0.2

SIRONI, DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Revisione della disciplina relativa alla deducibilità di autovetture e flotte aziendali)

1. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «nelle successive lettere a), b) e b-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «nelle seguenti lettere»;

b) le lettere b) e b-bis) sono sostituite dalle seguenti:

«b) A decorrere dall'anno di imposta 2026, per i veicoli con valori di emissioni pari a 0 grammi di anidride carbonica per chilometro (g/km CO₂), la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari al 100 per cento;

b-bis) per i veicoli con valori di emissioni pari a 0 g/km CO₂, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo ad uso promiscuo è pari al 90 per cento per gli anni 2026 e 2027, al 70 per cento per gli anni 2028 e 2029 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2030;

b-ter) per i veicoli con valori di emissioni da 1 a 49 g/km CO₂, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari all'80 per cento per gli anni 2026 e 2027, al 60 per cento per gli anni 2028 e 2029 e al 40 per cento a decorrere dall'anno 2030;

b-quater) per i veicoli con valori di emissioni da 1 a 49 g/km CO₂, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo ad uso promiscuo è pari al 40 per cento per gli anni 2026 e 2027, al 30 per cento per gli anni 2028 e 2029 e al 20 per cento a decorrere dall'anno 2030;

b-quinquies) per i veicoli con valori di emissioni pari o superiori a 50 g/km CO₂, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari al 60 per cento per gli anni 2026 e 2027 e al 30 per cento per gli anni 2028 e 2029; la deducibilità cessa a decorrere dall'anno 2030;

b-sexies) per i veicoli con valori di emissioni pari o superiori a 50 g/km CO₂, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo ad uso promiscuo è pari al 30 per cento per gli anni 2026 e 2027, al 15 per cento per gli anni 2028 e 2029; la deducibilità cessa a decorrere dall'anno 2030.

b-septies) Per le autovetture, non si tiene conto della parte del costo di acquisizione che eccede 25.000 euro. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede 18.000 euro per gli autocaravan, 4.000 euro per i motocicli, 2.000 euro per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni propor-

zionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede 3.500 euro per gli autocaravan, 800 euro per i motocicli, quattrocento euro per i ciclomotori.

b-*octies*) Le disposizioni di cui alle lettere da b) a b-*septies*) si applicano ai soggetti beneficiari qualora il contratto relativo all'auto aziendale sia stato stipulato in data antecedente all'entrata in vigore del comma in parola e l'immatricolazione nonché la consegna al lavoratore dipendente avvengano in data successiva a tale entrata in vigore.

b-*novies*) Nei casi di cui alla lettera b-*octies*) continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di deducibilità vigenti alla data di stipula del contratto relativo all'auto aziendale.

19.0.4

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Revisione delle percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali in base ai parametri emissivi di CO2/km)

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 19-bis1 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali, sono calcolate in base ai parametri emissivi di CO2/km del mezzo, in particolare:

a) a decorrere dal 2026, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100% per emissioni g CO2/km del mezzo fino a 59 ed è pari al 90% per emissioni g CO2/km del mezzo ≥ 60 ;

b) a decorrere dal 2027, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 0; è pari al 80% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 45% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a ≥ 60 ;

c) a decorrere dal 2028, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 0; è pari al 60% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 0% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a ≥ 60

d) a decorrere dal 2026, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 80% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a zero; è pari al 40% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 30% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a ≥ 60

e) a decorrere dal 2027, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 60% per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a zero; al 30% per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a 1-59; al 15% per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a ≥ 60 ;

f) a decorrere dal 2028, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 40% per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a zero; è pari al 20% per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 0% per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a ≥ 60 .

19.0.5

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Revisione della normativa fiscale su autovetture e flotte aziendali in base ai parametri emissivi di CO₂/km)

5. All'articolo 164 del Decreto Del Presidente Della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 1 dopo le parole "nelle successive lettere a), b) e b-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "nelle successive lettere a) e dalla lettera b) alla lettera b-sexies";

d) al comma 1, le lettere b) e b-bis), sono sostituite dalle seguenti:

"b) A decorrere dall'anno di imposta 2026 per i veicoli con valori di emissioni di g CO₂/km pari a zero, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari al 100%;

b-bis) Per i veicoli con valori di emissioni di g CO₂/km pari a zero, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per auto ad uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA è pari al 90% a decorrere dall'anno 2026, al 70% a decorrere dall'anno 2027; al 50% a decorrere dall'anno 2028;

b-ter) Per i veicoli con valori di emissioni di g CO₂/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari all'80% a decorrere dall'anno 2026, al 60% a decorrere dall'anno 2027, ed al 40% a decorrere dall'anno 2028;

b-quater) Per i veicoli con valori di emissioni di g CO₂/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA è pari al 40% a decorrere dall'anno 2026, al 30% a decorrere dall'anno 2027, al 20% a decorrere dall'anno 2028;

b-quinquies) per i veicoli con valori di emissioni di g CO₂/km del mezzo pari o superiori a 60, la percentuale della deducibilità del costo del

veicolo per uso strumentale è pari al 60% a decorrere dall'anno 2026, al 30% a decorrere dall'anno 2027, è pari al 0% a decorrere dall'anno 2028;

b-sexies) per i veicoli con valori di emissioni di g CO₂/km del mezzo pari o superiori a 60, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA è pari al 30% a decorrere dall'anno 2026, al 15% a decorrere dall'anno 2027, al 0% a decorrere dall'anno 2028.

6. In deroga a quanto disposto dall'articolo 51, comma 4, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1986, n. 917, sulle auto aziendali concesse come fringe benefit ai lavoratori dipendenti, si prevede una progressività dell'imposizione fiscale sulla base dei parametri emissivi di CO₂/km del mezzo, in particolare:

f) per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a zero, la percentuale è pari al 5% dal 2026 al 2027; è pari al 15% dal 2027 al 2028; è pari al 25% dal 2028 al 2030; è pari al 35% dal 2030;

g) per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale è pari al 25% dal 2026; è pari al 30% dal 2027 al 2028; è pari al 40% dal 2028 al 2030; è pari al 50% dal 2030;

h) per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a 60-159, la percentuale è pari al 30% dal 2026; è pari al 40% dal 2027 al 2028; è pari al 50% dal 2028 al 2030; è pari al 60% dal 2030;

i) per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a 160-189, la percentuale è pari al 50% dal 2026; è pari al 60% dal 2027 al 2028; è pari al 70% dal 2028 al 2030; è pari al 80% dal 2030;

j) per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a ≥ 190 , la percentuale è pari al 60% dal 2026; è pari al 70% dal 2027 al 2028; è pari al 80% dal 2028 al 2030; è pari al 90% dal 2030 per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a ≥ 190 .

7. In deroga a quanto disposto dall'articolo 19-bis1 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali, sono calcolate in base ai parametri emissivi di CO₂/km del mezzo, in particolare:

g) a decorrere dal 2026, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100% per emissioni g CO₂/km del mezzo fino a 59 ed è pari al 90% per emissioni g CO₂/km del mezzo ≥ 60 ;

h) a decorrere dal 2027, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100% per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a 0; è pari al 80% per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 45% per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a ≥ 60 ;

i) a decorrere dal 2028, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100% per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a 0; è pari al 60% per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 0% per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a ≥ 60

j) a decorrere dal 2026, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 80% per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a zero; è pari al 40% per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 30% per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a ≥ 60

k) a decorrere dal 2027, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 60% per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a zero; al 30% per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a 1-59; al 15% per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a ≥ 60 ;

l) a decorrere dal 2028, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 40% per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a zero; è pari al 20% per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 0% per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a ≥ 60 .

8. A decorrere dall'anno di imposta 2026 le tasse di immatricolazione dei veicoli a partire dai 116 g CO₂/km per mezzo, NEDC, 116 g CO₂/km WLTP, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/631, sono parametrize annualmente in base ai parametri emissivi di CO₂/km del mezzo, in particolare:

- w) 116 gCo₂/km a 120 gCo₂/km: 1% del costo del veicolo;
- x) 121 gCo₂/km a 125 gCo₂/km: 2% del costo del veicolo;
- y) 126 gCo₂/km a 130 gCo₂/km: 3% del costo del veicolo;
- z) 131 gCo₂/km a 135 gCo₂/km: 4% del costo del veicolo;
- aa) 136 gCo₂/km a 140 gCo₂/km: 5% del costo del veicolo;
- bb) 141 gCo₂/km a 145 gCo₂/km: 6% del costo del veicolo;
- cc) 146 gCo₂/km a 150 gCo₂/km: 7% del costo del veicolo;
- dd) 151 gCo₂/km a 155 gCo₂/km: 8% del costo del veicolo;
- ee) 156 gCo₂/km a 160 gCo₂/km: 9% del costo del veicolo;
- ff) 161 gCo₂/km a 165 gCo₂/km: 10% del costo del veicolo;
- gg) 166 gCo₂/km a 170 gCo₂/km: 11% del costo del veicolo;
- hh) 171 gCo₂/km a 175 gCo₂/km: 12% del costo del veicolo;
- ii) 176 gCo₂/km a 180 gCo₂/km: 13% del costo del veicolo;
- jj) 181 gCo₂/km a 185 gCo₂/km: 14% del costo del veicolo;
- kk) 186 gCo₂/km a 190 gCo₂/km: 15% del costo del veicolo;
- ll) 191 gCo₂/km a 195 gCo₂/km: 16% del costo del veicolo;
- mm) 196 gCo₂/km a 200 gCo₂/km: 17% del costo del veicolo;
- nn) 201 gCo₂/km a 205 gCo₂/km: 18% del costo del veicolo;
- oo) 206 gCo₂/km a 210 gCo₂/km: 19% del costo del veicolo;
- pp) 211 gCo₂/km a 215 gCo₂/km: 20% del costo del veicolo;
- qq) oltre 216 gCo₂/km: 21% del costo del veicolo;

rr) i valori emissivi gCo₂/km su cui viene calcolato il valore dell'imposta di acquisto dei veicoli si abbassano ogni anno di 10 g CO₂/km.

19.0.6

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis

(Revisione della tassazione sulle autovetture concesse come fringe benefit ai lavoratori dipendenti aziendali in base ai parametri emissivi di CO2/km))

3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 51, comma 4, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1986, n. 917, sulle auto aziendali concesse come fringe benefit ai lavoratori dipendenti, si prevede una progressività dell'imposizione fiscale sulla base dei parametri emissivi di CO2/km del mezzo, in particolare:

a) per emissioni g CO2/km del mezzo pari a zero, la percentuale è pari al 5% dal 2026 al 2027; è pari al 15% dal 2027 al 2028; è pari al 25% dal 2028 al 2030; è pari al 35% dal 2030;

b) per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale è pari al 25% dal 2026 al 2027; è pari al 30% dal 2027 al 2028; è pari al 40% dal 2028 al 2030; è pari al 50% dal 2030;

c) per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 60-159, la percentuale è pari al 30% dal 2026 al 2027; è pari al 40% dal 2027 al 2028; è pari al 50% dal 2028 al 2030; è pari al 60% dal 2030;

d) per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 160-189, la percentuale è pari al 50% dal 2026 al 2027; è pari al 60% dal 2027 al 2028; è pari al 70% dal 2028 al 2030; è pari al 80% dal 2030;

e) per emissioni g CO2/km del mezzo pari a ≥ 190 , la percentuale è pari al 60% dal 2026 al 2027; è pari al 70% dal 2027 al 2028; è pari al 80% dal 2028 al 2030; è pari al 90% dal 2030 per emissioni g CO2/km del mezzo pari a ≥ 190 .

19.0.7

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis

(Disposizioni per la revisione della tassa di immatricolazione parametrata al costo del veicolo e sulle emissioni di CO₂)

4. A decorrere dall'anno di imposta 2026 le tasse di immatricolazione dei veicoli a partire dai 116 g CO₂/km per mezzo, NEDC, 116 g CO₂/km WLTP, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/631, sono paramtrate annualmente in base ai parametri emissivi di CO₂/km del mezzo, in particolare:

- a) 116 gCo₂/km a 120 gCo₂/km: 1% del costo del veicolo;
- b) 121 gCo₂/km a 125 gCo₂/km: 2% del costo del veicolo;
- c) 126 gCo₂/km a 130 gCo₂/km: 3% del costo del veicolo;
- d) 131 gCo₂/km a 135 gCo₂/km: 4% del costo del veicolo;
- e) 136 gCo₂/km a 140 gCo₂/km: 5% del costo del veicolo;
- f) 141 gCo₂/km a 145 gCo₂/km: 6% del costo del veicolo;
- g) 146 gCo₂/km a 150 gCo₂/km: 7% del costo del veicolo;
- h) 151 gCo₂/km a 155 gCo₂/km: 8% del costo del veicolo;
- i) 156 gCo₂/km a 160 gCo₂/km: 9% del costo del veicolo;
- j) 161 gCo₂/km a 165 gCo₂/km: 10% del costo del veicolo;
- k) 166 gCo₂/km a 170 gCo₂/km: 11% del costo del veicolo;
- l) 171 gCo₂/km a 175 gCo₂/km: 12% del costo del veicolo;
- m) 176 gCo₂/km a 180 gCo₂/km: 13% del costo del veicolo;
- n) 181 gCo₂/km a 185 gCo₂/km: 14% del costo del veicolo;
- o) 186 gCo₂/km a 190 gCo₂/km: 15% del costo del veicolo;
- p) 191 gCo₂/km a 195 gCo₂/km: 16% del costo del veicolo;
- q) 196 gCo₂/km a 200 gCo₂/km: 17% del costo del veicolo;
- r) 201 gCo₂/km a 205 gCo₂/km: 18% del costo del veicolo;
- s) 206 gCo₂/km a 210 gCo₂/km: 19% del costo del veicolo;
- t) 211 gCo₂/km a 215 gCo₂/km: 20% del costo del veicolo;
- u) oltre 216 gCo₂/km: 21% del costo del veicolo;
- v) i valori emissivi gCo₂/km su cui viene calcolato il valore dell'imposta di acquisto dei veicoli si abbassano ogni anno di 10 g CO₂/km.

19.0.9

SIRONI, DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Introduzione del criterio del punteggio ambientale, c.d. "eco-score" per l'accesso a incentivi e agevolazioni fiscali sui veicoli nuovi privati e commerciali leggeri a emissioni zero)

1. A decorrere dall'anno 2026, ai fini dell'attuazione di una politica di decarbonizzazione del settore dei trasporti, per qualsiasi sussidio diretto o indiretto e per tutti gli incentivi per l'acquisizione, a qualsiasi titolo, di veicoli nuovi privati e commerciali leggeri a emissioni zero viene adottato il criterio del punteggio ambientale, c.d. "eco-score". Il suddetto punteggio ambientale avrà la funzione di valutare e premiare l'impronta di carbonio di un veicolo, prendendo in considerazione tutte le fasi del suo ciclo di vita antecedenti alla commercializzazione.

2. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve emanare un proprio decreto, con il quale vengono disciplinati i criteri, i requisiti e le modalità per l'assegnazione del punteggio ambientale, c.d. "eco-score", per usufruire delle agevolazioni fiscali e degli incentivi per l'acquisizione, a qualsiasi titolo, di veicoli nuovi privati e commerciali leggeri a emissioni zero.

3. un veicolo è considerato idoneo a beneficiare di sussidi, diretti o indiretti, e degli incentivi all'acquisizione, a qualsiasi titolo, se soddisfa le seguenti condizioni:

- a) ha emissioni zero (0) di CO₂ allo scarico;
 - b) appartiene alle categorie M1, N1 o N2, come definite al comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante 'Nuovo codice della strada';
 - c) ottiene un punteggio ambientale, c.d. "eco-score", superiore al punteggio minimo richiesto, come definito nel decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di cui al comma 2 del presente articolo.».
-

19.0.10

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di mobilità delle persone con disabilità)

1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole "1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti "1,2 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 20

20.4

MISIANI, MANCA, TAJANI, LORENZIN, NICITA, LOSACCO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. È fatto divieto alle banche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione.»

20.0.2

DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 20-bis.

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, al 1° gennaio 2027 e al 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

Consequentemente, all'articolo 129, sopprimere i commi 6 e 15.

20.0.3

DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 20-bis.

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, al 1° gennaio 2027 e al 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio

effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

Conseguentemente, all'articolo 129, sopprimere il comma 6

20.0.4

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Imposta straordinaria calcolata sull'attività sulle attività finanziarie non funzionali alla concessione di prestiti)

1. Per l'anno 2026, è istituita una imposta straordinaria a carico degli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 136, nonché delle società capogruppo dei gruppi bancari ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. Il contributo è determinato applicando una addizionale del 5% sulle plusvalenze nette di natura finanziaria iscritte a conto economico nel bilancio di esercizio, derivanti da:

- a) cessione o valutazione al fair value di attività finanziarie detenute per la negoziazione o disponibili per la vendita;
- b) cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento aventi natura finanziaria;
- c) operazioni su strumenti derivati, titoli obbligazionari, cartolarizzazioni o altri strumenti di mercato monetario.

3. L'addizionale di cui al presente articolo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) né dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

4. Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento del saldo dell'IRES.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le ulteriori disposizioni applicative della presente disposizione.

6. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, a un fondo denominato «Fondo per interventi a sostegno delle piccole e medie imprese e delle famiglie », istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».

Art. 21

21.7

MISIANI, MANCA, TAJANI, LORENZIN, NICITA, LOSACCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. È fatto divieto alle banche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione.»

21.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:

"Art. 21-bis

(Deducibilità dell'IRAP per gli enti del Terzo settore)

All'articolo 10, comma 1, secondo periodo del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dopo le parole "Sono in ogni caso escluse dalla

base imponibile" sono inserite le seguenti: "le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e".

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni a decorrere, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, una minore spesa complessiva quantificata in 200 milioni di euro a decorrere dal 2026 ."

21.0.2

TAJANI, MANCA, LOSACCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 21-*bis*

(Deducibilità dell'IRAP per gli enti del Terzo settore)

1. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: "Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile" sono inserite le seguenti: "le retribuzioni erogate al personale dipendente a contratto a tempo determinato e".

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".

21.0.4

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis

(Deducibilità dell'IRAP per gli enti del Terzo settore)

1. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dopo le parole «Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile» sono inserite le seguenti: «le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e».

21.0.5

PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis

(Agevolazione fiscale delle polizze assicurative per eventi catastrofali)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 104 è inserito il seguente: «104-bis. Le assicurazioni di cui al comma 101 sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni, di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.».

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di euro 250 milioni annui a decorrere dall'anno 2026

21.0.7

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis

(Agevolazione fiscale delle polizze assicurative per eventi catastrofali)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 104 è inserito il seguente: «104-bis. Le assicurazioni di cui al comma 101 sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni, di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.».

Art. 22

22.1

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Aggiungere, infine, i seguenti commi:

«6-bis. In caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d'azienda tra soggetti indipendenti che vengano approvate o deliberate dall'organo amministrativo competente delle società partecipanti ovvero del conferente, entro il 31 dicembre 2024, la quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relativa alle perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle operazioni tra soggetti controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2) e tra sog-

getti controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma n. 3) del codice civile. Sono escluse le operazioni:

a) realizzate tra soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20%;

b) realizzate tra soggetti controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1) del codice civile.».

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

22.2

MISIANI, MANCA, TAJANI, LORENZIN, NICITA, LOSACCO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. È fatto divieto alle banche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione.»

22.0.1

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Istituzione di un'imposta straordinaria sulle imprese e sui consorzi di imprese operanti nel settore dell'energia e della difesa)

1. È istituito, per l'anno 2026, un contributo straordinario di solidarietà temporaneo a carico delle imprese e stabili organizzazioni dei settori difesa ed energia che, in ragione di condizioni esogene di mercato, abbiano conseguito utili eccezionalmente elevati rispetto alla media storica. Le risorse finanziano un apposito Fondo, da istituire, per la transizione climatica, la pre-

venzione del dissesto idrogeologico e la sicurezza energetica dei consumatori nonché a un apposito fondo l'incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato.

2. Il contributo è istituito: n considerazione della eccezionale redditività del settore degli armamenti dovuta al mutato contesto geopolitico internazionale nonché della eccezionale redditività registrata nel settore energia a decorrere dall'anno 2021

3. Sono soggetti al Contributo i soggetti IRES che, nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026, hanno conseguito almeno il 75% dei ricavi da attività rientranti in una o più delle seguenti categorie del settore energetico:

a) produzione di energia elettrica da carbone, petrolio, gas, nucleare e altre fonti non rinnovabili, produzione di gas metano, estrazione di gas naturale, per la successiva vendita; b) rivendita di energia elettrica, gas metano, gas naturale; produzione, distribuzione, commercio di prodotti petroliferi;

c) importazione a titolo definitivo, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano, prodotti petroliferi;

e) introduzione nel territorio dello Stato, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi provenienti da altri Stati dell'Unione europea.

4. Sono soggetti al Contributo i soggetti IRES che, nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026, hanno conseguito almeno il 50% dei ricavi da attività rientranti in una o più delle seguenti categorie del settore della Difesa:

a) progettazione, produzione, importazione, esportazione, trasferimento intra-comunitario, intermediazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento iscritte nel Registro nazionale di cui all'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

5. Il Contributo si applica sull'utile imponibile IRES 2025 che eccede per almeno il 10% la media aritmetica degli utili imponibili dei quattro periodi d'imposta precedenti non straordinari, relativi alle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021

6. Il contributo si applica nella misura del 50% di tale base imponibile nella misura massima del 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio precedente a quello in corso al 1° gennaio 2026.

7. Se uno o più anni baseline presentano perdite, tali importi negativi concorrono alla media. Sono neutralizzati ai fini del confronto:

a) gli effetti contabili da operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni, conferimenti, e da cambi di principi contabili;

b) componenti di reddito una tantum non ricorrenti, quali plusvalenze su dismissioni straordinarie, indennizzi assicurativi eccezionali.

8. L'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2026.

9. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

10. Il Contributo non è dovuto quando l'eccedenza di cui al comma 3 è inferiore a 5 milioni di euro. Sono esclusi i soggetti con fatturato inferiore a 20 milioni di euro annui.

11. I soggetti interessati allegano alla relazione sulla gestione un prospetto esplicativo utile alla determinazione dell'importo del contributo.

12. Il gettito del contributo affluisce per il 70 per cento al "Fondo per la transizione climatica, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la sicurezza energetica dei consumatori" e per il 30 per cento in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le cui risorse saranno assegnate all'incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato.

13. Alla ripartizione dei fondi si procede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro il 31 dicembre 2026.».

22.0.2

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Istituzione di un'imposta straordinaria sulle imprese e stabili organizzazioni operanti nel settore della difesa)

1. È istituito, per l'anno 2026, un contributo straordinario di solidarietà temporaneo a carico delle imprese e stabili organizzazioni del settore difesa che, in ragione di condizioni esogene di mercato, abbiano conseguito utili eccezionalmente elevati rispetto alla media storica. Le risorse finanziano l'incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, tramite l'istituzione di un apposito fondo.

2. Il contributo è istituito in considerazione della eccezionale redditività del settore degli armamenti dovuta al mutato contesto geopolitico internazionale.

3. Sono soggetti al Contributo i soggetti IRES che, nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026, hanno conseguito almeno il 50% dei ricavi da attività rientranti in una o più delle seguenti categorie: progettazione, produzione, importazione, esportazione, trasferimento intra-comunitario, intermediazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento iscritte nel Registro nazionale di cui all'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

4. Il Contributo si applica sull'utile imponibile IRES 2025 che eccede per almeno il 10% la media aritmetica degli utili imponibili dei quattro periodi d'imposta precedenti non straordinari, relativi alle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021. Il contributo si applica nella misura del 50% di tale base imponibile nella misura massima del 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio precedente a quello in corso al 1° gennaio 2026. Se uno o più anni baseline presentano perdite, tali importi negativi concorrono alla media.

Ai fini del calcolo, sono neutralizzati:

a) Gli effetti contabili da operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti) e da cambi di principi contabili;

b) Le componenti di reddito una tantum non ricorrenti (plusvalenze su dismissioni straordinarie, indennizzi assicurativi eccezionali, ecc.).

5. Il contributo è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine

di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2026.

6. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

7. Il Contributo non è dovuto quando l'eccedenza di cui al comma 3 è inferiore a 5 milioni di euro. Sono esclusi i soggetti con fatturato inferiore a 20 milioni di euro.

8. I soggetti interessati allegano alla relazione sulla gestione un prospetto esplicativo contenente tutte le informazioni utili per la determinazione dell'importo del contributo.

9. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere assegnate all'incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato.

10. Alla ripartizione dei fondi si provvede mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

10. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 23

23.1

TAJANI, MANCA, LOSACCO

Sopprimere l'articolo

23.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere l'articolo.

23.4

TURCO, CROATTI, PIRRO, DAMANTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 23

(Transazione su crediti tributari e contributivi)

1. Al fine di prevenire la formazione di ulteriori carichi da affidare agli agenti della riscossione, il contribuente che versi in situazione di obiettiva difficoltà può proporre all'Agenzia delle entrate, il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie.

2. Alla proposta di transazione sono allegati:

- a) le dichiarazioni dei redditi concernenti gli ultimi tre anni;
- b) un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- c) la dichiarazione sostitutiva, resa dal contribuente ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui alle lettere precedenti rappresenta fedelmente e integralmente la situazione del contribuente. L'adesione alla proposta è espressa con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del Direttore della competente direzione dell'Agenzia delle entrate e, ove sia competente una direzione provinciale, la sottoscrizione è apposta previo parere conforme della relativa direzione regionale entro il 31 dicembre 2026.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.477,95 milioni di euro per l'anno 2026.».

23.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1 sostituire le parole: "31 dicembre 2023" con le seguenti: "31 dicembre 2015".

23.12

TAJANI, MANCA, LOSACCO

Al comma 1, dopo le parole: "possono essere estinti" aggiungere le seguenti: "dai contribuenti per i quali è documentata la temporanea situazione di obiettiva difficoltà secondo le modalità previste per l'applicazione dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, "

23.13

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1 sopprimere le parole: ", senza corrispondere le somme" fino alla fine del periodo.

23.15

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. L'accesso alla definizione di cui al comma 1 è riservato alle persone fisiche appartenenti a nuclei familiari con Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 non superiore a euro 30.000 e in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza. L'attestazione ISEE è acquisita d'ufficio dall'agente della riscossione presso l'INPS ovvero prodotta dall'istante. La verifica del requisito è effettuata con riferimento alla data di presentazione dell'istanza. In caso di mancanza del requisito, ovvero di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi, l'adesione è inefficace e si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con decadenza dalla definizione e recupero integrale delle somme dovute, comprensive di sanzioni e interessi. Non è ammessa l'adesione dei soggetti diversi dalle persone fisiche. Gli enti di cui all'articolo 2, ove si avvalgano della facoltà ivi prevista, applicano il medesimo requisito ISEE."

23.16

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. L'accesso alla definizione di cui al comma 1 è precluso ai soggetti che rientrano in almeno una delle seguenti fattispecie:

a) abbiano aderito a due o più provvedimenti di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ovvero di rottamazione o pace fiscale, nel periodo tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2025;

b) siano decaduti per inadempimento da almeno una delle definizioni agevolate di cui alla lettera a), a prescindere dal numero complessivo di adesioni;

L'agente della riscossione verifica d'ufficio la sussistenza delle condizioni di esclusione sulla base delle proprie banche dati e di quelle rese disponibili dagli enti creditori; in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di atti falsi si applicano gli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con inefficacia dell'adesione, decadenza dalla definizione e recupero integrale delle somme dovute comprensive di sanzioni e interessi. Restano fermi gli effetti delle definizioni perfezionate prima della data di entrata in vigore della presente legge."

23.17

TAJANI, MANCA, LOSACCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Ai soggetti titolari di partita Iva che si avvalgono delle disposizioni di definizione agevolata di cui al presente articolo si applicano, a decorrere dalla data del pagamento della prima rata o del pagamento in unica soluzione delle somme di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni:

a) ove non già previsto, l'obbligo di emettere fatture o i corrispettivi solo in formato elettronico e di inviarle al sistema di interscambio (sdi);

b) l'incasso delle fatture deve avvenire solo attraverso bonifico bancario o altro strumento di pagamento tracciabile;

c) l'incasso dei corrispettivi deve avvenire attraverso strumenti di pagamento tracciabili.

Art. 25

25.350

PIRRO, DAMANTE

Sopprimere i commi da 1-bis a 1-quinquies.

Conseguentemente, all'articolo 132, dopo il comma 2-bis, inserire il seguente. "2-bis. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, aggiungere, in fine, il seguente periodo. "A decorrere dal 1 gennaio 2028, l'aliquota di cui al primo periodo è incrementata al 18 per cento."."

25.351

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere i commi da 1-bis a 1-quinquies.

Conseguentemente dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

"Art. 34-bis

(Contributo straordinario sulle grandi ricchezze)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

- a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;
- b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;
- c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli

obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.".

Art. 23

23.18

TURCO, CROATTI, PIRRO, DAMANTE

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il pagamento delle somme è effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2026, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2026 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027.».

23.19

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 2 sostituire le parole: "cinquantaquattro rate" con le seguenti: "diciotto rate".

Conseguentemente:

- a) al comma 2, lettera b) la parola: "cinquantunesima" è sostituita dalla seguente: "diciottesima";
 - b) Al comma 2, lettera b) dopo le parole: "a decorrere dal 2027" inserire le seguenti: "con pagamento dell'ultima rata il 31 marzo 2029";
 - c) Sopprimere la lettera c).
-

23.20

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Per i piani di pagamento superiori a 6 mensilità l'adesione è subordinata ai seguenti requisiti:

- a) all'utilizzo esclusivo di strumenti di pagamento tracciabili;
- b) al mantenimento della regolarità degli adempimenti correnti tributari e contributivi per tutta la durata del piano;
- c) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, il divieto a deliberare la distribuzione di utili o acconti sui dividendi, né effettuare acquisti di azioni proprie, riduzioni di capitale con rimborso, distribuzioni di riserve o erogazioni straordinarie di compensi variabili agli amministratori e agli organi di controllo per tutta la durata del piano;
- d) alla comunicazione annuale tramite autocertificazione all'agente della riscossione dello stato di regolarità del piano e degli adempimenti di cui alle lettere precedenti.

La violazione delle condizioni di cui al presente comma determina la decadenza dalla definizione."

23.21

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 5, dopo le parole "il debitore" inserire le seguenti: "dichiara di versare in una temporanea situazione di obbiettiva difficoltà economico-finanziaria con allegazione di una delle motivazioni di cui al comma 5-bis e"

Conseguentemente dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-bis. La dichiarazione di cui al comma 5 deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla allegazione documentale di una delle seguenti situazioni:

- a) eventi eccezionali che hanno inciso sulla capacità di pagamento quali calamità naturali, gravi eventi sanitari anche in ambito del nucleo familiare, disoccupazione, cessazione attività;
- b) caduta di fatturato o reddito in misura non inferiore al venti per cento su base annua nel periodo fiscale antecedente l'istanza, da attestare mediante documentazione fiscale o contabile;
- c) altre comprovate difficoltà economico finanziarie, adeguatamente documentate e motivate.

La dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed è soggetta a controlli ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto. In caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi, l'adesione è inefficace e si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, con decadenza dalla definizione e recupero integrale delle somme dovute, comprensive di sanzioni e interessi."

23.22

TAJANI, MANCA, LOSACCO

Al comma 5, dopo le parole: "apposita dichiarazione" aggiungere le seguenti: ", con evidenza dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione di cui al comma 1,"

23.23

TAJANI, MANCA, LOSACCO

Sopprimere il comma 7

23.24

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 10, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) a seguito del pagamento della terza rata il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602;"

23.25

PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Al comma 10, sopprimere la lettera g)

23.27

TAJANI, MANCA, LOSACCO

Al comma 14, sostituire la lettera b), con la seguente: « b) anche di una sola rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento»

23.28

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 14, lettera b) sopprimere le parole: ", anche non consecutive,".

23.29

TAJANI, MANCA, LOSACCO

Sopprimere i commi 15, 16, 17 e 18

23.36

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 20 inserire il seguente:

"20-bis. Ai fini della trasparenza e della valutazione dell'efficacia della definizione agevolata, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze entro il trentesimo giorno successivo alla chiusura di ciascun trimestre un rapporto recante, in forma aggregata e anonimizzata, i seguenti dati:

- a) numero di istanze presentate, accolte e respinte;
- b) importi complessivi dovuti e importi riscossi nello stesso trimestre e cumulati;
- c) numero di piani attivi, articolati per classi di durata e per tipologia di debitore e numero di piani decaduti;
- d) tasso di decadenza dei piani avvenuto nel trimestre e cumulato nei precedenti, con indicazione delle rate scadute e delle rate regolarmente pagate;
- e) distribuzione per regione e per tipologia di carico.

Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica dati di cui al presente comma, entro quindici giorni dal loro ricevimento, in formato aperto e secondo lo standard di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche con rappresentazioni grafiche di sintesi, in una sezione dedicata del proprio sito istituzionale. Gli enti di cui all'articolo 2 trasmettono e pubblicano analoghi dati, secondo una procedura definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge."

23.37

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

"20-bis. Gli enti territoriali possono comunicare la propria adesione al dispositivo di cui ai commi precedenti, con riferimento ai crediti di propria spettanza affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, mediante comunicazione telematica all'Agenzia stessa, previa deliberazione degli organi consiliari o assembleari dell'ente, da inviarsi entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, sulla base di modalità individuate con decreto direttoriale dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro il 15 gennaio 2026, sentite le associazioni rappresentative degli enti territoriali."

23.38

DAMANTE, PIRRO

Dopo il comma 20, aggiungere, in fine il seguente:

"20-bis. Gli enti territoriali possono comunicare la propria adesione al dispositivo di cui ai commi precedenti, con riferimento ai crediti di propria spettanza affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, mediante comunicazione telematica all'Agenzia stessa, previa deliberazione degli organi consiliari o assembleari dell'ente, da inviarsi entro il termine perentorio del 31 gennaio 20126, sulla base di modalità individuate con decreto direttoriale dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro il 15 gennaio 2026, sentite le associazioni rappresentative degli enti territoriali."

23.0.4

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente articolo:

"Art. 23-bis

(Gestione delle rateazioni per crediti di importo inferiore ai 1.000 euro)

1. I piani di rateizzazione definiti dall'Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° aprile 2026, che comprendono crediti di pertinenza degli enti territoriali di importo unitario non superiore ai mille euro per ciascun ente, sono articolati in modo tale da assicurare l'incasso di tali crediti nell'ambito dei primi tre anni di rateazione, assicurando comunque che la restituzione di tali crediti nell'ambito di ciascuna rata, in presenza di altri crediti di entità unitaria maggiore o riferiti ad altri enti impositori, non incida per oltre il 75 per cento sul valore complessivo di ciascuna rata. In applicazione di tale soglia lo schema di rateazione potrà comportare l'estinzione dei crediti di cui al primo periodo entro un termine massimo di quattro anni. Nel caso di piani di rateizzazione comprendenti esclusivamente crediti di pertinenza degli enti territoriali di importo unitario non superiore a mille euro, il termine massimo di rateizzazione è fissato in quattro anni.

2. A decorrere dal 1° aprile 2026 le disposizioni di cui all'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, non si applicano alle rateazioni disciplinate dal comma precedente."

23.0.5

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 23-bis.

(Gestione delle rateazioni per crediti di importo inferiore ai 1.000 euro)

1. I piani di rateizzazione definiti dall'Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° aprile 2026, che comprendono crediti di pertinenza degli enti territoriali di importo unitario non superiore ai mille euro per ciascun ente, sono articolati in modo tale da assicurare l'incasso di tali crediti nell'ambito dei primi tre anni di rateazione, assicurando comunque che la restituzione di tali crediti nell'ambito di ciascuna rata, in presenza di altri crediti di entità unitaria maggiore o riferiti ad altri enti impositori, non incida per oltre il 75 per cento sul valore complessivo di ciascuna rata. In applicazione di tale soglia lo schema di rateazione potrà comportare l'estinzione dei crediti di cui al primo periodo entro un termine massimo di quattro anni. Nel caso di piani di rateizzazione comprendenti esclusivamente crediti di pertinenza degli enti territoriali di importo unitario non superiore a mille euro, il termine massimo di rateizzazione è fissato in quattro anni. 2. A decorrere dal 1° aprile 2026 le disposizioni di cui all'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, non si applicano alle rateazioni disciplinate dal comma precedente."

23.0.7 (testo 2)

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis

(Disposizioni in materia previdenziale)

1. Dal 1° gennaio 2026 per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima gestite dall'Inps che hanno compiuto 62 anni di età, maturato 20 anni di assicurazione e di contribuzione effettiva ed una quota mensile di pensione calcolata con il

sistema contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 non inferiore a 1,2 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della stessa legge, hanno diritto ad una prestazione di importo pari alla quota mensile di pensione calcolata, alla data di cui al comma 4, con il sistema contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. La prestazione di cui al comma 1 è corrisposta fino alla data della prima decorrenza teorica della pensione di cui all'articolo 24, commi 6, e 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a carico di una delle forme previdenziali di cui al primo comma 139. Il requisito anagrafico di 62 anni è adeguato, a decorrere dall'anno 2027, agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ai fini del perfezionamento del requisito assicurativo e contributivo di venti anni i periodi assicurativi presso due o più forme previdenziali di cui al comma 1 non possono essere cumulati e non si applicano le disposizioni in materia di maggiorazione e rivalutazione dell'anzianità contributiva. L'importo della quota contributiva della pensione annua sarà determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione già applicato all'età dell'assicurato al momento dell'accesso alla prestazione di cui al presente comma. Il montante individuale dei contributi maturato successivamente alla decorrenza della prestazione di cui al presente comma è moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo all'età di accesso alla prestazione pensionistica.

3. La prestazione di cui ai commi 1 e 2, erogata su tredici mensilità nell'anno, non spetta ai soggetti che hanno maturato il diritto al conseguimento della pensione ai sensi dell'articolo 24, commi 6, e 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a carico di una delle forme previdenziali di cui al comma 1; ai titolari di trattamento pensionistico diretto anche all'estero, di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, di trattamento di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, di trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, di trattamento di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, di trattamento di cui all'articolo 36 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di trattamento corrisposto a titolo di assegno di inclusione di cui al decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, di trattamento corrisposto a qualsiasi titolo per fronteggiare l'emergenza COVID-19, nonché ai soggetti incorsi nella decadenza di cui al comma 6.

4. La prestazione di cui al comma 1 è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a decorrere dal primo giorno del mese succes-

sivo a quello di presentazione della domanda, previa cessazione di qualsiasi attività lavorativa; detta prestazione non è rinunciabile e non è reversibile.

5. La prestazione di cui al comma 1, nella parte eccedente l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o professionale nella misura del cinquanta per cento fino a concorrenza dei redditi stessi.

6. Il conseguimento di uno dei trattamenti di cui al comma 3 comporta la decadenza dal diritto alla prestazione e l'impossibilità di accedere nuovamente alla stessa prestazione a carico della medesima forma previdenziale.

7. Ai provvedimenti concernenti la prestazione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni a carico delle forme previdenziali di cui allo stesso comma.

8. L'attuazione delle misure di cui al presente articolo è autorizzata nel limite di spesa di 443 milioni di euro per l'anno 2025, 1.006 milioni di euro per l'anno 2026, 1.552 milioni di euro per l'anno 2027, 1.860 milioni di euro per l'anno 2028, 1.983 milioni di euro per l'anno 2028, 2.189 milioni di euro per l'anno 2029, 2.234 milioni di euro per l'anno 2030, 2.400 milioni di euro per l'anno 2031 e 2.176 milioni di euro per l'anno 2032.».

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 443 milioni di euro per l'anno 2025, 1.006 milioni di euro per l'anno 2026, 1.552 milioni di euro per l'anno 2027, 1.860 milioni di euro per l'anno 2028, 1.983 milioni di euro per l'anno 2028, 2.189 milioni di euro per l'anno 2029, 2.234 milioni di euro per l'anno 2030, 2.400 milioni di euro per l'anno 2031 e 2.176 milioni di euro per l'anno 2032 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

a. *dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

"Art. 5-bis.

(Modifiche alla disciplina fiscale)

1.All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento";

b) dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

"Art. 23-ter.

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 1.800 milioni annui, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.";

c) dopo l'articolo 132, inserire il seguente:

"Art. 132-bis.

(Fondo per gli interventi strutturali di politica economica)

1. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029."

23.0.8 (testo 2)

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Esonero parziale dai contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)

1. All'articolo 69, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2001» sono sostituite con le seguenti: «Nell'anno 2026»;

2) alla lettera a) le parole: «fino a tre volte» sono sostituite con le seguenti: «fino a quattro volte»;

3) alla lettera b) le parole: «comprese tra tre e» sono sostituite con le seguenti: «comprese tra quattro e».

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede nel limite di spesa di 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026."

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(Modifiche alla disciplina fiscale)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».

3. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sostituire le parole: "3 per cento" con le seguenti: "28 per cento".;

b) all'articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono modificate secondo le seguenti modalità:

1. l'aliquota della lettera b) è incrementata di dieci punti percentuali;
2. l'aliquota della lettera c) è incrementata di due punti percentuali.";

c) dopo l'articolo 23, inserire seguenti:

"Art. 23-bis.

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.500 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei

redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Art. 23-ter.

(Disposizioni in materia di imposta straordinaria e temporanea nel settore degli armamenti)

1. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica del settore degli armamenti, per gli anni 2026, 2027 e 2028, è istituita un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti il predetto settore.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, un'imposta pari al 40 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro nei periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2026, al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022.

3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 1

e 2, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle Entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

7. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'imposta straordinaria di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.;

d) dopo l'articolo 132, inserire il seguente:

"Art. 132-bis.

(Fondo per gli interventi strutturali di politica economica)

1. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 600 milioni di euro annui dall'anno 2029."

Art. 24

24.1

TURCO, CROATTI, PIRRO, DAMANTE

Sopprimere l'articolo.

24.0.2

TAJANI, MISIANI, LOSACCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Disposizioni per il contrasto all'elusione dell'Imposta provinciale di trascrizione)

1. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imposta si applica anche alle formalità di registrazione di cui all'articolo 93-bis, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»;

b) al comma 1-bis, dopo le parole: «ove ha sede» è aggiunta la seguente: «amministrativa» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per sede amministrativa si intende la sede di gestione ordinaria in via principale, intesa come il luogo in cui vengono compiuti, in modo continuo e coordinato gli atti di gestione corrente riguardanti l'ente nel suo complesso. In caso di persone giuridiche con sede legale all'estero, aventi una o più sedi secondarie in Italia, la provincia destinataria del tributo è quella ove è situata la sede secondaria in cui vengono compiuti gli atti di gestione ordinaria in via principale»;

c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-bis.1. Le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi dell'imposta provinciale di trascrizione alla camera di commercio territorialmente competente relative alla sede della persona giuridica hanno valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti passivi già iscritti alla camera di commercio procedono all'aggiornamento delle comunicazioni fornite al repertorio delle notizie economiche e ammini-

strative-REA entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.»;

d) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. In caso di parziale od omesso versamento, l'imposta è richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Il rimborso delle somme versate e non dovute è richiesto dal soggetto passivo d'imposta entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La provincia provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»;

f) al comma 5, le parole: «di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 4 e 4-bis».

24.0.3

BEVILACQUA, TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Estensione del divieto di pubblicità diretta e indiretta del gioco d'azzardo)

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: «le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media» sono inserite le seguenti: «, i servizi informativi di comparazione di quote o offerte commerciali dei diversi competitors, così come altri servizi di infotainment, nel caso in cui essi richi amino, tramite il nome o altri elementi, anche grafici, siti di giochi, scommesse o gioco d'azzardo».

24.0.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Disciplina Canone unico patrimoniale per le infrastrutture di telecomunicazione)

1. All'articolo 5, comma 14-*quinquies* del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) dopo le parole "quali la trasmissione di energia elettrica, il trasporto del gas naturale" aggiungere le parole "comunque diversi dalle telecomunicazioni";

b) - dopo la lettera b), aggiungere le seguenti lettere:

"b-bis) Per il settore delle telecomunicazioni, i soggetti titolari dell'atto di concessione delle infrastrutture che svolgono un'attività strumentale alla fornitura dei servizi di pubblica utilità sono tenuti esclusivamente al pagamento di un canone annuo di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I soggetti titolari del contratto con l'utente finale sono tenuti al pagamento di un canone annuo esclusivamente in base alle utenze attivate dal medesimo soggetto senza alcun obbligo di pagamento di un canone minimo.

b-ter) le occupazioni con cavi e condutture di cui al comma 831 per servizi di telecomunicazioni includono quelle funzionali al collegamento di impianti radio; in tali casi il canone è dovuto anche per le utenze finali di accesso radio, e nel caso di servizi mobili, per le utenze primariamente localizzate nel territorio comunale, da individuarsi sulla base della residenza, o in mancanza, del diverso indirizzo civico contrattualmente dichiarato dall'utente.".

Conseguentemente:

All'articolo 1, comma 831 della legge 27 dicembre 2019, n.160, al secondo periodo, le parole "In ogni caso" sono sostituite dalle seguenti: "Salvo che per i servizi di telecomunicazione, per i quali a decorrere dal 1° gennaio 2026 non è previsto un importo minimo,".

24.0.5

FINA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 24-bis

(Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sul combustibile da riscaldamento)

1. In deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2026 i pellet di cui al medesimo numero 98) sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento."

Conseguentemente:

-Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 100.000.000;

2027: - 100.000.000;

2028: - 100.000.000;

-Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 35.000.000;

2027: - 35.000.000;

2028: - 35.000.000;

24.0.6

MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 24-bis.

(Norma di interpretazione autentica relativa agli enti pubblici non economici)

1. La disposizione di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non trova applicazione nei confronti degli enti che non svolgono attività imprenditoriale in quanto enti pubblici non economici, anche se costituiti nella forma di azienda speciale ovvero di azienda speciale consortile ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ai

predetti enti non si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e all'articolo 1, comma 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le disposizioni in materia di fondi di integrazione salariale e di cassa integrazione guadagni straordinaria."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"

24.0.8

SBROLLINI, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis. *(Editoria scolastica)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per contribuire alla compensazione delle dinamiche inflattive sul settore dell'editoria scolastica relativo alla scuola primaria, in riferimento al quadriennio 2021-2024, con una dotazione pari a 9 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di richiesta di accesso al fondo, nonché i criteri di erogazione del contributo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

24.0.9

BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Agevolazioni IMU e TARI per cittadini residenti all'estero)

1. A decorrere dall'anno 2026, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi. A tal fine è autorizzata una spesa di 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

24.0.10

BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Agevolazioni IMU per cittadini italiani residenti all'estero)

1. A decorrere dall'anno 2026 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà. A tal fine è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

24.0.11

BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Agevolazioni TARI per cittadini residenti all'estero)

1. A decorrere dall'anno 2026 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi. A tal fine è autorizzata una spesa di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 25

25.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di favorire la rettifica dell'imposta sul valore aggiunto nei casi di mancato incasso dei crediti di modesta entità, all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3-bis, è aggiunta il seguente:

«b-bis) in ogni caso, quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 50.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 30.000 euro per le altre imprese.»

1-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* si applicano ai crediti sorti a decorrere dal 1° gennaio 2026.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

25.0.1

TAJANI, MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-*bis*.

(IVA per enti del Terzo settore)

1. All'articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «; le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni non commerciali con qualifica di ente di Terzo settore ai sensi e per gli effetti di cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nei confronti di associati, di altre associazioni di Terzo settore che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le prestazioni di servizi di cui all'articolo 85, comma 4, del citato codice, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, erogate alle condizioni ivi previste e a favore dei medesimi beneficiari, dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, se effettuate a fronte di erogazioni supplementari stabilite dall'associazione in assenza di un nesso diretto con il costo effettivo del servizio, determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 2, ultimo periodo, del citato codice, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017».

25.0.3 (testo 2)

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 25-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto)

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«1-septies) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, dirette al miglioramento della qualità dell'offerta turistica e degli altri servizi connessi, nonché quelle di ristorazione, tramite l'applicazione di misure volte al risparmio energetico, alla prevenzione nella produzione di rifiuti e alla riduzione dello spreco alimentare nel rispetto dei principi dell'economia circolare».

2. Le disposizioni di cui al numero 1-septies) della parte II-bis della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come introdotto dal presente articolo, si applicano altresì alle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere che hanno ottenuto una delle etichette ecologiche volontarie di cui all'articolo 17 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, ovvero i cui prodotti o servizi rispondono ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al medesimo comma 1, tenuto conto dei seguenti parametri:

a) installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e acqua calda sanitaria;

b) riduzione degli imballaggi in plastica, utilizzo di imballaggi compostabili e biodegradabili e di contenitori riutilizzabili;

c) adozione di misure di prevenzione nella produzione di rifiuti e di sistemi che consentano di massimizzare la quantità e la qualità della raccolta differenziata, anche in funzione dell'utilizzo di sistemi di compostaggio;

d) adozione di misure finalizzate a ridurre lo spreco alimentare lungo tutta la catena di approvvigionamento nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166;

e) utilizzo di prodotti agroalimentari a chilometro zero e di alimenti a filiera corta;

f) utilizzo di macchinari ed elettrodomestici a basso consumo energetico e dispositivi per il controllo dell'illuminazione nonché per il risparmio idrico;

g) offerta di servizi di noleggio di velocipedi o servizi di ricarica di veicoli elettrici;

h) utilizzo dei prodotti per l'igiene e la pulizia, comprese le linee di cortesia, ecologici e biodegradabili;

i) iniziative assunte per sensibilizzare i clienti nell'adozione di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della sostenibilità ambientale.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono altresì definite le modalità e le procedure per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo.».

Conseguentemente, ai relativi oneri, quantificati in 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(Modifiche alla disciplina fiscale sui servizi digitali)

1. All'articolo 74 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, al comma 1, le parole: "3 per cento" con il seguente: "10 per cento".»;

b) all'articolo 134, sostituire le parole: "2200 milioni" con le seguenti: "1400 milioni".

25.0.5

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 25-bis.

(Aliquota IVA agevolata per acquisto tecnologie assistive)

1. Ai dispositivi di domotica, robotica educativa, software e piattaforme digitali di accessibilità destinati a persone con disabilità si applica l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 26

26.2

PATUANELLI, TURCO, PIRRO, NATURALE, Sabrina LICHERI, DAMANTE, DURNWALDER, PATTON

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

26.5 (testo 3)

FURLAN, PAITA, RENZI, Enrico BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «7. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, terzo periodo, della legge 15 maggio 2025, n. 76, si applicano anche nell'anno 2026»;*

b) *sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività, degli utili derivanti dalla partecipazione ai risultati dell'impresa e del trattamento accessorio»;*

Conseguentemente

a) *all'articolo 26 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sopprimere il comma 1;*

2) *al comma 2 premettere le seguenti parole: «Ai fini di dare attuazione alla Riforma 1.12 del PNRR (Riforma dell'Amministrazione fiscale)»;*

b) dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

«Articolo 33-bis

(Modifiche alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai manager del settore finanziario)

1. All'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

«2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2-bis non si applicano a condizione che il soggetto che eroga le remunerazioni versi una somma, corrispondente a un ammontare pari ad almeno il doppio dell'addizionale dovuta, in favore di enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, diversi dai soggetti che direttamente o indirettamente controllano i suddetti erogatori delle remunerazioni, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano a condizione che il versamento ivi previsto si riferisca all'ammontare complessivo dell'addizionale dovuta per il periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.»;

c) all'articolo 38 apportare le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il beneficio economico è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa presentazione della domanda, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi il beneficio è rinnovato, previa presentazione della domanda. L'importo della prima mensilità di rinnovo è riconosciuto in misura pari al cinquanta per cento dell'importo mensile del beneficio economico rinnovato ai sensi del primo periodo.»;

2) al comma 2 le parole: «380 milioni di euro per l'anno 2026, di 393 milioni di euro per l'anno 2027, di 397 milioni di euro per l'anno 2028, di 402 milioni di euro per l'anno 2029, di 406 milioni di euro per l'anno 2030, di 411 milioni di euro per l'anno 2031, di 416 milioni di euro per l'anno 2032 e di 422 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "160 milioni di euro per l'anno 2026, di 166,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 168,5 milioni di euro per l'anno 2028, di 171 milioni di euro per l'anno 2029, di 173 milioni di euro per l'anno 2030, di 176 milioni di euro per l'anno 2031, di 178,5 milioni di euro per l'anno 2032 e di 181,5 milioni di euro annui»;

d) dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

«Articolo 40-bis

(Modifiche alla liquidazione anticipata della NaSpI)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «in un'unica soluzione», ovunque ricorrono, sono soppresse;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. L'erogazione della prestazione di cui al comma 1 avviene in due rate, la prima in misura pari al 70% dell'intero importo e la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata di cui all'articolo 5 e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione di cui al comma 3, previa verifica della mancata rioccupazione ai sensi del comma 4 e della titolarità di pensione diretta, eccetto l'assegno ordinario di invalidità».»;

e) all'articolo 47, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alinea, dopo le parole: «91.500 euro» aggiungere le seguenti: «, e a 120.000 euro nel caso di nuclei familiari residenti nelle Città metropolitane,»;

2) alla lettera a) le parole «119,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 127,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 136,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 144,8 milioni di euro per l'anno 2031 e 136,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032» sono sostituite dalle seguenti: «125,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 133,67 milioni di euro per l'anno 2028, di 142,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 150,77 milioni di euro per l'anno 2031 e di 142,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032»;

3) alla lettera b) le parole: «13,8 milioni di euro per l'anno 2026 e di 13,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «14,18 milioni di euro per l'anno 2026 e di 13,58 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»;

4) alla lettera c) le parole «324,1 milioni di euro per l'anno 2026, 329 milioni di euro per l'anno 2027, 334,9 milioni di euro per l'anno 2028, 341,3 milioni di euro per l'anno 2029, 347,8 milioni di euro per l'anno 2030, 354,4 milioni di euro per l'anno 2031, 361,1 milioni di euro per l'anno 2032, 368 milioni di euro per l'anno 2033, 374,9 milioni di euro per l'anno 2034 e 382,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035» sono sostituite dalle seguenti: «340,78 milioni di euro per l'anno 2026, 345,93 milioni di euro per l'anno 2027, 352,14 milioni di euro per l'anno 2028,

358,87 milioni di euro per l'anno 2029, 365,7 milioni di euro per l'anno 2030, 372,64 milioni di euro per l'anno 2031, 379,69 milioni di euro per l'anno 2032, 386,94 milioni di euro per l'anno 2033, 394,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 401,77 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035»;

5) alla lettera d) le parole «5,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «5,96 milioni di euro per l'anno 2026 e di 6,36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»;

6) alla lettera e) le parole «3,2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3,23 milioni di euro»;

f) dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Articolo 59-bis

(Disposizioni per favorire il rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo dell'amministrazione economico-finanziaria)

1. 1. Per favorire l'attuazione delle misure previste dalla riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111 e dai successivi decreti legislativi di attuazione, le convenzioni con l'Agenzia delle entrate e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui all'articolo 59, comma 2 e seguenti del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, definiscono appositi obiettivi e specifici indicatori per misurare la produttività delle strutture e, in particolare, il recupero di gettito e le minori spese assicurati al bilancio dello Stato attraverso le attività di prevenzione e controllo. All'articolo 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente periodo: «Con i medesimi provvedimenti di cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2026, le somme attribuibili per l'incentivazione del personale possono essere incrementate, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di un'ulteriore quota non superiore al 60 per cento delle risorse individuate con i predetti provvedimenti riferiti all'anno 2025, graduata anche in relazione al miglioramento dei risultati di gettito derivante dall'attività volta a promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, dall'attività di controllo fiscale e dall'ammontare dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta.».

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Il venticinque per cento della quota attribuita alle agenzie fiscali ai sensi del comma 7, sesto periodo, incrementa le risorse variabili dei fondi destinati al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, e delle posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per la restante parte, con apposito

provvedimento, le predette agenzie individuano il personale destinatario che ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi connessi al miglioramento delle attività di cui al sesto periodo del comma 7, le specifiche attività incentivabili, i criteri e la misura delle incentivazioni erogabili in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, tenendo conto degli esiti dei rispettivi sistemi di valutazione e dell'apporto assicurato dalle diverse strutture centrali e territoriali, alla realizzazione degli obiettivi di produttività delle Agenzie.».

2. Al fine di garantire una maggiore efficienza ed efficacia all'azione di contrasto all'evasione fiscale nonché il rafforzamento della capacità di presidio e controllo doganale a tutela del made in Italy e della correttezza dei traffici commerciali, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono autorizzate a incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale dipendente a decorrere dall'anno 2026, rispettivamente, di un ammontare massimo di 5 milioni e di 3 milioni di euro annui con oneri a carico del bilancio di ciascuna Agenzia.

g) dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

«Articolo 62-bis

(Piano di reclutamento straordinario per la valorizzazione del personale ricercatore assunto dalle Università statali e non statali legalmente riconosciute e del personale assunto dagli Enti di ricerca nell'ambito di progetti PNRR)

1. Le università statali e non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad assumere, rispettivamente, ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato, previo espletamento di procedure di selezione riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento, ai ricercatori universitari e al personale ricercatore e tecnologo reclutati nell'ambito di progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sulla base dei requisiti e secondo le modalità di cui ai commi 2, 6 e 8, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui ai commi 3, 7 e 10.

2. Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 3, le università statali sono autorizzate ad assumere i ricercatori universitari di cui al comma 1, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle quali possono partecipare i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente

prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento, ai ricercatori reclutati con i contratti di cui al medesimo articolo 24, comma 3, lettera a), nell'ambito di progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). All'espletamento delle procedure le università provvedono entro il termine del 31 dicembre 2026, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2025, ed entro il termine del 31 dicembre 2027, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2026.

3. Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 2, il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 38,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto fra le università statali, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma.

4. Le risorse di cui al comma 3 sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato. La quota di spesa a carico dell'università che effettua l'assunzione, oltre all'accantonamento ai fini di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, viene imputata alle ordinarie facoltà assunzionali, nei limiti delle stesse.

5. Le risorse di cui al comma 3 non utilizzate dalle università statali per le finalità di cui al comma 2 sono assegnate in proporzione e ad integrazione della quota base del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 per essere utilizzate nel medesimo anno di riferimento.

6. Le università non statali legalmente riconosciute possono bandire per i medesimi fini e con le stesse modalità, requisiti e tempistiche di cui al comma 2, procedure per il reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, previo espletamento delle procedure selettive di cui al comma 2 del medesimo articolo.

7. Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 6, il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 243, in favore delle università non statali legalmente riconosciute è incrementato di 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto fra le università non statali legalmente riconosciute, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma. Tali risorse sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, compres-

va degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato.

8. Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 10, gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato personale ricercatore e tecnologo, previo espletamento di procedure concorsuali da bandire entro il 31 dicembre 2026, con preventiva indicazione della relativa copertura finanziaria. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale ricercatore e tecnologo reclutato nell'ambito dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i candidati in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al primo periodo alla data del 30 giugno 2025, che abbiano prestato servizio nel relativo profilo per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a ventiquattro mesi e che siano stati reclutati a tempo determinato mediante procedure ad evidenza pubblica.

9. Alla copertura degli oneri di cui al comma 8, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, si provvede:

a) per il cinquanta per cento, tramite le facoltà assunzionali ordinarie disponibili presso ciascun ente;

b) per il restante cinquanta per cento, tramite l'incremento della quota ordinaria destinata ai singoli enti nel decreto ministeriale di riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

10. Per le finalità di cui al comma 8, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 7,27 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 e di ulteriori 1,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto e di assegnazione delle risorse, nei limiti della dotazione complessiva di cui al primo periodo. Le risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 8 confluiscono nel medesimo esercizio nel Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.»;

h) all'articolo 105, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l'erogazione di contributi in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore ai 30.000 euro per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici, anche digitali, indicati nelle liste adozionali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado, a condi-

zione che gli stessi non abbiano goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalità. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto del fondo di cui al primo periodo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.».

i) all'articolo 132, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 153, comma 15 e in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il fondo di cui all'articolo 3, della legge 22 luglio 1987, n. 385, è determinato a decorrere dal 2026, in euro 32.030.899.».

2-ter. Al fine di sostenere i conduttori in condizione di morosità incolpevole, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo rotativo con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2027 al 2031, destinato alla copertura del rischio di morosità incolpevole e del deposito cauzionale connessi ai contratti di locazione nel caso di sopravvenuta impossibilità del conduttore di adempiere alle obbligazioni contrattuali di pagamento per cause non imputabili alla sua volontà. Il Fondo, nei limiti delle somme erogate, si surroga nei diritti del locatore.

2-quater. È autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria intestato a Consap S.p.A. in qualità di soggetto gestore.

2-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario straordinario nominato al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità e disagio giovanile, da adottare entro il 30 giugno 2026, sono definiti i criteri e le condizioni di accesso al Fondo di cui al comma 2-ter, le modalità di erogazione e di surrogazione, le procedure di verifica del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 2-ter e ogni altra disposizione attuativa.»

Conseguentemente, alla seconda sezione:

a. allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

alla Missione 26 - *politiche per il lavoro, Programma 6 - Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione*, U.d.V. 1.1,
2026:

CP: 20.000.000

CS: 20.000.000

a. allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

alla Missione 14 - Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 10 - Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità, U.d.V. 1.4
2026

CP: 10.000.000

CS: 10.000.000

2027

CP: 10.000.000

CS: 10.000.000

2028

CP: 10.000.000

CS: 10.000.000

a. allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

1. Alla Missione 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 7 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio, U.d.V. 1.6,

2027:

CP: - 75.000.000

CS: - 75.000.000

2028:

CP: - 81.000.000

CS: - 81.000.000

2029:

CP: - 82.000.000

CS: - 82.000.000

a decorrere dal 2030:

CP: 0

CS: - 73.000.000

1. alla Missione 33- Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1 apportare le seguenti variazioni

2027:

CP: - 80.000.000

CS: - 80.000.000

2028:

CP: - 75.000.000

CS: - 75.000.000

1. alla Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:

2027

CP: - 9.000.000

CS: - 9.000.000

2028

CP: - 9.000.000

CS: - 9.000.000

2029

CP: - 81.000.000

CS: - 81.000.000

2030

CP: - 80.000.000

CS: - 80.000.000

2031

CP: - 80.000.000

CS: - 80.000.000

2032

CP: - 70.000.000

CS: - 70.000.000

2033

CP: - 67.000.000

CS: - 67.000.000

2034

CP: - 67.000.000

CS: - 67.000.000

2035

CP: - 67.000.000

CS: - 67.000.000

a decorrere dal 2036:

CP: - 80.000.000

CS: - 80.000.000

1. Missione 11 - *Competitività e sviluppo delle imprese*, Programma8 - *Incentivi alle imprese per interventi di sostegno*, U.d.V. 7.1, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: 59.000.000

CS: 59.000.000

2027:

CP: 90.000.000

CS: 90.000.000
2028:
CP: 90.000.000
CS: 90.000.000
2029:
CP: 95.000.000
CS: 95.000.000
2030:
CP: 99.000.000
CS: 99.000.000
2031:
CP: 100.000.000
CS: 100.000.000
2032:
CP: 95.000.000
CS: 95.000.000
2033:
CP: 90.000.000
CS: 90.000.000
2034:
CP: 90.000.000
CS: 90.000.000
2035:
CP: 90.000.000
CS: 90.000.000

26.13 (testo 2)

PATUANELLI, TURCO, PIRRO

Sopprimere il comma 1.

Consequentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2026 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»

26.14 (testo 3)

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, IRTO, GIACOBBE, LORENZIN, NICITA, MISIANI, FINA, RANDO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 132, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: << 2-bis. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 44,9 milioni di euro per l'anno 2026 e di 89,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.>>

26.15

MISIANI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a complessivi 224,5 milioni di euro negli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

26.24

BASSO, MANCA

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sopprimere la lettera a);
- b) al comma 2, sostituire le parole: "euro 50.000" con le seguenti: "euro 25.000".

Conseguentemente dopo l'articolo 132 inserire il seguente:

"Art. 132-bis

1. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,

è ridotta di 55 milioni di euro per l'anno 2026 e di 60,2 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028."

26.25

PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere la lettera a):

b) al comma 2, sostituire le parole: "euro 50.000" con le seguenti: "euro 25.000".

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

26.31

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) dopo le parole: «diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte», inserire le seguenti: «, fatta eccezione per i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni fiscali riconosciute per investimenti produttivi, innovazione tecnologica, ricerca e sviluppo, transizione 4.0 e 5.0, derivanti da normative settoriali, incluso il credito per accise sul gasolio professionale, di riqualificazione edilizia e per interventi di ricostruzione a seguito di eventi sismici o calamitosi,»;

b) sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2026, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029».

26.32

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole «diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte» inserire le seguenti: «, fatta eccezione per i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni fiscali riconosciute per investimenti produttivi, innovazione tecnologica, ricerca e sviluppo, transizione 4.0 e 5.0, derivanti da normative settoriali, incluso il credito per accise sul gasolio professionale, di riqualificazione edilizia e per interventi di ricostruzione a seguito di eventi sismici o calamitosi,»;

b) sopprimere il comma 2

Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

26.38

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, lettera a), al capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1.".

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni" con le parole: "95 milioni".

26.41

IRTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: «originario» aggiungere i seguenti periodi: «Tale divieto non si applica ai crediti d'imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, maturati da imprese che risultino in regola con la normativa fiscale e contributiva alla data di utilizzo, previa certificazione di legittimità da par-

te dell'Agenzia delle Entrate per i crediti di importo superiore a euro 500.000. È istituito un meccanismo transitorio per la piena compensazione dei crediti legittimi maturati fino al 30 giugno 2026, utilizzabili anche a decorrere dal 1° luglio 2026.»;

b) al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: "a-bis) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi: «1-bis. Le disposizioni limitative di cui al comma 1 non si applicano ai crediti d'imposta derivanti da investimenti effettuati nelle Zone Economiche Speciali (ZES), almeno fino alla loro completa maturazione. Tali crediti sono riconosciuti come incentivo strutturale e non congiunturale, garantendone la piena operatività e utilizzo in compensazione.

1-ter. In deroga a quanto previsto al comma 1, alle imprese edili è consentito l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta maturati in relazione a investimenti previsti dai bonus edilizi o dai PNRR/PNC, almeno fino al termine del piano di investimenti per il quale tali crediti sono stati generati.»;

c) dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Al fine di sbloccare la liquidità e di consentire l'utilizzo o la cessione dei crediti d'imposta maturati e non utilizzati, sono introdotte misure urgenti volte all'apertura di nuovi canali di compensazione, comprese le Amministrazioni Pubbliche, per evitare l'immobilizzazione di tali importi nei cassetti fiscali.»;

d) sopprimere il comma 2

Consequentemente:

- *all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "55,1 milioni di euro per l'anno 2026 e 10,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027";*

- *dopo l'articolo 132 inserire il seguente: "Art. 132-bis - 1. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 207 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026."*

26.42

PATUANELLI, TURCO, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: "a-bis) dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente ai crediti d'imposta generati e presenti nei cassetti fiscali a partire dal 1° gennaio 2026, restando pertanto esclusi i crediti maturati o

acquisiti in epoca precedente. Il divieto di utilizzo in compensazione di cui al comma 1 non si applica, con pari decorrenza:

a) ai crediti d'imposta e ai contributi derivanti da interventi effettuati in aree colpite da eventi sismici per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché a quelli riferiti a enti del Terzo Settore, ONLUS e strutture socio-sanitarie e assistenziali di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e successive modificazioni;

b) ai crediti fiscali generati da investimenti realizzati nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e all'interno dei Contratti di Sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014;

c) ai crediti fiscali derivanti da investimenti effettuati da micro e piccole imprese, come definite dall'articolo 2 dell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, nonché da soggetti appartenenti a ordini o collegi professionali riconosciuti ai sensi dell'articolo 2229 del Codice Civile, iscritti negli albi o elenchi tenuti dai rispettivi enti di appartenenza.

d) ai crediti fiscali relativi a interventi, nel settore sanitario o ospedaliero, rientranti nel patrimonio del Servizio Sanitario Nazionale, nonché su immobili strumentali di enti o aziende sanitarie locali.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 270 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

26.43

PATUANELLI, TURCO, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di utilizzo in compensazione di cui al comma 1 non si applica, con pari decorrenza:

a) ai crediti d'imposta e ai contributi derivanti da interventi effettuati in aree colpite da eventi sismici per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché a quelli riferiti a enti del Terzo Settore, ONLUS e strutture socio-sanitarie e assistenziali di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e successive modificazioni;

b) ai crediti fiscali generati da investimenti realizzati nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e all'interno dei Contratti di Sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014;

c) ai crediti fiscali derivanti da investimenti effettuati da micro e piccole imprese, come definite dall'articolo 2 dell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, nonché da soggetti appartenenti a ordini o collegi professionali riconosciuti ai sensi dell'articolo 2229 del Codice Civile, iscritti negli albi o elenchi tenuti dai rispettivi enti di appartenenza;

d) ai crediti fiscali relativi a interventi, nel settore sanitario o ospedaliero, rientranti nel patrimonio del Servizio Sanitario Nazionale, nonché su immobili strumentali di enti o aziende sanitarie locali.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 270 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

26.45

MISIANI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai crediti d'imposta concessi a fronte di investimenti produttivi, di ricerca e sviluppo o di transizione ecologica e digitale, nonché ai crediti d'imposta maturati prima del 1luglio 2026 e non ancora utilizzati alla medesima data.

26.47

PATUANELLI, Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai crediti d'imposta riconosciuti da amministrazioni pubbliche centrali, certificati e comunicati all'Agenzia delle Entrate ai fini della fruizione in compensazione, nonché ai crediti d'imposta di cui alla Legge 14 novembre 2016, n. 220, e ai relativi decreti attuativi.»

Conseguentemente, il fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 22,5 milioni per l'anno 2026 e di 45 milioni annui a decorrere dal 2027.

26.50

VERDUCCI, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai crediti d'imposta riconosciuti da amministrazioni pubbliche centrali, certificati e comunicati all'Agenzia delle Entrate ai fini della fruizione in compensazione, nonché ai crediti d'imposta di cui alla legge 14 novembre 2016, n. 220, e ai relativi decreti attuativi."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 77,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 55 a decorrere dall'anno 2027."

26.54

VERDUCCI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai crediti d'imposta derivanti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220."

26.55

FINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto, di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativi agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del medesimo decreto-legge, acquisiti, anche per effetto di cessioni successive alla prima, da banche, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società quotate in mercati regolamentati, e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. I crediti di cui al primo periodo possono essere utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza i limiti di cui al comma 1 del presente articolo e senza l'applicazione delle limitazioni previste

dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "55 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027"

26.0.3

TAJANI, MANCA, LOSACCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Norma di interpretazione autentica sulla natura fiscale dei contributi erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non rilevano ai fini dell'articolo 84, comma 1, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.».

26.0.4

PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Norma di interpretazione autentica sulla natura fiscale dei contributi erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'ar-

articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non rilevano ai fini dell'articolo 84, comma 1, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

26.0.6

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 26-bis.

(Riduzione della ritenuta d'acconto per lavoratori autonomi con dipendenti)

1. Al fine di attenuare gli effetti della crisi di liquidità nei lavoratori autonomi che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta d'acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è applicata, su richiesta del percipiente, nella misura ridotta del 4,6 per cento in luogo dell'ordinaria aliquota del 20 per cento, in presenza delle medesime condizioni previste per gli agenti e rappresentanti di commercio."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 22 milioni di euro per l'anno 2026, 11 milioni di euro per l'anno 2027, 4 milioni di euro per l'anno 2028, 1 milione di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 28

28.2

PATUANELLI, PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) all'articolo 39-*decies*, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato, per i tabacchi lavorati immessi in consumo in ciascun mese, entro il mese successivo.»;"

2) dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) all'articolo 62-*quater*, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il versamento dell'imposta dovuta per i prodotti di cui al comma 1-bis estratti dal deposito per immissioni in consumo in ciascun mese, è effettuato entro il mese successivo.»;"

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a-bis) e c-bis), del presente articolo hanno efficacia per i prodotti immessi in consumo a decorrere dal 1° gennaio 2026."

28.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'accisa sui tabacchi lavorati e dall'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo, sono destinate integralmente al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e trasferite annualmente al Fondo Sanitario Nazionale."

Art. 29

29.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere l'articolo.

29.2

SIRONI, PIRRO, DAMANTE, UNTERBERGER

Sopprimere l'articolo.

29.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

29.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

29.5

PIRRO, SIRONI, DAMANTE, UNTERBERGER

Al comma 1, la lettera b) è soppressa.

29.6

PIRRO, SIRONI, DAMANTE, UNTERBERGER

Al comma 1, la lettera b), sostituire le parole: "dal 1° gennaio 2027" con le seguenti: "dal 1° marzo 2026"

29.350

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere i commi 1-bis e 1-ter

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva, quantificata in 201 milioni di euro a decorrere dal 2026.".

29.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis

(Riduzione IVA prodotti igienici pediatrici e femminili)

Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II-bis, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento, dopo il numero 1-quater) sono inseriti i seguenti:

"1-quinquies) prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali;

1-sexies) pannolini per bambini;"

b) alla parte III, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento i numeri 114.1) e 114.2) sono abrogati.";

Al minor gettito derivante dal presente articolo, valutato in 165 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 652 e 676 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 29.

29.0.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis

(Giochi-Modifiche al PREU ed al Pay-out)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 1051 è sostituito dal seguente:

"Le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono incrementate, rispettivamente, di 2,30 per gli apparecchi di cui alla lettera a) e di 1,60 per gli apparecchi di cui alla lettera b) a decorrere dal 1° gennaio 2026. La percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 56 per cento e all'60 per cento, rispettivamente, per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le operazioni tecniche per l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

29.0.3

TURCO, Barbara FLORIDIA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 29-bis

(Incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali)

1. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».

29.0.4

MANCA, LORENZIN

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 19), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni di cura e alla balneazione collettiva in acqua termale rese da stabilimenti termali alla persona, volte a prevenire o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità risultino da apposita attestazione medica o, in alternativa, anche in assenza della medesima ove non sia richiesta secondo la normativa regionale applicabile. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati in relazione alle prestazioni di balneazione predette effettuate da stabilimenti termali anteriormente alla stessa data di entrata in vigore della presente legge.

2. Conseguentemente, agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 3 milioni annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

29.0.5

MANCA

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni per lo sviluppo della filiera nazionale della birra)

1. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2026, in euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 4,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

29.0.6

NATURALE, PATUANELLI, PIRRO, DAMANTE, CENTINAIO, BERGESIO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di accise sulla birra)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 986, dopo le parole "e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato" sono inserite le seguenti "nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2026, in euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 4,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

29.0.8

NAVE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Proroga dell'agevolazione per l'acquisto di l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio dell'acqua)

1. Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile le disposizioni di cui ai commi 1087 e 1088 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano nel limite complessivo di 2 milioni di euro anche per l'anno 2026."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 30

30.1

PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Sopprimere l'articolo

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di di 587,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 404,6 milioni di euro per l'anno 2027 e di 370,4 milioni di euro per l'anno 2028.

30.2

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Sopprimere l'articolo.

30.3

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.» sostituire le parole da "è applicata" fino a "misura" con le seguenti: "è applicato un aumento di 8,10 centesimi di euro per litro" e sostituire il secondo periodo con il seguente: "Conseguentemente l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminato nella seguente misura: a) gasolio usato come carburante: euro 713,40 euro per mille litri".

30.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, lettera a), capoverso 1. sostituire le parole: "è applicata una riduzione dell'accisa sulle benzine nella misura di 4,05 centesimi di euro per litro e un aumento, nella medesima misura," con le seguenti: "è applicato un aumento di 8,10 centesimi di euro per litro".

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Conseguentemente l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminato nella seguente misura: gasolio usato come carburante: euro 713,40 euro per mille litri."."

30.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, alla lettera c), capoverso 3., dopo le parole: "Per il gasolio utilizzato" inserire le seguenti: "dalle microimprese agricole e dai produttori agricoli sottoposti a regime speciale di cui all'articolo 34 del DPR 633/72".

30.6

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, lettera c), capoverso «3.», dopo la parola "utilizzato" aggiungere le seguenti: "dalle microimprese agricole e dai produttori agricoli sottoposti a regime speciale di cui all'articolo 34 del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

30.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: "d): il comma 4 è abrogato."

30.8

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: "d): il comma 4 è abrogato."

30.12

MISIANI, MANCA, IRTO, LORENZIN, NICITA, BASSO, FINA

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: « sono destinate al Fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.» con le seguenti: « sono destinate al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale.»

Conseguentemente:

- dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: « 1-bis. Al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono assegnati, per il finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale, ulte-

riori 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

30.15

PIRONDINI, DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:"e del rinnovo del CCNL autoferrotranvieri 2024- 2027. Agli oneri derivanti dal rinnovo del CCNL autoferrotranvieri 2024- 2027 quantificato in 270 milioni di euro per ciascun anno 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

30.16

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, alla lettera e) aggiungere in fine le seguenti parole: "e sono impiegati per la progressiva eliminazione degli elementi di natura fiscale e parafiscale che configurano un sussidio ambientalmente dannoso implicito a carico dell'energia elettrica utilizzata per la ricarica dei veicoli elettrici."

30.0.1

BASSO, IRTO, FINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Revisione della disciplina relativa alla deducibilità di autovetture e flotte aziendali)

1. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «nelle successive lettere a), b) e b-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «nelle seguenti lettere»;

b) le lettere b) e b-bis) sono sostituite dalle seguenti:

«b) A decorrere dall'anno di imposta 2026, per i veicoli con valori di emissioni pari a 0 grammi di anidride carbonica per chilometro (g/km CO₂), la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari al 100 per cento;

b-bis) per i veicoli con valori di emissioni pari a 0 g/km CO₂, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo ad uso promiscuo è pari al 90 per cento per gli anni 2026 e 2027, al 70 per cento per gli anni 2028 e 2029 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2030;

b-ter) per i veicoli con valori di emissioni da 1 a 49 g/km CO₂, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari all'80 per cento per gli anni 2026 e 2027, al 60 per cento per gli anni 2028 e 2029 e al 40 per cento a decorrere dall'anno 2030;

b-quater) per i veicoli con valori di emissioni da 1 a 49 g/km CO₂, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo ad uso promiscuo è pari al 40 per cento per gli anni 2026 e 2027, al 30 per cento per gli anni 2028 e 2029 e al 20 per cento a decorrere dall'anno 2030;

b-quinquies) per i veicoli con valori di emissioni pari o superiori a 50 g/km CO₂, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari al 60 per cento per gli anni 2026 e 2027 e al 30 per cento per gli anni 2028 e 2029; la deducibilità cessa a decorrere dall'anno 2030;

b-sexies) per i veicoli con valori di emissioni pari o superiori a 50 g/km CO₂, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo ad uso promiscuo è pari al 30 per cento per gli anni 2026 e 2027, al 15 per cento per gli anni 2028 e 2029; la deducibilità cessa a decorrere dall'anno 2030.

b-septies) Per le autovetture, non si tiene conto della parte del costo di acquisizione che eccede 25.000 euro. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede 18.000 euro per gli autocaravan, 4.000 eu-

ro per i motocicli, 2.000 euro per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede 3.500 euro per gli autocaravan, 800 euro per i motocicli, quattrocento euro per i ciclomotori.

b-octies) Le disposizioni di cui alle lettere da b) a *b-septies*) si applicano ai soggetti beneficiari qualora il contratto relativo all'auto aziendale sia stato stipulato in data antecedente all'entrata in vigore del comma in parola e l'immatricolazione nonché la consegna al lavoratore dipendente avvengano in data successiva a tale entrata in vigore.

b-novies) Nei casi di cui alla lettera *b-octies*) continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di deducibilità vigenti alla data di stipula del contratto relativo all'auto aziendale.".

30.0.4

MANCA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Misure in materia di registro di carico e scarico degli impianti di distribuzione carburanti)

1. *All'articolo 25, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il primo paragrafo è aggiunto il seguente: "Le medesime modalità di presentazione dei dati possono essere adottate, su richiesta dell'esercente in accordo con il titolare, anche su tutti gli altri impianti di cui al comma 2, lettera b).".».*

30.0.6

MISIANI

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis

(Disposizioni in materia di commercializzazione di combustibile diesel)

All'articolo 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. E' vietata la commercializzazione di combustibile diesel non conforme al limite del punto di infiammabilità previsto dalle norme tecniche di settore.

1-ter. La commercializzazione di combustibile diesel non conforme al limite del punto di infiammabilità, di cui al comma precedente, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 3.000. Il prodotto non conforme deve essere rimesso a norma, salvo la non conformità sia attribuibile a una contaminazione con benzina in quantità non superiore allo 0,2% in volume, che comporta una riduzione fino a 4 gradi centigradi del punto di infiammabilità. In tal caso, non sussiste il divieto di commercializzazione e non si procede all'applicazione della sanzione amministrativa."»

30.0.7

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 30-bis.

(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in tema di assegnazione dei proventi delle aste ETS)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante « Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392

relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato » sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, secondo periodo, le

parole: « Il 50% dei proventi delle aste è assegnato » sono sostituite dalle seguenti: « I proventi delle aste sono assegnati »; b) il comma 5 è abrogato; c) al comma 7, la lettera h) è soppressa; d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: « 7-bis. Le risorse di cui al comma 4 sono destinate esclusivamente al phase out dai combustibili fossili e sono esclusi finanziamenti diretti e indiretti per energia nucleare, fossile o tecnologie di cattura e sequestro di carbonio. »

30.0.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)

1. Al D.M. 19 settembre 2025 "Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili", all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma a) dopo le parole "dotati di pompe di calore, elettriche" la parola "gas" è soppressa;

b) al comma b) dopo le parole "sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW" sono aggiunte le seguenti: "sono ammissibili solo le spese relative alla parte rinnovabile".

2. All'articolo 19 del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al comma 1, ovunque ricorrano, le parole "7%" e la parola "4%" sono sostituite dalla seguente: "20%".

3. Il comma 3 dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è soppresso.

4. Il comma 6 bis dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è soppresso.

5. L'articolo 62 ter della Legge 11 settembre 2020, n. 120 è soppresso.

6. A partire dal 1° gennaio 2026 sono abrogate le esenzioni accise su:

a) gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi;

b) energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione;

c) GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali

7. A partire dal 1° gennaio 2026 sono esclusi dal *Capacity Market* tutti gli impianti a fonti fossili.

8. A partire dal 1° gennaio 2026 sono annullate le quote ETS assegnate a titolo gratuito.

9. All'art. 11-*ter* del Decreto Legge n. 135 del 14 dicembre 2018 il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono rideterminati come segue:

- a) concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;
- b) concessione di coltivazione in proroga: 15.000 euro per chilometro quadrato;
- c) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato;
- d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato.

10. All'Art. 11-*ter* del Decreto Legge n. 135 del 14 dicembre 2018, il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. I canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per i permessi di prospezione e ricerca sono rideterminati come segue:

- a) permesso di prospezione: 1.000 euro per chilometro quadrato;
- b) permesso di ricerca: 12.000 euro per chilometro quadrato;
- c) permesso di ricerca in prima proroga: 3.000 euro per chilometro quadrato;
- d) permesso di ricerca in seconda proroga: 4.000 euro per chilometro quadrato."

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare gli atti e i provvedimenti necessari all'attuazione del presente articolo.

30.0.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 30-bis.

(Istituzione di un'imposta straordinaria sulle imprese e sui consorzi di imprese operanti nel settore dell'energia e della difesa)

1. È istituito, per l'anno 2026, un contributo straordinario di solidarietà temporaneo a carico delle imprese e stabili organizzazioni dei settori difesa ed energia che, in ragione di condizioni esogene di mercato, abbiano conseguito utili eccezionalmente elevati rispetto alla media storica. Le risorse finanziano un apposito Fondo, da istituire, per la transizione climatica, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la sicurezza energetica dei consumatori nonché a un apposito fondo l'incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato.

2. Sono soggetti al Contributo i soggetti IRES che, nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026, hanno conseguito almeno il 75% dei ricavi da attività rientranti in una o più delle seguenti categorie:

a) Energia: produzione di energia elettrica da carbone, petrolio, gas, nucleare e altre fonti non rinnovabili, produzione di gas metano, estrazione di gas naturale, per la successiva vendita; rivendita di energia elettrica, gas metano, gas naturale; produzione, distribuzione, commercio di prodotti petroliferi; importazione a titolo definitivo, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano, prodotti petroliferi; introduzione nel territorio dello Stato, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Sono soggetti al Contributo i soggetti IRES che, nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026, hanno conseguito almeno il 50% dei ricavi da attività rientranti in una o più delle seguenti categorie:

b) Difesa: progettazione, produzione, importazione, esportazione, trasferimento intra-comunitario, intermediazione, manutenzione e lavori comunque connesse di materiale di armamento iscritte nel Registro nazio-

nale di cui all'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

3. Il Contributo si applica sull'utile imponibile IRES 2025 che eccede per almeno il 10% la media aritmetica degli utili imponibili dei quattro periodi d'imposta precedenti non straordinari (baseline: 2018, 2019, 2020, 2021). Il contributo si applica nella misura del 50% di tale base imponibile nella misura massima del 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio precedente a quello in corso al 1° gennaio 2026.

a) Se uno o più anni baseline presentano perdite, tali importi negativi concorrono alla media. b) Sono neutralizzati ai fini del confronto:

-effetti contabili da operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti) e da cambi di principi

contabili;

-componenti di reddito una tantum non ricorrenti (plusvalenze su dismissioni straordinarie, indennizzi assicurativi eccezionali, ecc.).

4. L'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura del 'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2026.

5. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

6. Il Contributo non è dovuto quando l'eccedenza di cui al comma 3 è inferiore a 5 milioni di euro. Sono esclusi i soggetti con fatturato inferiore a 20 milioni di euro.

7. I soggetti obbligati allegano alla relazione sulla gestione un prospetto esplicativo (baseline, utile di periodo, eccedenza, Contributo, ecc.)

8. Il gettito affluisce per il 70 per cento al nuovo Fondo per la transizione climatica, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la sicurezza energetica dei consumatori e per il 30 per cento in un apposito fondo da istituire

nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le cui risorse saranno assegnate all'incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato. Alla ripartizione dei fondi si procede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro il 31 dicembre 2026.

9. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

30.0.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 30-bis

(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e di bevande per il canale Ho.Re.Ca.)

1. Al fine di dare attuazione alle politiche di transizione ecologica e di decarbonizzazione previste dagli strumenti di programmazione nazionale ed europea in materia di energia e clima e, nel contempo, di diminuire il fabbisogno energetico delle imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande per il canale Ho.Re.Ca., nonché di promuovere la sostenibilità della distribuzione mediante trasporto su gomma, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitano l'attività di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande per il settore HO.RE.CA è riconosciuto un contributo per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e di bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore al 50 per cento del costo sostenuto dall'impresa per l'acquisto o il noleggio dei veicoli di cui al medesimo comma.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituita, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una sezione speciale del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile, di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabiliti i criteri di accesso, l'elenco dei mezzi ammissibili, le modalità di calcolo del contributo e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile, di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234."

30.0.13

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis

(Esenzione degli oneri ASOS dal sistema pubblico di ricarica dei veicoli elettrici)

1. Al fine di favorire la diffusione della mobilità elettrica e assicurare la coerenza degli oneri del sistema elettrico con i principi di efficienza ambientale e fiscale, a decorrere dal 1° gennaio 2026 gli oneri generali di sistema relativi alla componente tariffaria ASOS non si applicano all'energia elettrica erogata tramite infrastrutture di ricarica accessibili al pubblico per i veicoli elettrici.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati l'ambito applicativo dell'esenzione di cui al comma 1, i criteri operativi per la sua attuazione, nonché gli specifici adempimenti regolatori che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) è tenuta ad adottare ai fini della conseguente modifica del quadro tariffario e delle modalità di fatturazione dell'energia elettrica erogata dalle infrastrutture di ricarica accessibili al pubblico.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 100 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 30, comma 1, della presente legge, relative alla rideterminazione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante.

30.0.14

BASSO, IRTO, FINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Introduzione del criterio del punteggio ambientale, c.d. "eco-score" per l'accesso a incentivi e agevolazioni fiscali sui veicoli nuovi privati e commerciali leggeri a emissioni zero)

1) A decorrere dall'anno 2026, ai fini dell'attuazione di una politica di decarbonizzazione del settore dei trasporti, per qualsiasi sussidio diretto o indiretto e per tutti gli incentivi per l'acquisizione, a qualsiasi titolo, di veicoli nuovi privati e commerciali leggeri a emissioni zero viene adottato il criterio del punteggio ambientale, c.d. "eco-score". Il suddetto punteggio ambientale avrà la funzione di valutare e premiare l'impronta di carbonio di un veicolo, prendendo in considerazione tutte le fasi del suo ciclo di vita antecedenti alla commercializzazione.

2) Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve emanare un proprio decreto, con il quale vengono disciplinati i criteri, i requisiti e le modalità per l'assegnazione del punteggio ambientale, c.d. "eco-score", per usufruire delle agevolazioni fiscali e degli incentivi per l'acquisizione, a qualsiasi titolo, di veicoli nuovi privati e commerciali leggeri a emissioni zero.

3) Un veicolo è considerato idoneo a beneficiare di sussidi, diretti o indiretti, e degli incentivi all'acquisizione, a qualsiasi titolo, se soddisfa le seguenti condizioni:

a) ha emissioni zero (0) di CO₂ allo scarico;

b) appartiene alle categorie M1, N1 o N2, come definite al comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante 'Nuovo codice della strada';

c) ottiene un punteggio ambientale, c.d. "eco-score", superiore al punteggio minimo richiesto, come definito nel decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di cui al comma 2 del presente articolo.".

30.0.15

BASSO, IRTO, FINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Revisione delle percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali in base ai parametri emissivi di anidride carbonica per chilometro)

1. A decorrere dal 2026, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di detraibilità ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per i veicoli aziendali sono calcolate in base ai parametri emissivi di anidride carbonica per chilometro del mezzo, in particolare:

a) per gli anni 2026 e 2027, per veicoli con emissioni pari a 0 grammi di anidride carbonica per chilometro (g/km CO₂), la detraibilità è pari al 100 per cento in caso di uso strumentale e all'80 per cento in caso di uso promiscuo; per veicoli con emissioni comprese tra 1 e 49 g/km CO₂, la detraibilità è pari al 100 per cento in caso di uso strumentale e al 40 per cento in caso di uso promiscuo; per veicoli con emissioni pari o superiori a 50 g/km CO₂, la detraibilità è pari al 90 per cento in caso di uso strumentale e al 30 per cento in caso di uso promiscuo;

b) per gli anni 2028 e 2029, per veicoli con emissioni pari a 0 g/km CO₂, la detraibilità è pari al 100 per cento in caso di uso strumentale e al 60 per cento in caso di uso promiscuo; per veicoli con emissioni comprese tra 1 e 49 g/km CO₂, la detraibilità è pari all'80 per cento in caso di uso strumentale e al 30 per cento in caso di uso promiscuo; per veicoli con emissioni pari o superiori a 50 g/km CO₂, la detraibilità è pari al 45 per cento in caso di uso strumentale e al 15 per cento in caso di uso promiscuo;

c) a decorrere dall'anno 2030, per veicoli con emissioni pari a 0 g/km CO₂, la detraibilità è pari al 100 per cento in caso di uso strumentale e al 40 per cento in caso di uso promiscuo; per veicoli con emissioni comprese tra 1 e 49 g/km CO₂, la detraibilità è pari al 60 per cento in caso di uso strumentale e al 20 per cento in caso di uso promiscuo; per veicoli con emissioni pari o superiori a 50 g/km CO₂, la detraibilità non è ammessa.

2. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti beneficiari qualora il contratto relativo all'auto aziendale sia stato stipulato in data antecedente all'entrata in vigore del comma in parola e l'immatricolazione nonché la consegna al lavoratore dipendente avvengano successivamente a tale data.

4. Nei casi di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni sulla detraibilità IVA vigenti alla data di stipula del contratto relativo all'auto aziendale.".

30.0.16

BASSO, IRTO, FINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Revisione della tassazione sulle autovetture concesse come fringe benefit ai lavoratori dipendenti aziendali in base ai parametri emissivi di anidride carbonica per chilometro)

1. A decorrere dal 2026, in deroga a quanto disposto dall'articolo 51, comma 4, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1986, n. 917, sulle auto aziendali concesse come *fringe benefit* ai lavoratori dipendenti, si prevede una progressività dell'imposizione fiscale sulla base dei parametri emissivi di CO₂/km del mezzo, in particolare:

a) per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a zero, la percentuale è pari al 5% dal 2026 al 2027; è pari al 10% dal 2028 al 2029; è pari al 25% a decorrere dall'anno 2030;

b) per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a 1-49, la percentuale è pari al 25% dal 2026 al 2027; è pari al 35% dal 2028 al 2029; è pari al 45% dal 2028 a decorrere dall'anno 2030;

c) per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a 50-159, la percentuale è pari al 45% dal 2026 al 2027; è pari al 60% dal 2028 al 2029; è pari al 70% a decorrere dall'anno 2030;

d) per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a 160-189, la percentuale è pari al 60% dal 2026 al 2027; è pari al 70% dal 2028 al 2029; è pari al 80% a decorrere dall'anno 2030;

e) per emissioni g CO₂/km del mezzo pari a ≥ 190 , la percentuale è pari al 70% dal 2026 al 2027; è pari al 80% dal 2028 al 2029; è pari al 90% a decorrere dall'anno 2030.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti beneficiari qualora il contratto relativo all'auto aziendale sia stato stipulato in

data antecedente all'entrata in vigore del comma in parola e l'immatricolazione nonché la consegna al lavoratore dipendente avvengano successivamente a tale data.

3. Nei casi di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni sulla tassazione delle auto aziendali concesse come *fringe benefit* vigenti alla data di stipula del contratto relativo all'auto aziendale."

30.0.17

DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 30-bis

(Agevolazioni fiscali per l'acquisto di veicoli elettrici e velocipedi a pedala assistita)

1. Ai fini di ridurre i tempi della transizione energetica, di apportare benefici in termini di mitigazione degli effetti negativi da emissioni di CO₂ e di ridurre la spesa per l'acquisto di carburante incentivando una mobilità alternativa all'utilizzo di veicoli inquinanti, per gli anni 2026, 2027 e 2028 sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:

a) i veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 50.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

b) i veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria L1e e L3e, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c) i veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria N1 e N2, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 50.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

d) i velocipedi a pedala assistita di cui all'articolo 50, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 107,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

30.0.18

MANCA

Dopo l'Articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Contributo a rimborso per imprese autotrasporto)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio, favorendo altresì il processo di incremento dell'efficienza energetica nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a gas naturale liquefatto, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 un contributo a rimborso trimestrale nella misura del 20 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi immatricolati dal 1° gennaio 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Nel caso di acquisto di bioGNL, il predetto contributo è elevato al 40 per cento delle spese sostenute. I valori sopra indicati sono ridotti alla metà per l'acquisto da parte di mezzi immatricolati entro il 31 dicembre 2025.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo comma 3, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 19 milioni di euro per 2026, 21 milioni per il 2027 e 24 milioni per il 2028, si provvede mediante conseguente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.

.

30.0.21

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 30-bis

(Rimodulazione delle aliquote IVA e esternalità ambientali nel settore dell'agricoltura)

Alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II, concernente beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento:

1) al numero 19, le parole «fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748» sono soppresse;

2) dopo il numero 19 sono inseriti i seguenti: «19-bis) prodotti biologici certificati; 19-ter) prodotti fertilizzanti, fitosanitari, biostimolanti ammessi per l'agricoltura biologica e mezzi tecnici per l'agricoltura biologica ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione europea del 15 luglio 2021 e delle altre normative unionali e nazionali di settore».

b) alla parte III, concernente beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

30.0.22

BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Disposizioni in materia di accisa e di IVA sui carburanti nelle isole minori)

1. In considerazione del grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità, a decorrere dal 1° gennaio 2026:

a) le aliquote di accisa di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 otto-

bre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

- 1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
- 2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- 3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- 4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
- b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-*bis* della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 22 aprile 2022 all'8 luglio 2022.

3. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa diminuite per effetto del comma 1, lettera a), del presente articolo, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 siti presso le isole minori trasmettono, entro il 31 marzo 2026, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-*bis* del predetto testo unico ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data dell'8 luglio 2022.

4. Per la mancata comunicazione di cui al comma 3 si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995; la medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al medesimo comma 3 con dati incompleti o non veritieri.

5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022 e dal comma 1, lettera a), del presente articolo, il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del supporto operativo del Corpo della guardia di finanza, per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, dei prodotti energetici cui si applica la suddetta diminuzione, praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale. Il Corpo della guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi dell'articolo 2, commi 2, lettera m), e 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le finalità di cui al presente comma e per lo svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria, il Corpo della guardia di finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva,

ai dati comunicati relativamente alle giacenze dei prodotti energetici dei depositi commerciali assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e degli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25, nonché ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; il medesimo Corpo segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel corso delle attività di monitoraggio di cui al presente comma, sintomatici di condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o costituire pratiche commerciali scorrette ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

6. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b), sul gas naturale usato per autotrazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 5 relativamente al monitoraggio dell'andamento dei prezzi del predetto gas naturale praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale.

7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi 5 e 6 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

8. Le aliquote di accisa applicate ai prodotti di cui al comma 1, lettera a), ivi incluso il gas naturale, possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della stessa legge, anche con cadenza diversa da quella prevista nel medesimo comma 291. Il decreto di cui al presente comma può contenere anche disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale di cui al numero 4-bis della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalità, da parte degli esercenti i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 3, di trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali il medesimo decreto di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 prevede la riduzione della relativa aliquota di accisa; per la mancata comunicazione delle suddette giacenze nonché per l'invio della medesima comunicazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del predetto testo unico. Il decreto di cui al presente comma può altresì prevedere l'applicazione

dell'aliquota IVA ridotta di cui al comma 1, lettera b), al gas naturale usato per autotrazione.

9. Allo scopo di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal decreto da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6.

10. Ai maggiori oneri pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

30.0.23

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis

(Misure a favore degli automobilisti in materia di sicurezza e riduzione delle emissioni nocive dei veicoli, nonché contenimento dell'aumento del costo dei carburanti)

1. Al fine di conseguire la riduzione di CO₂ del trasporto su strada, nonché di ridurre l'impatto dell'aumento del prezzo del carburante per i cittadini ed accrescere il livello di sicurezza del parco circolante, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2026 destinato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse, di buoni di euro duecento per l'acquisto e il montaggio di quattro pneumatici di classe C1, così come definiti dal Regolamento (CE) 661/2009.

2. I buoni sono concessi esclusivamente per l'acquisto di pneumatici aventi un'etichettatura di classi "A" o "B" sia in relazione alla resistenza al rotolamento, con effetti diretti sul consumo di carburante, sia in relazione all'aderenza su bagnato ai sensi dell'allegato I, rispettivamente, parti A e B del Regolamento (UE) 740/2020.

3. I buoni di cui al comma 1 non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario, non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente e sono spendibili entro il 31 dicembre 2026.

4. Il rivenditore specialista di pneumatici, ovvero il gommista, previa emissione della relativa fattura o scontrino fiscale, può chiedere il rimborso

del valore del buono fruito dall'utente non oltre centoventi giorni dalla data di emissione del documento fiscale di riferimento.

5. Con decreto del Ministero delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1. Al fine di realizzare le misure previste dal presente articolo, si autorizza una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026.

6. Agli oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. »

30.0.24

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Introduzione di una addizionale ambientale nazionale sui biglietti aerei, graduata per distanza e classe di viaggio, finalizzata alla decarbonizzazione del trasporto aereo)

1. Al fine di promuovere una transizione equa e resiliente verso un'economia climaticamente neutrale e di contribuire al finanziamento di interventi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2026, una addizionale ambientale nazionale sui biglietti aerei denominata "ticket tax per l'aviazione" sui titoli di viaggio di voli aerei, di seguito denominato "ticket tax".

2. La ticket tax si applica:

a) ai titoli di viaggio di classe economy o business su voli in partenza da aeroporti

situati nel territorio nazionale;

3. L'importo del contributo è determinato come segue:

a) Per gli anni 2026 e 2027, l'addizionale è pari a 8,6 euro per i voli a corto raggio in classe economy e 17 euro in classe business, 16 euro per i voli a medio raggio in classe economy e 32 euro in classe business; 66 euro per i voli a lungo raggio in classe economy e 132 euro in business.

b) Per l'anno 2028, l'addizionale è pari a 15 euro per i voli a corto raggio in classe economy e 30 euro in classe business; 28 euro per i voli a medio raggio in classe economy e 56 euro in classe business; 115 euro per i voli a lungo raggio in classe economy e 230 euro in classe business.

c) A partire dall'anno 2029, l'addizionale è pari a 21 euro per i voli a corto raggio in classe economy e 42 euro in classe business; 40 euro per i voli a medio raggio in classe economy e 80 euro in classe business; 164 euro per i voli a lungo raggio in classe economy e 328 euro in classe business.

4. La ticket, di cui al comma 1, non si applica ai voli nazionali di breve raggio effettuati dai residenti in Sardegna e dai loro familiari, così come tra la Sicilia e le isole di Pantelleria e Lampedusa, al fine di garantire la continuità territoriale,.

5. Ai fini del presente articolo, la distanza è determinata in base alla rotta aerea diretta tra l'aeroporto di partenza e quello di destinazione:

a) sono classificati come voli a corto raggio quelli con aeroporto di partenza e di arrivo all'interno dei confini nazionali;

b) come voli a medio raggio quelli in partenza dall'Italia e diretti a destinazioni che comprendono lo Spazio economico europeo (SEE), il Regno Unito, la Svizzera, Andorra, Albania, Bosnia-Erzegovina, Algeria, Egitto, Isole Faroe, Georgia, Gibilterra, Groenlandia, Israele, Libia, Marocco, Monaco, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, San Marino, Siria, Tunisia, Turchia;

c) come voli a lungo raggio quelli intercontinentali non diretti nei Paesi elencati al comma 3) punto b)

6. Il contributo di cui al comma 3, lettera a) è riscosso dal vettore aereo al momento dell'emissione del titolo ed è versato all'erario entro il giorno 16 del mese successivo all'incasso.

7. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana un decreto con il quale il gettito ottenuto dall'addizionale ambientale nazionale è utilizzato secondo le seguenti linee guida:

una quota del gettito, pari ad almeno il 25%, è destinata ad essere reinvestita direttamente nel settore aereo, con il duplice obiettivo di accelerare la transizione e mitigare l'impatto economico sugli operatori. In particolare per ridurre significativamente il differenziale di costo tra vettori fossili e puliti. In particolare, una quota del gettito è destinata alla creazione di un Fondo dedicato allo sviluppo, produzione e adozione dei carburanti sintetici (e-SAF), carburanti sostenibili di matrice sintetica, e a sviluppare la ricerca, la produzione su scala industriale e fornire incentivi agli operatori per passare a carburanti a basso impatto climatico, e ridurre i problemi di natura economica attualmente connessi alla produzione di carburanti a zero emissioni.

30.0.25

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Introduzione di una addizionale nazionale ambientale a tariffa uniforme per notte di crociera, finalizzata alla decarbonizzazione del trasporto passeggeri via mare)

1. Al fine di promuovere una transizione equa e resiliente verso un'economia climaticamente neutrale e di contribuire al finanziamento di interventi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2026, una addizionale ambientale nazionale sui biglietti per viaggi su navi da crociera che navigano in acque territoriali italiane, denominata "ticket tax per le crociere".

2. La ticket tax per le crociere si applica ai titoli di viaggio di soggiorni crocieristici in partenza dalle acque territoriali italiane.

3. L'importo della ticket tax per le crociere è determinato nella misura uniforme di 15 euro per passeggero per ogni notte di crociera trascorsa a bordo.

4. La ticket tax per le crociere non si applica alle prime tre notti di soggiorno in nave da crociera.

5. La ticket tax per le crociere è riscossa dal vettore crocieristico al momento dell'emissione del titolo ed è versata all'erario entro il giorno 16 del mese successivo all'incasso.

6. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana un decreto con cui vengono stabiliti i principi e i criteri con i quali il gettito ottenuto dall'addizionale ambientale nazionale è utilizzato, nel rispetto delle seguenti linee guida: una quota pari ad almeno il 25% del gettito è reinvestita nel settore marittimo, per accelerare la transizione energetica e mitigare gli effetti economici della tassazione sugli operatori, anche mediante incentivi all'utilizzo di carburanti puliti. In particolare:

a) una quota del gettito è destinata alla creazione di un Fondo nazionale per i carburanti sintetici per il trasporto marittimo, finalizzato allo sviluppo, produzione e adozione di e-fuels anche in coordinamento con meccanismi di finanziamento europei

b) una quota del gettito è destinata a un programma di incentivi per la sostituzione delle navi più inquinanti con unità a propulsione a zero o bas-

se emissioni, nonché al rinnovo delle connessioni tra la terraferma e le isole minori;

c) una quota del gettito è destinata a finanziare interventi per l'elettificazione delle banchine portuali (cold ironing) e il potenziamento delle infrastrutture elettriche e di alimentazione nei porti italiani;

d) una quota del gettito è destinata ad alimentare un meccanismo di compensazione per sostenere gli operatori del trasporto marittimo e logistico nell'utilizzo delle autostrade del mare, evitando spostamenti modali dannosi e garantendo la continuità dei collegamenti sostenibili tra i principali porti italiani ed europei.».

30.0.28

TAJANI, MANCA, LOSACCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 30-bis

*(Istituzione Osservatorio GAP e dotazione
del Fondo per il gioco d'azzardo patologico).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le aliquote del prelievo erariale unico (PREU) di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono rideterminate come segue:

a) per gli apparecchi di cui alla lettera a) (AWP o "new slot"), l'aliquota è fissata nella misura del 23,5 per cento delle somme giocate;

b) per gli apparecchi di cui alla lettera b) (VLT), l'aliquota è fissata nella misura del 9,5 per cento delle somme giocate.

2. Con decreto del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

3. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, affluiscono al bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 4.

4. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP), come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP). Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

5. Presso il ministero della Salute, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio di cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti dei comuni, per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. Ai componenti dell'Osservatorio GAP non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso di spese. Con decreto interministeriale del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata la composizione dell'osservatorio, assicurando la presenza di esperti in materia, di rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni operanti nel settore, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compiti assegnati all'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 371 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono conseguentemente trasferiti all'Osservatorio GAP di cui al primo periodo al fine di monitorare e contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari del presente articolo e, qualora le entrate risultino inferiori alle previsioni, adotta le occorrenti misure correttive, anche in sede di aggiornamento della nota di variazione al bilancio.»

30.0.29

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"30-bis.

(Riduzione dell'aliquota IVA per i servizi di sharing mobility)

1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-undevicies) è inserito il seguente:

"127-vicies) i servizi di sharing mobility, ivi inclusi i servizi di noleggio a tempo di velocipedi, monopattini elettrici, ciclomotori e autoveicoli senza conducente.»

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-bis della presente legge.".

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 50 milioni di euro.".

Art. 32

32.8

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: 2-bis. "A decorrere dal 1° gennaio 2026 l'aliquota IRES di cui all'articolo 77 del TUIR è fissata al 15% per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma:

a) degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'articolo 102 TUIR;

b) del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge

29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

32.11

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre di ogni quinquennio, i coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 1988, sono rideterminati sulla base degli studi statistici sul ciclo di vita economico e tecnologico dei beni, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello di pubblicazione.»

32.0.1 (testo 2)

MISIANI, MANCA, TAJANI, LORENZIN, NICITA, LOSACCO

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis

(Iva per enti del terzo settore)

1. All'articolo 1, comma 683, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2036»

32.0.2

TAJANI, MANCA, LOSACCO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis

(Condizionalità degli incentivi pubblici al rapporto retributivo aziendale)

1. Al fine di promuovere l'equità retributiva e la responsabilità sociale d'impresa, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, le imprese di grandi dimensioni, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che, nell'ultimo esercizio hanno corrisposto ai propri amministratori, dirigenti o componenti degli organi di vertice una retribuzione annua lorda superiore a dieci volte la retribuzione media annua lorda dei propri dipendenti, calcolata sulla base dei dati risultanti dall'ultimo bilancio depositato e dalle comunicazioni obbligatorie agli enti previdenziali e fiscali, non possono beneficiare:

- a) di incentivi, contributi o agevolazioni fiscali, contributive o finanziarie previsti dalla presente legge o da altre disposizioni normative vigenti;
- b) di riduzioni o esenzioni di imposte e contributi concessi a qualsiasi titolo da norme statali;
- c) dell'accesso a piani di rateizzazione o definizione agevolata dei debiti tributari e contributivi, comprese le procedure di "rottamazione" o "saldo e stralcio" delle cartelle esattoriali.

2. In deroga al comma 1, le limitazioni ivi stabilite non si applicano agli incentivi, contributi o agevolazioni fiscali riconosciuti per gli investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi nell'ambito dei programmi di transizione o innovazione industriale, inclusi quelli previsti dal Piano "Industria 5.0" di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 e da altre misure di politica industriale statali e territoriali aventi finalità di incremento della competitività, dell'efficienza energetica o della sostenibilità ambientale delle imprese.

3. Ai fini del presente articolo, per incentivi pubblici si intendono tutte le misure di sostegno economico, agevolazioni, contributi, finanziamenti agevolati o crediti d'imposta erogati o riconosciuti dallo Stato, dalle regioni o da enti pubblici.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di

verifica del rapporto retributivo di cui al comma 1, nonché le procedure per l'esclusione dai benefici.

5. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la revoca dei benefici indebitamente fruiti e il recupero delle somme corrisposte, maggiorate di interessi legali.

6. Le risorse derivanti dal recupero o dalla mancata erogazione dei benefici di cui al presente articolo sono assegnate al Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.»

32.0.3

TAJANI, MANCA, LOSACCO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis

(Esclusione delle agevolazioni fiscali per imprese che stipulano intese con sindacati non rappresentativi)

1. Le disposizioni relative alla tassazione agevolata dei premi di produttività, delle somme erogate a titolo di lavoro straordinario, festivo e notturno, nonché degli incrementi retributivi riconosciuti in sede di contrattazione aziendale o territoriale, si applicano esclusivamente alle imprese che abbiano stipulato, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, contratti o accordi di secondo livello sottoscritti da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e degli accordi interconfederali vigenti in materia. Non possono beneficiare delle predette agevolazioni le imprese che abbiano stipulato o rinnovato accordi aziendali o territoriali con organizzazioni sindacali che non raggiungono i requisiti di rappresentatività previsti dalla normativa e dagli accordi interconfederali di cui al periodo precedente.

2. L'Agenzia delle Entrate, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, definisce con proprio provvedimento le modalità operative di verifica del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, ivi inclusi la revoca dei benefici fiscali indebitamente fruiti e il recupero delle somme dovute, maggiorate degli interessi legali al venir meno dei requisiti di cui al presente articolo.»

Art. 33

33.3

MISIANI, MANCA, TAJANI, LORENZIN, NICITA, LOSACCO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. È fatto divieto alle banche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione.»

33.0.1

MISIANI, MANCA, TAJANI, LORENZIN, NICITA, LOSACCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis

(Divieto di traslazione degli oneri)

«1. È fatto divieto alle banche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di traslare gli oneri a loro carico derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al Titolo II sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. È fatto divieto alle compagnie di assicurazione di traslare gli oneri a loro carico derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al Titolo II sugli assicurati. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'IVASS, per quanto di rispettiva competenza, vigilano sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al presente articolo, anche mediante accertamenti a campione e riferiscono annualmente alle Camere con apposita relazione.»

33.0.350

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 33-bis, aggiungere il seguente:

"Art. 33-ter

(Contributo di solidarietà per i settori della difesa ed energetico)

In considerazione della eccezionale redditività conseguita dal settore degli armamenti a causa del mutato contesto geopolitico internazionale derivante all'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione russa del 24 febbraio 2022, nonché dalle attività belliche in Medio Oriente scaturite a seguito degli attentati terroristici del 7 ottobre 2023 e dall'aumento dei conflitti armati registratosi negli ultimi cinque anni a livello mondiale, è istituito, per l'anno 2026, un contributo straordinario di solidarietà temporaneo a carico delle imprese e delle stabili organizzazioni del settore della difesa che, in ragione di condizioni esogene di mercato, abbiano conseguito utili eccezionalmente elevati rispetto alla media storica.

Sono soggette al contributo di cui al comma 1 le imprese iscritte nel Registro nazionale di cui all'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e che esercitano nel territorio dello Stato, attività di progettazione, produzione, importazione, esportazione, trasferimento intra-comunitario, intermediazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento.

Il contributo di cui al comma 1 è dovuto se almeno il 50 per cento dei ricavi del periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2025 deriva dalle attività indicate al comma 2 ed è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media aritmetica degli utili imponibili dei quattro periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026. Ai fini del calcolo della sopra richiamata media aritmetica non concorrono le annualità che registrano perdite, e vengono neutralizzati, ai fini del confronto, gli effetti contabili derivanti da operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni e conferimenti, e da cambi di principi contabili, e le componenti di reddito una tantum non ricorrenti quali plusvalenze su dismissioni straordinarie e/o indennizzi assicurativi eccezionali.

Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto quando l'eccedenza di cui al comma 3, primo periodo, è inferiore a 5 milioni di euro, e non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività

produttive. Sono, inoltre, esclusi dall'imposizione i soggetti con fatturato inferiore a 20 milioni di euro.

Il contributo straordinario di cui ai commi da 1 a 4 è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2026.

La disciplina di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 si applica, fatte salve le previsioni di cui ai successivi commi 2 e 3, anche con riferimento al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2025.

Il contributo di solidarietà di cui al comma 6 è determinato applicando l'aliquota di cui al richiamato comma 116 sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società e relativo alla media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022. Non concorrono alla determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti di cui al richiamato comma 115.

In deroga da quanto stabilito dal richiamato comma 117, ultimo periodo, i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2026.

Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi 6, 7 e 8 affluiscono in un apposito Fondo da istituirsi nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze denominato "Fondo per la transizione climatica, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la sicurezza energetica dei consumatori" alla cui ripartizione si provvede mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2026."

Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere assegnate all'incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato. Alla ripartizione dei fondi si procede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata

di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro il 31 dicembre 2026.".

33.0.351

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 33-bis, inserire il seguente:

"Art. 33-ter

(Contributo di solidarietà sui viaggiatori premium e sui voli aerei privati)

1. Al fine di promuovere una transizione equa e resiliente verso un'economia climaticamente neutra e di contribuire al finanziamento di interventi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, è istituito, a decorrere dal 1° luglio 2026, un contributo di solidarietà sui titoli di viaggio destinati alla classe business e di prima classe e sui voli aerei privati, di seguito denominato "contributo".

2. Il contributo si applica:

- a) ai titoli di viaggio di classe business o prima classe su voli in partenza da aeroporti situati nel territorio nazionale;
- b) a ogni volo operato da aeromobili privati o business jet in partenza da aeroporti situati nel territorio nazionale, indipendentemente dalla destinazione.

3. L'importo del contributo è determinato come segue:

- a) Per i titoli di viaggio business o prima classe nei voli di linea:
 - 1) euro 30 per i voli di distanza inferiore a 1.500 km;
 - 2) euro 60 per voli di distanza pari o superiore a 1.500 km ma inferiore a 4.000 km;
 - 3) euro 200 per voli di distanza pari o superiore a 4.000 km.
- b) euro 300 per tonnellata di CO₂ stimata in base alla distanza e al consumo standard di carburante per la classe di aeromobile, con un minimo di euro 1.200 per tratta.

4. Sono esenti dall'applicazione del contributo di cui alla lettera b) del comma 3:

- a) voli di linea;
- b) voli di Stato e quelli umanitari, sanitari o di emergenza;
- c) voli tecnici e di manutenzione senza passeggeri;

5. Il contributo di cui al comma 3, lettera a) è riscosso dal vettore aereo o dal gestore dell'aeromobile privato al momento dell'emissione del titolo ed è versato all'erario entro il giorno 16 del mese successivo all'incasso.

6. Il contributo di cui al comma 3, lettera b), è calcolato dal gestore dell'aeromobile sulla base delle tonnellate di CO₂ stimate in funzione della distanza percorsa e della categoria di aeromobile, secondo i parametri tecnici e i coefficienti di emissione stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il versamento del contributo è effettuato con modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Le entrate derivanti dal contributo di cui al comma 3 sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinate:

a) per il 70 per cento al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui al comma 8 dell'articolo 23 del decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47, con priorità per investimenti in efficienza energetica e mobilità sostenibile;

b) per il 30 per cento al Fondo Italiano per il Clima di cui all'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2021 vincolando il loro utilizzo a iniziative di cooperazione internazionale destinate alla decarbonizzazione e all'adattamento al cambiamento climatico.

33.0.352

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 33-bis aggiungere il seguente:

«Art. 33-ter

(Contributo straordinario sulle grandi ricchezze)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di prevenzione e promozione della salute, di valorizzazione del sistema pubblico di istruzione scolastica, di mitigazione e adattamento climatico e di recupero o acquisto del patrimonio edilizio pubblico da destinare a famiglie, le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1, al netto delle minori entrate risultanti dal comma 2, secondo periodo, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, vengono destinate a decorrere dall'anno 2026 nella seguente misura:

a) un quarto al Fondo sanitario nazionale al fine di elevare il livello del finanziamento del fabbisogno standard cui concorre lo Stato;

b) un quarto per incrementare la spesa pubblica per istruzione al fine di attuare il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita a sei anni, migliorare l'offerta formativa, eseguire lavori di messa in sicurezza e adattamento degli spazi e delle aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, ridurre il numero di alunni per classi, stabilizzare il personale docente precario;

c) un quarto per contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici e aumentare la resilienza dei sistemi insediativi soggetti ai rischi ad essi connessi, con particolare

riferimento alle ondate di calore e ai fenomeni di precipitazioni estreme e di siccità attraverso la realizzazione di interventi di mitigazione e adattamento;

d) un quarto per sostenere il Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica attraverso programmi, azioni e progetti che aumentino la disponibilità, prioritariamente di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale, da parte dei comuni e degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica, per quanto possibile senza consumo di suolo, tramite il recupero di immobili pubblici inutilizzati o l'acquisto da parte degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica e dei comuni, di alloggi da destinare alle famiglie nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggio edilizia residenziale pubblica o per il passaggio da casa a casa per famiglie con sfratto esecutivo, nonché per alloggi sociali a canone agevolato.

6. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il ministro della salute ed il ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge vengono definiti modalità e criteri di riparto delle risorse di cui al precedente comma 5.

33.0.353

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 33-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 33-ter

(Incremento dell'aliquota dell'imposta unica sui giochi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 l'aliquota dell'imposta unica sui giochi di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Direttoriale 10 gennaio 2011, è incrementata di cinque punti percentuali.

2. Le maggiori entrate derivanti dal precedente comma opportunamente accertate, sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo per le dipendenze patologiche di cui all'articolo 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Art. 34

34.3

MANCA

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, prima delle parole: «per gli usi delle imprese artigiane e agricole e per gli usi industriali» inserire le seguenti: «per gli usi civili,»;

b) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.";

c) sostituire il comma 6 con il seguente: "6. Al fine del ristoro delle minori entrate delle Regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lett.t) della legge 5 maggio 2009, n.42, in coerenza con l'articolo 11 , primo comma del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e con l'articolo 2, comma 1, lettera g) della legge delega 9 agosto 2023, n. 11, è attribuita alle regioni una quota di compartecipazione al gettito IRPEF, la cui aliquota è determinata almeno in misura tale da garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'applicazione dell'aliquota base definita dall'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n.398 rapportata ai consumi sui territori regionali ovvero all'aliquota effettiva se superiore. Le risorse da attribuire annualmente alle regioni sono determinate applicando l'aliquota base o effettiva al gettito IRPEF riferibile al complesso delle regioni a statuto ordinario. Le risorse sono attribuite annualmente a ciascuna regione sulla base dei gettiti ad aliquota base o effettiva.".

Conseguentemente a decorrere dal 2028 sono ridotte le risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per 50 milioni di euro e le risorse di cui all'articolo 62, comma 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

34.0.2

MANCA

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis

(Disposizioni in materia di commercializzazione di combustibile diesel)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. E' vietata la commercializzazione di combustibile diesel non conforme al limite del punto di infiammabilità previsto dalle norme tecniche di settore.

1-ter. La commercializzazione di combustibile diesel non conforme al limite del punto di infiammabilità, di cui al comma precedente, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 3.000. Il prodotto non conforme deve essere rimesso a norma, salvo la non conformità sia attribuibile a una contaminazione con benzina in quantità non superiore allo 0,2% in volume, che comporta una riduzione fino a 4 gradi centigradi del punto di infiammabilità. In tal caso, non sussiste il divieto di commercializzazione e non si procede all'applicazione della sanzione amministrativa."»

34.0.4

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis

(Disposizioni in materia di transazioni relative agli strumenti finanziari)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 491, è inserito il seguente: «491-bis. Le operazioni di vendita di azioni, di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, nonché di obbligazioni, titoli pubblici a medio-lungo termine e altri valori mobiliari e strumenti finanziari, emessi da società residenti e da società svolgenti attività economica nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, negoziati da soggetti privati e investitori istituzionali, per conto proprio e di terzi, nonché da fondi

comuni d'investimento, fondi pensione, SICAV, EFT e fondi simili, sono soggette ad un'imposta con aliquote decrescenti al crescere del tempo di titolarità del titolo o dello strumento finanziario dismesso e comunque non superiore allo 0,1 per cento, da calcolare sul valore dell'operazione di vendita, con previsione di una tassazione maggiore per i soggetti istituzionali rispetto ai soggetti privati. L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo realizzato dalla vendita. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006. Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà non sia superiore a 400 milioni di euro. Non sono soggette a tassazione le operazioni finanziarie di vendita giornaliera realizzate da soggetti privati di valore non superiore a 10.000 euro, effettuate dallo stesso soggetto e per lo stesso strumento finanziario»;

b) al comma 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492» sono sostituite dalle seguenti: «agli strumenti finanziari di cui ai commi 491, 491-bis e 492»

b) al quarto periodo:

1) le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota non superiore allo 0,1 per cento»;

2) le parole: «che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «in una giornata di borsa»;

c) al quinto periodo, le parole: «Tale soglia» sono sostituite dalle seguenti: «Tale saldo», le parole: «al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento» e dopo le parole: «ordini trasmessi» sono aggiunte le seguenti: «per ciascuno strumento finanziario».

34.0.9

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Contributo di solidarietà per il comparto energetico)

1. La disciplina di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 si applica, fatte salve le previsioni di cui ai successivi commi 2 e 3, anche con riferimento al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2026.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando l'aliquota di cui al richiamato comma 116 sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società e relativo alla media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022. Non concorrono alla determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti di cui al richiamato comma 115.

3. In deroga da quanto stabilito dal richiamato comma 117, ultimo periodo, i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2026.

4. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al presente articolo, accertate con decreto, affluiscono in un apposito Fondo da istituirsi nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze denominato "Fondo per la transizione climatica, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la sicurezza energetica dei consumatori" alla cui ripartizione si provvede mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro degli Interni, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2026.».

34.0.13

MANCA

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis

(Misure a sostegno della sostenibilità ambientale del settore dell'autotrasporto)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità ambientale e quella d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione a bassissime emissioni inquinanti Euro VI è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 10 per cento del costo di acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, del biocarburante liquido utilizzato tal quale per la alimentazione di veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate delle predette imprese, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere dalla data del rilascio della preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione del credito d'imposta, an-

che ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

5. Agli oneri dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

34.0.14

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 34-bis

(Esenzione quinquennale dalla tassa automobilistica per i veicoli a metano)

1. In virtù della sostituzione totale del metano fossile con biometano in autotrazione, al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, all'articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo, dopo le parole: «per autoveicoli elettrici», sono aggiunte le seguenti: «e a metano»;

b) al primo periodo, dopo le parole: «azionati da motore elettrico» sono aggiunte le seguenti: «, nonché nuovi a metano e trasformati a metano successivamente all'immatricolazione,».

2. Ai sensi del comma 1, gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, nuovi a metano o trasformati a metano successivamente all'immatricolazione, sono esentati dal pagamento della tassa di circolazione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di immatricolazione o del collaudo in tutte le regioni e le province autonome.».

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».

Art. 35

35.8

ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: «2-bis. Alla Tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-ter), aggiungere le seguenti: "1-quater) glutine e farina di glutine, anche torrefatti;

2-ter. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sopprimere il numero 33);

Consequentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"

35.9

GIACOBBE, FRANCESCHELLI, MARTELLA, MANCA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-novies è aggiunto il seguente:

"1-decies) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati / v.d. ex 03.01.- 03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, escluso astici, aragoste e ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti o in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03)".

2-ter. Alla tabella A parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 10-bis) è soppresso."

Consequentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "83 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"

35.10

LORENZIN

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. Nella tabella A parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 16, è aggiunto il seguente:

16-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati / v.d. ex 03.01.- 03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, escluso astici, aragoste e ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti o in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03).

Conseguentemente, nella tabella A parte III, il numero 10 bis) è abrogato".

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "93 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"

35.11

Sabrina LICHERI, NATURALE, BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI, BERGESIO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II, dopo il numero 16, è aggiunto il seguente:

16-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati / v.d. ex 03.01.- 03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, escluso astici, aragoste e ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti o in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03);

b) alla parte III, il numero 10-bis) è soppresso.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

35.17

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

All'articolo, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. Alla tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-octies) sono aggiunti i seguenti numeri:

1-novies) alimenti per animali da compagnia;

1-decies) farmaci veterinari, prodotti farmaceutici veterinari da banco compresi gli antiparassitari e gli integratori alimentari per uso veterinario destinati animali da compagnia».

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, le parole: "100 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni di euro"

35.350

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 2 quater, inserire i seguenti:

"2-quinquies. Nella tabella A parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 16, è aggiunto il seguente:

16-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati / v.d. ex 03.01.- 03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, escluso astici, aragoste e ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti o in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03).

2-sexies. Conseguentemente, nella tabella A, parte III, il numero 10 bis) è abrogato.

2-septies. Agli oneri economici derivanti dal precedente comma, pari a 7 milioni di euro si fa fronte mediante le risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

35.351

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 2-quater aggiungere i seguenti commi:

2-quinquies. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter) è aggiunto il seguente: «1-quater) bevande sostitutive del latte a base vegetale».

2-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

35.352

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 2-quater aggiungere i seguenti commi:

1) 2-quinquies. All' articolo 10, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il numero 18) è aggiunto il seguente: «18-bis) le prestazioni veterinarie per l'identificazione, le vaccinazioni, i trattamenti antizoonosi e il controllo della riproduzione degli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia;».

2) 2-sexies. Alla tabella A Parte III del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il numero 127-undevices è aggiunto il seguente: «127-vecies le prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia legalmente detenuti non a scopo di lucro;».

3) 2-septies. Alla tabella A, parte II - bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 41-octies è aggiunto il seguente numero: «1-novies) alimenti per animali da compagnia»

4) 2-octies. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 507 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-bis della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 507 milioni di euro."

35.353

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

All'articolo 35, dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente:

2 quinquies. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter.1) è aggiunto il seguente:

«1-ter.2) bevande sostitutive del latte a base vegetale».

Conseguentemente all'articolo 132, comma 2, le parole:"100 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti:"50 milioni di euro".

35.0.2

SIRONI, MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis

(Agevolazione IVA bevande di origine vegetale)

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter) è aggiunto il seguente: «1-quater) bevande sostitutive del latte a base vegetale».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione

del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

35.0.3

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis

(Riduzione IVA pannolini per la protezione dell'igiene intima

femminile)

1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II-*bis*, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento, dopo il numero 1-*quater*) sono inseriti i seguenti:

"1-*quinquies*) prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali;

1-*sexies*) pannolini per bambini;"

b) alla parte III, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento i numeri 114.1) e 114.2) sono abrogati.";

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 162,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

35.0.5

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 35-bis

(Disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota IVA sui profilattici maschili e femminili)

1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114) è inserito il seguente: «114-bis) profilattici maschili e femminili».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

35.0.7

FRANCESCHELLI

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

« Art. 35-bis.

(Trattamento dei proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali)

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « ivi compresa l'attività cimiteriale»;

b) all'articolo 79, comma 4, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: « b-bis) i proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: « 100 milioni di euro» con le seguenti: « 99,3 milioni di euro»

35.0.9

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis

(Portale unico aggregato dei dati personali e tassa unica di possesso)

1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un portale aggregato unico (PAU) dei dati e delle informazioni sensibili, al fine di garantire la raccolta e la gestione strutturata dei dati personali, tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID) o con altro strumento digitale identificativo.

2. Le aziende che svolgono attività economiche basate sullo sviluppo e sull'utilizzo delle tecnologie digitali sono tenute a versare una tassa unica di possesso dei dati digitali e che svolgono attività d'impresa, singolarmente o a livello di gruppo con un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 500.000.000 nell'anno precedente il periodo d'imposta di riferimento, sono tenute a versare una tassa unica di possesso (TUP) del dato digitale per la quale è applicata un'aliquota pari al 2 per cento dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare.

3. Le maggiori entrate derivanti dal comma 2 sono trasferite ad un apposito fondo finalizzato a tutelare la posizione previdenziale e contributiva dei lavoratori saltuari, discontinui e intermittenti.»

Art. 36

36.0.9

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis

(Limitazioni all'uso del contante)

1. All'articolo 49, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 al comma 3-bis, aggiungere, in fine il seguente periodo: "A decorrere dal 1°

gennaio 2026, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 1.000 euro."

36.0.13

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Modifiche all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

1. All'articolo 1, comma 54, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modificazioni:

a) *aggiungere infine i seguenti periodi:* «Alla scadenza delle misure di cui al presente comma, le risorse eventualmente disponibili sono restituite al Ministero delle imprese e del made in Italy da quei confidi che non le abbiano impiegate ai sensi della normativa vigente. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede ad accertare la presenza delle risorse residue di cui al periodo precedente. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attribuzione di tali risorse residue, da utilizzare per la concessione di garanzie e finanziamenti sotto qualsiasi forma alle micro, piccole e medie imprese, ai confidi che, nella vigenza delle misure di cui al presente articolo abbiano impiegato ai sensi della normativa vigente le risorse loro attribuite ovvero realizzino operazioni di aggregazione.».

b) *sostituire le parole* «dello sviluppo economico», *ovunque ricorrono, con le seguenti:* «delle imprese e del made in Italy»

36.0.14

MARTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Modifiche all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

1. All'articolo 1, comma 54, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modificazioni:

a) *aggiungere infine i seguenti periodi:* «Alla scadenza delle misure di cui al presente comma, le risorse eventualmente disponibili sono restituite al Ministero delle imprese e del made in Italy da quei confidi che non le abbiano impiegate ai sensi della normativa vigente. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede ad accertare la presenza delle risorse residue di cui al periodo precedente. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attribuzione di tali risorse residue, da utilizzare per la concessione di garanzie e finanziamenti sotto qualsiasi forma alle micro, piccole e medie imprese, ai confidi che, nella vigenza delle misure di cui al presente articolo abbiano impiegato ai sensi della normativa vigente le risorse loro attribuite ovvero realizzino operazioni di aggregazione.».

b) *sostituire le parole* «dello sviluppo economico», *ovunque ricorrono, con le seguenti:* «delle imprese e del made in Italy»

36.0.15

MISIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Modifiche all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

1. All'articolo 1, comma 54, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* «Alla scadenza delle misure di cui al presente comma, le risorse eventualmente disponibili sono restituite al Ministero delle imprese e del made in Italy da quei confidi che non le abbiano impiegate ai sensi della normativa vigente. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede ad accertare la presenza delle risorse residue di cui al periodo precedente. Con decreto del Ministro delle imprese e del made

in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attribuzione di tali risorse residue, da utilizzare per la concessione di garanzie e finanziamenti sotto qualsiasi forma alle micro, piccole e medie imprese, ai confidi che, nella vigenza delle misure di cui al presente articolo abbiano impiegato ai sensi della normativa vigente le risorse loro attribuite ovvero realizzino operazioni di aggregazione.».

b) le parole «dello sviluppo economico», ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: «delle imprese e del made in Italy»

36.0.35

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Fondo indennizzo Soci Banca Popolare di Bari)

1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo indennizzo Soci Banca Popolare di Bari», con una dotazione di 15 milioni euro per l'anno 2026, finalizzato a indennizzare le persone fisiche o i loro successori *mortis causa*, che hanno registrato perdite del valore dei titoli azionari anche a seguito della decisione del 13 dicembre 2019 della Banca d'Italia di scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo e di sottoposizione della Banca Popolare di Bari alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 70, comma 1, e 98 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. L'indennizzo è riconosciuto nella misura del 95 per cento del costo di acquisto dell'azione posseduta alla data del 1° dicembre 2019 e nel limite massimo di 150.000 euro per ciascun risparmiatore ed è corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti dal risparmiatore.

3. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con gli importi di cui all'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità di funzionamento del fondo, di ammissione e di riparto degli importi, al fine di consentire l'erogazione degli indennizzi entro il 31 dicembre 2026.

5. L'accesso al fondo non è consentito ai soggetti che abbiano avuto in Banca Popolare di Bari gli incarichi di: componente del consiglio di amministrazione e degli organi di controllo e vigilanza; membro del collegio sin-

dacale; consigliere delegato; direttore e vicedirettore generale nonché i loro coniugi, parenti ed affini di primo e secondo grado.

6. Nel caso in cui venga avviata una procedura di privatizzazione della Banca Popolare di Bari, sono adottate tutte le misure necessarie per la salvaguardia dei livelli occupazionali incluso il divieto per i datori di lavoro di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

36.0.36 (testo 2)

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

"Art. 36-bis

(Reintroduzione ACE Innovativa)

1. In considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale di cui alla lettera b) del comma 287 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è pari al 15 per cento. Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta. Ai fini del presente comma la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.

2. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, la deduzione del rendimento nozionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale di cui al precedente comma corrispondente agli incrementi di capitale proprio di cui al medesimo comma, può essere alternativamente fruita tramite riconoscimento di un credito d'imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale sopra individuato, le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore nel periodo d'imposta in corso al

31 dicembre 2024. Il credito d'imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate da effettuarsi ai sensi del comma 6, secondo le modalità stabilite al comma 5, dal giorno successivo a quello dell'avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.

3. Nel caso di applicazione del precedente comma 2, qualora la differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e quella riferita al periodo d'imposta precedente risulti inferiore agli incrementi sui quali si è usufruito del credito d'imposta ai sensi del medesimo comma, il credito d'imposta è restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo precedente, il credito d'imposta è restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo in corso al 31 dicembre 2025, il credito d'imposta è restituito in proporzione alla differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 rispetto a quella riferita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, al netto dell'eventuale credito d'imposta restituito nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.

4. Nel caso di mancata applicazione del precedente comma, qualora la variazione in aumento del capitale proprio del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 risulti inferiore rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, il reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al 15 per cento della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso. Qualora nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo in corso al 31 dicembre 2022, il reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al 15 per cento della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso, al netto dell'eventuale aumento del reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi effettuato nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.

5. Il credito d'imposta di cui al precedente comma 2 non è produttivo di interessi. Può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione

ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure può essere chiesto a rimborso. In alternativa, il credito d'imposta può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta di cui al comma 2 devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito.

7. Le agevolazioni fiscali di cui ai precedenti commi da 2 a 6 non si applicano alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede:

a) quanto a 1.984,7 milioni di euro per l'anno 2026 mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 36-ter;

b) quanto a 104,22 milioni di euro per l'anno 2028 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

"Art. 36-ter

(Estensione all'anno 2026 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.000 **milioni di euro**, anche per l'anno 2026.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi del-

l'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2026.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.";

36.0.39

D'ELIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis

(Istituzione di un'imposta straordinaria sulle imprese e sui consorzi di imprese operanti nel

settore dell'energia e della difesa)

1. Per l'anno 2026, è istituito un contributo straordinario di solidarietà temporaneo a carico delle imprese e stabili organizzazioni dei settori difesa ed energia che, in ragione di condizioni esogene di mercato, abbiano conseguito utili eccezionalmente elevati rispetto alla media storica. Le risorse finanziano un apposito Fondo, da istituire, per la transizione climatica, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la sicurezza energetica dei consumatori

nonché a un apposito fondo l'incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato.

2. Sono soggetti al contributo di cui al comma 1:

1) i soggetti IRES che, nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026, hanno conseguito almeno il 75% dei ricavi da attività rientranti in una o più delle seguenti categorie:

1. Energia: produzione di energia elettrica da carbone, petrolio, gas, nucleare e altre fonti non rinnovabili, produzione di gas metano, estrazione di gas naturale, per la successiva vendita; rivendita di energia elettrica, gas metano, gas naturale; produzione, distribuzione, commercio di prodotti petroliferi; importazione a titolo definitivo, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano, prodotti petroliferi; introduzione nel territorio dello Stato, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi provenienti da altri Stati dell'Unione europea.

2) i soggetti IRES che, nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026, hanno conseguito almeno il 50% dei ricavi da attività rientranti in una o più delle seguenti categorie:

1. Difesa: progettazione, produzione, importazione, esportazione, trasferimento intra-comunitario, intermediazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento iscritte nel Registro nazionale di cui all'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

3. Il contributo di cui al comma 1, si applica sull'utile imponibile IRES 2025 che eccede per almeno il 10% la media aritmetica degli utili imponibili dei quattro periodi d'imposta precedenti non straordinari (baseline: 2018, 2019, 2020, 2021). Il contributo si applica nella misura del 50% di tale base imponibile nella misura massima del 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio precedente a quello in corso al 1° gennaio 2026. Se uno o più anni presentano perdite, tali importi negativi concorrono alla media. Sono neutralizzati ai fini del confronto, gli effetti contabili da operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni, conferimenti, da cambi di principi contabili e componenti di reddito una tantum non ricorrenti quali plusvalenze su dismissioni straordinarie, indennizzi assicurativi eccezionali.

4. L'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2026.

5. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

6. Il Contributo non è dovuto quando l'eccedenza di cui al comma 3 è inferiore a 5 milioni di euro. Sono esclusi i soggetti con fatturato inferiore a 20 milioni di euro.

7. I soggetti obbligati allegano alla relazione sulla gestione un prospetto esplicativo.

8. Il gettito del contributo di cui al comma 1, affluisce per il 70 per cento al nuovo Fondo per la transizione climatica, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la sicurezza energetica dei consumatori e per il 30 per cento in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le cui risorse saranno assegnate all'incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato. Alla ripartizione dei fondi si procede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro il 31 dicembre 2026.

36.0.40 (testo 3)

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, BASSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis

(Imposta sul traffico Internet e sulla raccolta pubblicitaria online e valorizzazione dello spettro nelle comunicazioni elettroniche)

1. A decorrere dall'anno 2026, sono istituite l'imposta sul traffico internet e l'imposta sulla raccolta pubblicitaria online.

2. Sono soggetti passivi delle imposte di cui al comma 1 i soggetti esercenti attività d'impresa nel territorio dello Stato individuati ai sensi dei commi 3 e 4.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce:

a) ai fini della determinazione dell'imposta sul traffico internet, la soglia di occupazione media del traffico annuale generato in Italia da fornitori di contenuti trasmessi tramite banda larga, rispettivamente fissa e mobile, con

una maggiorazione nei confronti degli operatori che, per via di trasmissioni live streaming, causano picchi di traffico anche tramite CDN (content delivery network). La stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina, inoltre, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la soglia di traffico addizionale superata la quale i fornitori di contenuti sono tenuti al pagamento dell'imposta sul traffico internet, rispettivamente su rete fissa e su rete mobile, sui ricavi maturati dal traffico generato. Tale soglia addizionale è determinata tenendo conto degli impatti sulla concorrenza nei mercati rilevanti interessati e sulla libertà di scelta degli utenti. Identifica, altresì, i fornitori di contenuti il cui traffico di banda supera la soglia addizionale, rispettivamente, sulle reti fisse e su quelle mobili;

b) ai fini della determinazione dell'imposta sulla raccolta pubblicitaria online, i ricavi annuali realizzati in Italia, nell'anno precedente, nella raccolta pubblicitaria online, dalle grandi aziende tecnologiche che gestiscono uno o più servizi di piattaforma di base (CPS) notificati come *'gatekeeper'* dalla Commissione europea nell'anno precedente;

4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, successivamente alla deliberazione dell'Autorità di cui al comma 3, determina, con proprio decreto, l'imposta applicabile ai soggetti di cui al comma 2. Ove vi siano soggetti elegibili sia per l'applicazione dell'imposta sul traffico internet, sia per l'imposta sulla raccolta pubblicitaria online, sia per l'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 35, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, a tali soggetti si applica una sola delle tre imposte, in base al maggior gettito generato.

5. A decorrere dall'anno 2026, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per il pluralismo online e l'innovazione digitale nel quale confluisce il gettito delle imposte di cui al comma 1.

6. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze definisce, con apposito decreto, previa acquisizione del parere dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, le condizioni per l'erogazione dei contributi volti al sostegno dell'editoria online, del pluralismo locale e del sostegno agli investimenti degli operatori di comunicazione elettronica in reti a banda larga e ultra larga, fisse e mobili a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 5.

7. Ai fini della valorizzazione e gestione economica dello Spettro nel mercato delle comunicazioni elettroniche, è istituita, entro il 31 dicembre 2026, la Concessionaria nazionale per la gestione dello spettro nel mercato delle comunicazioni elettroniche.

8. La Concessionaria di cui al comma 7, è costituita quale società a controllo pubblico ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con partecipazione maggioritaria, diretta o indiretta, dello Stato. Ai fini della costituzione della concessionaria è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro. Per l'organizzazione e il funzionamento della concessionaria, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. E' ammessa la partecipa-

zione di soggetti privati in misura non di controllo, complessivamente non superiore al 49 per cento del capitale sociale, senza diritti di veto su materie essenziali, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica. E' espressamente ammessa la partecipazione, in misura non di controllo, di società *wholesale only* che detengono reti di comunicazione elettronica fissa.

9. Alla Concessionaria di cui al comma 7 sono attribuiti compiti operativi di gestione, allocazione ed amministrazione dello spettro radioelettrico secondo procedure competitive e meccanismi di condivisione dello spettro, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, dei principi di concorrenza, neutralità tecnologica, trasparenza, proporzionalità e non discriminazione. Alla Concessionaria, in via operativa e gestionale, sono affidate le attività di pianificazione operativa, amministrazione, gestione e allocazione dello spettro radioelettrico per usi civili, ivi incluse la predisposizione delle procedure di assegnazione dei diritti d'uso, la gestione dei meccanismi di condivisione dello spettro, la tenuta e l'aggiornamento delle relative banche dati. Restano ferme in capo alle autorità competenti le funzioni regolatorie, di vigilanza e sanzionatorie, nonché i poteri di indirizzo, coordinamento e rappresentanza internazionale.

10. La concessione delle attività di cui al comma 9, è affidata alla Concessionaria con decreto del Ministro competente in materia di comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa istruttoria pubblica sulle condizioni tecnico-economiche e sui livelli di servizio e previa acquisizione del parere dell'Autorità di regolazione. L'eventuale ingresso di soci privati, ivi comprese le società di cui al comma 8, avviene secondo procedure ad evidenza pubblica, assicurando l'assenza di controllo privato e di diritti speciali incompatibili con l'interesse pubblico e con la normativa antitrust. Con il medesimo decreto sono definiti: a) le procedure di selezione pubbliche, competitive, trasparenti e non discriminatorie per l'assegnazione dei diritti d'uso, ivi inclusi, ove appropriati, meccanismi d'asta, comparative o a sportello, con criteri predeterminati di qualificazione e valutazione; b) i meccanismi di condivisione dello spettro, inclusi modelli di accesso condiviso autorizzato e mercati secondari, soggetti ad autorizzazione e a condizioni proporzionate a tutela della concorrenza e dell'uso efficiente della risorsa; c) la promozione dell'uso concorrenziale, efficiente e flessibile delle frequenze, favorendo tecnologie innovative, reti locali e industriali, nonché soluzioni di dynamic spectrum access, in coerenza con la pianificazione europea e internazionale; d) la piena salvaguardia della riserva e delle priorità d'uso dello spettro per esigenze della difesa, della sicurezza nazionale, della protezione civile e dei servizi di emergenza; e) la separazione delle competenze tra Concessionaria, Ministero competente e Autorità di regolazione; definizione di strumenti di indirizzo e vigilanza governativa e di coordinamento con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con gli Ispettorati territoriali; f) il coordinamento delle attività della Concessionaria con il Piano nazionale di

ripartizione delle frequenze, assicurando aggiornamento periodico e coerenza con le decisioni dell'Unione europea e con gli accordi internazionali; g) la pubblicità degli atti e delle procedure; istituzione e aggiornamento di un registro pubblico dei diritti d'uso, delle assegnazioni, delle condizioni tecniche, delle licenze di condivisione e dei trasferimenti; h) la definizione dei criteri per corrispettivi e canoni relativi ai diritti d'uso e ai regimi di condivisione, assicurando la copertura dei costi della Concessionaria e la destinazione all'Erario dei proventi, con eventuali quote vincolate a finalità di infrastrutturazione digitale e innovazione.

11. Fino alla piena operatività della Concessionaria di cui al comma 7, attestata con decreto del Ministro competente, le funzioni continuano ad essere esercitate dalle amministrazioni e dagli enti attualmente competenti.

12. Agli oneri di cui ai commi da 7 a 11, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

36.0.41

NICITA

Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente

«Art. 36-bis

(Perequazione straordinaria delle tariffe d'estimo del Comune di Francofonte)

1. Al fine di garantire equità fiscale e uniformità dei valori catastali sul territorio nazionale, è disposta una procedura straordinaria di revisione e perequazione delle tariffe d'estimo relative al Comune di Francofonte, in provincia di Siracusa, conseguente all'annullamento parziale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 giugno 2002, n. 159, pronunciato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con sentenza n. 87 del 2 marzo 2009.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate - Settore Catasto, adotta, previo parere della Commissione censuaria centrale, apposito decreto di aggiornamento e perequazione delle tariffe d'estimo del Comune di Francofonte, sulla base dei dati tecnico-estimativi già elaborati dal gruppo di lavoro congiunto Comune

di Francofonte - Ufficio provinciale di Siracusa dell'Agenzia delle Entrate - Territorio.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'adozione del decreto di cui al comma 2, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi, le rendite catastali degli immobili siti nel Comune di Francofonte, ai fini della determinazione delle imposte e dei tributi basati sugli estimi catastali, sono calcolate in via provvisoria sulla media aritmetica delle tariffe d'estimo vigenti nei limitrofi Comuni di Lentini, Carlentini e Scordia, aventi analoghe caratteristiche territoriali e socio-economiche.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2026, Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo e adotta, con proprio decreto, eventuali misure correttive volte a garantire l'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

36.0.42

NICITA

Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente

«Art. 36-bis

(Disposizioni per il caro voli - Avvio delle procedure per l'imposizione di OSP sulle rotte aeree da e per la Sicilia)

1. A seguito dell'indagine conoscitiva condotta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel 2025 sugli algoritmi di prezzo nel trasporto aereo passeggeri sulle rotte nazionali da e per Sicilia e Sardegna (IC56), al fine di garantire l'effettività del diritto alla mobilità dei residenti nelle isole maggiori e di prevenire condotte di prezzo non trasparenti nei collegamenti aerei da e per la Regione Siciliana, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Regione Siciliana e sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge avvia le procedure di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 per l'imposizione di oneri di servizio pubblico (OSP) sulle seguenti rotte: a) Catania-Roma e Roma-Catania; b) Catania-Milano e Milano-Catania; c) Palermo-Roma e Roma-Palermo; d) Palermo-Milano e Milano-Palermo.

2. Gli OSP di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione di cui al regolamento (CE) n. 1008/2008, definiscono almeno:

- a) frequenze minime e orari idonei a garantire la continuità dei collegamenti durante tutto l'anno;
- b) standard qualitativi del servizio, inclusi livelli di puntualità e regolarità;
- c) condizioni tariffarie massime e/o fasce tariffarie agevolate per residenti, studenti, lavoratori pendolari e soggetti con disabilità o esigenze sanitarie, nonché meccanismi di salvaguardia nei periodi di picco della domanda;
- d) durata dell'onere e modalità di revisione periodica;
- e) eventuali compensazioni economiche, nei limiti e secondo le condizioni previste dalla normativa dell'Unione.

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 4 e 10, del regolamento (CE) n. 1008/2008, gli oneri sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e notificati alla Commissione europea. Qualora, entro il termine previsto dall'articolo 16, paragrafo 9, nessun vettore accetti di operare alle condizioni stabilite, il Ministro dispone gara pubblica ai sensi dell'articolo 17 del medesimo regolamento, eventualmente per serie di rotte, assicurando la massima concorrenzialità e trasparenza.

4. L'ENAC è individuata quale amministrazione aggiudicatrice e autorità responsabile della vigilanza sull'esecuzione degli OSP, ivi compresi i controlli su tariffe effettivamente applicate, disponibilità di posti, qualità del servizio e rispetto delle condizioni imposte. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità di monitoraggio e di pubblicazione, con cadenza almeno semestrale, dei dati di performance e tariffari.

5. Agli eventuali oneri derivanti dall'erogazione delle compensazioni di cui al comma 2, lettera e), si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate alla continuità territoriale aerea e agli oneri di servizio pubblico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto eventualmente previsto da successivi provvedimenti di bilancio.

6. Restano ferme le misure di continuità territoriale già vigenti su altre rotte regionali e le competenze della Regione Siciliana in materia di proposta e definizione dei contenuti degli OSP in raccordo con il Ministero e l'ENAC.

36.0.43

D'ELIA, BOCCIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 36-bis

(Imposta sostitutiva del 5 % per giovani under 35)

1. Al fine di incentivare l'assunzione di giovani under 35 a tempo indeterminato, nonché per radicare la loro presenza in Italia, attraverso contratti di lavoro a tempo indeterminato con contratti collettivi nazionali firmati dalle organizzazioni comparativamente rappresentative a livello nazionale, stipulati a partire dal 01 gennaio 2026 si applica un'imposta sostitutiva del 5 per cento fino a 40.000 euro di imponibile.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giovani under 35 che spostano in Italia la loro residenza fiscale ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1987, n. 917;

3. L'agevolazione decorre ai fini delle imposte sui redditi a partire dal momento dell'acquisto della residenza fiscale ai sensi del comma 2, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1987, n. 917.

4. Ai soggetti di cui al comma 1 e 2, è riconosciuta l'opzione di determinare il reddito secondo il regime ordinario con detrazioni quando questo risulta più favorevole rispetto al regime di cui al comma 1. Se a seguito dell'esercizio dell'opzione il soggetto di cui al comma 1 e 2 il regime ordinario risulta più favorevole, matura un credito di imposta pari alla differenza.

5. Il beneficio di cui comma 1 spetta a condizione che il datore di lavoro abbia incrementato i livelli occupazionali nei 12 mesi precedenti l'assunzione.

6. L'agevolazione di cui al comma 1 non spetta se il lavoratore ha avuto un contratto a tempo indeterminato nei 12 mesi precedenti con lo stesso datore di lavoro.

7. La durata minima del contratto deve essere di 24 mese e le agevolazioni di cui al comma 1 spettano per un periodo massimo di 36 mesi.

8. Con cadenza annuale il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali attraverso i dati Unilav svolge specifica attività di monitoraggio sull'utilizzo della misura agevolativa.

9. Ai maggiori oneri stimati in 420 milioni di euro nel 2026, 1,26 miliardi di euro nel 2027 e 2,11 miliardi di euro 2028 si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 10 e 11.

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 420 milioni di euro nel 2026, 1,26 miliardi di euro nel

2027 e 2,11 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2028. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 420 milioni di euro nel 2026, 1,26 miliardi di euro nel 2027 e 2,11 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2028.

36.0.48

IRTO, MANCA, BASSO, FINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Meccanismo di automatico riconoscimento di una agevolazione tariffaria o di rimborso del pedaggio autostradale per disagi alla mobilità)

1. Al fine di intervenire tempestivamente e in maniera omogenea e trasparente su tutto il territorio nazionale a favore dell'utenza autostradale, qualora lo richieda il manifestarsi di comprovati episodi di disagio cagionati dalla presenza di cantieri che limitano il regolare fluire della circolazione avuto riguardo ad una determinata tratta autostradale sottoposta a pedaggio, il relativo concessionario autostradale provvede a ristorare gli utenti per disagi connessi alla mobilità misurabili in tempi di percorrenza risultati significativamente più elevati rispetto alla media e in velocità medie rilevate notevolmente ridotte rispetto a quelle massime legalmente assentite.

2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sono individuate le specifiche tecniche di funzionamento in ordine all'attivazione di una procedura unica standardizzata ai fini del riconoscimento di una agevolazione tariffaria ovvero dell'integrale rimborso del pedaggio. Con il medesimo decreto sono altresì determinati il metodo e i parametri di calcolo del rimborso, definite le soglie in misura percentuale dei rapporti concernenti tempi di percorrenza e velocità autostradali medi ed effettivi, individuate le lunghezze e gli orari dei cantieri non emergenziali tali da limitare l'utilizzo dell'infrastruttura autostradale».

36.0.49

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni in materia di equità retributiva)

1. Il compenso annuo onnicomprensivo, inclusivo delle remunerazioni in misura fissa, dei bonus, degli incentivi e dei benefit corrisposti a qualunque titolo, diretto e indiretto, stabilito dai consigli di amministrazione ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile ovvero erogato:

a) agli organi amministrativi di vertice degli enti e degli organismi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le società quotate o non quotate, direttamente o indirettamente controllate o comunque partecipate di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la cui nomina è disposta a decorrere dal 1° gennaio 2026, non può superare il limite di cinque volte la retribuzione media dei dipendenti della società o dell'organismo ovvero dell'amministrazione di appartenenza.

b) agli organi amministrativi di vertice delle società, enti, organismi e fondazioni, incluse le società quotate o non quotate, che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi a carico della finanza pubblica, la cui nomina è disposta a decorrere dal 1° gennaio 2026, non può superare il limite di dieci volte la retribuzione media dei dipendenti della società o dell'organismo ovvero della società di appartenenza.

2. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal presente articolo.

3. Per organi amministrativi di vertice di cui al comma 1, si intendono quelli di amministrazione attiva, consultiva e di controllo, comunque denominati dai rispettivi ordinamenti o statuti, organizzati in forma collegiale ovvero monocratica.

4. La parte variabile della remunerazione, inclusa nel limite di cui al comma 1, è in ogni caso commisurata ai risultati di amministrazione, gestione e di bilancio raggiunti delle società, degli enti, e degli organismi di cui al medesimo comma nel corso dell'esercizio precedente nonché all'entità del patrimonio aziendale sia in volume di affari gestiti sia in numero di lavoratori dipendenti della società stessa. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.

5. Il compenso di cui al comma 1 in favore degli organi amministrativi di vertice di cui al comma 1 deve essere riconosciuto in misura tale, in

ogni caso, da non esporre la società o ente di appartenenza a particolari rischi e speculazioni in danno della continuità aziendale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2026, i compensi di cui al comma 1 non sono cumulabili con i compensi spettanti per le cariche ricoperte negli organi delle rispettive società partecipate o enti strumentali ovvero in altri organismi di diritto pubblico, ove i compensi complessivi superino il limite di cui al comma 1.

7. Gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché i loro enti strumentali in forma societaria e agli enti del Servizio sanitario nazionale e le Università, nell'ambito della loro autonomia, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del presente articolo.

8. I componenti degli organi amministrativi e di controllo degli organismi di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2026 adeguano, entro il termine di dodici mesi, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di cui all'articolo 1, comma 1 della presente legge, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico, secondo quanto disposto al comma 4.

9. All'articolo 23-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1,

1) al primo periodo, le parole «partecipate direttamente o indirettamente controllate» sono sostituite dalle seguenti «quotate o non quotate, direttamente o indirettamente controllate o comunque partecipate» e le parole «ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate» sono soppresse;

2) al secondo periodo: le parole «il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario» sono sostituite dalle seguenti «il limite di cinque volte la retribuzione media dei dipendenti della società di appartenenza.»

3) dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «La somma di tutti gli altri emolumenti eventualmente erogati agli amministratori in virtù della cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa e a chiunque imputabile, non può essere superiore a un decimo della componente fissa della retribuzione annuale, per ogni anno di durata della carica.»

b) al comma 3, le parole: «non può risultare inferiore al 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti «non può risultare superiore al 30 per cento» e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli emolumenti di cui al presente comma non possono essere erogati in caso di risultato di esercizio negativo o di riduzione del numero dei lavoratori della società computati dalla data di inizio dell'incarico».

10. Le amministrazioni, gli enti, gli organismi e le società di cui al comma 1 sono tenute a garantire l'equità e la parità retributiva e, al fine di contrastare qualsiasi forma di discriminazione retributiva, inclusa la discriminazione retributiva di genere, sono tenute a pubblicare sui propri siti istituzionale e comunque a rendere pubblici:

a) i criteri utilizzati per definire le retribuzioni e fornire informazioni sul livello retributivo iniziale per i candidati;

b) le retribuzioni fisse, complementari e variabili per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore erogate ai propri dipendenti, amministratori e consulenti;

c) le procedure selettive effettuate per l'assunzione o per il conferimento dell'incarico;

d) il rapporto tra lo stipendio più alto e la retribuzione media aziendale;

e) la struttura delle retribuzioni, evidenziando partitamente le componenti fisse, complementari e variabili;

d) i risultati del monitoraggio regolare dei dati salariali per individuare e risolvere eventuali disuguaglianze.

11. Le amministrazioni, gli enti, gli organismi e le società di cui al comma 1 sono tenute ad integrare le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo nella Relazione di bilancio.

12. La violazione delle disposizioni sul trattamento economico di cui presente articolo:

a) da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettera a), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a tre annualità dell'ultima retribuzione globale di fatto a carico del percettore, fatte salve le pene stabilite per le violazioni delle norme sull'evasione fiscale e sull'omissione dei contributi previdenziali a carico di chi l'ha prodotta o favorita nonché l'esclusione da ulteriori incarichi per 5 anni. L'onere relativo a tale sanzione è escluso dalle garanzie assicurative.

b) da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettera b), comporta l'impossibilità di ricevere, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi ovvero benefici fiscali a carico della finanza pubblica nonché la sospensione da gare pubbliche per un anno.

13. Il Governo presenta ogni due anni al Parlamento una relazione sull'impatto del presente articolo, con dati sui rapporti retributivi, efficacia delle misure e proposte di aggiornamento.»

36.0.50

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Aliquota IRES agevolata per le grandi imprese che limitano la remunerazione dei top manager)

1. Con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, per le imprese che non rientrano nella definizione di micro, piccola e media impresa ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) 2014/651, il reddito d'impresa dichiarato può essere assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotta di 4 punti percentuali a condizione che stabiliscano per i dirigenti una remunerazione complessiva, sia fissa che variabile, con qualunque forma e denominazione riconosciuta, non superiore al limite di venticinque volte la retribuzione media dei dipendenti della società di appartenenza.

2. Ai fini del presente articolo, si intende per dirigente il soggetto preposto alla guida dell'impresa di grande dimensione che svolge funzioni di gestione negli organismi societari, amministratore delegato, consigliere delegato, direttore generale, presidente esecutivo e, in genere, ogni manager executive che, essendo sottoposto al codice di autodisciplina previsto per la governance delle strutture societarie, gode di retribuzione fissa e di bonus e incentivi variabili proporzionati ai risultati dei bilanci annuali approvati e all'andamento dei titoli.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro del lavoro delle politiche sociali, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo.»

36.0.58

PARRINI, GIORGIS, MANCA, MELONI, VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 36-bis

(Incremento e dotazione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra commessi dalle forze del Terzo Reich)

1. A decorrere dall'anno 2026 il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, di cui all'articolo 43 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 è incrementato di 10 milioni di euro annui.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2."

Art. 36-quater

36-quater.350

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere i commi 1 e 2.

Art. 36-quinquies

36-quinquies.350

TAJANI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Sopprimere l'articolo

36-quinquies.351

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere l'articolo.

36-quinquies.0.350

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 36-sexies.

(Imposta ambientale sui prodotti dell'ultra fast fashion)

"1. Al fine di contrastare la crescente diffusione del modello produttivo dell'ultra fast fashion, caratterizzato da cicli di produzione estremamente rapidi e da un elevato numero di capi di scarsa qualità immessi sul mercato, è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2026, un'imposta ambientale sui prodotti di abbigliamento e accessori riconducibili a tale modello provenienti da piattaforme esterne all'Unione Europea.

2. L'imposta è applicata per ciascun pacco di peso inferiore a due chilogrammi introdotto nel territorio nazionale ed è determinata nelle seguenti misure: 5 euro per l'anno 2026; 6 euro per l'anno 2027; 7 euro per l'anno 2028; 8 euro per l'anno 2029; 9 euro per l'anno 2030; 10 euro a decorrere dall'anno 2031.

3. Le somme riscosse sono destinate a finanziare interventi a sostegno della filiera della moda, con priorità alle iniziative orientate alla sostenibilità, all'innovazione ecocompatibile e ai processi di riciclo e recupero dei materiali tessili.

4. La disciplina attuativa, inclusi i criteri di identificazione dei prodotti e le modalità di riscossione, è definita con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

36-quinquies.0.351

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 36-sexies

(Pagamento del canone di locazione con modalità tracciabili)

1. All'articolo 2 della legge 431/1998 dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-bis. I canoni delle locazioni ad uso abitativo sono obbligatoriamente corrisposti, indipendentemente dall'importo, con modalità di versamento che ne assicurino la tracciabilità anche al fine di poter usufruire delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore".

Art. 37

37.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

All'art. 37, comma 1 dopo le parole: "lavoratrici svantaggiate, aggiungere le seguenti: "e per i lavoratori con disabilità"

37.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) a comma 1, secondo periodo, sostituire le parole "sono destinate a riconoscere l'esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati", con le seguenti:

"sono destinate a riconoscere l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati in caso di assunzione nella Zes Unica Mezzogiorno e l'esonero parziale per le assunzioni nel resto del territorio nazionale".

2) al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Gli incentivi all'assunzione di donne e giovani, al di fuori della Zes Unica Mezzogiorno, sono riservati alle aziende che assumono giovani Neet fino a 35 anni e alle aziende che contrattano misure di conciliazione vita-lavoro con le organizzazioni comparativamente più rappresentative".

Conseguentemente:

1) al comma 1, primo periodo:

a) sostituire le parole "154 milioni", con le seguenti: "300 milioni";

b) sostituire le parole "400 milioni", con le seguenti: "700 milioni";

c) sostituire le parole "271 milioni", con le seguenti: "500 milioni".

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 146 milioni di euro per l'anno 2026, 300 milioni per l'anno 2027 e 229 milioni per l'anno 2028, si provvede mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. "

37.4

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "sono destinate a riconoscere l'esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, sono sostituite dalle parole "sono destinate a riconoscere l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati in caso di assunzione nella Zes Unica Mezzogiorno, e l'esonero parziale per le assunzioni nel resto del Paese".

b) al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Gli incentivi all'assunzione di donne e giovani, al di fuori della Zes Unica Mezzogiorno, saranno riservati prioritariamente alle aziende che assumono giovani Neet fino a 35 anni e alle aziende che contrat-

tano misure di conciliazione vita-lavoro con le organizzazioni comparativamente più rappresentative".

37.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine favorire l'assunzione di neolaureati in discipline tecnico-scientifiche (STEM) e contrastare il fenomeno dei "cervelli in fuga", ai datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, laureati STEM con votazione non inferiore a 100/110 che non abbiano superato i trent'anni di età, è riconosciuto, per un periodo massimo di sessanta mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Il datore di lavoro è autorizzato a corrispondere al lavoratore, per il medesimo periodo di sessanta mesi, una somma pari alla componente contributiva oggetto di esonero, a titolo di incentivo salariale netto, non imponibile ai fini fiscali e contributivi per il lavoratore. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

"1-ter. Agli oneri di cui al comma precedente, pari a 37.000.000 di euro per il 2026, 73.000.000 di euro per il 2027 e 109.000.000 di euro per il 2028, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-bis della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa quantificata in 37.000.000 di euro per il 2026, 73.000.000 di euro per il 2027 e 109.000.000 di euro per il 2028.»

37.8

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 3, aggiungere in fine i seguenti:

«3-bis. Al fine favorire l'assunzione di neolaureati in discipline tecnico-scientifiche (STEM) e contrastare il fenomeno dei "cervelli in fuga", ai datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, laureati STEM con votazione non inferiore a 100/110 che non abbiano superato i trent'anni di età, è riconosciuto, per un periodo massimo di sessanta mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Il datore di lavoro è autorizzato a corrispondere al lavoratore, per il medesimo periodo di sessanta mesi, una somma pari alla componente contributiva oggetto di esonero, a titolo di incentivo salariale netto, non imponibile ai fini fiscali e contributivi per il lavoratore. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 36,3 milioni di euro per l'anno 2026, 72,6 milioni di euro per l'anno 2027 e 108,9 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

37.9

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1, comma 408, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, alle lettere b) e c) le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento".

3-bis. Per le finalità di cui al comma 3-bis, è autorizzata una spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2026, 140 milioni di euro per l'anno 2027 e 100 milioni di euro per l'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

37.10

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2026, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un Fondo finalizzato a contrastare la povertà e l'esclusione sociale dei giovani che non sono coinvolti in attività di istruzione, lavoro o formazione, cosiddetti "Giovani NEET" (Not in Education, Employment or Training), denominato "Fondo NEET", con una dotazione di 10 milioni di euro annui.

3-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i requisiti e le condizioni necessarie per accedere alle risorse di cui al presente comma nonché gli specifici interventi finalizzati a:

a) migliorare l'orientamento scolastico e formativo, precoce e personalizzato, offrendo ai giovani strumenti e informazioni per fare scelte consapevoli sul loro futuro scolastico e professionale;

b) rafforzare la formazione professionale flessibile e modulare, creando corsi di formazione che rispondano alle esigenze del mercato del lavoro, anche locale, e fornendo competenze specifiche e aggiornate;

c) facilitare l'accesso al lavoro, attraverso politiche attive per il lavoro che supportino i giovani nell'inserimento nel mondo del lavoro, come tirocini, incentivi all'assunzione e servizi di accompagnamento;

d) promuovere l'imprenditorialità giovanile, sostenendo i giovani che desiderano avviare la propria attività, offrendo supporto finanziario, consulenza e formazione.

e) creare reti e sinergie, favorendo la collaborazione tra scuola, mondo del lavoro, enti di formazione e istituzioni per creare un sistema integrato di supporto ai giovani.

3-quater. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2004, n. 190.»

37.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

"3-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2026,

è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 3,8 milioni di euro per l'anno 2026, 11,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 36,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

37.12

PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo il comma 3 inserire i seguenti: «3-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2026, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 3,8 milioni di euro per l'anno 2026, 11,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 36,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

37.13

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. I datori di lavoro che intendano procedere ad assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato beneficiarie delle agevolazioni previste sono tenuti a inserire preventivamente nella Piattaforma Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) le informazioni relative alla posizione lavorativa, prevedendo l'indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, la tipologia oraria, l'orario contrattuale settimanale, il livello di inquadramento e la retribuzione. I dati acquisiti tramite la Piattaforma SIISL sono resi disponibili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS, all'INAPP e al CNEL, per le finalità di analisi, valutazione e monitoraggio previste dal comma 3.»

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

37.14

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 3 inserire il seguente comma:

"3-bis. I datori di lavoro che intendano procedere ad assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato beneficiarie delle agevolazioni previste sono tenuti a inserire preventivamente nella Piattaforma Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) le informazioni relative alla posizione lavorativa, prevedendo l'indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, la tipologia oraria, l'orario contrattuale settimanale, il livello di inquadramento e la retribuzione. I dati acquisiti tramite la Piattaforma SIISL sono resi disponibili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS, all'INAPP e al CNEL, per le finalità di analisi, valutazione e monitoraggio previste dal comma 3."

37.15

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, ZAMBITO

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"3-bis. I datori di lavoro che intendano procedere ad assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato beneficiarie delle agevolazioni previste sono tenuti a inserire preventivamente nella Piattaforma Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) le informazioni relative alla posizione lavorativa, prevedendo l'indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, la tipologia oraria, l'orario contrattuale settimanale, il livello di inquadramento e la retribuzione. I dati acquisiti tramite la Piattaforma SIISL sono resi disponibili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS, all'INAPP e al CNEL, per le finalità di analisi, valutazione e monitoraggio previste dal comma 3."

37.16

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine i seguenti:

«3-bis. Alle imprese operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria che acquistano nel periodo d'imposta 2026 una partecipazione al capitale, di almeno il 20 per cento e comunque nel limite del 50 per cento, di aziende del medesimo settore con un massimo di cento dipendenti e in difficoltà economico finanziaria ovvero, di imprese con flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate, ai sensi del paragrafo 2.2 della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, è riconosciuto un esonero contributivo nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

3-ter. Il beneficio di cui al comma 3-bis è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2026, 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 4 milioni di euro per l'anno 2029.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 96 milioni di euro per l'anno 2026, di 92 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028, di 96 milioni di euro per l'anno 2029 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 20230»

37.0.5

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Modifiche in materia di atti pubblici rimessi alle professioni)

1. All'articolo 5 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente "Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi e ai professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 iscritti ad una associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy";

b) al comma 1, dopo le parole: "professioni organizzate in ordini o collegi" *sono inserite le seguenti*: "e ai professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 iscritti ad una associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy";

c) al comma 1, lettera a) dopo le parole "in ordini o collegi" *sono inserite le seguenti*: "e ai professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 iscritti ad una associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy";

d) al comma 1, lettera b) dopo le parole "in ordini o collegi" *sono inserite le seguenti*: "e ai professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, iscritti ad una associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy"

37.0.6

MIRABELLI, MANCA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 37-bis

(Modifiche in materia di atti pubblici rimessi alle professioni)

1. All'articolo 5 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ovunque ricorrano, dopo le parole "ordini o collegi" sono aggiunte le seguenti "e ai professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 iscritti ad una associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy". Il titolo della rubrica è sostituito dal seguente "Delega al Governo in

materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi e ai professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 iscritti ad una associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy".

37.0.7

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis

(Esonero contributivo giovani agricoltori)

1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: «effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «e tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026».

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "50 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027"

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 9.000.000;

2027: - 28.000.000;

2028: - 16.000.000;

37.0.10

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis

(Interventi in materia di lavoro stagionale agricolo)

1. All'articolo 1, comma 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dopo le parole: «per il biennio 2023-2024» sono inserite le seguenti: «e per il biennio 2026-2027».

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "99 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028"

37.0.13

NATURALE, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Interventi in materia di lavoro stagionale agricolo)

1. all'articolo 1, comma 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dopo le parole: «per il biennio 2023-2024» sono inserite le seguenti: «e per il biennio 2026-2027».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

37.0.14

PIRRO, LOPREIATO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Modifiche alla legge 21 aprile 2023, n. 49 in materia di equo compenso)

1. Alla legge 21 aprile 2023, n. 49 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis) Le disposizioni della presente legge si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81 nei confronti delle imprese di cui al precedente comma 1 e con riferimento alle professioni non or-

ganizzate in ordini o collegi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.»;

b) all'articolo 5, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero per quanto concerne i professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, su proposta delle forme aggregative iscritte all'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della medesima legge.».

2. Agli oneri di cui al presente articolo pari a euro 250.000 a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

37.0.17

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 37-bis.

1. All'articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, il comma 6-*bis* è abrogato."

37.0.18

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 37-bis

(Misure di tutela del potere d'acquisto dei lavoratori e di tempestività dei rinnovi contrattuali)

1. Al fine di tutelare il potere d'acquisto dei lavoratori e di garantire la tempestività dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, in attuazione dell'articolo 36 della Costituzione, è introdotto un meccanismo di adeguamento transitorio delle retribuzioni, applicabile in caso di mancato rinno-

vo contrattuale entro centoventi giorni dalla scadenza del contratto collettivo nazionale.

2. Decorso tale termine, i minimi retributivi tabellari dei lavoratori interessati sono adeguati, a titolo provvisorio, in misura pari al 75 per cento della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI, al netto dei tabacchi) rilevata dall'ISTAT, per la quota di retribuzione annua lorda fino a 35.000 euro, e al 40 per cento della medesima variazione per l'eventuale quota eccedente.

3. L'adeguamento di cui al comma 2 a decorre dal centoventunesimo giorno successivo alla scadenza del contratto collettivo e opera fino alla sottoscrizione del nuovo contratto. Le somme corrisposte a titolo di adeguamento transitorio e automatico sono integralmente assorbite negli aumenti economici definitivi stabiliti con il rinnovo, senza possibilità di recupero nei confronti del lavoratore.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità attuative, con particolare riferimento ai criteri di calcolo dell'adeguamento e al monitoraggio degli effetti economici.

5. È istituita, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione di Garanzia sulla Retribuzione Equa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con il compito di monitorare lo stato dei rinnovi contrattuali, verificare l'applicazione del meccanismo di adeguamento transitorio e automatico e trasmettere annualmente al Parlamento una relazione sullo stato della contrattazione collettiva e del potere d'acquisto dei lavoratori.

6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai maggiori oneri si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 7 e dall'articolo 37-ter.

7. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento».

"Art. 37-ter

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1 In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 1.100 milioni di euro anche per l'anno 2026.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2026.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

37.0.21

MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Fondo per la detassazione del salario minimo)

1. Per gli anni 2026, 2027 e 2028, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro al fine di portare il trattamento economico minimo orario dello stesso a un importo non inferiore a 9 euro lordi sono soggetti al-

l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite d'importo complessivo pari a 3.000 euro.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

37.0.24

MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Esonero contributivo per la riduzione dell'orario di lavoro a parità di retribuzione)

1. Al fine di adottare forme flessibili di organizzazione del lavoro volte ad adeguare la disciplina dell'orario di lavoro alle attuali dinamiche sociali ed economiche e alle ricadute dirette e indirette dello sviluppo tecnologico nel mercato del lavoro, nonché a promuovere l'occupazione, incrementare la produttività del lavoro e migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché le loro articolazioni territoriali o aziendali, possono stipulare specifici contratti di riduzione dell'orario di lavoro, a parità di retribuzione.

2. Ai sensi dei contratti di cui al comma 1, l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, può essere ridotto fino a 32 ore settimanali. La riduzione può riguardare l'orario giornaliero o il numero delle giornate lavorative settimanali, fino a 4. In tale ultimo caso, le ore lavorative giornaliere che superano le 8 ore ordinarie non sono considerate lavoro straordinario. I medesimi contratti stabiliscono criteri e modalità di individuazione dei lavoratori interessati, anche su base volontaria, coerentemente alle finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

3. In mancanza di contrattazione collettiva, come definita al comma 1 del presente articolo, almeno il 20 per cento dei lavoratori dipendenti della medesima azienda o il datore di lavoro possono proporre un'ipotesi di accordo per una riduzione dell'orario di lavoro, fino a 32 ore, a parità di retribuzione ai sensi di commi 1 e 2, del presente articolo, specificandone le modalità. Entro 90 giorni dalla diffusione della proposta di riduzione con una comunicazione aziendale a tutto il personale dipendente, la proposta è sottoposta a referendum confermativo cui partecipa, con funzione di supervisione, un delegato dell'ente bilaterale competente per territorio, ove esistente, anche nel settore affine a quello in cui opera l'azienda interessata dall'accordo. L'ipotesi di accordo s'intende approvata se, all'esito del referendum, si esprime favorevolmente la maggioranza dei dipendenti dell'azienda e, nel solo caso in cui la proposta di riduzione provenga dai lavoratori, sia accolta anche dal datore di lavoro entro i 30 giorni dal voto. Nel caso di esito referendario negativo, la richiesta può essere riproposta dopo 180 giorni.

4. In via sperimentale, per gli anni 2026, 2027 e 2028, per la quota di retribuzione corrispondente alla riduzione dell'orario normale di lavoro di cui al presente articolo, è riconosciuto ai datori di lavoro l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi a loro carico, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

5. L'esonero di cui al comma 4, è altresì riconosciuto, in relazione alla quota di riduzione dell'orario di lavoro di cui al presente articolo, ai datori di lavoro che assumono lavoratori, anche cumulativamente ad altri incentivi riconosciuti per le stesse assunzioni, per una durata non superiore a:

a) 24 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;

b) 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 6 mesi.

6. L'esonero contributivo di cui al comma 4, è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

7. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

8. In via sperimentale, per gli anni 2026, 2027 e 2028, è istituito l'Osservatorio nazionale sull'orario di lavoro, con sede presso l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche.

9. L'Osservatorio di cui al comma 8, ha il compito di raccogliere e di elaborare dati statistici e socio-economici relativi:

a) alle modalità e agli strumenti con i quali le imprese e i lavoratori gestiscono e organizzano l'attività lavorativa e gli orari di lavoro;

b) all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, al fine di verificarne i risultati;

c) alle dinamiche del mercato del lavoro e all'andamento dei sistemi formativi e di riqualificazione professionale, con riferimento allo sviluppo e all'applicazione di nuove tecnologie, al fine di definire il rapporto tra numero di ore di lavoro svolto, numero di lavoratori impiegati, tasso di produttività e ricchezza prodotta;

d) all'impiego dei contratti di solidarietà previsti dalla normativa vigente, al fine di verificare in che misura si faccia effettivamente ricorso ad essi;

e) alle specifiche intese raggiunte in sede di contrattazione collettiva di prossimità in riferimento alla disciplina dell'orario di lavoro, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

10. L'Osservatorio di cui al comma 8, predispone una relazione annuale sulla propria attività e la trasmette alle Camere entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

11. Entro il 31 dicembre 7 sulla base dell'attività svolta dall'Osservatorio di cui al comma 8, della presente legge, il Governo verifica i risultati della sperimentazione di cui ai commi 4 e 5, e presenta una Relazione alle competenti Commissioni parlamentari.

12. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento dell'Osservatorio di cui comma 8.

13. L'Osservatorio si avvale delle strutture e delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti strumentali vigilati dal medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

14. I contratti collettivi di lavoro nazionali e di secondo livello, aziendali e integrativi, stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché dalle loro articolazioni territoriali o aziendali, possono regolamentare le ulteriori modalità di attuazione del presente articolo, per quanto da esso non specificamente disciplinato".

15. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e 150 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'ar-

articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

37.0.27

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 37-bis.

(Misure a favore dei contratti di apprendistato

1. L'esonero dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro che assumono mediante contratto di lavoro di apprendistato, di cui agli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è pari al 100%, senza limite di importo massimo annuale, per tutta la durata del contratto. Tale beneficio è prorogato di un anno dalla data di trasformazione in contratto a tempo indeterminato. Il beneficio di cui al presente articolo si applica nel limite complessivo annuo di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

37.0.29

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Esonero contributivo giovani agricoltori)

1. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di iscrizione, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazio-

ne generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modifiche, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Consequentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"

37.0.30

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis

(Esonero contributivo lavoratori agricoli)

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2027, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 30.000.000;

2027: - 30.000.000;

2028: - 30.000.000;

37.0.32

FINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Istituzione del Fondo per il finanziamento di interventi volti mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 2.700 milioni di euro per l'anno 2026, e 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 per il finanziamento di interventi volti mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, anche mediante il potenziamento di misure di fiscalità di vantaggio che prevedono l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L'agevolazione di cui al presente comma è concessa nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1.»

Conseguentemente:

- *all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 2.700 milioni di euro per l'anno 2026, e 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Qualora le misure previste dai precedenti*

periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori 2.700 milioni di euro per l'anno 2026, e 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.";

37.0.33

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Disposizioni in materia contributiva)

1. Al fine di promuovere l'assunzione delle categorie svantaggiate, le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle nuove assunzioni di lavoratori ultracinquantenni, di cui all'articolo 4 commi 8, 9 e 10 della legge 28 giugno 2012, n. 92, effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è condizionata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. A tal fine è autorizzata una spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

37.0.34 (testo 2)

CAMUSSO, MANCA, MISIANI, NICITA, LORENZIN, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Norme per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro)

1. Al fine di garantire il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) nei termini previsti dalle scadenze ivi previste, in caso di mancato accordo dopo novanta giorni dalla data di scadenza del relativo CCNL, ai lavoratori cui si applicano i suddetti CCNL, è riconosciuta mensilmente, a carico del datore di lavoro privato, quale elemento provvisorio della retribuzione, un'indennità di vacanza contrattuale calcolata sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea, nella misura del 50 per cento, fino al rinnovo degli stessi contratti. La suddetta disposizione non si applica nei casi in cui i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono misure analoghe di valore pari o superiore a quello previsto dal comma 1."

37.0.35

MANCA, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 37-bis

(Disposizioni per sostenere i percorsi di partecipazione organizzativa e consultiva dei lavoratori nelle imprese)

1. Al fine di sostenere e incrementare i percorsi di partecipazione organizzativa e consultiva dei lavoratori, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 15 maggio 2025, n. 76, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aumentato di 70 milioni per l'anno 2026 e di 800.000 per l'anno 2027.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni per l'anno 2026 e a 800.000 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132."

37.0.36 (testo 3)

MELONI, NICITA

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Sperimentazione per lavoratori di rientro nelle regioni insulari, continuità territoriale e Fondo Insularità)

1. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, il Governo avvia la sperimentazione di un nuovo regime agevolativo per lavoratori di rientro nelle regioni insulari. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni prodotti nel territorio delle regioni Sardegna e Sicilia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio delle regioni summenzionate o vi eleggano nuovamente domicilio, entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni: (a) i lavoratori, che sono stati già stati residenti in una delle regioni insulari (Sardegna o Sicilia) per un periodo di almeno cinque anni, si impegnano a risiedere nuovamente nella medesima regione per un periodo di tempo corrispondente ad almeno tre anni; 281 (b) I lavoratori che, pur avendo mantenuto la residenza in una delle regioni insulari hanno, per ragioni lavorative, eletto domicilio nel territorio di una delle altre regioni d'Italia e decidano di farvi ritorno, eleggendo domicilio nella regione in cui sono residenti per almeno tre anni; (c) i lavoratori non sono stati residenti e/o domiciliati (come da comma 1 lett. b) nei tre periodi d'imposta precedenti il loro trasferimento. Se il lavoratore presta l'attività lavorativa nel territorio di Sardegna e Sicilia in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato in altra regione prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza in una regione diversa da quella di origine è di: 1) sei periodi d'imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato nel territorio della regione in cui fa ritorno (Sardegna o Sicilia) in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo; 2) sette periodi d'imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento in altra regione italiana, è stato impiegato nel territorio della regione insulare in cui si trasferisce in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo; (d) l'attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio di una delle regioni insulari in cui il lavoratore fa ritorno e, in tale regione, è residente e vi elegge domicilio;

2. Ai fini del comma 1, lettera c), si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo diretto o indiretto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice ci-

vile ovvero che, ai sensi della stessa norma, sono sottoposti al comune controllo diretto o indiretto da parte di un altro soggetto.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 dovranno applicarsi a partire dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza e/o l'elezione del domicilio e nei tre periodi d'imposta successivi. Se la residenza e il domicilio non sono mantenuti per almeno tre anni nel territorio della regione insulare in cui il lavoratore fa ritorno, il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi.

4. La percentuale di cui al comma 1 dovrà essere ridotta al 40 per cento nei seguenti casi: (a) il lavoratore si trasferisce in una regione insulare, in linea con il comma 1, con un figlio minore; (b) in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime di cui al presente articolo. In tale caso il beneficio di cui al presente comma è fruito a partire dal periodo d'imposta in corso al momento della nascita o dell'adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell'agevolazione di cui al comma 3.

5. La maggiore agevolazione di cui al comma 4 si applica a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio della regione insulare di elezione.

6. La verifica della sussistenza delle condizioni previste dal comma 1, lettere a), b), c) e d), avviene secondo i criteri determinati da apposito decreto attuativo adottato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano in via sperimentale in favore dei soggetti che trasferiscono la residenza e/o eleggono domicilio in Sicilia o in Sardegna dal periodo d'imposta 2026, fino al raggiungimento di un onere complessivo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, in base alla priorità della data di trasferimento della residenza.

8. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 7, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2.

9. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato per l'anno 2026 di ulteriori 5 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2.

10. Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui al sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, in materia di rimozione degli svantaggi derivanti dell'insularità, la dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma

si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2.

37.0.39

GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro domestico)

1. Al fine di supportare le famiglie nell'assistenza agli anziani, per gli anni 2026, 2027 e 2028 è previsto un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui, per 36 mesi, nel limite di spesa di 500 milioni di euro annui, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

37.0.40

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Istituzione del Fondo INAIL per la riabilitazione dei lavoratori colpiti da malattie professionali)

1. Al fine di garantire sostegno economico e continuità terapeutica ai lavoratori affetti da malattie professionali riconosciute, è istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) il "Fondo per il rimborso delle spese di riabilitazione connesse alle malattie professionali".

2. Il Fondo provvede al rimborso, totale o parziale, delle spese per percorsi di riabilitazione funzionale, motoria, cognitiva, respiratoria e psicologica sostenute dai lavoratori colpiti da malattie professionali e certificate

dall'INAIL, anche qualora tali prestazioni non siano garantite dal Servizio sanitario nazionale o presentino liste d'attesa tali da compromettere la continuità terapeutica.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'INAIL, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite:

- a) le modalità di accesso al Fondo;
- b) i criteri e i limiti di rimborso delle spese sostenute;
- c) le tipologie di trattamenti riabilitativi ammissibili;
- d) le modalità di monitoraggio della spesa.

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

37.0.41

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Istituzione del Fondo per il miglioramento delle condizioni di lavoro)

1. Al fine di promuovere il miglioramento delle condizioni di lavoro e la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo per il miglioramento delle condizioni di lavoro".

2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, nonché dalle verifiche e accertamenti condotti dagli organi di vigilanza in caso di infortuni sul lavoro e irregolarità, sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel limite massimo di 70 milioni annui con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinate all'incremento del Fondo di cui al comma 1.

3. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento di interventi, progetti aziendali o territoriali finalizzati a:

a) riduzione dei carichi e dei ritmi di lavoro e sperimentazione di modelli organizzativi innovativi, ivi compresa la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario;

b) adozione di forme di lavoro agile, smart working e soluzioni di digitalizzazione sicura dei processi produttivi;

c) investimenti tecnologici che migliorino la sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del lavoro;

d) misure di benessere organizzativo e prevenzione del rischio psicosociale, anche attraverso servizi di supporto personalizzati;

e) formazione e aggiornamento di alta qualità su salute, sicurezza, innovazione dei processi e organizzazione del lavoro.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di ripartizione e le modalità di impiego delle risorse del Fondo, assicurando priorità agli interventi rivolti alle piccole e medie imprese.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

37.0.42

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Istituzione del Fondo presso le Prefetture per l'attivazione di un numero verde dedicato alla segnalazione dei Near miss)

1. Al fine di potenziare le attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e promuovere l'emersione delle situazioni di rischio, è istituito, presso ciascuna Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, il "Fondo per il numero verde Near miss", destinato all'attivazione e alla gestione di un servizio telefonico e telematico gratuito per la segnalazione dei mancati infortuni (near miss) e delle condizioni potenzialmente pericolose nei luoghi di lavoro.

2. Il numero verde di cui al comma 1 garantisce l'anonimato del segnalante e assicura la presa in carico delle segnalazioni da parte delle Prefetture, che provvedono a trasmetterle, per le verifiche di competenza, agli organi territoriali di vigilanza e agli enti preposti.

3. Le Prefetture provvedono altresì alla raccolta e all'analisi dei dati relativi ai near miss, al fine di individuare criticità ricorrenti, aree territoriali e settori produttivi a maggior rischio, elaborando report periodici trasmessi al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'INAIL.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalità operative del servizio, i protocolli di trasmissione delle segnalazioni, nonché gli standard di sicurezza e tutela della riservatezza degli utenti.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

37.0.43

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Istituzione del Fondo per la prevenzione degli incidenti in itinere in agricoltura)

1. Al fine di ridurre l'incidenza degli incidenti in itinere nel settore agricolo e agroalimentare, con particolare riferimento alla mobilità su strade rurali e all'utilizzo di mezzi agricoli, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il "Fondo per la prevenzione degli incidenti in itinere in agricoltura".

2. Il Fondo finanzia programmi e interventi volti a:

a) migliorare la sicurezza dei percorsi stradali e interpoderali maggiormente utilizzati per ragioni lavorative, anche mediante segnaletica, manutenzione e illuminazione;

b) promuovere l'utilizzo di mezzi e dispositivi di trasporto conformi ai requisiti di sicurezza e dotati dei necessari sistemi di protezione;

c) sostenere la formazione specifica dei lavoratori agricoli sulla mobilità sicura e sul corretto utilizzo dei mezzi di trasporto;

d) favorire soluzioni organizzative che riducano gli spostamenti a rischio, anche mediante trasporto condiviso sicuro, logistica aziendale e digitalizzazione dei processi.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo, le tipologie di progetti ammissibili e le relative priorità, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese agricole, ai lavoratori stagionali e ai territori ad alta incidentalità.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

37.0.44

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Istituzione del Fondo per gli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro)

1. Al fine di favorire la piena inclusione lavorativa delle persone con disabilità, prevenire l'insorgere di condizioni di inidoneità sopravvenuta e ridurre il rischio di abbandono del posto di lavoro, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo per gli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro".

2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, nonché dalle verifiche e accertamenti condotti dagli organi di vigilanza in caso di irregolarità, sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati, nel limite massimo di 50 milioni annui con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinati all'incremento del Fondo di cui al comma 1.

3. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento di interventi, progetti aziendali o territoriali finalizzati a:

- a) adattamento e messa in sicurezza delle postazioni di lavoro per lavoratori con disabilità o limitazioni funzionali;
- b) modifica degli orari di lavoro, riorganizzazione dei processi produttivi e delle mansioni, anche attraverso lavoro agile e soluzioni digitali;
- c) acquisto di ausili, strumenti ergonomici e tecnologie assistive;
- d) interventi strutturali e architettonici volti a eliminare barriere e aumentare l'accessibilità degli ambienti di lavoro;
- e) azioni di formazione specifica rivolta a datori di lavoro, RSPP, dirigenti e preposti sulle buone pratiche di accomodamento ragionevole.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di ripartizione, le modalità di impiego delle risorse del Fondo e le procedure di accesso ai contributi, assicurando priorità ai lavoratori impiegati nelle piccole e medie imprese e ai settori a maggiore rischio di esclusione lavorativa.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

37.0.45

CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Permessi per il diritto allo studio dei giovani lavoratori)

1. Al fine di garantire il diritto allo studio dei giovani lavoratori, che abbiano un'età compresa tra i 16 e i 35 anni, sono concessi dal datore di lavoro pubblico o privato permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 250 ore annue individuali.

2. I permessi sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parreggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studi legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

3. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono le relative modalità di fruizione.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede nel limite di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2004, n. 190.»»

37.0.46

CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis
(Bonus formazione giovani)

1. A favore dei datori di lavoro privati che assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nei due anni che precedono l'assunzione incentivata, è riconosciuto un credito d'imposta pari ad euro 3.000 complessivi per lo svolgimento, da parte dei medesimi lavoratori neo assunti, di un periodo di formazione presso lo stesso datore di lavoro di durata non superiore a sei mesi.

2. Il periodo di formazione deve svolgersi prima dell'assunzione del lavoratore e, nel caso in cui il datore di lavoro non proceda all'assunzione all'esito del percorso formativo, il credito d'imposta non potrà essere usufruito e, qualora già utilizzato, dovrà essere restituito.

3. A favore dei datori di lavoro di cui al primo periodo è attribuito un ulteriore credito d'imposta in misura pari alle spese documentate di certificazione delle competenze del lavoratore che ivi abbia svolto il periodo di formazione.

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa nel limite massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028.

5. Agli oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2026-2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 37-bis

37-bis.0.350

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 37-ter (Apprendistato)

"1. L'esonero dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i contratti di apprendistato di cui agli articoli 43, 44, 45 del d.lgs. 81/2015 è pari al 100%, senza limite di importo massimo annuale, per tutta la durata del contratto. Il beneficio è prorogato di un anno dalla data di trasformazione in contratto a tempo indeterminato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1.500.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 3.

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «sono stabilite nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite nella misura del 30 per cento».

37-bis.0.351

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 37-ter. (Disposizioni per l'istituzione del salario minimo)

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con la presente legge, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ad eccezione di quelli previsti alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 del medesimo articolo 2.

3. In attuazione degli articoli 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o effettuo prestazioni d'opera intellettuale o manuale di cui all'articolo 2222 del codice civile, il committente è tenuto a corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo.

4. Per «retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato» si intende il trattamento economico complessivo, comprensivo del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.

5. Il trattamento economico minimo orario per il lavoro domestico è stabilito con regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei principi e delle finalità della medesima legge.

6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili, la retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato non può essere inferiore a quella prevista per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva interessata.

7. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può essere in ogni caso inferiore all'importo previsto al comma 4.

8. In mancanza di contratti collettivi nazionali per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili.

9. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento, la retribuzione di cui al comma 1 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici.

10. Per i lavoratori di cui al comma 3, che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia, di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione, in mancanza di accordi collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione dovuta non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa prestazione.

11. All'articolo 2225 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il corrispettivo per la prestazione d'opera intellettuale o manuale non può essere comunque inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati».

12. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi da 4 a 11, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

13. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati i membri della Commissione.

14. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
- c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;
- d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- e) un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei datori lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

15. La Commissione:

a) con cadenza annuale, valuta e determina l'aggiornamento dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4;

b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, come definita dai commi 4 e 5;

c) raccoglie informazioni e cura l'elaborazione di specifici rapporti o studi periodici sull'applicazione dei contratti collettivi nei vari settori.

16. L'aggiornamento su base annuale dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

17. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

18. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata vi provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

19. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o a limitare l'applicazione delle disposizioni della presente legge, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

20. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 19 del presente articolo non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 19. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

21. Al fine di contenere i maggiori costi a carico dei datori di lavoro derivanti dagli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro per adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per il salario minimo, con una dotazione complessiva pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definita la modalità di erogazione del beneficio economico in favore dei datori di lavoro di cui al comma 21, progressivamente decrescente e proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro.

23. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 21 del presente articolo, valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, una minore spesa complessiva annua quantificata in 100 milioni di euro."

37-bis.0.352

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 37-ter

1. I lavoratori di aziende che, a prescindere dal settore di appartenenza, operano nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile di cui al Titolo IV del D.lgs. n. 81/2008, sono tenuti ad effettuare il corso formativo "16 ore MICS", delineato dal Formedil - Ente unico formazione e sicurezza e riconosciuto nell'ambito dell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, presso gli Organismi paritetici di cui all'art. 2, comma 1, lett. ee) del predetto decreto, aderenti al Formedil stesso. La medesima disposizione si applica anche ai lavoratori autonomi che operano nei suddetti cantieri.

2. Ove la predetta formazione riguardi lavoratori stranieri, sia dipendenti che autonomi, il corso formativo inerente le "16 ore MICS", dovrà prevedere ore di formazione destinate all'insegnamento, in lingua italiana, della terminologia tecnica di cantiere."

37-bis.0.353

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-ter

(Interventi in materia di lavoro stagionale agricolo)

1. All'articolo 1, comma 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «per il biennio 2023-2024» sono inserite le seguenti: «e per il biennio 2026-2027».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

37-bis.0.354

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 37-ter.

(Introduzione di un meccanismo di indicizzazione delle retribuzioni da lavoro)

1. Nel rispetto del principio di cui all'articolo 36, primo comma, della Costituzione, a ciascun lavoratore subordinato, parasubordinato o eterorganizzato, è riconosciuto un trattamento economico rivalutato annualmente al fine di recuperare integralmente il differenziale tra inflazione programmata e inflazione reale in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea definita dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il Presidente del Consiglio dei ministri, previo confronto con le confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative e con le associazioni imprenditoriali, con proprio decreto da adottare entro il 30 set-

tembre di ciascun anno, procede alla ricognizione della percentuale pari alla differenza tra il tasso d'inflazione programmata previsto dal Documento di economia e finanza pubblica per il medesimo anno e la variazione media dell'indice Indice dei prezzi al consumo armonizzato al netto dei beni energetici importati (IPCA NEI) rilevata dall'Istituto nazionale di statistica per i dodici mesi precedenti la suddetta data. A decorrere dal mese di gennaio di ogni anno i datori di lavoro, sia pubblici sia privati e i committenti corrispondono ai lavoratori, insieme alla retribuzione o al compenso mensile, un importo pari a un dodicesimo della somma determinata applicando all'ultima retribuzione globale annua di fatto, o al compenso complessivo annuo corrisposto, la percentuale determinata dal decreto di cui al terzo periodo.

2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo confronto con le confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative e con le associazioni datoriali, sono stabilite le modalità di trattamento fiscale della somma di cui al comma 1 al fine di neutralizzare, a decorrere dall'anno d'imposta 2026, l'effetto, di trascinamento fiscale, a carico dei lavoratori conseguente all'applicazione delle disposizioni della presente legge.

3. L'adeguamento ISTAT di cui al comma 1 si applica, maggiorato del 50 per cento, con le medesime modalità di corresponsione, anche ai contratti scaduti e sino alla decorrenza dell'accordo di rinnovo. Con riferimento ai soli lavoratori del settore privato, tale adeguamento è applicato all'ultima retribuzione globale annua di fatto, all'interno della quale è computata, anno dopo anno, anche la somma risultante dall'ultimo adeguamento.

4. L'adeguamento di cui al presente articolo, riconosciuto al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è posto a carico della finanza pubblica.

5. Fatta salva la possibilità dei contratti collettivi di stabilire trattamenti più favorevoli, sono nulle tutte le clausole in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

6. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministro della Funzione Pubblica, previo confronto con le confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative e con le associazioni datoriali, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 2.000.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 34-*bis* della presente legge."

Conseguentemente, dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

"Art. 34-bis

(Contributo straordinario sulle grandi ricchezze)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di prevenzione e promozione della salute, di valorizzazione del sistema pubblico di istruzione scolastica, di mitigazione e adattamento climatico e di recupero o acquisto del patrimonio edilizio pubblico da destinare a famiglie, le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1,

al netto delle minori entrate risultanti dal comma 2, secondo periodo, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, vengono destinate a decorrere dall'anno 2026 nella seguente misura:

a) un quarto al Fondo sanitario nazionale al fine di elevare il livello del finanziamento del fabbisogno standard cui concorre lo Stato;

b) un quarto per incrementare la spesa pubblica per istruzione al fine di attuare il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita a sei anni, migliorare l'offerta formativa, eseguire lavori di messa in sicurezza e adattamento degli spazi e delle aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, ridurre il numero di alunni per classi, stabilizzare il personale docente precario;

c) un quarto per contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici e aumentare la resilienza dei sistemi insediativi soggetti ai rischi ad essi connessi, con particolare riferimento alle ondate di calore e ai fenomeni di precipitazioni estreme e di siccità attraverso la realizzazione di interventi di mitigazione e adattamento;

d) un quarto per sostenere il Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica attraverso programmi, azioni e progetti che aumentino la disponibilità, prioritariamente di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale, da parte dei comuni e degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica, per quanto possibile senza consumo di suolo, tramite il recupero di immobili pubblici inutilizzati o l'acquisto da parte degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica e dei comuni, di alloggi da destinare alle famiglie nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggio edilizia residenziale pubblica o per il passaggio da casa a casa per famiglie con sfratto esecutivo, nonché per alloggi sociali a canone agevolato.

6. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro della Salute ed il Ministro dell'Istruzione e del Merito, da emanarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge vengono definiti modalità e criteri di riparto delle risorse di cui al precedente comma 5. "

37-bis.0.355

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 37-ter.

(Stabilizzazione del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, che abbia prestato servizio continuativo per almeno diciotto mesi)

1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2026, con corrispondente aumento dei posti disponibili della vigente dotazione organica e incremento dell'orario di servizio del medesimo personale a trentasei ore settimanali, alla stabilizzazione del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno diciotto mesi.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 68 milioni di euro per l'anno 2026 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-bis, della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, per l'anno 2026, una minore spesa complessiva quantificata in 68 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2027, una minore spesa complessiva annua quantificata in 80 milioni di euro ."

Art. 38

38.1

PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai fini dell'Assegno di inclusione il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dall'Assegno di inclusione, ai fini della definizione del nucleo familiare, il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.".

02. Agli oneri di cui al comma 01, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

38.2 (testo 2)

CAMUSSO, DELRIO, ZAMPA, MANCA, LORENZIN, NICITA, MISIANI, ZAMBITO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, premettere il seguente:

"01. All'articolo 2 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), numero 2), le parole: "per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo" sono sostituite dalle seguenti: "per almeno due anni";

b) al comma 4, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-bis) di 0,25 per ogni maggiorenne con età inferiore a 60 anni senza carichi di cura;"

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 01, valutati nel limite massimo di 740 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 2-ter.

2-ter. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui all'articolo 129 della presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 740 milioni di euro a decorrere dal 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 740 milioni di euro a decorrere dal 2026.

c) sopprimere il comma 4.

Consequentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese non inferiori a 267,16 milioni di euro per l'anno 2026, 346,95 milioni di euro per l'anno 2027, 336,23 milioni di euro per l'anno 2028, 268,71 milioni di euro per l'anno 2029, 212,86 milioni di euro per l'anno 2030, 145,48 milioni di euro per l'anno 2031, 75 milioni di euro per l'anno 2032, 2,49 milioni di euro per l'anno 2033 e 2,07 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2034. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 267,16 milioni di euro per l'anno 2026, 346,95 milioni di euro per l'anno 2027, 336,23 milioni di euro per l'anno 2028, 268,71 milioni di euro per l'anno 2029, 212,86 milioni di euro per l'anno 2030, 145,48 milioni di euro per l'anno 2031, 75 milioni di euro per l'anno 2032, 2,49 milioni di euro per l'anno 2033 e 2,07 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034."

38.3

PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 2, comma 4, del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) di 0,25 per ogni maggiorenne con età inferiore a sessanta anni senza carichi di cura;

02 Per le disposizioni di cui al comma 01 è autorizzata una spesa di 620 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 620 milioni di euro:

a) quanto a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

b) all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «80 milioni».

38.4

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «pari a 6.000 euro annui» sono inserite le seguenti: «, importo annualmente aggiornato, a decorrere dall'anno 2026, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, accertata dall'ISTAT»;

b) al comma 2, dopo le parole: «di 3.360 euro annui» sono aggiunte le seguenti: «, importo annualmente aggiornato secondo la medesima variazione di cui al comma 1».

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, anche ai fini dell'adeguamento automatico dei limiti reddituali e delle soglie di beneficio.»

38.5

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un massimo complessivo di 2,5, ulteriormente elevato a 2,6 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza»;

b) alla lettera e), le parole: «di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;» sono sostituite dalle seguenti: «di 0,25 per ciascun minore di età, fino a due;»;

c) alla lettera f), le parole: «di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.» sono sostituite dalle seguenti: «di 0,20 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.».

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione il *Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307*, è ridotto di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028

38.6

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il comma 5-ter è inserito il seguente:

"5-quater. Ai fini dell'attuazione dei percorsi di inclusione lavorativa di cui al presente articolo e della permanenza nell'Assegno di inclusione, è considerata congrua l'offerta di lavoro che rispetta i seguenti criteri:

a) è coerente con le competenze e l'esperienza maturate dal beneficiario;

b) assicura una retribuzione non inferiore ai minimi tabellari previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile;

c) prevede una sede di lavoro che non dista più di cinquanta chilometri dal domicilio del beneficiario o non è raggiungibile in un tempo superiore a ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblici; per i beneficiari con figli minori di quattordici anni o con componenti del nucleo familiare non autosufficienti o con disabilità, la distanza massima è ridotta a trenta chilometri o sessanta minuti di percorrenza;

d) è compatibile con le responsabilità familiari e di cura del beneficiario, accertate dai servizi sociali o dai servizi competenti per l'inclusione lavorativa.

Il rifiuto di un'offerta di lavoro è valutato ai fini delle sanzioni previste dalla normativa vigente tenendo conto della compatibilità dell'offerta stessa con le condizioni di cui alle lettere precedenti." »

38.7

GUIDOLIN, CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di tenere conto dei maggiori costi connessi alla condizione di disabilità, per i nuclei che comprendono almeno un componente con disabilità con necessità di sostegno intensivo ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, l'importo dell'assegno è maggiorato del 15 per cento per ciascun componente in tali condizioni. La maggiorazione è riconosciuta d'ufficio dall'INPS sulla base dei dati già disponibili.

1-ter. Per l'attuazione del comma 1-bis è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

38.9

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, ZAMBITO

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 46 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027."

38.10

BILOTTI, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Al comma 3 sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «46 milioni di euro per l'anno 2026 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»

38.11

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 13, del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il comma 11, è inserito il seguente: «11-bis. A decorrere dal 2026, gli importi dell'assegno, di cui all'articolo 3, comma 1 e le relative soglie ISEE, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del presente decreto legge, sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita, nel limite complessivo di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

38.12

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 13 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il comma 11, è inserito il seguente: «11-bis. Gli importi dell'assegno, di cui all'articolo 3, comma 1 e le relative soglie ISEE, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del presente decreto legge, sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita, nel limite di spesa di 190 milioni di euro per il 2026 e di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.»

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 190 milioni di euro per l'anno 2026 e 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

38.13

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Il comma 4 è soppresso

Conseguentemente,

Il comma 2 dell'articolo 132 è soppresso

Conseguentemente,

all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di rifinanziare il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale istituito dall'articolo 1, comma 386 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 200 milioni di euro."

38.14

ZAMPA, CAMUSSO, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA, ZAMBITO

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese non inferiori a 267,16 milioni di euro per l'anno 2026, 346,95 milioni di euro per l'anno 2027, 336,23 milioni di euro per l'anno 2028, 268,71 milioni di euro per l'anno 2029, 212,86 milioni di euro per l'anno 2030, 145,48 milioni di euro per l'anno 2031, 75 milioni di euro per l'anno 2032, 2,49 milioni di euro per l'anno 2033 e 2,07 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della

sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 267,16 milioni di euro per l'anno 2026, 346,95 milioni di euro per l'anno 2027, 336,23 milioni di euro per l'anno 2028, 268,71 milioni di euro per l'anno 2029, 212,86 milioni di euro per l'anno 2030, 145,48 milioni di euro per l'anno 2031, 75 milioni di euro per l'anno 2032, 2,49 milioni di euro per l'anno 2033 e 2,07 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2034."

38.15

MAZZELLA, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Sopprimere il comma 4

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 267,16 milioni di euro per l'anno 2026, 346,95 milioni di euro per l'anno 2027, 336,23 milioni di euro per l'anno 2028, 268,71 milioni di euro per l'anno 2029, 212,86 milioni di euro per l'anno 2030, 145,48 milioni di euro per l'anno 2031, 75 milioni di euro per l'anno 2032, 2,49 milioni di euro per l'anno 2033 e di 2,07 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2034 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

38.16

MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, LORENZIN, MISIANI, NICITA, ZAMBITO

*Al comma 4, sostituire le parole "è ridotto di 267,16 milioni di euro per l'anno 2026, di 346,95 milioni di euro per l'anno 2027, di 336,23 milioni di euro per l'anno 2028, di 268,71 milioni di euro per l'anno 2029, di 212,86 milioni di euro per l'anno 2030, di 145,48 milioni di euro per l'anno 2031, di 75 milioni di euro per l'anno 2032, di 2,49 milioni di euro per l'anno 2033 e di 2,07 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034" con le seguenti "è ridotto di **167,16** milioni di euro per l'anno 2026, di **246,95** milioni di euro per l'anno 2027, di **236,23** milioni di euro per l'anno 2028, di **168,71** milioni di euro per l'anno 2029, di **112,86** milioni di euro per l'anno 2030, di **45,48** milioni di euro per l'anno 2031".*

Conseguentemente, all'articolo 132, al comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 25

milioni di euro per l'anno 2032, di 97,51 milioni di euro per l'anno 2033 e di 97,93 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034".

38.17

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4-bis. All'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con la legge 3 luglio 2023, n. 85 dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: a-bis) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.".

38.18

MANCA, PARRINI, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: "a-bis) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli."»

38.19

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 4, aggiungere, infine, il seguente:

"4-bis. All'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con la legge 3 luglio 2023, n. 85 dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: a-bis) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.".

38.20

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

4-bis. Alla fine del comma 9 dell'articolo 6 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono aggiunte le seguenti parole: ", o per i quali i servizi sociali comunali abbiano avviato una presa in carico e accertato la condizione di marginalità."

4-ter. All'articolo 89, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, dopo le parole "a decorrere dall'anno 2027" sopprimere le seguenti "su base regionale".

38.21

MANCA, GIORGIS, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

"4-bis. Al comma 9 dell'articolo 6 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", o per i quali i servizi sociali comunali abbiano avviato una presa in carico e accertato la condizione di marginalità."

4-ter. All'articolo 89, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, dopo le parole "a decorrere dall'anno 2027" sopprimere le seguenti "su base regionale".

38.22

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 4, aggiungere, infine, i seguenti:

"4-bis. Alla fine del comma 9 dell'articolo 6 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono aggiunte le seguenti parole: ", o per i quali i servizi sociali comunali abbiano avviato una presa in carico e accertato la condizione di marginalità."

4-ter. All'articolo 89, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, dopo le

parole "a decorrere dall'anno 2027" sopprimere le seguenti "su base regionale".

38.350

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

38.351

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente:

- 1) all'articolo 132, sopprimere il comma 2.
- 2) all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di rifinanziare il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale istituito dall'articolo 1, comma 386 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 200 milioni di euro.»

38.352

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. All'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o per i quali i servizi sociali comunali abbiano avviato una presa in carico e accertato la condizione di marginalità.

4-ter. All'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, dopo le parole »a decorrere dall'anno 2027", sono soppresse le seguenti: "su base regionale".

38.353

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, con la legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: "a-bis) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.".

38.0.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"38-bis.

(Esoneri contributivi per i comuni con certificazione di genere)

All'art. 5 della legge 162 del 5 novembre 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "alle aziende private" inserire le seguenti: "e agli enti locali";

b) al comma 3, dopo le parole "alle aziende private" inserire le seguenti: "e agli enti locali".

38.0.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 38-bis

(Incremento del Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola)

1. All'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 105 è sostituito dal seguente: "105. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, denominato «Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola», con una dotazione di 2 milioni di euro a decorrere dal 2026, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l'erogazione di contributi in favore dei nuclei familiari che, a causa di condizioni oggettive di impoverimento, durante l'anno scolastico non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole primarie. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto del Fondo di cui al primo periodo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.".

b) Il comma 106 è sostituito dal seguente "106. Agli oneri derivanti dal comma 105, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

38.0.4

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis

(Incremento del Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 105, le parole: « è sostituito dal seguente: "105. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, denominato «Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola», con una dotazione di 2 milioni di euro a decorrere dal 2026, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l'erogazione di contributi in favore dei nuclei familiari che, a causa di condizioni oggettive di impoverimento, durante l'anno scolastico non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole primarie. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto del Fondo di cui al primo periodo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.".

b) Il comma 106 è sostituito dal seguente "106. Agli oneri derivanti dal comma 105, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

38.0.6

D'ELIA, MISIANI, MANCA, CRISANTI, MALPEZZI, LORENZIN, NICITA, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 38-bis

(Incremento del Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2027.

2. Le risorse aggiuntive di cui al comma 1 sono destinate ai comuni individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito e dell'economia e delle finanze, adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 1, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2.".

38.0.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 38-bis

(Incremento del Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola)

1. Il fondo di cui al comma 105 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2027.

2. Le risorse aggiuntive di cui al comma 2 sono destinate ai comuni individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto del Fondo di cui al primo comma, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 132 comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma.".

38.0.10

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Incremento del Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027.».

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "98,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 99 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".

38.0.13

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis

(Disposizioni in materia di Fondi Paritetici Interprofessionali)

1. Al fine di favorire percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'Inps, la misura dello 0,30 del contributo previdenziale versato viene destinato a fondi interprofessionali per finanziare la formazione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo a titolo di compensazione, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

38.0.14

MIRABELLI, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 38-bis

(Disposizioni in materia di Fondi Paritetici Interprofessionali)

1. Al fine di favorire percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'Inps, la misura dello 0,30 del contributo previdenziale versato viene destinato a fondi interprofessionali per finanziare la formazione.

38.0.16

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 38-bis.

(Disposizioni in materia di Fondi Paritetici Interprofessionali)

1. Al fine di favorire percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'Inps, la misura dello 0,30 del contributo previdenziale versato viene destinato a fondi interprofessionali per finanziare la formazione."

38.0.17

GUIDOLIN, CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Misure in materia di welfare aziendale)

1. Per i periodi d'imposta 2026, 2027 e 2028, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in materia di welfare aziendale, i lavoratori con disabilità e i relativi caregiver familiari accedono al limite più elevato già previsto per i lavoratori dipenden-

ti con figli, I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti."

Art. 39

39.1

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, MANCA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

"1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026".

1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 175 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028 e 20 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2026, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 175 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028 e 20 milioni di euro per l'anno 2029."

39.2

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026".

1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2026, 235 milioni di euro per l'anno 2027, 175 milioni di euro

per l'anno 2028, 100 milioni di euro per l'anno 2029, 50 milioni di euro per l'anno 2030 e 20 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»

39.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "e 5 mesi".

Consequentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater. - (Provvista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinqies. - (Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

ne, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-*sexies*. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*. - (Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*. - (Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

39.4

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e 5 mesi»

Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati nel limite massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2026, 220 milioni di euro per l'anno 2027, 235 milioni di euro per l'anno 2028, 175 milioni di euro per l'anno 2029, 100 milioni di euro per l'anno 2030 e 8 milioni di euro per l'anno 2031 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

39.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1 bis) All'allegato C dell'articolo 1, comma 179, lettera d) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, la "lettera H" è sostituita con la seguente:

"H. Docenti del sistema nazionale di istruzione di ogni ordine e grado";

1 ter) Agli oneri derivanti dal precedente comma, nel limite massimo di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge.

Conseguentemente,

all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 400 milioni di euro."

39.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1 bis) All'allegato C dell'articolo 1, comma 179, lettera d) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, la "lettera H" è sostituita con la seguente:

"H. Operatori scolastici";

1 ter) Agli oneri derivanti dal precedente comma, nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere

fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge.

Conseguentemente,

all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 300 milioni di euro."

39.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

"Art. 15-*bis*

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-*bis*. - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-*ter*. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-*quater*. - (Provvisa personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-*quinquies*. - (Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-*sexies*. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*. - (Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*. - (Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

39.8

CAMUSSO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. All'art. 13 del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n.917, dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente comma:

"3-ter. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 è aumentata fino a concorrenza dell'IRPEF lorda calcolata ai sensi dell'art. 11, se il reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 11.000 euro. Il reddito complessivo di 11.000 euro viene aumentato annualmente sulla base della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni."."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 278 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 278 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

39.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2 bis) All'art. 44, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, così come convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, le parole "solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000" sono soppresse e dopo le parole "Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata" sono aggiunte le seguenti parole "ad

eccezione della ripartizione dell'onere contributivo che rimane interamente a carico del committente".

2 ter) A decorrere dal 1° gennaio 2024 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a prescindere dall'ammontare complessivo del reddito annuo derivante da dette attività. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata ad eccezione della ripartizione dell'onere contributivo che rimane interamente a carico del committente.

39.10

CAMUSSO

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

"2-bis. All'art. 44, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, così come convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, le parole «solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000» sono soppresse e dopo le parole «Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata» sono aggiunte le seguenti parole «ad eccezione della ripartizione dell'onere contributivo che rimane interamente a carico del committente».

2-ter. Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 2024 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a prescindere dall'ammontare complessivo del reddito annuo derivante da dette attività. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata ad eccezione della ripartizione dell'onere contributivo che rimane interamente a carico del committente."

39.11

CAMUSSO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'art. 44, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, così come convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, le parole: "solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000" sono soppresse e dopo le parole: "Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata" sono aggiunte le seguenti parole "ad eccezione della ripartizione dell'onere contributivo che rimane interamente a carico del committente".

2-ter. Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 2024 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a prescindere dall'ammontare complessivo del reddito annuo derivante da dette attività. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata ad eccezione della ripartizione dell'onere contributivo che rimane interamente a carico del committente.

39.12

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2 bis) Al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni, all'articolo 5, comma 1, quarto periodo, dopo le parole:

«tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti»

sono aggiunte le seguenti: « nella misura prevista al punto 3) della predetta tabella A, a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso compreso tra due volte e due volte e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; nella misura prevista al punto 4) della predetta tabella A, a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso compreso tra due volte e mezza e tre volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. »

2 ter) Al medesimo articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore al valore massimo indicato ai punti 1), 2), 3) e 4) della tabella A allegata al presente decreto e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, la somma aggiuntiva è comunque attribuita fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. »

2 quater) Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD) definiti nel Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente ai sussidi che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

39.13

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole "in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni" sono aggiunte le seguenti "ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti";

b) alla lettera d), dopo le parole "lavoratori dipendenti" sono aggiunte le seguenti "o autonomi"

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 652 e 676 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 29.

39.14

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni» sono aggiunte le seguenti: «ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti»;

b) alla lettera d), dopo le parole: «lavoratori dipendenti» sono aggiunte le seguenti «o autonomi»;

Conseguentemente:

- il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2026, di 300 milioni di euro per l'anno 2027, di 200 milioni di euro per l'anno 2028

- il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2026, di 660 milioni di euro per l'anno 2027 e di 750 milioni di euro per l'anno 2028

39.15

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2 bis) All'articolo 16 della legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025»;

b) al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2026».

2 ter) Agli oneri di cui al precedente comma pari a 60 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027 e 180 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori

entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva annua quantificata in 60 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027 e 180 milioni di euro per l'anno 2028."

39.16

MAZZELLA, BILOTTI, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: «per gli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026»;

2) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

3) al quarto periodo, le parole: «negli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024, 2025 e 2026»;

b) al comma 5, le parole: «negli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024, 2025 e 2026»;

c) al comma 6, lettera b), le parole: «negli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024, 2025 e 2026»;

d) al comma 7, le parole: «28 febbraio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2026».

2-*ter*. Il beneficio di cui al comma 2-*bis* non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.».

Consequentemente:

a) ai relativi oneri, valutati nel limite massimo di pari a 84 milioni di euro per l'anno 2026, 500 milioni di euro per l'anno 2027, 363 milioni di euro per l'anno 2028, 9 milioni di euro per l'anno 2029 e a 44 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) alla rubrica, dopo la parola: sociale aggiungere le seguenti: "e Quota 103."

39.17 (testo 3)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2 bis) All'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1. al primo periodo, le parole: «per gli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2026»;

2. al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

3. il quinto periodo è sostituito dal seguente:

"Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2026, il trattamento di pensione anticipata di cui al presente articolo è determinato secondo le regole di calcolo ordinarie vigenti in base alla storia assicurativa del lavoratore"

b) al comma 5, dopo le parole: «se maturati nell'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «ovvero nell'anno 2026 e trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi»;

c) al comma 6, lettera b), dopo le parole: «se maturati nell'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «ovvero nell'anno 2026 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi»;

d) al comma 7, le parole: «28 febbraio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2026».

2 ter) Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2026, 600 milioni di euro per l'anno 2027, 400 milioni di

euro per l'anno 2028 e 20 milioni per l'anno 2029, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva, per l'anno 2026, quantificata in 120 milioni di euro per l'anno 2026, 600 milioni di euro per l'anno 2027, 400 milioni di euro per l'anno 2028 e 20 milioni per il 2029."

39.18

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2 bis) Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche ai lavoratori dipendenti che esercitano le professioni incluse nell'Allegato C della legge 30 dicembre 2021, n. 234. L'Allegato C è integrato e aggiornato con il titolo: "Modifica della Normativa su APE Sociale e Lavoratori Precoci", includendo pertanto le professioni riconosciute come gravose per i lavoratori precoci.

2 ter) Agli oneri di cui al precedente comma pari a 60 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2027 e 120 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione di quanto stanziato di quanto stanziato ai commi 272-273, 274 e 275 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 per il Ponte sullo Stretto di Messina.

39.19

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, ZAMBITO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche ai lavoratori dipendenti che esercitano le professioni incluse nell'Allegato C della legge 30 dicembre 2021,

n. 234. La rubrica dell'Allegato C è sostituita dalla seguente: "Modifica della Normativa su APE Sociale e Lavoratori Precoci".

Conseguentemente:

a) all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 40 milioni di euro per l'anno 2026, di 10 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029.";

b) *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - ;

2027: - ;

2028: - 20.000.000.

39.20

GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche ai lavoratori dipendenti che esercitano le professioni incluse nell'Allegato C della legge 30 dicembre 2021, n. 234. L'Allegato C dovrà essere integrato e aggiornato con il titolo: "Modifica della Normativa su APE Sociale e Lavoratori Precoci", includendo pertanto le professioni riconosciute come gravose per i lavoratori precoci.

2-ter Per l'attuazione del comma 2-bis è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2027 e 120 milioni di euro per l'anno 2028».

Conseguentemente, ai relativi oneri pari a 60 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2027 e 120 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

39.21

MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole «32 anni» sono sostituite dalle seguenti: «30 anni».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 33,5 milioni di euro per l'anno 2026, 65 milioni di euro per l'anno 2027, pari a 141,3 milioni di euro per l'anno 2028, 375 milioni di euro per l'anno 2029, 397 milioni di euro per l'anno 2030 si provvede corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

39.22

CAMUSSO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono abrogati i commi da 157 a 164. Conseguentemente, per le pensioni liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024 a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), della Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), continuano ad applicarsi le aliquote di rendimento e le disposizioni di calcolo previste dalle normative vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 213 del 2023, e in particolare:

a) la tabella di cui all'allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965, per le casse CPDEL, CPS e CPI;

b) la tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1986, n. 16, per la cassa CPUG.

2-ter. Restano altresì ferme le regole previgenti in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici e di determinazione degli oneri di riscatto, calcolati secondo il sistema retributivo.

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter ha efficacia retroattiva a decorrere dal 1° gennaio 2024 e comporta la riliquidazione d'ufficio dei trattamenti pensionistici già definiti sulla base delle disposizioni abrogate."

Conseguentemente, all'articolo 132, sopprimere il comma 2.

39.23

GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis A decorrere dal 1° gennaio 2026, le disposizioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, in materia di lavori particolarmente usuranti, sono estese alle seguenti categorie professionali:

a) Personale sanitario, comprendente:

- infermieri e infermieri pediatrici,
- operatori socio-sanitari (OSS),
- ostetriche,
- tecnici sanitari
- altre professioni sanitarie esposte a condizioni di lavoro gravose.

b) Lavoratori agricoli, comprendenti:

- operai agricoli e zootecnici,
- allevatori,
- operai forestali,
- pescatori e operatori dell'acquacoltura.

c) Lavoratori della panificazione, comprendenti:

- addetti alla produzione e lavorazione di prodotti da forno, sia in impianti artigianali sia industriali.

d) Lavoratori dell'industria alimentare, piccola/media industria/cooperative di trasformazione addetti alla lavorazione delle carni, comprendenti:

- addetti alla lavorazione delle carni, ai macelli e abbattitori di animali

2-ter. Le categorie di cui al comma 2-bis accedono ai benefici previdenziali e alle agevolazioni previste per i lavori usuranti secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa vigente.

2-quater. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge dovrà essere emanato un decreto attuativo che elenchi le professioni e i codici Istat relativi.

2-quinquies. Per l'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

Conseguentemente, ai relativi oneri pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

39.24

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, ZAMBITO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le disposizioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, in materia di lavori particolarmente usuranti, sono estese alle seguenti categorie professionali:

a) personale sanitario, comprendente:

- infermieri e infermieri pediatrici
- operatori socio-sanitari (OSS)
- ostetriche
- tecnici sanitari
- altre professioni sanitarie esposte a condizioni di lavoro gravose

b) lavoratori agricoli, comprendenti:

- operai agricoli e zootecnici,
- allevatori,
- operai forestali,
- pescatori e operatori dell'acquacoltura.

c) lavoratori della panificazione, comprendenti:

- addetti alla produzione e lavorazione di prodotti da forno, sia in impianti artigianali sia industriali.

d) lavoratori dell'industria alimentare, piccola/media industria/cooperative di trasformazione addetti alla lavorazione delle carni, comprendenti:

- addetti alla lavorazione delle carni, ai macelli e abbattitori di animali

2-ter. Le categorie di cui al comma 2-bis accedono ai benefici previdenziali e alle agevolazioni previste per i lavori usuranti secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa vigente.

2-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente è emanato un decreto attuativo che elenchi le professioni e i codici istat relativi."

Conseguentemente:

a) all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026";

b) *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 60.000.000;

2027: - 60.000.000;

2028: - 60.000.000.

39.25

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2 bis) A decorrere dal 1° gennaio 2026, le disposizioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n.

67, in materia di lavori particolarmente usuranti, sono estese alle seguenti categorie professionali:

a) Personale sanitario, comprendente:

- infermieri e infermieri pediatrici,
- operatori socio-sanitari (OSS),
- ostetriche,
- tecnici sanitari
- altre professioni sanitarie esposte a condizioni di lavoro gravose.

b) Lavoratori agricoli, comprendenti:

- operai agricoli e zootecnici,
- allevatori,
- operai forestali,
- pescatori e operatori dell'acquacoltura.

c) Lavoratori della panificazione, comprendenti:

· addetti alla produzione e lavorazione di prodotti da forno, sia in impianti artigianali sia industriali.

d) Lavoratori dell'industria alimentare, piccola/media industria/cooperative di trasformazione addetti alla lavorazione delle carni, comprendenti:

· addetti alla lavorazione delle carni, ai macelli e abbattitori di animali

2 ter). Le categorie di cui al comma 2 bis) accedono ai benefici previdenziali e alle agevolazioni previste per i lavori usuranti secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa vigente.

2 quater). Entro 60 giorni dalla pubblicazione della Legge il Ministro del Lavoro provvede ad emanare un decreto attuativo che elenchi le professioni e i codici istat relativi.

Consequentemente

All'art. 132, sopprimere il comma 2.

39.26

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2 bis) Ai fini della validità della maggiorazione prevista, dall'art. 1, comma 170, della legge 205/2017, l'organizzazione del lavoro dei cicli produttivi su turni di 12 ore, sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016, è da intendersi conforme anche quando i turni programmati non consistano obbligatoriamente di 12 ore consecutive per ciascun turno lavorato. È sufficiente che il ciclo produttivo preveda la possibilità di turnazioni di 12 ore.

2 ter) Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

39.27

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, ZAMBITO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Ai fini della validità della maggiorazione prevista dall'articolo 1, comma 170, della legge n. 205 del 2017, l'organizzazione del lavoro dei cicli produttivi su turni di 12 ore, sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016, è da intendersi conforme anche quando i turni programmati non consistano obbligatoriamente di 12 ore consecutive per ciascun turno lavorato. È sufficiente che il ciclo produttivo preveda la possibilità di turnazioni di 12 ore. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 40.000 euro nel 2026, 70 mila euro nel 2027, 110 mila euro nel 2028,

si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132."

39.28

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2 bis) Le disposizioni di cui all'art. 2116 del codice civile si applicano ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 nel caso in cui il committente non abbia versato in tutto o in parte il contributo dovuto, posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del medesimo committente che eroga il compenso.

39.29

CAMUSSO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui all'art. 2116 del codice civile si applicano ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 nel caso in cui il committente non abbia versato in tutto o in parte il contributo dovuto, posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del medesimo committente che eroga il compenso.»

39.30

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2 bis) L' onere contributivo a carico dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, non può essere superiore a quello gravante nei confronti dei lavoratori di cui all'art. 2094 del codice civile.

39.31

CAMUSSO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. L' onere contributivo a carico dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, non può essere superiore a quello gravante nei confronti dei lavoratori di cui all'art. 2094 del codice civile."

39.32

GIACOBBE, CRISANTI

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: "2-bis. Per il perfezionamento del diritto contributivo al beneficio di cui al comma 1, sono validi i contributi versati in un Paese estero convenzionato con l'Italia in materia di sicurezza sociale. Il beneficio di cui al comma 1 è cumulabile comunque con un pro-rata pensionistico estero ottenuto tramite la totalizzazione dei contributi versati in Italia e nel Paese estero."

Conseguentemente:

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in

diminuzione:

2026: - 20.000.000
2027: - 20.000.000
2028: - 20.000.000

39.33

CAMUSSO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le disposizioni previste nell'art. 14 comma 3 del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito nella Legge 28 marzo 2019 n. 26, si interpretano nel senso che il trattamento pensionistico riconosciuto ai sensi dall'art. 14 c.1 del D.L. 28 gennaio 2019 n.4, non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo prodotti tra la data di decorrenza della pensione fino a maturazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, limitatamente al periodo temporale in cui tali redditi sono stati prodotti. L'importo di pensione

trattenuto ai sensi del precedente periodo non può comunque essere superiore al reddito da lavoro dipendente o autonomo effettivamente percepito."

39.0.1

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Pensionamento anticipato del personale militare della Croce Rossa Italiana)

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) personale già appartenente al Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, adibito a servizio ausiliario delle forze armate, servizio interventi di emergenza e relativi centri operativi, per un tempo pari ad almeno 15 anni di servizio, anche qualora transitato in mobilità obbligatoria nelle amministrazioni pubbliche centrali e periferiche dello Stato o negli enti pubblici non economici anche a base federativa, per effetto del decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178, in applicazione dell'articolo 1, commi da 425 a 429, della legge 23 dicembre 2014, n.190,";

b) al comma 3, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d) e d-bis)".

2. Per gli oneri di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

39.0.2 (testo 2)

NICITA

Dopo l'articolo 39, aggiungere, in fine, il seguente

"Art. 39-bis

1. Al comma 167 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il requisito contributivo minimo di venti anni può essere conseguito anche mediante la totalizzazione dei periodi assicurativi italiani con quelli maturati in Paesi UE, EFTA, SEE o extracomunitari convenzionati."

39.0.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 39-bis

(Opzione donna)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

'1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno sessanta anni."

2. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010 n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lett. a), dopo le parole "dei lavoratori dipendenti," sono aggiunte le seguenti: "e delle gestioni dei lavoratori autonomi";

b) alla lettera b), le parole "per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché" sono soppresse."

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rinvenienti dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD), di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energe-

tica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

39.0.5 (testo 2)

BOCCIA, PATUANELLI, DE CRISTOFARO, PAITA, PATTON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 39-bis

(Proroga di "Opzione donna" previgente al decreto-legge 28 gennaio

2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

b) il comma 1-*bis* è soppresso;

c) al comma 2, le parole "commi 1 e 1-*bis*" sono sostituite dalle seguenti "comma 1";

d) al comma 3, le parole "28 febbraio 2025" sono sostituite dalle seguenti "28 febbraio 2026".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 422 milioni di euro per l'anno 2026, a 353,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2028 e a 90,2 milioni di euro a decorrere dall'anno **2029**, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

39.0.7

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis
(Opzione Donna)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis:

1) le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;

2) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero gli orfano per crimini domestici di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 4»

b) al comma 3, le parole: «28 febbraio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2026».

Conseguentemente,

- il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 47,2 milioni di euro per l'anno 2025, 253,3 milioni di euro per l'anno 2026, 323 milioni di euro per l'anno 2027, 236 milioni di euro per l'anno 2028, 209,3 milioni di euro per l'anno 2029 e 102,6 milioni di euro per l'anno 2030;

- il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 109,7 milioni di euro per l'anno 2025 e 161,8 milioni di euro per l'anno 2026.

39.0.8

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis (Opzione Donna)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;

b) al comma 3, le parole: «28 febbraio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2026».

Conseguentemente,

- il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 44,2 milioni di euro per l'anno 2025, 250,3 milioni di euro per l'anno 2026, 320 milioni di euro per l'anno 2027, 233 milioni di euro per l'anno 2028, 206,3 milioni di euro per l'anno 2029 e 99,6 milioni di euro per l'anno 2030;

- il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 109,7 milioni di euro per l'anno 2025 e 161,8 milioni di euro per l'anno 2026.

39.0.10

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 39-bis.

1.All'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2023, n° 213, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "Le medesime disposizioni non si applicano, inoltre, ai soggetti che accedono al pensionamento a decorrere dal 1 gennaio 2025 nei casi in cui maturino i requisiti di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio già previsti al 31 di-

cembre 2024 dagli ordinamenti di appartenenza nonché per il collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento che erano vigenti nell'amministrazione al 31 dicembre 2024. ".

39.0.11

DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 39-bis.

(Pensione anticipata nel sistema contributivo)

1. All'articolo 1, comma 125, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sopprimere la lettera b).

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

39.0.13

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis

(Disposizioni per la concessione di contributi figurativi per le madri e i caregiver familiari)

1. Ai fini del riconoscimento del valore sociale della maternità e del lavoro di cura, il presente disegno di legge reca disposizioni per la concessione di contributi figurativi per le madri, anche adottive, e per i caregiver familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Ai fini dei trattamenti pensionistici delle iscritte all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima che contengono una quota contributiva, nonché delle iscritte alla gestione separata

di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuto alle madri un incremento dell'anzianità contributiva di un anno per la nascita o l'adozione di un figlio, fino ad un massimo di tre figli. .

3. I benefici di cui al comma 2 si applicano per ogni figlio nato o adottato e sono aggiuntive rispetto agli altri periodi di contribuzione figurativa previsti in ragione della maternità dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e sono utili per il diritto e l'anzianità contributiva di tutte le pensioni.

4. I benefici di cui al comma 2 si sommano alla contribuzione utile per il diritto alla pensione a prescindere dalla collocazione temporale. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione, ad ogni anno del beneficio è attribuito un valore pari al montante medio dell'ultimo anno di contribuzione precedente alla decorrenza della pensione.

5. I benefici di cui al comma 2 sono riconosciuti a prescindere dalla sussistenza di un rapporto di lavoro al momento dell'evento della maternità o dell'adozione. Tali benefici sono inoltre riconosciuti anche in assenza di anzianità contributiva.

6. Ai fini dei trattamenti pensionistici degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima che contengono una quota contributiva, nonché degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuto un anno di contributi in più ogni cinque anni di assistenza a un familiare di sabile grave, fino a un massimo di quattro anni. Tali benefici sono utili per il diritto alla pensione e l'anzianità contributiva. I benefici di cui al comma 2 si sommano alla contribuzione utile per il diritto alla pensione a prescindere dalla collocazione temporale. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione, ad ogni anno del beneficio è attribuito un valore pari al montante medio del l'ultimo anno di contribuzione precedente alla decorrenza della pensione.

7. I benefici di cui al comma 2 sono riconosciuti a prescindere dalla sussistenza di un rapporto di lavoro al momento dell'assistenza a un familiare disabile grave. Tali benefici sono inoltre riconosciuti anche in assenza di anzianità contributiva.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente articolo, valutati nel limite massimo di 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2026, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutati 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e

delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente articolo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.»

39.0.15

Barbara FLORIDIA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis

(Misure per i lavoratori poligrafici)

1. Limitatamente agli anni 2026 e 2027 la possibilità di optare per il prepensionamento di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è estesa ai lavoratori poligrafici che abbiano raggiunto i medesimi requisiti di anzianità contributiva di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per il raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva si considerano validi i periodi figurativi versati con Naspi o riscattati tramite contributi volontari. Il limite di spesa di cui al medesimo articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato, con importi che costituiscono tetto di spesa, di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, di 35 milioni di euro per l'anno 2030 e di 25 milioni di euro per gli anni 2031 e 2032. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, 35 milioni di euro per l'anno 2030 e 25 milioni di euro per gli anni 2031 e 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

39.0.16

Barbara FLORIDIA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis

(Misure per i lavoratori poligrafici)

1. Limitatamente agli anni 2026 e 2027, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 32 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani ed i periodici ed imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, di 35 milioni di euro per l'anno 2030 e di 25 milioni di euro per gli anni 2031 e 2032. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, 35 milioni di euro per l'anno 2030 e 25 milioni di euro per gli anni 2031 e 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

39.0.18

DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 39-bis.

(Cumulo tra pensione liquidata con sistema contributivo e redditi da lavoro)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 tutte le pensioni liquidabili con il regime contributivo sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.".

Art. 40

40.2

Sabrina LICHERI, DAMANTE, PIRRO, Ettore Antonio LICHERI

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le regioni possono destinare, nell'anno 2026, le risorse stanziare ai sensi del primo periodo, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»

40.4

Sabrina LICHERI, DAMANTE, PIRRO, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 237-bis è inserito il seguente: "237-ter. In caso di cessione dell'azienda o di un ramo di essa, con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, riguardante un'unità produttiva operante in una delle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, l'impresa cessionaria che presenti, con riferimento all'azienda o al ramo di essa oggetto di cessione, domanda di integrazione salariale straordinaria per una delle causali di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è esonerata, per un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dalla data di efficacia della cessione, dall'erogazione della contribuzione di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. L'esonero è autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo governativo tra l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche ai periodi di integrazione salariale straordinaria già in corso alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.»

Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

40.6

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale delle imprese dell'indotto delle grandi imprese in crisi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy, un Fondo, con una dotazione iniziale di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Le risorse del Fondo sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con grandi imprese in crisi, per l'erogazione di un contributo, da concedere nell'ambito del regime *de minimis*, finalizzato a ristorare le eventuali perdite sui crediti commerciali maturati nei confronti delle grandi imprese in crisi e a ridurre il costo degli interessi da corrispondere in

caso di accensione di nuovi mutui. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle imprese e del Made in Italy definisce le modalità di attuazione del Fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo concedibile.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

40.7

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 5, sostituire le parole: "19 milioni di euro" con le seguenti: "25 milioni di euro"

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 6.000.000;
2027: - ---;
2028: - ---;

40.8

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. I trattamenti di cui al comma 5 sono riconosciuti, altresì, ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa degli stabilimenti produttivi di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. I trattamenti di cui al presente periodo sono riconosciuti nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29

novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

40.9

FRANCESCHELLI, MANCA, GIACOBBE, LORENZIN, MARTELLA, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-bis. All'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218, il comma 3 è abrogato."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "94 milioni a decorrere dall'anno 2026"

40.10

FRANCESCHELLI, MANCA, GIACOBBE, LORENZIN, MARTELLA, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

"5-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica derivante da Peste Sui-na Africana (PSA), è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di 90 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026. Tale trattamento è da intendersi come aggiuntivo a quanto già usufruito ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218.

5-ter. Il trattamento è concesso dalla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto previdenziale medesimo."

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 1.000.000;

2027: - -;

2028: - -;

40.11

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale delle imprese dell'indotto della Società ILVA s.p.a. in a.s., è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy, un Fondo, denominato "Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto ILVA", con una dotazione finanziaria pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse del Fondo sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in a.s. Il Fondo prevede l'erogazione di un contributo, da concedere nell'ambito del regime *de minimis*, finalizzato a ristorare le eventuali perdite sui crediti commerciali maturati nei confronti delle imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA s.p.a. in a.s. e a ridurre il costo degli interessi da corrispondere in caso di accensione di nuovi mutui. Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle imprese e del Made in Italy definisce le modalità di attuazione del Fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo concedibile.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

40.12

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. I lavoratori dipendenti degli impianti ex ILVA che sono stati esposti all'amianto per oltre dieci anni hanno diritto alle maggiorazioni contributive con un coefficiente pari all'1,5 del periodo di esposizione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'arti-

colo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

40.13

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 apportare le seguenti modifiche:

1. al comma 162, sostituire il numero "2025" con il numero "2026";
 2. al comma 495, sostituire le parole "e 2022" con le parole: ", 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026"
 3. al comma 497, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per il solo anno 2026, i termini per l'intesa e per la presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente sono fissati rispettivamente al 30 aprile e al 30 giugno del medesimo anno."
-

40.14

PIRRO, DAMANTE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

"6. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 162, le parole «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
- b) al comma 495, dopo le parole "per gli anni 2021 e 2022" inserire le seguenti: "e per l'anno 2026".

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, nel limite di 50 milioni di euro annui per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

40.15

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

"e al comma 495, ultimo periodo, le parole "per gli anni 2021 e 2022", sono sostituite dalle seguenti: "fino a tutto il 2026".

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater. - (Provvista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinqies. - (Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il

prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-*sexies*. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*. - (Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*. - (Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

40.17

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 6, aggiungere le parole "e al comma 495, le parole «per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti «fino al 31 dicembre 2026»."

40.21

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-*bis*. I trattamenti di cui al comma 8 sono riconosciuti, altresì, ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa delle imprese di cui al comma 8. I trattamenti di cui al presente periodo sono riconosciuti nel limite di spesa di 20,5 milioni di euro per l'anno 2026.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 20,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

40.22

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al comma 1 dell'articolo 62 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo le parole: «trattamento economico e normativo» sono aggiunte le seguenti: «unitamente all'articolo 54, comma 1 e all'articolo 55, comma 1.»

40.24

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

"10-bis. All'articolo 8 della legge 8 agosto del 1972, n. 457, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2026, il trattamento di cui al comma 1, calcolato sulla base della retribuzione corrisposta sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento per il settore stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e comunque non inferiore a 40 euro netti al giorno, è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita. Al Fondo affluisce la contribuzione, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dal successivo articolo 20, tenuto conto dei livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché, per i soggetti assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, della relativa retribuzione convenzionale. Con successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente

legge, sono definiti termini e modalità di applicazione del presente comma, ivi comprese le causali che consentono l'attivazione della Cassa. Il comitato di cui all'articolo 11 della presente legge è opportunamente integrato da un rappresentante delle cooperative di pesca, un rappresentante delle imprese di pesca ed un rappresentante dei lavoratori imbarcati, designati dalle rispettive organizzazioni di cui al primo periodo del presente comma."

Consequentemente:

- *all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029"*

- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 50.000.000;

2027: - 50.000.000;

2028: - 50.000.000;

40.28

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

"10-bis. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 34, inserire il seguente: "34-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nel caso di risoluzione del rapporto conseguente allo sbarco del marittimo per malattia o lesioni ai sensi dell'art. 343, n. 5), del codice della navigazione."

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 1.000.000;

2027: - 3.000.000;

2028: - 3.000.000;

40.29

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

"10-bis. Oltre ai casi di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n° 92, il contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della medesima legge, non è dovuto ogni qual volta l'interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato è conseguenza di quanto previsto dall'art. 343, comma 1, numero 5), del codice della navigazione."

40.31

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, ZAMBITO

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti:

"10-bis. All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole «e per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite con le seguenti «per gli anni 2026 e 2027»;

10-ter. All'articolo 41, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole «esclusivamente per il 2021» sono sostituite con le seguenti «per gli anni 2026 e 2027»;

10-quater. All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, comma 1 dopo le parole "trattamento economico e normativo" aggiungere le parole "unitamente all'art. 54, comma 1 e all'art.55, comma 1;

10-quinquies. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge del 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di **30 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027**. Le disposizioni di cui all'articolo 18 commi 2 e 3 del decreto-legge 145 del 2023 si applicano per gli anni 2026 e 2027 in relazione ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico negli anni 2025 e 2026, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

10-sexies. All'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124, dopo il comma 13 inserire il seguente:

"13-bis. "Il lavoro intramurario è lavoro subordinato anche a fini previdenziali ed assistenziali. La cessazione del rapporto di lavoro dovuta a scarcerazione, trasferimento ad altro istituto, avvicendamento sul posto di lavoro o altra causa estranea alla sfera di disponibilità del lavoratore, produce uno stato di disoccupazione utile ai fini della concessione degli ammortizzatori per la disoccupazione involontaria."

10-septies. All'articolo 1, comma 143 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto infine il seguente periodo: "Ai soli fini dell'accesso all'indennità, il requisito dell'iscrizione alla Gestione Separata si ritiene assolto in presenza di versamenti contributivi nel triennio precedente alla richiesta".

10-octies. All'articolo 1, comma 144, lettera d), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole "non superiore a 12.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "non superiore a 15.000 euro".

10-novies. All'articolo 1, comma 145, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole "entro il 31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti "entro il 30 novembre".

10-decies. All'articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole "non comporta" sono sostituite dalle seguenti "dà diritto all".

10-undecies. A decorrere dal 1° gennaio 2026, la DIS-COLL è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Restano valide le modalità di calcolo dell'importo della prestazione e i requisiti di accesso di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo n. 22 del 2015.

10-duodecies. A seguito di ogni delibera di stato di emergenza del Consiglio dei ministri per i territori interessati si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100."

Conseguentemente:

a) all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" *con le seguenti*: "20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026";

b) *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 60.000.000;
2027: - 60.000.000;
2028: - 60.000.000.

40.35

LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 10, aggiungere in fine, i seguenti:

«10-bis. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale e di salvaguardare i livelli occupazionali delle aree di crisi industriali complessa, con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione Sicilia, all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, le parole «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 dicembre 2022» e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "e nell'anno 2026".

10-ter. Per le finalità di cui al comma 10-bis è autorizzata una spesa di 331.000 euro per l'anno 2026 a tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

40.36

DAMANTE, PIRRO

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti:

«10-bis. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa per l'anno 2026 ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022.".

10-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10-bis, pari a 331.000 euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

40.37

DAMANTE, PIRRO

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti:

«10-bis. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa

sa per l'anno 2026 ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2021.".

10-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10-bis, pari a 331.000 euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

40.40

DAMANTE, PIRRO

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti:

«10-bis. All'articolo 3 del decreto legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, le parole "per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2024 e 2026";

b) al comma 2-ter, dopo le parole: "valutati in euro 973.400 per l'anno 2024" sono inserite le seguenti: "e in euro 853.000 per l'anno e 2026".

Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 853.000 per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

40.41

LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 10, aggiungere in fine, i seguenti:

«10-bis. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legge 18 gennaio 2024, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e nell'anno 2026.».

10-ter. Per le finalità di cui al comma 10-bis è autorizzata una spesa di 900 mila euro per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

40.45

VERDUCCI, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

"10-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 15-bis e 15-quinquies del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 si applicano anche ai titolari di incarichi di ricerca di cui all'articolo 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

10-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 10-bis, pari a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2."

40.47

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 156, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non si applicano al personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 13,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

40.350

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 10-bis, inserire i seguenti:

"10-ter. L'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è soppresso.

10-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione comma 10-bis, valutati in di 1.000.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 10-quater.

10-quinquies. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89,

le parole: «sono stabilite nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite nella misura del 30 per cento»."

40.351

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 10-bis, inserire i seguenti:

"10-ter. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge del 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 30 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le disposizioni di cui all'articolo 18 commi 2 e 3 del decreto-legge 145 del 2023 si applicano per gli anni 2026 e 2027 in relazione ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico negli anni 2025 e 2026, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

10-quater. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma."

40.352

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 10-bis, inserire il seguente:

"10-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026, la DIS-COLL è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Restano valide le modalità di calcolo dell'importo della prestazione e i requisiti di accesso di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. "

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater. - (Provvisa personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies. - (Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio

decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*. - (Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*. - (Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

40.353

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 10-bis, inserire i seguenti:

"10-*ter*. All'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 143, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai soli fini dell'accesso all'indennità, il requisito dell'iscrizione alla Gestione Separata si ritiene assolto in presenza di versamenti contributivi nel triennio precedente alla richiesta";

2) al comma 144, lettera d), della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole "non superiore a 12.000 euro", sono sostituite con le seguenti: "non superiore a 15.000 euro";

3) al comma 145, le parole "entro il 31 ottobre", sono sostituite con le seguenti: "entro il 30 novembre";

4) al comma 147, le parole "non comporta" sono sostituite con le seguenti: "dà diritto all' ". "

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater. - (Provvisa personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies. - (Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio

decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*. - (Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*. - (Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

40.354

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 10-bis, inserire il seguente:

"10-*ter*. All'articolo 20 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il punto 13 è aggiunto il seguente:

"13-*bis*. Il lavoro intramurario è lavoro subordinato anche a fini previdenziali ed assistenziali. La cessazione del rapporto di lavoro dovuta a scarcerazione, trasferimento ad altro istituto, avvicendamento sul posto di lavoro o altra causa estranea alla sfera di disponibilità del lavoratore, produce uno stato di disoccupazione utile ai fini della concessione degli ammortizzatori per la disoccupazione involontaria".

40.355

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 10-bis, inserire il seguente:

"10-*ter*. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «e per gli anni 2022 e 2023», sono sostituite con le seguenti: «per gli anni 2026 e 2027»;

b) al comma 1-*bis*, le parole «esclusivamente per il 2021» sono sostituite con le seguenti: «per gli anni 2026 e 2027».

Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, una minore spesa complessiva annua quantificata in 50 milioni di euro."

40.356

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 10-bis, inserire i seguenti:

"10-*ter*. All'articolo 62 del d.lgs. n. 151 del 2001, al comma 1, dopo le parole "trattamento economico e normativo" sono aggiunte le seguenti: "unitamente all'articolo 54, comma 1 e all'articolo 55, comma 1.

10-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, valutati in di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 10-*quater*.

10-*quinquies*. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «sono stabilite nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite nella misura del 30 per cento»."

40.357

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 10-bis, inserire i seguenti:

"10-ter. A seguito di ogni delibera di stato di emergenza del Consiglio dei ministri per i territori interessati, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2023, n. 100.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater. - (Provvista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinqies. - (Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente

la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-*sexies*. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*. - (Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*. - (Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

40.0.350

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 40-*quinquies*

(Fondo speciale transizioni)

1. È istituito il "Fondo speciale transizioni", interno al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 novembre 2009, n. 185, con una dotazione annuale di 2.000.000.000 di euro, destinata a finanziare i processi di transizione di grandi imprese e il loro indotto e/o filiera.

2. Con decreto interministeriale del MLPS e del MIMIT, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 2.000.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 4.

4. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «sono stabilite nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite nella misura del 30 per cento»."

40.0.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 40-bis.

(Incremento della dotazione del Fondo d'integrazione salariale)

1. Per l'anno 2026, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni, è pari a 1.000.000.000 di euro per l'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.000.000.000 di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 15-bis."

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-*quater*. - (Provvista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-*quinquies*. - (Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-*sexies*. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*. - (Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*. - (Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

40.0.14

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 40-bis.

(Incremento della dotazione del Fondo d'integrazione salariale straordinaria)

3. Il trattamento speciale di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è concesso nel limite massimo di spesa pari a 1.000.000.000 di euro per l'anno 2026.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.000.000.000 di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 15-bis."

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater. - (Provvista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinqies. - (Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-*sexies*. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*. - (Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*. - (Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

40.0.16

NICITA, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 40-bis

(Reintroduzione del lavoro agile per i lavoratori fragili)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306, le parole "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "Dal 1° gennaio 2026";

b) al comma 307, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "e di 18 milioni a decorrere dall'anno 2026".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2."

40.0.17

VERDUCCI, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis

(Incremento delle indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo)

1. L'autorizzazione di spesa indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, è incrementata di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132."

40.0.18

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo l'articolo 40 è inserito l'articolo:

40-bis.

(Semplificazioni della disciplina relativa ai requisiti di accesso all'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 143 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soli fini dell'accesso all'ISCRO, il requisito dell'iscrizione alla Gestione separata, seppur non ancora formalizzata, si considera adempiuto qualora il soggetto richiedente risulti comunque in regola con i versamenti contributivi nel triennio precedente alla domanda»;

b) al comma 144, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e, anche se assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, non avere percepito, nei tre anni precedenti alla domanda, redditi soggetti a contribuzione presso altre forme previdenziali obbligatorie né avere versato nel medesimo arco di tempo contributi ad altre gestioni previdenziali obbligatorie»;

c) al comma 144, lettera d) le parole "non superiore a 12.000 euro" sono sostituite da "non superiore a 15.000 euro"

d) al comma 147, le parole: «pari al 25%» sono sostituite dalle parole: «pari al 40%»;

e) al comma 148 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ISCRO non è cumulabile con altre indennità aventi la medesima finalità erogate da altre forme previdenziali obbligatorie».

f) il comma 150 è soppresso;

2) Ai maggiori oneri derivanti dalla misura di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro, si fa fronte mediante le risorse residue già stanziata dalla legge 30 dicembre 2020, n. 137, commi 386-400, nonché, in caso di esaurimento delle stesse, attraverso l'aumento delle aliquote contributive, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge n. 213 del 2024 e nei limiti di spesa previsti dall'articolo 1, comma 153."

40.0.19

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

"Art. 40-bis

(Soppressione del requisito per il diritto alla Naspi in caso di dimissioni nel 12 mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024 n. 207, il comma 171 è abrogato.

2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 17,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 17,8 milioni di euro per l'anno 2027, a 18,1 milioni di euro per l'anno 2028, a 18,4 milioni di euro per l'anno 2029, a 18,8 milioni di euro per l'anno 2030, a 19,2 milioni di euro per l'anno 2031, a 19,5 milioni di euro per l'anno 2032, a 19,9 milioni di euro per l'anno 2033 e a 20,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132."

40.0.20

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 40-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2024, n. 107, in materia di Naspi)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 107, il comma 171 è abrogato."

40.0.22

BASSO, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 40-bis.

(Misure in materia di imprese sociali)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) le parole: «del presente articolo e dell'articolo 16» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo»;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: «1-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole ", nonché dalla Fondazione Italia sociale" sono soppresse;

b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Le imprese sociali non aderenti agli enti e alle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, o aderenti ad enti o associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al precedente periodo, assolvono all'obbligo con il versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale".

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".

40.0.26

FINA, MANCA, IRTO, BASSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 40-bis

(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)

1. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, al primo periodo le parole 'nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025' sono sostituite dalle seguenti: 'dal 1° luglio 2025' e al terzo periodo sono aggiunte infine le seguenti parole: 'e di 21 milioni di euro annui a decorrere dal 2026'.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "79 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"

40.0.28

PIRRO, MAZZELLA, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis

(Contributo per l'anno 2026 per il sostegno al reddito dei lavoratori che godono del trattamento di integrazione salariale)

1. In via eccezionale, ai lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale alla data del 1° novembre 2025, è erogato, per l'anno 2026, un contributo straordinario per il sostegno al reddito, aggiuntivo al trattamento di integrazione salariale in pagamento a decorrere dal 1° gennaio 2026.

2. L'importo del contributo di cui al comma 1 è pari alla differenza tra l'importo mensile della integrazione salariale percepito dal lavoratore e l'importo mensile lordo di euro 1.800.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Ministro del Lavoro, da emanare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità applicative del presente articolo, tra cui le modalità e i termini di erogazione del contributo nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma."

Consequentemente, in relazione agli oneri pari a 300 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

40.0.30

BASSO, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 40-bis.

(Misure a sostegno della creazione di occupazione attraverso operazioni di workers buyout)

1. Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative costituite dai lavoratori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, comprese le cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e` riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di 7.500 euro annui per addetto, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche."

Consequentemente, dopo l'articolo 132 inserire il seguente:

"Art. 132-bis

1. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 98,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 97 milioni a decorrere dal 2027."

40.0.34

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 40-bis

(Fondo speciale transizioni)

1. Nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è istituito il "Fondo speciale transizioni", con una dotazione annuale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, destinata a finanziare i processi di transizione di grandi imprese e il loro indotto e/o filiera. Con decreto interministeriale del MLPS e del MIMIT, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al fondo di cui al comma 1."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029."

40.0.35

GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis

(Tavoli di crisi e di monitoraggio)

1. Ai fini del riconoscimento delle misure di protezione sociale INPS a favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali, sono da considerare utili tutti i tavoli di crisi, sia attivi che in fase di monitoraggio, gestiti dalla struttura per le crisi di impresa che opera ai sensi dell'art. 1 comma 852, legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

40.0.36

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 40-bis

(Tavoli di crisi e di monitoraggio)

1. Ai fini del riconoscimento delle misure di protezione sociale INPS a favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali, sono da considerare utili tutti i tavoli di crisi, sia attivi che in fase di monitoraggio, gestiti dalla struttura per le crisi di impresa che opera ai sensi dell'art. 1 comma 852, legge 27 dicembre 2006, n. 296."

40.0.37

BOCCIA, PATUANELLI, DE CRISTOFARO, PAITA

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

"Art. 40-bis.

(Beneficio economico in favore dei datori di lavoro per gli incrementi retributivi corrisposti ai fini dell'adeguamento al salario minimo)

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con il presente articolo, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a eccezione di quelli previsti alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 del medesimo articolo 2 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015.

3. In attuazione degli articoli 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o effettuo prestazioni d'opera intellettuale o manuale di cui all'articolo 2222 del codice civile, il committente è tenuto a corrispondere un compenso propor-

zionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo.

4. Per «retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato» si intende il trattamento economico complessivo, comprensivo del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.

5. Il trattamento economico minimo orario per il lavoro domestico è stabilito con regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei principi e delle finalità di cui al presente articolo.

6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili ai sensi dei commi 4 e 5, la retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato non può essere inferiore a quella prevista per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva interessata.

7. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può essere in ogni caso inferiore all'importo previsto al comma 4.

8. In mancanza di contratti collettivi nazionali per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili.

9. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento, la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici.

10. Per i lavoratori di cui al comma 3, che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione, in mancanza di accordi collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello naziona-

le, la retribuzione dovuta non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa prestazione.

11. All'articolo 2225 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il corrispettivo per la prestazione d'opera intellettuale o manuale non può essere comunque inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati.».

12. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi da 4 a 11, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

13. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati i membri della Commissione.

14. La Commissione di cui al comma 13 è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
- c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;
- d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- e) un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

15. La Commissione di cui al comma 13:

- a) con cadenza annuale, valuta e determina l'aggiornamento dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4;
- b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, come definita ai commi 4 e 5;
- c) raccoglie informazioni e cura l'elaborazione di specifici rapporti o studi periodici sull'applicazione dei contratti collettivi nei vari settori.

16. L'aggiornamento su base annuale dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

17. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

18. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 17, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata vi provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

19. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o a limitare l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

20. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 19 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 19. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

21. Al fine di contenere i maggiori costi a carico dei datori di lavoro derivanti dagli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo, di seguito denominato «Fondo per il salario minimo», con una dotazione complessiva pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definita la modalità di erogazione del beneficio economico in favore dei datori di lavoro, progressivamente decrescente e proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029."

40.0.38

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis

(Disposizioni in favore dei lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria)

1. In deroga alla normativa vigente, i lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria con un numero di dipendenti non inferiore a 1000 che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, possono presentare domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte, a carico del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 maggio 1982, n. 297, trascorsi quindici giorni dalla comunicazione di ammissione al passivo del relativo credito. Resta salva la possibilità per l'INPS, nel caso previsto all'articolo 74, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di recuperare dall'impresa gli importi versati in applicazione delle disposizioni di cui al precedente periodo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma. Ai maggiori oneri di cui al presente comma nel limite di 50 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

40.0.39

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis

(Incentivi all'esodo lavoratori degli stabilimenti ex ILVA)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, destinato a finanziare la concessione di incentivi all'esodo, di importo non inferiore a 150.000 euro a lavoratore, nei confronti dei dipendenti percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale della società ex Ilva s.p.a. in a.s. e della società Acciaierie d'Italia in a.s.,

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo. Le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, sono stabilite in sede di contrattazione integrativa.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

40.0.40

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis

(Fondo per la tutela dei lavoratori delle imprese dell'indotto ILVA)

1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale dei territori presso i quali sono insediati gli impianti di cui all'articolo 13, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un Fondo, denominato "Fondo a tutela dei lavoratori dell'indotto ILVA", con una dotazione finanziaria pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ad assicurare un trattamento di integrazione salariale, per un periodo massimo di 12 mesi nel corso del

2026, per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. e che non rientrino nell'ambito di applicazione della disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ovvero abbiano esaurito i limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero del Made in Italy, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, con particolare riferimento alla individuazione delle aziende interessate, del numero di lavoratori coinvolti nonché delle modalità e delle tempistiche di erogazione dei trattamenti di integrazione salariale

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

40.0.41

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Incentivi all'esodo nei confronti dei dipendenti percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale della società ex Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria e della società Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, destinato a finanziare la concessione di incentivi all'esodo nei confronti dei dipendenti percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale della società ex Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria e della società Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, sono stabilite in sede di contrattazione integrativa.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

40.0.42

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis

*(Disposizioni per il sostegno delle PMI
dell'indotto di grandi imprese in crisi)*

1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale delle imprese dell'indotto delle grandi imprese in crisi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy, un Fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Le risorse del Fondo sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con grandi imprese in crisi.

3. Il Fondo prevede l'erogazione di un contributo, da concedere nell'ambito del regime *de minimis*, finalizzato a ristorare le eventuali perdite sui crediti commerciali maturati nei confronti delle grandi imprese in crisi e a ridurre il costo degli interessi da corrispondere in caso di accensione di nuovi mutui.

4. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle imprese e del Made in Italy definisce le modalità di attuazione del Fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo concedibile.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

40.0.43

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Rinnovamento professionalità)

1. Al fine di favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno dell'occupazione, a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui al di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, alla riqualificazione e al reinserimento nel mondo del lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonché per affrontare gli interventi di bonifica dall'amianto. Le procedure e le modalità di erogazione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le finalità di cui al presente articolo il Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui al precedente periodo, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

40.0.44

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento sostitutivo della retribuzione per gli operai agricoli)

1. All'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218, il comma 3 è abrogato. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 10

milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

40.0.45

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di lavoro agricolo)

1. I soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e i lavoratori autonomi di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, che non hanno provveduto, ai sensi del comma 3 del citato articolo 5 e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, alla presentazione della denuncia aziendale di iscrizione e variazione nei termini ivi previsti, possono provvedervi entro il 30 giugno 2026 senza l'applicazione delle sanzioni per il ritardo e senza recupero degli importi degli eventuali contributi previdenziali dovuti anche relativamente alle annualità antecedenti alla predetta data.

2. Le denunce aziendali di iscrizione e variazione di cui al comma 1 sono presentate esclusivamente con modalità telematiche. Con provvedimento dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) è predisposta la relativa modulistica e sono disciplinate le modalità di compilazione e presentazione della stessa.

3. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 50.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

40.0.46

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Esonero contributivo per la stabilizzazione dei lavoratori agricoli)

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 e di 8 milioni di euro per l'anno 2030. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

40.0.47

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Trattamento di cassa integrazione salariale per operai agricoli per emergenza PSA)

1. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica derivante da Peste Suina Africana (PSA), è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa

azienda, per una durata massima di novanta giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025. Il trattamento è da intendersi come aggiuntivo a quanto già usufruito ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218. Il trattamento è concesso dalla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto medesimo. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 500.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.».

40.0.48

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Disposizioni concernenti i lavoratori a tempo determinato e stagionali del settore agricolo)

1. I lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, effettuano gli adempimenti previsti dai commi 2-sexies e 2-septies del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e svolgono la propria attività di carattere stagionale senza limite di giornate lavorative anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

3. All'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 le parole: «ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative» sono soppresse.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di un milione di euro per l'anno 2026, mediante corrisponden-

te riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

40.0.49

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Forme pensionistiche complementari nel settore agricolo)

1. L'Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura (ENPAIA), ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzato a istituire forme pensionistiche complementari anche per la categoria degli operai agricoli e per i lavoratori autonomi del settore agricolo iscritti nella relativa gestione INPS, sulla base di accordi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del medesimo decreto legislativo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

40.0.50

PARRINI, GIORGIS, MANCA, MELONI, VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 40-bis

(Misure a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei cittadini italiani libici)

1. Ai fini delle deliberazioni adottate dalla Commissione medica di cui all'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, relative all'erogazione dell'assegno vitalizio di benemerenzza a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti, i soggetti con invalidità pari al 100% e i soggetti ultraottantenni sono in ogni caso reputati non idonei a proficuo

lavoro. I medesimi benefici si applicano altresì agli italiani nati o residenti durante il periodo delle persecuzioni nelle vecchie colonie africane, attuale Libia, a cui è stata riconosciuta la "piccola cittadinanza".

2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 99 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".

Art. 40-bis

40-bis.350

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva annuale, a decorrere dall'anno 2026, quantificata in 80,2 milioni di euro."

40-bis.351

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, lett. b):
 - a) sostituire la parola "70%", con la seguente: "90%";
 - b) sostituire la parola "30%", con la seguente: "10%";
 - c) sostituire le parole "sei mesi", con le seguenti: due mesi".

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva annuale, a decorrere dall'anno 2026, quantificata in 80,2 milioni di euro."

40-*bis*.352

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lett. b):

- a) sostituire la parola "70%", con la seguente: "95%";
- b) sostituire la parola "30%", con la seguente: "5%";
- c) sostituire le parole "sei mesi", con le seguenti: "un mese".

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva annuale, a decorrere dall'anno 2026, quantificata in 80,2 milioni di euro."

Art. 40-ter

40-ter.350

PIRRO

Sopprimere l'articolo.

Art. 41

41.1

BILOTTI, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1 sostituire le parole: «di 20 euro e di 260 euro» con le seguenti: «di 100 euro e di 1.300 euro».

Ai maggiori oneri, valutati nel limite massimo di 590 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

41.2

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per i soggetti che non percepiscono l'equivalente del minimale retributivo annuo, il medesimo minimale è ridotto ai fini del riconoscimento dell'annualità contributiva utile al conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2026, a 260 milioni di euro per l'anno 2027, a 390 milioni di euro per l'anno 2028 e a 510 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 1-quater.

1-quater. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere

delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 130 milioni di euro per l'anno 2026, 260 milioni di euro per l'anno 2027, 390 milioni di euro per l'anno 2028 e a 510 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 130 milioni di euro per l'anno 2026, a 260 milioni di euro per l'anno 2027, a 390 milioni di euro per l'anno 2028 e a 510 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029.".

41.3

BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al comma 6, dopo la parola «abitazione», inserire in fine le seguenti: «, nonché dei i redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).».

1-ter. All'articolo 6 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, al comma 1-bis, dopo le parole: «casa di abitazione», sono inserite le seguenti: «i redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).».

1-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

41.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

41 bis (Misure per le pensioni previdenziali di importo basso e soggette a ritenute erariali)

1. All'art. 13 del DPR 917/1986 (TUIR) dopo il comma 3-*bis* inserire il seguente comma:

3-*ter*. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 è aumentata fino a concorrenza dell'IRPEF lorda calcolata ai sensi dell'art. 11, se il reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 11.000 euro. Il reddito complessivo di 11.000 euro viene aumentato annualmente sulla base della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD) definiti nel Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente ai sussidi che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

41.0.3

BILOTTI, SIRONI, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente,

«Art. 41-bis

(Disposizioni in materia di accudimento animali)

1. All'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 sono aggiunti i seguenti commi: "1-*bis*. Al fine di sostenere il corretto accudimento degli animali d'affezione non detenuti a scopo di lucro, di tutelare il legame affettivo tra esseri umani e animali, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a un permesso retribuito di due giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave malattia dell'animale detenuto, purché la convivenza con l'animale risulti da certificazione di iscrizione in anagrafe degli animali d'affezione e sia comunicata al datore di lavoro.

1-*ter*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per usufruire del permesso di cui al comma 1-*bis*.

1-*quater*. Agli oneri di cui al comma 1-*bis*, valutati in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

41.0.5

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

"Art. 41-*bis*

(Incremento della c.d. quattordicesima mensilità di pensione)

1. Al decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007 n. 127, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, quarto periodo, dopo le parole "tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti" sono aggiunte le seguenti "nella misura prevista al punto 3) della predetta tabella A, a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso compreso tra due volte e due volte e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; nella misura prevista al punto 4) della predetta tabella A, a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso compreso tra due volte e mezza e tre volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti";

b) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore al valore massimo indicato ai punti 1, 2, 3 e 4 della tabella A allegata al presente decreto e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) dal 1° gennaio 2026 la tabella A è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso al presente articolo.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 839.140.350 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.380.366.630 miliardo di euro a decorrere dall'anno

2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 3.

3. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a pari a 839.140.350 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.380.366.630 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a pari a 839.140.350 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.380.366.630 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2027.".

Allegato 1

Tabella A

Lavoratori dipendenti - Anni di contribuzione	Lavoratori autonomi - anni di contribuzione	Importo Somma aggiuntiva (euro)				
		Anno 2007	Anni dal 2008 al 2016	Anni dal 2017 al 2025	Anno 2026	Anno dal 2027
1) fino a 1,5 volte il trattamento minimo						
Fino a 15	Fino a 18	262	336	437	525	525
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28	327	420	546	656	656
Oltre 25	Oltre 28	392	504	655	787	787
2) da 1,5 a 2 volte il trattamento minimo						
Fino a 15	Fino a 18			336	404	404
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28			420	505	505
Oltre 25	Oltre 28			504	606	606
3) da 2 a 2,5 volte il trattamento minimo						
Fino a 15	Fino a 18				336	336
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28				420	420

Oltre 25	Oltre 28				504	504
4) da 2,5 a 3 volte il trattamento minimo						
Fino a 15	Fino a 18					336
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28					420
Oltre 25	Oltre 28					504

41.0.6 (testo 2)

BASSO, MANCA, IRTO, FINA

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 1, lettera *d*), dopo la parola: «collettivo» sono aggiunte le seguenti: «e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali»;
- b. al comma 1 dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente: «*d*-bis) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente»;
- c. al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*)» sono sostituite dalle seguenti: «*a*), *b*), *c*), *d*) e *d*-bis)»;
- d. al comma 3, le parole: «alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *d*-bis)»;
- e. al comma 7, le parole: «lettere *a*), *b*), *c*) e *d*)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *d*-bis)».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 70.000.000;

2027: - 70.000.000;

2028: - 70.000.000;

41.0.9

LOPREIATO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Misure previdenziali a sostegno dei testimoni di giustizia)

1. All'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n. 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'assegno periodico versato in sostituzione del trattamento pensionistico non maturato a causa della testimonianza o a integrazione della pensione che sia di importo inferiore a quello che il testimone avrebbe percepito in assenza dell'adozione delle misure di tutela o delle dichiarazioni rese, è reversibile secondo le regole dei trattamenti pensionistici".

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

41.0.10

PATUANELLI, PIRRO, MAZZELLA, BILOTTI, Sabrina LICHERI, SIRONI, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 41-bis

(Incremento temporaneo delle pensioni e rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici delle pensioni minime)

1. All'articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «e di 1,3 punti percentuali per l'anno 2026» sono sostituite con le seguenti: «di 15 punti percentuali per l'anno 2026 e di 10 punti percentuali per l'anno 2027.»;

b) al secondo periodo, le parole: «e 2026» sono sostituite con le seguenti: «, 2026 e 2027»;

c) al quarto periodo le parole: «e 2026» sono sostituite con le seguenti: «, 2026 e 2027» e le parole: «e al 31 dicembre 2026» sono sostituite con le seguenti: «, al 31 dicembre 2026 e al 31 dicembre 2027».

2. Per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori al trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, spetta nella misura del 200 per cento per il periodo 2026-2027, senza alcun effetto per le rivalutazioni dei trattamenti pensionistici superiori al trattamento minimo INPS.

3. L'incremento del trattamento pensionistico conseguente dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi è in ogni caso riconosciuto entro il limite massimo di 100 euro, con riferimento a ciascuna mensilità, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante.

4. In via straordinaria, l'incremento temporaneo di cui al precedente comma 1 è riconosciuto, per le medesime annualità, anche ai percettori di un reddito complessivo da pensione non superiore a 13.000 annui, nel limite massimo di incremento pari a cento euro per ciascuna mensilità spettante, e per coloro che percepiscono un reddito complessivo da pensione superiore al predetto limite e non superiore a 15.000 euro, nel limite massimo di cinquanta euro per ciascuna mensilità. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le percentuali di incremento, entro i limiti massimi di cui al precedente periodo, e le modalità e termini di riconoscimento dell'incremento.

Conseguentemente, agli oneri finanziari quantificati nel limite massimo di 4,13 miliardi per l'anno 2026, 3,5 miliardi per l'anno 2027, 8 milioni di euro per l'anno 2028, 10 milioni di euro per l'anno 2029, 12 milioni di euro per l'anno 2030 si provvede mediante le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono modificate secondo le seguenti modalità:

1. l'aliquota della lettera b) è incrementata di dieci punti percentuali;

2. l'aliquota della lettera c) è incrementata di due punti percentuali.";

b) all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, 90 milioni di euro di euro per l'anno 2029, 88 milioni di euro per l'anno 2030 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.»

41.0.11

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis

(Esonero parziale dai contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)

1. All'articolo 1, comma 125, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), numero 1), sostituire le parole «a 3,0 volte, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli» con le seguenti: «a 2,2 volte»;

b) alla lettera b) sostituire il numero 2) con il seguente: «2) all'ultimo periodo, le parole "a 2,8 volte" sono sostituite dalle seguenti: "a 2,2 volte".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 347 milioni di euro per l'anno 2026, 47 milioni di euro per l'anno 2027, 67 milioni di euro per l'anno 2028, 81 milioni di euro per l'anno 2029, 119 milioni di euro per l'anno 2030, 121 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, 141 milioni di euro per l'anno 2033, 117 milioni di euro per l'anno 2034, 129 milioni di euro per l'anno 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

.

41.0.12

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis

(Esonero parziale dai contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)

1. All'articolo 1, comma 125, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), numero 1), sostituire le parole «a 3,0 volte, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli» con le seguenti: «a 2,6 volte»;

b) alla lettera b) sostituire il numero 2) con il seguente: «2) all'ultimo periodo, le parole "a 2,8 volte" sono sostituite dalle seguenti: "a 2,6 volte"».

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 pari a 37 milioni di euro per l'anno 2026, 45 milioni di euro per l'anno 2027, 65 milioni di euro per l'anno 2028, 79 milioni di euro per l'anno 2029, 112 milioni di euro per l'anno 2030, 119 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, 139 milioni di euro per l'anno 2033, 112 milioni di euro per l'anno 2034, 121 milioni di euro per l'anno 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

41.0.13

CAMUSSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 41-bis

(Riscatto contributivo per i soci lavoratori di cooperative inquadrare nel DPR 602/1970)

1. Ai soci lavoratori di cooperative inquadrare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, è riconosciuta la facoltà di riscattare, a domanda, i periodi di attività lavorativa effettivamente prestata ma accreditati ai fini previdenziali, in modo da comportare contrazione sulle settimane da valutare per il diritto e la misura della prestazione, per mancato raggiungimento del minimale contributivo, pur in assenza di omissione contributiva da parte del datore di lavoro.

2. Il riscatto contributivo di cui al comma 1, da effettuarsi su domanda all'INPS da parte del lavoratore interessato, è ammesso per i periodi successivi al 1° gennaio 1984 e fino al completo adeguamento dei versamenti previdenziali ai minimali previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

3. L'onere è interamente a carico del richiedente ed è determinato:

a) per i periodi anteriori al 1° gennaio 1996, secondo i criteri di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1996, n. 564, utilizzando i coefficienti di rendita vitalizia previsti per il calcolo retributivo;

b) per i periodi successivi al 31 dicembre 1995, con il metodo di calcolo contributivo, sulla base della retribuzione percepita nei dodici mesi antecedenti la domanda.

4. I versamenti contributivi originari effettuati dalle cooperative in applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970

non si configurano come omissione contributiva e non comportano oneri aggiuntivi a carico dei datori di lavoro.".

41.0.14

LA MARCA, CRISANTI, GIACOBBE

Dopo l'articolo 41 inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Disposizioni in favore degli italiani residenti all'estero)

1. Ai fini del calcolo dell'importo della somma aggiuntiva di cui all'articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 i requisiti di contribuzione previsti dalla Tabella A allegata alla legge n.127 del 2007 sono accertati considerando utili anche i contributi versati all'estero e utilizzati ai fini del perfezionamento di un pro-rata pensionistico in regime di convenzione internazionale.» *Conseguentemente:*

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 20.000.000
2027: - 20.000.000
2028: - 20.000.000

41.0.19

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis

(Incremento della pensione di invalidità civile)

1. A decorrere dall'anno 2026, ferma restando l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali e as-

sistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno, la pensione degli invalidi civili totali riconosciuti al 100 per cento è incrementata fino ad un importo massimo di maggiorazione pari a euro 601,72 mensili. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalità attuative per il riconoscimento della maggiorazione delle pensioni nel tetto massimo di spesa di 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le risorse derivanti dalle seguenti modificazioni:

a) quanto a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) all'articolo 132, sopprimere il comma 2;

c) Alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2026: -100.000.000

2027: --100.000.000

2028: --100.000.000 (a decorrere)

41.0.20

MALPEZZI

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

"Art. 41-bis

(Disposizione in materia di inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati

e dei lavoratori disabili)

1. Al fine di implementare l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, il conferimento delle commesse di lavoro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è esteso anche alle società *benefit* che occupano almeno il 50 per cento di persone appartenenti alle categorie protette. Per le finalità di cui al presente articolo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo finalizzato all'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132."

41.0.21

MALPEZZI

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

"Art. 41-bis

1. Nel caso delle categorie protette ai sensi della normativa vigente, il distacco di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, può avvenire anche per il raggiungimento e l'acquisizione delle competenze di base trasversali a ogni tipologia di lavoro."

41.0.22

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

" Art. 41-bis

(Incentivi per l'assunzione di persone con disabilità intellettiva relazionale e/o psichica)

1. Ai datori di lavoro privati che assumono persone con disabilità intellettiva relazionale e/o psichica a tempo indeterminato è riconosciuto un incentivo contributivo pari al 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per 36 mesi.

2. L'incentivo è cumulabile con le agevolazioni di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»

41.0.350

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis

(Misure in materia di totalizzazione dei contributi Ex-Enasarco)

1. Al fine di garantire la piena attuazione dei principi di cui agli articoli 3 e 38 della Costituzione e di assicurare l'effettività della tutela previdenziale per gli agenti e rappresentanti di commercio, all'articolo 1, comma 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo le parole: "requisiti anagrafici e contributivi" sono aggiunte le seguenti: "previsti dalla gestione presso cui si è iscritti. In deroga a quanto previsto dagli ordinamenti delle singole gestioni, ai fini del conseguimento della pensione in regime di cumulo, i periodi contributivi maturati presso la Fondazione Enasarco sono sempre considerati utili anche qualora non risulti perfezionato il requisito minimo di anzianità contributiva previsto dal regolamento della Fondazione stessa. In tal caso, la Fondazione Enasarco provvede al calcolo e al versamento della quota di pensione di sua competenza in rapporto ai soli periodi di iscrizione e contribuzione maturati."

Art. 42

42.1

PATUANELLI, BOCCIA, DE CRISTOFARO, PAITA

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 132, inserire il seguente:

«Art. 132-bis.

(Riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica)

1. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre

2004, n. 307, è ridotta di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.».

42.2

PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2027, 223 milioni per l'anno 2028 e 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029.

42.4 (testo 2)

ALFIERI, GIORGIS, MANCA, MELONI, PARRINI, VALENTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art.42

(Incremento del Fondo di perequazione previdenziale per il personale delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Al fine di garantire la progressiva perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in relazione ai settori con uscite anticipate, il Fondo per la perequazione previdenziale previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 96 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'incremento è destinato all'adozione di misure finalizzate a mitigare gli effetti negativi derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici del suddetto personale, tenuto conto della specificità e dei gravosi compiti svolti e a garantire un'equa transizione verso il nuovo sistema previdenziale."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029."

42.350

PIRRO, DAMANTE

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, all'articolo 132, dopo il comma 2-bis, inserire il seguente. "2-bis. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, aggiungere, in fine, il seguente periodo. "A decorrere dal 1 gennaio 2027, l'aliquota di cui al primo periodo è incrementata al 6 per cento."."

42.0.350

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Misure di natura previdenziale in favore del personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98 le parole « in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 » sono sostituite dalle seguenti « in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2026, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 »;

b) al comma 99 le parole « pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024, al 12,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028 » sono sostituite dalle seguenti « pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 5 per cento

a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2026 »;

2. L'autorizzazione di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali di cui all'articolo 1, comma 100 della medesima legge n. 234 del 2021 è incrementata di 5.372.335 euro per l'anno 2026 e di 1.790.269 euro per l'anno 2027. L'autorizzazione di spesa del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione di euro 32.665.384 a decorrere dall'anno 2028 di cui all'articolo 1, comma 100 della medesima legge n. 234 del 2021, è anticipata a decorrere dall'anno 2026.

Conseguentemente

All'art. 132, sopprimere il comma 2.

42.0.2

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

"Art. 42-bis

(Disposizioni in materia di prescrizione dei contributi dei dipendenti pubblici)

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il comma 9 si interpreta nel senso che sono escluse dall'applicazione dei termini di prescrizione ivi indicati le contribuzioni delle gestioni facenti capo alle previgenti gestioni della Cassa Pensioni degli Enti Locali, Cassa pensioni, Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari, Cassa Pensioni Insegnanti, Cassa Pensioni Sanitari e alla Gestione Separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, all'ex Enpas ed ex Inadel confluite nell'ex INPDAP ora INPS e qualsiasi contribuzione riferita ai trattamenti di fine servizio comunque denominati."

42.0.4

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 42-bis.

(Misure in materia di contributi previdenziali dovute ai dipendenti pubblici)

1. L'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335 si interpreta nel senso che sono escluse dall'applicazione dei termini di prescrizione ivi indicati le contribuzioni delle gestioni facenti capo alle previgenti gestioni della Cassa Pensioni degli Enti Locali, Cassa pensioni, Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari, Cassa Pensioni Insegnanti, Cassa Pensioni Sanitari e alla Gestione Separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, all'ex Enpas ed ex Inadel confluite nell'ex INPDAP ora INPS e qualsiasi contribuzione riferita ai trattamenti di fine servizio comunque denominati."

2. All'articolo 3, comma 10-*bis*, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: "31 dicembre 2020" e "31 dicembre 2025" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022" e "31 dicembre 2027".

42.0.6

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis

1. All'articolo 3, comma 10-*bis*, della legge 8 agosto 1995 n. 335, le parole: «31 dicembre 2020» è sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».

42.0.8

ALFIERI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 42-bis

(Modifica del limite di reddito per la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali riconosciuta al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)

1. All'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 50.000 euro, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili»;

b) al quarto periodo, le parole: "di 28.000 euro" sono soppresse;

c) al quinto periodo, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2.".

42.0.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 42-bis

(Proroga Quota 103)

1. All'articolo 14.1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: «per gli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026»;

2) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

- 3) al quarto periodo, le parole: «negli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024, 2025 e 2026»;
- b) al comma 5, le parole: «negli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024, 2025 e 2026»;
- c) al comma 6, lettera b), le parole: «negli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2025 e 2026»;
- d) al comma 7, le parole: «28 febbraio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2026». "

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater. - (Provvista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinqies. - (Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente

la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-*sexies*. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*. - (Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*. - (Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

42.0.13

CAMUSSO, MANCA, FRANCESCHELLI, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:

«Art. 42-bis.

(Misure di natura previdenziale in favore del personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98 le parole « in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 » sono sostituite dalle seguenti « in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a

decorrere dal 1° gennaio 2024 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2026, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 »;

b) al comma 99 le parole « pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024, al 12,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028 » sono sostituite dalle seguenti « pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2026 »;

2. L'autorizzazione di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali di cui all'articolo 1, comma 100 della medesima legge n. 234 del 2021 è incrementata di 5.372.335 euro per l'anno 2026 e di 1.790.269 euro per l'anno 2027. L'autorizzazione di spesa del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione di euro 32.665.384 a decorrere dall'anno 2028 di cui all'articolo 1, comma 100 della medesima legge n. 234 del 2021, è anticipata a decorrere dall'anno 2026.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 38.037.719 di euro per l'anno 2026 e 34.455.653 di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge».

42.0.17

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Revisione e Adeguamento delle Indennità Operative e di Imbarco)

1. Ai fini di adeguare le indennità operative e di imbarco del personale della Marina Militare, di cui all'articolo 9 della legge del 23 marzo 1983, n. 78, in particolare per chi è assegnato a missioni operative prolungate o in aree geografiche critiche, le relative dotazioni finanziarie sono incrementate di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.»

42.0.18

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, IRTO

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Miglioramento della Qualità degli Alloggi Militari)

1. Ai fini del miglioramento della Qualità degli Alloggi Militari di cui al Capo VIII, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le relative dotazioni finanziarie sono incrementate di 5 milioni annui a decorrere dal 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.»

42.0.19

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Incremento risorse indennità di missione per il personale militare impiegato in Missioni internazionali)

1. A decorrere dall'anno 2026 è autorizzata l'ulteriore spesa di 5 milioni di euro per le indennità di cui all'articolo 5, della legge 21 luglio 2016, n.145, in favore del personale militare impiegato nelle missioni internazionali.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.»

42.0.20

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 42-bis

*(Adeguamento retributivo dei vigili del fuoco
per lavoro notturno e festivo e per i buoni pasto)*

1. Allo scopo di allineare progressivamente la misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, alle indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di Polizia, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.

2. Il valore nominale del singolo buono pasto riconosciuto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stabilito in 9 euro, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

42.0.21

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Incremento risorse Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali)

1. Il Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali è incrementato di ulteriori 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. L'incremento è ripartito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, nell'ambito della ripartizione indicata nell'allegato 8 annesso alla legge 30 dicembre 2021, n.234, per essere destinato al trattamento economico del personale e dei volontari in ferma prefissata.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.»

42.0.22

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Tutela della Salute Mentale e Supporto Psicologico)

1. Ai fini di incrementare i livelli di Tutela della Salute Mentale e Supporto Psicologico del personale delle Forze armate, presso il Ministero della difesa è istituito un apposito Fondo con una dotazione finanziaria pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.»

42.0.23

BILOTTI, NATURALE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Formazione dei Carabinieri nonché disposizioni volte al contrasto dei combattimenti tra animali)

1. Al fine di provvedere alla copertura dei costi di custodia derivanti dal sequestro e dalla confisca di animali impiegati nei combattimenti tra animali, ai sensi dell'articolo 544-*quinquies* del codice penale, nonché di animali affetti da problematiche comportamentali, affidati a strutture, gestite o affiancate da enti del terzo settore, specializzate nel recupero comportamentale, è autorizzata una spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Al fine di promuovere la formazione tecnica e pratica specialistica del personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri per le attività necessarie alla repressione del fenomeno criminoso del combattimento tra animali di cui all'articolo 544-*quinquies* del codice penale, è autorizzata una spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 43

43.1

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, GIORGIS, LORENZIN, MELONI, NICITA, MISIANI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 12,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.296,1 milioni di euro per l'anno 2027 e di 593,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 12,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.296,1 milioni di euro per l'anno 2027 e di 593,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028."

43.2

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, ZAMBITO

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 43

(Misure in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla variazione della speranza di vita e di incentivazione al posticipo del pensionamento)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2027 è sospesa l'applicazione del meccanismo di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico alla variazione della speranza di vita di cui all'articolo 12, commi 12 e 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. La sospensione si applica anche agli anni successivi al 2027, fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina organica di revisione dei criteri di adeguamento alla speranza di vita.

3. Durante il periodo di sospensione, i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al pensionamento restano invariati rispetto a quelli vigenti al 31 dicembre 2026".

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-*bis*. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.296,1 milioni di euro per l'anno 2027 e di 593,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.296,1 milioni di euro per l'anno 2027 e di 593,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028."

43.3

PIRRO, DAMANTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 43

(Misure in materia dei requisiti di accesso al pensionamento)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2027 è sospesa l'applicazione del meccanismo di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico alla variazione della speranza di vita di cui all'articolo 12, commi 12 e 12-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. La sospensione si applica anche agli anni successivi al 2027, fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina organica di revisione dei criteri di adeguamento alla speranza di vita.

3. Durante il periodo di sospensione, i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al pensionamento restano invariati rispetto a quelli vigenti al 31 dicembre 2026.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 240 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

43.4

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Sopprimere il comma 1

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, valutati in 1.180 milioni di euro per l'anno 2027 e 395 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2026, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutati in 1.180 milioni di euro per l'anno 2027 e 395 milioni di euro per l'anno 2028. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente emendamento, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

43.7

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Per gli anni dal 2026 al 2028, l'adeguamento dei requisiti anagrafici per l'accesso al sistema pensionistico non tiene conto dell'aumento della speranza di vita accertato dall'Istituto nazionale di statistica. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, valutati in 333 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2026, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutati in 333 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Qua-

lora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.»

43.8

CRISANTI, GIACOBBE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'incremento del requisito di accesso al sistema pensionistico del comma 1 non trova applicazione ai lavoratori italiani residenti all'estero in possesso di uno dei requisiti di cui al comma 3."

Conseguentemente:

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in

diminuzione:

2026: - 20.000.000

2027: - 20.000.000

2028: - 20.000.000

43.11

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, MISIANI, ZAMBITO

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

"b-bis) a coloro che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del

termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

b-ter) a coloro che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con *handicap* in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con *handicap* in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni."

Conseguentemente:

a) all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" *con le seguenti*: "20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026";

b) *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 80.000.000;

2027: - 80.000.000;

2028: - 80.000.000.

43.12

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) al personale non dirigente e dirigente della polizia locale a cui si applicano i CCNL del personale del comparto delle funzioni locali e del personale dell'area delle funzioni locali.»

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto 400 milioni di euro per l'anno 2026 e di 500 milioni di euro per l'anno 2027

43.13 (testo 2)

GIORGIS, CAMUSSO, ALFIERI, MANCA, PARRINI, MELONI, ZAMPA, ZAMBITO, VALENTE

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) al personale non dirigente e dirigente della polizia locale a cui si applicano i CCNL del personale del comparto delle funzioni locali e del personale dell'Area delle funzioni locali".

Conseguentemente,

a) all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 200 milioni a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni a decorrere dall'anno 2026.";

b) all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" *con le seguenti*: "20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026";

c) *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 80.000.000;

2027: - 80.000.000;

2028: - 80.000.000.

43.15

PIRRO, DAMANTE

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis al personale non dirigente e dirigente della polizia locale a cui si applicano i CCNL del personale del comparto delle funzioni locali e del personale dell'Area delle funzioni locali".

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2027 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

43.19

PIRRO, DAMANTE

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2026, 1,8 milioni di euro per l'anno 2027, 1,9 milioni di euro per l'anno 2028 e 12,5 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

43.20

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, ZAMBITO

Sopprimere il comma 10.

43.21

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Il comma 10 è soppresso

43.22

RANDO

Dopo il comma 10, inserire il seguente: "10-bis. All'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Qualora l'avente diritto sia figlio del solo pensionato o assicurato e vi sia altresì un coniuge superstite, la pensione di cui al primo comma spetta in parti eguali a entrambi. Nel caso di cui al periodo precedente, se i figli sono più di uno, anche se comuni al defunto e al coniuge superstite, le quote sono ridotte in proporzione al fine di assicurare eguale trattamento a tutti gli aventi diritto.».

43.350

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere i commi da 10-bis a 10-quinquies.

Conseguentemente dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente: "Articolo 34-bis (Contributo straordinario sulle grandi ricchezze)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.".

43.351

PIRRO, DAMANTE

Sopprimere il comma 10-bis

Conseguentemente, all'articolo 132, dopo il comma 2-bis, inserire i seguenti:

"2-bis. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sostituire le parole: "3 per cento" con le seguenti: "5 per cento".

2-ter. La dotazione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2026.".

43.352

PAITA

Sopprimere il comma 10-bis

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, di 180 milioni di euro per l'anno 2033, di 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2035

43.0.2

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Esonero parziale dai contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)

1. All'articolo 69, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2001» sono sostituite con le seguenti: «Nell'anno 2026»;

2) la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

«c) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c-bis.) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti, valutati nel limite massimo di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 , 2027 e 2028, 17 milioni di euro per l'anno 2029, 19 milioni di euro per l'anno 2030, 20 milioni di euro per l'anno 2031, 22 milioni di euro per l'anno 2032, 24 milioni di euro per l'anno 2033, 27 milioni di euro per l'anno 2034 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

43.0.3

GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Disposizioni in materia di lavoro usurante)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, è aggiunto in fine il seguente periodo: «e non inferiore a 36 giorni lavorativi all'anno per personale medico, personale sanitario di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43 e socio sanitario che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».".

43.0.4

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro usurante)

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), dopo la parola "collettivo" sono aggiunte le seguenti: "e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali";

b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio polivalente".»

c) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d) e d-bis)»;

d) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;

e) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

43.0.5

GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Modifiche al Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernente l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) il personale delle professioni sanitarie infermieristiche e gli operatori socio-sanitari di cui all'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione del 22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2001, n. 91, impegnati nei servizi ospedalieri e nelle strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per persone autosufficienti e non, a gestione pubblica o privata nonché quelli che esercitano la loro attività nei centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, a gestione pubblica o privata.";

b) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle seguenti: "a), b), c), d) e d-bis)";

c) al comma 3, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d) e d-bis)";

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)".»

2. Agli oneri agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decre-

to-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

43.0.6

GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) il personale delle professioni sanitarie infermieristiche e gli operatori socio-sanitari di cui all'accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione del 22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2001, n. 91, impegnati nei servizi ospedalieri e nelle strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per persone autosufficienti e non, a gestione pubblica o privata nonché quelli che esercitano la loro attività nei centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, a gestione pubblica o privata.";

b) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle seguenti: "a), b), c), d) e d-bis)";

c) al comma 3, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d) e d-bis)";

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 60 milioni di euro per l'anno 2026 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

43.0.7

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) lavoratori che operano nella costruzione di elettrodotti aerei di alta e media tensione, per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica»;

b) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;

c) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;

d) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

43.0.8

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro usurante).

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) lavoratori occupati nella vigilanza privata e nei servizi fiduciari.";

c) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d) e d-bis)»;

d) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;

e) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

43.0.9

NATURALE, Sabrina LICHERI, TURCO, LOREFICE, BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Disposizioni in materia di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d) è aggiunta, in fine, la seguente:

"d-bis) lavoratori del settore del commercio su aree pubbliche";

b) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b), c), d) e d-bis)";

c) al comma 3, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d) e d-bis)";

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d)", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.».

43.0.10

BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Lavoro usurante)

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:

«d-bis) operai dell'agricoltura, della zootecnica e della pesca».

b) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d), d-bis)»;

c) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d), d-bis)»;

d) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d), d-bis) ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

43.0.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Misure per flessibilità strutturale in uscita dal lavoro e blocco dell'adeguamento automatico all'aspettativa di vita)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, l'accesso alla pensione anticipata è consentito al raggiungimento di almeno 62 anni di età e 35 anni di contribuzione, su base volontaria e senza applicazione di penalizzazioni attuariali permanenti sull'importo della pensione.»

2. Al comma 10 del medesimo articolo 24, le parole: «è adeguato agli incrementi della speranza di vita», sono sostituite dalle seguenti: «non è soggetto ad adeguamento automatico alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78».

3. Gli adeguamenti non applicati ai sensi del comma 2 non possono essere recuperati in via cumulativa negli aggiornamenti successivi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater. - (Provvista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies. - (Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-*sexies*. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*. - (Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*. - (Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

43.0.12

PIRONDINI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Modifiche in materia previdenziale ex ENPALS)

1. Dopo il comma 15-*bis* dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente: «15-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2026, i lavoratori iscritti alla gestione separata dell'ex ENPALS appartenenti alle categorie indicate dal numero 1 al numero 20 dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, che non abbiano maturato un'anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, possono, a richiesta, permanere in servizio fino al conseguimento della suddetta anzianità contributiva e, in ogni caso, non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età.».

43.0.13

LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Forme pensionistiche complementari)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis.

(Forme pensionistiche per lavoratori stagionali)

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 4, per i lavoratori stagionali non agricoli, dimoranti nelle isole minori la NASpI è corrisposta mensilmente, per un massimo di 26 settimane, nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni, salvo il diverso e più favorevole trattamento di cui all'articolo 4. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

43.0.14

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Misure di semplificazione in materia di accesso ai benefici per i lavoratori esposti all'amianto)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 276 è sostituito dal seguente:

"276. A decorrere dal 1° gennaio 2026, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo perequativo con una dotazione annuale pari a 10 milioni di euro destinato ai lavorato-

ri che hanno contratto patologie asbesto-correlate accertate e riconosciute ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, e finalizzate al relativo accesso ai benefici previdenziali, a prescindere dallo stato di disoccupazione e dal perfezionamento dei medesimi requisiti pensionistici. Le risorse del Fondo sono ripartite tra i lavoratori di cui al primo periodo sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro e non oltre il 30 gennaio 2026. A decorrere dalla data dall'entrata in vigore della presente norma, le disposizioni di cui al decreto interministeriale dei ministri del lavoro, dell'economia e delle finanze, del 29 aprile 2016, pubblicato nella G.U. n. 134 del 10 giugno 2016, nonché tutte le altre norme in contrasto con le disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

43.0.18

BOCCIA, D'ELIA, VERDUCCI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"43 bis

(Interpretazione autentica del comma 8 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.

182, in materia di calcolo dei trattamenti pensionistici per i lavoratori dello spettacolo)

1. L'articolo 4 comma 8 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, che disciplina la liquidazione della quota di pensione relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 (c.d. Quota B) della pensione dei lavoratori dello spettacolo, deve essere interpretato nel senso che la quota B è liquidata mediante l'applicazione delle aliquote di rendimento decrescenti, di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, a tutta la contribuzione versata, calcolata secondo i limiti previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 e che nella determinazione della retribuzione giornaliera pensionabile non si applica il limite previsto dal settimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, che resta, in via transitoria, per la liquidazione della sola quota A; è altresì escluso il contributo di solidarietà di cui all'articolo 24, comma 21, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modifi-

cazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che non si applica ai trattamenti pensionistici, in essere e futuri, dei lavoratori del settore dello spettacolo .

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.

43.0.20

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Pensionamento anticipato)

1. In ragione della particolare usura, delle specifiche aspettative di vita e dell'obbligo di mantenimento degli speciali requisiti psico-fisici che garantiscano la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni e addetto alla manovra, al traghettamento o alla formazione dei treni e il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto conseguono il diritto alla pensione al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nelle mansioni sopra citate.

2. Al personale addetto alle mansioni di cui al comma 1, a cui, a causa della perdita dei requisiti psico-fisici previsti dalle disposizioni vigenti, sia revocato definitivamente il relativo certificato abilitativo, è riconosciuto il diritto alla pensione a condizione che abbia compiuto almeno cinquantacinque anni di età e abbia raggiunto il requisito contributivo di almeno trentacinque anni, di cui almeno quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al comma 1. Qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui al periodo precedente, al lavoratore spetta il proseguimento dell'attività lavorativa nelle mansioni consentite dai propri requisiti psico-fisici residui fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento.

3. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «legge 23 dicembre 1999, n. 488» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta e alla scorta dei treni e di addetto alla ma-

novra, al traghettaggio o alla formazione dei treni e del personale imbarcato a bordo delle navi traghetto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

43.0.25

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Istituzione della pensione contributiva di garanzia)

1. Per i lavoratori iscritti alle Gestioni dell'Assicurazione generale obbligatoria e alla Gestione separata dell'INPS (Istituto nazionale della previdenza sociale) con carriere discontinue o livello retributivo medio-basso, è istituita, dal 1° gennaio 2026, una pensione contributiva di garanzia.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

- a) il valore soglia del trattamento minimo contributivo garantito;
- b) i criteri per l'accredito figurativo nei periodi di disoccupazione involontaria, formazione, congedi di cura e lavoro discontinuo;
- c) le condizioni di cumulabilità con altre prestazioni previdenziali.

3. La pensione contributiva di garanzia costituisce livello essenziale delle prestazioni previdenziali.

43.0.26

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 43-bis.

(Prepensionamento dei lavoratori poligrafici)

1. Limitatamente agli anni 2026 e 2027 la possibilità di optare per il prepensionamento di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è estesa ai lavoratori poligrafici che abbiano raggiunto i medesimi requisiti di anzianità contributiva di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. Per il raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva si considerano validi i periodi figurativi versati con NASPI o riscattati tramite contributi volontari. Il limite di spesa di cui al medesimo articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato, con importi che costituiscono tetto di spesa, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, di 18 milioni di euro per l'anno 2030 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.

3. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, a 18 milioni di euro per l'anno 2030 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma.

43.0.27

CAMUSSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 43-bis

1. Limitatamente agli anni 2026 e 2027 la possibilità di optare per il prepensionamento di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è estesa ai lavoratori poligrafici che abbiano raggiunto i medesimi requisiti di anzianità contributiva di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per il raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva si considerano validi i periodi figurativi versati con NASPI o riscattati tramite contributi volontari. Il limite di spesa di cui al medesimo articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato, con importi che costituiscono tetto di spesa, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, di 18 milioni di euro per l'anno 2029 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a 18 milioni di euro per l'anno 2029 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132."

43.0.28

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 43-bis

1. Limitatamente agli anni 2026 e 2027 la possibilità di optare per il prepensionamento di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è estesa ai lavoratori poligrafici che abbiano raggiunto i medesimi requisiti di anzianità contributiva di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per il raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva si considerano validi i periodi figurativi versati con NASPI o riscattati tramite contributi volontari. Il limite di spesa di cui al medesimo articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato, con importi che costituiscono tetto di spesa, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, di 18 milioni di euro per l'anno 2029 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a 18 milioni di euro per l'anno 2029 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

43.0.29

MAZZELLA, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«43-bis.

(Istituzione di un sistema di tutele universali per i lavoratori autonomi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, è istituita, presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), l'Indennità per la Sospensione Volontaria dell'Attività (ISVA) per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS per artigiani, commercianti e agricoltori diretti, nonché per i professionisti iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'indennità è riconosciuta, su domanda, per un periodo massimo di venti giorni lavorativi all'anno, anche non continuativi, durante i quali il lavoratore attesti la completa sospensione dell'attività lavorativa. L'importo giornaliero dell'indennità è pari all'80 per cento del reddito medio giornaliero del richiedente, calcolato sulla base dei redditi imponibili dichiarati ai fini previdenziali nei due anni precedenti la domanda. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative per la presentazione delle domande e l'erogazione della prestazione di cui al presente comma.

2. All'articolo 8, comma 10, della legge 22 maggio 2017, n. 81, le parole: «quarto giorno» sono sostituite dalle seguenti: «terzo giorno». La misura dell'indennità giornaliera di malattia per i soggetti di cui al comma 1 è elevata alla misura dell'80 per cento della retribuzione di riferimento. Ai fini di cui al presente comma, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le tutele del lavoro autonomo è incrementata di 1 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

3. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2026, il Trattamento di Fine Attività (TFA) per i soggetti di cui al comma 1. Il TFA è erogato in un'unica soluzione al momento della cessazione definitiva dell'attività per il raggiungimento dei requisiti pensionistici. La prestazione è finanziata da un contributo obbligatorio pari all'1 per cento del reddito imponibile a carico del lavoratore autonomo e da un concorso dello Stato. Per il concorso dello Stato è autorizzata la spesa di 1 miliardi di euro annui a decorrere dal 2027, da iscriverne in un apposito fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le modalità di calcolo del montante individuale e di erogazione della prestazione sono definite con il decreto di cui al comma 1.

4. Per le finalità di cui al presente articolo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una

dotazione di 2 miliardi annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 5.

5. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».

43.0.30

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis

(Quota retributiva per iscritti alla Cpdel, CPS e CPUG)

1. All'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 dopo le parole: « di regolamento applicabili nell'amministrazione.» e prima del penultimo periodo sono inserite le seguenti: «le medesime non si applicano, inoltre ai soggetti che accedono al pensionamento dal 1 gennaio 2025 in poi nei casi in cui maturino i requisiti di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio già previsti al 31 dicembre 2024 dagli ordinamenti di appartenenza nonché per il collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento che erano vigenti nell'amministrazione al 31 dicembre 2024».

43.0.33

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Disposizioni per l'individuazione e termine per il censimento dell'amianto, nonché in materia di accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)

1. Al fine di completare entro il 1° gennaio 2026, gli interventi di mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 e secondo le

modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027.

2. I lavoratori di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i quali non abbiano presentato entro il 15 giugno 2005 domanda di pensionamento anticipato, ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ovvero la cui domanda sia stata respinta per maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi in data successiva al 2 ottobre 2003, possono presentare una nuova domanda per i medesimi fini entro il 30 giugno 2026.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale per le parti di propria competenza, sono definiti le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 2 e i criteri per la loro trattazione.

4. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 6-*sexies*, sono aggiunti i seguenti:

"6-*septies*. La rivalutazione della posizione contributiva per effetto dell'esposizione professionale ad amianto, come riconosciuto dall'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è un diritto non soggetto a prescrizione. Per i ratei e per le differenze continua ad applicarsi l'ordinario regime prescrizione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

6-*octies*. Ferme restando le presunzioni di legge, nelle controversie aventi ad oggetto il conseguimento dei benefici di cui al presente articolo l'onere della prova contraria in merito al nesso causale tra l'esposizione del lavoratore all'amianto e l'insorgenza della patologia è sempre posto in capo all'INAIL."

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

43.0.34

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Trasferimento generazionale delle competenze)

1. Al fine di favorire il passaggio di competenze e di abilità tra generazioni, i datori di lavoro privati con un numero di dipendenti non inferiore a cinquanta unità, possono stipulare tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026, con un lavoratore andato in pensione da non oltre due anni, un contratto di durata massima di 24 mesi, in forza del quale quest'ultimo si impegna a svolgere, presso l'azienda, attività di tutoraggio, per un massimo di 150 ore mensili in favore di giovani, di età inferiore a 30 anni, assunti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il limite di età è elevato a 35 anni qualora si tratti di giovani laureati.

2. Il contratto di tutoraggio non si configura come un rapporto di lavoro dipendente e comunque non è computato ai fini dell'applicazione delle disposizioni sul licenziamento di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300. La remunerazione corrisposta al pensionato per l'attività di tutoraggio non concorre alla formazione di reddito ai fini Irpef e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, sino ad una soglia massima percepita di 15.000 euro l'anno.

3. Ai datori di lavoro di cui al comma 1 è riconosciuto, per tutto il periodo di tutoraggio, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a suo carico, dovuti per i dipendenti neo-assunti coinvolti nell'attività di tutoraggio, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, e comunque fino a un limite massimo di importo pari a 8.060 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile e per un massimo di trentasei mesi. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. Nel caso di licenziamento del lavoratore, nei 12 mesi successivi alla conclusione del periodo di tutoraggio, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. Il diritto alla fruizione dell'incentivo di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e degli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Non si applicano i principi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

5 Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono compatibili con quelle stabilite dall'articolo 1, commi 297 e 298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197.

6. Le agevolazioni di cui al comma 3 sono riconosciute dall'INPS nel limite di spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 150 milioni di euro per l'anno 2029.

7. Il datore di lavoro comunica all'INPS, che provvede al monitoraggio delle domande di accesso alle agevolazioni, i rapporti di tutoraggio instaurati ai sensi del comma 1 e la relativa durata. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse, anche in via prospettiva, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande finalizzate all'accesso delle agevolazioni in esame. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto del rapporto numerico di uno a uno tra contratto di tutoraggio e assunzione incentivata.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, paria 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e a 150 milioni di euro per l'anno 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

43.0.35

PIRRO, MAZZELLA, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Staffetta generazionale)

1. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile e accompagnare i processi di sviluppo aziendali di razionalizzazione ed efficientamento dell'organico anche in relazione all'assunzione di nuove professionalità, contempe-

rando le esigenze dei lavoratori anziani in ottica di solidarietà intergenerazionale, i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, possono prevedere la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei dipendenti anziani che accettino volontariamente, a fronte dell'assunzione di giovani fino a 25 anni compiuti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di apprendistato, finalizzati entrambi alla maturazione di competenze di livello professionale comparabili.

2. La trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con riduzione dell'orario in misura non superiore al 50 per cento dell'orario a tempo pieno, può essere effettuata su base volontaria dai lavoratori dell'azienda che si trovino a non più di 36 mesi dalla data del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Limitatamente al periodo di anticipazione, ai lavoratori di cui al presente comma spetta un quarto del trattamento di pensione in base alle regole vigenti, cumulabile con la retribuzione percepita nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.

3. Qualora il giovane di cui al comma 176-*bis*, sia assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, l'orario di lavoro ivi previsto deve almeno compensare la riduzione dell'orario di lavoro prevista per il lavoratore di cui al comma 2.

4. Ai datori di lavoro, per le assunzioni dei giovani effettuate ai sensi dei commi da 1 a 3, è concesso uno sgravio contributivo totale per la quota di competenza per il periodo corrispondente alla durata del part time del lavoratore anziano, fino ad un massimo di tre anni. Resta ferma l'aliquota di computo ai fini del diritto e della misura delle prestazioni.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano ai lavoratori delle pubbliche Amministrazioni e delle Società a partecipazione pubblica.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 44

44.1

PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. All'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole "decorsi ventiquattro mesi" e "decorsi dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti "decorsi trenta giorni" e le parole "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti "trenta giorni";

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al lavoratore cui viene liquidato il trattamento di fine rapporto o il trattamento di fine servizio è riconosciuto, nel medesimo anno, una deduzione di imposta da calcolarsi in rapporto all'importo liquidato al medesimo lavoratore a tale titolo, nella seguente misura:

a) per i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio di importo fino a 50.000 euro, pari al trenta per cento;

b) per i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio di importo fino a 80.000 euro, pari al 20 per cento;

c) per i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio di importo fino a 20.000 euro, per i redditi fino a 80.000 euro, pari al 10 per cento.

b) al comma 5, le parole "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti "trenta giorni".

1-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.480 milioni di euro per l'anno 2026, 1.745 milioni di euro per l'anno 2027, 1.752 milioni di euro per l'anno 2028, 1.500 milioni di euro per l'anno 2029 e 1.484 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 novembre 2026, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.480 milioni di euro per l'anno 2026, 1.745 milioni di euro per l'anno 2027, 1.752 milioni di euro per l'anno 2028, 1.500 milioni di euro per l'anno 2029 e 1.484 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 dicembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di

cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

44.2

ALFIERI, GIORGIS, CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

"1. In attuazione dei principi stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2023, è garantita al personale delle pubbliche amministrazioni, ivi compreso il personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, la liquidazione integrale del trattamento di fine servizio o di fine rapporto entro termini certi e ragionevoli, non superiori a tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per quiescenza, senza discriminazioni rispetto ai lavoratori del settore privato.

2. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole «dodici mesi» e «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»."

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutate nel limite Massimo di 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 3.

4. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

44.3 (testo 2)

PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, sostituire le parole: "gennaio 2027" con le seguenti: "gennaio 2026" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Con effetto dal 1° gennaio 2027 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data, all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, il termine di 12 mesi indicato nel primo periodo è ridotto a 6 mesi.".

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 1000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(Modifiche alla disciplina fiscale)

1. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "16 per cento";

b) dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

"Art. 23-bis.

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 1.200 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una

quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi".

44.4 (testo 2)

GUIDOLIN, MAZZELLA, CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Sostituire le parole: «1° gennaio 2027» con le seguenti: «1° gennaio 2026» e le parole: «nove mesi» con le seguenti: «tre mesi».

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 964 milioni di euro per l'anno 2026, 642 milioni di euro per l'anno 2027, 660 milioni di euro per l'anno 2028 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a. dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

"Art. 23-bis.

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il con-

tributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 1.200 milioni annui per gli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

b) dopo l'articolo 132, inserire il seguente:

"Art. 132-bis.

(Fondo per gli interventi strutturali di politica economica)

1. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029."

44.5

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2027» con le seguenti: «1° gennaio 2026»

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025

44.9

GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

Sostituire le parole: «nove mesi» con le seguenti: «un mese».

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 943 milioni di euro per l'anno 2027, 990 milioni di euro per l'anno 2028, 75 milioni di euro per l'anno 2029 e 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

"Art. 23-bis.

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 1.200 milioni annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammonta-

re del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

b) dopo l'articolo 132, inserire il seguente:

"Art. 132-bis.

(Fondo per gli interventi strutturali di politica economica)

1. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 75 milioni di euro per l'anno 2029 e 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030."

44.10

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, ZAMBITO

Al comma 1, sostituire le parole: "nove mesi" con "un mese".

Consequentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese **pari a 990 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.0.19 milioni per l'anno 2028**. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a **990 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.019 milioni per l'anno 2028**."

44.11 (testo 2)

ALFIERI, GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Apportare le seguenti modificazioni:

- a. al comma 1, sostituire le parole: "nove mesi" con le seguenti: "due mesi",
- b. dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: "1-bis. Tale disposizione si applica, altresì, ai lavoratori pubblici che maturano i requisiti per il pensionamento con modalità "Quota 103", per pensione anticipata o con modalità "Opzione donna", ed anche per i lavoratori pubblici che cessano dal servizio per inabilità totale, nonché nei casi di decesso.

Consequentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 879,6 milioni di euro per l'anno 2027 e di 905,3 milioni per l'anno 2028. Qualora le misure previste dal

precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 879,6 milioni di euro per l'anno 2027 e di 905,3 milioni per l'anno 2028."

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 20.000.000;

2027: - 20.000.000;

2028: - 20.000.000;

44.12

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Sostituire le parole: «nove mesi» con le seguenti: «tre mesi».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 642 milioni di euro per l'anno 2027, 660 milioni di euro per l'anno 2028, 50 milioni di euro per l'anno 2029 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

a) al comma 132, comma 2, sostituire le parole: " 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "100 milioni di euro per l'anno 2026, 58 milioni di euro per l'anno 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029";

b) dopo l'articolo 132, inserire il seguente:

"Art. 132-bis.

(Fondo per gli interventi strutturali di politica economica)

1. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 50 milioni di euro per l'anno 2029 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030."

44.13

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, sostituire le parole: «nove mesi» con le seguenti : «tre mesi».

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 265 milioni di euro per l'anno 2027, 272 milioni di euro per l'anno 2028, 20 milioni di euro per l'anno 2029, 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030.

44.15

DAMANTE, PIRRO

Al comma 1, sostituire le parole «nove mesi» con le seguenti «sei mesi»

Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 321 milioni di euro per l'anno 2027, 330 milioni di euro per l'anno 2028, 25 milioni di euro per l'anno 2029 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

44.16

GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 12, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) primo periodo, le parole: "ma inferiore a 100.000 euro" sono soppresse;

b) la lettera c) è abrogata.»

Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

44.0.1

RANDO, VERINI, MIRABELLI, VALENTE

Dopo l'articolo 44 inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Modifiche all'articolo 6, comma 1, della legge 20 ottobre 1990, n. 302)

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le istanze presentate dagli interessati, in assenza di sentenza, non sono soggette a prescrizione o decadenza, qualora i presupposti per la concessione dell'elargizione di cui all'articolo 1, siano di chiara evidenza, risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonché il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale.».

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

44.0.2

RANDO, VERINI, MIRABELLI, VALENTE

Dopo l'articolo 44 inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Modifiche alla legge 22 dicembre 1999, n. 512)

1. All'articolo 4, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, recante Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «le persone fisiche» sono inserite le seguenti: «nonché i loro successori a titolo universale»;

b) il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Hanno altresì diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche, nonché i loro successori a titolo universale, costituite in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per

il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale.»

44.0.3 (testo 2)

RANDO, VERINI, MIRABELLI, VALENTE

Dopo l'articolo 44 inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Ulteriori disposizioni in mate-

ria di vittime di mafia e testimoni di giustizia)

1. All'articolo 4, della legge 22 dicembre 1999, n. 512 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «le persone fisiche» sono inserite le seguenti: «nonché i loro successori a titolo universale»;

b) al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta, in fine, la seguente: "c-bis) dei delitti per i quali la parte civile costituita sia stata riconosciuta vittima di criminalità organizzata ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.»;

c) il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Hanno altresì diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche, nonché i loro successori a titolo universale, costituite in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale.»

2. All'articolo 6, comma 1, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le istanze presentate dagli interessati, in assenza di sentenza, non sono soggette a prescrizione o decadenza, qualora i presupposti per la concessione dell'elargizione di cui all'articolo 1, siano di chiara evidenza, risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonché il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale.».

3. All'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n. 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'assegno periodico versato in sostituzione del trattamento pensionistico non maturato alla data della testimonianza o a integrazione della pensione che sia di importo inferiore a quello che il testimone avrebbe percepito in assenza dell'adozione delle misure di tutela e o delle dichiarazioni rese, è reversibile secondo le regole del trattamento pensionistici".

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 43 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

44.0.7

RANDO, VERINI, MIRABELLI, VALENTE

Dopo l'articolo 44 inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro

familiari superstiti,

1. L'articolo 1, comma 2011, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 si interpreta nel senso che l'esenzione Irpef sui trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, nonché ai soggetti ad essi equiparati, si applica a tutti trattamenti pensionistici, anche di lavoro dipendente, erogati ai soggetti interessati, non presupponendo necessariamente una correlazione tra il trattamento pensionistico e l'evento lesivo che ha determinato il riconoscimento dello specifico status.»

44.0.8 (testo 2)

RANDO, VERINI, MIRABELLI, RUSSO, SALLEMI

Dopo l'articolo 44 inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 6)

1. All'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n. 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'assegno periodico versato in sostituzione del trattamento pensionistico non maturato alla data della testimonianza o a integrazione della pensione che sia di importo inferiore a quello che il testimone avrebbe percepito in assenza dell'adozione delle misure di tutela e o delle dichiarazioni rese, è reversibile secondo le regole dei trattamenti pensionistici".

2. All'articolo 6, della legge 11 gennaio 2018, n. 6, dopo la lettera h) è inserita la seguente: "h-bis) ai fini del conseguimento e della misura del trattamento pensionistico, nonché ai fini del trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente a favore dei testimoni di giustizia, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, sono riconosciuti utili e computabili i periodi nei quali si siano verificati dei vuoti di contribuzione, anche volontaria, a partire dal primo atto intimidatorio o dalla prima situazione di intimidazione anche ambientale, in ragione dell'impossibilità di prestare attività lavorativa a causa dei suddetti eventi impeditivi. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionista degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione. E' a carico dell'INPS l'importo dei contributi figurativi, previsti dal superiore primo comma, calcolati ai sensi delle vigenti norme di legge. Le domande per conseguire i benefici di cui alla presente legge potranno essere presentate all' INPS, sotto pena di decadenza, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ".

Consequentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 80.000.000;

2027: - 80.000.000;

2028: - 80.000.000

44.0.12

DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 44-bis.

(Fondi interprofessionali dei dirigenti)

1. All'articolo 1, comma 242, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole "in costanza di rapporto di lavoro" inserire le seguenti "e dei lavoratori disoccupati" e dopo le parole "14 settembre 2015, n. 148," inserire le seguenti "e dei lavoratori disoccupati,".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

44.0.14

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 44-bis

(Modifiche in materia di lavoratori usuranti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le disposizioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, riguardanti i lavori usuranti, sono estese alle seguenti categorie professionali:

a) personale sanitario, compresi: infermieri; operatori socio-sanitari (OSS); ostetriche; tecnici sanitari; altre professioni sanitarie esposte a condizioni di lavoro gravose;

b) lavoratori agricoli, compresi: operai agricoli e zootecnici; allevatori; operai forestali; pescatori e operatori dell'acquacoltura;

c) panificatori: lavoratori impiegati nelle attività di panificazione e produzione di prodotti da forno, inclusi i forni industriali e artigianali.

2. Le categorie di cui al comma 1 hanno accesso ai benefici previdenziali e alle agevolazioni previste per i lavori usuranti, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa vigente.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma."

44.0.15 (testo 2)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 44-bis (Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro)

1. Al fine di facilitare la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro, di promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e di rimuovere gli ostacoli che impediscono la partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, nonché di favorire, unitamente allo sviluppo tecnologico, l'aumento dell'occupazione e l'incremento della competitività delle imprese nonché la possibilità di aggiornamento delle competenze dei lavoratori, la presente legge favorisce la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali tra le imprese e le loro rappresentanze e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, volti alla definizione di modelli organizzativi che comportino una progressiva riduzione dell'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, fino a trentadue ore settimanali, a parità di salario, anche nella forma di turni distribuiti su quattro giorni settimanali, che siano accompagnati da investimenti nell'ambito della formazione e della innovazione tecnologica e ambientale. I contratti collettivi di cui al presente comma non possono prevedere clausole compensative della riduzione dell'orario di lavoro settimanale o giornaliero, tramite l'ampliamento dell'orario straordinario.

2. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, è concesso, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente ai quali si applicano i contratti collettivi di cui al comma 1, per la durata prevista dai medesimi contratti e in proporzione alla riduzione di orario di lavoro concordata, l'esonero dal versamento dei contributi a carico dei medesimi datori di lavoro in misura pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Ai suddetti datori di lavoro privati delle piccole e medie imprese, identificate ai sensi della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, l'esonero è riconosciuto nella misura del 50 per cento. Con riferimento ai contratti collettivi di cui al comma 1 relativi alle prestazioni lavorative individuate ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e delle professioni di cui all'allegato B annesso alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, come definite ai sensi dell'allegato A al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2018, l'esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 60 per cento.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione dell'agevolazione e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa.

4. All'articolo 88, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «Fondo Nuove Competenze» sono inserite le seguenti: «, Riduzione dell'orario di lavoro e Nuove forme di prestazione lavorativa ».

5. Al fine di sostenere la sottoscrizione dei contratti di cui al comma 1, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal comma 4, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

6. Ai fini del presente articolo, è istituito l'Osservatorio nazionale sull'orario di lavoro, con sede presso l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche.

7. L'Osservatorio è presieduto da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da due esperti in materia di diritto del lavoro, da due esperti in materia di organizzazione aziendale nonché, in forma paritaria, da un numero complessivo di otto esponenti delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

8. L'Osservatorio ha il compito di: a) monitorare le caratteristiche e gli effetti economici dei contratti collettivi di lavoro che prevedono riduzioni dell'orario di lavoro; b) valutare l'efficacia dei sistemi formativi e di riqualificazione professionale adottati, con particolare riferimento allo sviluppo e all'applicazione di nuove tecnologie nelle imprese interessate che applicano i contratti di cui alla lettera a); c) monitorare e valutare gli investimenti in nuove tecnologie messe in atto dalle imprese che applicano i contratti di cui alla lettera a).

9. L'Osservatorio predispone una relazione annuale sulla propria attività e la trasmette alle Camere entro il 31 dicembre di ciascun anno.

10. Al termine dell'applicazione delle misure di sostegno di cui al comma 4, la relazione indica anche le pro poste di modifica della normativa in materia di orario di lavoro.

11. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono stabilite le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.

12. L'Osservatorio si avvale delle strutture e delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti strumentali vigilati dal medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

13. In mancanza della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di cui al comma 1, per le medesime finalità, le rappresentanze sindacali territoriali aderenti alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le loro rappresentanze aziendali o almeno il 20 per cento dei lavoratori dipendenti dell'impresa o dell'unità produttiva possono presentare una proposta di contratto per la riduzione dell'orario di lavoro, a parità di retribuzione, recante la determinazione delle modalità di applicazione. La proposta di contratto è portata a conoscenza di tutto il personale dipendente dell'impresa o dell'unità produttiva mediante una comunicazione aziendale ed è sottoposta, entro i successivi novanta giorni, all'approvazione del medesimo personale mediante referendum. Il referendum è svolto con la supervisione di un delegato dell'ente bilaterale competente per territorio, ove esistente, anche in un settore affine a quello in cui opera l'impresa interessata. La proposta di contratto si intende approvata se, all'esito del referendum, si è espressa favorevolmente la maggioranza dei dipendenti dell'impresa o dell'unità produttiva e, nel solo caso in cui la proposta sia stata presentata dal prescritto numero di lavoratori, se il datore di lavoro dichiara il proprio assenso entro trenta giorni dalla data di svolgimento del referendum. Nel caso di esito negativo del referendum, la proposta può essere ripresentata non prima di centottanta giorni.

14. Al termine del periodo di applicazione delle misure di sostegno di cui al comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base delle risultanze delle analisi e delle proposte formulate dall'Osservatorio di cui al comma 6, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, la durata dell'orario di lavoro normale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è rideterminata in misura minore.

15. In tutti i settori in cui i contratti di cui al comma 1 abbiano interessato almeno il 20 per cento dei lavoratori, la rideterminazione dell'orario di lavoro normale è in ogni caso applicata in misura non inferiore al 10 per cento.

16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e a 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-bis della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni

ni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva, per l'anno 2026, quantificata in 50 milioni di euro e, per ciascuno degli anni 2027 e 2028, in 275 milioni di euro."

44.0.17

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 44-bis

(Aggiornamento dei Piani di investimento INAIL)

1. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica dei processi produttivi, accelerare gli investimenti mirati in sostenibilità del lavoro, promuovere ecosistemi della ricerca, innovazione e trasferimento nel settore della salute e sicurezza del lavoro, INAIL aggiorna i propri Piani di investimento entro il 1° maggio 2026, prevedendo, tra gli altri, i seguenti interventi:

a) sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento operanti per il rafforzamento o il riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale di imprese con sede in Italia che, adottando piani di sviluppo mirati alla realizzazione di beni e servizi destinati ad accrescere sicurezza e produttività, favoriscono processi di consolidamento industriale e occupazionale;

b) sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento dedicati all'attivazione di *start-up* innovative, di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

c) costituzione e partecipazione diretta a *start-up* di tipo societario finalizzate al trasferimento tecnologico e all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca in tema di dispositivi di protezione, soluzioni digitali e tecnologie della sicurezza."

44.0.18

GUIDOLIN, MAZZELLA, CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis

(Adesione sperimentale alla previdenza complementare senza conferimento automatico del TFR)

1. In via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2028, i lavoratori dipendenti del settore pubblico possono aderire alle forme di previdenza complementare di natura contrattuale senza obbligo di conferimento del trattamento di fine rapporto maturando ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

2. L'adesione di cui al comma 1 avviene su base volontaria e può essere attivata conferendo esclusivamente la quota contributiva a carico del datore di lavoro e del lavoratore previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale vigente, senza pregiudizio della piena e separata maturazione del trattamento di fine rapporto, che continua ad essere accantonato secondo la disciplina ordinaria.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di attuazione della sperimentazione, nonché le modalità di monitoraggio degli effetti finanziari e occupazionali.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 45

45.4

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 722 è abrogato.»

Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

45.0.6

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Semplificazione accertamenti per invalidi del lavoro)

1. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Per i disabili da lavoro, gli accertamenti di cui all'articolo 3, della presente legge, sono effettuati dall'INAIL, mediante commissioni mediche composte da un medico specialista in medicina legale, che assume le funzioni di Presidente, e da due medici, di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro, integrate da un funzionario socio-educativo (operatore sociale), da un esperto nei casi da esaminare e da un sanitario in rappresentanza dell'Associazione Nazionale fra Lavoratori mutilati e invalidi del lavoro."

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

45.0.7

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis

(Disposizioni in materia di trattamento pensionistico per coloro che abbiano subito un trapianto d'organo o che abbiano il diabete)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2026, in considerazione della ridotta aspettativa di vita, ai lavoratori e alle lavoratrici, pubblici e privati, che abbiano subito un trapianto d'organo o che abbiano il diabete insulinodipendente da almeno 20 anni, è riconosciuto il medesimo anticipo pensionistico previsto per i lavoratori che abbiano una percentuale di invalidità pari o superiore all'80 per cento e che consente il collocamento in quiescenza all'età di 56 anni per le donne e 61 anni per gli uomini qualora abbiano versato almeno 20 anni di contributi.

2. All'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 503 dopo le parole: "non inferiore all'80 per cento" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "nonché a coloro che abbiano subito un trapianto d'organo o che abbiano il diabete insulinodipendente da almeno 20 anni".

3. All'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381," sono inserite le seguenti: "a coloro che abbiano subito un trapianto d'organo o che abbiano il diabete insulinodipendente da almeno 20 anni,".

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

45.0.11

DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 45-bis.

(Deducibilità fiscale dei contributi versate ai Fondi di previdenza integrativa)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, il comma 4, è sostituito dal seguente: "I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore a euro 8.500; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 8.500 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro il 30 giugno 2026, viene istituito un meccanismo di adeguamento automatico di rivalutazione del predetto importo su base annuale secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, elaborato dall'Istat.

2. Al decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579, all'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 3 sostituire le parole "decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124" con le parole "decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252";

b) al comma 2 sostituire le parole "dall'art. 13, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124" con le parole "dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252" e sostituire le parole "L. 16.800.000" con le parole "euro 8.500".

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

45.0.13

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 45-bis.

(Modifica alla tassazione dei fondi pensione)

1. All'articolo 17 comma 1 del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti "11 per cento".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nel limite complessivo di spesa di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

45.0.14

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis

(Formazione per la sicurezza sul lavoro).

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11:

1) al comma 1, la lettera c) è soppressa.

2) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale, inserire in ogni attività scolastica e universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

4-bis. Per le finalità di cui al comma 4, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e Merito e nello stato di previsione del Ministero Università e ricerca, appositi fondi, con una dotazione di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Con appositi dei decreti

del Ministro dell'Istruzione e Merito e del Ministro dell'Università e Ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni attuative del presente comma "

b) all'articolo 37, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. I programmi formativi erogati ai sensi dell'accordo di cui al comma 2, sono integrati con la testimonianza di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

45.0.15

MISIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis

(Revisione del regime di trasparenza dei Fondi di Investimento Alternativi immobiliari)

1. All'art. 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3-bis, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: *"L'imputazione per trasparenza di cui al precedente periodo non si applica se il fondo è partecipato per almeno il 20 per cento da uno dei partecipanti di cui al comma 3 ovvero se il fondo è partecipato da almeno 5 partecipanti, anche diversi rispetto a quelli di cui al comma 3, fermo restando che nessuno dei 5 partecipanti può detenere una partecipazione al fondo diretta o indiretta superiore al 50% e che tra i 5 partecipanti non devono sussistere rapporti di controllo diretto o indiretto ovvero, nel caso di persone fisiche, imputazione delle quote a familiari.";*

b) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente comma 3-ter: *"L'imputazione per trasparenza di cui al precedente comma 3-bis non si applica nei confronti dei fondi che attuano prevalentemente interventi edilizi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. d), e) f) del d.P.R. n. 380 del 2001. La prevalenza dell'intervento è calcolata in base al valore degli investimenti complessivi.".*

2. All'art. 13, comma 5, del Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: *"L'imputazione per trasparenza di cui al precedente periodo non si applica se il fondo è partecipato per almeno il 20 per cento da uno dei partecipanti di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122 ovvero se il fondo è partecipato da almeno 5 partecipanti, anche diversi rispetto a quelli di cui al succitato comma 3, fermo restando che alcuno dei 5 partecipanti può detenere una partecipazione al fondo superiore al 50% e che tra i 5 partecipanti non devono sussistere rapporti di controllo diretto o indiretto ovvero, nel caso di persone fisiche, imputazione delle quote a familiari."*.

45.0.22

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

2-bis La NASpI è riconosciuta inoltre alle lavoratrici e ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi di lavoro interamente non lavorati non superiori alle tredici settimane all'anno, per l'arco di tempo in cui la loro prestazione non sia stata utilizzata in conformità con il programma negoziale concordato con il datore di lavoro, in relazione a esigenze temporalmente predeterminate e oggettivamente inerenti all'attività produttiva aziendale.

2-ter Il diritto di cui al comma 2 è condizionato all'iscrizione alle liste di disoccupazione presso il Centro per l'impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di part time ciclico verticale, e compete a domanda dell'interessata o dell'interessato, da presentarsi telematicamente all'INPS entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa. Lo stato di disoccupazione può essere dichiarato anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 aprile 2015, n. 150.

2-quater La NASpI di cui al comma 2 non compete a chi sia titolare di altri redditi da lavoro o di pensione, ovvero fruiscia di indennità di malattia o di infortunio durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta."»

2. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale ciclico verticale si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari al 2,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 100 milioni di euro per l'anno 2026, 96 milioni di euro per l'anno 2027, 97,4 milioni di euro per l'anno 2028, 98,9 milioni di euro l'anno 2029, 100 milioni di euro per l'anno 2030, 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

45.0.23

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis

(Modifiche alla disciplina sulla somministrazione di lavoro)

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sopprimere le parole: ", esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato,";
 - b) sopprimere il terzo periodo".
-

45.0.24

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Disposizioni in materia di somministrazione lavoro)

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sopprimere le parole: ", esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato,";
 - b) sopprimere il terzo periodo".»
-

45.0.25

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

*(Modifiche alla disciplina in materia di
contratti di lavoro a tempo determinato)*

1. All'articolo 19, del decreto legislativo 15 giugno 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le lettere a), b) e b-bis) sono sostituite dalle seguenti:

«a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51.»;

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1.1 Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022.»;

c) il comma 5-bis è soppresso.

2. All'articolo 21, comma 0.1, del decreto legislativo 15 giugno 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.»;

b) al terzo periodo, dopo le parole «di quanto disposto dal primo», sono aggiunte le seguenti: «e dal secondo».

3. All'articolo 24, del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il comma 1-ter è soppresso.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

45.0.26

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4)

1. All'articolo 3, comma 8, quarto periodo del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 le parole: «3.000 euro lordi» sono sostituite dalle seguenti: «6.000 euro lordi.».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

45.0.27

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis

(Disposizioni in materia di riscatto degli anni di studio universitario)

1. Dopo l'articolo 20, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è aggiunto il seguente:

«Art. 20-bis.

(Facoltà di riscatto a titolo gratuito del periodo di studi universitari)

1. In via sperimentale, per gli anni 2026 e 2027 è prevista la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, recante "Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici", se esercitata entro il giorno antecedente il compimento del trentaseiesimo anno di età, avviene a titolo gratuito, con i relativi oneri finanziari posti a carico dello Stato.

2. L'onere di riscatto è determinato facendo riferimento ad una retribuzione o reddito figurativa, corrispondente al reddito minimo annuo da prendere in considerazione per il calcolo del contributo invalidità, vecchiaia e superstiti dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

3. Il periodo di studi universitari riscattato ai sensi del primo comma è valido sia per il diritto al trattamento previdenziale che per la misura dell'assegno".

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 5.

5. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 1.800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026 e 1° gennaio 2027. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026 e il 30 giugno 2027. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.»

45.0.28

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Riscatto a titolo gratuito del periodo di studi universitari in favore di coloro che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età)

1. Dopo l'articolo 20 del Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è aggiunto il seguente:

"Art. 20-bis.

(Facoltà di riscatto a titolo gratuito del periodo di studi universitari)

1. La facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario, di cui all'articolo 2, comma 2, del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184, recante "Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici", se esercitata entro il giorno antecedente il compimento del trentaseiesimo anno di età, avviene a titolo gratuito, con i relativi oneri finanziari posti a carico dello Stato, nel limite di spesa complessivo di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. L'onere di riscatto è determinato facendo riferimento ad una retribuzione o reddito figurativa, corrispondente al reddito minimo annuo da prendere in considerazione per il calcolo del contributo invalidità, vecchiaia e superstiti dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

3. Il periodo di studi universitari riscattato ai sensi del primo comma è valido sia per il diritto al trattamento previdenziale che per la misura dell'assegno.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, nel limite di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 5 e 6.

5. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito

delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

6. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «16 per cento».

45.0.30

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 45-bis

(Proroga del beneficio della contribuzione al 50 per cento dell'imponibile contributivo IVS dei lavoratori sportivi dilettantisti collaboratori e autonomi)

1. All'articolo 35, comma 8-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole: «31 dicembre 2027» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2030».

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 53,6 milioni di euro per l'anno 2028, a 54,7 milioni di euro per l'anno 2029 e a 55,8 per l'anno

2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2.".

45.0.32

MIRABELLI, MANCA

Dopo l'art.45, inserire il seguente

"Art. 45-bis

(Modifica alla legge 30 dicembre 2021 n.234 in materia di sospensione adempimenti professionisti)

1. All'articolo 1 comma 933, lettera a) della legge 30 dicembre n.234 dopo le parole "albi professionali" sono aggiunte le seguenti: "e il professionista disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4"."

45.0.34

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Modifica articolo 1, comma 933, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n.234)

1. All'articolo 1, comma 933, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n.234, dopo le parole "albi professionali" sono aggiunte le seguenti: "e il professionista disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4".».

45.0.35

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo l'articolo 45 è inserito l'articolo:

«Art. 45-bis.

(Modifiche alla legge 21 aprile 2023, n. 49)

1. All'articolo 1 della legge 21 aprile 2023, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è premesso il seguente:

«01. In attuazione dell'articolo 36 della Costituzione, la presente legge disciplina l'equo compenso delle prestazioni professionali svolte dai liberi professionisti e dai lavoratori autonomi di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81.»;

b) alla lettera c) del comma 1, le parole «sentite le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013» sono sostituite dalle seguenti: «sentite le associazioni aventi i requisiti previsti dall'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per la partecipazione al tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo».

2. L'articolo 2 della legge 21 aprile 2023, n. 49, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (Ambito di applicazione) - 1. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la presente legge si applica alle prestazioni d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile, anche svolte in forma associata o societaria e comunque a prescindere dalla loro natura convenzionale, rese in favore di tutte le imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno superato almeno uno dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;

b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 le quali, in occasione di ogni bando o conferimento di incarico, indicano espressamente i parametri e i compensi previsti dai decreti di cui all'articolo 1. Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza

dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.»

3.All'articolo 3, comma 1, della legge 21 aprile 2023, n. 49, le parole da «sono tali le pattuizioni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c).»

4.All'articolo 4, comma 1, della legge 21 aprile 2023, n. 49, le parole «fino al doppio» sono sostituite dalle seguenti: «fino al quadruplo».

5.All'articolo 5 della legge 21 aprile 2023, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi, 4 e 5 sono soppressi; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. I compensi previsti nei modelli standard di cui all'articolo 6, comunque non inferiori ai valori fissati dai decreti di cui al comma 2 dell'articolo 1, si presumono equi fino a prova contraria. I Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.»

6.All'articolo 5, comma 3, della legge 21 aprile 2023, n. 49, dopo le parole «collegi professionali» sono aggiunte le seguenti: «e delle associazioni di cui alla lettera c) dell'articolo 1».

7. All'articolo 10, comma 2, della legge 21 aprile 2023, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, da cinque rappresentanti, individuati dal Ministero delle imprese e del made in Italy, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi, di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4» sono sostituite dalle seguenti: «da tredici membri designati dal Ministro della giustizia, di cui: a) cinque rappresentanti dei consigli nazionali degli ordini professionali; b) cinque rappresentanti delle associazioni aventi i requisiti previsti dall'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per la partecipazione al tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo; c) due rappresentanti degli enti di previdenza e assistenza dei liberi professionisti; d) un rappresentante dell'INPS»;

b) le parole «da un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sono soppresse.

8. Ai maggiori oneri derivanti dalla misura di cui al comma 2 del presente articolo, pari a 10 milioni di euro, si fa fronte attraverso un'equivalente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2."

45.0.36

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis

(Disposizioni per l'Accesso al Supporto per la Formazione e il Lavoro)

1. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole "rimanendo fermo l'obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 o il relativo proscioglimento" sono soppresse"

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

45.0.37

ALFIERI

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis

(Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri)

1. All'articolo 10, comma 5, della legge 13 giugno 2023, n. 83, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, sostituire le parole da "non può eccedere la quota del 4 per cento" fino alla fine del periodo con le seguenti: " 3 per cento".

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2.

45.0.41

ALFIERI

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis

(Disposizioni in favore dei comuni di frontiera)

1. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 9, paragrafo 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 13 giugno 2023, n. 89, ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i), del medesimo Accordo, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, compete un contributo statale idoneo a garantire, tenuto conto anche dei versamenti di cui all'articolo 9 della medesima legge effettuati dalle autorità cantonali, un livello di finanziamento pari ad 89 milioni di euro annui, corrispondente all'importo assicurato, per l'anno 2019, tramite i trasferimenti dai cantoni della Svizzera effettuati sulla base dell'Accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974, e comunque non inferiore a quello effettivamente versato dall'autorità cantonale nell'anno di competenza.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2»

45.0.42 (testo 6)

GIORGIS, ALFIERI, MANCA, MELONI, MISIANI, LORENZIN, NICITA, PARRINI, VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 45-bis

*(Disposizioni in materia di valorizzazione
delle responsabilità e delle funzioni*

del comparto sicurezza)

1. In relazione alla specificità della funzione e del ruolo del personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dal 2026 da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2025-2027, alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione. In caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 10 gennaio 2027, l'importo annuale di cui al primo periodo è destinato, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-

difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027.

3. All'articolo 46, commi 5 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, la parola: "2026" è sostituita dalla parola: "2027".

4. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto- legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinata al personale di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per i provvedimenti ivi previsti. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura **da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.**

5. In deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, le risorse destinate alla remunerazione delle pre-

stazioni di lavoro straordinario delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono incrementate di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. L'incremento è destinato alla remunerazione delle prestazioni di lavoro di straordinario già svolte.

6. Al fine di garantire l'adeguata valorizzazione della specificità dei compiti e delle responsabilità del personale delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, per il triennio contrattuale 2025-2027 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro **a decorrere dall'anno 2026**, da destinarsi esclusivamente all'incremento delle risorse previste per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del suddetto personale. Tali risorse aggiuntive sono finalizzate a produrre un effettivo aumento del trattamento economico complessivo, ad esclusione del mero adeguamento all'inflazione.

7. Al fine di fronteggiare il previsto esodo pensionistico e garantire adeguati *standard* di sicurezza, incrementando l'efficacia delle funzioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di difesa nazionale, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni, per le Forze di Polizia di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121 e per le Forze Armate di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzato, a decorrere dall'anno 2026, un incremento delle facoltà assunzionali fino al 120 per cento del *turnover* del personale cessato dal servizio nell'anno precedente. Tale incremento è destinato prioritariamente a sanare le carenze strutturali di organico nelle aree operative e a garantire la sostituzione del personale specializzato. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

8. Al fine di assicurare la piena copertura delle esigenze organiche del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, garantire l'efficienza operativa dei servizi di prevenzione e controllo del territorio e valorizzare il principio del merito nonché la tempestiva immissione in servizio del personale idoneo, è autorizzato, in via straordinaria e nel rispetto dei limiti di spesa e delle dotazioni organiche vigenti, lo scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli ed esame, per 411 posti di vice ispettore, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 4 aprile 2024, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario n. 1/12 del 4 aprile 2024. Lo scorrimento di cui al presente comma è disposto nei limiti della dotazione organica del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato e nel rispetto della quota riservata al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. I posti nella qualifica di vice ispettore coperti ai sensi del presente articolo tornano ad essere disponibili per le successive procedure concorsuali pubbliche ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. Lo scorrimento di

cui al presente comma è effettuato sino a totale esaurimento degli idonei non vincitori, nel limite dei posti vacanti e disponibili nella dotazione organica del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, anche in eccedenza temporanea rispetto alla programmazione assunzionale e comunque nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti. I soggetti immessi nel ruolo degli ispettori mediante lo scorrimento di cui al presente comma accedono alla qualifica di vice ispettore con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti conseguenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

9. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 695 milioni di euro per l'anno 2026, a 700 milioni di euro per l'anno 2027 e a 670 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 10.

10. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 129, con esclusione delle spese commesse a salute, *welfare*, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 695 milioni di euro per l'anno 2026, a 700 milioni di euro per l'anno 2027 e a 670 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati, senza determinare aumenti della pressione fiscale complessiva e salvaguardando le famiglie e le imprese più vulnerabili, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 695 milioni di euro per l'anno 2026, a 700 milioni di euro per l'anno 2027 e a 670 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028."

45.0.47

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis

(Disposizioni urgenti in materia previdenziale)

1. AI fine di consentire ai lavoratori iscritti all' Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.), agli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ai parasubordinati iscritti alla Gestione Separata nonché ai lavoratori iscritti ai fondi speciali gestiti dall'INPS o Fondi che erogano prestazioni previdenziali di natura obbligatoria, di ricongiungere e riscattare, ovvero una o l'altra delle due possibilità, presso il Fondo di appartenenza i periodi di contribuzione figurativa di cui sono titolari presso la gestione INPS, si dispone, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, che, a domanda dell'interessato, il pagamento degli oneri di riscatto può avvenire in un numero di rate mensili non inferiori a 120 e non superiori a 180, senza alcuna maggiorazione di interessi, ovvero, su richiesta del dipendente, mediante compensazione a valere sul trattamento di Fine Rapporto maturato, da detrarre a tutti gli effetti dal trattamento stesso, ovvero con entrambi i sistemi.

2. L'individuazione della retribuzione imponibile avviene tramite il calcolo percentuale degli oneri di riscatto prendendo, quale importo base, la retribuzione assoggettata a contribuzione obbligatoria nei dodici mesi precedenti rispetto alla data di presentazione della domanda e, in mancanza dei 12 mesi è considerata la retribuzione relativa ai soli contributi versati, in proporzione ai mesi lavorati nel corso dell'anno.

3. L'onere di riscatto è definito sulla base dei seguenti parametri: la retribuzione imponibile, l'aliquota contributiva IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) a carico del lavoratore, vigente alla data di presentazione della domanda, e il numero di settimane oggetto del riscatto.

4. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, articolo 2, comma 5, la rivalutazione del montante individuale dei contributi relativi ai periodi oggetto di riscatto, avviene con effetto dalla data di presentazione della relativa domanda, prescindendo la collocazione temporale del riscatto stesso.

5. La quota mensile dell'onere di riscatto deroga dai limiti per eventuali quote di cessione del quinto dello stipendio concessi agli stessi dipendenti.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novem-

bre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"

45.0.48

LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis

(Disposizioni urgenti in materia previdenziale)

1. Al fine di consentire ai lavoratori iscritti all' Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.), agli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ai parasubordinati iscritti alla Gestione Separata nonché ai lavoratori iscritti ai fondi speciali gestiti dall'INPS o Fondi che erogano prestazioni previdenziali di natura obbligatoria, di ricongiungere e riscattare, ovvero una o l'altra delle due possibilità, presso il Fondo di appartenenza i periodi di contribuzione figurativa di cui sono titolari presso la gestione INPS, si dispone che, a domanda dell'interessato, il pagamento degli oneri di riscatto può avvenire in un numero di rate mensili non inferiori a 120 e non superiori a 180, senza alcuna maggiorazione di interessi, ovvero, su richiesta del dipendente, mediante compensazione a valere sul trattamento di Fine Rapporto maturato, da detrarre a tutti gli effetti dal trattamento stesso, ovvero con entrambi i sistemi.

2. L'individuazione della retribuzione imponibile avviene tramite il calcolo percentuale degli oneri di riscatto prendendo, quale importo base, la retribuzione assoggettata a contribuzione obbligatoria nei dodici mesi precedenti rispetto alla data di presentazione della domanda e, in mancanza dei 12 mesi è considerata la retribuzione relativa ai soli contributi versati, in proporzione ai mesi lavorati nel corso dell'anno.

3. L'onere di riscatto è definito sulla base dei seguenti parametri: la retribuzione imponibile, l'aliquota contributiva IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) a carico del lavoratore, vigente alla data di presentazione della domanda, e il numero di settimane oggetto del riscatto.

4. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, articolo 2, comma 5, la rivalutazione del montante individuale dei contributi relativi ai periodi oggetto di riscatto, avviene con effetto dalla data di presentazione della relativa domanda, prescindendo la collocazione temporale del riscatto stesso.

5. La quota mensile dell'onere di riscatto deroga dai limiti per eventuali quote di cessione del quinto dello stipendio concessi agli stessi dipendenti.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

45.0.50

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 45-bis.

(Misure in materia di previdenza complementare)

1. I lavoratori subordinati del settore privato, con esclusione di quelli domestici, che non abbiano già aderito ad una forma pensionistica complementare e siano titolari di un rapporto di lavoro in essere alla data individuata con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro i sei mesi successivi a tale data esercitano la facoltà di mantenere il trattamento di fine rapporto presso il datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, fatta salva la previsione di cui all'articolo 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei modi previsti dai commi seguenti del presente articolo.

2. Il lavoratore che intenda esercitare la facoltà di cui al comma precedente è tenuto a manifestare la propria volontà con apposita comunicazione scritta, che dovrà essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali territorialmente competente secondo modalità che saranno definite con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 1.

3. La comunicazione di cui al comma 2 è trasmessa al servizio ispettivo competente per il tramite dei patronati e delle organizzazioni sindacali cui il lavoratore aderisca o conferisca mandato ovvero attraverso gli enti bilaterali previsti dai contratti collettivi applicabili o le commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lettera h), e 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

4. Nel caso in cui il lavoratore, nel termine di cui al comma 1, non abbia manifestato la propria volontà nei modi di cui ai commi precedenti, il datore di lavoro trasferisce le quote di trattamento di fine rapporto maturando alla forma pensionistica complementare prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, individuati in conformità dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

5. È fatta salva la facoltà del lavoratore di revocare in qualunque momento la scelta di mantenere il trattamento di fine rapporto presso il proprio datore di lavoro per conferirlo ad una forma pensionistica complementare liberamente prescelta.

6. Ferme le modalità di adesione esplicita di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005, per i lavoratori di cui al comma 1, assunti successivamente alla data di cui al comma 1, che non manifestino entro sei mesi dalla data di assunzione, con le modalità previste dai commi 2 e 3, la volontà di mantenere il trattamento di fine rapporto presso il proprio datore di lavoro, quest'ultimo trasferisce le relative quote maturande alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi del comma 4.

7. Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi di cui ai commi 1 e 6 del presente articolo, il lavoratore che non abbia ancora manifestato la propria volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il trattamento di fine rapporto maturando è destinato alla scadenza del semestre.

8. A fini di semplificazione amministrativa, i fondi pensione sono autorizzati a sottoscrivere apposite convenzioni con l'INPS per il versamento, con procedura unificata, della contribuzione alle forme pensionistiche complementari e alle gestioni previdenziali obbligatorie di afferenza.

9. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo nonché per realizzare una campagna informativa a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali volta a promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

45.0.59

IRTO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 45-bis

(Lavoro agile e sede disagiata).

1. Al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per i dipendenti pendolari, la distanza minima tra la residenza e la sede di lavoro per la considerazione di «sede disagiata» ai fini dell'accesso prioritario al lavoro agile è ridotta da 150 km a 60 km.

2. Tra le categorie di lavoratori cui è garantito l'accesso prioritario al lavoro agile, è aggiunta la seguente: «Lavoratori e lavoratrici che abbiano compiuto i 60 anni di età», al fine di agevolare la prosecuzione dell'attività lavorativa negli ultimi anni di servizio.

3. Nelle aziende e amministrazioni che adottano sistemi di turnazione, le lavoratrici madri turniste con figli di età inferiore ai 12 anni godono di priorità nell'assegnazione di turni di lavoro che siano compatibili con le esigenze di accudimento dei figli. Tale priorità deve essere garantita nell'elaborazione dei piani di turnazione e può essere derogata solo in presenza di comprovate e insuperabili esigenze di servizio, la cui motivazione deve essere fornita per iscritto alla lavoratrice interessata."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"

45.0.64

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 45-bis

1. L'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (ENPAIA), ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *g*), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzato a istituire forme pensionistiche complementari anche per la categoria degli operai agricoli e per i lavoratori autonomi del settore agricolo iscritti nella relativa gestione INPS, sulla base di accordi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere *a*) e *b*), del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005.»

45.0.70

DI GIROLAMO, DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 45-bis

(Istituzione di un fondo integrativo in favore dei lavoratori operanti nel settore delle imprese di trasporto persone mediante noleggio di autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico in favore dei lavoratori operanti nel settore delle imprese di trasporto persone mediante noleggio di autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, denominato « Fondo d'integrazione salariale per gli autisti di bus turistici», con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2026, per l'erogazione di contributi mensili dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 ad integrazione del salario netto.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 1.

3. Ai maggiori oneri pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

45.0.71

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 45-bis.

(Proroga contratto di espansione)

1. Al fine di completare il processo di riorganizzazione aziendale, favorire il ricambio generazionale nonché garantire il pieno sviluppo dei processi di formazione, le disposizioni di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148 si applicano altresì per gli anni 2026 e 2027.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80,4 milioni di euro per l'anno 2026, 225 milioni di euro per l'anno 2027, 270 milioni di euro per l'anno 2028, 180 milioni di euro per l'anno 2029 e 54 milioni di euro per

l'anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

45.0.72

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Disposizioni in materia di accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, nonché per l'individuazione e termine per il censimento dell'amianto)

1. I lavoratori che sono o sono stati esposti all'amianto che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli addetti alle bonifiche dall'amianto e per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefici di cui al citato comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, non è fissato alcun termine per la presentazione della relativa domanda.

2. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale per le parti di propria competenza, sono definiti le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 1 e i criteri per la loro trattazione.

4. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 6-sexies, sono aggiunti i seguenti:

"6-septies. La rivalutazione della posizione contributiva per effetto dell'esposizione professionale ad amianto, come riconosciuto dall'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è un diritto non soggetto a

prescrizione. Per i ratei e per le differenze continua ad applicarsi l'ordinario regime prescrizione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

6-*octies*. Ferme restando le presunzioni di legge, nelle controversie aventi ad oggetto il conseguimento dei benefici di cui al presente articolo l'onere della prova contraria in merito al nesso causale tra l'esposizione del lavoratore all'amianto e l'insorgenza della patologia è sempre posto in capo all'INAIL.".

5. Al fine di completare entro il 1° gennaio 2026, gli interventi di mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

45.0.73

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 45-bis

(Campagne di informazione e di sensibilizzazione sui rischi per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto)

1. Il Ministero della salute promuove periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione sui rischi per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto. Le campagne sono dirette a diffondere una maggiore conoscenza presso le imprese e i lavoratori dei pericoli derivanti dall'eventuale presenza di amianto negli edifici e di informarli sui comportamenti da adottare al rinvenimento dello stesso nei cantieri di ristrutturazione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 no-

vembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

45.0.74

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Detassazione della formazione con enti bilaterali e organismi paritetici)

1. La retribuzione delle ore di formazione, ad eccezione di quelle obbligatorie in materia di sicurezza, svolta dai lavoratori presso gli Enti bilaterali e gli Organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

45.0.75

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro)

1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Le prestazioni a carico del Fondo, in favore dei superstiti dei lavoratori soggetti a tutela assicurativa obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali, sono erogate dall'INAIL d'ufficio.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

45.0.76

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Indennità per i lavoratori a tempo parziale con sospensione ciclica)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge del 30 dicembre 2021 n. 234, è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 »

45.0.77

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Finanziamento del welfare aziendale e concessione del contributo di solidarietà per casse di previdenza assoggettate a procedure di liquidazione)

1. Fermo il rispetto degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono finanziare, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, le iniziative di welfare aziendale previste dall'articolo 72, comma 1 del CCNL del 21 maggio 2018, personale comparto funzioni locali, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dell'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, e concedere ai propri dipendenti, iscritti a Casse di Previdenza istituite nell'am-

bito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, un contributo di solidarietà finalizzato esclusivamente al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai predetti dipendenti. Il contributo di solidarietà è integralmente recuperato, assicurando il graduale riassorbimento con quote annuali e per un massimo di 20 annualità, attraverso le seguenti modalità:

a) avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e successive modifiche e integrazioni;

b) mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziati nei bilanci preventivi, accertate con l'approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella relazione illustrativa;

c) mediante una dotazione annualmente non superiore al cinque per cento della restante quota del cinquanta per cento dei proventi al codice della strada di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

d) mediante una dotazione annualmente non superiore al cinque per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito.

2. Le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento.

45.0.78

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Finanziamento del welfare aziendale e concessione del contributo di solidarietà per casse di previdenza assoggettate a procedure di liquidazione)

1. Fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, gli enti locali possono finanziare le iniziative di welfare integrativo, previste dal comma 1 dell'articolo 72 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e

dell'articolo 11-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

2. In aggiunta a quanto disposto al comma 1, al fine di salvaguardare il recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai dipendenti degli enti locali iscritti a casse di previdenza e assistenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, gli enti pubblici possono concedere alle casse medesime un contributo di solidarietà nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

3. Il contributo di cui al comma 2 è integralmente recuperato con graduale riassorbimento per quote annuali e per un massimo di 25 annualità, attraverso la le seguenti modalità:

a) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito;

b) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento della restante quota del 50 per cento dei proventi al codice della strada di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

c) mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziati nei bilanci preventivi, accertate con l'approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella Relazione illustrativa;

d) avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.

4. Ai fini di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo con dotazione pari a 20 milioni di euro per il 2026.

5. Le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, previa intesa in sede di conferenza unificata Stato città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Qualora il contributo di cui al comma 2 non possa essere integralmente recuperato, lo stesso deve quantificarsi in una somma pari all'ottanta per cento della contribuzione di ciascun dipendente, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

45.0.79

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis

(Credito di imposta per salute e sicurezza sul lavoro)

1. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno degli infortuni e morti sui luoghi di lavoro, nonché di tutela della salute e sicurezza, per gli anni 2026, 2027 e 2028, entro il tetto massimo di spesa di 200 milioni di euro, alle micro, piccole e medie imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di cui al comma 2, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute, nel limite massimo di 40.000 euro, per ciascuna impresa beneficiaria.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1, le spese sostenute:

a) per la piena applicazione della legge vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, ai lavoratori che, in qualsiasi forma contrattuale, svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano, attraverso piattaforme anche digitali;

b) per attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, nonché specificatamente dei rischi connessi all'utilizzo di tali tecnologie;

c) per la piena attuazione delle misure di cui al capo IV, Cantieri temporanei o mobili, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, ivi inclusi:

1) l'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature di lavoro, ponteggi, opere provvisorie, dispositivi di protezione individuale, parapetti, ponti a sbalzo, sottoponti e altro materiale che risponda con tempestività ed efficacia all'evoluzione dei fattori di rischio;

2) la definizione di criteri di progettazione e realizzazione degli interventi, al fine di eliminare o ridurre al minimo il rischio di caduta dall'alto nei lavori in quota o in sospensione, con particolare riferimento alle misure preventive e protettive finalizzate a mettere in sicurezza il percorso di accesso e transito, nonché la costante esecuzione dei lavori, e a garantire sistemi di protezione, distinguendo in temporanei o permanenti, sistemi personali o collettivi;

3) l'attività di formazione di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati agli specifici rischi per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, connessi ai lavori in quota o in sospensione, anche sulla base degli indicatori di gravosità determinati dall'INAIL.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 1 a 4, comprese quelle finalizzate a verificare il rispetto del tetto massimo di spesa di cui al comma 1, e l'eventuale individuazione di ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre a quelli indicati ai commi 1 e 2.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, nel limite massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

45.0.80

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Misure per la stabilizzazione dei percettori ex reddito di inserimento e tirocini finalizzati all'inclusione della Regione Basilicata)

1. Le amministrazioni comunali della regione Basilicata sono autorizzate, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle risorse finanziarie, di cui al comma 3, a loro assegnate, ad inquadrare nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, previo superamento di una prova selettiva, i soggetti fuoriusciti dalla platea degli ammortizzatori sociali, i disoccupati di lunga durata e gli inoccupati che vivono in una situazione di grave deprivazione materiale per l'adesione alle attività di pubblica utilità e alle iniziative di inserimento sociale ed occupazionale, rientranti nel progetto denominato "Azioni di accompagnamento alla fuoriuscita della platea ex RMI-TIS" di cui alle delibere della Giunta regionale n. 375/2020 e n. 388/2022, già utilizzati dalle predette amministrazioni comunali e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

3. Per la copertura dell'onere sostenuto dai comuni interessati per le assunzioni previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A tale fine i comuni interessati comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 gennaio 2026, le esigenze di personale strettamente necessarie all'attuazione delle finalità di cui al comma 1, il cui

costo non sia sostenibile ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

45.0.81

PIRRO, MAZZELLA, CASTELLONE, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Disposizioni in materia di indennità di discontinuità a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo)

1. Ai fini di una completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106, recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo, in materia di riordino e revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è assegnato lo stanziamento di euro 100 milioni per l'anno 2026, distinto in apposito capitolo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

45.0.82

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis

(Rifinanziamento Fondo sociale occupazione e formazione)

1. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali si provvede alla destinazione di risorse finanziarie per far fronte alle specifiche esigenze emergenziali per il sostegno al reddito e la promozione dell'occupazione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»

45.0.83

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Fondo educatori professionali)

1. A decorrere dall'anno 2026, è istituito un fondo di 10 milioni di euro annui per integrare le differenze retributive spettanti agli educatori professionali che negli ultimi 10 anni, benché titolati in modo da avere diritto all'inquadramento D2 del CCNL delle Cooperative sociali, sono stati inquadrati ad un livello inferiore.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

45.0.84

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Misure in favore dei lavoratori stagionali)

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, per i lavoratori stagionali non agricoli, dimoranti nelle isole minori la NASpI è corrisposta mensilmente, per un massimo di 26 settimane, nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni, salvo il diverso e più favorevole trattamento di cui all'articolo 4 citato. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

45.0.85

DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Misure per la semplificazione di assunzioni della Regione Siciliana)

1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

45.0.86

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis

(Fondo per la promozione del lavoro agile)

1. Al fine di favorire l'organizzazione delle prestazioni lavorative in modalità agile, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la promozione del lavoro agile, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

45.0.87

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis

(Promozione del lavoro agile)

1. Al fine di promuovere il lavoro agile, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per i rapporti di lavoro eseguiti in modalità agile, si applica la riduzione pari al 1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

45.0.88

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Potenziamento della medicina del lavoro)

1. Ogni regione provvede al potenziamento delle strutture di medicina del lavoro.

2. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

45.0.89

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Introduzione dell'insegnamento della cultura della sicurezza)

1. Il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, introduce l'insegnamento trasversale della cultura della sicurezza nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, stabilendo:

a) il monte ore dell'insegnamento della cultura della sicurezza, pari a un'ora settimanale, individuata nell'ambito dell'orario settimanale scolastico fissato ai sensi delle disposizioni vigenti;

b) l'inserimento della conoscenza della cultura della sicurezza all'interno di ciascuna disciplina.

2. Gli organi collegiali delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuati dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile n. 297, nell'esercizio delle proprie funzioni di progettazione delle attività educative, stabiliscono le modalità di inserimento dell'insegnamento della cultura della sicurezza nel monte ore scolastico, eventualmente prevedendo il suo svolgimento anche nella fascia pomeridiana, al fine di garantire un'adeguata valorizzazione della disciplina nonché l'utilizzo della

migliore tecnologia disponibile, anche al fine di attivare modalità di insegnamento immersive e interattive.

3. L'insegnamento della cultura della sicurezza è affidato ai docenti delle discipline scientifiche. I docenti possono avvalersi dell'ausilio di esperti in possesso di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro o di adeguati requisiti tecnico-professionali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, attestati da un'idonea documentazione, scelti nelle forme e nei modi previsti da apposite deliberazioni degli organi collegiali degli istituti scolastici. A tale fine i medesimi istituti stipulano contratti di diritto privato con i citati esperti.

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

45.0.90

MARTON, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 45-bis

(Misure a favore delle vittime del dovere e loro familiari)

1. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per gli oneri derivanti dalla seguente disposizione è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2026 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028."

Conseguentemente,

- alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2026: - 50.000.000

2027: - 10.000.000

2028: - 10.000.000

45.0.91

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Fondo per la rivalutazione del trattamento di quiescenza per i lavoratori della società Poste Italiane s.p.a.)

1. Al fine di riconoscere gradualmente la rivalutazione del trattamento di quiescenza sia dei lavoratori cessati che di quelli ancora in servizio di Poste Italiane s.p.a., viene istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le norme attuative per la rivalutazione di cui al comma 1 nel limite delle somme del predetto Fondo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

45.0.92

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Disposizioni in materia contributiva)

1. Al fine di perseguire obiettivi di valorizzazione dell'attività editoriale impegnata nel contrasto mediatico all'illegalità e alla criminalità organizzata ovvero dedita ad una costante diffusione mediatica connessa alla tutela dell'ambiente o alla lotta contro ogni forma di discriminazione che pregiudica la parità di trattamento tra le persone, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono individuate le modalità per il sostegno e la valorizzazione di progetti, da parte di soggetti editoriali, finalizzati a perseguire i predetti obiettivi, attraverso l'erogazione di contributi, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1, le imprese editrici con meno di 15 dipendenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e, in particolare, le imprese costituite nella forma di:

- cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici;
- imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro;
- enti senza fini di lucro ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è interamente detenuto dai medesimi enti.

3. I soggetti di cui al comma 2 possono richiedere i contributi per una sola testata

4. Ai soggetti di cui al comma 2, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 67, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

5. Per i soggetti di cui al comma 2, che fruiscono dei contributi previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, ai fini del conteggio del calcolo del contributo i costi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b) del medesimo decreto legislativo sono ammessi al netto degli eventuali crediti d'imposta riconosciuti ai sensi del comma precedente.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge

29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

45.0.93

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 45-bis

(Istituzione di un fondo per il comitato di esperti in materia di valorizzazione dei periodi di attività socialmente utile e altre forme di lavoro ai fini previdenziali)

1. Al fine di dare attuazione agli obiettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, volti alla valorizzazione dei periodi di attività socialmente utile e di altre forme di attività lavorativa ai fini previdenziali e di inclusione sociale, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione pari a 10.000 euro per l'anno 2026.

2. Le risorse del fondo sono destinate a far fronte agli oneri connessi all'istituzione di un comitato temporaneo composto da dieci esperti, rappresentativi del mondo del lavoro, con funzioni consultive e propositive in relazione agli atti di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in materia di riconoscimento e valorizzazione dei periodi di attività non coperti da contribuzione.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 45-bis

45-bis.350

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

"Art. 34-bis

(Contributo straordinario sulle grandi ricchezze)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto

dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.".

Art. 45-ter

45-ter.0.350

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

"Art. 45-quater

(Disposizioni in materia di tutoraggio per le imprese del settore moda)

1. Al fine di favorire il passaggio di competenze e di abilità tra generazioni, i datori di lavoro privati con un numero di dipendenti non inferiore a 9 unità operanti nel comparto moda, possono stipulare tra il 1 gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026 con un lavoratore andato in pensione da non oltre due anni, un contratto di durata massima di 24 mesi, in forza del quale quest'ultimo si impegna a svolgere, presso l'azienda, attività di tutoraggio, per un massimo di 150 ore mensili, in favore di giovani, di età inferiore a 30 anni, assunti con contratto di apprendistato.

2. Il contratto di tutoraggio non si configura come un rapporto di lavoro dipendente e comunque non è computato ai fini dell'applicazione delle disposizioni sul licenziamento di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300. La remunerazione corrisposta al pensionato per l'attività di tutoraggio non concorre alla formazione di reddito ai fini Irpef e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, sino ad una soglia massima percepita di 15.000 euro l'anno."

45-ter.0.351

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 45-quater.

(Misure di protezione sociale INPS a favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali)

1. Ai fini del riconoscimento delle misure di protezione sociale INPS a favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali, sono da considerare utili tutti i tavoli di crisi, sia attivi, sia in fase di monitoraggio, gestiti dalla struttura per le crisi di impresa che opera ai sensi dell'articolo 1, comma 852, legge 27 dicembre 2006, n. 296."

45-ter.0.352

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 45-quater.

(Modifica dell'articolo 18 della Legge 20 maggio 1970, n. 300)

1. L'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - *(Reintegrazione nel posto di lavoro)* - 1. Ferma restando l'esperimento delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della legge predetta o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.

2. Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il licenziamento di cui sia stata accertata la inefficacia o l'invalidità a norma del comma 1. In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 2121 del codice civile. Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma 1 del presente articolo è tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione. Se il lavoratore entro

trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, il rapporto si intende risolto.

3. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al comma 1 è provvisoriamente esecutiva.

4. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

5. L'ordinanza di cui al comma 4 può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile.

6. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

7. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma 1 ovvero all'ordinanza di cui al comma 4 del presente articolo, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore."

Art. 46

46.1

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il comma 1;*

b) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,»*

Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui al presente comma, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi

strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

46.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere le seguenti parole: "con esclusione dei rapporti di lavoro domestico";
- b) sostituire le parole "60 euro", con le seguenti: "80 euro"
- c) sopprimere le seguenti parole: "a domanda".

Conseguentemente, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti commi:

"3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in di 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 4.

4. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «sono stabilite nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite nella misura del 30 per cento».

46.6

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le parole:* «con esclusione dei rapporti di lavoro domestico»
- b) *sostituire le parole:* «60 euro» *con le seguenti:* «80 euro»
- c) *sopprimere le parole:* «a domanda»

Conseguentemente, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 180 milioni a decorrere dall'anno 2026.

46.7

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, MISIANI, LORENZIN, NICITA, ROSSOMANDO, ZAMBITO

Al comma 2, sopprimere, ovunque ricorrono, le parole "con esclusione dei rapporti di lavoro domestico".

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".

46.8

PIRRO, DAMANTE

Al comma 2 sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: «con esclusione dei rapporti di lavoro domestico».

Conseguentemente, ai relativi oneri, quantificati in 500 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

46.10

PIRRO, DAMANTE

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola «decimo» con la seguente: «quattordicesimo».

Conseguentemente, quantificati in 310 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

46.11

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 2, sopprimere le parole "a domanda".

46.12

PIRRO, DAMANTE

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "a domanda".

46.13

PIRRO, DAMANTE

Al comma 2 sostituire, le parole «60 euro» con le seguenti: «100 euro».

Conseguentemente, ai relativi oneri, quantificati in 450 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

46.14

PIRRO, DAMANTE

Al comma 2 sostituire, ovunque ricorra, le parole «40.000 euro» con le seguenti: «50.000 euro».

Conseguentemente, ai relativi oneri, quantificati in 150 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

46.15

PIRRO, DAMANTE

Al comma 2, secondo periodo sopprimere le parole da: «a condizione che il reddito da lavoro» fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, ai relativi oneri, quantificati in 300 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

46.16 (testo 2)

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, MALPEZZI, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. L'incremento è destinato al sostegno alla maternità delle atlete.

2-ter. Con decreto dell'autorità politica delegata allo sport, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le condizioni di erogazione del sostegno, assicurando che allo stesso abbiano accesso tutte le atlete con regolare contratto di lavoro, indipendentemente dal livello o dalla categoria nella quale svolgano attività sportiva."

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 2.500.000;

2027: - 2.500.000;

2028: - 2.500.000.

46.17

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle lavoratrici madri con un solo figlio nel limite di spesa di 250 milioni di euro.»

Conseguentemente, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 250 milioni di euro per l'anno 2026.

46.0.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

(Esonero contributivo per assunzioni di donne svantaggiate e di giovani under 36 nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna)

1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile nei territori compresi nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, ai datori di lavoro privati e con riferimento alle nuove assunzioni di donne svantaggiate e di soggetti che non abbiano compiuto i trentacinque anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio 2026, è riconosciuto per un periodo massimo di trentasei mesi l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo pari a 8.000 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 300 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede ai sensi del comma 3.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-bis della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, una minore spesa complessiva quantificata per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 in 300 milioni di euro."

46.0.3

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis

(Decontribuzione lavoro domestico)

1. All'articolo 29, comma 15, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole "in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico, con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni" sono sostituite dalle seguenti: "in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico, e di contratti di lavoro domestico a tempo indeterminato già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, con mansioni di assistente a soggetti anziani, come previsto dal CCNL di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello nazionale, inclusi i contratti a tempo indeterminato già in essere alla data di entrata in vigore della presente norma,".

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

46.0.4

GUIDOLIN, CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Decontribuzione del lavoro domestico)

1. Al fine di promuovere l'occupazione e la parità di genere, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico, e di contratti di lavoro domestico a tempo indeterminato già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, per gli anni 2026, 2027, 2028, è previsto un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui e di 36 mesi, fermo il limite massimo di spesa complessivo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

46.0.8

LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 46-bis.

(Disposizioni in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa e delle aree colpite da calamità naturali)

1. Al fine di contrastare il crescente tasso di disoccupazione, nelle aree di crisi industriale complessa, nelle aree di crisi industriale non complessa e nelle aree colpite da calamità naturali ed eventi sismici, ai lavoratori che superano i cinquanta anni d'età, disoccupati involontari e pensionabili entro i successivi 5 anni, è riconosciuta la possibilità di accedere al trattamento di pensione anticipata.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è riservato il trenta per cento dei posti di lavoro nel settore pubblico.

3. Nelle aree di crisi industriale complessa e non complessa ovvero nelle aree colpite da calamità naturali ed eventi sismici, l'erogazione di un as-

segno di integrazione salariale si estende ai lavoratori che, seppur non sospesi dall'attività lavorativa e seppur non soggetti a riduzioni della stessa, rechino uno stipendio annuo lordo inferiore agli 11.000 euro anni lordi.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

46.0.9

CROATTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis

(Indicizzazione del reddito limite per coniuge a carico)

1. Il limite di reddito di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è indicizzato annualmente in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi.

2. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 570 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

46.0.12

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 46-bis

(Misure in materia di partecipazione alle imprese da parte dei conviventi di fatto)

1. All'articolo 230-bis, terzo comma, del codice civile, dopo le parole: "entro il secondo", ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: ", i conviventi di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016 n. 76.

2. L'articolo 230-ter del codice civile è abrogato."

Art. 47

47.1

PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: "ai fini dell'accesso" fino a: "30 dicembre 2024, n. 207,".

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 460 milioni di euro per l'anno 2026, 466,6 milioni di euro per l'anno 2027, 474,3 milioni di euro per l'anno 2028, 479,2 milioni di euro per l'anno 2029, 491,8 milioni di euro per l'anno 2030, 512 milioni di euro per l'anno 2031, 519,7 milioni di euro per l'anno 2032, 529,9 milioni di euro per l'anno 2033, 542,6 milioni di euro per l'anno 2034 e 560,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

47.2

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ai fini dell'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, all'articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e all'articolo 1, comma 206, della legge 30 dicembre 2024, n. 207».

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 465,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 470,2 milioni di euro per l'anno 2027, 484,5 milioni di euro per l'anno 2028, di 499,5 milioni di euro per l'anno 2029, di 506 milioni di euro per l'anno 2030, di 521,1 milioni di euro per l'anno 2031, di 519,3 per l'anno 2032, di 526,2 milioni di euro per l'anno 2033, di 533,1 milioni di euro per l'anno 2034, di 540,3 milioni di euro per l'anno 2035;

47.9

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, MISIANI, ZAMBITO

Al comma 1, dopo le parole "per ogni figlio convivente successivo al primo" inserire le seguenti ", la soglia di cui all'articolo 4, comma 4, del citato regolamento è innalzata a 12.200 euro incrementata di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo".

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 565 milioni a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di

concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 565 milioni a decorrere dall'anno 2026."

47.0.2

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Rifinanziamento dei Fondi per il sostegno all'accesso alle abitazioni e per la morosità incolpevole)

1. Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono rifinanziati, rispettivamente, nella misura di 100 milioni di euro e 80 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 48

48.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 1, dopo le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2026 assumono" inserire "a tempo indeterminato";
- sopprimere il comma 2.

Agli oneri derivanti, quantificati in 200 milioni a decorrere, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, una minore spesa complessiva quantificata in 200 milioni di euro a decorrere dal 2026."

48.2

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1, dopo la parola "assumono" inserire le seguenti "a tempo indeterminato" e sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-*bis*. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il

30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 300 milioni a decorrere dall'anno 2026."

48.4

PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 1, dopo le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2026 assumono» inserire le seguenti: «a tempo indeterminato»;
 - b) Sopprimere il comma 2.
-

48.5

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: «assumono» inserire le seguenti: «a tempo indeterminato».
 - b) sopprimere il 2.
-

48.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 1 sostituire le parole "donne, madri di almeno 3 figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi," con le parole: "donne madri con figli di età minore di diciotto anni,"
- al comma 3 sopprimere le parole "non si applicano ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e"

Agli oneri derivanti, quantificati in 500 milioni a decorrere, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, una minore spesa complessiva quantificata in 500 milioni di euro a decorrere dal 2026."

48.7

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, ZAMBITO

Al comma 1, sostituire le parole: "donne, madri di almeno 3 figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi," con le parole: "donne madri con figli di età minore di diciotto anni".

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".

48.8

GUIDOLIN, CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, dopo le parole: «diciotto anni» inserire le seguenti: «ovvero madri di due figli di età minore di 18 anni di cui anche solo uno con riconoscimento di condizione di disabilità»

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 68,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

48.9

PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi»;
- b) al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «non si applicano ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e».

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

48.10

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e dei caregiver familiari»;
- b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sei mesi» inserire le seguenti: «nonché al caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2026, 15,3 milioni di euro per l'anno 2027, 29 milioni di euro per l'anno 2028, 31 milioni di euro per l'anno 2029, 32 milioni di euro per gli anni 2030 e 2031, 40 milioni di euro per gli anni 2033 e 2034 e 45 milioni di euro per l'anno 2035 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

48.0.2

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Allattamento nei luoghi di lavoro)

1. Dopo l'articolo 41 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 è inserito il seguente:

«Art. 41-bis.

(Allattamento nei luoghi di lavoro)

1. Fermo restando il diritto ad usufruire dei periodi di riposo di cui all'articolo 39, il datore di lavoro assicura al genitore lavoratore spazi attrezzati all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze affinché il genitore che lo desideri, durante il primo anno di vita del bambino, possa allattare il bambino anche durante l'orario di lavoro.

2. Fermo restando il diritto per il genitore di allattare ovunque, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, adotta le linee guida per la realizzazione di appositi spazi di accoglienza negli edifici e luoghi pubblici, negli edifici privati aperti al pubblico e presso gli uffici degli enti pubblici, da destinare ai genitori e ai bambini per l'allattamento e l'accudimento del bambino.

3. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»

48.0.4

CAMUSSO, D'ELIA, MISIANI, ZAMPA, MANCA, LORENZIN, NICITA,
ROSSOMANDO, ZAMBITO

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis

(Introduzione di regole ulteriori per le dimissioni volontarie delle lavoratrici e istituzione del Fondo per le imprese a tutela delle lavoratrici)

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

"Art. 26-bis. - *(Dimissioni volontarie delle lavoratrici)* - 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 26, le dimissioni volontarie della lavoratrice sono precedute da una comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove la lavoratrice presta la sua opera, che convoca il datore di lavoro e la lavoratrice nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della comunicazione. L'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile al fine di verificare la sussistenza di condizioni lavorative che consentano alla lavoratrice la permanenza nel posto di lavoro sulla base di accordi tra le parti, che possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro."

2. Al fine di sostenere l'attuazione degli accordi di cui all'articolo 26-bis decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, come introdotto dal presente articolo, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito il "Fondo per le imprese a tutela delle lavoratrici", di seguito denominato Fondo, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, nonché i requisiti e i criteri per l'individuazione dei soggetti per l'assegnazione delle risorse."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029."

48.0.5

MANCA, GIORGIS, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 48-bis

(Esoneri contributivi per i comuni con certificazione di genere)

1. All'articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole "alle aziende private" sono inserite le seguenti: "e agli enti locali";
 - b) al comma 3, dopo le parole "alle aziende private" sono inserite le seguenti: "e agli enti locali".
-

48.0.6

DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 48-bis

(Esoneri contributivi comuni con certificazione di genere)

1. All'art. 5 della legge 162 del 5 novembre 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: "alle aziende private" inserire le seguenti: "e agli enti locali";
 - b) al comma 3, dopo le parole: "alle aziende private" inserire le seguenti: "e agli enti locali".
-

48.0.7

CAMUSSO, ZAMPA, D'ELIA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA,
ROSSOMANDO, ZAMBITO

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

"Art. 48-bis

(Disposizioni per il superamento del divario retributivo di genere)

1. In linea con quanto stabilito dalla direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione, le disposizioni in materia di sgravi contributivi e di agevolazioni fiscali previste per i datori di lavoro privati non si applicano qualora il divario retributivo di genere sia pari o superiore al 5 per cento."

48.0.9

CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Misure per favorire l'attrazione di ricercatrici madri con esperienza all'estero)

1. In via sperimentale, per gli anni 2026 e 2027, al fine di ridurre il divario di genere nel personale della ricerca, di agevolare l'ingresso nella carriera accademica alle madri di famiglie numerose, nonché di attirare in Italia le migliori studiose con esperienza di ricerca maturata all'estero, le università statali e non statali, legalmente riconosciute, nonché gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, possono procedere, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3, alla chiamata diretta in qualità di ricercatrici a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14, comma 6-*decies*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, di donne in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso di un titolo equipollente al dottorato di ricerca conseguito all'estero, ovvero essere in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia ed essere state titolari, nei dieci anni precedenti alla data di

entrata in vigore della presente disposizione, di incarichi di insegnamento o di ricerca presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali per una durata complessiva, anche risultante da più incarichi distinti, non inferiore a tre anni;

b) avere la responsabilità genitoriale di almeno due figli minorenni.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1. In particolare, il decreto di cui al primo periodo individua:

a) le modalità di presentazione delle candidature e i requisiti ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 1;

b) il numero massimo di pubblicazioni da allegare alla candidatura;

c) le modalità attraverso cui le candidate indicano un ordine di preferenza di cinque università statali e non statali, legalmente riconosciute, ovvero istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, nei confronti delle quali manifestano la loro disponibilità alla chiamata;

d) il procedimento di valutazione delle candidature, da parte di un Comitato composto dal Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e da quattro studiose di alta qualificazione scientifica in ambito internazionale, nominate dal Ministro, con il compito di esprimere motivati pareri sulla qualificazione scientifica delle candidate. Il Comitato valuta le domande avvalendosi, ove necessario, di revisori anonimi afferenti alle aree scientifiche di riferimento.

e) A parità di qualificazione scientifica la commissione terrà in considerazione il numero di figli per stilare la graduatoria finale, dando la precedenza alle candidate che hanno la responsabilità genitoriale del numero maggiore di figli.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 1.340.873 per il 2026 e a euro 2.681.746 per il 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

48.0.10

CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Promozione dell'occupazione dei giovani under 35)

1. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026 assumono a tempo indeterminato giovani under 35, privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è riconosciuto, per ventiquattro mesi dalla data di assunzione, l'esonero dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100 per cento e nel limite massimo di importo di 10.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

48.0.11

CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Incentivo all'assunzione di giovani con titolo di studio universitario)

1. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono a tempo indeterminato giovani under 35 in possesso di laurea triennale, laurea magistrale o dottorato di ricerca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari a euro 8.000, erogato dall'INPS mediante conguaglio contributivo, in un'unica soluzione oppure in quote mensili entro dodici mesi.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo

di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

48.0.12

CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Programma PiùTalent)

1. In via sperimentale per gli anni 2026 e 2027 ai giovani under 35 in possesso di laurea magistrale o dottorato conseguito all'estero che trasferiscono la residenza fiscale in Italia entro il 31 dicembre 2027 e stipulano un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuta una detassazione del 50 per cento del reddito di lavoro dipendente per due periodi d'imposta.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

48.0.13

CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Credito d'imposta per formazione e upskilling dei giovani lavoratori)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, alle imprese che assumono a tempo indeterminato giovani under 35 e attivano percorsi di formazione certificata in competenze digitali, green o tecnico-professionali, è riconosciuto un credito d'imposta del 50 per cento delle spese sostenute, fino a euro 4.000 per ciascun lavoratore.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito.

3. La misura opera nel limite di spesa di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

48.0.14

CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Incentivi all'occupazione giovanile nelle aree interne)

1. Ai datori di lavoro privati con sede operativa ubicata nei comuni delle aree interne individuate dalla Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI), che assumono giovani under 35 con contratto a tempo indeterminato, è riconosciuto per ventiquattro mesi l'esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di euro 12.000 annui, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

2. In caso di nuova impresa costituita da giovani under 35 con sede nelle medesime aree, l'esonero è riconosciuto anche qualora il datore sia esso stesso under 35 titolare, per i propri dipendenti assunti dal 2026.

3. Agli oneri del presente articolo valutati in 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 49

49.1

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, ZAMBITO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Fermo restando quanto previsto dal Capo II del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata, alla lavoratrice o lavoratore con figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti d'età nel caso di figli con disabilità è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta del lavoratore o della lavoratrice, per un periodo di tempo determinato, anche prorogabile, o a tempo indeterminato, nonché nella ridefinizione della percentuale di lavoro in caso di rapporto già a tempo parziale, con esclusione dell'applicazione di clausole elastiche di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Tali trasformazioni o modifiche sono effettuate mediante accordo individuale, con l'assistenza delle rappresentanze sindacali aziendali.";

b) al comma 3, sopprimere le parole: "non si applicano ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e".

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".

49.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

- sostituire le parole "con almeno tre figli conviventi" con le parole: "con figli conviventi"

- sostituire le parole "figli disabili" con le parole: "figli con disabilità"

- sostituire le parole "è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o di rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell'orario di lavoro di almeno quaranta punti percentuali" con le parole: "è riconosciuta la priorità nella trasformatio-

ne del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta del lavoratore o della lavoratrice, per un periodo di tempo determinato, anche prorogabile, o a tempo indeterminato, nonché nella ridefinizione della percentuale di lavoro in caso di rapporto già a tempo parziale, con esclusione dell'applicazione di clausole elastiche di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Tali trasformazioni o modifiche sono effettuate mediante accordo individuale, con l'assistenza delle rappresentanze sindacali aziendali.

b) Al comma 4 sopprimere le parole "non si applicano ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e".

Agli oneri derivanti, quantificati in 500 milioni a decorrere, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, una minore spesa complessiva quantificata in 500 milioni di euro a decorrere dal 2026."

49.3

GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni al comma 1:

- a) le parole «tre figli» con le seguenti: «due figli»;
- b) le parole: «decimo anno» con le seguenti: «quattordicesimo anno».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2026, 15,3 milioni di euro per l'anno 2027, 29 milioni di euro per l'anno 2028, 31 milioni di euro per l'anno 2029, 32 milioni di euro per gli anni 2030 e 2031, 40 milioni di euro per gli anni 2033 e 2034 e 45 milioni di euro per l'anno 2035 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

49.4

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, dopo le parole «figli disabili», inserire le seguenti: «nonché al caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, 15,3 milioni di euro per l'anno 2027, 13 milioni di euro per l'anno 2028, 27 milioni di euro per l'anno 2029, 32 milioni di euro per gli anni 2030 e 2031, 40 milioni di euro per gli anni 2033 e 2034 e 45 milioni di euro per l'anno 2035 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

49.7

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

Sopprimere il comma 2.

49.8

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Sopprimere il comma 2

49.10

GUIDOLIN, CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Il beneficio di cui al comma 2 è altresì riconosciuto alla lavoratrice o al lavoratore con disabilità iscritti negli elenchi della legge 12 marzo 1999, n. 68.

2-ter Per l'attuazione del comma 2-bis è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

49.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

"4-bis. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo, è riconosciuta priorità ai datori di lavoro che assumono persone con disabilità iscritte negli elenchi della legge 12 marzo 1999, n. 68."

49.0.1

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Incentivi alla contrattazione collettiva per la conciliazione vita lavoro).

1. Il Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 è incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 al fine di promuovere la conciliazione tra vita professionale e vita privata dei genitori e dei caregivers di parenti entro il secondo grado non autosufficienti conviventi, secondo i criteri indicati al comma 2.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono aggiornate le linee guida di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80. Detto aggiornamento deve tenere conto dei principi contenuti nel piano denominato "Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026", del luglio 2021, nonché incentivare la diffusione del Sistema di certificazione della parità di genere, di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 2021, n. 162 e armoniz-

zare l'utilizzo di nuovi strumenti quali lo svolgimento del lavoro in modalità agile, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. Il medesimo decreto definisce, altresì, ulteriori azioni e modalità di intervento in materia di conciliazione tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'adozione di ulteriori linee guida e modelli finalizzati a favorire la stipula di contratti collettivi aziendali.

3. All'elaborazione dell'aggiornamento delle linee guida ed al coordinamento delle connesse attività di monitoraggio degli interventi di cui al comma 2 provvede una cabina di regia di cui fanno parte rappresentanti delle organizzazioni datoriali, tre rappresentanti delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tre rappresentanti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, un rappresentante designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un rappresentante designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali che la presiede. Ai componenti della cabina di regia non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»

49.0.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 49 inserire il seguente:

"Art. 49-bis

(Incentivi per la trasformazione dei contratti a tempo pieno e per l'aumento della percentuale di lavoro a tempo parziale)

1. Al fine di favorire la stabilità occupazionale e l'incremento dei redditi da lavoro, ai lavoratori e alle lavoratrici titolari di contratti di lavoro a tempo parziale è riconosciuto un diritto di priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno o nell'aumento della percentuale oraria del contratto a tempo parziale.

2. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, procedono alla trasformazione del contratto di lavoro a tempo parziale in con-

tratto a tempo pieno o incrementano la percentuale oraria del rapporto, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi dalla data della trasformazione, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

3. L'esonero di cui al comma 2 è proporzionale all'incremento della percentuale oraria del contratto di lavoro a tempo parziale e si applica esclusivamente nei casi in cui la trasformazione o l'aumento dell'orario comportino un incremento del monte ore complessivo aziendale. Tali trasformazioni o modifiche sono effettuate mediante accordo individuale, con l'assistenza delle rappresentanze sindacali aziendali.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.

5. L'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Agli oneri derivanti, quantificati in 500 milioni a decorrere, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, una minore spesa complessiva quantificata in 500 milioni di euro a decorrere dal 2026."

49.0.3

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, ZAMBITO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 49-bis

(Incentivi per la trasformazione dei contratti a tempo pieno e per l'aumento della percentuale di lavoro a tempo parziale)

1. Al fine di favorire la stabilità occupazionale e l'incremento dei redditi da lavoro, ai lavoratori e alle lavoratrici titolari di contratti di lavoro a tempo parziale è riconosciuto un diritto di priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno o nell'aumento della percentuale oraria del contratto a tempo parziale.

2. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, procedono alla trasformazione del contratto di lavoro a tempo parziale in contratto a tempo pieno o incrementano la percentuale oraria del rapporto, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi dalla data della trasformazione, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

3. L'esonero di cui al comma 2 è proporzionale all'incremento della percentuale oraria del contratto di lavoro a tempo parziale e si applica esclusivamente nei casi in cui la trasformazione o l'aumento dell'orario comportino un incremento del monte ore complessivo aziendale. Tali trasformazioni o modifiche sono effettuate mediante accordo individuale, con l'assistenza delle rappresentanze sindacali aziendali.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.

5. L'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132."

49.0.4

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis

(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51)

1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine prorogato, secondo quanto previsto dall'articolo 54-bis;»;

b) dopo l'articolo 54 è inserito il seguente articolo 54-bis:

«54-bis.

(Proroga del termine dei contratti di lavoro a tempo determinato).

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano una durata contrattuale di almeno sei mesi ed alla lavoratrice che alla data di scadenza del contratto si trovi in stato di gravidanza o fino a quattro mesi dopo la data presunta del parto, ovvero alla lavoratrice che adotta o cui è affidato un minore e che alla data di scadenza del contratto si trovi entro i termini del congedo previsti dall'articolo 26, ovvero al lavoratore che usufruisce del congedo di paternità alternativo di cui all'articolo 28.

2. Il termine del contratto di lavoro subordinato alla scadenza è automaticamente prorogato per un numero di mesi pari alla somma dei cinque mesi del periodo di congedo di maternità a cui inserire gli eventuali mesi usufruiti di divieto ed interdizione anticipata di cui all'articolo 17 e quelli usufruiti di sospensione del congedo di maternità previsti dall'articolo 16-bis. Il numero di mesi di proroga del termine del contratto, qualora non interi, viene calcolato arrotondando per eccesso.

3. Se durante il periodo di proroga del termine del contratto di cui al comma 2 la lavoratrice usufruisce di periodi di divieto ed interdizione previsti dall'articolo 17 o di sospensione previsti dall'articolo 16 bis, il contratto di lavoro prorogato, alla nuova scadenza, sarà automaticamente ulteriormente prorogato per un periodo di durata pari ai mesi usufruiti non già calcolati nella precedente proroga.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non trovano applicazione se alla scadenza del termine del contratto il datore di lavoro, di comune accordo con la lavoratrice o il lavoratore, rinnova il contratto per un periodo superiore ri-

spetto al termine calcolato ai sensi di quanto previsto dai commi 2 e 3, ovvero a tempo indeterminato, a patto che le mansioni e condizioni contrattuali siano le medesime, equivalenti o superiori.

5. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro per i periodi di proroga del termine del contratto di lavoro di cui ai commi 2 e 3, e' concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento fino al compimento di un anno di eta' del figlio della lavoratrice o del lavoratore o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento. Se il contratto, secondo quanto previsto dal comma 4, viene rinnovato per un periodo superiore, ovvero a tempo indeterminato, e' concesso un medesimo sgravio contributivo. Quando il rapporto di lavoro avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.».

6. Lo sgravio contributivo previsto dal comma 5 è concesso per il periodo massimo di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, quando ne ricorrano tutte le altre condizioni, anche ai contratti già prorogati, ovvero già rinnovati a tempo indeterminato, prima della data di entrata in vigore della presente legge e fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento. Lo sgravio si applica solo ai mesi residui dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino alla scadenza del termine previsto.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

49.0.5

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 49-bis

(Disposizioni in materia di contratti a termine)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, il comma 6-bis è abrogato."

49.0.6

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Disposizioni in materia di contratti a termine di breve durata)

1. Il comma 28 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 è sostituito dal seguente: "28. Ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari alle seguenti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali: - 2,5% per contratti di durata inferiore a 30 giorni; - 2% per contratti di durata compresa tra 31 e 60 giorni; - 1,5% per contratti di durata compresa tra 61 e 120 giorni; - 1% per contratti di durata superiore a 120 giorni. Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico, nonché nelle ipotesi di cui al comma 29. Gli importi derivanti dai contributi di cui sopra sono destinate ad un fondo nazionale per sostenere la previdenza dei giovani.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"

49.0.7

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis

(Decontribuzione delle lavoratrici con figli)

1. All'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «a tempo indeterminato» sono aggiunte le seguenti: «, determinato o con contratti di lavoro flessibile».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede, nel limite di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 no-

vembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

49.0.8

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis

(Decontribuzione delle lavoratrici con figli)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 182, sono inseriti i seguenti:

«182-bis. L'esonero per un anno dal versamento di contributi previdenziali è riconosciuto alle lavoratrici dipendenti del settore privato assunte mediante liste del collocamento mirato a decorrere dalla predetta assunzione per un periodo massimo di un anno, ovvero alle lavoratrici già assunte e incluse nella quota di riserva di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68 a decorrere dalla data della predetta inclusione e per un anno dalla stessa. L'esonero si applica altresì alle lavoratrici che ricoprono il ruolo di caregiver in favore di un familiare portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e che, a seguito dell'esaurimento del congedo straordinario, abbiano richiesto la conversione dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.»

182-ter. Agli oneri di cui al comma 182-bis, si provvede, nel limite di 70 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

49.0.9

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026, 26 milioni di euro per l'anno 2027 e 74 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

49.0.11

CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis

(Agevolazione contributiva per l'occupazione dei soggetti con disturbi dello spettro autistico)

1. Ai datori di lavoro privati che assumono, con rapporto di lavoro dipendente, soggetti con disturbi dello spettro autistico, è riconosciuto, per i primi tre anni di lavoro, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). L'esonero di cui al presente comma è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.».

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «75 milioni»

49.0.12

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Detassazione degli incrementi retributivi per rinnovo dei CCNL)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 182, è inserito il seguente:

«182-bis. Per gli anni 2026, 2027 e 2028, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento entro il limite di importo complessivo pari a 3.000 euro. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182».

2 Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

49.0.13

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Detassazione rinnovi contrattuali)

1. Per gli anni 2026, 2027 e 2028, per la quota di retribuzione corrispondente all'incremento dovuto al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato entro il 31 dicembre 2026, è riconosciuto ai datori di lavoro l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi a loro carico, nel limite massimo di importo pari a 5.000 euro su

base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 del presente articolo, è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 50

50.1

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: oa) all'articolo 27-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° luglio 2026, il padre lavoratore, dal mese precedente la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di trenta giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, di cui quindici giorni da utilizzare in via continuativa dopo la data del parto e i restanti quindici giorni fruibili, anche in via non continuativa, entro i quattro mesi successivi alla nascita o, previo accordo con la madre, al termine del congedo di maternità. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.»;

b) il comma 6 è sostituito con il seguente:

«6. Per l'esercizio del diritto e al fine di garantire al datore di lavoro una migliore gestione dei processi lavorativi, il padre è tenuto a comunicare con un preavviso non inferiore a sessanta giorni in forma scritta al datore di lavoro la data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.»;

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Entro due giorni dall'evento nascita, il padre lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai fini dell'avvio effettivo del periodo di congedo di paternità obbligatorio.».

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

50.2

PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:

«0a). all'articolo 27-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «10 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «12 giorni»;

2) al comma 2, le parole «20 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «22 giorni».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

50.3

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:

«0a). all'articolo 27-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «10 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «30 giorni»;

2) al comma 2, le parole «20 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «40 giorni».

Consequentemente, ai maggiori oneri pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

50.4 (testo 2)

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: oa) all'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dai seguenti: «1. Il congedo di paternità è riconosciuto al padre lavoratore per un periodo massimo di cinque mesi.

1.1. È vietato adibire al lavoro il padre lavoratore durante il congedo di cui al comma 1.

1.2. Il padre lavoratore ha l'obbligo di fruire del congedo entro i primi ventiquattro mesi di vita del bambino. Il congedo di paternità non può essere coincidente con quello di maternità di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dal comma 1.3.

1.3. Nel primo mese di vita del bambino, l'obbligo di cui al comma 1 può essere esercitato dal padre lavoratore congiuntamente con la madre.»;

2) i commi 1-ter e 2 sono abrogati».

Consequentemente, ai maggiori oneri, valutati nel limite massimo di 2.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(Modifiche alla disciplina fiscale sui servizi digitali)

1. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";

b) dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

"Art. 23-bis.

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.500 milioni annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.
3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.
4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.
5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

50.5 (testo 2)

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: oa) all'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Il congedo di paternità è riconosciuto al padre lavoratore per un periodo massimo di due mesi.

1.1. È vietato adibire al lavoro il padre lavoratore durante il congedo di cui al comma 1.

1.2. Il padre lavoratore ha l'obbligo di fruire del congedo entro i primi ventiquattro mesi di vita del bambino. Il congedo di paternità non può essere coincidente con quello di maternità di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dal comma 1.3.

1.3. Nel primo mese di vita del bambino, l'obbligo di cui al comma 1 può essere esercitato dal padre lavoratore congiuntamente con la madre.»;

b) i commi 1-ter e 2 sono abrogati.

Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati nel limite massimo di 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(Modifiche alla disciplina fiscale sui servizi digitali)

1. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13 per cento";

b) dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

"Art. 23-bis.

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.500 milioni annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.
 4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.
 5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
 6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.".
-

50.5

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: oa) all'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Il congedo di paternità è riconosciuto al padre lavoratore per un periodo massimo di due mesi.

1.1. È vietato adibire al lavoro il padre lavoratore durante il congedo di cui al comma 1.

1.2. Il padre lavoratore ha l'obbligo di fruire del congedo entro i primi ventiquattro mesi di vita del bambino. Il congedo di paternità non può essere coincidente con quello di maternità di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dal comma 1.3.

1.3. Nel primo mese di vita del bambino, l'obbligo di cui al comma 1 può essere esercitato dal padre lavoratore congiuntamente con la madre.»;

b) i commi 1-ter e 2 sono abrogati.

Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati nel limite massimo di 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

c) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(Modifiche alla disciplina fiscale sui servizi digitali)

3. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13 per cento";

d) sostituire l'articolo 23 con il seguente:

"Art. 23

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.500 milioni annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura del-

l'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.".

50.7

FINA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpretano nel senso che i servizi di educazione comprendono i servizi di cura e assistenza in favore dei figli indicati nell'art. 12 di età inferiore a 14 anni anche se non erogati in ambito scolastico e formativo."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"

50.0.1 (testo 2)

PATUANELLI, PIRRO, TURCO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Maggiorazione importo assegno unico)

1. Per gli anni 2026, 2027 e 2028, l'importo dell'assegno unico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, è incrementato di 160 euro mensili per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro.

2. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di 13.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028.».

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 13.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

a. dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

*"Art. 5-bis.
(Modifiche alla disciplina fiscale)*

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».

3. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "28 per cento";

b) all'articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono modificate secondo le seguenti modalità:

1) l'aliquota della lettera b) è incrementata di dodici punti percentuali;

2) l'aliquota della lettera c) è incrementata di due punti percentuali.";

c) sostituire l'articolo 23 con i seguenti:

"Art. 23.

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.500 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per

cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di imposta straordinaria e temporanea nel settore degli armamenti)

1. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica del settore degli armamenti, per gli anni 2026, 2027 e 2028, è istituita un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti il predetto settore.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, un'imposta pari al 40 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro nei periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2026, 31 dicembre 2027 e 31 dicembre 2028 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022.

3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 1 e 2, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle Entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

7. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'imposta straordinaria di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.";

d) sopprimere l'articolo 132, comma 2;

e) dopo l'articolo 132, inserire il seguente:

"Art. 132-bis.

(Fondo per gli interventi strutturali di politica economica)

1. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 600 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.";

f) sopprimere l'articolo 134.

50.0.2 (testo 2)

PATUANELLI, PIRRO, TURCO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Maggiorazione importo assegno unico)

1. Per gli anni 2026, 2027 e 2028, l'importo dell'assegno unico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, è incrementato di 160 euro mensili per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro. Il beneficio è altresì concesso ai nuclei familiari con ISEE superiore a 25.000 euro e fino a 40 mila euro, per i quali l'incremento di cui al primo periodo si riduce gradualmente secondo la medesima progressione percentuale degli importi indicati nella tabella 1 del predetto decreto legislativo, fino a raggiungere un valore di 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.

2. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di 13.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028.».

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 13.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(Modifiche alla disciplina fiscale)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;
- b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;
- c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».

3. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "28 per cento";

b) all'articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e i due

successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono modificate secondo le seguenti modalità:

1) l'aliquota della lettera b) è incrementata di dodici punti percentuali;

2) l'aliquota della lettera c) è incrementata di due punti percentuali.";

c) sostituire l'articolo 23 con i seguenti:

"Art. 23.

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.500 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di imposta straordinaria e temporanea nel settore degli armamenti)

1. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica del settore degli armamenti, per gli anni 2026, 2027 e 2028, è istituita un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti il predetto settore.
2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, un'imposta pari al 40 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro nei periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2026, 31 dicembre 2027 e 31 dicembre 2028 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022.
3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 1 e 2, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
4. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
5. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle Entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
7. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
8. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani

di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'imposta straordinaria di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.";

- d) sopprimere l'articolo 132, comma 2;*
- e) dopo l'articolo 132, inserire il seguente:*

"Art. 132-bis.

(Fondo per gli interventi strutturali di politica economica)

1. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 600 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.";

- f) sopprimere l'articolo 134.*

50.0.3

PATUANELLI, BOCCIA, DE CRISTOFARO, PAITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Maggiorazione importo assegno unico)

1. Per gli anni 2026, 2027 e 2028, l'importo dell'assegno unico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, è incrementato di 70 euro mensili per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede nel limite di spesa di 5.400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.».

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere, in fine, i seguenti:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con esclusione delle spese commesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

15-ter. Sono disposte ulteriori misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e, di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati, senza determinare aumenti della pressione fiscale complessiva e salvaguardando le famiglie e le imprese più vulnerabili, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee e con l'esclusione di quelli strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e del gasolio agricolo, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate per un importo non inferiore a 3.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026."

50.0.4 (testo 2)

PATUANELLI, BOCCIA, MAGNI, PAITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 50-bis

(Modifiche agli articoli 22, 27-bis, 61, 64, 65, 68, 70, 73 e 75 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 1, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

b) all'articolo 61, comma 2, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

c) all'articolo 64 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Ferma restando la non obbligatorietà dall'astensione dal lavoro, le lavoratrici autonome di cui al comma 1 hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente a quello del congedo di maternità di cui agli articoli da 16 a 27»;

d) all'articolo 65, comma 2, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

e) all'articolo 68, commi 1, 2 e 2-*bis*, le parole: «all'80 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

f) all'articolo 70, commi 2 e 3, le parole: «all'80 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

g) all'articolo 73, comma 1, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

h) all'articolo 75, comma 1, alinea, le parole: «lire 3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 euro».

i) l'articolo 27-*bis*, è sostituito dal seguente:

«Art. 27-*bis*. - (*Congedo paritario*) - 1. Il padre lavoratore, nell'intervallo di tempo che intercorre tra il mese precedente la data presunta del parto e i diciotto mesi successivi, ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non superiore a cinque mesi, ai sensi del comma 2.

2. Il padre lavoratore, dal mese precedente la data presunta del parto ed entro i diciotto mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di quattro mesi, di cui dieci giorni da utilizzare subito dopo la nascita del figlio e i restanti giorni da utilizzare anche in modo frazionato previa comunicazione al datore di lavoro. Entro lo stesso arco temporale, il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per un ulteriore periodo di un mese.

3. Il congedo di cui al comma 1 è fruibile dal padre indipendentemente dal diritto della madre di fruire del congedo di maternità e non è alternativo a esso.

4. Il congedo di cui al comma 1 è riconosciuto al padre anche qualora la madre sia una lavoratrice autonoma avente diritto all'indennità di cui all'articolo 66.

5. Il congedo di cui al comma 1 si applica anche al padre adottivo o affidatario.

6. Il congedo di cui al comma 1 è fruibile per un mese in caso di morte perinatale del figlio.

7. Il congedo di cui al comma 1 è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28.

8. Per l'esercizio del diritto, il padre lavoratore comunica in forma scritta al datore di lavoro il periodo in cui intende fruire del congedo di cui al comma 1, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

9. I padri lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, hanno diritto a un'inden-

nità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente al congedo di cui al presente articolo. Il padre lavoratore autonomo non è obbligato ad astenersi dal lavoro».

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il mese di marzo di ogni anno, presenta alle Camere una relazione concernente i dati trasmessi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale relativi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di spesa di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.".

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere, in fine, i seguenti:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con esclusione delle spese commesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

15-ter. Sono disposte ulteriori misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e, di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati, senza determinare aumenti della pressione fiscale complessiva e salvaguardando le famiglie e le imprese più vulnerabili, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee e con l'esclusione di quelli strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e del gasolio agricolo, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate per un importo non inferiore a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.".

50.0.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 50 - bis

(Introduzione del congedo paritario)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 1, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

b) all'articolo 61, comma 2, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

c) all'articolo 64 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Ferma restando la non obbligatorietà dall'astensione dal lavoro, le lavoratrici autonome di cui al comma 1 hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente a quello del congedo di maternità di cui agli articoli da 16 a 27»;

d) all'articolo 65, comma 2, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

e) all'articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, le parole: «all'80 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

f) all'articolo 70, commi 2 e 3, le parole: «all'80 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

g) all'articolo 73, comma 1, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

h) all'articolo 75, comma 1, alinea, le parole: «lire 3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 euro».

2. L'articolo 27-bis del testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

«Art. 27-bis.

(Congedo paritario)

1. Il padre lavoratore, nell'intervallo di tempo che intercorre tra il mese antecedente la data presunta del parto e i 18 mesi successivi, ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non superiore a cinque mesi, di cui quattro obbligatori.

2. Dei quattro mesi di congedo obbligatori, 10 giorni devono essere fruiti dal padre subito dopo la nascita della bambina o del bambino congiuntamente con la madre, mentre i restanti giorni nell'arco di tempo di cui al comma 1, anche in modo frazionato previa comunicazione al datore di lavoro.

3. Il congedo del padre di cui al comma 1 è sempre fruibile indipendentemente dal diritto della madre di poter usufruire del congedo e non può essere considerato alternativo a questo.

4. Il congedo del padre di cui al comma 1 spetta anche qualora la madre sia una lavoratrice autonoma avente diritto all'indennità di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

5. Il congedo di paternità di cui al comma 1 spetta anche al padre adottivo o affidatario.

6. In caso di morte perinatale del figlio, il padre ha diritto ad usufruire di un mese di congedo.

7. Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

8. Per l'esercizio del diritto, il padre lavoratore comunica in forma scritta al datore di lavoro il periodo in cui intende fruire del congedo di cui al comma 1, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

9. L'indennità di cui al comma 1 spetta anche al padre lavoratore autonomo.

10. I padri lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente al congedo di paternità di cui all'articolo 27-*bis* del presente testo unico. Il lavoratore non è obbligato ad astenersi dal lavoro.

11. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il mese di marzo di ogni anno, riferisce al Parlamento i dati trasmessi dall'INPS in relazione all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

Conseguentemente dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis

(Eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi)

1. Al fine di assicurare la coerenza della finanza pubblica con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e decarbonizzazione, a decorrere dall'anno 2026 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 3 miliardi di euro a decorrere dal 2026.

50.0.7

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 50-bis

(Misure in materia di congedi parentali)

1. All'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il primo periodo, è inserito, il seguente: «La misura dell'80 per cento è riconosciuta nel limite massimo di 3 mesi da usufruire entro il sesto anno di vita del bambino per il lavoratore genitore di figlio con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero riconosciuto meritevole dell'indennità di frequenza ai sensi della legge 11 ottobre 1990, n. 289.»

2. Ai fini del comma 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

50.0.8

BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis

(Turni di lavoro per favorire la genitorialità)

1. Dopo l'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.

(Turni di lavoro)

1. Al fine di poter conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, i datori di lavoro delle aziende con più di 15 dipendenti sono obbligati a riconoscere la priorità nella scelta del turno di lavoro alle lavoratrici o ai lavoratori con a carico figli fino a 14 anni, o fino a 15 anni in caso di affidamento o di adozione, persone disabili o non autosufficienti, o persone affette da infermità grave e documentata.

2. Il lavoratore denuncia il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento dell'obbligo di cui al presente articolo, all'Ispettorato nazionale del lavoro che, compiuti i necessari accertamenti, applica la sanzione prevista all'articolo 19, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di attuazione del presente articolo.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

50.0.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Articolo 50 - bis

(Disposizioni in materia di congedo del padre lavoratore)

1.All'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-ter. Fatti salvi i casi espressamente previsti dal comma 1, il padre lavoratore è tenuto ad astenersi dal lavoro per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, di cui tre obbligatori e tre facoltativi, nei primi dodici mesi di vita del bambino, previa comunicazione al datore di lavoro. Il congedo di paternità di cui al primo periodo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. In caso di adozione, il congedo ha inizio dal giorno successivo alla data di effettivo ingresso in famiglia del minore. In caso di affidamento, il congedo ha inizio dalla data di ingresso in Italia del minore, previa certificazione dell'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione, e può essere fruito fino al raggiungimento della maggiore età. Per il periodo di congedo di sei mesi di cui al presente comma è prevista un'indennità di paternità a carico dell'INPS, pari al 100 per cento della retribuzione.

4-quater. Ai fini di cui al comma 4-ter, il padre lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro, entro venti giorni dalla data del parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4-quinquies. Il congedo di paternità di cui ai commi 4-ter e 4-quater, si applica anche ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le risorse derivanti dalla seguente modificazione:

dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Articolo 2 - bis (Disposizioni in materia di imposte sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte)

1.All'articolo 7 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei beni devoluti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 9 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 12 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 18 per cento."

50.0.15

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis

(Modifiche in materia di congedi in caso di morte del figlio)

1. All'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis In caso di decesso di un figlio, anche adottivo o in affidamento preadottivo, il permesso di cui al comma 1, è riconosciuto della durata complessiva di trenta giorni, fruibile entro un anno dall'evento, anche in forma frazionata. Durante detto periodo la lavoratrice e il lavoratore conserva il posto di lavoro e ha diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione. Il periodo di permesso è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, ivi inclusi quelli previdenziali. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nel limite di spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 132, comma 2.

50.0.16

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis

(Permessi in caso di persone scomparse)

1. I lavoratori dipendenti pubblici o privati parenti o affini entro il terzo grado di persone scomparse, anche se non conviventi, hanno diritto a un permesso retribuito per le ore in cui devono motivatamente assentarsi per questioni legate alla scomparsa del familiare.

2. Il numero complessivo delle ore di permesso di cui al comma 1 non può superare le trentasei ore annuali.

3. Le ore di permesso di cui al comma 1 sono considerate lavorative a tutti gli effetti, compresi quelli previdenziali e assistenziali.

4. I contributi previdenziali e assistenziali dovuti sulla retribuzione corrisposta per le ore di permesso di cui al comma 1 gravano sul lavoratore e sul datore di lavoro secondo le rispettive aliquote previste dalla normativa vigente in materia.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno dei anni 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

50.0.17

SIRONI, MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 50-bis

(Tutela del legame affettivo con gli animali d'affezione)

1. Alla legge 8 marzo 2000, n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1 dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) l'istituzione del congedo per i proprietari di animali d'affezione non detenuti a scopo di lucro;»;

b) all'articolo 4, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di sostenere il corretto accudimento degli animali d'affezione non detenuti a scopo di lucro di tutelare il legame affettivo tra esseri umani e animali, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a un permesso retribuito di due giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave malattia dell'animale detenuto, purché la convivenza con l'animale risulti da certificazione di iscrizione in SINAC e sia comunicata al datore di lavoro.

1-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le procedure per usufruire del permesso di cui al comma 1-bis."».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novem-

bre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 51

51.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro e promuovere la parità di genere, in caso di assunzione ai sensi dei commi 1 o 2, l'anticipo della data di inizio e il prolungamento del contratto di sostituzione, qualora non previsti dal CCNL di riferimento, possono essere previsti esclusivamente nell'ambito di accordi collettivi aziendali o territoriali, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che definiscano il periodo necessario e limitino la mansione all'ambito della sostituzione in essere, nel rispetto della normativa vigente in materia.»

51.2

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, ZAMBITO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. All'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro e promuovere la parità di genere, in caso di assunzione ai sensi dei commi 1 o 2, l'anticipo della data di inizio e/o il prolungamento del contratto di sostituzione, qualora non previsti dal CCNL di riferimento, può essere previsto esclusivamente nell'ambito di accordi collettivi aziendali o territoriali, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che definiscano il periodo necessario e limitino la mansione all'ambito della sostituzione in essere, nel rispetto della normativa vigente in materia."

51.0.2

SIRONI, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis

(Disposizioni in materia di accudimento animali)

1. All'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-*bis*. Al fine di sostenere il corretto accudimento degli animali d'affezione non detenuti a scopo di lucro, di tutelare il legame affettivo tra esseri umani e animali, la lavoratrice e il lavoratore, , nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, hanno diritto a un permesso retribuito di due giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave malattia dell'animale detenuto, purché la convivenza con l'animale risulti da certificazione di iscrizione in anagrafe degli animali d'affezione e sia comunicata al datore di lavoro.

1-*ter*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le procedure per usufruire del permesso di cui al comma 1-*bis*."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 52

52.1

PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, sostituire le parole: «60 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

Conseguente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «60 milioni»

52.2

GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, sostituire le parole: «60 milioni» con le seguenti: «70 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2 sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti «90 milioni»

52.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, dopo le parole "fra vita privata e lavoro" è inserito il seguente periodo "prevenire e contrastare la dispersione scolastica e la perdita di apprendimenti e competenze che può verificarsi durante il lungo periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche, nonché a promuovere lo sviluppo di competenze cognitive, relazionali, emotive e civiche attraverso esperienze educative inclusive, attive e partecipative e concorrono, inoltre, a colmare le carenze o le perdite di apprendimenti e competenze personali, sociali, relazionali, cognitive e disciplinari, in coerenza con il Quadro europeo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, garantendo pari opportunità di crescita e partecipazione a tutti i minori".

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

52.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 1 inserire in seguente:

"1-bis. Le iniziative di cui al comma 1 sono altresì finalizzate a prevenire e contrastare la dispersione scolastica e la perdita di apprendimenti e competenze che può verificarsi durante il lungo periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche, nonché a promuovere lo sviluppo di competenze cognitive, relazionali, emotive e civiche attraverso esperienze educative inclusi-

ve, attive e partecipative e concorrono, inoltre, a colmare le carenze o le perdite di apprendimenti e competenze personali, sociali, relazionali, cognitive e disciplinari, in coerenza con il Quadro europeo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, garantendo pari opportunità di crescita e partecipazione a tutti i minori.".

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

52.6

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1 inserire in seguente: "1-bis. Le iniziative di cui al comma 1 sono altresì finalizzate a prevenire e contrastare la dispersione scolastica e la perdita di apprendimenti e competenze che può verificarsi durante il lungo periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche, nonché a promuovere lo sviluppo di competenze cognitive, relazionali, emotive e civiche attraverso esperienze educative inclusive, attive e partecipative e concorrono, inoltre, a colmare le carenze o le perdite di apprendimenti e competenze personali, sociali, relazionali, cognitive e disciplinari, in coerenza con il Quadro europeo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, garantendo pari opportunità di crescita e partecipazione a tutti i minori.".

52.0.3

D'ELIA, MISIANI, MANCA, CRISANTI, MALPEZZI, LORENZIN, NICITA, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art 52-bis

(Fondo per l'informazione e il rafforzamento delle competenze delle famiglie sulla tutela dei minorenni negli ambienti digitali)

1. Al fine di sostenere le famiglie, gli educatori e le altre persone adulte di riferimento nell'accompagnamento delle persone minorenni ad un uso corretto, sicuro e consapevole degli strumenti digitali, nell'ottica della piena realizzazione degli obiettivi di alfabetizzazione digitale e mediatica previsti dall'art. 14 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, e per favorire la prevenzione e precoce intercettazione dei rischi di un uso problematico della rete e

di abusi e sfruttamento di persone minorenni online, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, è istituito un fondo, denominato «Fondo per l'informazione e il rafforzamento delle competenze delle famiglie sulla tutela delle persone minorenni negli ambienti digitali», con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di corsi e altre attività idonee alla sensibilizzazione, informazione e alfabetizzazione degli adulti sulla sicurezza e tutela dei minori negli ambienti digitali, sull'utilizzo di mezzi di prevenzione dall'accesso a contenuti potenzialmente dannosi, e sul riconoscimento dei segnali di pericolo legati a possibili abusi online, per poter agire tempestivamente. Tali attività, come previste anche dal Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori 2025-2027, sono attuate presso i Centri per la famiglia e nei Punti Digitale Facile, anche con la collaborazione di enti del terzo settore o soggetti privati.

3. Le modalità di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2.".

52.0.5

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 52-bis

(Fondo per l'informazione e il rafforzamento delle competenze delle famiglie sulla tutela dei minorenni negli ambienti digitali)

1. Al fine di sostenere le famiglie, gli educatori e gli altri adulti di riferimento nell'accompagnamento dei minorenni ad un uso corretto, sicuro e consapevole degli strumenti digitali, nell'ottica della piena realizzazione degli obiettivi di alfabetizzazione digitale e mediatica previsti dall'art. 14 del Decreto-Legge 15 settembre 2023, n. 123 convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2023, n. 159 e per favorire la prevenzione e precoce intercettazione dei rischi di un uso problematico della rete e di abusi e sfrut-

tamento dei minorenni online, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, è istituito un fondo, denominato «Fondo per l'informazione e il rafforzamento delle competenze delle famiglie sulla tutela dei minorenni negli ambienti digitali», con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di corsi e altre attività idonee alla sensibilizzazione, informazione e alfabetizzazione degli adulti sulla sicurezza e tutela dei minori negli ambienti digitali, sull'utilizzo di mezzi di prevenzione dall'accesso a contenuti potenzialmente dannosi, e sul riconoscimento dei segnali di pericolo legati a possibili abusi online, per poter agire tempestivamente. Tali attività, anche previste dal Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori 2025-2027, sono da attuarsi presso i Centri per la famiglia e nei Punti Digitale Facile, anche con la collaborazione di enti del terzo settore o soggetti privati.

3. Le modalità di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono definite entro 90 giorni in un'intesa in sede di Conferenza Unificata promossa dal Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità di concerto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.».

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni" con le seguenti: "96 milioni".

52.0.10

PIRRO, MAIORINO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis

(Fondo per la creazione degli asili nido aziendali)

1. Al fine di promuovere politiche di sostegno alla famiglia e di favorire la conciliazione della genitorialità col mondo del lavoro è istituito un "Fondo per la creazione degli asili nido aziendali", d'ora in poi denominato "Fondo" nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, 40 milioni di euro per l'anno 2027 e 30 milioni di euro per l'anno 2028.

2. Per asili nido e micro-nidi si intendono le strutture attivate presso i luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze destinati ai figli

delle lavoratrici e dei lavoratori delle aziende, di età compresa tra i tre mesi ai tre anni.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto a ripartire tra le regioni le risorse del Fondo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Le regioni provvedono all'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo mediante bandi pubblici rivolti alle imprese, singole o associate, in possesso della Partita IVA

5. Le eventuali spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro nella misura che verrà determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2026: -30.000.000

2027: - 40.000.000

2028: - 30.000.000

52.0.12

PATUANELLI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 52-bis

(Istituzione «Voucher Sport famiglia»)

1. Al fine di sostenere le famiglie e promuovere la pratica sportiva tra i giovani, per l'anno 2026 è istituito un *voucher*, denominato «Voucher Sport famiglia», destinato a contribuire alle spese di iscrizione e frequenza per i giovani di età inferiore ai 18 anni, presso associazioni sportive dilettantistiche riconosciute.

2. Il valore del *voucher* è fissato in 100 euro per il primo figlio di età iscritto ad attività sportive organizzate da associazioni sportive dilettantistiche. A partire dal secondo figlio, il valore del *voucher* è incrementato a 300 euro per ciascun minore rientrante nella stessa fascia di età.

3. Il *voucher* è destinato alle famiglie con un indicatore ISEE inferiore a 20.000 euro ed è erogato, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2026, fino all'esaurimento delle risorse stanziato. In caso di esaurimento delle risorse, eventuali rifinanziamenti o modifiche del fondo potranno essere valutati in sede di assestamento di bilancio.

4. Il *voucher* è utilizzabile per la copertura totale o parziale delle spese di iscrizione e frequenza ad attività sportive presso associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per lo sport e i giovani, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede ad adottare un decreto per la definizione dei criteri e delle modalità di richiesta, erogazione e utilizzo del *voucher*, nonché le modalità di rendicontazione delle spese da parte delle associazioni sportive beneficiarie.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

52.0.13

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis

(Istituzione del "Fondo per le competenze digitali e l'adattamento all'intelligenza artificiale")

1. Al fine di sostenere l'aggiornamento professionale dei lavoratori e favorire la transizione digitale del sistema produttivo nazionale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo, denominato «Fondo per le competenze digitali e l'adattamento all'intelligenza artificiale», con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Il fondo è destinato al finanziamento di programmi di formazione, riqualificazione e aggiornamento delle competenze digitali dei lavoratori, con particolare riferimento all'acquisizione di conoscenze e abilità necessarie

per fronteggiare l'impatto dell'intelligenza artificiale sui processi produttivi, sull'organizzazione del lavoro e sull'occupazione.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al fondo, con priorità per i lavoratori appartenenti a settori maggiormente interessati dall'automazione e dalle trasformazioni tecnologiche.»

Consequentemente, all'articolo 132, comma 2 sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «95 milioni»

52.0.16

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis. *(Lavoratori fragili)*

1. Fino al 31 dicembre 2026 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici di medicina generale ovvero dai medici del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative, o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come sopra specificate è escluso dal periodo di comparto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma

5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

52.0.17

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Lavoro agile per lavoratori fragili)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono soppresse;

b) al comma 307, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2026».

2. Ove il lavoro agile non sia possibile per i lavoratori pubblici e privati, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come specificate al precedente periodo è escluso dal periodo di comporta.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

52.0.19

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Progetti di olivicoltura sociale)

1. Al fine di favorire servizi innovativi in campo olivicolo per il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, per l'assistenza e la riabilitazione di persone in condizioni di disagio, per il supporto alla famiglia e alle istituzioni didattiche, finalizzati all'inclusione sociale, anche attraverso una revisione organica degli interventi esistenti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo per l'attuazione dei progetti di olivicoltura sociale, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto di quanto disposto dalla legge 18 agosto 2015 n. 141, in materia di agricoltura sociale.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della disciplina vigente dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

52.0.20

D'ELIA, MANCA, MISIANI, CRISANTI, LORENZIN, NICITA, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 52-bis

(Proroga del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile)

1. All'articolo 1, comma 394, secondo periodo della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "e a 3 milioni di euro a ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027" sono sostituite dalle seguenti: "e a 3 milioni di euro per l'anno 2025, 5 milioni di euro per l'anno 2026, 10 milioni di euro per l'anno 2027 e 15 milioni di euro per l'anno 2028".

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 5.000.000;
2027: - 10.000.000;
2028: - 15.000.000.

52.0.23

GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Rifinanziamento fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale)

1. La dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2 sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «95 milioni».

52.0.24

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Care leavers)

1. Al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, nell'ambito della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è riservato, in via sperimentale, un ammontare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, per interventi, da effettuare anche in un numero limitato di ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti degli interessati, sino al compimento del ventunesimo anno d'età."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 »

52.0.30

BILOTTI, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis

(Misure per la protezione e l'assistenza di soggetti minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata - Progetto "Liberi di scegliere") -

1. Nello stato di previsione del Ministero della Giustizia è istituito un Fondo destinato al finanziamento di interventi a sostegno dei minorenni e di eventuali loro prossimi congiunti che si trovino in una condizione di grave, attuale e concreto pericolo a causa della volontà di recidere il legame derivante da rapporti di parentela, di affinità, di coniugio o di stabile convivenza con soggetti indagati, imputati o condannati per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, quando non ricorrano i presupposti per assumere lo status di collaboratore di giustizia, ai sensi del decreto legge 15

gennaio 1991 n. 8, convertito, con modificazioni nella legge 15 marzo 1991 n. 82 o di testimone di giustizia, ai sensi della Legge n. 6 del 21 febbraio 2018.

2. Sono destinatari degli interventi i soggetti minorenni che siano già interessati da provvedimenti di cui agli articoli 330 o 333 del codice civile ovvero già raggiunti da misure amministrative ai sensi degli articoli 25, 25-*bis* e 26 del Regio Decreto n. 1404 del 1934, nonché i minorenni indagati, imputati o condannati per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale o comunque provenienti da nuclei familiari organici o affiliati o contigui alla criminalità organizzata del territorio e che abbiano manifestato la volontà di rifiutare il contesto criminale di provenienza.

3. Sono altresì destinatari della misura i prossimi congiunti dei minorenni di cui al comma precedente, ancorché maggiorenni, nei casi in cui sia stata accertata dall'Autorità Giudiziaria la volontà di affrancarsi dal nucleo familiare di provenienza e dal contesto criminale in cui esso è inserito.

4. Il Fondo, in particolare, è finalizzato a realizzare i seguenti interventi:

a) Fornire adeguato supporto pedagogico e psicologico diretto a conseguire una rivisitazione critica delle pregresse esperienze di vita, in modo da portare a compimento una piena cesura con modelli e stili di vita propri del contesto criminale di provenienza;

b) Fornire un servizio di orientamento volto a far emergere nel soggetto capacità, talenti, aspirazioni e progettualità alternative rispetto a quelle offerte dal contesto criminale di provenienza;

c) Ove il minorenne sia destinatario della misura unitamente ad un proprio congiunto maggiorenne e sia necessario l'allontanamento dall'abitazione abituale, fornire una sistemazione abitativa autonoma alternativa, ove occorra anche in un comune diverso da quello di provenienza, e, in assenza di sostanze proprie e fintantoché non venga reperita un'occupazione, provvedere con assegno periodico a garantirne il sostentamento;

d) Promuovere percorsi di formazione, riqualificazione professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo per i destinatari della misura che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

e) Assicurare l'istruzione obbligatoria ai destinatari della misura che, ancorché adulti, non abbiano assolto l'obbligo scolastico;

f) Ove occorra, garantire idonei presidi di sicurezza individuale a tutela dell'incolumità dei soggetti destinatari della misura.

5. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le Persone, i Minorenni e le Famiglie che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo, acquisita la manifestazione di volontà da parte del minore di recedere il legame con il contesto criminale di provenienza, propone al Tribunale per le Persone, i Minorenni e le Famiglie l'applicazione degli interventi di protezione ed assistenza di cui al comma precedente. Il Tribunale per i minorenni dispone in conformità.

6. L'attuazione degli interventi di cui al comma 4 è demandata agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (U.S.S.M.) che possono avvalersi per la realizzazione delle Aziende Sanitarie Locali, dei Servizi Sociali degli enti locali, delle istituzioni scolastiche ed universitarie del territorio, degli enti di formazione regionale, delle diocesi, nonché di associazioni di volontariato qualificate accreditate presso il Ministero della Giustizia, anche in forza di accordi di partenariato.

7. Quando ritenga vi sia imminente e concreto rischio di ritorsioni che mettano in pericolo la vita del destinatario delle misure di protezione, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le Persone, i Minorenni e le Famiglie che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo, sentito il Procuratore della Repubblica della Direzione Distrettuale Antimafia del luogo ove il soggetto destinatario delle misure risieda unitamente al proprio nucleo familiare di origine, può proporre alla Commissione di cui al successivo comma 8, di disporre la temporanea assegnazione di nuove generalità al soggetto minorenne nonché al soggetto adulto congiunto che lo accompagni nel percorso di fuoriuscita dal contesto criminale ed il contestuale trasferimento presso altra idonea località. La Commissione delibera entro 15 giorni il programma di protezione.

8. Presso il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia è istituita una Commissione tecnica che valuta la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle misure di protezione di cui al comma precedente e ne coordina l'attuazione. Con decreto del Ministro della Giustizia emesso, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'Interno, è stabilita la composizione della Commissione tecnica predetta, sono adottate le linee-guida per la predisposizione e l'attuazione delle misure di protezione nonché le indicazioni relative ai livelli di segretezza e sicurezza dell'attività della Commissione. Della Commissione Tecnica deve far parte almeno un rappresentante del Ministero dell'Interno.

9. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

52.0.31

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, MALPEZZI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 52-bis

(Finanziamento del Fondo Dote per la Famiglia)

1. Per l'anno 2026, la dotazione del Fondo Dote per la Famiglia, di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è fissata in 30 milioni di euro e costituisce limite di spesa.

2. Ai fini dell'applicazione, per l'anno 2026, dell'articolo 1, comma 271, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, l'indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità della famiglia beneficiaria deve essere pari o inferiore a 25.000 euro.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2.".

Art. 52-bis

52-bis.0.350

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-ter

(Estensione del tempo pieno e del tempo prolungato)

1. È istituito il Tempo pieno in tutti gli istituti scolastici della scuola primaria dello Stato. Per dette attività deve essere garantita una percentuale aggiuntiva dell'organico docente e ATA non inferiore al 20% dell'organico della singola scuola.

2. È istituito altresì il Tempo prolungato pomeridiano nei cicli scolastici della scuola secondaria di I e II grado, basato sull'istituzione di cattedre orario comprensive delle ore d'insegnamento e del tempo mensa, per almeno tre giorni alla settimana nei periodi di attività didattica; si intende obbligatoria la frequenza di detto tempo prolungato per gli alunni della scuola secondaria di I grado e per gli alunni del I biennio

della scuola secondaria di II grado; si intende volontaria e a richiesta individuale la frequenza del tempo prolungato per gli alunni del triennio della scuola secondaria di II grado. La programmazione delle attività pomeridiane è affidata ai Collegi dei docenti, che la elaboreranno sulla base di un "Progetto formativo" condiviso con le famiglie e, per la scuola secondaria di II grado (biennio e triennio), con le rappresentanze in carica degli studenti. Detto progetto deve essere formalizzato entro la fine dell'anno scolastico precedente e deve essere finalizzato, per almeno il 60% delle ore, ad attività di recupero, assistenza e motivazione allo studio, attività laboratoriali di ricerca e approfondimento, per le quali deve essere garantita una percentuale aggiuntiva dell'organico docente e ATA non inferiore al 20% dell'organico della singola scuola. Per il 40% restante, è facoltà dei soggetti che partecipano al "Progetto formativo" prevedere attività di natura culturale, formativa e di socialità, in concorso con realtà esterne alla scuola e coerenti con il medesimo "Progetto formativo".

3. Per consentire l'effettivo esercizio sia del tempo pieno che prolungato, deve essere garantita in ogni scuola o polo scolastico un servizio mensa gratuito, nonché deve essere garantito il trasporto pubblico pomeridiano, in orari congrui allo svolgimento delle attività scolastiche, attraverso il coordinamento delle istituzioni scolastiche, delle istituzioni locali e delle società di gestione del trasporto pubblico.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater. - (Provvista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-*quinquies*. - (Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-*sexies*. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*. - (Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*. - (Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

52-bis.0.351

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-ter

(Fondo per il contrasto ai "discorsi d'odio")

1. Al fine di contrastare ulteriormente i fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza e promuovere la cultura dell'informazione e della condivisione delle differenze attraverso la promozione di spazi di partecipazione e dialogo responsabile, sviluppare l'accettazione delle diversità, conoscere le manifestazioni della violenza e gli argomenti usati per normalizzarla, è istituito il "Fondo per contrasto ai discorsi d'odio".

2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del merito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, è destinato alle scuole secondarie superiori per l'acquisto di libri, quotidiani, prodotti digitali e per la promozione delle diverse attività di cui al comma precedente anche in collaborazione con le Università.

3. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le attività finanziabili, nonché le linee guida per la relativa organizzazione.

4. Entro trenta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 3, il Ministero dell'Istruzione e del merito è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, destinate alle scuole secondarie di secondo grado che presentino uno o più progetti di cui ai commi da 1a 3.

5. Le scuole secondarie di secondo grado destinatarie delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure per garantire la presenza e la collaborazione diretta delle studentesse e degli studenti.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2026 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

52-bis.0.352

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

"Art 52-ter

(Fondo per l'informazione e il rafforzamento delle competenze delle famiglie sulla tutela dei minorenni negli ambienti digitali)

1. Al fine di sostenere le famiglie, gli educatori e gli altri adulti di riferimento nell'accompagnamento dei minorenni ad un uso corretto, sicuro e consapevole degli strumenti digitali, nell'ottica della piena realizzazione degli obiettivi di alfabetizzazione digitale e mediatica previsti dall'art. 14 del Decreto-Legge 15 settembre 2023, n. 123 convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2023, n. 159 e per favorire la prevenzione e precoce intercettazione dei rischi di un uso problematico della rete e di abusi e sfruttamento dei minorenni online, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, è istituito un fondo, denominato «Fondo per l'informazione e il rafforzamento delle competenze delle famiglie sulla tutela dei minorenni negli ambienti digitali», con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di corsi e altre attività idonee alla sensibilizzazione, informazione e alfabetizzazione degli adulti sulla sicurezza e tutela dei minori negli ambienti digitali, sull'utilizzo di mezzi di prevenzione dall'accesso a contenuti potenzialmente dannosi, e sul riconoscimento dei segnali di pericolo legati a possibili abusi online, per poter agire tempestivamente. Tali attività, anche previste dal Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori 2025-2027, sono da attuarsi presso i Centri per la famiglia e nei Punti Digitale Facile, anche con la collaborazione di enti del terzo settore o soggetti privati.

3. Le modalità di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono definite entro 90 giorni in un'intesa in sede di Conferenza Unificata promossa dal Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità di concerto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 132 comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma."

52-bis.0.353

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-ter

(Gratuità dell'asilo nido per i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro)

1. Al fine di sostenere l'accesso universale ai servizi educativi per l'infanzia e favorire l'occupazione femminile, a decorrere dall'anno 2026 la frequenza dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è gratuita per i nuclei familiari con valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro.

2. A decorrere dalla stessa data, il contributo di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cosiddetto Bonus nido), è sostituito da un trasferimento diretto agli enti gestori del servizio che erogano la gratuità della retta, sulla base delle domande presentate dai nuclei familiari aventi diritto.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

- a) i criteri per l'erogazione delle risorse agli enti gestori;
- b) le modalità di richiesta da parte delle famiglie;
- c) le forme di monitoraggio e rendicontazione delle somme trasferite.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.650 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

52-bis.0.354

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-ter

(Misure a sostegno del benessere psicologico)

1. Il Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, introdotto dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, all'articolo 1-*quater*, comma 3, è incrementato di 100 milioni a decorrere dall'anno 2026.

Conseguentemente

All'art. 132, sopprimere il comma 2.

52-bis.0.355

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-ter

(Misure a sostegno dell'accesso al sistema educativo della prima infanzia)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la gratuità degli asili nido», con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie a basso reddito dal pagamento dell'asilo nido.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'ar-

ticolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, una minore spesa complessiva quantificata in 500 milioni di euro a decorrere dal 2026 ."

52-bis.0.356

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-ter

(Misure a sostegno delle famiglie per l'acquisto dei testi scolastici e universitari)

1. Al fine di sostenere le spese di istruzione per gli anni 2026, 2027 e 2028, alle famiglie, per ciascun figlio a carico che frequenta la scuola secondaria di primo o di secondo grado o l'università e che non gode di altre forme di sostegno per l'acquisto di testi scolastici o universitari, è riconosciuto un bonus per un importo non superiore a 500 euro annui, nel limite massimo complessivo di 200 milioni di euro, per l'acquisto di testi scolastici o universitari, richiesti dal percorso scolastico o universitario frequentato, fino alla durata legale del corso di studi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto i criteri e le modalità di attuazione della disposizione.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente

All'art. 132, sopprimere il comma 2.

52-bis.0.357

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

"Art. 52-ter

(Proroga fondo povertà educativa minorile)

All'articolo 1, comma 394, secondo periodo della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole "e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027" sono sostituite dalle seguenti "5 milioni di euro per l'anno 2026, 10 milioni di euro per l'anno 2027 e 15 milioni di euro per l'anno 2028".

Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 132 comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma."

Art. 53

53.1

Aurora FLORIDIA, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

All'art. 53 le parole «con una dotazione di 1,15 milioni di euro per l'anno 2026 e di 207 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite con le seguenti:

«con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2026 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

53.2

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, sostituire le parole: «di 1,15 milioni di euro per l'anno 2026 e di 207 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» con le seguenti: «di

500 milioni di euro per l'anno 2026 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.»

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 498,85 milioni per l'anno 2026 e di 293 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027

53.3 (testo 2)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, sostituire le parole: "1,15 milioni di euro per l'anno 2026 e di 207 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027", con le seguenti:

"2,3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva, per l'anno 2026, quantificata in 1,15 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2027, in 208 milioni di euro."

53.6

GUIDOLIN, MAZZELLA, CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) primo periodo, sostituire le parole: «1,15 milioni» con le seguenti: «81,15 milioni»

2) al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di iniziativa governativa»;

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di prevenire rischi di malattie da stress psico-fisico del caregiver familiare, una quota dell'importo di cui al com-

ma 1, pari a 20 milioni di euro è destinata al supporto psicologico nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare;

1-ter. Ai maggiori oneri, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

53.7

GUIDOLIN, MAZZELLA, CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) primo periodo, sostituire le parole: «1,15 milioni» con le seguenti: «81,15 milioni»

2) al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di iniziativa governativa»;

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di tutelare e valorizzare la figura dello studente caregiver familiare, una quota dell'importo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro, è destinata al sostegno, all'interno dei contesti scolastici e universitari, di percorsi e interventi specifici di supporto. L'attività di assistenza e cura svolta dallo studente caregiver familiare contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrauniversitarie ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.

1-ter. Ai maggiori oneri, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

53.8

GUIDOLIN, MAZZELLA, CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) primo periodo, sostituire le parole: «1,15 milioni» con le seguenti: «81,15 milioni»

2) al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di iniziativa governativa»;

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di sostenere i lavoratori caregiver familiari, una quota dell'importo di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro, è destinata alla promozione e all'attuazione di misure di flessibilità lavorativa e di sostegno nell'ambito dei rapporti di lavoro. I lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro che assistono propri familiari i quali, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro.

1-ter. Ai maggiori oneri, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

53.9

GUIDOLIN, MAZZELLA, CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) primo periodo, sostituire le parole: «1,15 milioni» con le seguenti: «81,15 milioni»

2) al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di iniziativa governativa»;

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di valorizzare le competenze maturate dal caregiver familiare nello svolgimento dell'attività di cura e di assistenza e di agevolarne l'accesso o il reinserimento lavorativo al termine di tale attività, una quota dell'importo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro, è destinata alla promozione di percorsi di valutazione, certificazione e riconoscimento delle competenze acquisite, anche ai fini dell'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure professionali dell'area socio-sanitaria. L'esperienza maturata in qualità di caregiver familiare è valutata sulla base dei criteri, delle modalità e delle procedure previste per la formalizzazione e la certificazione delle competenze, nonché quale credito formativo nei percorsi finalizzati al conseguimento delle citate qualifiche professionali.

1-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.

1-*quater*. Ai maggiori oneri, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

53.10

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, sostituire le parole: "e di 207 milioni di euro annui", con le seguenti: "e di 500 milioni di euro annui".

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 293 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

53.13

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

All'articolo 53 dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il Fondo di cui al precedente periodo è incrementato a partire dal 2027 di 500 milioni di euro.".

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni a decorrere, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-bis della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, una minore spesa complessiva quantificata in 500 milioni di euro a decorrere dal 2026 ."

53.14

ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, MISIANI, LORENZIN, NICITA, ZAMBITO

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Il Fondo di cui al precedente periodo è incrementato di 500 milioni di euro a decorrere a decorrere dal 2027."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027."

53.15

ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, MISIANI, LORENZIN, NICITA, ZAMBITO

*Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Il Fondo di cui al precedente periodo finanzia anche interventi regionali e comunali volti a garantire il riconoscimento previdenziale e contributivo dell'attività di cura, nonché servizi di sollievo e formazione rivolti ai *caregiver* familiari di persone con disabilità con necessità di sostegno elevato o intensivo, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 2024, n. 62."*

53.16

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Fondo di cui al precedente periodo finanzia anche interventi regionali e comunali volti

a garantire il riconoscimento previdenziale e contributivo dell'attività di cura, nonché servizi di sollievo e formazione rivolti ai caregiver familiari di persone con disabilità con necessità di sostegno elevato o intensivo, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 2024, n. 62.

53.17

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

All'articolo, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il Fondo di cui al precedente periodo finanzia anche interventi regionali e comunali volti a garantire il riconoscimento previdenziale e contributivo dell'attività di cura, nonché servizi di sollievo e formazione rivolti ai caregiver familiari di persone con disabilità con necessità di sostegno elevato o intensivo, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 2024, n. 62."

53.19

GUIDOLIN, BILOTTI, Sabrina LICHERI, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «di iniziativa governativa».

53.20

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) Sopprimere le parole "di iniziativa governativa";
 - b) Sopprimere le parole "delle persone con disabilità"
-

53.21

PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia anche interventi regionali e comunali volti a garantire il riconoscimento previdenziale e contributi-

vo dell'attività di cura, nonché servizi di sollievo e formazione rivolti ai caregiver familiari di persone con disabilità con necessità di sostegno elevato o intensivo, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 2024, n. 62.»

53.22

GUIDOLIN, BILOTTI, Sabrina LICHERI, SIRONI, MAZZELLA, MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1 aggiungere, un fine, il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, rivolte alle persone prive del sostegno familiare, la dotazione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementata di 90 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

53.23

VERDUCCI, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al fine di sostenere la partecipazione universitaria delle studentesse e degli studenti con responsabilità di cura, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo per l'inclusione degli studenti *caregiver*, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

1-ter. Le risorse del Fondo sono ripartite tra gli atenei in proporzione al numero di studenti iscritti, e sono destinate a misure di flessibilità didattica, servizi di supporto, contributi economici straordinari, esoneri parziali dalle tasse e potenziamento delle strutture di welfare studentesco.

1-quater. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti criteri uniformi per il riconoscimento della condizione di studente *caregiver*".

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2 sostituire le parole: "100 milioni" con le parole: "90 milioni".

53.0.1 (testo 2)

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis

(Istituzione del Reddito di cura)

1. Al fine di sostenere economicamente l'attività di assistenza continuativa prestata a domicilio in favore di persone con disabilità gravissima è istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), la prestazione denominata "Reddito di cura".

2. Il Reddito di cura è riconosciuto ai soggetti conviventi con l'assistito in via continuativa e a titolo non professionale, assicurino la cura e l'assistenza a domicilio in favore di persone con disabilità gravissima ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale del 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016.

3. Il soggetto che assiste deve essere in possesso di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ordinario o corrente, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità e non superiore a euro 30.000.

4. Il Reddito di cura è erogato dall'INPS con cadenza mensile, in un importo compreso tra euro 400 ed euro 600, determinato annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto del numero dei beneficiari e delle risorse disponibili.

5. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, né rileva ai fini del calcolo dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

6. L'INPS provvede all'erogazione della prestazione nel limite della dotazione finanziaria pari a 3 mila milioni di euro annui a decorrere dal 2026, che costituisce limite di spesa. L'Istituto provvede al monitoraggio del limite di spesa e comunica i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga, anche in via prospettica, uno scostamento rispetto al limite di spesa, l'INPS non adotta ulteriori provvedimenti concessori.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità operative per la presentazione delle domande, i cri-

teri di priorità, la documentazione necessaria e le modalità di erogazione della prestazione.».

Conseguentemente, ai relativi oneri, si provvede, nel limite di 3 mila milioni di euro annui a decorrere dal 2026, mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

a. *dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

"Art. 5-bis.

(Modifiche alla disciplina fiscale sui servizi digitali)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».

2. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";

b) *sostituire l'articolo 23 con il seguente:*

"Art. 23.

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.500 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla

commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.";

c) sopprimere, l'articolo 132, comma 2;

d) *dopo l'articolo 132, inserire il seguente:*

"Art. 132-bis.

(Fondo per gli interventi strutturali di politica economica)

1. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026."

53.0.2

GUIDOLIN, CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis

(Fondo per l'attuazione dei progetti di vita personalizzati e partecipati)

1. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è istituito, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per le disabilità, il «Fondo per l'attuazione dei progetti di vita personalizzati e partecipati delle persone con disabilità», con una dotazione pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Le risorse del Fondo

di cui al comma 1 sono destinate, in via prioritaria, al cofinanziamento dei budget di progetto di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e all'attivazione degli interventi, dei servizi e dei sostegni necessari alla realizzazione dei progetti di vita personalizzati e partecipati, con particolare riferimento alle misure per la vita indipendente, l'inclusione scolastica e formativa, l'inclusione lavorativa, l'abitare in autonomia e la deistituzionalizzazione. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti:

a) i criteri e le modalità di riparto del Fondo tra le regioni e le province autonome, tenendo conto della popolazione con disabilità, della complessità dei bisogni, dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire e del grado di attuazione del decreto legislativo n. 62 del 2024;

b) le tipologie di interventi finanziabili, le forme di cofinanziamento regionale e locale, nonché i meccanismi di monitoraggio, rendicontazione e valutazione degli esiti dei progetti di vita personalizzati e partecipati.

2. Il Ministro per le disabilità presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione del Fondo di cui al comma 1, con particolare riguardo al numero e alle caratteristiche dei progetti di vita finanziati, agli esiti in termini di inclusione sociale, lavorativa e abitativa e alla riduzione del ricorso a soluzioni istituzionalizzanti.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».

53.0.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

"Art. 53-bis

(Fondo per l'attuazione dei progetti di vita personalizzati e partecipati)

1. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è istituito, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per le disabilità, il «Fondo per l'attuazione dei progetti di vita personalizzati e partecipati delle persone con

disabilità», con una dotazione pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le risorse del Fondo di cui al presente comma sono destinate, in via prioritaria, al cofinanziamento dei budget di progetto di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e all'attivazione degli interventi, dei servizi e dei sostegni necessari alla realizzazione dei progetti di vita personalizzati e partecipati, con particolare riferimento alle misure per la vita indipendente, l'inclusione scolastica e formativa, l'inclusione lavorativa, l'abitare in autonomia e la deistituzionalizzazione. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti:

a) i criteri e le modalità di riparto del Fondo tra le regioni e le province autonome, tenendo conto della popolazione con disabilità, della complessità dei bisogni, dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire e del grado di attuazione del decreto legislativo n. 62 del 2024;

b) le tipologie di interventi finanziabili, le forme di cofinanziamento regionale e locale, nonché i meccanismi di monitoraggio, rendicontazione e valutazione degli esiti dei progetti di vita personalizzati e partecipati.

2. Il Ministro per le disabilità presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione del Fondo di cui al comma 1, con particolare riguardo al numero e alle caratteristiche dei progetti di vita finanziati, agli esiti in termini di inclusione sociale, lavorativa e abitativa e alla riduzione del ricorso a soluzioni istituzionalizzanti.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri iscritto, ai fini del bilancio triennale 2027-2029, nel Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

53.0.4

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 53-bis.

(Fondo per l'attuazione dei progetti di vita personalizzati e partecipati)

1. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è istituito, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per le disabilità, il «Fondo per l'attuazione dei progetti di vita personalizzati e partecipati delle persone con disabilità», con una dotazione pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate, in via prioritaria, al cofinanziamento dei budget di progetto di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e all'attivazione degli interventi, dei servizi e dei sostegni necessari alla realizzazione dei progetti di vita personalizzati e partecipati, con particolare riferimento alle misure per la vita indipendente, l'inclusione scolastica e formativa, l'inclusione lavorativa, l'abitare in autonomia e la deistituzionalizzazione. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti:

a) i criteri e le modalità di riparto del Fondo tra le regioni e le province autonome, tenendo conto della popolazione con disabilità, della complessità dei bisogni, dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire e del grado di attuazione del decreto legislativo n. 62 del 2024;

b) le tipologie di interventi finanziabili, le forme di cofinanziamento regionale e locale, nonché i meccanismi di monitoraggio, rendicontazione e valutazione degli esiti dei progetti di vita personalizzati e partecipati. Il Ministro per le disabilità presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione del Fondo di cui al comma 1, con particolare riguardo al numero e alle caratteristiche dei progetti di vita finanziati, agli esiti in termini di inclusione sociale, lavorativa e abitativa e alla riduzione del ricorso a soluzioni istituzionalizzanti.

3. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui all'articolo 129, commi 1 e 2, con esclusione delle spese connesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente,

sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di razionalizzazione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e adotta, sentiti i Ministeri interessati, un programma di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, al fine di conseguire maggiori entrate da lotta all'evasione o maggiori risparmi di spesa non inferiori a 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Il Programma di razionalizzazione della spesa pubblica è sottoposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari e nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa, sono indicati i provvedimenti mediante i quali conseguire gli obiettivi di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica a decorrere dall'anno 2026, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi.

53.0.5

GUIDOLIN, CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis

(Fondo nazionale per la vita indipendente per persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo)

1. È istituito un Fondo con dotazione di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per finanziare progetti personalizzati di vita indipendente per persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 2024, n. 62.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

53.0.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis

(Fondo per l'abitare autonomo e inclusivo delle persone con disabilità)

1. È istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un Fondo con dotazione di 40 milioni a decorrere dall'anno 2026, destinato alla realizzazione di alloggi protetti e progetti di co-housing sociale per persone con disabilità.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2 sostituire le parole "100 milioni di euro con le seguenti "60 milioni di euro"

53.0.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis

(Fondo per la formazione e la certificazione dei Disability Manager)

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, destinato a finanziare percorsi di formazione e certificazione professionale dei Disability Manager nel settore pubblico e privato.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le disabilità, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2 sostituire le parole "100 milioni di euro con le seguenti "85 milioni di euro"

53.0.9

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"53-bis.

(Fondo per la formazione e la
certificazione dei Disability Manager)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo destinato a finanziare percorsi di formazione e certificazione professionale dei Disability Manager nel settore pubblico e privato, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2026 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro per le disabilità, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

53.0.12

Barbara FLORIDIA, ALOISIO, PIRONDINI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente;

"Art. 53-bis

(Istituzione del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità)

1. 1. In adesione ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in relazione all'inclusione scolastica, al fine di sostenere gli enti locali in condizione di difficoltà finanziaria nel garantire ai bambini della scuola dell'infanzia, agli alunni della scuola primaria e gli studenti della scuola secondaria di primo grado con accertata condizione di disabilità ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, la necessaria assistenza all'autonomia e alla comunicazione

personale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui per gli anni 2026, 2027 e 2028. 2. Con decreto dei Ministri dell'istruzione e del merito e per le disabilità, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto delle misure di assistenza eventualmente già attivate, del numero di bambini e alunni con disabilità accertata iscritti presso ciascuna istituzione scolastica.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per gli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto - legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

53.0.13

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 53-bis

(Finanziamento del Progetto «Persone con sclerosi multipla "difficili da raggiungere" 2026-2027. Orientare la pianificazione dei servizi»)

1. Al fine di garantire l'inclusione e l'accesso ai servizi delle persone con Sclerosi Multipla e patologie correlate che hanno perso contatto con i servizi sanitari e sociali, è autorizzata la spesa di un milione di euro annuo, per gli anni 2026 e 2027, a favore della Fondazione Italiana per la Sclerosi Multipla (FISM) per la prosecuzione del Progetto di Ricerca «Persone con sclerosi multipla "difficili da raggiungere" 2026-2027. Orientare la pianificazione dei servizi ».

2. Agli oneri derivati dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annuo per gli anni dal 2026 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

53.0.18

GUIDOLIN, CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis

(Voucher sport inclusivo per minori con disabilità)

1. Per gli anni 2026 e 2027 è istituito, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, un Fondo 'Sport inclusivo minori con disabilità', con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascun anno, destinato a riconoscere alle famiglie con minori con disabilità, certificata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, un voucher annuo fino a 500 euro per la partecipazione ad attività sportiva o motoria adattata presso associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI o dal Comitato Italiano Paralimpico.

2. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con l'Autorità politica delegata per lo sport e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite modalità di accesso e criteri ISEE.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

53.0.19

MANCA, PARRINI, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 53

(Disposizioni in materia di I.P.T/I.R.T. a salvaguardia del diritto alla mobilità delle persone con disabilità)

1. Al fine di salvaguardare il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, nel rispetto delle norme che disciplinano le esenzioni dal pagamento dell'imposta sulle formalità di trascrizione dei veicoli al P.R.A. di cui agli articoli 8, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e 30, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel caso in cui l'avente diritto risulti intestatario al P.R.A. di un veicolo per il quale abbia già fruito del beneficio, è riconosciuta l'esenzione dal pagamento dell'I.R.T./I.P.T. per la formalità di

prima iscrizione o trascrizione di altro veicolo nel caso in cui il veicolo precedentemente intestato sia stato oggetto di furto e risulti annotata al P.R.A. la perdita di possesso.

2. Le persone con disabilità in possesso dei requisiti previsti dalle norme richiamate al comma 1 del presente articolo, che risultino ancora intestatarie al P.R.A. di altro veicolo per il quale hanno beneficiato dell'esenzione dal pagamento dell'I.R.T./I.P.T., possono fruire del medesimo beneficio nel caso di acquisto di un secondo veicolo presentando, a dimostrazione dell'avvenuta cessione della proprietà o dell'avvio alla rottamazione del precedente veicolo, copia dell'atto di vendita o del certificato di rottamazione, ancorché non trascritto o annotato al P.R.A., avente data certa uguale o anteriore alla data di presentazione della formalità di iscrizione o trascrizione del secondo veicolo.

3. Le persone con disabilità in possesso dei requisiti previsti dalle norme richiamate al comma 1 del presente articolo, nel caso in cui risultino intestatarie al P.R.A. di un veicolo per il quale abbiano già fruito dell'esenzione dal pagamento dell'I.P.T./I.R.T. possono ottenere il rimborso dell'imposta versata per la formalità di iscrizione o trascrizione di un secondo veicolo al P.R.A. dimostrando, mediante copia dell'atto di vendita o copia del certificato di rottamazione, anche se non trascritto o annotato, avente data certa inferiore o pari a trenta giorni solari dalla formalità di iscrizione o trascrizione al P.R.A. del secondo veicolo, di avere venduto o consegnato ad un centro di raccolta per la demolizione il veicolo precedentemente intestato.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"

53.0.20 (testo 2)

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 53-bis

(Disposizioni in materia di I.P.T./I.R.T. a salvaguardia del diritto alla mobilità delle persone con disabilità)

1. Al fine di salvaguardare il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, nel rispetto delle norme che disciplinano le esenzioni dal pagamento dell'imposta sulle formalità di trascrizione dei veicoli al P.R.A. di cui agli articoli 8, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e 30, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel caso in cui l'avente diritto risulti intestatario al P.R.A. di un veicolo per il quale abbia già fruito del beneficio, è riconosciuta l'esenzione dal pagamento dell'I.R.T./I.P.T. per la formalità di

prima iscrizione o trascrizione di altro veicolo nel caso in cui il veicolo precedentemente intestato sia stato oggetto di furto e risulti annotata al P.R.A. la perdita di possesso.

2. Le persone con disabilità in possesso dei requisiti previsti dalle norme richiamate al comma 1 del presente articolo, che risultino ancora intestatarie al P.R.A. di altro veicolo per il quale hanno beneficiato dell'esenzione dal pagamento dell'I.R.T./I.P.T., possono fruire del medesimo beneficio nel caso di acquisto di un secondo veicolo presentando, a dimostrazione dell'avvenuta cessione della proprietà o dell'avvio alla rottamazione del precedente veicolo, copia dell'atto di vendita o del certificato di rottamazione, ancorché non trascritto o annotato al P.R.A., avente data certa uguale o anteriore alla data di presentazione della formalità di iscrizione o trascrizione del secondo veicolo.

3. Le persone con disabilità in possesso dei requisiti previsti dalle norme richiamate al comma 1 del presente articolo, nel caso in cui risultino intestatarie al P.R.A. di un veicolo per il quale abbiano già fruito dell'esenzione dal pagamento dell'I.P.T./I.R.T. possono ottenere il rimborso dell'imposta versata per la formalità di iscrizione o trascrizione di un secondo veicolo al P.R.A. dimostrando, mediante copia dell'atto di vendita o copia del certificato di rottamazione, anche se non trascritto o annotato, avente data certa inferiore o pari a trenta giorni solari dalla formalità di iscrizione o trascrizione al P.R.A. del secondo veicolo, di avere venduto o consegnato ad un centro di raccolta per la demolizione il veicolo precedentemente intestato.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel limite di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

53.0.23

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 53-bis.

1. Al fine di dare piena attuazione alla legge 18 agosto 2015, n. 134, con particolare riguardo allo sviluppo della ricerca scientifica di base e traslazionale sui disturbi dello spettro autistico, la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, istituito presso il Ministero della salute dall'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,

è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, in via prioritaria:

a) al finanziamento di progetti di ricerca scientifica di base e di ricerca traslazionale volti all'individuazione delle cause, dei fattori di rischio e dei meccanismi eziopatogenetici dei disturbi dello spettro autistico, nonché allo sviluppo di interventi innovativi basati sulle più avanzate evidenze scientifiche;

b) alla partecipazione a programmi, bandi e partenariati di ricerca di rilievo internazionale e sovranazionale nel campo dei disturbi dello spettro autistico, anche in cofinanziamento con altri Stati o organismi europei e internazionali;

c) al sostegno di progetti di ricerca applicata e di valutazione di esito relativi ai modelli di presa in carico sanitaria, sociosanitaria ed educativa delle persone con disturbi dello spettro autistico nelle diverse fasi della vita.

Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) i criteri di selezione e di finanziamento dei progetti di ricerca di cui al comma 2, assicurando procedure pubbliche e trasparenti, basate su valutazione indipendente di merito scientifico;

b) la quota delle risorse da destinare ai programmi di ricerca di base, ai programmi di ricerca traslazionale e ai programmi di partecipazione a bandi internazionali, garantendo la prevalenza degli interventi di ricerca di base di cui alla lettera a) del comma 2;

c) le modalità di monitoraggio, rendicontazione e diffusione dei risultati della ricerca, anche ai fini dell'aggiornamento periodico delle linee di indirizzo e delle linee guida nazionali in materia di disturbi dello spettro autistico.

3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, fatto salvo quanto previsto al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

53.0.24

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

Art 53 bis

(Rifinanziamento e potenziamento del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico)

1. Al fine di dare piena attuazione alla legge 18 agosto 2015, n. 134, con particolare riguardo allo sviluppo della ricerca scientifica di base e traslazionale sui disturbi dello spettro autistico, la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, istituito presso il Ministero della salute dall'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, in via prioritaria:

a) al finanziamento di progetti di ricerca scientifica di base e di ricerca traslazionale volti all'individuazione delle cause, dei fattori di rischio e dei meccanismi eziopatogenetici dei disturbi dello spettro autistico, nonché allo sviluppo di interventi innovativi basati sulle più avanzate evidenze scientifiche;

b) alla partecipazione a programmi, bandi e partenariati di ricerca di rilievo internazionale e sovranazionale nel campo dei disturbi dello spettro autistico, anche in cofinanziamento con altri Stati o organismi europei e internazionali;

c) al sostegno di progetti di ricerca applicata e di valutazione di esito relativi ai modelli di presa in carico sanitaria, sociosanitaria ed educativa delle persone con disturbi dello spettro autistico nelle diverse fasi della vita.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) i criteri di selezione e di finanziamento dei progetti di ricerca di cui al comma 2, assicurando procedure pubbliche e trasparenti, basate su valutazione indipendente di merito scientifico;

b) la quota delle risorse da destinare ai programmi di ricerca di base, ai programmi di ricerca traslazionale e ai programmi di partecipazione a bandi internazionali, garantendo la prevalenza degli interventi di ricerca di base di cui alla lettera a) del comma 2;

c) le modalità di monitoraggio, rendicontazione e diffusione dei risultati della ricerca, anche ai fini dell'aggiornamento periodico delle linee di indirizzo e delle linee guida nazionali in materia di disturbi dello spettro autistico.

3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, fatto salvo quanto previsto al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2 sostituire le parole "100 milioni di euro con le seguenti "50 milioni di euro"

53.0.25

ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, MISIANI, LORENZIN, NICITA, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 53-bis

(Incremento del Fondo per le non autosufficienze)

1. Per l'attuazione delle finalità previste dalla legge 23 marzo 2023, n. 33 ed il finanziamento degli interventi disciplinati dal decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 e successivi provvedimenti attuativi, il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al

fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

53.0.26

GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Fondo per le non autosufficienze).

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, non inferiore a 300 milioni di euro, è destinata in via esclusiva alle persone con disabilità grave e gravissima.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

53.0.27

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis

(Rafforzamento del Fondo per le non autosufficienze e sostegno alla domiciliarità)

1. Al fine di garantire l'effettiva erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali a favore delle persone non autosufficienti e di sostenere gli interventi di assistenza domiciliare integrata socioassistenziale e i servizi di sollievo alle famiglie, la dotazione del Fondo per le non autosufficienze, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e alimentato annualmente con legge di bilancio, è incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2026 e di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le Regioni con decreto del Ministro del lavoro

e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, previa intesa in Conferenza Unificata, sulla base:

- a) del numero di persone non autosufficienti residenti;
- b) della presenza di bisogni ai sensi della normativa vigente in materia di valutazione multidimensionale della disabilità e della condizione di non autosufficienza;
- c) degli obiettivi di assistenza domiciliare fissati nei LEP sociali.

Le risorse sono vincolate alla copertura di:

- a) assistenza personale e domiciliare ad alta intensità;
- b) interventi di sollievo temporaneo e sostituzione del caregiver familiare;
- c) riconoscimento di contributi economici finalizzati alla cura a domicilio, inclusa la contribuzione previdenziale figurativa del caregiver familiare, in coerenza con gli indirizzi del Fondo per il caregiver familiare di cui all'articolo 53;
- d) riconoscimento dei contributi economici per sostenere l'assistenza personale autogestita (o assistenza indiretta) che non compare in modo esplicito nell'elenco degli interventi finanziabili.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata per le disabilità, sono definite le modalità di monitoraggio e rendicontazione dell'utilizzo delle risorse, al fine di verificarne l'impatto sul raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni nei diversi Ambiti Territoriali Sociali (ATS).

3. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 400 milioni per il 2026 e a 600 milioni a partire dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

53.0.28

ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, MISIANI, LORENZIN, NICITA, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 53-bis.

(Rafforzamento del Fondo per le non autosufficienze e sostegno alla domiciliarità)

1. Al fine di garantire l'effettiva erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali a favore delle persone non autosufficienti e di sostenere gli interventi di assistenza domiciliare integrata socioassistenziale e i servizi di sollievo alle famiglie, la dotazione del Fondo per le non autosufficienze, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e alimentato annualmente con legge di bilancio, è incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2026 e di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le Regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, previa intesa in Conferenza Unificata, sulla base:

a) del numero di persone non autosufficienti residenti; b) della presenza di bisogni ai sensi della normativa vigente in materia di valutazione multidimensionale della disabilità e della condizione di non autosufficienza; c) degli obiettivi di assistenza domiciliare fissati nei LEP sociali. Le risorse sono vincolate alla copertura di: a) assistenza personale e domiciliare ad alta intensità;

b) interventi di sollievo temporaneo e sostituzione del caregiver familiare;

c) riconoscimento di contributi economici finalizzati alla cura a domicilio, inclusa la contribuzione previdenziale figurativa del caregiver familiare, in coerenza con gli indirizzi del Fondo per il caregiver familiare di cui all'articolo 53;

d) riconoscimento dei contributi economici per sostenere l'assistenza personale autogestita (o assistenza indiretta) che non compare in modo esplicito nell'elenco degli interventi finanziabili.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata per le disabilità, sono definite le modalità di monitoraggio e rendicontazione dell'utilizzo delle risorse, al fine di verificarne l'impatto sul raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni nei diversi Ambiti Territoriali Sociali (ATS).".

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 400 milioni di euro per l'anno 2026 e di 600 milioni a decorrere dal 2027. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 400 milioni di euro per l'anno 2026 e 600 milioni a decorrere dall'anno 2028."

53.0.29

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

"Art. 53-bis

(Rafforzamento del Fondo per le non autosufficienze e sostegno alla domiciliarità)

1. Al fine di garantire l'effettiva erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali a favore delle persone non autosufficienti e di sostenere gli interventi di assistenza domiciliare integrata socioassistenziale e i servizi di sollievo alle famiglie, la dotazione del Fondo per le non autosufficienze, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e alimentato annualmente con legge di bilancio, è incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2026 e di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le Regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mini-

stro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, previa intesa in Conferenza Unificata, sulla base:

- a) del numero di persone non autosufficienti residenti;
- b) della presenza di bisogni ai sensi della normativa vigente in materia di valutazione multidimensionale della disabilità e della condizione di non autosufficienza;
- c) degli obiettivi di assistenza domiciliare fissati nei LEP sociali.

3. Le risorse sono vincolate alla copertura di:

- a) assistenza personale e domiciliare ad alta intensità;
- b) interventi di sollievo temporaneo e sostituzione del caregiver familiare;
- c) riconoscimento di contributi economici finalizzati alla cura a domicilio, inclusa la contribuzione previdenziale figurativa del caregiver familiare, in coerenza con gli indirizzi del Fondo per il caregiver familiare di cui all'articolo 53;
- d) riconoscimento dei contributi economici per sostenere l'assistenza personale autogestita (o assistenza indiretta) che non compare in modo esplicito nell'elenco degli interventi finanziabili.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata per le disabilità, sono definite le modalità di monitoraggio e rendicontazione dell'utilizzo delle risorse, al fine di verificarne l'impatto sul raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni nei diversi Ambiti Territoriali Sociali (ATS).".

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2026 e di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-bis della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, una minore spesa complessiva quantificata in 400 milioni di euro per l'anno 2026 e di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027."

53.0.30

CROATTI, GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis

*(Istituzione del Fondo per la gestione della
la condivisione abitativa volontaria)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato "Fondo per la gestione della condivisione abitativa volontaria", con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, destinato alla copertura finanziaria dei progetti di realizzazione e mantenimento della condivisione abitativa volontaria, nonché alla realizzazione di interventi legislativi con il medesimo fine.

2. Per condivisione abitativa volontaria si intende il progetto di coabitazione, in una medesima unità immobiliare, di due o più persone che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età ovvero per persone con disabilità e che aderiscono liberamente e volontariamente, al fine di migliorare la qualità della vita, contrastare la solitudine domestica, ridurre le difficoltà economiche e favorire l'accesso a servizi socio-sanitari di prossimità.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo.

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

53.0.31 (testo 2)

CASINI, MANCA, ZAMPA, FURLAN, LOMBARDO, CAMUSSO, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 53-bis

(Misure a sostegno delle persone con disabilità gravissima)

1. Il presente articolo prevede misure finalizzate a sostenere e a migliorare le condizioni di vita delle persone con disabilità gravissima, titolari dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, riconosciute come tali dall'INPS che si avvale a tale scopo di apposite commissioni multidisciplinari, in cui devono essere presenti un medico legale, un medico specialista della patologia prevalente, un assistente sociale e un rappresentante delle associazioni delle persone con disabilità.

2. L'importo mensile dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, è pari a 600 euro rivalutabili annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

3. L'importo mensile della pensione di inabilità civile, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è stabilito in euro 780,00 netti rivalutabili annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

4. I giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono previsti nel numero di cinque, qualora l'assistenza riguardi una persona con disabilità gravissima ai sensi del comma 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per il riconoscimento dei diritti previdenziali, sotto forma di contributi figurativi a carico dello Stato, per il *caregiver* che presti assistenza continuativa, non occasionale e non professionale, a un soggetto riconosciuto in condizione di disabilità gravissima ai sensi del comma 1.

5. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, per i nuclei familiari in cui sia presente almeno una persona con disabilità gravissima di cui al comma 1, si applica una maggiorazione del parametro della scala di equivalenza del 2,0.

6. Le Regioni, in collaborazione con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituiscono percorsi formativi per il personale sanitario, sociale e educativo che opera nella presa in carico delle persone con disabilità gravissima, con priorità per medici di base, pediatri, infermieri, assistenti sociali e operatori socio-sanitari.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispongono un programma di *screening* per monitorare lo stato di salute e il livello di autonomia delle persone con disabilità gravissima, con cadenza almeno annuale, garantendo l'aggiornamento dei piani personalizzati di assistenza. I risultati degli *screening* e la partecipazione ai corsi formativi sono registrati nel Fascicolo unico della disabilità gravissima, garantendo l'interoperabilità tra i servizi sanitari, sociali e amministrativi, istituito presso lo stesso Ministero.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 2.352 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 9.

9. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 129, con esclusione delle spese commesse a salute, *welfare*, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 2.352 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati, senza determinare aumenti della pressione fiscale complessiva e salvaguardando le famiglie e le imprese più vulnerabili, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori 2.352 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026."

53.0.32

CROATTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 53-bis

(Misure in materia di handicap gravissimi)

1. Una quota delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è destinata all'elevazione dell'indennità di accompagnamento per i soggetti portatori di handicap gravissimi, riconosciuta ai sensi della normativa vigente, fino ad un importo pari a 1.500 euro mensili, con adeguamento annuale sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

2. Una quota delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali è altresì destinata all'elevazione della pensione di inabilità in favore dei soggetti portatori di handicap gravissimi fino ad un importo pari a 780 euro mensili. La pensione di inabilità così determinata non concorre alla formazione del reddito personale dell'avente diritto ai fini dell'accesso ad altre prestazioni economiche o assistenziali comunque denominate.

3. Ai maggiori oneri, nel limite di 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(Modifiche alla disciplina fiscale sui servizi digitali)

1. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento";

b) dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

"Art. 23-bis.

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo

1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.500 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

53.0.33

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis

(Fondo per l'attuazione dei progetti di vita personalizzati e partecipati)

1. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è istituito, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per le disabilità, il «Fondo per l'attuazione dei progetti di vita personalizzati e partecipati delle persone con disabilità», con una dotazione pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate, in via prioritaria, al cofinanziamento dei budget di progetto di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e all'attivazione degli interventi, dei servizi e dei sostegni necessari alla realizzazione dei progetti di vita personalizzati e partecipati, con particolare riferimento alle misure per la vita indipendente, l'inclusione scolastica e formativa, l'inclusione lavorativa, l'abitare in autonomia e la deistituzionalizzazione.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti:

a) i criteri e le modalità di riparto del Fondo tra le regioni e le province autonome, tenendo conto della popolazione con disabilità, della complessità dei bisogni, dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire e del grado di attuazione del decreto legislativo n. 62 del 2024; b) le tipologie di interventi finanziabili, le forme di cofinanziamento regionale e locale, nonché i meccanismi di monitoraggio, rendicontazione e valutazione degli esiti dei progetti di vita personalizzati e partecipati.

3. Il Ministro per le disabilità presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione del Fondo di cui al comma 1, con particolare riguardo al numero e alle caratteristiche dei progetti di vita finanziati, agli esiti in termini di inclusione sociale, lavorativa e abitativa e alla riduzione del ricorso a soluzioni istituzionalizzanti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri iscritto, ai fini del bilancio triennale 2027-2029, nel Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

53.0.35

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

"Art. 53-bis

(Incremento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)

Il Fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112 è incrementato di 100 milioni di euro."

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni per l'anno 2026, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-bis della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, una minore spesa complessiva quantificata in 100 milioni di euro per il 2026 ."

53.0.36

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis

(Incremento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)

1. Il Fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112 è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

53.0.37

ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 53-bis.

(Incremento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)

1. Il Fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dal 2026."

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 132.

53.0.38

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis

(Incremento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare).

1. Il Fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112 è incrementato di 50 milioni di euro."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2 sostituire le parole "100 milioni di euro con le seguenti "50 milioni di euro"

53.0.350

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

"Art. 53-bis

(Modifica alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 255 è sostituito dal seguente:

«255. Si definisce *caregiver* familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare, anche non convivente, entro il terzo grado ovvero di una persona con cui abbia instaurato una accertata relazione affettiva o amicale che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma

3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18».

«Art. 53-ter

(Sostegno al reddito del caregiver)

1. Il *caregiver* familiare non titolare di reddito, ovvero con un valore dell'ISEE, definito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui, può richiedere un'indennità mensile di sostegno al reddito nella misura massima di 10.000 euro annui. La misura del contributo è calcolata in base al valore ISEE del nucleo familiare del richiedente.

2. Il riconoscimento dell'indennità mensile di cui al comma 1 comprende anche il riconoscimento di contributi previdenziali idonei al raggiungimento della pensione di anzianità. I contributi di cui al primo periodo e quelli eventualmente versati dal *caregiver* familiare per attività lavorative di qualsiasi natura sono cumulabili.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese la procedura di presentazione, accoglimento ed eventuale diniego della domanda relativa all'indennità mensile di cui al comma 1. L'importo dell'indennità mensile di cui al presente comma è soggetta a rivalutazione annuale sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 34-bis della presente legge."

«Art. 53-quater

(Incentivazione del rapporto di lavoro a tempo parziale)

1. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: «è riconosciuta la priorità nella trasformazione» è inserita la seguente: «reversibile».

2. La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2015, non preclude la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere specifiche disposizioni volte ad agevolare il lavoratore cui è riconosciuta la qualifica di *care-giver* familiare.

4. Agli oneri derivati dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.

Conseguentemente:

a) all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma.";

b) dopo l'articolo 33-ter, inserire il seguente:

"Art. 33-quater

(Contributo straordinario sulle grandi ricchezze)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti fi-

nanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di prevenzione e promozione della salute, di valorizzazione del sistema pubblico di istruzione scolastica, di mitigazione e adattamento climatico e di recupero o acquisto del patrimonio edilizio pubblico da destinare a famiglie, le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1, al netto delle minori entrate risultanti dal comma 2, secondo periodo, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, vengono destinate a decorrere dall'anno 2026 nella seguente misura:

a) un quarto al Fondo sanitario nazionale al fine di elevare il livello del finanziamento del fabbisogno standard cui concorre lo Stato;

b) un quarto per incrementare la spesa pubblica per istruzione al fine di attuare il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita a sei anni, migliorare l'offerta formativa, eseguire lavori di messa in sicurezza e adattamento degli spazi e delle aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, ridurre il numero di alunni per classi, stabilizzare il personale docente precario;

c) un quarto per contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici e aumentare la resilienza dei sistemi insediativi soggetti ai rischi ad essi connessi, con particolare riferimento alle ondate di calore e ai fenomeni di precipitazioni estreme e di siccità attraverso la realizzazione di interventi di mitigazione e adattamento;

d) un quarto per sostenere il Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica attraverso programmi, azioni e progetti che aumentino la disponibilità, prioritariamente di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale, da parte dei comuni e degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica, per quanto possibile senza consumo di suolo, tramite il recupero di immobili pubblici inutilizzati o l'acquisto da parte degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica e dei comuni, di alloggi da destinare alle famiglie nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggio edilizia residenziale pubblica o per il passaggio da casa a casa per famiglie con sfratto esecutivo, nonché per alloggi sociali a canone agevolato.

6. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro della Salute ed il Ministro dell'Istruzione e del Merito, da emanarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge

vengono definiti modalità e criteri di riparto delle risorse di cui al precedente comma 5. "

Art. 54

54.1

VALENTE, D'ELIA, SENSI, ROSSOMANDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 54

(Disposizioni in materia di donne vittime di violenza, di prevenzione e promozione di politiche per le pari opportunità, di orfani di femminicidio)

1. La dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementata di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. L'incremento di cui al presente comma è destinato:

a) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 al rafforzamento dell'orientamento e della formazione al lavoro delle donne vittime di violenza e di favorire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle stesse;

b) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti nonché al loro funzionamento;

c) quanto a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 al finanziamento del piano di cui all'articolo 5, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

d) quanto a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 alle finalità di cui all'articolo 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.»

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 100.000.000;

2027: - 100.000.000;
2028: - 100.000.000;

54.2

CAMUSSO, D'ELIA, VALENTE, SENSI, ROSSOMANDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole "articolo 5";*

b) *dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: "1-bis.*

Al fine di rifinanziare il piano di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"

54.3

VALENTE, D'ELIA, SENSI, CAMUSSO, ROSSOMANDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole "5-bis",*

b) *dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: "1-bis.*

Per le finalità di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"

54.4 (testo 2)

MAIORINO, LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a. *al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «15 milioni»;*

b. *dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti: «1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto alla violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime e di attuare quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 105-quater del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.*

1-ter. Nell'ambito dei corsi di formazione iniziale e permanente dei magistrati e delle magistrate, organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura, sono introdotti in via obbligatoria moduli specifici sul contrasto alla violenza di genere, con particolare riferimento: a) all'applicazione delle disposizioni contenute nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77; b) al riconoscimento e superamento degli stereotipi di genere; c) alla prevenzione della vittimizzazione secondaria nelle procedure giudiziarie; d) alla tutela dei diritti delle vittime di violenza domestica e di genere.

1-quater. La Scuola Superiore della Magistratura, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta linee guida per l'attuazione dei moduli formativi di cui al comma 1, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura.

1-quinquies. Con cadenza biennale, il Ministero della giustizia presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della formazione obbligatoria prevista dal presente articolo e sui risultati conseguiti in termini di prevenzione della vittimizzazione secondaria nei procedimenti giudiziari.

1-sexies. Per le finalità di cui al comma 1-ter è autorizzata una spesa di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2026.

1-septies. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, nonché di contrastare fenomeni di recidiva e, al contempo, garantire una maggiore sicurezza nella società, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per finanziare gli interventi relativi ai percorsi trattamentali ed il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della

giustizia, tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto articolo 13-*bis*, comma 1-*bis*, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 354 del 1975.

1-*octies*. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo di cui al comma 1, è incrementato di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 per le medesime finalità previste dal citato articolo 26-*bis*.

1-*novies*. All'articolo 19, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, al comma 3-*bis*, le parole: «per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028».

1-*decies*. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, nonché dall'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, è incrementata di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Tale somma è destinata all'erogazione di borse di studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di cui all'articolo 575 del codice penale ovvero per omicidio a seguito di uno dei delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-*ter* del codice di procedura penale, nonché al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti.

1-*undecies*. Il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è rifinanziato di euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, al fine di consentire il concreto indennizzo delle vittime dei reati previsti dall'articolo 11 della medesima legge.

1-*duodecies*. All'articolo 1, comma 1134, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2026, 2027 e 2028».

1-*terdecies*. Agli oneri di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*duodecies* pari a 35.200.000 euro per l'anno 2026, a 55.200.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e a 28.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Consequentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne o di genere».

54.5

MAIORINO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti «11 milioni»;

b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis) Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 dopo l'articolo 24, è inserito il seguente: «Art. 24-bis (*Dimissioni per giusta causa per le donne vittime di violenza di genere*) - 1. E' considerata giusta causa di dimissioni, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile e ai fini dell'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, l'inserimento della dipendente di datore di lavoro pubblico o privato nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.».

Consequentemente, all'articolo 132 comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro » con le seguenti: «di 99 milioni di euro»

54.6

RANDO, VERINI, MIRABELLI, VALENTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole "10 milioni" con le seguenti: "15 milioni";

b) dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rifinanziato dal comma 1 è consentito anche alle donne vittime della violenza mafiosa che rifiutano le logiche criminali e che si trovano in condizione di povertà".

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"

54.7

D'ELIA, VALENTE, SENSI, CAMUSSO, ROSSOMANDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole "10 milioni" con le seguenti: "15 milioni";

b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. Una quota pari ad almeno il 5 per cento delle risorse di cui al presente articolo è destinata agli atenei statali legalmente riconosciuti per azioni di prevenzione e contrasto della violenza di genere, ivi incluse

a) istituzione o potenziamento di sportelli di ascolto qualificati;

b) formazione obbligatoria del personale docente e tecnico-amministrativo;

c) campagne di sensibilizzazione rivolte alla comunità studentesca;

d) attivazione di protocolli di protezione e presa in carico.»

54.9

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

*1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto alla violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime e di attuare quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 105-*quater* del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.*

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui» con le seguenti: «90 milioni di euro annui»

54.10

VALENTE, D'ELIA, SENSI, CAMUSSO, ROSSOMANDO

Aggiungere, in fine, il seguente comma: "1-bis. Nei casi di inadempienza delle Regioni nell'erogazione dei fondi ai Centri antiviolenza, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'autorità competente, il Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario ad acta al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti e i provvedimenti necessari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

54.0.1

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Disposizioni per la rilevazione dei servizi educativi per l'infanzia)

1. Al fine di valutare le esigenze di riequilibrio territoriale dei servizi educativi per l'infanzia, nonché i bisogni effettivi del territorio, il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla costituzione ed al coordinamento di un sistema informativo di rilevazione della distribuzione per regione e per singolo comune, su tutto il territorio nazionale, dei servizi educativi per l'infanzia, pubblici e privati accreditati che ricevono finanziamenti pubblici.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026.

3. Al fine di incrementare l'offerta di servizi educativi per l'infanzia, la dotazione del fondo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è incrementata di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 da destinare alla scuola dell'infanzia statale.»

Conseguentemente, all'articolo 132 comma 2, sostituire le parole: "di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti; "di 44 milioni di euro per l'anno 2026, 45 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029»

54.0.2 (testo 2)

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Disposizioni per il sostegno all'apertura e alla gestione di asili familiari (cd. Tagesmutter))

1. Al fine di integrare e supportare l'offerta di servizi educativi dell'infanzia, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, finalizzato al sostegno dell'apertura e della gestione di asili familiari (cd. Tagesmutter).

2. Con decreto del ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità attuative e di riparto del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

54.0.3

ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis

(Fondo UNICEF Italia)

1. Al fine di supportare le iniziative promosse da UNICEF Italia nel settore dell'istruzione, della protezione dei minori e della tutela dei diritti dell'infanzia è istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, denominato "Fondo UNICEF Italia".

2. Le modalità di erogazione, di controllo e di rendicontazione del fondo sono determinate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,

che presenta al termine del 2026, una relazione a compendio e bilancio delle attività sostenute.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

54.0.4

GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 54-bis

(Fondo per la conciliazione della vita lavorativa e familiare del personale del Servizio sanitario nazionale)

1. Al fine di favorire la conciliazione tra vita lavorativa e familiare del personale impiegato nel Servizio sanitario nazionale, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, denominato «Fondo per la conciliazione della vita lavorativa e familiare del personale del Servizio sanitario nazionale», con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate, in via esclusiva, alla realizzazione e alla gestione, all'interno delle strutture sanitarie pubbliche, di ambienti da adibire ad asili nido o a centri polifunzionali per l'erogazione di servizi di cura e accudimento destinati a bambini e ragazzi fino ai quattordici anni di età, in favore dei dipendenti delle predette strutture, nonché alla copertura degli oneri relativi al personale impiegato nelle suddette attività.

3. Ai fini di cui al comma 1, le strutture sanitarie pubbliche elaborano progetti relativi alla realizzazione e alla gestione degli spazi e dei servizi indicati nell'articolo medesimo.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legisla-

tivo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) le modalità e le procedure di trasmissione dei progetti di cui al comma 1;

b) i criteri per il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, ivi inclusi eventuali trasferimenti alle regioni interessate.

5. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, sono individuati:

a) gli enti beneficiari delle risorse;

b) gli interventi ammessi al finanziamento;

c) l'importo assegnato a ciascun intervento.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

54.0.5

GUIDOLIN, CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis

(Incentivi per l'assunzione di persone con disabilità intellettiva relazionale e/o psichica)

1. Ai datori di lavoro privati che assumono persone con disabilità intellettiva relazionale e/o psichica a tempo indeterminato è riconosciuto un incentivo contributivo pari al 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per 36 mesi.

2. L'incentivo è cumulabile con le agevolazioni di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma

5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

54.0.6

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 54-bis.

(Osservatorio nazionale sulle condotte vessatorie e generatrici di stress nei luoghi di lavoro)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'Osservatorio nazionale sulle condotte vessatorie e generatrici di stress nei luoghi di lavoro, di seguito denominato «Osservatorio», che si può avvalere del contributo di istituti di ricerca, anche universitari. L'Osservatorio provvede al monitoraggio e all'analisi delle condotte vessatorie e dello stress psico-sociale nei luoghi di lavoro attraverso la raccolta e l'elaborazione di dati aggregati e di segnalazioni nonché mediante il confronto con le buone prassi già in uso in altri Paesi, europei ed extra europei.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1.

3. L'Osservatorio di cui al comma 1 pubblica ogni anno, nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i risultati della propria attività. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere una relazione annuale sull'attività dell'Osservatorio.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

54.0.7

LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Disposizioni concernenti il rafforzamento delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza)

1. Al fine di rafforzare le funzioni terapeutico-riabilitative e socio-riabilitative in favore di soggetti affetti da patologie psichiatriche, autrici di reati è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per implementare la capienza e il numero delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

54.0.8

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"54-bis.

(Misure per il contrasto della violazione dei diritti umani)

1. Al fine di contrastare la violazione dei diritti umani, tutelare la salute fisica e mentale e il diritto all'identità e all'espressione di genere nonché contrastare le terapie o pratiche di conversione del sesso, orientamento sessuale e identità di genere e ogni forma di codificazione patologica dell'identità di genere, sono stanziati 5 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028 in favore delle strutture che assicurano il sostegno psicosociale e le misure di riabilitazione delle vittime di pratiche di conversione dell'orientamento sessuale nonché per implementare una campagna di comunicazione volta a sensibilizzare sui danni causati dalle pratiche di conversione e far comprendere che diversi orientamenti sessuali e identità o espressioni di genere non devono essere repressi o modificati poiché rappresentano un'espressione della ricca diversità degli esseri umani.

2. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028, si provvede mediante corrispondente ri-

duzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

54.0.9

LOPREIATO, MAIORINO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Interventi relativi ai percorsi trattamentali e di reinserimento nella società dei condannati per particolari delitti)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, nonché di contrastare fenomeni di recidiva e, al contempo, garantire una maggiore sicurezza nella società, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per finanziare gli interventi relativi ai percorsi trattamentali ed il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto articolo 13-bis, comma 1-bis, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 354 del 1975.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

54.0.10

MAIORINO, LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis

*(Formazione obbligatoria in materia di
violenza di genere per la magistratura)*

1. Nell'ambito dei corsi di formazione iniziale e permanente dei magistrati e delle magistrate, organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura, sono introdotti in via obbligatoria moduli specifici sul contrasto alla violenza di genere, con particolare riferimento: a) all'applicazione delle disposizioni contenute nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77; b) al riconoscimento e superamento degli stereotipi di genere; c) alla prevenzione della vittimizzazione secondaria nelle procedure giudiziarie; d) alla tutela dei diritti delle vittime di violenza domestica e di genere.

2. La Scuola Superiore della Magistratura, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta linee guida per l'attuazione dei moduli formativi di cui al comma 1, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura.

3. Con cadenza biennale, il Ministero della giustizia presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della formazione obbligatoria prevista dal presente articolo e sui risultati conseguiti in termini di prevenzione della vittimizzazione secondaria nei procedimenti giudiziari.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede, nel limite di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

54.0.11

LOPREIATO, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Congedo per il personale sanitario vittima di aggressione)

1. Il personale vittima di un'aggressione di cui al medesimo articolo 583-*quater*, secondo comma, del codice penale, ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di tre mesi. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente comma, il dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuto a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo.

2. Durante il periodo di congedo di cui al comma 1, il dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

3. Il congedo di cui al comma 2 può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni secondo quanto previsto da successivi accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo, il dipendente può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. Restano in ogni caso salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva.

4. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata una spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

54.0.12

SCARPINATO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis

(Aumento numero braccialetti elettronici)

1. Al fine di incrementare il numero degli strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, attivi sul territorio nazionale, per garantire una migliore sorveglianza elettronica degli autori di determinate categorie di reato e, al contempo, un'effettiva protezione delle donne vittime di violenza, presso il Ministero della giustizia è istituito un fondo con dotazione pari a euro 20 milioni di euro per l'anno 2026, al fine di raggiungere le complessive 20.000 unità di dispositivi attivi.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

54.0.13

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis

(Disposizioni in materia di braccialetti elettronici)

1. Presso il Ministero dell'interno -Dipartimento di Pubblica Sicurezza - è istituito il "Centro nazionale di controllo dei mezzi elettronici o altri strumenti tecnici".

2. Il Centro esercita su tutto il territorio nazionale le funzioni di:

a) gestione centralizzata, senza soluzione di continuità, in tempo reale di tutti i segnali telematici e degli allarmi generati dai dispositivi di sorveglianza elettronica;

b) coordinamento operativo delle attività delle Forze di Polizia territoriali per gli interventi rapidi in caso di violazione delle prescrizioni o di manomissione dei dispositivi;

c) gestione della Banca dati nazionale dei soggetti sottoposti ad una misura che richieda l'applicazione dei dispositivi e dei relativi dispositivi in uso, in conformità con la normativa sulla protezione dei dati personali;

d) gestione interconnessa delle emergenze attraverso l'immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria procedente e agli Uffici di Pubblica Sicurezza territorialmente competenti degli eventi rilevanti e delle violazioni riscontrate;

e) supervisione delle attività di installazione, disinstallazione e manutenzione tecnica dei dispositivi avvalendosi di personale delle aziende fornitrici di servizi esterni individuate tramite procedure di gara pubblica.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze è definita la dotazione organica del Centro, comprendente esclusivamente gli appartenenti alla Polizia di Stato con qualifiche adeguate alle funzioni tecnico-operative e investigative, selezionati in base a suddette specifiche competenze, poste in posizione di dipendenza funzionale e gerarchica al Direttore del Centro.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

54.0.14

PIRRO, BILOTTI, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.
(Fondo mobbing)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, destinato a finanziare l'anticipo delle spese di perizie mediche di parte funzionali alla produzione documentale nell'ambito di cause aventi ad oggetto l'accertamento di condotte vessatorie e mobbizzanti in ambito lavorativo per coloro che abbiano redditi non superiori a 25.000 euro l'anno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

54.0.15

VALENTE, D'ELIA, SENSI, CAMUSSO, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

«Art. 54-bis
(Campagne d'informazione sul tema della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica)

1. Al fine di elaborare e promuovere campagne d'informazione e sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella costruzione di rapporti all'insegna del rispetto e della parità, il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2.».

54.0.17

LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis

(Ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i genitori delle vittime di femminicidio)

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-quinquies. Al di fuori dei casi previsti dal comma precedente, i genitori della vittima del reato di cui all'articolo 575 del codice penale commesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

54.0.18

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

1. Al comma 4-ter dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «agli articoli 572» sono inserite le seguenti: «, 575, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, nella forma tentata,»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla persona offesa dai reati di cui al primo periodo può essere altresì applicata l'ammissibilità in deroga a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di separazione, di divorzio e di affidamento dei figli.».

2. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

54.0.19

MAIORINO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis

(Implementazione dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza)

1. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,

n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per le medesime finalità previste dal citato articolo 26-*bis*.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «96 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029»

54.0.20

D'ELIA, SENSI, CAMUSSO, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

«Art. 54-*bis*.

(Risorse da destinare ai centri di riabilitazione per uomini maltrattanti)

1. La dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti nonché al loro funzionamento.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2.».

54.0.21

MAIORINO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-*bis*

(Proroga finanziamento fondo immobili da adibire a case rifugio)

1. All'articolo 19, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, al comma 3-*bis*, le parole:

«per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro per gli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

54.0.23

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:

«Art. 54-bis

(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di finanziamento di azioni di prevenzione primaria)

1. All'articolo 5, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: «15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Una quota pari ad almeno il 40 per cento delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo, fatte salve quelle di cui al comma 2, lettera d), è destinata all'attuazione delle attività di prevenzione primaria previste dal Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ovvero a interventi volti a contrastare gli stereotipi di genere e cambiare norme sociali e pratiche che alimentano la disparità promuovendo una cultura paritaria e di rispetto tra donne e uomini a tutti i livelli della società, includendo tra questi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le finalità di cui al comma 2, lettera a), b) e c) del presente articolo»

2. Per l'attuazione dell'art. 5, comma 3 del Decreto-Legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, in legge 15 ottobre 2013, n. 119, nonché delle disposizioni previste dal comma 1 del presente articolo, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

54.0.24

D'ELIA, VALENTE, SENSI, CAMUSSO, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

«Art. 54-bis

(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119)

1. All'articolo 5, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: «15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Una quota pari ad almeno il 40 per cento delle risorse di cui al comma 3, del presente articolo, fatte salve quelle di cui al comma 2, lettera d), è destinata all'attuazione delle attività di prevenzione primaria previste dal Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ovvero a interventi volti a contrastare gli stereotipi di genere e cambiare norme sociali e pratiche che alimentano la disparità promuovendo una cultura paritaria e di rispetto tra donne e uomini a tutti i livelli della società, ivi incluse le finalità di cui al comma 2, lettera a), b) e c) del presente articolo.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2.».

54.0.25

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 54 bis - (Istituzione degli sportelli universitari per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere)

1. Al fine di prevenire e contrastare la violenza maschile contro le donne e le discriminazioni di genere all'interno delle comunità universitarie, è istituito, presso ciascun ateneo statale e non statale legalmente riconosciuto, uno sportello universitario antiviolenza, dedicato all'ascolto, all'orientamento e al supporto delle studentesse, delle ricercatrici, del personale tecnico-amministrativo e docente vittime di violenza o discriminazione.

2. Gli sportelli universitari antiviolenza di cui al comma 1 operano in coordinamento con la rete territoriale dei centri antiviolenza di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, e svolgono attività di:

a) ascolto, presa in carico e orientamento verso servizi locali specializzati;

b) prevenzione, informazione e formazione sulle tematiche della violenza di genere e del rispetto delle differenze;

c) raccolta e analisi dati, in raccordo con il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) e con il Dipartimento per le pari opportunità.

3. Per l'istituzione e il funzionamento degli sportelli universitari di cui al presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per i centri universitari antiviolenza, con una dotazione pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

Conseguentemente

All'art. 132, sopprimere il comma 2.

54.0.26

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 54 bis - (Istituzione degli sportelli universitari per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere)

1. Al fine di prevenire e contrastare la violenza maschile contro le donne e le discriminazioni di genere all'interno delle comunità universitarie, è istituito, presso ciascun ateneo statale e non statale legalmente riconosciuto, uno sportello universitario antiviolenza, dedicato all'ascolto, all'orientamento

e al supporto delle studentesse, delle ricercatrici, del personale tecnico-amministrativo e docente vittime di violenza o discriminazione.

2. 2. Gli sportelli universitari antiviolenza di cui al comma 1 operano in coordinamento con la rete territoriale dei centri antiviolenza di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, e svolgono attività di:

a) ascolto, presa in carico e orientamento verso servizi locali specializzati;

b) prevenzione, informazione e formazione sulle tematiche della violenza di genere e del rispetto delle differenze;

c) raccolta e analisi dati, in raccordo con il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) e con il Dipartimento per le pari opportunità.

3. Per l'istituzione e il funzionamento degli sportelli universitari di cui al presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per i centri universitari antiviolenza, con una dotazione pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

Conseguentemente

All'art. 132, sopprimere il comma 2.

54.0.27

ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, MISIANI, LORENZIN, NICITA, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 54-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati)

1. Il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 1, comma 181 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132."

54.0.28

VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis

(Rifinanziamento del Fondo per la partecipazione giovanile)

1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, missioni 4 e 5, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.

54.0.29

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis

(Rifinanziamento del Fondo per la partecipazione giovanile)

1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, missioni 4 e 5, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

54.0.30

MUSOLINO, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis

(Rifinanziamento del Fondo per la partecipazione giovanile)

1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, missioni 4 e 5, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

54.0.31

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Rifinanziamento Fondo Nuove competenze)

1. Il Fondo Nuove competenze di cui all'articolo 88 della legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

54.0.35

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Modifiche all'articolo 44-quinquies del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, in materia di consultori)

1. L'articolo 44-quinquies del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è sostituito dal seguente:

"44-quinquies. Le regioni organizzano i servizi consultoriali nell'ambito della Missione 6, Componente 1, del PNRR e possono avvalersi di apposite equipe multidisciplinari, composte da psicologi e assistenti sociali, specializzate nell'assistenza a donne che intendano intraprendere un percorso volontario di interruzione di gravidanza. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»."

54.0.36

SIRONI, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2024, n. 207 in materia di cani da assistenza)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 223, dopo la lettera b, inserire la seguente: "b-bis) persone, quali amministratori di sostegno di cui all'art 404 c.c. e prestatori di cura di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che assistono i soggetti di cui alle lettere a) e b) in maniera costante e continuativa";

Conseguentemente al primo capoverso le parole "alle lettere a) e b)" sono sostituite dalle seguenti "alle lettere a), b) e b-bis).

b) al comma 225, lettera a), dopo le parole "il diabete," inserire le seguenti: "lo spettro autistico, la narcolessia, il morbo di Addison, l'allergia alimentare grave, la tubercolosi, la sindrome da tachicardia o ortostatica posturale,"; alla lettera d) sopprimere le parole ", con oneri non a carico della finanza pubblica,";

c) dopo il comma 227, articolo 1, della legge, inserire il seguente: 227-bis All'articolo 1 della legge 14 febbraio 1974, n. 37, terzo periodo, le parole "da euro 500 a euro 2.500" sono sostituite dalle seguenti "da euro 1.000 a euro 5.000";

d) al comma 228, sostituire le parole "lettera e)" con le parole "lettere d) ed e)" e le parole "400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025" con le parole "800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026";

e) dopo il comma 228, inserire il seguente:

228-bis. Al fine di sostenere le persone di cui al comma 1 nell'acquisto, addestramento e cura veterinaria di un cane da assistenza munito del tesserino di riconoscimento come previsto dal presente articolo, è istituito, presso il Ministero dell'Economia e Finanze, un fondo opportunamente destinato con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dal 2026. I criteri e le modalità di distribuzione delle risorse di cui al presente comma, sono stabilite con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze.

Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 5,4 milioni di euro a decorrere dal 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

54.0.37 (già 54.12)

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"54-bis.

(Istituzione del Fondo per la promozione dei servizi educativi integrativi 0-3 anni)

1. Al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e l'occupazione femminile, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un "Fondo per la promozione dei servizi educativi integrativi 0-3 anni", destinato a sostenere gli interventi delle Regioni e delle Province autonome in tale ambito e secondo

le rispettive normative regionali, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

2. Le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

Art. 55

55.1

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Sostituire il comma 1 con i seguenti: «1. Al fine di garantire in via effettiva l'indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il reddito di libertà introdotto ai sensi dell'articolo 105-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato fino ad 800 euro pro-capite su base mensile. Per le finalità di cui la presente comma è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

1-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

55.2

D'ELIA, VALENTE, SENSI, CAMUSSO, ROSSOMANDO

Al comma 1, sostituire le parole "0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027" con le seguenti: "10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028"

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 10.000.000;
2027: - 10.000.000;
2028: - 10.000.000;

55.3

D'ELIA, VALENTE, SENSI, CAMUSSO, ROSSOMANDO

Al comma 1, sostituire le parole "0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027" con le seguenti: "10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"

55.5

BILOTTI, SIRONI, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1 sostituire le parole: «0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 4 milioni di euro» con le seguenti: «4 milioni di euro per l'anno 2026 e di 8 milioni di euro».

Conseguentemente ai maggiori oneri, pari a 3,5 mln per il 2026 e 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

55.7

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «4 milioni» con le seguenti: «5 milioni»;

b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis) All'articolo 1, comma 191, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «beneficiarie della misura» sono inserite le seguenti: «o comunque in possesso dei requisiti ma non beneficiarie solo per esaurimento delle risorse disponibili.».

Conseguentemente, all'articolo 132 comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 99 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

55.9

CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Al fondo di cui al comma 1 possono accedere anche le lavoratrici autonome vittime di violenza. A tali lavoratrici è, altresì, estesa, oltre al congedo in caso di comprovata violenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, e successive modificazioni, l'indennità erogata dall'INPS per tre mesi, nella misura di una quota mensile pari al 10 per cento del reddito denunciato nell'ultima dichiarazione presentata. Per la fruizione dell'indennità è necessario che la lavoratrice abbia un rapporto di lavoro autonomo in corso di svolgimento e sia inserita in percorsi certificati dai servizi sociali del comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui» con le seguenti: «99 milioni di euro annui»

55.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 55-bis

(Fondo per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito delle donne vittime di violenza di genere per i procedimenti civili comunque connessi ai procedimenti penali)

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, all'articolo 76, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:

"4-ter.1) Nei procedimenti civili comunque connessi ai procedimenti penali di cui al comma 4-ter, primo periodo, la persona offesa, anche se non si è costituita parte civile nel giudizio penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito sono comunque esclusi l'assegno di mantenimento al coniuge di cui all'articolo 156, comma 1 del Codice civile, l'assegno di mantenimento ai figli, di cui all'articolo 316-bis del Codice civile nonché l'assegno unico e universale per i figli a carico, di cui agli artt. 1 e seguenti del Decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230."

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 9 milioni annui, si provvede mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

55.0.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Disposizione in materia di patrocinio gratuito per le donne vittime di violenza)

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-quater è aggiunto il seguente:

«4-quinquies. Si applica il patrocinio a spese dello stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto, ai procedimenti civili

in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori».

Agli oneri di cui al presente comma, quantificato nella misura di 10 milioni di euro a decorrere, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2 della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma."

55.0.3

ROSSOMANDO, VALENTE, D'ELIA, SENSI, MALPEZZI

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Gratuito patrocinio nei procedimenti civili con allegazione di abusi, violenza domestica o di genere)

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-*quater* è aggiunto il seguente: "4-*quinqüies*. Si applica il patrocinio a spese dello stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto, ai procedimenti civili in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori".

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2.».

55.0.4

LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Gratuito patrocinio abusi familiari)

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-*quinqüies* è aggiunto, in fine, il seguente: «4-*sexies*. Si applica il patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto, ai procedimenti civili riguardanti abusi familiari o condotte di violenza di genere o domestica poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori, ai sensi dell'articolo 473-*bis*.40 del codice di procedura civile.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

55.0.6 (testo 2)

D'ELIA, VALENTE, SENSI, CAMUSSO, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Iniziative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica e misure in materia di educazione affettiva)

1. Alla lettera n), del comma 1, dell'articolo 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, le parole: « o iscritti alle scuole di specializzazione forense » sono sostituite dalle seguenti: « e consulenti tecnici, compresi avvocati, medici, psicologi e assistenti sociali, o iscritti alle scuole di specializzazione forense, anche con riguardo allo sviluppo di conoscenze e competenze

specifiche in materia di violenza domestica e di genere, nonché di ascolto e trattamento dei minori nei procedimenti giudiziari ».

2. Gli ordini professionali degli avvocati, dei medici, degli psicologi e degli assistenti sociali, nell'ambito della propria autonomia e delle rispettive competenze, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'integrazione dei programmi e delle attività di formazione degli iscritti mediante la previsione dello sviluppo e dell'aggiornamento di conoscenze e competenze in materia di violenza domestica e di genere, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e resa esecutiva dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, nonché in materia di ascolto e trattamento dei minori nei procedimenti giudiziari.

3. Nell'erogazione delle attività formative previste dalle disposizioni di cui al presente articolo è assicurato l'adeguato approfondimento delle tematiche legate alla violenza domestica e di genere e all'ascolto del minore, in una prospettiva interdisciplinare e nel pieno rispetto dei principi costituzionali di pari dignità sociale e di non discriminazione. Teorie e dottrine prive delle necessarie evidenze scientifiche o comunque fondate su pregiudizi o stereotipi possono formare oggetto dei programmi e delle attività formativi solo come elemento di conoscenza e non al fine di promuoverne l'applicazione in sede giudiziaria.

4. Per le finalità dell'articolo 1, commi 7, lettera e) e 16, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un Fondo destinato a prevedere l'insegnamento, nelle scuole di ogni ordine e grado, dell'educazione affettiva e sessuale, a promuovere l'eliminazione di stereotipi, pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali fondati sulla discriminazione delle persone in base al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere, con una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2.».

55.0.7

ROSSOMANDO, D'ELIA, VALENTE, SENSI, CAMUSSO

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica)

1. Alla lettera n), del comma 1, dell'articolo 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, le parole: « o iscritti alle scuole di specializzazione forense » sono sostituite dalle seguenti: « e consulenti tecnici, compresi avvocati, medici, psicologi e assistenti sociali, o iscritti alle scuole di specializzazione forense, anche con riguardo allo sviluppo di conoscenze e competenze specifiche in materia di violenza domestica e di genere, nonché di ascolto e trattamento dei minori nei procedimenti giudiziari ».

2. Gli ordini professionali degli avvocati, dei medici, degli psicologi e degli assistenti sociali, nell'ambito della propria autonomia e delle rispettive competenze, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'integrazione dei programmi e delle attività di formazione degli iscritti mediante la previsione dello sviluppo e dell'aggiornamento di conoscenze e competenze in materia di violenza domestica e di genere, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e resa esecutiva dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, nonché in materia di ascolto e trattamento dei minori nei procedimenti giudiziari.

3. Nell'erogazione delle attività formative previste dalle disposizioni di cui al presente articolo è assicurato l'adeguato approfondimento delle tematiche legate alla violenza domestica e di genere e all'ascolto del minore, in una prospettiva interdisciplinare e nel pieno rispetto dei principi costituzionali di pari dignità sociale e di non discriminazione. Teorie e dottrine prive delle necessarie evidenze scientifiche o comunque fondate su pregiudizi o stereotipi possono formare oggetto dei programmi e delle attività formativi solo come elemento di conoscenza e non al fine di promuoverne l'applicazione in sede giudiziaria.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2.».

55.0.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Disposizione in materia di erogazione dei fondi ai Centri Antiviolenza)

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013 n. 119, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis Trascorsi 90 giorni dall'avvenuta ripartizione delle risorse alle regioni secondo le modalità di cui ai commi che precedono, senza che le regioni le abbiano distribuite ai centri antiviolenza e alle case rifugio, il Consiglio dei ministri, provvede con proprio decreto alla nomina di un commissario ad acta perché attui l'erogazione dei fondi».

55.0.10

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Modifiche all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

1. All'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modificazioni:

a) *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Alla scadenza delle misure di cui al presente comma, le risorse eventualmente disponibili sono restituite al Ministero delle imprese e del made in Italy da quei confidi che non le abbiano impiegate ai sensi della normativa vigente. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede ad accertare la presenza delle risorse residue di cui al periodo precedente. Con decreto del Ministro delle imprese e del made

in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attribuzione di tali risorse residue, da utilizzare per la concessione di garanzie e finanziamenti sotto qualsiasi forma alle micro, piccole e medie imprese, ai confidi che, nella vigenza delle misure di cui al presente articolo abbiano impiegato ai sensi della normativa vigente le risorse loro attribuite ovvero realizzino operazioni di aggregazione.».

b) *sostituire le parole «dello sviluppo economico», ovunque ricorrono, con le seguenti: «delle imprese e del made in Italy»*

55.0.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'art. 55 inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Estensione congedo per le donne vittime di violenza di genere)

1. Al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «massimo di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di sei mesi».

2. Al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti «un periodo della durata di sei mesi».

3. Al comma 241 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «massima di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti «almeno sei mesi».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, 2 e 3, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, 2 comma della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma."

55.0.12

PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Estensione congedo per le donne vittime di violenza di genere)

1. Al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «massimo di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di sei mesi».

2. Al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti «un periodo della durata di sei mesi».

3. Al comma 241 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «massima di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti «almeno sei mesi».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, 2 e 3, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

55.0.13

VALENTE, ZAMPA, D'ELIA, SENSI, CAMUSSO, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Estensione congedo per le donne vittime di violenza di genere)

1. Al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «massimo di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di sei mesi».

2. Al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti «un periodo della durata di sei mesi».

3. Al comma 241 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «massima di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti «almeno sei mesi».

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2.»

55.0.14

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Percorsi di protezione relativi alla violenza di genere)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «massimo di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di sei mesi».

b) al comma 2, le parole: «il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un periodo della durata di sei mesi».

2. Al comma 241 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «massima di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti «massima di sei mesi».

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

55.0.15

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Disposizioni in materia di congedo per le lavoratrici dipendenti e autonome vittime di violenza di genere)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ovunque ricorrano le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».
 2. All'articolo 1, comma 241, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».
 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
-

55.0.16

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Indennità in caso di violenza di genere per le lavoratrici autonome)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Le lavoratrici autonome inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di cui all'articolo 5-bis, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, hanno diritto a percepire un'indennità a titolo di congedo erogata dall'INPS di importo mensile pari al 20 per cento calcolato sull'ultima dichiarazione dei redditi presentata, la cui durata non può essere superiore ai tre mesi."
 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
-

55.0.17

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'art. 55 inserire il seguente:

«Art. 55-bis

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

«Art. 24-bis.

(Sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi per le lavoratrici autonome che hanno subito violenza)

1. Alle lavoratrici autonome che hanno subito violenza e sono prese in carico dalle strutture di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è riconosciuta la sospensione, per un periodo massimo di sei mesi, degli adempimenti e dei versamenti relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, alle addizionali e ai contributi previdenziali obbligatori, nonché dei termini di prescrizione e decadenza connessi.

2. La sospensione decorre dalla data di presentazione dell'istanza da parte della lavoratrice autonoma all'Agenzia delle entrate o all'ente previdenziale di riferimento, corredata dall'attestazione della presa in carico dalle strutture di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e la Ministra per le pari opportunità, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione della sospensione di cui al comma 1, nonché le condizioni e i termini per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

55.0.18

ZAMPA, VALENTE, D'ELIA, SENSI, CAMUSSO, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, dopo l'articolo 24 è inserito il seguente: «Art. 24-bis. *(Sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi per le lavoratrici autonome che hanno subito violenza)* - 1. Alle lavoratrici autonome che hanno subito violenza e sono prese in carico dalle strutture di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è riconosciuta la sospensione, per un periodo massimo di sei mesi, degli adempimenti e dei versamenti relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, alle addizionali e ai contributi previdenziali obbligatori, nonché dei termini di prescrizione e decadenza connessi.

2. La sospensione decorre dalla data di presentazione dell'istanza da parte della lavoratrice autonoma all'Agenzia delle entrate o all'ente previdenziale di riferimento, corredata dall'attestazione della presa in carico dalle strutture di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e la Ministra per le pari opportunità, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione della sospensione di cui al comma 1, nonché le condizioni e i termini per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2.»

55.0.20

CAMUSSO, ZAMPA, D'ELIA, MANCA, ROSSOMANDO, ZAMBITO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 55-bis.

(Dimissioni per giusta causa per le donne vittime di violenza di genere)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

"Art. 24-bis.

(Dimissioni per giusta causa per le donne vittime di violenza di genere)

1. E' considerata giusta causa di dimissioni, ai sensi dell'articolo 2119 del Codice civile e ai fini dell'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, l'inserimento della dipendente di datore di lavoro pubblico o privato nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119."."

55.0.21

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Modifiche alla legge 7 luglio 2016, n. 122 in materia di indennizzo alle vittime di reati intenzionali violenti)

1. All'articolo 11, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122, *dopo le parole:* «delitti di omicidio» è inserita la seguente: «, femminicidio,».

2. Il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è rifinanziato di euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, al fine di consentire il concreto indennizzo delle vittime dei reati previsti dall'articolo 11 della medesima legge.

3. Ai relativi oneri di cui al presente articolo, pari a euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

55.0.25

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Prevenzione e contrasto delle forme di violenza e discriminazione fondate sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità)

1. All'articolo 1, comma 1134, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2026, 2027 e 2028».

2. Agli oneri relativi al presente articolo pari a 2 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

55.0.28

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Istituzione del Registro pubblico dei femminicidi)

1. Presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il "Registro pubblico dei femminicidi" (nel prosieguo «Registro»), quale banca dati nazionale di rilevazione e pubblicazione dei casi di omicidio volontario o aggravato di donne, commessi per ragioni di genere, intese quali motivazioni fondate sull'odio, il disprezzo, il dominio, la volontà di controllo o la punizione della persona offesa in quanto donna, o comunque connesse al rifiuto o alla reazione nei confronti dell'eser-

cizio del suo diritto all'autodeterminazione o comunque dei suoi diritti e delle sue libertà fondamentali, compresa la scelta di porre fine a una relazione, di denunciare violenze o di sottrarsi a situazioni di subordinazione, dipendenza o controllo coercitivo.

2. La finalità del Registro è garantire la trasparenza, la pubblicità, il monitoraggio, l'analisi e la prevenzione del fenomeno dei femminicidi, nonché favorire l'elaborazione di politiche mirate di contrasto alla violenza di genere.

3. Il Registro contiene, per ciascun caso:

- a) la data, la regione e la provincia del fatto,
- b) l'età della vittima e, ove possibile, dell'autore del reato,
- c) la relazione, se esistente, tra vittima e autore (es. coniuge, convivente, ex convivente, partner, altro),
- d) l'arma o modalità usata,
- e) l'eventuale presenza di figli minori, conviventi o a carico,
- f) l'esito del procedimento penale (se disponibile) e l'eventuale condanna definitiva (oppure stato del procedimento),
- g) eventuali aggravanti specifiche indicate dalla legge (ad esempio motivazione di genere, odio di genere).

4. I dati devono essere disaggregati per genere, età, regione, e devono essere accessibili al pubblico attraverso un sito internet dedicato, secondo modalità che garantiscano il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e la riservatezza delle vittime e dei familiari.

5. Le Procure della Repubblica trasmettono, con cadenza mensile, entro il giorno 5 di ogni mese, al Dipartimento per le pari opportunità i fatti di reato accaduti nel mese precedente, utili all'alimentazione del Registro, fatti salvi gli ulteriori obblighi di comunicazione da parte delle forze di polizia, dell'autorità giudiziaria, del sistema sanitario e dei centri antiviolenza.

6. Il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e il Dipartimento per le pari opportunità cooperano mediante convenzioni da attivarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge per la realizzazione del sistema informativo del Registro e per l'analisi statistica dei dati raccolti.

7. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro

delegato per le pari opportunità e di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sono definiti:

a) le modalità di funzionamento del Registro, la struttura informatica, le misure per garantire la protezione dei dati e l'accesso pubblico,

b) le modalità di trasmissione dalle autorità competenti, nonché i termini e responsabilità per la fornitura dei dati,

c) le modalità di aggiornamento e di pubblicazione dei dati, ivi comprese le relazioni annuali per il Parlamento.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 2 milioni di euro a decorrere dal 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2 della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma."

55.0.29

Aurora FLORIDIA, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

Dopo l'art. 55, è inserito il seguente articolo:

«Art. 55-bis

(Sostegno alle famiglie nell'ambito dei percorsi di prevenzione della violenza di genere e del contrasto ai femminicidi)

1. Al fine di rafforzare l'efficacia delle politiche di prevenzione e contrasto della violenza di genere e dei femminicidi, è riconosciuta e promossa l'importanza del coinvolgimento attivo delle famiglie nei percorsi educativi, formativi, di sostegno psicologico e di accompagnamento.

2. È istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un Fondo per il supporto familiare alla prevenzione della violenza, con una dotazione di 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

3. Il fondo è destinato alle amministrazioni competenti per promuovere interventi rivolti ai nuclei familiari affinché possano ricevere:

a) formazione e sensibilizzazione sui temi della parità di genere, della prevenzione della violenza e della cultura del rispetto;

b) supporto psicologico e sociale;

c) orientamento ai servizi territoriali, legali e assistenziali disponibili.

3. Gli enti locali, in collaborazione con le scuole, i centri antiviolenza e le ASL, possono attivare programmi specifici rivolti a genitori, fratelli, sorelle e altri familiari, anche al fine di prevenire situazioni di isolamento, stigma o disagio che possano ostacolare i percorsi di uscita dalla violenza.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

55.0.30

Aurora FLORIDIA, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

Dopo l'art. 55, è inserito il seguente articolo:

«Art. 55-bis

(Formazione personale scolastico e prevenzione della violenza contro le donne)

1. Al fine di garantire la continuità e il rafforzamento delle attività di formazione del personale scolastico (docente e non docente) in materia di educazione affettiva e relazionale, di rispetto e parità tra i sessi, prevenzione di ogni discriminazione e forme di violenza e bullismo, è previsto lo stanziamento di 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di programmi di aggiornamento e specializzazione del personale scolastico, in coerenza con gli obiettivi di prevenzione stabiliti dalle leggi vigenti in materia di contrasto alla violenza di genere.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2008, n. 185.

55.0.31

PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"55-bis.

(Misure di contrasto alla violenza sessuale e riproduttiva)

1. Al fine di contrastare ogni forma di violenza concernente la salute sessuale e riproduttiva, sono stanziati 5 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027 in favore delle strutture che forniscono alla collettività un'informazione appropriata e scientifica sulla salute sessuale e riproduttiva.

2. Per la medesima finalità di cui al precedente comma, in tutte le strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale e nei consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, è vietato l'accesso agli enti del Terzo settore ovvero a soggetti del volontariato e del privato sociale che, ideologicamente orientati, tentino di impedire, anche mediante una intensa attività persuasiva, l'esercizio del diritto all'interruzione volontaria di gravidanza e all'autodeterminazione. Al di fuori delle predette strutture, ai medesimi soggetti di cui al precedente periodo e per le medesime finalità, è altresì vietato l'avvicinamento alle donne e alle persone che si rechino presso le strutture medesime al fine di accedere all'IVG nonché la permanenza ad almeno 200 metri di distanza dalle strutture ove si effettuano le interruzioni volontarie di gravidanza.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del divieto di cui al comma 2 è punita ai sensi dell'articolo 612-*bis* del codice penale.

4. L'articolo 44-*quiquies* del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è abrogato.

5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, nel limite di 5 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.";

55.0.32

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

«Art. 55-*bis*

(Misure in materia di contrasto alla violenza contro le donne)

1. Al fine di incrementare la misura del reddito di libertà introdotto ai sensi dell'articolo 105-*bis* del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per garantire l'effettiva l'indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo

lo 19, comma 3, del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementata di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 da approvarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dal 2026 per le medesime finalità previste dal citato articolo 26-*bis*.

3. Al fine di assicurare un'adeguata attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023) e del correlato Piano operativo, nell'ambito del rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dal 2026. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alla realizzazione di centri antiviolenza. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119 entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.

4. Al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica anche con riferimento alle iniziative formative di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n.168, per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e) del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248, è incrementato di euro 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

5. Ai datori di lavoro privati che assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all'articolo 105-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è

riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

6. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero di cui al comma 5 spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l'esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione con il contratto di cui al primo capoverso. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione.

7. I benefici di cui ai commi 5 e 6 sono riconosciuti nel limite di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2026. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi 4 e 6 e qualora, anche in via prospettiva, risultasse il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo ente non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.».

8. All'articolo 19, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. Al fine di realizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, da trasferire al bilancio autonomo della presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato «Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza», con una dotazione di 20 milioni di euro a decorrere dal 2025. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-bis, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119 entro il 31 marzo di ciascun anno.

9. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 81 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2 della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma."

55.0.33

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 55-bis

(Ammissione al patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito delle donne vittime di violenza di genere per i procedimenti civili comunque connessi ai procedimenti penali di cui all'art. 76, comma 4 ter Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

1. Nei procedimenti civili comunque connessi ai procedimenti penali di cui all'articolo 76, comma 4-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è autorizzata l'ammissione della persona offesa, anche se non si è costituita parte civile, al patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito previsti dal medesimo decreto. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito sono comunque esclusi l'assegno di mantenimento al coniuge di cui all'articolo 156, comma 1 del codice civile, l'assegno di mantenimento ai figli, di cui all'articolo 316-bis del codice civile nonché l'assegno unico e universale per i figli a carico, di cui agli artt. 1 e seguenti del Decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190."

55.0.34

PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis

(Ammissione al patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito delle donne vittime di violenza di genere per i procedimenti civili comunque connessi ai procedimenti penali di cui all'art. 76, comma 4 ter decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

1. Nei procedimenti civili comunque connessi ai procedimenti penali di cui all'articolo 76, comma 4-ter del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è autorizzata l'ammissione della persona offesa, anche se non si è costituita parte civile, al patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito previsti dal medesimo decreto. Ai fini della deter-

minazione dei limiti di reddito sono comunque esclusi l'assegno di mantenimento al coniuge di cui all'articolo 156, comma 1 del codice civile, l'assegno di mantenimento ai figli, di cui all'articolo 316-*bis* del codice civile nonché l'assegno unico e universale per i figli a carico, di cui agli artt. 1 e seguenti del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

55.0.36

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Disposizioni in materia di centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza)

1. La dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, è incrementata di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, da destinare alle finalità di cui alla lettera d), comma 2, articolo 5, del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n.93.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «94 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029»

55.0.37

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis

(Defiscalizzazione dei benefici di legge previsti in favore di orfani di crimini domestici, di orfani di femminicidio e per i figli della vittima sopravvissuta ma che ha riportato conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudirli)

1. I benefici economici di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 11 della Legge 11 gennaio 2018, n. 4 e agli articoli 11 e 13-bis della Legge 7 luglio 2016 n. 122 concessi in favore dei figli della vittima quando l'autore abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi sia o sia stato legato da relazione affettiva o stabile convivenza, nonché dei figli di donna nei cui confronti sia stato commesso femminicidio, ovvero dei figli della vittima sopravvissuta che abbia riportato conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, e delle famiglie affidatarie, a valere sul Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui al presente articolo, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, né ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122 e dall'articolo 11 della Legge 11 gennaio 2018, n. 4 è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026, per le finalità di cui al comma 1. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

55.0.38

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis

(Fondo per il supporto psicologico alle vittime minorenni di violenza assistita)

1. Al fine di garantire l'accesso tempestivo a percorsi di sostegno psicologico e psicoterapeutico per bambine, bambini e adolescenti vittime di violenza assistita e finanziare l'attivazione gratuita di percorsi individuali o di gruppo di supporto psicologico o psicoterapeutico rivolti a minorenni testimoni di violenza domestica o orfani di crimini domestici o di femminicidio, è istituito, presso il Ministero della Salute, un fondo denominato "Fondo per il supporto psicologico alle vittime minorenni di violenza assistita" con una dotazione di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l'accesso al Fondo da parte dei servizi territoriali, le modalità di accreditamento delle strutture e dei professionisti coinvolti, gli standard qualitativi minimi per l'erogazione dei percorsi di supporto psicologico e le modalità di monitoraggio, raccolta dati e valutazione degli impatti.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

55.0.40

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Incentivo alle assunzioni delle donne vittime di violenza di genere)

Al comma 191 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), inserire dopo le parole "beneficiarie della misura" inserire le parole "o comunque in possesso dei requisiti ma non beneficiarie solo per esaurimento delle risorse disponibili".

Agli oneri di cui al presente articolo quantificati in 30 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma."

55.0.41

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Incentivo alle assunzioni delle donne vittime di violenza di genere)

Al comma 191 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), dopo le parole "beneficiarie della misura" inserire le parole "o comunque, in possesso dei requisiti ma non beneficiarie solo per esaurimento delle risorse disponibili".

55.0.42

CAMUSSO, ZAMPA, D'ELIA, MANCA, ROSSOMANDO, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 55-bis.

(Incentivo alle assunzioni delle donne vittime di violenza di genere)

1. All'articolo 1, al comma 191 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole "beneficiarie della misura" sono inserite le seguenti "o comunque in possesso dei requisiti ma non beneficiarie solo per esaurimento delle risorse disponibili".

55.0.43

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Dimissioni per giusta causa per le donne vittime di violenza di genere)

1. Al Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

"Articolo 24 bis Dimissioni per giusta causa per le donne vittime di violenza di genere.

E' considerata giusta causa di dimissioni, ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile e ai fini dell'art. 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, l'inserimento della dipendente di datore di lavoro pubblico o privato nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119."

55.0.44

VALENTE, D'ELIA, SENSI, CAMUSSO, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Misure in favore delle donne vittime di violenza)

1. La dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. L'incremento di cui al presente articolo è destinato agli indennizzi delle donne vittime di violenza maschile di cui agli articoli 11 e 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2.».

55.0.45

VALENTE, D'ELIA, SENSI, CAMUSSO, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Disposizioni in materia di formazione per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica)

1. Al fine di consentire l'immediata individuazione e l'adeguata assistenza delle donne vittime di violenza e di violenza domestica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Il Fondo di cui al presente comma è finalizzato al finanziamento di attività di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, a carattere continuo e permanente, destinate agli operatori delle Forze di polizia e della polizia municipale, ai magistrati, al personale del settore giudiziario, al personale sanitario e socio-sanitario, agli insegnanti, e a tutto il personale che possa entrare in contatto con le vittime medesime, anche in attuazione delle finalità di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, e sono stabilite le modalità di inserimento delle attività di formazione nei processi di pianificazione e programmazione delle amministrazioni pubbliche, di coordinamento e integrazione con gli obiettivi programmatici e strategici di performance di ciascuna amministrazione pubblica, attraverso una piena integrazione nel ciclo della performance e con le politiche di reclutamento, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane, all'interno di un piano organico di prevenzione e informazione sul fenomeno della violenza contro le donne, anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo alla formazione scolastica e all'educazione.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2.».

55.0.46 (testo 3)

BOCCIA, VALENTE, D'ELIA, SENSI, MANCA, BAZOLI, LORENZIN, MIRABELLI, NICITA, ZAMBITO, IRTO, BASSO, ZAMPA, ALFIERI, CAMUSSO, CRISANTI, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, GIACOBBE, GIORGIS, LA MARCA, LOSACCO, MALPEZZI, MARTELLA, MELONI, MISIANI, PARRINI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, TAJANI, VERDUCCI, VERINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole "0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027" con le seguenti: "5,5 milioni di euro per l'anno 2026, 9 milioni di euro per l'anno 2027 e 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028";*

b) *dopo il comma 1, inserire i seguenti: «1-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione pari a 6 milioni di euro per l'anno 2026 e 2027, finalizzati a consentire alle donne vittime di violenza di genere di accedere ad ogni servizio, strumento e agevolazione per i quali la fruizione sia condizionata dalla presentazione del proprio indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), per i primi dodici mesi successivi alla presa in carico e all'avvio degli interventi di protezione di cui all'articolo 5-bis, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.*

1-ter. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 1-bis, anche prevedendo l'azzeramento dell'indicatore ISEE, nel pieno rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.

1-quater. Allo scopo di incentivare e sostenere in tutto il territorio nazionale attività educative, anche non formali, nelle scuole di ogni ordine e grado, in materia di pari opportunità, consenso, diritto all'integrità fisica e rispetto reciproco, finalizzate allo sviluppo della consapevolezza affettiva, alla diffusione di percorsi di responsabilità e attenzione nelle relazioni personali e allo sviluppo di un ambiente in cui gli stereotipi, la violenza, le discriminazioni e gli abusi vengano prevenuti, anche con il coinvolgimento dei centri anti-violenza pubblici e privati già esistenti, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, da ripartire tra i comuni individuati con

il decreto di cui al secondo periodo, per l'erogazione di contributi in favore delle scuole di ogni ordine e grado. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato- città e autonomie locali sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al primo periodo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.

Consequentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "82 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028"

55.0.47 (testo 2)

SENSI, VALENTE, D'ELIA, CAMUSSO, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art 55-bis

(Disposizioni in materia di braccialetti elettronici e istituzione Fondo per la lotta ai reati di condivisione di contenuti illeciti su piattaforme digitali)

1. Al fine di potenziare gli strumenti per la lotta alla violenza di genere e di ampliare il numero di braccialetti elettronici in dotazione alle Forze di Polizia, nonché per migliorare le procedure di verifica della fattibilità tecnica degli stessi, è autorizzata la spesa di ulteriori 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Al fine di porre in essere una strategia efficace di prevenzione e lotta ai reati di condivisione di contenuti illeciti su piattaforme digitali, e al fine di introdurre misure permanenti di prevenzione e protezione delle vittime dei suddetti reati, con particolare attenzione alla violenza informatica contro le donne, nell'ottica dell'attuazione di quanto disposto dal Capo V, della legge 23 settembre 2025, n. 132, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Fondo con dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della Giustizia, dell'Interno e dell'economia e delle Finanze sono definiti i criteri e le modalità per la destinazione dei fondi di cui al comma 2.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2.»

55.0.50

ROSSOMANDO, D'ELIA, VALENTE, SENSI, CAMUSSO

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Misure in favore di orfani di crimini domestici e femminicidio)

1. La dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. L'incremento di cui al presente articolo è destinato alle misure in favore degli orfani per crimini domestici.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2.».

55.0.51

D'ELIA, VALENTE, SENSI, CAMUSSO, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Misure in favore degli orfani di crimini domestici)

1. Per gli anni 2026, 2027 e 2028 gli economici erogati agli orfani, alle orfane di crimini domestici ed alle famiglie affidatarie non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito.»

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 20.000.000;

2027: - 20.000.000;

2028: - 20.000.000;

55.0.52

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Rifinanziamento del Fondo per gli orfani per i crimini domestici)

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, nonché dall'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, è incrementata di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Tale somma è destinata all'erogazione di borse di studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di cui all'articolo 575 del codice penale ovvero per omicidio a seguito di uno dei delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-ter del codice di procedura penale, nonché al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti.

2. Agli oneri relativi al presente articolo, pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

55.0.53

D'ELIA, VALENTE, SENSI, CAMUSSO, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Fondo per il supporto psicologico alle vittime minorenni di violenza assistita)

1. Al fine di garantire l'accesso tempestivo a percorsi di sostegno psicologico e psicoterapeutico per bambine, bambini e adolescenti vittime di violenza assistita e finanziare l'attivazione gratuita di percorsi individuali o di gruppo di supporto psicologico o psicoterapeutico rivolti a minorenni testimoni di violenza domestica o orfani di crimini domestici o di femminicidio, è istituito, presso il Ministero della Salute, un fondo denominato "Fondo per il supporto psicologico alle vittime minorenni di violenza assistita" con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l'accesso al Fondo da parte dei servizi territoriali, le modalità di accreditamento delle strutture e dei professionisti coinvolti, gli standard qualitativi minimi per l'erogazione dei percorsi di supporto psicologico e le modalità di monitoraggio, raccolta dati e valutazione degli impatti.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2.»

55.0.54

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis

(Fondo per il supporto psicologico alle vittime minorenni di violenza assistita)

1. Al fine di garantire l'accesso tempestivo a percorsi di sostegno psicologico e psicoterapeutico per bambine, bambini e adolescenti vittime di violenza assistita e finanziare l'attivazione gratuita di percorsi individuali o di gruppo di supporto psicologico o psicoterapeutico rivolti a minorenni testimoni di violenza domestica o orfani di crimini domestici o di femminicidio, è istituito, presso il Ministero della Salute, un fondo denominato "Fondo per il supporto psicologico alle vittime minorenni di violenza assistita" con una dotazione di 2.5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l'accesso al Fondo da parte dei servizi territoriali, le modalità di accreditamento delle strutture e dei professionisti coinvolti, gli standard qualitativi minimi per l'erogazione dei percorsi di supporto psicologico e le modalità di monitoraggio, raccolta dati e valutazione degli impatti.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

55.0.55

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis

(Defiscalizzazione dei benefici di legge previsti in favore di orfani di crimini domestici, di orfani di femminicidio e per i fi-

gli della vittima sopravvissuta ma che ha riportato conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudirli)

1. I benefici economici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 e agli articoli 11 e 13-bis della legge 7 luglio 2016 n. 122 concessi in favore dei figli della vittima quando l'autore abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi sia o sia stato legato da relazione affettiva o stabile convivenza, nonché dei figli di donna nei cui confronti sia stato commesso femminicidio, ovvero dei figli della vittima sopravvissuta che abbia riportato conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, e delle famiglie affidatarie, a valere sul Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui al presente articolo, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, né ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122 e dall'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026, per le finalità di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

55.0.57

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Contrasto alla violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime)

1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto alla violenza per motivi collegati

all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime e di attuare quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 105-*quater* del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

55.0.58

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Fondo in favore dei lavoratori vittime di condotte vessatorie e generatrici di stress)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la copertura delle spese legali, nonché per quelle relative alla fase stragiudiziale, in favore dei lavoratori vittime di condotte vessatorie e generatrici di stress, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

55.0.59

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, MALPEZZI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 55-bis

(Fondo per la prevenzione e la sensibilizzazione sul tema della violenza di genere nello sport)

1. A decorrere dall'anno 2026 è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, un Fondo per la prevenzione e la sensibilizzazione sul tema della violenza di genere nello sport, con dotazione di 5 milioni di euro annui.

2. Il Fondo è destinato prioritariamente al finanziamento delle attività di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39.

3. Con decreto dell'autorità delegata per lo sport, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso al fondo e sono individuate le attività che possono essere finanziate a valere sul medesimo, assicurando priorità di accesso alle attività di formazione.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2.".

55.0.60

PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA, MAIORINO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni concernenti professionalità psicologiche istituti penitenziari)

1. Al fine di garantire e implementare la presenza, negli istituti penitenziari, di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto dei reati sessuali, di maltrattamenti su familiari e conviventi e di atti persecutori, nonché per il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata di due milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Conseguentemente all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «98 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

55.0.61

MAIORINO, CATALDI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 55-bis

(Fondo potenziamento iniziative minori a rischio devianza)

1. Al fine di potenziare le attività in favore dei minori inseriti in percorsi di rieducazione previsti dall'articolo 27-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2027. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale o di personale dei servizi di assistenza degli enti locali, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali e destinati ai Comuni che hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica ovvero che dispongono per l'anno 2025 del bilancio stabilmente riequilibrato.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

55.0.62

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Defiscalizzazione dei benefici di legge previsti in favore di orfani di crimini domestici, di orfani di femminicidio e per i figli della vittima sopravvissuta ma che ha riportato conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudirli)

1. I benefici economici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11 della Legge 11 gennaio 2018, n. 4 e agli articoli 11 e 13-bis della Legge 7 luglio 2016 n. 122 non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, né ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122 e dall'articolo 11 della Legge 11 gennaio 2018, n. 4 è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

55.0.63

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Fondo per il supporto psicologico alle vittime minorenni di violenza assistita)

1. Al fine di garantire l'accesso tempestivo a percorsi di sostegno psicologico e psicoterapeutico per bambine, bambini e adolescenti vittime di violenza assistita e finanziare l'attivazione gratuita di percorsi individuali o di gruppo di supporto psicologico o psicoterapeutico rivolti a minorenni testimoni di violenza domestica o orfani di crimini domestici o di femminicidio è istituito, presso il Ministero della Salute, un fondo denominato "Fondo per il supporto psicologico alle vittime minorenni di violenza assistita" con una dotazione di 2.5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l'accesso al Fondo da parte dei servizi territoriali, le modalità di accreditamento delle strutture e dei professionisti coinvolti, gli standard qualitativi minimi per l'erogazione dei percorsi di supporto psicologico e le modalità di monitoraggio, raccolta dati e valutazione degli impatti.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

55.0.64

BILOTTI, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Fondo per garantire i permessi retribuiti per i familiari degli scomparsi)

1. Al fine di sostenere i familiari delle persone scomparse nel periodo successivo alla scomparsa e nelle attività di ricerca e tutela dei propri diritti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per i permessi retribuiti dei familiari delle persone scomparse", con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Il Fondo è destinato a garantire la corresponsione, da parte dell'INPS, di indennità sostitutive della retribuzione per i lavoratori dipendenti che usufruiscono di permessi retribuiti per la partecipazione alle attività di ricerca, di supporto investigativo e di tutela legale relative ai familiari scomparsi.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti: a) i requisiti soggettivi dei beneficiari; b) la durata massima dei permessi retribuiti; c) le modalità di accesso e di erogazione dei fondi; d) i criteri di rendicontazione e controllo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2004, n. 190.»

Art. 56

56.1

SIRONI, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" con le seguenti: "del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia";

b) al comma 2, sostituire le parole: "del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" con le seguenti: "dell'autorità politica delegata alle politiche per la famiglia".

56.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, sostituire le parole: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,», con le seguenti: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, sentito il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità,»;

b) aggiungere dopo il comma 2, il seguente:

2 bis) «Il decreto di cui al precedente comma assicura che i criteri di accesso e le modalità di erogazione del contributo siano strettamente correlati alle effettive condizioni economiche e abitative dei beneficiari, al fine di evitare disparità di trattamento e garantire la destinazione delle risorse ai soggetti realmente in condizione di bisogno. Nella definizione dei criteri di ammissibilità, è previsto un sistema di verifica della situazione reddituale e patrimoniale, tenendo conto della complessità e dell'eterogeneità delle situazioni di separazione e divorzio, nonché delle eventuali modifiche del patrimonio personale intervenute successivamente alla separazione. Il decreto definisce, inoltre, adeguati meccanismi di controllo e coordinamento con gli strumenti di sostegno abitativo già esistenti, al fine di assicurare coerenza, equità ed efficacia nell'utilizzo delle risorse pubbliche.»

56.5

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «e delle finanze» inserire le seguenti: «e con il Ministro della salute, sentito il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità,»;

b) aggiungere, in fine i seguenti periodi: «Il decreto di cui al presente comma assicura che i criteri di accesso e le modalità di erogazione del contributo siano strettamente correlati alle effettive condizioni economiche e abitative dei beneficiari, al fine di evitare disparità di trattamento e garantire la destinazione delle risorse ai soggetti realmente in condizione di bisogno. Nella definizione dei criteri di ammissibilità, è previsto un sistema di verifica della situazione reddituale e patrimoniale, tenendo conto della complessità e dell'eterogeneità delle situazioni di separazione e divorzio, nonché delle eventuali modifiche del patrimonio personale intervenute successivamente alla separazione. Il decreto definisce, inoltre, adeguati meccanismi di controllo e coordinamento con gli strumenti di sostegno abitativo già esistenti, al fine di assicurare coerenza, equità ed efficacia nell'utilizzo delle risorse pubbliche».

56.0.2

CAMUSSO, MANCA, IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 56-bis.

(Aumento della detrazione per i conduttori)

All'articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986 n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 01, lettera a) le parole "euro 300,00" sono sostituite con le seguenti: "euro 600,00";

b) Al comma 01, lettera b) le parole "euro 150,00" sono sostituite con le seguenti: "euro 300,00";

c) Al comma 1, lettera a), le parole "lire 960.000" sono sostituite con le seguenti: "euro 1.200,00";

d) Al comma 1, lettera b) le parole "lire 480.000" sono sostituite con le seguenti: "euro 600,00".

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028."

56.0.4

CAMUSSO, MANCA, IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 56-bis.

(Dotazione annua di risorse)

1. Ai fini di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica esistente e del pieno utilizzo degli alloggi sfitti a tutt'oggi inutilizzabili, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, è stanziata la somma di euro 1 miliardo di euro."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure

di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028."

56.0.5

LORENZIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 56-bis

(Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane)

1. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 8 - lett. dalla a) alla e) del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 è autorizzata la spesa di 20 milioni annui per il triennio 2026-2028 a valere sul Fondo Nazionale per la non Autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296."

56.0.6

ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

"Art. 56-bis

(Rifinanziamento dei progetti di assistenza psicologica a favore dei genitori che subiscono la morte del figlio)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1250, lettera i-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 500 mila euro per l'anno 2026, da destinare al finanziamento delle associazioni che svolgono attività di assistenza

psicologica o psicosociologica a favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici in conseguenza della morte del figlio."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "99.500.000 euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2027".

56.0.7

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 56-bis

(Misure per il recupero dei beni confiscati alla criminalità organizzata)

1. Al fine di assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, l'Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati promuove progetti di rigenerazione urbana aventi l'obiettivo di aumentare l'inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone a rischio esclusione, aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio e creare nuove strutture per l'ospitalità, la mediazione e l'integrazione culturale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

56.0.8

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis

*(Disposizioni in materia di sostegno alle famiglie
per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)*

1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per gli studenti, il fondo di cui all'articolo 35 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementato di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, per l'erogazione di un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

2. Il buono è riconosciuto, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, agli studenti fino a 26 anni di età.

3. Il valore del buono è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di euro 200. Resta ferma la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-*decies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.

4. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al comma 1, le modalità di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati.

6. Per le finalità di cui al presente articolo si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui ai decreti 29 luglio 2022, n. 5 e 28 marzo 2023, n. 4, nonché la piattaforma informatica denominata bonustrasporti.lavoro.gov.it.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

56.0.9

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis

(Rifinanziamento dei progetti di assistenza psicologica a favore dei genitori che subiscono la morte del figlio)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1250, lettera i-bis) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 500 mila euro per l'anno 2026, da destinare al finanziamento delle associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica o psicosociologica a favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici in conseguenza della morte del figlio.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "99.500.000 euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2027".

56.0.10

PATUANELLI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Istituzione del bonus mobilità per studenti universitari)

1. Al fine di favorire la mobilità sostenibile e di sostenere il diritto allo studio, è riconosciuto, per l'anno 2026, un contributo denominato "*Bonus Trasporti Universitari*" in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale o a ciclo unico presso le università statali o non statali legalmente riconosciute, nonché presso gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

2. Il bonus di cui al comma 1 è riconosciuto, nel limite massimo di euro 150 per beneficiario, per l'acquisto di abbonamenti annuali o mensili ai

servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché ai servizi ferroviari nazionali. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

3. Il beneficio è riconosciuto agli studenti di età non superiore a ventisei anni, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore a euro 50.000.

4. Per l'attuazione del presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del bonus, anche avvalendosi della piattaforma informatica già in uso per il bonus trasporti di cui all'articolo 35 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 57

57.0.3

NICITA

Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente

«Art. 57-bis

(Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati da Enti del Terzo Settore, iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

(RUNTS) ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento di attività o servizi specifici realizzati in attuazione del principio di sussidiarietà, in virtù di convenzioni, appalti, affidamenti o progetti finanziati da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o da ETS e fondazioni. In tali ipotesi, la durata dei contratti a termine, anche se eccedente il limite di cui all'articolo 19, comma 1, può coincidere con la durata del progetto, servizio, convenzione o affidamento per il quale sono stati stipulati.»

57.0.4

CAMUSSO, ZAMPA, D'ELIA, MANCA, ROSSOMANDO, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 57-bis.

(Abolizione delle deroghe alle clausole di promozione della pari opportunità e dell'inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC)

1. Il comma 7 dell'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è abrogato."

57.0.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis

(Abolizione delle deroghe alle clausole di promozione della pari opportunità e dell'inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC)

Il comma 7 dell'art. 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 è soppresso".

57.0.9

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis

(Rifinanziamento del Fondo per le non autosufficienze)

1. Per l'attuazione delle finalità previste dalla legge 23 marzo 2023, n. 33 e per sostenere il finanziamento degli interventi disciplinati dal decreto legislativo 15 marzo 2024 n. 29, il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre, n. 296 è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2026, di 350 milioni di euro per l'anno 2027 e di 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2026, di 350 milioni di euro per l'anno 2027 e di 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

57.0.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art.57-bis (Incremento del Fondo per le non autosufficienze).

1. Per l'attuazione delle finalità previste dalla Legge 23 marzo 2023, n. 33, ed il finanziamento degli interventi disciplinati dal decreto legislativo 15 marzo 2024, n.29, il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrato di un ammontare pari a 300 milioni di euro per l'anno 2026 e di 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2026 e a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla

tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. "

57.0.11

D'ELIA, VALENTE, SENSI, CAMUSSO, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis

1. Al fine di favorire la redazione del bilancio di genere da parte degli enti territoriali, quale strumento per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, tramite una maggiore trasparenza della destinazione delle risorse e attraverso un'analisi degli effetti delle politiche di bilancio in base al genere è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il finanziamento delle attività di redazione del bilancio di genere da parte delle regioni e degli enti locali.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 3° marzo di ciascun anno sono stabiliti i criteri e le modalità di rappresentazione del bilancio di genere, tramite apposite linee guida che specificano, nell'ambito del bilancio di ciascun ente, le categorie di riclassificazione e le unità di analisi a cui applicarle.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2.».

57.0.12

VALENTE, D'ELIA, SENSI, CAMUSSO, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo 57 inserire il seguente

«Art. 57-bis

(Fondo per la lotta ai reati di condivisione di contenuti illeciti su piattaforme digitali)

1. Al fine di porre in essere una strategia efficace di prevenzione e lotta ai reati di condivisione di contenuti illeciti su piattaforme digitali, e al fine di introdurre misure permanenti di prevenzione e protezione delle vittime dei suddetti reati, con particolare attenzione alla violenza informatica contro le donne, nell'ottica dell'attuazione di quanto disposto dal Capo V, della legge 23 settembre 2025, n. 132, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Fondo con dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della Giustizia, dell'Interno e dell'economia e delle Finanze sono definiti i criteri e le modalità per la destinazione dei fondi di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2.»

57.0.15

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis

(Rifinanziamento del fondo per le misure anti tratta)

1. Il fondo di cui all'articolo 12, della legge 11 agosto 2003, n. 228 è incrementato di euro 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'arti-

colo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

57.0.16

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 57-bis

(Mappatura dei luoghi idonei al trattenimento dei migranti)

1. Al fine di garantire il rispetto delle garanzie che l'ordinamento riconosce agli stranieri in condizione di trattenimento, il Ministero dell'interno procede, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026, alla mappatura dei luoghi idonei presenti sul territorio nazionale di cui all'articolo 13 comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e alla pubblicazione della lista in apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

57.0.17

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 57-bis

(Incremento del Fondo nazionale per il servizio civile)

1. A decorrere dal 2026 il Fondo Nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64 è incrementato di 100 milioni di euro. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

57.0.18

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 57-bis

(Misure volte alla promozione della legalità)

1. Al fine di consentire agli enti locali l'adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, il fondo di cui all'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

57.0.19

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 57-bis

(Disposizioni per l'incremento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi di asilo con finalità specifiche per minori e disabili)

1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi di asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 188 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per il finanziamento di 5.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati nonché di 26.000.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per il finanziamento di 1.000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 214 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

57.0.20

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 57-bis

(Disposizioni per l'incremento del Fondo per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale)

1. Quale concorso dello Stato agli oneri sostenuti nell'anno 2025 per l'accoglienza e l'integrazione dei richiedenti protezione internazionale da parte dei comuni aderenti al Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al primo periodo del presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni accolto nei centri del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI). Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio, comunica il contributo spettante a ciascun comune entro il 30 marzo 2026."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2026: - 30.000.000

57.0.21

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, DAMANTE, LOREFICE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 57-bis

(Contributi a favore dei Comuni di frontiera per la gestione dei flussi migratori)

1. In considerazione dei flussi migratori consistenti e ravvicinati, per ciascuno dei comuni di Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani in Sicilia, Trieste e Gradisca d'Isonzo in Friuli Venezia Giulia è concesso un contributo pari a 200.000 euro per l'anno 2026 per le spese di gestione legate all'emergenza migratoria.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

57.0.22

CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 57-bis

(Misure per il contrasto agli illeciti nell'ambito delle procedure del decreto-flussi)

1. Al fine di contrastare gli illeciti nell'ambito delle procedure di ingresso del decreto flussi, al lavoratore extra-comunitario, entrato legalmente in Italia a seguito di rilascio del nulla osta al lavoro e di visto di ingresso, che non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno per cause esclusivamente imputabili al datore di lavoro, è rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 18-ter del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Il lavoratore extra-comunitario di cui al comma 1 accede a percorsi di formazione e riqualificazione professionale e alle misure di assistenza

di cui all'articolo 6 del Decreto Legge 11 ottobre n. 145, convertito con modificazioni dalla Legge 9 dicembre 2024, n. 187.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 286 del 1998 è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 a cui si provvede mediante corrisponde riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

57.0.23

LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 57-bis

(Contributi a favore dei Comuni della Regione Sicilia per la gestione dei flussi migratori)

1. Al fine di fronteggiare le esigenze connesse alla gestione dei flussi migratori in particolare per le operazioni di soccorso, accoglienza e assistenza sanitaria dei migranti che approdano sulle coste della Regione Sicilia, per l'anno 2026 è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro destinato ai comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani. I fondi sono erogati e ripartiti sulla base dei dati relativi agli sbarchi giornalieri come da cruscotto statistico del Dipartimento per le libertà civili e dell'immigrazione del Ministero dell'interno.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di gestione delle risorse di cui al comma 1, nonché le modalità di monitoraggio della spesa.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

57.0.24

DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: «Art. 47-bis. (Programma patenti giovani)

1. Al fine di proseguire le politiche a supporto dei giovani che intendono svolgere l'attività professionale, il fondo di cui al comma 5-bis, del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante »Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto«, è incrementato di 5 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

Consequentemente

All'articolo 5-bis, del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 le parole »31 dicembre 2026« sono sostituite con le seguenti »31 dicembre 2028«.

57.0.25

CATALDI, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 57-bis

(Istituzione del Fondo per la formazione permanente finalizzata al contrasto dei fenomeni settari)

1. Al fine di rafforzare le competenze delle pubbliche amministrazioni, delle forze dell'ordine, degli operatori sociali, sanitari e scolastici, nonché degli enti del terzo settore impegnati nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni di natura settaria, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo per la formazione permanente finalizzata al contrasto dei fenomeni settari, con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Il Fondo è destinato al finanziamento di programmi di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione, da realizzarsi in collaborazione con il Ministero della giustizia, il Ministero dell'istruzione e del merito, il Ministero

della salute, il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, nonché con università, centri di ricerca e organizzazioni della società civile con comprovata esperienza nel settore.

3. Le attività finanziate dal Fondo sono finalizzate, in particolare: a) alla formazione multidisciplinare degli operatori pubblici e privati sulla prevenzione, il riconoscimento e l'intervento in situazioni riconducibili a dinamiche settarie o di manipolazione coercitiva; b) alla realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza; c) alla promozione di reti territoriali di collaborazione tra istituzioni e realtà associative impegnate nella tutela delle vittime di abusi di tipo settario.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'istruzione e del merito e della salute, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo, la ripartizione delle risorse e le modalità di monitoraggio e rendicontazione degli interventi finanziati.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2004, n. 190.«.

57.0.26

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis

(Istituzione di un fondo per lo sportello antiviolenza presso il Consolato italiano in Marocco)

1. Al fine di garantire la tutela, l'assistenza e la protezione alle cittadine italiane vittime di violenza di genere residenti o temporaneamente presenti nel Regno del Marocco, è istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un Fondo per lo sportello antiviolenza del Consolato d'Italia in Marocco, con una dotazione iniziale di euro 300.000 per l'anno 2026.

2. Il Fondo è destinato a sostenere le spese di istituzione, funzionamento e gestione dello sportello antiviolenza presso il Consolato d'Italia in Marocco, ivi comprese: l'assistenza legale, psicologica e sociale alle vittime, anche da parte di esperti delle associazioni nazionali italiane contro la violenza sulle donne, la realizzazione di campagne informative e di sensibilizzazione rivolte alla comunità italiana residente.

3. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo, nonché le procedure di collaborazione con le associazioni e gli enti operanti nel settore della tutela dei diritti delle donne e della lotta alla violenza di genere.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 300.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2004, n. 190."

57.0.27

BILOTTI, CATALDI, Sabrina LICHERI, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis

(Istituzione di un fondo per l'assistenza e il reinserimento dei soggetti vittime di manipolazione)

1. Al fine di garantire il sostegno psicologico, medico, sociale e legale alle persone fuoriuscite da culti distruttivi o organizzazioni caratterizzate da pratiche di manipolazione mentale, è istituito presso il Ministero della Salute un "Fondo per l'assistenza e il reinserimento dei fuoriusciti da culti distruttivi e organizzazioni settarie manipolative da culti distruttivi e organizzazioni settarie manipolative", con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Il Fondo è destinato a finanziare: a) la creazione e il potenziamento di centri specializzati di accoglienza e recupero psicologico e sociale per fuoriusciti, con equipe multidisciplinari composte da psicologi, psichiatri, assistenti sociali, legali ed esperti in fenomeni settari; b) programmi di disintossicazione mentale e reinserimento sociale volti al recupero dell'autonomia personale e relazionale; c) percorsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale sanitario e sociale impegnato nel trattamento dei soggetti vittime di manipolazione mentale; d) progetti sperimentali realizzati in collaborazione con le associazioni e gli enti del terzo settore che operano da anni nel sostegno ai fuoriusciti da culti distruttivi, occorrendo, con assistenza anche di tipo legale.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo, nonché i requisiti per l'accreditamento dei centri e degli operatori coinvolti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

57.0.28

BILOTTI, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis

(Rifinanziamento e stabilizzazione del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati)

1. Al fine di garantire la piena copertura delle spese sostenute dai Comuni per l'accoglienza e la tutela dei minori stranieri non accompagnati, il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rifinanziato per l'anno 2026 con una dotazione di euro 350 milioni.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:

- a) per euro 200 milioni alla copertura dei costi di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati sostenuti dai Comuni nell'anno 2026;
- b) per euro 100 milioni al ripiano dei crediti pregressi maturati dagli enti locali per le annualità 2023-2025;
- c) per euro 50 milioni al potenziamento del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) con specifica destinazione a progetti rivolti ai minori non accompagnati.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle risorse, tenendo conto:

- a) del numero di minori stranieri non accompagnati effettivamente presi in carico da ciascun Comune;
- b) della durata media della presa in carico;
- c) dei costi medi sostenuti per vitto, alloggio, tutela e inserimento scolastico;
- d) della presenza di progetti SAI attivi sul territorio.

4. Ai fini del rispetto degli equilibri di bilancio degli enti locali, le somme anticipate dai Comuni per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati sono escluse dai limiti di spesa e dai vincoli del pareggio di bilancio, fino all'effettivo rimborso da parte dello Stato.

5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 350 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

57.0.29

BILOTTI, GUIDOLIN, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis

(Modifica delle procedure di accesso e riparto del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di assicurare equità, proporzionalità e continuità nell'erogazione delle risorse destinate all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA), il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 10 milioni di milioni di euro annui e le procedure di accesso sono modificate secondo quanto previsto dai commi seguenti.

2. Le risorse del Fondo sono ripartite tra gli enti locali che sostengono costi per l'accoglienza dei MSNA, in misura proporzionale al numero medio di minori effettivamente accolti nel periodo di riferimento, determinato sulla base dei dati trasmessi ai sensi del comma 3, fino ad esaurimento delle disponibilità iscritte sul pertinente capitolo di bilancio che andrà rimpinguato automaticamente alla bisogna.

3. Ai fini della determinazione del fabbisogno e del successivo riparto, gli enti locali trasmettono al Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, una comunicazione semestrale recante:

a) il numero complessivo dei minori stranieri non accompagnati accolti nel semestre precedente;

b) la durata media della permanenza e le eventuali variazioni intervenute nel periodo di riferimento;

c) l'indicazione delle strutture presso le quali è stato assicurato il servizio di accoglienza.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità operative di rilevazione dei dati di cui al comma 3, anche mediante interoperabilità con il Sistema informativo dei minori stranieri non accompagnati (SIM);

b) le modalità di calcolo della quota unitaria di contributo spettante in rapporto al numero di minori accolti;

c) i tempi e le procedure di erogazione delle risorse, assicurando la tempestività dei rimborsi e la piena corrispondenza con i costi sostenuti;

d) i meccanismi di compensazione o conguaglio in caso di incapienza delle risorse, da applicarsi in misura proporzionale ai fabbisogni comunicati.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle strutture temporanee di prima accoglienza di cui all'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

6. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 19, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 142 del 2015, secondo cui l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati avviene senza alcuna spesa o onere a carico del comune interessato che andrà integralmente rimborsato.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 58

58.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1 sostituire le parole «800 euro» con le seguenti «5.000 euro».

Consequentemente,
dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater. - (Provvista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies. - (Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*. - (Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*. - (Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

58.3

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1 sostituire le parole «800 euro» con «5.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

58.4

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, ZAMBITO

Al comma 1, sostituire le parole "800 euro" con le seguenti: "5.000 euro".

Consequentemente, all'articolo 132, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2-bis:

«2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 1.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»

58.6

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entro il limite di 800 euro» con le seguenti: «1.500 euro» e le parole: «15 per cento» con le seguenti: «10 per cento»

Consequentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto 600 milioni di euro per l'anno 2026

58.7

PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "800 euro" con le seguenti: "1.500 euro".

Consequentemente, ai relativi oneri, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2026, 58 milioni di euro per l'anno 2027 e 4,4 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

58.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "entro il limite di 800 euro", inserire le seguenti "ad esclusione del personale scolastico e universitario,"

Consequentemente

All'art. 132, sopprimere il comma 2.

58.9 (testo 2)

ALFIERI, GIORGIS, CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE,
ZAMBITO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il terzo periodo;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il beneficio di cui al presente comma è esteso anche al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di garantire parità di trattamento con il personale del Servizio sanitario nazionale e con le altre categorie di dipendenti pubblici destinatari di misure fiscali agevolative specifiche, nei limiti e alle condizioni previsti dal presente articolo.»

Conseguentemente, all'articolo 132, sopprimere il comma 2.

58.12

PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti: "10 per cento".

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2026, 25 milioni di euro per l'anno 2027 e 2,2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

58.16

LORENZIN, ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, ZAMBITO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Per il personale del comparto sanità con profilo professionale di infermiere e di ostetrica, limitatamente al periodo d'imposta 2026, le somme corrisposte a titolo di indennità per il servizio notturno e festivo sono

assoggettate a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionale e comunale pari al 15 per cento.».

Consequentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "61.705.000 di euro a decorrere dall'anno 2026".

58.17

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per il personale del comparto sanità con profilo professionale di infermiere e di ostetrica, limitatamente al periodo d'imposta 2026, le somme corrisposte a titolo di indennità per il servizio notturno e festivo sono assoggettate a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionale e comunale pari al 15 per cento.».

Consequentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

58.21

GUIDOLIN, MAZZELLA, CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026 il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75 è soppresso»

Consequentemente, all'articolo 132, sopprimere il comma 2.

58.23

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

All'articolo 58, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole "dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro" sono inserite le

seguenti parole ", dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, dell'Agenzia italiana per la gioventù".

2-ter. Al medesimo fine di cui al comma 2, il fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2026 ed è ripartito in favore dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per corrispondere, a titolo di arretrato per gli anni 2020, 2021 e 2022, il medesimo trattamento economico accessorio al personale loro dipendente.

2-quater. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2 della presente legge.

58.24

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, GIORGIS, VALENTE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, come convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75" sono aggiunte le seguenti: "nonché ai limiti di cui all'articolo 1, commi 557, 557 quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'art. 243-bis, comma 9, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

b) dopo le parole: "sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali.", è inserito il seguente periodo: "Analogamente è riconosciuta alle unioni di comuni, nel rispetto delle medesime condizioni stabilite per gli altri enti territoriali dal presente comma, esclusivamente nei limiti della capacità assunzionale loro ceduta dai comuni associati a norma dell'art. 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni";

c) le parole "il fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio" sono sostituite dalle seguenti "le componenti stabile e variabile del fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, nonché le risorse destinate al trattamento accessorio del personale destinatario di incarichi di elevata qualificazione"

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del

presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

58.25

DAMANTE, PIRRO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, come convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75" sono aggiunte le seguenti: "nonché ai limiti di cui all'articolo 1, commi 557, 557 quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'art. 243-bis, comma 9, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

b) dopo le parole: "sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali.", è inserito il seguente periodo: "Analogia facoltà è riconosciuta alle unioni di comuni, nel rispetto delle medesime condizioni stabilite per gli altri enti territoriali dal presente comma, esclusivamente nei limiti della capacità assunzionale loro ceduta dai comuni associati a norma dell'art. 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni";

c) le parole "il fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio" sono sostituite dalle seguenti "le componenti stabile e variabile

del fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, nonché le risorse destinate al trattamento accessorio del personale destinatario di incarichi di elevata qualificazione".

58.28

CATALDI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. A decorrere dal 2026, la spesa per il salario accessorio dei segretari comunali e provinciali non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75".

58.30

MANCA, PARRINI, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

"2-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2026, la spesa per il salario accessorio dei segretari comunali e provinciali non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75".

58.0.5

MANCA, PARRINI, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-bis

(Trattamento economico del personale nei periodi di fruizione delle ferie)

1. Nel rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'espressione "ferie retribuite" di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, va intesa nel senso che durante i periodi di fruizione delle ferie al dipendente spetta la normale retribuzione, con esclusione dei compensi che richiedono lo svolgimento effettivo delle man-

sioni e di quelli che non siano erogati per dodici mensilità, fatto salvo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva".

58.0.6

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis

(Trattamento economico del personale nei periodi di fruizione delle ferie)

1. Nel rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'espressione "ferie retribuite" di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, va intesa nel senso che durante i periodi di fruizione delle ferie al dipendente spetta la normale retribuzione, con esclusione dei compensi che richiedono lo svolgimento effettivo delle mansioni e di quelli che non siano erogati per dodici mensilità, fatto salvo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva"»

58.0.7

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 58-bis

(Trattamento economico del personale nei periodi di fruizione delle ferie)

1. Nel rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'espressione "ferie retribuite" di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, va intesa nel senso che durante i periodi di fruizione delle ferie al dipendente spetta la normale retribuzione, con esclusione dei compensi che richiedono lo svolgimento effettivo delle mansioni e di quelli che non siano erogati per dodici mensilità, fatto salvo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva".

58.0.8

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Disposizioni in materia di personale delle pubbliche amministrazioni)

1. Per il triennio contrattuale 2025-2027, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono incrementati in modo da far fronte all'inflazione e determinati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative per i rispettivi comparti di contrattazione collettiva nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2026.

2. Qualora i contratti collettivi nazionali, in applicazione delle procedure di cui dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli accordi sindacali relativi ai procedimenti negoziali del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, siano sottoscritti definitivamente prima della loro scadenza e si verifichi un significativo scostamento tra l'inflazione all'atto della stipula e l'inflazione alla scadenza come registrate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il Presidente dell'ARAN d'intesa con il competente comitato di settore, che può dettare indirizzi aggiuntivi, o, rispettivamente, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo ai sensi di quanto previsto dal medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 o dei rispettivi ordinamenti del personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo

n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2026, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

5. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i commi 1 e 1-bis sono soppressi.

6. I maggiori oneri di cui al presente articolo sono quantificati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

Consequentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 150.000.000;
2027: - 150.000.000;
2028: - 150.000.000;»

58.0.9

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 58-bis.

(Disposizioni in materia di personale delle pubbliche amministrazioni)

1. Per il triennio contrattuale 2025-2027, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono incrementati in modo da far fronte all'inflazione e determinati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative per i rispettivi comparti di contrattazione collettiva nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2026.

2. Qualora i contratti collettivi nazionali, in applicazione delle procedure di cui dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli accordi sindacali relativi ai procedimenti negoziali del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto

legislativo n. 165 del 2001, siano sottoscritti definitivamente prima della loro scadenza e si verifichi un significativo scostamento tra l'inflazione all'atto della stipula e l'inflazione alla scadenza come registrate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il Presidente dell'ARAN d'intesa con il competente comitato di settore, che può dettare indirizzi aggiuntivi, o, rispettivamente, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo ai sensi di quanto previsto dal medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 o dei rispettivi ordinamenti del personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2026, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."

Conseguentemente,

a) all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" *con le seguenti*: "20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026";

b) *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 50.000.000;

2027: - 50.000.000;

2028: - 50.000.000.

58.0.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Disposizioni in materia di personale delle pubbliche amministrazioni)

1. Per il triennio contrattuale 2025-2027, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono incrementati in modo da far fronte all'inflazione e determinati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative per i rispettivi comparti di contrattazione collettiva nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2026.

2. Qualora i contratti collettivi nazionali, in applicazione delle procedure di cui dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli accordi sindacali relativi ai procedimenti negoziali del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, siano sottoscritti definitivamente prima della loro scadenza e si verifichi un significativo scostamento tra l'inflazione all'atto della stipula e l'inflazione alla scadenza come registrate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il Presidente dell'ARAN d'intesa con il competente comitato di settore, che può dettare indirizzi aggiuntivi, o, rispettivamente, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo ai sensi di quanto previsto dal medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 o dei rispettivi ordinamenti del personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazio-

nali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2026, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. »

Consequentemente,
dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater. - (Provvista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinqües. - (Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizio-

ne, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-*sexies*. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*. - (Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*. - (Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

58.0.11

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo l'articolo 58 inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Disposizioni in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni)

1. Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con la finalità di sostenere percorsi di stabilizzazione del personale già impiegato a tempo determinato presso le medesime amministrazioni, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 607 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

b) al comma 1, lettera c) le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2028".

3. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2022-2025 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2025 sono prorogate al 31 dicembre 2026.

4. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.

5. I maggiori oneri di cui al comma 1 sono pari a 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui

all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

58.0.12

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 58-bis.

(Disposizioni in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni)

Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con la finalità di sostenere percorsi di stabilizzazione del personale già impiegato a tempo determinato presso le medesime amministrazioni, **il Fondo di cui all'articolo 1, comma 607 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1.540 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.**

Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

b) al comma 1, lettera c) le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2028".

3. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2025 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1,

comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2025 sono prorogate al 31 dicembre 2026.

4. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.

5. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1.540 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede quanto a 240 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, quanto ai rimanenti 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

58.0.14

PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis

(Deroghe vincoli per le assunzioni di assistenti sociali)

1. Al fine di garantire personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente per il potenziamento dei servizi di domiciliarità e di sostegno a favore delle persone non autosufficienti di cui all'articolo 1, comma 162 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, nonché per la costituzione e il rafforzamento di equipe integrate presso i punti unici di accesso di cui al comma 163 del medesimo articolo, i Comuni e le loro forme associative definite ai sensi dei capi 4 e 5 del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 168 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, in rispetto del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui ai commi 2 e 9 del presente articolo, all'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

58.0.15

MANCA, GIORGIS, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-bis

(Deroghe vincoli per le assunzioni di assistenti sociali effettuate a valere sulle risorse del FNA -Fondo non autosufficiente -per il rafforzamento delle UVM -unità di valutazione- presso i PUA -punti unici di accesso)

1. Al fine di garantire personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente per il potenziamento dei servizi di domiciliarità e di sostegno a favore delle persone non autosufficienti di cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, nonché per la costituzione e il rafforzamento di equipe integrate presso i punti unici di accesso di cui al comma 163 del medesimo articolo, i Comuni e le loro forme associative definite ai sensi dei capi 4 e 5 del Titolo II del D.lgs.18 agosto 2000 n.267 possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 168, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, in rispetto del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui ai commi 2 e 9 del presente articolo, all'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58 , e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020,n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.»

58.0.16

DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 58-bis

(Deroghe vincoli per le assunzioni di assistenti sociali effettuate a valere sulle risorse del FNA -Fondo non autosufficienze -per il rafforzamento delle UVM -unità di valutazione- presso i PUA -punti unici di accesso)

1. Al fine di garantire personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente per il potenziamento dei servizi di domiciliarità e di sostegno a favore delle persone non autosufficienti di cui all'articolo 1, comma 162 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, nonché per la costituzione e il rafforzamento di equipe integrate presso i punti unici di accesso di cui al comma 163 del medesimo articolo, i Comuni e le loro forme associative definite ai sensi dei capi 4 e 5 del Titolo II del D.lgs.18 agosto 2000 n.267 possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 168 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, in rispetto del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui ai commi 2 e 9 del presente articolo, all'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58 , e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020,n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126."

58.0.17

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 58-bis

(Deroghe vincoli per le assunzioni di assistenti sociali effettuate a valere sulle risorse del FNA -Fondo non autosufficienze -per il rafforzamento delle UVM -unità di valutazione- presso i PUA -punti unici di accesso)

1. Al fine di garantire personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente per il potenziamento dei servizi di domiciliarità e di sostegno a favore delle persone non autosufficienti di cui all'articolo 1, comma 162 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, nonché per la costituzione e il rafforzamento di equipe integrate presso i punti unici di ac-

cesso di cui al comma 163 del medesimo articolo, i Comuni e le loro forme associative definite ai sensi dei capi 4 e 5 del Titolo II del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 168 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, in rispetto del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui ai commi 2 e 9 del presente articolo, all'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

58.0.19

DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 58-bis.

(Trattamento economico di missione del personale delle aree dirigenziali e professionali)

1. Ai fini della corresponsione del trattamento economico spettante in occasione di trasferte, missioni o servizi fuori sede, le indennità e i rimborsi delle spese effettivamente sostenute dal personale della pubblica amministrazione appartenente alle aree dirigenziali e professionali, come individuate dal Contratto collettivo nazionale quadro del 28 ottobre 2025, sono equiparati a quelli previsti per il personale dirigente.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri attuativi, le modalità di armonizzazione e i limiti di applicazione del trattamento di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

58.0.20

LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis

(Disposizioni in materia di lavoratori socialmente utili)

1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dai soggetti a vario titolo utilizzati in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo agli enti di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché dai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.

2. Per la stabilizzazione di cui al comma 1, è autorizzata nei limiti di spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"

Art. 59

59.0.1

LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Modifiche in materia di colloqui intimi con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente)

1. All'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, i detenuti ed internati possono essere ammessi a svolgere i colloqui intimi con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con la quale stabilmente convive, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie. Rilevano, a tal fine, la pericolosità sociale del detenuto, l'irregolarità di condotta e i precedenti disciplinari.

3-ter. I colloqui intimi hanno una durata adeguata all'obiettivo di consentire al detenuto e al suo partner un'espressione piena dell'affettività e si svolgono presso unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico.

3-quater. Il direttore dell'istituto verifica l'eventuale esistenza di divieti dell'autorità giudiziaria che impediscano i contatti del detenuto con la persona con la quale il colloquio stesso deve avvenire, ovvero la sussistenza del presupposto dello stabile legame affettivo, in particolare l'effettività della pregressa convivenza".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "salvo quanto previsto dall'articolo 18, commi 3-bis 3 ter e 3-quater, della legge 26 luglio 1975 n. 354";

b) all'articolo 61, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione di quanto stabilito dai commi 3-bis 3 ter e 3-quater del medesimo articolo".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

59.0.2

CATALDI, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis

(Promozione dell'interazione uomo-animale ai fini rieducativi)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

«Art. 27-bis (*Percorsi di interazione e cura tra persone detenute e cani ospitati nei rifugi*) 1. Al fine di valorizzare il tempo della pena attraverso attività socialmente utili e contribuire al benessere psico-fisico delle persone detenute e degli animali ospitati nei canili rifugio, all'interno degli istituti penitenziari sono promossi percorsi di interazione, cura e gestione dei cani provenienti dai rifugi pubblici o convenzionati.

2. Le attività di cui al comma 1 hanno l'obiettivo di:

a) offrire strumenti di crescita personale, riabilitazione e reinserimento sociale alle persone detenute, anche in un'ottica professionalizzante, accrescendo le loro competenze in materia di etologia, benessere e cura del cane;

b) promuovere l'adozione degli animali coinvolti, attraverso un miglioramento del loro stato comportamentale e della loro socializzazione.

3. Tali attività possono svolgersi sia all'interno degli istituti penitenziari, sia presso canili rifugio pubblici o convenzionati, attraverso percorsi autorizzati e vigilati, in coerenza con il principio di progressività del trattamento penitenziario.

4. I percorsi sono attivati previa convenzione tra la direzione dell'istituto penitenziario, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e gli enti gestori dei rifugi coinvolti, e si svolgono con il supporto di esperti come

educatori cinofili, etologi e operatori esperti in programmi di recupero comportamentale.

5. Le modalità operative, i criteri di selezione dei partecipanti, le condizioni di sicurezza e igiene, nonché i requisiti delle strutture e dei professionisti coinvolti, sono definiti con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro della Salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

59.0.3

LOPREIATO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

"Art. 59-bis

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di assegnazione dei detenuti alle case di comunità di reinserimento sociale)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 47-bis è inserito il seguente: «Art. 47-bis.1. *(Assegnazione alle case di comunità di reinserimento sociale)* 1. I condannati che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena, e i condannati ammessi al regime di semilibertà di cui all'articolo 50 sono ammessi a scontare la pena presso le case di comunità di reinserimento sociale.»;

b) all'articolo 48, secondo comma, le parole: «in appositi istituti o» sono sostituite dalle seguenti: «alle case di comunità di reinserimento sociale di cui all'articolo 47-bis.1, oppure, se queste ultime non sono istituite, ad».

«Art. 59-ter

(Esecuzione della pena presso case di comunità di reinserimento sociale)

1. I soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui all'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 possono, su istanza del condannato ovvero per iniziativa della direzione dell'istituto penitenziario oppure del pubblico ministero, eseguire la pena presso case di comunità di reinserimento sociale, di dimensioni limitate, di capienza compresa tra cinque e quindici persone.

2. Le case di comunità di cui al comma 1 sono istituite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i comuni interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, formulata sentiti i comuni interessati, determina le sedi presso cui sono istituite le case territoriali di reinserimento sociale, in numero tale da garantire una capienza minima complessiva non inferiore a quella necessaria ad accogliere i soggetti di cui al comma 1, nonché le modalità di realizzazione delle case e le risorse organizzative necessarie per la loro gestione.

4. Le spese occorrenti per l'istituzione e la gestione delle case territoriali sono a carico dello Stato.

5. Per l'individuazione delle case di comunità da destinare al reinserimento sociale, di cui al comma 1, il Ministero della Giustizia può avvalersi di strutture residenziali già esistenti, previo accreditamento presso il ministero della giustizia e verifica dei requisiti necessari per l'esecuzione della pena

secondo le modalità disciplinate dal presente articolo, da individuare nel decreto ministeriale di cui al comma 2.

«Art. 59-quater
(Procedura)

1. I condannati e gli internati sono assegnati alle case di comunità di reinserimento sociale su provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza, il quale dispone l'esecuzione della pena presso la casa di comunità, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

2. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è superiore a sei mesi, è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.

3. La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi.

4. Con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, adottato entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge è individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l'esecuzione della pena con le modalità stabilite dal presente articolo.

5. L'esecuzione del provvedimento nei confronti dei condannati con pena residua da eseguire superiore ai sei mesi avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore.

6. Ai fini dell'esecuzione della pena, la direzione è tenuta ad attestare che la pena da eseguire non sia superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena, che non sussistono le preclusioni di cui all'articolo

2-*quinqües* e che il condannato abbia fornito l'espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo.

«Art. 59-*quinqües*
(*Preclusioni*)

1. Sono esclusi dall'esecuzione della pena presso case di comunità di reinserimento sociale:

a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572, 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-*ter* della medesima legge;

d) detenuti che negli ultimi due anni siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

e) detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti in disordini e sommosse;

«Art. 59-*sexies*
(*Personale addetto alle case di comunità e programma di reinserimento sociale*)

1. Presso le case territoriali di reinserimento sociale svolgono la propria attività educatori operanti presso gli istituti penitenziari ordinari, che curano, insieme al Consiglio di aiuto sociale di cui all'articolo 76 della legge 26 luglio 1975, n. 354, la predisposizione e la realizzazione dei programmi di reinserimento sociale.

2. I programmi di reinserimento sociale espressamente finalizzati alla ricollocazione sociale del reo, per i detenuti e gli internati che non siano già ammessi al regime di semilibertà, possono comprendere lavori di pubblica

utilità, progetti con la partecipazione di educatori, psicologi e assistenti sociali, nonché attività cogestite con enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. I programmi di reinserimento sociale di cui al comma precedente sono predisposti dalla direzione e dagli educatori della casa di comunità, unitamente al Consiglio di aiuto sociale, di cui al comma 1, che li trasmettono al magistrato di sorveglianza per l'approvazione, entro 15 giorni dalla trasmissione.

4. L'esecuzione dei programmi di reinserimento sociale è di competenza della direzione, la quale provvederà, a cadenza mensile, all'invio al magistrato di sorveglianza dei relativi verbali di attuazione del programma assegnato a ciascun detenuto.

5. Nel caso in cui la persona sottoposta all'esecuzione della pena presso le case di comunità evada o tenti di evadere, ovvero ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il magistrato di sorveglianza dispone nei suoi confronti la revoca della misura e il proseguimento dell'esecuzione presso l'istituto penitenziario.»

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari ad euro 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.".

59.0.4

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis

(Modifiche alla legge del 1° Aprile 1981, n. 121 recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)

1. Alla legge 1° Aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) all'articolo 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «L'operatore di cui all'articolo 16 che contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 3 e 4, è punito con la multa da 500 a 3.000 euro, nonché si applica la sanzione disciplinare di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737.

Se il fatto di cui al comma precedente avviene per colpa, si applica la sanzione disciplinare di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737. In caso di reiterazione si applica la sanzione disciplinare di cui all'articolo 5 del medesimo decreto.

Le medesime sanzioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano al superiore gerarchico che consente i fatti di cui al presente articolo.»;

b) all'articolo 30, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Gli operatori di cui all'articolo 16 sono dotati di un codice alfanumerico personale da esporre in maniera tale che sia facilmente riconoscibile al fine di consentire l'identificazione degli operatori stessi.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono determinati i criteri generali volti a regolare le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma."».

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 100 mila euro annui a decorrere dall'anno 2028 cui si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per

interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

59.0.5

LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 59-bis

(Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti)

1. All'articolo 3, della legge 22 giugno 2000 n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «settecento euro» sono sostituite dalle seguenti: «ottocentocinquanta euro»;

b) al comma 2 le parole: «trecentocinquanta» sono sostituite dalle seguenti: «quattrocentocinquanta».

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

59.0.12

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 59-bis.

(Disposizioni in materia di personale del Ministero dell'Interno)

1. All'articolo 5 della legge 9 maggio 2025 n. 69 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «200 unità» sono sostituite dalle seguenti «800 unità»;

b) al comma 4, le parole: "30 aprile 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

59.0.15

ALFIERI, GIORGIS, MANCA, MELONI, PARRINI, VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 59-bis

(Incremento del Fondo di perequazione previdenziale per il personale delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Al fine di garantire la progressiva perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in relazione ai settori con uscite anticipate, il Fondo per la perequazione previdenziale previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 96 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'incremento è destinato all'adozione di misure finalizzate a mitigare gli effetti negativi derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici del suddetto personale, tenuto conto della specificità e dei gravosi compiti svolti e a garantire un'equa transizione verso il nuovo sistema previdenziale."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029."

59.0.19

GIORGIS, ALFIERI, MELONI, PARRINI, VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 59-bis

(Ulteriori risorse per il rinnovo dei contratti delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Al fine di garantire l'adeguata valorizzazione della specificità dei compiti e delle responsabilità del personale delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, per il triennio contrattuale 2025-2027 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, da destinarsi esclusivamente all'incremento delle risorse previste per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del suddetto personale. Tali risorse aggiuntive sono finalizzate a produrre un effettivo aumento del trattamento economico complessivo, ad esclusione del mero adeguamento all'inflazione."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029."

59.0.20

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 59-bis

(Assunzione a tempo indeterminato di unità di personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in particolare nelle aree del territorio nazionale con alti indici di criminalità, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, converti-

to, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria, a decorrere dal 1° marzo 2026, di un contingente di 1300 unità delle forze di polizia in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, così suddivise: 600 unità nella Polizia di Stato, 400 unità nell'Arma dei Carabinieri e 300 unità nel Corpo della Guardia di Finanza. Alle assunzioni di cui al presente comma si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati nel limite di 376 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

59.0.24

GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale della Polizia di Stato dedicato al rafforzamento della sicurezza delle strutture sanitarie)

1. Allo scopo di garantire la salute pubblica, la sicurezza e l'incolumità del personale esercente la professione sanitaria e socio-sanitaria, sono assicurati presidi della Polizia di Stato nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie residenziali, semiresidenziali, pubbliche e private.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo denominato "Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale della Polizia di Stato dedicato al rafforzamento della sicurezza delle strutture sanitarie" con una dotazione finanziaria pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 da destinare all'assunzione di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

3. Con decreto del Ministero dell'interio, di concerto con il Ministero della salute e con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono individuate le modalità di utilizzo del Fondo nonché i criteri di riparto delle risorse assegnate, con particolare riferimento al numero di soggetti annui da assumere e alla qualifica professionale nonché alla media di accessi annui

alle strutture sanitarie, alla carenza del personale e al rapporto dell'indice di criminalità dei territori.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

59.0.25

GIORGIS, ALFIERI, MANCA, MELONI, PARRINI, VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 59-bis

*(Incremento delle facoltà assunzionali per
le Forze di polizia e per le Forze Armate)*

1. Al fine di fronteggiare il previsto esodo pensionistico e garantire adeguati *standard* di sicurezza, incrementando l'efficacia delle funzioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di difesa nazionale, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni, per le Forze di Polizia di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121 e per le Forze Armate di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzato, per gli anni 2026, 2027 e 2028, un incremento delle facoltà assunzionali fino al 120 per cento del *turnover* del personale cessato dal servizio nell'anno precedente. Tale incremento è destinato prioritariamente a sanare le carenze strutturali di organico nelle aree operative e a garantire la sostituzione del personale specializzato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029."

59.0.28

BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 59-bis

*(Misure per il rinnovo contrattuale del triennio
2025-2027 del Personale delle Forze di Polizia)*

1. A integrazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle Finanze il "Fondo Aggiuntivo per il rinnovo contrattuale delle Forze di polizia", di seguito denominato Fondo, destinato nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2025 -2027 all'incremento delle risorse per il finanziamento dei trattamenti economici stipendiali fissi del personale non dirigenziale delle Forze di Polizia.
2. La dotazione iniziale del Fondo è pari per l'anno 2026 a 60 milioni di euro, da ripartirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Difesa e il Ministro dell'Interno.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

59.0.30

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 59-bis

(Misure connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato)

1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, attraverso l'ammmodernamento dei relativi mezzi, attrezzature e strutture, a favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 50 milioni di euro per l'anno 2027.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026 e a 50 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

59.0.31

GIORGIS, ALFIERI, MANCA, MELONI, PARRINI, VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 59-bis

(Istituzione del "Fondo Mutua Sicurezza" per l'assistenza sanitaria integrativa del personale delle Forze di Polizia e del comparto Sicurezza)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito il Fondo di assistenza sanitaria integrativa nazionale per il personale delle Forze di Polizia e del comparto Sicurezza, denominato "Fondo Mutua Sicurezza".

2. Il Fondo ha lo scopo di:

- a) garantire prestazioni sanitarie integrative rispetto al Servizio Sanitario Nazionale;
- b) assicurare rimborsi per visite specialistiche, esami diagnostici, riabilitazione, cure termali e odontoiatria;
- c) prevedere misure di sostegno economico in caso di infortunio o malattia dipendenti da causa di servizio;
- d) promuovere programmi di prevenzione sanitaria e tutela psicofisica del personale.

3. Con decorrenza dalla data di cui al comma 1, non si procede al rinnovo delle vigenti polizze sanitarie assicurative private sottoscritte dai Ministeri competenti o dalle amministrazioni del comparto Sicurezza.

4. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 12 milioni di euro ed è successivamente integrato mediante eventuali contributi facoltativi del personale, determinati con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa e dell'economia, in misura comunque non superiori a ? 46,75 mensili, nonché mediante contributi derivanti da convenzioni o accordi con fondi mutualistici, enti bilaterali e soggetti assicurativi integrativi.

5. Il Comitato di gestione del Fondo Mutua Sicurezza è composto da un rappresentante del Ministero dell'Interno, con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero della Difesa, da un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze e da due rappresentanti per ogni sigla sindacale maggiormente rappresentativa del Comparto Sicurezza, individuate ai sensi della normativa vigente sulla rappresentatività.

6. Entro tre mesi dalla sua costituzione, il Comitato di gestione, dalla sua costituzione adotta il regolamento operativo del Fondo, definisce le tipologie e i livelli delle prestazioni sanitarie integrative e stipula convenzioni quadro con strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, finalizzate a garantire tempi certi e tariffe agevolate.

7. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2.".

59.0.32

VERINI, MIRABELLI, RANDO, VALENTE

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis

(Risorse in favore del personale della Polizia di Stato)

1.A decorrere dall'anno 2026 è autorizzata l'ulteriore spesa di 5 milioni di euro annui per gli oneri relativi al funzionamento degli istituti di istruzione e per la formazione professionale del personale della polizia di stato, per la formazione e la specializzazione del personale in servizio presso il dipartimento della Polizia di Stato e di quello di altre amministrazioni che svolgono attività di polizia e per lo svolgimento dei relativi corsi, nonché per gli oneri relativi alla spesa per arredi ed allestimenti speciali, per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie, per corsi di formazione e di aggiornamento del personale assegnato alla direzione investigativa antimafia, per esercitazioni ed addestramenti collettivi e per la cooperazione europea e internazionale nella formazione del personale di polizia.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

59.0.33

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 59-bis

(Fondo per le strutture alloggiative del personale della Polizia di Stato)

1. Al fine di far fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale della Polizia di Stato, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per la costruzione ovvero per la ristrutturazione funzionale, strutturale, energetica e igienico-sanitaria di immobili demaniali assegnati o da assegnare ad uso governativo al Dipartimento della Polizia di Stato per le esigenze del medesimo Dipartimento, con una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, in favore degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'interno si provvede con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Nelle more degli interventi di cui al comma 1, al fine di far fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale della Polizia di Stato, il medesimo personale può partecipare alla concessione di alloggi di servizio appartenenti alle forze armate, ove disponibili e ferme restando le esigenze istituzionali. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Difesa, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della disposizione di cui al precedente periodo."

59.0.36

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 59-bis

(Misure per l'incremento della dotazione di mezzi del Corpo dei Vigili del Fuoco)

1. Al fine di garantire la massima efficienza negli interventi di soccorso pubblico di propria competenza è autorizzato un contributo a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta elicotteristica, parco veicoli e degli strumenti utilizzati nelle operazioni di soccorso.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

59.0.38

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 59-bis

(Misure per il rinnovo e l'ammodernamento della dotazione di mezzi della Polizia di Stato e del Corpo dei Vigili del Fuoco)

1. Al fine di consentire interventi del Ministero dell'interno per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è rifinanziato di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

59.0.39

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 59-bis

(Fondo per la dematerializzazione degli archivi del Dipartimento del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di potenziare le infrastrutture ICT per la digitalizzazione dei sistemi di gestione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la dematerializzazione degli archivi delle sedi centrali e territoriali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione "Soccorso Civile", è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2026, di 40 milioni per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e di 17 milioni di euro per l'anno 2030.".

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e 17 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

59.0.40

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 59-bis

(Fondo per le strutture alloggiative del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Al fine di far fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la ristrutturazione funzionale, strutturale, energetica e igienico-sanitaria di immobili demaniali assegnati o da assegnare ad uso governativo al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per le esigenze del medesimo Corpo, il fondo di cui all'articolo 1 comma 675 della Legge 29 dicembre 2022, n.197 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al presente comma si provvede con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

59.0.43

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 59-bis

(Misure connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, a favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro per l'anno 2027, da

destinarsi all'acquisto di automezzi e di equipaggiamenti, anche speciali, per il soccorso urgente.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 10 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

59.0.45

BEVILACQUA, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 59-bis

(Assunzione di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i presidi anti-incendio delle Isole Minori)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è assegnata alle isole minori della Sicilia, laddove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico. Al fine di provvedere alle spese relative agli alloggi e agli spostamenti di continuità territoriale delle unità di personale assegnate alle isole minori di cui al comma 346-bis è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

59.0.48

CATALDI, MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 59-bis

(Estensione operazione Strade sicure alle stazioni ferroviarie e metropolitane)

1. Al fine di far fronte alle specifiche esigenze di controllo e di prevenzione della criminalità nelle città dotate di servizio ferroviario con linee metropolitane, è autorizzato, nel limite di spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, un piano di impiego di un contingente di 5000 unità di personale militare appartenente alle Forze armate con compiti di controllo e di prevenzione della criminalità da svolgere nelle stazioni ferroviarie, a supporto delle operazioni di polizia ferroviaria, e nelle stazioni delle linee metropolitane in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, nel limite di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

59.0.51

DAMANTE, LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis

(Proroga dei contratti agli addetti all'UPP e al personale di supporto alle linee progettuali del PNRR)

1. Al fine di garantire la continuità ed il completamento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e la riduzione della durata dei procedimenti civili e penali, in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza (PNRR), i contratti di lavoro a tempo determinato non rinnovabile del personale in servizio presso l'Ufficio per il Processo e del personale di supporto, di cui agli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che non rientrano nelle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 16-*bis* del medesimo decreto-legge, sono ulteriormente prorogati fino al 30 giugno 2027, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 120.071.098 per l'anno 2026 e 120.071.098 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

59.0.52

DAMANTE, LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis

(Proroga dei contratti agli addetti all'UPP e al personale di supporto alle linee progettuali del PNRR)

1. Al fine di garantire la continuità ed il completamento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e la riduzione della durata dei procedimenti civili e penali, in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), i contratti di lavoro a tempo determinato non rinnovabile del personale in servizio presso l'Ufficio per il Processo e del personale di supporto, di cui agli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che non rientrano nelle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 16-*bis* del medesimo decreto-legge, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2026, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a euro 120.071.098 per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

59.0.55

PIRRO, Sabrina LICHERI, MAZZELLA, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis

(Adeguamento tariffe CTU)

1. Al fine di adeguare al costo della vita la misura degli onorari spettanti a periti e consulenti tecnici che ricoprono il ruolo di ausiliari dell'autorità giudiziaria, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319 e dagli articoli da 49 a 57 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, l'apposito capitolo, sul quale gravano le spese per il pagamento delle prestazioni professionali di cui alle predette disposizioni del Testo Unico delle norme legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, iscritto nel programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" della missione 1 "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno finanziario 2026.

2. Fino alla adozione del decreto di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli importi aggiornati con il decreto del Ministro della giustizia 30 maggio 2002 sono adeguati secondo i criteri dell'articolo 54 del predetto testo unico, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

59.0.56

CATALDI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis

(Incremento delle risorse per l'edilizia penitenziaria)

1. Al fine di garantire la sicurezza, il miglioramento della vivibilità, l'adeguamento funzionale all'interno degli istituti penitenziari di adulti e minori, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la ristrutturazione e il miglioramento di padiglioni e spazi interni ed esterni delle strutture penitenziarie.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

59.0.59

LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Finanziamento degli ICATT e delle Se.A.T.T.)

1. Al fine di dare compiuta attuazione a quanto disposto dall'articolo 96, commi 3 e 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, e di implementare le reti di presidi sanitari interni agli istituti penitenziari ed esterni adeguati ai bisogni di salute dei detenuti, per rendere concreta e puntuale la capacità complessiva del sistema istituzionale di presa in carico della persona detenuta, soprattutto quando affetta da stati patologici, è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 volta alla creazione di "I.C.A.T.T." - Istituti a Custodia Attenuata per il Trattamento dei Tossicodipendenti - e di "Se.A.T.T." - Sezioni Attenuate per il Trattamento dei Tossicodipendenti -.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

59.0.60

LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Incremento risorse per gli uffici e le strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova)

1. Al fine di garantire la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

59.0.61

LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Indennità per il personale addetto agli Uffici di esecuzione penale esterna)

1. Al personale del comparto Funzioni Centrali operanti nel DAP e nel DGMC impiegato presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, tenuto conto dell'alto livello di professionalità e delle complessità operative delle attività svolte, strettamente legate al recupero delle persone condannate, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione, pari a euro 200, a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

2. Il Ministero della giustizia, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

59.0.62

CATALDI, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 59-bis

(Rifinanziamento Fondo di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 destinato alla cura e assistenza sanitaria dei condannati)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 856, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato di euro 50 milioni per gli anni 2026, 2027 e 2028 destinando specificatamente tali risorse alla cura e all'assistenza sanitaria e

psichiatrica, in collaborazione con le regioni al fine di ridurre il tasso di recidiva attraverso percorsi di rieducazione e reinserimento sociale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

59.0.63

LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Implementazione degli istituti di custodia attenuata per detenute madri)

1. Al fine di realizzare in modo capillare sull'intero territorio nazionale ulteriori istituti a custodia attenuata per detenute madri e dare completa attuazione alle disposizioni di cui alla legge 21 aprile 2011, n. 62, recante: «Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori», è autorizzato uno stanziamento di 58,5 milioni di euro per l'anno 2026 al fine di realizzare ulteriori istituti di custodia attenuata per detenute madri. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

59.0.65

BILOTTI, PIRRO, GUIDOLIN, Sabrina LICHERI, MAZZELLA, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis

(Implementazione della presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione dei fenomeni suicidari)

1. Al fine di garantire e implementare la presenza, negli istituti penitenziari, di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione dei fenomeni suicidari, nonché per la sicurezza all'interno delle carceri, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

59.0.66

LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis

(Assunzione di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale)

1. Al fine di potenziare gli organici dei servizi minorili della giustizia e di rafforzare l'offerta trattamentale legata alla esecuzione penale esterna ed alle misure e sanzioni di comunità, anche in relazione alle necessità venutesi a creare in ragione delle disposizioni previste dal decreto legge 15 settembre 2023, n.123, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2026, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 500 unità di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità

pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali.

2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

4. Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 euro per l'anno 2026.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 50.500.000 per l'anno 2026 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

59.0.67

LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis

(Disposizioni per il personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

1. Al fine di garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in ragione dell'aumento della popolazione carceraria dovuto alle disposizioni previste dal decreto legge 15 settembre 2023, n.123, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 300 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 250 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 50 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2026, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro su-

bordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2026-2028» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «850 unità».

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

59.0.69

LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Procedure concorsuali per funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale)

1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2026, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale da destinare al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da inquadrare nell'area dei funzionari, posizione di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.

2. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.193.981 per l'anno 2026 e di euro 4.387.962 annui a

decorrere dall'anno 2027. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2026.

3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a euro 2.293.981 per l'anno 2026 e di euro 4.387.962 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

59.0.70

LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis

(Manutenzione strutture per minorenni)

1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile. Agli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

59.0.71

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Rifinanziamento del Fondo relativo all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette)

1. Al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2026.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «95 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»

59.0.72

LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis

(Miglioramento funzionamento REMS)

1. Allo scopo di migliorare il funzionamento delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) di Calvi Risorta (CE), Mondragone (CE), San Nicola Baronia (AV) e Vairano Patenora (CE), è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. A tal fine è vincolato, in favore della Regione Campania, il corrispondente importo a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. A decorrere dall'anno 2026, il limite di spesa corrente di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e all'articolo 23-*quies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, può essere incrementato in relazione agli eventuali maggiori fabbisogni emergenti, come individuati annualmente in sede di riparto del finanziamento sanitario corrente standard e in coerenza con la dinamica del medesimo finanziamento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 3,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

59.0.73

BILOTTI, Sabrina LICHERI, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis

(Fondo per la realizzazione e la manutenzione di impianti sportivi presso gli istituti penitenziari)

1. Allo scopo di promuovere la salute e il benessere psico-fisico, garantire una maggiore sicurezza all'interno degli istituti, facilitando il recupero dei detenuti e minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti penali in area penale esterna, attraverso lo sport quale strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico, di sviluppo e di inclusione sociale, di recupero e di socializzazione, di integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze, presso il Ministro per lo Sport e i Giovani, è istituito un fondo per la realizzazione e la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, di impianti sportivi presso gli istituti penitenziari per adulti, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Per la progettazione e la costruzione dei relativi impianti è competente il Dipartimento per lo Sport, realizzato da Sport e Salute in collaborazione con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e il Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2004, n. 190.».

59.0.74

LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Promozione dell'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili)

1. Al fine di promuovere l'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili, migliorare le condizioni di salute dei reclusi, prevenire l'insorgenza di patologie legate alla sedentarietà, nonché garantire una maggiore sicurezza degli istituti, facilitando il recupero sociale degli stessi attraverso la partecipazione diretta ad attività ad alto contenuto formativo dal punto di vista sociale, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. I relativi contributi sono erogati nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) gli istituti penitenziari minorili garantiscono il rispetto delle disposizioni enunciate dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dall'articolo 59 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121;

b) gli istituti penitenziari minorili possono prevedere e favorire la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni, pubbliche o private che, avendo concreto interesse nell'opera di risocializzazione dei detenuti, dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera;

c) è fatto obbligo di ottenere una preventiva valutazione dell'idoneità fisica del detenuto alla pratica sportiva, agonistica o amatoriale, da parte del responsabile del servizio sanitario dell'istituto penitenziario o di un medi-

co specialista in medicina dello sport allo scopo autorizzato, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente per il rilascio del certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica o amatoriale;

d) è stipulata una apposita polizza assicurativa contro gli infortuni per i detenuti ritenuti idonei allo svolgimento delle attività sportive.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, stabilisce le modalità di riparto delle risorse tra gli istituti penitenziari nonché le modalità operative di cui al comma 2.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

59.0.75

LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis

(Ampliamento strutture da utilizzare come case-famiglia protette)

1. Il Ministro della giustizia, sentita la Conferenza Unificata, può stipulare con gli enti locali e con gli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, ulteriori convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette e di istituti di custodia attenuata di cui all'articolo 285-*bis* del codice di procedura penale, di cui dall'articolo 1, comma 3, della legge 21 aprile 2011, n. 62. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

59.0.76

MAIORINO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 59-bis

(Fondo per il reinserimento socio-lavorativo dei detenuti)

1. Al fine di concorrere all'attuazione del principio costituzionalmente garantito della funzione rieducativa della pena, ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale» con dotazione di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il Fondo è destinato al finanziamento di programmi e interventi specifici volti al reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti beneficiari, consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa, di istruzione e di formazione professionale.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione, ripartizione e monitoraggio delle risorse.

4. All'onere derivante dal presente articolo pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

59.0.77

BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis

(Disposizioni in materia di video-colloqui)

1. Al fine di garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, nonché la sicurezza delle strutture attraverso il contenimento del rischio di introduzione dall'esterno di strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi, negli istituti penitenziari che, a seguito dei lavori infrastrutturali promossi dalla Direzione generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, sono stati raggiunti dalla fibra ottica e che hanno effettuato gli interventi di implementazione della LAN, deve essere favorita, a cura delle Direzioni, la realizzazione di apposite salette che, attraverso la installazione di apparecchiature dedicate, possano consentire la realizzazione di una pluralità di video-colloqui, con il controllo visivo del Personale addetto alla vigilanza, il quale, da appositi schermi, potrà effettuare, contestualmente, le necessarie verifiche circa la correttezza della modalità di svolgimento degli stessi. Negli altri istituti penitenziari in attesa del completamento dei programmati interventi infrastrutturali di cui al periodo precedente, i video-colloqui potranno continuare a essere effettuati con le modalità già sperimentate, utilizzando gli apparecchi telefonici all'uopo messi a disposizione dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Tali forme di comunicazione possono essere autorizzate oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, nel limite di euro 800.000 euro per l'anno 2026 e 1 milione di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

59.0.78

BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis

(Installazione di telefoni nelle camere di pernottamento)

1. Al fine di dare compiuta attuazione all'articolo 39, comma 1, del Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure private e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, mediante l'istallazione di un telefono presso ogni camera detentiva affinché i detenuti possano coltivare i contatti umani verso utenze preventivamente verificate ed autorizzate, è autorizzata una spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

59.0.82

MAZZELLA, NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis

(Disposizioni per il contrasto del caporalato in agricoltura)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2026, per l'assunzione a tempo determinato di unità di personale dell'area tecnica nell'ambito degli interventi previsti dalla Missione 5, Inclusione e coesione, C2, Investimento 2.2. Piani urbani integrati-superamento degli insediamenti illegali per contrastare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante

corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 59-TER

59-TER.0.350

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 59-quater

(Assunzione di funzionari della professionalità giuridico-pedagogici, mediatori culturali, funzionari di servizio sociale, psicologi)

1. Al fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo, misure di sostegno all'attività trattamentale e al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova, il Ministero della giustizia, è autorizzato ad avviare nel biennio 2026-2028 le procedure concorsuali, previo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'assunzione di un numero massimo di 1000 unità di personale da inquadrare nella Area III dei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore culturale e di psicologo.

2. Le procedure di cui al comma 1, sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 30 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma."

59-TER.0.351

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 59-quater

(Misure in materia di miglioramento della qualità della vita detentiva negli istituti penitenziari per adulti e per minori)

1. Al fine di promuovere il miglioramento della qualità della vita detentiva attraverso l'adeguamento strutturale e funzionale degli istituti penitenziari rivolti ad adulti e a minori, è autorizzata, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, la spesa di 300 milioni di euro da destinare ad interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e riqualificazione degli edifici e delle aree pertinenziali interne ed esterne.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per gli anni degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla soppressione dell'articolo 1, commi 652 e 676 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Conseguentemente, sopprimere i commi 652 e 676 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2019 n. 160.

59-TER.0.352

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 59-quater

(Norme per rafforzare la capacità organizzativa e funzionale degli uffici per l'esecuzione penale esterna e per la messa alla prova).

1. Al fine di rafforzare la capacità organizzativa e funzionale degli uffici e delle strutture operanti nell'ambito dell'esecuzione penale esterna e della messa alla prova, e di contribuire al progressivo alleggerimento della popolazione carceraria, con effetti positivi sulla sicurezza pubblica compless-

siva connessi alla diminuzione dei casi di recidiva è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per gli anni degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 60

60.8

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Sostituire i commi 7, 8 e 9 con il seguente:

«7. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 66 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Dall'1° gennaio 2026 la contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni è fissata nella misura dell'1 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione, possono essere adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65 e previa consultazione delle organizzazioni comparativamente più rappresentative degli operatori coinvolti";

b) i commi 66-*bis* e 66-*ter* sono soppressi.»

60.15

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. All'articolo 20 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, la parola "autotrasporto" è sostituita dalle seguenti: "autotrasporto, logistica, servizi di spedizione, servizi ancillari al trasporto e attività accessorie e connesse";

b) al comma 1, le parole "del settore dell'autotrasporto merci" sono sostituite dalle seguenti: "delle attività di autotrasporto, logistica, servizi di spedizione, servizi ancillari al trasporto e delle attività accessorie e connesse";

c) al comma 2, le parole "operanti nel settore dell'autotrasporto merci" sono sostituite dalle seguenti: "che svolgono attività di trasporto, logistica, servizi di spedizione, servizi ancillari al trasporto nonché attività accessorie e connesse".»

60.42

IRTO, MANCA, BASSO, FINA

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, la parola: "autotrasporto", è sostituita dalle seguenti: "autotrasporto, logistica, servizi di spedizione, servizi ancillari al trasporto e attività accessorie e connesse";

b) al comma 1, le parole: "del settore dell'autotrasporto merci", sono sostituite dalle seguenti: "delle attività di autotrasporto, logistica, servizi di spedizione, servizi ancillari al trasporto e delle attività accessorie e connesse";

c) al comma 2, le parole: "operanti nel settore dell'autotrasporto merci", sono sostituite dalle seguenti: "che svolgono attività di trasporto, logistica, servizi di spedizione, servizi ancillari al trasporto nonché attività accessorie e connesse".»

60.44

BASSO, MANCA

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, il seguente:

"10-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, la parola "autotrasporto" è sostituita dalle seguenti: "autotrasporto, logistica, servizi di spedizione, servizi ancillari al trasporto e attività accessorie e connesse";

b) al comma 1, le parole "del settore dell'autotrasporto merci" sono sostituite dalle seguenti: "delle attività di autotrasporto, logistica, servizi di spedizione, servizi ancillari al trasporto e delle attività accessorie e connesse";

c) al comma 2, le parole "operanti nel settore dell'autotrasporto merci" sono sostituite dalle seguenti: "che svolgono attività di trasporto, logistica, servizi di spedizione, servizi ancillari al trasporto nonché attività accessorie e connesse".

60.350

MARTON

Sopprimere il comma 9-sexies.

60.0.1

CAMUSSO, MANCA, FRANCESCHELLI, ZAMPA, ZAMBITO, MAGNI

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disposizioni in materia di copertura assicurativa per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, 'articolo 1, punto 22), le parole: "eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali".

2. All'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 sono inserite, in fine, le seguenti parole "con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco".»

60.0.4 (testo 2)

PARRINI, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 60-bis

(Rafforzamento del quorum per le nomine in Autorità indipendenti)

1. All'articolo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al comma 1, le parole "con voto limitato" sono sostituite dalle seguenti: "con maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti".

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i componenti del Collegio di cui al comma 1 dell'articolo 153 del decreto legislativo n. 196 del 2003 decadono e il Collegio è rieletto secondo le modalità previste dal medesimo comma 1, come modificato dal presente articolo."

60.0.5

SCARPINATO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis

(Disposizioni volte ad attenuare i rischi di accesso informatico abusivo)

1. All'articolo 13 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Al fine di garantire adeguata tutela e protezione dai rischi di accesso abusivo ai dati contenuti in sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni, delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico e dei soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità, da parte degli operatori tecnici aventi funzioni di amministratori di sistema, di rete o di archivio di dati e di soggetti incaricati del trattamento dei dati in esse contenuti, è richiesto l'utilizzo di specifici sistemi di autenticazione informatica, consistenti nell'uso combinato di almeno due differenti tecnologie di autenticazione, una delle quali sia basata sull'elaborazione di caratteristiche biometriche.

1-ter. In deroga alle disposizioni di cui al comma precedente, limitatamente ai casi di interventi indifferibili relativi a malfunzionamenti, guasti, installazione di *hardware* e *software*, aggiornamento e riconfigurazione dei sistemi, che determinino la necessità di accesso ai sistemi informatici di cui al medesimo comma 1-bis, l'accesso alle banche di dati pubbliche da parte dei soggetti ivi indicati è consentito anche senza l'utilizzo di due differenti tecnologie di autenticazione o di una tecnologia di autenticazione biometrica, per le operazioni che richiedono la presenza fisica dell'addetto che procede all'intervento in prossimità del sistema di elaborazione.

1-quater. Fatti salvi gli obblighi in materia di credenziali di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, gli accessi di cui al comma 1-ter sono annotati in un apposito registro unitamente alle motivazioni che li hanno determinati e alla descrizione sintetica delle operazioni svolte, anche mediante l'utilizzo di apparecchiature elettroniche. Il registro degli accessi di cui al primo periodo è detenuto dal soggetto o dall'ente titolare della banca di dati, che lo aggiorna periodicamente, lo custodisce presso le sedi di elaborazione e lo mette a disposizione delle autorità, su richiesta, nel caso di ispezioni o controlli, unitamente all'elenco nominativo dei soggetti abilitati all'accesso ai sistemi di elaborazione titolari delle funzioni di cui al comma 1-bis."

2. Al fine di garantire la corretta attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

60.0.14 (testo 2)

NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«-Art. 60-bis

1. Le amministrazioni centrali titolari delle misure PNRR e i soggetti attuatori dei relativi interventi espletano gli adempimenti di rispettiva competenza, riguardanti la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e i controlli, continuandosi ad avvalere delle funzionalità del sistema informativo ReGis, anche oltre la data del 31 dicembre 2026, fino al completamento degli obblighi previsti dal PNRR per ciascuna misura e intervento. Per gli anni successivi al

2026 e fino al completamento degli obblighi di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché le altre specifiche disposizioni normative di semplificazione e di accelerazione vigenti per gli interventi del PNRR. Per le attività di cui al comma 1, le Amministrazioni centrali titolari di misure PNRR continuano ad avvalersi delle strutture individuate ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, a cui potranno essere assegnate anche le attività previste nell'ambito dei fondi europei a gestione indiretta.

2. Le Amministrazioni di cui al comma 3 possono avvalersi di esperti di comprovata qualificazione professionale, nelle materie oggetto degli interventi per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico entro il limite di spesa complessivo di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, a partire dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a ciascuna Amministrazione».

4. Al fine di garantire la piena funzionalità delle Amministrazioni pubbliche, Agenzie, Autorità amministrative indipendenti e Comitati, le esperienze maturate da soggetti che abbiano ricoperto incarichi elettivi o di governo a livello nazionale o territoriale, in quanto espressive di competenze strategiche, amministrative e relazionali e di conoscenza diretta dei processi decisionali pubblici, sono considerate titolo curriculare legittimo ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini della valutazione comparativa per il conferimento degli incarichi dirigenziali tenendo conto della valenza professionale, organizzativa e gestionale documentata e svolta con continuità e responsabilità in ambiti coerenti con le funzioni dirigenziali da ricoprire.

5. All'articolo 29, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 10 è inserito il seguente: «10-bis. Le Università, con le proprie competenze e risorse finanziarie, realizzano una ricognizione annuale delle figure professionali, nell'ambito del personale universitario di cui all'articolo 31 del decreto del presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che per consistenza esperienziale possono essere sottoposte a ulteriore progressione di carriera, fermo restando il trattamento economico, fino al riconoscimento della qualifica di ricercatore, predisponendo specifiche e dedicate attività di verifica. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provve-

dono all'attuazione delle disposizioni del presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

60.0.17

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno)

1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, in relazione agli impegni connessi allo stabile incremento del numero delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e delle relative Sezioni, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2026-2027, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un contingente di personale a tempo indeterminato, altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente all'Area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale - comparto delle Funzioni centrali, nel limite complessivo di 150 unità, anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, è autorizzata la spesa di 7.181.612 euro annui per l'anno 2026 e di 6.831.612 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Il personale assunto tramite le procedure concorsuali di cui al comma 1 sarà adeguatamente formato a cura dell'Amministrazione civile dell'Interno, con la collaborazione degli organismi internazionali ed europei coinvolti nella procedura di protezione internazionale.

3. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo, valutati in 350.000 euro per l'anno 2026 per la gestione delle predette procedure concorsuali e 6.831.612 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

60.0.18

BILOTTI, Sabrina LICHERI, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis

(Fondo per la stabilizzazione del personale interinale di Questure, Prefetture e Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale)

1. Al fine di assicurare la continuità amministrativa e l'efficienza dei servizi essenziali connessi alla gestione dei flussi migratori e al rilascio dei titoli di soggiorno, è istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo per la stabilizzazione del personale interinale impiegato presso le Questure, le Prefetture e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Le risorse del Fondo sono destinate a finanziare: a) percorsi di stabilizzazione del personale interinale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante procedure concorsuali riservate o semplificate; b) la copertura finanziaria degli oneri connessi alla trasformazione dei contratti di somministrazione in contratti a tempo determinato o indeterminato presso l'amministrazione di riferimento; c) iniziative di formazione e riqualificazione professionale del personale interessato.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e dei principi di trasparenza e meritocrazia.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della Legge 23 dicembre 2004, n. 190.».

60.0.19

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 60-bis

(Misure per il sostegno al lavoro delle prefetture e questure in tema di immigrazione)

1. Al fine di far fronte ai carichi di lavoro degli Sportelli Unici per l'immigrazione delle Prefetture e gli Uffici immigrazione delle Questure per la gestione delle pratiche relative al rilascio dei nulla osta al lavoro e alle pratiche di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare per un periodo non superiore a diciotto mesi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro per l'anno 2027, da ripartire tra le sedi di servizio con il maggiore carico di lavoro e pratiche non ancora evase, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine il Ministero dell'interno può utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 76, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e successive modificazioni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

60.0.22

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis

(Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa)

1. In relazione alle finalità di cui all'articolo 614, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del per-

sonale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 132, comma 2.

60.0.25

SIRONI, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

"Art. 60-bis.

(Potenziamento del Nucleo end of waste (NEW))

«1. Al fine di garantire il supporto tecnico necessario ad accelerare l'adozione dei decreti ministeriali in materia di cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzato per l'anno 2026, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in incremento rispetto alla vigente dotazione organica, 10 unità di personale tecnico altamente qualificato, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti in chimica, ingegneria ambientale, diritto ambientale ed economia circolare da destinare al potenziamento del Nucleo end of waste (NEW) di cui al decreto legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, mediante l'espletamento di una procedura concorsuale pubblica da svolgersi secondo le modalità previste dall'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo denominato "Fondo per l'accelerazione dei decreti end of waste", con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di utilizzo delle risorse, incluse quelle destinate al potenziamento delle strutture tecniche e al sostegno delle attività istruttorie necessarie per l'adozione dei decreti di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

60.0.28

Aurora FLORIDIA, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

Dopo l'art. 60, è inserito il seguente articolo:

«Art. 60-bis

(Potenziamento del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari)

1. La dotazione finanziaria di spesa corrente per il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, per l'assunzione di nuovo personale specializzato e per l'ammodernamento dei mezzi, è incrementata di 15.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Una quota non inferiore a 2.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2026 è destinata prioritariamente al rafforzamento dell'organico e dei mezzi operativi specificamente assegnati ai presidi territoriali operanti nell'area del Lago di Garda (Provincia di Verona), al fine di potenziare le attività di vigilanza, prevenzione e repressione dei reati ambientali e agroalimentari.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in 5.000.000 di euro per l'anno 2026, 5.000.000 di euro per l'anno 2027 e 5.000.000 di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

60.0.30

NAVE, LOREFICE, SIRONI, DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis

(Disposizioni in materia di Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni)

1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Gli Enti Parco sono autorizzati ad utilizzare le risorse finanziarie rese disponibili in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le dotazioni organiche dei predetti Enti Parco sono aumentate entro il limite del personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica per precedenti espresse previsioni di legge.

3. Per i predetti Enti Parco, il limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 di cui all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 si intende riferito anche al personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica precedentemente determinata.»

60.0.31

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disposizioni in materia di Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni)

1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio,

nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Gli Enti Parco sono autorizzati ad utilizzare le risorse finanziarie rese disponibili in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le dotazioni organiche dei predetti Enti Parco sono aumentate entro il limite del personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica per precedenti espresse previsioni di legge.

3. Per i predetti Enti Parco, il limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 di cui all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 si intende riferito anche al personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica precedentemente determinata.»

60.0.32

CAMUSSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 60-bis.

(Disposizioni in materia di Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991, n. 392 e successive modificazioni)

1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Gli Enti Parco sono autorizzati ad utilizzare le risorse finanziarie rese disponibili in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le dotazioni organiche dei predetti Enti Parco sono aumentate entro il limite del personale assunto a tempo

indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica per precedenti espresse previsioni di legge.

3. Per i predetti Enti Parco, il limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 di cui all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 si intende riferito anche al personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica precedentemente determinata.»"

60.0.40

NICITA

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 60-bis.

(Disposizioni in materia di camere di commercio)

1. Al fine di assicurare la costante funzionalità ed efficienza delle strutture territoriali, possono essere istituite nuove camere di commercio in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

2. Con decreto del Ministro dell'impresa e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti i presidenti delle giunte regionali interessati, sono istituite le nuove camere di commercio di cui al comma 1.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

60.0.41

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disposizioni per la stabilizzazione del personale reclutato a tempo determinato per promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo "Convergenza")

1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo par-

ziale di diciotto ore settimanali, ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2026, con corrispondente aumento dei posti disponibili della vigente dotazione organica e incremento dell'orario di servizio del medesimo personale a trentasei ore settimanali, alla stabilizzazione del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno diciotto mesi.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 68 milioni di euro per l'anno 2026 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2.

60.0.43

SCARPINATO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disposizioni in materia di sicurezza informatica e cibernetica)

1. In considerazione dell'accresciuta esigenza di contrastare l'acuirsi dei rischi inerenti alle minacce informatiche e cibernetiche, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa e destinato al potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di difesa cibernetica nonché al rafforzamento delle capacità di resilienza energetica nazionale, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 60-bis

60-bis.350

LOPREIATO

Sopprimere il comma 6.

60-bis.351

SCARPINATO

Sopprimere il comma 7.

60-bis.0.350

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 60-ter (Disposizioni in materia di Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni)

1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Gli Enti Parco sono autorizzati ad utilizzare le risorse finanziarie rese disponibili in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le dotazioni organiche dei predetti Enti Parco sono aumentate entro il limite del personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica per precedenti espresse previsioni di legge.

3. Per i predetti Enti Parco, il limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 di cui all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 si intende riferito anche al personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica precedentemente determinata.

4. Agli oneri derivanti dai precedenti commi, nel limite massimo di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge.

Conseguentemente,

all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 400 milioni di euro."

60-*bis*.0.351

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-*ter*

(Disposizioni in materia di personale della giustizia)

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 52 del decreto legislativo 165 del 2001, sono aggiunte, in fine, i seguenti periodi. «Il personale del Ministero della giustizia, attualmente inquadrato con la qualifica di Direttore, fascia economica di primo inquadramento F3 confluisce nella quarta area delle elevate professionalità, istituita dal CCNL Funzioni Centrali 2019/2021 entrato in vigore il 9 maggio 2022, in deroga alla tabella di corrispondenza allegata al suddetto contratto (Tabella 2 di trasposizione automatica). L'indennità di qualificazione del personale sopra indicato è determinata nei nuovi valori di area a cura della contrattazione integrativa ai sensi degli articoli 16, 45 e 52 del CCNL 2019/2021 Comparto Funzioni Centrali».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2026: -5.000.000;
2027: -5.000.000;
2028: -5.000.000.

60-bis.0.352

DE CRISTOFARO, BOCCIA, PATUANELLI, PAITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-ter

(Disposizioni in materia di personale della giustizia)

1. Per le maggiori esigenze connesse all'amministrazione della giustizia, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi è autorizzato, per gli anni 2026 e 2027, nel limite di spesa di cui al successivo comma 2, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, a valorizzare e stabilizzare mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche estese alle unità già titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato o mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici il personale addetto all'ufficio del processo, cancellieri esperti e assistenti giudiziari.

2. Al fine di sostenere i maggiori oneri di funzionamento derivanti dalla stabilizzazione e dalla valorizzazione del contingente di personale di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026 per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

Conseguentemente:

1) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2026: - 500.000; 2027: -; 2028: -;

2) all'articolo 132, comma 2, le parole: "100 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "60 milioni di euro"

60-bis.0.353

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 60-ter.

(Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno)

1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, in relazione agli impegni connessi allo stabile incremento del numero delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e delle relative Sezioni, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2026-2027, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un contingente di personale a tempo indeterminato, altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente all'Area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale - comparto delle Funzioni centrali, nel limite complessivo di 150 unità, anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, è autorizzata la spesa di 7.181.612 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Il personale assunto tramite le procedure concorsuali di cui al comma 1 sarà adeguatamente formato a cura dell'Amministrazione civile dell'Interno, con la collaborazione degli organismi internazionali ed europei coinvolti nella procedura di protezione internazionale.

3. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo, valutati in 350.000 euro per l'anno 2026 per la gestione delle predette procedure concorsuali e 6.831.612 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

60-bis.0.354

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-ter

(Misure concernenti il personale civile operante nei reparti del Genio campale dell'Aeronautica militare)

1. Il Ministero della difesa è autorizzato, per l'anno 2026, e nel limite massimo di 200 unità, ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, di esperienza lavorativa presso i reparti del Genio campale dell'Aeronautica militare.

2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato nei profili professionali dell'Amministrazione della difesa, nell'Area Assistenti di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, anche in deroga al titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno nella medesima Area di inquadramento professionale, con decorrenza dal 1° giugno 2026, con conseguente ampliamento delle dotazioni organiche di 200 unità nell'Area Assistenti previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo nel limite massimo di euro 4.812.043 euro per l'anno 2026 e 9.624.085 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

60-bis.0.355

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-ter

(Proroga del termine per la stabilizzazione del personale a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni)

All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2024» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»

60-bis.0.356

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-ter

(Proroga del termine per la stabilizzazione del personale precario e istituzione del Fondo per la stabilizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

2. Al fine di favorire la progressiva riduzione del precariato e sostenere le procedure di stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per la stabilizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

3. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato del personale precario da parte delle amministrazioni statali, regionali e locali, nel rispetto dei vincoli di spesa e delle facoltà assunzionali vigenti.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo, le modalità di erogazione delle risorse e le priorità di destinazione a favore delle amministrazioni che abbiano già avviato o programmato procedure di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - Missione "Fondi di riserva e speciali", Programma "Fondi di riserva e speciali", utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

60-bis.0.357

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 60-ter.

(Superamento del precariato nelle Pubbliche Amministrazioni)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al comma 1, lettera c) le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

2. Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con la finalità di sostenere percorsi di stabilizzazione del personale già impiegato a tempo determinato presso le medesime amministrazioni, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

3. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizza-

zione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2025 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2025 sono prorogate al 31 dicembre 2027.

4. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,7 miliardi a decorrere dall'anno 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2026, 2027 e 2028 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD), di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

Art. 61

61.0.2

SCARPINATO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)

1. Al fine di garantire una ragionevole durata dei procedimenti nonché una definizione dell'arretrato in linea con i parametri imposti dal PNRR, a decorrere dal 1° novembre 2026 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di cinquecento unità, da destinare alle funzioni giudicanti di pri-

mo grado. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla presente legge.

2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2026, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2027, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 2.582.000 per l'anno 2026.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 19.963.706 per l'anno 2026, euro 40.598.316 per l'anno 2027, euro 49.787.156 per l'anno 2028, euro 49.787.156 per l'anno 2029, euro 58.140.356 per l'anno 2030, euro 64.655.102 per l'anno 2031, euro 64.709.128 per l'anno 2032, euro 67.028.976 per l'anno 2033, euro 67.222.298 per l'anno 2034 e a euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2035. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Allegato 1
(articolo 67-bis, comma 1)

«Tabella B
(prevista dall'articolo 1 comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione	1
Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche	1

D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione	442
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati	10.221
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
TOTALE	11.353

61.0.3

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, GIORGIS

Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia)

1. Al fine di incrementare la capacità amministrativa del Ministero della giustizia, nonché riconoscere l'adeguata valorizzazione del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della giustizia, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, alla realizzazione delle progressioni verticali in deroga di cui all'articolo 18 del Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 per il personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della giustizia.

2. Al medesimo fine di cui al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato, per gli anni 2026, 2027 e 2028, ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale di 650 unità da inquadrare nell'area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni centrali, di cui 200 unità di personale con profilo di funzionario contabile, 200 unità di personale con profilo di funzionario amministrativo o funzionario dell'organizzazione e delle relazioni, 100 unità di personale con profilo di funzionario giuridico-pedagogico e 150 unità di personale con profilo di funzionario della professionalità di servizio sociale, e di 500 unità da inquadrare nell'area assistenti del vigente Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni centrali, di cui 250 unità di personale con profilo di assistente contabile e 250 unità di personale con profilo di assistente amministrativo, da destinare principalmente a coprire le carenze di organico del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, del Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità e dell'Ufficio Centrale per gli Archivi Notarili.

3. Alle assunzioni di cui al comma 2 si provvede prioritariamente riservando una quota pari al cinquanta per cento delle medesime assunzioni al personale di ruolo dipendente dell'amministrazione, mediante procedura di progressione verticale ordinaria di cui all'articolo 17 del Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 e, successivamente, mediante scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle stesse aree di inquadramento per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per i contingenti di personale che residuano al seguito delle procedure di cui al primo periodo, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche per titoli ed

esami, su base regionale, anche svolte mediante l'uso di tecnologie digitali, con facoltà di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo interpello e assenso degli interessati.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 27.285.976 euro per l'anno 2026 e di 54.571.952 euro annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di personale, di 500.000 euro per l'anno 2026 per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

5. Al fine di riconoscere la specificità ed assoluta peculiarità dell'attività svolta nell'ambito penitenziario, del trattamento e del reinserimento sociale del detenuto e nell'esecuzione penale esterna e al fine di compensare i carichi e le responsabilità organizzative gestionali gravanti sul personale del Comparto funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, è istituita una specifica indennità di natura accessoria, graduata sulla base dell'effettiva presenza in servizio e delle specifiche responsabilità esercitate, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, da riconoscere al personale del Comparto funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, i cui importi e criteri per il riconoscimento sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale integrativa. Nelle more della definizione dell'indennità di cui al primo periodo, l'indennità di specificità organizzativa penitenziaria di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 è riconosciuta a tutto il personale del Comparto funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia. All'atto della definizione dell'indennità a cura della contrattazione collettiva nazionale integrativa di cui al primo periodo, le disposizioni di cui all'articolo 2-ter del medesimo decreto-legge n. 92 del 2024 sono soppresse.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di 21.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

7. Al fine di dare avvio al procedimento negoziale per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, è autorizzata la spesa di 25.000.000 euro annui a decorrere dal-

l'anno 2026, da destinare al fondo oggetto di negoziazione mediante le procedure di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 63 del 2006.

8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 163.286.155 euro per l'anno 2026 e di 190.072.131 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

61.0.4

DAMANTE, LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 61-bis

(Disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia)

1. Al fine di incrementare la capacità amministrativa del Ministero della giustizia, nonché riconoscere l'adeguata valorizzazione del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della giustizia, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, alla realizzazione delle progressioni verticali in deroga di cui all'articolo 18 del Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 per il personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della giustizia.

2. Al medesimo fine di cui al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato, per gli anni 2026, 2027 e 2028, ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale di 650 unità da inquadrare nell'area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni centrali, di cui 200 unità di personale con profilo di funzionario contabile, 200 unità di personale con profilo di funzionario amministrativo o funzionario dell'organizzazione e delle relazioni, 100 unità di personale con profilo di funzionario giuridico-pedagogico e 150 unità di personale con profilo di funzionario della professionalità di servizio sociale, e di 500 unità da inquadrare nell'area assistenti del vigente Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni centrali,

di cui 250 unità di personale con profilo di assistente contabile e 250 unità di personale con profilo di assistente amministrativo, da destinare principalmente a coprire le carenze di organico del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, del Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità e dell'Ufficio Centrale per gli Archivi Notarili.

3. Alle assunzioni di cui al comma 2 si provvede prioritariamente riservando una quota pari al cinquanta per cento delle medesime assunzioni al personale di ruolo dipendente dell'amministrazione, mediante procedura di progressione verticale ordinaria di cui all'articolo 17 del Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 e, successivamente, mediante scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle stesse aree di inquadramento per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per i contingenti di personale che residuano al seguito delle procedure di cui al primo periodo, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, su base regionale, anche svolte mediante l'uso di tecnologie digitali, con facoltà di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo interpello e assenso degli interessati.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di euro 27.285.976 per l'anno 2026 e di euro 54.571.952 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di personale, di euro 500.000 per l'anno 2026 per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

5. Al fine di riconoscere la specificità ed assoluta peculiarità dell'attività svolta nell'ambito penitenziario, del trattamento e del reinserimento sociale del detenuto e nell'esecuzione penale esterna e al fine di compensare i carichi e le responsabilità organizzative gestionali gravanti sul personale del Comparto funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di co-

munità del Ministero della giustizia, è istituita una specifica indennità di natura accessoria, graduata sulla base dell'effettiva presenza in servizio e delle specifiche responsabilità esercitate, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, da riconoscere al personale del Comparto funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, i cui importi e criteri per il riconoscimento sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale integrativa. Nelle more della definizione dell'indennità di cui al primo periodo, l'indennità di specificità organizzativa penitenziaria di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 è riconosciuta a tutto il personale del Comparto funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia. All'atto della definizione dell'indennità a cura della contrattazione collettiva nazionale integrativa di cui al primo periodo, le disposizioni di cui all'articolo 2-ter del medesimo decreto-legge n. 92 del 2024 sono soppresse.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di euro 21.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026.

7. Al fine di dare avvio al procedimento negoziale per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, è autorizzata la spesa di euro 25.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare al fondo oggetto di negoziazione mediante le procedure di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 63 del 2006.

8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 163.286.155 per l'anno 2026 e di euro 190.072.131 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232. »

61.0.5 (testo 3)

DAMANTE, LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 61-bis

(Disposizioni in materia di stabilizzazioni dei precari PNRR della Giustizia ordinaria e amministrativa)

1. All'articolo 1, comma 135 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ovunque ricorrano, le parole «2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti» sono sostituite con le parole «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 204.530.457 euro per l'anno 2026 e 409.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Per le stesse finalità di cui al comma 1, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

61.0.6

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, GIORGIS

Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Stabilizzazione dei precari del PNRR della Giustizia ordinaria e amministrativa)

1. All'articolo 1, comma 135 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole «2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 68.176.819 euro per l'anno 2026 e di 136.353.638 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.» sono sostituite con le parole «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Ministero.»

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 135 è inserito il seguente comma 135-bis: «135-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 135, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027.»

Conseguentemente:

all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "95.770.652 milioni di euro per l'anno 2026, 91.541.304 milioni di euro per l'anno 2027 e 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2028"

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: -200.000.000;

CS: -200.000.000.

2027:

CP: - 200.000.000;

CS: - 200.000.000.

2028:

CP: - 200.000.000;

CS: - 200.000.000.

Conseguentemente:

la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

61.0.8

LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Stabilizzazione dei precari del PNRR della Giustizia ordinaria e amministrativa)

1. All'articolo 1, comma 135 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole «2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 68.176.819 euro per l'anno 2026 e di 136.353.638 euro annui a decorrere dall'anno 2027.» sono sostituite con le seguenti «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Ministero.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 135 è inserito il seguente: «135-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 135, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al-

l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

61.0.9

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI, GIORGIS

Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

1. Anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate »Ufficio per il processo«, costituite ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il Processo - da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico- presso i Tribunali di sorveglianza al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

61.0.10

LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Fondo per la ridefinizione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari)

1. Al fine di supportare ulteriormente l'implementazione degli standard organizzativi, quantitativi e qualitativi ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il potenziamento del sistema giudiziario, nonché dei livelli di efficienza del medesimo sistema per l'attuazione del PNRR, e garantire altresì il diritto di accesso allo stesso, anche con riferimento agli interventi di revisione nonché di riorganizzazione degli uffici di tribunale, delle relative procure della Repubblica e degli uffici del giudice di pace, di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 156, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo con dotazione annua di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, per la riapertura di uffici giudiziari e delle sezioni distaccate di tribunali in territori con grave carenza infrastrutturale o ad elevato tasso di criminalità organizzata.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le modalità di attuazione, nonché i criteri e le priorità per l'assegnazione delle risorse previste dal fondo di cui al comma 1, in relazione alle esigenze richieste per il potenziamento dell'organico giudiziario. Il Ministro della giustizia, allo scopo, provvede con decreto ministeriale, alla definizione riorganizzativa della pianta organica.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

61.0.11 (testo 2)

FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 61-bis

1. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole "*a decorrere dal 1° gennaio 2027*" sono sostituite dalle seguenti: "*a decorrere dal 1° gennaio 2028*".

2. All'articolo 1, comma 11-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole "*delle circoscrizioni dell'Aquila e di Chieti possono essere integrate*" sono sostituite dalle seguenti "*delle circoscrizioni dell'Aquila e di Chieti devono essere integrate*".»

61.0.12

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Disposizioni per l'incremento delle risorse da destinare ai Programmi Giustizia Civile, Giustizia Penale e Transizione digitale)

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi relativi allo smaltimento dei procedimenti civili e penali pendenti al 31 dicembre 2022, e l'impegno di riduzione del *disposition time* sia nel settore civile sia nel settore penale, per i Programmi Giustizia Civile, Giustizia Penale e Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.»

61.0.13

CATALDI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis

(Modifiche al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179)

1. All'articolo 16-*quinquies* del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «di euro 3.600.000 a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2026 anche al fine di garantire la semplificazione digitale del processo civile telematico e l'accessibilità a tutti gli utenti preposti mediante la previsione dell'inserimento dei soli dati necessari delle parti che, una volta inseriti, verranno memorizzati senza più richiederne ulteriore registrazione, nonché consentire l'utilizzo di strumenti digitali ovvero soluzioni tecnologiche avanzate basate sull'intelligenza artificiale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

61.0.18

RANDO, VERINI, MIRABELLI, VALENTE

Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Benefici vittime del dovere e della criminalità organizzata)

1. I benefici in favore di cittadini vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 e successive modificazioni, si applicano con riferimento agli eventi verificatisi a decorrere dal 2 giugno 1946.»

Consequentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 30.000.000;

2027: - 30.000.000;

2028: - 30.000.000;

61.0.19

RANDO, VERINI, MIRABELLI, VALENTE

Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Incremento risorse Fondo valorizzazione beni confiscati alle mafie)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), è incrementata di ulteriori 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

61.0.20

RANDO, VERINI, MIRABELLI, VALENTE

Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Incremento risorse Fondo in favore dei Comuni sciolti per mafia)

1. Al fine di consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell'articolo 143, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il fondo di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di ulteriori 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

61.0.21 (testo 2)

VERINI, MIRABELLI, RANDO, VALENTE

Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:

«Art. 61-bis

(Disposizione in materia di lotta alla criminalità)

1. Al fine di consentire agli enti locali di incrementare l'adozione di iniziative per la promozione della legalità nei loro territori, nonché di rinforzare le misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, il Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, di cui all'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. A decorrere dall'anno 2026 è autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro annui da destinare ai comuni per consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose.

3. A decorrere dall'anno 2026 è autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro annui per l'attuazione dei programmi di protezione, lotta alla criminalità organizzata e traffico illecito di stupefacenti.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

61.0.22

RANDO, VERINI, MIRABELLI, VALENTE

Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Rifinanziamento Fondo beni confiscati alla mafia)

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole "dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028".

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 5.000.000;

2027: - 5.000.000;

2028: - 5.000.000.

61.0.23

VERINI, MIRABELLI, RANDO, VALENTE

Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:

«Art. 61-bis

(Incremento risorse dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

1. A decorrere dall'anno 2026 è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri relativi al funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

61.0.24

MIRABELLI, BAZOLI, VERINI, ROSSOMANDO, GIORGIS

Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Fondo vittime di tortura)

1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia un Fondo, con una dotazione annua pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per il finanziamento di attività riabilitative e di sostegno delle vittime di tortura, inclusa l'assistenza linguistica, legale, medica, sociale e, finanziaria, se la persona è privata della sua libertà o se la persona si trova in una situazione particolarmente vulnerabile quale è quella dei richiedenti asilo, dei minori non accompagnati, di coloro che hanno subito violenza o delle persone con disabilità.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.»

61.0.25

PARRINI, MANCA, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 61-bis

(Riapertura dei termini per l'esercizio delle azioni risarcitorie ai fini dell'accesso al Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra compiuti dalle forze del Terzo Reich)

1. All'articolo 8, comma 11-ter, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle parole: «31 marzo 2026».".

61.0.26

VERINI, MIRABELLI, RANDO, VALENTE

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

«Art. 61-bis

(Finanziamento programmi di protezione, lotta alla criminalità organizzata e traffico illecito di stupefacenti)

1. A decorrere dall'anno 2026 è autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro annui per l'attuazione dei programmi di protezione, lotta alla criminalità organizzata e traffico illecito di stupefacenti.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

61.0.27

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 61-bis.

(Incremento della dotazione organica del Ministero dell'interno)

1. Al decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, le parole: "200 unità" sono sostituite dalle seguenti: "800 unità";

b) all'articolo 5, il comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'autorizzazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 31.961.976 annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali, di euro 1.623.188 annui a decorrere dall'anno 2026 per il compenso del lavoro straordinario, nonché di euro 672.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per i buoni pasto. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 996.000 per l'anno 2026".

c) all'articolo 5, comma 4, primo periodo, le parole: "30 aprile 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

d) all'articolo 5, comma 5, primo periodo, le parole: "euro 4.814.146 per l'anno 2025 e" sono soppresse;

e) all'articolo 5, comma 5, primo periodo, le parole "euro 8.732.291 annui a decorrere dall'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "euro 35.253.164 per l'anno 2026 e di euro 34.257.164 annui a decorrere dal 2027".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 33.585.836 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132."

61.0.28

BAZOLI, ROSSOMANDO, MIRABELLI, VERINI, GIORGIS

Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria)

1. È autorizzata la spesa di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per l'incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.»

61.0.29

BAZOLI, ROSSOMANDO, MIRABELLI, VERINI, GIORGIS

Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Misure in materia di strutture di esecuzione penale esterna)

1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidi-

va, e per garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1000 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 600 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 80 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.»

61.0.30

VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Fondo per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale)

1. Al fine di concorrere all'attuazione del principio di rieducazione del condannato sancito dall'articolo 27 della Costituzione, è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il «Fondo per il reinserimento socio-lavorativo e l'inclusione economica delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale» con una dotazione di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Il Fondo è destinato esclusivamente al sostegno di:

a) programmi di reinserimento consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa, di istruzione e di formazione-lavoro, anche prevedendo indennità a favore dei soggetti che li intraprendono; b) programmi di assistenza alle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della

libertà personale emanati dall'Autorità Giudiziaria, e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali, ricreative e sportive;

c) programmi di reinserimento sociale dei soggetti tossicodipendenti, assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, e dei soggetti con disagio psichico, seguiti dai servizi socio-sanitari pubblici e privati accreditati;

d) percorsi sanitari territoriali correlati ai programmi di inclusione attiva, di cui ai punti a), b) e c).

3. Con protocollo d'intesa stipulato tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono definite le modalità di intervento del Fondo di cui al comma 1 e sono individuate le caratteristiche, le modalità di valutazione, selezione e monitoraggio dei programmi da finanziare, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi.

4. Con il protocollo d'intesa di cui al comma 3 sono altresì regolate le modalità di organizzazione e amministrazione del medesimo Fondo e definite le linee strategiche e le priorità d'azione per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 1, nonché per la verifica dei processi di selezione e di valutazione dei programmi in considerazione della capacità degli stessi di concorrere all'abbattimento del tasso di recidiva nel compimento dei reati.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.»

61.0.31 (testo 2)

VERINI, MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, GIORGIS

Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Disposizioni in materia di persone detenute)

1. Al fine di garantire l'attività lavorativa delle persone detenute, internate, anche ammesse al lavoro all'esterno, in attuazione delle finalità di cui alla legge 22 giugno 2000 n. 193, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Al personale medico specialistico e al personale socio sanitario e agli psicologi che forniscono un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, con compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipar-

timenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro, nel limite di spesa di **10 milioni di euro annui** a decorrere dall'anno 2026.

3. Per consentire il pagamento delle prestazioni dei professionisti psicologi e criminologi, esperti ai sensi dell'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, aumentate a seguito delle richieste provenienti dagli istituti penitenziari per far fronte alle esigenze relative alla riduzione del rischio suicidario è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

4. Per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81 anche al fine di assicurarne la distribuzione omogenea omogenea su tutto il territorio nazionale è autorizzata la spesa di ulteriori 20 milioni di euro annui al fine di realizzare nuove residenze.

5. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.»

61.0.32

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, GIORGIS

Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Interventi straordinari per gli istituti penitenziari)

1. Anche fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della Giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per interventi

straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:

a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell'Amministrazione Penitenziaria con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca, Ordini professionali, Enti locali, Associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa Amministrazione;

b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;

c) elaborare criteri per la progettazione/ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena ex articolo 27 della Costituzione;

d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;

e) potenziamento delle strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri;

f) valutare, nell'ambito della dismissione carceraria di istituti detentivi, di ipotesi di riuso finalizzate ad una visione innovativa della esecuzione penale;

g) prevedere forme di reclutamento di personale caratterizzato da professionalità formate per le finalità di cui al presente articolo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.»

61.0.33

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Disposizioni per l'incremento delle risorse da destinare all'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

1. All'Amministrazione penitenziaria, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e per gli interventi e gli investimenti finalizzati al personale, nonché al monitoraggio dell'efficienza relativa alla destinazione delle risorse, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per la Giustizia riparativa.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.»

61.0.34

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI, GIORGIS

Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Disposizioni per l'incremento delle risorse da destinare all'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

1. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e per gli interventi e gli investimenti finalizzati al personale e al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali destinate all'esecuzione penale sia per adulti sia per minori è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.»

61.0.35

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Disposizioni per l'incremento delle risorse da destinare all'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

1. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e per gli interventi e gli investimenti finalizzati al personale e al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali destinate all'esecuzione penale sia per adulti sia per minori è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.»

61.0.36

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Disposizioni per la gestione della salute mentale nell'esecuzione penale)

1. Al personale medico specialistico e al personale socio sanitario e agli psicologi che forniscono un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, con compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro, nel limite di spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Per consentire il pagamento delle prestazioni dei professionisti psicologi e criminologi, esperti ex articolo 80 O.P., aumentate a seguito delle richieste provenienti dagli istituti penitenziari per far fronte alle esigenze re-

lative alla riduzione del rischio suicidario è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81 anche al fine di assicurarne la distribuzione omogenea omogenea su tutto il territorio nazionale è autorizzata la spesa di ulteriori 80 milioni di euro annui al fine di realizzare nuove residenze.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.»

61.0.37

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI, GIORGIS

Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Misure per la tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito)

1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.»

61.0.38

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI, GIORGIS

Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Disposizioni in materia di relazioni affettive intime delle persone detenute)

1. In attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 2024, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dal-

l'anno 2026 al fine di dotare gli istituti penitenziari di locali, senza controlli visivi e auditivi, destinati ai colloqui privati tra persone legate da rapporti affettivi.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.»

61.0.39

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI, GIORGIS

Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Misure in materia di risarcimenti delle persone detenute in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali)

1. Al fine di garantire, ai sensi dell'articolo 35-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, la liquidazione dei risarcimenti delle persone detenute in condizioni tali da violare l'articolo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.»

61.0.40

BAZOLI, ROSSOMANDO, MIRABELLI, VERINI, GIORGIS

Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Disposizioni per le prestazioni dei professionisti psicologi e criminologi, esperti ex art. 80 O.P. e per i funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

1. Per consentire il pagamento delle prestazioni dei professionisti psicologi e criminologi, esperti ex art. 80 O.P., aumentate a seguito delle ri-

chieste provenienti dagli istituti penitenziari per far fronte alle esigenze relative alla riduzione del rischio suicidario è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 sostituire le parole "triennio 2017-2019" con le seguenti parole "triennio 2026-2028" e le parole "296 unità" sono sostituite dalle parole "600 unità".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.»

61.0.41

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

1. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 sostituire le parole "biennio 2017-2018" con le seguenti parole "triennio 2026-2028" e le parole "296 unità" sono sostituite dalle parole "600 unità".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.»

61.0.42

ROSSOMANDO, MIRABELLI, BAZOLI, VERINI, GIORGIS

Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Disposizioni in materia di Funzionari mediatori culturali)

1. È autorizzata prevista l'assunzione straordinaria di n. 100 unità di personale da inquadrare nel ruolo Funzionari mediatori culturali, ripartita come segue:

- a) 25 unità per l'anno 2026;
- b) 60 unità per l'anno 2027;
- c) 15 unità per l'anno 2028.»

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 3.000.000;
2027: - 3.000.000;
2028: - 3.000.000.

61.0.43

LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis

(Estensione gratuito patrocinio)

1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse al fine di tutelare il proprio diritto, quando vi

sia la necessità di perseguire le finalità statutarie legate alla salubrità ambientale, nonché a protezione dell'interesse collettivo alla tutela dell'ambiente.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

61.0.44

ROSSOMANDO, MIRABELLI, BAZOLI, VERINI, GIORGIS

Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Misure in materia di gratuito patrocinio)

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-*quater* è aggiunto il seguente: "4-*quinqies*. Si applica il patrocinio a spese dello stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto per le procedure di negoziazione assistita di cui all'articolo 6, del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

2. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per la liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio ai sensi dell'articolo 76, comma 4-*quinqies* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per l'attività svolta secondo la tariffa professionale e al relativo pagamento, anche mediante riconoscimento di credito d'imposta.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.»

61.0.45

MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 61-bis

1. Al fine di garantire la continuità amministrativa e di valorizzare la professionalità acquisita dal personale dirigenziale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, in combinato disposto con l'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui all'articolo 35-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono autorizzate a bandire, entro il 30 giugno 2026, una procedura concorsuale pubblica, selettiva e riservata. Tale procedura selettiva è finalizzata all'immissione nei rispettivi ruoli dei dirigenti di II fascia che, entro la data di pubblicazione dell'avviso di selezione, abbiano prestato la loro attività per almeno 36 mesi.

2. I dirigenti di cui al comma 1, ultimo periodo, già dipendenti a tempo indeterminato di amministrazioni pubbliche, devono essere comunque in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed essere in servizio con la qualifica di dirigenti alla data del bando.

3. All'esito delle predette procedure selettive, previo colloquio selettivo e valutazione dei titoli posseduti, dopo aver conseguito almeno tre valutazioni positive dell'attività lavorativa svolta e al raggiungimento degli obiettivi stabiliti anno per anno dalle direttive di II livello, ciascuna amministrazione di appartenenza, a titolo di assunzione, procede all'inquadramento nell'area dei dirigenti di II fascia del vigente Contratto collettivo nazionale (CCNL), Comparto funzioni centrali. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate nei limiti delle facoltà di assunzione di ciascuna amministrazione maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico".

61.0.46

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis

(Incentivi per i dipendenti pubblici per l'attuazione del PNRR)

1. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere e dei progetti degli Enti Locali a valersi sui fondi del PNRR, ai dipendenti pubblici di tali enti, con mansioni direttamente o indirettamente legati al PNRR, è riconosciuto automaticamente un incentivo premiale legato ai risultati ottenuti, sottoforma di salario accessorio.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

61.0.47

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 61-bis

(Misure per il superamento della carenza di organico delle pubbliche amministrazioni)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, caratterizzate da carenza di organico, con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione, procedono agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici, anche banditi da altre amministrazioni pubbliche, fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza.

2. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute alla data del 31 dicembre 2025 sono prorogate al 31 dicembre 2026.

3. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.

4. Ai fini dell'attuazione dei commi da 1 a 3 è autorizzata una spesa massima di 100 milioni di euro per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

61.0.48

FINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 61-bis

(Misure urgenti per l'assunzione di personale nei comuni delle aree interne)

1. I comuni periferici e ultraperiferici delle aree interne possono procedere, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nel limite di spesa di cui al comma 2 del presente articolo, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato necessario allo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Per l'attuazione del comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite tra i comuni periferici e ultraperiferici delle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 30 luglio di ciascun anno, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni fondamentali. Il comune beneficiario è tenuto a

riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

4. All'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Nei comuni».

Consequentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"

61.0.49

NAVE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 61-bis.

(Potenziamento dell'Osservatorio Vesuviano, sezione di Napoli dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV)

1. Per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio della caldera dei Campi Flegrei, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) è autorizzato ad assumere, anche in deroga ai vincoli di spesa e assunzionali, per la sezione di Napoli dell'Osservatorio Vesuviano, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quattro nuove unità di personale, di cui due tecnologi e due ricercatori di terzo livello professionale, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami da svolgersi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata una spesa fino a 50.000 euro per l'anno 2026 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e nel limite massimo di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027 per il reclutamento delle quattro unità di personale.

3. A partire dal 2026, il fabbisogno finanziario annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), per soddisfare le finalità del comma 1, è incrementato degli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati nel limite massimo di 300 mila euro per il 2026 e di 250 mila euro a decorrere dall'anno 2027,

si provvede mediantesi provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

61.0.51

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Assenza lavoro per screening oncologici)

1. L'assenza dal lavoro del personale che svolge un'attività lavorativa a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'adesione agli screening oncologici, è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «99 milioni di euro»

Art. 62

62.1

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, ZAMBITO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 19 giugno 2019, n. 56 sono soppressi gli ultimi due periodi. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo, pari a 572 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

62.2

NICITA, MELONI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis Una quota dell'importo di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro, è destinata ad implementare i servizi sanitari delle isole minori marine.

Conseguentemente, dopo il comma 4, dopo la parola «riparto» inserire il seguente periodo: ", tenendo conto per le isole marine del fattore insularità di cui al VI comma 119 Costituzione e del PIL pro capite dei residenti nelle suddette isole".

62.0.1

GIORGIS, ALFIERI, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 62-bis

(Disposizioni in materia di scorrimento della graduatoria del concorso per 411 Vice Ispettori della Polizia di Stato)

1. Al fine di assicurare la piena copertura delle esigenze organiche del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, garantire l'efficienza operativa dei servizi di prevenzione e controllo del territorio e valorizzare il principio del merito nonché la tempestiva immissione in servizio del personale idoneo, è autorizzato, in via straordinaria e nel rispetto dei limiti di spesa e delle dotazioni organiche vigenti, lo scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli ed esame, per 411 posti di vice ispettore, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 4 aprile 2024, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario n. 1/12 del 4 aprile 2024.

2. Lo scorrimento di cui al comma 1 è disposto nei limiti della dotazione organica del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato e nel rispetto della quota riservata al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

3. I posti nella qualifica di vice ispettore coperti ai sensi del presente articolo tornano ad essere disponibili per le successive procedure concorsuali pubbliche ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

4. Lo scorrimento di cui al presente articolo è effettuato sino a totale esaurimento degli idonei non vincitori, nel limite dei posti vacanti e disponibili nella dotazione organica del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, anche in eccedenza temporanea rispetto alla programmazione assunzionale e comunque nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti.

5. I soggetti immessi nel ruolo degli ispettori mediante lo scorrimento di cui al comma 1 accedono alla qualifica di vice ispettore con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.

6. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti conseguenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.".

62.0.8

GIORGIS, ALFIERI, PARRINI, MANCA, MELONI, VALENTE

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

"Art. 62-bis

(Attivazione della previdenza dedicata per il personale del comparto Sicurezza e Difesa)

1. Al fine di assicurare un trattamento previdenziale adeguato alla peculiarità delle funzioni svolte dal personale appartenente al comparto Sicurezza e Difesa, è istituita una forma previdenziale dedicata, complementare e obbligatoria, finalizzata a compensare gli effetti derivanti dal regime contributivo puro e dalle specificità ordinamentali connesse allo svolgimento dei servizi operativi.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

- a) le modalità di adesione e finanziamento della previdenza dedicata;
- b) l'aliquota contributiva a carico dell'Amministrazione e del personale;
- c) i criteri di gestione e investimento delle risorse, anche mediante fondi negoziali esistenti o di nuova istituzione;
- d) le misure attuative necessarie a garantire l'effettiva erogazione delle prestazioni.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo denominato "Fondo per la previdenza complementare del Comparto Sicurezza e Difesa", con una dotazione pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2.".

62.0.9

GIORGIS, ALFIERI, PARRINI, MANCA, MELONI, VALENTE

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

"Art. 62-bis

(Stabilizzazione delle risorse per la tutela legale del personale delle Forze di Polizia)

1. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di tutela legale in favore del personale appartenente alle Forze di Polizia di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121, nonché delle corrispondenti disposizioni previste per il personale della Polizia Penitenziaria e della Polizia Locale, ove applicabili, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo denominato "Fondo per la tutela legale del personale delle Forze di Polizia", con una dotazione di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Il Fondo è destinato:

a) alla copertura delle spese legali sostenute dal personale coinvolto in procedimenti giudiziari connessi all'espletamento dei compiti d'istituto;

b) all'anticipazione degli oneri processuali e delle consulenze tecniche correlate;

c) al rimborso degli oneri legali in caso di proscioglimento, archiviazione o assoluzione.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di gestione, le modalità di erogazione e le procedure di accesso al Fondo di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2.".

62.0.13

ROJC, ALFIERI

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

«Art. 62-bis

(Disposizioni in favore del personale impiegato presso la base di Aviano)

1. Al fine di garantire la continuità salariale dei lavoratori impiegati presso la base di Aviano, nelle more dovute al blocco delle attività amministrative statunitensi, è autorizzata la spesa, per l'anno 2026, di venti milioni di euro.»

Consequentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 20.000.000.

62.0.15

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Inserimento nei ruoli civili del Ministero della difesa del personale operaio forestale)

1. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità di cui all'articolo 9 della Costituzione, il personale operaio assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, in forza all'Arma dei Carabinieri, a decorrere dall'anno 2026, è inserito nei ruoli civili del Ministero della difesa, fino all'ammontare complessivo di 1.246 unità, previo espletamento di una procedura selettiva nella forma del corso-concorso.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, nel limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

62.0.22 (testo 2)

MALPEZZI, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

"Art. 62-bis

(Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante)

1. Al fine di consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, di seguito denominato "Fondo", istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il Fondo è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche, gli enti locali, il terzo settore in ambito educativo del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti strutturali volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogo, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, a progettare il tempo di sospensione delle lezioni, a favorire le attività pomeridiane, nonché ad intervenire, attraverso lo psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo. Nel caso in cui il patto sia sottoscritto da più comuni, si provvede alla individuazione del comune capofila.

3. La realizzazione e il monitoraggio di ciascun progetto è curata da un gruppo appositamente costituito, di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei comuni coinvolti, il dirigente scolastico e un rappresentante dei docenti di ciascuna delle scuole coinvolte, nonché le figure professionali di cui al comma 2 coinvolte nella realizzazione del progetto.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali debbono essere predisposti i progetti nonché le procedure per l'individuazione del pedagogo, dell'educatore pro-

fessionale socio-pedagogico e dello psicologo e le loro linee di intervento, secondo quanto previsto dal comma 2.

5. Entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 4, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 100 milioni di euro per ogni anno scolastico, destinate ai comuni sottoscrittori dei patti educativi che presentino uno o più progetti di cui al comma 2.

6. Il comune o i comuni capofila destinatari delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure di reclutamento per le figure professionali di cui al comma 2 e costituiscono, a reclutamento avvenuto e d'intesa con i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, i gruppi di cui al comma 4 al fine di avviare tempestivamente la realizzazione dei relativi progetti.

7. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 8.

8. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro per ciascuno per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro per ciascuno per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028."

62.0.27

NICITA

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 62-bis.

(Proroga del reclutamento personale Progetti Pnrr)

1. Al fine di garantire il corretto proseguimento delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, all'articolo 7, comma 4, del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 sostituire le parole "per la durata massima di 36 mesi" con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2026".

62.0.29

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 52, comma 1-bis, quarto periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole: «almeno il 50 per cento» sono sostituite con le seguenti: «almeno l'85 per cento».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

62.0.30

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 62-bis

(Misure per la riqualificazione del personale della Pubblica Amministrazione)

1. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

62.0.31

PIRRO, Sabrina LICHERI, MAZZELLA, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 62-bis

(Sperimentazione della staffetta generazionale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per il quadriennio 2026-2029, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono trattenere in servizio il personale, dirigenziale e non dirigenziale, che abbia manifestato la propria disponibilità, esclusivamente per incarichi relativi ad attività di formazione e tutoraggio a favore del nuovo personale assunto, in ragione di un trattenimento per ogni due unità di nuovo personale.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti, a titolo gratuito, per la durata massima di due anni. Il personale impiegato in tali incarichi è comunque ammesso a percepire il Fondo unico di amministrazione in misura proporzionale al periodo di servizio prestato.

3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Ai fini dell'attivazione di una prima fase sperimentale e in sede di prima applicazione, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata una spesa nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

62.0.32

BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Modifiche in materia di limiti assunzionali)

1. All'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, primo periodo, le parole: «effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono soppresse.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

62.0.33 (testo 2)

BEVILACQUA, DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Modifiche al decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75)

1. All'articolo 2, dopo il comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le assunzioni di cui al comma 1, il cui costo risulti integralmente coperto mediante risorse etero-finanziate, possono essere effettuate anche nelle more dell'approvazione del bilancio, fermo restando il rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente.».

62.0.35

Sabrina LICHERI, CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis

(Riconoscimento dell'infortunio sul lavoro e delle malattie professionali INAIL)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, aggiungere, in fine, il seguente numero:

"9-bis) il medico di medicina generale in regime di convenzione, il medico dei servizi e il pediatra di libera scelta."

2. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della Salute, sentito l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), da emanare, tenuto conto dell'andamento infortunistico, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo, anche con riferimento alle modalità di compartecipazione dei medici e pediatri agli oneri derivanti dalle modifiche introdotte al comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

62.0.36

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis

(Contributo di solidarietà Cassa di Previdenza, Sovvenzioni e Assistenza tra i dipendenti del Comune di Bari danneggiati dallo stato di crisi da sovraindebitamento)

1. Al fine di garantire un adeguato ristoro ai soggetti iscritti alla Cassa di Previdenza, Sovvenzioni e Assistenza tra i dipendenti del Comune di Bari danneggiati dall'attuale stato di crisi da sovraindebitamento, è istituito

un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2026, volto all'erogazione di un contributo di solidarietà finalizzato al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai medesimi.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta ai dipendenti del Comune di Bari che risultino in servizio alla data del 30 gennaio 2017, nonché iscritti, alla medesima data, alla Cassa di Previdenza, Sovvenzioni e Assistenza tra i dipendenti del Comune di Bari e per i quali, a decorrere dalla medesima data, sia stata disposta la decurtazione del premio di buonuscita previsto ovvero la sospensione della stessa.

3. Il contributo di solidarietà è erogato nei limiti di spesa di cui al comma 1 e in proporzione alle somme effettivamente versate dai soggetti di cui al comma 2, tenuto eventualmente conto delle somme già corrisposte a titolo di buonuscita. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalità di accesso e di liquidazione del contributo.

4. Erogati i contributi di solidarietà di cui al presente articolo, la Cassa di Previdenza, Sovvenzioni e Assistenza tra i dipendenti del Comune di Bari è posta in liquidazione amministrativa coatta. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

62.0.38

NICITA

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente

«Art. 62-bis

(Stabilizzazione in deroga dei lavoratori ASU presso gli enti locali della Regione Siciliana in condizione di riequilibrio, pre-dissesto o dissesto finanziario)

1. In via straordinaria e in deroga alla normativa vigente in materia di assunzioni nella pubblica amministrazione, gli enti locali della Regione Siciliana, anche se sottoposti a procedure di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero dichiarati in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 dello stesso decreto, sono autorizzati, fino al 30 giugno 2026, ad assumere con contratto di

lavoro a tempo indeterminato, anche parziale, il personale inserito nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, che abbia prestato servizio presso i medesimi enti nell'ambito delle attività socialmente utili.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate, in soprannumero, anche in deroga alla dotazione organica, al piano triennale del fabbisogno del personale e ai limiti assunzionali previsti dalla legislazione vigente, mediante procedura selettiva pubblica riservata esclusivamente ai soggetti di cui al medesimo comma 1.

3. Alle assunzioni di cui al presente articolo si provvede nel limite delle risorse regionali appositamente stanziare dall'articolo 10 della legge della Regione Siciliana 16 gennaio 2024, n. 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

62.0.39

NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 62-bis

1. Le procedure di stabilizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applicano ai lavoratori precari, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con contratto di lavoro flessibile in servizio al 31 dicembre 2023 presso gli enti locali della Regione Siciliana, che si trovano nelle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, ovvero sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario ex articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo.

2. Gli enti di cui al comma precedente sono autorizzati a definire le procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratori, anche con contratti a tempo parziale, anche in deroga, in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica, al piano del fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.

3. Gli oneri derivanti dalle procedure di stabilizzazione del personale restano a totale carico della Regione Siciliana e trovano copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 26, comma 8, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.»

62.0.40

NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 62-bis

1. Ai fini del superamento del precariato, in via eccezionale, gli enti locali della Regione Siciliana che hanno dichiarato dissesto ai sensi degli articoli 242, 244 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico, o che non hanno potuto predisporre gli strumenti finanziari, il termine per l'autorizzazione all'adozione di procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del vigente articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni e integrazioni, del personale precario titolare di contratto subordinato a tempo determinato, anche in deroga ai limiti previsti dal decreto del Ministro dell'interno del 18 novembre 2020, è prorogato al 31 dicembre 2026.

2. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: «2-ter. Per le finalità connesse al superamento del precariato le disposizioni dei commi 1 e 2, con riferimento al personale degli enti locali, titolare di contratto subordinato a tempo determinato, sono prorogate al 31 dicembre 2026.»»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"

62.0.41

NICITA

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 62-bis.

1. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di assumere a tempo indeterminato i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, com-

ma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, i lavoratori già rientranti nell'ambito di applicazione dell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, nonché i lavoratori impegnati in attività socialmente utili della Regione siciliana, di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, e i lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana n. 5 del 2014, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2026 in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede alle assunzioni di cui al comma 1 nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente."

62.0.42

LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis

(Misure in materia di stabilizzazione del personale Arpa Sicilia)

1. All'articolo 2, comma 3-bis del decreto legge 14 marzo 2025 n. 25 convertito, con modificazioni, dalla legge 09/05/2025, n. 69, al primo periodo, le parole "stabilizzazione del personale non dirigenziale" sono sostituite dalle seguenti: "stabilizzazione del personale" .

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificato in 1 milione di euro, per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

62.0.43

NICITA

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 62-bis.

"1. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n. 215 del 2023, le parole "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2026".

62.0.44

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Incremento delle risorse per la stabilizzazione dei tirocinanti di inclusione sociale della Regione Campania)

1. Al fine di favorire l'inclusione lavorativa, la continuità occupazionale e la valorizzazione delle competenze acquisite dai tirocinanti di inclusione sociale già utilizzati dagli enti locali e dagli enti strumentali della Regione Campania, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato "Fondo per la stabilizzazione dei tirocinanti di inclusione sociale della Campania", con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

2. Le risorse del Fondo sono destinate:

a) al cofinanziamento, per un periodo massimo di 24 mesi, delle assunzioni a tempo determinato o indeterminato da parte degli enti locali e degli enti pubblici della Regione Campania, con priorità alle aree a maggiore carenza di personale;

b) alla copertura dei costi contributivi e previdenziali connessi ai rapporti di lavoro attivati;

c) al finanziamento di percorsi di formazione e riqualificazione professionale necessari all'inserimento lavorativo stabile.

3. Gli enti beneficiari presentano domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo modalità definite con decreto del Ministro, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

62.0.45

MELONI

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 62-bis.

(Deroga ai limiti assunzionali per corpi regionali sardi)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 287, è aggiunto il seguente: «[.] Al fine di garantire i servizi di protezione civile, di prevenzione e controllo del territorio, di prevenzione incendi e lotta attiva agli incendi boschivi per la regione Sardegna, relativamente alle Agenzie regionali responsabili delle suddette attività, il Corpo forestale di vigilanza ambientale e l'Agenzia regionale Fo.Re.S.T.A.S., e nei limiti della dotazione organica, non sono applicati i limiti assunzionali previsti nell'articolo 557-*quater* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, analogamente a quanto disposto per i corpi nazionali nel comma precedente.»

62.0.46

NICITA

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente

«Art. 62-bis

(Modifiche all'articolo 3 della legge n. 113 del 1985)

All' articolo 3 della Legge 113 del 1985, i commi 1, 2, 3, e, 4 sono sostituiti dai seguenti:

1. I centralinisti telefonici e gli operatori della comunicazione minorati della vista con qualifiche equipollenti iscritti nell'elenco di cui al successivo articolo 6, comma 7, in relazione ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, sono quelli addetti a centralini telefonici che prevedano l'impiego di uno o più posti-operatore o che comunque siano dotati di impianto

telefonico collegato, con qualsiasi modalità, ad un numero minimo di canali fonia e derivati interni, ovvero derivati intercomunicanti, come stabilito dai commi seguenti.

2. Anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni, i datori di lavoro pubblici, ivi comprese le società e le aziende a prevalente partecipazione pubblica, sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralino o impianto telefonico collegato, con qualsiasi modalità, un centralinista telefonico e/o operatore della comunicazione minorato della vista con qualifiche equipollenti.

3. I datori di lavoro privati sono tenuti ad assumere per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino o impianto telefonico collegato, con qualsiasi modalità, ad almeno cinque canali fonia, un centralinista telefonico e/o operatore della comunicazione minorato della vista con qualifiche equipollenti.

4. Qualora il centralino o l'impianto telefonico, in funzione presso datori di lavoro pubblici, abbia più di un posto operatore o più addetti al centralino, il 50 per cento più uno dei posti o degli addetti è riservato ai minorati della vista.

62.0.48

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 62-bis.

(Rafforzamento del controllo concomitante della Corte dei conti)

"1. Dopo l'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è inserito il seguente:

"Art. 3-bis

(Rafforzamento del controllo concomitante della Corte dei conti)

1. Su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale a ciò dedicata, assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la sezione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma

2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, può nominare un commissario ad acta, che sostituisce, ad ogni effetto, il dirigente responsabile dell'esecuzione, informandone contestualmente il Ministro competente.".

Art. 62-bis

62-bis.350

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono vincolate esclusivamente al reclutamento di personale docente e ricercatore e non possono essere destinate al finanziamento di spese di funzionamento o di altra natura.»;

«1-ter. Una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui al comma 1, lettera a), è riservata al reclutamento di giovani ricercatori post-dottorali con contratti di durata non inferiore a tre anni, finalizzati all'accesso ai percorsi di tenure track di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.»

62-bis.351

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 2, sopprimere le parole: "Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 3,";

- al comma 4, sopprimere le seguenti parole: ", nei limiti delle stesse";

- al comma 8, sopprimere le seguenti parole: "Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 10,";

- al comma 9, sopprimere le parole: "si provvede: a) per il cinquanta per cento, tramite le facoltà assunzionali ordinarie disponibili presso ciascun ente; b) per il restante cinquanta per cento,".

Conseguentemente,

- al comma 3 le parole: "11, 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 38,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027" sono sostituite dalle seguenti: "61, 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 38,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027";

- al comma 10 sostituire le parole: "è incrementato di 7,27 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 e di ulteriori 1,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027" con le seguenti: "è incrementato di 57,27 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 e di ulteriori 1,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027"

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 100 milioni a decorrere dal 2026 si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge. «

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

»1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva, quantificata in 100 milioni di euro a decorrere dal 2026.

62-bis.352

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 3, sostituire le parole: "11,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 e ulteriori 38,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027" con le seguenti: "61,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 e ulteriori 38,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027"

Conseguentemente, gli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni a decorrere dal 2026 si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge. «

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

»1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva, quantificata in 50 milioni di euro a decorrere dal 2026.

62-bis.353

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Ministro dell'università e della ricerca trasmette annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo e sugli esiti conseguiti in termini di reclutamento del personale docente e ricercatore.»

62-bis.354

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 8, apportare le seguenti modifiche:

- sostituire le parole: "31 dicembre 2026" con le seguenti: "30 giugno 2026";
 - sostituire le parole: "ventiquattro mesi" con le seguenti: "diciotto mesi";
 - sostituire le parole: "i candidati in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al primo periodo alla data del 30 giugno 2025, che abbiano prestato servizio nel relativo profilo per un periodo," con le seguenti: "i candidati che abbiano comunque prestato servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al primo periodo alla data del 30 giugno 2025".
-

Art. 62-sexies

62-sexies.0.350

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 62-septies.

(Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa)

1. All'articolo 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «e 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti «, 2021, 2026 e 2027»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "79 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028"

62-sexies.0.351

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-septies

(Stabilizzazione del personale della giustizia)

1. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "di 2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti" sono sostituite dalle seguenti: "di 10.200 unità nell'Area dei funzionari e di 1800 unità nell'Area degli assistenti";

b) al quarto periodo, le parole "di 2.600 unità nell'Area dei funzionari e di 400 unità nell'Area degli assistenti" sono sostituite dalle seguenti: "di 10.200 unità nell'Area dei funzionari e di 1.800 unità nell'Area degli assistenti";

c) al quinto periodo, le parole "di 68.176.819 euro per l'anno 2026 e di 136.353.638 euro annui a decorrere dall'anno 2027" sono sostituite dalle seguenti: "di 271.835.208 euro per l'anno 2026 e di euro 543.670.416 annui a decorrere dall'anno 2027"».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 203.658.389 milioni di euro per l'anno 2026 e a 407.316.778 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva quantificata in 203.658.389 milioni di euro per l'anno 2026 e a 407.316.778 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027."

62-sexies.0.352

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-septies

(Stabilizzazione del personale della giustizia)

1. Per consentire la stabilizzazione integrale del contingente reclutato a tempo determinato ai sensi degli articoli 11, comma 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il Ministero della giustizia è autorizzato a indire ulteriori procedure di stabilizzazione, con le modalità previste dall'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nei limiti di 3.800 unità nell'Area dei funzionari e di 700 unità nell'Area degli assistenti per ciascuno degli anni 2026 e 2027, con conseguente incremento della dotazione organica del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 101.829.195 euro per l'anno 2026, di 305.487.584 euro per l'anno 2027 e di 407.316.778 euro annui a decorrere dall'anno 2028, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali. Per lo svolgimento delle procedure selettive è autorizzata la spesa di euro 800.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a cui si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui al comma 1, i contratti del personale reclutato a tempo determinato ai sensi degli articoli 11, comma 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono prorogati fino al 31 dicembre 2028.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 101.829.195 euro per l'anno 2026, 305.487.584 euro per l'anno 2027 e di 407.316.778 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-bis della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva annua quantificata in 101.829.195 euro per l'anno 2026, in 305.487.584 euro per l'anno 2027 e in 407.316.778 euro annui a decorrere dall'anno 2028."

Art. 63

63.3 (testo 2)

CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 6.400 milioni di euro per l'anno 2026, 6.650 milioni annui a decorrere dall'anno 2027, anche per le finalità di cui agli articoli da 63-bis a 84.»

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Disposizioni concernenti la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale)

«1. Al fine di salvaguardare il Servizio sanitario nazionale, di garantire una sostenibilità economica effettiva ai livelli essenziali di assistenza (LEA) e di soddisfare in modo più efficace le esigenze di pianificazione e di organizzazione, nel rispetto dei principi di equità, di solidarietà e di universalismo, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, l'incidenza della spesa sanitaria sul prodotto interno lordo (PIL) deve essere in linea con la spesa dei Paesi del G7 e, comunque, non inferiore alla media europea. A decorrere dal medesimo anno 2026, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è in ogni caso aumentato su base annua di una percentuale pari al doppio del tasso di inflazione, anche in un contesto macroeconomico sfavorevole, contraddistinto da una riduzione del PIL.».

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 4.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

a) *dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

"Art. 5-bis.

(Modifiche alla disciplina fiscale)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».

3. All'articolo 74 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sostituire il comma 1 con il seguente: "L'imposta dovuta si ottiene applicando l'aliquota del 15 per cento, per gli anni 2026, 2027 e 2028, e del 25 per cento a decorrere dall'anno 2029, all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare.";

b) all'articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono modificate secondo le seguenti modalità:

- 1) l'aliquota della lettera b) è incrementata di dieci punti percentuali;*
- 2) l'aliquota della lettera c) è incrementata di due punti percentuali.";*

c) dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

"Art. 23-bis.

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto nel limite di 2.500 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.";

d) *dopo l'articolo 132, inserire il seguente:*

"Art. 132-bis.

(Fondo per gli interventi strutturali di politica economica)

1. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.".

63.4 (testo 2)

CASTELLONE, MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 6.400 milioni di euro per l'anno 2026, 6.650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 2.650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, anche per le finalità di cui agli articoli da 63-bis a 84.»

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Disposizioni concernenti il Servizio sanitario nazionale e la sostenibilità economica dei livelli essenziali di assistenza)

1. Al fine di salvaguardare il Servizio sanitario nazionale pubblico, garantire un investimento sanitario minimo e una sostenibilità economica effettiva ai livelli essenziali di assistenza e soddisfare più efficacemente le esigenze di pianificazione e organizzazione, nel rispetto dei principi di equità, solidarietà e universalismo, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, l'incidenza della spesa sanitaria sul prodotto interno lordo non può essere inferiore al 7 per cento.»

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 4.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

a) *dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

"Art. 5-bis.

(Modifiche alla disciplina fiscale)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».

3. All'articolo 74 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sostituire il comma 1 con il seguente: "L'imposta dovuta si ottiene applicando l'aliquota del 15 per cento per gli anni 2026, 2027 e 2028, e del 28 per cento a decorrere dall'anno 2029, all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare.";

b) all'articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono modificate secondo le seguenti modalità:

1) l'aliquota della lettera b) è incrementata di nove punti percentuali;

2) l'aliquota della lettera c) è incrementata di due punti percentuali.";

c) dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

"Art. 23-bis.

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto nel limite di 2.500 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo de-

terminato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

63.5

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 2.750 milioni di euro per l'anno 2026 e 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, anche per le finalità di cui agli articoli da 64 a 84.» Ai relativi oneri pari a 350 milioni a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Consequentemente dopo l'articolo 76, inserire il seguente:

«Art. 76-bis.

(Aggiornamento Lea, revisione DRG, definizione posti letto)

1. Al fine di garantire l'equità distributiva attraverso un efficace sistema di remunerazione e adeguati livelli della qualità dei servizi erogati nonché di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale e i casi di scelta delle procedure di selezione dei pazienti sulla base della minore complessità dei casi o dell'attribuzione di tariffe più remunerative, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è ridefinito in via sperimentale il sistema del raggruppamento omogeneo di diagnosi, quale classificazione dei ricoveri ospedalieri e delle prestazioni ambulatoriali e territoriali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, collegando le tariffe anche ai risultati di qualità e di salute conseguiti e alla presa in carico complessiva del paziente.

2. All'ulteriore fine di rafforzare la resilienza del Sistema sanitario nazionale dinanzi a nuovi eventi patologici epidemici o pandemici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato il criterio di calcolo per la definizione del numero di posti letto in ragione delle esigenze epidemiologiche e della riorganizzazione territoriale, comunque assicurando un numero di posti letto di degenza ordinaria non inferiore alla media europea, pari a circa 500 per 100.000 abitanti, e un numero di posti letto di terapia intensiva non inferiore a 25. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, al fine di eliminare le prestazioni sanitarie obsolete.

4. A decorrere dall'anno 2026, per l'aggiornamento dei LEA, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 558 e 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'importo di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementato di 300 milioni di euro annui.

5. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del presente articolo si provvede alla ridefinizione degli indicatori e dei parametri di riferimento relativi a elementi rilevanti ai fini del monitoraggio del rispetto, in ciascuna regione, dei livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, assicurando che, per ciascun periodo di monitoraggio, alcuni indicatori e parametri siano fissi e altri variabili.»

63.6

ZAMPA, MANCA, MISIANI, CAMUSSO, LORENZIN, NICITA, ZAMBITO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 2.420 milioni di euro per l'anno 2026, 2.665 milioni di euro per l'anno 2027, 2.660 milioni di euro per l'anno 2028 e 2.720 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, anche per le finalità di cui agli articoli da 64 a 84."

Consequentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 65, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1 sostituire le parole: «80 milioni di euro per l'anno 2026, 85 milioni di euro per l'anno 2027, 90 milioni di euro per l'anno 2028 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029» con le seguenti: «100 milioni annui a decorrere dall'anno 2026»;

2) al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse non utilizzate dalle regioni sono assegnate in quota premiale alle regioni che hanno impegnato tutte le somme già ripartite»

3) al comma 4, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;

b) al comma 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "80 milioni di euro per l'anno 2026, 85 milioni di euro per l'anno 2027, 90 milioni di euro per l'anno 2028 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029."

63.7

CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 2.420 milioni di euro per l'anno 2026, 2.665 milioni di euro per l'anno 2027, 2.660 milioni di euro per l'anno 2028 e 2720 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, anche per le finalità di cui agli articoli da 64 a 84.»

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 65, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1 sostituire le parole: «80 milioni di euro per l'anno 2026, 85 milioni di euro per l'anno 2027, 90 milioni di euro per l'anno 2028 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029» con le seguenti: «100 milioni annui a decorrere dall'anno 2026»;

2) al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse non utilizzate dalle regioni sono assegnate in quota premiale alle regioni che hanno impegnato tutte le somme già ripartite»

3) al comma 4, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;

b) al comma 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "80 milioni di euro per l'anno 2026, 85 milioni di euro per l'anno 2027, 90 milioni di euro per l'anno 2028 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029".

63.8

CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, sostituire le parole: "è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026" con le seguenti: "è incrementato di 4.400 milioni di euro per l'anno 2026".

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Estensione all'anno 2026 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contri-

buto di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.000 milioni di euro anche per l'anno 2026.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2026.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.».

b) dopo l'articolo 70 inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Misure a favore del personale sanitario)

1.L'articolo 5 del decreto legge 7 giugno 2024, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge del 29 luglio 2024 n. 107 è soppresso.

2.Allo scopo di salvaguardare il Servizio sanitario nazionale pubblico e fronteggiare la grave carenza di personale, superare il precariato e garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nei limiti delle risorse previste, una quota pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2026,

in deroga ai vincoli di spesa in materia di personale previsti a legislazione vigenti e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, è destinata alle Regioni che sulla base dell'approvazione del proprio piano triennale del fabbisogno di personale per il servizio sanitario regionale indicano, entro il 31 marzo 2026, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione a tempo indeterminato di personale del comparto della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie e sociosanitarie.

3. Al fine di far fronte alle nuove assunzioni di cui al comma 2, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, l'articolo 2, comma 71 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni è soppresso».

63.9

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 3.200 milioni di euro per l'anno 2026 e 3.450 milioni di euro».

Consequentemente:

a) all'articolo 70, dopo il comma 3, aggiungere, i seguenti:

«3-bis. Al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario Nazionale (SSN), di ridurre le liste d'attesa e il ricorso alle esternalizzazioni, a decorrere dall'anno 2026, previa adozione della metodologia per la definizione del fabbisogno del personale degli enti del SSN, sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e la disciplina sul limite delle risorse per il trattamento accessorio del personale, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 63, pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede:

a) quanto a 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2026 mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 70-*bis*;

d) quanto a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 3-*quinqües*.

3-*quinqües*. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento».

b) dopo l'articolo 70, inserire il seguente:

Art. 70-*bis*. - (Disposizioni in materia di imposta straordinaria e temporanea nel settore degli armamenti)

1. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica del settore degli armamenti, per l'anno 2026, è istituita un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti il predetto settore.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno dell'anno 2026, un'imposta pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2026 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2022, 2023 e 2024;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2027 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2023, 2024 e 2025.

3. Entro il 30 giugno di ciascuno dell'anno 2026, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 1 e 2, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre dell'anno 2026, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle Entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso

versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2026 e 2027.

7. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'imposta straordinaria di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti".

63.10

PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, MAZZELLA

Al comma 1, sostituire le parole: "è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro" con le seguenti: "è incrementato di 2.960 milioni di euro per l'anno 2026 e 3.100 milioni di euro". Ai relativi oneri, pari a 560 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

Conseguentemente:

all'articolo 80, comma 1, sostituire le parole: "nella misura del 4,6 per cento" con le seguenti: "nella misura del 5 per cento".

63.11

CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 2.900 milioni di euro per l'anno 2026 e 3.150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».

Ai relativi oneri pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, dopo l'articolo 64 inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Risorse in materia di prevenzione e cronicità)

1. Al fine di rilanciare adeguate politiche di prevenzione, con particolare riferimento alla promozione di stili di vita sani, alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale come determinanti di salute, all'integrazione tra servizi sociali e servizi sanitari nella dimensione comunitaria e dare attuazione e concretezza al LEA "Prevenzione collettiva e sanità pubblica", a decorrere dal 2026, le risorse già destinate all'attuazione del Piano nazionale della prevenzione sono incrementate di 500 milioni di euro.

2. Al fine di aumentare la capacità di risposta del Servizio Sanitario Nazionale nella presa in carico delle persone con cronicità e di rafforzare la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza in tutte le Regioni, considerate le criticità relative alla continuità dell'assistenza sanitaria ordinaria e al rispetto dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, in coerenza con gli obiettivi di potenziamento e ammodernamento dell'assistenza socio-sanitaria territoriale previsti dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, a decorrere dal 2026, le risorse già destinate all'attuazione del Piano Nazionale della Cronicità sono incrementate di 500 milioni di euro.

3. Con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono ripartite tra le regioni le risorse di cui ai commi 1 e 2, anche tenendo conto del criterio di deprivazione sociale.».

63.12

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 2.900 milioni di euro per l'anno 2026 e 3.150 milioni di euro».

Ai maggiori oneri pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Consequentemente dopo l'articolo 64 inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Istituzione Fondo per l'assistenza primaria, la prevenzione e la promozione della salute).

1. Al fine di garantire i bisogni crescenti espressi dall'invecchiamento della popolazione e dall'aumento delle cronicità e garantire la cura, la diagnosi personalizzata e il trattamento più appropriato per un impatto positivo a livello individuale e per un beneficio sociale e collettivo nonché per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della Salute il Fondo per l'assistenza primaria, la prevenzione e la promozione della salute, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale.

63.13

CASTELLONE, DAMANTE, PIRRO

Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 2.900 milioni di euro per l'anno 2026 e 3.150 milioni di euro».

Ai maggiori oneri pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

Consequentemente dopo l'articolo 70, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Piano per l'abbattimento delle liste di attesa).

1. Al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero e, contestualmente, allo scopo di ridurre le liste di attesa, a decorrere dall'anno 2026 è autorizzata la spesa per complessivi 500 milioni di euro, a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard.

2. Per l'accesso alle risorse di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro trenta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge, alla definizione di un Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, con la specificazione degli obiettivi da raggiungere, dei modelli organizzativi prescelti, dei tempi di realizzazione, di un dettagliato cronoprogramma e della destinazione delle risorse da presentare al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze per la relativa approvazione. L'attuazione e il rispetto del Piano Operativo regionale per il recupero delle liste di attesa sarà oggetto di specifico monitoraggio da parte del Ministero della Salute, che procederà all'assegnazione delle relative risorse alle Regioni solo a seguito della verifica positiva riguardo al raggiungimento degli obiettivi di recupero concordati e contenuti nel Piano operativo.

3. Le Regioni acquisiscono, tramite flusso informativo, i dati relativi alle tempistiche delle liste di attesa e ad eventuali scostamenti dai limiti prescritti nel piano nazionale di governo delle liste di attesa, effettuando un attento monitoraggio del valore degli indicatori. Il Direttore generale delle strutture sanitarie è responsabile della corretta gestione e del rispetto dei tempi previsti nelle stesse.

4. Nel caso di persistenti criticità legate ai lunghi tempi di attesa, che costituiscono un elemento prioritario nella valutazione dell'operato dei direttori generali, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia, il direttore generale è soggetto alle misure di penalizzazione previste dalla normativa, fino alla revoca dall'incarico e alla cancellazione dal registro nazionale nel caso di mancato rispetto protratto per oltre un trimestre, ferme restando le responsabilità patrimoniali da danno eventualmente conseguenti a contenzioni in sede civilistica.»

63.14

CASTELLONE, DAMANTE, PIRRO

Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 2.900 milioni di euro per l'anno 2026 e 3.150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».

Ai relativi oneri pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, dopo l'articolo 70 inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Istituzione Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale medico e sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale e per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale)

1. Al fine di far fronte alla grave carenza di personale medico e sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), di salvaguardare il Servizio sanitario nazionale pubblico, di garantire un investimento sanitario minimo e una sostenibilità economica effettiva ai livelli essenziali di assistenza e di ridurre le liste di attesa è istituito, presso il Ministero della Salute, un Fondo denominato "Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale medico e sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale e per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale" con una dotazione finanziaria pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 1 gennaio 2026, destinato all'assunzione di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 1 nonché i criteri di riparto delle risorse assegnate.»

63.15

CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 2.900 milioni di euro per l'anno 2026 e 3.150 milioni di euro».

Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Consequentemente dopo l'articolo 70 inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Piano per l'assunzione di personale sanitario)

1. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le Regioni, al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nel limite di spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, possono definire piani triennali di spesa complessiva per il fabbisogno del personale dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito del livello di finanziamento standard cui concorre lo Stato e fermo restando l'equilibrio economico finanziario del bilancio sanitario regionale. I piani di cui al presente comma sono sottoposti all'approvazione preventiva del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (Comitato LEA).»

63.16

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, GUIDOLIN

Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 2.900 milioni di euro per l'anno 2026».

Consequentemente, dopo l'articolo 70, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Istituzione del Fondo per il potenziamento dei pronto soccorso)

1. Al fine di ridurre le liste di attesa e di garantire la salute pubblica, è istituito, presso il Ministero della Salute, un Fondo denominato "Fondo per il potenziamento dei pronto soccorso", con una dotazione finanziaria pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026, destinato all'assunzione di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. Con decreto del Ministero della Salute, di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di utilizzo del Fondo nonché i criteri di riparto delle risorse assegnate, con particolare attenzione alle strutture con alta affluenza di pazienti.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

63.17

LORENZIN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "2.400 milioni", con le seguenti: "2.829 milioni";

b) al comma 1, sostituire le parole: "2.650 milioni" con le seguenti: "3.079 milioni".

Conseguentemente:

- all'articolo 78, comma 1, sostituire le parole: "0,20 per cento" con le seguenti: "0,50 per cento";

- all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 429 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 429 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

63.19

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 2.650 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.900 milioni di euro».

Ai maggiori oneri, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Consequentemente dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Disposizioni per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili).

1. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 47, per un importo annuo pari a 250 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2026 è garantita la gratuità dei dispositivi contraccettivi medici e ormonali e dei contraccettivi meccanici e di barriera a coloro che sono già esentati dalla compartecipazione al costo delle spese sanitarie e a coloro che abbiano un'età inferiore ai 39 anni. Inoltre è garantita la gratuità dei contraccettivi di barriera anche a coloro cui sia stata diagnosticata una malattia sessualmente trasmissibile.».

63.20

MAZZELLA, BILOTTI, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1 sostituire le parole: «di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650» con le seguenti: «di 2.643 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.893»

Consequentemente all'articolo 70, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: si provvede aggiungere le seguenti:* a valere sull'incremento del livello del fabbisogno sanitario standard di cui all'articolo 63 al quale si provvede, per oneri pari a 243 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".;

b) *sopprimere le lettere a) e b)*

63.21

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE

Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»

con le seguenti: «è incrementato di 2.600 milioni di euro per l'anno 2026, 2.850 milioni di euro per l'anno 2027, 2.850 milioni per l'anno 2028 e di 2.650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029».

Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Dopo l'articolo 64 inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Disposizioni concernenti il finanziamento del Piano Nazionale Demenze)

1. Al fine di garantire la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze nonché provvedere all'aggiornamento e al monitoraggio del Piano Nazionale Demenze è autorizzata 200 milioni di euro per il 2026, 2027 e 2028.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2026.»

63.22

MAZZELLA, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole: di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 *con le seguenti:* di 2.600 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.850;

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Una quota dell'importo di cui al comma 1, pari a 200 milioni a decorrere dall'anno 2026, è destinata al potenziamento della ricerca oncologica. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

63.23

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 2.600 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.850 milioni di euro».

Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

Consequentemente dopo l'articolo 64 inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Finanziamento del Piano Nazionale della Cronicità)

1. Al fine di aumentare la capacità di risposta del Servizio Sanitario Nazionale nella presa in carico delle persone con cronicità e di rafforzare la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza in tutte le Regioni, considerate le criticità relative alla continuità dell'assistenza sanitaria ordinaria e al rispetto dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, nonché in coerenza con gli obiettivi di potenziamento e ammodernamento dell'assistenza socio-sanitaria territoriale previsti dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, a decorrere dal 2026 è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'aggiornamento, l'attuazione e il monitoraggio del Piano Nazionale della Cronicità nelle Regioni.

63.24

CASTELLONE, DAMANTE, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 2.565 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.815 milioni di euro».

Ai maggiori oneri pari a 165 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Consequentemente dopo l'articolo 70, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Disposizioni concernenti il personale del Sistema di Emergenza urgenza Territoriale)

1. Al fine di valorizzare le condizioni di lavoro svolto dal personale medico, sanitario e infermieristico del Sistema di Emergenza Territoriale 118 dipendente o convenzionato delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale è definita, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, nei limiti dell'importo complessivo di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, una specifica indennità di natura accessoria correlato al rischio ambientale e biologico.

2. Al fine di valorizzare le condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica, dipendente dalle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale operante nei servizi di pronto soccorso ed emergenza urgenza territoriale, l'indennità di esclusività nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale è raddoppiata, nei limiti dell'importo complessivo di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

3. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive dal personale del Sistema di Emergenza Territoriale 118, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento, nei limiti dell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

63.25

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 2.550 milioni di euro per l'anno 2026, 2.950 milioni di euro».

Consequentemente dopo l'articolo 64 inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Disposizioni per il potenziamento dell'assistenza territoriale).

1. Al fine di assicurare il potenziamento dell'assistenza territoriale, con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente da assumere nel case e negli ospedali di comunità, da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente,

e per quello convenzionato, la spesa di cui all'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementata di ulteriori 150 milioni di euro per l'anno 2026, 300 milioni di euro per l'anno 2027, 500 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.000,00 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029 a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le somme di cui al primo comma sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai criteri definiti con il medesimo decreto anche tenendo conto degli obiettivi previsti dal PNRR.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 63 si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2026, 300 milioni di euro per l'anno 2027, 500 milioni di euro per l'anno 2028 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. A decorrere dall'anno 2027, all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento».

63.26

PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, MAZZELLA

Al comma 1, sostituire le parole: "è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro" con le seguenti: "è incrementato di 2.540 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.690 milioni di euro". Ai relativi oneri, pari a 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

Conseguentemente:

all'articolo 78, comma 1, sostituire le parole: "dello 0,20 per cento" con le seguenti: "dello 0,30 per cento".

63.27

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE

Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 2.528,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.778,8 milioni di euro». Ai relativi oneri, pari a 128,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente all'articolo 69, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Allo scopo di valorizzare economicamente le caratteristiche peculiari e specifiche degli infermieri dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, all'indennità di specificità infermieristica si applica una aliquota fiscale dell'Irpef del 5%. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in 128, 8 milioni a decorrere dal 2026.»

63.28

PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, MAZZELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 2.500 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.750 milioni di euro».

Ai relativi oneri pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente all'articolo 70 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) sostituire le parole: «personale sanitario a tempo indeterminato» con le seguenti: «personale sanitario e sociosanitario a tempo pieno e indeterminato»;

2) sostituire le parole: «450.000.000» con le seguenti: ««550.000.000»»;

b) al comma 2:

1) al primo periodo sostituire le parole: «450.000.000» con le seguenti: ««550.000.000»»;

2) alla lettera a), sostituire le parole: «207» con le seguenti: «257», le parole: «328» con le seguenti: «338» e le parole: «340» con le seguenti: «350»;

3) alla lettera b), sostituire le parole: «243» con le seguenti: «253», le parole: «122» con le seguenti: «135» e le parole: «110» con le seguenti: «125».

63.29

CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE, MAZZELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 2.500 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.750 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 70, inserire il seguente:

«Art. 70-bis

(Istituzione del Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale medico e sanitario per il rafforzamento dei Dipartimenti di Emergenza Urgenza e Accettazione)

1. Al fine di garantire la salute pubblica, la sicurezza e l'incolumità degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie e far fronte alla grave carenza di personale e di ridurre le liste di attesa, è istituito, presso il Ministero della Salute, un Fondo denominato "Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale medico e sanitario per il rafforzamento dei Dipartimenti di Emergenza Urgenza e Accettazione", con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato all'assunzione di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. Con decreto del Ministero della Salute, di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di utilizzo del Fondo nonché i criteri di riparto delle risorse assegnate.

Conseguentemente, all'articolo 132, sopprimere il comma 2.

63.30

PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, MAZZELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 2.498,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.748,5 milioni di euro».

Ai relativi oneri, pari a 98,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, all'articolo 69 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: « 1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 1, commi 350 e commi 351, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le risorse destinate all'incremento delle indennità di specificità medico-veterinaria e dell'indennità di specificità sanitaria di cui agli articoli 65 e 66 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità, riferito al triennio 2019-2021, stipulato il 23 gennaio 2024, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2024, sono incrementate di 98,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e gli incrementi conseguenti delle predette indennità sono determinati dalla contrattazione collettiva nazionale della medesima area. »;

b) sopprimere il comma 3.

63.31

CASTELLONE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 2.480 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.730 milioni di euro». Ai relativi oneri, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente all'articolo 69, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 323, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «con decorrenza dal 1° gennaio 2026, di ulteriori 50 milioni di euro complessivi, di cui 15 milioni di euro per la dirigenza medica e 35 milioni di euro per il personale del comparto sanità» sono sostituite dalle se-

guenti: «con decorrenza dal 1° gennaio 2026, di ulteriori 80 milioni di euro complessivi, di cui 20 milioni di euro per la dirigenza medica e 60 milioni di euro per il personale del comparto sanità.»

63.32

GUIDOLIN, MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE

Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 2.451,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.701,2 milioni di euro». Ai relativi oneri, pari a 51,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente all'articolo 69, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Allo scopo di valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo dei dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori socio-sanitari nelle attività direttamente finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute, alla specifica indennità si applica una aliquota fiscale dell'Irpef del 5%. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in 51,2 milioni a decorrere dal 2026.»

63.33

PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro» con le seguenti: "è incrementato di 2.450 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.700 milioni di euro".

Consequentemente dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Disposizioni concernenti l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 302, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

63.34

PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, MAZZELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 2.442 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.692 milioni di euro».

Consequentemente:

a) all'articolo 69, comma 4, sostituire le parole: «di 208 milioni di euro annui a decorrere dal 2026» con le seguenti: «di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.»;

b) all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «58 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

63.35

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 2.440 milioni di euro per l'anno 2026, 2.690 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 64 inserire il seguente:*

«Art. 64-bis.

(Screening nazionale gratuito per l'eliminazione del virus HCV)

1. In via sperimentale, per il biennio 2026-2027, al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus da epatite C (HCV), è garantito uno screening gratuito per i nati negli anni dal 1948 al 1968.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione dello screening di cui al comma 1.

b) *all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028»*

63.36

PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA, DAMANTE

Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 2.430 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.680 milioni di euro». Ai relativi oneri pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente all'articolo 69, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo nelle attività finalizzate al prelievo, donazione e del trapianto di organi, tessuti e cellule, al personale medico e sanitario che lavora nei centri trapianti è definita, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 30 milioni di euro, una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, con decorrenza dal 1° gennaio 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario na-

zionale standard cui concorre lo Stato, che è corrispondentemente incrementato a decorrere dall'anno 2026.»

63.37

CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE, GUIDOLIN

Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 2.426,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.676,5 milioni di euro».

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 26,5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

Conseguentemente all'articolo 69 sostituire il comma 3 con il seguente: «3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sostituire il comma 351 con il seguente: «351. Al fine di valorizzare e incentivare il servizio della dirigenza sanitaria non medica presso le strutture del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2026, i vigenti importi dell'indennità di specificità sanitaria di cui all'articolo 66 del contratto collettivo nazionale di lavoro della predetta area, riferito al triennio 2019-2021, stipulato il 23 gennaio 2024 sono incrementati del 17%. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato»

63.38

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE, GUIDOLIN, CASTELLONE

Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 2.425 milioni di euro per l'anno 2026».

Ai relativi oneri pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Consequentemente, dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

«Art. 64-bis

(Incremento risorse finanziamento Piano Nazionale Malattie Rare 2023-2026)

1. Al fine di dare piena attuazione al Piano Nazionale Malattie Rare 2023-2026 è autorizzata una spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sul Fondo sanitario nazionale.

63.39

LOREFICE, PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, MAZZELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 2.420 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.670 milioni di euro». Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Disposizioni concernenti il potenziamento dei centri di diabetologia pediatrica)

1. Al fine di assicurare ai bambini con alterazioni della glicemia e dell'insulina e valutare i profili glicemici per l'ottimizzazione della terapia e della alimentazione al fine di garantire un controllo metabolico adeguato e prevenire le complicanze del diabete è istituito, presso il Ministero della Salute, un Fondo denominato "Fondo per il potenziamento dei centri di diabetologia pediatrica", con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Con decreto del Ministero della Salute, di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di utilizzo del Fondo nonché i criteri di riparto delle risorse assegnate.»

63.40

GUIDOLIN, CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 2.415 milioni di euro per l'anno 2026, 2.665 milioni di euro».

b) *dopo il comma 2 inserire il seguente:* «2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

Conseguentemente all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» *con le seguenti:* «85 milioni»

63.41

MAZZELLA, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1 sostituire le parole: di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 *con le seguenti:* di 2.412 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.672

Conseguentemente, all'art. 77, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 4 aggiungere il seguente:* 4-bis. Ai prodotti senza glutine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 sulla definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inseriti nel Registro nazionale dei prodotti senza glutine destinati al consumo da parte di soggetti affetti da celiachia di cui al decreto del Ministero della salute del 10 agosto 2018, si applica l'aliquota IVA del 4%. Conseguentemente, alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 6) è inserito il seguente: «6-bis) prodotti senza glutine inseriti nel Registro nazionale dei prodotti senza glutine destinati al consumo da parte di soggetti affetti da celiachia. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, stimati in 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede ai sensi del comma 5, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307" »;

b) *al comma 5 sostituire le parole:* 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027 *con le seguenti:* 12 milioni di euro per l'anno 2026 e 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027

63.42

PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 2.410 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.660 milioni di euro». Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente all'articolo 69, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 2, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 352 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dal 1° gennaio 2026 è riconosciuta, nella stessa misura e disciplina, anche agli operatori di professione sanitaria ostetrica. Ai maggiori oneri di cui al primo periodo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, come rifinanziato dall'articolo 63 del presente disegno di legge.»

63.43

MAZZELLA, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1 sostituire le parole: di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 con le seguenti: di 2.408 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.658

Conseguentemente:

a) all'articolo 90, comma 1, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 10 milioni:

b) all'articolo 132, comma 2, sostituire la parola: 100 con la seguente: 92

63.44

GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, MAZZELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 2.406 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.656 milioni di euro». Ai relativi oneri

pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Consequentemente all'articolo 69 dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione sociale delle precipue competenze diagnostiche, prescrittive ed assistenziali svolte dalla professione di ostetrica, è riconosciuta, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 6 milioni di euro, una indennità di specificità ostetrica per le professioniste dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2026 quale parte del trattamento economico fondamentale.

63.45

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» con le seguenti: «è incrementato di 2.405 milioni di euro per l'anno 2026, 2.655 milioni di euro per l'anno 2027, 2.655 milioni per l'anno 2028 e di 2.650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029».

Consequentemente:

a) all'articolo 64, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al fine di garantire l'identificazione precoce del rischio di fibrosi cistica in via sperimentale per il triennio 2026-2028 è finalizzata la spesa di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, per la realizzazione di un programma di screening. Il Ministro della salute, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce le modalità e i criteri per messa in atto di modelli sperimentali, di screening del portatore sano per l'identificazione precoce del rischio di fibrosi cistica.»;

b) all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029»

63.46

PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 2.405 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.655 milioni di euro». Ai relativi oneri, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Consequentemente all'articolo 64, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, al fine di rafforzare le strategie di prevenzione oncologica, garantendo la continuità e l'equità di accesso ai test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce a tutte le pazienti effettivamente eleggibili, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

63.47

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» con le seguenti: «è incrementato di 2.405 milioni di euro per l'anno 2026, 2.655 milioni di euro per l'anno 2027, 2.655 milioni per l'anno 2028 e di 2.650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029».

Consequentemente:

a) all'articolo 64, dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Al fine di sostenere le attività di ricerca e promuovere apposite campagne di prevenzione rivolte agli adolescenti, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per lo studio delle cause di infertilità e sterilità da inquinamento ambientale.»

b) all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «95 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029»

63.48

CASTELLONE, DAMANTE, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 2.405 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.655 milioni di euro».

Consequentemente:

a) dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Disposizioni per l'istituzione delle Ovarian Units per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle neoplasie ovariche)

1. Al fine di garantire alle pazienti affette da tumore all'ovaio le migliori cure attraverso un approccio multidisciplinare completo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, nel rispetto delle linee guida di cui al comma 3, le Unità per i tumori all'ovaio, di seguito denominate «Ovarian Units», quali centri specializzati nella cura dei tumori dell'ovaio.

2. Le «Ovarian Units» sono centri specializzati nella cura dei tumori dell'ovaio dotati di una struttura organizzativa multidisciplinare, e individuati in base a criteri relativi al volume e alla qualità delle prestazioni erogate, che assicurano, attraverso un percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale standardizzato e focalizzato sul paziente, un approccio integrato alle neoplasie dell'ovaio, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e i risultati clinici.

3. Il Ministro della salute, avvalendosi della consulenza dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida per la realizzazione delle Ovarian Units, al fine di:

a) stabilire i criteri relativi al volume minimo delle prestazioni e ai servizi clinici da erogare;

b) stabilire criteri e bacini di utenza per la realizzazione delle Ovarian Units presso le aziende sanitarie, in modo da garantire una copertura uniforme del territorio nazionale;

c) stabilire criteri per determinare le competenze professionali del gruppo multidisciplinare con riferimento al tumore ovarico, al fine di garantire

un'assistenza completa al paziente oncologico nel processo di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;

d) determinare percorsi integrati multidisciplinari e cure personalizzate al fine di ottimizzare il percorso diagnostico e terapeutico;

e) disporre criteri rigorosi di selezione dei centri, in coerenza con la programmazione sanitaria delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire i migliori esiti ed evitare ogni sperequazione regionale nell'accesso alle cure.

b) all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

63.49

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» con le seguenti: «è incrementato di 2.402 milioni di euro per l'anno 2026, 2.652 milioni di euro per l'anno 2027, 2.652 milioni per l'anno 2028 e di 2.650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029».

Ai relativi oneri pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*Conseguentemente, all'articolo 64, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al fine di garantire una diagnosi tempestiva della Malattia Renale Cronica, in via sperimentale per il triennio 2026-2028, è autorizzata la spesa di 2 milioni euro annui per la realizzazione di un programma di *screening* della patologia rivolto alla popolazione di età superiore ai diciotto anni, che presenti almeno una patologia tra diabete mellito, ipertensione arteriosa, malattia cardiovascolare o cerebrovascolare, obesità, attraverso il coinvolgimento su base volontaria delle farmacie pubbliche e private aperte al pubblico. Con decreto del Ministro della Salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. Il Ministero della salute promuove campagne periodiche di informazione e sensibilizzazione sociale sull'importanza della diagnosi precoce della MRC e per la conoscenza del programma di cui*

al comma 1. Ai fini del presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.»

63.50

CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» con le seguenti: «è incrementato di 2.402 milioni di euro per l'anno 2026, 2.652 milioni di euro per l'anno 2027, 2.652 milioni di euro per l'anno 2028 e di 2.650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029».

Conseguentemente:

a) all'articolo 64, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 556, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante istituzione del «Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare», dopo le parole: «1 milione di euro per l'anno 2025» sono inserite le seguenti: «e di 2 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027»;

b) all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «98 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028»

63.51

PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, MAZZELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 2.402 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.652 milioni di euro».

Conseguentemente:

a) all'articolo 69, comma 3, sostituire le parole: «13,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «15,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, riferibili anche alle professioni sociosanitarie»

b) all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «98 milioni»

63.52

CASTELLONE, DAMANTE, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 2.401 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.651 milioni di euro».

Consequentemente

a) all'articolo 64, dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Il Ministero della salute promuove campagne di sensibilizzazione a carattere nazionale e regionale sulle problematiche relative alla diagnosi precoce del tumore all'ovaio, finalizzate, in particolare, a diffondere una maggiore conoscenza dei sintomi della patologia, nonché a promuovere il ricorso ai medici di medicina generale e agli specialisti al fine di favorire una diagnosi precoce.»

b) all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «99 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

63.53 (testo 2)

BOCCIA, PATUANELLI, DE CRISTOFARO, PAITA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

*"1-bis. Al fine di avviare un percorso di progressivo incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, cui concorre lo Stato, definito dall'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, tale da raggiungere gradualmente una percentuale di finanziamento annuale non inferiore allo 7,5 per cento del Prodotto interno lordo, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è ulteriormente incrementato di 2.500 milioni di euro per l'anno 2026, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2027 e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028*

1-ter. Quota parte delle risorse di cui al comma 1-bis, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2.000 milioni di euro per l'anno 2027 sono destinate alle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 70.

1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2026, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2027 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 1-quinquies e 1-sexies.

1-quinquies. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2

del presente articolo, con esclusione delle spese commesse a salute, *welfare*, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

1-sexies. Sono disposte ulteriori misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e, di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati, senza determinare aumenti della pressione fiscale complessiva e salvaguardando le famiglie e le imprese più vulnerabili, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee e con l'esclusione di quelli strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e del gasolio agricolo, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.500 milioni di euro per l'anno 2026, a 2.000 milioni di euro per l'anno 2027 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.»

63.54

LORENZIN, ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, ZAMBITO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"**1-bis.** Gli incrementi di cui al comma 1 ricomprendono anche i costi conseguenti all'incremento del personale del comparto sanità.".

63.55

GUIDOLIN, MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Gli incrementi di cui al comma 1 ricomprendono anche i costi conseguenti all'incremento del personale del comparto sanità.».

63.58

LORENZIN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole ", 10 milioni dei quali destinati alla predisposizione di un nuovo percorso diagnostico-terapeutico assistenziale (PDTA) comprensivo dei farmaci con anticorpi monoclonali."

63.60

LORENZIN

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Le risorse di cui al comma 2 sono vincolate a garantire una presa in carico precoce, appropriata e multidisciplinare, che riduca le disegualianze regionali nell'attuazione dei piani e nell'accesso ai servizi attraverso iniziative volte a:

a) rafforzare la disponibilità degli strumenti e delle tecnologie di diagnosi precoce per riconoscere precocemente segni e sintomi, assicurando la tempestiva presa in carico dei pazienti affetti da Alzheimer fin dalle fasi iniziali e l'accesso ai trattamenti di cura;

b) promuovere la definizione e l'adozione di PDTA aggiornati e integrati, condivisi a livello regionale, per favorire l'equo accesso ai trattamenti innovativi;

c) potenziare le reti regionali per le demenze e il ruolo dei Centri per i disturbi cognitivi e le demenze (CDCD), al fine di garantire equità, continuità e qualità dell'assistenza ai pazienti di tutto il territorio nazionale;

d) sostenere la ricerca attraverso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) con una quota non inferiore al 5% delle risorse di cui al comma 2;

e) sostenere la ricerca pubblica di base da svolgersi presso l'Istituto Superiore di Sanità per ridurre l'impatto economico delle demenze sul Servizio Sanitario Nazionale con una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui al comma 2."

63.62

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, MANCA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Una quota dell'importo di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, è destinata al finanziamento delle

spese per gli accertamenti diagnostici neonatali obbligatori destinati alla prevenzione e la cura della malattia leucodistrofia metacromatica (MLD)."

63.66

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. "La disposizione di cui al comma 3 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge."

Conseguentemente:

- a) al medesimo articolo 63, sopprimer il comma 5*
 - b) all'articolo 67, sopprimere il comma 2*
-

63.68

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA, IRTO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. "La disposizione di cui al comma 3 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge."

63.69

MANCA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: "3-bis. "La disposizione di cui al comma 3 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge."

63.70

IRTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, rientrante nel fabbisogno sanitario standard viene ripartito secondo le modalità previste per il restante fabbisogno sanitario nazionale standard di cui al Decreto Ministeriale Salute 30 dicembre 2022."

63.74

GUIDOLIN, MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. per il lavoro svolto in condizioni particolari, l'indennità di disagio per il personale infermieristico è aumentata del 50 per cento. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 488 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

63.75

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: 4-bis. 1. Al fine di potenziare la ricerca sanitaria, a decorrere dall'anno 2026, la quota pari all'1 per cento del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è incrementata dello 0,25 per cento. L'incremento di cui al presente comma è finalizzato altresì al finanziamento delle attività di ricerca corrente di cui alla lettera a) del medesimo comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 502 del 1992. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 357 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

63.77

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA, IRTO

Sopprimere il comma 5.

63.82

NICITA, MISIANI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma inserire il seguente: "2-*bis*. Una quota dell'importo di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro, è destinata a potenziare i servizi sanitari delle isole minori.";

b) al comma 4, inserire in fine le seguenti parole: ", tenendo conto per le isole minori del fattore di insularità di cui all'articolo 119 della Costituzione e del PIL pro capite dei residenti nelle suddette isole".

63.350

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti commi:

"5-*ter*) All'articolo 41 comma 2 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo la lettera c-*bis*), al fine di promuovere l'innovazione nella ricerca scientifica e in applicazione degli obiettivi della

Commissione Europea sull'uso di animali nella ricerca, è inserita la seguente lettera:

c-*ter*) con un importo annuale pari a 10 milioni di euro per ogni anno del triennio 2026-2027-2028 da destinare a Enti pubblici di ricerca individuati con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca per l'attività finalizzata alla ricerca, alla formazione, allo sviluppo e all'implementazione di metodi sostitutivi della sperimentazione su animali.

5-*quater*) Agli oneri di cui al comma precedente, pari a 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma.

63.0.1

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Disposizioni concernenti il riparto del Fondo sanitario nazionale)

1. Al fine di superare la sperequazione esistente nel territorio nazionale nell'ambito della ripartizione del Fondo sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, come incrementato ai sensi del comma 1, all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ambientali, socioeconomici e culturali; inoltre, attribuisce un peso non inferiore al 50 per cento a valere sull'intera quota capitaria all'indice di deprivazione economica, individuato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, tenendo conto delle carenze strutturali, delle condizioni geomorfologiche e demografiche presenti nelle regioni o nelle aree territoriali di ciascuna regione che incidono sui costi delle prestazioni sanitarie».

63.0.2 (testo 2)

CASTELLONE, DAMANTE, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Disposizioni concernenti la ripartizione del fabbisogno sanitario

standard sul criterio della deprivazione sociale)

1. Al fine di ridurre le disuguaglianze regionali nell'accesso ai servizi sanitari, a decorrere dall'anno 2026, alla percentuale delle pesature dei criteri di ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard concernenti il tasso di mortalità e quelli inerenti alla deprivazione sociale, quali l'incidenza della povertà relativa individuale, il livello di bassa scolarizzazione e al tasso di disoccupazione della popolazione, è attribuito un peso maggiore rispetto a quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto del Ministro della salute del 30

dicembre 2022, recante: "Definizione dei nuovi criteri e dei pesi relativi per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard."

2. Con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge sono stabiliti nuovi criteri di ripartizione secondo le disposizioni del presente articolo.».

63.0.3

ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis

(Disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza sanitaria territoriale

e delle Case di comunità)

1. Al fine di potenziare l'assistenza sanitaria territoriale garantendo la diffusione e il funzionamento delle Case di comunità di cui all'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e l'erogazione delle prestazioni assistenziali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, a garanzia dell'attuazione dei Livelli essenziali di assistenza, è autorizzata la spesa di 50 milioni a decorrere dall'anno 2026.

2. Per le finalità di cui al comma 1, ai medici di medicina generale e ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, sono assegnati gli incarichi convenzionali relativi agli ambiti territoriali vacanti, in via subordinata rispetto ai medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all'inserimento nella graduatoria regionale in forza di altra disposizione, prevedendo la corresponsione, del trattamento economico previsto dall'accordo collettivo nazionale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132."

63.0.4

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis

(Fondo per ridurre gli accessi impropri al Pronto Soccorso)

1. Al fine di ridurre gli accessi impropri in Pronto Soccorso (PS) e di contribuire allo smaltimento delle liste di attesa, per il 2026, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un Fondo per incentivare l'acquisto, da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di servizi o soluzioni digitali per la gestione automatizzata degli appuntamenti, la comunicazione con i pazienti e l'effettuazione di prestazioni base di telemedicina, quali la televisita. La prenotazione delle prestazioni non comporta costi aggiuntivi.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sentite le federazioni e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono definite le modalità di distribuzione alle Regioni delle risorse di cui al comma 1, nonché le modalità con cui le medesime Regioni, nell'ambito degli accordi integrativi regionali, possono disciplinare l'erogazione del suddetto contributo.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

63.0.6

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis

(Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. Al fine di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, al comma 548-bis, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «, appartenenti alla rete formativa» e «fino al 31 dicembre 2026» sono abrogate;

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica, purché la struttura nella quale lo specializzando svolge l'attività lavorativa appartenga alla rete formativa di una scuola di specializzazione della disciplina di interesse oppure sia in possesso dei requisiti di accreditamento di cui all'allegato 1 del decreto interministeriale n. 402 del 2017 sulla base di una certificazione rilasciata annualmente dal Ministero della salute di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca; nei restanti casi, si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1 al decreto interministeriale n. 402 del 2017 sulla formazione extra-rete per un periodo non superiore a 18 mesi, da computarsi separatamente rispetto ad altri periodi dello stesso tipo già svolti dallo specializzando durante il contratto di formazione specialistica»;

c) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente comma, sono fatti salvi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, mentre non determinano interruzione della formazione e non devono essere recuperate, le assenze dovute alla fruizione dei congedi di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, entro un limite massimo di sei mesi»;

d) all'undicesimo periodo, dopo le parole: «primo periodo», sono aggiunte le seguenti «oppure dallo specializzando interessato all'assunzione»;

e) al dodicesimo periodo, le parole: «al nono periodo», sono sostituite dalle seguenti «all'undicesimo periodo, in conformità alle disposizioni del presente comma.»;

f) al quattordicesimo periodo, le parole: «purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 alla data di stipulazione del contratto di cui al presente comma», sono abrogate.».

63.0.7

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis

(Modifica all'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, sono aggiunti i seguenti commi: «1-*bis*. In conformità a quanto previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, agli specializzandi di cui al comma 1 è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo per tutta la durata legale del corso. Tale trattamento è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, determinato ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici e 2025-2026 e 2026-2027 la parte variabile non può eccedere il 15 per cento di quella fissa e la parte fissa non è inferiore a euro 22.700 annui lordi. Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione. Alla ripartizione e all'assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti di cui al comma 1 per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

1-*ter*. Agli specializzandi di cui al comma 1 si applicano per quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo VI capo I del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

1-*quater*. L'articolo 2-*bis* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è abrogato.

1-*quinquies*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

63.0.8

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo l'articolo 63 inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Disposizioni in materia di personale della Ricerca Sanitaria di IRCCS pubblici e IZS)

1. Al fine di rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) e di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, secondo i principi della Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee dell'11 marzo 2005 (2005/251/CE), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "90 milioni di euro per l'anno 2026 e 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027".

63.0.10

PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 63-bis.

(Disposizioni in materia di personale della Ricerca Sanitaria di IRCCS pubblici e IZS)

1. Al fine di rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) e di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, secondo i principi della Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee dell'11 marzo 2005 (2005/251/CE), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

63.0.11

LORENZIN, MISIANI, ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 63-bis

(Fondo strutturale per l'assistenza territoriale post-PNRR)

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo strutturale per l'assistenza territoriale, con una dotazione di 1.100 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, destinato a garantire la sostenibilità e la piena operatività delle Case della Comunità, degli Ospedali di Comunità e delle Centrali Operative Territoriali realizzati nell'ambito della Missione 6 - Salute del PNRR.

2. Le risorse del Fondo possono anche finanziare modelli di presa in carico integrata sviluppati in collaborazione tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici ospedalieri, infermieri, professionisti sanitari e sociali, enti locali e soggetti del Terzo Settore, per assicurare continuità assistenziale e prossimità dei servizi."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

63.0.12

LORENZIN, MISIANI, ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, NICITA, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 63-bis

(Piano nazionale pluriennale per il personale sanitario e sociosanitario)

1. Il Ministero della salute predispone, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con le Regioni, un Piano nazionale pluriennale per il personale sanitario e sociosanitario, finalizzato a garantire la piena funzionalità del Servizio sanitario nazionale e a superare le carenze strutturali di organico nei servizi ospedalieri e territoriali.

2. Il Piano definisce i fabbisogni professionali e formativi, le misure di stabilizzazione del personale precario, la sicurezza nei luoghi di lavoro e i programmi di formazione manageriale e digitale per medici ospedalieri, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, infermieri e operatori sociosanitari, promuovendo modelli organizzativi che favoriscano il lavoro in équipe multidisciplinare.

3. Per l'attuazione del Piano il Fondo Sanitario Nazionale è incrementato di 2.300 milioni di euro annui a decorrere dal 2026."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 2.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 2.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

63.0.13

FINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis

(Incentivi per i servizi socio-sanitari nei comuni delle aree interne)

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni periferici e ultraperiferici delle aree interne, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché per l'assunzione di incarichi presso le aziende e gli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al primo periodo è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario.

2. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in uno dei comuni di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2026, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie nei medesimi comuni e prendono in locazione un immobile a uso abitativo per fini di servizio è attribuito, annualmente, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 4, un credito d'imposta pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'importo di 2.500 euro.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è attribuito anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni periferici e ultraperiferici delle aree interne, un immobile a uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 4, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare degli interessi passivi pagati in dipendenza del finanziamento e l'importo di 2.500 euro.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 18 della presente legge e con le detrazioni spettanti ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 2 a 4 e di recupero in caso di illegittimo utilizzo del credito d'imposta, nonché le ulteriori disposizioni necessarie ai fini del rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 4.

6. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale dirigente e non dirigente, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale ubicati nei comuni di cui al comma 1 nonché per i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali interni, i medici veterinari e per le altre professionalità sanitarie ambulatoriali operanti in tali comuni, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali, è prevista la definizione di un emolumento, di natura accessoria e variabile, da attribuire in ragione dell'effettiva presenza in servizio, nei limiti dell'importo annuo lordo complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, come ripartito, tra ciascuno dei predetti contratti e accordi, con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze, possono prevedere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, particolari forme di incentivazione per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che decidono di mantenere in attività i propri studi ubicati nei comuni delle aree interne di cui al comma 1.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"

63.0.14

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 63-bis

(Copertura integrale delle rette per i pazienti affetti dalla malattia di Alzheimer nelle Residenze Sanitarie Assistenziali)

1. Al fine di garantire l'effettiva tutela del diritto alla salute delle persone affette dalla malattia di Alzheimer e da altre forme di demenza neurodegenerativa, tutte le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e assistenziali, ad elevata integrazione sanitaria, erogate nell'ambito delle Residenze Sanitarie

Assistenziali (RSA) in favore dei soggetti affetti da tali patologie, sono poste integralmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le rette relative al ricovero e all'assistenza dei pazienti di cui al comma 1, comprensive di ogni voce di costo, ivi inclusi i servizi sanitari, alberghieri, assistenziali, riabilitativi e di sostegno psicologico, sono totalmente a carico del SSN, senza oneri economici a carico dell'assistito o dei suoi familiari.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la propria programmazione sanitaria e sociosanitaria, assicurando il pieno finanziamento delle prestazioni di cui al presente articolo.".

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2026.".

63.0.16

LORENZIN, ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 63-bis

(Rifinanziamento del Fondo per l'Alzheimer e le demenze)

1. Al fine di potenziare la prevenzione, la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer e demen-

ze, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al primo comma, attribuendo priorità alle linee di azione relative alla diagnosi precoce, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme stesse."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 95 milioni di euro per l'anno 2026 e di 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027."

63.0.17

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis

(Rifinanziamento del Fondo per l'Alzheimer e le demenze)

1. Al fine di potenziare la prevenzione, la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer e demenze, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al primo comma, attribuendo priorità alle linee di azione relative alla diagnosi precoce, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme stesse.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di

cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2004 n. 307.»

63.0.18

IRTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis

(Fondo per il finanziamento degli oneri per indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210)

1. Ai fini di concorrere agli oneri sostenuti dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse Regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, a decorrere dal 2026, con dotazione di 50 milioni annui.

2. Il fondo è ripartito tra le Regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di una proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento tenendo conto del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti».

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

63.0.19

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis

*(Rifinanziamento del Fondo per il contrasto dei
disturbi della nutrizione e dell'alimentazione)*

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 al comma 688, le parole: " e di 10 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028"

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

63.0.20

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis

(Misure a sostegno delle persone con disabilità uditiva)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione e il potenziamento degli interventi già previsti in favore dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698 e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, la relativa autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 355, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Sempre in favore del medesimo ente è autorizzato un contributo di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, destinato alla continuità del servizio di interpretariato a distanza per medici, strutture sanitarie e servizi essenziali di prima necessità, volto a garantire l'accessibilità delle

persone con disabilità uditiva, di cui all'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

63.0.21

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis

(Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato 'Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare', con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica come indagine di prima scelta o come approfondimento diagnostico nelle malattie rare per le quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza, o nei casi sospetti di malattia rara non identificata. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

63.0.22

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis

(Fondo per la diagnosi della atrofia muscolare spinale - SMA)

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la diagnosi della atrofia muscolare spinale - SMA, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Le risorse del Fondo di cui al periodo precedente sono ripartite, entro il 31 marzo di ciascun anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che offrono accertamenti diagnostici nell'ambito degli screening neonatali per la diagnosi precoce della atrofia muscolare spinale, in ragione del numero di prestazioni effettuate e dei percorsi di trattamento predisposti.

2. Con decreto del Ministero della salute, da adottarsi, sentito il Centro di coordinamento sugli screening neonatali di cui all'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 176, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione del fondo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Art. 64

64.1

MAZZELLA, BILOTTI, GUIDOLIN, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 238 milioni con le seguenti: 338 milioni

Consequentemente sopprimere l'articolo 81

64.8

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: "d-bis) la realizzazione, a cura del Ministero della salute, di concerto con l'Istituto superiore di sanità, di un programma nazionale di biomonitoraggio a campione sulla popolazione per rilevare la presenza di sostanze poli- e perfluoroalchiliche (PFAS) nel sangue e in altri fluidi biologici, con finalità di prevenzione sanitaria e studio epidemiologico"

64.12

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per rimuovere gli squilibri sanitari e sociali connessi alla disomogenea situazione registrabile tra le varie realtà regionali in materia di prevenzione secondaria dell'infertilità femminile e maschile e per attivare il nuovo screening per l'infertilità rivolto ai giovani adulti, lo Stato destina risorse aggiuntive e promuove un intervento speciale, per il triennio 2026-2028, per la diffusione del tampone vaginale per le donne e dello spermioγραμμα per gli uomini nell'ambito dello screening dell'infertilità, da realizzarsi in collegamento con l'assistenza sanitaria di base, anche attraverso l'implementazione di linee di ricerca biomedica e organizzativa in grado di incrementare le potenzialità diagnostiche e terapeutiche nel campo dell'infertilità. Le modalità ed i criteri per la realizzazione del programma sono adottati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri di cui al presente comma pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

64.13

MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Al fine di rafforzare le strategie di prevenzione oncologica, garantendo la continuità e l'equità di accesso ai test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce a tutte le pazienti effettivamente eleggibili, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

1-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132."

64.15

NICITA, MISIANI

Al comma 2, inserire in fine le seguenti parole: "con particolare attenzione alla prevenzione nelle isole minori".

64.22

PIRRO, MAZZELLA, DAMANTE, CASTELLONE, GUIDOLIN

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. Al fine di garantire una più efficace presa in carico dei pazienti affetti da OSAS, in via sperimentale, per l'anno 2026, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui al comma 2, per il finanziamento di progetti regionali finalizzati alla sensibilizzazione della popolazione, alla formazione del personale sanitario, nonché all'attuazione di programmi di screening o di diagnosi della patologia in pazienti adulti e pediatrici, anche in regime domiciliare e attraverso l'utilizzo di strumenti di telemedicina.

2-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero della Salute, con proprio decreto, indice un avviso pubblico per l'assegnazione delle risorse, rivolto alle Regioni che abbiano dato attuazione all'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni il 12 maggio 2016, repertorio atti n. 87/CSR."

64.25

PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «di 1 milione di euro» con le seguenti: «5 milioni di euro»

Conseguentemente, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 4,5 milioni di euro dall'anno 2026

64.26

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, MANCA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Al fine di promuovere la prevenzione dei tumori correlati all'infezione da papillomavirus umano (HPV), è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinata alla realizzazione, da parte del Ministero della salute, di specifiche campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte alla popolazione, a valere sulle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, indicate all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207."

64.27

LORENZIN

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro, per l'anno 2026, finalizzata alla realizzazione di un progetto sperimentale per l'attuazione di un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) dedicato al carcinoma mammario metastatico, da attuarsi all'interno di una delle Reti Oncologiche Regionali (ROR) già operative sul territorio nazionale, al fine di favorire l'attuazione di modelli organizzativi innovativi nell'ambito dell'oncologia territoriale, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77

4-ter. Il progetto volto all'attuazione del PDTA dedicato al carcinoma mammario metastatico definito da parte della Rete Oncologica Regionale individuata, attraverso la dotazione di strumenti digitali, risorse professionali dedicate, attività di formazione interdisciplinare e protocolli organizzativi conformi ai principi dell'oncologia di prossimità, dell'integrazione ospeda-

le-territorio e della presa in carico multidimensionale della persona, in linea con il modello delineato dal citato decreto ministeriale n. 77 del 2022.

4-*quater*. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati:

- a) la Rete Oncologica Regionale destinataria del progetto pilota;
- b) gli obiettivi specifici e gli indicatori di risultato del progetto;
- c) le modalità di monitoraggio e rendicontazione delle risorse assegnate;
- d) il monitoraggio dell'attuazione eseguito a cura di AGENAS e le eventuali forme di collaborazione con enti di ricerca, associazioni di pazienti e istituzioni sanitarie.

4-*quinques*. Al termine del progetto, il Ministero della salute trasmette al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti, sull'impatto in termini di efficacia assistenziale, integrazione territoriale e sostenibilità, nonché sulle prospettive di estensione del modello alle altre Reti Oncologiche Regionali.".

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 1.000.000;
2027: - -----;
2028: - -----;

64.28

FREGOLENT, PAITA, ENRICO BORGHI, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. In via sperimentale, per l'anno 2026, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per la realizzazione di programmi di prevenzione e di screening delle fibrosi polmonari. Con Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da adottare entro il 31 marzo 2026, sono stabilite le modalità di svolgimento dello screening e i criteri di riparto alle Regioni. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

64.30

PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, al fine di garantire il benessere fisico e psicologico, l'igiene e il supporto alle donne durante il periodo mestruale, è istituito, presso il Ministero della Salute, il Fondo per l'igiene femminile, finalizzato all'installazione di distributori gratuiti degli assorbenti e tamponi presso gli istituti di scuola di primo e secondo grado, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della Salute, sono individuate le modalità di utilizzo del Fondo nonché i criteri di riparto delle risorse assegnate. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

64.0.1

PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Incremento borse di studio per i veterinari, gli odontoiatri, i farmacisti, i biologi, chimici, fisici, gli psicologi)

1. Al comma 1-bis dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, è aggiunto il seguente periodo: «A decorrere dall'anno accademico 2026-2027, l'importo della borsa di studio di cui al comma 1 è incrementato di 4.773 euro lordi annui».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni per l'anno 2026 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

64.0.3

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 64-bis

(Incremento del finanziamento delle attività di screening neonatale)

1. All'articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167, le parole: «e in 33.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite con le parole: «in 33.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 e in 38.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026» e le parole: "e a 23.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a 23.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 e a 28.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2.".

64.0.4

LORENZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 64-bis.

(Cabina di regia per l'aggiornamento del calendario vaccinale)

1. Al fine di garantire la tempestività dell'aggiornamento del calendario vaccinale nazionale e di rafforzare la tutela della popolazione anziana e fragile, è istituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per l'aggiornamento del calendario vaccinale, con funzioni consultive e propositive in materia di vaccinazioni.

2. La Cabina di regia formula annualmente pareri e raccomandazioni sull'aggiornamento del calendario vaccinale nazionale, assicurando il coordinamento con le regioni e le province autonome, l'Agenzia italiana del farmaco, l'Istituto superiore di sanità, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e il Consiglio superiore di sanità.

3. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nell'ambito del Nuovo sistema di garanzia di cui al decreto del Ministro della Salute 12 marzo 2019, sono introdotti specifici indicatori per il moni-

toraggio delle coperture vaccinali, nella popolazione anziana e fragile, delle vaccinazioni inserite nel Calendario Vaccinale redatto dal Ministero della Salute. Al fine di monitorare l'efficacia, l'appropriatezza, l'equità e la sicurezza delle cure erogate sul territorio, il conseguimento degli obiettivi di vaccinazione individuati dalla Cabina di regia di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione dell'assistenza territoriale nell'ambito del Piano nazionale esiti.

5. Il Ministro della salute trasmette annualmente alle Camere una relazione contenente i dati relativi alle coperture vaccinali e alle eventuali disuguaglianze territoriali riscontrate, nonché gli aggiornamenti del calendario vaccinale approvati dalla Cabina di regia.

6. Dall'attuazione dei precedenti commi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e gli adempimenti sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".

64.0.5

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 64-bis

(Incremento del Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare)

1. A decorrere dall'anno 2026, il Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare di cui all'articolo 6 della legge 10 novembre 2021, n. 175 è incrementato di 2 milioni di euro annui.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2.".

64.0.7

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Disposizioni concernenti l'attuazione del piano pandemico 2025-2029)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 308, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

64.0.8

LORENZIN, MISIANI, ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 64-bis

(Piano nazionale per la prevenzione e la salute mentale di comunità)

1. Il Ministero della salute adotta, d'intesa con le Regioni, un Piano nazionale per la prevenzione e la salute mentale di comunità, finalizzato a rafforzare la prevenzione primaria, la promozione della salute e la salute mentale territoriale.

2. Il Piano valorizza la collaborazione tra medici ospedalieri, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, infermieri e operatori sociosanitari, assicurando la presa in carico integrata delle persone e la continuità dei percorsi di cura.

3. Per l'attuazione del Piano e il finanziamento delle attività di cui al comma 1, il Fondo Sanitario Nazionale è incrementato di 1.400 milioni di euro annui a decorrere dal 2026."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi

di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

64.0.13

ZAMBITO, ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, GAUDIANO, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 64-bis

(Disposizioni in materia di fibromialgia)

1. Al fine di garantire un alto livello di tutela della salute, nonché di migliorare le condizioni di vita delle persone che ne sono affette, la fibromialgia o sindrome fibromialgica è riconosciuta come malattia cronica invalidante.

2. La fibromialgia dà diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni sanitarie ad essa correlate, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute è autorizzato a modificare il regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, definendo i criteri oggettivi per l'identificazione dei sintomi e delle condizioni cliniche della fibromialgia ai fini del suo inserimento tra le malattie invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa di cui al comma 2, nonché ai fini dell'accesso al telelavoro e agli adattamenti ragionevoli in ambiente di lavoro da parte del malato.

4. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i centri nazionali di ricerca per lo studio della fibromialgia, per la definizione dei relativi protocolli terapeutici, dei presidi farmacologici convenzionali e non convenzionali e dei presidi riabilitativi idonei, nonché per la rilevazione statistica dei soggetti affetti dalla fibromialgia.

5. Le regioni individuano, con provvedimento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, all'interno delle strutture sanitarie pubbliche operanti nel territorio, le reti dedicate ai percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali per il malato, da svolgere negli ambulatori fibromialgia in regime ambulatoriale o di *day hospital* con l'intervento di *équipe* multidisciplinari e interdisciplinari, per la formulazione di una diagnosi certificata e la predisposizione di un piano personalizzato di cura e riabilitazione, volto ad un sufficiente controllo della sintomatologia clinica e al mantenimento di un sufficiente grado di autonomia funzionale.

7. Con decreto del Ministro della salute è istituito il Registro nazionale della fibromialgia. Il Registro è destinato alla raccolta e all'analisi dei dati clinici riferiti a tale malattia, mediante l'apporto di competenze multidisciplinari e la partecipazione delle associazioni nazionali di malati iscritte al Registro nazionale del Terzo settore. Nel Registro sono raccolti e aggiornati, nel rispetto della riservatezza e assicurando piena tutela ai dati personali, i dati epidemiologici necessari a definire l'incidenza della fibromialgia in Italia, quelli relativi all'intervallo temporale tra l'esordio della sintomatologia e la diagnosi e quelli riguardanti gli esiti dell'attività di cura e riabilitazione per consentire la valutazione dell'efficacia degli interventi terapeutici e dei loro effetti di carattere socio-economico.

8. Il Ministero della salute predispone idonei corsi di formazione, aperti anche alle organizzazioni di volontariato che si occupano della fibromialgia, da inserire nel programma nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per la diagnosi e per i relativi protocolli terapeutici della patologia.

9. Il Ministero della salute, d'intesa con le regioni, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale e del Ministero dell'università e della ricerca, promuove bandi annuali di ricerca finalizzati a identificare le basi patogenetiche della malattia per favorirne la prevenzione, promuovendo un approccio biopsicosociale che consenta di pervenire a diagnosi precoci e oggettive di malattia e a sostenere la ricerca di terapie innovative e dei migliori percorsi assistenziali.

10. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute stipulano accordi con le associazioni imprenditoriali per favorire l'accesso e il mantenimento al lavoro delle persone affette da fibromialgia e all'attività telelavorativa nelle forme del lavoro a distanza o del telelavoro domiciliare, nonché l'applicazione di accomodamenti ragionevoli presso la sede di lavoro, che siano compatibili con la funzionalità dell'impresa e con la qualità del servizio fornito.

11. Il Ministero della salute, promuove periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione della popolazione sulle problematiche relative alla fibromialgia dirette in particolare a diffondere una maggiore conoscenza dei sintomi della malattia e a promuovere il ricorso al medico di medicina generale nonché ai centri nazionali e agli ambulatori specialistici, al fine di favorire una diagnosi precoce e corretta.

12. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 11 è autorizzata una spesa pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni" con le parole: "85 milioni".

64.0.14

PIRRO, MAZZELLA, DAMANTE, CASTELLONE, GUIDOLIN, GAUDIANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Riconoscimento della fibromialgia o sindrome fibromialgica fra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria)

1. La fibromialgia o sindrome fibromialgica è riconosciuta quale malattia invalidante ed è inserita tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute individua, con proprio decreto, i criteri oggettivi e omogenei per l'identificazione dei sintomi e delle condizioni cliniche correlati alla fibromialgia o sindrome fibromialgica ai fini del suo inserimento tra le malattie invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, come individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni a decorrere dall'anno 2026.

Consequentemente all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

64.0.15

PIRRO, MAZZELLA, DAMANTE, CASTELLONE, GUIDOLIN, GAUDIANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Studi e ricerche sulla fibromialgia o sindrome fibromialgica)

1. Il Ministero della salute, d'intesa con le regioni, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale e del Ministero dell'università e della ricerca, promuove bandi annuali di ricerca finalizzati a identificare le basi patogenetiche della malattia per promuoverne la prevenzione e introdurre setting

biopsicosociali per le diagnosi precoci e oggettive della malattia, nonché per sostenere la ricerca di terapie innovative, e conseguire le migliori strategie assistenziali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere stipulate convenzioni con le associazioni e le fondazioni senza scopo di lucro che tutelano i cittadini affetti da fibromialgia per sviluppare progetti di ricerca sia cliniche sia epidemiologiche nell'ambito socio-sanitario.

3. Il Ministro della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, con l'ausilio di una Commissione permanente istituita presso lo stesso Ministero e nominata d'intesa con le società scientifiche più rappresentative che si occupano della fibromialgia, nonché con le associazioni senza scopo di lucro che tutelano i cittadini affetti da tali malattie, presenta ogni tre anni alle Camere una relazione di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in materia, con particolare riferimento ai problemi concernenti la prevenzione della malattia e delle sindromi a essa correlate, nonché per individuare le migliori forme e modalità di assistenza.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni a decorrere dall'anno 2026.

Consequentemente all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: « 95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

64.0.16

PIRRO, MAZZELLA, DAMANTE, CASTELLONE, GUIDOLIN, GAUDIANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Campagne di informazione e di sensibilizzazione per la fibromialgia o sindrome fibromialgica)

1. Il Ministero della salute, promuove periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione sulle problematiche relative alla fibromialgia.

2. Le campagne di cui al comma 1 sono dirette in particolare a diffondere una maggiore conoscenza dei sintomi della malattia e a promuovere il coinvolgimento dei medici di medicina generale al fine di favorire una diagnosi precoce e corretta.

3. Le campagne di cui al comma 1 sono realizzate in collaborazione con le regioni e con le associazioni di pazienti senza scopo di lucro che tutelano i cittadini affetti da fibromialgia presenti operativamente nelle regio-

ni da almeno tre anni. A tal fine il Ministero della salute stipula specifiche convenzioni con le organizzazioni di volontariato operanti nelle regioni che svolgono attività significative di prevenzione, informazione e divulgazione su tale malattia.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

64.0.17

PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, MAZZELLA, GUIDOLIN, GAUDIANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Formazione del personale medico, di assistenza e di medicina del lavoro per la diagnosi della fibromialgia)

1. Il Ministero della salute predispone idonei corsi di formazione per il personale medico ai fini della diagnosi della patologia e per l'attuazione dei relativi protocolli terapeutici rivolti anche alle organizzazioni di volontariato che si occupano della fibromialgia.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni a decorrere dall'anno 2026.

Conseguentemente all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «98 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

64.0.18

PIRRO, MAZZELLA, DAMANTE, CASTELLONE, GUIDOLIN, GAUDIANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Disposizioni concernenti la fibromialgia o sindrome fibromialgica)

1. Al fine di garantire un'adeguata tutela sanitaria ai soggetti affetti da fibromialgia, e garantire l'accesso a percorsi di assistenza finalizzati alla

diagnosi, cura e riabilitazione della malattia in ogni suo stadio di manifestazione clinica, la fibromialgia è inserita nei livelli essenziali di assistenza (LEA).

2. Lo Stato promuove la prevenzione della fibromialgia anche attraverso l'istituzione su scala nazionale e regionale di programmi socio-sanitari finalizzati alla prevenzione primaria, secondaria e terziaria della malattia; ciò mediante la realizzazione di strumenti, anche sperimentali, che permettano lo sviluppo di interventi e comportamenti in grado di evitare o ridurre l'insorgenza e lo sviluppo della fibromialgia selezionando e trattando le condizioni di rischio, nonché di anticipare la diagnosi della malattia e ridurre la morbilità e gli effetti, promuovendo la salute dell'individuo e della collettività.

3. In virtù delle specificità cliniche della fibromialgia e in particolare della presenza di uno stato permanente di dolore cronico, nonché delle peculiarità della malattia che non ha ad oggi alcuna possibilità di remissione, la presente legge prevede l'istituzione di un percorso finalizzato ad inserire la fibromialgia nell'elenco delle malattie croniche, precisando i gradi di invalidità derivanti dal persistere della malattia nei suoi differenti stadi. Ciò al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell'autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Per i predetti fini le strutture sanitarie che erogano prestazioni reumatologiche e specialistiche di terapia del dolore assicurano un programma di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

- a) tutela della dignità e dell'autonomia del malato, senza alcuna discriminazione, in ogni contesto, ivi incluso l'ambito lavorativo;
- b) tutela e promozione della qualità della vita;
- c) adeguato sostegno sanitario, socio-assistenziale e lavorativo della persona malata.

4. Lo Stato promuove, altresì, la conoscenza della sindrome fibromialgica attraverso la promozione e la conduzione di studi clinici, dell'aspetto epidemiologico, di diagnosi e di cura e dell'impatto sociale e lavorativo della patologia; riconosce, inoltre, l'associazionismo specifico e le attività di volontariato finalizzate a sostenere e aiutare le persone affette da tale malattia come componente essenziale del sistema di tutela di cui al presente articolo.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 6 milioni a decorrere dall'anno 2026.

Consequentemente all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

64.0.19

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Fondo in favore dei malati fibromialgici)

1. Nelle more del riconoscimento della Fibromialgia come malattia invalidante e del suo inserimento tra le malattie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le relative prestazioni sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, a decorrere dal 1° gennaio 2026, ai malati di fibromialgia, diagnosticata da strutture appartenenti al servizio sanitario nazionale pubblico, è erogato un contributo a fondo perduto pari ad euro 1.000 annui, a fronte delle spese sostenute o da sostenere per le cure e i trattamenti prescritti.

2. Nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito il Fondo in favore dei malati fibromialgici, con una dotazione pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, che costituisce tetto di spesa. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le spese ammissibili per la concessione del contributo e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1».

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

64.0.23

PIRRO, MAZZELLA, DAMANTE, CASTELLONE, GUIDOLIN

Dopo l'articolo 64 inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Finanziamento del Piano Nazionale della Cronicità)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute un fondo denominato «Fondo per l'implementazione del Piano Nazionale della Cronicità», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, destinato all'attuazione di azioni per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle patologie introdotte dall'ultimo aggiornamento del Piano Nazionale della Cronicità 2025.

2. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto dell'incremento del Fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2004 n. 307.».

64.0.24

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis

(Fondo per l'implementazione del Piano Nazionale della Cronicità)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute un fondo denominato «Fondo per l'implementazione del Piano Nazionale della Cronicità», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, destinato all'attuazione di azioni per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle patologie introdotte dall'ultimo aggiornamento del Piano Nazionale della Cronicità 2025.

2. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto dell'incremento del Fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2004 n. 307.

64.0.26

PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Istituzione di un fondo Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi della sordità)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato «Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi della sordità», con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 3 milione di euro per l'anno 2027.

2. Il Fondo di cui al comma precedente è destinato al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica come indagine di prima scelta o come approfondimento diagnostico casi sordità per i quali esistano terapie autorizzate o in fase di sperimentazione, o interventi e prestazioni sanitarie, anche attraverso l'utilizzo di dispositivi medici, in grado di apportare benefici supportati da evidenze.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute adotta un decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, al fine di individuare i criteri e le modalità di riparto del fondo, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3 milioni per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

64.0.27

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Istituzione del Registro Nazionale dell'endometriosi)

1. È istituito presso l'Istituto superiore di sanità (ISS), a decorrere dall'anno 2026, il Registro nazionale dell'endometriosi, di seguito denominato «Registro nazionale», per la raccolta e l'analisi dei dati statistici, clinici e sociali riferiti alla malattia, al fine di stabilire appropriate strategie di intervento, di monitorare l'andamento e la ricorrenza della malattia, nonché di rilevare le problematiche connesse e le eventuali complicanze.

2. Il Registro nazionale riporta i casi di endometriosi, il numero di nuovi casi registrati annualmente e rappresenta statisticamente l'incidenza della malattia nel territorio nazionale, sulla base dei dati forniti dai registri regionali dell'endometriosi.

3. Il Registro nazionale rileva in particolare: a) le modalità di accertamento diagnostico della malattia; b) i trattamenti e gli interventi sanitari conseguenti all'accertamento di cui alla lettera a); c) la qualità e l'efficacia delle cure prestate; d) le conseguenze della malattia in termini funzionali.

4. L'ISS cura la tenuta e l'aggiornamento del Registro nazionale, utilizzando a tale fine i dati provenienti dai registri regionali dell'endometriosi e dagli assessorati regionali competenti per la salute e acquisendo i dati forniti dalle associazioni pubbliche o private che si occupano di endometriosi.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di euro 500.000 euro a decorrere dall'anno 2026.»

Conseguentemente all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «99,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

64.0.28

CASTELLONE, DAMANTE, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Campagne di sensibilizzazione nazionale relativamente alle aggressioni nei confronti dei medici)

1. Al fine di promuovere una maggiore consapevolezza pubblica circa il fenomeno delle aggressioni a danno del personale sanitario, socio-sanitario, ausiliario e di assistenza e cura, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta della Ministero della Salute e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuove, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso per sviluppare una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale da svolgere per l'anno 2026, volta a evidenziare le conseguenze legali e morali a cui vanno in contro i soggetti che compiono tali deplorevoli azioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 200.000 euro per l'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 200.000 mila euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

64.0.29

IRTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 143-bis

(Piano nazionale di prevenzione sanitaria per l'area SIN Crotone-Cassano-Cerchiara)"

1. È istituito, presso il Ministero della Salute, il Piano nazionale di prevenzione sanitaria per l'area SIN Crotone-Cassano-Cerchiara, con una dotazione di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a finanziare programmi di screening oncologico, biomonitoraggio della popolazione esposta, rilevazioni ambientali e aggiornamento dei Registri tumori.

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante incremento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti pericolosi."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 10.000.000;

2027: - 10.000.000;

2028: - 10.000.000;

64.0.31

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Incremento Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione)

1. Il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2026, 15 milioni per il 2027 e di 15 milioni per il 2028.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, 15 milioni per il 2027 e di 15 milioni per il 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

64.0.32

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Incremento Fondo prevenzione e cura dell'obesità)

1. Il Fondo prevenzione e cura dell'obesità di cui all'articolo 1, comma 377 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 2 milioni di euro a decorrere dal 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2 milioni a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

64.0.43

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Potenziamento dell'offerta assistenziale delle strutture di prevenzione, diagnosi e cura delle neoplasie pancreatiche)

1. Al fine di garantire ai pazienti affetti da tumore al pancreas le migliori cure con l'approccio multidisciplinare più completo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono le Pancreas Units, centri specializzati nella cura dei tumori del pancreas che hanno una struttura organizzativa multidisciplinare, individuata attraverso una selezione dei centri in base a volume e qualità delle prestazioni, che sulla base di un percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale standardizzato focalizzato sul paziente consenta un approccio integrato alle neoplasie del pancreas e della regione periampollare, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e dei risultati clinici.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si definisce il modello organizzativo e requisiti minimi per la costituzione delle reti regionali delle Pancreas Unit.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.»

Conseguentemente all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «97 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

64.0.44

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Fondo Globale per la lotta contro l'AIDS, la malaria e la tubercolosi).

1. Al fine di perseguire l'obiettivo della promozione della salute globale e di sistemi sanitari più resilienti nei Paesi in via di sviluppo, è stanziato un contributo a favore del Fondo Globale per la lotta contro l'AIDS, la malaria e la tubercolosi, pari a 99 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 10 milioni di euro per l'anno 2028.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 99 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 10 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

64.0.46

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Disposizioni in materia di prevenzione del melanoma cutaneo)

1. Al fine di potenziare le attività di sensibilizzazione e prevenzione del melanoma cutaneo, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Con l'obiettivo di realizzare campagne informative di sensibilizzazione e di prevenzione del melanoma cutaneo, anche tramite l'utilizzo della rete internet e delle reti sociali telematiche, il Ministero della salute, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, può promuovere azioni per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di effettuare una visita dermatologica almeno una volta l'anno, per informare sull'importanza dell'individuazione del fototipo, necessaria ai fini dell'individuazione dei profili di rischio di ciascun soggetto, per informare sull'importanza dell'autoesame e dello screening e per assicurare un'adeguata formazione dei professionisti sanitari sul melanoma cutaneo.

3. Al fine di favorire la diagnosi precoce del melanoma cutaneo, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano campagne di screening dermatologico per i soggetti considerati più a rischio, tenendo conto di molteplici fattori e criteri come definito dal decreto ministeriale di cui al comma 4.

4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce, con proprio decreto le modalità di attuazione delle campagne informative di cui comma 2 e individua le categorie di popolazione a cui sottopone in via prioritaria l'esame di valutazione dermatologica e le procedure di attuazione delle campagne di screening di cui al comma 3, nonché le modalità di riparto tra le regioni e province autonome del fondo di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

64.0.47

GUIDOLIN, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, MAZZELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Istituzione Fondo per l'istituzione dei centri sollievo a favore delle persone affette da demenza degenerativa, morbo di Alzheimer e morbo di Parkinson)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, in collaborazione con le aziende sanitarie e con il coinvolgimento del volontariato e degli enti del Terzo settore, i centri sollievo a favore delle per-

sone affette da demenza degenerativa, morbo di Alzheimer e morbo di Parkinson finalizzati ad assicurare la socializzazione, accoglienza e sostegno delle abilità residue delle persone coinvolte e monitorare gli stadi di avanzamento della malattia e rallentare l'evoluzione della stessa attraverso la stimolazione cognitiva.

2. Ai centri sollievo è attribuita la funzione di presa in carico dei bisogni della famiglia nel suo complesso attraverso l'assistenza alla persona coinvolta che viene seguita da figure professionali socio-sanitarie e volontari adeguatamente formati.

3. Nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito il Fondo per l'istituzione dei centri sollievo a favore delle persone affette da demenza degenerativa, morbo di Alzheimer e morbo di Parkinson con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

4. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2026: - 3.000.000

2027: - 3.000.000

2028: - 3.000.000

64.0.48

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Istituzione del Fondo per i malati affetti dal morbo di Parkinson)

1. Nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito il Fondo per i malati affetti dal morbo di Parkinson a decorrere dall'anno 2026, da destinare alla promozione della ricerca scientifica sulla malattia di Parkinson e sindromi neurologiche correlate per scoprire le cause di insorgenza, trovare cure adeguate e migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti.

2. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

3. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2026: -2.000.000

2027: - 2.000.000

2028: - 2.000.000

64.0.49

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

"Art. 64-bis

(Istituzione del Fondo per la diagnostica istopatologica del carcinoma gastrico avanzato)

1. Nelle more dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire l'accesso omogeneo e tempestivo alle principali prestazioni diagnostiche necessarie per la caratterizzazione del carcinoma gastrico avanzato, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato «Fondo per la diagnostica istopatologica del carcinoma gastrico avanzato», con una dotazione annua pari a 550.000 euro per il biennio 2026-2027, finalizzato a sostenere l'esecuzione dei *test* di immunoistochimica presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 550.000 annui per l'anno 2026 e per l'anno 2027, si provvede per l'anno 2026 mediante le risorse di cui all'articolo 64, comma 2, della presente legge, mentre per l'anno 2027 mediante le risorse del fabbisogno nazionale *standard* cui concorre lo Stato, così come rifinanziato dall'articolo 63, comma 1, della presente legge.".

64.0.50

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 64-bis

(Finanziamento di programmi sperimentali per il test al portatore sano di fibrosi cistica)

1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti e resi operativi modelli sperimentali di *screening* del portatore sano per l'identificazione precoce del rischio di fibrosi cistica. A tal fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2.".

64.0.51

LORENZIN

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis

(Finanziamento del Fondo per i test di Next-Generation Sequencing)

1. Al fine di consentire il proseguimento dei test di *Next-Generation Sequencing*, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dal 2026."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".

64.0.52

PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Incremento risorse per gli accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie)

1. All'articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167, le parole: «in 33.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «38.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026» e le parole: «a 23.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a 28.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

64.0.53

PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Agevolazioni fiscali per contrastare la diffusione della miopia dei bambini e dei preadolescenti)

1. Al fine di contrastare la diffusione della miopia dei bambini e dei preadolescenti, è riconosciuto, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2026, un credito di imposta, pari al 50% delle spese sostenute e documentate nel medesimo anno solare, relativo all'acquisto di lenti da vista con tecnologia D.I.M.S. finalizzato al trattamento e alla gestione della miopia.

2. Il credito di cui al primo periodo, che non concorre alla determinazione del reddito complessivo ai fini dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto per i figli di età inferiore a 14 anni e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'importo sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui. Nella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente utile ai fini del riconoscimento dell'importo di cui al presente comma non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

64.0.54

PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Disposizioni concernenti lo screening pediatrico per ipercolesterolemia)

1. Al fine di garantire una diagnosi tempestiva dell'ipercolesterolemia familiare, in via sperimentale per il triennio 2026-2028, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui per la realizzazione di un programma di screening della patologia rivolto alla popolazione di età dai cinque ai quattordici anni.

2. Con decreto del Ministro della Salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

64.0.55

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 64-bis

(Fondo nazionale per l'accesso ai test diagnostici rapidi multiplex genotipici e fenotipici)

1. Al fine di favorire l'adozione e l'utilizzo, presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, di test diagnostici microbiologici rapidi multiplex, genotipici e fenotipici, volti all'identificazione precoce dell'agente patogeno responsabile dell'infezione e/o della suscettibilità/resistenza agli antibiotici per il supporto di un uso appropriato degli antibiotici "reserve/listed" prescritti attraverso il Registro di monitoraggio dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), è istituito presso il Ministero della salute un fondo denominato "Fondo nazionale per l'accesso ai test diagnostici microbiologici rapidi multiplex", con una dotazione pari a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Le risorse del Fondo sono destinate alla copertura del costo dei test di cui al comma 1 utilizzati dalle strutture sanitarie prima dell'inizio di una terapia con antibiotici appartenenti alla categoria "reserve/listed" e tracciati attraverso il medesimo Registro di monitoraggio AIFA per la prescrizione degli antibiotici reserve/listed", secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2.".

64.0.56

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Fondo per il finanziamento piano nazionale delle malattie rare)

1. All'articolo 9 della legge 10 novembre 2021, n. 175, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Per la realizzazione degli obiettivi e degli interventi di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari ai 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

4-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro il primo febbraio di ciascun anno, sono stabilite le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 4».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

64.0.57

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare)

1. All'articolo 6 della legge 10 novembre 2021, n. 175, le parole "pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

64.0.59

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Fondo per favorire attività ludiche musicali e intrattenimento negli ospedali)

1. Al fine di favorire le attività ludico musicali e di intrattenimenti negli ospedali per i pazienti in degenza, nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito un apposito Fondo con dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministero della salute sono definiti i criteri di riparto e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

64.0.61

PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Istituzione del Fondo nazionale per la vulvodinia e per la neuropatia del pudendo)

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per la vulvodinia e per la neuropatia del pudendo, di seguito denominato «Fondo nazionale», al fine di sostenere la formazione, lo studio e la ricerca sulla vulvodinia e sulla neuropatia del pudendo nonché al fine di permettere una valutazione dell'incidenza delle medesime sul territorio nazionale.

2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione finanziaria di 1 milione di euro per ciascuno gli anni 2026 e 2027 e di 2 milioni di euro per l'anno 2028.

3. Il Ministro della Salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale di cui al presente articolo,

prevedendo che un importo pari ad almeno il 50 per cento del predetto Fondo è destinato alla ricerca scientifica».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2026; - 1.000.000;

2027: - 1.000.000;

2028: - 2.000.000.

64.0.66

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Disposizioni per il riconoscimento della colangite biliare primitiva come malattia rara)

1. Al fine di garantire la prevenzione, la diagnosi e la cura della colangite biliare primitiva, un'epatopatia colestatica autoimmune rara, caratterizzata da un danno dei piccoli dotti biliari intraepatici mediato dall'autoimmunità, è inserita la predetta malattia nei livelli essenziali di assistenza (LEA), allegato 7, recante l'elenco delle malattie rare esentate dalla partecipazione al costo delle correlate prestazioni di assistenza sanitaria, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con la procedura prevista dall'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a inserire la colangite biliare primitiva nei LEA, allegato 7, recante l'elenco delle malattie rare esentate dalla partecipazione al costo delle correlate prestazioni di assistenza sanitaria, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

64.0.67

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

*(Riconoscimento della sindrome di Sjögren
primaria sistemica come malattia rara)*

1. Al fine di garantire la prevenzione, la diagnosi e la cura della sindrome di Sjögren primaria sistemica è inserita della predetta sindrome nei livelli essenziali di assistenza (LEA), allegato 7, recante l'elenco delle malattie rare esentate dalla partecipazione al costo delle correlate prestazioni di assistenza sanitaria, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

2. Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con la procedura prevista dall'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a inserire nei LEA, allegato 7, recante l'elenco delle malattie rare esentate dalla partecipazione al costo delle correlate prestazioni di assistenza sanitaria, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 12 gennaio 2017, la sindrome di Sjögren primaria sistemica.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

64.0.68

PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502")

1. Al fine di garantire l'appropriatezza e la specificità delle prescrizioni di dispositivi acustici e di semplificarne le modalità di fornitura in con-

sequenza del processo di adattamento individuale alle specifiche esigenze del paziente in capo al professionista audioprotesista, gli ausili individuati con i codici riportati nell'Allegato 1 della presente legge sono inseriti nell'elenco 1 dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017.

2. Nell'elenco 2° del medesimo allegato 5 sono soppressi i codici riportati nell'allegato 1 alla presente legge.

3. Con decreto del Ministero della Salute, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base di un accordo con le associazioni maggiormente rappresentative delle aziende e dei professionisti audioprotesisti riconosciute dal Ministero della Salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni, vengono definite le modalità per la fornitura dei dispositivi acustici di cui all'Allegato 1 e delle relative prestazioni professionali.

4. Fino alla data di approvazione del decreto di cui al comma 3, e comunque fino alla pubblicazione del nuovo Nomenclatore tariffario relativo al DPCM 12 gennaio 2017, per le modalità di erogazione delle prestazioni e degli ausili di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 27 agosto 1999 n. 332."

Conseguentemente aggiungere il seguente:

«Allegato 1;

Codici di dispositivi acustici

22.06.00 ausili per udito

22.06.09 apparecchi acustici ad occhiale

22.06.09.003/006/009/012

22.06.15 apparecchi acustici retro auricolari

22.06.15.003/006/009/012

Apparecchi acustici digitali

22.06.15.018 per minori

22.06.15.021 per adulti

Accessori auricolari

Accessori per via aerea 22.06.91.103; 22.06.91.106

Accessori per via ossea 22.06.91.109; 22.06.91.115; 22.06.91.121».

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 22 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

64.0.70

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis

(Fondo per la diagnosi della leucodistrofia metacromatica - MLD)

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la diagnosi della leucodistrofia metacromatica, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Le risorse del Fondo sono ripartite, entro il 31 marzo di ciascun anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che offrono accertamenti diagnostici nell'ambito degli *screening* neonatali per la diagnosi precoce della leucodistrofia metacromatica, in ragione del numero di prestazioni effettuate e dei percorsi di trattamento predisposti.

2. Con decreto del Ministero della salute, da adottarsi, sentito il Centro di coordinamento sugli *screening* neonatali di cui all'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 167, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

64.0.71

CASTELLONE, MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Disposizioni concernenti lo screening per la prevenzione andrologica)

1. Al fine di garantire la prevenzione, la diagnosi precoce delle patologie riproduttive e dei fattori di rischio correlati e prevenire il tumore al testicolo, in via sperimentale per il triennio 2026-2028, è autorizzata la spesa di 2 milioni euro annui per la realizzazione di un programma di *screening* per la prevenzione andrologica per tutti i soggetti di sesso maschile di età pari o superiore a diciotto anni e fino ai ventiquattro anni.

2. Con decreto del Ministro della Salute, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 con particolare riguardo all'erogazione delle seguenti prestazioni: ecocolordoppler scrotale, esame liquido seminale attraverso lo spermioγραμμα, prima visita urologica.

4. Gli esami di cui al comma 2 sono eseguiti presso le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, mediante collaborazione con laboratori di analisi certificati e medici specializzati in urologia, endocrinologia e andrologia, con competenze specifiche nel settore della salute riproduttiva maschile.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

64.0.72

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Disposizioni concernenti la salute riproduttiva maschile)

1. Il presente articolo è volto a garantire la prevenzione, la diagnosi precoce delle patologie riproduttive e dei fattori di rischio correlati, attraverso l'inserimento nei livelli essenziali di assistenza (LEA) dello screening del liquido seminale per tutti i soggetti di sesso maschile di età pari o superiore a diciotto anni.

2. L'esame del liquido seminale, nel rispetto del Manuale WHO 2021 dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per l'esame di laboratorio e il trattamento del seme umano, è volto alla valutazione della funzione riproduttiva maschile e della pervietà del tratto genitale per consentire un trattamento appropriato per la subfertilità maschile, monitorare la risposta a un trattamento, valutare il potenziale di fertilità e scegliere la tipologia di trattamento adatta.

3. L'esame del liquido seminale è effettuato attraverso lo spermioγραμμα, ovvero l'esame diagnostico mirato all'analisi e alla valutazione del liquido seminale medesimo attraverso lo studio della concentrazione, della motilità e della morfologia degli spermatozoi.

4. L'esame di cui al comma 3 è eseguito presso le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, mediante collaborazione con laboratori di analisi certificati e medici specializzati in urologia, endocrinologia e andrologia, con competenze specifiche nel settore della salute riproduttiva maschile.

5. Con decreto del Ministro della salute, d'intesa con le società scientifiche del settore, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le procedure di accesso gratuito e le modalità operative per lo screening volontario del liquido seminale.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata una spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

Conseguentemente all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «97 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

64.0.73

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, GUIDOLIN, CASTELLONE

Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Istituzione del Registro nazionale della salute riproduttiva)

1. Al fine di favorire il monitoraggio dello stato di salute riproduttiva della popolazione maschile, sostenendo interventi di prevenzione primaria, implementando azioni di sensibilizzazione e promozione della salute sessuale e riproduttiva, nonché contribuendo alla tutela e alla sostenibilità demografica del Paese, è istituito presso l'Istituto superiore di sanità il Registro nazionale della salute riproduttiva, di seguito denominato «Registro».

2. Il Registro è finalizzato alla raccolta, elaborazione, analisi e diffusione di dati epidemiologici e clinici relativi alla salute riproduttiva maschile in Italia al fine di stabilire appropriate strategie di intervento, nonché di rilevare le problematiche connesse e le eventuali complicanze.

3. Il Registro raccoglie dati anonimi relativi a:

- a) risultati degli screening di cui all'articolo 1 sulla qualità seminale e degli spermogrammi;
- b) visite specialistiche in ambito andrologico;
- c) cause di infertilità, sterilità o subfertilità;
- d) esposizioni ambientali e fattori di rischio correlati;
- e) interventi terapeutici e di prevenzione adottati.

4. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di gestione, tutela dei dati, sicurezza e riservatezza nel rispetto delle normative nazionali ed europee vigenti in materia di protezione dei dati personali e privacy, garantendo la anonimizzazione e la sicurezza delle informazioni raccolte.

5. Il Ministero della salute, anche sulla base dei dati del Registro, promuove iniziative di sensibilizzazione rivolte ai giovani, ai genitori e agli operatori sanitari, finalizzate a informare sui rischi ambientali, sull'importanza di adottare stili di vita sani e sulla prevenzione delle patologie della sfera riproduttiva.

6. Per le finalità di cui al comma 1, si favorisce l'integrazione di programmi educativi sulla salute nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con un focus particolare sulla tutela ambientale, sulla promozione di comportamenti salutari e sulla prevenzione delle patologie riproduttive e genetiche.

7. Le campagne di cui al comma 1 sono dirette a diffondere una maggiore conoscenza delle patologie riproduttive e dei fattori di rischio correlati, attraverso la sensibilizzazione e promozione della salute sessuale e riproduttiva nelle scuole, a partire dagli istituti secondari di primo e di secondo grado nel rispetto dell'autonomia scolastica.

8. Le campagne di cui al presente articolo sono promosse con il coinvolgimento dei medici di medicina generale in collaborazione con le società scientifiche di riferimento, quali la Società italiana di urologia (SIRU), la Società italiana di andrologia (SIA) e la Società italiana di medicina generale (SIMG).

Conseguentemente all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «99 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

64.0.74

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Istituzione del Comitato interministeriale per la prevenzione primaria)

1. È istituito il Comitato interministeriale per la prevenzione primaria (CIPP), al fine di coordinare, potenziare, rendere interoperabili e indirizzare le

strategie in materia di prevenzione primaria, quali attività che mirano a ridurre o a impedire il verificarsi o il diffondersi di eventi non desiderati o dannosi, gestite e vigilate da distinte direzioni generali ministeriali e dai loro uffici.

2. Per «prevenzione primaria» si intende l'adozione di interventi o comportamenti in grado di evitare o ridurre l'insorgenza e lo sviluppo di una malattia o di un evento sfavorevole.

3. Il CIPP è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è costituito in via permanente dal Ministro della salute, dal Ministro dell'interno, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per lo sport e giovani, dal Ministro per le disabilità, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'istruzione e del merito, dal Ministro della cultura, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro della giustizia e dal Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Il CIPP svolge i seguenti compiti:

a) individuazione, condivisione, interscambio di buone prassi, attività, linee guida, azioni o interventi operativi in grado di evitare o ridurre l'insorgenza di danni o lo sviluppo di rischi;

b) adozione delle strategie di prevenzione di cui alla lettera a);

c) pubblicizzazione delle strategie adottate ai sensi della lettera b);

d) potenziamento delle strategie di cooperazione internazionale volte alla riduzione del rischio;

e) verifica dell'osservanza della normativa vigente nazionale, europea e internazionale sulla prevenzione dei rischi;

f) valutazione e miglioramento dell'efficienza della interoperabilità tra i Ministri del CIPP;

g) miglioramento dei processi di gestione dei rischi, di controllo, di interoperabilità e di governance.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

64.0.75

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Disposizioni concernenti la prevenzione scolastica primaria in ambito odontoiatrico)

1. Al fine di creare un ambiente scolastico sicuro e sano e sviluppare una solida cultura della prevenzione e dell'igiene orale a decorrere dal 1° gennaio 2026, negli istituti scolastici di scuola primaria e secondaria di primo grado è promossa una valutazione orale gratuita, a cura di odontoiatri e igienisti dentali incaricati dalle aziende sanitarie territorialmente competente, su bambini dai 6 ai 13 da svolgere presso gli istituti scolastici in raccordo con le direzioni scolastiche.

2. In base all'esito della valutazione di cui al comma 1 genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale possono prenotare tramite CUP una visita odontoiatrica gratuita presso le aziende sanitarie al fine di individuare precocemente problemi di salute orale.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sono stabilite le modalità di attuazione e svolgimento della valutazione orale.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

Conseguentemente all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «98 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

64.0.76

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Disposizioni per l'istituzione del Comitato interministeriale One Health)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale One Health (CIOH), con il compito di promuovere

un approccio olistico, coordinato, integrato e multidisciplinare nella gestione delle problematiche sanitarie, ambientali, agricole e zootecniche.

2. Il CIOH opera in conformità ai principi stabiliti dalla comunità scientifica e dalle istituzioni internazionali, incluse l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e l'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE), al fine di garantire la salute per le generazioni presenti e future.

3. Il CIOH persegue le seguenti finalità:

a) promuovere l'integrazione delle politiche e delle strategie in materia sanitaria, ambientale, agricola e zootecnica, al fine di assicurare un'azione efficace nel contrasto delle emergenze sanitarie, delle pandemie e delle zoonosi, con particolare riguardo agli effetti sulla salute umana. A tal fine, il CIOH valuta l'impatto delle attività industriali, agricole e urbane sull'ecosistema e promuove misure preventive di mitigazione degli effetti negativi, anche mediante l'adozione di pratiche sostenibili volte al miglioramento della qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo, in modo da garantire condizioni di vita salubri per la popolazione;

b) favorire la ricerca e l'innovazione nel settore della salute pubblica e animale, incentivando progetti e iniziative ispirati al principio One Health, inclusi la valutazione degli effetti a lungo termine dell'inquinamento ambientale sulla salute umana e animale, nonché lo sviluppo di tecnologie e strategie per la riduzione e la gestione dei rischi connessi;

c) predisporre e diffondere protocolli operativi e linee guida per la gestione delle emergenze sanitarie, assicurando la piena accessibilità delle informazioni a tutte le parti interessate, comprese le autorità locali, le organizzazioni non governative e i cittadini;

d) promuove campagne di sensibilizzazione e informazione volte ad accrescere la consapevolezza della popolazione sull'importanza dell'approccio One Health e sull'interconnessione tra salute umana, animale e ambientale, con particolare riferimento ai rischi derivanti dall'inquinamento e alla responsabilità individuale e collettiva nella tutela dell'ambiente.

4. Il CIOH svolge i seguenti compiti:

a) monitora e valuta le politiche e le strategie in materia sanitaria, ambientale, agricola e zootecnica, formulando proposte migliorative e di adeguamento in relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e ai mutamenti del contesto sanitario globale, incluse le problematiche legate all'inquinamento ambientale e le sue conseguenze sulla salute umana. A tal fine, il CIOH si avvale di dati epidemiologici e ambientali per identificare tendenze e criticità, promuovendo l'adozione di politiche e pratiche idonee a garantire la salute pubblica;

b) sviluppa e promuove programmi di formazione e aggiornamento per il personale sanitario e per gli operatori del settore agricolo, finalizzati all'integrazione delle pratiche dell'approccio One Health nelle loro attività pro-

fessionali, con specifico riguardo ai rischi connessi all'inquinamento ambientale e alle strategie per la gestione sostenibile delle risorse naturali;

c) assicura il coordinamento tra le amministrazioni competenti, promuovendo l'interoperabilità delle informazioni e delle risorse, inclusa la condivisione di dati relativi alle condizioni ambientali e al loro impatto sulla salute pubblica, al fine di garantire risposte tempestive ed efficaci alle emergenze;

d) sostiene iniziative di cooperazione internazionale ai fini dello scambio di conoscenze e buone pratiche, partecipando a reti globali di condivisione delle informazioni, in particolare per quanto riguarda le esperienze relative all'inquinamento ambientale e le politiche di salute pubblica.

5. Il CIOH è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed è composto dai Ministri della salute, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'università e della ricerca, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle imprese e del made in Italy. Ad esso partecipano altresì gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.

6. Al fine di garantire una rappresentazione equilibrata degli interessi coinvolti, partecipano al CIOH rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali e dalle associazioni di categoria, nonché rappresentanti delle autorità sanitarie nazionali, regionali e locali, ed esperti provenienti da istituzioni accademiche e di ricerca, inclusi quelli operanti nei settori della salute pubblica, della veterinaria e delle scienze ambientali.

7. Il Comitato può invitare a partecipare, con funzione consultiva, esperti di settore e rappresentanti di organizzazioni internazionali e delle organizzazioni non governative (ONG).

8. Il funzionamento del CIOH è disciplinato da un apposito regolamento, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che definisce le modalità operative, le procedure di lavoro, i criteri di partecipazione e le modalità di comunicazione tra i membri del Comitato.

9. Entro il 30 settembre di ogni anno, il CIOH predispone e trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato dell'efficacia delle attività e delle strategie implementate e la rendicontazione delle attività svolta.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 500 mila euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

64.0.78

CASTELLONE, MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Disposizioni concernenti lo screening per le patologie legate all'inquinamento ambientale)

1. Al fine di potenziare la prevenzione sanitaria, garantire la prevenzione, la diagnosi precoce delle patologie è autorizzata la spesa di 2 milioni euro annui per la realizzazione di un programma di *screening* per le patologie legate all'inquinamento ambientale.

2. Lo *screening* delle patologie legate all'inquinamento ambientale è volto a individuare precocemente potenziali malattie causate da esposizioni a sostanze inquinanti e valutare interventi di prevenzione mirati. con particolare riferimento alle aree definite "siti di interesse nazionale per le bonifiche" (SIN) sulla base del rapporto causa-effetto tra fonti di esposizioni ambientali ed eccessi di mortalità.

3. Con decreto del Ministro della Salute, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

64.0.79

GAUDIANO, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Istituzione delle cabine di teleconsulto medicale)

1. Al fine di potenziare l'assistenza territoriale e di favorire la capillarità dei servizi, presso le aree di servizio delle autostrade sono istituite le

cabine medicali, finalizzate a consentire ai professionisti sanitari di effettuare una consulenza a distanza. Le cabine medicali hanno finalità di:

- a) teleconsulto: il medico effettua una consulenza a distanza, guidata dai dati raccolti dalla cabina;
- b) teleassistenza: il paziente riceve assistenza da un medico a distanza;
- c) monitoraggio: i pazienti sono monitorati a distanza per valutare la loro evoluzione clinica.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'installazione delle cabine medicali, con particolare riguardo a:

- a) l'individuazione delle distanze minime tra le aree di servizio per l'installazione delle cabine medicali;
- b) le modalità di intervento dei professionisti sanitari;
- c) la valutazione di strumenti diagnostici e software medicali dedicati alla misurazione automatizzata dei seguenti parametri clinici: peso, altezza, indice di massa corporea, temperatura, pressione sanguigna, frequenza cardiaca e saturazione dell'ossigeno;
- d) la presenza di un'interfaccia video che consenta la comunicazione a distanza con un professionista sanitario;
- e) le attività di telemedicina con la presenza di medici specialistici;
- f) l'acquisizione di dati sanitari al fine di rilasciare referti e prescrizioni in forma digitale;
- g) il rispetto di requisiti di accessibilità per le persone con disabilità.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

64.0.80

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis

(Piano per la riduzione delle emissioni odorigene moleste dalla depurazione degli scarichi idrici)

1. Con la finalità di limitare le emissioni odorigene moleste o che comunque creano disagi alla popolazione, anche determinate dalle variazioni stagionali di carico, derivanti dai sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici nell'ambito del servizio idrico integrato, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito un piano per la mappatura e riduzione delle emissioni odorigene anche coordinandosi con la struttura del Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.

2. La mappatura dovrà prevedere la possibilità di poter ricevere segnalazioni di emissioni maleodoranti, di cui al precedente comma, da parte dei titolari e detentori di immobili nelle zone oggetto della segnalazione.

3. La mappatura dovrà essere pubblica e consultabile liberamente dalla generalità dei cittadini tramite sistema informatico. Dovranno altresì essere indicate, per ogni fonte di emissioni odorigene moleste, l'eventuale esistenza ed il dettaglio aggiornato su base annuale dei piani e delle azioni previste per la loro riduzione e lo stato di progettazione, realizzazione e di avanzamento delle stesse.

4. Per la realizzazione del piano di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

64.0.81

Barbara FLORIDIA, DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Campagne di sensibilizzazione e informazione sull'utilizzo distorto dei dispositivi digitali)

1. Il Ministro della Salute e il Ministro dell'Istruzione e del Merito, d'intesa tra loro, promuovono campagne periodiche di informazione e di sensibilizzazione sociale, anche nelle scuole, sui possibili danni alla salute psico-

fisica dei bambini derivanti dall'uso smodato o distorto dei dispositivi digitali e dei videogiochi.

2. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in collaborazione con il Ministero della Salute e con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, organizza corsi di formazione per docenti e genitori nonché incontri informativi rivolti agli alunni della scuola primaria e secondaria sui possibili danni causati da un erroneo utilizzo dei dispositivi digitali e dei videogiochi nonché sui rischi collegati alla navigazione nella rete internet.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, valutati in 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

Art. 65

65.3

SBROLLINI, PAITA, ENRICO BORGHİ, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SCALFAROTTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo le parole: «trattati nel PANSM» inserire le seguenti: «, ivi comprese l'attivazione dei servizi di assistenza psicologica primaria nelle aziende sanitarie.»*

b) *al comma 4, dopo le parole: «così come intesi nel PANSM» inserire le seguenti: «, nonché all'assistenza psicologica primaria attraverso l'assunzione di psicologi con rapporto di lavoro libero-professionale o secondo le modalità contrattuali già individuate dalle Regioni, in coerenza con quanto previsto dal PANSM e nelle more della definizione della regolamentazione nazionale.»*

65.4

SENSI, ZAMBITO, LORENZIN

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", ivi compresa l'attivazione dei servizi di assistenza psicologica primaria nelle aziende sanitarie.".

65.5

GUIDOLIN, MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese l'attivazione dei servizi di assistenza psicologica primaria nelle aziende sanitarie.»

65.7

MANCA, GIORGIS, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

Al comma 3, sostituire le parole "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" con le parole "sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281"

65.9

PIRRO, DAMANTE

Al comma 3, sostituire le parole: "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" con le seguenti: "sentita la Conferenza Unificata di cui all'art.8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281".

65.10

MAZZELLA, BILOTTI, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Al comma 4 sostituire le parole: nell'ambito dell'importo di cui al comma 1, è autorizzato l'impiego di una quota pari a 30 milioni con le seguenti: è autorizzata la spesa di 100 milioni

Conseguentemente sopprimere l'articolo 81

65.11

SENSI, ZAMBITO, LORENZIN

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", nonchè all'assistenza psicologica primaria attraverso l'assunzione di psicologi con rapporto di

lavoro libero-professionale o secondo le modalità contrattuali già individuate dalle Regioni, in coerenza con quanto previsto dal PANSM e nelle more della definizione della regolamentazione nazionale."

65.13

GUIDOLIN, MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché all'assistenza psicologica primaria attraverso l'assunzione di psicologi con rapporto di lavoro libero-professionale o secondo le modalità contrattuali già individuate dalle Regioni, in coerenza con quanto previsto dal PANSM e nelle more della definizione della regolamentazione nazionale»

65.0.1

LORENZIN, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 65-bis

(Aggiornamento delle tariffe e sostenibilità dei servizi residenziali e semiresidenziali)

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo di compensazione per la sostenibilità delle RSA e delle strutture residenziali, con una dotazione di 700 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, destinato a sostenere gli adeguamenti tariffari e a garantire uniformità nazionale. 2. Il Ministero della salute, d'intesa con le Regioni, adotta con proprio decreto le linee guida nazionali per l'aggiornamento biennale delle tariffe dei servizi residenziali e semiresidenziali sociosanitari, in coerenza con i costi effettivi e i fabbisogni assistenziali.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì definiti criteri uniformi per la determinazione delle rette relative ai pazienti affetti da Alzheimer e altre forme di demenza, con particolare attenzione alla continuità di cura e alla collaborazione tra personale sanitario, infermieristico e sociosanitario."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

65.0.2 (testo 2)

SENSI, ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 65-bis

(Finanziamento della raccolta dei dati relativi alle misure di contenzione meccanica presso le strutture sanitarie afferenti ai dipartimenti di salute mentale)

1. Al fine di potenziare, per il triennio 2026-2028, il coordinamento tra il Ministero della salute, le amministrazioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché i dipartimenti di salute mentale mediante idonee risorse informatiche e attraverso l'istituzione di un'apposita banca dati, è autorizzata la spesa di 200.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, destinati ad alimentare la collazione dei dati relativi alle misure di contenzione meccanica, alla loro durata e al regime di trattamento di degenza sanitaria, volontario o obbligatorio, presso ciascuna struttura sanitaria afferente ai dipartimenti di salute mentale.

2. Al fine di prevenire il ricorso alla contenzione meccanica degli utenti dei servizi di salute mentale, i dati di cui al comma 1, sono raccolti dalla direzione di ciascun dipartimento di salute mentale e sono censiti nel registro di raccolta regionale che alimenta il flusso di dati del Sistema informativo per il monitoraggio e la tutela della salute mentale curato dai competenti Uffici del Ministero della salute."

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 200.000;

2027: - 200.000;

2028: - 200.000.

65.0.3

BOCCIA, MISIANI, LORENZIN, ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, NICITA, ZAMBITO, PATTON

Dopo l'articolo 65 inserire il seguente:

"Art. 65-bis

(Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico e misure a tutela e a sostegno delle persone con disturbi dello spettro autistico e dei loro familiari)

1. In conformità con quanto previsto dall'articolo 1 della legge 18 agosto 2015, n. 134, il presente articolo prevede ulteriori interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico, mediante la realizzazione di un sistema integrato di servizi sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali, sociali ed educativi.

2. All'articolo 3, comma 2, della legge 18 agosto 2015, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono inserite le seguenti: «prevedono la sorveglianza evolutiva per i bambini di età tra 0 e 36 mesi per il riconoscimento e la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, attraverso i bilanci di salute pediatrici eseguiti dai pediatri di libera scelta,»;

b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) la presa in carico delle persone con disturbi dello spettro autistico, anche con il coinvolgimento delle famiglie e degli enti del Terzo settore, con un approccio multiprofessionale e multidimensionale, mediante interventi sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali e, in età evolutiva, anche educativi, in *équipe* integrate e appositamente formate, facenti capo al coordinatore degli interventi di cui alla lettera d)»;

c) la lettera *f*) è sostituita dalle seguenti:

«*f*) la definizione e l'attuazione di progetti dedicati alla formazione e al sostegno del familiare o del soggetto che assiste la persona con disturbi dello spettro autistico, al fine di fornire un'informazione puntuale ed esauriente sui bisogni dell'assistito e sui criteri di accesso alle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e sociali;

f-bis) la definizione e la promozione di iniziative di supporto psicologico per il familiare o per il soggetto che assiste la persona con disturbi dello spettro autistico»;

d) dopo la lettera *g*) sono inserite la seguente:

«*g*-bis) al fine di garantire l'omogeneità delle prestazioni sul territorio regionale, la predisposizione di protocolli diagnostici, terapeutici, riabilitativi ed educativi (PDTAE) sulla base degli interventi raccomandati dalle Linee guida dell'Istituto superiore di sanità, cui le strutture di cui alla lettera *g*), sia sanitarie sia socio-sanitarie, devono adeguarsi erogando prestazioni specifiche per l'autismo, anche in presenza di altre comorbilità mediche e psichiatriche»;

g-ter) la disponibilità sul territorio di centri diurni che svolgono attività sportive e ludico-ricreative con i relativi criteri e le modalità per l'accreditamento»;

e) la lettera *h*) è sostituita dalle seguenti:

«*h*) la formazione professionale di persone con disturbi dello spettro autistico, da effettuare tramite corsi per il rilascio di attestati di qualifica professionale, coerenti con il repertorio delle qualificazioni delle rispettive regioni;

h-bis) l'attuazione di progetti individualizzati finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti adulti con disturbi dello spettro autistico;

h-ter) l'istituzione di corsi per la formazione di *tutor* aziendali aventi il compito di seguire le persone con disturbi dello spettro autistico nello svolgimento dell'attività lavorativa e di monitorare il livello di inserimento nel contesto aziendale.

3. Ai datori di lavoro privati che assumono, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori con disturbi dello spettro autistico, è riconosciuto, per i primi tre anni di lavoro, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. L'esonero di cui al presente comma è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. La previa assunzione o formazione di *tutor* aziendali da parte dei datori di lavoro privati è condizione necessaria per l'assunzione di lavoratori con disturbi dello spettro

autistico. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati nel limite di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, come incrementato dal comma 13.

4. L'accreditamento delle strutture semiresidenziali e residenziali, sanitarie o socio-sanitarie, e la qualificazione delle prestazioni erogate in assistenza domiciliare sono subordinati alla presenza, anche non concomitante, del seguente personale qualificato in materia, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico:

a) con riferimento alle strutture socio-sanitarie diurne e durante l'intero orario di apertura: psicologo, educatore o tecnico della riabilitazione psichiatrica, operatore socio-sanitario, tutti con formazione di base sulle tecniche comportamentali;

b) con riferimento alle strutture residenziali socio-sanitarie: psicologo, educatore o tecnico della riabilitazione psichiatrica, operatore socio-sanitario, tutti con formazione di base sulle tecniche comportamentali;

c) con riferimento alle strutture residenziali sanitarie: psichiatra o neuropsichiatra dell'infanzia e dell'adolescenza, psicologo, educatore o tecnico della riabilitazione psichiatrica, operatore socio-sanitario, tutti con formazione di base sulle tecniche comportamentali, nonché analista del comportamento.

5. Per le strutture di cui al comma 9, lettere a) e b), il referente clinico territoriale per l'assistito è un neuropsichiatra dell'infanzia e dell'adolescenza o uno psicologo o uno psichiatra con competenza su autismo e aspetti comportamentali.

6. Per le strutture di cui al comma 9 è attivabile la consulenza dell'*Équipe* dedicata per le emergenze comportamentali (EDECO) sui casi complessi.

7. Ai fini dell'accreditamento, le strutture di cui al comma 9 si adeguano alle disposizioni previste dal presente articolo entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) individua, d'intesa con le regioni, l'Istituto superiore di sanità e le Società scientifiche di neuropsichiatria e di psichiatria, le prestazioni relative alla diagnosi precoce, alla cura e al trattamento dei disturbi dello spettro autistico oggetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA), da inserire nel Piano nazionale esiti (PNE).

9. Presso l'Osservatorio nazionale autismo dell'Istituto superiore di sanità è istituito il Registro sull'autismo finalizzato alla raccolta dei dati relativi alle prestazioni erogate alle persone con disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabi-

lite le modalità di raccolta dati provenienti dai flussi informativi nazionali dei Servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, dei Servizi di salute mentale per adulti e dei Servizi sociali dei comuni e degli ambiti territoriali.

10. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'istituzione, presso l'Osservatorio nazionale autismo dell'Istituto superiore di sanità, di un numero verde nazionale finalizzato a offrire assistenza e informazioni sui disturbi dello spettro autistico e sui servizi in grado di erogare le prestazioni occorrenti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i requisiti e le competenze necessarie ai fini della selezione del personale qualificato adibito al suddetto numero. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, come incrementato dal comma 13.

11. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettere b), d), capoverso lettera "g-bis)", al comma 4 e al comma 10 del presente articolo, il Fondo sanitario nazionale è incrementato di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

12. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c), d), capoverso lettera "g-ter)", ed e) del presente articolo, il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

13. Il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente incrementato di 150 milioni di euro per l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112.

14. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 1.450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi del comma 15.

15. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui all'articolo 129 della presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari 1.450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

65.0.4

SENSI

Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

"Art. 65-bis

(Disposizioni in materia di bonus psicologo)

1. All'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al quinto periodo le parole «di 8,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti «di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 42 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".

65.0.5

LORENZIN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 65-bis

(Finanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione)

1. Al fine di consentire il funzionamento dei centri per i disturbi alimentari, il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui al comma 688 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132."

65.0.8

D'ELIA, ZAMPA, LORENZIN, MANCA, NICITA, MISIANI, CAMUSSO, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

"Art. 65-bis.

(Incremento del Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore degli studenti)

1. Il Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore degli studenti di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

Conseguentemente, all'articolo 132, sopprimere il comma 2.

65.0.10

SBROLLINI, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis

(Fondo per la rilevazione di mutazioni ESR1 nelle donne con carcinoma mammario ormonodipendente in stadio avanzato)

1. Al fine di garantire alle donne con carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico in progressione un accesso equo, tempestivo e appropriato alle terapie mirate, evitando il ricorso a trattamenti chemioterapici, è istituito presso il Ministero della Salute, il Fondo per l'acquisto di test genomici in biopsia liquida nei tumori della mammella metastatici positivi per i recettori degli estrogeni (ER) e negativi per HER2, in progressione, con una dotazione pari a euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il Fondo è destinato a finanziare, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1, su tutto il territorio nazionale e nelle more dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, il rimborso diretto, anche parziale, delle

spese sostenute per l'acquisto e l'erogazione da parte degli ospedali, sia pubblici sia privati convenzionati, di test genomici su campioni di biopsia liquida necessari per l'individuazione delle mutazioni di ESR1 nei casi di carcinoma mammario in stadio localmente avanzato o metastatico positivi per i recettori degli estrogeni (ER) e negativi per HER2, in progressione.

3. Con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite:

a) le modalità di accesso e rendicontazione del Fondo da parte delle strutture sanitarie pubbliche e accreditate;

b) i criteri di appropriatezza clinica e le condizioni di eleggibilità dei pazienti;

c) gli standard qualitativi dei laboratori

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in complessivi 5 milioni di euro l'anno per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

In relazione agli oneri derivanti dal presente articolo, allo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione 23 - Fondi da ripartire, Programma 23.1 - Fondi da assegnare (cap. 3075 - FISPE), sono apportate le seguenti variazioni:

2026:

CP: - 5.000.000

CS: - 5.000.000

2027:

CP: - 5.000.000

CS: - 5.000.000

2028

CP: - 5.000.000

CS: - 5.000.000

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, Missione 1 - Tutela della salute, Programma 1.1 - Prevenzione e promozione della salute umana, sono apportate le seguenti variazioni:

2026:

CP: + 5.000.000

CS: + 5.000.000

2027:

CP: + 5.000.000

CS: + 5.000.000

2028

CP: + 5.000.000

CS: + 5.000.000

65.0.12

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Disposizioni concernenti le terapie complementari integrative)

1. Per «terapie complementari e integrative» si intendono le terapie volte ad alleviare la sofferenza fisica e psicologica dei pazienti, con l'obiettivo di contribuire al loro percorso riabilitativo e di accrescerne il benessere psicofisico, in modo da migliorare l'esperienza dell'ospedalizzazione o del recupero.

2. Il pluralismo nella scienza e la ricerca scientifica sono fattori essenziali per la salvaguardia della salute dell'individuo in maniera uniforme nell'intero territorio nazionale, nel rispetto degli articoli 32 e 117, comma terzo, della Costituzione, riconosce il valore terapeutico delle terapie complementari e integrative, tutela la libertà di scelta terapeutica dei cittadini e la libertà di cura da parte dei medici e degli altri professionisti sanitari, nell'ambito di un rapporto consensuale e informato con il paziente.

3. Le terapie di cui al comma 1 rientrano tra le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale e possono essere somministrate presso ospedali, centri di riabilitazione, case di riposo, asili nido e scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione, comunità per il recupero di tossicodipendenti o in altre idonee strutture sociosanitarie.

4. Presso il Ministero della salute è istituita la Commissione permanente per la disciplina delle terapie complementari e integrative, di seguito denominata «Commissione».

5. La Commissione è un organo consultivo del Ministro della salute e svolge i seguenti compiti:

a) promuove e vigila sulla corretta divulgazione delle tematiche in materia di terapie complementari e integrative, nell'ambito dei programmi generali di educazione alla salute, nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;

b) promuove, nell'ambito delle attività di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le attività di ricerca nel campo degli indirizzi metodologici, clinici e terapeutici in materia di terapie complementari e integrative, anche al fine del riconoscimento di nuove discipline;

c) esprime pareri sui requisiti per il riconoscimento dei titoli accademici e di formazione conseguiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati terzi nell'ambito delle terapie complementari e integrative;

d) trasmette al Ministro della salute, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta;

e) definisce un codice deontologico degli esperti in terapie complementari e integrative.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, nomina, con proprio decreto, i componenti della Commissione, che durano in carica tre anni e i cui componenti possono essere confermati una sola volta.

4. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati con regolamento interno approvato dalla Commissione stessa.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

65.0.14

GUIDOLIN, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, MAZZELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Disposizioni per il potenziamento delle prestazioni erogate dalla funzione aziendale della Psicologia)

1. Al fine di potenziare l'intervento del SSN a tutela del benessere psicologico e per il contrasto al disagio psicologico in particolare delle giovani generazioni le Regioni completano l'istituzione della funzione aziendale di

Psicologia di cui dall'articolo 20-*bis*, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al fine ottimizzare l'utilizzo ottimale della risorsa professionale degli psicologi, anche prevedendo, laddove non sia stato già deliberato con norma regionale, il servizio di psicologia di assistenza primaria, reclutando gli psicologi mediante le procedure di cui all'articolo 7 della presente legge nelle more dell'adozione di una normativa nazionale in materia.

2. Al fine di ridurre i tempi di attesa e l'appropriatezza degli interventi le prestazioni di competenza della professione sanitaria di psicologo in virtù della legge 18 febbraio 1989, n. 56, ivi incluse quelle previste nei Livelli Essenziali di Assistenza, possono essere prescritte anche da iscritti all'albo degli Psicologi aventi rapporto di dipendenza, convenzione o collaborazione con il SSN, su ricetta dematerializzata del Sistema tessera sanitaria, al fine di implementare il monitoraggio del sistema di erogazione delle prestazioni medesime nell'ambito dell'offerta istituzionale qualora rientrino in quelle garantite dal SSN o su ricetta bianca negli altri casi.»

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

65.0.15

PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 65-*bis*.

(Disposizioni concernenti il servizio di psicologia di assistenza primaria e psicologo di cure primarie)

1. Al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nonché di assicurare le prestazioni psicologiche ai cittadini nell'ambito della medicina di assistenza primaria, ai sensi di quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, e per garantire al singolo e al nucleo familiare le prestazioni sanitarie di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, in ciascuna azienda sanitaria locale, comunque denominata, è istituito il servizio di psicologia di assistenza primaria, articolato a livello di distretto sanitario. Il servizio di cui al primo periodo è finalizzato a garantire un primo livello di intervento psicologico che prevede la rapida presa in carico del paziente e a svolgere un'attività complementare con gli altri servizi sanitari e socio-sanitari, attraverso la creazione di un sistema di cooperazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera

scelta nonché con gli altri medici specialisti e con i professionisti sanitari e socio-sanitari presenti nel territorio.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua i compiti e i modelli organizzativi del servizio di psicologia di assistenza primaria, comprese le relative dotazioni strutturali, strumentali e di servizi, favorendo la capacità di integrazione in ambiti multidisciplinari, la qualità, la prossimità e la continuità dell'assistenza, nonché il coordinamento operativo e organizzativo con la funzione aziendale di psicologia di cui all'articolo 20-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Con il medesimo decreto è definita la figura professionale dello psicologo delle cure primarie ed i requisiti per conseguire la qualifica.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»

65.0.16

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 65-*bis*.

(Misure per il benessere psicologico)

1. Per garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2026, adottano un programma di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo *stress* al fine di garantire e di rafforzare l'uniforme erogazione dei livelli di assistenza di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in tutto il territorio nazionale e in particolare per potenziare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, anche mediante l'accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per fronteggiare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia, trauma da stress.

2. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

65.0.17

CASTELLONE, DAMANTE, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Disposizioni in materia di supporto psicologico per il personale sanitario)

1. Al fine di fornire al personale sanitario, socio-sanitario, ausiliario e di assistenza e cura un sostegno adeguato e strutturale in relazione all'aumento delle condizioni di depressione, ansia, *stress* dovute alla recrudescenza di episodi di violenza all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o sociosanitarie, presso ciascuna struttura sono istituiti sportelli di assistenza psicologica.

2. L'attività degli sportelli di cui al comma 1 è finalizzata:

a) ad assicurare momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza al personale che ne faccia richiesta;

b) alla precoce individuazione delle situazioni di disagio;

c) a garantire lo svolgimento di attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale, nonché di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della Salute sono stabiliti i criteri per la realizzazione delle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo in particolare il numero dei professionisti che compongono gli sportelli in quantità proporzionale al numero del personale, le specifiche competenze e professionalità richieste in relazione al conseguimento delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo, nonché le relative funzioni e mansioni.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 66

66.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Ai fini della prevenzione delle zoonosi e della tutela della biodiversità, è vietata ogni forma di ripopolamento della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale, ivi comprese le importazioni di fauna dall'estero e la liberazione in natura, anche a fini venatori, di animali provenienti da allevamenti nazionali. È altresì vietata l'immissione di esemplari di cinghiale nelle Aziende faunistico-venatorie e nelle Aziende agriturismo-venatorie. Il Ministero della salute promuove, nell'ambito delle proprie competenze, una campagna informativa alla popolazione e agli operatori del settore agro-zootecnico finalizzate a sensibilizzare sui rischi connessi alle zoonosi. È istituito presso il Ministero della salute un Osservatorio nazionale sulle zoonosi per il monitoraggio e la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione delle zoonosi, con il compito di raccogliere dati, elaborare indicatori di rischio, valutare gli esiti degli interventi adottati, nonché di supporto tecnico-scientifico alle autorità competenti. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti la composizione, le modalità di funzionamento e gli ambiti operativi dell'Osservatorio. Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

1-quater. Agli oneri derivanti dal terzo e quarto periodo del comma 1-bis. quantificati in 70.000 euro per l'anno 2026 e 50.000 euro a decorrere dall'anno 2027 si provvede ai sensi del comma 2 dell'articolo 132 del presente disegno di legge."

66.7

SIRONI, MAIORINO, DAMANTE, PIRRO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Nell'ambito dell'utilizzo delle medesime risorse, gli Istituti zooprofilattici sperimentali prevedono fra le loro attività, la definizione di interventi di biosicurezza, di controllo e prevenzione della diffusione di zoonosi finalizzati a escludere l'uccisione degli animali, secondo approcci gestionali e scientifici alternativi in linea con l'applicazione esclusiva di misure non

cruento di biosicurezza, isolamento e monitoraggio sanitario ai sensi del Regolamento (UE) 429/2016, anche in risposta a emergenze sanitarie.».

66.8

SIRONI, MAIORINO, DAMANTE, PIRRO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Una quota pari al 10% di cui al comma 1 è destinata a sostenere, presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del Decreto ministeriale 16 febbraio 1994, n. 190, che include, tra i programmi annuali di ricerca scientifica, l'elaborazione e la sperimentazione di metodi sostitutivi all'impiego di animali in coerenza con gli obiettivi di innovazione e riduzione della sperimentazione animale previsti dalla normativa europea e nazionale vigente.»

66.0.1

MALPEZZI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 66-bis

1. Per l'anno 2026, al fine di sostenere le attività di cura e riabilitazione della fauna selvatica, il fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato di 3 milioni di euro.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 3.000.000;
2027: - --;
2028: - --;

66.0.3

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di Rete nazionale dei Centri di Recupero per Animali Selvatici - CRAS)

1. Dopo l'articolo 33 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:

«Art. 33-bis.

(Rete nazionale dei Centri di Recupero per Animali Selvatici - CRAS)

1. Al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale un sistema organico, coordinato e funzionale per il recupero, la cura, la riabilitazione e l'eventuale rilascio in ambiente naturale degli esemplari appartenenti alla fauna selvatica omeoterma ed eteroterma, sono istituite, con regolamento da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti i Ministri della salute e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la "Rete nazionale dei Centri di Recupero per Animali Selvatici" (CRAS), di seguito denominata "rete nazionale" e la Cabina di regia della Rete nazionale dei Centri di Recupero per Animali Selvatici, di seguito denominata "cabina di regia".

2. La rete nazionale è costituita da centri distribuiti in modo omogeneo su base provinciale, articolati in due categorie funzionali:

a) i CRAS di primo soccorso, con funzioni di ricezione, diagnosi precoce, trattamento urgente e stabilizzazione clinica degli animali selvatici feriti o in difficoltà, anche in raccordo con le autorità competenti e i servizi veterinari territoriali;

b) i CRAS ordinari, con competenze estese alla degenza, riabilitazione comportamentale e sanitaria, nonché alla reimmissione in habitat naturale, in conformità con le disposizioni di cui alla presente legge.

3. In ciascuna provincia è garantita la presenza di almeno un centro di primo soccorso e, ove le caratteristiche ecologiche, faunistiche o geomorfologiche lo rendano necessario, di uno o più centri ordinari. La pianificazione territoriale dei CRAS secondo i parametri di cui al primo periodo di cui al presente comma è di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che vi provvedono mediante deliberazione di Giunta,

su proposta degli assessorati competenti in materia ambientale, previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e delle autorità veterinarie regionali.

4. I CRAS possono essere gestiti:

a) da soggetti pubblici, quali regioni, province, città metropolitane, comuni, enti parco o altri enti gestori di aree protette;

b) da soggetti privati, quali: le associazioni di protezione ambientale e faunistica, le fondazioni o gli enti del Terzo settore aventi nel proprio statuto la cura della fauna selvatica, iscritti nei rispettivi registri e riconosciuti ai sensi della normativa vigente.

5. I soggetti di cui al comma 4, lettera b), possono concorrere a pieno titolo alla gestione della rete CRAS, previa procedura di accreditamento disciplinata con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sentiti il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro della salute, da adottare, attraverso il coinvolgimento delle associazioni di protezione ambientale riconosciute aventi nel proprio statuto la cura della fauna selvatica, e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

6. Il decreto di cui al comma 5 stabilisce, altresì:

a) i requisiti minimi strutturali, organizzativi e gestionali dei CRAS, distinti per tipologia;

b) i criteri per l'accreditamento e per la vigilanza sui soggetti gestori;

c) le modalità di cooperazione e interoperabilità tra centri pubblici e privati;

d) i principi per la gestione integrata delle emergenze faunistiche, dei flussi di recupero e dei dati sanitari e ambientali.

7. È riconosciuta la valenza pubblica dell'attività svolta dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 ed il cui statuto preveda finalità di tutela e cura della fauna selvatica, le quali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di tutela della fauna selvatica previsti dalla presente legge. Alle stesse è garantita piena partecipazione alla programmazione regionale in materia di fauna selvatica, al coordinamento territoriale della rete CRAS e all'accesso ai finanziamenti pubblici in condizioni di parità con i soggetti pubblici.

8. Al fine di garantire una gestione tempestiva ed efficace della fauna selvatica in difficoltà, i CRAS svolgono attività di soccorso sul territorio, ovvero la raccolta e il trasporto, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e attrezzati, tra cui autovetture, furgoni e altri veicoli specializzati, dotati di strumenti e dispositivi necessari per l'intervento sicuro e la gestione degli esemplari selvatici feriti o in difficoltà, in conformità alle disposizioni nazionali e regionali

vigenti. Tali attività comprendono il soccorso diretto degli animali sul territorio, la loro stabilizzazione e il successivo trasporto ai CRAS ordinari per la degenza e riabilitazione. I servizi di soccorso, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, possono essere:

a) gestiti direttamente dai CRAS di cui al comma 4, lettera a);

b) coordinati dai CRAS e attribuiti a soggetti privati, in conformità alle disposizioni del presente articolo, a seguito di una procedura di selezione e affidamento di cui al comma 9, che stabilisca i requisiti minimi richiesti per i soggetti privati e le modalità di accreditamento, nonché i criteri per la supervisione e il controllo dell'attività svolta da tali soggetti.

9. L'affidamento a titolo oneroso dei servizi di soccorso sul territorio a soggetti privati, ivi comprese le organizzazioni del terzo settore, le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e le fondazioni specializzate in tutela e cura della fauna selvatica, avviene attraverso una procedura di affidamento pubblico conforme alla normativa nazionale ed unionale in materia di contratti pubblici, fatte salve le situazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, relative a soggetti già operativi nella gestione dei CRAS, accreditati o riconosciuti secondo le normative regionali vigenti, i quali possono proseguire l'attività, ove in possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 5, previa verifica e ricognizione da parte della regione territorialmente competente ed in ossequio ai principi di efficacia, efficienza e sostenibilità del servizio, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza. Al fine di garantire la continuità del servizio, ai soggetti già operativi alla data di entrata in vigore del presente articolo, accreditati o riconosciuti secondo le normative regionali vigenti, è concesso un termine non superiore a ventiquattro mesi per l'adeguamento ai requisiti previsti dal decreto di cui al comma 5, durante il quale possono continuare a svolgere le attività di soccorso.

10. Il servizio di recupero può essere richiesto dai cittadini, dalle autorità pubbliche competenti, ovvero da qualsiasi altro soggetto che segnali un'esigenza urgente di intervento faunistico, attraverso modalità di contatto diretto dei CRAS ovvero con le Forze dell'ordine territorialmente competenti. I soggetti di cui al comma 8, lettere a) e b), garantiscono la disponibilità all'intervento 24 ore su 24, 7 giorni su 7, al fine di assicurare l'immediata attivazione delle operazioni di recupero in caso di emergenze faunistiche.

11. I soggetti privati affidatari del servizio di soccorso di cui al comma 8, lettera b), operano in conformità con la disciplina nazionale e regionale in materia di benessere animale, sicurezza pubblica e tutela ambientale, e sono soggetti a controlli e verifiche periodiche da parte delle autorità competenti, incluse le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al fine di garantire l'adeguatezza e l'efficacia dei servizi resi.

12. Al fine di assicurare l'efficace funzionamento della rete, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato nella misura di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, per il perseguimento delle seguenti finalità:

a) sostenere le spese di gestione ordinaria e straordinaria dei CRAS pubblici e privati accreditati;

b) garantire l'approvvigionamento di presidi medico-veterinari, strumentazioni, mezzi di soccorso e dispositivi di contenimento;

c) finanziare attività di formazione del personale, educazione ambientale, ricerca scientifica e sensibilizzazione pubblica;

d) sostenere l'assunzione ovvero il distacco di personale qualificato, anche mediante convenzioni con strutture universitarie, sanitarie o scientifiche.

13. Per ciascuna sede provinciale, i CRAS di cui al comma 2, lettere a) e b), indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto gestore, dispongono di un'adeguata dotazione di personale, comprendente almeno un medico veterinario che esercita la funzione di responsabile sanitario del centro.

14. La Cabina di regia di cui al comma 1, composta da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute e del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al medesimo comma 1. La Cabina di regia svolge funzioni di indirizzo strategico, coordinamento tecnico-amministrativo e monitoraggio delle attività della rete nazionale, assicurando l'armonizzazione degli standard operativi, la coerenza degli interventi sul territorio, il raccordo tra le amministrazioni centrali e le autorità regionali competenti, nonché il supporto all'attuazione dei programmi di finanziamento e formazione. Restano ferme le competenze regionali e delle province autonome in materia di pianificazione territoriale e gestione operativa dei CRAS. Ai componenti della Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità o rimborsi spese comunque denominati.

15. È istituito, a cura del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Sistema nazionale unificato di raccolta, gestione e condivisione dei dati relativi all'attività dei CRAS, articolato in una piattaforma digitale accessibile alle autorità competenti, ai soggetti gestori accreditati e all'ISPRA. Il sistema garantisce l'omogeneità e la tracciabilità dei flussi informativi concernenti gli animali recuperati, le diagnosi, i trattamenti eseguiti, gli esiti degli interventi, la provenienza e la destinazione degli esemplari, nonché i dati epidemiologici, sanitari e ambientali, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

16. È istituito, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, un numero unico nazionale per le emergenze faunistiche, operativo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, al fine di consentire la segnalazione immediata di animali selvatici feriti, in pericolo o in difficoltà, attivando in modo coordinato il sistema territoriale dei CRAS, dei servizi di soccorso, delle Forze dell'ordine e delle Autorità differentemente coinvolte. Il numero unico è integrato nel sistema di risposta nazionale alle emergenze ambientali e si raccorda con le centrali operative regionali e locali.

17. I CRAS trasmettono annualmente alle regioni di appartenenza e ai Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica, della salute e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, una relazione sulle attività svolte, contenente:

- a) il numero degli esemplari trattati, suddivisi per specie, causa del recupero ed esito;
- b) gli interventi sanitari eseguiti;
- c) i tempi medi di degenza;
- d) eventuali criticità riscontrate, proposte e osservazioni.

18. Le regioni provvedono all'adeguamento dei propri ordinamenti normativi e regolamentari alle disposizioni del presente articolo entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.

19. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»".

66.0.4

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Laboratorio nazionale di analisi per i cani di razza)

1. Presso il Ministero della salute è istituito il Laboratorio nazionale di analisi per i cani di razza, di seguito denominato «Laboratorio».

2. Il Laboratorio svolge attività di prelievo, deposito, conservazione dei campioni biologici e di analisi del DNA dei cani di razza.

3. Il Laboratorio si articola in una sede centrale, ubicata presso il Ministero della salute, e in sedi operative territoriali, ubicate a livello provinciale. La sede centrale assicura il coordinamento e l'organizzazione, condivisa e integrata, delle attività necessarie all'espletamento dei compiti e delle funzioni del Laboratorio a livello regionale e provinciale.

4. Il Laboratorio opera sotto la vigilanza e il controllo del Ministero della salute e del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

5. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

6. Ai fini dell'iscrizione nel libro genealogico del cane di razza, tenuto e gestito dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI), i proprietari sono tenuti a sottoporre i cani a prelievo di materiale biologico presso una delle sedi operative territoriali del Laboratorio entro quarantacinque giorni dalla nascita dell'animale nel territorio nazionale, o entro trenta giorni dalla sua introduzione definitiva nel medesimo territorio, al fine di verificarne la compatibilità con la paternità e maternità. Il prelievo è effettuato da un medico veterinario.

7. In occasione delle manifestazioni cinotecniche riconosciute dall'ENCI, ciascun cane partecipante è sottoposto a un controllo antidoping mediante il prelievo di un campione di materiale biologico. Il prelievo è effettuato, presso i luoghi di svolgimento delle manifestazioni medesime, da personale medico veterinario del Laboratorio, al fine di accertare eventuali alterazioni delle condizioni psicofisiche o biologiche che possano mettere in pericolo la salute e il benessere del cane o di modificarne le prestazioni agonistiche.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con propri decreti, approva le modifiche al disciplinare del libro genealogico del cane di razza e al regolamento per il controllo del doping dei cani iscritti al libro genealogico che partecipano alle manifestazioni cinotecniche riconosciute dall'ENCI, conformemente alle disposizioni della presente legge. L'ENCI modifica i propri statuti, regolamenti e disciplinari in conformità alle disposizioni della presente legge, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al-

l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»".

66.0.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis

(Disposizioni in materia di finanziamento della ricerca corrente del Ministero della salute)

1. Al fine di rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e privati e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) e di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, le risorse destinate a decorrere dall'anno 2026 al finanziamento della ricerca corrente del Ministero della salute per gli IRCCS pubblici e privati e IZS, sono incrementate rispettivamente di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli IRCCS pubblici e privati e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli IZS.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

66.0.8

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Disposizioni concernenti la ricerca sanitaria)

1. Al fine di potenziare la ricerca e lo sviluppo sui farmaci, a decorrere dall'anno 2026, la quota pari all'1 per cento del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è incrementata dello 0,50 per cento. L'incremento di cui al presente comma è finalizzato altresì al finanziamento delle attività di ricerca

corrente di cui alla lettera a) del medesimo comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 502 del 1992.

2. Per la finalità di cui al comma 2 e a copertura degli oneri conseguenti, a decorrere dall'anno 2026, il contributo delle aziende farmaceutiche di cui all'articolo 48, comma 19, lettera b), numero 3), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, finalizzato alla realizzazione di ricerche sull'uso dei farmaci e in particolare di sperimentazioni cliniche comparative tra farmaci, tese a dimostrare il valore terapeutico aggiunto, nonché sui farmaci orfani e salvavita, è incrementato in misura pari al 10 per cento delle spese autocertificate sostenute per le attività di promozione di cui al comma 17 del predetto articolo 48 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003.».

66.0.9

PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Disposizioni in materia di finanziamento della ricerca corrente del Ministero della salute)

1. Al fine di rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e privati e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) e di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, le risorse destinate a decorrere dall'anno 2026 al finanziamento della ricerca corrente del Ministero della salute per gli IRCCS pubblici e privati e IZS, sono incrementate rispettivamente di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli IRCCS pubblici e privati e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli IZS.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

66.0.10

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo l'articolo 66 inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Disposizioni in materia di finanziamento della ricerca corrente del Ministero della salute)

1. Al fine di rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e privati e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) e di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, le risorse destinate a decorrere dall'anno 2026 al finanziamento della ricerca corrente del Ministero della salute per gli IRCCS pubblici e privati e IZS, sono incrementate rispettivamente di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli IRCCS pubblici e privati e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli IZS.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro" con le seguenti: "55 milioni di euro".

66.0.11

FINA, MALPEZZI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 66-bis

(Rifinanziamento del Fondo per la prevenzione del randagismo)

1. Allo scopo di potenziare le azioni volte a contrastare l'aggravarsi del fenomeno del randagismo, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per il rifinanziamento della legge 14 agosto 1991, n. 281, di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 1.000.000;
2027: - 1.000.000;
2028: - 1.000.000,

66.0.12

MAIORINO, DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Misure per il vaccino immuno-contraccettivo GonaCon)

1. Al fine di prevenire e contrastare in modo efficace la proliferazione incontrollata di alcune specie di fauna, tutelando gli equilibri ecologici e riducendo i possibili danni economici derivanti, nonché per sostenere la realizzazione di specifici progetti operativi sul territorio, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

66.0.13

NATURALE, DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Fondo per il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in materia di contenimento della fauna selvatica)

1. Al fine di contrastare la proliferazione incontrollata della fauna selvatica e di attenuare i connessi rischi riguardanti la sicurezza stradale, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026 per il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in materia di contenimento della fauna selvatica attraverso l'utilizzo di farmaci vaccinali immuno-contraccettivi, ivi incluso il vaccino immuno-contraccettivo "GonaCon".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

66.0.14

NATURALE, DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

*(Potenziamento della sperimentazione del
vaccino immuno contraccettivo GonaCon)*

1. Al fine di dare seguito alla sperimentazione, già autorizzata dal Ministro della Salute, del vaccino immuno contraccettivo GonaCon, finalizzato al contenimento della popolazione del cinghiale (*Sus scrofa*) e di altri ungulati, è autorizzata una spesa di 700 mila euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 700 mila euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

66.0.15

MALPEZZI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 66-bis

1. Al fine di dare seguito alla sperimentazione, già autorizzata dal Ministro della Salute, del vaccino immuno-contraccettivo GonaCon, finalizzato al contenimento della popolazione del cinghiale (*Sus scrofa*) e di altri ungulati, nonché alla sperimentazione di altri analoghi vaccini finalizzati al contenimento della fauna alloctona invasiva, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.»

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 500.000;
2027: - 500.000;
2028: - 500.000;

66.0.16

LORENZIN, MISIANI, ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 66-bis

(Fondo per la sanità digitale e l'intelligenza artificiale)

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo per la sanità digitale e l'intelligenza artificiale, con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, finalizzato a:

- a) completare l'interoperabilità del Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 e sviluppare la cartella sanitaria unica nazionale;
- b) sostenere progetti di IA applicata alla prevenzione, alla diagnostica e alla gestione dei percorsi clinici ospedalieri e territoriali;
- c) promuovere la formazione digitale di medici ospedalieri, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, infermieri, operatori sociosanitari e cittadini."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

66.0.18

SIRONI, MAIORINO, DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Fondo per il sostegno dei santuari per animali)

1. Al fine di prevenire e contrastare efficacemente focolai di peste suina africana (PSA) e altre malattie animali trasmissibili e limitare gli effetti economici dannosi connessi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo per il sostegno dei santuari per animali, con una dotazione pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate a garantire la biosicurezza nei santuari, nei rifugi e presso soggetti privati che ospitano animali non destinati alla produzione di alimenti detenuti come animali da compagnia e correttamente registrati in banca dati nazionale. In caso di focolaio, è prevista la deroga all'abbattimento, con l'applicazione esclusiva di misure non cruenti di biosicurezza, isolamento e monitoraggio sanitario, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di attuazione del presente articolo, le procedure di assegnazione delle risorse del fondo e le modalità di monitoraggio degli interventi, nonché i protocolli sanitari per la gestione dei focolai che interessano animali non destinati alla produzione alimentare e detenuti come animali da compagnia presso rifugi o privati.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

66.0.19

NATURALE, DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Misure per la ricerca e lo sviluppo di approcci alternativi in campo scientifico)

1. L'importo di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c-*bis*), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2026, ai fini dell'attuazione dell'articolo 37, comma 1, del medesimo decreto legislativo, da destinare ad enti pubblici di ricerca, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, per l'attività di formazione finalizzata agli studi, alla ricerca e allo sviluppo di metodi nell'ambito dei nuovi approcci metodologici (NAM) senza uso degli animali per la sperimentazione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

66.0.20

BILOTTI, DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Misure per il contrasto al randagismo)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 778, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato, per l'anno 2026, di 3 milioni di euro esclusivamente per la progettazione e la costruzione di nuovi rifugi o la ristrutturazione di rifugi esistenti non conformi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia e nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma. Il 60 per cento delle risorse è destinato alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.

2. Allo scopo di potenziare le azioni volte a contrastare l'aggravarsi del fenomeno del randagismo, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026 per il rifinanziamento dell'attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281. Il 60 per cento delle risorse è destinato alle regioni Abruzzo, Molise,

Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione e l'implementazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

66.0.21

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Centri recupero animali selvatici)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

66.0.22

MALPEZZI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 66-bis

1. In applicazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinato all'attività dei Centri Recupero degli Animali Selvatici (CRAS), al fine di assicurare il soccorso e l'assistenza alla fauna ferita o in difficoltà, è rifinanziato nella misura di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 2.000.000;

2027: - 2.000.000;

2028: - 2.000.000;

66.0.23

DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Incremento risorse per il contrasto al randagismo).

1. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, il Fondo per la tutela del benessere e per la lotta all'abbandono degli animali da compagnia, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge del 14 agosto 1991 n. 281, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

66.0.24

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Incremento risorse per il contrasto al randagismo)

1. Allo scopo di potenziare le azioni volte a contrastare l'aggravarsi del fenomeno del randagismo, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026 per il rifinanziamento della legge 14 agosto 1991, n. 281.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

66.0.25

NATURALE, DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Contrasto al randagismo)

1. Allo scopo di potenziare le azioni volte a contrastare l'aggravarsi del fenomeno del randagismo, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026 per il rifinanziamento dell'attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

66.0.26

NATURALE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Monitoraggio e controllo della popolazione canina e felina)

1. Al fine di rafforzare le attività di controllo e monitoraggio della popolazione dei cani e dei gatti effettuate dai servizi veterinari delle unità sanitarie locali di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 14 agosto 1991, n. 281, anche attraverso il potenziamento del numero di unità di personale destinato all'esercizio delle predette attività e la creazione di presidi territoriali attivi 7 giorni su 7 e nell'intero arco orario della giornata, è autorizzata la spesa di due milioni di euro per l'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

66.0.27

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Incremento del Fondo per il recupero della fauna selvatica)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, al fine di garantire la continuità degli interventi di soccorso, cura, riabilitazione e rilascio della fauna selvatica autoctona ferita o in difficoltà, nonché di potenziare la rete dei centri di recupero operanti sul territorio nazionale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

66.0.28

NATURALE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Rete territoriale di presìdi veterinari)

1.??Al fine di garantire la tutela della salute pubblica, il benessere animale, la tempestiva gestione delle emergenze veterinarie e il contrasto al randagismo, è istituita una rete territoriale di presìdi veterinari operativi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, distribuiti su base regionale o interregionale, secondo criteri di densità demografica animale e caratteristiche epidemiologiche locali.

2.??I presìdi di cui al comma 1 assicurano:

a) l'intervento veterinario urgente su animali d'affezione, da reddito e selvatici in stato di necessità;

b) la gestione di emergenze sanitarie e zoonosi a potenziale impatto sulla salute pubblica;

c) il supporto operativo ai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali e agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali;

d) attività di prevenzione, monitoraggio e pronto intervento nei casi di randagismo, ivi inclusa la cattura, la valutazione sanitaria, la sterilizzazione e l'identificazione degli animali vaganti, in raccordo con le autorità locali e le strutture convenzionate.

3.??I presìdi sono dotati, in modo stabile, di:

a) personale veterinario reperibile 24 ore su 24, compresi turni notturni e festivi;

b) mezzi idonei al soccorso e al trasporto di animali feriti o vaganti;

c) strumentazione diagnostica di base e farmaci per le cure urgenti;

d) collegamento informatico alle piattaforme nazionali per assicurare la tracciabilità degli interventi e la gestione informatizzata delle emergenze veterinarie.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti:

a) i criteri organizzativi e territoriali per l'attivazione e il funzionamento dei presìdi;

b) le modalità di accreditamento delle strutture pubbliche o convenzionate;

c) le linee guida operative per gli interventi di prevenzione e gestione del randagismo, in conformità con le disposizioni della legge 14 agosto 1991, n. 281.

5.??Il Ministero della salute trasmette annualmente alle Camere una relazione contenente:

- a) il numero di presidi attivati e la loro distribuzione territoriale;
- b) i dati relativi agli interventi effettuati, con particolare riferimento ai casi di randagismo;
- c) indicatori di efficacia, qualità e tempi di risposta;
- d) proposte per l'estensione o il rafforzamento della rete.

6.??Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, nel limite di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

66.0.29

MAIORINO, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, NATURALE, DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Superamento utilizzo animali nelle attività circensi e spettacoli viaggianti)

1. Al fine di favorire l'attuazione del criterio di delega previsto dall'articolo 2, comma 4, lettera h), della legge 22 novembre 2017 n. 175, in tema di revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, specificamente finalizzata al graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento degli stessi, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Con decreto del Ministro della cultura da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di accesso al fondo di cui al comma 1 da parte di circhi e spettacoli viaggianti al fine di realizzare la graduale sostituzione con numeri artistici.».

66.0.30

MAIORINO, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, NATURALE, DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Graduale superamento dell'uso degli animali nei circhi, nelle esibizioni e negli spettacoli viaggianti)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono vietati, su tutto il territorio nazionale, le attività dei circhi e le esibizioni, itineranti e a sede fissa, nonché gli spettacoli viaggianti, che detengono e utilizzano animali, come definiti dal Manuale operativo per la gestione del sistema I&R di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2023, n. 113.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai fini dell'esercizio delle attività di cui al comma 1, è vietato acquisire, anche temporaneamente, a qualunque titolo, animali. Dalla medesima data coloro che detengono animali per le attività di cui al comma 1 assicurano l'adozione di misure idonee a garantirne l'impossibilità di riproduzione.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che detengono ovvero utilizzano animali ai fini dell'esercizio delle attività di cui al comma 1, sono tenuti a registrare i dati di riferimento nella banca dati nazionale del sistema I&R, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede, nel limite di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

66.0.31

MAIORINO, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, NATURALE, DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Fondo per la riconversione dei circhi, delle esibizioni e degli spettacoli viaggianti con animali)

1. È istituito, presso il Ministero della cultura, il fondo per la riconversione dei circhi, delle esibizioni e degli spettacoli viaggianti con animali,

di seguito denominato "fondo", con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Il fondo è finalizzato a supportare la formazione e il reinserimento professionale delle risorse umane precedentemente impiegate nelle attività dei circhi, delle esibizioni e degli spettacoli viaggianti con animali e all'acquisto delle attrezzature per spettacoli ed esibizioni che non prevedono l'uso degli animali medesimi.

3. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 1.».

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «95 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»

66.0.32

MAIORINO, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, NATURALE, DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Fondo per la tutela dei rifugi colpiti da eventi meteorologici avversi)

1. Al fine di garantire la stabilità operativa e lo svolgimento continuativo delle attività espletate dai rifugi per i cani, i gatti e i furetti nonché dai rifugi per animali diversi da cani, i gatti e i furetti, come definiti dall'Allegato I del Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali di cui al decreto del Ministero della salute del 7 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2023, n. 113, colpiti da eventi meteorologici avversi verificatisi nel territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

66.0.33

PIRRO, BEVILACQUA, NATURALE, Sabrina LICHERI, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Piano nazionale per la ricerca sul contenimento progressivo delle nutrie)

1. Al fine di realizzare un intervento di controllo della popolazione della specie nutria (*Myocastor coypus*), e con l'obiettivo di mitigare gli impatti ecologici, economici e infrastrutturali derivanti dalla sua diffusione incontrollata sul territorio nazionale, è istituito il Piano nazionale per la ricerca sul contenimento progressivo delle nutrie, di seguito denominato "piano".

2. Il piano, che si articola in misure volte a garantire una gestione efficiente e sostenibile della specie, in ottemperanza agli obblighi di tutela dell'ambiente e della biodiversità, nonché alla salvaguardia degli interessi economici, agricoli e infrastrutturali delle comunità locali, persegue i seguenti obiettivi strategici e operativi:

a) controllo non cruento della specie nutria (*Myocastor coypus*) attraverso l'applicazione di metodologie scientificamente comprovate di sterilizzazione, evitando l'utilizzo di misure letali e privilegiando l'adozione di interventi che garantiscano il benessere animale, in conformità con la normativa vigente in materia di protezione degli animali;

b) l'incremento e il finanziamento di studi scientifici finalizzati all'individuazione e all'implementazione di metodi innovativi per il controllo della specie nutria (*Myocastor coypus*), con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

1) ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e protocolli per la sterilizzazione non cruenta della nutria, tesi a ridurre la relativa popolazione senza ricorrere a tecniche letali, utilizzando modalità non invasive e con impatti ecologici ridotti;

2) individuazione di soluzioni ecologiche e sostenibili, inclusi biocidi naturali e deterrenti che non danneggino l'equilibrio ecologico né la salute di altre specie, nel rispetto della disciplina nazionale e dell'Unione Europea in materia di specie invasive;

3) promozione di approcci integrati, basati su strategie ecologiche e multidisciplinari, che combinino la conservazione della biodiversità e la riduzione dell'impatto della nutria sulle comunità ecologiche locali.

3. La realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera b), è attuata attraverso la collaborazione con università, centri di ricerca, enti pubblici di settore, che, mediante l'applicazione di metodologie scientifiche, contribuiscono a consolidare ed innovare il patrimonio di conoscenze nel settore della gestione faunistica e della conservazione ambientale.

4. Il piano è adottato nel rispetto del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive nonché del decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 230, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 nonché del Piano di gestione nazionale della nutria di cui all'allegato 1 del decreto 27 ottobre 2021 del Ministro della transizione ecologica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2021, n. 293.

5. Il piano costituisce atto di indirizzo e coordinamento per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono ad adeguare i propri strumenti di pianificazione territoriale e gestionale, conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano.

7. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, presso il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, è istituito un Fondo per la realizzazione degli obiettivi del piano, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

66.0.34

NATURALE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Programma nazionale di gestione della fauna e del territorio)

1. All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Al fine di promuovere la diffusione di buone pratiche gestionali e di mitigare gli effetti negativi del conflitto tra fauna selvatica e attività agricole e zootecniche, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste promuove un programma nazionale di formazione, assistenza tecnica e supporto operativo rivolto ad agricoltori, allevatori, operatori faunistici e soggetti coinvolti nella gestione del territorio, di seguito denominato programma.

4-ter. Il programma prevede l'organizzazione e l'erogazione di corsi teorico-pratici, seminari tematici, workshop, visite guidate in campo, nonché la realizzazione e distribuzione di materiale informativo, tecnico e divulgativo. La progettazione e l'attuazione delle attività formative avvengono in collaborazione con enti di ricerca pubblici, università, istituti tecnici agrari, associazioni di categoria e organismi rappresentativi del settore faunistico.

4-quater. Il programma è finalizzato a:

a) migliorare le competenze tecnico-gestionali dei soggetti differenzialmente coinvolti al fine di ridurre gli impatti negativi della fauna selvatica su coltivazioni e allevamenti;

b) favorire l'adozione di metodi integrati di prevenzione e controllo del conflitto fauna-agricoltura;

c) promuovere una gestione sostenibile e consapevole del territorio rurale, montano e marginale.

4-quinquies. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 4-bis, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo per la formazione e l'assistenza tecnica in ambito faunistico-agricolo, con una dotazione finanziaria di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

4-sexies. Le risorse di cui al comma 4-quinquies sono destinate alla copertura dei costi relativi all'organizzazione e svolgimento dei corsi, all'elaborazione e distribuzione del materiale didattico, al sostegno logistico delle attività sul territorio, nonché al finanziamento di servizi di consulenza tecnica specialistica rivolti agli operatori agricoli e faunistici.

4-septies. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di gestione del Fondo, i criteri per la selezione degli enti attuatori e i termini di erogazione delle risorse.»

3-octies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 4-bis a 4-sexies, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

66.0.35

MAIORINO, DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Fondo per metodi alternativi alla sperimentazione animale)

1. Al fine di promuovere attività di ricerca, formazione, sviluppo e implementazione di metodi alternativi alla sperimentazione sugli animali, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un apposito fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo. Con il decreto di cui al precedente periodo sono altresì individuati gli enti pubblici di ricerca destinatari delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

66.0.36

BEVILACQUA, NATURALE, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Misure per il censimento degli ungulati)

1. Al fine di assicurare una gestione sostenibile, scientificamente fondata e razionale della fauna selvatica, con particolare riferimento agli ungulati, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con gli enti territoriali competenti e gli istituti di ricerca, attivano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un censimento specifico, continuo e periodico degli ungulati presenti sul proprio territorio.

2. Il censimento di cui al comma 1 è effettuato mediante l'utilizzo di tecnologie innovative quali il telerilevamento, sistemi di tracciamento satellitare, fototrappole nonché ulteriori metodologie di monitoraggio avanzate tese a garantire la raccolta di dati certi e aggiornati sulla consistenza numerica, sulla distribuzione geografica e sul comportamento degli animali.

3. I dati raccolti nell'ambito del censimento di cui al comma 1 contribuiscono alla definizione delle strategie e dei piani di gestione faunistico-venatoria, con particolare riferimento all'individuazione di quote di prelievo e interventi di contenimento mirati, in coerenza con la tutela dell'equilibrio degli ecosistemi e la prevenzione dei danni all'agricoltura e all'ambiente.

4. Al fine di garantire l'efficacia e la continuità del censimento di cui al comma 1, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo annuale specifico con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, finalizzato al supporto tecnico, scientifico e operativo delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'attivazione e il mantenimento delle attività di monitoraggio degli ungulati, nonché per la formazione del personale addetto.

5. Le risorse del fondo di cui al comma 4 sono attribuite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e distribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in base a criteri di priorità, dimensione territoriale e rischio faunistico-ambientale, previa presentazione di appositi piani di attività di censimento e monitoraggio.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'arti-

colo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

66.0.37

BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis

(Formazione e addestramento delle forze di polizia finalizzati al contrasto del commercio illegale e al controllo del commercio internazionale e della detenzione di specie di fauna e flora minacciati di estinzione e divieto di importazione, esportazione, e riesportazione dei trofei di caccia)

1. Al fine di garantire adeguata e specifica formazione alle forze di Polizia rispetto al contrasto del commercio illegale e al controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione, protetti dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), anche rispetto al contrasto delle attività di cui al comma 2, è autorizzata una spesa di euro 100.000 a decorrere dall'anno 2026.

2. Alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, dopo l'articolo 3-bis, è inserito il seguente: Art. 3-ter. *(Divieto di importazione, esportazione e riesportazione di trofei di caccia)* 1. Ai fini del presente articolo, per "trofeo di caccia" si intende un animale intero, o una parte o un prodotto derivato di un animale, accompagnato da una licenza o un certificato CITES, che soddisfi le condizioni seguenti:

- a) è grezzo, trasformato o lavorato;
- b) è stato legalmente ottenuto dal cacciatore mediante la caccia;
- c) nell'ambito del trasferimento dal paese di origine, è infine importato, esportato o ri-esportato, in Italia o dall'Italia, da o per conto del cacciatore od i terzi, per uso personale.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per

uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate nell'allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate nell'allegato B del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantomila chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate negli allegati C e D del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni.

5. In caso di violazione dei commi 1, 2 o 3, è sempre disposta la confisca dei trofei di caccia.

6. Per i trofei di caccia confiscati ai sensi del comma 4 viene disposta, sentita la Commissione CITES, la conservazione a fini didattici o scientifici o la loro distruzione.

7. Agli oneri relativi al presente articolo pari a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

66.0.41

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Misure di prevenzione della diffusione di zoonosi)

1. Al fine di prevenire e contenere la diffusione di zoonosi, a partire dal 1° febbraio 2026 è fatto divieto, su tutto il territorio nazionale, di procede-

re ad ogni forma di ripopolamento faunistico per fini venatori nonché all'immissione di cinghiali (*sus scrofa*) all'interno delle aziende faunistico venatorie e nelle aziende agri-turistico-venatorie.

2. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono all'adozione dei provvedimenti attuativi necessari per garantire la piena osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché all'irrogazione delle sanzioni previste in caso di violazione. Con la finalità di garantire il controllo dell'osservanza delle dette disposizioni è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

66.0.44

MAZZELLA, BILOTTI, Sabrina LICHERI, SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente

«Art. 66-bis

(Fondo animali d'affezione)

1. Il fondo di cui al comma 207 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 100.000 euro per l'anno 2026 e per il medesimo fondo sono stanziati ulteriori 350.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

2. A decorrere dall'anno 2026 il valore dell'ISEE entro il quale i proprietari ultrasessantacinquenni di animali d'affezione possono beneficiare del pagamento di visite veterinarie e operazioni chirurgiche veterinarie nonché per l'acquisto di farmaci veterinari è elevato a 25.000 euro.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, aggiorna i criteri di ripartizione tra le regioni delle risorse e i requisiti e le modalità di accesso al fondo di cui al presente articolo.

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100.000 euro per l'anno 2026 e 350.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decre-

to-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

66.0.45

MAIORINO, DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Misure a favore degli animali di affezione)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. All'articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «e un'età superiore a sessantacinque anni» sono soppresse.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

66.0.47

FINA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis

(Fondo per il sostegno ai proprietari di animali d'affezione)

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. All'articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «e un'età superiore a sessantacinque anni» sono soppresse.»

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 15.000.000;

2027: - 15.000.000;
2028: - 15.000.000;

66.0.48

BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

*(Fondo per la regolarizzazione delle iscrizioni e
dei passaggi di proprietà nell'anagrafe canina)*

1. Al fine di favorire la regolarizzazione delle operazioni di identificazione e registrazione dei cani, nonché assicurare la corretta gestione dei passaggi di proprietà presso l'anagrafe canina, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il "Fondo per la regolarizzazione anagrafica canina", di seguito denominato fondo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Le risorse del fondo sono destinate al riconoscimento di contributi, anche in forma di voucher ovvero di riduzione tariffaria, in favore dei proprietari e dei detentori di cani per le finalità di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al fondo, la misura del contributo e le modalità di erogazione nonché le connesse procedure di rendicontazione. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono cofinanziare, con proprie risorse, le iniziative di cui al presente articolo, al fine di ampliare la platea dei beneficiari o la misura del contributo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

66.0.49

NATURALE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Agevolazioni fiscali in ambito veterinario)

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all' articolo 10, comma 1, dopo il numero 18) è inserito il seguente:

"18-bis) le prestazioni veterinarie per l'identificazione, le vaccinazioni e il controllo della riproduzione degli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia.».

b) alla tabella A, parte II - bis, dopo il numero 41-*octies* sono aggiunti i seguenti numeri:

«41-*novies*) alimenti per animali da compagnia»

«41-*decies*) farmaci veterinari, prodotti farmaceutici veterinari da banco compresi gli antiparassitari e gli integratori alimentari per uso veterinario destinati animali da compagnia»

c) alla tabella A, Parte III, dopo il numero 127 - *undevieces*) è inserito il seguente:

«127-*vieces*) le prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia legalmente detenuti non a scopo di lucro;».

2. All'articolo 15, comma 1, dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c-*bis*) è sostituita dalla seguente:

"c-*bis*. Le spese veterinarie limitatamente alla parte che eccede euro 129,11 per ogni animale legalmente detenute.".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, nel limite di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

66.0.50

PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Incremento prestazioni sanitarie offerte dai servizi residenziali specialistici, pedagogico-riabilitativi e terapeutico-riabilitative)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 67

67.2

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1, inserire, in fine, le seguenti parole «Per le strutture sanitarie private accreditate, ai fini del riconoscimento degli incrementi tariffari di cui al primo periodo, costituisce elemento pregiudiziale l'applicazione ai propri dipendenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro vengano rinnovati entro i termini di decorrenza dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. »

67.3

ZAMPA, CAMUSSO, MANCA, ZAMBITO

Al comma 1, inserire il seguente periodo: "Per le strutture sanitarie private accreditate, ai fini del riconoscimento degli incrementi tariffari di cui al primo periodo, costituisce elemento pregiudiziale l'applicazione ai propri dipenden-

ti dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro vengano rinnovati entro i termini di decorrenza dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.".

67.4

GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, MAZZELLA

Al comma 1, aggiungere le seguenti parole « Per le strutture sanitarie private accreditate, ai fini del riconoscimento degli incrementi tariffari di cui al primo periodo, costituisce elemento pregiudiziale l'applicazione ai propri dipendenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro vengano rinnovati entro i termini di decorrenza dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. »

67.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole:

«Per le strutture sanitarie private accreditate, ai fini del riconoscimento degli incrementi tariffari di cui al primo periodo, costituisce elemento pregiudiziale l'applicazione ai propri dipendenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro vengano rinnovati entro i termini di decorrenza dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. »

67.10

PIRRO, MAZZELLA, DAMANTE, CASTELLONE, GUIDOLIN

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Al fine di ridurre il rischio di infezioni e complicanze post-operatorie e ridurre le ospedalizzazioni evitabili, nell'ambito del sistema dei Diagnosis Related Groups (DRG), a decorrere dal 1° gennaio 2027, si provvede all'individuazione e all'attivazione di DRG specifici per la gestione delle dimissioni protette domiciliari rivolte ai pazienti cronici e complessi, ivi inclusi gli anziani, sia nella fase pre-ricovero che nel periodo successivo alla dimis-

sione ospedaliera, assicurando che i presidi medici prescritti nella presa in carico domiciliare abbiano gli stessi standard tecnologici e qualitativi di quelli ospedalieri.

1-ter. Al fine di garantire l'omogeneità sul territorio nazionale dei percorsi di dimissione protetta, il Ministro della salute entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge emana, previa intesa in sede Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le linee guida per la gestione efficiente ed efficace delle dimissioni protette. Le linee guida individuano le modalità con cui i reparti ospedalieri attivano direttamente le dimissioni protette, sia nella fase pre-ricovero che post-dimissioni.

1-quater. Le organizzazioni pubbliche e private accreditate per la presa in carico domiciliare, ai sensi degli articoli 8-ter e 8-quater del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 4 agosto 2021, concorrono alla valutazione del livello di intensità e all'individuazione delle attività del piano assistenziale individuale in stretta sinergia con i prescrittori e con le unità di valutazione multidisciplinare dei distretti di competenza, oltre che a garantire l'integrazione e il coordinamento dei servizi e delle terapie erogate al domicilio.

1-quinquies. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis si provvede mediante le risorse di cui al comma 1 per l'aggiornamento dei DRG post acuzie a decorrere dal 2027.»

67.11

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA, IRTO

Sopprimere il comma 2

67.12

IRTO

Sopprimere il comma 2.

67.14

LORENZIN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028."

67.18

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le tariffe riconosciute ai sensi dei commi 1 e 2 sono vincolate al rinnovo dei contratti collettivi nazionali del lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, rispettivamente per il personale dipendente del settore sanità privata e per il personale dipendente delle residenze sanitarie assistenziali (RSA) e delle altre strutture residenziali e socio-assistenziali."

67.19

PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Le tariffe riconosciute ai sensi dei commi 1 e 2 sono vincolate al rinnovo dei contratti collettivi nazionali del lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, rispettivamente per il personale dipendente del settore sanità privata e per il personale dipendente delle residenze sanitarie assistenziali (RSA) e delle altre strutture residenziali e socio-assistenziali."

67.20

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Le tariffe riconosciute ai sensi dei commi 1 e 2 sono vincolate al rinnovo dei contratti collettivi nazionali del lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, rispettivamente per il personale dipendente del settore sanità privata e per il personale dipendente delle residenze sanitarie assistenziali (RSA) e delle altre strutture residenziali e socio-assistenziali.»

67.21

LORENZIN, ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, ZAMBITO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono comprensive del costo dei rinnovi contrattuali del personale dipendente."

67.22

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono comprensive del costo dei rinnovi contrattuali del personale dipendente.»

67.0.2

LORENZIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 67-bis.

(Disposizioni in materia di cicli di riabilitazione termale)

1. Al fine di favorire la riduzione delle liste d'attesa per prestazioni di riabilitazione motoria e respiratoria, a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, nel limite massimo di spesa annuo di 5 milioni di euro per il biennio 2026-2027, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria, già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo quanto previsto dall'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 132, comma 2.".

67.0.4

LORENZIN, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 67-bis

(Fondo nazionale per l'equità territoriale, revisione dei criteri di riparto del FSN e aggiornamento dei LEA)

1. Il Ministero della salute, d'intesa con le Regioni e le Province autonome, predispone annualmente l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), favorendo la separazione tra la valutazione tecnico-scientifica e la decisione politico-istituzionale.

2. Entro il 30 giugno 2026, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, aggiornano i criteri di riparto del Fondo Sanitario Nazionale, introducendo parametri integrativi che tengano conto:

a) dell'indice di deprivazione sanitaria e sociale;

- b) della densità abitativa e della dispersione territoriale, con particolare attenzione alle aree interne e rurali;
- c) del tasso di cronicità, disabilità e non autosufficienza;
- d) dell'età media della popolazione e dei carichi di assistenza socio-sanitaria;
- e) della dotazione di personale sanitario e sociosanitario rispetto alla popolazione assistita.

3. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per l'equità sanitaria territoriale, con una dotazione di 1.100 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, destinato a ridurre i divari territoriali nell'erogazione dei LEA e a sostenere le Regioni con maggiore fragilità sanitaria e sociale.

4. Il Fondo opera in coerenza con gli obiettivi di aggiornamento dei LEA e con la revisione dei fabbisogni standard di cui al comma 2, promuovendo una distribuzione delle risorse basata su indicatori di salute, equità e prossimità territoriale."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

Art. 68

68.1

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1 sopprimere il secondo periodo;*
 - b) *al comma 5, lettera b), sopprimere le seguenti parole: eventuali prestazioni e funzioni assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste*
-

68.4

CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE, GUIDOLIN

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Le farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale sono riconosciute come strutture eroganti prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, previa autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e nel pieno rispetto dei principi di cui agli articoli 3 e 32 della Costituzione, anche in sinergia con gli altri professionisti sanitari.»

68.5

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Le farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale sono riconosciute come strutture eroganti prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, previa autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e nel pieno rispetto dei principi di cui agli articoli 3 e 32 della Costituzione, anche in sinergia con gli altri professionisti sanitari.»

68.6

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "e private" inserire le seguenti ", che applicano il CCNL di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale,".

68.8

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «e private» sono inserite le seguenti: «che applicano il CCNL di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale,»

68.9

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La remunerazione di cui di cui al presente comma è riconosciuta solo all'esito del tempestivo rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro delle farmacie private che riconosca alle lavoratrici e ai lavoratori, anche in relazione alla farmacia dei servizi, un congruo adeguamento salariale, la migliore conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro e il pieno riconoscimento della professionalità acquisita."

68.15

FREGOLENT, PAITA, ENRICO BORGHI, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO, PAROLI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti commi: «6-bis. In coerenza con gli obiettivi della Missione 6 "Salute" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativi al potenziamento della sanità territoriale e alla digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, nonché, nell'ambito della "farmacia dei servizi", di assicurare maggiore efficienza, trasparenza e sostenibilità economica

nel settore farmaceutico e sanitario, alla legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7:

1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «La partecipazione» sono inserite le seguenti: «, anche indiretta,»;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Le disposizioni del comma 2 non si applicano alle partecipazioni, anche indirette, detenute dai soggetti indicati alle lettere da a) ad h) del comma 3 dell'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero da soggetti privati mediante veicoli societari aventi sede legale in Italia, al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

a) gli organi amministrativi delle società titolari dell'esercizio di farmacia non siano composti da soggetti che rivestano incarichi in società o enti esercenti le attività potenzialmente incompatibili di cui al comma 2;

b) siano adottati protocolli interni di separazione informativa che garantiscano la riservatezza delle decisioni gestionali tra entità controllanti e controllate;

c) le società controllanti adottino un modello organizzativo conforme al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, comprensivo di misure specifiche per la prevenzione del reato di comparaggio e di un organismo di vigilanza autonomo e indipendente.»

3) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

«14-bis. Il Ministero della Salute, sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, svolge attività di monitoraggio sull'efficacia dei protocolli interni e dei modelli di vigilanza adottati e trasmette annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione delle presenti disposizioni. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

b) all'articolo 8:

1) al comma 1, la lettera b) è soppressa;

2) al comma 2, dopo le parole: «ivi incluse quelle relative alla compagine sociale» sono inserite le seguenti: «e ai componenti degli organi di amministrazione».

8. In attuazione della Missione 6 "Salute" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e in coerenza con gli interventi relativi alla farmacia dei servizi, come disciplinati dalla delibera CIPESS del 19 dicembre 2024 n. 90, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 03 febbraio 2025, le società titolari dell'esercizio di farmacia con ricavi superiori a sette milioni di euro, oppure in aggregato qualora più società abbiano lo stesso azionista di maggio-

ranza ai sensi dell'articolo 2359 e 2497 del codice civile, prevedono, nell'ambito delle proprie politiche di responsabilità sociale d'impresa e, ove applicabile, dei piani di sostenibilità redatti ai sensi della direttiva (UE) 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive), ovvero, per le imprese non soggette a tale obbligo, su base volontaria e secondo le proprie modalità organizzative, la destinazione annuale di una quota, fino allo 0,20 per cento del proprio utile netto, in presenza di utile netto positivo, a progetti di pubblica utilità e di sostegno socio sanitario a favore di anziani, disabili o persone fragili nei comuni con popolazione inferiore a millecinquecento abitanti, da realizzarsi in collaborazione con le farmacie nei medesimi comuni o limitrofi. Le modalità di attuazione dei progetti sono definite con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza trasferimenti obbligatori di somme al bilancio dello Stato.»

68.16

MANCA, DURNWALDER, PATTON, PAROLI, MURELLI

Dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:

7. In coerenza con gli obiettivi della Missione 6 "Salute" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativi al potenziamento della sanità territoriale e alla digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, nonché, nell'ambito della "farmacia dei servizi", di assicurare maggiore efficienza, trasparenza e sostenibilità economica nel settore farmaceutico e sanitario, alla legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7:

1. al comma 2, dopo le parole: «La partecipazione» sono inserite le seguenti: «, anche indiretta,»;

2. dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Le disposizioni del comma 2 non si applicano alle partecipazioni, anche indirette, detenute dai soggetti indicati alle lettere da a) ad h) del comma 3 dell'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ivi inclusi gli enti locali ovvero da soggetti privati mediante veicoli societari aventi sede legale in Italia, a condizione che:

a) gli organi amministrativi delle società titolari dell'esercizio di farmacia non siano composti da soggetti che rivestano incarichi in società o enti esercenti le attività potenzialmente incompatibili di cui al comma 2;

b) siano adottati protocolli interni di separazione informativa che garantiscano la riservatezza delle decisioni gestionali tra entità controllanti e controllate;

c) le società controllanti adottino un modello organizzativo conforme al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, comprensivo di misure specifiche per la prevenzione del reato di comparaggio e di un organismo di vigilanza autonomo e indipendente.»

3. dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

«14-bis. Il Ministero della Salute, sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, svolge attività di monitoraggio sull'efficacia dei protocolli interni e dei modelli di vigilanza adottati e trasmette annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione delle presenti disposizioni.

Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e vi si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

b) all'articolo 8:

1. al comma 1, la lettera b) è soppressa; 2.

2. al comma 2, dopo le parole: «ivi incluse quelle relative alla compagine sociale» sono aggiunte le seguenti: «e ai componenti degli organi di amministrazione».

Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né minori entrate e si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.

8. In attuazione della Missione 6 "Salute" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e in coerenza con gli interventi relativi alla farmacia dei servizi, come disciplinati dalla delibera CIPESS del 19 dicembre 2024 n. 90, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 03 febbraio 2025, le società titolari dell'esercizio di farmacia con ricavi superiori a euro sette milioni, oppure in aggregato qualora più società abbiano lo stesso azionista di maggioranza ai sensi dell'articolo 2359 e 2497 del codice civile, provvedono a prevedere, nell'ambito delle proprie politiche di responsabilità sociale d'impresa e, ove applicabile, dei piani di sostenibilità redatti ai sensi della direttiva (UE) 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive), ovvero, per le imprese non soggette a tale obbligo, su base volontaria e secondo le proprie modalità organizzative, la destinazione annuale di una quota, fino allo 0,20 per cento del proprio utile netto - in presenza di utile netto positivo - a progetti di pubblica utilità e di sostegno socio sanitario a favore di anziani, disabili o persone fragili nei comuni con popolazione inferiore a millecinquecento abitanti, da realizzarsi in collaborazione con le farmacie nei medesimi comuni o limitrofi.

Le modalità di attuazione dei progetti sono definite con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro

della Salute, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza trasferimenti obbligatori di somme al bilancio dello Stato.

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si inquadrano nell'ambito delle politiche di responsabilità sociale e ambientale del settore farmaceutico e sanitario, in attuazione degli articoli 32, 41, 42 e 118, quarto comma, della Costituzione, e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né minori entrate.

68.0.2

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

"Art. 68-bis

(Riconoscimento delle strutture sanitarie private accreditate quali presidi sanitari del Servizio sanitario nazionale e disciplina delle prenotazioni tramite CUP)

1. Le strutture sanitarie private accreditate ai sensi dell'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, sono riconosciute quali presidi sanitari del Servizio sanitario nazionale, al pari delle strutture pubbliche, in ragione della funzione di pubblico interesse svolta e della sottoposizione ai requisiti e ai controlli previsti dalla normativa vigente.

2. Le strutture di cui al comma 1 concorrono, nell'ambito della programmazione regionale, all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, in condizioni di equivalenza funzionale con le strutture pubbliche, nel rispetto delle disposizioni in materia di accreditamento istituzionale, contratto di fornitura e remunerazione a tariffa pubblica.

3. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 29 maggio 2024 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 2024 n. 107, le strutture sanitarie private accreditate possono, previo accordo con la competente azienda sanitaria locale o regionale, effettuare direttamente al proprio interno le prenotazioni delle prestazioni sanitarie per conto del Centro unico di prenotazione (CUP) territoriale, mediante l'utilizzo delle piattaforme informatiche regionali o nazionali e nel rispetto delle medesime regole di trasparenza, tracciabilità, priorità e tutela dei dati personali previste per le strutture pubbliche.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con propri atti, le modalità operative e tecnologiche per l'integrazione dei sistemi informativi delle strutture accreditate con i CUP territoriali, assicurando uniformità di accesso, interoperabilità dei dati e parità di trattamento tra strutture pubbliche e private accreditate.

5. Clausola di invarianza: dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

«Art. 68-ter

(Misure per la riduzione delle liste di attesa e per la riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale)

1. Al fine di favorire la riduzione delle liste di attesa e di garantire l'efficace attuazione del processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale, il raggiungimento, in forma singola o associata, dei valori soglia di prestazioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera o), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è assicurato anche mediante il ricorso a modelli di aggregazione, ivi compresi quelli di natura contrattuale.

2. Tra i modelli di cui al comma 1 rientrano, in particolare, i contratti di rete di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, nonché ulteriori forme di cooperazione previste dall'ordinamento, che

consentano l'integrazione organizzativa, tecnologica e gestionale tra strutture pubbliche e private accreditate operanti nel settore.

3. Nell'ambito dei modelli di aggregazione di cui ai commi precedenti, tutte le strutture che compongono la rete possono eseguire, nel rispetto dei requisiti di accreditamento e delle norme di sicurezza e qualità vigenti, la fase pre-analitica, analitica e post-analitica delle prestazioni di laboratorio, secondo protocolli condivisi e validati dalle autorità sanitarie competenti."

68.0.3

LORENZIN, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 69-bis

(Fondo nazionale per la formazione, la ricerca e l'innovazione in sanità)

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per la formazione, la ricerca e l'innovazione in sanità, con una dotazione di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, destinato a:

- a) rafforzare il Programma Nazionale della Ricerca Sanitaria;
- b) finanziare la formazione continua (ECM) e la formazione manageriale e digitale del personale sanitario, inclusi medici ospedalieri, infermieri, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e operatori sociosanitari;
- c) promuovere collaborazioni tra università, enti di ricerca, strutture sanitarie e organizzazioni della cooperazione sociale."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n.

221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

68.0.4

LORENZIN, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 68-bis

(Valorizzazione della co-programmazione e co-progettazione con il Terzo Settore)

1. Il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuovono la diffusione della co-programmazione e co-progettazione tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. Le Regioni e gli enti locali possono istituire tavoli permanenti di amministrazione condivisa per la programmazione integrata dei servizi sanitari e sociali, con la partecipazione di professionisti sanitari, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, enti del terzo settore e rappresentanti delle comunità locali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

Art. 69

69.2

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 1, commi 350 e commi 351, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le risorse destinate all'incremento delle indennità di specificità medico-veterinaria e dell'indennità di specificità sanitaria di cui agli articoli 65 e 66 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità, riferito al triennio 2019-2021, stipulato il 23 gennaio 2024, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2024, sono incrementate di 98,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026

e gli incrementi conseguenti delle predette indennità sono determinati dalla contrattazione collettiva nazionale della medesima area. »

Conseguentemente, all'articolo 69, sopprimere il comma 3.

69.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 1, commi 350 e commi 351, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le risorse destinate all'incremento delle indennità di specificità medico-veterinaria e dell'indennità di specificità sanitaria di cui agli articoli 65 e 66 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità, riferito al triennio 2019-2021, stipulato il 23 gennaio 2024, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2024, sono incrementate di 98,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e gli incrementi conseguenti delle predette indennità sono determinati dalla contrattazione collettiva nazionale della medesima area. »

Conseguentemente,
il comma 3 è soppresso.

69.4

LORENZIN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. All'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole «e di 327 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «. A decorrere dal 1° gennaio 2026 gli importi lordi dell'indennità di specificità medico veterinaria di cui al periodo precedente, sono incrementati per un valore complessivo di 412 milioni di euro annui da erogarsi al di fuori della contrattazione collettiva».

b) sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. All'articolo 1, comma 351 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole «nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025» aggiungere le seguenti: «. A decorrere dal 1° gennaio 2026 gli importi lordi dell'indennità di specificità sanitaria di cui al periodo precedente, sono incrementati per un valore complessivo di 30 milioni di euro annui da erogarsi al di fuori della contrattazione collettiva»."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni" con le parole: "83,5 milioni".

69.5

DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, MAZZELLA, GUIDOLIN

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. All'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole «e di 327 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» sono soppresse.

1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 350 è inserito il seguente: "350-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, gli importi dell'indennità di specificità medico-veterinaria di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area Sanità sono incrementati dell'importo di 412 milioni di euro annui."

69.6

CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE, GUIDOLIN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sostituire il comma 350 con il seguente:

«350. Al fine di valorizzare e incentivare il servizio della dirigenza medica e veterinaria presso le strutture del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2026, i vigenti importi dell'indennità di specificità medico-veterinaria di cui all'articolo 65 del contratto collettivo nazionale di lavoro della predetta area, riferito al triennio 2019-2021, stipulato il 23 gennaio 2024, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2024, sono incrementati del 44%. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 412 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato».

69.7

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, ZAMBITO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 2, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dal 1° gennaio 2026 è riconosciuta, nella stessa misura e disciplina, anche agli operatori di professione sanitaria ostetrica. Ai maggiori oneri pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, come rifinanziato dall'articolo 63 del presente disegno di legge."

69.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2 bis) Per le stesse finalità di cui al comma 2, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 352 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dal 1° gennaio 2026 è riconosciuta, nella stessa misura e disciplina, anche agli operatori di professione sanitaria ostetrica. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, come rifinanziato dall'articolo 63 della presente Legge.

69.9

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

All'articolo 69, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 2, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 352 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dal 1° gennaio 2026 è riconosciuta, nella stessa misura e disciplina, anche agli operatori di professione sanitaria ostetrica. Ai maggiori oneri di cui al primo periodo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132 comma 2 della presente legge."

69.12

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

«3-bis. Allo scopo di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche degli specialisti ambulatoriali interni in regime di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale, nell'ambito dell'accordo collettivo nazionale di categoria, i vigenti importi della quota oraria di cui all'articolo 43 lettera A e 44 lettera A del medesimo Accordo Collettivo Nazionale, riferito al triennio 2019-2021, rep. n. 52/CSR del 4 aprile 2024 sono incrementati nei limiti degli importi complessivi lordi di 34 milioni di euro per l'anno 2026.

3-ter. Allo scopo di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche medici di medicina generale in regime di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale, nell'ambito dell'Accordo collettivo Nazionale di categoria, i vigenti importi della quota oraria degli articoli 47, 57, 68, 75, del medesimo accordo collettivo nazionale, riferito al triennio 2019-2021, rep. n. 51/CSR del 4 aprile 2024 sono incrementati nei limiti degli importi complessivi lordi di 37 milioni di euro per l'anno 2026

3-quater. Allo scopo di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche dei medici pediatri di libera scelta regime di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale, nell'ambito dell'accordo collettivo nazionale di categoria, i vigenti importi della quota oraria di cui all'articolo 47 del medesimo accordo collettivo nazionale, riferito al triennio 2019-2021, 25 rep. n. 132/CSR del 25 luglio 2024 sono incrementati nei limiti degli importi complessivi lordi di 6 milioni di euro per l'anno 2026

3-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, pari a 77 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

69.13

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. Allo scopo di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche degli specialisti ambulatoriali interni in regime di convenzionamento con

il Servizio sanitario nazionale, nell'ambito dell'Accordo collettivo Nazionale di categoria, i vigenti importi della quota oraria di cui:

a) all'articolo 43 lettera A e 44 lettera A del medesimo Accordo Collettivo Nazionale, riferito al triennio 2019-2021, rep. n. 52/CSR del 4 aprile 2024, sono incrementati nei limiti degli importi complessivi di 34 milioni di euro per l'anno 2026;

b) agli articoli 47, 57, 68, 75, del medesimo Accordo Collettivo Nazionale, riferito al triennio 2019-2021, rep. n. 51/CSR del 4 aprile 2024 sono incrementati nei limiti degli importi complessivi di 37 milioni di euro per l'anno 2026;

c) all'articolo 47 del medesimo Accordo Collettivo Nazionale, riferito al triennio 2019-2021, 25 rep. n. 132/CSR del 25 luglio 2024 sono incrementati nei limiti degli importi complessivi di 6 milioni di euro per l'anno 2026".

Agli oneri di cui al presente comma, pari a 77 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

69.14

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Al fine di favorire il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte dal personale ostetrico dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 409, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, viene esteso al personale ostetrico ed è conseguentemente incrementato di ulteriori euro 11 milioni a decorrere dall'anno 2026. Tali risorse sono destinate, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al comparto sanità, anche al personale appartenente al profilo professionale di ostetrica.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis., pari a 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - missione "Fondi di riserva e speciali", programma "Fondo speciale di parte corrente"."

69.16

LORENZIN

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo le parole "la spesa per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici" aggiungere le seguenti parole ", dei dirigenti sanitari non medici";

b) al comma 5, dopo le parole "di cui 101.885.000 euro per i dirigenti medici" aggiungere le seguenti parole "e per i dirigenti sanitari non medici,";

c) dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. All'articolo 1, comma 218, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole "dal personale medico" sono sostituite dalle seguenti "dalla dirigenza medica e dai dirigenti sanitari non medici" e all'articolo 4, comma 11, del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, dopo le parole "dei dirigenti medici", sono aggiunte, ovunque ricorrono, le seguenti parole "e dirigenti sanitari non medici,".

69.20

PIRRO, DAMANTE

Al comma 5, dopo le parole: "dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanità" sono inserite le seguenti: "e degli specialisti ambulatoriali interni in regime di convenzione".

69.21

FURLAN, PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 5, dopo le parole: «dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanità» sono inserite le seguenti: «e degli specialisti ambulatoriali interni in regime di convenzione»

69.0.1

GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, MAZZELLA

Dopo l'articolo 69, inserire il seguente

«Art. 69-bis.

(Misure per incentivare l'attrattività delle professioni sanitarie)

1. Ai professionisti sanitari che non esercitano la possibilità di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, è riconosciuta un'indennità di esclusività del rapporto di lavoro, a valere sul trattamento economico fondamentale, disciplinata dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto della sanità pubblica per il triennio 2025-2027, nel limite di 750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai professionisti sanitari che optano per l'esercizio della libera professione è preclusa la possibilità di accedere alle prestazioni orarie aggiuntive di cui all'articolo 32 del CCNL triennio 2022-2024 del Comparto Sanità Pubblica e all'attività di collaborazione di cui all'articolo 33 del medesimo CCNL.»

Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(Modifiche alla disciplina fiscale)

1. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "6 per cento";

b) all'articolo 132, sopprimere il comma 2;

c) dopo l'articolo 132, inserire il seguente:

"Art. 132-bis.

(Fondo per gli interventi strutturali di politica economica)

1. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 600 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.".

69.0.2

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo l'articolo 69, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Misure per incentivare l'attrattività delle professioni sanitarie)

1. Ai professionisti sanitari che non esercitano la possibilità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, è riconosciuta un'indennità di esclusività del rapporto di lavoro, a valere sul trattamento economico fondamentale, disciplinata dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto sanità per il triennio 2025-2027, nel limite di 750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

69.0.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis.

(Misure per incentivare l'attrattività delle professioni sanitarie)

1. Ai professionisti sanitari che non esercitano la possibilità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, è riconosciuta un'indennità di esclusività del rapporto di lavoro, a valere sul trattamento economico fondamentale, disciplinata dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto della sanità pubblica per il triennio 2025-2027, nel limite di 750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai maggiori oneri di cui al primo periodo si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, come rifinanziato dall'articolo 63 della presente legge. Ai professionisti sanitari che optano per l'esercizio della libera professione è preclusa la possibilità di accedere alle prestazioni orarie aggiuntive di cui all'articolo 32 del CCNL triennio 2022-2024 del Comparto Sanità Pubblica e all'attività di collaborazione di cui all'articolo 33 del medesimo CCNL.

2. Agli oneri derivanti dai precedenti commi, nel limite massimo di 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

69.0.4

CAMUSSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 69-bis.

(Misure per incentivare l'attrattività delle professioni sanitarie)

1. Ai professionisti sanitari che non esercitano la possibilità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, è riconosciuta un'indennità di esclusi-

vità del rapporto di lavoro, a valere sul trattamento economico fondamentale, disciplinata dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto della sanità pubblica per il triennio 2025-2027, nel limite di 750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai maggiori oneri di cui al primo periodo si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, come rifinanziato dall'articolo 63 del presente disegno di legge. Ai professionisti sanitari che optano per l'esercizio della libera professione è preclusa la possibilità di accedere alle prestazioni orarie aggiuntive di cui all'articolo 32 del CCNL triennio 2022-2024 del Comparto Sanità Pubblica e all'attività di collaborazione di cui all'articolo 33 del medesimo CCNL.»".

69.0.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis

(Misure per incentivare l'attrattività delle professioni sanitarie)

1. Ai professionisti sanitari che non esercitano la possibilità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, è riconosciuta un'indennità di esclusività del rapporto di lavoro, a valere sul trattamento economico fondamentale, disciplinata dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto sanità per il triennio 2025-2027, nel limite di 750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai maggiori oneri di cui al primo periodo si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, come rifinanziato dall'articolo 63 del presente disegno di legge. Ai professionisti sanitari che optano per l'esercizio della libera professione è preclusa la possibilità di accedere alle prestazioni orarie aggiuntive di cui all'articolo 32 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2022-2024 del comparto sanità e all'attività di collaborazione di cui all'articolo 33 del medesimo CCNL.

69.0.6

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo l'articolo 69, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Misure per la progressiva implementazione dei profili professionali del personale della sanità pubblica)

1. Allo scopo di favorire, all'interno dei Piani Triennali di Fabbisogno del Personale (PTFP) del Servizio sanitario nazionale, la progressiva implementazione dei profili professionali dell'area di elevata qualificazione di cui all'articolo 16 ed all'allegato A del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità triennio 2019 - 2021 del 2 novembre 2022, il valore dell'indennità di posizione di cui all'articolo 26 del richiamato contratto collettivo nazionale di lavoro, sia per la parte fissa che per la parte variabile, e il valore medio individuale del salario accessorio, sono posti a carico dei bilanci degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, in deroga alle vigenti disposizioni in tema di tetti di spesa del personale. »

69.0.7

PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, MAZZELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Misure per la progressiva implementazione dei profili professionali del personale della sanità pubblica)

1. Allo scopo di favorire, all'interno dei Piani Triennali di Fabbisogno del Personale (PTFP) del Servizio sanitario nazionale, la progressiva implementazione dei profili professionali dell'area di elevata qualificazione di cui all'articolo 16 ed all'allegato A del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità triennio 2019 - 2021 del 2 novembre 2022, il valore dell'indennità di posizione di cui all'articolo 26 del richiamato contratto collettivo nazionale di lavoro, sia per la parte fissa che per la parte variabile, e il valore medio individuale del salario accessorio, sono posti a carico dei bilanci degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, in deroga alle vigenti disposizioni in tema di tetti di spesa del personale. »

69.0.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis

(Misure per la progressiva implementazione dei profili professionali del personale della sanità pubblica)

1. Allo scopo di favorire, all'interno dei Piani Triennali di Fabbisogno del Personale (PTFP) del Servizio sanitario nazionale, la progressiva implementazione dei profili professionali dell'area di elevata qualificazione di cui all'articolo 16 ed all'allegato A del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità triennio 2019 - 2021 del 2 novembre 2022, il valore dell'indennità di posizione di cui all'articolo 26 del richiamato contratto collettivo nazionale di lavoro, sia per la parte fissa che per la parte variabile, e il valore medio individuale del salario accessorio, sono posti a carico dei bilanci degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, in deroga alle vigenti disposizioni in tema di tetti di spesa del personale.

69.0.13

PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo 69 inserire il seguente:

"Art. 69-bis

(Misure in favore del personale infermieristico dipendente dalle strutture private accreditate)

1. L'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali comunali e regionali con aliquota pari al 5 per cento, di cui all'articolo 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2024 n. 207, si applica anche ai compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie, ivi incluse quelle private accreditate.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è applicata dal sostituto di imposta ai compensi erogati dall'anno 2026, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 51, comma 1 secondo periodo del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del Decreto-Legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 307.

69.0.18

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE, GUIDOLIN, CASTELLONE

Dopo l'articolo 69, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Disposizioni concernenti prestazioni aggiuntive per le unità operative di pronto soccorso e per le unità di anestesia e rianimazione)

1. Per far fronte alla carenza di personale medico presso le unità operative di pronto soccorso ospedaliero e le unità operative di anestesia e rianimazione salvaguardare la continuità dei relativi servizi e la qualità dei livelli assistenziali, nonché evitare il ricorso alle esternalizzazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale possono concordare con i dirigenti medici e sanitari, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive ai sensi e secondo le modalità di cui alla vigente normativa contrattualistica di categoria.

2. Le prestazioni aggiuntive di cui al comma 1 presso le unità operative di pronto soccorso ospedaliero sono rese da dirigenti medici e sanitari, individuati in base al seguente ordine di priorità:

a) in servizio nell'unità operativa di pronto soccorso della medesima azienda o ente;

b) in servizio presso altre unità operative della medesima azienda o ente, purché inquadrati in discipline equipollenti o affini alla Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza;

c) in servizio presso l'unità operativa di pronto soccorso di altre aziende o enti, previa stipula di apposita convenzione tra amministrazioni;

d) in servizio presso diverse unità operative di altre aziende o enti, purché inquadrati in discipline equipollenti o affini alla Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza, previa stipula di apposita convenzione tra amministrazioni.

3. Le prestazioni aggiuntive di cui al comma 1 presso le unità operative di anestesia e rianimazione sono rese da dirigenti medici e sanitari, individuati in base al seguente ordine di priorità:

a) in servizio presso le unità operative di anestesia e rianimazione della medesima azienda o ente;

b) in servizio presso le unità operative di anestesia e rianimazione di altre aziende o enti della Regione, previa stipula di apposita convenzione tra amministrazioni.

4. Per affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di elisoccorso e nelle more degli adempimenti di cui al comma 6, è possibile ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 89, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - triennio 2019-2021, nonché per il personale infermieristico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro - triennio 2019-2021, del 23 gennaio 2024, relativo al personale del comparto sanità.

5. Per l'anno 2026 le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, per affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale e al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 89, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area sanità del 23 gennaio 2024, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 27, comma 8, del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro, in deroga alla contrattazione, può essere aumentata fino a 100 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché per il personale infermieristico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 9, comma 5, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro - triennio 2019-2021 relativo al personale del comparto sanità, per le quali la tariffa oraria può essere aumentata fino a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, pari a complessivi 50 milioni di euro per il personale medico e a complessivi 20 milioni di euro per il personale infermieristico per l'anno 2026. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.

6. Entro il 30 marzo 2026, è pubblicato, a cura di ciascuna azienda o ente del servizio sanitario regionale un avviso finalizzato all'individuazione del personale in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento del servizio. Con cadenza biennale sono organizzati corsi di formazione e addestramento, per il reclutamento di ulteriori professionalità mediche ed infermieristiche, da assegnare al servizio in via ordinaria.

7. La tardiva attuazione delle disposizioni di cui al comma 6 è oggetto di specifica valutazione dell'organismo regionale indipendente di valutazione.

8. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

69.0.20

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 69-bis

(Disposizioni per il potenziamento dei servizi di salute mentale e per l'istituzione della figura dello psicologo di base)

1. Al fine di rafforzare l'offerta pubblica di servizi per la salute mentale e di garantire interventi di prevenzione, presa in carico precoce e supporto psicologico territoriale, è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2026, il Servizio di Psicologia di Base operante presso i distretti sanitari delle aziende sanitarie locali.

2. Le regioni e le province autonome, nell'ambito della programmazione territoriale e nel rispetto dell'autonomia organizzativa, provvedono all'attivazione di ambulatori di psicologia di base e all'assunzione di psicologi iscritti all'Albo, secondo standard minimi di personale definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per il potenziamento dei servizi di salute mentale e l'integrazione delle attività dello psicologo di base con i Dipartimenti di Salute Mentale (DSM), a decorrere dal 2026, il Fondo sanitario nazionale (FSN) è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-bis, della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, per l'anno 2026, una minore spesa di 100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2027, una minore spesa complessiva annua quantificata in 230 milioni di euro."."

69.0.21

PIRRO, TURCO, CASTELLONE, DAMANTE, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Disposizioni in materia di indennità di comunicazione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 l'importo dell'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, concessa ai sordomuti come definiti al secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è raddoppiato.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nel limite di 130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

69.0.23

PIRRO, MAZZELLA, Sabrina LICHERI, DAMANTE, CASTELLONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Trattamento accessori personale per il personale medico e sanitario che opera negli istituti penitenziari per adulti e nelle strut-

ture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna)

1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione, pari ad euro 250, a titolo di indennità correlata e proporzionata alle particolari condizioni di lavoro.

2. Il Ministero della salute, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, di concerto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026.».

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «99 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

69.0.30

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo l'articolo 69, inserire il seguente:

"Art. 69-bis.

(Estensione della detassazione dei compensi per lavoro straordinario a tutto il personale sanitario)

1. Dopo l'articolo 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è inserito il seguente comma:

"354-bis. Le disposizioni di cui al comma 354 si applicano a tutto il personale sanitario del comparto sanità anche per i compensi per lavoro straordinario effettuato in regime di pronta disponibilità ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità a decorrere dall'anno 2026.".

2. Ai maggiori oneri di cui al primo periodo, pari a 57 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2 della presente legge.".

69.0.31

PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Estensione della detassazione dei compensi per lavoro straordinario a tutto il personale sanitario)

1. Dopo l'articolo 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è inserito il seguente comma 354: «354-bis. Le disposizioni di cui al comma 354 si applicano a tutto il personale sanitario del comparto sanità anche per i compensi per lavoro straordinario effettuato in regime di pronta disponibilità ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità a decorrere dall'anno 2026. Ai maggiori oneri di cui al primo periodo, pari a 57 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, come rifinanziato dall'articolo 63 del presente disegno di legge.»

69.0.32

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 69-bis.

(Estensione della detassazione dei compensi per lavoro straordinario a tutto il personale sanitario)

1. Dopo l'articolo 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è inserito il seguente comma 354-bis:

«354-bis. Le disposizioni di cui al comma 354 si applicano a tutto il personale sanitario del comparto sanità anche per i compensi per lavoro straordinario effettuato in regime di pronta disponibilità ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità a decorrere dall'anno 2026. Ai maggiori oneri di cui al primo periodo, pari a 57 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sul livello del fi-

nanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, come rifinanziato dall'articolo 63 del presente disegno di legge.»

Art. 70

70.1

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 70

(Assunzioni di personale per il Servizio sanitario nazionale)

1. Al fine di garantire la riduzione delle liste di attesa, dare piena attuazione alla Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per ciò che riguarda, in particolare, la riforma dell'assistenza territoriale, garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, è autorizzata, nell'ambito della quota di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevata per ciascuna regione e provincia autonoma come rifinanziato dall'articolo 63, l'assunzione di personale dell'area e del comparto sanità reclutato a tempo indeterminato in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di tetti di spesa al personale da parte delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale, nel limite di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, comprensivi degli oneri del trattamento accessorio di detto personale, calcolati come valore media pro capite riferito al triennio contrattuale vigente. Detto finanziamento è comprensivo dei riparti delle quote assunzionali assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma con decreto del Ministro della salute del 23 dicembre 2022 e con decreto del Ministro della salute del 25 settembre 2024.

2. A decorrere dall'anno 2027, ai fini della determinazione della spesa per il personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottata una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale. I piani dei fabbisogni triennali del personale per

il servizio sanitario regionale sono predisposti dalle regioni sulla base della predetta metodologia. A decorrere dall'adozione dei predetti decreti, l'articolo 11, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e l'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 sono soppressi.»

70.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, sostituire le parole: "450.000.000 annui", con le seguenti: "900.000.000 annui".

Conseguentemente:

a) al comma 2:

- 1) sostituire le parole: "450 milioni", con le seguenti: "900 milioni";
- 2) dopo la lett. b), inserire la seguente: "b-bis) per 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, a valere sulle risorse di cui all'articolo 129, comma 1-bis, della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 450 milioni di euro."

70.5

LORENZIN

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il limite di spesa complessivo autorizzato di cui al precedente periodo, è ripartito come segue: 200.000.000 di euro per i dirigenti medici; 250.000.000 di euro per il personale sanitario del comparto sanità.».

70.6

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Il limite di spesa complessivo autorizzato di cui al precedente periodo, è ripartito in 200.000.000 di euro per i dirigenti medici e in 250.000.000 di euro per il personale sanitario del comparto sanità.».

70.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. I commi da 71 a 74 dell'art.2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e i commi da 1 a 4.1 dell'art. 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, sono abrogati.".

70.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 3, lett. b), sostituire le parole "sino al 3%", con le seguenti: "sino al 6 %".

Conseguentemente:

1)all'articolo 63, comma 1:

a) sostituire le parole "2.400 milioni", con le seguenti:
"2.580 milioni";

b) sostituire le parole "2.650 milioni", con le seguenti:
"2.830 milioni".

2) dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater. - (Provvista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies. - (Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-*sexies*. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*. - (Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*. - (Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

70.12

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: "sino al 3" con le seguenti: "sino al 5"

70.13

CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234,

b) le parole: «tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2026»

70.15

FURLAN, PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 sono soppresse le seguenti parole: "Fino al 31 dicembre 2025,"

70.16

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: "3-bis. All'articolo 13 del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: "fino al 31 dicembre 2025" sono soppresse.

70.0.2

PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità della dirigenza sanitaria)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 14, comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 41 si applicano anche gli obblighi di pubblicazione concernenti l'attività libero-professionale intramoenia»;*

b) *all'articolo 41, comma 3, primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 15» sono sostituite con le seguenti: «di cui all'articolo 14»".*

70.0.5

LORENZIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 70-bis.

(Disposizioni in materia di rapporti di lavoro e di collaborazione dei medici termalisti)

1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici, i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.

2. Salvo quanto previsto al comma 3, è consentita l'attività di carattere clinico- sanitario presso aziende termali accreditate del medico titolare di un rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, purchè nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali e la stessa attività sia prestata dal medico senza vincolo di subordinazione.

3. Con le modalità di cui al precedente comma 2, è consentita l'attività clinico-sanitaria presso le aziende termali accreditate dei medici iscritti alle specializzazioni afferenti le patologie che possono trovare beneficio dalle cure termali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, n. 15.

4. Per i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.».

70.0.7

LORENZIN

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 70-bis

(Disposizioni in materia di rapporti di lavoro e di collaborazione dei medici termalisti)

1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, è consentita l'attività di carattere clinico-sanitario presso aziende termali accreditate del medico titolare di un rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, purché nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali e la stessa attività sia prestata dal medico senza vincolo di subordinazione.

3. Con le modalità di cui al comma 2, è consentita l'attività clinico-sanitaria presso le aziende termali accreditate dei medici iscritti alle specializzazioni afferenti le patologie che possono trovare beneficio dalle cure termali, di cui al DPCM n. 15 del 12 gennaio 2017.

4. Per i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non

è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.».

70.0.11

NICITA

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

«Art. 70-bis

(Tavolo tecnico sulle strutture ospedaliere Zone montane delle regioni insulari)

1. Al fine di mantenere e potenziare "il diritto alla salute", costituzionalmente garantito, nelle aree montane insulari, afflitte da gravi deficit infrastrutturali che impongono elevati tempi di trasporto, il Ministro della Salute, d'intesa con i Presidenti delle regioni insulari, istituisce, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, un tavolo tecnico che definisca:

a) La mappa delle strutture ospedaliere serventi le zone montane insulari e gli indicatori di sofferenza e criticità

b) Un piano straordinario di intervento, anche tramite riorganizzazione delle piante organiche e rafforzamento della medicina ambulatoriale e del territorio (ospedale di comunità ed RSA residenza sanitaria assistita)

c) Il fabbisogno di personale per l'istituzione di concorsi a tempo indeterminato per medici e personale sanitario vincolanti ed esclusivi per sedi montane, con obbligo di permanenza per almeno 5/10 anni nella sede della zona montana interessata e premialità

d) Un piano territoriale di trasporto medico via terra e via area per le emergenze e il pronto intervento su pazienti delle zone montane

e) La spesa prevista e le fonti di finanziamento per l'attuazione delle finalità di cui sopra per il triennio 2026-2028.

2. Dalle presenti disposizioni non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.

70.0.12

ZAMPA, MANCA, MISIANI, CAMUSSO, LORENZIN, NICITA, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 70-bis

(Disposizioni in materia di spesa del personale degli enti del Servizio sanitario nazionale)

1. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le Regioni, al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, possono definire piani triennali di spesa complessiva per il fabbisogno del personale dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito del livello di finanziamento *standard* cui concorre lo Stato e fermo restando l'equilibrio economico finanziario del bilancio sanitario regionale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 3.

3. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

70.0.13

SBROLLINI, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Istituzione del servizio di psicologia di assistenza primaria)

1. Al fine di riconoscere il diritto all'assistenza psicologica al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nonché di assicurare le prestazioni psicologiche ai cittadini nell'ambito della medicina di assistenza primaria, ai sensi di quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, e per garantire al singolo e al nucleo familiare le prestazioni sanitarie di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, in ciascuna azienda sanitaria locale, comunque denominata, è istituito il servizio di psicologia di assistenza primaria, articolato a livello di distretto sanitario. Il servizio di cui al primo periodo è finalizzato a garantire un primo livello di intervento psicologico che prevede la rapida presa in carico del paziente e a svolgere un'attività complementare con gli altri servizi sanitari e socio-sanitari, attraverso la creazione di un sistema di cooperazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta nonché con gli altri medici specialisti e con i professionisti sanitari e socio-sanitari presenti nel territorio.

2. I compiti dello psicologo di assistenza primaria comprendono:

a) lo svolgimento delle attività riservate e tipiche della professione psicologica nell'ambito dell'assistenza sanitaria primaria;

b) la garanzia della promozione del benessere psicologico nell'ambito della rete della medicina generale e della pediatria di libera scelta e delle sue forme organizzative e operative comunque denominate nonché il sostegno e l'integrazione dell'azione dei professionisti delle cure primarie nell'intercettare e rispondere ai bisogni assistenziali di base dei cittadini, attraverso la promozione della collaborazione attiva e del rapporto con i distretti sanitari e le loro articolazioni funzionali, in particolare le attività delle Case della comunità;

c) l'erogazione di un primo livello di assistenza psicologica di qualità, accessibile, di rapida presa in carico del paziente, con un favorevole rapporto costo-efficacia, al fine di agevolare una capacità di valutazione e di risposta più complete e integrate ai bisogni del cittadino nonché di ridurre i tempi e i costi per le famiglie e per il Servizio sanitario nazionale;

d) l'utilizzo degli strumenti delle scienze psicologiche per svolgere l'attività di prevenzione, di promozione delle risorse psicologiche, di intercettazione e risposta precoce alle situazioni che compromettono il benessere psi-

cologico e la salute, contribuendo a migliorare le competenze degli operatori delle cure primarie per una collaborazione in un'ottica biopsicosociale e che assicuri interventi centrati sulla persona nella sua globalità;

e) l'intervento in presenza o in tele-assistenza a livello individuale, di gruppo e di comunità che assicuri le competenze psicologiche alle attività nell'assistenza primaria, con particolare riferimento agli aspetti soggettivi dei disturbi somatici, delle patologie e situazioni di cronicità e disabilità e della loro gestione, degli interventi domiciliari, di psico-educazione e di psico-consulenza, l'assistenza psicologica decentrata rispetto ad alcuni tipi di cura nonché l'invio precoce e corretto ai servizi specialistici di secondo livello nel territorio, qualora se ne ravveda la necessità;

f) l'intervento, in sintonia con le funzioni di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, nelle seguenti situazioni: problemi legati all'adattamento nelle diverse fasi del ciclo di vita dovuti a lutti, perdita del lavoro, separazioni; disagi emotivi transitori ed eventi stressanti; diagnosi infauste e cronicità o recidività di malattia e difficoltà nell'aderenza alla cura;

g) la partecipazione a progetti di prevenzione della malattia e di promozione ed educazione alla salute; il miglioramento delle relazioni e della comunicazione tra gli operatori sanitari e gli utenti e il supporto alle *équipe* sanitarie ad alto impatto emotivo;

h) il collegamento tra le attività sanitarie di assistenza primaria e le attività in campo sociale, scolastico, formativo e dei soggetti della comunità locale;

i) l'attività di filtro per la ripartizione degli accessi di carattere urgente nei reparti di pronto soccorso e dei bisogni lievi nei livelli secondari di cura;

l) la predisposizione e la gestione dell'assistenza psicologica domiciliare.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua i modelli organizzativi del servizio di psicologia di assistenza primaria, comprese le relative dotazioni strutturali, strumentali e di servizi, favorendo la capacità di integrazione in ambiti multidisciplinari, la qualità, la prossimità e la continuità dell'assistenza, nonché il coordinamento operativo e organizzativo con la funzione aziendale di psicologia di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

4. Con il decreto di cui al comma 3 si provvede a disciplinare:

a) il servizio di psicologia di assistenza primaria, volto a garantire un primo livello di intervento con la presa in carico del paziente, complementare con gli altri servizi sanitari e socio-sanitari, attraverso la cooperazione con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici specialisti, i professionisti sanitari e socio-sanitari presenti sul territorio e con i servizi

specialistici di secondo livello di salute mentale, psicologia, psicologia ospedaliera e psicoterapia;

b) il numero di psicologi di assistenza primaria che consenta di avere, in ciascun distretto sanitario, un rapporto di uno psicologo di assistenza primaria ogni 4-7 medici di medicina generale o pediatri di libera scelta;

c) l'individuazione di un coordinatore psicologo nell'ambito di ciascun distretto sanitario con la funzione di organizzare l'attività degli psicologi di assistenza primaria e di garantire l'integrazione con gli altri servizi sanitari e socio-sanitari, nonché l'omogeneità e l'equità delle prestazioni nel territorio di competenza;

d) l'individuazione, in ciascuna azienda sanitaria locale, di un responsabile della funzione aziendale di psicologia di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha il compito di collaborare con i distretti sanitari e con la direzione aziendale per la valutazione e il monitoraggio delle attività di psicologia di assistenza primaria, delle proposte di innovazione e della programmazione operativa. In sede di prima applicazione, qualora la funzione aziendale di psicologia non sia ancora stata istituita, le funzioni di cui al primo periodo sono assegnate a un dirigente psicologo individuato dalla direzione aziendale;

e) nelle more della definizione dell'accordo di cui al comma 10, definisce i parametri concernenti il trattamento economico dello psicologo che abbia svolto prestazioni in applicazione di normative regionali già approvate in materia.

5. Le regioni provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, all'istituzione di elenchi regionali degli psicologi di assistenza primaria, articolati in relazione a ciascuna azienda sanitaria locale.

6. L'iscrizione degli psicologi di assistenza primaria negli elenchi istituiti ai sensi del comma 5 deve tenere conto dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale in psicologia - classe LM-51, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, o laurea specialistica in psicologia - classe 58/S, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

b) iscrizione all'albo degli psicologi;

c) assenza di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con le strutture del Servizio sanitario nazionale;

d) attestato di abilitazione rilasciato dalla regione a seguito della frequenza e del superamento dell'esame finale di un corso annuale regolamentato sulla base di un accordo da stipulare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. In fase di prima applicazione e in attesa della realizzazione dei corsi abilitanti di cui al comma 2, lettera *d*), l'accesso agli elenchi di cui al comma 4 è consentito agli psicologi che ne fanno domanda e che documentano l'esercizio di attività almeno biennale, con qualsiasi tipo di contratto, nelle aziende sanitarie locali, nelle aziende ospedaliere, negli Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico e nelle strutture private autorizzate o accreditate o in altra amministrazione pubblica o privata, a condizione che abbiano esercitato la professione sanitaria di psicologo. Possono, altresì, accedere ai suddetti elenchi gli psicologi in possesso di una specializzazione *post lauream* prevista per la professione sanitaria di psicologo ovvero di titoli equipollenti. Per le regioni che abbiano già promosso iniziative in materia di psicologia di assistenza primaria, anche se diversamente denominata, possono accedere agli elenchi di cui al comma 4 gli psicologi che abbiano prestato servizio o prestino servizio come psicologo di assistenza primaria e abbiano frequentato, superando l'esame finale, corsi formativi o abilitanti previsti dalla normativa regionale per l'accesso agli elenchi degli psicologi di assistenza primaria.

8. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, determina con proprio decreto i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti alla specializzazione *post lauream* di cui al comma 3, terzo periodo.

9. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla definizione di uno specifico accordo nazionale, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'adozione di una regolamentazione normativa ed economica dei rapporti convenzionali degli psicologi di assistenza primaria con le aziende sanitarie locali uniformi nel territorio nazionale. Tale accordo disciplina il diverso trattamento economico dello psicologo che opera presso i presìdi del distretto sanitario e di quello che opera nel proprio studio professionale.

10. Nelle more della definizione dell'accordo di cui al comma 5, restano ferme le normative regionali adottate in materia.

11. Le attività di sostegno e assistenza psicologica prestate in attuazione della presente legge possono essere erogate dai soggetti iscritti negli elenchi di cui comma 4 anche attraverso piattaforme informatiche per la telemedicina sulla base delle Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 17 dicembre 2020, e nell'ambito di quanto previsto dalla missione

6 «Salute» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come approvato con decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021.

12. Le attività di sostegno e assistenza psicologica erogate a distanza ai sensi del comma 9 sono svolte con modalità tali da garantire il conseguimento degli obiettivi di equità nell'accesso alle cure, anche nelle aree periferiche, di tempestività e continuità assistenziale con la necessaria sicurezza, di migliore efficacia ed efficienza degli interventi, di riduzione dei tempi di attesa, di ottimizzazione nell'uso delle risorse disponibili e di contenimento della spesa sanitaria.

13. La verifica, il monitoraggio e il controllo della qualità dell'assistenza psicologica prestata in attuazione della presente legge sono effettuati dai competenti organi del servizio sanitario regionale.

14. Per le finalità previste al comma 11, gli psicologi di assistenza primaria trasmettono una relazione annuale sull'attività di assistenza psicologica prestata al dirigente psicologo responsabile aziendale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *d*), che provvede all'invio ai competenti servizi del servizio sanitario regionale.

15. Nel primo triennio di applicazione della legge, ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano istituisce nel proprio territorio un organismo indipendente con funzioni di Osservatorio regionale sul servizio di psicologia di assistenza primaria composto da: un dirigente psicologo per ciascuna azienda sanitaria locale, uno psicologo nominato dall'Ordine degli psicologi della regione di riferimento, due docenti universitari, un funzionario della regione territorialmente competente con competenze e titoli in ambito psicologico, un dipendente della regione territorialmente competente con funzioni di segreteria, un rappresentante di una società scientifica di psicologia, un rappresentante di un'organizzazione sindacale tra quelle maggiormente rappresentative della categoria, un rappresentante dei medici di medicina generale e uno dei pediatri di libera scelta.

16. L'Osservatorio regionale svolge un'azione di controllo, programmazione e indirizzo sulle attività prestate dallo psicologo di assistenza primaria, anche in funzione dei bisogni di salute emergenti nel territorio delle singole regioni o province autonome.

17. Ciascuna regione disciplina le modalità organizzative e individua le strutture della regione che collaborano all'esercizio della funzione di Osservatorio regionale.

18. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

19. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

70.0.14

SBROLLINI, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 70-bis

(Rifinanziamento del Fondo per la realizzazione di un programma pluriennale di screening su base nazionale nella popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia)

1. Al fine di rafforzare un programma pluriennale di screening su base nazionale nella popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia, il fondo di cui all'articolo 1, comma 530 della legge 29 dicembre 2022, n.197 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Con decreto del Ministero della salute, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al precedente comma.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

70.0.15

PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Disposizioni concernenti la riduzione delle liste d'attesa per il trapianto di organi e tessuti e per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto)

1. Al fine di rispondere alle esigenze di riduzione delle liste d'attesa per il trapianto di organi e tessuti e per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

70.0.16

LORENZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 70-bis.

(Valorizzazione delle attività di sostituzione in medicina generale ai fini dell'accesso agli incarichi convenzionali e del percorso formativo regionale)

1. Al fine di valorizzare le esperienze professionali acquisite e di favorire il ricambio generazionale nella medicina generale convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, le attività svolte da medici abilitati all'esercizio della professione in regime di incarico provvisorio o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati sono computate e certificate dalle Aziende sanitarie di competenza come ore di attività professionale.

2. Le ore certificate ai sensi del comma 1 sono riconosciute dalle Regioni e dalle Province autonome in sede di concorso per l'accesso al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, anche ai fini della riduzione della durata del corso fino a un massimo di dodici mesi, secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 2-bis, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

3. Le Regioni e le Province autonome destinano le eventuali risorse economiche risparmiate a seguito della riduzione della durata del corso al finanziamento, nell'anno successivo, di ulteriori borse di studio per la formazione specifica in medicina generale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".

70.0.17

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, GUIDOLIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Disposizioni concernenti i medici specializzandi)

1. Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali e recuperare le liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una volta verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche per gli anni 2026-2027, di medici specializzandi, anche mediante proroga, entro il 31 dicembre 2027, degli incarichi loro conferiti ai sensi dell'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 2. A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 71

71.1

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 71

(Disposizioni per valorizzare il personale del Servizio Sanitario Nazionale)

1. Le risorse di cui alla scheda 3 del Patto per la Salute 2019-2021, prorogato dall'articolo 4, comma 7-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, nella misura del 2 per cento del monte salari 2023 di ciascuna regione, al netto degli oneri riflessi, sono destinate, a decorrere dall'anno 2026 e secondo le specifiche discipline contrattuali previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro per l'area sanità, per i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e del ruolo socio-sanitario e per il personale del comparto sanità, alla valorizzazione delle specifiche professionalità e delle condizioni di lavoro del personale di tutti i ruoli delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, sulla base delle linee di indirizzo definite da ciascuna regione, per favorire l'attrattività del lavoro, con particolare riferimento alle strutture e ai servizi collocati in aree interne e/o zone disagiate, alle strutture e ai servizi previsti dal decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77 e per favorire l'implementazione della Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tali risorse sono escluse dalle vigenti norme in materia di tetti di spesa del personale del Servizio sanitario nazionale.»

71.4

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Ai fini del riconoscimento della peculiare attività svolta dai dirigenti medici e dal personale dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale operante nei servizi di pronto soccorso, di emergenza-urgenza e di soccorso sanitario territoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 dicembre 2029, in via sperimentale, le Regioni, fermo restando il rispetto dell'articolo 5 del decreto legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e dell'equilibrio annuale di bilancio, possono incrementare, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la retribuzione delle condizioni

di lavoro e dei fondi per la retribuzione di risultato della dirigenza dell'Area sanità nonché dei fondi premialità e condizioni di lavoro del personale del comparto sanità in misura complessivamente non superiore a 1 per cento della componente stabile dei fondi medesimi, con finalizzazione vincolata di dette risorse aggiuntive da parte della contrattazione integrativa alla valorizzazione del citato personale.»

71.6

PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, MAZZELLA, GUIDOLIN

All'articolo 71, sostituire le parole: "dagli infermieri, dagli assistenti infermieri e dagli operatori sociosanitari dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale assegnati ai servizi di pronto soccorso" con le seguenti: "e dal personale dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale operante nei servizi di pronto soccorso, 118, di emergenza-urgenza e di soccorso sanitario territoriale".

71.8

MAZZELLA, BILOTTI, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1 aggiungere, in fine il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

71.9 (testo 3)

MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, LORENZIN, ZAMBITO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al fine di riconoscere la specificità e la gravosità del servizio svolto, nonché in attuazione dei principi di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, l'attività lavorativa prestata dai dirigenti medici e dal personale del comparto sanità (infermieri e operatori sociosanitari) dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale e assegnati ai servizi di emergenza-urgenza ospedalieri (Pronto Soccorso, DEA, EAS) e territoriali

(Sistemi SUEM 118), è riconosciuta quale lavoro usurante ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

1-ter. Ai lavoratori di cui al comma 1-bis, che abbiano svolto l'attività ivi indicata per un periodo di almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, oppure per almeno la metà della vita lavorativa complessiva, è concesso l'accesso al trattamento pensionistico anticipato secondo i requisiti e i criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, con particolare riferimento alla categoria dei lavoratori dipendenti notturni di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo.

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con esclusione delle spese commesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 130 milioni di euro per l'anno 2026, 160 milioni di euro per l'anno 2027, 275 milioni di euro per l'anno 2028 e a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati, senza determinare aumenti della pressione fiscale complessiva e salvaguardando le famiglie e le imprese più vulnerabili, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 130 milioni di euro per l'anno 2026, 160 milioni di euro per l'anno 2027, 275 milioni di euro per l'anno 2028 e a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029.

71.0.5

CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE, GUIDOLIN, MAZZELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in materia di dirigenza sanitaria)

1. Al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, le parole: «Fermo restando l'aggiornamento biennale, l'iscrizione nell'elenco è valida per quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «L'iscrizione nell'elenco costituisce requisito per la nomina a direttore generale, fermi restando i limiti previsti per il collocamento in quiescenza e l'aggiornamento biennale»;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole da: «La valutazione dei candidati» a: «Nella rosa proposta» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di garantire trasparenza e imparzialità, è istituito, presso il Ministero della salute, un albo nazionale dei commissari, aggiornato con cadenza biennale, a cui è demandata la valutazione dei candidati direttori generali, dei direttori sanitari, dei direttori amministrativi e dei direttori dei servizi socio-sanitari. Il Ministro della salute, con proprio decreto, disciplina i criteri e la procedura per l'iscrizione dei commissari all'albo nazionale di cui al presente comma, nonché eventuali cause di incompatibilità e di conflitto di interessi. Per la nomina del direttore generale, il presidente della regione individua cinque commissari, di cui almeno tre di regioni e province autonome diverse rispetto al luogo dove si svolge la selezione, attingendo all'albo nazionale dei commissari mediante sorteggio pubblico. I commissari, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, per ciascuna delle aziende per le quali è previsto il rinnovo della governance provvedono a stilare una graduatoria di merito di cinque soggetti idonei alla nomina a direttore generale ricompresi nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1, che abbiano espresso manifestazione di interesse per l'assunzione del relativo incarico; si procede quindi alla nomina seguendo l'ordine della graduatoria, fermo restando che»;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: «nonché ai curricula degli altri candidati inclusi nella rosa» sono abrogate;

3) al comma 2, quinto periodo, le parole: «degli altri nominativi inseriti nella rosa dei candidati di cui al comma 1, relativa ad una selezione svolta in una data non antecedente agli ultimi tre anni e purché i candidati inclusi nella predetta rosa risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «degli altri soggetti idonei inseriti nella graduatoria di cui al comma 1. In caso di decadenza per mancato

raggiungimento degli obiettivi, il medesimo soggetto non può essere nominato direttore generale in nessuna altra azienda del servizio sanitario nazionale entro il successivo triennio»;

4) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il mandato del commissario ha durata di sei mesi, prorogabile al massimo di ulteriori sei mesi»;

c) all'articolo 3, comma 1, il primo, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Sono istituiti, presso il Ministero della salute, e aggiornati con cadenza almeno biennale gli elenchi nazionali dei soggetti idonei alla nomina a direttore sanitario, a direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, a direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. Gli elenchi nazionali sono alimentati con procedure informatizzate e sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero della salute. Ai fini della formazione degli elenchi di cui al presente comma, con decreto del Ministro della salute è nominata ogni tre anni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro della salute con funzioni di presidente, scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, e quattro esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, di cui uno designato dal Ministro della salute, uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti della commissione possono essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione degli elenchi di cui al presente comma e all'espletamento delle attività connesse e conseguenziali. La commissione di cui al presente articolo procede alla formazione degli elenchi nazionali di cui al presente comma entro centoventi giorni dalla data di insediamento, previa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet istituzionale del Ministero della salute di un avviso pubblico di selezione per titoli. La commissione valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell'avviso pubblico e definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando i requisiti previsti per il direttore amministrativo e il direttore sanitario dall'articolo 3, comma 7, e dall'articolo 3-bis, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Per la nomina del direttore sanitario, del direttore amministrativo e del direttore dei servizi socio-sanitari, il direttore generale attinge mediante sorteggio pubblico all'albo nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, per individuare cinque commissari che, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, provvedono a stilare una graduatoria di merito di cinque soggetti idonei, che abbiano espresso manifestazione di interesse per l'assunzione del relativo incarico, ricompresi rispettivamente negli elenchi nazionali dei soggetti idonei alla nomina di direttore sanitario, di direttore ammini-

strativo e di direttore dei servizi socio-sanitari, di cui al presente comma. Il direttore generale nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore dei servizi socio-sanitari attingendo alla graduatoria di merito di cui al periodo precedente».

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «99,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

71.0.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 71-bis

(Disposizioni per valorizzare il personale del Servizio Sanitario Nazionale)

1. Le risorse di cui alla scheda 3 del Patto per la Salute 2019-2021, prorogato dall'articolo 4, comma 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, nella misura del 2 per cento del monte salari 2023 di ciascuna regione, al netto degli oneri riflessi, sono destinate, a decorrere dall'anno 2026 e secondo le specifiche discipline contrattuali previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro per l'area sanità, per i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e del ruolo socio-sanitario e per il personale del comparto sanità, alla valorizzazione delle specifiche professionalità e delle condizioni di lavoro del personale di tutti i ruoli delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, sulla base delle linee di indirizzo definite da ciascuna regione, per favorire l'attrattività del lavoro, con particolare riferimento alle strutture e ai servizi collocati in aree interne e/o zone disagiate, alle strutture e ai servizi previsti dal decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77 e per favorire l'implementazione della Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tali risorse sono escluse dalle vigenti norme in materia di tetti di spesa del personale del Servizio sanitario nazionale.

Conseguentemente

All'art. 132, sopprimere il comma 2.

71.0.8

PAITA, FURLAN, ENRICO BORGHİ, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 71-bis

(Misure per la messa in sicurezza del Pronto Soccorso dell'ospedale ASL 5 Spezzino)

1. Al fine di mettere in sicurezza e di rendere agibile in maniera permanente il Pronto Soccorso dell'ospedale ASL 5 Spezzino Presidio ospedaliero Sant'Andrea nonché per assicurare che sul territorio spezzino sia garantito il corretto svolgimento delle procedure di emergenza sanitarie e sia tutelata la sicurezza per il personale sanitario, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministero della salute, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di spesa del Fondo di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

71.0.11

CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Corsi di formazione e sensibilizzazione del personale sanitario)

1. Al fine di contrastare il fenomeno delle aggressioni in danno al personale sanitario, socio-sanitario, ausiliario e di assistenza e cura e di garantire a tali professionisti di poter svolgere la propria attività in condizioni di maggiore sicurezza e controllo, sono istituiti corsi di formazione finalizzati alla prevenzione, alla gestione delle situazioni di conflitto nonché alle tecniche di comunicazione efficace e di *de-escalation* delle situazioni potenzialmente violente per acquisire le competenze sulla prevenzione delle aggressioni e sulla gestione delle dinamiche conflittuali con i pazienti e i loro familiari.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

71.0.12

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Disposizioni concernenti i direttori generali delle aziende sanitarie locali)

1. L'accertamento del mancato raggiungimento degli specifici obiettivi annuali relativi alla riduzione delle liste di attesa determina, per i direttori generali delle aziende sanitarie locali, una decurtazione della retribuzione di risultato pari al 30 per cento.»

71.0.13

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Disposizioni per il personale medico e sanitario nelle zone territoriali disagiate)

1 Per il personale medico e sanitario che svolge la propria attività all'interno di aziende ospedaliere collocate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne è riconosciuto per le particolari condizioni di lavoro un incremento del 30 per cento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, la spesa di 60 milioni di euro per il personale medico e di 30 milioni di euro per il personale sanitario del comparto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge

29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

71.0.14

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Disposizioni in materia di continuità assistenziale)

1. Ai fini del riconoscimento delle particolari necessità dell'utenza e della necessità di valorizzare e preservare la diffusione territoriale di ambulatori e dei professionisti della continuità assistenziale nonché per mantenere e potenziare gli ambulatori e servizi di continuità assistenziale sul territorio, intercettando i bisogni di salute dei cittadini, fornendo loro prestazioni e esami di base, deflazionando così l'attività ed il carico del pronto soccorso, è stanziata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

71.0.15

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Istituzione della figura dell'infermiere di famiglia e di comunità)

1. La finalità del presente articolo è il pieno riconoscimento della professione infermieristica come figura di riferimento per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi, anche a domicilio della persona e della famiglia, nonché dei presidi distrettuali delle aziende sanitarie di cui all'articolo 3-*quater* del decreto legislativo n. 502 del 1992, al fine di assicurarne la piena accessibilità, in condizioni di uguaglianza e appropriatezza, in attuazione degli articoli 3 e 32 della Costituzione e al fine di salvaguardare lo stato di salute dei cittadini.

2. La figura professionale dell'infermiere di famiglia e di comunità responsabile della gestione dei processi infermieristici. Tale figura, agendo sia nell'ambito degli enti e delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale che a livello domiciliare e comunitario, esercita, anche attraverso strumenti digitali, di telemedicina e di teleassistenza, le seguenti funzioni:

a) collabora all'intercettazione del bisogno di salute, agendo sulla promozione, prevenzione e gestione della salute in tutte le fasce d'età;

b) contribuisce alla programmazione delle attività anche attraverso gli strumenti propri della gestione degli assistiti finalizzati a mantenere la popolazione in condizioni di buona salute rispondendo ai bisogni del singolo paziente sia in termini di prevenzione sia di cura delle condizioni croniche;

c) favorisce l'accessibilità e l'orientamento ai servizi, l'integrazione fra assistenza sanitaria e sociale in raccordo e sinergia con i diversi soggetti istituzionali, nodi della rete e le diverse professionalità presenti sul territorio;

d) promuove il coinvolgimento attivo e consapevole della comunità, organizzando processi e momenti di educazione sanitaria di gruppo in presenza o in remoto, in collaborazione con tutti i livelli, i setting e gli attori, sanitari ed extra-sanitari, interessati a supporto dello sviluppo di comunità resilienti e di ambienti favorevoli alla salute;

e) promuove attività di informazione/comunicazione sia sui singoli che in gruppo in collaborazione con le idonee competenze aziendali di linguaggi, format e modalità di interazione in base alla popolazione a cui si rivolge;

f) svolge attività di consulenza infermieristica e contribuisce ad attività di supporto motivazionale per la promozione di corretti comportamenti, al fine di favorire la partecipazione e la responsabilizzazione individuale e collettiva;

g) valorizza e promuove il coinvolgimento attivo della persona e del suo caregiver;

h) lavora in forte integrazione con le reti sanitarie e sociosanitarie e con le risorse della comunità e collabora in gruppo con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli altri professionisti sanitari;

i) pianifica ed eroga assistenza alle famiglie;

l) promuove e partecipa ad attività di ricerca, recuperando dati epidemiologici e clinici in relazione a specifici obiettivi conoscitivi e assistenziali, fortemente orientati alla valutazione degli esiti.

3. L'infermiere di famiglia e di comunità opera nell'ambito dei servizi distrettuali e garantisce la sua presenza coerentemente con l'organizzazione regionale e territoriale.

4. L'infermiere di famiglia e di comunità agisce nell'ambito delle strategie dell'Azienda Sanitaria e dell'articolazione aziendale a cui afferisce, opera in stretta sinergia con la medicina generale, il servizio sociale e i tutti professionisti coinvolti nei setting di riferimento in una logica di riconosci-

mento delle specifiche autonomie ed ambiti professionali e di interrelazione ed integrazione multiprofessionale.

5. L'infermiere di famiglia e di comunità è in possesso della laurea magistrale. A tal fine a decorrere dall'anno scolastico 2026-2027, con decreto del Ministero dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute, è istituita la laurea magistrale in infermieristica di famiglia e di comunità e delle cure primarie.

6. Nelle more dell'istituzione della laurea di cui al comma 5, il titolo di accesso alla figura professionale dell'infermiere di famiglia e di comunità è il master Universitario di primo livello rilasciato nell'Area Cure primarie - sanità pubblica con i diversi indirizzi: salute pubblica, cure primarie domiciliari e territoriali; infermiere di famiglia e comunità.

7. In fase di prima applicazione le Regioni e le Province Autonome possono attivare specifici corsi per la formazione degli infermieri di famiglia e di comunità, anche in collaborazione con gli Atenei o con enti pubblici o privati accreditati per lo svolgimento di attività formative ECM.

8. Le università possono riconoscere le attività formative svolte nell'ambito dei corsi regionali quali CFU ai fini del conseguimento del titolo universitario di cui al comma 5.

9. Gli infermieri di famiglia e di comunità in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge entro 24 mesi acquisiscono i titoli di cui al comma 6 o al comma 7.

10. Attraverso la formazione continua l'infermiere di famiglia e di comunità provvede a un costante aggiornamento e allo sviluppo personale e professionale.

11. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3-*quinquies*, comma 1, lettera a), dopo le parole: "pediatri di libera scelta," sono inserite le seguenti: "infermieri di famiglia e di comunità,";

b) all'articolo 3-*quinquies*, comma 1, lettera b), dopo le parole: "medici di medicina generale" sono inserite le seguenti: ", degli infermieri di famiglia e di comunità";

c) all'articolo 3-*quinquies*, comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "f-*bis*): attività o servizi di infermieristica di famiglia e di comunità";

d) all'articolo 3-*sexies*, comma 2, dopo le parole: "uno dei pediatri di libera scelta" sono inserite le seguenti: ", uno degli infermieri di famiglia e di comunità";

e) all'articolo 8, comma 1, lettera b-*bis*), dopo le parole: "dei pediatri di libera scelta," sono inserite le seguenti: "degli infermieri di famiglia e di comunità,".

12. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

71.0.16

BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Disposizioni in materia di definizione di età pediatrica e ampliamento della competenza assistenziale dei medici pediatri di libera scelta fino al compimento del diciottesimo anno d'età)

1. L'età compresa tra zero e diciotto anni si definisce età pediatrica. La competenza assistenziale dei medici pediatri di libera scelta è fissata fino al compimento del quattordicesimo anno di età. Dal quattordicesimo fino al diciottesimo anno di età la famiglia può decidere di proseguire con l'assistenza dei medici pediatri di libera scelta o di passare all'assistenza del medico di medicina generale.

2. Nel momento del passaggio della competenza assistenziale, al fine di favorire l'interesse sanitario del paziente, il medico pediatra di libera scelta consegna al medico di medicina generale la cartella clinica dell'assistito, nonché ogni altra informazione utile alla presa in carico, anche tramite caricamento nel fascicolo elettronico sanitario, laddove disponibile.

3. L'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta e l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo.

4. I pazienti in età pediatrica devono essere preferibilmente ricoverati presso i reparti pediatrici degli ospedali. Qualora si rendesse necessario il ricovero in altro reparto, devono essere comunque garantiti i diritti previsti dalle leggi regionali ai bambini e agli adolescenti.

5.. Le regioni promuovono, in tutte le strutture sanitarie con competenze pediatriche, l'organizzazione del lavoro e l'istituzione delle strutture di servizio necessarie ad assicurare la continuità del rapporto familiare-affettivo durante il periodo di ospedalizzazione di bambini e adolescenti, consentendo la continua presenza del genitore o di persona affettivamente legata a esso.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 500 mila euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 72

72.2

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1 sostituire le parole: «di ulteriori 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di ulteriori 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, per la quota pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 73

73.1

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Sopprimere l'articolo

73.0.1

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 73-bis.

(Disposizioni in materia di farmaci orfani)

1. Al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo le parole: "18 novembre 2010, n. 197/CSR" sono aggiunte le seguenti: "e dei codici MC relativi a farmaci che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n.141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999. Contestualmente all'inserimento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, devono indicare i Centri prescrittori di farmaci con Nota AIFA e/o Piano Terapeutico.'». Per le finalità del presente comma e garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

73.0.2

PIRRO, MAZZELLA, DAMANTE, CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 73-bis.

(Esclusione dei farmaci orfani innovativi dal ripiano della spesa per i farmaci innovativi)

1. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 584 è sostituito dal seguente: «584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della legge n dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di MC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, ad esclusione dei codici MC relativi a farmaci inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano della Commissione europea. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge n dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso

le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583.'».

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni di euro per il 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

73.0.3

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 73-bis.

(Disposizioni concernenti i farmaci orfani)

1. All'articolo 4, comma 2, lettera c) della legge 10 novembre 2021, n. 175, dopo le parole «di fascia A o H,» sono inserite le seguenti «le terapie per i farmaci orfani classificate in fascia C».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

73.0.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 73-bis.

(Rifinanziamento progetti autorizzati dal Ministero della salute di sperimentazione del vaccino immuno-contraccettivo GonaCon per la fauna selvatica)

1. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di alcune specie di fauna, per prevenire eventuali danni economici e in caso di accertati squilibri ecologici, nello stato di previsione del Ministero della

salute è istituito un fondo con una dotazione di euro 1.000.000 per l'anno 2025, che costituisce limite di spesa per il rifinanziamento dei progetti autorizzati dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» per l'introduzione in Italia del vaccino immuno-contraccettivo GonaCon.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2026: - 500.000; 2027: -; 2028: -;

73.0.5

ZAMBITO, ZAMPA, MANCA, CAMUSSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 73-bis

(Misure per favorire l'accesso e la rimborsabilità precoce dei farmaci orfani)

1. Al fine di garantire l'accesso immediato e uniforme su tutto il territorio nazionale ai medicinali orfani o destinati a patologie per cui non siano disponibili alternative terapeutiche, *first in class e best in class*, immediatamente dopo l'approvazione dell'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), è istituito un regime di accesso e rimborso anticipato con conguaglio.

2. Le aziende farmaceutiche possono inoltrare richiesta per l'accesso precoce all'Agenzia Italiana del Farmaco a seguito dell'approvazione dell'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) per l'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) nel caso di un nuovo farmaco, o per una nuova indicazione terapeutica nel caso di un farmaco già autorizzato.

3. Il rimborso di cui al comma 1 avviene a un prezzo liberamente determinato dal produttore a partire dalla data di rilascio dell'EU-EPAR (European Public Assessment Report) da parte di EMA.

4. Contestualmente all'avvio del rimborso anticipato, l'Agenzia Italiana del Farmaco avvia le procedure di negoziazione per la determinazione del prezzo di rimborso del farmaco, secondo le procedure vigenti. Una volta raggiunto l'accordo negoziale e stabilito il prezzo definitivo del farmaco, il produttore è tenuto a conguagliare l'importo incassato nel periodo di rimborso anticipato. Il conguaglio è calcolato sulla base della differenza tra il prezzo liberamente determinato dal produttore e il prezzo finale negoziato, con restituzione dell'eccedenza al SSN.

5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) stabilisce le modalità e le tempistiche di presentazione, di istruttoria e di valutazione della domanda di accesso precoce di cui ai commi 2, 3 e 4.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2.".

73.0.9

PIRRO, MAZZELLA, DAMANTE, CASTELLONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 73-bis.

(Misure per favorire l'accesso precoce ai farmaci innovativi)

1. Al fine di rendere tempestivamente disponibili i farmaci che rappresentano una speranza di cura per gravi patologie, in assenza di un'autorizzazione alla rimborsabilità, è prevista l'istituzione di un meccanismo di accesso precoce per i medicinali che offrano un valore terapeutico significativo, supportato da robuste evidenze scientifiche, destinati al trattamento di patologie gravi e invalidanti, per le quali non esistano valide alternative terapeutiche e per le quali il trattamento sia indifferibile.

2. L'ammissione alla rimborsabilità precoce può essere concessa dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), solo a seguito dell'esito positivo della raccomandazione del Comitato per i prodotti medicinali per uso umano (CHMP) dell'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) per nuovi farmaci, nuove indicazioni o sottopopolazioni identificate dall'azienda titolare o controproposte dall'AIFA stessa. La domanda è presentata all'AIFA direttamente dall'azienda titolare del medicinale e può essere sottomessa non prima del centottantesimo giorno dalla sottomissione all'EMA degli studi registrativi inviati per l'ottenimento dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC). L'AIFA, sentito il parere della Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE), è tenuta a esprimersi entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di rimborsabilità precoce e comunque subordinatamente al parere positivo del CHMP.

3. La spesa relativa ai medicinali di cui al comma 2 è a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nei limiti delle risorse disponibili e per un periodo massimo di 36 mesi, decorrenti dalla data di concessione della rimborsabilità precoce. In caso di eccedenza della spesa rispetto alla dotazione del Fondo, si applicano le disposi-

zioni di cui all'articolo 1, comma 584, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il fatturato di un farmaco, ai fini del calcolo dell'ammontare del Fondo, è determinato sulla base dei prezzi massimi di cessione al SSN, senza considerare gli eventuali impatti derivanti da accordi di Managed Entry Agreements (MEA).

4. In merito alla determinazione del prezzo durante il periodo di rimborsabilità precoce, è stabilito un meccanismo che consente all'azienda titolare di determinare il prezzo del medicinale, con l'espresso vincolo che tale prezzo non possa superare, in ogni caso, la media dei prezzi applicati negli Stati membri dell'Unione Europea, qualora disponibile. Nel caso di estensione di indicazione, il riferimento dovrà essere al prezzo già applicato al Servizio Sanitario Nazionale. Al termine della procedura di negoziazione della rimborsabilità e della determinazione del prezzo, qualora il prezzo finale concordato risulti inferiore a quello applicato nel periodo di rimborsabilità precoce, l'azienda è tenuta a rimborsare al SSN la differenza attraverso un meccanismo di payback.

5. Con provvedimento dell'AIFA, entro il 30 settembre di ogni anno, sono stabiliti gli importi a carico delle aziende farmaceutiche riferiti all'anno precedente per i casi in cui il prezzo del farmaco risultante dall'espletamento della procedura ordinaria di prezzo e rimborso sia inferiore a quello fissato dall'azienda in fase di accesso precoce. Entro i successivi sessanta giorni, le aziende interessate dal provvedimento dell'AIFA di cui al primo periodo del presente comma, provvedono a corrispondere l'importo dovuto.

6. L'AIFA, nell'atto di approvazione della rimborsabilità precoce, definisce i requisiti di tracciabilità obbligatori, quali i registri di monitoraggio per i farmaci innovativi di cui all'articolo 1, comma 404, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il bollino farmaceutico o il Data Matrix. Nell'ambito della procedura di accesso precoce, l'azienda farmaceutica titolare può utilizzare un confezionamento diverso da quello definitivo che andrà successivamente inserito nel dossier di richiesta del prezzo e della rimborsabilità. In ogni caso, i confezionamenti utilizzati devono essere conformi ai requisiti delle Norme di Buona Fabbricazione dell'UE (GMP), in particolare agli standard previsti per i lotti di medicinali in sperimentazione (Annex 13 GMP).

7. L'azienda titolare del medicinale è tenuta a presentare il dossier per la negoziazione della rimborsabilità e della determinazione del prezzo entro sessanta giorni dalla concessione della rimborsabilità precoce, pena la preclusione all'accesso al Fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Qualora la negoziazione di prezzo e rimborso non sia conclusa entro nove mesi dall'inizio della rimborsabilità precoce, il medicinale decade automaticamente dal beneficio previsto dal comma 3 e viene escluso dal Fondo, senza possibilità di ulteriore proroga.

8. L'AIFA dispone la sospensione della rimborsabilità precoce in qualsiasi momento, in presenza di segnalazioni di sicurezza che richiedono ulteriori approfondimenti da parte delle autorità sanitarie o di necessità di ap-

profondimenti istruttori da parte di AIFA in merito alla sicurezza, alla qualità, all'efficacia, alla conformità ai requisiti previsti per la rimborsabilità del medicinale o all'impatto economico dello stesso. L'AIFA dispone altresì la revoca della rimborsabilità precoce in qualsiasi momento, nei seguenti casi:

a) l'azienda farmaceutica non rispetta l'obbligo di presentare il dossier per la classificazione e prezzo nei termini previsti dal comma 7;

b) il medicinale non ottiene la classificazione in una classe rimborsata dal Servizio Sanitario Nazionale a seguito della negoziazione del prezzo entro i termini stabiliti dal comma 7;

c) il medicinale viene ritirato dal mercato o la sua commercializzazione viene sospesa per decisione dell'azienda o delle autorità regolatorie.

9. In caso di sospensione o revoca della rimborsabilità precoce, l'azienda titolare della richiesta si impegna a garantire ininterrottamente la continuità terapeutica ai pazienti che hanno iniziato il trattamento, assicurando l'accesso al medicinale senza oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, fino alla determinazione della classe di rimborsabilità definitiva.

10. La raccolta dei dati di monitoraggio riferiti all'utilizzo del nuovo farmaco o della nuova indicazione terapeutica per cui sia stato autorizzato l'accesso precoce secondo quanto stabilito nei commi precedenti avviene attraverso i Registri di monitoraggio dell'AIFA.

11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

73.0.11

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 73-bis.

(Istituzione Fondo esenzione farmaci in fascia c, off-label per i malati rari)

1. Al fine di creare un sistema equo di accesso ai trattamenti per le malattie rare abbattendo le disparità tra differenti aree geografiche o sottogruppi di popolazione, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 volto ad esentare dal pagamento i farmaci in fascia C, off-label o non in commercio in Italia, di dimostrata efficacia per la patologia in oggetto, ai pazienti che ne facciano richiesta quando siano prescritti dallo specialista del

Centro di riferimento mediante il Piano terapeutico individuale di cui alla legge n. 175/2021, in base a criteri di essenzialità e non sostituibilità riferiti alla condizione del malato ed esplicitamente definiti. Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale.»

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 75

75.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, le parole: "200.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni di euro".

Consequentemente,

sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede, quanto a 200.000 euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e quanto a 19.800 euro mediante corrisponde riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.

75.5

PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il limite massimo di spesa di cui all'articolo 1-*quater*, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in materia di contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno

2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

75.6

PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA, DAMANTE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Al fine di garantire la salute psicologica dei minori, sono assegnati 5 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028 in favore delle strutture che svolgono il sostegno psicologico per i minori, al fine di sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

75.0.1

MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Dopo l'articolo 75, inserire il seguente:

"Art. 75-bis

(Istituzione del servizio di psicologia di assistenza primaria nell'ambito del Servizio sanitario nazionale)

1. In attuazione dell'articolo 32 e nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ai sensi di quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, e per garantire al singolo e al nucleo familiare le prestazioni sanitarie di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, è istituito, in ciascuna azienda sanitaria locale, comunque denominata, il servizio di psicologia di assistenza primaria, articolato a livello di distretto sanitario. Il servizio di cui al primo periodo è finalizzato a garantire un primo livello di intervento psicologico che prevede la rapida presa in carico del paziente e a svolgere un'attività complementare con gli altri servizi sanitari e socio-sanitari, attraverso la creazione di un sistema di cooperazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera

scelta nonché con gli altri medici specialisti e con i professionisti sanitari e socio-sanitari presenti nel territorio.

2. I compiti dello psicologo di assistenza primaria comprendono:

a) lo svolgimento delle attività riservate e tipiche della professione psicologica nell'ambito dell'assistenza sanitaria primaria;

b) la garanzia della promozione del benessere psicologico nell'ambito della rete della medicina generale e della pediatria di libera scelta e delle sue forme organizzative e operative comunque denominate nonché il sostegno e l'integrazione dell'azione dei professionisti delle cure primarie nell'intercettare e rispondere ai bisogni assistenziali di base dei cittadini, attraverso la promozione della collaborazione attiva e del rapporto con i distretti sanitari e le loro articolazioni funzionali, in particolare le attività delle Case della comunità;

c) l'erogazione di un primo livello di assistenza psicologica di qualità, accessibile, di rapida presa in carico del paziente, con un favorevole rapporto costo-efficacia, al fine di agevolare una capacità di valutazione e di risposta più complete e integrate ai bisogni del cittadino nonché di ridurre i tempi e i costi per le famiglie e per il Servizio sanitario nazionale;

d) l'utilizzo degli strumenti delle scienze psicologiche per svolgere l'attività di prevenzione, di promozione delle risorse psicologiche, di intercettazione e risposta precoce alle situazioni che compromettono il benessere psicologico e la salute, contribuendo a migliorare le competenze degli operatori delle cure primarie per una collaborazione in un'ottica biopsicosociale e che assicuri interventi centrati sulla persona nella sua globalità;

e) l'intervento in presenza o in tele-assistenza a livello individuale, di gruppo e di comunità che assicuri le competenze psicologiche alle attività nell'assistenza primaria, con particolare riferimento agli aspetti soggettivi dei disturbi somatici, delle patologie e situazioni di cronicità e disabilità e della loro gestione, degli interventi domiciliari, di psico-educazione e di psico-consulenza, l'assistenza psicologica decentrata rispetto ad alcuni tipi di cura nonché l'invio precoce e corretto ai servizi specialistici di secondo livello nel territorio, qualora se ne ravveda la necessità;

f) l'intervento, in sintonia con le funzioni di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, nelle seguenti situazioni: problemi legati all'adattamento nelle diverse fasi del ciclo di vita dovuti a lutti, perdita del lavoro, separazioni; disagi emotivi transitori ed eventi stressanti; diagnosi infauste e cronicità o recidività di malattia e difficoltà nell'aderenza alla cura;

g) la partecipazione a progetti di prevenzione della malattia e di promozione ed educazione alla salute; il miglioramento delle relazioni e della comunicazione tra gli operatori sanitari e gli utenti e il supporto alle équipe sanitarie ad alto impatto emotivo;

h) il collegamento tra le attività sanitarie di assistenza primaria e le attività in campo sociale, scolastico, formativo e dei soggetti della comunità locale;

i) l'attività di filtro per la ripartizione degli accessi di carattere urgente nei reparti di pronto soccorso e dei bisogni lievi nei livelli secondari di cura;

l) la predisposizione e la gestione dell'assistenza psicologica domiciliare.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua i modelli organizzativi del servizio di psicologia di assistenza primaria, comprese le relative dotazioni strutturali, strumentali e di servizi, favorendo la capacità di integrazione in ambiti multidisciplinari, la qualità, la prossimità e la continuità dell'assistenza, nonché il coordinamento operativo e organizzativo con la funzione aziendale di psicologia di cui all'articolo 20-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

4. Con il decreto di cui al comma 3 si provvede a disciplinare:

a) il servizio di psicologia di assistenza primaria, volto a garantire un primo livello di intervento con la presa in carico del paziente, complementare con gli altri servizi sanitari e socio-sanitari, attraverso la cooperazione con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici specialisti, i professionisti sanitari e socio-sanitari presenti sul territorio e con i servizi specialistici di secondo livello di salute mentale, psicologia, psicologia ospedaliera e psicoterapia;

b) il numero di psicologi di assistenza primaria che consenta di avere, in ciascun distretto sanitario, un rapporto di uno psicologo di assistenza primaria ogni 4-7 medici di medicina generale o pediatri di libera scelta;

c) l'individuazione di un coordinatore psicologo nell'ambito di ciascun distretto sanitario con la funzione di organizzare l'attività degli psicologi di assistenza primaria e di garantire l'integrazione con gli altri servizi sanitari e socio-sanitari, nonché l'omogeneità e l'equità delle prestazioni nel territorio di competenza;

d) l'individuazione, in ciascuna azienda sanitaria locale, di un responsabile della funzione aziendale di psicologia di cui all'articolo 20-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha il compito di collaborare con i distretti sanitari e con la direzione aziendale per la valutazione e il monitoraggio delle attività di psicologia di assistenza primaria, delle proposte di innovazione e della programmazione operativa. In sede di prima applicazione, qualora la funzione aziendale di psicologia non sia ancora stata istituita, le funzioni di cui al primo periodo sono assegnate a un dirigente psicologo individuato dalla direzione aziendale;

e) nelle more della definizione dell'accordo di cui al comma 6 dell'articolo 5, definisce i parametri concernenti il trattamento economico dello psicologo che abbia svolto prestazioni in applicazione di normative regionali già approvate in materia.

5. Le regioni provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, all'istituzione di elenchi regionali degli psicologi di assistenza primaria, articolati in relazione a ciascuna azienda sanitaria locale.

6. L'iscrizione degli psicologi di assistenza primaria negli elenchi istituiti ai sensi del comma 5 deve tenere conto dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale in psicologia - classe LM-51, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, o laurea specialistica in psicologia - classe 58/S, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

b) iscrizione all'albo degli psicologi;

c) assenza di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con le strutture del Servizio sanitario nazionale;

d) attestato di abilitazione rilasciato dalla regione a seguito della frequenza e del superamento dell'esame finale di un corso annuale regolamentato sulla base di un accordo da stipulare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. In fase di prima applicazione e in attesa della realizzazione dei corsi abilitanti di cui al comma 6, lettera d), l'accesso agli elenchi di cui al comma 5 è consentito agli psicologi che ne fanno domanda e che documentano l'esercizio di attività almeno biennale, con qualsiasi tipo di contratto, nelle aziende sanitarie locali, nelle aziende ospedaliere, negli Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico e nelle strutture private autorizzate o accreditate o in altra amministrazione pubblica o privata, a condizione che abbiano esercitato la professione sanitaria di psicologo. Possono, altresì, accedere ai suddetti elenchi gli psicologi in possesso di una specializzazione post lauream prevista per la professione sanitaria di psicologo ovvero di titoli equipollenti. Per le regioni che abbiano già promosso iniziative in materia di psicologia di assistenza primaria, anche se diversamente denominata, possono accedere agli elenchi di cui al comma 5 gli psicologi che abbiano prestato servizio o prestino servizio come psicologo di assistenza primaria e abbiano frequentato, superando l'esame finale, corsi formativi o abilitanti previsti dalla normativa regionale per l'accesso agli elenchi degli psicologi di assistenza primaria.

8. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, determina con proprio decreto i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti alla specializzazione post lauream di cui al comma 7, terzo periodo.

9. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla definizione di uno specifico accordo nazionale, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'adozione di una regolamentazione normativa ed economica dei rapporti convenzionali degli psicologi di assistenza primaria con le aziende sanitarie locali uniformi nel territorio nazionale. Tale accordo disciplina il diverso trattamento economico dello psicologo che opera presso i presidi del distretto sanitario e di quello che opera nel proprio studio professionale.

10. Nelle more della definizione dell'accordo di cui al comma 9, restano ferme le normative regionali adottate in materia.

11. Le attività di sostegno e assistenza psicologica prestate in attuazione della presente legge possono essere erogate dai soggetti iscritti negli elenchi di cui al comma 5 anche attraverso piattaforme informatiche per la telemedicina sulla base delle Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 17 dicembre 2020, e nell'ambito di quanto previsto dalla missione 6 «Salute» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come approvato con decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021.

12. Le attività di sostegno e assistenza psicologica erogate a distanza ai sensi del comma 11 sono svolte con modalità tali da garantire il conseguimento degli obiettivi di equità nell'accesso alle cure, anche nelle aree periferiche, di tempestività e continuità assistenziale con la necessaria sicurezza, di migliore efficacia ed efficienza degli interventi, di riduzione dei tempi di attesa, di ottimizzazione nell'uso delle risorse disponibili e di contenimento della spesa sanitaria.

13. La verifica, il monitoraggio e il controllo della qualità dell'assistenza psicologica prestata in attuazione della presente legge sono effettuati dai competenti organi del servizio sanitario regionale.

14. Per le finalità previste al comma 13, gli psicologi di assistenza primaria trasmettono una relazione annuale sull'attività di assistenza psicologica prestata al dirigente psicologo responsabile aziendale di cui al comma 4, lettera d), che provvede all'invio ai competenti servizi del servizio sanitario regionale.

15. Nel primo triennio di applicazione della legge, ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano istituisce nel proprio territorio un organismo indipendente con funzioni di Osservatorio regionale sul servizio di psicologia di assistenza primaria composto da: un dirigente psicologo per ciascuna azienda sanitaria locale, uno psicologo nominato dall'Ordine degli psicologi della regione di riferimento, due docenti universitari, un funzionario della regione territorialmente competente con competenze e titoli in ambito psicologico, un dipendente della regione territorialmente competente con funzioni di segreteria, un rappresentante di una società scientifica di psicologia, un rappresentante di un'organizzazione sindacale tra quelle maggiormente rappresentative della categoria, un rappresentante dei medici di medicina generale e uno dei pediatri di libera scelta.

16. L'Osservatorio regionale svolge un'azione di controllo, programmazione e indirizzo sulle attività prestate dallo psicologo di assistenza primaria, anche in funzione dei bisogni di salute emergenti nel territorio delle singole regioni o province autonome.

17. Ciascuna regione disciplina le modalità organizzative e individua le strutture della regione che collaborano all'esercizio della funzione di Osservatorio regionale.

18. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

19. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

Consequentemente, all'articolo 132, sopprimere il comma 2.

75.0.2

ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, MISIANI, LORENZIN, NICITA, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 75-bis

(Disposizioni in materia di attuazione del decreto legislativo 15 marzo 2024 n. 29, in materia di politiche in favore delle persone anziane)

1. Al fine di consentire la concreta attuazione delle disposizioni di cui decreto legislativo 15 marzo 2024 n. 29, in materia di politiche in favore delle persone anziane, è autorizzata la spesa di 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi del comma 3.

3. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui all'articolo 129 della presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al

fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

Art. 76

76.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) procede alla negoziazione del prezzo dei medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia, al fine di definire un prezzo di riferimento che ne renda accessibile l'impiego, con particolare riguardo alle terapie croniche e ai medicinali essenziali o salvavita. Le modalità e i criteri applicativi sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, sentita la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari."

76.4

SIRONI, MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) procede alla negoziazione del prezzo dei medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia, al fine di definire un prezzo di riferimento che ne renda accessibile l'impiego, con particolare riguardo alle terapie croniche e ai medicinali essenziali o salvavita. Le modalità e i criteri applicativi sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, sentita la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari.»

76.0.1

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 76-bis.

(Disposizioni concernenti il finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni per acuti e post acuzie)

1. All'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto il seguente periodo: Al fine di garantire l'equità distributiva attraverso un efficace sistema di remunerazione e adeguati livelli della qualità dei servizi erogati nonché di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale e i casi di scelta delle procedure di selezione dei pazienti sulla base della minore complessità dei casi o dell'attribuzione di tariffe più remunerative, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è ridefinito in via sperimentale il sistema del raggruppamento omogeneo di diagnosi (DRG), quale classificazione dei ricoveri ospedalieri e delle prestazioni ambulatoriali e territoriali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, collegando le tariffe anche ai risultati di qualità e di salute conseguiti e alla presa in carico complessiva del paziente.»

Art. 77

77.1

ZAMBITO, CAMUSSO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: "prodotti senza glutine" inserire le parole: "e alimenti base per persone affette da celiachia";
- b) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Per l'acquisto di prodotti senza glutine e alimenti base per soggetti affetti da celiachia presso le farmacie, le parafarmacie, i negozi alimentari, anche specializzati, i negozi della

grande distribuzione organizzata (GDO) e i ristoranti, i soggetti affetti da celiachia utilizzano il buono dematerializzato di cui al comma 1."

77.3

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: 4-bis. Fermi restando i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123, al fine di rendere uniforme ed equa la fruizione degli alimenti senza glutine specificamente formulati per celiaci e garantire i livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale nonché per contenere i costi per il Servizio sanitario nazionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della Salute, sentito il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sono definiti i prezzi massimi di riferimento dei prodotti senza glutine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 sulla definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inseriti nel Registro nazionale dei prodotti senza glutine destinati al consumo da parte di soggetti affetti da celiachia di cui al decreto del Ministero della salute del 10 agosto 2018. I prezzi sono aggiornati annualmente sulla base dei costi delle materie prime e delle dinamiche del mercato, garantendo un margine equo ma non speculativo e tenendo conto dei fabbisogni energetici per sesso e per età definiti dai Livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed energia (LARN) 2014.

Art. 78

78.350

PAITA

Sopprimere il comma 2-bis

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 140 milioni a decorrere dall'anno 2026

78.351

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sostituire il comma 2-bis, con il seguente:

"2-bis. Agli oneri derivanti dal numero 1), pari a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-bis della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 140 milioni di euro."

78.5

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Al comma 4, dopo le parole: «n. 207» aggiungere, in fine, le seguenti: «incrementate mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

78.7

MUSOLINO, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Sostituire il 5 con il seguente: «5. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 225, è aggiunto il seguente: «225-bis. Per tutti i medicinali oggetto di transito dal regime di classificazione A-PHT alla classe A per la distribuzione in regime convenzionale ai sensi del comma 224, il cui prezzo di vendita al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), sia superiore a 100 euro, le quote di remunerazione di cui al comma 225, lettera a), si

applicano in misura corrispondente a quelle previste per i medicinali aventi prezzo al pubblico, al netto dell'IVA, pari a euro 100.»

78.10

LORENZIN

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 225, è aggiunto il seguente: «225-bis. Le quote di remunerazione di cui al comma 225, lettera a), si applicano in misura corrispondente a quelle previste per i medicinali aventi prezzo al pubblico, al netto dell'IVA, pari a euro 100, per tutti quei medicinali, oggetto di transito dal regime di classificazione A-PHT alla classe A per la distribuzione in regime convenzionale ai sensi del comma 224, il cui prezzo di vendita al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), sia superiore a 100 euro».".

78.16

LORENZIN

Sopprimere il comma 11.

78.0.1

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Istituzione dell'Albo nazionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco)

1. All'articolo 122 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Al fine di garantire la qualità, l'eticità e la professionalità nella pratica degli informatori scientifici presso gli operatori sanitari e le farmacie e tutelare la salute dei cittadini, è istituito presso l'AIFA l'Albo nazionale

degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco, di seguito denominato "Albo". L'albo ha lo scopo di disciplinare l'iscrizione, la formazione, l'aggiornamento, l'attività professionale e i profili deontologici degli informatori scientifici del farmaco. Accedono all'Albo gli informatori scientifici in possesso dei requisiti di cui al comma 2».

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare con decreto del Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di funzionamento dell'Albo istituito dal comma 6-*bis* dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come introdotto dal comma 1 del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 100 mila euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

78.0.3

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Disposizioni concernenti i dirigenti dell'AIFA)

1. All'articolo 17, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente: «3-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico ed economico-finanziario, a tutti i dirigenti dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e a quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti con professionalità sanitaria, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'AIFA alla data del 31 dicembre 2024, anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5. »

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati in 3.412.973 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novem-

bre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

78.0.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 78-bis

(Commercializzazione dei medicinali veterinari generici)

1. All'articolo 8 del Decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218 dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:

a) 4-*bis*. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario generico o equivalente è tenuto ad assicurare che il relativo prezzo di vendita al pubblico sia almeno del 20 per cento inferiore a quello del corrispondente medicinale veterinario di riferimento.

b) 4-*ter*. Se il medicinale veterinario di riferimento non è stato autorizzato in Italia, la riduzione di almeno il 20 per cento di cui al comma 5 si applica al prezzo con cui il medicinale veterinario di riferimento è commercializzato nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha ottenuto l'autorizzazione.

c) 4-*quater*. Il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano vigilano, per quanto di competenza, sul rispetto della disposizione di cui al comma 4-*bis*.

d) 4-*quinquies*. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito dall'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nell'ambito della propria attività di sorveglianza sull'andamento dei prezzi verifica che sia rispettata la disposizione di cui al comma 4-*bis*."

78.0.5

SIRONI, MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis

(Commercializzazione dei medicinali veterinari generici)

1. All'articolo 8 del Decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:

"4-bis. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario generico o equivalente è tenuto ad assicurare che il relativo prezzo di vendita al pubblico sia almeno del 20 per cento inferiore a quello del corrispondente medicinale veterinario di riferimento.

4-ter. Se il medicinale veterinario di riferimento non è stato autorizzato in Italia, la riduzione di almeno il 20 per cento di cui al comma 4-bis. si applica al prezzo con cui il medicinale veterinario di riferimento è commercializzato nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha ottenuto l'autorizzazione.

4-quater. Il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano vigilano, per quanto di competenza, sul rispetto della disposizione di cui al comma 4-bis.

4-quinquies. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito dall'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nell'ambito della propria attività di sorveglianza sull'andamento dei prezzi verifica che sia rispettata la disposizione di cui al comma 4-bis.»

78.0.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 78-bis

(Uso in deroga di medicinali per uso umano per animali non destinati alla produzione di alimenti)

1. Al Capo III del Decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218 dopo "Disposizioni relative ai medicinali omeopatici" aggiungere le seguenti parole "e per l'uso in deroga di medicinali per uso umano per animali non destinati alla produzione di alimenti".

2. Al titolo dell'articolo 10 del Decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218 dopo "ad uso umano" aggiungere "e uso in deroga di medicinali per uso umano per animali non destinati alla produzione di alimenti"

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del Decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218 aggiungere i seguenti commi:

2-*bis*. Il Ministro della salute, sentita l'AIFA, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermo restando il principio dell'uso prioritario dei medicinali veterinari per il trattamento delle affezioni delle specie animali e nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea in materia di medicinali veterinari, tenuto conto, altresì, della natura delle affezioni e del costo delle relative cure, definisce i casi in cui il medico veterinario può prescrivere per la cura dell'animale, non destinato alla produzione di alimenti, un medicinale per uso umano, a condizione che lo stesso abbia il medesimo principio attivo rispetto al medicinale veterinario previsto per il trattamento dell'affezione.

2-*ter*. Il decreto di cui al comma 3 disciplina, altresì, le modalità con cui l'AIFA può sospendere l'utilizzo del medicinale per uso umano per il trattamento delle affezioni animali, al fine di prevenire situazioni di carenze del medicinale per uso umano.

2-*quater*. Il costo dei medicinali prescritti ai sensi del comma 3 resta in ogni caso a carico dell'acquirente a prescindere dal loro regime di classificazione."

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

78.0.7

SIRONI, MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Uso in deroga di medicinali per uso umano per animali non destinati alla produzione di alimenti)

1. Al decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al Capo III, dopo "Disposizioni relative ai medicinali omeopatici" aggiungere le seguenti: "e per l'uso in deroga di medicinali per uso umano per animali non destinati alla produzione di alimenti";

b) al titolo dell'articolo 10 del Decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218, dopo le parole "ad uso umano" aggiungere le seguenti: "e "uso in deroga di medicinali per uso umano per animali non destinati alla produzione di alimenti";

d) dopo il comma 2 dell'articolo 10 del Decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218, aggiungere i seguenti commi:

"2-bis. Il Ministro della salute, sentita l'AIFA, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermo restando il principio dell'uso prioritario dei medicinali veterinari per il trattamento delle affezioni delle specie animali e nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea in materia di medicinali veterinari, tenuto conto, altresì, della natura delle affezioni e del costo delle relative cure, definisce i casi in cui il medico veterinario può prescrivere per la cura dell'animale, non destinato alla produzione di alimenti, un medicinale per uso umano, a condizione che lo stesso abbia il medesimo principio attivo rispetto al medicinale veterinario previsto per il trattamento dell'affezione.

2-ter. Il decreto di cui al comma 2-bis. disciplina, altresì, le modalità con cui l'AIFA può sospendere l'utilizzo del medicinale per uso umano per il trattamento delle affezioni animali, al fine di prevenire situazioni di carenze del medicinale per uso umano.

2-quater. Il costo dei medicinali prescritti ai sensi del comma 2-bis. resta in ogni caso a carico dell'acquirente a prescindere dal loro regime di classificazione."

78.0.8

LORENZIN, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 78-bis.

(Istituzione del Fondo per i farmaci plasmaderivati)

1. Al fine di garantire l'approvvigionamento e l'autosufficienza dei medicinali plasmaderivati, nonché di rafforzare la sicurezza terapeutica dei pazienti e la continuità delle cure dei pazienti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della Salute, un Fondo per l'autosufficienza nazionale dei medicinali plasmaderivati, con una dotazione di 360 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

2. Per l'ammontare eccedente annualmente l'importo del Fondo di cui al comma 1, la spesa per l'acquisto di medicinali plasma derivati concorre al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica di cui ai commi da 574

a 584 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni.

3. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente con i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono stabiliti i criteri e le modalità del riparto del Fondo.".

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

78.0.12

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 78-bis

(Misure a sostegno dell'industria farmaceutica nazionale in relazione agli adempimenti di sicurezza per l'imballaggio dei medicinali ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10)

1. Al fine di sostenere l'industria farmaceutica nazionale in relazione agli adempimenti di sicurezza per l'imballaggio dei medicinali, all'articolo 2 del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, il comma 2 è sostituito dal seguente: "Ai fini del presente decreto, per i medicinali per uso umano sottoposti alla disciplina dell'identificativo univoco ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento, il sistema di prevenzione delle manomissioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento, si compone di un elemento

di sicurezza apposto sull'imballaggio dei medicinali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, primo periodo.".

2. Al fine di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, destinata all'adozione di specifiche misure di sostegno e compensative per le imprese assoggettate agli obblighi previsti dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10. Con decreto del Ministro della salute, adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di accesso alle risorse di cui al primo periodo.".

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni" con le parole: "95 milioni".

78.0.13

MUSOLINO, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis

(Fondo per la compensazione degli svantaggi derivanti da insularità per il personale docente)

1. Al fine di garantire la presenza del personale docente negli istituti scolastici dei territori insulari il Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate per il riconoscimento, in favore del personale docente avente la propria residenza anagrafica in un comune diverso da quello del territorio insulare in cui insiste l'istituto o struttura scolastica di ove viene prestato servizio, di una indennità specifica volta a compensare i maggiori costi sostenuti, nonché a incentivare il trasferimento in servizio presso le predette strutture.

3. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

78.0.14

CASTELLONE, MAIORINO, PIRRO, MAZZELLA, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis

(Norme in materia di preservazione della fertilità per fini sociali)

1. Al fine di tutelare il diritto alla genitorialità e alla procreazione, e allo scopo di combattere il calo demografico, sono disciplinate le modalità di accesso a tecniche di preservazione della fertilità per fini sociali.

2. Per tecniche di preservazione della fertilità per fini sociali si intende la crioconservazione degli ovociti a scopo precauzionale: social freezing.

3. Il social freezing è una tecnica di preservazione della fertilità che può essere richiesta dalle donne che desiderano programmare una gravidanza in futuro e che abbiano le condizioni mediche per farlo, garantendosi una maggiore probabilità di riuscita nel caso in cui, con il passare del tempo, si vada incontro a difficoltà di concepimento imputabili ad una fisiologica riduzione della fertilità.

4. L'accesso alle tecniche previste al comma 2 è rivolto alle donne di età compresa tra i 27 e i 37 anni con nucleo familiare avente reddito ISEE non superiore a euro 30 mila.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è istituito, presso il Ministero della salute, un Fondo denominato "Fondo di preservazione della fertilità ai fini sociali" con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026

3. Con decreto del Ministero della salute, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono individuate le modalità di utilizzo del Fondo nonché i criteri di riparto delle risorse assegnate con particolare riguardo alle modalità di erogazione del contributo sulla base dei criteri di accesso alle tecniche di cui al comma 4, la modalità di rendicontazione delle spese effettuate e documentate per la crioconservazione degli ovociti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

78.0.15

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Istituzione Azienda farmaceutica pubblica)

1. Per il perseguimento della finalità della salute pubblica e la garanzia della disponibilità di farmaci altrimenti difficilmente reperibili, è istituita, in connessione con i servizi e gli enti pubblici di ricerca e produzione di farmaci civili e militari esistenti, una Azienda Farmaceutica di Stato in grado di produrre e commercializzare, in raccordo con l'Aifa, e nel rispetto della normativa relativa alla tutela brevettuale, secondo tempistiche competitive ed a prezzi stabiliti attraverso decretazione di settore, farmaci di difficile reperibilità, farmaci generici ed altri farmaci ritenuti necessari dal servizio sanitario nazionale per uso ospedaliero e per prescrizione territoriale, prevalentemente destinati alle patologie croniche. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

78.0.16

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Disposizioni concernenti l'aborto farmacologico)

1 La completa attuazione alle vigenti linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in materia di aborto sicuro e il rispetto delle Linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con mifepristone e prostaglandine dell'anno 2020 consente l'accesso alle forme premiali di cui all'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e rappresenta un adempimento ai fini della verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa del 23 marzo 2005,

sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.».

78.0.17

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Disposizioni concernenti l'interruzione volontaria di gravidanza)

1. La completa attuazione alle vigenti linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in materia di aborto sicuro e il rispetto delle Linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con mifepristone e prostaglandine dell'anno 2020 consente l'accesso alle forme premiali di cui all'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e rappresenta un adempimento ai fini della verifica dell'erogazione dei LEA da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.»

78.0.18

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Istituzione Fondo per il contrasto all'antibiotico resistenza)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo, denominato "Fondo per il contrasto all'antibiotico resistenza", con una dotazione di 100 milioni di euro annui, per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto di antibiotici ospedalieri e identificati come "reserve" sulla base del sistema di classificazione "AWARE" sviluppato dall'OMS e contenuti all'interno della "WHO Essential Medicines List (EML)" che sono indirizza-

ti al contrasto dell'antibiotico resistenza nelle infezioni con limitate o assenti opzioni di cura. Le risorse del fondo sono versate in favore delle regioni in relazione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto dei medicinali di cui allo stesso comma secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

78.0.19

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Disposizioni concernenti il fenomeno della resistenza antimicrobica)

1. Al fine di affrontare il fenomeno della resistenza antimicrobica nell'ambito della salute umana e animale, in armonia con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 2017, con le conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2016 sulla lotta alla resistenza agli antimicrobici nonché con la Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 concernente il piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica, in tutte le prescrizioni di farmaci antibiotici, dal 30 giugno 2026, devono essere riportate la diagnosi, la posologia e la durata della terapia. Il Ministero della salute provvede alla raccolta, a livello nazionale, di tutte le prescrizioni di antibiotici e alla relativa registrazione in una banca dati previa definizione, con proprio decreto, delle modalità attuative, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

78.0.20

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Credito di imposta per i distributori farmaceutici)

1. Al fine di garantire la regolare attività degli operatori autorizzati alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo di sostegno per i distributori all'ingrosso di medicinali, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al riconoscimento di un credito di imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti nell'esercizio dell'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, ai soggetti che abbiano svolto l'attività nei tre anni precedenti al periodo d'imposta cui si applica l'agevolazione.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le spese ammissibili al credito d'imposta, le procedure di concessione e di utilizzo del contributo, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, nonché le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2026: -50.000.000

2027: - 50.000.000

2028: - 50.000.000

78.0.21

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Disposizioni a sostegno della salute sessuale e riproduttiva)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate le disposizioni per dare completa attuazione alle vigenti linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in materia di aborto sicuro, finalizzate a rimuovere e combattere gli ostacoli che si frappongono all'IVG sicura e legale, inclusa l'IVG farmacologica, e all'accesso alla salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti. A tal fine con il medesimo decreto è creata, nel sito internet istituzionale del Ministero della salute, un'apposita sezione, tradotta in più lingue, espressamente dedicata ai servizi per l'IVG e alla contraccezione, che renda disponibili i dati statistici sull'interruzione di gravidanza in formato aperto, con informazioni e mappe dei servizi dinamiche, chiare e aggiornate, ed è attivato un numero verde per le richieste di IVG che risponda almeno 12 ore al giorno per orientare chi con urgenza cerca una struttura sanitaria dove effettuare senza alcun ritardo l'IVG.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 79

79.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 79 - bis

(Gratuità della contraccezione ormonale femminile)

1. Al fine di rendere gratuita per tutte le donne la pillola per la contraccezione ormonale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero della salute il Fondo per la gratuità della contraccezione ormonale femminile, con una dotazione di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Il Fondo di cui al presente comma è finalizzato a consentire la erogazione gratuita e uniforme sul territorio nazionale di contraccettivi sia daily che depot alle donne in età fertile, al fine di una procreazione responsabile e condivisa, a carico del Servizio sanitario nazionale, dietro prescrizione medica, ovvero presso i consultori e gli ambulatori pubblici di pianificazione familiare.

2. A decorrere dall'anno 2026, si provvede all'annuale e progressiva eliminazione, in misura non inferiore al 2 per cento, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

Art. 80

80.3

LORENZIN, MISIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 80

(Spesa per l'acquisto di dispositivi medici)

1. Il tetto nazionale per la spesa dei dispositivi medici di cui all'articolo 9-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è incrementato

di 0,3 punti percentuali per il 2026, di 0,4 punti percentuali per il 2027 e di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 2028. Restano ferme le procedure per la determinazione dei tetti regionali previste dal medesimo articolo 9-ter, comma 1, lettera b).".

Conseguentemente, *all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 420 milioni di euro per l'anno 2026, a 560 milioni di euro per l'anno 2027 e a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 420 milioni di euro per l'anno 2026, a 560 milioni di euro per l'anno 2027 e a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028."

80.5

IRTO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 9-ter, comma 8 e comma 9, ultimo periodo, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, adotta il decreto con il quale certifica l'eventuale superamento del limite di spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico di ciascun Servizio sanitario regionale limitatamente agli anni, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

1-ter. All'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole "e 2018" sono sostituite le parole: "2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023".

12-*quater*. Le regioni e le province autonome effettuano le iscrizioni dei ricavi derivanti dal ripiano relativo agli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 sul bilancio del settore sanitario 2026.»

80.6

LORENZIN, MISIANI, ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, ZAMBITO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministero della Salute previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle aziende fornitrici di dispositivi medici è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Tavolo permanente sul payback sui dispositivi sanitari."

80.8

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Al fine di garantire la continuità della fornitura di dispositivi medici, all'articolo 9-*ter*, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: «aziende fornitrici di dispositivi medici,» sono inserite le seguenti: «con esenzione dal pagamento, per tutte le imprese, fino ai primi 5 milioni di euro di fatturato annuo,»;

b) al secondo periodo, le parole: «Ciascuna azienda fornitrice concorre» sono sostituite dalle seguenti: «Le imprese obbligate ai sensi del precedente periodo concorrono»."

80.0.2

ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 80-bis

(Esclusione dei test microbiologici rapidi multiplex utilizzati in associazione agli antibiotici "reserve/listed" dal computo della spesa per dispositivi medici)

1. Al fine di garantire la sostenibilità degli investimenti nel settore e assicurare l'accessibilità dei test diagnostici microbiologici rapidi multiplex ai pazienti, la spesa sostenuta dalle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate per l'acquisto e l'utilizzo di test diagnostici microbiologici rapidi multiplex, genotipici e fenotipici, impiegati prima dell'inizio di una terapia con antibiotici appartenenti alla categoria "reserve/listed" e tracciati attraverso il medesimo Registro di monitoraggio AIFA dei suddetti antibiotici, non rileva ai fini della determinazione dell'eventuale superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e non comporta obblighi di ripiano a carico delle aziende fornitrici.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo, incluse le modalità di rendicontazione della spesa.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2.".

80.0.3

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 80-bis

(Esclusione dei test microbiologici rapidi multiplex utilizzati in associazione agli antibiotici "reserve/listed" dal computo della spesa per dispositivi medici)

1. Al fine di garantire la sostenibilità degli investimenti nel settore e assicurare l'accessibilità dei test diagnostici microbiologici rapidi multiplex ai pazienti, la spesa sostenuta dalle strutture sanitarie pubbliche e private accre-

ditate per l'acquisto e l'utilizzo di test diagnostici microbiologici rapidi multiplex, genotipici e fenotipici, impiegati prima dell'inizio di una terapia con antibiotici appartenenti alla categoria "reserve/listed" e tracciati attraverso il medesimo Registro di monitoraggio AIFA dei suddetti antibiotici, non rileva ai fini della determinazione dell'eventuale superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e non comporta obblighi di ripiano a carico delle aziende fornitrici.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo, incluse le modalità di rendicontazione della spesa.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»»

80.0.6

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 80-bis.

(Fondo Nazionale per l'acquisto dei dispositivi medici innovativi)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2026 è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo Nazionale per l'acquisto dei dispositivi medici innovativi che rispondono a esigenze mediche non soddisfatte per quei dispositivi medici che rispondono ai bisogni clinici di pazienti affetti da una patologia mortale o altamente invalidante per la quale non esiste un metodo di trattamento soddisfacente o, anche se tale metodo esiste, il dispositivo risulta di grande vantaggio terapeutico rispetto alle soluzioni esistenti. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di funzionamento del Fondo e il meccanismo di riparto tra le regioni. Con il medesimo decreto, previo parere dell'AIFA, del CSS e dell'ISS, sono definiti i requisiti indispensabile per la qualificazione di dispositivo medico innovativo ai fini dell'accesso al Fondo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

80.0.7

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 80-bis.

(Fondo per l'acquisto di dispositivi medici impiantabili)

1. Al fine di favorire la riduzione delle liste d'attesa in ambito cardiovascolare, di rendere disponibili un maggiore numero di posti letto ordinari, di liberare posti letto in terapia intensiva e di garantire un'adeguata e tempestiva opportunità di cura ai pazienti, a decorrere dall'anno 2026, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo per l'acquisto di dispositivi medici impiantabili per il trattamento minimamente invasivo delle patologie strutturali cardiache, da parte delle strutture del SSN, con una dotazione di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. La spesa per l'acquisto dei dispositivi di cui al comma precedente non concorre al raggiungimento del tetto della spesa per l'acquisto di dispositivi medici di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228.

3. Le risorse del Fondo sono versate in favore delle regioni e iscritte a bilancio, con vincolo di destinazione d'uso, secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 81

81.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere l'articolo.

81.2

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Sopprimere l'articolo

81.3

PIRRO, DAMANTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 81

(Misure per l'abbattimento delle liste di attesa)

1. Al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero, di potenziare l'assistenza sanitaria territoriale, di garantire i livelli essenziali di assistenza, di garantire gli standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale definiti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, nonché di garantire la piena operatività delle case della comunità e degli ospedali di comunità, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano indicano entro il 31 marzo 2026, nel limite di spesa di 123 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, in deroga ai vincoli di spesa in materia di personale previsti a legislazione vigenti e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, indicano, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione a tempo indeterminato di personale del comparto della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie ed infermieristiche, necessario a far fronte alle esigenze assunzionali emerse in relazione all'approvazione del proprio piano triennale del fabbisogno di personale per il servizio sanitario regionale.»

81.4

PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA, DAMANTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 81

(Disposizioni concernenti prestazioni aggiuntive in regime libero professionale dai professionisti delle aziende sanitarie)

1. Per garantire la completa attuazione dei propri Piani operativi per il recupero delle liste di attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono acquistare prestazioni aggiuntive in regime libero professionale dai professionisti delle aziende sanitarie riservando al cittadino solo l'eventuale compartecipazione al costo nel limite di spesa di 123 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2 Le direzioni generali delle strutture sanitarie di cui al comma 1, hanno il compito di verificare preventivamente all'acquisto di prestazioni in intramoenia il corretto rapporto dei volumi di attività tra attività istituzionale e libera professione così come previsto dal decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere promuovono la massima divulgazione dei percorsi di cui può disporre il cittadino, per poter accedere alle prestazioni aggiuntive svolte in intramoenia dai professionisti di cui al comma 1, in caso di mancato rispetto delle tempistiche di accesso alle prestazioni.».

81.5

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

All'articolo 81, comma 1, in fine, inserire le seguenti parole «Le risorse relative all'ulteriore incremento di cui al primo periodo sono destinate in via esclusiva alle strutture sanitarie private accreditate che applicano ai propri dipendenti contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che vengano rinnovati entro i termini di decorrenza dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.»

81.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole « Le risorse relative all'ulteriore incremento di cui al primo periodo sono destinate in via esclusiva alle strutture sanitarie private accreditate che applicano ai propri dipendenti contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che vengano rinnovati entro i termini di decorrenza dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. »

81.7

PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Sopprimere il comma 2.

81.10

PIRRO, GUIDOLIN, DAMANTE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la parola «anche» è sostituita con la seguente «esclusivamente»

81.11

PIRRO, GUIDOLIN, DAMANTE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole «con codice di priorità rosso o arancio» sono soppresse."

81.0.1

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 81-bis.

(Disposizioni concernenti il finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni per acuti e post acuzie)

1. All'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto il seguente periodo: «Per le strutture sanitarie private accreditate, ai fini del riconoscimento degli incrementi tariffari di cui al primo periodo, costituisce elemento pregiudiziale l'applicazione ai propri dipendenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro vengano rinnovati entro i termini di decorrenza dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. »

81.0.2

CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 81-bis.

(Disposizioni concernenti le prenotazioni delle prestazioni sanitarie tramite il Centro unico di prenotazione (CUP))

1. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 29 maggio 2024 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 2024 n. 107, le strutture sanitarie private accreditate possono, previo accordo con la competente azienda sanitaria locale o regionale, effettuare direttamente al proprio interno le prenotazioni delle prestazioni sanitarie per conto del Centro unico di prenotazione (CUP) territoriale, mediante l'utilizzo delle piattaforme informatiche regionali o nazionali e nel rispetto delle medesime regole di trasparenza, tracciabilità, priorità e tutela dei dati personali previste per le strutture pubbliche.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con propri atti, le modalità operative e tecnologiche per l'integrazione dei sistemi informativi delle strutture accreditate con i CUP territoriali, assicurando uniformità di accesso, interoperabilità dei dati e parità di trattamento tra strutture pubbliche e private accreditate.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata una spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026."

Conseguentemente all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «99 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

81.0.3

PIRRO, MAZZELLA, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 81-bis.

(Disposizioni concernenti l'assistenza sanitaria integrativa)

1. Nel rispetto dei principi di universalità, uguaglianza ed equità nell'accesso alle prestazioni e ai servizi sanitari, le forme di assistenza sanitaria integrativa possono fornire esclusivamente le prestazioni sanitarie non comprese nei LEA erogate da professionisti e da strutture accreditate nonché le prestazioni sanitarie comprese nei LEA erogate dal Servizio sanitario nazionale, per la sola quota posta a carico dell'assistito.

2. I soggetti che forniscono le prestazioni sanitarie nell'ambito delle forme di assistenza sanitaria integrativa riservano una quota delle proprie risorse annue:

- a) pari all'80 per cento, per le prestazioni non comprese nei LEA;
- b) pari al 20 per cento, per le prestazioni comprese nei LEA ed erogate da strutture pubbliche, limitatamente alla quota posta a carico dell'assistito anche relativa agli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito.

3. Le forme di assistenza sanitaria integrativa operano esclusivamente con finalità assistenziali e senza scopo di lucro, attuando politiche di non selezione dei rischi e di non discriminazione, formale e sostanziale, nell'accesso dei propri iscritti alle prestazioni sanitarie. Le stesse assicurano altresì la stabilità della gestione economica e possono accedere ai benefici e alle agevolazioni fiscali previsti dalla normativa vigente subordinatamente all'osservanza dei principi di trasparenza, di completezza e di comprensibilità dei bilanci e dei documenti contabili ai sensi del titolo V del libro quinto del codice civile.

4. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strut-

ture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

5. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

81.0.4

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 81-bis

(Rilascio delle autorizzazioni e dell'accreditamento istituzionale)

1. Al fine di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale e per accedere alle risorse conseguenti all'aggiornamento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati di cui al presente articolo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni e dell'accreditamento istituzionale nonché per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie di cui agli articoli 8-ter, 8-quater e 8-quinqües del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

233-ter. Il decreto in particolare definisce:

a) i criteri, le modalità, i tempi e gli ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o

comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, relativamente a:

1) la struttura del mercato, ovvero dell'atto di determinazione del fabbisogno, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente;

2) l'elenco dei soggetti autorizzati;

3) gli esiti delle attività ispettive;

b) un piano di controlli ove siano indicati:

1) il numero minimo dei controlli, a campione e senza preavviso, che si intendono effettuare;

2) i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo;

3) le modalità di conduzione dei controlli, ad esempio con riferimento alla periodicità, almeno annuale, alla composizione delle commissioni ispettive, avuto riguardo, in quest'ultimo caso, alla previsione di commissioni ispettive a composizione mista, con personale proveniente da aziende diverse da quelle di competenza territoriale cui afferisce il soggetto sottoposto a controllo, anche nella forma di accordi tra aziende sanitarie confinanti;

4) i requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive, la rotazione degli ispettori, le procedure per l'esecuzione delle attività ispettive attraverso un modello standard di verbale omogeneo;

c) le modalità di controllo e di vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali, l'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, la formazione e la rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni;

d) le linee guida recanti gli elementi essenziali da comprendere all'interno degli accordi contrattuali, avuto riguardo all'ente competente alla stipula e alla gestione dei contratti, alla composizione del budget e all'eventuale presenza di accordi di confine per la gestione e la programmazione della mobilità attiva per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti extra-regionali e della mobilità passiva;

e) i requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato da applicare uniformemente nell'intero territorio nazionale, recante l'indicazione dei requisiti specifici delle strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi per l'assistenza domiciliare ai fini dell'accreditamento e degli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

81.0.5

NATURALE, GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 81-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di RSA)

1. Al fine di supportare l'assistenza sociosanitaria in favore di soggetti non autosufficienti, disabili, persone nella fase terminale della vita e, nel contempo, contrastare gli effetti negativi scaturenti dagli aumenti delle quote di compartecipazione sulle tariffe delle residenze sanitarie assistenziali (RSA), è autorizzata la spesa di due milioni di euro per l'anno 2026.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, nella misura del 40% e per il perseguimento delle finalità del medesimo comma, a favore dell'utenza delle RSA della regione Puglia.

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 82

82.3

MAZZELLA, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: "alta specializzazione" inserire le seguenti: ", situati nelle regioni del Mezzogiorno";

b) sopprimere il comma 3

82.4

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole "classificati e accreditati."

82.7

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-bis. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, sono soppresse le seguenti parole "dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2025" e le parole "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2025".

82.8

FURLAN, PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

«3-bis.. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, sono soppresse le parole: «dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2025» e le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025»

.

82.9

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: "3-bis. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole "dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2025" sono soppresse e le parole "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025".

82.0.1

ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 82-bis

(Estensione delle misure materia di appalti di lavori finanziati dai fondi PNRR e accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis:

1) al primo periodo, le parole "dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027" e le parole: ", per le sole lavorazioni eseguite o contabilizzate nell'anno 2025," sono soppresse;

2) al quinto periodo, le parole: "e 2025" sono sostituite dalle parole: ", 2025, 2026 e 2027";

3) al sesto periodo, le parole: "ed entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: ", entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025, entro il 31 gennaio 2026 per l'anno 2026 ed entro il 31 gennaio 2027 per l'anno 2027";

b) al comma 6-ter, al primo periodo, le parole: "dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027";

c) al comma 6-quater:

1) al primo periodo le parole: "e di 100 milioni di euro per l'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: ", di 800 milioni di euro per l'anno 2026 e di 300 milioni di euro per l'anno 2027";

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Al fine di ultimare nei tempi previsti tutte le opere cofinanziate dal PNRR, viene stabilita una priorità di istruttoria e di liquidazione, nei limiti delle risorse previste, per gli interventi di cui al comma 4, lettera a).".

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 300 milioni di euro per l'anno 2027. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte

misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a pari a 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 300 milioni di euro per l'anno 2027."

82.0.3

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 82-bis.

(Incremento fondo accessorio personale ricercatore/tecnologo dell'Istituto Superiore di Sanità)

1. In aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2024, n.207, l'Istituto superiore di sanità, per far fronte all'incremento delle prestazioni richieste ai ricercatori ai tecnologi per le accresciute competenze dell'ente per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute, in relazione ai nuovi bisogni di salute emergenti, di cui al decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nonché in ragione degli specifici compiti attribuiti dal decreto legislativo 23 febbraio 2023 , n. 18, in materia di sorveglianza delle acque e dell'ambiente, è autorizzato ad incrementare i relativi fondi per il trattamento accessorio dei ricercatori e dei tecnologi, per gli anni non ancora certificati, per un ulteriore importo non superiore al 10 per cento del valore dei predetti fondi, determinato per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e certificato ai sensi dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente."

82.0.6

MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 82-bis

(Disposizioni a sostegno degli investimenti delle attività di ricerca e assistenza e cura dei malati oncologici con "ioni carbonio e altre specie ioniche)

1. Al fine di consentire il completamento del Nuovo Progetto di Ricerca Assistenza e Cura dei malati oncologici finalizzato all'introduzione di cure salvavita mediante le terapie innovative con ioni di carbonio e altre specie ioniche e far fronte alle spese per l'ultimazione della struttura edilizia, è riconosciuto un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2026 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 a favore del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO), a valere sulle risorse di cui all'articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, assegnate a Regione Lombardia. Ai fini della concessione del contributo, il CNAO presenta al Ministero della salute, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il programma degli investimenti da realizzare, il CNAO presenta alla fine di ogni anno il rendiconto del processo di avanzamento progettuale. L'erogazione dei contributi è effettuata in base allo stato di avanzamento dei lavori."

82.0.8

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

(Misure per il finanziamento dell'Istituto Giannina Gaslini)

1. A decorrere dall'anno 2026, al fine di garantire tutte le funzioni specialistiche pediatriche e di ricovero dell'Istituto Giannina Gaslini, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui.

2. Il Ministro della salute presenta alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dall'Istituto.»

Conseguentemente all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

82.0.9

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

(Misure per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Meyer)

1. A decorrere dall'anno 2026, al fine di garantire il ricovero, la cura e il benessere dei bambini e la ricerca scientifica dell'Ospedale pediatrico Meyer, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui.

2. Il Ministro della salute presenta alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dall'Ospedale.»

Conseguentemente all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

82.0.10

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

(Misure per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Santobono Pausilipon)

1. A decorrere dall'anno 2026, al fine di assicurare la risposta adeguata alle urgenze ed emergenze pediatriche, neonatali complesse per l'intero bacino di riferimento, offrire cure specialistiche e di alta complessità in ambito pediatrico, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui per l'Ospedale pediatrico Santobono Pausilipon.

2. Il Ministro della salute presenta alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dall'Ospedale.»

Conseguentemente all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

82.0.11

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

(Misure per il finanziamento dell'Ospedale infantile Regina Margherita)

1. A decorrere dall'anno 2026, al fine di garantire la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie dell'età evolutiva è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui per l'Ospedale infantile Regina Margherita.

2. Il Ministro della salute presenta alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dall'Ospedale.»

Conseguentemente all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

82.0.12

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

(Misure per il finanziamento dell'IRCCS materno infantile Burlo Garofolo)

1. A decorrere dall'anno 2026, al fine di garantire l'attività di alta specializzazione e di rilievo nazionale nel settore pediatrico dell'IRCCS materno infantile Burlo Garofolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui.

2. Il Ministro della salute presenta alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dall'IRCCS.»

Conseguentemente all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

82.0.13

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

(Misure per il finanziamento dell'Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi)

1. A decorrere dall'anno 2026, al fine di garantire la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie dell'età evolutiva dell'Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui.

2. Il Ministro della salute presenta alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dall'Ospedale.»

Consequentemente all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

82.0.15

CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

(Disposizioni concernenti Aziende ospedaliere universitarie nella rete della emergenza-urgenza)

1. Al fine di favorire la piena attuazione dei protocolli di intesa Università-Regione che prevedono l'inserimento delle Aziende ospedaliere universitarie nella rete della emergenza-urgenza, il costo del personale ospedaliero connesso all'attivazione delle funzioni dei D.E.A. programmati e non ancora attivati, è calcolato, per gli anni 2026, 2027 e 2028, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contenimento del tetto di spesa per l'assunzione di personale sanitario. Per la realizzazione o completamento dei D.E.A. di cui al presente comma, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

82.0.16

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

(Fondo per le spese di soggiorno e viaggio per motivi di salute)

1. Nell'ambito del modello da utilizzare per gli accordi bilaterali obbligatori di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministero della salute definisce le modalità, i requisiti e le fasce di reddito entro cui è possibile, per gli assistiti che usufruiscono dei servizi sanitari presso strutture che non appartengono alla propria regione di residenza, avere il rimborso delle spese di soggiorno e viaggio conseguenti alla mobilità interregionale a valere sul Fondo di cui al comma 2.

2. A decorrere dall'anno 2026, presso il Ministero della salute, è istituito il Fondo per le spese di soggiorno e viaggio per motivi di salute finalizzato all'erogazione di contributi per rimborsare, entro un tetto massimo di spesa, gli oneri di viaggio e soggiorno sostenuti dagli assistiti che, per comprovate ragioni di necessità e urgenza, hanno bisogno di usufruire di prestazioni sanitarie presso strutture che non appartengono alla propria regione di residenza e che hanno un ISEE inferiore ai 15.000 euro.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute emanato, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità operative del Fondo nonché le modalità, i requisiti e le fasce di reddito entro cui è possibile usufruire del rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute in mobilità sanitaria dagli assistiti e da un loro accompagnatore.

4. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 84

84.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Al fine evitare l'uccisione di animali e di promuovere l'adozione di metodi non cruenti, una quota pari al 10% dei contributi a favore degli impegni derivanti dall'accordo di Parigi del 25 gennaio 1924, istitutivo dell'Ufficio internazionale delle epizoozie, è destinata alla promozione e diffusione delle misure di biosicurezza nei rifugi di animali non destinati alla produzione di alimenti e alla elaborazione di protocolli, in linea con l'applicazione esclusiva di misure non cruenti di biosicurezza, isolamento e monitoraggio sanitario ai sensi del Regolamento (UE) 429/2016, anche in risposta a emergenze sanitarie.»

84.2

SIRONI, MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Al fine evitare l'uccisione di animali e di promuovere l'adozione di metodi non cruenti, una quota pari al 10% dei contributi a favore degli impegni derivanti dall'accordo di Parigi del 25 gennaio 1924, istitutivo dell'Ufficio internazionale delle epizoozie, è destinata alla promozione e diffusione delle misure di biosicurezza nei rifugi di animali non destinati alla produzione di alimenti e alla elaborazione di protocolli, in linea con l'applicazione esclusiva di misure non cruenti di biosicurezza, isolamento e monitoraggio sanitario ai sensi del Regolamento (UE) 429/2016, anche in risposta a emergenze sanitarie.»

84.0.5

D'ELIA, MANCA

Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

«Art. 84-bis.

(Disposizioni a sostegno delle attività di teatro-terapia)

1. Al fine di sostenere le attività di teatro-terapia, e in generale tutte le attività che colleghino il teatro all'ambito terapeutico utilizzando le tecniche drammaturgiche per favorire l'espressione emotiva e la socializzazione, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

2. Entro il 30 marzo di ogni anno il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, adotta un decreto nel quale sono definite le modalità di utilizzo e di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2."

Art. 85

85.2

PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti: «30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028» e inserire, in fine, le seguenti: «e a promuovere campagne di informazione sull'uso della telemedicina e con l'obiettivo di favorire la digitalizzazione per la fruizione del servizio,»

b) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028,

si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

85.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", segnatamente nelle realtà insulari marine".

85.0.1

Sabrina LICHERI, CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 85-bis

(Disposizioni in materia di autocertificazione dei primi tre giorni di malattia e di televisita per la certificazione INPS)

1. All'articolo 30-bis del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:

"1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, modifica le 'Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina' al fine di consentire l'autocertificazione dei primi tre giorni di malattia in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte firmate che ne attestano la malattia. Le visite per la certificazione INPS di malattia possono essere svolte dai medici, anche, con modalità di telemedicina."»

85.0.4

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

(Disposizioni per la digitalizzazione del servizio sanitario nazionale)

1. In tutto il territorio nazionale è assicurata la dematerializzazione della ricetta medica, della cartella clinica e del percorso di cura, a tal fine sfruttando le potenzialità del fascicolo sanitario elettronico, della telemedicina e degli strumenti di medicina digitale (Digital Health) a supporto alle decisioni cliniche e assicurando altresì l'interoperabilità dei dati e delle informazioni e la loro disponibilità in favore dei pazienti, dei professionisti sanitari e delle aziende sanitarie.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute effettua un monitoraggio finalizzato a misurare lo stato di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico in ciascuna regione e a rimuovere tutti gli ostacoli concernenti l'utilizzo da parte dei pazienti, dei professionisti sanitari e delle aziende sanitarie.

3. La piena realizzazione del fascicolo sanitario elettronico consente l'accesso alle forme premiali di cui all'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e rappresenta un adempimento ai fini della verifica dell'erogazione dei LEA da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute definisce, con il supporto dell'Agenzia per l'Italia digitale, un cronoprogramma volto a implementare l'utilizzo di applicazioni gratuite per dispositivi mobili che consentano di ottenere informazioni su strutture e servizi sanitari e promuovere l'uso di dispositivi indossabili e di monitoraggio da remoto, idonei a restituire riscontri e informazioni, anche ai fini dell'adesione alle terapie, e di garantire l'integrazione delle diverse applicazioni di telemedicina (teleassistenza, telemonitoraggio, televisita, teleriabilitazione, telefarmacia) nei percorsi di presa in carico dei pazienti con cronicità, al fine di potenziare la continuità delle cure e dei follow-up, favorendo il dialogo costante, continuo e aggiornato tra i medici di medicina generale, i medici specialisti, i farmacisti e le aziende ospedaliere per garantire un accesso equo, tempestivo, efficace e appropriato alle terapie.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

85.0.5

CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

(Istituzione Piattaforma nazionale genoma umano per la ricerca, la prevenzione e l'innovazione sanitaria)

1. Al fine di individuare strategie di prevenzione personalizzata, un uso razionale delle terapie e la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) attraverso l'ottimizzazione dei costi e il miglioramento atteso degli esiti clinici, è istituita la Piattaforma nazionale genoma umano per la ricerca, la prevenzione e l'innovazione sanitaria.

2. La mappatura genomica è un processo che determina la sequenza completa e la posizione dei geni e di altre sequenze nel DNA di un organismo, permettendo di creare una mappa dettagliata del genoma, studiare l'evoluzione, la variabilità genetica, identificare la predisposizione a malattie genetiche, garantire diagnosi più precise e terapie mirate. La mappatura assicura una migliore gestione terapeutica e riduzione di trattamenti inutili o dannosi e la personalizzazione dei percorsi di cura, in particolare in oncologia e malattie rare.

3. La Piattaforma raccoglie le informazioni genetiche, cliniche, ambientali e comportamentali e comprendere le basi biologiche dell'invecchiamento, l'impatto della dieta e dell'esposizione a inquinanti e la loro connessione con le malattie, con particolare attenzione ai tumori, patologie cardio-metaboliche e neurologiche.

4. Con decreto del Ministro della salute sono definiti i criteri per l'istituzione della Piattaforma per la gestione, l'analisi e la conservazione dei dati genomici, clinici e ambientali con particolare attenzione:

a) alla tipologia di persone di età ≥ 18 anni, sia sani che affetti da tumori o altre malattie coinvolte per il sequenziamento italiani;

b) alla raccolta dei campioni biologici (sangue, saliva, tessuti tumorali, PBMC, plasma) e conservazione in biobanche certificate;

c) all'integrazione dei dati genomici, clinici ed ambientali per studiare la predisposizione genetica, i determinanti ambientali e l'invecchiamento.

d) alla modalità di restituzione ai soggetti coinvolti dei risultati clinicamente rilevanti, come mutazioni patogenetiche note o informazioni farmacogenomiche utili.

e) alla previsione di follow-up clinico integrato con il Fascicolo sanitario elettronico, per aggiornare terapie e dati di laboratorio.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

85.0.6

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 85-bis

(Disposizioni in materia di adozione di soluzioni di intelligenza artificiale per la semplificazione della relazione tra professionista sanitario e paziente)

1. Al fine di potenziare la strumentazione digitale a supporto dei medici, degli odontoiatri e degli psicologi, ed in particolare al fine di agevolare l'adozione di applicazioni di intelligenza artificiale finalizzate alla semplificazione delle attività cliniche e amministrative del professionista sanitario nella relazione con il paziente, il Ministero della salute è autorizzato a riconoscere, in via sperimentale, un contributo per le spese da sostenersi nell'anno 2026 per l'acquisto di soluzioni di intelligenza artificiale. Il contributo è riservato a medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, psicologi, medici specialisti ed odontoiatri di età inferiore a quaranta anni, iscritti agli ordini e ai collegi professionali di riferimento. Il limite complessivo di spesa per l'attuazione del contributo di cui al comma 1 è stabilito in 5 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate:

- a) le modalità di presentazione delle domande, i requisiti dei beneficiari e le modalità di erogazione del contributo;
- b) i criteri di ammissibilità delle spese;
- c) l'entità del contributo per il singolo professionista, nel limite massimo di euro 100 per ciascun beneficiario e nel rispetto del limite di spesa complessivo di cui al comma 1.

3. Il beneficio è riconosciuto a copertura, anche parziale, delle spese documentate sostenute per l'acquisto, l'installazione, la formazione, l'assistenza e l'utilizzo di soluzioni basate su tecnologie di intelligenza artificiale finalizzate alla semplificazione delle attività cliniche e amministrative del professionista sanitario nella relazione con il paziente, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2.".

Art. 86

86.0.1

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO

Dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

"Art. 86-bis

(Estensione delle disposizioni in materia di ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legge 30 giugno 2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118 si applicano, in quanto compatibili, anche agli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Ai fini del ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici relativi ai predetti anni, le aziende fornitrici di dispositivi medici assolvono i propri obblighi mediante il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, riferiti agli anni 2019-2023.

2. A tal fine il Fondo di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, è rifinanziato di 450 milioni per l'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 450 milioni di euro annui per l'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2026, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza ener-

getica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 450 milioni di euro annui per l'anno 2026.".

Art. 87

87.0.1

CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 87-bis.

(Credito di imposta per la ricerca biomedica)

1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, per l'anno 2026, agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro è riconosciuto, nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese per l'acquisto di materiali di ricerca e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di materiali di ricerca e apparecchiature connesse alle attività di ricerca, nonché nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino materiali di ricerca e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi e nel caso in cui materiali di ricerca e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro.»;

c) al comma 3 le parole: «le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1,» sono soppresse;

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 11 milioni per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 88

88.1

SIRONI, MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, capoverso «2-septies», dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

«Nell'ambito della definizione dei criteri di ripartizione di cui al precedente periodo, il Commissario straordinario assicura che una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse assegnate alle Regioni sia destinata al finanziamento di progetti di ricerca, sperimentazione e applicazione sul campo di metodi etici e non cruenti di contenimento della fauna selvatica, ivi compreso l'utilizzo del vaccino immunocontraccettivo GonaCon, in collaborazione con gli Istituti zooprofilattici sperimentali, le università e gli enti pubblici di ricerca.».

88.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'ambito della definizione dei criteri di ripartizione delle somme previste dal comma 2-sexies dell'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, il Commissario straordinario assicura che una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse assegnate alle Regioni sia destinata al finanziamento di progetti di ricerca, sperimentazione e applicazione sul campo di metodi etici e non cruenti di contenimento della fauna selvatica, ivi compreso l'utilizzo del vaccino immunocontraccettivo GonaCon, in collaborazione con gli Istituti zooprofilattici sperimentali, le università e gli enti pubblici di ricerca.

88.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 88-bis

(Rifinanziamento del Fondo istituito presso il Ministero della Salute per l'introduzione in Italia del vaccino immuno-contraccettivo GonaCon)

1. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di alcune specie di fauna, per prevenire eventuali danni economici e in caso di accertati squilibri ecologici, nonché per la realizzazione di progetti sul campo, il fondo di cui all'articolo 1, comma 705 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 è rifinanziato con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante una riduzione di 3 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028 del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Art. 89

89.0.1

CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 89-bis.

(Incremento Fondo oncologico nazionale 2023-2027)

1. Il fondo di cui l'articolo 4, comma 9-bis, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026, 2027 e 2028.».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

89.0.2

BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 89-bis.

(Contributo cure oncologiche in favore dei residenti nelle isole minori)

1. Ai soggetti residenti nelle isole minori affetti da una patologia oncologica che devono recarsi in una azienda sanitaria o ospedaliera del territorio italiano per esami clinici e strumentali, visite specialistiche e terapie chemioterapiche hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per un importo complessivo non superiore a 1.500 euro.

2. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, sono stabiliti, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2026, con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

89.0.3

BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 89-bis.

(Disposizioni concernenti l'assistenza e tutela della salute delle donne in stato di gravidanza)

1. Al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute delle donne in stato di gravidanza che hanno il domicilio o la residenza nelle isole minori, è erogato un contributo pari a 1.500 euro per sostenere le spese di trasporto,

vitto e alloggio relative all'ultimo mese dalla data presunta o programmata del parto in un comune del territorio italiano dove la gestante dichiara di voler partorire.

2. Durante il periodo gestazionale qualora non fosse possibile per mancanza di attrezzature specifiche eseguire determinati esami specialistici nell'isola ma che risultano indispensabili per monitorare la salute del nascituro, la gestante ha diritto al rimborso delle spese sostenute in un altro comune del territorio italiano.

3. Gli esami di cui al comma 2 devono essere richiesti dal ginecologo della gestante e le spese devono essere certificate dall'azienda sanitaria locale che ha fornito le prestazioni sanitarie.

4. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo di cui al comma 1 e del rimborso delle spese di cui al comma 2, sono stabiliti nel limite complessivo di 3 milioni per l'anno 2026, con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 3 milioni per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

89.0.4

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 89-bis.

(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria aziendale)

1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello

previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo.»

Art. 90

90.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, sostituire le parole " 2 milioni di euro", con le seguenti:

"5 milioni di euro".

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Agli oneri derivanti comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.

b) all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma."

90.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Al fine di garantire la piena attuazione del sistema di presa in carico personalizzata e dei progetti di vita di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è incrementata a 100 milioni di euro a partire dall' 2026 la dotazione del Fondo per l'implementazione dei progetti di vita istituito dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo. Le risorse di cui al presente comma sono destinate al finanziamento di interventi atipici, non rientranti nelle

unità di offerta territoriali, volti a sostenere la realizzazione dei progetti di vita individuali e personalizzati, in coerenza con i principi di inclusione, partecipazione e vita indipendente di cui alla legge 22 dicembre 2021, n. 227. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 87,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma."

90.0.3

CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

(Fondo per la cura dei soggetti con disturbi dello spettro autistico).

1. All'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole «e di» sono soppresse, e dopo le parole: «27 milioni di euro per l'anno 2022» sono inserite le seguenti: «e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027».

2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevedendo che le risorse medesime siano destinate ai seguenti settori di intervento:

a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca di base o applicata, nonché di modelli clinico-organizzativi e di buone pratiche terapeutiche ed educative, da parte di enti di ricerca e strutture pubbliche e private accreditate dal Servizio sanitario nazionale, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica;

b) per una quota pari al 40 per cento, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all'erogazione degli interventi previsti dalle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico, elaborate dall'Istituto superiore di sanità;

c) per una quota pari al 45 per cento, a iniziative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate, con il supporto dell'Istituto superiore di sanità, allo sviluppo di:

1) una rete di cura territoriale con funzioni di riconoscimento, diagnosi e intervento precoce sui disturbi del neurosviluppo, nel quadro di un'attività di sorveglianza della popolazione soggetta a rischio e della popolazione generale, nell'ambito dei servizi educativi della prima infanzia e dei bilanci di salute pediatrici, dei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e dei reparti di terapia intensiva neonatale e di neonatologia; 2) progetti individualizzati basati sul concetto di qualità della vita, come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, assicurando percorsi diagnostico-terapeutici, assistenziali ed educativi, nonché la continuità di cura in tutto l'arco della vita, l'integrazione scolastica, l'inclusione sociale e lavorativa per i soggetti di età pari o superiore ai 18 anni con disturbi dello spettro autistico.

3. Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

90.0.4

CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

(Risorse per il Registro tumori)

1. Per le finalità di cui alla legge 22 marzo 2019, n. 29, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

90.0.5

MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 90-bis.

(Disposizioni concernenti le persone affette da malattie rare)

1. Il Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 10 novembre 2021, n. 175, è incrementato di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.».

Conseguentemente all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti «98 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

90.0.7

GAUDIANO, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE, SBROLLINI, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

(Fondo in favore delle persone affette da fibromialgia)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 30 dicembre 2021, 234, finalizzato allo studio, alla diagnosi e alla cura della fibromialgia è incrementato di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 6 milioni a decorrere dall'anno 2026.

Conseguentemente all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

90.0.10

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

(Disposizioni concernenti il procedimento per la valutazione di base al riconoscimento della condizione di disabilità dei soggetti affetti da Sclerosi laterale amiotrofica)

1. All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 62 del 3 maggio 2024, dopo le parole: «patologie oncologiche», sono aggiunte le seguenti: «e soggetti affetti da Sclerosi laterale amiotrofica».
 2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 1 milione di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui al di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".
-

90.0.12

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

(Incremento risorse assunzione psicologi per supporto psicologico nell'ambito dell'assistenza onco-ematologica)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 348, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
-

90.0.13

CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

(Istituzione Fondo per la prevenzione e la promozione della salute)

1. Al fine di ridurre l'incidenza delle malattie e la mortalità, di garantire le cure oncologiche e favorire il mantenimento del benessere e della qualità della vita, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute, il Fondo per la prevenzione e la promozione della salute, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 132, sostituire le parole: "dall'anno 2026" con le seguenti: "dall'anno 2029".

90.0.15

LORENZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 90-bis.

(Fondo per la malattia di Parkinson)

1. Al fine di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e di garantire la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Parkinson, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo, denominato «Fondo per la malattia di Parkinson», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento delle linee di azione previste dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in applicazione del Piano nazionale cronicità, di cui all'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il 15 settembre 2016, per la promozione e il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore della malattia di Parkinson, nonché all'aggiornamento delle Linee guida per la malattia di Parkinson.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 5.000.000;

2027: - 5.000.000;

2028: - 5.000.000.

90.0.16

BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

(Fondo per la creazione e la gestione di comunità socio-sanitarie per neonati e bambini in stato di affido o adozione affetti da patologie ad alta complessità assistenziale)

1. Al fine di potenziare le strutture dedicate all'assistenza e cura di minori in stato di affido o adozione con patologie ad alta complessità assistenziale, è istituito un Fondo destinato alla realizzazione e alla gestione di comunità socio-sanitarie per neonati e bambini in stato di adozione o affido affetti da patologie ad alta complessità, con una dotazione finanziaria pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il Fondo di cui al comma 1, è destinato agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per la realizzazione e gestione di strutture di accoglienza volte a garantire assistenza qualificata a minori affetti da gravi patologie, malformazioni, con disabilità medio e gravi, riducendo il sovraccarico delle strutture ospedaliere di rianimazione pediatrica e offrire ai familiari sostegno nella cura.

3. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di selezione dei progetti, le tipologie di strutture volte ad accogliere i minori, la ripartizione del Fondo, le modalità di verifica e monitoraggio della rendicontazione annuale da parte delle strutture beneficiarie, nonché i criteri di selezione di un'equipe multidisciplinare da impiegare presso dette

strutture formata da professionisti sanitari quali infermieri, psicologi, fisioterapisti e logopedisti.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2026: -1.000.000

2027: - 1.000.000

2028: - 1.000.000

90.0.17

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

(Disposizioni concernenti follow up bambini e adolescenti)

1. A tutti i bambini ed adolescenti che hanno avuto patologie oncologiche accertate con certificato medico, sono garantiti per tutto il corso della vita *follow up* gratuiti, strutturati e periodici da effettuare sulla base delle indicazioni mediche specialistiche.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono istituiti presso le aziende ospedaliere specifici ambulatori denominati "del dopo" al fine di monitorare gli ex pazienti e gestire eventuali effetti collaterali dovute dalle terapie effettuate.

3. Con decreto del Ministro della salute, sono stabiliti i criteri e i requisiti per l'accesso ai *follow up* gratuiti, l'individuazione delle prestazioni da erogare, e le caratteristiche degli ambulatori.

4. Ai fini del presente articolo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

90.0.18

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

(Istituzione Fondo per la ricerca per l'oncologia pediatrica)

1. Al fine di ridurre l'incidenza delle malattie e la mortalità, di garantire le cure oncologiche e favorire il mantenimento del benessere e della qualità della vita dei bambini affetti da patologie oncologiche, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute, il Fondo per la ricerca per l'oncologia pediatrica, con una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

90.0.19

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

(Istituzione del Fondo per la promozione dei servizi di psico-oncologia nella rete oncologica delle aziende ospedaliere)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono l'inserimento del servizio di assistenza psicologica all'interno delle aziende ospedaliere per i malati oncologici e i caregiver, per i medici specializzati in oncologia e per gli operatori sanitari operanti nei reparti di oncologia mediante:

a) l'attivazione di un modello organizzativo nella rete oncologica regionale che preveda l'approccio multidisciplinare e multiprofessionale integrato dalle differenti specialità, tra le quali la psico-oncologia;

b) la presenza dello psico-oncologo nell'équipe multidisciplinare e multiprofessionale nei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali per patologie oncologiche, anche attraverso la partecipazione ai Tumor Board e ai Multidisciplinary Team, nelle fasi dell'accoglienza, della comunicazione, della diagnosi, della valutazione psicodiagnostica, del trattamento e del follow-up.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di formazione del personale del servizio sanitario regionale, provvedono a individuare specifici interventi formativi in psico-oncologia rivolti agli psico-oncologi, ai medici specializzati in oncologia e agli operatori sanitari operanti nei reparti di oncologia.

3. Nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito il Fondo per la promozione dei servizi di psico-oncologia nella rete oncologica delle aziende ospedaliere con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

4. Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

90.0.25

CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

(Disposizioni concernenti la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico e detrazione delle spese per i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali delle prestazioni, della cura e del trattamento individualizzato per la presa in carico di soggetti minori e adolescenti)

1. Al fine di garantire la tutela della salute e il miglioramento delle condizioni di vita, nonché di stabilire i percorsi diagnostici, terapeutici, assistenziali, delle prestazioni, della cura e del trattamento individualizzato per la presa in carico di soggetti minori e adolescenti, la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico è redatta dal neuropsichiatra infantile, mediante l'impiego di metodi e di strumenti basati sulle più avanzate evidenze scienti-

fiche disponibili, tra i 18 e i 36 mesi di vita del bambino in collaborazione con i pediatri di libera scelta, che individuano i primi sintomi dei disturbi. La diagnosi di cui al primo periodo è redatta presso una struttura pubblica o convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, predispongono azioni programmatiche rivolte ai seguenti obiettivi:

a) individuare specifici percorsi di monitoraggio per bambini tra i 18 e i 36 mesi volti al riconoscimento e alla diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, da effettuare presso le strutture delle aziende sanitarie di residenza del minore;

b) prevedere l'effettuazione, negli asili nido pubblici e privati e nelle scuole materne, di test diagnostici rivolti ai bambini di età compresa tra i 18 e i 36 mesi di vita;

c) predisporre un protocollo per la valutazione dello sviluppo dei neonati e dei bambini dalla nascita ai 36 mesi di vita, che preveda un'analisi dei comportamenti linguistici, comunicativi e sociali;

d) prevedere interventi terapeutici individualizzati volti ad assicurare la sorveglianza e la valutazione costante dello sviluppo neurocomportamentale, nonché a garantire in modo tempestivo la presa in carico del bambino, migliorandone la qualità di vita.

2. Le spese sostenute per l'accesso ai percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali di cui al presente articolo presso centri di riabilitazione non convenzionati possono essere detratte dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Qualora le liste d'attesa per la presa in cura del paziente presso le strutture del Servizio sanitario nazionale superino la durata di sei mesi, la detrazione di cui al primo periodo è ammessa nella misura del 50 per cento.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la fruizione della detrazione di cui al comma 1.

4. Agli oneri di cui al presente comma pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

90.0.27

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 90-bis

(Fondo nazionale per l'accesso ai test diagnostici rapidi multiplex genotipici e fenotipici)

1. Al fine di favorire l'adozione e l'utilizzo, presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, di test diagnostici microbiologici rapidi multiplex, genotipici e fenotipici, volti all'identificazione precoce dell'agente patogeno responsabile dell'infezione e/o della suscettibilità/resistenza agli antibiotici per il supporto di un uso appropriato degli antibiotici "reserve/listed" prescritti attraverso il Registro di monitoraggio dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), è istituito presso il Ministero della salute un fondo denominato "Fondo nazionale per l'accesso ai test diagnostici microbiologici rapidi multiplex", con una dotazione pari a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Le risorse del Fondo sono destinate alla copertura del costo dei test di cui al comma 1 utilizzati dalle strutture sanitarie prima dell'inizio di una terapia con antibiotici appartenenti alla categoria "reserve/listed" e tracciati attraverso il medesimo Registro di monitoraggio AIFA per la prescrizione degli antibiotici reserve/listed", secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

90.0.31 (testo 2)

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

(Misure a sostegno delle persone con disabilità)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione e il potenziamento degli interventi già previsti in favore dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698 e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, la relativa autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 355, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. In favore del medesimo Ente di cui al comma 1 è autorizzato un ulteriore contributo di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, destinato alla continuità del servizio di interpretariato a distanza per medici, strutture sanitarie e servizi essenziali di prima necessità, volto a garantire l'accessibilità delle persone con disabilità uditiva, di cui all'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. Al fine di assicurare il completamento dei percorsi di accompagnamento all'autonomia personale, di inclusione sociale e di inserimento nell'ambito lavorativo dei soggetti con disabilità, avviati mediante il ricorso a progetti finanziati con risorse PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2, Investimenti 1.2, è autorizzata, a favore delle cooperative sociali operanti nel territorio della Regione Piemonte, la concessione di contributi pari a 200.000 euro annui a cooperativa, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. I contributi di cui al primo periodo sono concessi nel limite complessivo di spesa di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa della Regione Piemonte, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Agli oneri del presente articolo, pari a 6.350.000 di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

90.0.32

LOREFICE, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 90-bis.

(Contributo a sostegno delle associazioni ADMO, AIPAMM e AIMAC)

1. Al fine di sostenere le attività di promozione sociale, divulgazione scientifica e informativa delle associazioni, è riconosciuto un contributo di 100.000 euro per l'anno 2026 per ciascuna delle seguenti associazioni: Associazione Donatori di Midollo Osseo (ADMO), Associazione Italiana Pazienti con Malattie Mieloproliferative (AIPAMM) e Associazione Italiana Malati di Cancro (AIMAC).

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100.000 euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

90.0.33

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

(Disposizioni per il riconoscimento e l'attribuzione di Codici per le Malattie Rare e Ultra-Rare Attualmente Non Codificate)

1. Al fine di assicurare la continuità assistenziale, la diagnosi precoce, l'assistenza domiciliare integrata e l'accesso ai farmaci e alle terapie per i soggetti affetti da malattie rare, come definite dall'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità n. 279 del 2001, nonché per quelli affetti da malattie ultra-rare e patologie rare non codificate a livello nazionale, ma inserite nell'elenco di Orphanet è avviata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, la procedura per il Riconoscimento e l'Attribuzione dei Codici di Esenzione alle medesime patologie, garantendo la piena equiparazione ai fini dell'accesso ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

Art. 91

91.1

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1 aggiungere il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

91.2

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. A decorrere dall'anno 2026, il Fondo per le dipendenze patologiche di cui all'articolo 1, comma 367 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è incrementato di 50 milioni di euro annui. L'incremento di cui al primo periodo è destinato all'assunzione di personale nei SerD".

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni" con le parole: "50 milioni".

91.3

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, MALPEZZI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. A decorrere dall'anno 2026, una quota pari all'ottanta per cento delle risorse derivanti dai beni confiscati ai sensi dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 è destinata al Fondo

per le dipendenze patologiche di cui all'articolo 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Tali risorse sono destinate all'assunzione di personale e all'organizzazione dei servizi dei SerD e delle comunità terapeutiche, al finanziamento di progetti di ricerca sul tema delle dipendenze patologiche e dell'innovazione delle comunità terapeutiche nonché al potenziamento dei servizi di prossimità.".

91.4

CROATTI, MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è rifinanziato per un importo pari ad euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.».

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029»

91.0.2 (testo 2)

TAJANI

Dopo l'articolo 91, è inserito il seguente:

« Art. 91 bis

(Fondo per il contrasto delle ludopatie)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, il "Fondo per il contrasto delle ludopatie", con una dotazione iniziale pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, al fine di finanziare tutte quelle attività necessarie per diffondere la consapevolezza del gioco responsabile e contrastare fenomeni ludopatici che possono nuocere all'individuo e alla sua famiglia.

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con esclusione delle spese commesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse,

enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati, senza determinare aumenti della pressione fiscale complessiva e salvaguardando le famiglie e le imprese più vulnerabili, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

91.0.3

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 91 - bis (Fondo per la promozione della ricerca, della diagnosi, della prevenzione e della cura della demenza frontotemporale - FTD)

1. Al fine di favorire e sostenere le attività di studio, ricerca, diagnosi precoce, prevenzione e trattamento della demenza frontotemporale (FTD), nonché di approfondirne gli aspetti epidemiologici, clinici e sociali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo dedicato con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Il Ministero della salute, in collaborazione con le regioni e le province autonome, e avvalendosi degli enti e delle strutture del Servizio sanitario nazionale, promuove e coordina programmi di studio e ricerca volti alla definizione di criteri diagnostici condivisi e validati per l'individuazione della demenza frontotemporale (FTD), con particolare attenzione alle forme a maggiore gravità e impatto invalidante.

Tali programmi sono altresì finalizzati alla valutazione dell'efficacia delle terapie farmacologiche e non farmacologiche, all'individuazione delle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali più appropriate, nonché alla promozione di iniziative per il monitoraggio clinico e la prevenzione dell'aggravamento della patologia.

3. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente articolo, il Ministero della salute può stipulare accordi e convenzioni con associazioni senza scopo di lucro che operano a tutela delle persone affette da demenza frontotemporale (FTD), nonché con enti del Terzo settore e istituti di ricerca pubblici o privati specializzati nel campo delle malattie neurodegenerative.

4. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, il Ministro della salute provvede, con decreto adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'Istituto superiore di sanità, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, individuando i criteri di assegnazione e le modalità di utilizzo delle medesime.

5. Presso il Ministero della salute è istituita una Commissione permanente di indirizzo e coordinamento in materia di demenza frontotemporale (FTD), composta da rappresentanti delle società scientifiche più qualificate, delle regioni, dell'Istituto superiore di sanità e delle associazioni senza scopo di lucro che tutelano i pazienti affetti da tale patologia.

Il Ministro della salute, avvalendosi della Commissione di cui al presente comma, presenta ogni tre anni alle Camere una relazione concernente lo stato delle conoscenze scientifiche e cliniche sulla demenza frontotemporale, i progressi nella prevenzione e nella cura, nonché le azioni necessarie a potenziare i livelli di assistenza e il sostegno ai nuclei familiari e ai caregiver.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante riduzione di pari importo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

91.0.5

CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Disposizioni concernenti la prevenzione e promozione della salute dei detenuti e del personale degli istituti penitenziari)

1. Al fine di garantire la diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti detenuti negli istituti penitenziari e garantire un'adeguata risposta ai soggetti affetti da gravi patologie oncologiche e croniche che necessitano di cure costanti e specialistiche e tutelare il diritto alla salute e condizioni di lavoro dignitose per chi opera negli istituti penitenziari, è istituito un Fondo "Prevenzione e promozione della salute dei detenuti e del personale degli istituti peniten-

ziari " con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo, con particolare riguardo:

- a) al potenziamento delle strutture sanitarie penitenziarie;
- b) all'assunzione e formazione di personale sanitario specificamente destinato al settore carcerario;
- c) all' attivazione di protocolli di monitoraggio sanitario per i detenuti affetti da patologie gravi;
- d) a garantire continuità terapeutica e uniformità di trattamento nelle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale;
- e) a garantire la tutela della salute e il benessere delle persone che lavorano negli istituti penitenziari con la ridurre dei carichi di lavoro;
- f) a prevedere una indennità di specificità per il personale in servizio presso gli istituti penitenziari.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

91.0.6

CROATTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 91-bis

(Misure in materia di gioco d'azzardo patologico)

1. Nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito un Fondo di intervento per la lotta e la prevenzione alla azzardopatia con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della Salute, sono stabilite le modalità di riparto del fondo.

3. È vietata la promozione del gioco d'azzardo, in qualsiasi forma e modalità. La violazione del comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

4. Per promozione del gioco d'azzardo si intende qualsiasi attività volta a sollecitare o indurre le persone a giocare d'azzardo, inclusa: la pubblicità di giochi d'azzardo compresa quella capziosa di portali pseudo sportivi che contengano nel nome termini che riportano al mondo delle scommesse (es. poker, bet, casinò, vegas); l'offerta di bonus o promozioni per incoraggiare le persone a giocare; la sponsorizzazione di eventi o attività per promuovere i giochi d'azzardo; la diffusione di informazioni false o fuorvianti sui giochi d'azzardo.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 2 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

91.0.7

CROATTI, PIRRO, MAZZELLA, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Disposizioni per prevenire il disturbo del gioco d'azzardo)

1 Per tutelare determinate categorie di soggetti vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d'azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), e comma 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza inferiore a 200 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell'articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori di quelle prescritte dal presente comma e conseguentemente negare la relativa autorizzazione tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Sono fatti salvi leggi regionali o regolamenti comunali vigenti più restrittivi rispetto ai vincoli disposti dal presente comma.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

91.0.8

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Fondo per percorsi terapeutici per i minori affetti da patologie o disturbi collegati all'uso improprio dei dispositivi digitali e dei videogiochi).

1. Allo scopo di sostenere interventi finalizzati all'avvio di percorsi terapeutici per i minori affetti da patologie o disturbi collegati all'uso improprio dei dispositivi digitali e dei videogiochi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della Salute, il Fondo per percorsi terapeutici per i minori affetti da patologie o disturbi collegati all'uso improprio dei dispositivi digitali e dei videogiochi, con una dotazione di euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente articolo e sono altresì determinate le caratteristiche del percorso terapeutico al quale possono partecipare, con i genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, i minori a carico dei quali siano stati accertati patologie o disturbi collegati all'uso improprio dei dispositivi digitali e dei videogiochi.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

91.0.9

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis

(Misure in materia di informazione sui rischi per la salute derivanti dall'utilizzo di dispositivi digitali e di percorsi terapeutici per i minori affetti da patologie e disturbi connessi al loro uso improprio)

1. Al fine di favorire percorsi terapeutici per i minori affetti da patologie o disturbi collegati all'uso improprio dei dispositivi digitali e dei videogiochi, nonché promuovere campagne periodiche di informazione e di sensibilizzazione sociale, anche nelle scuole, sui possibili danni alla salute psicofisica dei bambini derivanti dall'uso smodato o distorto di tali dispositivi, è autorizzata una spesa di 600 mila euro annui, a decorrere dall'anno 2026, da destinare a progetti coordinati dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito per l'organizzazione di percorsi terapeutici destinati ai minori a carico dei quali siano stati accertati patologie o disturbi collegati all'uso improprio dei dispositivi digitali e dei videogiochi, nonché corsi di formazione per docenti e genitori e incontri informativi rivolti agli alunni della scuola primaria e secondaria sui possibili danni causati da un erraneo utilizzo dei dispositivi digitali e dei videogiochi e sui rischi collegati alla navigazione nella rete internet.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 mila euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

91.0.10

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(Ulteriori misure di contrasto alle dipendenze).

1. Al fine di individuare tempestivamente e prevenire fenomeni potenzialmente pericolosi correlati alla comparsa di nuove sostanze psicoattive o al consumo di sostanze stupefacenti già vietate, anche nell'ottica di facilitare

l'intercettazione precoce e l'accesso al trattamento, nell'anno 2026, nell'ambito del sistema integrato di servizi delle Aziende Sanitarie Locali con i Servizi Ambulatoriali per le Dipendenze (SerD), sono attivati ovvero potenziati in tutto il territorio nazionale:

- a) servizi dedicati ai giovanissimi che si caratterizzino per l'utilizzo di un approccio informale, accogliente e non stigmatizzante e per una presa in carico all'interno di strutture de-istituzionalizzate;
- b) servizi finalizzati ad incrementare le attività di testing e vaccinazione, con unità mobili e operazioni di drug-checking;
- c) i servizi di counselling online e telemedicina;
- d) flussi informativi per ottimizzare e favorire la valutazione dei percorsi di cura e riabilitazione, collegando le informazioni amministrative con le cartelle cliniche delle persone in cura presso i servizi per i disturbi da uso di sostanze e le cartelle degli istituti penali;
- e) campagne di sensibilizzazione rivolte a escludere e contrastare il consumo di droghe, bevande alcoliche e di tabacco tra i minori di 18 anni;
- f) percorsi formativi per gli addetti alla comunicazione, anche delle istituzioni pubbliche, sulle strategie comunicative evidence based riguardanti la prevenzione.

2. Per l'attivazione e il potenziamento dei servizi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 a valere sul Fondo sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, incrementato attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

91.0.11

LOPREIATO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Finanziamento dei Servizi per le tossicodipendenze e alcol-dipendenze)

1. Al fine di finanziare il potenziamento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze, garantendo elevati standard qualitativi dei servizi socio-sanitari volti ad affrontare le problematiche legate alla dipendenza patologica da sostanze, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente ri-

duzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

91.0.12

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(Misure di contrasto al diffondersi di droghe pesanti tra le giovani generazioni)

1. Le risorse di cui all'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, confluite nel Fondo istituito dall'articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. L'incremento di cui al precedente periodo è finalizzato al finanziamento di progetti ed interventi a bassa soglia localizzati nelle regioni meridionali dove la diffusione di alcune droghe pesanti sta coinvolgendo una popolazione giovanile sempre più ampia e dove sono necessari interventi urgenti in relazione a situazioni di alto rischio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le località in cui gli interventi a bassa soglia per il recupero della popolazione giovanile coinvolta sono ritenuti particolarmente urgenti anche a seguito di segnalazioni e allarmi sociali manifestati dalle famiglie dei giovani, dai servizi sociali e dalla popolazione e sono definite quindi le modalità di riparto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

91.0.13

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 91-bis

(Fondi per la profilazione delle sostanze stupefacenti)

1. In considerazione delle nuove modalità di reperimento e circolazione di sostanze stupefacenti sul mercato internazionale della droga, al fine di corrispondere alle accresciute esigenze di rafforzamento dell'azione di contrasto al narcotraffico, in ordine all'investigazione e al costante aggiornamento sulla provenienza e sulla diffusione delle predette sostanze, a favore della Direzione Nazionale Antimafia e antiterrorismo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per l'attivazione e l'implementazione di progetti di caratterizzazione e profilazione delle sostanze stupefacenti.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede, nel limite massimo di 5 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

91.0.14

LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Finanziamento Progetto Sentieri)

1. Per l'anno 2026, è assegnato un contributo di 300 mila euro all'Istituto Superiore di sanità al fine di garantire l'attività del progetto Sentieri, Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 300 mila euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

91.0.15

PIRRO, MAZZELLA, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Indennizzo soggetti emodanneggiati)

1.. Ai soggetti di cui alla legge 25 febbraio 1992 n.210 e successive modificazioni o, se deceduti, ai loro eredi, che non hanno percepito alcuna somma a titolo di risarcimento danni, né in via giudiziale, né ai sensi di transazioni o eque riparazioni, è riconosciuto un ulteriore indennizzo, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, consistente in un assegno una tantum di euro 200.000, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

91.0.16

PIRRO, MAZZELLA, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Disposizioni per i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti)

1. Ai soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o ai loro eredi che hanno beneficiato dell'equa riparazione prevista dall'articolo 27-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è riconosciuto un ulteriore assegno pari a 100.000 euro, nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

91.0.17

LOPREIATO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis

(Finanziamento delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza)

1. Al fine di non vanificare la portata innovativa dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e contestualmente di implementare la capienza e il numero delle strutture sul territorio nazionale delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

91.0.18

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Misure per la tutela della salute da rischi connessi all'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche)

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, è istituita, presso il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione per la valutazione dei problemi

ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego delle sostanze poli e perfluoroalchiliche, di seguito denominate PFAS, composta da:

- a) due esperti di problemi dell'igiene ambientale e della prevenzione nei luoghi di lavoro, designati dal Ministro della salute;
- b) due esperti di materiali e di prodotti industriali, designati dal Ministro delle imprese e del made in Italy;
- c) due esperti di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza delle produzioni industriali, designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- d) un esperto in materia previdenza sociale, designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- e) un esperto dell'Istituto superiore di sanità;
- f) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
- g) un esperto dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
- h) un esperto designato dall'Istituto superiore per la protezione ambientale (ISPRA);
- i) un esperto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
- j) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- k) due rappresentanti delle organizzazioni delle imprese industriali e artigianali del settore;
- l) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. La commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Ministro della salute o da un Sottosegretario di Stato da questi delegato.

3. La commissione di cui al comma 1 provvede a:

- a) promuovere, con il supporto di ISPRA, la mappatura e il monitoraggio sulla presenza di sostanze PFAS nel territorio e nella rete idrica;
- b) predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e dell'ISPESL, un piano di indirizzo e di coordinamento per la formazione professionale del personale del Servizio sanitario nazionale addetto al controllo dell'attività di monitoraggio e bonifica;
- c) individuare i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi dei PFAS e dei prodotti che contengono tali materiali, in relazione alle necessità d'uso ed ai rischi sanitari ed ambientali, avvalendosi anche dei laboratori delle università o del CNR o di enti operanti nel settore del controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti;
- d) definire i requisiti tecnici relativi ai marchi e alla denominazione di qualità dei prodotti costituiti da materiali sostitutivi delle sostanze PFAS;

e) stabilire i criteri per il risarcimento dei danni da contaminazione delle sostanze PFAS ai sensi del comma 6.

f) predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida e metodologie tecniche per gli interventi di prevenzione e bonifica.

4. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 3, la commissione può avvalersi della collaborazione di istituti ed enti di ricerca.

5. La commissione predispone rapporti annuali sullo stato di attuazione dei compiti ad essa attribuiti dalla presente disposizione che trasmette al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro della salute, al Ministro dell'ambiente e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Ai cittadini che hanno subito danni dalla contaminazione di sostanze PFAS è riconosciuto, nei limiti stabiliti dal presente comma, il risarcimento economico per il danno biologico causato dalle sostanze PFAS. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare alla ASL competente per territorio entro novanta giorni dall'emanazione, attraverso un decreto del Ministero della salute, dei criteri di cui alla lettera f) del comma 5. I benefici sono riconosciuti nei limiti delle risorse assegnate al fondo di cui al comma 7.

7. Presso il Ministero della salute è istituito un fondo per le misure di prevenzione e di risarcimento dei danni causati dalle sostanze PFAS, con dotazione pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

8. È istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime delle sostanze PFAS in favore di tutti i lavoratori che hanno contratto patologie correlate alla contaminazione dai composti poli e perfluoroalchilici. Il Ministero del lavoro provvede, con proprio decreto, ad individuare criteri e modalità di erogazione delle risorse ai lavoratori interessati.

9. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 8 è a carico del bilancio dello Stato ed è determinato in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

91.0.19

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Monitoraggio sanitario dell'inquinamento atmosferico)

1. Il Sistema Sanitario Nazionale promuove l'attività di sorveglianza epidemiologica e prevenzione secondaria nelle aree geografiche che presentano il superamento dei limiti di concentrazione definiti dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 con riferimento alle patologie con accertata evidenza ad esposizione ambientale. Per le finalità di cui al precedente periodo si autorizza una spesa pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2026.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative dell'attività di cui al comma 1, nonché le patologie con accertata evidenza di esposizione ambientale.».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 92

92.3

PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «strutture sanitarie pubbliche» sono inserite le seguenti «e private accreditate»;

b) al comma 2, dopo le parole «e del Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative della componente privata, ».

92.0.1

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 92-bis.

(Disposizioni concernenti il Registro Unico delle Associazioni della Salute (RUAS))

1. All'articolo 1, comma 294, lettera a), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni".

92.0.2

CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 92-bis.

(Disposizioni in materia di videosorveglianza)

1. Al fine di disincentivare la commissione dei delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio sanitarie residenziali o semiresidenziali pubbliche, anche in ragione di quanto disposto dall'articolo 382-bis, comma 1-bis del codice di procedura penale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 da destinare esclusivamente all'installazione di sistemi di videosorveglianza finalizzati ad assicurare la tutela della sicurezza del citato personale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro a per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 93

93.1

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* "Tale monitoraggio, inoltre, è integrato con indicatori specifici volti a verificare l'adeguatezza delle risorse destinate al Fondo per l'assistenza e il supporto ai malati rari e ultra-rari, e l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di continuità assistenziale, diagnosi precoce e accesso alle terapie per le patologie rare e ultra-rare, con particolare riguardo alle malattie rare e ultra-rare non codificate a livello nazionale, al fine di garantire l'uniformità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) sull'intero territorio nazionale per questa platea di pazienti.»

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento dell'elenco delle malattie rare esenti dalla partecipazione al costo al fine di includere tutte le patologie classificate come tali e censite nella banca dati Orphanet, assegnando il relativo codice di esenzione nazionale, anche per gruppi di malattie, al fine di garantire l'uniformità dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e un efficace monitoraggio della spesa ai sensi del comma 1.»

93.2

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sostituire le parole: «relativi al monitoraggio e alla valutazione delle performance regionali e delle province autonome con riferimento ad aspetti gestionali, organizzativi, economici, contabili, finanziari e patrimoniali con le seguenti: «ambientali, socioeconomici, culturali e di deprivazione economica e che incidono sui costi delle prestazioni sanitarie e che, nell'ottica di superare la sperequazione esistente nel territorio nazionale, tengano conto delle carenze strutturali, delle condizioni geomorfologiche e demografiche presenti nelle regioni o nelle aree territoriali di ciascuna regione»

93.0.3

Sabrina LICHERI, CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis

(Disposizioni in materia di assistenza territoriale)

1. All'articolo 1, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,

a) al comma 3, le parole: "è istituito il ruolo unico" sono sostituite dalle seguenti: "il rapporto di lavoro è":

b) al comma 4, lettera h), le parole: "al ruolo unico" sono soppresse;

c) dopo il comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente: "8-bis. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono garantite alle donne medico di medicina generale in stato di gravidanza e in maternità per la tutela della loro salute, le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.".»

93.0.4 (testo 2)

BASSO, MANCA, IRTO, FINA

Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

"Art. 93-bis.

1. All'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «2021 e 2022» sono aggiunte le parole: «nonché 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028» e dopo il comma 278 è inserito il seguente «278-bis. Il Fondo di cui al comma 278 oltre alle funzioni originarie opera altresì in favore dei soggetti tenuti a versare all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro le somme indicate al primo ed al secondo periodo del primo comma dell'articolo 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, qualora l'Istituto abbia costituito rendite e versato prestazioni indennitarie e spese accessorie in favore di coloro che hanno contratto patologie asbesto-correlate e dei loro eredi e superstiti per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 15.000.000;

2027: - 15.000.000;

2028: - 15.000.000;

93.0.5

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Disposizioni per la tracciabilità e l'economicità della spesa sanitaria)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 412 è inserito il seguente: «412-bis). Al fine di garantire la trasparenza e l'economicità della spesa sanitaria nonché la concorrenzialità della filiera produttiva di beni e servizi in ambito sanitario, il Sistema di gestione di cui al comma 412 è realizzato secondo i seguenti criteri:

a) rilevare il numero degli affidamenti diretti sul totale degli acquisti, il numero delle procedure in deroga al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché il numero di proroghe e di rinnovi sul totale degli affidamenti;

b) rendere tracciabile e uniforme nel territorio nazionale l'intero processo di acquisizione di beni e servizi, comprese la definizione del fabbisogno, la programmazione dei beni da acquistare e dei servizi da appaltare, la logistica e le giacenze di magazzino;

c) garantire l'integrazione con un programma operativo contabile e patrimoniale, unico per tutte le strutture sanitarie del territorio nazionale, che consenta ai cittadini, attraverso un'interfaccia accessibile a chiunque, di rilevare, in tempo reale, l'intera filiera di un centro di costo e di un capitolo di bilancio, attraverso un sistema di ricerca semplificato anche per singolo fornitore, per codice identificativo di gara, per singolo bene e per voce univoca di bilancio;

d) rilevare, in tempo reale, per ciascun fornitore o creditore, tutti i pagamenti e gli incassi effettuati dalle strutture sanitarie, con un collegamento attivo informatizzato ai titoli che hanno consentito il pagamento o l'incasso;

e) rilevare, in tempo reale, lo stato patrimoniale delle strutture sanitarie, con evidenza dei beni di inventario e delle rimanenze di magazzino, nonché della movimentazione delle scorte, con un'associazione informatizzata ai cicli di terapia applicati a pazienti i cui dati sanitari siano stati opportu-

namente decodificati, al fine di garantire la completa tracciabilità di ogni prodotto sanitario o farmaceutico;

f) rilevare, in tempo reale, tutte le fasi dell'esecuzione del contratto, opportunamente aggiornate dal responsabile o direttore dell'esecuzione del contratto, compresi le convenzioni o le procedure di accreditamento con le strutture sanitarie private, con evidenza dei verbali ispettivi e delle verifiche condotte con periodicità prestabilita;

g) accedere alla prescritta contabilità separata dell'attività libero-professionale intramuraria, con la possibilità di rilevare tutti i costi imputabili all'attività medesima, ivi comprese le attrezzature o gli spazi interni o esterni utilizzati per lo svolgimento del servizio nonché la relativa autorizzazione e il volume di attività per ciascun professionista;

h) assicurare che il mancato aggiornamento del Sistema di gestione non consenta alcuna operazione successiva o cumulativa;

i) assicurare un sistema di segnalazione automatico in presenza di anomalie nell'acquisizione di beni e servizi tali da rappresentare un allarme di spreco, inefficienza o corruzione».

2. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 13 agosto 2010, n. 136, dopo le parole: «filiera delle imprese» sono inserite le seguenti: «, gli affidatari dei servizi sanitari e socio-sanitari in regime di accreditamento».

3. Al decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 41 si applicano anche gli obblighi di pubblicazione concernenti l'attività libero-professionale intramuraria»;

b) all'articolo 41, comma 3, primo periodo, la parola: «di cui all'articolo 15» è sostituita con la seguente: «di cui all'articolo 14».

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

93.0.7

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Disposizioni concernenti il potenziamento territoriale)

1. All'articolo 1 comma 244, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «la spesa massima autorizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto del vincolo del 40 per cento delle risorse da destinare al Mezzogiorno,».

93.0.13

BASSO, MANCA, IRTO, FINA

Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

"Art. 93-bis.

(Disposizioni in materia di Fondo vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 278,

della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

1. Il Fondo vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 278, è rifinanziato con 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 278, è inserito il seguente «278-bis. Il Fondo istituito di cui al comma 278 opera, altresì, in favore dei soggetti tenuti a versare all'istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro le somme indicate al primo ed al secondo periodo del primo comma dell'articolo 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, qualora l'Istituto abbia costituito rendite e versato prestazioni indennitarie e spese accessorie in favore di coloro che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257 ed un favore dei loro eredi e superstiti.»

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 24 milioni di euro annui per gli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2.

93.0.14

BASSO, MANCA, IRTO, FINA

Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Rifinanziamento del Fondo vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 278,

della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

1. Il Fondo vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 278, è rifinanziato con 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Consequentemente all'articolo 132, al comma 2 sostituire le parole "dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "dotazione di 88 milioni di euro annui per ciascun anno 2026, 2027 e 2028 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029"

93.0.15

MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis

1. Per lo smaltimento delle liste di attesa e per il potenziamento delle infrastrutture sanitarie a partire dalle case per la salute e per la rete ospedaliera lucana è autorizzato lo stanziamento straordinario pari a 10 milioni di euro per il triennio 2026-2028

*Consequentemente,
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 10.000.000;
2027: - 10.000.000;
2028: - 10.000.000;

93.0.18

Aurora FLORIDIA, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

Dopo l'art. 93, è inserito il seguente articolo:

«Art. 93-bis

(Centro nazionale di riferimento per i pazienti con esiti di poliomielite e altre patologie neurologiche invalidanti)

1. Al fine di potenziare l'unità operativa complessa di recupero e riabilitazione funzionale di Malcesine (VR), è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 destinati al rafforzamento dell'organico, con specifico riferimento a dirigenti medici, fisioterapisti, infermieri e operatori sociosanitari, all'assistenza riabilitativa continuativa per pazienti con esiti di poliomielite, pazienti affetti dalla sindrome post-polio, pazienti trasferiti dai reparti ortopedici per acuti, pazienti con altre forme neurologiche invalidanti che necessitano di cure riabilitative di alto livello e al miglioramento delle attrezzature sanitarie e delle strutture per l'ospitalità dei pazienti.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

93.0.19

Aurora FLORIDIA, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

Dopo l'art. 93, è inserito il seguente articolo:

«Art. 93-bis

(Struttura di riabilitazione per atleti paralimpici)

1. Al fine di garantire un servizio specializzato nella riabilitazione sportiva, è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2026 per la realizzazione di una struttura di riabilitazione per atleti paralimpici presso l'ospedale di Malcesine (VR).

2. Con decreto del Ministro della salute sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.»

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

93.0.22

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Disposizioni concernenti lo svolgimento continuativo delle attività espletate dai rifugi per i cani, i gatti e i furetti nonché dai rifugi per animali diversi da cani, i gatti e i furetti)

1. Al fine di garantire la stabilità operativa e lo svolgimento continuativo delle attività espletate dai rifugi per i cani, i gatti e i furetti nonché dai rifugi per animali diversi da cani, i gatti e i furetti, come definiti dall'Allegato I del Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali di cui al decreto del Ministero della salute del 7 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2023, n. 113, colpiti, nell'anno 2024, da eventi meteorologici avversi verificatisi nel territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al presente comma.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

93.0.23

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Monitoraggio e controllo della popolazione canina e felina).

1. Al fine di rafforzare le attività di controllo e monitoraggio della popolazione dei cani e dei gatti effettuate dai servizi veterinari delle unità sanitarie locali di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 14 agosto 1991, n. 281, anche attraverso il potenziamento del numero di unità di personale destinato all'esercizio delle predette attività, è autorizzata la spesa di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

93.0.24

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Istituzione del Garante Nazionale dei Diritti degli Animali).

1. È istituito presso la Presidenza Consiglio dei ministri il Garante Nazionale dei Diritti degli Animali al fine di assicurare, su tutto il territorio nazionale, il benessere degli animali e una migliore convivenza di questi nella società.

2. Il Garante ha il compito di:

a) promuovere campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di rispetto e tutela dei diritti degli Animali, anche con riferimento alle scuole di ogni ordine e grado;

b) segnalare al Consiglio dei Ministri, alle Camere e alle pubbliche amministrazioni l'opportunità di adottare provvedimenti legislativi e regolamentari in materia di tutela dei diritti degli Animali, ivi compresa - previa ricognizione dello status dei sistemi ad oggi in essere - l'istituzione, sulle 24 ore, di un servizio coordinato per la raccolta ed il primo soccorso degli animali in difficoltà, anche nelle aree urbane, qualora privi di proprietario o persona accudente;

c) promuovere e sostenere iniziative ed interventi volti a garantire la sopravvivenza delle specie animali e il rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza;

d) ricevere segnalazioni e reclami da chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali e denunciare o segnalare all'Autorità Giudiziaria fatti o comportamenti configurabili come reati;

e) richiedere interventi di prevenzione e repressione dei reati e illeciti amministrativi contro gli animali e controlli sul territorio ai Servizi Veterinari delle ASL, agli organi di polizia giudiziaria, alle Guardie Zoofile, e a tutti gli altri Enti preposti;

f) curare rapporti di scambio, studio e ricerca con organismi operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia degli Animali;

g) costituirsi parte civile, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, nei giudizi concernenti i reati di cui agli articoli 638, 727, 727-bis e 733-bis del codice penale; i proventi derivanti dall'applicazione di questa lettera sono impiegati ai sensi del presente articolo;

h) fornire supporto alla formazione e all'attività delle guardie volontarie e può richiedere alle amministrazioni competenti la rimozione di eventuali ostacoli che impediscono o rallentano il raggiungimento di tali obiettivi;

i) ispezionare di propria iniziativa, anche con l'ausilio delle forze di polizia e del personale dei servizi veterinari delle ASL, strutture, luoghi, aziende e qualsiasi luogo di concentrazione di animali inclusi canili, allevamenti, scuderie, circhi, zoo, acquari, mostre itineranti, stabulari e laboratori per la sperimentazione animale;

j) indagare sulle criticità delle importazioni illegali e sulla diffusione di esemplari senza alcun controllo sanitario;

k) presentare al Consiglio dei Ministri una relazione annuale pubblica sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della direttiva (CEE) n.86/609 in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o altri fini scientifici, e della normativa nazionale e regionale relativa alla protezione degli animali, nonché quella relativa alla protezione degli animali d'affezione e alla prevenzione del randagismo;

l) presentare alla Corte dei conti una relazione annuale pubblica sulle attività di controllo nella gestione della spesa pubblica e dei finanziamenti erogati da Regioni, Province e Comuni, in ordine alle materie di tutela degli animali;

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a fornire adeguate risorse umane e strumentali, nell'ambito della dotazione del Consiglio stesso, senza maggiore o ulteriori oneri per le finanze pubbliche. Il Garante si avvale di un ufficio di diretta collaborazione composto da cinque membri, esperti e consulenti con comprovata competenza nel campo dei diritti e della tutela degli animali, nominati dal Garante stesso. Il garante può altresì avvalersi del supporto delle associazioni

animaliste riconosciute ai sensi dell'art. 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento transitorie del codice penale.

4. Il Garante dura in carica 5 anni ed è nominato dal Consiglio dei Ministri su indicazione del Ministero della Salute, sentite le Commissioni Parlamentari competenti, tra coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a. età non superiore ai sessantacinque anni;
- b. diploma di laurea;
- c. possesso di comprovata esperienza, almeno quinquennale, maturata attraverso collaborazioni con le forze dell'ordine, i servizi veterinari delle Asl, i Ministeri competenti e le associazioni di volontariato, nell'ambito di attività rivolte alla tutela dei diritti degli animali.

5. La carica di Garante è incompatibile con impieghi nella Pubblica Amministrazione; coloro che si trovano nella predetta condizione, all'atto dell'accettazione della nomina, devono rinunciare all'impiego nella pubblica amministrazione ovvero essere posti in aspettativa o fuori ruolo per la durata del mandato. Il Garante può essere revocato per gravi violazioni di legge dal Consiglio dei Ministri.

6 Al Garante è corrisposta un'indennità che non può superare il trattamento economico previsto per i Sottosegretari dei Ministri, nonché il rimborso delle spese documentate sostenute per le attività di istituto.

7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

93.0.25

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Incremento risorse per il contrasto al randagismo)

1. Al fine di garantire il controllo delle nascite degli animali di affezione in stato di abbandono, il Fondo per la tutela del benessere e per la lotta all'abbandono degli animali da compagnia, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge del 14 agosto 1991 n. 281, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

93.0.26

PIRRO, MAZZELLA, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Disposizioni concernenti progetti di ricerca sostitutivi alla sperimentazione animale)

1. Al fine di promuovere l'innovazione nella ricerca, nell'ambito delle "scienze della vita" una quota parte del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, pari ad un importo non inferiore a 10 milioni di euro, è destinata ai progetti di ricerca sostitutiva alla sperimentazione animale, ovvero con metodologie rispondenti al principio di Replacement.

2. Al fine di promuovere l'innovazione nella ricerca, nell'ambito delle "scienze della vita" una quota pari al 5% dei fondi provenienti da privati acquisiti da istituti privati di ricerca che prevedono il ricorso a modelli in vivo su animali, è destinata allo sviluppo di ricerche nel campo Replacement

all'interno dello stesso Centro di ricerca beneficiario. Per i fondi provenienti da istituzioni pubbliche la quota percentuale è invece sempre pari al 50%.

3. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo la lettera *c-bis*) è inserita la seguente: "*c-ter*) il Fondo di cui al precedente comma è rifinanziato, a decorrere dall'anno 2026, con un importo annuo pari a 10 milioni di euro da destinare ad enti pubblici di ricerca, individuati con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, per l'attività di formazione finalizzata agli studi, alla ricerca e allo sviluppo di metodi nell'ambito dei nuovi approcci metodologici (NAM) senza uso degli animali per la sperimentazione».

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

93.0.27 (testo 2)

FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 93-bis

1. Al fine di garantire il funzionamento del Sistema Sanitario regionale nelle regioni prive di DEA di II livello, della neurochirurgia e della cardiocirurgia nel sistema sanitario pubblico, è stanziato il contributo straordinario di euro 120 milioni al fine di coprire il disavanzo e consentire il superamento del piano di rientro con la conseguente revoca del Commissariamento, disposto ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191. »

Consequentemente:

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 100.000.000;

2027: - --;

2028: - --;

alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 20.000.000;

2027: - --;

2028: - --;

93.0.29

BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Disposizioni concernenti l'assistenza psicologica dei residenti nell'isola di Lampedusa)

1. Al fine di garantire l'assistenza e il benessere psicologico individuale e collettivo dei residenti nell'isola di Lampedusa, in considerazione della posizione geografica come isola di frontiera e punto di approdo di continui flussi migratori internazionali, è erogato un contributo pari a 400 euro *una tantum* per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi.

2. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo nel limite complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

93.0.30

PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Disposizioni in materia di titoli di Stato "Salute")

1. Nell'ambito dell'emissione di titoli di Stato cosiddetti "Salute", il Ministero dell'economia e delle finanze inserisce gli interventi finanziati dalle

amministrazioni centrali dello Stato a sostegno di programmi di spesa orientati a promuovere:

- a) l'integrazione tra le politiche sanitarie, sociosanitarie e sociali;
- b) la domiciliarità dei pazienti cronici, fragili e non autosufficienti;
- c) le strutture residenziali e semiresidenziali, accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale, per persone anziane, fragili o con disabilità;
- d) potenziamento delle politiche in materia di salute;
- e) istituzione di un Fondo per le terapie avanzate;
- f) la rete delle cure palliative e dell'oncologia territoriale;
- g) la ricerca nel campo delle malattie rare e oncologiche;
- h) la sanità digitale;
- g) l'organizzazione di una nuova rete territoriale dell'offerta assistenziale, vicina al cittadino anche in assenza di malattia e imperniata sul concetto di prevenzione primaria e di promozione della salute, nonché sul concetto di prevenzione secondaria;
- i) l'adeguamento delle condizioni strutturali o la riconversione degli ospedali esistenti;
- j) il potenziamento della strumentazione diagnostica, a livello sia ospedaliero sia territoriale;
- k) la formazione e l'alfabetizzazione sulla gestione dei rischi pandemici;
- l) la formazione e l'alfabetizzazione sulla sanità digitale;
- m) la creazione di strutture permanenti di monitoraggio e contenimento delle insorgenze pandemiche.

2. Le emissioni di titoli di Stato Salute di cui al comma 1, devono garantirne un efficiente funzionamento del mercato secondario ed essere proporzionate agli interventi con positivo impatto sanitario, sociosanitario e sociale, finanziati dal bilancio dello Stato.

3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Salute, il primo dei quali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato l'organismo competente alla selezione degli interventi coerenti con le finalità di cui alle lettere a)-m), comma 1, del presente articolo.

4. Con i decreti di cui al comma 3, sono individuati dati e informazioni che le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il monitoraggio dell'impatto degli interventi previsti dalle lettere a)-m), del comma 1, del presente articolo. La mancata comunicazione dei dati e delle informazioni richiesti rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dati raccolti devono

consentire in ogni caso al Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di ottenere tutte le informazioni necessarie alla rendicontazione di effettivo utilizzo ed impatto sanitario, sociosanitario e sociale degli impieghi indicati nell'ambito della documentazione dei titoli di cui al comma 1, del presente articolo.

5. Per ciascuna delle finalità di cui alle lettere a)-m), comma 1, del presente articolo, è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria centrale. Le specifiche iniziative da avviare sono definite con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell'Unione europea, la garanzia dello Stato di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, può anche essere concessa in complementarità con la garanzia di bilancio dell'Unione europea a sostegno di prodotti finanziari forniti da partner esecutivi, secondo la normativa europea e nazionale tempo per tempo vigente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento europeo o di altro atto normativo che disciplina tale garanzia di bilancio dell'Unione europea, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia dello Stato.

7. Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recepisce, organizza e rende disponibili al pubblico, le informazioni circa la rispondenza degli investimenti effettuati con i titoli di Stato Salute di cui al comma 1, rispetto alle finalità elencate alle lettere a)-m), del comma 1, nonché la quantificazione del relativo impatto.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 mila euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 93-BIS

93-BIS.0.350

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 93-ter

(Esenzione in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria)

1. All'articolo 8, comma 16, primo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le parole: "appartenenti a un nucleo familiare", sono soppresse.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2026, nel limite di spesa annuo pari a 4,7 miliardi di euro, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'articolo 15-bis della presente legge.

Conseguentemente dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater. - (Provvista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies. - (Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-*sexies*. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*. - (Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*. - (Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

Art. 93-bis

93-bis.0.351

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 93-ter.

(Fondo rifugi animali)

1. Al fine di sostenere la Rete dei santuari di animali liberi, ovvero rifugi per animali cosiddetti da reddito, ma senza finalità produttive, ai sensi nel decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, che detta disposizioni in materia di riorganizzazione del sistema di identificazione e registrazione degli animali e delle strutture che li ospitano, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con la dotazione di euro di 5 milioni per l'anno 2026 e di 10 milioni per ciascun anno del biennio 2027 e 2028.

Conseguentemente, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2026:-5.000.000;
2027:-10.000.000;
2028:-10.000.000.

93-bis.0.352

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 93-ter

(Rifinanziamento del fondo per il contrasto al randagismo)

1. All'articolo 1, comma 681 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il fondo di cui all'articolo 1, comma 778, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 di 15 milioni di euro esclusivamente per la progettazione e la costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia, e per l'attivazione presso gli stessi del servizio di medicina veterinaria di cui prevederne la gratuità per gli esemplari adottati negli stessi, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma."

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2026:-15.000.000;

2027:-15.000.000;

2028:-15.000.000.

Art. 94

094.1

MANCA, TAJANI, MISIANI, LORENZIN, NICITA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 094

(Ripristino del Credito d'imposta Transizione 4.0)

1. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2025 è riconosciuto un credito d'imposta alle medesime condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058-bis della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto in relazione alle diverse tipologie di investimento effettuate a decorrere dal 16 novembre 2025 e fino al 31 dicembre 2026, ovvero entro il 31 dicembre 2027, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti del costo di acquisizione degli investimenti nelle misure rispettivamente previste dai commi da 1052 a 1058-bis della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati in 5,3 miliardi di euro per l'anno 2026, 6,7 miliardi di euro per l'anno 2027, in 7,1 miliardi di euro per l'anno 2028, 4,2 miliardi per l'anno 2029, 850 milioni di euro per l'anno 2030 e 40 milioni per l'anno 2031, si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui all'articolo 94 e ai sensi dell'articolo 133-bis.

Conseguentemente,

a) all'articolo 94, comma 1, alle parole: « Ai fini delle imposte sui redditi" premettere le seguenti: « In alternativa alle misure di agevolazione di cui all'articolo 094»

b) dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis

(Sussidi ambientalmente dannosi)

1. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua, entra novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 5,3 miliardi di euro per l'anno 2026, 6,7 miliardi di euro per l'anno 2027, in 7,1 miliardi di euro per l'anno 2028, 4,2 miliardi per l'anno 2029, 850 milioni di euro per l'anno 2030 e 40 milioni per l'anno 2031, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.

94.2 (testo 2)

PATUANELLI, PIRRO, DAMANTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 94.

(Ripristino Misura "Transizione 4.0")

1. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dal presente articolo, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

2. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio

2026 e fino al 31 dicembre 2028, ovvero entro il 30 novembre 2029, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2028 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento.

3. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1 gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2028, ovvero entro il 30 novembre 2029 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2028 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro."

4. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1 gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2028, ovvero entro il 30 novembre 2029 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2028 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

5. Per le finalità di cui ai commi precedenti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1052, 1059, 1060, 1061, 1062 e 1063 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

6. La disciplina del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 si applica, con le modifiche previste dai commi da 211 a 217 dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* è istituito un Fondo, denominato "Fondo Transizione 4.0", con una dotazione pari a 8.000 milioni di euro annui per l'anno 2026, 9.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e

2028 e 4.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031, che costituisce limite di spesa.».

Conseguentemente, ai relativi oneri, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

a) *dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

"Art. 5-bis.

(Modifiche alla disciplina fiscale)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».

3. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sostituire le parole: "3 per cento" con le seguenti: "28 per cento".;

b) *all'articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente:* "1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono modificate secondo le seguenti modalità:

1) l'aliquota della lettera b) è incrementata di undici punti percentuali per l'anno 2026 e di dodici punti percentuali per ciascuno degli anni 2027 e 2028;

2) l'aliquota della lettera c) è incrementata di due punti percentuali.";

c) *sostituire l'articolo 23 con i seguenti:*

"Art. 23.

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo

1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.500 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di imposta straordinaria e temporanea nel settore degli armamenti)

1. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica del settore degli armamenti, per gli anni 2026, 2027 e 2028, è istituita un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti il predetto settore.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, un'imposta pari al 40 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno

superiore ad 1 milione di euro nei periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2026, al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022.

3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 1 e 2, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle Entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

7. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'imposta straordinaria di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.;

d) dopo l'articolo 132, inserire il seguente:

"Art. 132-bis.

(Fondo per gli interventi strutturali di politica economica)

1.La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026."

94.3 (testo 3)

PATUANELLI, PIRRO, DAMANTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 94.

(Ripristino Misura "Transizione 4.0")

1. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dal presente articolo, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

2. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2028, ovvero entro il 30 dicembre 2029, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2028 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento.

3. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1 gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2028, ovvero entro il 30 novembre 2029 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2028 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro."

4. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1 gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2028, ovvero entro il 30 novembre 2029 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2028 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in

misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza."

5. Per le finalità di cui ai commi precedenti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1052, 1059, 1060, 1061, 1062 e 1063 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

6. La disciplina del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 si applica, con le modifiche previste dai commi da 211 a 217 dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028.

7. I benefici di cui al presente articolo sono corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2027.

8. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* è istituito un Fondo, denominato "Fondo Transizione 4.0", con una dotazione pari a 540 milioni di euro per l'anno 2027, 1.000 milioni di euro per l'anno 2028, 860 milioni di euro per l'anno 2029, 795 milioni di euro per l'anno 2030, 795 milioni di euro per l'anno 2031 e 254 milioni di euro per l'anno 2032, che costituisce limite di spesa.».

94.4 (testo 2)

PATUANELLI, BOCCIA, MAGNI, PAITA, PATTON

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 94.

(Ripristino Misura "*Transizione 4.0*")

1. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e

nelle misure stabilite dal presente articolo, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

2. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2028, ovvero entro il 30 novembre 2029, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2028 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento.

3. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1 gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2028, ovvero entro il 30 novembre 2029 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2028 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro."

4. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1 gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2028, ovvero entro il 30 novembre 2029 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2028 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

5. Per le finalità di cui ai commi precedenti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1052, 1059, 1060, 1061, 1062 e 1063 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

6. La disciplina del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e

digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 si applica, con le modifiche previste dai commi da 211 a 217 dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* è istituito un Fondo, denominato "Fondo Transizione 4.0", con una dotazione pari a 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, che costituisce limite di spesa.».

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere, in fine, i seguenti:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con esclusione delle spese commesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032.

15-ter. Sono disposte ulteriori misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e, di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati, senza determinare aumenti della pressione fiscale complessiva e salvaguardando le famiglie e le imprese più vulnerabili, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee e con l'esclusione di quelli strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e del gasolio agricolo, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate per un importo non inferiore a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, 210 milioni di euro per l'anno 2033 e 66 milioni di euro per l'anno 2034."

94.10

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Per le stesse imprese la spettanza è subordinata inoltre alle seguenti condizionalità:

a) l'applicazione integrale dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sia per la parte economica che normativa;

b) il mantenimento dei livelli occupazionali esistenti al momento della richiesta dell'incentivo o a quelli concordati tramite accordi tra le parti, con RSU/RSA aziendali e/o organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative;

c) la realizzazione di percorsi formativi certificati per tutti i lavoratori interessati all'acquisizione delle competenze necessarie all'utilizzo delle nuove tecnologie oggetto dell'investimento, con un monte ore minimo di 40 ore.».

94.12

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Per le stesse imprese la spettanza è subordinata inoltre alle seguenti condizionalità:

a) l'applicazione integrale dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sia per la parte economica che normativa;

b) il mantenimento dei livelli occupazionali esistenti al momento della richiesta dell'incentivo o a quelli concordati tramite accordi tra le parti, con la rappresentanza sindacale unitaria (RSU) ovvero con la rappresentanza sindacale aziendale (RSA) o con organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative;

c) la realizzazione di percorsi formativi certificati per tutti i lavoratori interessati all'acquisizione delle competenze necessarie all'utilizzo delle nuove tecnologie oggetto dell'investimento, con un monte ore minimo di 40 ore.»

94.13

BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'accesso ai benefici di cui al presente articolo è subordinato al rispetto dei contratti

collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché alla regolarità contributiva e al rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In caso di accertata violazione, i benefici fiscali concessi sono revocati e le somme indebitamente fruite sono recuperate, maggiorate degli interessi legali.

2-ter. Una quota non inferiore all'uno per cento del valore dell'investimento è destinata a iniziative di formazione e aggiornamento professionale del personale dipendente, concordate con le rappresentanze sindacali aziendali o territoriali.»

94.14

PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis A decorrere dall'anno 2026, alle imprese del trasporto pubblico locale, ivi inclusi gli autoservizi pubblici non di linea e di noleggio con conducente, del trasporto ferroviario e del trasporto marittimo che effettuano investimenti volti ad integrare sistemi per garantire e agevolare la mobilità delle persone con disabilità è riconosciuta, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento, una maggiorazione dei costi pari al 40 per cento. Ai fini del presente comma, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Il predetto incremento, che costituisce tetto di spesa, è ripartito tra le imprese che facciano richiesta di accesso al beneficio secondo criteri e modalità definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

94.16

BASSO, MANCA

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole "interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura".

94.17

DAMANTE, PIRRO

Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole "interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura".

94.20

PIRRO, DAMANTE

Al comma 3 lettera a) sopprimere le seguenti parole: "di gestione della produzione".

94.22

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) tra i beni immateriali strumentali di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, rientrano anche i *software* relativi alla gestione di impresa."

94.25

DAMANTE, PIRRO

Al comma 3, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) tra i beni immateriali strumentali di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, rientrano anche i software relativi alla gestione di impresa."

94.26

PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis) tra i beni immateriali strumentali di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, rientrano anche i software relativi alla gestione di impresa.»

94.27

FREGOLENT, PAITA, ENRICO BORGHI, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 3, lettera b, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «compresi gli impianti per lo stoccaggio» inserire le seguenti: «sia elettrico che termico,»

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, senza limiti di potenza e di localizzazione,»

Conseguentemente, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026

94.30

GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

Al comma 3, alla lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole "compresi gli impianti per lo stoccaggio" aggiungere le seguenti: "sia elettrico che termico,"
 - b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", senza limiti di potenza e di localizzazione,"
-

94.31

FREGOLENT, PAITA, Enrico BORGHI, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «compresi gli impianti per lo stoccaggio» aggiungere le seguenti: «sia elettrico che termico,»

Conseguentemente il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2026

94.33

BASSO, MELONI, MANCA

Al comma 3, lettera b) dopo le parole "compresi gli impianti per lo stoccaggio" inserire le seguenti: "sia elettrico sia termico,".

94.35

GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

Al comma 3, alla lettera b), dopo le parole: "compresi gli impianti per lo stoccaggio" aggiungere le seguenti: "sia elettrico che termico,"

94.37

MISIANI, MANCA, FINA

Al comma 3, lettera b), secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: "a),"

94.40

PATUANELLI, LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

Al comma 3, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: "a), b) e c)" con le seguenti: "b) e c)".

94.42

FREGOLENT, PAITA, ENRICO BORGHI, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 3, lettera b), inserire, in fine, le seguenti parole: «, senza limiti di potenza e di localizzazione,»

94.43

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA, BASSO

Al comma 3, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte termica tramite tecnologie a pompa di calore, sono considerate agevolabili esclusivamente le apparecchiature prodotte negli Stati membri dell'Unione europea.».

94.44

DAMANTE, PIRRO

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte termica tramite tecnologie a pompa di calore, sono considerate agevolabili esclusivamente le apparecchiature prodotte negli Stati membri dell'Unione europea.».

94.45

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

All'articolo 94, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Al fine di adeguare l'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai progressi della digitalizzazione, della sostenibilità e dell'efficienza energetica, al medesimo Allegato A apportare le seguenti modificazioni:

1) nella sezione "Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:", terza voce, dopo le parole "macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime", sono aggiunte le seguenti: "compresi gli impianti di processo per la produzione di carburanti a bassa emissione di carbonio da materie prime sostenibili,";

2) nella sezione "Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità:", ultima voce, "le parole "componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni," sono sostituite con le seguenti: "componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione dell'energia, compresa la produzione di energia esclusivamente asservita al processo produttivo, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni; questa voce si riferisce a quelle soluzioni che all'interno dello stabilimento produttivo permettono di produrre e di utilizzare energia funzionale ai processi in modo efficiente con riduzione di consumi e/o emissioni (tecnologie per la generazione di calore, cogenerazione, sistemi di accumulo per lo stoccaggio dell'energia, sistemi di recupero calore da processi industriali finalizzati all'autoconsumo energetico, componentistica mecatronica ad alta efficienza: azionamenti rigenerativi, attuatori intelligenti e moduli modulari in grado di recuperare energia dai cicli macchina e sistemi di potenza per gestione carichi (Inverter) e alimentazione energetica (Quadri BT/MT) interconnessi, sistemi mecatronici integrati con soluzioni di misura ed efficientamento energetico e produttivo, motori elettrici in corrente alternata e continua di tipo asincrono, servomotori a magneti permanenti, stepper e motori speciali per applicazioni industriali ad alta efficienza, sistemi mecatronici integrati con soluzioni di misura ed efficientamento energetico e produttivo.);

3) nella sezione "Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità:" sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:

"sistemi di misura/ispezione in-linea con machine vision avanzata (visibile, iperspettrale, termografia) e AI/edge per controllo qualità e closed-loop, sistemi EMS per gestione energetica di sito, microgrid, sen-

soristica ambientale e monitoraggio consumi (energia, acqua, aria compressa, gas tecnici) con tracciabilità KPI ambientali e integrazione con DPP/ESPR, ove applicabile,

impianti tecnologici necessari a garantire le condizioni ambientali ed operative dei processi produttivi" (quali sistemi HVAC, impianti di depolverazione, ventilazione e filtrazione avanzata, sistemi di umidificazione/deumidificazione, cleanroom, impianti di trattamento e riciclo delle acque, aspirazione e abbattimento fumi, infrastrutture per la produzione e distribuzione di fluidi tecnologici quali aria compressa, gas tecnici, vapore, acque di processo).";

4) nella sezione "Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»:" sono inserite, in fine, le seguenti voci:

"Wearable e soluzioni XR (AR/VR/MR) per assistenza operativa e training, eso-ausili e sistemi per supporto ergonomico,

Sistemi di sicurezza attiva e collaborazione uomo-robot.";

5) è inserita, in fine, la seguente sezione: "Ulteriori beni funzionali: sistemi basati sull'acquisizione di immagini e/o di altri elementi di diagnostica atti a identificare, anche mediante algoritmi di analisi dei dati, (rischi di) non conformità rispetto alle specifiche, beni strumentali alla migrazione in Cloud dei sistemi di archiviazione dati aziendali, dei processi aziendali, dell'erogazione dei servizi quali macchine per archiviazione ed elaborazione dati, macchine per fornitura dati a macchine o software, macchine per fornitura funzionalità ad altre macchine o software, mobili o telai per archiviazione e protezione di apparecchi elettronici a struttura modulare, infrastrutture HPC (High Performance Computing) per AI e simulazione quindi hardware ad alte prestazioni per addestramento ed esecuzione di modelli complessi, edge computing industriale, dispositivi e PC industriali per elaborazione locale dei dati e applicazioni AI in tempo reale, macchine per la progettazione e l'esecuzione di flussi di lavoro integrati (Workflow Management System: designing and executing workflows), macchine per l'addestramento l'ottimizzazione e l'utilizzo di reti neurali ed altri sistemi di intelligenza artificiale, servizi di connettività: quali infrastrutture abilitanti delle comunicazioni tra dispositivi reti private 5G (5G Private Network) in sostituzione delle obsolete reti locali (LAN - Local Area Network), in grado di collegare sonde e sensori e di ospitare capacità di calcolo distribuita (edge computing), installazioni di fibra ottica nelle sedi produttive, soluzioni IoT, Distributed Antenna System (DAS) e small cells.".

3-ter. Al fine di adeguare l'elenco di cui all'Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai progressi della digitalizzazione, della so-

stenibilità e dell'efficienza energetica, al medesimo Allegato B apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole "software, sistemi, piattaforme e applicazioni", ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: ", inclusi algoritmi e modelli digitali,".

2) alla prima voce, le parole: "per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni" sono sostituite dalle seguenti: "per la progettazione, definizione/qualificazione dei requisiti, delle funzionalità e delle prestazioni e per la produzione di manufatti";

3) alla terza voce, le parole: "in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione" sono sostituite dalle seguenti: "in grado di acquisire e interpretare dati e/o immagini, anche da fonti eterogenee, sfruttando capacità computazionali on premise, su cloud e su dispositivi edge, e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione";

4) alla sesta voce, le parole: "di realtà virtuale" sono sostituite dalle seguenti: "di realtà aumentata, mista o virtuale";

5) la nona voce è sostituita dalla seguente: "software, sistemi, piattaforme e applicazioni, basati su algoritmi e modelli digitali di ottimizzazione, per la schedulazione intelligente della produzione, il dispatching delle attività e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi";

6) l'undicesima voce è sostituita dalla seguente: "software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a risorse virtualizzate, condivise e configurabili (cloud computing) a supporto di processi produttivi e della supply chain, inclusi servizi di archiviazione ed elaborazione dati, backup e disaster recovery, virtualizzazione, licenze per utilizzo di applicazioni web e mobile in cloud, e migrazione di sistemi informativi aziendali in ambiente cloud";

7) alla tredicesima voce, le parole: "di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o attività intelligente in campi specifici" sono sostituite dalle seguenti: "di intelligenza artificiale avanzata, inclusi machine learning, deep learning, large language models (LLM), Generative AI e Agentic AI, che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o attività intelligente in campi specifici";

8) la quindicesima voce è sostituita dalla seguente: "software, sistemi, piattaforme e applicazioni, inclusi algoritmi e modelli digitali, per la gestione della realtà estesa tramite device, wearable e sensori";

9) la diciassettesima voce è sostituita dalla seguente: "software, sistemi, piattaforme e applicazioni, basati su algoritmi e modelli digitali, per l'intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di

energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica, inclusi software di energy dashboarding, monitoraggio della qualità dell'energia (power quality), gestione delle reti intelligenti e sistemi di controllo e ottimizzazione dei consumi energetici";

10) la diciannovesima voce è sostituita dalla seguente: "software, sistemi, piattaforme applicazioni, inclusi algoritmi e modelli digitali, e apparati per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati, incluse soluzioni di observability, detection e response proattiva alle minacce informatiche (cybersecurity)";

11) la ventesima voce è sostituita dalla seguente: "software, sistemi, piattaforme e applicazioni per digital twin, virtual industrialization e high performance computing (HPC) in ambiente cloud, che simulando virtualmente prodotti, processi e sistemi produttivi e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine delle verifiche, consentono di ridurre tempi di test e fermi macchina";

12) sono introdotte, in fine, le seguenti voci:

"Soluzioni di rete intelligente, basate sul software (SD WAN), in sostituzione delle tradizionali reti MPLS che collegano via Internet varie LAN, per esempio di sedi diversi di una stessa azienda,

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e approvvigionamento, delle relazioni con clienti e fornitori (Supply Chain Management, Customer Relationship Management, e-Procurement, digitalizzazione albo fornitori, Marketing Automation) e per il coordinamento della logistica (Warehouse Management System, Transportation Management System),

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la realizzazione di sistemi di commercio elettronico e marketplace B2B connessi ai sistemi di produzione e logistici,

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione digitale delle risorse umane (Human Capital Management, Workforce Management, gestione paghe e presenze, eLearning, eRecruiting) connesse ai sistemi di pianificazione della produzione,

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni a supporto della Circular Economy, della doppia transizione digitale-ambientale e della sostenibilità, inclusi piattaforme di performance management ESG, software per il calcolo e la riduzione delle emissioni di CO₂, sistemi di Life Cycle Assessment (LCA), piattaforme per il tracciamento dei prodotti e delle prestazioni ambientali lungo la filiera (Digital Product Passport), software per la gestione dei rifiuti e il recupero di materiali, e sistemi a supporto delle certificazioni ambientali (EPD, Carbon Footprint),

Software, sistemi, apparati, piattaforme e applicazioni per garantire la convergenza e l'integrazione sicura tra sistemi informativi aziendali (IT) e sistemi di automazione industriale (OT), inclusi middleware in-

dustriali, protocolli di comunicazione standardizzati e piattaforme di integrazione,

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione integrata, la qualità e la governance del dato aziendale, inclusi sistemi di Master Data Management, Data Catalog, Data Quality e gestione delle anagrafiche,

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la realizzazione di ecosistemi basati sui dati (data spaces), trusted data ecosystems e data marketplaces, per la condivisione sicura e controllata di dati industriali tra organizzazioni,

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per accelerare, automatizzare o ottimizzare il ciclo di sviluppo software (DevOps, CI/CD) tramite intelligenza artificiale, inclusi strumenti di code generation, testing automatizzato, analisi predittiva dei rilasci e gestione intelligente delle configurazioni,

Software di Building Information Modeling (BIM) per la progettazione, gestione e manutenzione digitale di edifici produttivi, infrastrutture e impianti industriali,

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione automatizzata e intelligente degli edifici produttivi e industriali (Building Management System), inclusi controllo climatizzazione, illuminazione, accessi e integrazione con sistemi di produzione,

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di Robot Process Automation (RPA) e automazione intelligente dei processi aziendali, inclusi workflow automation, document processing e integrazione con sistemi gestionali,

Software gestionali integrati Enterprise Resource Planning (ERP), limitatamente ai moduli per la gestione della produzione, manutenzione e supply chain, con esclusione di funzionalità puramente amministrative, contabili o finanziarie, a condizione che siano nativi digitali o costituiscano implementazioni ex novo (non upgrade di sistemi esistenti) e siano interconnessi con i sistemi di fabbrica,

Software, sistemi e piattaforme per reti intelligenti software-defined (SD-WAN) finalizzate all'interconnessione sicura, flessibile e ottimizzata di sistemi produttivi distribuiti geograficamente, sedi operative e supply chain."»;

b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli investimenti di cui al comma 3, lettera a), che abbiano origine negli Stati membri dell'Unione Europea, il costo di acquisizione è maggiorato nella misura del 200 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni, nella misura del 120 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 70 per cento per gli investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.»;

c) al comma 6, lettera a), le parole «da almeno 24 mesi» sono soppresse;

d) al comma 8, primo periodo, le parole «del progetto di innovazione» sono soppresse».

94.48

PATUANELLI, PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine di adeguare l'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai progressi della digitalizzazione, della sostenibilità e dell'efficienza energetica, al medesimo Allegato A sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella sezione "Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:", terza voce, dopo le parole: "macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime", sono aggiunte le seguenti: "compresi gli impianti di processo per la produzione di carburanti a bassa emissione di carbonio da materie prime sostenibili,";

2) nella sezione "Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità:", ultima voce, le parole: "componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni," sono sostituite con dalle seguenti: "componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione dell'energia, compresa la produzione di energia esclusivamente asservita al processo produttivo, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni; questa voce si riferisce a quelle soluzioni che all'interno dello stabilimento produttivo permettono di produrre e di utilizzare energia funzionale ai processi in modo efficiente con riduzione di consumi e/o emissioni (tecnologie per la generazione di calore, cogenerazione, sistemi di accumulo per lo stoccaggio dell'energia, sistemi di recupero calore da processi industriali finalizzati all'autoconsumo energetico, componentistica mecatronica ad alta efficienza: azionamenti rigenerativi, attuatori intelligenti e moduli modulari in grado di recuperare energia dai cicli macchina e sistemi di potenza per gestione carichi (Inverter) e alimentazione energetica (Quadri BT/MT) interconnessi, sistemi mecatronici integrati con soluzioni di misura ed efficientamento energetico e produttivo, motori elettrici in corrente alternata e continua di tipo asincrono, servomotori a magneti permanenti, stepper e motori speciali per applicazioni industriali ad alta efficienza, sistemi mecatronici integrati con soluzioni di misura ed efficientamento energetico e produttivo.";

3) nella sezione "Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità:" sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:

"sistemi di misura/ispezione in-linea con machine vision avanzata (visibile, iperspettrale, termografia) e AI/edge per controllo qualità e closed-loop, sistemi EMS per gestione energetica di sito, microgrid, sensoristica ambientale e monitoraggio consumi (energia, acqua, aria compressa, gas tecnici) con tracciabilità KPI ambientali e integrazione con DPP/ESPR, ove applicabile;

impianti tecnologici necessari a garantire le condizioni ambientali ed operative dei processi produttivi" (quali sistemi HVAC, impianti di depolverazione, ventilazione e filtrazione avanzata, sistemi di umidificazione/deumidificazione, cleanroom, impianti di trattamento e riciclo delle acque, aspirazione e abbattimento fumi, infrastrutture per la produzione e distribuzione di fluidi tecnologici quali aria compressa, gas tecnici, vapore, acque di processo).";

4) nella sezione "Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»:" sono inserite, in fine, le seguenti voci:

"Wearable e soluzioni XR (AR/VR/MR) per assistenza operativa e training, eso-ausili e sistemi per supporto ergonomico;

Sistemi di sicurezza attiva e collaborazione uomo-robot.";

5) è inserita, in fine, la seguente sezione: "Ulteriori beni funzionali: sistemi basati sull'acquisizione di immagini e/o di altri elementi di diagnostica atti a identificare, anche mediante algoritmi di analisi dei dati, (rischi di) non conformità rispetto alle specifiche, beni strumentali alla migrazione in Cloud dei sistemi di archiviazione dati aziendali, dei processi aziendali, dell'erogazione dei servizi quali macchine per archiviazione ed elaborazione dati, macchine per fornitura dati a macchine o software, macchine per fornitura funzionalità ad altre macchine o software, mobili o telai per archiviazione e protezione di apparecchi elettronici a struttura modulare, infrastrutture HPC (High Performance Computing) per AI e simulazione quindi hardware ad alte prestazioni per addestramento ed esecuzione di modelli complessi, edge computing industriale, dispositivi e PC industriali per elaborazione locale dei dati e applicazioni AI in tempo reale, macchine per la progettazione e l'esecuzione di flussi di lavoro integrati (Workflow Management System: designing and executing workflows), macchine per l'addestramento l'ottimizzazione e l'utilizzo di reti neurali ed altri sistemi di intelligenza artificiale, servizi di connettività: quali infrastrutture abilitanti delle comunicazioni tra dispositivi reti private 5G (5G Private Network) in sostituzione delle obsolete reti locali (LAN - Local Area Network), in grado di collegare sonde e sensori e di ospitare capacità di calcolo distribuita (edge computing), installazioni di fibra ottica nelle sedi produttive, soluzioni IoT, Distributed Antenna System (DAS) e small cells.".

3-ter. Al fine di adeguare l'elenco di cui all'Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai progressi della digitalizzazione, della so-

stenibilità e dell'efficienza energetica, al medesimo Allegato B apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole "software, sistemi, piattaforme e applicazioni", ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: ", inclusi algoritmi e modelli digitali,".

2) alla prima voce, le parole: "per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni" sono sostituite dalle seguenti: "per la progettazione, definizione/qualificazione dei requisiti, delle funzionalità e delle prestazioni e per la produzione di manufatti";

3) alla terza voce, le parole: "in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione" sono sostituite dalle seguenti: "in grado di acquisire e interpretare dati e/o immagini, anche da fonti eterogenee, sfruttando capacità computazionali on premise, su cloud e su dispositivi edge, e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione";

4) alla sesta voce, le parole: "di realtà virtuale" sono sostituite dalle seguenti: "di realtà aumentata, mista o virtuale";

5) la nona voce è sostituita dalla seguente: "software, sistemi, piattaforme e applicazioni, basati su algoritmi e modelli digitali di ottimizzazione, per la schedulazione intelligente della produzione, il dispatching delle attività e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi";

6) l'undicesima voce è sostituita dalla seguente: "software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a risorse virtualizzate, condivise e configurabili (cloud computing) a supporto di processi produttivi e della supply chain, inclusi servizi di archiviazione ed elaborazione dati, backup e disaster recovery, virtualizzazione, licenze per utilizzo di applicazioni web e mobile in cloud, e migrazione di sistemi informativi aziendali in ambiente cloud";

7) alla tredicesima voce, le parole: "di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o attività intelligente in campi specifici" sono sostituite dalle seguenti: "di intelligenza artificiale avanzata, inclusi machine learning, deep learning, large language models (LLM), Generative AI e Agentic AI, che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o attività intelligente in campi specifici";

8) la quindicesima voce è sostituita dalla seguente: "software, sistemi, piattaforme e applicazioni, inclusi algoritmi e modelli digitali, per la gestione della realtà estesa tramite device, wearable e sensori";

9) la diciassettesima voce è sostituita dalla seguente: "software, sistemi, piattaforme e applicazioni, basati su algoritmi e modelli digitali, per l'intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di

energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica, inclusi software di energy dashboarding, monitoraggio della qualità dell'energia (power quality), gestione delle reti intelligenti e sistemi di controllo e ottimizzazione dei consumi energetici";

10) la diciannovesima voce è sostituita dalla seguente: "software, sistemi, piattaforme applicazioni, inclusi algoritmi e modelli digitali, e apparati per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati, incluse soluzioni di observability, detection e response proattiva alle minacce informatiche (cybersecurity)";

11) la ventesima voce è sostituita dalla seguente: "software, sistemi, piattaforme e applicazioni per digital twin, virtual industrialization e high performance computing (HPC) in ambiente cloud, che simulando virtualmente prodotti, processi e sistemi produttivi e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine delle verifiche, consentono di ridurre tempi di test e fermi macchina";

12) sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:

"Soluzioni di rete intelligente, basate sul software (SD WAN), in sostituzione delle tradizionali reti MPLS che collegano via Internet varie LAN, per esempio di sedi diversi di una stessa azienda,

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e approvvigionamento, delle relazioni con clienti e fornitori (Supply Chain Management, Customer Relationship Management, e-Procurement, digitalizzazione albo fornitori, Marketing Automation) e per il coordinamento della logistica (Warehouse Management System, Transportation Management System),

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la realizzazione di sistemi di commercio elettronico e marketplace B2B connessi ai sistemi di produzione e logistici,

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione digitale delle risorse umane (Human Capital Management, Workforce Management, gestione paghe e presenze, eLearning, eRecruiting) connesse ai sistemi di pianificazione della produzione,

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni a supporto della Circular Economy, della doppia transizione digitale-ambientale e della sostenibilità, inclusi piattaforme di performance management ESG, software per il calcolo e la riduzione delle emissioni di CO₂, sistemi di Life Cycle Assessment (LCA), piattaforme per il tracciamento dei prodotti e delle prestazioni ambientali lungo la filiera (Digital Product Passport), software per la gestione dei rifiuti e il recupero di materiali, e sistemi a supporto delle certificazioni ambientali (EPD, Carbon Footprint),

Software, sistemi, apparati, piattaforme e applicazioni per garantire la convergenza e l'integrazione sicura tra sistemi informativi aziendali (IT) e sistemi di automazione industriale (OT), inclusi middleware indu-

striali, protocolli di comunicazione standardizzati e piattaforme di integrazione,

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione integrata, la qualità e la governance del dato aziendale, inclusi sistemi di Master Data Management, Data Catalog, Data Quality e gestione delle anagrafiche,

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la realizzazione di ecosistemi basati sui dati (data spaces), trusted data ecosystems e data marketplaces, per la condivisione sicura e controllata di dati industriali tra organizzazioni,

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per accelerare, automatizzare o ottimizzare il ciclo di sviluppo software (DevOps, CI/CD) tramite intelligenza artificiale, inclusi strumenti di code generation, testing automatizzato, analisi predittiva dei rilasci e gestione intelligente delle configurazioni,

Software di Building Information Modeling (BIM) per la progettazione, gestione e manutenzione digitale di edifici produttivi, infrastrutture e impianti industriali,

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione automatizzata e intelligente degli edifici produttivi e industriali (Building Management System), inclusi controllo climatizzazione, illuminazione, accessi e integrazione con sistemi di produzione,

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di Robot Process Automation (RPA) e automazione intelligente dei processi aziendali, inclusi workflow automation, document processing e integrazione con sistemi gestionali,

Software gestionali integrati Enterprise Resource Planning (ERP), limitatamente ai moduli per la gestione della produzione, manutenzione e supply chain, con esclusione di funzionalità puramente amministrative, contabili o finanziarie, a condizione che siano nativi digitali o costituiscano implementazioni ex novo (non upgrade di sistemi esistenti) e siano interconnessi con i sistemi di fabbrica,

Software, sistemi e piattaforme per reti intelligenti software-defined (SD-WAN) finalizzate all'interconnessione sicura, flessibile e ottimizzata di sistemi produttivi distribuiti geograficamente, sedi operative e supply chain."»;

b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli investimenti di cui al comma 3, lettera a), che abbiano origine negli Stati membri dell'Unione Europea, il costo di acquisizione è maggiorato nella misura del 200 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni, nella misura del 120 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 70 per cento per gli investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.»;

c) al comma 6, lettera a), le parole: «da almeno 24 mesi» sono soppresse;

d) al comma 8, primo periodo, le parole: «del progetto di innovazione» sono soppresse».

94.49

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Al fine di adeguare l'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai progressi della digitalizzazione, della sostenibilità e dell'efficienza energetica, al medesimo Allegato A apportare le seguenti modificazioni:

a. nella sezione "Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:", terza voce, dopo le parole "macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime", sono aggiunte le seguenti: "compresi gli impianti di processo per la produzione di carburanti a bassa emissione di carbonio da materie prime sostenibili,";

b. nella sezione "Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità:", ultima voce, "le parole "componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni," sono sostituite con le seguenti: "componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione dell'energia, compresa la produzione di energia esclusivamente asservita al processo produttivo, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni; questa voce si riferisce a quelle soluzioni che all'interno dello stabilimento produttivo permettono di produrre e di utilizzare energia funzionale ai processi in modo efficiente con riduzione di consumi e/o emissioni (tecnologie per la generazione di calore, cogenerazione, sistemi di accumulo per lo stoccaggio dell'energia, sistemi di recupero calore da processi industriali finalizzati all'autoconsumo energetico, componentistica mecatronica ad alta efficienza: azionamenti rigenerativi, attuatori intelligenti e moduli modulari in grado di recuperare energia dai cicli macchina e sistemi di potenza per gestione carichi (Inverter) e alimentazione energetica (Quadri BT/MT) interconnessi, sistemi mecatronici integrati con soluzioni di misura ed efficientamento energetico e produttivo, motori elettrici in corrente alternata e continua di tipo asincrono, servomotori a magneti per-

manenti, stepper e motori speciali per applicazioni industriali ad alta efficienza, sistemi mecatronici integrati con soluzioni di misura ed efficientamento energetico e produttivo.);

c. nella sezione "Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità:" sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:

"sistemi di misura/ispezione in-linea con machine vision avanzata (visibile, iperspettrale, termografia) e AI/edge per controllo qualità e closed-loop, sistemi EMS per gestione energetica di sito, microgrid, sensoristica ambientale e monitoraggio consumi (energia, acqua, aria compressa, gas tecnici) con tracciabilità KPI ambientali e integrazione con DPP/ESPR, ove applicabile,

impianti tecnologici necessari a garantire le condizioni ambientali ed operative dei processi produttivi" (quali sistemi HVAC, impianti di depolverazione, ventilazione e filtrazione avanzata, sistemi di umidificazione/deumidificazione, cleanroom, impianti di trattamento e riciclo delle acque, aspirazione e abbattimento fumi, infrastrutture per la produzione e distribuzione di fluidi tecnologici quali aria compressa, gas tecnici, vapore, acque di processo).";

d. nella sezione "Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»:" sono inserite, in fine, le seguenti voci:

"Wearable e soluzioni XR (AR/VR/MR) per assistenza operativa e training, eso-ausili e sistemi per supporto ergonomico,

Sistemi di sicurezza attiva e collaborazione uomo-robot.";

e. è inserita, in fine, la seguente sezione: "Ulteriori beni funzionali: sistemi basati sull'acquisizione di immagini e/o di altri elementi di diagnostica atti a identificare, anche mediante algoritmi di analisi dei dati, (rischi di) non conformità rispetto alle specifiche, beni strumentali alla migrazione in Cloud dei sistemi di archiviazione dati aziendali, dei processi aziendali, dell'erogazione dei servizi quali macchine per archiviazione ed elaborazione dati, macchine per fornitura dati a macchine o software, macchine per fornitura funzionalità ad altre macchine o software, mobili o telai per archiviazione e protezione di apparecchi elettronici a struttura modulare, infrastrutture HPC (High Performance Computing) per AI e simulazione quindi hardware ad alte prestazioni per addestramento ed esecuzione di modelli complessi, edge computing industriale, dispositivi e PC industriali per elaborazione locale dei dati e applicazioni AI in tempo reale, macchine per la progettazione e l'esecuzione di flussi di lavoro integrati (Workflow Management System: designing and executing workflows), macchine per l'addestramento l'ottimizzazione e l'utilizzo di reti neurali ed altri sistemi di intelligenza artificiale, servizi di connettività: quali infra-

strutture abilitanti delle comunicazioni tra dispositivi reti private 5G (5G Private Network) in sostituzione delle obsolete reti locali (LAN - Local Area Network), in grado di collegare sonde e sensori e di ospitare capacità di calcolo distribuita (edge computing), installazioni di fibra ottica nelle sedi produttive, soluzioni IoT, Distributed Antenna System (DAS) e small cells.".

3-ter. Al fine di adeguare l'elenco di cui all'Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai progressi della digitalizzazione, della sostenibilità e dell'efficienza energetica, al medesimo Allegato B apportare le seguenti modificazioni:

a. dopo le parole "software, sistemi, piattaforme e applicazioni", ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: ", inclusi algoritmi e modelli digitali,".

b. alla prima voce, le parole: "per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni" sono sostituite dalle seguenti: "per la progettazione, definizione/qualificazione dei requisiti, delle funzionalità e delle prestazioni e per la produzione di manufatti";

c. alla terza voce, le parole: "in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione" sono sostituite dalle seguenti: "in grado di acquisire e interpretare dati e/o immagini, anche da fonti eterogenee, sfruttando capacità computazionali on premise, su cloud e su dispositivi edge, e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione";

d. alla sesta voce, le parole: "di realtà virtuale" sono sostituite dalle seguenti: "di realtà aumentata, mista o virtuale";

e. la nona voce è sostituita dalla seguente: "software, sistemi, piattaforme e applicazioni, basati su algoritmi e modelli digitali di ottimizzazione, per la schedulazione intelligente della produzione, il dispatching delle attività e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi";

f. l'undicesima voce è sostituita dalla seguente: "software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a risorse virtualizzate, condivise e configurabili (cloud computing) a supporto di processi produttivi e della supply chain, inclusi servizi di archiviazione ed elaborazione dati, backup e disaster recovery, virtualizzazione, licenze per utilizzo di applicazioni web e mobile in cloud, e migrazione di sistemi informativi aziendali in ambiente cloud";

g. alla tredicesima voce, le parole: "di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un'abi-

lità e/o attività intelligente in campi specifici" sono sostituite dalle seguenti: "di intelligenza artificiale avanzata, inclusi machine learning, deep learning, large language models (LLM), Generative AI e Agentic AI, che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o attività intelligente in campi specifici";

h. la quindicesima voce è sostituita dalla seguente: "software, sistemi, piattaforme e applicazioni, inclusi algoritmi e modelli digitali, per la gestione della realtà estesa tramite device, wearable e sensori";

i. la diciassettesima voce è sostituita dalla seguente: "software, sistemi, piattaforme e applicazioni, basati su algoritmi e modelli digitali, per l'intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica, inclusi software di energy dashboarding, monitoraggio della qualità dell'energia (power quality), gestione delle reti intelligenti e sistemi di controllo e ottimizzazione dei consumi energetici";

j. la diciannovesima voce è sostituita dalla seguente: "software, sistemi, piattaforme applicazioni, inclusi algoritmi e modelli digitali, e apparati per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati, incluse soluzioni di observability, detection e response proattiva alle minacce informatiche (cybersecurity)";

k. la ventesima voce è sostituita dalla seguente: "software, sistemi, piattaforme e applicazioni per digital twin, virtual industrialization e high performance computing (HPC) in ambiente cloud, che simulando virtualmente prodotti, processi e sistemi produttivi e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine delle verifiche, consentono di ridurre tempi di test e fermi macchina";

l. sono introdotte, in fine, le seguenti voci:

"Soluzioni di rete intelligente, basate sul software (SD WAN), in sostituzione delle tradizionali reti MPLS che collegano via Internet varie LAN, per esempio di sedi diversi di una stessa azienda,

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e approvvigionamento, delle relazioni con clienti e fornitori (Supply Chain Management, Customer Relationship Management, e-Procurement, digitalizzazione albo fornitori,

Marketing Automation) e per il coordinamento della logistica (Warehouse Management System, Transportation Management System),

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la realizzazione di sistemi di commercio elettronico e marketplace B2B connessi ai sistemi di produzione e logistici,

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione digitale delle risorse umane (Human Capital Management, Workforce Management, gestione paghe e presenze, eLearning, eRecruiting) connesse ai sistemi di pianificazione della produzione,

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni a supporto della Circular Economy, della doppia transizione digitale-ambientale e della sostenibilità, inclusi piattaforme di performance management ESG, software per il calcolo e la riduzione delle emissioni di CO₂, sistemi di Life Cycle Assessment (LCA), piattaforme per il tracciamento dei prodotti e delle prestazioni ambientali lungo la filiera (Digital Product Passport), software per la gestione dei rifiuti e il recupero di materiali, e sistemi a supporto delle certificazioni ambientali (EPD, Carbon Footprint),

Software, sistemi, apparati, piattaforme e applicazioni per garantire la convergenza e l'integrazione sicura tra sistemi informativi aziendali (IT) e sistemi di automazione industriale (OT), inclusi middleware industriali, protocolli di comunicazione standardizzati e piattaforme di integrazione,

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione integrata, la qualità e la governance del dato aziendale, inclusi sistemi di Master Data Management, Data Catalog, Data Quality e gestione delle anagrafiche,

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la realizzazione di ecosistemi basati sui dati (data spaces), trusted data ecosystems e data marketplaces, per la condivisione sicura e controllata di dati industriali tra organizzazioni,

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per accelerare, automatizzare o ottimizzare il ciclo di sviluppo software (DevOps, CI/CD) tramite intelligenza artificiale, inclusi strumenti di code generation, testing automatizzato, analisi predittiva dei rilasci e gestione intelligente delle configurazioni,

Software di Building Information Modeling (BIM) per la progettazione, gestione e manutenzione digitale di edifici produttivi, infrastrutture e impianti industriali,

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione automatizzata e intelligente degli edifici produttivi e industriali (Building

Management System), inclusi controllo climatizzazione, illuminazione, accessi e integrazione con sistemi di produzione,

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di Robot Process Automation (RPA) e automazione intelligente dei processi aziendali, inclusi workflow automation, document processing e integrazione con sistemi gestionali,

Software gestionali integrati Enterprise Resource Planning (ERP), limitatamente ai moduli per la gestione della produzione, manutenzione e supply chain, con esclusione di funzionalità puramente amministrative, contabili o finanziarie, a condizione che siano nativi digitali o costituiscano implementazioni ex novo (non upgrade di sistemi esistenti) e siano interconnessi con i sistemi di fabbrica,

Software, sistemi e piattaforme per reti intelligenti software-defined (SD-WAN) finalizzate all'interconnessione sicura, flessibile e ottimizzata di sistemi produttivi distribuiti geograficamente, sedi operative e supply chain."»;

b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli investimenti di cui al comma 3, lettera a), che abbiano origine negli Stati membri dell'Unione Europea, il costo di acquisizione è maggiorato nella misura del 200 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni, nella misura del 120 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 70 per cento per gli investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.»;

c) al comma 6, lettera a), le parole «da almeno 24 mesi» sono soppresse;

d) al comma 8, primo periodo, le parole «del progetto di innovazione» sono soppresse».

94.51

MISIANI

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

"3-bis. Per i soggetti che, nel periodo d'imposta in cui sono effettuati gli investimenti agevolabili, non dispongono di imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES), ovvero che partecipano ad un consolidato che non evidenzia un imponibile ai fini della medesima imposta, la maggiorazione di cui al comma 1 è riconosciuta sotto forma di credito d'imposta di pari importo, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto le-

gislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel rispetto dei limiti di importo e delle soglie di investimento previste dal presente articolo.

3-ter. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al comma 3-bis."

94.52

FREGOLENT, PAITA, ENRICO BORGHI, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Per i soggetti che, nel periodo d'imposta in cui sono effettuati gli investimenti agevolabili, non dispongono di imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES), ovvero che partecipano ad un consolidato che non evidenzia un imponibile ai fini della medesima imposta, la maggiorazione di cui al comma 1 è riconosciuta sotto forma di credito d'imposta di pari importo, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel rispetto dei limiti di importo e delle soglie di investimento previste dal presente articolo.

3-ter. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al comma 3-bis.»

94.54

MISIANI

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. All'Allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole "macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime" sono aggiunte le seguenti: ", compresi gli impianti di produzione di biocarburanti da materie prime sostenibili".».

94.55

MANCA

All'articolo 94, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3-bis. *All'Allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole "macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime" sono aggiunte le seguenti: ", compresi gli impianti di produzione di biocarburanti da materie prime sostenibili".».*

94.57

TAJANI, MISIANI

Dopo il comma 3, è aggiunto: « 2 - bis. I beni materiali e immateriali di cui al comma 3 acquistati al di fuori dell'Unione Europea si applica una riduzione del 50 per cento delle quote di super e iper ammortamento»

94.58

CAMUSSO, MANCA, FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"4-bis. L'accesso ai benefici di cui al presente articolo è subordinato al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché alla regolarità contributiva e al rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In caso di accertata violazione, i benefici fiscali concessi sono revocati e le somme indebitamente fruite sono recuperate, maggiorate degli interessi legali;

4-ter. I soggetti beneficiari si impegnano a mantenere, per un periodo di almeno trentasei mesi successivi alla realizzazione dell'investimento, un livello occupazionale non inferiore a quello medio registrato nei dodici mesi precedenti la fruizione del beneficio. È altresì obbligatorio destinare una quota non inferiore all'uno per cento del valore dell'investimento a iniziative di formazione e aggiornamento professionale del personale dipendente, concordate con le rappresentanze sindacali aziendali o territoriali;

"4-quater. Gli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali che comportano un incremento dei consumi energetici o delle emissioni climateranti non possono beneficiare della maggiorazione di cui al presente articolo, salvo che il beneficiario dimostri, mediante apposita relazione tecnica, il

rispetto dei criteri di efficienza energetica e sostenibilità ambientale stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica."

94.60

MISIANI, MANCA, FRANCESCHELLI, LORENZIN, NICITA, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti: « 4-bis. La maggiorazione dell'ammortamento è riconosciuta nella misura massima del 40 per cento per gli investimenti in beni strumentali funzionali a progetti individuati, con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, come strategici ai fini della transizione ecologica e digitale, della reindustrializzazione e dell'aumento della capacità produttiva nazionale e nella misura del 10 per cento per gli altri investimenti.

4-ter. I soggetti beneficiari possono accedere alla maggiorazione di cui al comma 4-bis, previa sottoscrizione di un patto d'investimento che preveda il mantenimento occupazionale per almeno tre anni, la destinazione di una quota dell'investimento non inferiore al 2 per cento in R&S o formazione del personale, la localizzazione produttiva e la fornitura locale in grado di determinate valore aggiunto regionale per le piccole e medie imprese.

4-quater. La maggiorazione dell'ammortamento di cui al presente articolo è riconosciuta esclusivamente ai soggetti che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore di appartenenza stipulato dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»

94.61

MISIANI, MANCA, FRANCESCHELLI, LORENZIN, NICITA, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « 4-bis. La maggiorazione dell'ammortamento di cui al presente articolo è riconosciuta esclusivamente ai soggetti che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore di appartenenza stipulato dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»

94.62

GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo le parole: "*riduzione dei consumi energetici*" ovunque ricorrano, aggiungere la seguente: "*fossili*"

b) *al comma 6 alla lettera a)*, dopo le parole: "*riduzione dei consumi energetici*" aggiungere la seguente: "*fossili*"; al medesimo comma, alla lettera b) dopo le parole: "*riduzione dei consumi energetici*" aggiungere la seguente: "*fossili*"

94.64

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA, BASSO

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, la maggiorazione del costo di acquisizione è aumentata di 10 punti percentuali qualora l'investimento effettuato garantisca una riduzione delle emissioni di CO2 equivalente in sito non inferiore al 40%.».

94.65

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. La stessa percentuale di maggiorazione, di cui al comma 5, si applica agli investimenti di cui al comma 3 in caso di acquisto presso fornitori aderenti a marchi registrati che attestino la produzione del *software* "Made in UE", conformemente a un apposito disciplinare tecnico e processo di certificazione definito con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*."

94.70

MISIANI, MANCA, FINA

Dopo il comma 5 inserire il seguente: "5 bis. Per gli investimenti in impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla

legge 2 febbraio 2024, n. 11, le maggiorazioni indicate ai precedenti commi 4 e 5 sono ridotte della metà."

94.76 (testo 2)

PATUANELLI, PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. In alternativa alla maggiorazione, per gli investimenti in beni strumentali di costo di acquisizione uguale o inferiore a cinquecentomila euro, è possibile optare per un credito di imposta nelle seguenti misure:

a) 40 per cento per gli investimenti di cui al comma 3, lettera a);

b) 50 per cento per gli investimenti di cui al comma 3, lettera b).

6-ter. In caso di opzione per il credito d'imposta di cui al comma 6-bis si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1059, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con il decreto previsto dal comma 10 sono, altresì, stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al comma 6-bis.

6-quater. La disposizione di cui al settimo periodo del comma 1059 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si interpreta nel senso che il credito d'imposta non rileva, altresì, ai fini dell'articolo 84, comma 1, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6-quinquies. Per l'attuazione dei commi 6-bis, 6-ter e 6-quater è autorizzata una spesa di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030."

b) al comma 10, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) alla procedura di opzione per il credito di imposta di cui ai commi 6-bis e 6-ter;»

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.
(Modifiche alla disciplina fiscale)

1. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13 per cento";

b) dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.».

94.79

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

"6-bis. In alternativa alla maggiorazione, per gli investimenti in beni strumentali di costo di acquisizione uguale o inferiore a cinquecentomila euro, è possibile optare per un credito di imposta nelle seguenti misure:

a) 40 per cento per gli investimenti di cui al comma 3;

b) 50 per cento per gli investimenti di cui al comma 4.

6-ter. In caso di opzione per il credito d'imposta di cui al comma 6-bis si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1059, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con il decreto previsto dal comma 10 sono, altresì, stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al comma 6-bis.

6-quater. La disposizione di cui al settimo periodo del comma 1059 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si interpreta nel senso che il credito d'imposta non rileva, altresì, ai fini dell'articolo 84, comma 1, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."

94.82

TAJANI

Dopo il comma 6, sono aggiunti: « 6 - bis. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa di cui al comma 1 che nel periodo di fruizione delle maggiorazioni di ammortamento di cui al presente articolo presentano una perdita fiscale riportabili ai sensi dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, la quota di riporto è pari al 100 per cento.»

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 353 milioni di euro per l'anno 2026 e a 600 milioni

di euro a decorrere dall'anno 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 353 milioni di euro per l'anno 2026 e a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

94.83

Sabrina LICHERI, DAMANTE, BEVILACQUA, PIRRO, Ettore Antonio LICHERI

Al comma 8, dopo le parole: «è cumulabile» inserire le seguenti: «con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, nonché»

94.84

LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

"8-bis. Alle imprese che realizzano investimenti per l'installazione di impianti fotovoltaici, prodotti nel territorio dell'Unione europea, è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 25 per cento del costo dell'investimento se i moduli sono prodotti nell'Unione Europea e del 50 per cento e se i moduli e le celle sono prodotti nell'Unione Europea. Il massimale di spesa previsto per kW è di euro 1.900 per gli impianti di potenza elettrica fino a 20 kW, di euro 1.700 per gli impianti di potenza elettrica da 20,01 kW a 50 kW, di euro 1.400 per gli impianti di potenza elettrica da 50,01 kW a 1 MW e di euro 1000 per gli impianti di potenza elettrica superiore ad 1 MW. Alle imprese che realizzano investimenti per l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli e celle prodotti nell'Unione Europea altamente innovativi, composti da celle bifacciali a eterogiunzione e celle bifacciali tandem, il credito di imposta è riconosciuto nella misura dell'85 per cento del costo dell'investi-

mento, con i medesimi massimali di spesa di cui al periodo precedente. Alle imprese che realizzano l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici con moduli e celle prodotti in Europa, è riconosciuto un credito di imposta dell'85 per cento del costo dell'investimento, con un massimale di spesa per KW di capacità di euro 2.000, nel caso in cui detti sistemi di accumulo siano caratterizzati da celle prodotte in Europa attraverso l'utilizzo di chimiche sostenibili - sia in termini di estrazione dei materiali che di lavorazione durante il processo produttivo - e sicure a base Litio-Ferro-Fosfato. Per la realizzazione di sistemi di accumulo asserviti a un impianto fotovoltaico che rispettino le caratteristiche di sostenibilità di cui sopra ma le cui celle non siano prodotte in EU il credito di imposta è riconosciuto nella misura dell'85 per cento del costo dell'investimento con un massimale di spesa per KW di capacità di euro 1.000. Per la realizzazione di sistemi di accumulo che abbiano le caratteristiche di sostenibilità di cui sopra ma non sono asserviti a un impianto fotovoltaico, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 25 per cento del costo dell'investimento o del 50 per cento del costo dell'investimento a seconda che i sistemi di accumulo non siano o siano caratterizzati da celle prodotte in EU, con un massimale di spesa per KW di capacità di euro 1.000

8-ter. Il credito di imposta di cui al precedente comma è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'investimento.

8-quater. Alle imprese che realizzano gli investimenti di cui ai paragrafi precedenti destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le percentuali di detrazione di cui sopra vengono incrementate di 10 punti percentuali.

8-quinquies. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.".

8-sexies. Agli oneri derivanti dal precedente comma *8-bis* pari a 20 milioni di euro per ciascun anno 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

94.85

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo il comma 13, aggiungere, in fine, il seguente:

«13-bis. All'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo l'ultima voce, sono aggiunte le seguenti:

1. Macchine e attrezzature interconnesse per l'automazione e l'efficienza produttiva nel punto vendita e per la personalizzazione di prodotti o servizi;
2. Sistemi *self-service* e *instant checkout* per l'interazione autonoma del cliente, comprensivi di *check-in*, carrelli virtuali, *scanner* e postazioni di pagamento automatizzate;
3. Tecnologie fisiche per l'esperienza aumentata e interattiva del cliente, quali vetrine interattive, espositori e *layout* digitalmente collegati a sistemi gestionali, camerini intelligenti e visori per la realtà aumentata;
4. Tecnologie *hardware* dedicate alla raccolta e all'analisi dei dati sui comportamenti dei clienti.

All'Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo l'ultima voce, sono aggiunte le seguenti:

1. *Software* e soluzioni di intelligenza artificiale (AI) per l'analisi dei dati di comportamento della clientela e l'ottimizzazione delle leve del *marketing mix* (layout digitali, prezzi dinamici, promozioni e sistemi di *Customer Relationship Management*);
2. *Software* e piattaforme per la gestione dell'omnicanalità tra commercio *online* e *offline*;
3. *Software* per sistemi informativi, di amministrazione, di gestione e di prenotazione dei servizi turistici e commerciali;
4. Piattaforme digitali condivise per l'acquisto e la vendita di beni e servizi.».

94.90

IRTO

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente: "13-bis. Al fine di favorire l'immissione in consumo del biometano agricolo nel settore dei trasporti, per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, negli impianti di produzione di energia elettrica esistenti che siano parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle bio-

masse di cui all'allegato 3, parte A, del decreto ministeriale 10 ottobre 2014 è correlato esclusivamente alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato, rispettando il principio del bilancio di massa. La riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta obblighi di modifica del piano di alimentazione per la produzione della quota di biogas destinata alla produzione di energia elettrica incentivata che, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione, può comunque essere diretta alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018.»

94.350

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: "a-bis) tra i beni immateriali strumentali di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, rientrano anche i software relativi alla gestione di impresa".

94.351

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. L'accesso ai benefici di cui al presente articolo è subordinato al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché alla regolarità contributiva e al rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In caso di accertata violazione, i benefici fiscali concessi sono revocati e le somme indebitamente fruite sono recuperate, maggiorate degli interessi legali."

3-ter. I soggetti beneficiari si impegnano a mantenere, per un periodo di almeno trentasei mesi successivi alla realizzazione dell'investimento, un livello occupazionale non inferiore a quello

medio registrato nei dodici mesi precedenti la fruizione del beneficio.

È altresì obbligatorio destinare una quota non inferiore all'uno per cento del valore dell'investimento a iniziative di formazione e aggiornamento professionale del personale dipendente, concordate con le rappresentanze sindacali aziendali o territoriali.

3-quater. Gli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali che comportano un incremento dei consumi energetici o delle emissioni climateranti non possono beneficiare della maggiorazione di cui al presente articolo.

lo, salvo che il beneficiario dimostri, mediante apposita relazione tecnica, il rispetto dei criteri di efficienza energetica e sostenibilità ambientale stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

94.0.1

BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis

*(Esenzione dall' imposta sulle assicurazioni per
le polizze catastrofali stipulate dalle imprese)*

1. Alla tabella Allegato C, annessa alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è aggiunto, in fine, il seguente:

Assicurazione contro gli eventi calamitosi	11-ter	Assicurazioni contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni stipulate da imprese tenute all'iscrizione nel registro delle imprese.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è applicata alle polizze stipulate dalle imprese ai sensi dell'articolo 1, commi 101 e ss., della legge dicembre 2023, n. 213, a decorrere dal 1° gennaio 2026.»

94.0.3

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis

*(Modifiche all'articolo 16, commi 7 e 7-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato e i professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013 n.3, iscritti ad una associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero delle Imprese e Made in Italy ai sensi dell'art.2, comma 7 della legge 14 gennaio 2013 n.3 comunicano ai rispettivi ordini o collegi e alle rispettive associazioni professionali il proprio domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *n-ter* del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli ordini e i collegi e le associazioni professionali pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale.";

b) il comma 7-*bis* è sostituito dal seguente: "Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo, elenco o associazione di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio, Ordine o Associazione di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine o Associazione di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-*bis* del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013 costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi. Per i professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013 n.4, con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative di accertamento dell'obbligo e delle sanzioni."

94.0.5

MIRABELLI, MANCA

Dopo l'art.94, inserire il seguente

"Art. 94-bis

(Modifiche all'art.16, comma 7 e 7 bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)

1. All'articolo 16, comma 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "elenchi istituiti con legge dello Stato" sono aggiunte le seguenti "e i professionisti di cui alla Legge 14 gennaio 2013 n. 3 iscritti ad una associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero delle Imprese e Made in Italy ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della legge 14 gennaio 2013 n. 3";

b) dopo le parole "rispettivi ordini o collegi" sono aggiunte le seguenti "e alle rispettive associazioni professionali";

c) le parole "Gli ordini e i collegi pubblicano" sono sostituite dalle seguenti "Gli ordini, i collegi e le associazioni professionali".

2. All'articolo 16, comma 7-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "collegio o ordine di appartenenza" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti "collegio, ordine o associazione di appartenenza";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013 n. 4, con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite le modalità operative, accertamento dell'obbligo e sanzioni".

94.0.7

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis

(Modifiche all'articolo 16, comma 7 e 7 bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)

1. All'articolo 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7:

1) dopo le parole: «elenchi istituiti con legge dello Stato» sono inserite le seguenti: «e i professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013 n.3 iscritti ad una associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero delle imprese e made in Italy ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 3»

2) dopo le parole: «rispettivi ordini o collegi» sono inserite le seguenti: «e alle rispettive associazioni professionali»

3) le parole: «Gli ordini e i collegi pubblicano» sono sostituite dalla seguente: «Gli ordini, i collegi e le associazioni professionali»

b) al comma 7-bis:

1) le parole: «all'albo o elenco di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «all'albo, elenco o associazione di cui al comma 7»

2) le parole: «Collegio o Ordine di appartenenza» sono sostituite dalle seguenti: «Collegio, Ordine o associazione di appartenenza»

3) le parole: «In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine o Associazione di appartenenza applica la sanzione»

4.) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013 n.4, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigo-

re della presente legge, saranno definite le modalità operative, accertamento dell'obbligo e sanzioni»

94.0.13

MISIANI

Dopo l'articolo 94, inserire il seguente:

«Art. 94-bis

(Certificati bianchi)

1. All'articolo 48, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "del 10 luglio 2012" sono aggiunte le seguenti: "e per i progetti che prevedano l'utilizzo di biocarburanti liquidi sostenibili in purezza, come definiti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera aa), del decreto 16 marzo 2023, n. 107".».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 1.000.000;

2027: - 1.000.000;

2028: - 1.000.000;

94.0.15

MANCA

Dopo l'articolo 94, inserire il seguente:

«Art. 94-bis

(Certificati bianchi)

1. All'articolo 48, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole "del 10 luglio 2012" sono aggiunte le seguenti: "e per i progetti che prevedano l'utilizzo di biocarburanti liquidi sostenibili in purezza, come definiti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera aa), del decreto 16 marzo 2023, n. 107".».

94.0.17

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis

(Proroga e potenziamento del credito di imposta per attività di design e ideazione estetica)

1. All'articolo 1, comma 203-*quater*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2030, in misura pari al 10 per cento".

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 90 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2034»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 10 milioni di euro annui dall'anno 2026 all'anno 2034 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035»

94.0.18 (testo 2)

PATUANELLI, PIRRO, DAMANTE, BERGESIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis

(Proroga e potenziamento del credito di imposta per attività di design e ideazione estetica)

1. All'articolo 1, comma 203-*quater*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, in misura pari al 10 per cento".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel limite di spesa di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2033».

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2034».

94.0.20

MARTELLA, MISIANI, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, TAJANI

Dopo l'articolo 94 inserire il seguente:

"Art. 94-bis

(Proroga del credito di imposta per design e ideazione estetica)

1. All'articolo 1, comma 203-*quater*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole "relativa base di calcolo" sono inserite le seguenti: "e dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 53,2 milioni di euro per l'anno 2027, 106,4 milioni di euro per l'anno 2028, 159,6 milioni di euro per l'anno 2029, 106,4 milioni di euro per l'anno 2030 e 53,2 milioni di euro per l'anno 2031 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

94.0.22

FREGOLENT, PAITA, ENRICO BORGHI, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis

(Proroga del credito di imposta per design e ideazione estetica)

1. All'articolo 1, comma 203-*quater*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole "relativa base di calcolo" sono inserite le seguenti: "e dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo"

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 53,2 milioni di euro per l'anno 2027, 106,4 milioni di euro per l'anno 2028, 159,6 milioni di euro per l'anno 2029, 106,4 milioni di euro per l'anno 2030 e 53,2 milioni di euro per l'anno 2031 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

94.0.23

PATUANELLI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis

(Proroga e potenziamento del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo)

1. All'articolo 1, comma 203-sexies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, in misura pari al 10 per cento".

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2033 e di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

94.0.27

GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis

(Estensione esenzione oneri di sistema agli impianti di accumulo termico)

1. All'art. 23 del decreto legge 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2022 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde e in impianti di accumulo di energia termica destinata alla decarbonizzazione del calore negli impianti industriali con capacità di accumulo non inferiore a 1 MWh, anche qualora l'impianto di produzione di energia rinnovabile quello di elettrolisi e di accumulo di calore siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

b) Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Nel caso in cui il calore accumulato prodotto ai sensi del comma 1 sia ceduto a terzi non rientra tra i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504."».

94.0.28

FREGOLENT, PAITA, ENRICO BORGHI, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis

(Estensione esenzione oneri di sistema agli impianti di accumulo termico)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 30 aprile 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente: «1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde e in impianti di accumulo di energia termica destinata alla de-

carbonizzazione del calore negli impianti industriali con capacità di accumulo non inferiore a 1 MWh, anche qualora l'impianto di produzione di energia rinnovabile quello di elettrolisi e di accumulo di calore siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.»

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Nel caso in cui il calore accumulato prodotto ai sensi del comma 1 sia ceduto a terzi non rientra tra i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Conseguentemente il termine previsto dal comma 2 si applica per quanto concerne i sistemi di accumulo di energia termica a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

94.0.29

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis

(Disposizioni in materia di caro materiali)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis:

1) al primo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026» e dopo le parole: «del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016,"

2) al quinto periodo, le parole: «per gli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026»;

3) al sesto periodo, le parole: «entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2024 ed entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2024, entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025 ed entro il 31 gennaio per l'anno 2026»;

b) al comma 6-*ter*, primo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025»;

c) al comma 6-*quater*, le parole: ««, di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 400 milioni di euro per l'anno 2026»;

d) al comma 8:

1) al primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti «*Fino al 31 dicembre 2026*»;

2) al terzo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026»;

e) al comma 12, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «*31 dicembre 2025*».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 300 milioni annui a decorrere per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

94.0.30

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 97-bis

(Fondo di garanzia per le PMI)

1. All'articolo 15-*bis*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, all'alinea, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

94.0.31

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis

*(Disposizioni in materia di copertura assicurativa a
copertura di danni cagionati da eventi catastrofali)*

1. Ai fini dell'individuazione dei soggetti obbligati alla copertura assicurativa prevista dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, la nozione di "impiego a qualsiasi titolo" di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2 del decreto legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, si interpreta nel senso di non comprendere:

a) l'affidamento o l'utilizzo di beni tutelati ai sensi Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, la cui promozione, valorizzazione e tutela rimane disciplinata dalle disposizioni speciali del decreto legislativo medesimo;

b) l'affidamento di beni pubblici o porzioni di beni pubblici o l'utilizzo degli stessi per l'espletamento di servizi affidati dalla Pubblica Amministrazione.

2. La mancata stipula della polizza non determina alcuna preclusione o conseguenza nella valutazione dell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.»

94.0.32

PIRRO, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Esonero dall'obbligo di assicurazione a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 101 sono inseriti i seguenti:

"101-bis. Dall'obbligo di assicurazione di cui al comma 101 sono escluse:

a) le imprese che hanno optato per il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, non dotate di immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numero 1), del codice civile;

b) le imprese dotate esclusivamente dei beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 2) e 3), del codice civile, di valore inferiore a ventimila euro al netto degli ammortamenti dedotti alla data di stipula della polizza assicurativa.

101-ter. In caso di uscita dal regime forfetario di cui al comma 101-bis, lettera a), ovvero di superamento dei limiti di cui al comma 101-bis, lettera b), l'obbligo di stipula della polizza assicurativa decorre dal trentesimo giorno successivo alla chiusura del periodo d'imposta."».

94.0.33

BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis

(Disposizioni in materia di obbligo assicurativo a copertura dei danni da eventi catastrofici)

1. All'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, la parola: "anche" è soppressa.»

94.0.34

BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art 94-bis
(*Detraibilità dei premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi catastrofali*)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 111 è inserito il seguente:

"111-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, stipulate da micro, piccole e medie imprese".»

94.0.35

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 94-bis**
(*Misure in favore delle imprese del settore della moda per il contrasto al caro energia*)

1. Alle imprese operanti nel settore della moda, con sede legale o stabile organizzazione in Italia, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo e secondo trimestre dell'anno 2026, a condizione che il prezzo medio della componente energetica, calcolato sulla base del primo trimestre 2026, abbia subito un incremento superiore al 25 per cento rispetto al prezzo medio del medesimo trimestre dell'anno 2019.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

4.L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014.

5. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2026.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»

94.0.37

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis

*(Promozione degli Academy aziendali-
li che svolgono attività di ricerca e sviluppo)*

1. Alle imprese operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria) che gestiscono proprie Academy aziendali e svolgono all'interno delle medesime attività di ricerca e sviluppo (R&S), è riconosciuto, per l'anno 2026 e nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per il medesimo anno, un credito d'imposta pari al 50 per cento dei costi ammissibili, fino a un importo massimo di 1 milione di euro per:

a) costi relativi al personale dipendente o esterno impiegato in qualità di docente o tutor per le attività di formazione svolte all'interno dei programmi delle Academy aziendali;

b) costi per le strutture e gli strumenti necessari all'allestimento e allo svolgimento delle lezioni, comprese le spese per la manutenzione e l'aggiornamento delle attrezzature didattiche;

c) costi per i materiali utilizzati durante le lezioni per le esercitazioni pratiche.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di matu-

razione. Il credito di imposta è concesso ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo.»

Consequentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»

94.0.38 (testo 2)

MISIANI, MANCA, FRANCESCHELLI, LORENZIN, NICITA, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis

(Misure per la resilienza industriale)

1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, è istituito un Fondo per l'attuazione di un Programma nazionale di resilienza industriale alle misure tariffarie esterne, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, finalizzato a sostenere le imprese italiane e le filiere produttive colpite da dazi, barriere commerciali o misure tariffarie imposte da Paesi terzi.

2. All'attuazione del Programma nazionale di cui al comma 3 concorre, altresì, l'attivazione da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e SACE S.p.A di linee di garanzia e coperture assicurative, per un ammontare di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 400 milioni per l'anno 2028, finalizzate a sostenere la concessione di crediti agevolati in favore delle imprese e delle filiere produttive sottoposte a dazi, barriere commerciali o misure tariffarie imposte da Paesi terzi, con oneri non imputabili al bilancio dello Stato.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle imprese e del made in Italy, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, predispone il Programma nazionale di re-

silienza industriale alle misure tariffarie esterne, che prevede le seguenti linee di azione:

a) attivazione di una linea di garanzia e di credito agevolato, gestita da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e da SIMEST S.p.A., per sostenere la liquidità e l'accesso al credito delle imprese esportatrici e dei fornitori italiani esposti all'impatto dei dazi o delle barriere commerciali esterne, con l'attivazione di garanzie pubbliche e prestiti agevolati, anche mediante la riallocazione di risorse da programmi e fondi già approvati in materia di internazionalizzazione;

b) interventi per la riconversione produttiva e la diversificazione dei mercati di esportazione, destinati a finanziare investimenti in tecnologie verdi e digitali, processi di innovazione e riconversione industriale, nonché programmi di penetrazione commerciale verso mercati extra-UE, in coerenza con i programmi europei IPCEI, STEP e Global Gateway;

c) attivazione di un Sistema di assicurazione e mitigazione del rischio commerciale, volto a coprire il rischio di mancato pagamento o di interruzione dei contratti di esportazione a seguito di misure tariffarie esterne, attraverso polizze agevolate o strumenti assicurativi pubblici gestiti da SACE S.p.A.

d) attivazione di meccanismi di protezione dell'occupazione e della produzione, che consentano la riduzione temporanea dell'orario di lavoro o la sospensione dei contratti per imprese colpite da barriere commerciali, con integrazione salariale straordinaria a carico dello Stato tramite la CIG, inclusa la CIG straordinaria o in deroga, secondo le disposizioni del Ministero del Lavoro;

e) attivazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una Cabina di regia presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, con la partecipazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze, delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dell'Anci, delle associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e delle Camere di commercio, finalizzata al monitoraggio settoriale e territoriale sull'esposizione dell'economia italiana alle barriere commerciali, con priorità ai comparti automotive, chimica verde, farmaceutica, acciaio, legno, semiconduttori e agroalimentare.

4. Al fine di supportare gli indifferibili e urgenti interventi in favore degli impianti siderurgici di Taranto, di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e di garantirne adeguati *standard* di sicurezza, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 400 milioni di euro per l'anno 2026. Per il sostegno delle imprese dell'indotto dell'ex ILVA, è autorizzata altresì la spesa di 75 milioni di euro per l'anno 2026.

5. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-*bis* del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è incrementata per l'anno 2026, ad integrazione delle risorse di cui all'articolo 40, comma 5, di ulteriori 25 milioni di euro.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy un tavolo tecnico per il coordinamento delle attività connesse agli asset strategici ex ILVA di Taranto ed ex Isab di Priolo, in provincia di Siracusa. Il tavolo tecnico, composto da rappresentanti dei Ministeri competenti, delle regioni interessate e degli enti locali territorialmente coinvolti, provvede al monitoraggio dello stato degli impianti, all'individuazione delle misure necessarie a garantirne la continuità produttiva, occupazionale e ambientale, anche per l'indotto, nonché alla formulazione di proposte di intervento. Nell'ambito delle proprie funzioni, il tavolo tecnico valuta altresì l'opportunità, le condizioni e la sostenibilità dell'eventuale acquisizione temporanea del controllo pubblico degli asset medesimi, al fine di assicurare la tutela dell'interesse nazionale e la salvaguardia della produzione industriale. Entro due mesi dall'avvio dei lavori del tavolo tecnico, il Ministro delle imprese e del made in Italy invia una relazione alle Camere, presso le Commissioni parlamentari competenti, sugli esiti dei lavori»

7. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede ai sensi del comma 6.

8. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con esclusione delle spese commesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati, senza determinare aumenti della pressione fiscale complessiva e salvaguardando le famiglie e le imprese più vulnerabili, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa

o maggiori entrate non inferiori a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

94.0.39

MISIANI, MANCA, FRANCESCHELLI, LORENZIN, NICITA, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis

(Fondo nazionale per la politica industriale verde e digitale)

1. Al fine di creare uno strumento permanente di politica industriale, in grado di coordinare investimenti pubblici e privati per la transizione verde e digitale, sostenendo la trasformazione delle filiere strategiche e la creazione di occupazione di qualità, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, è istituito il Fondo nazionale per la politica industriale verde e digitale, con una dotazione di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di programmi di investimento industriale per la decarbonizzazione, la digitalizzazione dei processi produttivi e la riconversione delle filiere strategiche, compatibili con gli obiettivi del *Green Deal Industrial Plan* e con la disciplina sugli aiuti di Stato a favore della transizione verde, con priorità di interventi in ambito di mobilità sostenibile, energia, semiconduttori, bioeconomia e sanità tecnologica.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di selezione, attraverso bandi pubblici, dei progetti di cui al comma 2, nonché i criteri di priorità e le procedure di attuazione.

Consequentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con esclusione delle spese commesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano

adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati, senza determinare aumenti della pressione fiscale complessiva e salvaguardando le famiglie e le imprese più vulnerabili, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

94.0.40

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis.

(Trasformazione dei Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 57-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) delibera, sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la riduzione per l'anno 2026 nella misura almeno pari al 30 per cento ed al 40 per cento rispettivamente per gli anni 2027 e 2028, del 50 per cento per l'anno 2029 e del 100 per cento per l'anno 2030, delle spese fiscali per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

2. Le risorse di cui al comma 1 relative agli importi recuperati, sono destinate ad uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con una dotazione pari a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, finalizzato all'attuazione dei seguenti programmi di investimenti:

a) la realizzazione della transizione energetica e della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, al fine di contrastare anche il fenomeno della povertà energetica, incentivando l'utilizzo delle fonti rinnovabili e delle

reti elettriche innovative, nonché il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e il progressivo superamento della dipendenza dai combustibili fossili da raggiungere entro il 2030 e pari al 100 per cento; della riduzione del 65 per cento delle emissioni di gas serra entro il 2030 e dell'azzeramento delle emissioni entro il 2040;

b) la realizzazione di un piano strutturale per la messa in sicurezza del territorio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;

c) la realizzazione di un programma di investimenti pubblici orientati ai principi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;

d) la definizione di un programma volto a sostenere la transizione ambientale, verso un modello di economia circolare basato su un uso efficiente delle risorse naturali, su una corretta gestione dell'acqua, su un virtuoso ciclo dei rifiuti che punti alla riduzione della loro produzione e al recupero di materia da tutte le frazioni differenziate ed energia dai soli rifiuti organici;

e) la realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della rete del trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinato alla conversione della mobilità da diesel a quella elettrica e della rete di colonnine per la ricarica elettrica di autovetture;

f) lo sviluppo della filiera agricola, biologica e delle pratiche agronomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo;

g) la revisione degli oneri di sistema nella bolletta elettrica che permetta di correggere l'attuale sproporzione dei costi ambientali pagati dal settore elettrico rispetto al settore gas;

h) riduzione della tassazione sul lavoro.

3. Dai finanziamenti da parte del Fondo di cui al comma 2 del presente articolo sono esclusi tutti gli investimenti per attività che coinvolgono direttamente o indirettamente l'impiego dei combustibili fossili.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 2.».

Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 200.000 euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2004, n. 190"

94.0.41 (testo 2)

MISIANI, MANCA, IRTO, FRANCESCHELLI, LORENZIN, NICITA, BASSO, FINA, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 94-bis

(Misure per la riduzione del costo dell'energia elettrica)

1. Al fine di promuovere la diffusione delle fonti rinnovabili e la riduzione del costo dell'energia elettrica per i clienti finali connessi in bassa e media tensione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) adotta uno o più provvedimenti per favorire la partecipazione, anche in forma aggregata, a contratti a lungo termine per la compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili (PPA) dei punti di prelievo:

a) connessi in bassa tensione per usi diversi da domestici e illuminazione pubblica;

b) connessi in media tensione per usi diversi dall'illuminazione pubblica.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Gestore dei Mercati Energetici - GME realizza, integrando la piattaforma prevista dall'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, una piattaforma informatica per l'aggregazione dei prelievi dei clienti finali di cui al comma 1. Nei confronti dei clienti finali partecipanti su base volontaria alla piattaforma informatica di cui al presente comma, il GME assume il ruolo di soggetto aggregatore, ai fini dell'eventuale partecipazione dei medesimi clienti finali a contratti a lungo termine per la compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Il ruolo di aggregatore svolto dal GME costituisce attività strumentale alla gestione della piattaforma dei PPA ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

3. Al fine di rafforzare il meccanismo di garanzia di ultima istanza previsto dall'articolo 8 del decreto ministeriale 20 giugno 2025, n. 152, è istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica un Fondo integrativo per la copertura dell'esposizione del Gestore dei Servizi Energetici - GSE, con dotazione pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2027.

Il Fondo è destinato a integrare le risorse utili alla gestione della garanzia di ultima istanza a favore dei contratti di lungo termine per la compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili negoziati tramite la piattaforma del GME, ed è gestito contabilmente dal GSE con separata evidenza contabile, nel rispetto della normativa Eurostat.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, modifica e integra le regole operative previste dal decreto ministeriale 20 giugno 2025, n. 152, prevedendo:

- a) le modalità con cui il GSE utilizza il Fondo integrativo per l'assunzione del rischio di inadempimento delle controparti acquirenti;
- b) i requisiti economico-finanziari delle controparti acquirenti e degli eventuali soggetti aggregatori diversi dal GME;
- c) le condizioni di attivazione della garanzia di ultima istanza, incluse soglie minime, franchigie, massimali e procedure di liquidazione;
- d) le modalità di coordinamento operativo tra GME, GSE e ARERA, ai fini della gestione integrata della piattaforma PPA e del meccanismo di garanzia;
- e) gli obblighi informativi e le misure disciplinari a carico delle controparti acquirenti;
- f) il corrispettivo di accesso al Fondo integrativo, definito da ARERA entro sessanta giorni.

5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ARERA pubblica, in una sezione dedicata del proprio sito istituzionale, un Indice nazionale di disaccoppiamento elettrico (IDE) che esprima il coefficiente di correlazione tra il prezzo medio mensile dell'energia elettrica scambiata sul Mercato del Giorno Prima (PUN - GME) e il prezzo medio mensile del gas naturale scambiato sulla Piattaforma di Scambio Virtuale (PSV).

6. All'articolo 1, comma 53, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «prioritariamente» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente».

7. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis' e in coerenza con il quadro temporaneo UE per la transizione verde.

8. Ai maggiori oneri pari a 200 milioni annui a decorrere dal 2027 si provvede mediante le risorse di cui al comma 9.

9. Entro il 28 febbraio 2026, mediante gli interventi di revisione della spesa di cui all'articolo 129 della presente legge, sono adottati provvedimenti volti ad assicurare minori spese pari a 200 milioni annui a decorrere dal 2027. In caso di mancata adozione, si provvede mediante misure di contrasto all'evasione fiscale e rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD), individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energe-

tica, di concerto con MEF e MIMIT entro il 30 aprile 2026, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei clienti finali di energia elettrica.

«Art. 94-ter

(Misure per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica in favore dei clienti domestici vulnerabili)

1. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, ai soggetti che:

a) si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;

c) che rientrano sono soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 legge 104/92;

d) hanno un'utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

e) hanno un'utenza in un'isola minore non interconnessa;

f) hanno un'età superiore ai 75 anni

definiti come "clienti domestici vulnerabili", si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. La società Acquirente Unico Spa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, può svolgere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, attività di vendita di energia elettrica al dettaglio al fine di poter servire direttamente i clienti domestici vulnerabili di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e non discriminazione, utilizzando tutte le modalità di approvvigionamento disponibili sul mercato, secondo gli indirizzi definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente.

3. I soggetti di cui al comma 1, in ragione delle loro condizioni di disagio sociale ed economico, hanno diritto di essere serviti direttamente da Acquirente Unico Spa. Qualora entro la data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora stipulato un contratto per la fornitura dell'energia elettrica sul mercato libero, i soggetti di cui al comma 1, transitano automaticamente al servizio svolto da Acquirente Unico.

4. L'Autorità per energia, reti e ambiente, secondo le modalità e i termini definiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, informa periodicamente i soggetti di cui al comma 1, del diritto

di poter scegliere Acquirente Unico Spa come fornitore di energia elettrica senza applicazione di penalità contrattuali a proprio carico, nonché i soggetti di cui al comma 3 in relazione al transito automatico al servizio svolto da parte di Acquirente Unico.

5. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: "agli esercenti il servizio di vulnerabilità. Il servizio di vulnerabilità è esercito da fornitori iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica al dettaglio di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164, e individuati mediante procedure competitive svolte dalla società Acquirente unico Spa ai sensi del comma 2-bis, lettera b), del presente articolo." sono soppresse.

6. Ai fini di cui al presente articolo, nonché di conseguire una migliore efficienza gestionale e riduzione dei costi, Acquirente Unico Spa può determinare in autonomia i prezzi dell'energia elettrica per propri i clienti domestici vulnerabili secondo criteri di massima trasparenza e copertura dei costi efficienti, nonché di scegliere le modalità di approvvigionamento dell'energia che meglio garantiscano la tutela di prezzo e di fornitura dei clienti, ivi inclusi contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA- Power Purchase Agreement), e di offrire ogni tipologia di contratto a prezzo fisso o indicizzato o da fonti esclusivamente rinnovabili. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente, stabilisce le regole e le modalità per la gestione del servizio. Con proprio provvedimento, l'Autorità per energia, reti e ambiente definisce i livelli di qualità del servizio che Acquirente Unico è tenuto a garantire ai propri clienti.

7. La società Acquirente Unico Spa, per le attività di cui al presente articolo, è sottoposta alla vigilanza e al controllo da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché agli indirizzi dell'Autorità per energia, reti e ambiente.

8. La società Acquirente Unico Spa, è tenuta a raggiungere progressivamente, entro il 2030, l'acquisto di almeno il 65 per cento di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, in linea con quanto previsto nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, privilegiando i contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA- Power Purchase Agreement).

9. All'articolo 14 del decreto-legge 9 dicembre 2023 n.181, i commi 3, 4 e 4-bis sono abrogati.

10. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 35 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 132, comma 2.

11. Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 è così modificato:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Sono clienti vulnerabili i clienti domestici";

b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 è sostituita dalla seguente: "a) il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) assume valore inferiore a trentamila euro e facenti parte di un nucleo familiare con un massimo di quattro figli a carico, o il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) assume valore inferiore a ventimila euro e facenti parte di un nucleo familiare con un massimo di tre figli a carico, o che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124";

12. I clienti domestici vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, hanno il diritto di chiedere, entro il 31 dicembre 2026, l'accesso al servizio a tutele graduali di cui alla Deliberazione ARERA 362/2023/R/eel e il diritto ad essere riforniti dall'esercente il servizio a tutele graduali aggiudicatario del servizio nell'area territoriale in cui è ubicato il punto di prelievo del cliente domestico vulnerabile richiedente l'accesso al medesimo servizio a tutele graduali. Il servizio a tutele graduali di cui alla deliberazione Arera 362/2023/R/eel è prorogato fino al 31 marzo 2028. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, ARERA stabilisce le modalità di attuazione del presente comma, ivi comprese: a) quelle concernenti l'attestazione circa la sussistenza dei requisiti di vulnerabilità di cui al medesimo articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 ; b) quelle concernenti la definizione e attuazione di un meccanismo di ristoro per gli eventuali maggiori oneri di vendita documentabili e certificati, derivanti per gli esercenti il servizio a tutele graduali in conseguenza dell'attuazione del presente comma; c) quelle concernenti la proroga del servizio a tutele graduali.

13. I clienti domestici vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, hanno il diritto di chiedere, entro il 31 dicembre 2026, l'accesso al servizio a tutele graduali di cui alla Deliberazione ARERA 362/2023/R/eel e il diritto ad essere riforniti dall'esercente il servizio a tutele graduali aggiudicatario del servizio nell'area territoriale in cui è ubicato il punto di prelievo del cliente domestico vulnerabile richiedente l'accesso al medesimo servizio a tutele graduali. Il servizio a tutele graduali di cui alla deliberazione Arera 362/2023/R/eel è prorogato fino al 31 marzo 2028. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, ARERA stabilisce le modalità di attuazione del presente comma, ivi comprese: a) quelle concernenti l'attestazione circa la sussistenza dei requisiti di vulnerabilità di cui al medesimo articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 ; b) quelle concernenti

la definizione e attuazione di un meccanismo di ristoro per gli eventuali maggiori oneri di vendita documentabili e certificati, derivanti per gli esercenti il servizio a tutele gradualì in conseguenza dell'attuazione del presente comma; c) quelle concernenti la proroga del servizio a tutele gradualì.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"

94.0.42

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, IRTO, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 94-bis

(Fondo rinnovabili PMI)

1. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole e medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il «Fondo Rinnovabili PMI», con una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.

4. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per

l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili.

7. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.»

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

94.0.43

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis

*(Misure di riduzione del costo dell'energia per
le imprese manifatturiere in media tensione)*

1. Al fine di sostenere la competitività delle imprese manifatturiere e contrastare l'impatto dei costi energetici, è autorizzato l'azzeramento, per un periodo di tre mesi, della quota energia della componente ASOS (oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione) applicata all'energia prelevata dai clienti non domestici in media tensione che operano nei settori individuati dal numero 103 della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1971, n. 633.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede, nel limite massimo di 300 milioni di euro delle risorse disponibili mediante corrispondente utilizzo delle risorse acquisite dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), anche a valere sui proventi delle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nel rispetto del vincolo di destinazione.»

94.0.44

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis

(Misure di riduzione del costo dell'energia per le imprese manifatturiere in media tensione)

1. Al fine di sostenere la competitività delle imprese manifatturiere e contrastare l'impatto dei costi energetici, è autorizzato l'azzeramento, per un periodo di tre mesi, della quota energia della componente ASOS (oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione) applicata all'energia prelevata dai clienti non domestici in media tensione che operano nei settori individuati dal numero 103 della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1971, n. 633.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede, nel limite massimo di 300 milioni di euro delle risorse disponibili mediante corrispondente utilizzo delle risorse acquisite dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), anche a valere sui proventi delle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nel rispetto del vincolo di destinazione.»

94.0.45

MARTELLA, MANCA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis

(Riduzione degli oneri di sistema per le PMI)

«1. Per contenere i costi delle bollette di energia elettrica, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede a ridurre fino all'azzeramento, per il primo e il secondo trimestre 2026, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW e con potenza disponibile superiore a 16,5kW, in misura tale da consentire alle predette utenze risparmi complessivi per 1.000 milioni di euro, senza aggravio di oneri di sistema per le utenze domestiche.

Conseguentemente, all'articolo 134, comma 1, sostituire le parole: « 2.200 milioni» con le seguenti: « 1.200 milioni»

94.0.46

MANCA

Dopo l'articolo 94, inserire il seguente:

«Art. 94-bis

(Utilizzo biocombustibili in ambito industriale)

1. Alle imprese che utilizzano combustibili liquidi in purezza di cui all'articolo 3, comma 13, del DM 16 marzo 2023, n. 107, per la produzione di energia elettrica o di calore, è riconosciuto un credito di imposta pari a 20 centesimi per ciascun litro di combustibile liquido in purezza di cui sopra acquistato a condizione che sia utilizzato in sostituzione dei combustibili fossili e sia certificato ai sensi del DM 7 agosto 2024. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante l'utilizzo del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, nel limite di spesa di 10 milioni complessivi per l'anno 2026.

2. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della leg-

ge di conversione del presente decreto, sono definiti criteri e modalità di accesso al contributo di cui al comma 6-bis, nonché le modalità del rispetto dei limiti di spesa.».

94.0.48

IRTO, MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, GIACOBBE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis

(Fondo rotativo di garanzia per il credito a tasso agevolato per la realizzazione di CER)

1. Al fine di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo rotativo di garanzia per il credito a tasso agevolato per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. Le modalità di gestione del fondo, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il fondo ha una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e possono convergervi contributi definiti sulla base di accordi con la Banca europea degli investimenti, con la società Cassa depositi e prestiti, con i soggetti del sistema bancario, con la società Poste Italiane, e con le regioni allo scopo di assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito.

Consequentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: « 100 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti: « 50 milioni per l'anno 2026 e 100 milioni a decorrere dal 2027.»

94.0.49

MISIANI, BASSO, MANCA, LORENZIN, NICITA, MARTELLA, FRANCESCHELLI,
GIACOBBE

Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis

(Credito formazione futuro)

1. Alle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, è attribuito un credito d'imposta, denominato "Formazione Futuro" per le spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione negli ambiti di cui al comma 4.

2. Nei confronti delle piccole imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

3. Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le aliquote del credito d'imposta del 50 per cento e del 40 per cento previste dal comma 2, sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento, a condizione che le attività formative siano erogate da Università, *Competence Center*, ITS, centri di elevata capacità di innovazione.

4. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1, le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie legate alla transizione digitale e a quella ecologica. Con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate gli ambiti e le attività ammissibili e i criteri e le modalità per la certificazione dell'acquisizione o del consolidamento delle competenze da parte dei soggetti che svolgono le attività formative.

5. Non si considerano attività ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 1, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 1 e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

7. L'incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

8. Ferma restando l'esclusione delle imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, la disciplina del credito d'imposta non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

9. Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono

ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

10. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 8 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili al credito d'imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti indicati nel comma 6 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori.

11. Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al solo fine di consentire al Ministero delle imprese e del made in Italy di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta di cui al comma 1, sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero delle Imprese e del made in Italy. Con apposito decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

12. Con decreto delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.

13. Per l'attuazione delle disposizioni è autorizzata la spesa, nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle maggiori entrate e le minori spese di cui al comma 14.

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027

al 2031. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031.

94.0.50 (testo 2)

PATUANELLI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis

(Proroga Formazione 4.0)

1. La disciplina del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 si applica, con le modifiche previste dai commi da 211 a 217 dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano nel limite di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

94.0.51

BASSO, MISIANI, NICITA, LORENZIN, MANCA, MARTELLA

Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis

(Fondo intelligenza naturale)

1. Al fine di migliorare le competenze dei lavoratori, ridurre le disuguaglianze sociali e promuovere la competitività economica e la salvaguardia dei lavoratori, è istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo Intelligenza naturale», con dotazione iniziale pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono interamente destinate alla copertura degli oneri relativi all'organizzazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio di certificazioni attestanti lo sviluppo di competenze dei lavoratori necessarie per affrontare la transizione digitale ed ecologica, nonché per la copertura degli oneri relativi alle ore di formazione professionale dei lavoratori, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.

3. Alla realizzazione e all'ulteriore finanziamento degli interventi di cui al comma 2 possono contribuire, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, destinando ad ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.

4. Alla realizzazione e all'ulteriore finanziamento degli interventi di cui al comma 2 possono altresì contribuire tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.

5. L'elenco delle certificazioni è individuato, previa valutazione accurata delle esigenze del mercato del lavoro, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e aggiornato con cadenza semestrale.

6. I corsi di formazione che offrono le certificazioni individuate al comma 5 e che vogliono utilizzare il "Fondo Intelligenza Naturale" devono presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la loro offerta tramite una piattaforma nazionale pubblica, integrata con l'App IO, con oneri a carico del Fondo di cui al comma 1, da attivare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

94.0.52

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 94-bis

(Fondo per la creazione di comunità energetiche nei comuni sotto cinquemila abitanti)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di promuovere la nascita di Comunità Energetiche Rinnovabili nei piccoli comuni sotto i cinquemila abitanti attraverso le organizzazioni del Terzo settore riconosciute ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106, già esistenti, è istituito un fondo con dotazione pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabiliti criteri e modalità per l'erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 1.500.000;

2027: - --;

2028: - --;

94.0.53

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis

(Agevolazioni per il sostegno alla mobilità)

1. L'esenzione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera f-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, recante il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, si applica anche ai veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea adattati al trasporto delle persone con disabilità, nonché ai veicoli degli enti privati senza fine di lucro che svolgono attività di trasporto di persone con disabilità.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 128 milioni di euro per l'anno 2026, 267 milioni di euro per l'anno 2027 e 311 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

94.0.54

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis

(IVA ridotta per il sostegno alla mobilità inclusiva)

1. A decorrere dall'anno 2026, per le cessioni di veicoli adattati al trasporto di persone con disabilità in favore di esercenti di servizi pubblici non di linea, nonché di enti privati senza scopo di lucro che svolgono attività

di trasporto di persone con disabilità, si applica l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2026 e 320 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

94.0.55

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis
(Mobilità inclusiva)

1. A decorrere dall'anno 2026, agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria volti ad integrare sistemi per garantire e agevolare la mobilità delle persone con disabilità si applica l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

94.0.57

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis

(Transizione 5.0)

1. Per le finalità di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è autorizzata la spesa complessiva di 3.800 milioni di euro per gli anni 2024-2030.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.800 milioni di euro per gli anni 2025-2030, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo di ciascun anno dal 2025 al 2030, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 3.800 milioni di euro per gli anni 2025-2030. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre di ciascun anno dal 2025 al 2030, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente articolo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

94.0.59

PAITA, RENZI, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis

(Fondo spese indifferibili)

1. Nelle more della soppressione del CNEL, a decorrere dal 31 marzo 2026 la dotazione finanziaria complessiva del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale sono rideterminate per un importo pari a 100.000 euro annui.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per le spese indifferibili, la cui dotazione finanziaria è costituita dai risparmi di spesa derivanti dal comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare con propri decreti, da adottarsi entro il 30 settembre 2026, le predette risorse al finanziamento dei seguenti interventi:

a) incremento del contingente di personale delle forze di polizia, nonché del relativo parco mezzi, dei dispositivi di videosorveglianza in luoghi pubblici e dell'illuminazione pubblica

b) introduzioni di benefici fiscali in favore di persone di età fino a i 35 anni, volti ad aumentare la redditività dell'attività lavorativa nelle prime fasi di accesso al mondo del lavoro;

c) incentivi all'adattamento del servizio pubblico non di linea al trasporto di persone con disabilità;

d) detassazione del trattamento di fine rapporto e del trattamento di fine servizio, inversamente proporzionale all'entità del medesimo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre le variazioni di bilancio necessarie a garantire l'attuazione del presente articolo.

94.0.71

BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis

(Fondo per l'incentivo per la transazione ecologica delle imbarcazioni utilizzate per la pesca nelle isole minori)

1. Al fine di favorire la transizione ecologica nel settore dei pescherecci operanti dalle isole minori, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo con la dotazione di 3 milioni di euro per ciascun anno 2026, 2027 e 2028, per l'erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica e per l'acquisto e l'installazione di pannelli fotovoltaici nautici sui pescherecci.

2. I contributi sono concessi alle imprese di pesca iscritte nei circondari marittimi in cui ricadono le isole minori che dimostrino di svolgere attività di pesca e di essere armatori e/o proprietari dell'imbarcazione a far data dai 12 mesi antecedenti dalla pubblicazione dell'avviso. Nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1, che costituiscono limite massimo di spesa, per l'acquisto di un motore ad alimentazione elettrica e dell'eventuale pacco batterie con contestuale rottamazione del motore endotermico alimentato da carburanti fossili con pannelli fotovoltaici nautici da installare sulle imbarcazioni e dell'eventuale pacco batterie.

3. I contributi sono concessi nei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del medesimo comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificato in 3 milioni di euro per ciascun anno 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

94.0.72 (testo 4)

MISIANI, MANCA, FRANCESCHELLI, LORENZIN, NICITA, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 94-bis

(Misure per la filiera automotive e la mobilità sostenibile, per la transizione verde e digitale e per garantire gli investimenti in azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici)

1. Al fine di sostenere la riconversione produttiva, l'innovazione tecnologica e la riqualificazione occupazionale del comparto automobilistico, il Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni datoriali della filiera dell'automotive e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, adotta entro il 30 marzo 2026, il "Piano nazionale per la filiera *automotive* e la mobilità sostenibile" finalizzato a sostenere:

a) progetti di investimento per la produzione e l'assemblaggio in Italia di veicoli elettrici e ibridi, nonché per la realizzazione di batterie e infrastrutture di ricarica;

b) programmi di riqualificazione e aggiornamento professionale dei lavoratori del settore e della componentistica;

c) la costituzione di poli di ricerca e innovazione pubblico-privati per lo sviluppo di tecnologie legate alla mobilità sostenibile e all'efficienza energetica;

d) misure di sostegno alle piccole e medie imprese della filiera per la riconversione produttiva e digitale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035.

3. Al fine di creare uno strumento permanente di politica industriale, in grado di coordinare investimenti pubblici e privati per la transizione verde e digitale, sostenendo la trasformazione delle filiere strategiche e la creazione di occupazione di qualità, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, è istituito il Fondo nazionale per la politica industriale verde e digitale, con una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035.

4. Le risorse del Fondo di cui al comma 3 sono destinate al finanziamento di programmi di investimento industriale per la decarbonizzazione, la digitalizzazione dei processi produttivi e la riconversione delle filiere strategiche, compatibili con gli obiettivi del *Green Deal Industrial Plan* e con la disciplina sugli aiuti di Stato a favore della transizione verde, con priorità di

interventi in ambito di mobilità sostenibile, energia, semiconduttori, bioeconomia e sanità tecnologica.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di selezione, attraverso bandi pubblici, dei progetti di cui al comma 4, nonché i criteri di priorità e le procedure di attuazione.

6. Al fine di garantire gli investimenti in azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici da sviluppare in Paesi *partner*, la dotazione del Fondo italiano per il clima è incrementata di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035.

7. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro il 31 dicembre 2026, il Consiglio Scientifico Clima e Ambiente, quale organismo autonomo ed indipendente che svolge funzioni di studio e ricerca finalizzate ad individuare misure volte a superare, in termini di mitigazione, adattamento e opportunità di sviluppo, la crisi climatica, la crisi della biodiversità e degli ecosistemi e eventuali nuove crisi ambientali. Il Consiglio redige, con cadenza semestrale, una relazione sull'attività svolta a cui allega le proposte elaborate a seguito degli studi e delle ricerche di cui al precedente periodo, da trasmettere alle competenti commissioni parlamentari e al Governo al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di superamento della crisi climatica, della crisi della biodiversità e degli ecosistemi e delle eventuali nuove crisi ambientali.

8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati, con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Scientifico Clima e Ambiente. Per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Scientifico Clima e Ambiente, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307>>

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con esclusione delle spese commesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure

di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati, senza determinare aumenti della pressione fiscale complessiva e salvaguardando le famiglie e le imprese più vulnerabili, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035.

94.0.73

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 94 - bis

(Strategia nazionale per lo sviluppo della filiera industriale della transizione energetica e delle pompe di calore)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo della filiera nazionale delle tecnologie abilitanti la transizione energetica, il Governo, su proposta del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero dell'economia e delle finanze adotta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la "Strategia nazionale per lo sviluppo della filiera industriale della transizione energetica e delle pompe di calore" di seguito denominata "Strategia".

2. Per l'attuazione della Strategia è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, il "Fondo per lo sviluppo della filiera nazionale delle tecnologie per la transizione energetica", con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027 e 100 milioni di euro per l'anno 2028.

3. Le risorse del Fondo finanziano, anche in combinazione con strumenti europei, interventi volti a:

a) sviluppo dell'industria legata alla produzione e installazione di pompe di calore, anche tramite investimenti produttivi di riconversione e sviluppo lungo l'intera catena del valore: materie prime, componentistica, sistemi di accumulo, assemblaggio, ricondizionamento e riciclo;

b) ricerca, sviluppo e innovazione su efficienza dei cicli termodinamici, nuovi refrigeranti a basso GWP, integrazione con fotovoltaico, accumuli elettrici e termici e sistemi di gestione intelligente;

c) formazione di tecnici installatori e manutentori, in coordinamento con le Regioni;

d) promozione export e internazionalizzazione sui mercati UE ed extra-UE;

e) acquisti pubblici: sperimentazioni e lotti pilota di pompe di calore ad alta temperatura e per reti di teleriscaldamento/raffrescamento;

f) riuso e riciclo dei componenti e gestione del fine vita del prodotto in un'ottica di economia circolare.

4. Con uno o più decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, sono definiti: criteri e priorità, procedure, indicatori di risultato e modalità di monitoraggio, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

5. Al fine di favorire la domanda qualificata e la standardizzazione industriale, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro novanta giorni dall'adozione della Strategia, aggiorna i Criteri Ambientali Minimi (CAM) applicabili alle forniture e ai servizi energetici negli edifici pubblici, introducendo requisiti prestazionali per i sistemi a pompa di calore e i relativi sottosistemi, compatibili con l'evoluzione tecnica e normativa.

6. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»

94.0.78

DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis

(Disposizioni in materia di efficientamento energetico in materia di illuminazione pubblica)

1. Al fine di generare un incremento in termini di efficientamento energetico e di riduzione della spesa pubblica per i consumi, in aderenza agli obiettivi di neutralità climatica previsti dal green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, destinato all'erogazione di contributi in favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico mediante ricorso a interventi di domotica e di building automation dell'illuminazione pubblica ovvero dei pubblici edifici.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità operative e i termini per la presentazione dei progetti, le attività finanziabili, nonché l'ammontare del contributo erogabile a ciascun richiedente.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 95

95.1

BOCCIA, PATUANELLI, DE CRISTOFARO, PAITA

Al comma 1, premettere i seguenti: « 01. All'articolo 15 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: "8-bis. A

decorrere dal 1° gennaio 2026, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in via generale, all'intero territorio nazionale. L'autorizzazione unica rilasciata dall'amministrazione competente per la localizzazione e l'esercizio delle attività produttive produce, su tutto il territorio della Repubblica, gli stessi effetti sostitutivi, abilitativi e autorizzatori già previsti per le aree comprese nella Zona Economica Speciale unica."

01-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definite i criteri e le modalità operative per l'applicazione uniforme della disciplina di cui al comma 01.».

95.2

LOREFICE, NATURALE, BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole "Sicilia, Sardegna" sono sostituite dalle seguenti: "Sicilia, Sardegna e nelle isole minori". Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

95.3

DAMANTE, Sabrina LICHERI, PIRRO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, premettere il seguente:* «01. All'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. A far data dal 1° gennaio 2024 è istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - Zes unica, di seguito denominata «Zes unica», che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia.";

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. È istituita la Zona economica speciale insulare - ZES Insulare che ricomprende i territori delle Regioni Sardegna e Sicilia, nonché i territori delle isole minori.".»;

b) *al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:*

«c-bis) al comma 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In coerenza con quanto previsto dall'articolo 119, sesto comma della Costituzione, una specifica quota, pari al 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente è riservata agli investimenti e agli interventi prioritari necessari a rimuovere gli svantaggi dell'insularità nella regione Sardegna e nella Regione Siciliana.".»

95.4

Sabrina LICHERI, DAMANTE, BEVILACQUA, PIRRO, Ettore Antonio LICHERI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) sostituire le parole:* "Per gli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028" *con le seguenti:* "A decorrere dall'anno 2024";

b) *alla lettera b) sostituire le parole:* "al 31 dicembre 2028" *con le seguenti:* "al 31 dicembre di ogni anno";

c) *alla lettera c) sostituire le parole:* ", 2.300 milioni di euro per l'anno 2026, 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e di 750 milioni di euro per l'anno 2028" *con le seguenti:* "e di 2.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"

Ai maggiori oneri pari a 1.300 milioni di euro per l'anno per l'anno 2027, 1.550 milioni di euro per l'anno 2028 e 2.300 milioni di euro per l'anno 2029 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

b) *dopo l'articolo 95, inserire il seguente:*

"Art. 95-bis.

(Modifiche alla disciplina fiscale)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.

3. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "21 per cento";

95.5

DAMANTE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, PIRRO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2:

1) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o alla ristrutturazione di immobili a destinazione produttiva, in modo anche da incentivare il recupero di immobili esistenti e limitare il consumo del suolo in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite";

2) il secondo periodo è soppresso.»;

b) alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al terzo periodo le parole: "200.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "100.000 euro"»;

c) alla lettera c) sostituire le parole: «2.300 milioni di euro per l'anno 2026, 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e di 750 milioni di euro per l'anno 2028» *con le seguenti:* «5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028»;

d) dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente: "6-bis. Alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2028, una nuova iniziativa economica nella ZES unica, di cui all'articolo 9, comma 1, è riconosciuta l'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175, 176 dell'articolo 1 della medesima legge."»

Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 3.200 milioni di euro per l'anno 2026, 4.500 milioni di euro per l'anno 2027 e 4.800 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

"Art. 5

(Modifiche alla disciplina fiscale sui servizi digitali)

1. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento";

b) all'articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono modificate secondo le seguenti modalità:

- 1) l'aliquota della lettera b) è incrementata di cinque punti percentuali;
- 2) l'aliquota della lettera c) è incrementata di due punti percentuali.";
- c) sostituire l'articolo 23 con i seguenti:

"Art. 23

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.500 milioni annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

«Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di imposta straordinaria e temporanea nel settore degli armamenti)

1. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica del settore degli armamenti, per gli anni 2026, 2027 e 2028, è istituita un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti il predetto settore.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, un'imposta pari al 40 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro nei periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2026, 31 dicembre 2027 e 31 dicembre 2028 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022.

3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 1 e 2, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle Entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

7. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'imposta straordinaria di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.";

95.6

Sabrina LICHERI, DAMANTE, BEVILACQUA, PIRRO, Ettore Antonio LICHERI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "ovvero all'ampliamento" sono inserite le seguenti: "o all'adeguamento funzionale o alla riqualificazione energetica";

b) alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al terzo periodo le parole: "200.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro"»;

c) alla lettera c) sostituire le parole: «2.300 milioni di euro per l'anno 2026, 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e di 750 milioni di euro per l'anno 2028» *con le seguenti:* «3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028»;

d) dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente: "6-bis. Alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2028, una nuova iniziativa economica nella ZES unica, di cui all'articolo 9, comma 1, è riconosciuta l'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175, 176 dell'articolo 1 della medesima legge."»

Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2026, 2.500 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.800 milioni di euro per

l'anno 2028, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

"Art. 5

(Modifiche alla disciplina fiscale sui servizi digitali)

1. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento";

b) *all'articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente*: "1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono modificate secondo le seguenti modalità:

3) l'aliquota della lettera b) è incrementata di cinque punti percentuali;

4) l'aliquota della lettera c) è incrementata di due punti percentuali.";

c) *sostituire l'articolo 23 con i seguenti*:

"Art. 23

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.500 milioni annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.".

95.7

DAMANTE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, PIRRO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Per le finalità di cui al comma 1, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, anche se non di nuova costruzione, comprese le spese di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento strettamente funzionale all'attività produttiva. Il valore dei terreni e degli immobili, comprese le spese di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento funzionale degli stessi, non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato."»

95.8

DAMANTE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, PIRRO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, dopo le parole "ovvero all'ampliamento" sono aggiunte le seguenti: "o all'adeguamento funzionale o alla riqualificazione energetica".»

95.9

DAMANTE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, PIRRO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o alla ristrutturazione di immobili a destinazione produttiva, in modo anche da incentivare il recupero di immobili esistenti e limitare il consumo del suolo in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite".»

95.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente

"b-bis). Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole "200.000 euro" con le seguenti: "50.000 euro".

95.11

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) al comma 4, terzo periodo, le parole: «200.000 euro», sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro»".

95.12 (testo 3)

MISIANI, MANCA, CAMUSSO, FRANCESCHELLI, LORENZIN, NICITA, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: « b-bis) al comma 4, terzo periodo, le parole: "200.000" sono sostituite dalle seguenti: "100.000 euro"

Conseguentemente,

- *Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "L'accesso al credito d'imposta è subordinato alla regolare applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore di riferimento e al rispetto delle normative in materia di lavoro, sicurezza e parità di genere."*

- *dopo il comma 5, aggiungere i seguenti: << 5-bis. La cabina di regia della ZES Unica, la cabina di regia ZLS nonché i comitati di indirizzo delle singole Zone logistiche semplificate (ZLS) istituiscono tavoli permanenti di concertazione con le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative, ai fini della definizione di piani di sviluppo sostenibile e occupazionale dell'area. Tali piani costituiscono condizione per la concessione dei benefici di cui al presente articolo.*

5-ter. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta di cui al presente articolo sono iscritti in un elenco pubblico consultabile online, con indicazione dell'importo dell'agevolazione, dell'ubicazione del progetto e del numero di unità lavorative mantenute o create."

- *Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti: << 10-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, è istituito un "Distretto di interesse strategico industriale nazionale", finalizzato al rilancio produttivo dell'area Melfese nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che intendono insediarsi possono beneficiare di speciali condizioni di semplificazione procedurale e di incentivi in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa. Il distretto è delimitato all'area territoriale del Comune di Melfi. L'insediamento di nuove attività industriali, produttive e logistiche nel distretto non è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività ed è soggetto alla procedura semplificata di autorizzazione unica rilasciata dalle amministrazioni competenti, su istanza di parte, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale. L'autorizzazione unica sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla riattivazione di attività economiche, industriali, produttive e logistiche. In relazione agli investimenti di cui al presente comma, è concesso un credito d'imposta fino al 75 per cento delle spese sostenute per l'investimento. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2033. Con decreto del Ministro*

delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Regione Basilicata, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo. Il credito d'imposta concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa comunitaria in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, i soggetti beneficiari del credito d'imposta devono mantenere la loro attività nel distretto di cui al presente comma per almeno dieci anni dopo il completamento dell'investimento medesimo. L'inosservanza dell'obbligo di cui al secondo periodo determina la revoca dei benefici concessi e goduti.

- 10-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026, è istituito un "Distretto di interesse strategico industriale nazionale", finalizzato al rilancio produttivo dell'area produttiva di Termoli, e un "Distretto di interesse strategico industriale nazionale", finalizzato al rilancio produttivo dell'area produttiva di Atessa, nei quali l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che intendono insediarsi possono beneficiare di speciali condizioni di semplificazione procedurale e di incentivi in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa. Il distretto di Termoli è delimitato all'area territoriale del Comune di Termoli. Il distretto di Atessa è delimitato all'area territoriale del Comune di Atessa. L'insediamento di nuove attività industriali, produttive e logistiche nel distretto non è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività ed è soggetto alla procedura semplificata di autorizzazione unica rilasciata dalle amministrazioni competenti, su istanza di parte, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale. L'autorizzazione unica sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla riattivazione di attività economiche, industriali, produttive e logistiche. In relazione agli investimenti di cui al presente comma, è concesso un credito d'imposta fino al 75 per cento delle spese sostenute per l'investimento. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2026 al 2033, per gli investimenti nel distretto di Termoli e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2033, per gli investimenti nel distretto di Atessa. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentite rispettivamente la Regione Molise e la Regione Abruzzo, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del

credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo. Il credito d'imposta concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa comunitaria in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, i soggetti beneficiari del credito d'imposta devono mantenere la loro attività nel distretto di cui al presente comma per almeno dieci anni dopo il completamento dell'investimento medesimo. L'inservanza dell'obbligo di cui al secondo periodo determina la revoca dei benefici concessi e goduti.

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2033. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2033.

95.13

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis). Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «200.000 euro» con le seguenti: «50.000 euro.».

95.14

DAMANTE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, PIRRO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al terzo periodo, le parole: "200.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "100.000 euro".»

95.15

DAMANTE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, PIRRO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) al comma 4, terzo periodo, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: ", di importo inferiore a 150.000 euro se effettuati da micro e piccole imprese e di importo inferiore a 80.000 euro se effettuati nelle aree classificate come SNAI, di cui alla Strategia Nazionale per lo sviluppo delle Aree Interne, effettuati dalle imprese di qualsiasi dimensione. Per i progetti di investimento effettuati nelle aree classificate come SNAI è riconosciuta una maggiorazione del 20% dell'agevolazione di cui al primo periodo".»

95.16

DAMANTE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, PIRRO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al terzo periodo, le parole: "200.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro".»

95.18

DAMANTE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, PIRRO

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «2.300 milioni di euro per l'anno 2026, 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e di 750 milioni di euro per l'anno 2028» con le seguenti: «10.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028»

Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 7.700 milioni di euro per l'anno 2026, 9.000 milioni di euro per l'anno 2027 e 9.300 milioni di euro per

l'anno 2028 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(Modifiche alla disciplina fiscale)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».

3) All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "25 per cento";

d) *all'articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente:* "1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono modificate secondo le seguenti modalità:

m) l'aliquota della lettera b) è incrementata di dodici punti percentuali;

n) l'aliquota della lettera c) è incrementata di due punti percentuali.";

e) *sostituire l'articolo 23 con i seguenti:*

"Art. 23

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.500 milioni annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

«Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di imposta straordinaria e temporanea nel settore degli armamenti)

1. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica del settore degli armamenti, per gli anni 2026, 2027 e 2028, è istituita un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti il predetto settore.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, un'imposta pari al 40 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro nei periodi di imposta in corso al 31 dicembre

2026, 31 dicembre 2027 e 31 dicembre 2028 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022.

3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 1 e 2, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle Entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

7. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'imposta straordinaria di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.";

f) sopprimere l'articolo 132, comma 2;

g) dopo l'articolo 132, inserire il seguente:

"Art. 132-bis.

(Fondo per gli interventi strutturali di politica economica)

1. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 600 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.";

h) sopprimere l'articolo 134.

95.19

Barbara FLORIDIA, DAMANTE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, PIRRO

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «2.300 milioni di euro per l'anno 2026, 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e di 750 milioni di euro per l'anno 2028» con le seguenti: «5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028»

Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 2.700 milioni di euro per l'anno 2026, 4.000 milioni di euro per l'anno 2027 e 4.300 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

d) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

"Art. 5

(Modifiche alla disciplina fiscale sui servizi digitali)

1. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento";

e) all'articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono modificate secondo le seguenti modalità:

5) l'aliquota della lettera b) è incrementata di cinque punti percentuali;

6) l'aliquota della lettera c) è incrementata di due punti percentuali.";
f) sostituire l'articolo 23 con i seguenti:

"Art. 23

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.500 milioni annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

«Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di imposta straordinaria e temporanea nel settore degli armamenti)

1. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica del settore degli armamenti, per gli anni 2026, 2027 e 2028, è istituita un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti il predetto settore.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, un'imposta pari al 40 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro nei periodi di imposta in corso al 31 dicembre

2026, 31 dicembre 2027 e 31 dicembre 2028 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022.

3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 1 e 2, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle Entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

7. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'imposta straordinaria di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.";

95.20

D'ELIA, SENSI, LORENZIN, MANCA

Al comma 1, lettera c), le parole: « 2.300 milioni di euro per l'anno 2026, 1.000 milioni per l'anno 2027 e di 750 milioni per l'anno 2028» con le seguenti: « 2.500 milioni di euro per l'anno 2026, 1.100 milioni per l'anno 2027 e di 810 milioni per l'anno 2028.»

Conseguentemente:

- *al comma 1, aggiungere i seguenti:* « 1-bis. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo di nuovi investimenti nelle regioni in transizione, come individuate dalla normativa dell'Unione europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ricomprende anche l'intero territorio del Lazio.

1-ter. Per le finalità di cui al comma 1, la composizione della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, è integrata con il Presidente della regione Lazio e sono estesi al territorio del Lazio i compiti e le attività della Struttura di missione ZES, nonché quelli del portale *web* della ZES unica e dello sportello unico digitale ZES per le attività produttive nella ZES unica (S.U.D. ZES).

1-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del Piano strategico della ZES unica, al fine di individuare i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della regione Lazio, ivi compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica, nonché le modalità di attuazione del medesimo Piano strategico.

1-quinquies. In relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 10 del presente articolo, nei limiti di spesa complessiva di cui al comma 1.

- *dopo l'articolo 132, aggiungere il seguente:* «Art. 132-bis - 1. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 200 milioni di euro per l'anno 2026, di 100 milioni di euro per l'anno 2027 e di 60 milioni per l'anno 2028.»;

95.21

DAMANTE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, PIRRO

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e garantire una quota pari ad almeno il 40 per cento a favore delle micro, piccole e medie imprese."»

95.22

Sabrina LICHERI, DAMANTE, BEVILACQUA, PIRRO, Ettore Antonio LICHERI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:

«c-bis) al comma 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In coerenza con quanto previsto dall'articolo 119, sesto comma della Costituzione, una specifica quota, pari al 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente è riservata agli investimenti e agli interventi prioritari necessari a rimuovere gli svantaggi dell'insularità nella regione Sardegna e nella Regione Siciliana."»

95.23

DAMANTE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, PIRRO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:

«c-bis) dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente: "6-bis. Alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2028, una nuova iniziativa economica nella ZES unica, di cui all'articolo 9, comma 1, è riconosciuta l'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175, 176 dell'articolo 1 della medesima legge."»

Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

95.24

MISIANI, MANCA, FRANCESCHELLI, LORENZIN, NICITA, MARTELLA,
GIACOBBE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: « 1-bis. I crediti di imposta di cui all'articolo 16 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, sono prioritariamente destinati, per gli anni 2026, 2027 e 2028, a progetti che:

a) si inseriscono in filiere individuate, con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, come strategici ai fini della transizione ecologica e digitale, della reindustrializzazione e dell'aumento della capacità produttiva nazionale;

b) includono piani di R&S o trasferimento tecnologico;

c) prevedono occupazione stabile e formazione certificata.»

95.25

MISIANI, MANCA, FRANCESCHELLI, LORENZIN, NICITA, MARTELLA,
GIACOBBE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: « 1-bis. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto esclusivamente ai soggetti che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore di appartenenza stipulato dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»

95.26

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, la Zona economica speciale di cui all'articolo 9 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ricomprende anche i Comuni appartenenti ai territori montani della fascia appenninica delle Regioni Toscana, Emilia Romagna e Liguria.»

95.30

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "L'accesso al credito d'imposta è subordinato alla regolare applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore di riferimento e al rispetto delle normative in materia di lavoro, sicurezza e parità di genere."

b) Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. La cabina di regia della ZES Unica, la cabina di regia ZLS nonché i comitati di indirizzo delle singole Zone logistiche semplificate (ZLS) istituiscono tavoli permanenti di concertazione con le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative, ai fini della definizione di piani di sviluppo sostenibile e occupazionale dell'area. Tali piani costituiscono condizione per la concessione dei benefici di cui al presente articolo.

5-ter. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta di cui al presente articolo sono iscritti in un elenco pubblico consultabile online, con indicazione dell'importo dell'agevolazione, dell'ubicazione del progetto e del numero di unità lavorative mantenute o create.

95.31

CAMUSSO, MANCA, FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "L'accesso al credito d'imposta è subordinato alla regolare applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore di riferimento e al rispetto delle normative in materia di lavoro, sicurezza e parità di genere."

b) Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. La cabina di regia della ZES Unica, la cabina di regia ZLS nonché i comitati di indirizzo delle singole Zone logistiche semplificate (ZLS) istituiscono tavoli permanenti di concertazione con le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative, ai fini della definizione di piani di sviluppo sostenibile e occupazionale dell'area. Tali piani costituiscono condizione per la concessione dei benefici di cui al presente articolo

5-ter. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta di cui al presente articolo sono iscritti in un elenco pubblico consultabile online, con indicazione dell'importo dell'agevolazione, dell'ubicazione del progetto e del numero di unità lavorative mantenute o create."

95.32

BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'accesso al credito d'imposta è subordinato alla regolare applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore di riferimento e al rispetto delle normative in materia di lavoro, sicurezza e parità di genere.»;

b) *dopo il comma 10, aggiungere, in fine, il seguente:*

«10-bis. La cabina di regia della ZES Unica, la cabina di regia ZLS nonché i comitati di indirizzo delle singole Zone logistiche semplificate (ZLS) istituiscono tavoli permanenti di concertazione con le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative, ai fini della definizione di piani di sviluppo sostenibile e occupazionale dell'area.

95.33

DAMANTE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, NATURALE, PIRRO

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, dopo le parole:* «sono resi noti» *inserire le seguenti:* «e trasmessi alle competenti commissioni parlamentari»;

b) *alla lettera b) sostituire le parole:* «la tipologia degli investimenti» *con le seguenti:* «la tipologia e i settori di appartenenza degli investimenti»

c) *dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) l'ammontare, per ciascuna tipologia di impresa, dell'investimento realizzato entro la data del 31 dicembre 2026, del 31 dicembre 2027 e del 31 dicembre 2028;

95.34

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, secondo periodo, dell'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, qualora il provvedimento di cui al comma 4 indichi un credito d'imposta inferiore a quello massimo riconoscibile nelle zone assistite delle regioni di cui al comma 1 del citato articolo 16, il Ministero delle imprese e

del made in Italy e le predette regioni, entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, rendono nota, mediante apposita comunicazione inviata al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle procedure e dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da detti programmi, indicando l'entità delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento della misura. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e le regioni che intendono avvalersi della facoltà di cui al primo periodo definiscono con propri provvedimenti le modalità di riconoscimento dell'agevolazione e gli adempimenti richiesti agli operatori economici, anche tenendo conto di quanto previsto dal citato articolo 16».

95.36

PATUANELLI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, secondo periodo, dell'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, qualora il provvedimento di cui al comma 4 indichi un credito d'imposta inferiore a quello massimo riconoscibile nelle zone assistite delle regioni di cui al comma 1 del citato articolo 16, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e le predette regioni, entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, rendono nota, mediante apposita comunicazione inviata al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle procedure e dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da detti programmi, indicando l'entità delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento della misura. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e le regioni che intendono avvalersi della facoltà di cui al primo periodo definiscono con propri provvedimenti le modalità di riconoscimento dell'agevolazione e gli adempimenti richiesti agli operatori economici, anche tenendo conto di quanto previsto dal citato articolo 16».

95.38

DAMANTE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, PIRRO

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Al fine di mitigare gli svantaggi derivanti dall'insularità, alle imprese con sede principale o operativa ubicata nei territori della regione Sicilia e della regione Sardegna è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite di spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2028 per il trasporto di merci.

6-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 6-bis è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti. Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d'impianto, ubicate nelle zone assistite di cui al comma 6-bis per almeno cinque anni dopo il sostenimento della spesa. L'inosservanza dell'obbligo di cui al terzo periodo determina la revoca dei benefici concessi e goduti secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma.

6-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 6-bis è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6-quinquies. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei trasporti, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 6-bis e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 6-bis.»

Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica econo-

mica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

95.39

DAMANTE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, PIRRO

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Al fine di mitigare gli svantaggi derivanti dall'insularità, le piccole e medie imprese con sede principale o operativa ubicata nei territori della regione Sicilia e della regione Sardegna beneficiano, nel limite di spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, delle seguenti agevolazioni fiscali, nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013:

a) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive sul valore della produzione netta;

b) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella regione Sicilia e nella regione Sardegna posseduti o utilizzati dai soggetti di cui al comma 6-bis per l'esercizio di attività economiche avviate dopo l'entrata in vigore della presente legge.»

Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

95.41

IRTO

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

"10-bis. È riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento degli investimenti effettuati nelle aree interne della Calabria, fino a un massimo di 500.000 euro.

10-ter. Sono integralmente deducibili, nei primi tre periodi d'imposta, i costi di avviamento sostenuti dalle imprese che si insediano nelle aree interne della Calabria.

10-quater. Al fine di contrastare lo spopolamento nelle aree interne della Calabria, è introdotta l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per i nuovi residenti per un periodo di cinque anni."

Consequentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"

95.0.1

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis

(Rifinanziamento del Fondo per la crescita sostenibile)

1. La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile è incrementata di ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, al fine di sostenere investimenti e progetti di rilevanza strategica nazionale finalizzati al rafforzamento della competitività del sistema produttivo nel settore della progettazione elettronica e delle tecnologie dei processori e dei semiconduttori.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare e sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso, previa apposita domanda da parte dei soggetti interessati, e al riparto delle risorse di cui al comma 1."

Consequentemente:

- *all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029"*

- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 50.000.000;

2027: - 50.000.000;

2028: - 50.000.000;

95.0.2

BASSO, MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis

(Credito destinazione futuro)

1. Alle imprese che effettuano investimenti in beni tecnologicamente avanzati e *green*, a decorrere dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30 per cento del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro, del 10 per cento del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, si applica a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

3. Le spese ammissibili sono individuate con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con priorità per quelle legate al raggiungimento di alcuni target di efficienza, risparmio energetico, minor impatto ambientale, utilizzo di tecnologie emergenti, processi di open innovation, in linea con gli obiettivi europei. 4. 4. In relazione agli investimenti di cui al presente articolo, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che l'investimento effettuato abbia fatto raggiungere gli obiettivi di efficienza, risparmio energetico, minor impatto ambientale, utilizzo di tecnologie emergenti e processi di open innovation.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al comma 1 e per

il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 3.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa, nel limite massimo complessivo, di 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033.

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2033. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2033.

95.0.4

BASSO, MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis *(Voucher Italia digitale)*

1. Al fine di favorire la digitalizzazione delle piccole imprese, delle microimprese e dei lavoratori autonomi, favorire la modernizzazione dell'economia e il potenziale di crescita a medio termine, nonché di migliorare la produttività dei fattori, la crescita dimensionale, l'internazionalizzazione e la sicurezza informatica, è istituito, a decorrere dall'anno 2026, il Voucher Italia digitale. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

2. Il Voucher di cui al comma 1 è uno strumento riconosciuto alle piccole imprese, alle microimprese e ai lavoratori autonomi che contiene l'obbligo di essere accettato dai soggetti abilitatori di cui al comma 3 come corrispettivo a fronte della cessione di soluzioni e servizi di digitalizzazione. L'importo del voucher è parametrato in base alle dimensioni dell'impresa e al numero dei suoi dipendenti.

3. Ai fini della concessione del Voucher di cui al comma 1, è istituita, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, la piattaforma nazionale denominata "Catalogo digitale" nella quale sono rese disponibili dalle imprese fornitrici interessate, in qualità di soggetti abilitatori affiliati, le soluzioni e i servizi di digitalizzazione o di installazione di soluzioni digitali. I beneficiari, anche avvalendosi di soggetti qualificati che collaborano alla gestione dell'aiuto, scegliere tra una o più soluzioni e servizi di digitalizzazione tra quelle disponibili nel catalogo.

4. Ai fini dell'utilizzo del voucher, il Catalogo digitale mette a disposizione meccanismi per elaborare le richieste dei soggetti che vogliono svolgere il ruolo di abilitatori affiliati e per pubblicare in modo trasparente il riferimento alla loro offerta di soluzioni di digitalizzazione accessibili alle imprese che intendano avvalersene.

5. I servizi e le soluzioni di digitalizzazione ammissibili riguardano l'ampliamento della presenza su Internet, del commercio elettronico, della gestione dei social network, della digitalizzazione delle relazioni con i clienti, della business intelligence e dell'analytics, dell'automazione dei processi, dell'implementazione della fatturazione elettronica, servizi e strumenti per uffici virtuali, comunicazioni sicure e sicurezza informatica, soluzioni di intelligenza artificiale. Gli aiuti per l'adozione di soluzioni di digitalizzazione possono essere utilizzati anche per sostituire soluzioni già adottate dal beneficiario purché rappresentino un miglioramento funzionale.

6. Per usufruire del Voucher di cui al comma 1, l'impresa beneficiaria deve compilare un sistema di autovalutazione del livello di digitalizzazione dell'azienda necessario all'accesso dei servizi e delle soluzioni disponibili sul catalogo e alla conseguente scelta, con utilizzo del corrispettivo del voucher, delle migliori soluzioni per l'azienda per migliorare il proprio livello di maturità digitale e la propria competitività attraverso la digitalizzazione.

7. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il riconoscimento del voucher di cui al comma 1, parametrati in base alla dimensione dell'impresa e al numero dei dipendenti occupati.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 50 milioni

di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 100 milioni a decorrere dall'anno 2029.

Conseguentemente,

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 50.000.000;

2025: - 50.000.000;

2026: - 50.000.000;

95.0.5

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis

(Credito di imposta in favore delle imprese del Sud)

1. Al fine di supportare le imprese ubicate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuto, alle medesime imprese, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per investimenti, nel limite massimo di spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, ivi incluso il credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto legge 9 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto

4. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite degli oneri annuali di cui al comma 1, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

95.0.6

FINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis.

(Agevolazioni fiscali e contributive alle imprese nelle aree interne)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, finalizzato alla concessione di agevolazioni fiscali e contributive nonché di contributi alle nuove imprese industriali, agricole, artigianali e dei servizi, esercitate in forma individuale o collettiva, che rispettino tutti i seguenti requisiti:

- a) stabiliscano e mantengano la sede legale e operativa in un comune delle aree interne classificato come periferico o ultraperiferico per un periodo non inferiore a dieci anni;
- b) conservino i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata per almeno dieci anni;
- c) non si trovino, all'atto della richiesta del beneficio, in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo o cessazione di attività ovvero in ogni altra analoga situazione e che non sia in corso una procedura per la dichiarazione di tali situazioni.

2. Alle imprese di cui al comma 1 sono riconosciuti i seguenti benefici:

- a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività per il periodo d'imposta nel corso del quale è

intrapresa la nuova attività e per il periodo d'imposta successivo, riduzione del 75 per cento dell'imposta dal terzo al quinto periodo d'imposta, riduzione del 50 per cento dell'imposta dal sesto all'ottavo periodo d'imposta, riduzione del 30 per cento dell'imposta dal nono al decimo periodo d'imposta;

b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi d'imposta a decorrere da quello di avvio della nuova attività e riduzione dell'imponibile al 50 per cento dal sesto al decimo periodo d'imposta;

c) l'esonero totale, di durata quinquennale, dal versamento dei contributi previdenziali per le assunzioni regolate da contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che comportino un effettivo incremento della base occupazionale. Tale beneficio è riconosciuto nella misura del 50 per cento per ogni esercizio successivo al quinto e fino a un massimo di ulteriori cinque anni.

3. Per le imprese la cui attività è esercitata da soggetti residenti nei comuni periferici o ultraperiferici delle aree interne che abbiano conseguito un diploma di laurea da non più di tre anni, per le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per le piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e per le imprese operanti nel settore della produzione di tecnologie per le energie alternative, le agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono rimodulate secondo i seguenti criteri:

a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito d'impresa di cui al comma 2, lettera a), è riconosciuta per il primo quinquennio di attività. Tale beneficio è inoltre concesso, nella misura del 75 per cento per ogni esercizio successivo al quinto e fino a un massimo di ulteriori cinque anni;

b) l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 2, lettera b), è riconosciuta nella misura del 50 per cento per ogni esercizio successivo al quinto e fino a un massimo di ulteriori cinque anni;

c) l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 2, lettera c), è incrementato nella misura del 75 per cento per l'assunzione di soggetti residenti nei comuni periferici o ultraperiferici della medesima regione in cui l'impresa ha la sede legale e operativa, che abbiano conseguito un master o un dottorato di ricerca da non più di cinque anni.

4. Alle imprese aventi sede legale e operativa nei comuni periferici e ultraperiferici delle aree interne che assumano a tempo pieno e indeterminato, comportando un effettivo incremento della base occupazionale, soggetti residenti nelle aree interne, montane e periferiche della medesima regione in cui

l'impresa ha la sede legale e operativa, che abbiano conseguito un diploma di laurea da non più di tre anni, sono altresì riconosciuti i seguenti contributi:

a) un contributo annuale di euro 2.500 nel primo triennio, in caso di assunzione di soggetti che abbiano conseguito un diploma di laurea triennale da non più di due anni;

b) un contributo annuale di euro 5.000 all'anno nel primo triennio in caso di assunzione di soggetti che abbiano conseguito un diploma di laurea magistrale o specialistica da non più di tre anni.

5. Alle imprese che partecipano al finanziamento o al cofinanziamento di progetti educativi o di investimento in favore delle istituzioni scolastiche ed educative ubicate nei comuni periferici o ultraperiferici ovvero sostengano integralmente gli oneri della gestione delle medesime istituzioni è riconosciuto un contributo alle spese sostenute e documentate.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo spettano nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.»

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

95.0.7

FINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis.

(Credito d'imposta per favorire il lavoro agile nelle aree interne)

1. Al fine di favorire il ricorso al lavoro agile nelle aree interne, è riconosciuto un credito d'imposta, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, alle imprese che utilizzano e incentivano il lavoro agile, anche mediante la decentralizzazione di attività di amministrazione generale, marketing, indirizzo strategico, studio, monitoraggio e controllo o altre attività che possono essere gestite da remoto mediante lavoro agile, secondo la definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie merceologiche di appartenenza.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le procedure e le modalità di concessione e di utilizzo del beneficio di cui al comma 1 del presente articolo, le modalità di verifica e controllo, le cause di decadenza e di revoca e le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito, nonché le modalità di svolgimento del lavoro al fine di determinare, in particolare, le caratteristiche per l'identificazione del luogo della prestazione. L'erogazione del credito d'imposta avviene su base regionale, tenendo conto del numero e della dimensione demografica dei comuni periferici e ultraperiferici delle aree interne, nonché tenendo conto del livello regionale di disoccupazione giovanile e femminile.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, in via sperimentale, il Fondo per favorire il lavoro agile nelle aree interne del Paese, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Al termine del triennio 2026-2028, ai fini del rifinanziamento del Fondo di cui al primo periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo e dell'incremento effettivo del numero di posti di lavoro agile nelle aree interne.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 50.000.000;

2027: - 50.000.000;

2028: - 50.000.000;

95.0.8

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis. *(Zes Pianura Padana)*

1. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, di ridurre l'impatto negativo sulla salute degli abitanti e il conseguente tasso di mortalità indotta, di raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050 e di contenere il superamento dei valori limite di concentrazione di particelle PM10, PM2,5 e biossido di azoto (NO₂), nelle Regioni facenti parte dell'area geografica della Pianura Padana (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna), alle imprese e ai privati, nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, è istituita una Zona Economica Speciale denominata "ZES Pianura Padana", con applicazione di un regime fiscale e amministrativo agevolato, al fine di promuovere e favorire gli investimenti e lo sviluppo delle attività economiche finalizzati a:

a) intervenire sul riscaldamento domestico incentivando il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici nuovi ed esistenti mediante interventi di coibentazione, la sostituzione degli impianti obsoleti con tecnologie a ridotto impatto emissivo, tra cui le pompe di calore, la sostituzione delle caldaie, delle stufe e dei camini aperti alimentati a biomassa con sistemi di combustione ad elevata efficienza, nonché la diffusione dell'impiego di fonti energetiche rinnovabili;

b) incentivare la significativa riduzione dell'utilizzo di combustibili fossili e l'adozione di tecnologie a basso impatto emissivo nel settore industriale ed energetico, tra cui l'installazione di filtri e di sistemi di abbattimento degli inquinanti;

c) incentivare la riduzione del trasporto di merci su gomma mediante il miglioramento della logistica, anche attraverso l'intermodalità ferroviaria per le tratte a breve e media distanza, e la sostituzione dei veicoli commerciali pesanti e leggeri obsoleti con veicoli a ridotte emissioni;

d) incentivare la diffusione dell'utilizzo di mezzi di trasporto a basse emissioni per la mobilità delle persone;

e) nel settore agricolo e zootecnico, incentivare gli interventi volti a ridurre le emissioni derivanti dalle attività agricole e dalla zootecnia intensiva, al fine di migliorare la sostenibilità del comparto e mitigare l'impatto degli allevamenti sulle emissioni di metano e ammoniaca, a titolo esemplificativo

e non esaustivo mediante l'interramento dei liquami per limitare le esalazioni di ammoniaca, l'adozione di misure riguardanti l'alimentazione degli animali, la qualità dei ricoveri e le tecniche di spandimento, il riequilibrio tra la produzione di composti azotati di origine zootecnica e la capacità ricettiva delle coltivazioni, nonché l'introduzione di sistemi di depurazione per l'eliminazione dei carichi in eccesso, eventualmente combinati con biodigestori;

f) incentivare l'impiego di processi di gestione anaerobica in impianti idonei a ridurre le emissioni di metano derivanti dalla gestione dei liquami e degli scarti organici, favorendone al contempo la trasformazione in risorsa energetica rinnovabile;

g) promuovere l'adozione di pratiche di agricoltura di precisione finalizzate alla riduzione dell'impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;

h) promuovere la riconversione ecologica delle attività zootecniche, incentivando la graduale riduzione del numero di animali allevati e il contenimento dell'espansione di nuovi allevamenti intensivi, favorendo l'adozione di modelli produttivi improntati ai principi dell'economia circolare, la transizione verso sistemi di allevamento estensivo a minore impatto ambientale e con maggiori livelli di benessere animale, nonché la possibilità per le imprese di avviare attività produttive alternative, comprese coltivazioni vegetali e interventi di rigenerazione ambientale, nell'ambito di processi di riconversione produttiva;

i) incentivare interventi di forestazione e riforestazione su aree dismesse, ex agricole o comunque non utilizzate, anche di proprietà di persone fisiche o di condomini, al fine di incrementare il verde urbano e periurbano e contribuire al miglioramento della qualità dell'aria e alla mitigazione degli effetti del cambiamento climatico.

2. Al fine di promuovere e sostenere gli interventi di cui al comma 1, è riconosciuto, nei limiti e alle condizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti "de minimis", un incentivo fiscale sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti, effettuati all'interno della ZES Pianura Padana, relativi agli interventi individuati nel medesimo comma 1 che comportano l'acquisizione, realizzazione o trasformazione di beni materiali o immateriali.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono rivolte alle imprese, alle microimprese, alle persone fisiche e ai condomini che hanno la sede, la residenza anagrafica o l'immobile oggetto di intervento ubicato all'interno della ZES Pianura Padana, in relazione agli interventi di rispettiva competenza previsti dal presente articolo.

4. Nei territori ricadenti all'interno della ZES Pianura Padana, la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura dell'85 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° gennaio 2026 al 30 giugno 2027 per interventi di efficientamento energetico degli edifici, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

.

95.0.9

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Istituzione della Zona agricola speciale - ZAS)

1. Al fine di contribuire al risanamento del tessuto economico delle aree interessate, nonché di rilanciare la produttività agricola e la competitività territoriale, è istituita la Zona agricola speciale (ZAS) nelle aree colpite da Xylella fastidiosa (Well et al.), in coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Le imprese olivicole situate nella Zona agricola speciale (ZAS) di cui al comma 1 godono di uno o più dei seguenti benefici:

a) l'accesso, in deroga alla legislazione vigente, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi del comma 5;

b) la concessione di un contributo a fondo perduto commisurato al valore di produzione registrato nell'anno precedente;

c) la concessione di un contributo a fondo perduto per l'acquisto di beni strumentali da destinare a progetti di ammodernamento tecnologico;

d) la concessione di un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2025 sui mutui bancari contratti entro la data del 31 dicembre 2024;

e) la sospensione, per 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, di ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

3. I benefici di cui al comma 2 sono determinati nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione della Zona agricola speciale (ZAS) e per l'erogazione dei benefici di cui al comma 2.

5. Per le finalità di cui al comma 2, lettera a), la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

6. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettere b), c), d) ed e), pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

95.0.11

NAVE, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis

(Credito di imposta per l'internazionalizzazione delle micro e piccole imprese artigiane)

1. Al fine di sostenere i processi di internazionalizzazione e il consolidamento delle micro e piccole imprese artigiane nei mercati esteri, nonché di mitigare l'impatto di eventuali incrementi delle imposte applicate sulle esportazioni, è concesso, nei limiti e alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo agli

aiuti «de minimis», un contributo sotto forma di credito d'imposta pari al 40 per cento delle spese documentate e sostenute:

a) per la stipula di contratti di consulenza con figure professionali esperte in gestione di processi e programmi di internazionalizzazione, la fornitura di servizi di consulenza e assistenza specialistica per l'export, inclusa l'analisi dei mercati esteri, la traduzione di materiale promozionale e contrattuale e l'assistenza legale e fiscale internazionale;

b) per la partecipazione ai programmi di internazionalizzazione gestiti dall'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane- ICE;

c) lo sviluppo di piattaforme e-commerce e strumenti di marketing digitale, con particolare riferimento allo sviluppo di strategie di promozione e di vendita dei prodotti artigianali nei mercati esteri;

d) per la partecipazione a fiere ed eventi internazionali.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029»

95.0.12

Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, NATURALE, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 95-bis

(Disposizioni per favorire la messa in sicurezza delle MPMI)

1. Al fine di incentivare le attività di mitigazione dei rischi derivanti da eventi catastrofali, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, alle MPMI è riconosciuto un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2027 per investimenti per la messa in sicurezza di strutture e macchinari nonché per l'acquisto di beni e servizi finalizzati a incrementare le condizioni complessive di sicurezza dell'impresa.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «65 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029»

95.0.13

MISIANI, BASSO, MANCA, LORENZIN, NICITA, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis *(Fondo automotive)*

1. Al fine di alleviare i costi socioeconomici innescati dalla transizione climatica, sostenere la diversificazione economica, la riconversione dei territori interessati e il sostegno alle filiere dei settori HtA (Hard to Abate) e dell'automotive, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale nazionale, anche in riferimento al sostenere gli investimenti produttivi nelle piccole e medie imprese, la creazione di nuove imprese, il ripristino ambientale, l'energia pulita, il miglioramento e la riqualificazione dei lavoratori, l'assistenza nella ricerca di lavoro e l'inclusione attiva dei programmi per le persone in cerca di lavoro, nonché il sostegno la trasformazione degli impianti esistenti ad alta intensità di carbonio quando questi investimenti portano a sostanziali riduzioni delle emissioni e alla tutela dei posti di lavoro, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il « Fondo Italia 2037», con la dotazione iniziale di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 1.000 milioni per gli anni dal 2028 al 2037.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è altresì incrementato con risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, per importo non inferiore alla dotazione iniziale e, successivamente, alle disponibilità complessive dello stesso. Il Fondo è autorizzato a investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di società per azioni, anche con azioni quotate in

mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che: a) hanno sede legale in Italia; b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

3. I requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 1, le condizioni, i criteri e le relative tipologie di intervento nonché le modalità di apporto delle risorse da parte degli investitori privati, di individuazione del veicolo di investimento delle risorse del fondo e del soggetto gestore, nonché la remunerazione di quest'ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto può inoltre disciplinare le modalità di gestione contabile delle risorse del Fondo e l'utilizzo degli eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e a 1.000 milioni per gli anni dal 2028 al 2037. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e a 1.000 milioni per gli anni dal 2028 al 2037.

95.0.14

MARTELLA, MANCA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, BASSO, FINA,
LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis

(Misure per rafforzare la produzione di chip e semiconduttori)

1. In coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 *final* dell'8 febbraio 2022, riguardante "Una normativa sui chip per l'Europa", al fine di contribuire a rafforzare la capacità produttiva europea di chip a semiconduttore, il packaging e l'assemblaggio di semiconduttori, è stanziata la somma di 500 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, da destinare al potenziamento della produzione degli impianti esistenti, per sostenere l'approvvigionamento di materie prime rare e per l'attuazione di accordi con imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, finalizzati alla realizzazione nel territorio nazionale di nuovi stabilimenti per la produzione di wafer e di chip, per il packaging e l'assemblaggio di semiconduttori."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

95.0.15

MANCA

Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis

(Misure per il sostegno e il rilancio produttivo del comparto automotive)

1. Al fine di contribuire al rilancio produttivo del comparto automotive presente in Basilicata per ricerca e formazione è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2026-2028.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 1.

95.0.16

MISIANI, IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis

(Misure a sostegno della sostenibilità ambientale del settore dell'autotrasporto)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità ambientale e quella d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione a bassissime emissioni inquinanti Euro VI è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 10 per cento del costo di acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, del biocarburante liquido utilizzato tal quale per la alimentazione di veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate delle predette imprese, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, nel limite massimo di spesa complessiva di 50 milioni di euro per ciascun anno.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della

base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere dalla data del rilascio della preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 50.000.000;
2027: - 50.000.000;
2028: - 50.000.000;

95.0.17

MANCA, MISIANI, FINA

Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis

(Misure per il rilancio dell'area produttiva Melfese)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, è istituito un "Distretto di interesse strategico industriale nazionale", finalizzato al rilancio produttivo dell'area Melfese nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che intendono insediarsi possono beneficiare di speciali condizioni di semplificazione procedurale e di incentivi in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa. Il distretto è delimitato all'area territoriale del Comune di Melfi.

2. L'insediamento di nuove attività industriali, produttive e logistiche nel distretto di cui al comma 1, non è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività ed è soggetto alla procedura semplificata di autorizzazione unica rilasciata dalle amministrazioni competenti, su istanza di parte, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale. L'autorizzazione unica sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla riattivazione di attività economiche, industriali, produttive e logistiche.

3. In relazione agli investimenti di cui al comma 2, è concesso un credito d'imposta fino al 75 per cento delle spese sostenute per l'investimento. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Regione Basilicata, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 3 è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa comunitaria in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, i soggetti beneficiari del credito d'imposta devono mantenere la loro attività nel distretto di cui al comma 1 per almeno dieci anni dopo il completamento dell'investimento medesimo. L'inosservanza dell'obbligo di cui al secondo periodo determina la revoca dei benefici concessi e goduti secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 100.000.000;

2027: - 100.000.000;

2028: - 100.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 35.000.000;

2027: - 35.000.000;

2028: - 35.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 15.000.000;

2027: - 15.000.000;

2028: - 15.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 15.000.000;

2027: - 15.000.000;

2028: - 15.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 15.000.000;

2027: - 15.000.000;

2028: - 15.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 10.000.000;

2027: - 10.000.000;

2028: - 10.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 10.000.000;

2027: - 10.000.000;

2028: - 10.000.000;

95.0.18

MANCA, MISIANI, FINA

Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis

(Misure per il rilancio dell'area produttiva di Termoli)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, è istituito un "Distretto di interesse strategico industriale nazionale", finalizzato al rilancio produttivo dell'area produttiva di Termoli, nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che intendono insediarsi possono beneficiare di speciali condizioni di semplificazione procedurale e di incentivi in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa. Il distretto è delimitato all'area territoriale del Comune di Termoli.

2. L'insediamento di nuove attività industriali, produttive e logistiche nel distretto di cui al comma 1, non è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività ed è soggetto alla procedura semplificata di autorizzazione uni-

ca rilasciata dalle amministrazioni competenti, su istanza di parte, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale. L'autorizzazione unica sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla riattivazione di attività economiche, industriali, produttive e logistiche.

3. In relazione agli investimenti di cui al comma 2, è concesso un credito d'imposta fino al 75 per cento delle spese sostenute per l'investimento. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Regione Molise, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 3 è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa comunitaria in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, i soggetti beneficiari del credito d'imposta devono mantenere la loro attività nel distretto di cui al comma 1 per almeno dieci anni dopo il completamento dell'investimento medesimo. L'inosservanza dell'obbligo di cui al secondo periodo determina la revoca dei benefici concessi e goduti secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 100.000.000;
2027: - 100.000.000;
2028: - 100.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 35.000.000;
2027: - 35.000.000;
2028: - 35.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 15.000.000;
2027: - 15.000.000;
2028: - 15.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 15.000.000;

2027: - 15.000.000;

2028: - 15.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 15.000.000;

2027: - 15.000.000;

2028: - 15.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 10.000.000;

2027: - 10.000.000;

2028: - 10.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 10.000.000;

2027: - 10.000.000;

2028: - 10.000.000;

95.0.20

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, TAJANI

Dopo l'articolo inserire il seguente: «Art. 95-bis - 1. Alle imprese della moda con sede legale o stabile organizzazione in Italia è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo e secondo trimestre dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

2. Condizione per l'accesso al beneficio di cui al comma 1 è che il prezzo medio della componente energetica, calcolato sulla base del primo trimestre 2026, abbia subito un incremento superiore al 25 per cento rispetto al prezzo medio del medesimo trimestre dell'anno 2019.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, è cumulabile

con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.»

Conseguentemente:

- *all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027"*

95.0.22

NATURALE, Sabrina LICHERI, SIRONI, BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis

(Agevolazioni fiscali e contributive alle micro e piccole imprese e alle start-up innovative delle aree interne operanti nel settore spaziale)

1. Al fine di sostenere l'attività produttiva presso le aree interne, montane e periferiche a rischio di desertificazione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per il 2026 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, finalizzato alla concessione di agevolazioni fiscali e contributive nonché di contributi alle nuove micro e piccole imprese appartenenti a soggetti residenti comuni intermedi, periferici o ultraperiferici come definiti dalla Strategia nazionale per le aree interne nell'ambito dell'Accordo di partenariato per l'Italia per il ciclo di programmazione 2021-2027, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 4787 del 15 luglio 2022, alle start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alle PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che stabiliscano e mantengano la sede legale e operativa nelle predette aree per un periodo non inferiore a cinque anni e in particolare:

a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito d'impresa per il primo triennio di attività. Tale beneficio è riconosciuto nella misura del 50 per cento per il successivo biennio e del 25 per cento per ogni esercizio successivo al quinto e fino a un massimo di ulteriori cinque anni;

b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque anni di attività;

c) l'esonero totale, di durata quinquennale, dal versamento dei contributi previdenziali per le assunzioni regolate da contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che comportino un effettivo incremento della base occupazionale. Tale beneficio è riconosciuto nella misura del 50 per cento per ogni esercizio successivo al quinto e fino a un massimo di ulteriori cinque anni.

2. Sono ammesse alle agevolazioni fiscali e contributive nonché ai contributi di cui al comma 1, le imprese la cui attività sia volta a:

a) promuovere lo sviluppo tecnologico e l'innovazione nel settore spaziale;

b) realizzare prodotti, applicazioni e servizi connessi a nano e micro satelliti, all'impiego di dati satellitari, alla creazione di software per la progettazione e la produzione di veicoli spaziali nonché alla realizzazione di soluzioni e innovazioni tecnologiche nel campo delle comunicazioni satellitari commerciali, con prospettive di nuovi mercati;

c) aumentare i livelli occupazionali del territorio dove sono ubicate;

d) accrescere la competitività del settore spaziale italiano livello internazionale, anche attraverso lo sviluppo di processi di ricerca comuni tra imprese, università e centri di ricerca in ambito spaziale.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i comuni interessati in proporzione agli oneri sostenuti da ciascun ente.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per il 2026 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

95.0.23

Sabrina LICHERI, NATURALE, SIRONI, BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis

(Credito d'imposta a favore degli operatori spaziali per la formazione del personale dipendente)

1. Al fine di acquisire competenze specifiche sulle tecnologie volte alla mitigazione dei detriti spaziali, alla rimozione attiva dei detriti, alla manutenzione in orbita e al riciclaggio dei rifiuti derivanti delle operazioni spaziali in un'ottica di economia circolare e di sostenibilità ambientale, agli operatori spaziali che sostengono spese per attività di formazione del personale dipendente, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2027, è concesso un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui lo stesso è occupato in attività di formazione negli ambiti e per le finalità di cui alla medesima legge, fino a un importo massimo annuale di euro 35.000 per ciascun beneficiario, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali e nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e a 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027, 2028.

2. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 1 e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto previsto dagli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 1 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è stato concesso.

3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo

31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti previsti provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i tempi e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1, nonché per l'accertamento della effettività delle spese sostenute per le attività di formazione.

5. Con il decreto di cui al comma 4 sono definite, altresì, le modalità per l'effettuazione del monitoraggio sugli effetti dell'erogazione del credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo a favore degli operatori spaziali, sotto il profilo degli obiettivi raggiunti, della competitività e dei livelli occupazionali, le modalità per la verifica e il controllo, in capo al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate, le cause di decadenza e revoca del beneficio nonché le modalità di restituzione delle risorse di cui gli operatori spaziali hanno eventualmente fruito indebitamente.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e a 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027, 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

95.0.24

Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, NATURALE, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis

(Credito d'imposta a favore delle imprese minerarie per la riqualificazione e la formazione del personale dipendente)

1. Al fine di sostenere e favorire la creazione di forza lavoro qualificata nonché la riconversione professionale dei lavoratori del comparto minerario trasferendo le conoscenze e le competenze di questi ultimi al settore dello sfruttamento, della trasformazione e del riciclaggio di minerali e metalli, alle imprese estrattive che sostengono spese in attività di riqualificazione e formazione del personale dipendente, nel periodo d'imposta successivo a

quello in corso alla data del 31 dicembre 2025 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2028, è concesso un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente, fino ad un importo massimo annuale di euro 25.000 per ciascuna impresa mineraria beneficiaria, per il periodo in cui il personale medesimo è occupato nelle attività di formazione e aggiornamento negli ambiti e per le finalità di cui al presente articolo previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali.

2. Non si considerano attività di formazione e aggiornamento ai fini di cui al comma 1 la formazione ordinaria o periodica organizzata dalle imprese minerarie per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto del medesimo e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 1 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della d'imposta con riferimento al quale il credito è stato concesso.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i tempi e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1, nonché l'accertamento della effettività delle spese sostenute per le attività di formazione.

6. Con il decreto di cui al comma 5 sono definite, altresì, le modalità di monitoraggio sugli effetti dell'erogazione del credito d'imposta di cui al comma 1 a favore delle imprese minerarie in rapporto agli obiettivi raggiunti

nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate, spettanti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione delle risorse di cui le imprese minerarie hanno eventualmente fruito indebitamente.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

95.0.26

Sabrina LICHERI, NATURALE, SIRONI, BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis

(Credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università e in enti pubblici di ricerca in ecodesign per lo spazio e zero detriti)

1. Al fine di promuovere la ricerca come motore di innovazione e pilastro per la crescita e la competitività del settore spaziale ed aerospaziale nazionale e stimolare la capacità di competere a livello europeo con progetti di ricerca innovativi, è riconosciuto in via sperimentale, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, un contributo sotto forma di credito d'imposta nel limite di 250 milioni di euro per l'anno 2026 e a 340 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in università ovvero in enti pubblici di ricerca per progetti finanziati anche in associazione, in consorzio e in joint venture con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico. Altre strutture finanziabili via credito di imposta possono essere individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere deve essere espresso entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso il parere di rispettiva competenza, il decreto può essere adottato.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni:

a) i progetti di ricerca finanziati devono riguardare gli ambiti di ricerca afferenti l'ecodesign per lo spazio (valutazione del ciclo di vita applicata alle attività spaziali quali LCA applicata ai progetti, LCA semplificata ed Ecodesign, metodologia, impatto atmosferico) e lo Zero detriti (sviluppo e diffusione di tecnologie per la prevenzione, la mitigazione e l'eliminazione dei detriti spaziali; per la bonifica dell'ambiente spaziale attraverso la gestione e lo smaltimento dei detriti spaziali esistenti e dei veicoli spaziali al termine del loro ciclo di vita operativo, per la rimozione attiva dei detriti e l'economia circolare per lo spazio);

b) spetta per i finanziamenti realizzati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2025 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2028;

c) è concesso nella misura del 60 per cento del finanziamento sostenuto nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta;

d) non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui gli investimenti di cui al comma 1 sono stati sostenuti; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della d'imposta con riferimento al quale il credito è stato concesso;

e) è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento del finanziamento, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

f) si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i tempi e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1, nonché l'accertamento della effettività delle spese sostenute per il finanziamento dei progetti di ricerca di cui al medesimo comma 1.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite, altresì, le modalità di monitoraggio sugli effetti dell'erogazione del credito d'imposta di cui al comma 1 a favore delle imprese in rapporto agli obiettivi raggiunti nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate, spettanti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione delle risorse di cui le imprese hanno eventualmente fruito indebitamente.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2026 e a 340 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

95.0.27

Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, NATURALE, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis

(Credito di imposta per la sostituzione di apparecchiature di refrigerazione commerciale altamente inquinanti)

1. Per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ambiente, di transizione energetica e di sviluppo sostenibile di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM/2019/640, a beneficio delle imprese che esercitano in maniera prevalente un'attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande, riferita al codice ATECO 47.11, è riconosciuto un credito di imposta relativo all'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura dell'80 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 50.000 euro e nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 200.000 euro e può essere ceduto dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari ovvero assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate.

2. Sono ammissibili al credito di imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per gli interventi di sostituzione di impianti esistenti che abbiano un potenziale di riscaldamento globale di valore maggiore a 1500 ovvero quegli impianti refrigeranti maggiormente impattanti sul clima che utilizzano i refrigeranti R404A, R507A, R410A, R407C o R407F con nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale che impieghino refrigeranti a base naturale, quali l'anidride carbonica (R744, CO₂) e il propano (R290).

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese sostenute dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di installazione delle apparecchiature di cui al comma 1. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui dai comma 1 a 3.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «95 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028»

95.0.29

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis

(Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI)

1. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di ulteriori 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. La dotazione di cui al comma 1 è riservata alla concessione delle garanzie del Fondo in favore delle piccole e medie imprese"

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

95.0.30

TAJANI, MANCA, LOSACCO

Dopo, l'articolo inserire il seguente:

« Art. 95-bis.

(Fondo per la riduzione dell'Imposta regionale sulle attività produttive sulle piccole e medie imprese)

1. In attesa della abrogazione dell'Imposta Regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 con particolare riferimento alle piccole e medie imprese sono introdotte le disposizioni di cui al comma 2.

2. Al comma 4 - bis dell'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) le parole « 8.000 » sono sostituite con le parole « 16.000 »;
- b) alla lettera b) le parole « 6.000 » sono sostituite con le parole « 12.000 »;
- c) alla lettera c) le parole « 4.000 » sono sostituite con le parole « 8.000 »;
- d) alla lettera d) le parole « 2.000 » sono sostituite con le parole « 4.000 »

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

95.0.31

Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, NATURALE, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis

(Credito d'imposta per l'assunzione di personale qualificato in start-up e PMI innovative)

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2025, alle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, il credito d'imposta per l'assunzione di personale qualificato da impiegare in attività di ricerca e sviluppo è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo aziendale sostenuto per le assunzioni.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

95.0.33

MARTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, finalizzato all'erogazione in favore delle imprese operanti nelle ZLS dei benefici di cui all'articolo 5, commi 1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione

europea, 2-bis, 3, 4 e 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

Conseguentemente,

- *all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dal 2026" con le seguenti:* 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029";

- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 100.000.000;

2027: - 100.000.000;

2028: - 100.000.000;

- *Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 35.000.000;

2027: - 35.000.000;

2028: - 35.000.000;

- *Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 15.000.000;

2027: - 15.000.000;

2028: - 15.000.000;

- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 15.000.000;

2027: - 15.000.000;

2028: - 15.000.000;

- *Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 15.000.000;

2027: - 15.000.000;

2028: - 15.000.000;

- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 15.000.000;

2027: - 15.000.000;

2028: - 15.000.000.

95.0.35

Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, NATURALE, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis

(Garanzia SACE per microimprese, piccole imprese e start-up innovative del settore aerospaziale)

1. Al fine di garantire il necessario sostegno finanziario e di agevolare l'accesso ai prodotti e servizi assicurativo-finanziari alle microimprese e piccole imprese con sede in Italia, come definite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e alle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22, che operano lungo la supply chain del settore aerospaziale nonché prestano servizi collegati al medesimo settore, SACE può concedere, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima e di seconda perdita, congiuntamente o alternativamente, limitatamente a portafogli di finanziamenti concessi, ovvero alle garanzie fornite o a crediti presenti o futuri derivanti da garanzie fornite, sotto qualsiasi forma. La protezione suddetta sarà ripartita tra SACE e uno o più mutuantii oppure uno o più garanti in modo tale da non pregiudicare per i predetti soggetti gli effetti di deconsolidamento e di significativo trasferimento del rischio.»

95.0.36

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis

(Rifinanziamento del Fondo a sostegno dell'imprenditoria femminile)

1. La dotazione del Fondo a sostegno dell'impresa femminile di cui all'articolo 1, comma 97 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028."

Conseguentemente:

- *all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029"*

- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 50.000.000;

2027: - 50.000.000;

2028: - 50.000.000;

95.0.37 (testo 2)

MARTELLA, MISIANI, BASSO, MANCA, LORENZIN, NICITA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis

(Credito d'imposta alle PMI per installazione fotovoltaico e riduzione degli oneri di sistema a carico delle PMI)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1055, sono aggiunti i seguenti:

1055-bis. Alle piccole e medie imprese come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che effettuano spese per l'acquisto e l'installazione di impianti solari fotovoltaici e connessi alla rete elettrica su edifici dalle stesse adibiti ad attività commerciali, industriali, artigianali e assimilabili, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici stessi, il credito di imposta è riconosciuto nella misura di cui al comma 1055-quinquies.

1055-ter. Il credito di imposta di cui al comma 1055-bis spetta anche per le spese sostenute per la realizzazione di audit energetici funzionali all'individuazione delle caratteristiche energetiche dell'impresa, la rimozione dell'amianto e per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo dell'energia elettrica integrati agli impianti.

1055-quater. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-bis e 1055-ter spetta per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2028 e fino al 30 giugno 2028, ovvero entro il 31 dicembre 2028, a condizione che entro la data del 30 giugno 2028 il relativo ordine risulti accettato dal

venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

1055-*quinquies*. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-*bis* e 1055-*ter* si applica nel limite massimo di costi ammissibili complessivi pari a 2 milioni di euro e secondo le seguenti aliquote:

a) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile fino a 50 kW, l'aliquota è pari all'80 per cento della spesa complessiva sostenuta;

b) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 51 a 100 kW, l'aliquota è pari all'65 per cento della spesa complessiva sostenuta;

c) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 101 a 200 kW, l'aliquota è pari all'50 per cento della spesa complessiva sostenuta.

1055-*sexies*. In relazione agli investimenti previsti dai commi 1055-*bis* e 1055-*ter*, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche definite entro il 30 aprile 2026 dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

1055-*septies*. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-*bis* e 1055-*ter* è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al comma 1 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 3.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa, nel limite massimo complessivo, di 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis'.

5. Per contenere i costi delle bollette di energia elettrica, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede a ridurre fino all'azzeramento, per il primo e il secondo trimestre 2026, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW e con poten-

za disponibile superiore a 16,5kW, in misura tale da consentire alle predette utenze risparmi complessivi per 500 milioni di euro per ciascuno degli dal 2027 al 2033, senza aggravio di oneri di sistema per le utenze domestiche.

Conseguentemente:

All'articolo 94, dopo il comma 5 inserire il seguente: "5 bis. Per gli investimenti in impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, le maggiorazioni indicate ai precedenti commi 4 e 5 sono ridotte della metà."

- *all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con esclusione delle spese commesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli dal 2027 al 2033. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati, senza determinare aumenti della pressione fiscale complessiva e salvaguardando le famiglie e le imprese più vulnerabili, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli dal 2027 al 2033.*

95.0.38

NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 95-bis

*(Divieto di reimpiego dei fondi PNRR per
il finanziamento di tecnologie satellitari)*

1. Le risorse pubbliche previste dal decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, oggetto della missione 1.2, e in particolare destinate alle gare per la connettività a banda ultra larga delle aree grigie non possono essere riallocate per il finanziamento di servizi di connettività da tecnologie satellitari di operatori terzi, o di altra tecnologia, i cui standard minimi di connettività siano inferiori a quelli richiesti dal Piano "Italia a 1 Giga" nonché ai requisiti minimi degli obiettivi europei al 2030 per le reti ad alta capacità (VHCN).

95.0.39

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 95-bis

(Disposizioni in materia di caro materiali)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis:

1) al primo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026»;

2) al quinto periodo, le parole: «per gli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026»;

3) al sesto periodo, le parole: «entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2024 ed entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2024, entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025 ed entro il 31 gennaio per l'anno 2026»;

b) al comma 6-*ter*, primo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025»;

c) al comma 6-*quater*, le parole: ««, di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 400 milioni di euro per l'anno 2026»;

d) al comma 8:

1) al primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026»;

2) al terzo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026»;

e) al comma 12, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

95.0.40

NICITA, MELONI

Dopo l'articolo 95 aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato per l'anno 2026 di ulteriori 5 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "95 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027"

95.0.41

NICITA, MELONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis

(Incremento del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui al sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, in materia di rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità, la dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028"

95.0.45

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis

(ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura)

1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: «Per gli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028»;

2) le parole: «e di 50 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028»;

b) al comma 2, le parole: «e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 e dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028»;

c) al comma 2-*bis*:

1) le parole «Per l'anno 2025,» sono sostituite dalle seguenti «Per gli anni 2025, 2026, 2027 e 2028,»,

2) le parole «dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025 e dal 31 marzo al 30 maggio di ogni anno dal 2026 al 2028, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio di ogni anno e di quelle che prevedono di sostenere entro il 31 dicembre di ogni anno di riferimento».

d) al comma 2-*ter*, le parole «del limite di spesa per l'anno 2025» vengono sostituite dalle seguenti «dei limiti di spesa previsti per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029"

95.0.47

NATURALE, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis.

(ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura)

1. All'articolo 16-*bis* del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Per gli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028» e le parole: «e di 50 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028».

b) al comma 2, le parole: «e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 e dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028»;

c) al comma 2-*bis* le parole «Per l'anno 2025,» sono sostituite dalle seguenti «Per gli anni 2025, 2026, 2027 e 2028,» e le parole «dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025 e dal 31 marzo al 30 maggio di ogni anno, dal 2026 al 2028, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio di ogni anno e di quelle che prevedono di sostenere entro il 31 dicembre di ogni anno di riferimento»;

d) al comma 2-*ter*, le parole «del limite di spesa per l'anno 2025» vengono sostituite dalle seguenti «dei limiti di spesa previsti per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028»

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

95.0.53

BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis

(Proroga Bonus Giovani)

1. All'articolo 22 del decreto legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

b) al comma 7, primo periodo, le parole: "di 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 254,1 milioni di euro per l'anno 2027" sono sostituite dalle seguenti: "di 936,6 milioni di euro per l'anno 2026, 917,1 milioni di euro per l'anno 2027 e 300 milioni di euro per l'anno 2028.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 254,1 milioni di euro per l'anno 2026, 663 milioni di euro per l'anno 2027 e 300 milioni di euro

per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

95.0.54

Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, NATURALE, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis

(Proroga Bonus Donne)

1. All'articolo 23 del decreto legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

b) al comma 4, primo periodo, le parole: "208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 115,7 milioni di euro per l'anno 2027" sono sostituite dalle seguenti: "315,5 milioni di euro per l'anno 2026, 323.9 milioni di euro per l'anno 2027 e 150 milioni di euro per l'anno 2028".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 107,3 milioni di euro per l'anno 2026, 208,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 150 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

95.0.55

NATURALE, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis

(Proroga Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES Unica)

1. All'articolo 24 del decreto legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

b) al comma 7, primo periodo, le parole "di 294,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 115,2 milioni di euro per l'anno 2027", sono sostituite dalle seguenti: "di 465 milioni di euro per l'anno 2026, di 444, 1 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro per l'anno 2028".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 170,9 milioni di euro per l'anno 2026, 328 milioni di euro per l'anno 2027 e 200 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 95-bis

95-bis.0.350

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 95-ter

*(ZES unica per il settore della produzione primaria
di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura)*

1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: «Per gli anni 2024 e 2025», sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028»;

2) le parole: «e di 50 milioni di euro per l'anno 2025», sono sostituite dalle seguenti: «e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028».

b) al comma 2, le parole: «e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025», sono sostituite dalle seguenti: «, dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 e dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028»;

c) al comma 2-bis:

1) le parole «Per l'anno 2025,», sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2025, 2026, 2027 e 2028,»,

2) le parole «dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025», sono sostituite dalle seguenti: «dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025 e dal e dal 31 marzo al 30 maggio di ogni anno, dal 2026 al 2028, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio di ogni anno e di quelle che prevedono di sostenere entro il 31 dicembre di ogni anno di riferimento».

d) al comma 2-ter, le parole «del limite di spesa per l'anno 2025», sono sostituite dalle seguenti: «dei limiti di spesa previsti per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028»

2. Agli oneri del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 132, comma 2, della presente legge."

Art. 96

96.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sostituire le parole «Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura», con le seguenti:

«Agli imprenditori agricoli riconosciuti ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e alle imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura»;

2) al comma 4, sostituire le parole «2.100.000 euro per l'anno 2026», con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2026».

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026", con le seguenti "52,1 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027".

96.3 (testo 2)

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA, DURNWALDER

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 1, sostituire le parole «Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura» con le seguenti: «Agli imprenditori agricoli riconosciuti ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e alle imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura».

- al comma 4 sostituire le parole «2.100.000 euro per l'anno 2026» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2026»

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 47.900.000;

2027: - ---;

2028: - ---;

96.5

NATURALE, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 sostituire le parole «Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura» con le seguenti: «Agli imprenditori agricoli riconosciuti ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e alle imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura»;*

b) *al comma 4 sostituire le parole «2.100.000 euro per l'anno 2026» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2026».*

Ai maggiori oneri, pari a 47,9 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

96.7

FRANCESCHELLI, MANCA, GIACOBBE, MARTELLA

Al comma 1, dopo le parole: "allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232" inserire le seguenti: ", nonché investimenti relativi all'acquisto dei beni di cui all'articolo 16-bis, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162"

Conseguentemente:

- al medesimo articolo, comma 4, sostituire le parole: "2.100.000 euro" con le seguenti. "15.000.000 euro";

- alla Tabella A, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 13.900.000;

2027: - ---;

2028: - --;

96.8

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2026, o fino al 30 giugno 2027, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026» con le seguenti: «31 dicembre 2027, a condizione che entro la data del 30 giugno 2027»;

b) al comma 4, sostituire le parole «per l'anno 2026» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2026 e 2027».

Ai maggiori oneri, pari a 2.100.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

96.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 3 inserire i seguenti

"3-bis. L'accesso al credito d'imposta è consentito esclusivamente ai soggetti che applicano integralmente i contratti collettivi di settore e sono in regola con gli obblighi previdenziali e assicurativi. La fruizione del beneficio è subordinata alla presentazione, all'Agenzia delle entrate e all'Ispettorato nazionale del lavoro, di una dichiarazione sostitutiva attestante l'assenza di violazioni accertate in materia di lavoro sommerso o sfruttamento della manodopera ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale

3-ter. I benefici sono concessi esclusivamente per investimenti coerenti con le pratiche agricole e di pesca sostenibili, come definite dai regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/1139. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuati i criteri

tecniche di sostenibilità ambientale e di benessere animale ai fini dell'ammissibilità al beneficio."

96.10

CAMUSSO, MANCA, FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-bis. L'accesso al credito d'imposta è consentito esclusivamente ai soggetti che applicano integralmente i contratti collettivi di settore e sono in regola con gli obblighi previdenziali e assicurativi. La fruizione del beneficio è subordinata alla presentazione, all'Agenzia delle entrate e all'Ispettorato nazionale del lavoro, di una dichiarazione sostitutiva attestante l'assenza di violazioni accertate in materia di lavoro sommerso o sfruttamento della manodopera ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale

3-ter. I benefici sono concessi esclusivamente per investimenti coerenti con le pratiche agricole e di pesca sostenibili, come definite dai regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/1139. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuati i criteri tecnici di sostenibilità ambientale e di benessere animale ai fini dell'ammissibilità al beneficio."

96.11

NATURALE, BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. L'accesso al credito d'imposta è consentito esclusivamente ai soggetti che applicano

integralmente i contratti collettivi di settore e sono in regola con gli obblighi previdenziali e

assicurativi. La fruizione del beneficio è subordinata alla presentazione, all'Agenzia delle entrate e all'Ispettorato nazionale del lavoro, di una dichiarazione sostitutiva attestante l'assenza di violazioni accertate in materia di lavoro sommerso o sfruttamento della manodopera ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale.

3-ter. I benefici sono concessi esclusivamente per investimenti coerenti con le pratiche agricole e di pesca sostenibili, come definite dai regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/1139. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuati i criteri

tecniche di sostenibilità ambientale e di benessere animale ai fini dell'ammissibilità al beneficio.»

96.12

PATUANELLI, NATURALE, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Al comma 4 sostituire le parole «limite massimo di spesa di 2.100.000 euro per l'anno 2026» con le seguenti: «limite massimo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2026».

Ai maggiori oneri, pari a 597,9 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

96.13

NATURALE, PATUANELLI, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Al comma 4 sostituire le parole «limite massimo di spesa di 2.100.000 euro per l'anno 2026» con le seguenti: «limite massimo di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2026».

Ai maggiori oneri, pari a 197,9 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

96.15

FRANCESCHELLI, MANCA, GIACOBBE, MARTELLA

Al comma 4, sostituire le parole: "2.100.000 euro" con le seguenti: "100.000.000 euro"

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 97.900.000;

2027: - ---;

2028: - ---;

96.16

LORENZIN, FRANCESCHELLI, MANCA, MISIANI, NICITA

Al comma 4, sostituire le parole: "nel limite massimo di spesa di 2.100.000" con le seguenti: "nel limite massimo di spesa di 20.000.000 di euro"

Conseguentemente,

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 17.900.000;

2027: - 17.900.000;

2028: - 17.900.000;

96.19

PATUANELLI, LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 5, inserire il seguente: "5-bis. Per gli investimenti in impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, le maggiorazioni indicate ai precedenti commi 4 e 5 sono ridotte della metà."

96.20

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi assicurativi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027e 2028.»

Conseguentemente:

- Al medesimo articolo sostituire la rubrica con la seguente: (Misure a sostegno delle imprese agricole, agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura);

- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 80.000.000;

2027: - 80.000.000;

2028: - 80.000.000;

- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 10.000.000;

2027: - 10.000.000;

2028: - 10.000.000;

- *Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 5.000.000;

2027: - 5.000.000;

2028: - 5.000.000;

- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 5.000.000;

2027: - 5.000.000;

2028: - 5.000.000;

96.21

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti: "6-bis. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2026, sulla base delle necessità della programmazione."

Conseguentemente,

- *all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "95 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027"*

96.22

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete»"

Consequentemente, al medesimo articolo sostituire la rubrica con la seguente: (Misure a sostegno delle imprese agricole, agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura);

96.23

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il fondo di cui all'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.».

Consequentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «95 milioni di euro per l'anno 2026 e 97 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»

96.24

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. Al fine di sostenere le imprese della filiera suinicola che hanno subito danni indiretti dall'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell'epidemia di peste suina africana (PSA) e dal blocco delle esportazioni dei prodotti trasformati, il Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola, di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2026. Al riparto delle risorse di cui al primo periodo si provvede secondo le modalità di cui al decreto ministeriale 28 luglio 2022."

Conseguentemente:

- *al medesimo articolo, alla Rubrica aggiungere in fine le seguenti parole:* "e altre misure in favore del settore agricolo, agroalimentare, della pesca e acquacoltura";

- *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 30.000.000;

2027: - --;

2028: - --;

96.25

FRANCESCHELLI, MANCA, GIACOBBE, LORENZIN, MARTELLA, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

"6-bis. Al fine di sostenere e indennizzare gli operatori della filiera suinicola colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, il Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è rifinanziato di 20 milioni di euro per l'anno 2026.

6-ter. Le somme di cui al comma 6-bis possono in particolare essere utilizzate per liquidare gli indennizzi per danni indiretti ai soggetti esclusi dai benefici previsti dal decreto ministeriale n. 77412 del 19 febbraio 2025, per il periodo dal 1° dicembre 2023 - 31 ottobre 2024, ivi incluse le imprese non ricadenti nella categoria di PMI nonché per prevedere analoghi indennizzi a favore dei soggetti di cui ai commi 6-quater e 6-sexies.

6-quater. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica derivante da Peste Suina Africana (PSA), è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di 90 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026. Tale trattamento è da intendersi come aggiuntivo a quanto già usufruito ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218.

6-quinquies. Il trattamento è concesso dalla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto previdenziale medesimo.

6-sexies. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218 è abrogato. Alle imprese di allevamenti suinicoli ricadenti nelle aree dichiarate in restrizione a seguito della epidemia di peste suina africana è concessa una sospensione sino ad un massimo di 24 mesi del pagamento della parte capitale delle rate di mutui e di altri finanziamenti a rimborso rateale.

6-septies. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da approvare entro 30 giorni dalla entrata in vigore dalla presente legge, previa intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono definite le disposizioni attuative relative agli interventi di cui ai commi da 6-bis a 6-sexies del presente articolo."

Conseguentemente:

- *al medesimo articolo, alla Rubrica aggiungere in fine le seguenti parole:* "e altre misure in favore del settore agricolo, agroalimentare, della pesca e acquacoltura";

- *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 40.000.000;

2027: - 20.000.000;

2028: - --;

- *Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 10.000.000;

2027: - 10.000.000;

2028: - --;

96.26

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

"6-bis. Il Fondo per la sovranità alimentare di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 195 milioni per l'annualità 2026.

6-ter. All'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, dopo le parole "*sostegno delle filiere agricole*" sono aggiunte le seguenti: "*e delle filiere della pesca e acquacoltura*".

Conseguentemente:

- *Al medesimo articolo sostituire la rubrica con la seguente:*
(Misure a sostegno delle imprese agricole, agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura);

- *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 100.000.000;

2027: - -;

2028: - -;

- *Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 35.000.000;

2027: --;

2028: - --;

- *Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 15.000.000;

2027: - --

2028: - --

- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 15.000.000;

2027: - --;

2028: - --;

- *Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 15.000.000;

2027: - --;

2028: - --;

- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 15.000.000;

2027: - --;

2028: - --;

96.27

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 428 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "nei settori dell'agricoltura" sono aggiunte le seguenti: ", dell'agroalimentare"

b) le parole "e 2025" sono sostituite dalle seguenti ", 2025 e 2026"

Conseguentemente:

- Al medesimo articolo sostituire la rubrica con la seguente: (Misure a sostegno delle imprese agricole, agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura);

- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 75.000.000;

2027: - -;

2028: - -;

96.28

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di sostenere la ripresa delle imprese agricole colpite dalla diffusione della flavescenza dorata della vite, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2026."

Conseguentemente:

- Al medesimo articolo sostituire la rubrica con la seguente: (Misure a sostegno delle imprese agricole, agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura);

- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 5.000.000;

2027: - -;

2028: - -;

96.29

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. All'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "2 milioni" sono sostituite dalle parole "10 milioni";

b) dopo le parole: "finalizzato alla erogazione di contributi per la" sono aggiunte le seguenti: "estirpazione e".

Conseguentemente:

- *al medesimo articolo sostituire la rubrica con la seguente:* (Misure a sostegno delle imprese agricole, agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura);

- *all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "92 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"*

96.30

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

Dopo il comma 6, aggiungere infine i seguenti:

"6-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole "per l'anno 2023" sono inserire le seguenti: "e per l'anno 2026";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3.1. Ove le domande di accesso al "Fondo di Solidarietà nazionale - interventi indennizzatori" da parte delle imprese agricole di cui al comma 1 superino il 30% della totalità delle declaratorie di eccezionalità ricevute dalle Regioni territorialmente competenti a deliberarle, la dotazione di cui al comma 3 potrà essere incrementata fino ad un massimo di 50 milioni di euro per il 2026";

6-ter. Per le finalità di cui al comma 6-bis la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2026."

Conseguentemente:

- *Al medesimo articolo sostituire la rubrica con la seguente:* (Misure a sostegno delle imprese agricole, agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura);

- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 50.000.000;

2027: - --;

2028: - --;

96.31

FRANCESCHELLI, MANCA, GIACOBBE, LORENZIN, MARTELLA, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, dopo il comma 3-*quater* è aggiunto il seguente: «3-*quinquies*. Le richieste di connessione alla rete di distribuzione relative ad impianti fotovoltaici di potenza fino ad 1 MW, per i quali è stata accolta la richiesta di finanziamento mediante le misure Parco Agrisolare, Sviluppo Agrivoltaico ed Autoconsumo diffuso del PNRR, saranno gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARE-RA definisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione.»"

Conseguentemente, al medesimo articolo, alla Rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: "e altre misure in favore del settore agricolo, agroalimentare, della pesca e acquacoltura"

96.32

FRANCESCHELLI, MANCA, GIACOBBE, LORENZIN, MARTELLA, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo

professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore".

Conseguentemente:

- *al medesimo articolo, alla Rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: "e altre misure in favore del settore agricolo, agroalimentare, della pesca e acquacoltura";*

- *all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "98 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"*

-

96.0.4

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Rimodulazione delle aliquote IVA

e esternalità ambientali del settore dell'agricoltura)

1. Alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II, concernente beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento:

1) al numero 19, le parole "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" sono soppresse;

2) dopo il numero 19 sono inseriti i seguenti: "19-bis) prodotti biologici certificati; 19-ter) prodotti fertilizzanti, fitosanitari, biostimolanti ammessi per l'agricoltura biologica e mezzi tecnici per l'agricoltura biologica ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione europea del 15 luglio 2021 e delle altre normative unionali e nazionali di settore";

b) alla parte III, concernente beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, il numero 110) è soppresso.».

96.0.7

BEVILACQUA, NATURALE, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di trasparenza e pubblicità dei finanziamenti pubblici alle associazioni venatorie riconosciute)

1. Dopo l'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:

«Art. 24-bis.

(Obblighi di trasparenza per le associazioni venatorie riconosciute)

1. Le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, che beneficiano, direttamente o indirettamente, di contributi, sovvenzioni, agevolazioni, finanziamenti o altre utilità economiche erogati a qualsiasi titolo da amministrazioni pubbliche statali, regionali o locali, nonché da enti pubblici economici o da soggetti di diritto privato a partecipazione pubblica, sono tenute a garantire il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e rendicontazione delle risorse ricevute.

2. A tal fine, le associazioni di cui al comma 1 provvedono annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, a pubblicare, in modo accessibile e consultabile, all'interno di una apposita sezione denominata "Trasparenza" del proprio sito istituzionale, i seguenti documenti riferiti all'anno solare precedente:

a) l'elenco analitico dei contributi, finanziamenti, sovvenzioni e altre utilità economiche ricevute da soggetti pubblici, con indicazione del soggetto erogante, della data di concessione, dell'importo e della relativa causale;

b) il bilancio consuntivo annuale, approvato secondo le modalità previste dallo statuto o dall'ordinamento interno dell'associazione;

c) una relazione illustrativa che evidenzia l'utilizzo delle risorse pubbliche percepite, distinguendo le spese sostenute per finalità istituzionali, operative, formative, promozionali o gestionali.

3. In assenza di sito istituzionale, le associazioni sono tenute a trasmettere la medesima documentazione al soggetto erogante, il quale provvede alla pubblicazione della documentazione sul proprio sito istituzionale.

4. La mancata pubblicazione delle informazioni di cui al comma 2 entro il termine previsto comporta:

a) la sospensione dell'erogazione di ogni ulteriore beneficio economico;

b) l'obbligo di restituzione dei contributi o delle somme eventualmente già percepite per l'annualità di riferimento.

5. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo è esercitata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, che possono avvalersi del supporto degli organi di controllo contabile e della Corte dei conti.

6. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità attuative e i requisiti minimi per la pubblicazione dei dati previsti dal presente articolo.

7. Agli oneri di controllo derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

96.0.9

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 96-bis

(Incentivi all'imprenditoria giovanile e femminile)

1. Alle attività di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono destinati ulteriori 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 30.000.000;

2027: - 30.000.000;
2028: - 30.000.000;

96.0.17

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 96-bis

(Misure di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare)

1. Alla legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

"Art. 16-bis

(Accesso delle giovani generazioni ai terreni agricoli di proprietà dell'ISMEA)

1. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), nell'ambito degli interventi fondiari dedicati all'imprenditoria agricola giovanile, ai sensi dell'articolo 1803 del codice civile, avvia procedure di concessione in comodato gratuito dei terreni di cui all'articolo 13, comma 4-*quater*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per i quali non è stata conclusa positivamente la procedura di dismissione. Il comodatario è selezionato tramite una procedura competitiva a evidenza pubblica. All'esito della procedura di cui al primo periodo, l'ISMEA emana una delibera di affidamento, cui segue la stipula del relativo contratto. Possono partecipare alle procedure i cittadini italiani o di altro paese dell'Unione europea o i titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo di cui agli articoli 9, 9-*bis* e 9-*ter* e seguenti del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di età superiore a diciotto anni e inferiore a quarantuno anni compiuti. Hanno diritto di preferenza i soggetti che sono in possesso di un'elevata professionalità in materia agricola o agroalimentare, risultante dal conseguimento di un titolo di laurea in agraria nella classe L-25 e L-26 ovvero un titolo di laurea equivalente o equipollente, o che abbiano concluso il Servizio civile agricolo. I medesimi soggetti possono partecipare anche nelle forme societarie previste dalla legge, a condizione che, in caso di domanda presentata da società di capitali, i componenti degli organi di direzione e controllo e il titolare effettivo ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, abbiano i predetti requisiti. La partecipazione alle procedure richiede la presentazione di un piano aziendale avente

una proiezione temporale di almeno cinque anni, da sottoporre all'approvazione dell'Istituto. Ove l'Istituto ritenga inadeguato il piano aziendale proposto, formula motivati rilievi al proponente, chiedendone la riformulazione. Il piano aziendale può prevedere anche lo svolgimento di attività agrituristiche o comunque connesse alla conduzione del fondo agricolo, visite nei luoghi di coltura e di produzione, esposizione degli strumenti utili alla conduzione del fondo, degustazione e commercializzazione delle produzioni aziendali, anche in abbinamento ad altri alimenti, iniziative a carattere didattico e ricreativo, in conformità alle leggi vigenti. In conformità con il piano aziendale, il contratto di comodato è stipulato per una durata non inferiore a dieci anni. L'imposta di registro, di bollo e ogni altro onere fiscale o assimilato è a carico del comodatario. Al termine della durata del contratto, al comodatario che non sia inadempiente è riconosciuto il diritto di opzione all'acquisto del terreno per una somma pari al 50 per cento del valore dei terreni, come risultanti dai bilanci dell'Istituto. Ove l'opzione sia esercitata nel termine di trenta giorni dalla scadenza del contratto di comodato e alle condizioni di cui al primo periodo, l'ISMEA è obbligata ad accettare la proposta. I costi e gli oneri relativi, connessi e conseguenti alla stipula del contratto di compravendita sono a carico dell'acquirente. L'Istituto procede periodicamente alla verifica dell'attuazione del piano aziendale presentato dall'assegnatario, segnalando al comodatario gli inadempimenti al contratto o al piano aziendale. Il perdurante o grave inadempimento al contratto o al piano aziendale comporta la risoluzione del contratto di comodato."»

96.0.18

NATURALE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Disposizioni in materia di materiale ittico sequestrato)

1. All'articolo 40, al comma 6, della legge 28 luglio 2016 n. 154, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il materiale ittico sequestrato che, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, non possa essere reimmesso nei corsi d'acqua, deve essere sottoposto allo smaltimento nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. Per i costi relativi allo smaltimento di cui al precedente periodo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le relative modalità di attuazione.».

96.0.21

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Bonus verde)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 12 a 15 sono sostituiti dai seguenti:

"12. Per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla: a) « sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

13. La detrazione di cui al comma 12 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

14. Tra le spese indicate nei commi 12 e 13 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

15. La detrazione di cui ai commi da 12 a 14 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in

quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

96.0.24

GIACOBBE, MANCA, MARTELLA, FRANCESCHELLI, TAJANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 96-bis

(Rafforzamento del credito d'imposta design e ideazione estetica)

1. All'articolo 1, comma 203-quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "in misura pari al 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari al 10 per cento" e le parole: "nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro".

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 80 milioni per l'anno 2026, a 160 milioni di euro per l'anno 2027, a 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2032, a 160 milioni di euro per l'anno 2033 e a 80 milioni di euro per l'anno 2034. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee,

al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 80 milioni per l'anno 2026, a 160 milioni di euro per l'anno 2027, a 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2032, a 160 milioni di euro per l'anno 2033 e a 80 milioni di euro per l'anno 2034.

96.0.28

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 96-bis

(Rifinanziamento Fondo filiere agricole)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 128, infine, dopo le parole «per l'anno 2021», aggiungere le seguenti: «di 50 milioni di euro per l'anno 2026»

b) Al comma 129 le parole «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge», sono soppresse.

Conseguentemente:

- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 50.000.000;

2027: - -;

2028: - -;

96.0.33

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 96-bis

(Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

1. Al fine di garantire un immediato sostegno alla filiera cerealicola, con particolare riferimento al comparto del frumento duro, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2026.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 20.000.000;

2027: - --;

2028: - --;

96.0.34

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Credito d'imposta per le imprese agricole)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, si applica, nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2026, anche alle imprese esercenti attività agricola a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2026, per l'acquisto delle seguenti categorie di mezzi di produzione agricola:

- a) prodotti fitosanitari sostenibili, aventi principi attivi compatibili con l'ambiente, la salute umana e il benessere animale;
- b) materiale di moltiplicazione vegetale di elevata qualità quali semi, tuberi-seme, marze per innesto, portainnesti e piantine;
- c) concimi organici, aventi effetti di preservazione delle risorse naturali;

d) mangimi da utilizzare nella produzione biologica.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 4.000 per ciascun beneficiario, nel limite di spesa complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2026.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

96.0.35

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 96-bis

(Contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di gasolio agricolo)

1. All'articolo 1 della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45 dopo le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e nel primo trimestre solare dell'anno 2026»

b) al comma 46 dopo le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e nel primo trimestre solare dell'anno 202»

c) al comma 47 dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» sono aggiunte le seguenti: « ed entro la data del 31 dicembre 2026 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2026»

d) al comma 48 dopo le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «relati-

vamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 dicembre 2026 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2026»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "40 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".

96.0.38

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 96-bis

(Rifinanziamento del Fondo per la sovranità alimentare)

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2026.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 30.000.000;

2027: - -;

2028: - -;

96.0.42

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 96-bis

(Garanzie dirette volte alla liquidità delle imprese agricole nel cofinanziamento privato)

1. Sono ammissibili alla garanzia diretta rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a titolo gratuito e con coper-

tura fino al 100 per cento del valore del finanziamento, comunque nel limite di euro 250.000, i nuovi finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dagli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e destinati al cofinanziamento privato di progetti approvati nell'abito di bandi statali ed europei.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale, intestato all'ISMEA, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.»

96.0.43

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 96-bis

(Incentivo all'adesione alla Rete del lavoro agricolo di qualità)

1. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il fondo premiale «Rete del lavoro agricolo di qualità», con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative, sono definite le modalità di utilizzo di detto fondo al fine di incentivare le imprese che partecipano alla «Rete del lavoro Agricolo di qualità» istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 2014, n. 116.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».

96.0.44

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Istituzione Fondo sicurezza macchine agricole)

1. Al fine di garantire adeguati livelli di salute e sicurezza degli operatori delle macchine agricole nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, nonché favorire la rottamazione, l'acquisto di nuovi macchinari e la messa in sicurezza delle macchine e attrezzature agricole o forestali spesso obsolete ovvero prive di adeguati dispositivi di protezione, per ridurre in misura significativa il rischio infortunistico, in linea con quanto previsto dall'articolo 111 del nuovo codice della strada, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ripartite le risorse del fondo di cui al comma 1 e sono individuati i termini e le modalità di erogazione, nonché i destinatari ammessi ai finanziamenti, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) incoraggiare le micro e piccole imprese, anche individuali, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli all'acquisto di nuovi trattori e macchinari innovativi e alla sostituzione di quelli obsoleti, specialmente quelli immessi sul mercato prima del 2005, per ridurre il rischio infortunistico;

b) favorire la revisione obbligatoria periodica dei trattori e dei veicoli agricoli in circolazione al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione;

c) assicurare l'adeguamento del parco mezzi esistenti alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza delle macchine, con particolare riferimento alla presenza di dispositivi di sicurezza e strutture di protezione in caso di ribaltamento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

96.0.45

BEVILACQUA, PIRONDINI, Sabrina LICHERI, NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Misure urgenti in materia di pesca)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici e occupazionali derivanti dall'interruzione temporanea obbligatoria continuativa delle attività di pesca a partire dal 31 ottobre 2025 e fino al 30 novembre 2025 riguardante le unità da pesca autorizzate, è riconosciuto un contributo compensativo straordinario, aggiuntivo rispetto alle vigenti indennità di sostegno per i dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima, a favore degli armatori e dei membri degli equipaggi delle medesime unità da pesca nonché agli operatori economici della filiera ittica direttamente connessa all'attività di pesca, con particolare riferimento alle imprese di lavorazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e distribuzione.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del contributo di cui al comma 1, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

96.0.46

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 96-bis

(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività della pesca)

1. Al fine di contenere gli ulteriori effetti derivanti dalla prosecuzione dell'eccezionale aumento del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, alle imprese esercenti l'attività della pesca è riconosciuto, a

parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività di pesca, un contributo sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante, per il primo trimestre 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto."

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 23.000.000;
2027: - --;
2028: - --;

96.0.47

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 96-bis

(Moratoria per imprese agricole, acquacoltura e pesca)

1. Le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile; all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e della pesca e dell'acquacoltura che, alla data del 1 gennaio 2026 risultino essere contraenti di mutui ed altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, a tasso di interesse variabile, nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, possono chiedere che il

pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 1 gennaio 2026 sia sospeso sino al 31 dicembre 2026. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. La richiesta prevista al comma 1 è inviata da debitore al soggetto finanziatore il quale con richiesta telematica, con indicazione dell'importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 31 dicembre 2026 e che siano state sospese ai sensi del comma 1.

3. La sezione speciale di cui al comma precedente viene finanziata con la somma di 200 milioni per l'anno 2026.

4. La garanzia della sezione speciale del Fondo di cui al comma 2, ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati di cui al comma 1. Per ciascuna operazione ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura del rischio, un importo non inferiore al 6 % dell'importo garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale.

5. L'escussione della garanzia può essere richiesta dai soggetti finanziatori se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 1, le procedure esecutive in relazione all'inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del comma 1. In tal caso, i soggetti finanziatori possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti di cui al comma 1, corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo. La garanzia è attivabile nei limiti dell'importo delle rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 30 giugno 2024. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti.

6. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede a liquidare in favore del soggetto finanziatore, entro 90 giorni, un anticipo pari al 50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla Sezione speciale prevista dal comma 2 e il 33 per cento della perdita finale stimata a carico del Fondo di cui al comma 5.

7. Il soggetto creditore beneficiario della garanzia può richiedere, entro 180 giorni dall'esaurimento delle procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo dovuto a titolo di escussione della garanzia del Fondo. Entro

trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo di garanzia provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai soggetti beneficiari della garanzia.

Consequentemente:

- *all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027"*

- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 100.000.000;

2027: - --;

2028: - --;

96.0.48

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Sospensione dei mutui e finanziamenti per le imprese di acquacoltura e della pesca)

1. Al fine di fronteggiare le perdite economiche delle imprese operanti nel settore dell'acquacoltura e della pesca colpite dal fenomeno della diffusione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*), le predette imprese titolari di mutui o di finanziamenti erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono richiedere, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2026, per il periodo intercorso fra il 1 marzo 2025 e il 31 dicembre 2025 e senza oneri aggiuntivi, la sospensione delle rate dei mutui o dei finanziamenti medesimi, optando per la sospensione dell'intera rata ovvero per la sospensione della sola quota capitale. La sospensione di cui al primo periodo può essere richiesta anche in relazione ai pagamenti dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni mobili o immobili strumentali allo svolgimento delle attività delle imprese di acquacoltura e della pesca.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche e gli intermediari finanziari comunicano alle imprese di cui al comma 1 la possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando i tempi di effettuazione dei pagamenti sospesi nonché il termine, comunque non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per l'esercizio della facoltà di sospensione.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di un milione di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

96.0.51

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 96-bis

(Fondo Unico per le emergenze fitosanitarie ed epizootiche in agricoltura)

1. Al fine di intervenire in situazioni di crisi nei comparti del settore agricolo generate da fitopatie ed epizoozie e di provvedere a razionalizzare e semplificare l'attuale sistema di interventi a sostegno dei produttori colpiti da tali emergenze, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Fondo Unico per la gestione delle emergenze fitosanitarie ed epizootiche finalizzato a sostenere la redditività delle imprese che operano nei suddetti comparti, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, sono definite le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse. »

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "60 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027"

96.0.53

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Fondo unico per le emergenze fitosanitarie in agricoltura)

1. Al fine di intervenire in situazioni di crisi nei comparti del settore agricolo generate da fitopatie, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il "Fondo unico per la gestione delle emergenze fitosanitarie", finalizzato a sostenere le imprese che operano nei suddetti comparti con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

96.0.54

FRANCESCHELLI, MISIANI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 96-bis

(Fondo per la tutela della biodiversità e delle imprese e programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura)

1. Al fine di contrastare il diffondersi di specie viventi che rappresentano una minaccia per la biodiversità degli ecosistemi acquatici, ivi comprese le acque interne, con particolare riferimento al granchio blu (*callinectes sapidus*) ed alle altre specie invasive classificate come IAS (*Invasive Alien Species*), in grado di compromettere la sopravvivenza di specie di interesse commerciale, con inevitabili ricadute economiche e sociali sui territori e sulle

imprese di pesca e di acquacoltura ivi operanti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la tutela della biodiversità e delle imprese, con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2026 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1. Tra le misure finanziate dal fondo rientrano le spese per prelievo, le spese per la manutenzione delle reti, le spese per la progettazione e realizzazione di attrezzi necessari alla cattura delle specie infestanti, le spese sostenute per il corretto smaltimento delle specie infestanti prelevate, compresi l'eventuale stoccaggio e refrigerazione, nonché il trasporto presso il sito di smaltimento, opportunamente documentate. Sono altresì spese per consulenza tecnica e finanziaria, se direttamente connesse all'operazione, nonché le spese inerenti ad iniziative per favorire il ripopolamento attivo delle aree colpite dalle specie infestanti.

3. In coerenza con il Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021, in particolare l'articolo 41, paragrafo 2, nonché con le altre pertinenti disposizioni unionali, per i soggetti che operano in forma collettiva, quali cooperative di pescatori e loro consorzi, il contributo per gli interventi finanziati dal fondo di cui al comma 1 viene riconosciuto nella misura del 100% della spesa riconosciuta ammissibile, rispondendo ai criteri previsti:

- a) beneficiario collettivo;
- b) interesse collettivo per la ricaduta positiva per l'ecosistema oggetto dell'intervento, volto a limitare la presenza di specie infestanti e per la salvaguardia dell'esercizio dell'attività di pesca professionale o di acquacoltura che rappresenta una componente fondamentale per il mantenimento delle condizioni economiche e sociali dell'area;
- c) elementi innovativi, rappresentati dal coinvolgimento coordinato dei pescatori o degli acquacoltori associati in cooperativa, che assicura migliori strategie di azione e di gestione delle varie fasi di prelievo, stoccaggio e avvio allo smaltimento delle specie prelevate.

4. Tra i criteri di assegnazione delle risorse disponibili si tiene conto altresì del numero di pescatori od acquacoltori associati, operanti nell'area oggetto di ogni singolo intervento.

5. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5-*decies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n° 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n° 10, è incrementata di 8 milioni di euro per l'anno 2026, sulla base delle necessità della programmazione.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 23.000.000;

2027: - 5.000.000;

2028: - 5.000.000;

96.0.55

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Sostegno alle imprese e ai consorzi della mitilicoltura colpiti dalla diffusione del granchio blu)

1. Le misure e i benefici di cui all'articolo 10 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, si applicano anche alle imprese e ai consorzi della mitilicoltura. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

96.0.58

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 96-bis

(Commissario straordinario nazionale per fronteggiare l'emergenza della Xylella fastidiosa)

1. Al fine di fronteggiare ed eradicare dal territorio italiano l'emergenza fitosanitaria connessa alla diffusione della Xylella fastidiosa, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e per gli affari regionali e le autonomie e acquisito il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un Commissario straordinario nazionale.

2. Il Commissario di cui al comma 1 svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio delle azioni poste in essere nei territori non indenni dalla Xylella fastidiosa nonché di coordinamento delle attività di ricerca necessarie a superare l'emergenza. Il Commissario adotta altresì provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire la diffusione della fitopatia e i suoi rischi sul sistema economico e ambientale territoriale, per eradicare l'emergenza su tutto il territorio dove essa è presente e per snellire ed agevolare le pratiche necessarie al rilancio del sistema olivicolo territoriale.

3. Il Commissario straordinario è individuato tra i soggetti dotati di professionalità specifica e di competenza gestionale per l'incarico da svolgere e resta in carica fino al 31 dicembre 2027. Con la medesima procedura di cui al primo periodo si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. L'incarico del Commissario straordinario, e quello di soggetti che con lo stesso collaborano, è compatibile con altri incarichi pubblici.

4. Con una o più ordinanze del Commissario straordinario, adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto, che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni, collocata presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. La struttura opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario.

5. Per lo svolgimento delle attività e funzioni di cui al comma 2, è autorizzata una spesa pari ad euro centosettantamila per l'anno 2026 e ad euro duecentomila per l'anno 2027.

6. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 132, comma 2, del presente disegno di legge.»

96.0.59

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Misure urgenti per il contrasto sul territorio nazionale della diffusione di Xylella fastidiosa)

1. Al fine di prevenire, contenere e contrastare sul territorio nazionale la diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al.), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e per gli affari regionali e le autonomie, acquisito il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominato il Commissario straordinario nazionale per il contrasto sul territorio nazionale della diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al.), di seguito denominato Commissario straordinario.

2. Il Commissario straordinario svolge compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni poste in essere nei territori colpiti da Xylella fastidiosa (Well et al.) e adotta provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire la diffusione della fitopatia, eradicarne la presenza sul territorio nazionale e contenere i connessi i rischi sul sistema economico, ambientale e territoriale.

3. Il Commissario straordinario riferisce periodicamente al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e per gli affari regionali e le autonomie, mediante la trasmissione di una relazione sulle attività espletate, con l'indicazione delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità riscontrate.

4. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è pari a ventiquattro mesi, prorogabile, per una sola volta, per un ulteriore periodo

massimo di ulteriori ventiquattro mesi. L'incarico del Commissario nazionale straordinario e di soggetti che con lo stesso collaborano, è compatibile con altri incarichi pubblici.

5. L'incarico di Commissario straordinario è compatibile con altri incarichi pubblici. Per ciascuno degli anni 2026 e 2027, al Commissario straordinario è corrisposto, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, un compenso pari a 30.000 euro annui, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione. Al relativo onere, pari a 30.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

96.0.60

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Piano per il rilancio dei territori colpiti da Xylella fastidiosa)

1. Al fine di prevenire, contenere e contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al.) e di organismi nocivi per le piante e, nel contempo, contribuire alla ripresa economica delle aree interessate, è adottato un piano per il rilancio dei territori colpiti da Xylella fastidiosa, di seguito denominato piano.

2. Il piano ha per oggetto:

a) la promozione delle buone pratiche agricole, con potatura a cadenza biennale delle piante interessate e taglio ripetuto delle piccole branche che producono sintomi da disseccamento;

b) l'universalizzazione dell'utilizzo, anche mediante incentivi all'acquisto e aiuti di natura economica a favore degli operatori del comparto agricolo, di trattamenti con prodotti fitosanitari sostenibili, aventi principi attivi compatibili con l'ambiente, la salute umana e il benessere animale;

c) l'efficientamento, l'estensione e il rafforzamento dei monitoraggi, ad opera degli enti competenti, presso le aree interessate dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, con approfondimenti sulle condizioni geostatiche e geomorfologiche dei terreni nonché sulle direttrici di propagazione degli agenti patogeni, mediante una costante e trasparente attività di informazione rivolta agli operatori del comparto agricolo e ai cittadini;

d) la rigenerazione del paesaggio ove insistono piante di olivo e la ricostruzione paesaggistica delle aree maggiormente colpite dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, mediante la tutela dei caratteri identitari delle aree interessate e il contemperamento delle esigenze di carattere socio-economico degli operatori del comparto agricolo;

e) l'esecuzione, ad opera delle Autorità competenti, di accertamenti tempestivi ed efficaci riguardanti l'adempimento delle azioni di controllo della diffusione di organismi nocivi per le piante;

f) il rafforzamento di misure di profilassi sulle aree non interessate dall'infezione da organismi nocivi per le piante, attraverso il ricorso a pratiche colturali e strategie agronomiche migliorative.

3. Il piano è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e degli affari regionali e delle autonomie.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

96.0.61

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Fondo per la ricerca su Xylella fastidiosa)

1. Al fine di potenziare studi e ricerche riguardanti l'eziologia, la sintomatologia e la diffusione degli organismi nocivi per le piante, i metodi volti a contenere la diffusione dei patogeni vegetali, aumentando il livello di tolleranza alle infezioni nonché l'individuazione di semenzali locali aventi resistenza al fenomeno del disseccamento vegetale riconducibile a *Xylella fastidiosa* (Well et al.), è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo denominato «Fondo per la ricerca su *Xylella fastidiosa*», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

96.0.62

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Contributo relativo al depotenziamento della capacità produttiva a seguito degli attacchi di Xylella fastidiosa)

1. A favore delle imprese agricole che hanno subito danni derivanti dalla diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al.) alle produzioni olivicole è assegnato un contributo relativo al depotenziamento della capacità produttiva, nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno precedente.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1 e la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste.».

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»

96.0.63

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Sistema Frantoio Italia)

1. Al fine di consentire il monitoraggio delle produzioni olivicole nazionali, anche in funzione dell'attuazione dell'articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, olive nazionali o estere, in quantitativi superiori a 20 tonnellate annue, sono tenuti a comunicare, in forma cumulativa e aggregata, attraverso un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del SIAN, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il volume totale delle operazioni effettuate in ciascun trimestre. Sono escluse dall'obbligo di registrazione le operazioni relative alla trasformazione delle olive e dell'olio nonché quelle effettuate da aziende che esercitano, in via prevalente, l'attività di allevamento o la produzione di mangimi.

2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere registrate nel registro telematico di cui al medesimo comma 1 entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

3. Le modalità attuative del presente articolo sono stabilite con uno o più decreti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2026, i soggetti obbligati che non adempiono agli obblighi di comunicazione previsti dal comma 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. In caso di violazione delle modalità di comunicazione e di tenuta del registro telematico, stabilite con i decreti di cui al comma 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 4.000. Il Dipartimento dell'ICQRF è designato quale autorità competente allo svolgimento dei controlli e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decre-

to-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

96.0.64

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Contributo straordinario a favore della filiera dell'olio extravergine di oliva di qualità)

1. Alle imprese agricole, compresi i frantoi, che producono olio extravergine di oliva ottenuto da filiere nelle quali le fasi di coltivazione, produzione, lavorazione e confezionamento sono realizzate integralmente nel territorio italiano, è riconosciuto un contributo straordinario a fondo perduto, volto a sostenere le produzioni connotate da un elevato livello qualitativo e a valorizzarne la riconoscibilità nei mercati interni e internazionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto, in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili, in proporzione agli ettari coltivati o all'olio extravergine di oliva prodotto, per un importo compreso tra un minimo di 10.000 euro e un massimo di 50.000 euro per ciascun beneficiario. Il contributo non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi né alla determinazione del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), ed è erogato nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

4. Il contributo di cui al comma 1 è maggiorato fino al 70 per cento delle spese ammissibili in favore di imprese agricole condotte da soggetti di età superiore a diciotto anni e non superiore a quarantadue anni non compiuti, o condotte da donne.

5. Con decreto Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del contributo di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

96.0.65

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Contributo a fondo perduto per il settore olivicolo)

1. Per l'anno 2026 è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese agricole che, a partire dal 1° gennaio 2024, hanno subito danni da *Xylella fastidiosa* (Well et al.) alle produzioni olivicole, in misura pari a 1 euro, rispettivamente, per ciascun litro di olio prodotto e per ciascun chilo di olive da tavola raccolte. Il contributo di cui al precedente periodo è concesso, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2026, nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

2. I contributi di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

96.0.66

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 96-bis

(Piano strategico per il contenimento delle fitopatie nel settore olivicolo)

1. Al fine di sostenere le imprese agricole nelle azioni di contrasto alle fitopatie che interessano il settore olivicolo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 200 milioni di euro per l'anno 2028 per l'attuazione di un piano contenente misure di investimento, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, per i reimpianti e le riconversioni tramite cultivar di olivo resistenti, nonché per le riconversioni verso altre colture. Il piano è adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, adottata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, dopo l'articolo 132, aggiungere il seguente: « Art. 132-bis. 1. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni per l'anno 2028.»

96.0.67

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Piattaforma blockchain per il settore olivicolo)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 47 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, in tema di *blockchain* per la tracciabilità delle filiere, è istituita, in via sperimentale, per l'anno 2026, una piattaforma informatica multifunzionale *open source* basata su tecnologia *blockchain*, di seguito de-

nominata «piattaforma», realizzata attraverso la digitalizzazione dei dati della filiera olivicola e l'utilizzo di contratti intelligenti (*smart contracts*), finalizzata alla creazione di registri digitali pubblici e gratuiti di tracciabilità, basati su banche dati distribuite, interconnesse, condivise, inalterabili e imm modificabili, in grado di garantire forme estese di trasparenza e di controllo autonomo delle transazioni, nonché di accrescere la fiducia dei cittadini nell'operato delle istituzioni e delle aziende olivicole.

2. La piattaforma fornisce servizi di tracciabilità, di rintracciabilità e di controllo dei prodotti del settore olivicolo, consentendo ai consumatori, attraverso l'utilizzo di apposite applicazioni digitali, l'accesso alle informazioni relative all'origine, alla provenienza, alla natura, alla composizione, alla lavorazione e alla qualità delle olive e dei prodotti derivati, assicurando la massima trasparenza a garanzia del consumatore finale e valorizzando il lavoro agroalimentare di qualità contro azioni di contraffazione, adulterazione e sofisticazione delle olive e degli oli di oliva.

3. Per le finalità di cui al comma 1 e per sviluppare una tecnologia basata su un sistema crittografico sicuro, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) i requisiti e i livelli minimi di prestazione tecnica, di sicurezza, di affidabilità e di accessibilità della piattaforma;

b) i presupposti tecnici e organizzativi necessari alla realizzazione della piattaforma nonché le modalità di raccolta, memorizzazione e consultazione dei dati;

c) le modalità di adesione alla piattaforma da parte di nuovi soggetti, anche mediante proprie risorse informatiche;

d) le specifiche tecniche per l'applicazione della piattaforma ai servizi di tracciabilità e rintracciabilità delle olive e degli oli di oliva;

e) l'interfaccia e le modalità di interconnessione tra la piattaforma, il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e i sistemi di certificazione di qualità esistenti.

4. Possono contribuire allo sviluppo *hardware* e *software* della piattaforma i soggetti pubblici e privati interessati e dotati delle risorse informatiche stabilite dal decreto di cui al comma 3. Possono aderire alla piattaforma, ai fini dell'inserimento e dell'aggiornamento delle informazioni relative ai servizi di tracciabilità e di rintracciabilità dei prodotti del settore olivicolo, gli istituti di ricerca, le università, le *start-up* innovative, le piccole e medie imprese, nonché tutti gli attori della filiera olivicola, definiti come gli operatori economici coinvolti a qualsiasi titolo nella produzione, nella trasformazione e

nella distribuzione dei prodotti olivicoli, previa verifica del possesso dei necessari requisiti tecnici, stabiliti con il decreto di cui al comma 3. L'adesione avviene in forma libera e gratuita. I soggetti aderenti sono tenuti a inserire e ad aggiornare, attraverso appositi strumenti informatici resi gratuitamente disponibili dal gestore della piattaforma stessa, le informazioni relative ai propri prodotti, tenendo in considerazione l'intera filiera di produzione, compresi il luogo d'origine e di provenienza delle olive, la coltivazione, la lavorazione nelle aziende agricole, la distribuzione e lo stoccaggio del prodotto nei punti vendita.

5. Possono accedere alla piattaforma, attraverso l'utilizzo di apposite applicazioni digitali, ai fini della consultazione delle informazioni di tracciabilità e di rintracciabilità dei prodotti olivicoli, tutti i consumatori, singoli e associati, nonché tutti gli altri soggetti interessati. A tale fine, sono resi pubblicamente e gratuitamente disponibili idonei strumenti di comunicazione, tra i quali un'apposita sezione del sito *internet* istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché applicazioni digitali per dispositivi mobili.

6. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste affida la realizzazione e la gestione della piattaforma mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

7. Il Dipartimento dell'ICQRF è competente per i controlli sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, da parte di tutti i soggetti coinvolti.

8. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

96.0.68

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Rifinanziamento del fondo per la rigenerazione olivicola)

1. Il fondo di cui all'articolo 8-*quater* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse, attualizzati alle condizioni dei territori colpiti da Xylella Fastidiosa (Well et al.).

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

96.0.69

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Campagne informative sull'olio evo)

1. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri delle imprese e del *made in Italy* e della salute, promuove campagne informative finalizzate a incentivare il consumo di olio extravergine di oliva e diffondere la conoscenza dei connessi benefici per la salute umana.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-leg-

ge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

96.0.70

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Contributo fondo perduto imprese agricole colpite da peronospora)

1. Per l'anno 2026 è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese agricole che, a partire dal 1° gennaio 2024, hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole. Il contributo di cui al precedente periodo è accordato nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo. I contributi di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al presente articolo. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

96.0.71

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Fondo per la ricerca sulla peronospora)

1. Al fine di potenziare studi e ricerche riguardanti la peronospora (plasmopara viticola) e il rapporto tra i cambiamenti climatici e la capacità produttiva delle aziende agricole nonché di introdurre opportune tecniche terapeutiche attualizzate all'emergente mutato contesto ambientale, volte a contenere la diffusione del patogeno nelle piante aumentando il livello di tolleranza dell'infezione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo denominato «Fondo per la ricerca sulla peronospora», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al precedente periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

96.0.72

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Fondo sostegno delle produzioni viticole e vitivinicole biologiche colpite da peronospora)

1. Al fine di contribuire alla ripresa economica delle imprese agricole che operano nel settore della produzione biologica, come definita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 marzo 2022, n. 23, e che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) in misura pari o superiore al 50% alle produzioni viticole e vitivinicole biologiche di uva da vino e uva da tavola, nello stato di previsione del Ministero delle dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo per il sostegno

delle produzioni viticole e vitivinicole biologiche, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse del fondo di cui al precedente periodo sono assegnate prioritariamente alle micro aziende viticole e vitivinicole a filiera corta. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al presente articolo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

96.0.73

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Contributo per depotenziamento capacità produttiva imprese agricole colpite da peronospora)

1. A favore delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) alle produzioni viticole di uva da vino e uva da tavola è assegnato, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2026, un contributo relativo al depotenziamento della capacità produttiva. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno precedente. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al precedente periodo e la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

96.0.74

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Fondo per piano straordinario per la rigenerazione della viticoltura)

1. Al fine di sostenere la rigenerazione della viticoltura e di contribuire alla ripresa economica delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole di uva da vino e uva da tavola, nello stato di previsione del Ministero delle dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione viticola, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è adottato il Piano straordinario di cui al precedente periodo e sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

96.0.75

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Esonero contributivo a favore delle aziende appartenenti al settore viticolo)

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere appartenenti al settore viticolo e contenere gli effetti negativi derivanti dagli attacchi di peronospora (plasmopara viticola), alle aziende appartenenti alle predette filiere, ivi incluse le aziende produttrici di vino e uva da tavola, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro.

ro per le mensilità da maggio 2025 ad agosto 2025. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

2. L'esonero di cui al comma 1 è altresì riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni operanti nel settore viticolo, con riferimento alla contribuzione dovuta per i mesi da maggio 2025 ad agosto 2025.

3. Per l'esonero di cui ai commi 1 e 2, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il beneficio contributivo di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto, fermo restando quanto previsto dal primo periodo del presente comma, nel limite di minori entrate contributive pari a 90 milioni di euro per l'anno 2026. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

96.0.76

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 96-bis

(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per i contratti della filiera del frumento)

1. A decorrere da 1° gennaio 2026, al fine di promuovere pratiche agricole sostenibili e di rafforzare l'integrazione tra le industrie agroalimentari e le imprese agricole frumentiere, nonché di migliorare la qualità e la tracciabilità dei prodotti, è concesso, alle imprese del settore agroalimentare che operano la trasformazione dei prodotti agricoli e che abbiano sottoscritto nuovi contratti di filiera con imprese attive nella produzione di frumento di origi-

ne italiana, un credito d'imposta, nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro. Per «contratti di filiera» si intendono accordi scritti tra le imprese che hanno ad oggetto la fornitura di frumento di origine italiana, per un periodo minimo di tre anni e fino a cinque anni e che prevedono:

- a) l'indicazione del prezzo o dei criteri per la sua determinazione;
- b) la pianificazione delle quantità e delle tempistiche di consegna;
- c) l'impegno delle parti a rispettare standard qualitativi specifici, anche in termini di sostenibilità ambientale e benessere animale;
- d) meccanismi di condivisione del rischio e di valorizzazione delle produzioni.

2. Il credito d'imposta, di cui al comma 1 è riconosciuto, per l'anno 2026, per gli investimenti effettuati dal 1° febbraio 2026 fino al 15 novembre 2026, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, finalizzati al miglioramento qualitativo delle produzioni, nonché alla connessa attività di ricerca. Il credito è concesso nella misura del 20 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato per contratti di durata triennale, del 30 per cento per contratti fino a quattro anni e del 40 per cento per contratti fino a cinque anni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Le disposizioni del presente articolo sono applicate nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Le disposizioni di cui al comma 1, compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108 del medesimo Trattato, acquistano efficacia dalla data di notifica della decisione della Commissione europea che approva il regime di aiuti. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è competente a notificare alla Commissione europea le misure previste dal presente articolo e provvede altresì all'assolvimento degli adempimenti inerenti all'iscrizione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato relativi alle medesime misure agevolative.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'applicazione del credito d'imposta, inclusi i requisiti specifici per la qualificazione dei contratti di filiera

ammissibili, le tipologie di investimenti agevolabili per quanto non previsto dal comma 2, la documentazione necessaria per attestare le spese sostenute e la conformità ai requisiti, le procedure per la richiesta e l'ottenimento del beneficio, con particolare riguardo alle modalità per garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 7, le modalità di controllo e revoca, ed eventuali limiti massimi di spesa ammissibili per ciascun beneficiario.

5. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa per l'anno 2026 di cui al comma 1, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario, è pari all'importo del credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale ottenuta calcolando il rapporto tra il limite complessivo di spesa e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».

96.0.77

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 96-bis

(Fondo indennizzo ortofrutticolo)

1. Al fine di sostenere le PMI operanti nel settore ortofrutticolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per l'indennizzo ortofrutticolo, con una dotazione di 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definiti i settori di intervento ammissibili al finanziamento del Fondo di cui al comma 1, nonché i criteri per il riparto delle risorse del medesimo Fondo.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"

96.0.79

Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, NATURALE, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Promozione di tecnologie innovative per la prevenzione dei conflitti fauna-agricoltura)

1. Al fine di migliorare la prevenzione e la gestione dei conflitti tra fauna selvatica e attività agricole, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in collaborazione con le Università e gli enti di ricerca pubblici, promuove e finanzia l'adozione, lo sviluppo e la diffusione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la prevenzione e la mitigazione degli impatti della fauna selvatica sulle produzioni agricole e zootecniche.

2. Le tecnologie di cui al comma 1 comprendono: sistemi di sensori remoti e telemetria, droni e dispositivi aerei a pilotaggio remoto per il controllo e la sorveglianza delle aree rurali, fototrappole ad alta definizione con capacità di analisi automatica, sistemi di allerta precoce e piattaforme digitali integrate per la gestione e condivisione in tempo reale dei dati faunistici e territoriali.

3. Le tecnologie di cui al comma 1 sono utilizzate a condizione che non alterino gli equilibri ecologici dei sistemi naturali, non interferiscano con i comportamenti naturali della fauna selvatica, quali spostamenti, alimentazione, riproduzione e interazioni sociali, e non compromettano la biodiversità dei territori interessati. L'impiego degli strumenti tecnologici di cui al precedente periodo avviene nel rispetto dei principi di precauzione, sostenibilità ambientale e tutela degli habitat, garantendo un impatto minimo e temporaneo sulle specie e sugli ecosistemi.

4. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste promuove altresì programmi di formazione specialistica e di supporto tecnico destinati agli operatori agricoli, faunistici e territoriali, finalizzati alla corretta applicazione e manutenzione delle suddette tecnologie, nonché all'implementazione di strategie integrate di gestione faunistico-agricola basate sull'innovazione tecnologica.

5. Per l'attuazione del presente articolo, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un Fondo per l'innovazione tecnologica in agricoltura e gestione faunistica, con una dotazione finanziaria di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

6. Le risorse di cui al comma 5 sono destinate al finanziamento di progetti pilota, all'acquisto e all'installazione di dispositivi tecnologici, alla

formazione degli operatori, nonché a interventi di ricerca applicata e sviluppo sperimentale, con priorità per le aree maggiormente esposte al conflitto fauna-agricoltura.

7. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di gestione del Fondo, i criteri di selezione dei progetti e i termini di erogazione delle risorse.»

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

96.0.80

NATURALE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Sistema unificato di ristoro dei danni da fauna selvatica alle imprese agricole e zootecniche)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e al fine di assicurare la continuità, la redditività e la sostenibilità delle attività agricole e zootecniche esercitate nei territori nazionali soggetti a pressioni faunistiche, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un Sistema unificato di ristoro dei danni da fauna selvatica alle imprese agricole e zootecniche.

2. I ristori di cui al presente articolo:

a) sono riconosciuti a fronte di danni subiti, documentati e certificati mediante accertamenti condotti da soggetti abilitati secondo procedure standardizzate, stabilite ai sensi del comma 3;

b) hanno natura risarcitoria e non costituiscono forma di aiuto di Stato, né contributo soggetto a regime "de minimis" secondo la vigente disciplina dell'Unione europea;

c) non pregiudicano l'accesso a strumenti di natura assicurativa ovvero mutualistica.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri applicativi per l'accertamento dei danni e la determinazione dell'entità dei ristori, con riferimento:

- a) alla tipologia del danno accertato in coltivazioni erbacee e arboree, allevamenti, impianti, scorte;
- b) alla specie selvatica responsabile, ove identificabile;
- c) all'impatto economico prodotto, in base a valori standardizzati regionali o ai prezzi medi di mercato;
- d) alla tempestività della segnalazione e all'eventuale presenza di misure preventive attivate.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con gli enti locali, istituiscono sportelli tecnici per l'assistenza nella presentazione delle richieste, la verifica dei danni e la trasmissione dei dati.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito il "Fondo nazionale per il ristoro dei danni da fauna selvatica", di seguito denominato fondo, destinato al cofinanziamento delle misure regionali di ristoro e al sostegno dei costi tecnici, logistici e amministrativi connessi alla loro attuazione. Il Fondo ha una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

7. Le risorse del Fondo sono ripartite annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) superficie agricola utile;
- b) numero medio di danni da fauna selvatica certificati nel triennio precedente;
- c) grado di vulnerabilità territoriale e pressione faunistica;
- d) adesione a strumenti assicurativi ovvero mutualistici.

8. Ai fini del monitoraggio e della valutazione delle misure di cui al presente articolo, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste presenta ogni due anni al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del sistema di ristoro, sugli esiti dei ristori erogati e sull'evoluzione del fenomeno dei danni da fauna selvatica.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

96.0.81

NATURALE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Coordinamento interistituzionale per la prevenzione del conflitto fauna-agricoltura)

1. Al fine di garantire il coordinamento istituzionale, la coerenza normativa e l'efficacia delle misure di prevenzione e gestione del conflitto tra fauna selvatica e attività agricole e zootecniche, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un Tavolo tecnico nazionale permanente per la gestione integrata del conflitto fauna-agricoltura, di seguito denominato Tavolo.

2. Il Tavolo è composto da rappresentanti:

- a) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nella misura di n. 1 unità;
- b) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nella misura di n. 1 unità;
- c) del Ministero della salute, nella misura di n. 1 unità;
- d) della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, nella misura di n. 1 unità;
- e) delle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, nella misura di n. 5 unità;
- f) degli enti faunistici pubblici riconosciuti, nella misura di n. 5 unità;
- g) degli enti parco nazionali, nella misura di n. 5 unità;
- h) del mondo accademico e degli istituti di ricerca in materia di ecologia, agricoltura e fauna selvatica, nella misura di n. 5 unità.

3. Il Tavolo ha il compito di:

- a) coordinare le politiche nazionali e regionali in materia di prevenzione e contenimento dell'impatto della fauna selvatica sulle attività agricole e pastorali;
- b) definire linee guida tecniche e operative condivise per l'adozione di misure preventive, compensative e gestionali su base scientifica;

c) promuovere lo scambio interistituzionale di dati, buone pratiche e strumenti digitali per il monitoraggio degli impatti e la valutazione delle misure adottate;

d) favorire l'integrazione delle politiche agricole e ambientali in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea;

e) elaborare proposte normative e programmatiche per la definizione di una strategia nazionale integrata di gestione della fauna selvatica;

f) sostenere la progettazione e l'attuazione di programmi integrati territoriali che coinvolgano enti locali, agricoltori, gestori faunistici e soggetti del terzo settore.

4. Il Tavolo si riunisce con cadenza almeno semestrale e redige annualmente una relazione tecnica sulle attività svolte, contenente raccomandazioni operative per il miglioramento dell'efficacia delle misure di settore. La relazione è trasmessa al Parlamento e alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

5. Ai fini del funzionamento del Tavolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»».

96.0.82

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Credito d'imposta per investimenti di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica attraverso metodi ecologici)

1. Al fine di prevenire e limitare i danni causati dalla fauna selvatica, alle imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, esistenti alla data del 1° novembre 2025, è riconosciuto, per il periodo di imposta 2026 e nei due successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto e l'installazione di sistemi ecologici di protezione dai danni, di esclusione, cattura e deterrenza dalle intrusioni da specie di fauna selvatica, fino ad un massimo di 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo previsto, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorrere alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 3 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

96.0.83

Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, NATURALE, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Conversione delle aziende faunistico-venatorie in imprese multifunzionali)

1. Al fine di favorire la sostenibilità economica e ambientale delle attività esercitate nelle aree rurali, montane e marginali e di incentivare modelli integrati di gestione del territorio coerenti con gli obiettivi di tutela della biodiversità, sviluppo rurale e presidio ambientale, è istituito un programma nazionale di accompagnamento alla riconversione volontaria delle aziende faunistico-venatorie in imprese multifunzionali a prevalente finalità agricola, ambientale, turistica e didattica.

2. Il programma di cui al comma 1 prevede:

a) servizi di consulenza tecnica e amministrativa per la riorganizzazione giuridica e gestionale delle aziende;

b) percorsi formativi specialistici destinati agli operatori delle aziende interessate alla conversione;

c) accesso agevolato al credito mediante convenzioni con istituti bancari, con possibilità di finanziamenti a tasso zero fino a 10 anni per investimenti coerenti con le finalità del presente articolo;

d) contributi a fondo perduto fino al 60% della spesa ammissibile per investimenti in innovazione tecnologica, strutturale e funzionale, nonché per la riconversione dei servizi offerti;

e) priorità di accesso ai bandi regionali e nazionali finanziati con fondi europei per la valorizzazione del capitale naturale, lo sviluppo rurale, la transizione ecologica e l'educazione ambientale;

f) integrazione delle imprese riconvertite nei sistemi locali di sviluppo sostenibile, nei distretti biologici, nei distretti del cibo e nelle reti ecologiche territoriali.

3. Con decreto del Ministro per le imprese e il Made in Italy di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ammissibilità, le modalità di attuazione del programma, le forme di monitoraggio e le condizioni per il mantenimento dei benefici.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, presso il Ministero per le imprese e il Made in Italy, è istituito un Fondo per la riconversione delle aziende faunistico-venatorie, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

5. Con decreto del Ministro per le imprese e il Made in Italy di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di riparto delle risorse del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del numero e della superficie delle aziende faunistico-venatorie attive, del livello di pressione faunistica, nonché della vulnerabilità ambientale dei territori.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

96.0.84

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Rifinanziamento del fondo filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio)

1. Al fine di sostenere la filiera della canapa industriale, promuoverne lo sviluppo competitivo, incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle relative tecniche di coltivazione, la dotazione del fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, in accordo con le finalità di cui al medesimo comma.».

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029»

96.0.85

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Rifinanziamento del fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

96.0.86

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 96-bis

(Rifinanziamento del fondo filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio)

1. Al fine di sostenere la filiera della corilicoltura e promuoverne lo sviluppo competitivo, la dotazione del fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, in accordo con le finalità di cui al medesimo comma.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 10.000.000;

2027: - --;

2028: - --;

96.0.87

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Misure a favore delle imprese giovanili nell'agricoltura per la promozione della filiera della canapa industriale)

1. Con la finalità di favorire ed incentivare le attività di lavorazione e di semi-lavorazione a scopo industriale della canapa, nonché di favorire l'economia circolare e la transizione ecologica sul territorio nazionale, è concesso, per l'anno 2026, un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro, a favore dei soggetti di cui all'articolo 2 che investono in nuovi strumenti utili alla trasformazione dei prodotti derivanti dalla canapa e nella meccanizzazione dei relativi processi produttivi.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

96.0.88

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Misure a favore delle imprese per la promozione della filiera della canapa industriale)

1. Con la finalità di incentivare le attività di lavorazione e di semi-lavorazione a scopo industriale della canapa, nonché di favorire l'economia circolare e la transizione ecologica sul territorio nazionale, è concesso, un con-

tributo a fondo perduto, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2026, a favore delle imprese che investono in nuovi strumenti utili alla trasformazione dei prodotti derivanti dalla canapa e nella meccanizzazione dei relativi processi produttivi.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

96.0.89

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Contributo straordinario per le imprese della filiera della canapa industriale)

1. Al fine di consentire la compensazione degli effetti negativi per la concorrenza derivanti dalle misure di cui all'articolo 18 del decreto legge 11 aprile 2025 n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, nello stato di previsione del Ministro delle imprese e del Made in Italy è istituito un fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, per l'erogazione di contributi in favore delle imprese operanti nel settore della canapa industriale.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente

riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

96.0.90

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Disposizioni per la filiera della canapa industriale)

1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, dopo le parole «di conservare» sono inserite le seguenti: «copia dei contratti ovvero degli accordi negoziali che dimostrino la destinazione della canapa coltivata e dei prodotti rinvenuti ai sensi dell'articolo 2 e»;

b) all'articolo 4, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Nel caso in cui l'autorità giudiziaria disponga il sequestro, la stessa procede salvaguardando l'azienda ai sensi dell'articolo 87, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.».

2. Con la finalità di favorire ed incentivare le attività di lavorazione e di semi-lavorazione a scopo industriale della canapa, nonché di favorire l'economia circolare e la transizione ecologica sul territorio nazionale, è concesso, per l'anno 2026, un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro, a favore dei soggetti di cui all'articolo 2 che investono in nuovi strumenti utili alla trasformazione dei prodotti derivanti dalla canapa e nella meccanizzazione dei relativi processi produttivi. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

96.0.91

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Sostegno alle filiere locali della canapa agroindustriale)

1. All'articolo 1, comma 3, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) all'incentivazione della realizzazione, dell'impiego, della commercializzazione e del consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

96.0.92

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Contributo straordinario a sostegno della filiera dei prodotti agroalimentari tradizionali)

1. A favore delle micro, piccole e medie imprese, in forma singola o associata, nonché delle cooperative sociali del settore, che realizzano uno o più dei prodotti appartenenti all'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, è assegnato un contributo straordinario a fondo perduto teso a sostenere lo sviluppo delle tecniche, delle conoscenze tipiche, della cultura alimentare identitaria locale nonché a favorire la divulgazione e garantire la salvaguardia del patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

3. Il contributo di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), è erogato nel

rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ed è riconosciuto nella misura pari al 50% delle spese ammissibili, per un importo da un minimo di 1.000 euro fino a un massimo di 30.000 euro, per ciascun soggetto richiedente.

4. Con decreto Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del contributo di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

96.0.93

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Fondo per la sostenibilità nutrizionale e l'innovazione culinaria)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo per la sostenibilità nutrizionale e l'innovazione culinaria, di seguito denominato fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2026, destinato al finanziamento di iniziative progettuali tese a promuovere l'innovazione nei processi produttivi di cucina, la valorizzazione delle proprietà salutistiche e organolettiche delle materie prime agroalimentari nazionali e la diffusione di modelli organizzativi orientati alla riduzione dell'impatto ambientale attraverso la virtuosa integrazione tra consolidamento di elevati standard di qualità e valorizzazione delle proprietà degli ingredienti.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso alle risorse del fondo, le categorie dei soggetti beneficiari, ivi inclusi enti di ricerca, di formazione e del terzo settore, imprese della ristorazione, università, start-up innovative operanti nelle filiere agroalimentari e della nutrizione, le modalità di presentazione, valutazione e

rendicontazione delle iniziative progettuali di cui al comma 1, le procedure di monitoraggio e verifica dei risultati conseguiti, anche mediante l'ausilio di strumenti digitali di tracciamento e open data.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

96.0.95

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Promozione delle pratiche di gestione agricole sostenibili)

1. Per sostenere il rafforzamento e la diffusione, nell'intero territorio nazionale, di pratiche di gestione agricole sostenibili in grado di migliorare le capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2026, dalle imprese agricole e agroalimentari che impiegano servizi di consulenza agronomica e di tecnologie innovative, anche tramite certificazioni volontarie. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a 7 milioni di euro per l'anno 2026, che costituisce tetto di spesa.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definite le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

96.0.96

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 96-bis

(Contributo bonifiche private dei terreni agricoli)

1. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo con la dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 volto ad erogare contributi a fondo perduto a favore di privati a parziale o totale ristoro delle spese sostenute per interventi di bonifica di terreni agricoli fino a 30.000 metri quadrati.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione, nonché le modalità di presentazione delle domande di agevolazione di cui al comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziolate.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «90 milioni a decorrere dall'anno 2026».

96.0.100

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Fondo per l'utilizzo delle acque reflue in agricoltura)

1. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione sostenibile delle risorse idriche in campo agricolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo denominato «Fondo per l'utilizzo delle acque reflue in agricoltura», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse del fondo sono erogate a favore degli impianti di depurazione per l'effettuazione dell'affinamento terziario delle acque reflue al fine del loro utilizzo in agricoltura, con priorità nell'assegnazione alle Regioni che si trovano in emergenza idrica.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare,

da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

96.0.101

MARTON, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Misure urgenti per la ripresa economica e produttiva delle imprese danneggiate da eventi meteorologici avversi)

1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività economiche e produttive dei territori delle province di Como, Varese, Lecco, Monza e Brianza e Milano, colpiti degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 22 settembre 2025, è autorizzata la concessione di contributi a favore delle imprese che abbiano subito danni materiali diretti alle strutture, agli impianti, ai macchinari, alle attrezzature, alla scorte e a ogni altro materiale funzionale allo svolgimento dell'attività di impresa.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, nei limiti delle risorse disponibili, nella misura massima del settanta per cento del danno accertato, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

96.0.104

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Istituzione del fondo per la conversione agroecologica del settore zootecnico)

1. Al fine di riconvertire le attività del settore zootecnico riguardante gli allevamenti intensivi, limitandone le esternalità negative impattanti su ambiente, salute e animali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il "Fondo per la riconversione agroecologica del settore zootecnico", con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, destinato alla concessione di incentivi economici finalizzati a interventi tecnici, strutturali e relativi all'innovazione e alla ricerca, destinati alle aziende che attuano pratiche sostenibili, contribuendo al conseguimento degli obiettivi internazionali ed europei quali la tutela della biodiversità, la circolarità dei prodotti, delle risorse e dei nutrienti.

2. Ai fini della concessione economica di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il tavolo di partenariato per il dialogo sugli elementi strategici, tecnici e operativi concernenti la transizione agroecologica degli allevamenti intensivi. Al tavolo partecipano i rappresentanti delle istituzioni pubbliche competenti, delle associazioni di rappresentanza che si occupano di tutela ambientale, dei settori produttivi interessati nonché degli enti di ricerca e i soggetti esperti in materia.

3. La concessione economica di cui al comma 2 è determinata con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi espressi dai lavori del tavolo di partenariato di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

96.0.105

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Misure per il sostegno delle produzioni di qualità della filiera zootecnica nazionale)

1. Per sostenere le aziende della filiera zootecnica che investono nella produzione di prodotti a base di carne con qualità certificata dai riconoscimenti dell'Unione europea DOP e IGP è concesso un contributo al costo di verifica del rispetto del disciplinare, nella misura pari a complessivi 30 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare ai soggetti iscritti ai sistemi di controllo delle produzioni DOP e IGP per i prodotti a base di carne delle filiere suina e bovina.

2. Il contributo è riconosciuto, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in proporzione alla media dei costi sostenuti nel triennio precedente per la certificazione dei prodotti DOP e IGP a base di carne da parte di ogni operatore, come risultanti dai dati contabili degli Organi di Controllo incaricati dall'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e la Repressione delle Frodi (ICQRF). Dal computo sono esclusi i costi sostenuti dagli operatori per more, sanzioni, procedure di controllo e altri costi straordinari connessi o conseguenti l'accertamento di irregolarità.

3. Ai fini di cui al presente articolo, gli Organi di Controllo di cui al comma 1 trasmettono al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il dettaglio degli importi corrisposti dagli operatori per ciascuno degli anni indicati.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui al presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

96.0.106 (testo 2)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA, NICITA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente articolo:

«Art. 96-bis

(Accordi di filiera per la sostenibilità ed il benessere animale)

1. Al fine di favorire la sostenibilità ed il benessere animale, sono istituiti specifici finanziamenti delle produzioni agricole commercializzate nell'ambito di regole fissate da accordi di filiera stipulati tra le organizzazioni di rappresentanza delle imprese agricole e quelle delle fasi successive della trasformazione e/o del commercio.

2. Gli accordi di cui al comma 1 devono prevedere la fornitura di materie prime ottenute con tecniche finalizzate ad obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale e di benessere animale certificate da un organismo di controllo autorizzato nonché da criteri per la tracciabilità delle produzioni stesse e la determinazione dei loro prezzi.

3. Il finanziamento è corrisposto alle imprese agricole associate alle organizzazioni agricole firmatarie per le materie prime che fanno riferimento agli accordi di cui al comma 1 e definite nell'ambito di contratti di fornitura di durata minimo triennale che prevedano i quantitativi oggetto di cessione e gli elementi qualitativi fissati nell'accordo quadro di riferimento.

4. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione dell'intervento ivi compresa l'individuazione della o delle filiere produttive, in numero massimo di tre, che possono essere incentivate nei primi due anni di attuazione.

5. Al fine di promuovere l'innovazione nel settore dell'agricoltura e, in particolare, lo sviluppo di investimenti per la prevenzione da danni derivanti al potenziale produttivo frutticolo da calamità naturali, eventi avversi e di tipo biotico, nonché di favorire la modernizzazione delle imprese agricole e la riconversione e l'adeguamento delle apparecchiature esistenti, la dotazione del Fondo per l'innovazione in agricoltura, istituito dall'articolo 1, comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,

sono stabilite, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le modalità attuative delle risorse del Fondo di cui al presente comma.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per gli anni 2026-2027, di cui 10 milioni di euro per il 2026 e 30 milioni di euro per il 2027, a valere del "Fondo per la sovranità alimentare" istituito dall'articolo 1, comma 424, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, e del "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura", istituito dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e ss.mm.ii. A tal fine il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura è incrementato di 10 milioni per l'anno 2026 e di 30 milioni per l'anno 2027.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 10.000.000;

2027: - 30.000.000;

2026: - 0;

96.0.107

MANCA, FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 96-bis

(Contributo sui maggiori costi sostenuti per la raccolta latte nelle zone di montagna)

1. Alle imprese cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ubicate in comuni classificati svantaggiati e particolarmente svantaggiati ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, ed esercenti attività di raccolta, manipolazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione del latte dei soci allevatori, è riconosciuto, a parziale compensazione degli oneri effettivamente sostenuti per la raccolta del latte presso i soci, un contributo pari a 2 centesimi di euro per ogni litro di latte conferito dai soci e, comunque, nei limiti di spesa del presente articolo. Il medesimo contributo è riconosciuto alle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228, che non sono ubicate in zone montane di cui al precedente periodo, limitatamente al latte raccolto presso soci le cui aziende siano in comuni montani ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Il contributo è comprovato mediante le

dichiarazioni mensili effettuate dalle suddette cooperative, in qualità di primi acquirenti ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle relative disposizioni applicative nazionali, relative alle quantità di latte crudo e di latte crudo biologico consegnati da produttori italiani che risultino soci della cooperativa. La cooperativa, ai fini della riscossione del contributo, invia il 31 dicembre di ogni anno, per il tramite del Sistema Agricolo Nazionale, apposita domanda alla Agenzia per le Erogazione in Agricoltura, allegando:

a) copia del libro soci di cui agli articoli 2421, 2528, comma 1, 2530, comma 4, e 2521, comma 1, del Codice Civile ed indicando, per ciascuno dei soci iscritti nel libro, il Codice Unico di Identificazione Aziende Agricole (CUUA) di cui al D.P.R. n. 503/1999 e, qualora la cooperativa non sia ubicata in zona svantaggiata, l'indicazione dei soci ubicati nelle zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate;

b) copia visura camerale in cui risulti l'ubicazione della sede legale della richiedente;

c) l'ammontare del contributo richiesto;

d) indicazioni delle coordinate bancarie presso cui la cooperativa intende accreditare il contributo.

L'Ente destinatario della domanda procede all'istruttoria della relativa istanza avvalendosi anche delle Regioni e delle Provincie autonome presso le quali la cooperativa ha ottenuto il riconoscimento come primo acquirente e provvede alla erogazione del contributo entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

2. L'Agenzia per le Erogazione in Agricoltura emana, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, procedure operative al fine di implementare il Sistema Agricolo Nazionale per l'invio della domanda di contributo.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla Agenzia per le Erogazione in Agricoltura, cui affluiscono, a partire dall'anno 2026, risorse pari a 30 milioni di euro per anno.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

96.0.109

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Contributo sui maggiori costi sostenuti per la raccolta latte nelle zone di montagna)

1. Alle imprese cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ubicate in comuni classificati svantaggiati e particolarmente svantaggiati ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988 n. 67 ed esercenti attività di raccolta, manipolazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione del latte dei soci allevatori, è riconosciuto, a parziale compensazione degli oneri effettivamente sostenuti per la raccolta del latte presso i soci, un contributo pari a 2 centesimi di euro per ogni litro di latte conferito dai soci e, comunque, nei limiti di spesa del presente articolo. Il medesimo contributo è riconosciuto alle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che non sono ubicate in zone montane di cui al precedente periodo, limitatamente al latte raccolto presso soci le cui aziende siano in comuni montani ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988 n. 67. Il contributo è comprovato mediante le dichiarazioni mensili effettuate dalle suddette cooperative, in qualità di primi acquirenti ai sensi dell'articolo 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonché delle relative disposizioni applicative nazionali, riguardanti le quantità di latte crudo e di latte crudo biologico consegnati da produttori italiani che risultino soci della cooperativa. La cooperativa, ai fini della riscossione del contributo, invia entro il 31 dicembre di ogni anno, per il tramite del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), apposita domanda all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), allegando: a) copia del libro soci di cui agli articoli 2421, 2528, comma primo, 2530, comma quarto, e 2521, comma primo, del codice civile ed indicando, per ciascuno dei soci iscritti nel libro, il Codice Unico di Identificazione Aziende Agricole (CUUA) di cui al decreto del presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 e, qualora la cooperativa non sia ubicata in zona svantaggiata, l'indicazione dei soci ubicati nelle zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate; b) copia della visura camerale in cui risulti l'ubicazione della sede legale del richiedente; c) l'ammontare del contributo richiesto; d) l'indicazione delle coordinate bancarie presso cui la cooperativa intende accreditare il contributo. L'Ente destinatario della domanda procede all'istruttoria della relativa istanza avvalendosi anche delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano presso le quali la cooperativa

ha ottenuto il riconoscimento come primo acquirente e provvede alla erogazione del contributo entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

2. L'AGEA adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, procedure operative al fine di implementare il Sistema Agricolo Nazionale per l'invio della domanda di contributo.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato all'AGEA, cui affluiscono, a decorrere dall'anno 2026, risorse pari a 30 milioni di euro annui.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

96.0.110

BASSO, MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 96-bis

(Contributo sui maggiori costi sostenuti per la raccolta latte nelle zone di montagna)

1. Alle imprese cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 ubicate in comuni classificati svantaggiati e particolarmente svantaggiati ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988 n. 67 ed esercenti attività di raccolta, manipolazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione del latte dei soci allevatori, è riconosciuto, a parziale compensazione degli oneri effettivamente sostenuti per la raccolta del latte presso i soci, un contributo pari a 2 centesimi di euro per ogni litro di latte conferito dai soci e, comunque, nei limiti di spesa del presente articolo. Il medesimo contributo è riconosciuto alle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, che non sono ubicate in zone montane di cui al precedente periodo, limitatamente al latte raccolto presso soci le cui aziende siano in comuni montani ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 9, comma

5, della legge 11 marzo 1988 n. 67. Il contributo è comprovato mediante le dichiarazioni mensili effettuate dalle suddette cooperative, in qualità di primi acquirenti ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modifiche ed integrazioni nonché delle relative disposizioni applicative nazionali, relative alle quantità di latte crudo e di latte crudo biologico consegnati da produttori italiani che risultino soci della cooperativa. La cooperativa, ai fini della riscossione del contributo, invia il 31 dicembre di ogni anno, per il tramite del Sistema Agricolo Nazionale, apposita domanda alla Agenzia per le Erogazione in Agricoltura, allegando:

- copia del libro soci di cui agli articoli 2421, 2528, comma 1, 2530, comma 4, e 2521, comma 1, del Codice Civile ed indicando, per ciascuno dei soci iscritti nel libro, il Codice Unico di Identificazione Aziende Agricole (CUUA) di cui al D.P.R. n. 503/1999 e, qualora la cooperativa non sia ubicata in zona svantaggiata, l'indicazione dei soci ubicati nelle zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate;

- Copia visura camerale in cui risulti l'ubicazione della sede legale della richiedente;

- L'ammontare del contributo richiesto;

- Indicazioni delle coordinate bancarie presso cui la cooperativa intende accreditare il contributo.

L'Ente destinatario della domanda procederà all'istruttoria della relativa istanza avvalendosi anche delle Regioni e delle Province autonome presso le quali la cooperativa ha ottenuto il riconoscimento come primo acquirente e provvede alla erogazione del contributo entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

2. L'Agenzia per le Erogazione in Agricoltura emanerà, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, procedure operative al fine di implementare il Sistema Agricolo Nazionale per l'invio della domanda di contributo.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla Agenzia per le Erogazione in Agricoltura, cui affluiscono, a partire dall'anno 2026, risorse pari a 30 milioni di euro per anno.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".

96.0.111

LOPREIATO, BEVILACQUA, CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Sistema permanente di vigilanza e monitoraggio del settore lattiero-caseario)

1. Al fine di garantire in maniera continuativa la tracciabilità e l'autenticità di tutte le tipologie di latte e dei prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica tipica (IGP), è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un sistema permanente di vigilanza e monitoraggio, coordinato dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

2. L'ICQRF, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali (ASL), i consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della normativa vigente e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per i profili connessi all'importazione, assicura:

a) il monitoraggio costante dei flussi di latte e dei semilavorati lattiero-caseari in ingresso e in uscita dagli stabilimenti;

b) la vigilanza continua sulle strutture di produzione, stoccaggio e trasformazione;

c) la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla produzione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari DOP e IGP;

d) la predisposizione di sistemi di allerta rapida in caso di anomalie o sospette frodi;

e) la trasmissione semestrale di una relazione al Parlamento e al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sui risultati dei controlli, sulle criticità rilevate e sulle misure correttive adottate.

3. I consorzi di tutela dei prodotti lattiero-caseari DOP e IGP collaborano con l'ICQRF mettendo a disposizione i dati in loro possesso e segnalando eventuali condotte irregolari riscontrate tra gli operatori della filiera.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono il coordinamento con i servizi veterinari e sanitari per il controllo delle aziende zootecniche e delle strutture di trasformazione, assicurando l'invio periodico dei dati raccolti al sistema informativo nazionale gestito dall'ICQRF.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità operative del sistema

di vigilanza permanente, i criteri per la condivisione dei dati tra le autorità competenti e le procedure di cooperazione con gli organismi di controllo riconosciuti.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»».

96.0.112

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 96-bis.

(Fondo per l'introduzione di sistemi di tracciabilità attestati da codici multidimensionali e non replicabili)

1. Al fine di contrastare il fenomeno della contraffazione è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un fondo, con dotazione di 50 milioni di euro l'anno per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, destinato alla concessione di agevolazioni per gli investimenti sostenuti dalle aziende che aderiscono al sistema di tracciabilità dei prodotti industriali e agroalimentari.

2. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 1, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 4, i seguenti soggetti:

a) le piccole e medie imprese, individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

b) i distretti produttivi di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

c) altre forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, associazioni temporanee di imprese, individuate ai sensi dell'articolo 48 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e contratti di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

4. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.

5. Il regolamento adottato ai sensi del comma 4 ha efficacia previo perfezionamento con esito positivo della procedura di informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) n. 1535 del 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.»

Consequentemente:

- *all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029"*

- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 40.000.000;

2027: - 40.000.000;

2028: - 40.000.000;

96.0.115

MISIANI

Dopo l'articolo 96, inserire il seguente:

«Art. 96-bis

(Utilizzo biocombustibili in ambito industriale)

1. Alle imprese che utilizzano combustibili liquidi in purezza di cui all'articolo 3, comma 13, del DM 16 marzo 2023, n. 107, per la produzione di energia elettrica o di calore, è riconosciuto un credito di imposta pari a 20 centesimi per ciascun litro di combustibile liquido in purezza di cui sopra acquistato a condizione che sia utilizzato in sostituzione dei combustibili fossili e sia certificato ai sensi del DM 7 agosto 2024. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante l'utilizzo del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, nel limite di spesa di 10 milioni complessivi per l'anno 2026.

2. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti criteri e modalità di accesso al contributo di cui al comma 6-bis, nonché le modalità del rispetto dei limiti di spesa.».

Conseguentemente:

- *all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029"*

- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 30.000.000;

2027: - 30.000.000;

2028: - 30.000.000;

96.0.116

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 96-bis

(Credito d'imposta per la sostenibilità ambientale delle imprese di autotrasporto)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio, promuovendo altresì il processo di incremento dell'efficienza energetica nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura pari:

a) al 10 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto (GNL) utilizzato per la trazione dei predetti mezzi immatricolati fino al 31 dicembre 2025, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

b) al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto (GNL) utilizzato per la trazione dei predetti mezzi immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

c) al 30 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di bioGNL utilizzato per la trazione dei predetti mezzi immatricolati fino al 31 dicembre 2025, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

d) al 40 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di bioGNL utilizzato per la trazione dei predetti mezzi immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo comma 4, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «31 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029».

96.0.117

MARTELLA, IRTO, MANCA, BASSO, FINA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 96-bis

(Interventi in favore del settore dell'autotrasporto)

1. Al fine di promuovere la transizione ecologica e la sostenibilità d'esercizio, promuovendo altresì il processo di incremento dell'efficienza energetica nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto proprio e in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto ovvero compresso, è riconosciuto, per l'anno 2026, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto e/o compresso utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».

96.0.118

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis

(Misure finanziarie per l'aggregazione e il sostegno alla digitalizzazione delle MPMI)

1. Al fine di favorire l'acquisto di *software*, *hardware* o servizi finalizzati alla digitalizzazione di micro, piccole e medie imprese che sottoscrivono un contratto di rete o vi aderiscono, anche attraverso lo strumento per la digitalizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 settembre 2014.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «80 milioni per il 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».

96.0.119

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis

(Digitalizzazione dei processi aziendali)

1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali delle micro, piccole e medie imprese, per gli anni 2026, 2027 e 2028, è concesso un contributo a fondo perduto, di importo non superiore a 10.000 euro, per l'acquisto di *software*, *hardware* o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro,

tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e l'e-commerce. Il contributo, sotto forma di *voucher*, è concesso anche per permettere il collegamento alla rete *internet* mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di *decoder* e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili. I *voucher* possono altresì finanziare la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette micro, piccole e medie imprese.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto dello sviluppo economico 23 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2014, n. 269.

3. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Consequentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «70 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029».

96.0.121

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis

(Riversamento spontaneo del Credito d'imposta relativo alle annualità 2015-2019 per le attività di ricerca e sviluppo delle aziende di moda)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: "possono effettuare il riversamento" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "possono effettuare il riversamento del credito utilizzato, per un importo pari alla percentuale fissata con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 7-bis, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti, purché ne sia stata fatta richiesta entro il termine di cui al comma 9.";

b) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: «7-bis. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'e-

conomia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla scadenza del termine del comma 9, e stabilita, avuto riguardo al numero delle adesioni pervenute entro il predetto termine e al limite di stanziamento disponibile, la percentuale di riversamento, in misura comunque non inferiore al cinquanta per cento del dovuto.»;

c) al comma 9:

1) le parole: "entro il 31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2026";

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Anche in deroga all'articolo 6, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate".;

d) al comma 10:

1) al primo periodo, le parole: «entro il 16 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti:

«entro il 14 gennaio 2027»;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: " Il versamento può essere effettuato in dieci rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 14 gennaio 2027 e le successive entro il 14 gennaio 2028, il 14 gennaio 2029, il 14 gennaio 2030, il 14 gennaio 2031, il 14 gennaio 2032, il 14 gennaio 2033, il 14 gennaio 2034, il 14 gennaio 2035 e il 14 gennaio 2036.";

3) al terzo periodo, le parole: «17 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «16 gennaio 2027»;

e) al comma 11, secondo periodo, le parole: «17 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio 2027»;

f) al comma 12, terzo periodo, le parole: «3 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

g) dopo il comma 12-*quater*, aggiungere i seguenti:

12-*quinquies*. Limitatamente ai crediti d'imposta di cui al comma 7, maturati nei periodi d'imposta ivi previsti, le certificazioni di cui all'articolo 23, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, possono essere richieste anche laddove le violazioni relative all'utilizzo dei medesimi crediti d'imposta siano già state contestate con un atto di recupero o altro provvedimento impositivo non resisi definitivi alla data della richiesta di certificazione e, *sempreché*, in caso di impugnazione, non sia intervenuta sentenza.».

12-*sexies*. All'articolo 1, comma 458, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole «31 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»

12-septies. Le risorse finanziarie pari a 50 milioni per l'anno 2026, 80 milioni per l'anno 2027 e 60 milioni per l'anno 2028, previste dal fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono destinate alle finalità di cui al comma 7 del presente articolo.

2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 il comma 460 è soppresso.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera c), numero 1) del presente articolo, quantificati in euro 2.886.795 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.»

96.0.126

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis

(Istituzione del Fondo per la salvaguardia delle imprese della moda in crisi di solvibilità)

1. Al fine di sostenere la continuità produttiva e occupazionale delle imprese operanti nel settore della moda, con particolare riferimento a quelle colpite da crisi di solvibilità derivanti da congiunture economiche avverse e dall'aumento dei costi energetici e delle materie prime, è istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Fondo per la salvaguardia delle imprese della moda in crisi di solvibilità, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate a:

- a) interventi di sostegno alla liquidità, anche mediante contributi a fondo perduto, prestiti agevolati e garanzie su finanziamenti bancari;
- b) programmi di ristrutturazione e rilancio aziendale, con particolare attenzione ai processi di transizione ecologica e digitale;
- c) iniziative di tutela, innovazione e valorizzazione delle filiere produttive nazionali del settore moda e accessori;
- d) misure di supporto all'occupazione, inclusi incentivi alla formazione, alla riqualificazione professionale e alla ricollocazione del personale.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo, le priorità di intervento, le procedure di erogazione e monitoraggio delle risorse, nonché le modalità di rendicontazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, ovvero mediante utilizzo di quota parte delle risorse destinate al sostegno dei settori produttivi strategici nazionali.»

96.0.129

MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 96-bis

(Disposizioni per lo sviluppo della ricerca biomedica)

1. All'articolo 31-bis del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «è riconosciuto in via sperimentale, per l'anno 2021, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle parole: «è riconosciuto agli enti di terzo settore inseriti nell'elenco permanente degli enti di ricerca sanitaria dal Ministero della Salute, in via sperimentale per gli anni 2026 e 2027, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1, sono ammissibili i costi di competenza sostenuti ai sensi dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dai soggetti beneficiari nel periodo d'imposta di riferimento, quando:

a) i soggetti beneficiari acquistano direttamente reagenti e apparecchiature connesse alle proprie attività di ricerca;

b) i soggetti beneficiari acquistano reagenti e apparecchiature per conto di enti di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro, al fine di promuoverne l'attività di ricerca;

c) i soggetti beneficiari finanziano progetti di ricerca svolti da soggetti terzi, pubblici e privati senza scopo di lucro, in cui è previsto l'acquisto di reagenti e apparecchiature per raggiungere le finalità della ricerca.

1-ter. Non sono in ogni caso ammissibili per il credito di imposta di cui al comma 1 i costi dovuti all'acquisto o all'utilizzo di reagenti e apparecchiature di ricerca da parte di soggetti privati con finalità di lucro.»;

c) al comma 4 le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle parole: «complessivi per gli anni 2026 e 2027.».

d) il comma 5 è abrogato.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.

96.0.132

GUIDOLIN, CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis

1. Alle imprese che realizzano interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali negli ambienti di lavoro è riconosciuto un credito d'imposta pari al 40 per cento delle spese sostenute nel biennio 2026-2027, nel limite massimo di 50.000 euro per impresa.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2026 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

96.0.134

PATUANELLI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Misure a favore del settore sportivo professionistico)

1. All'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "I compensi corrisposti complessivamente da ciascuna società sportiva professionistica ai lavoratori di cui al comma 2, componenti della prima squadra del settore professionistico, a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d'immagine o per finalità promo-pubblicitari restano esclusi dalla base contributiva e previdenziale per un quota che non può eccedere il 40 per cento dell'ammontare complessivo previsto nei contratti di cessione dei suddetti diritti."».

96.0.135

PATUANELLI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"96-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche)

1. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2026, che costituisce limite di spesa. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 96-bis

96-bis.0.350

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 96-ter

(Commissario straordinario nazionale per fronteggiare l'emergenza della Xylella fastidiosa)

1. Al fine di fronteggiare ed eradicare dal territorio italiano l'emergenza fitosanitaria connessa alla diffusione della Xylella fastidiosa, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e per gli affari regionali e le autonomie, e acquisito il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un Commissario straordinario nazionale.

2. Il Commissario di cui al precedente comma svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio delle azioni poste in essere nei territori non indenni dalla Xylella fastidiosa nonché di coordinamento delle attività di ricerca necessarie a superare l'emergenza. Il Commissario adotta altresì provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire la diffusione della fitopatia e i suoi rischi sul sistema economico e ambientale territoriale, per eradicare l'emergenza su tutto il territorio dove essa è presente e per snellire ed agevolare le pratiche necessarie al rilancio del sistema olivicolo territoriale.

3. Il Commissario straordinario è individuato tra i soggetti dotati di professionalità specifica e di competenza gestionale per l'incarico da svolgere e resta in carica fino al 31 dicembre 2027. Con la medesima procedura di cui al primo periodo si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. L'incarico del Commissario straordinario, e quello di soggetti che con lo stesso collaborano, è compatibile con altri incarichi pubblici.

4. Con una o più ordinanze del Commissario straordinario, adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto, che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni, collocata presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

La struttura opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario.

5. Per lo svolgimento delle attività e funzioni di cui al comma 2, è autorizzata una spesa pari ad euro 170.000 per l'anno 2026 e ad euro 200.000 per l'anno 2027.

6. Agli oneri del presente articolo, pari ad euro 170.000 per l'anno 2026 e ad euro 200.000 per l'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

96-bis.0.351

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 96-ter

(Esonero contributivo giovani agricoltori)

1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «e tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026».

2. Agli oneri del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

96-bis.0.352

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 96-ter

(Fondo Unico per le emergenze fitosanitarie ed epizootiche in agricoltura)

1. Al fine di intervenire in situazioni di crisi nei comparti del settore agricolo generate da fitopatie ed epizootie e di provvedere a razionalizzare e semplificare l'attuale sistema di interventi a sostegno dei produttori colpiti da tali emergenze, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Fondo Unico per la gestione delle emergenze fitosanitarie ed epizootiche finalizzato a sostenere la redditi-

vità delle imprese che operano nei suddetti comparti con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, sono definite le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 132, comma 2, della presente legge».

96-bis.0.353

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 96-ter

(Incentivi all'imprenditoria giovanile e femminile)

1. Alle attività di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono destinati 20 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 132, comma 2 della presente legge.»

96-bis.0.354

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 96-ter

(Istituzione del fondo per la conversione agroecologica del settore zootecnico)

1. Al fine di riconvertire le attività del settore zootecnico riguardante gli allevamenti intensivi, limitandone le esternalità negative impattanti su am-

biente, salute e animali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il "Fondo per la riconversione agroecologica del settore zootecnico", con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Il fondo è destinato alla concessione di incentivi economici finalizzati a interventi tecnici, strutturali e relativi all'innovazione e alla ricerca, destinati alle aziende che attuano pratiche sostenibili contribuendo al conseguimento degli obiettivi internazionali ed europei quali la tutela della biodiversità, la circolarità dei prodotti, delle risorse e dei nutrienti.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il tavolo di partenariato per il confronto sugli elementi strategici, tecnici e operativi concernenti la transizione agroecologica degli allevamenti intensivi. Al tavolo partecipano le istituzioni pubbliche competenti, le associazioni di rappresentanza maggiormente rappresentative e che si occupano di tutela ambientale, i settori produttivi interessati nonché gli enti di ricerca e altri soggetti esperti in materia.

3. Con Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanza, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e i soggetti beneficiari degli incentivi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi espressi dai lavori del tavolo di partenariato di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma.

96-bis.0.355

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 96-ter

(Proroga in materia di disposizioni per lo sviluppo della ricerca biomedica)

1. All'articolo 31-bis del Decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n.106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "è riconosciuto in via sperimentale, per l'anno 2021, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "è riconosciuto agli enti di terzo settore inseriti nell'elenco permanente degli enti di ricerca sanitaria dal Ministero della Salute, in via sperimentale per gli anni 2026 e 2027, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro";

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1, sono ammissibili i costi di competenza sostenuti ai sensi dell'articolo 109 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dai soggetti beneficiari nel periodo d'imposta di riferimento, quando:

a) i soggetti beneficiari acquistano direttamente reagenti e apparecchiature connesse alle proprie attività di ricerca;

b) i soggetti beneficiari acquistano reagenti e apparecchiature per conto di enti di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro, al fine di promuoverne l'attività di ricerca;

c) i soggetti beneficiari finanziano progetti di ricerca svolti da soggetti terzi, pubblici e privati senza scopo di lucro, in cui è previsto l'acquisto di reagenti e apparecchiature per raggiungere le finalità della ricerca.

1-ter. Non sono in ogni caso ammissibili per il credito di imposta di cui al comma 1 i costi dovuti all'acquisto o all'utilizzo di reagenti e apparecchiature di ricerca da parte di soggetti privati con finalità di lucro."

c) al comma 4, le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "complessivi per gli anni 2026 e 2027."

d) Il comma 5 è abrogato."

96-bis.0.356

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 96-ter

(Rifinanziamento del Fondo per la sovranità alimentare)

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 132, comma 2 del presente disegno di legge.»

96-bis.0.357

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 96-ter

(Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

1. Al fine di garantire un immediato sostegno alla filiera cerealicola, con particolare riferimento al comparto del frumento duro, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

Art. 97

97.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole "200 milioni", con le seguenti: "400 milioni";
- b) sostituire le parole "450 milioni", con le seguenti: "900 milioni".

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater. - (Provvista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies. - (Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizio-

ne, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-*sexies*. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*. - (Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*. - (Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

97.2

NATURALE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, sostituire le parole: «di 200 milioni di euro per l'anno 2026 e di 450 milioni di euro per l'anno 2027" con le seguenti: "di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027»

Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

97.3

MISIANI, MANCA, FRANCESCHELLI, LORENZIN, NICITA, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Al fine di rafforzare capacità competitiva delle PMI, a decorrere dal 1 gennaio 2026, l'accesso a finanziamento e ai contributi a tasso agevolato di cui all'articolo 2, commi 2 e 4, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è riconosciuto, sulla base di una scala di punteggio definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in via prioritaria agli investimenti in innovazione, digitalizzazione, automazione sostenibile e riconversione climatica, e formazione del personale. L'accesso ai contributi di cui al presente articolo è riconosciuta esclusivamente ai soggetti che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore di appartenenza stipulato dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»

97.4

BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nell'assegnazione delle risorse di cui al comma 1, è riconosciuta una specifica premialità ai progetti presentati da piccole imprese, cooperative di produzione e lavoro e reti d'impresa territoriali che dimostrino un impatto positivo sull'occupazione stabile e sull'inclusione giovanile e femminile.»

97.5

SIRONI, MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Una quota pari ad almeno il 5 per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinata a contributi a tasso agevolato per l'acquisto, da parte degli incubatoi, di macchinari e tecnologie per il sessaggio in-ovo dei pulcini, finalizzato alla graduale eliminazione dell'uccisione dei pulcini maschi e alla promozione di pratiche zootecniche conformi ai più elevati standard di benessere animale, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 7 dicembre 2023 n. 205. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in

Italy, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro della salute, sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente comma.

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-ter, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, 10 milioni di euro per l'anno 2027, e 5 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

97.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:

1-bis. Una quota pari ad almeno il 5 per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinata a contributi a tasso agevolato per l'acquisto, da parte degli incubatoi, di macchinari e tecnologie per il sessaggio in-ovo dei pulcini, finalizzato alla graduale eliminazione dell'uccisione dei pulcini maschi e alla promozione di pratiche zootecniche conformi ai più elevati standard di benessere animale, in attuazione dell'articolo 5, comma 1 del Decreto legislativo 7 dicembre 2023 n. 205. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro della salute, sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente comma.

97.7

CAMUSSO, MANCA, FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Le imprese beneficiarie presentano, unitamente alla domanda di agevolazione, un piano di impatto occupazionale e formativo che indichi le iniziative di aggiornamento professionale e di mantenimento dei livelli occupazionali derivanti dall'investimento. La mancata attuazione del piano comporta la revoca parziale del contributo.

1-ter. Nell'assegnazione delle risorse è riconosciuta priorità ai progetti presentati da piccole imprese, cooperative di produzione e lavoro e reti

d'impresa territoriali che dimostrino un impatto positivo sull'occupazione stabile e sull'inclusione giovanile e femminile."

97.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 1 introdurre i seguenti:

1-bis. Le imprese beneficiarie presentano, unitamente alla domanda di agevolazione, un piano di impatto occupazionale e formativo che indichi le iniziative di aggiornamento professionale e di mantenimento dei livelli occupazionali derivanti dall'investimento. La mancata attuazione del piano comporta la revoca parziale del contributo.

1-ter. Nell'assegnazione delle risorse è riconosciuta priorità ai progetti presentati da piccole imprese, cooperative di produzione e lavoro e reti d'impresa territoriali che dimostrino un impatto positivo sull'occupazione stabile e sull'inclusione giovanile e femminile.

97.11

FRANCESCHELLI, MANCA, GIACOBBE, LORENZIN, MARTELLA, MISIANI, NICITA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:* "1-bis. All'articolo 15-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

b) *alla Rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole:* "e altre misure a favore delle piccole e medie imprese"

97.12

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di agevolare la manutenzione e la riparazione dei beni, nonché per conseguire gli obiettivi fissati dalla direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, nello stato di pre-

visione del Ministero delle imprese e del Made in Italy, è istituito un Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, per l'erogazione di un contributo in favore delle imprese artigiane.

1-ter. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del comma 1-bis.

1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
"e disposizioni per la manutenzione dei beni delle imprese artigiane"*

97.13

Sabrina LICHERI, SIRONI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire seguente:

«Art. 97-bis

*(Contributo alle micro, piccole e medie imprese per
l'adeguamento al regime EPR nel settore tessile).*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità della filiera del settore tessile e sostenere le più efficienti modalità di gestione del fine vita dei prodotti tessili, alle micro, piccole e medie imprese che si adeguano agli obblighi derivanti dal sistema di responsabilità estesa del produttore (EPR) è riconosciuto, per l'anno 2026, un contributo a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per consulenze tecniche, registrazioni, software di tracciabilità e formazione del personale, fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 2.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

97.0.9

GIACOBBE, MANCA, MARTELLA, FRANCESCHELLI, TAJANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 97-bis

1. Al fine di potenziare il quadro agevolativo a favore degli investimenti delle imprese in *design* e ideazione estetica, all'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "110 per cento" sono aggiunte le seguenti: "e del 150 per cento in caso di disegni e modelli";

b) al comma 10-bis, le parole: "110 per cento" sono soppresse;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Le disposizioni del comma 4 si applicano a condizione che il ricorso ad un contratto di ricerca stipulato con società che direttamente o indirettamente controlla un'impresa non abbia determinato un vantaggio esclusivamente tributario in capo all'impresa nei termini di un credito d'imposta altrimenti non spettante".

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «62,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 57 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».

97.0.12

MARTELLA, MANCA, IRTO, BASSO, FINA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 97-bis

(Contributo ai proprietari di veicoli per l'installazione di un sistema di riqualificazione elettrica o ibrida)

1. All'articolo 1, comma 1031, lettera *b*-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2027» e dopo le parole: «1° dicembre 2015, n. 219,» inserire le seguenti: «ovvero un sistema di riqualificazione ibrida,».

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».

97.0.13

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 97-bis

(Contributo ai proprietari di veicoli per l'installazione di un sistema di riqualificazione elettrica)

1. All'articolo 1, comma 1031, lettera *b*-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: « e dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026».

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».

97.0.14

MARTELLA, MANCA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 97-bis

(Contributo per l'installazione di un sistema di riqualificazione ibrida)

1. Alle persone fisiche e giuridiche che installano entro il 31 dicembre 2026 un sistema di riqualificazione ibrida su veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, è riconosciuto un contributo fisso pari ad euro 800.

2. Il contributo è corrisposto dall'installatore al beneficiario del sistema di riqualificazione ibrida mediante compensazione con il prezzo relativo alla necessaria attrezzatura fornita e all'operazione di riqualificazione.

3. Le imprese costruttrici dei sistemi di riqualificazione ibrida rimborsano all'installatore l'importo del contributo e, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, recuperano tale importo quale credito di imposta, secondo la disciplina di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 2024.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e *made in Italy*, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla procedura di concessione del contributo.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».

97.0.16

CROATTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 97-bis

(Fondo di garanzia per le PMI)

1. All'articolo 15-bis, del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

b) alla lettera c), le parole: "ovvero fino a euro 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero fino a euro 150.000".»

97.0.21

NATURALE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 97-bis

(Fondo di garanzia per le PMI)

1. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".».

97.0.23

NATURALE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 97-bis

(Fondo di garanzia per le PMI)

1. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191,

le parole: " Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2024".».

97.0.26

MIRABELLI, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 97-bis

(Istituzione del delegato digitale)

1. Al fine di garantire la semplificazione, la razionalizzazione e la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi è istituita la figura del "Delegato digitale", persona fisica o giuridica che, in virtù dei requisiti stabiliti dal successivo comma 3 del presente articolo, esercita poteri di rappresentanza per conto del delegante rispetto all'accesso ai servizi in rete per la formazione e la presentazione di istanze, dichiarazioni e altre attestazioni, nonché per il ritiro di atti e documenti che possono essere compiuti per via telematica presso pubbliche amministrazioni e soggetti privati.

2. La delega digitale potrà essere rilasciata tramite istanza firmata in digitale o istanza cartacea. In quest'ultimo caso, la delega digitale viene acquisita dallo sportello dei soggetti pubblici abilitati, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro della pubblica amministrazione da emanare entro 9 giorni dall'approvazione della presente legge. Una volta rilasciata la delega è generato un "attributo qualificato" associato all'identità del "delegato digitale" che potrà essere utilizzato anche per richiedere servizi in formato analogico (su carta).

3. Possono esercitare la funzione di "delegato digitale" i soggetti autorizzati dalla Pubblica Amministrazione, professionisti iscritti a ordini, albi o collegi, professionisti iscritti alle associazioni professionali disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, inserite nell'elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e muniti di apposita autorizzazione amministrativa.

4. Ai soggetti cui viene riconosciuta la qualifica di "delegato digitale" ai sensi del presente articolo non sono applicabili le limitazioni previste dall'art. 64-ter, c. 1, del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legge 2 marzo 2024 n. 19, convertito con legge 29 aprile 2024 n. 56.

5. Il Ministro della Pubblica amministrazione, di concerto con i Ministeri e le autorità competenti, accredita con proprio decreto i soggetti in pos-

sesto della qualifica di "delegato digitale", istituendo presso il proprio dicastero apposito elenco.".

97.0.27

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 97-bis.

(Il delegato digitale)

1. Al fine di garantire la semplificazione, la razionalizzazione e la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi è istituita la figura del "delegato digitale", persona fisica o giuridica che, in virtù dei requisiti stabiliti dal successivo comma 3) del presente articolo, esercita poteri di rappresentanza per conto del delegante rispetto all'accesso ai servizi in rete per la formazione e la presentazione di istanze, dichiarazioni e altre attestazioni, nonché per il ritiro di atti e documenti che possono essere compiuti per via telematica presso pubbliche amministrazioni e soggetti privati.

2. La delega digitale potrà essere rilasciata tramite istanza firmata in digitale o istanza cartacea. In quest'ultimo caso, la delega digitale viene acquisita dallo sportello dei soggetti pubblici abilitati, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro della Pubblica amministrazione. Una volta rilasciata la delega è generato un "attributo qualificato" associato all'identità del "delegato digitale" che potrà essere utilizzato anche per richiedere servizi in formato analogico (su carta).

3. Possono esercitare la funzione di "delegato digitale" i soggetti autorizzati dalla Pubblica amministrazione, professionisti iscritti a ordini, albi o collegi, professionisti iscritti alle associazioni professionali disciplinate dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4, inserite nell'elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e muniti di apposita autorizzazione amministrativa.

4. Ai soggetti cui viene riconosciuta la qualifica di "delegato digitale" ai sensi del presente articolo non sono applicabili le limitazioni previste dall'art. 64-ter, c. 1, del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legge n.19/2024, convertito con legge 29 aprile 2024 n.56.

5. Il Ministro della Pubblica amministrazione, di concerto con i Ministeri e le autorità competenti, accredita con proprio decreto i soggetti in pos-

sesto della qualifica di "delegato digitale", istituendo presso il proprio dicastero apposito elenco.».

97.0.28

FURLAN, PAITA, Enrico BORGHİ, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 97-bis

(Istituzione del delegato digitale)

1. Al fine di garantire la semplificazione, la razionalizzazione e la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi è istituita la figura del "delegato digitale", persona fisica o giuridica che, in virtù dei requisiti stabiliti dal successivo comma 3) del presente articolo, esercita poteri di rappresentanza per conto del delegante rispetto all'accesso ai servizi in rete per la formazione e la presentazione di istanze, dichiarazioni e altre attestazioni, nonché per il ritiro di atti e documenti che possono essere compiuti per via telematica presso pubbliche amministrazioni e soggetti privati.

2. La delega digitale potrà essere rilasciata tramite istanza firmata in digitale o istanza cartacea. In quest'ultimo caso, la delega digitale viene acquisita dallo sportello dei soggetti pubblici abilitati, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro della Pubblica amministrazione. Una volta rilasciata la delega è generato un "attributo qualificato" associato all'identità del "delegato digitale" che potrà essere utilizzato anche per richiedere servizi in formato analogico .

3. Possono esercitare la funzione di "delegato digitale" i soggetti autorizzati dalla Pubblica amministrazione, professionisti iscritti a ordini, albi o collegi, professionisti iscritti alle associazioni professionali disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, inserite nell'elenco del Ministero delle imprese e del made in Italy e muniti di apposita autorizzazione amministrativa.

4. Ai soggetti cui viene riconosciuta la qualifica di "delegato digitale" ai sensi del presente articolo non sono applicabili le limitazioni previste dall'articolo 64-ter, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legge 2 marzo 2024, n.19, convertito, con modificazioni, con legge 29 aprile 2024 n.56.

5. Il Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con i Ministeri e le autorità competenti, accredita con proprio decreto i soggetti in possesso della qualifica di "*delegato digitale*", istituendo presso il proprio dicastero apposito elenco.

97.0.31

Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, NATURALE, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 97-bis

(Disposizioni in materia di imprenditoria femminile innovativa)

1. Al Fondo di sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale di rischio per progetti di imprenditoria femminile a elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, che prevedono il rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo, realizzati entro i confini del territorio nazionale da società il cui capitale è detenuto in maggioranza da donne. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di individuazione e selezione, nonché le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti imprenditoriali.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «90 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029»

97.0.32

Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, NATURALE, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 97-bis

(Disposizioni per favorire l'accesso al credito delle micro e piccole imprese per l'avvio di nuove attività)

1. Al fine di facilitare l'accesso al credito delle micro e piccole imprese, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con copertura al 100 per cento, dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2030, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti fino 100.000 euro concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore delle micro e piccole imprese e destinati all'avvio di nuove attività.»

97.0.36

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 97-bis

(Misure per la promozione del trasferimento tecnologico alle imprese e la formazione all'innovazione)

1. Allo scopo di favorire l'ammodernamento tecnologico delle filiere produttive nazionali e una maggiore competitività delle imprese, l'Unioncamere e le Camere di commercio, anche attraverso la stipula di accordi di collaborazione o forme di cooperazione con le Università, il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e gli altri enti nazionali di ricerca, predispongono programmi di promozione e sostegno al trasferimento tecnologico alle imprese mediante azioni di informazione, orientamento e accompagnamento delle imprese verso le nuove tecnologie, la promozione di laboratori industriali di ricerca e di dottorati industriali presso le imprese nonché attività di formazione alla innovazione, anche avvalendosi della rete dei punti impresa digitale del sistema camerale e dei propri organismi specializzati. Al

fine di sostenere i costi per la progettazione e l'erogazione dei servizi di cui al presente articolo, la misura del diritto annuale può essere aumentata, ai sensi del comma 10 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, di un ulteriore dieci per cento.»

97.0.37

PATUANELLI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 97-bis

(Misure per la promozione del trasferimento tecnologico alle imprese e la formazione all'innovazione)

1. Allo scopo di favorire l'ammodernamento tecnologico delle filiere produttive nazionali e una maggiore competitività delle imprese, l'Unioncamere e le Camere di commercio, anche attraverso la stipula di accordi di collaborazione o forme di cooperazione con le Università, il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e gli altri enti nazionali di ricerca, predispongono programmi di promozione e sostegno al trasferimento tecnologico alle imprese mediante azioni di informazione, orientamento e accompagnamento delle imprese verso le nuove tecnologie, la promozione di laboratori industriali di ricerca e di dottorati industriali presso le imprese nonché attività di formazione alla innovazione, anche avvalendosi della rete dei punti impresa digitale del sistema camerale e dei propri organismi specializzati. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026. Al fine di sostenere i costi per la progettazione e l'erogazione dei servizi di cui al presente articolo, la misura del diritto annuale può essere aumentata, ai sensi del comma 10 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, di un ulteriore dieci per cento.»

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 132, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «95 milioni»

97.0.39

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 97-bis

(Programma sperimentale per la costituzione dei centri camerali per la finanza di impresa)

1. Al fine di supportare le imprese nell'accesso ai mercati finanziari e ai canali alternativi di finanziamento nonché rafforzare la capacità e le competenze finanziarie interne alle imprese, accrescendo la competitività del sistema produttivo e gli investimenti innovazione, in via sperimentale, per gli anni 2026 e 2027, con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di costituzione di centri per la finanza d'impresa, da istituire presso le Camere di commercio, aventi lo scopo di offrire in raccordo con le Case del *made in Italy* operanti sul territorio, servizi informativi e consulenziali, di formazione e affiancamento delle imprese nella ricerca di nuove opportunità di finanziamento alternative al credito tradizionale, con particolare riferimento alle startup innovative. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.»

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 132, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «97 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028»

97.0.40

PATUANELLI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 97-bis

(Programma sperimentale per la costituzione dei centri camerali per la finanza di impresa)

1. Al fine di supportare le imprese nell'accesso ai mercati finanziari e ai canali alternativi di finanziamento nonché rafforzare la capacità e le competenze finanziarie interne alle imprese, accrescendo la competitività del

sistema produttivo e gli investimenti innovazione, in via sperimentale, per gli anni 2026 e 2027, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di costituzione di centri per la finanza d'impresa, da istituire presso le Camere di commercio, aventi lo scopo di offrire in raccordo con le Case del made in Italy operanti sul territorio, servizi informativi e consulenziali, di formazione e affiancamento delle imprese nella ricerca di nuove opportunità di finanziamento alternative al credito tradizionale, con particolare riferimento alle startup innovative. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.»

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo132, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «97 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028»

97.0.42

BASSO, MANCA, IRTO, FINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 97-bis

(Incentivi per l'autotrasporto)

1. Al fine di favorire il rinnovo del parco veicolare con alimentazione alternativa nel settore dell'autotrasporto, sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Le risorse di cui al comma 1, sono destinate all'erogazione di incentivi per l'acquisizione di veicoli commerciali ad elevata sostenibilità nel quadro di un processo di rinnovo e di adeguamento tecnologico del parco veicolare delle imprese di autotrasporto.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al beneficio di cui al comma 2 e le modalità per l'erogazione delle risorse nei limiti di spesa di cui al comma 1.

Conseguentemente:

- *all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029"*

- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 25.000.000;

2027: - 25.000.000;

2028: - 25.000.000;

97.0.43

GIACOBBE, MANCA, MARTELLA, FRANCESCHELLI, TAJANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 97-bis

(Contributo a fondo perduto per le "Academy aziendali" nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. Al fine di promuovere la diffusione della cultura del *made in Italy* nei confronti delle giovani generazioni e favorirne la formazione nelle professioni artigianali, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria tessile, è riconosciuto un contributo a fondo perduto per la gestione di centri di formazione interni all'azienda, denominati "Academy aziendali". A tal fine è stanziata la somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il contributo a fondo perduto spetta nella misura massima del cinquanta per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo di tre milioni di euro annui per soggetto beneficiario.

3. Per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 luglio 2021.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse,

alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.

5. Le spese ammissibili definite con il decreto di cui al comma precedente includono quelle:

a) per il personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione all'interno *dell'Academy* aziendale;

b) per i materiali utilizzati durante le lezioni per le esercitazioni degli studenti;

c) per gli strumenti e le attrezzature necessari ai fini dell'allestimento e dello svolgimento delle lezioni.

6. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Consequentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029».

97.0.44

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 97-bis

(Prestito d'onore e incentivi al credito)

1. Al fine di favorire il trasferimento generazionale delle imprese artigiane, ai soggetti di età fino a 35 anni che rilevano un'impresa artigiana possono accedere, al termine della fase di formazione in azienda, a uno specifico incentivo, nella forma di un prestito d'onore, restituibile in dieci anni, secondo i limiti e le modalità definiti dal regolamento di cui al comma 4.

2. Il prestito d'onore è erogato a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed è destinato al sostegno delle spese di avviamento, investimento ed esercizio relative ai primi tre anni di attività.

3. Ai prestiti erogati ai sensi del comma 1 è applicato un tasso di interesse equivalente al tasso indicato in conformità alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione

europea n. C 14 del 19 gennaio 2008, con una maggiorazione pari all'1 per cento.

4. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le associazioni di categoria, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

5. I prestiti d'onore di cui al presente articolo sono cumulabili con i prestiti erogati dai consorzi fidi, in forma di contributo in conto capitale o in conto interessi, destinati al consolidamento dell'attività, concessi entro tre anni dall'avvenuto trasferimento d'impresa. Con il regolamento di cui al comma 4 è altresì disciplinata l'erogazione diretta di garanzie e finanziamenti ai soggetti di cui al comma 1 da parte dei consorzi fidi.

6. Le regioni possono cofinanziare gli interventi previsti dal presente articolo anche attraverso l'utilizzo di risorse regionali o comunitarie coerenti con le finalità della presente legge.».

97.0.45

MISIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 97-bis

(Credito d'imposta per premi relativi a polizze contro i danni catastrofali per le micro, piccole e medie imprese)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2031, in relazione all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è riconosciuto, alle micro, piccole e medie imprese, un credito d'imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute per il pagamento dei premi relativi alle polizze assicurative a copertura dei rischi di danni da eventi catastrofali.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1:

a) è riconosciuto alle micro, piccole e medie imprese nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

b) è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento della spesa. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

c) non concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, né rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'accesso e la fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa, nel limite massimo complessivo, di 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031.

5. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui all'articolo 129, commi 1 e 2, della presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in [Inserire stima della copertura finanziaria, es. 50 milioni di euro] per l'anno [Anno corrente] e [Inserire stima] per ciascuno degli anni successivi, si provvede mediante [Indicare la fonte di copertura finanziaria, es. corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica].»

97.0.46

BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 97-bis

(Disposizioni per favorire l'accesso al credito delle micro e piccole imprese)

1. Al fine di facilitare l'accesso al credito delle micro e piccole imprese, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con copertura al 100 per cento, dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2030, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti fino 30.000 euro concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore delle micro e piccole imprese.»

97.0.47

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art.97-bis. (Credito d'imposta per la Gestione Sostenibile delle Risorse Idriche e l'Introduzione dell'Etichettatura Ambientale dell'Impronta Idrica »water footprint")

1. Al fine di promuovere una gestione sostenibile delle risorse idriche e sensibilizzare i consumatori sull'impatto ambientale dei prodotti, è introdotto un sistema di etichettatura ambientale che prevede l'indicazione dell'impronta idrica "water footprint", per i prodotti commercializzati sul territorio nazionale. Il sistema di cui al primo periodo è finalizzato a consentire di identificare e comunicare ai consumatori il consumo di acqua legato alla produzione, distribuzione e smaltimento dei prodotti, favorendo così una scelta informata e sostenibile.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono definiti pertinenti Criteri Ambientali Minimi (CAM) per gli acquisti pubblici, finalizzati a monitorare e ridurre gli impatti idrici legati alle forniture, in linea con gli obiettivi nazionali di sostenibilità ambientale.

3. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento, a partire dall'anno 2026, destinato a:

a) sostenere le imprese nella realizzazione di studi sull'impronta idrica dei loro prodotti, anche mediante l'adozione di strumenti di misurazione standardizzati e riconosciuti a livello internazionale;

b) sviluppare e implementare il sistema di etichettatura ambientale, compresa la creazione di piattaforme digitali per la raccolta e la verifica dei dati relativi all'impronta idrica dei prodotti;

c) supportare iniziative di sensibilizzazione e informazione dei consumatori sui temi della sostenibilità idrica e dell'impatto ambientale delle produzioni.

4. I criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 3, finalizzati anche a prevedere il monitoraggio dello stesso credito d'imposta e il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5, nonché le spese ammissibili sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro due mesi dall'avvio del sistema di etichettatura di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma individua altresì, come requisiti necessari per la concessione del credito di imposta di cui al comma 3, il rispetto degli standard ISO 14046 in materia di impronta idrica (water footprint) e ISO 46001 in materia di efficienza idrica (water efficiency).

5. Per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione massima di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

6. Con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici per la misurazione e la dichiarazione dell'impronta idrica, i criteri per l'inserimento nei CAM, nonché le modalità di accesso alle risorse del fondo per le imprese interessate.

7. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo, riportando i dati relativi all'adozione dell'etichettatura dell'impronta idrica e all'efficacia delle misure di sensibilizzazione e monitoraggio degli impatti idrici delle forniture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

97.0.48

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art. 97-bis. (Disposizioni finalizzate alla prevenzione della produzione dei rifiuti)»

1. Al fine di favorire la realizzazione degli obiettivi dell'economia circolare, di prevenire la produzione di rifiuti ed estenderne la loro durata di utilizzo attraverso la diffusione e la commercializzazione dei beni usati, alle imprese e ai privati che acquistano i beni usati così come definiti al comma 2, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

2. Ai fini del presente articolo si intende per beni usati i beni mobili materiali non registrati, di cui all'articolo 812, terzo comma, del codice civile, che sono stati già utilizzati e possono essere reimpiegati nello stato originario di fatto, anche previa preparazione per il riutilizzo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. Sono fatte salve le disposizioni di leggi speciali applicabili ad alcune tipologie di beni.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino a un ammontare complessivo non superiore a 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1, indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 5. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

97.0.49

MISIANI, MANCA, FRANCESCHELLI, LORENZIN, NICITA, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 97-bis

(Fondo per la riconversione produttiva e la diversificazione dei mercati di esportazione)

1. Al fine di allineare la politica industriale italiana ai programmi europei IPCEI e STEP, e di favorire la riconversione produttiva e la diversificazione dei mercati di esportazione, il Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adotta entro il 30 aprile 2026 un "Piano nazionale per le filiere strategiche europee", finalizzato allo sviluppo:

- a) delle tecnologie verdi, con priorità per quelle relative alle batterie e al riciclo dei prodotti elettronici, post-industriale e post-consumo;
- b) delle tecnologie digitali avanzate, con priorità per l'IA, il cloud, e la microelettronica;
- c) della salute e delle biotecnologie;
- d) della difesa e dello spazio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un apposito Fondo, con dotazione iniziale pari ad 1 miliardo di euro per l'anno 2026.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di adozione del Piano nazionale di cui al comma 1, sono definiti i criteri e le modalità l'accesso e il riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 2 ai fini dell'attuazione degli interventi per lo sviluppo delle tecnologie verdi, delle tecnologie digitali, della salute e delle biotecnologie, della difesa e dello spazio.

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con esclusione delle spese commesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata

da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati, senza determinare aumenti della pressione fiscale complessiva e salvaguardando le famiglie e le imprese più vulnerabili, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

97.0.51

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 97-bis

(Misure a sostegno della continuità operativa delle attività imprenditoriali attraverso operazioni di workers buy out)

1. Al fine di promuovere interventi diretti ad assicurare la continuità operativa delle attività imprenditoriali, alle società cooperative costituite dai lavoratori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, comprese le cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di 7.500 euro annui per addetto, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «98,5 milioni per l'anno 2026 e 97 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».

97.0.52

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 97-bis.

(Credito di imposta per l'accessibilità nei luoghi di lavoro)

1. Alle imprese che realizzano interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali negli ambienti di lavoro è riconosciuto un credito d'imposta pari al 40 per cento delle spese sostenute nel biennio 2026-2027, nel limite massimo di 50.000 euro per impresa.

2. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, che costituisce tetto di spesa, volto al finanziamento degli interventi di cui al comma 1. I criteri e le modalità di funzionamento del fondo sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»

Art. 98

98.2

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Al comma 1, capoverso «502», dopo le parole: «e il turismo sostenibile» inserire le seguenti: «, nonché lo sviluppo della mobilità turistica, ivi comprese le ferrovie turistiche, i ferrocicli e le forme di mobilità dolce» e dopo le parole: «con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «, e per gli interventi relativi alla mobilità turistica di cui al periodo precedente, di concerto anche con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della cultura»

98.3

NICITA, MISIANI

Al primo comma, al capoverso "502" dopo la parola: "sostenibile" inserire le seguenti: ", nonché in attuazione dell'Accordo sul Turismo tra il Ministero del Turismo e l'ANCIM - Associazione nazionale dei Comuni delle Isole Minori firmato il 27 gennaio 2022,".

98.4

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «la digitalizzazione dell'ecosistema turistico,», inserire le seguenti: «l'accessibilità e la riqualificazione delle strutture turistico ricettive,»;*

b) *dopo le parole: «le province autonome di Trento e di Bolzano,», inserire le seguenti: «sentite le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative delle imprese del settore».*

98.5

BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «la digitalizzazione dell'ecosistema turistico,» inserire le seguenti: «l'accessibilità e la riqualificazione delle strutture turistico ricettive,»;*

b) *dopo le parole: «le province autonome di Trento e di Bolzano,» inserire le seguenti: «sentite le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative delle imprese del settore».*

98.9

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «la digitalizzazione dell'ecosistema turistico,» *inserire le seguenti:* «l'accessibilità e la riqualificazione delle strutture turistico ricettive,»;

b) *dopo le parole:* «le province autonome di Trento e di Bolzano,» *inserire le seguenti:* «sentite le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative delle imprese del settore».

98.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole* "le regioni autonome di Trento e Bolzano" *inserire le seguenti:* "e sentite le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative";

b) *inserire, in fine, il seguente periodo:* "Il decreto di cui al precedente periodo sarà adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge."

98.15

CROATTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di sostenere programmi di finanziamento della ricerca con priorità su temi del data analytics per il turismo (social media, transazioni, internet delle cose), degli strumenti di previsione di flussi e presenze, sui progetti di ricerca applicata sull'accessibilità fisica e virtuale dei siti Unesco, in linea con gli obiettivi del Piano Strategico per la Digitalizzazione del Turismo Italiano redatto dal Laboratorio per il Turismo Digitale (TDLab) istituito con Decreto Ministeriale il 3 aprile 2014, e con la necessità di incentivare lo sviluppo di tecnologie e professionalità per gestione dei dati relativi al controllo dei flussi turistici, per migliorare la fruibilità dei siti e per scongiurare il fenomeno dell'*overturismo*, è istituito, nello stato di previsione del Ministero

per il turismo, un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

1-ter. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative e di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1-bis.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «97 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029»

98.20

Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, NATURALE, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese di minori dimensioni, alle PMI è riservata una quota minima del 60 per cento delle risorse di cui al primo periodo, di cui almeno il 25 per cento è destinato alle micro e piccole imprese.»

98.21

BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo

98.22

BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese di minori dimensioni, alle PMI è riservata una quota minima del 60 per cento delle risorse di cui al primo periodo, di cui almeno il 25 per cento è destinato alle micro e piccole imprese.»

98.23

DI GIROLAMO, BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una quota pari all'uno per cento delle risorse del presente articolo è destinata a concedere agevolazioni alle imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, per l'acquisto di mezzi nuovi provvisti di pedane, scivoli e spazi adeguati al trasporto di viaggiatori con disabilità ovvero, ove possibile, per l'adeguamento dei mezzi esistenti.»

98.24

BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La concessione delle agevolazioni previste dal presente articolo è subordinata alla sottoscrizione, a livello regionale o territoriale, di un patto per il lavoro nel settore turistico, volto a promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro stagionali e la formazione professionale. I patti sono sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative.»

98.25

Sabrina LICHERI, NATURALE, BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 611:

1) all'alinea le parole: "2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: "2024, 2025, 2026 e 2027";

2) alla lettera c) le parole: "e le imprese turistiche" sono sostituite dalle seguenti: ", le imprese turistiche e le imprese del settore Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA)";

b) dopo il comma 611, è inserito il seguente: "611-bis. Per le finalità di cui al comma 611, lettera c), con lo scopo di favorire la transizione ecologica nel settore HORECA, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per la concessione di contributi relativi

all'acquisto di strumenti e accessori, realizzati con materiali biodegradabili e compostabili, secondo le caratteristiche definite dalla normativa EN13432.";

c) al comma 612, dopo le parole: "Ministro del turismo" sono inserite le seguenti: ", di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i ministri competenti per materia," e dopo le parole: "di cui al comma 611" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonché dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 611-*bis*".»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «98 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028»

98.27

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE, BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 611, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-*bis*) sostenere lo sviluppo e la diversificazione dell'offerta turistica rivolta alle persone con disabilità e favorirne l'inclusione sociale.";

b) dopo il comma 611, è inserito il seguente:

"611-*bis*. Per le finalità di cui al comma 611, lettera c-*bis*) è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028";

c) al comma 612, dopo le parole: "Ministro del turismo" sono aggiunte le seguenti: ", di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i ministri competenti per materia," e dopo le parole: "di cui al comma 611" sono aggiunte le seguenti: ", nonché dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 611-*bis*".»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «95 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029»

98.28

BEVILACQUA, NATURALE, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 611, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025" sono inserite le seguenti: "e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027".»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028»

98.30

BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis Al fine di potenziare gli interventi finalizzati alla promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile presso le isole minori, che mirino a minimizzare gli impatti economici, ambientali e sociali generando contemporaneamente reddito, occupazione e conservazione degli ecosistemi locali, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito il Fondo per l'ecoturismo e il turismo sostenibile nelle isole minori, con una dotazione pari 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2-ter. Le risorse del fondo di cui al comma 2-bis sono destinate alle seguenti finalità:

a) promuovere forme di turismo sostenibile presso le isole minori, attenuare il sovraffollamento turistico, la creazione di itinerari turistici innovativi e la destagionalizzazione del turismo;

b) favorire la transizione ecologica nel turismo nelle isole minori, con azioni di promozione del turismo intermodale secondo le strategie di riduzione delle emissioni per il turismo;

c) sostenere le strutture ricettive e le imprese turistiche delle isole minori nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità.

2-quater. L'accesso al fondo non è consentito ai soggetti che abbiano percepito contributi a valere sul Fondo per il turismo sostenibile di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2-quinquies. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 2-*bis*.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «97 milioni»

98.31

BEVILACQUA, NATURALE, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica in un'ottica di economia circolare e di sostenibilità ambientale, alle strutture alberghiere ed extra-alberghiere di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, che sostengono spese per attività di formazione del personale dipendente, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2028, è concesso un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui lo stesso è occupato in attività di formazione negli ambiti e per le finalità di cui alla medesima legge, fino a un importo massimo annuale di euro 35.000 per ciascun beneficiario, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. Non si considerano ammissibili le attività di formazione ordinaria o periodica organizzata dalle strutture alberghiere ed extra-alberghiere per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di protezione dell'ambiente e di formazione obbligatoria.

2-*ter*. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 1 e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto previsto dagli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 1 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è stato concesso. Il credito d'imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli

107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti previsti provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy.

2-quater. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i tempi e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al credito d'imposta di cui al comma 2-*bis*, nonché per l'accertamento della effettività delle spese sostenute per le attività di formazione. Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le modalità per l'effettuazione del monitoraggio sugli effetti dell'erogazione del credito d'imposta di cui al comma 2-*bis* a favore delle strutture alberghiere ed extra-alberghiere, sotto il profilo degli obiettivi raggiunti, della competitività e dei livelli occupazionali, le modalità per la verifica e il controllo, in capo al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate, le cause di decadenza e revoca del beneficio nonché le modalità di restituzione delle risorse di cui le strutture alberghiere ed extra-alberghiere hanno eventualmente fruito indebitamente.

2-quiues. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

98.32

NATURALE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese del settore, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2026 e 2027 è riconosciuto l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore as-

sunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero di cui al presente comma, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

2-quater. Il beneficio contributivo di cui al comma 2-*bis* è riconosciuto nel limite di spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.»

Consequentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «92 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028»

98.33

NATURALE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di favorire l'aggiornamento tecnologico degli operatori economici del settore Ho.Re.Ca è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy, un fondo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato all'erogazione di contributi per l'acquisto di apparecchiature e attrezzature ad elevata tecnologia ed efficienza energetica. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalità, i termini per l'ottenimento del beneficio e le tipologie di attrezzature per le quali si può fruire del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal Fondo di cui al periodo precedente.»

Consequentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «95 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»

98.34

CROATTI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Sono incentivati, secondo quanto previsto dal presente articolo, appositi programmi di intervento per la cessione e per il rilancio delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelli a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.

2-ter. I programmi di cui al comma 2-bis, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le regioni e le province autonome competenti per territorio, li approva nei successivi centottanta giorni ovvero ne dispone il rigetto motivato.

2-quater. I programmi di cessione e di rilancio delle aziende termali interessate dalle agevolazioni di cui al presente articolo devono prevedere la dismissione degli stessi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere, altresì, elementi idonei a verificare:

- a) il valore dei beni e dell'avviamento e i relativi criteri di valutazione adottati;
- b) l'eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;
- c) il piano di fattibilità e dei costi degli interventi;
- d) la valutazione dell'impatto socio-economico e occupazionale sul territorio;
- e) il piano finanziario e il crono-programma.

Nelle ipotesi in cui la gestione dell'azienda termale sia già affidata ad un soggetto privato, lo stesso ha diritto di prelazione.

2-quinquies. L'approvazione del programma di cui al comma 1 consente la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per fare fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni pubbliche, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e di rilancio. La società Cassa depositi e prestiti Spa può altresì sti-

pulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per l'erogazione dei fondi necessari a fare fronte agli interventi medesimi.

2-sexies. Il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari delle aziende termali, attraverso la concessione di un'apposita garanzia pubblica che si affianca o si sostituisce alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

2-septies. Le risorse provenienti dalla dismissione delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui al comma *2-bis* e di quelli a prevalente partecipazione pubblica non concorrono agli obiettivi di riduzione del debito individuati nei documenti programmatici di finanza pubblica.

2-octies. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma *2-bis*, possono essere realizzati specifici accordi di programma; per il rilascio di autorizzazioni e di nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome interessate convocano un'apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento delle relative procedure.

2-noveis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, a seguito dell'obbligo di dismissione, le amministrazioni pubbliche di cui al comma *2-bis* possono iscrivere nel bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione delle aziende termali interessati, destinandoli a investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal patto di stabilità interno delle amministrazioni medesime.

2-decies. Per le finalità di cui ai commi da *2-bis* a *2-novies* è autorizzata una spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

98.35

CROATTI, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per la creazione di distretti termali. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa. Il Ministero delle imprese e del Made in Italy promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero delle imprese e del Made in Italy può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, e successive modifiche ed integrazioni, anche in deroga ai requisiti ivi previsti. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la governance del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

98.36

Sabrina LICHERI, NATURALE, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di sostenere il settore dell'Ho.re.ca, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy un fondo, denominato "Fondo Ristorazione 5.0", con dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026.

2-ter. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, è riconosciuta, in favore dei beneficiari di cui ai Codici ATECO 56.1 Ristoranti e attività di ristorazione mobile, 56.2 Fornitura di pasti preparati e altri servizi di ristorazione e 56.3 Bar e altri esercizi simili senza cucina, l'erogazione di un contributo a fondo perduto per l'acquisto di apparecchiature per la ristorazione ad elevata tecnologia o digitalizzazione o efficienza energetica.

2-quater. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi *2-bis* e *2-ter*, i termini per l'ottenimento del contributo e le tipologie delle apparecchiature ammissibili, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal Fondo di cui al comma *2-bis*.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

98.37

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«*2-bis.* Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per la realizzazione, nelle zone dismesse dell'area del Sin di Taranto, di un museo industriale della produzione dell'acciaio finalizzato al recupero, a fini culturali e turistici degli impianti ex ILVA in disuso. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative di cui al comma *2-bis*.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

98.38

IRTO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Al fine di sostenere la promozione turistica del territorio e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 316, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2027 da destinare al finanziamento di interventi per la riqualificazione e la manutenzione straordinaria del *Waterfront* e al potenziamento dei servizi di accoglienza e di esposizione del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MArRC)."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - --;

2027: - 5.000.000;

2028: - ---;

98.39

DI GIROLAMO, BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di assicurare servizi turistici accessibili ai viaggiatori con disabilità, nello stato di previsione del Ministero del Turismo è istituito un fondo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato a concedere contributi e agevolazioni, anche mediante crediti di imposta, in favore delle imprese che svolgono attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, per l'acquisto di mezzi nuovi provvisti di pedane, scivoli e spazi adeguati al trasporto di viaggiatori con disabilità ovvero, ove possibile, per l'adeguamento dei mezzi esistenti.

2-ter. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative e di riparto del fondo di cui al comma 2-bis.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 95 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»

98.40

Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, NATURALE, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Al comma 3, sostituire le parole: «50 milioni di euro per l'anno 2028» con le seguenti: «250 milioni di euro per l'anno 2028»

Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

98.41

CAMUSSO, MANCA, FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-bis. La concessione delle agevolazioni previste dal presente articolo è subordinata alla sottoscrizione, a livello regionale o territoriale, di un patto per il lavoro nel settore turistico, volto a promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro stagionali e la formazione professionale. I patti sono sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative.

3-ter. I progetti presentati da imprese che, negli ultimi ventiquattro mesi, abbiano fatto ricorso a licenziamenti collettivi o riduzioni di personale non possono accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, salvo presentazione di un piano di reimpiego e riqualificazione approvato dalle parti sociali."

98.42

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

3-bis. La concessione delle agevolazioni previste dal presente articolo è subordinata alla sottoscrizione, a livello regionale o territoriale, di un patto per il lavoro nel settore turistico, volto a promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro stagionali e la formazione professionale. I patti sono sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative.

3-ter. I progetti presentati da imprese che, negli ultimi ventiquattro mesi, abbiano fatto ricorso a licenziamenti collettivi o riduzioni di personale non possono accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, salvo presentazione di un piano di reimpiego e riqualificazione approvato dalle parti sociali.

98.43

LORENZIN

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-bis. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 2, comma 5-*decies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2 della presente legge.".

98.44

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 2, comma 5-*decies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

98.45

GIACOBBE, FRANCESCHELLI, MARTELLA, MANCA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-bis. Al fine di sostenere lo sviluppo del settore della pesca e dell'acquacoltura, anche in ragione dell'aumento dei costi dei carburanti e dell'energia e della riduzione degli introiti degli imprenditori del settore, la dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 2, comma 5-*decies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 4.000.000;

2027: - 4.000.000;

2028: - --;

98.47

Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, NATURALE, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Al fine di rilanciare le misure di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 è concesso un contributo a fondo perduto, tramite Voucher di importo non superiore a 10.000 euro, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»), in favore di micro, piccole e medie imprese per l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettività a banda larga e ultralarga. I suddetti voucher sono concessi anche per permettere il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentono l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli

interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili. I voucher possono altresì finanziare la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette micro, piccole e medie imprese. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto dello sviluppo economico 23 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2014, n. 269.

I contributi di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029»

98.48

Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, NATURALE, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Per la promozione, attraverso lo strumento dei voucher per la digitalizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, concessi per l'acquisto di software, hardware o servizi finalizzati alla digitalizzazione di micro, piccole e medie imprese che sottoscrivono un contratto di rete o vi aderiscono, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026. Per l'attuazione delle disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 settembre 2014.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»

98.49

Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, NATURALE, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-bis. Allo scopo di supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, da ripartire per le seguenti finalità:

a) 8 milioni di euro annui, per le finalità di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Voucher 3I - Investire in innovazione);

b) 12 milioni di euro annui per il sostegno alla spesa per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto, diversi da quelli di cui alla lettera a).

3-ter. Gli interventi di sostegno agli investimenti cui alla lettera b) del comma 3-bis sono definiti con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento di esenzione e ai sensi degli articoli 25 o 28 ovvero delle altre disposizioni del predetto regolamento eventualmente applicabili. Gli interventi possono essere attuati, altresì, nel rispetto dei massimali e delle condizioni previste dal regolamento "de minimis" ovvero sulla base degli orientamenti della Commissione europea tempo per tempo vigenti in materia di aiuti di Stato.

3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 20 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

98.50

BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine di promuovere la sostenibilità ambientale, sociale e della governance delle PMI sul territorio nazionale, ampliare e consolidare l'impegno delle PMI in ambito sociale, ambientale ed economico, rafforzando la capacità di intervento in progetti ad alto impatto

positivo, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti dalle PMI per conformarsi agli standard Environmental, Social e Governance (ESG) e per degli investimenti in tecnologie sostenibili, infrastrutture di processo, e programmi di formazione, e per accedere alla correlata certificazione. Il credito d'imposta di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3-ter. Con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del comma 2-bis, anche al fine del rispetto del relativo limite di spesa.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «95 milioni»

98.51

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, commi da 97 a 103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029»

98.52

Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, NATURALE, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine di incrementare e la competitività delle imprese aderenti, promuovendo l'innovazione e lo scambio di conoscenze, alle imprese che sottoscrivono un contratto di rete, o vi aderiscono, è riconosciuto un cre-

dito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti per gli investimenti realizzati all'interno dell'aggregazione di imprese fino a un massimo di 20.000 euro per ciascuna impresa e nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3-ter. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del comma 3-*bis*.

3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis* pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

98.53

Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, NATURALE, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Al fine di introdurre validi strumenti di prevenzione del fenomeno dell'usura, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Le risorse del fondo sono destinate alla concessione di una garanzia, a prima richiesta, o finanziamenti diretti a micro e piccole imprese in condizione di sofferenza o non utilmente valutabili sulla base dei modelli di valutazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma. Al fondo di cui al presente comma, affluiscono altresì le risorse del fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, prive di impegni.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

98.54

Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della chimica, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il «Fondo filiera cosmetica» con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, destinato all'erogazione di finanziamenti a fondo perduto e finanziamenti agevolati dedicati alle imprese italiane operanti nell'industria cosmetica.

3-ter. I requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 3-bis, le condizioni, i criteri, le diverse tipologie e i massimali di finanziamento sono definiti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

98.55

NAVE, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di favorire l'adozione di misure per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa artigiana, il fondo di cui all'articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato di 10 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «90 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029»

98.56

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche, all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "5 milioni di euro per l'anno 2022" sono inserite le seguenti: "e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027";

b) dopo le parole: "dell'istruzione" sono inserite le seguenti: "e le associazioni più rappresentative dei settori sopra citati".

3-ter. Per l'anno 2026, per le imprese che operano nel settore ceramico e a prevalente produzione ceramica, il valore della quota di remunerazione del servizio di interrompibilità è raddoppiato.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «95 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028»

98.57

NAVE, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il Fondo per il commercio equo e solidale, con una dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per le finalità di cui al comma 3-ter.

3-ter. Le pubbliche amministrazioni che bandiscono gare di appalto per la fornitura di prodotti di consumo alle proprie strutture possono prevedere, nei capitoli di gara, meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale. In favore delle imprese aggiudicatrici è riconosciuto, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo istituito ai sensi del comma 3-bis, un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le modalità per la definizione dei prodotti del commercio equo e solidale che beneficino del riconoscimento del rimborso di cui al presente comma.

3-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

98.58

CATALDI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Al fine di definire un quadro normativo di incentivi finalizzati a favorire l'insediamento di imprese estere nelle aree economicamente depresse e promuovere nei distretti industriali gli investimenti nei settori dell'innovazione digitale, della sostenibilità ambientale, della proprietà industriale e della ricerca e sviluppo, con particolare riguardo alle micro e piccole imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, della Commissione europea, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy sono definiti i criteri e le modalità di individuazione dei territori considerati aree depresse, con particolare riferimento ai territori dei comuni nei quali si registra un tasso di disoccupazione superiore al 20 per cento, calcolato secondo gli specifici indicatori dell'Istituto nazionale di statistica, o i territori riconosciuti come aree di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché i comuni colpiti da eventi sismici. A tal fine è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2026 per la ricognizione e la perimetrazione delle predette aree.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 200.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

98.59

LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi consentiti ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, volti alla soluzione della crisi industriale

di Gela, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

98.61

Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, NATURALE, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le microimprese e per le piccole imprese se il trasferimento ha per oggetto la cessione dell'azienda o del ramo di azienda".

3-ter. Con riferimento agli atti di cui al comma 3-*bis* si applicano le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3-*bis* e 3-*ter*, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

98.62

Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, NATURALE, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 6, comma 3 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo le parole: "disegni e modelli," sono inserite le seguenti: "marchi storici di interesse nazionale iscritti al Registro speciale di cui all'art. 185-*bis* del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30,".»

98.63

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE, CROATTI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, dopo le parole: "di 15 milioni di euro per l'anno 2024" sono inserite le seguenti e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028".»

Consequentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029»

98.64

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 10, comma 1, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, dopo le parole: "di 15 milioni di euro per l'anno 2024" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028".

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

98.65

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, TAJANI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: "3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 463, è aggiunto il seguente comma: «463-bis. Al fine di rafforzare la presenza delle imprese italiane del settore moda nei mercati dell'America Centrale e Meridionale e promuovere i prodotti Made in Italy in tali mercati, una quota pari al 20 per cento delle disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, stanziato per la competitività delle filiere italiane in America centrale o meridionale di cui al comma 463, è riservata,

per ciascun esercizio finanziario, al finanziamento di progetti presentati da imprese del settore moda, incluse le grandi imprese, operanti nei settori del tessile, dell'abbigliamento, della pelletteria, della calzatura e degli accessori. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma, incluse le procedure di selezione, i criteri di priorità e le modalità di rendicontazione.»"

Conseguentemente:

- *all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029"*

98.66

Sabrina LICHERI, NATURALE, SIRONI, BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Alla legge 13 giugno 2025, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, comma 1, dopo le parole: "35 milioni di euro per l'anno 2025" sono inserite le seguenti: ", 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 150 milioni di euro per l'anno 2027";

b) all'articolo 25, dopo le parole: "appartenenti all'Unione europea o" sono inserite le seguenti: ", da soggetti pubblici o a partecipazione pubblica appartenenti".

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 150 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

98.0.2

BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis

(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185)

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni sono rivolte altresì al sostegno dei giovani tra i 18 e i 40 anni che intendano rilevare imprese già esistenti, al fine di favorire il ricambio generazionale e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.";

b) all'articolo 3, comma 1, lettera d) la parola: "35" è sostituita con la seguente: "40";

2. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è ridefinita la disciplina di attuazione in relazione alle disposizioni introdotte dal presente articolo.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

98.0.6

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 98-bis

1. All'articolo 15 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, dopo il comma 1, è inserito il seguente: « "1-bis. In deroga a quanto stabilito al comma 1, lettera a), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 nonché dalle disposizioni di cui al testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al

decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, negli stabilimenti enologici e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili è consentito detenere soluzioni idroalcoliche ottenute dal processo di dealcolazione, parziale o totale, del vino. Gli stabilimenti o locali sono attrezzati in modo da garantire che la soluzione idroalcolica ottenuta dal processo di dealcolazione circoli in circuito separato, chiuso e monitorato.".»

98.0.7

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, GIORGIS, VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 98-bis

(Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi)

1. L'articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è sostituito dal seguente:

«Art. 30-ter

(Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività nei settori di cui al comma 2, primo periodo, che procedono all'ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio.

2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente articolo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo l'attività di compro oro, definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti

dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

3. Le agevolazioni previste dal presente articolo consistono nell'erogazione di contributi a copertura delle spese sostenute per la riapertura o per i lavori di ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento degli esercizi di cui al comma 2, primo periodo. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo. Nel caso di riapertura, la misura del contributo non può essere inferiore a mille euro. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato le risorse sono ripartite in misura proporzionale al valore delle richieste. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti la tipologia di spese ammissibili e le modalità di trasmissione da parte del Comune al Ministero dell'Interno delle richieste ricevute e del relativo importo. Tali contributi, che rappresentano un'entrata a destinazione vincolata, sono sottoposti alla rendicontazione di cui all'art. 158 del TUEL, con cadenza biennale. I contributi non utilizzati nel biennio sono riacquisiti alla dotazione del Fondo.

4. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 3 i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui al comma 2, primo periodo, in regola con il pagamento dei tributi comunali nel triennio precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione che, ai sensi del comma 1, procedono all'ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo devono presentare richiesta al comune nel quale è situato l'esercizio di cui ai commi 1 e 2, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il comune procede all'assegnazione del contributo dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al periodo precedente, previo riscontro del regolare avvio dei lavori.

5. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal presente decreto o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"

98.0.8

NATURALE, Sabrina LICHERI, TURCO, LOREFICE, BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis

(Disposizioni in materia di canone unico per l'occupazione di aree pubbliche destinate a mercati)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 841, le parole: "per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare" sono sostituite dalle seguenti: "per le occupazioni permanenti o aventi durata non inferiore all'anno";

b) il comma 842, è sostituito dal seguente:

"842. La tariffa base giornaliera per le occupazioni temporanee è la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 2
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 1,20
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 0,90
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,60

;

c) il comma 843 è sostituito dal seguente:

"843. I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per 24 ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, quindicinale, mensile e per le fiere, è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente. I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 per un numero massimo di 47 giornate per i mercati settimanali, di 20 giornate per i mercati quindicinali e di 10 giornate per i mercati mensili.";

d) al comma 844, dopo le parole: "sono riscossi" sono inserite le seguenti: "su base giornaliera o annuale" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di riscossione su base annuale è applicata una riduzione del 30 sul canone complessivamente determinato.".»

98.0.35

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di turismo brassicolo)

1. Il turismo brassicolo, quale forma di valorizzazione del patrimonio gastronomico nazionale, è incentivato anche attraverso: *a)* la formazione degli operatori che svolgono attività di vendita e somministrazione; *b)* a promozione della valorizzazione di ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza; *c)* la promozione di materiale informativo e strumenti di comunicazione relativi a produzioni tipiche e locali; *d)* la promozione delle attività formative ed informative rivolte alle produzioni brassicole del territorio e relative alla conoscenza.

2. Per i microbirrifici agricoli l'attività di vendita e consumo immediato sul posto dei prodotti di propria produzione è considerata attività agricola connessa, ai sensi dell'articolo 2135, comma terzo, del codice civile.

3. Allo svolgimento dell'attività di turismo brassicolo si applicano le disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Il regime forfettario dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 si applica solo per i produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro del turismo, da adottare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni brassicole del territorio, per l'esercizio dell'attività di turismo brassicolo.

5. L'attività turistica brassicola è esercitata, previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformità alle

normative regionali, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati dal decreto di cui al comma 4.

6. La legge valorizza i territori a vocazione brassicola, anche attraverso la realizzazione delle «strade della birra». Le «strade della birra» sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, e aziende agricole di produzione birra singole o associate aperte al pubblico; esse costituiscono strumento attraverso il quale i territori e le relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole nell'ambito delle «strade della birra», possono essere ricondotte alle attività agrituristiche secondo le disposizioni emanate dalle regioni. La somministrazione di birra di produzione propria può essere esercitata dalle aziende agricole che insistono lungo le "strade della birra" di cui al presente comma, previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fermo restando, in particolare, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari relativi alla somministrazione delle produzioni alimentari e conformemente alle normative regionali. Le regioni, nel definire la gestione e la fruizione delle «strade della birra», possono prevedere i seguenti strumenti: *a)* il disciplinare della «strada della birra» sottoscritto dai vari soggetti aderenti; *b)* il comitato promotore; *c)* il comitato di gestione; *d)* il sistema della segnaletica; *e)* le guide e il materiale illustrativo, divulgativo e promozionale. Le regioni, anche di intesa con gli enti locali interessati, possono definire specifiche strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione delle «strade della birra». Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di promozione all'estero, la realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza delle «strade della birra» può essere altresì finanziata attraverso l'intervento dell'Agenzia nazionale per il turismo e dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

98.0.36

LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis

(Misure di sostegno per la promozione di investimenti nell'area di crisi industriale complessa di Gela e nelle aree della Rete Natura 2000 nel territorio del libero consorzio comunale di Caltanissetta)

1. Al fine di favorire il riutilizzo di impianti produttivi la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nell'area di crisi industriale complessa di Gela, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni finanziarie, nel limite di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, in favore di imprese che investono in detta area, nonché alle imprese di cui al comma 6. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, le imprese ed i centri di ricerca operanti nel territorio dell'area di crisi industriale complessa di Gela che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritti nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) operare in via prevalente nel settore agricolo e agroindustriale, manifatturiero e dell'innovazione ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese;

c) aver approvato e depositato almeno due bilanci;

d) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese operanti nei settori petrolchimico e petrolifero, siderurgico, carbonifero, delle fibre sintetiche, nonché in quello della raccolta e del trattamento dei rifiuti, ad eccezione di quelle operanti nella produzione di "compost di qualità", come definito ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel recupero di nutrienti per usi agricoli.

4. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, fino ad un massimo di tre soggetti co-proponenti. In tali casi i progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione.

5. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse secondo le seguenti modalità:

- a) finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento;
- b) contributo diretto alla spesa fino al 30 per cento delle spese e dei costi ammissibili.

6. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano altresì, per quanto compatibili, in favore delle imprese insediate nel territorio del libero consorzio comunale di Caltanissetta che operano nelle aree della Rete "Natura 2000", istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, con specifico riferimento ai Siti di Interesse Comunitario (SIC), alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), di cui all'articolo 4 del succitato decreto, ovvero nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che recepisce la Direttiva 2009/147/CE, nonché per le imprese operanti in aree caratterizzate da situazioni in atto o potenziali di dissesto idrogeologico, individuate ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 6, le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

- a) essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
- b) operare nel settore agricolo e agroindustriale.

8. Per le imprese operanti nel settore agricolo e agroindustriale che utilizzano metodi di produzione biologici, biodinamici e di lotta integrata possono essere previste ulteriori agevolazioni.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8, con particolare riguardo ai criteri che danno accesso alle agevolazioni, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo dell'agevolazione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli, nonché alla definizione di criteri di

priorità per la gestione delle pratiche amministrative effettuate dalle imprese destinatarie delle predette agevolazioni.

10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

98.0.37

NATURALE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Fondo per il birdwatching e il turismo naturalistico)

1. Al fine di promuovere la tutela della biodiversità, valorizzare il patrimonio naturale nazionale e incentivare forme di turismo sostenibile, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per il birdwatching e il turismo naturalistico, con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Il Fondo è destinato al finanziamento di progetti volti a:

a) sostenere lo sviluppo e la manutenzione di infrastrutture leggere per il birdwatching, quali torrette di osservazione, sentieri naturalistici e punti informativi;

b) promuovere attività educative e divulgative rivolte a cittadini, scuole e turisti, finalizzate alla conoscenza dell'avifauna e degli ecosistemi naturali;

c) incentivare le iniziative locali che favoriscano il turismo ambientale, anche attraverso accordi con enti parco, aree protette, enti locali e associazioni ambientaliste;

d) sostenere le imprese e gli operatori turistici che sviluppano offerte eco-compatibili connesse al birdwatching.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso alle risorse del Fondo, nonché le forme di monitoraggio e rendicontazione dei progetti finanziati.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

98.0.38

NATURALE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Fondo per il turismo sostenibile in aree con fauna protetta)

1. Presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo per il turismo sostenibile in aree con fauna protetta, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Il Fondo è destinato al cofinanziamento di progetti proposti da enti gestori di aree naturali protette, enti locali o soggetti del terzo settore, finalizzati a:

a) promuovere il turismo naturalistico e responsabile nelle aree con presenza accertata di specie animali in via di estinzione;

b) incentivare percorsi turistici a basso impatto ambientale;

c) realizzare materiali informativi, campagne educative e attività di sensibilizzazione rivolte a turisti e cittadini residenti nelle aree interessate dai progetti di cui al presente comma.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al presente articolo.».

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «95 milioni di euro per l'anno 2026 e 95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»

98.0.39

NATURALE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Reti territoriali per il turismo sostenibile nei parchi naturali)

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove, d'intesa con il Ministero del turismo, la costituzione di reti territoriali di cooperazione tra enti parco, enti locali, operatori del turismo sostenibile e associazioni ambientaliste.

2. Le reti di cui al comma 1 sono finalizzate a sviluppare pacchetti turistici integrati sostenibili, promuovere itinerari faunistici rispettosi dell'ecosistema E creare filiere locali del turismo a basso impatto.

3. Per la costituzione e il supporto operativo delle reti è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

98.0.40

NATURALE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Interventi per infrastrutture leggere ecocompatibili in aree protette)

1. Al fine di migliorare la fruizione sostenibile dei parchi naturali e delle riserve con presenza di specie faunistiche in via di estinzione, è auto-

rizzata la spesa di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2026, per il finanziamento di infrastrutture leggere ad uso turistico, quali:

- a) torrette e punti di osservazione faunistica realizzati in materiali naturali;
- b) sentieri tracciati, passerelle e cartellonistica informativa ecocompatibile;
- c) punti informativi mobili o fissi.

2. Le opere devono rispettare criteri di minimo impatto ambientale, essere integrate nel contesto paesaggistico e non compromettere la conservazione degli habitat. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

98.0.41

NATURALE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Formazione specialistica per guide ambientali nei parchi con fauna protetta)

1. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 destinato a finanziare programmi nazionali di formazione specialistica per guide ambientali ed escursionistiche da impiegare nelle aree protette con presenza di specie animali in via di estinzione.

2. Il programma, attuato in collaborazione con enti parco, enti locali, università ed enti accreditati, prevede moduli formativi riguardanti le seguenti materie:

- a) conservazione della fauna selvatica;
- b) gestione sostenibile del turismo naturalistico;
- c) comunicazione e didattica ambientale.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

98.0.42

NATURALE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Monitoraggio dei flussi turistici nei parchi con fauna in via di estinzione)

1. Gli enti gestori dei parchi nazionali e delle riserve naturali con presenza accertata di fauna in via di estinzione sono tenuti ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, piani di carico sostenibile e sistemi di monitoraggio dei flussi turistici, anche attraverso l'impiego di tecnologie digitali.

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica cofinanzia, nei limiti di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, la realizzazione dei sistemi di monitoraggio e dei relativi strumenti informativi. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

98.0.43

NATURALE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Incentivi per l'agriturismo naturalistico nelle aree contigue ai parchi)

1. Agli agriturismi, strutture ricettive e imprese turistiche sostenibili ubicate entro un raggio di 10 chilometri dai confini di parchi nazionali e riserve naturali è riconosciuto un credito di imposta pari al 50% delle spese sostenute e documentate per migliorare la sostenibilità ambientale e l'efficienza energetica, realizzare e promuovere offerte turistiche legate all'osservazione e alla valorizzazione della fauna selvatica locale e la formazione del personale.

2. L'incentivo è concesso nel limite massimo di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, nel limite massimo di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

98.0.44

NATURALE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Festival nazionale del turismo faunistico e della biodiversità)

1. Al fine di promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione della biodiversità nazionale, nonché di incentivare forme di turismo sostenibile e responsabile nei territori ad alto valore naturalistico, è istituito il Festival nazionale del turismo faunistico e della biodiversità.

2. Tale manifestazione ha cadenza annuale ed è organizzata a rotazione nelle diverse regioni italiane, con l'obiettivo di garantire un'equa rappresentanza e partecipazione dei territori e delle realtà ambientali locali.

3. Il Festival di cui al comma 1 è realizzato d'intesa con le Regioni interessate e in collaborazione con:

a) gli enti gestori delle aree naturali protette nazionali, regionali e locali;

b) le università e gli istituti di ricerca pubblici e privati attivi nei settori della biodiversità, dell'ecologia, della fauna selvatica e del turismo ambientale;

c) gli operatori del turismo naturalistico e sostenibile, nonché le associazioni ambientaliste riconosciute e gli enti del terzo settore impegnati nella salvaguardia dell'ambiente.

4. Il Festival promuove la diffusione di buone pratiche di convivenza tra uomo e fauna selvatica, con particolare attenzione alle aree interne e montane, l'innovazione nel settore del turismo sostenibile, anche attraverso la digitalizzazione dei percorsi naturalistici e la valorizzazione delle esperienze ecoturistiche locali, l'educazione ambientale rivolta a cittadini, studenti e turisti, anche mediante attività laboratoriali, escursioni guidate, mostre tematiche e incontri divulgativi e la conoscenza e la tutela delle specie animali e vegetali protette, in coerenza con le strategie europee e nazionali per la biodiversità.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le risorse sono destinate all'organizzazione del Festival, alla copertura delle spese logistiche e promozionali, al finanziamento delle attività culturali, scientifiche ed educative previste dal programma annuale della manifestazione, nonché al coinvolgimento degli enti e soggetti partecipanti.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

98.0.45

NATURALE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Istituzione del Programma nazionale "Parchi sicuri, fauna libera")

1. Al fine di garantire una maggiore sicurezza nelle aree naturali protette e favorire una pacifica convivenza tra l'uomo e la fauna selvatica, il Mi-

nistero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove e coordina il Programma nazionale denominato "Parchi sicuri, fauna libera", in collaborazione con le Regioni, gli enti gestori delle aree protette, gli enti locali e le Forze dell'ordine competenti.

2. Il Programma di cui al comma 1 è finalizzato a:

a) migliorare le condizioni di sicurezza all'interno e nei pressi delle aree naturali protette, con particolare attenzione alla prevenzione dei conflitti e delle interazioni problematiche tra esseri umani e fauna selvatica, anche mediante campagne informative rivolte a residenti, visitatori e operatori del settore turistico e agricolo;

b) prevenire e ridurre il numero di incidenti stradali causati dall'attraversamento improvviso di animali selvatici, mediante l'installazione di dispositivi tecnologici di dissuasione, recinzioni selettive, sensori di rilevamento e sistemi di segnaletica intelligente in prossimità dei tratti stradali più a rischio;

c) rafforzare le attività di contrasto al bracconaggio e alla criminalità ambientale attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza ambientale, anche con tecnologie a infrarossi e dispositivi a energia solare, nei punti critici individuati dagli enti gestori in collaborazione con le autorità competenti.

3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con appositi decreti attuativi da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, definisce i criteri per l'individuazione delle aree prioritarie di intervento, le modalità di riparto delle risorse tra le Regioni e gli enti gestori delle aree protette, le specifiche tecniche per l'adozione dei dispositivi e dei sistemi previsti dal presente articolo e le forme di monitoraggio e rendicontazione degli interventi attuati.

4. Per l'attuazione del Programma nazionale "Parchi sicuri, fauna libera" è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito fondo con una dotazione di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

98.0.46

NATURALE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Osservatori faunistici digitali)

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le università italiane e le associazioni di settore, promuove e finanzia la creazione e il mantenimento di una rete nazionale di osservatori digitali faunistici.

2. La rete ha lo scopo di raccogliere, elaborare e condividere dati georeferenziati relativi alla presenza, agli spostamenti e allo stato di conservazione della fauna selvatica nelle aree protette e nelle zone adiacenti, mediante l'impiego di tecnologie innovative quali sensori, videocamere, applicazioni digitali e piattaforme interattive.

3. Le informazioni raccolte sono pubbliche e rese accessibili a enti di ricerca, amministrazioni pubbliche, operatori turistici per finalità di studio, educazione ambientale e gestione sostenibile dei flussi turistici.

4. Per la costituzione e la gestione della rete è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro a decorrere dal 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

98.0.48

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 98-bis

(Misure in materia di RCA per le macchine agricole)

1. 1. All'articolo 122-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. La deroga di cui al comma 1 trova, altresì, applicazione

per le macchine agricole di cui all'articolo 57 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolate o prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, che operano esclusivamente all'interno di fondi agricoli, aziende agrarie o spazi ad uso interno non accessibili al pubblico, e a condizione che siano coperte da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali."»

98.0.49

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 98-bis

(Misure per la valorizzazione degli oli vergini di oliva)

1. Al fine di assicurare ai consumatori una corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti in vendita, nonché di valorizzare la filiera produttiva degli oli di oliva vergini, le etichette delle miscele di prodotti da utilizzare quali condimenti per usi alimentari umani, che contengono olio vergine di oliva, riportano, nel campo visivo principale e in modo facilmente leggibile, oltre alle indicazioni previste dalla normativa vigente anche la quantità, in termini percentuali sul volume, del solo prodotto prevalente impiegato nella preparazione delle miscele stesse. I prodotti di cui al primo periodo devono essere posti in vendita con modalità tali da differenziarli dagli oli di oliva vergini venduti nel medesimo esercizio commerciale o stabilimento affine. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231."

98.0.51

BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis

(Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno dei centri commerciali naturali)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, il Fondo nazionale per il sostegno dei centri commerciali naturali, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, destinato a garantire la competitività economica dei centri urbani attraverso azioni specifiche in materia di commercio, di turismo e di servizi ritenuti di fondamentale importanza per lo sviluppo locale e per la promozione del territorio.

2. Ai fini del presente articolo, per centro commerciale naturale si intende un'area urbana a vocazione commerciale, da valorizzare o da creare, nella quale gli esercizi commerciali di vicinato, le attività artigianali, di turismo e di servizi, svolgono, anche nella forma del consorzio o dell'associazione, attività comuni dirette a fornire un'offerta integrata di prodotti e di servizi finalizzata ad attrarre i consumatori, i cittadini e i turisti.

3. Il centro commerciale naturale ha la finalità di:

a) valorizzare e riqualificare il commercio nelle aree urbane in armonia con il contesto architettonico, sociale e culturale, con particolare riferimento al rilancio economico sociale delle aree urbane di piccole, medie e grandi dimensioni;

b) favorire i processi di aggregazione di esercizi commerciali di vicinato, di attività artigianali, di turismo e di servizi con la partecipazione dei diversi soggetti dell'economia urbana;

c) migliorare la competitività degli operatori economici dei centri commerciali naturali attraverso lo sviluppo delle competenze delle risorse umane e la realizzazione di un sistema di offerta integrata produttiva, commerciale, turistica e di servizi, nonché di azioni condivise di promozione e di comunicazione dirette alla fidelizzazione dei clienti;

d) gestire immobili, aree mercatali, spazi ed aree pubbliche per finalità di sviluppo socio-economico, di riqualificazione urbana e ambientale del territorio in cui è situato il centro commerciale, sulla base di concessioni o di convenzioni con le amministrazioni competenti.

4. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli altri enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, agevolano la costituzione e la valorizzazione dei centri commerciali naturali attraverso l'adozione di un sistema integrato di interventi e di risorse nel rispetto dei principi

di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza, economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità e unicità dell'amministrazione, nonché autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

5. Il sistema integrato di interventi e di risorse di cui al comma 4 persegue i seguenti obiettivi:

a) concorrere alla salvaguardia e alla riqualificazione delle aree urbane, dei territori e dei centri storici favorendo il processo di aggregazione degli esercizi commerciali di vicinato e delle attività artigianali, di turismo e di servizi nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico, ambientale e delle caratteristiche morfologiche del territorio interessato;

b) favorire l'attrattività commerciale e turistica del territorio in cui sono situati i centri commerciali naturali, con la collaborazione e il sostegno degli enti locali, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e delle associazioni rappresentative di categoria;

c) incentivare la realizzazione di una rete di centri commerciali naturali che assicuri la migliore produttività del sistema economico del territorio e la qualità dei servizi da rendere al consumatore nel rispetto del principio della libera concorrenza;

d) favorire la costituzione dei centri commerciali naturali destinati al recupero delle piccole e medie imprese già operanti nel territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali con facoltà di prevedere incentivi o agevolazioni fiscali;

e) sostenere le amministrazioni comunali che promuovono la riqualificazione delle aree commerciali, mercatali, turistiche e lo sviluppo dei centri commerciali naturali.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire la disciplina di dettaglio avente ad oggetto l'istituzione e il riconoscimento dei centri commerciali naturali, sentite le rappresentanze degli enti locali e le associazioni di categoria interessate. A tale fine, le regioni possono stabilire il termine entro il quale i comuni sono tenuti ad attuare le disposizioni regionali; in caso di inerzia dei comuni, le regioni possono provvedere in via sostitutiva adottando le disposizioni necessarie che restano in vigore fino all'adozione della disciplina attuativa.

7. Le risorse del Fondo sono destinate alla realizzazione di:

a) interventi che prevedono la collaborazione tra pubblico e privato nei centri urbani attraverso azioni specifiche in materia di commercio di vicinato e di attività artigianali, di turismo e di servizi;

b) misure per incentivare la creazione di consorzi o di associazioni tra esercizi commerciali di vicinato, attività artigianali, di turismo e di servizi e la costituzione di reti di imprese commerciali e turistiche anche al fine di effettuare attività e servizi in comune;

c) interventi per la rigenerazione urbana, commerciale e turistica del territorio.

8. Gli interventi finanziati dalle risorse del Fondo devono essere destinati ai centri storici, ai quartieri, anche periferici, alle frazioni e alle località che presentano caratteristiche identitarie dal punto di vista sociale, culturale e territoriale e una forte integrazione tra le aree a destinazione residenziale e le aree a destinazione commerciale con prevalenza di esercizi e attività di vicinato.

9. Le risorse assegnate al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono assegnate ai comuni che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanano bandi o attivano altre procedure ad evidenza pubblica per l'erogazione di contributi o per la concessione di agevolazioni fiscali ovvero adottano misure di semplificazione degli adempimenti fiscali e amministrativi per l'avvio delle attività economiche in favore degli operatori dei centri commerciali naturali. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione delle risorse del Fondo ai comuni sulla base delle esigenze e delle caratteristiche, anche di natura dimensionale, delle aree interessate dagli interventi.

10. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il regolamento di attuazione del presente articolo che prevede, in particolare, le modalità di attribuzione delle risorse del Fondo, l'individuazione dei requisiti dei soggetti beneficiari e delle aree territoriali interessate, i compiti attribuiti alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e ai comuni incaricati di erogare i finanziamenti previa pubblicazione di bandi pubblici, i criteri generali di accesso ai finanziamenti a fondo perduto o alle agevolazioni fiscali ovvero alle misure di semplificazione degli adempimenti fiscali e amministrativi per l'avvio dell'attività di commercio, di turismo e di servizi in favore degli operatori economici del centro commerciale naturale. Con il medesimo regolamento sono, altresì, stabiliti i criteri di priorità e le modalità per l'accesso ai finanziamenti, alle agevolazioni o alle misure di semplificazione oggetto dei bandi emanati dai comuni.

11. Nell'ambito degli interventi previsti dal comma 4, e al fine di massimizzarne l'efficacia e l'aderenza alle esigenze e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione, anche con forme di cofinanziamento, tra le regioni, gli enti locali, le associazioni rappresentative di categoria e le CCIAA per la definizione di progetti volti allo sviluppo dei centri commerciali naturali destinati a rimuovere le condizioni di svantaggio delle imprese operanti nei centri storici o nei centri urbani minori rispetto a quelle della grande distribuzione organizzata o che operano all'interno di complessi organizzati.

12. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri statuti e ordinamenti alle disposizioni del presente articolo.

13. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dal presente articolo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni possono avvalersi delle CCIAA, sulla base di appositi accordi o convenzioni.

14. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni del presente articolo si fa riferimento alla normativa vigente, alle specifiche discipline di settore, alla legislazione e ai provvedimenti regionali vigenti in materia.

15. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

98.0.52

Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, NATURALE, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis

(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

1. Al fine di contrastare la difficoltà di reperimento di personale delle micro e piccole imprese, promuovere l'occupazione giovanile e favorire il ricambio generazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026, 26 milioni di euro per l'anno 2027 e 74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «90

milioni di euro per l'anno 2026, di 74 milioni di euro per l'anno 2027, 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028»

98.0.53

NATURALE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis

(Misure per il contrasto alla desertificazione commerciale)

1. Al fine di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori, per gli anni 2026 e 2027, gli enti locali possono riconoscere alle microimprese e piccole imprese commerciali ed artigiane, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune delle aree interne con popolazione fino a 3.000 abitanti, l'esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti Comuni, adibiti all'esercizio dell'attività economica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e agli artigiani di cui al medesimo comma. Il comodato ha una durata massima di dieci anni, nel corso dei quali il comodatario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

3. Per il compensare i comuni delle minori entrate derivanti dal presente articolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «92

milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028»

98.0.54

CROATTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis

(Disposizioni in favore delle imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio)

1. Al fine di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 353 le parole: "per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022, 2023, 2026 e 2027";

b) al comma 356 le parole: "nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2026 e 2027".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

98.0.55

BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis

(Disposizioni per la tutela del commercio di prossimità)

1. Al fine di sostenere gli esercizi commerciali di vicinato nei centri storici e nelle aree interne è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy, un Fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, destinato a concedere

contributi per investimenti in digitalizzazione, efficientamento energetico, e riorganizzazione e rilancio dell'attività.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative di cui al presente articolo.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «95 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028»

98.0.56

NATURALE, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis

(Sostegno ai mercati rionali)

1. Attraverso specifici finanziamenti e incentivi per investimenti, sono promossi i mercati rionali quali luoghi che assolvono, oltre alla funzione economica e di scambio, funzione di centri di aggregazione e di coesione cittadina, esprimendo forza attrattiva sul versante turistico anche in ragione della loro caratterizzazione culturale e artistica.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo e segnatamente per il riparto delle risorse tra le finalità di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità per la selezione dei mercati rionali da finanziare.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

98.0.57

NAVE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis

(Disposizioni per il ricambio generazionale imprese artigiane)

1. Per gli anni 2026, 2027 e 2028, in favore delle imprese, anche in forma cooperativa e consortile, iscritte con la qualifica di imprese artigiane nella sezione speciale del Registro delle Imprese secondo quanto previsto dalle normative regionali, costituite dai figli dell'imprenditore o dai dipendenti nell'organico dell'impresa da almeno cinque anni, che abbiano un'età tra i 18 e i 35 anni e che subentrano ad una impresa cessante attiva da almeno dieci anni, che abbia depositato il bilancio negli ultimi tre esercizi e che non sia soggetta a procedure concorsuali, è concesso un contributo a fondo perduto in misura pari al 50% delle spese indicate di seguito:

a) spese per il miglioramento del rendimento e della sostenibilità dell'impresa, mediante una riduzione dei costi o una riconversione della produzione;

b) spese per la modernizzazione dell'attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle attività produttive e l'attivazione di un sistema di commercio elettronico.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attribuzione del contributo di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029»

98.0.58

NAVE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis

(Valorizzazione dell'artigianato di Alta Gamma nei percorsi formativi)

1. Al fine di assicurare la trasmissione intergenerazionale delle competenze nel settore dell'artigianato di alta gamma quale espressione artistica, territoriale e tradizionale di interesse nazionale, e di garantire un'adeguata formazione tecnico professionale, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni maggiormente rappresentative del settore e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate attività di didattica laboratoriale da inserire all'interno dei profili educativi e dei piani di studi del liceo del Made in Italy e degli istituti tecnici professionali.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano promuovono l'integrazione di percorsi formativi professionalizzanti nel settore dell'artigianato di alta gamma con i percorsi di specializzazione offerti dagli ITS Academy e con i corsi e i master offerti dalle università che integrano competenze pratiche artigianali con conoscenze accademiche.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

98.0.59

NAVE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis

(Disposizioni per l'aggregazione, l'innovazione, la formazione e l'internazionalizzazione delle imprese artigiane)

1. Al fine di valorizzare le imprese artigiane e riconoscerne il ruolo di fondamentale di presidio sul territorio quale espressione di creatività, tradizione, innovazione e strumento di identità culturale, il fondo di cui all'articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate a concedere contributi e incentivi, anche mediante crediti d'imposta, alle imprese di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che sottoscrivono un contratto di rete o vi aderiscono, per:

a) l'acquisto di macchinari, attrezzature, software innovativi e l'adozione di tecnologie per la riduzione dell'impatto ambientale, l'efficientamento energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili;

b) la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento, anche in collaborazione con scuole, università e istituzioni specializzate nel commercio estero;

c) l'istituzione di borse di studio e tirocini formativi finalizzati a promuovere l'occupazione giovanile, la qualificazione professionale e assicurare il la trasmissione intergenerazionale delle competenze;

d) la partecipazione a fiere, mostre ed eventi, nazionali ed internazionali;

e) lo sviluppo di piattaforme e-commerce e strumenti di marketing digitale, con particolare riferimento allo sviluppo di strategie di promozione e di vendita dei prodotti artigianali nei mercati esteri;

f) la partecipazione a programmi di internazionalizzazione gestiti dall'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE;

g) l'organizzazione di missioni e incontri B2B con operatori esteri per favorire l'ingresso delle imprese artigiane nei mercati globali;

h) la fornitura di servizi di consulenza e assistenza specialistica per l'export, inclusa l'analisi dei mercati esteri, la traduzione di materiale promozionale e contrattuale e l'assistenza legale e fiscale internazionale;

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,

n. 281, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'erogazione e l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1.»

Consequentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028»

98.0.60

Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, NATURALE, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis

(Fondo per l'accesso al credito delle imprese artigiane e delle micro e piccole imprese)

1. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Fondo strutturale per il credito alle imprese artigiane e alle micro e piccole imprese, con una dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, con lo scopo di provvedere alla erogazione di una agevolazione nella misura del 20 per cento in conto capitale e di un contributo sugli interessi sul restante 80 per cento del finanziamento, calcolato al tasso Euribor a tre mesi incrementato di 1 punto, in relazione a crediti di durata massima di 7 anni e di importo non superiore a 200.000 euro, erogati da banche e intermediari finanziari destinati all'impianto, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla riqualificazione energetica e digitale delle imprese, compreso l'acquisto di macchinari ed attrezzature, nonché all'acquisto di scorte, di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti funzionali al ciclo di lavorazione e all'attività delle imprese medesime.

2. La spesa per l'acquisto delle scorte di cui al comma 1 non può superare il 30 per cento dell'investimento totale.

3. Può essere agevolato il solo acquisto delle scorte di cui al comma 1, entro il limite di 30.000 euro.

4. I finanziamenti di cui al presente articolo possono essere assistiti dalla garanzia rilasciata da un Confidi.

5. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di gestione e di attuazione del Fondo di cui al comma 1.

6. L'agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento UE 2023/2831 de minimis.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

98.0.61

DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 98-bis

(Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi)

1. L'articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 è sostituito dal seguente:

"1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività nei settori di cui al comma 2, primo periodo, che procedono all'ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio."

2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente articolo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo l'attività di compro oro, definita ai

sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

3. Le agevolazioni previste dal presente articolo consistono nell'erogazione di contributi a copertura delle spese sostenute per la riapertura o per i lavori di ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento degli esercizi di cui al comma 2, primo periodo. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo. Nel caso di riapertura, la misura del contributo non può essere inferiore a mille euro. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato le risorse sono ripartite in misura proporzionale al valore delle richieste. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti la tipologia di spese ammissibili e le modalità di trasmissione da parte del Comune al Ministero dell'Interno delle richieste ricevute e del relativo importo. Tali contributi, che rappresentano un'entrata a destinazione vincolata, sono sottoposti alla rendicontazione di cui all'art. 158 del TUEL, con cadenza biennale. I contributi non utilizzati nel biennio sono riacquisiti alla dotazione del Fondo.

4. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 3 i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui al comma 2, primo periodo, in regola con il pagamento dei tributi comunali nel triennio precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione che, ai sensi del comma 1, procedono all'ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo devono presentare richiesta al comune nel quale è situato l'esercizio di cui ai commi 1 e 2, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso

dei requisiti prescritti. Il comune procede all'assegnazione del contributo dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al periodo precedente, previo riscontro del regolare avvio dei lavori.

5. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal presente decreto o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

7. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2023, n. 213."

98.0.63

PIRRO, Sabrina LICHERI, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Fondo per la salvaguardia delle imprese operanti nel settore moda)

1. Al fine di preservare e rafforzare il tessuto produttivo nazionale in settori strategici e filiere tipiche del manifatturiero italiano è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un apposito fondo denominato "Fondo per la salvaguardia delle imprese operanti nel settore moda" con dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a:

- a) sostenere operazioni di salvataggio e rilancio di marchi e imprese in situazione di crisi, con particolare riferimento a realtà inserite in filiere produttive e distretti industriali di rilevanza nazionale;
- b) proteggere fasi produttive strategiche quali filatura, tessitura e concia;
- c) tutelare le imprese che utilizzano fibre naturali e provenienti da filiere del riciclo trasformate in Italia rispetto all'importazione di prodotti extracomunitari;

3. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le imprese destinatarie degli interventi e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

98.0.64

BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis

(Misure a sostegno del local contest nelle filiere manifatturiere)

1. Al fine di valorizzare le filiere manifatturiere della moda che utilizzano nel processo di produzione materie prime o semilavorati di origine o produzione italiana, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo, con una dotazione 100 milioni di euro per l'anno 2026, destinato a riconoscere alle predette imprese un contributo determinato in relazione al costo di acquisizione dei citati beni.

2. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i codici ATECO delle imprese ammesse al contributo, le caratteristiche delle materie prime, dei semilavorati, comprese le relative fasi di lavorazione caratterizzanti, identificati attraverso apposito codice da riportare in fattura nonché le ulteriori modalità attuative del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

98.0.68

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, TAJANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 98-bis

(Credito d'imposta per esportazioni verso USA per le imprese operanti nel settore del tessile, della moda e degli accessori)

1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nei settori del tessile, della moda, della pelletteria, della calzatura e degli accessori, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 75 per cento della maggiore spesa sostenuta nel periodo compreso tra il 7 agosto 2025 e il 7 agosto 2026, in conseguenza dell'incremento dei costi di importazione sul mercato USA derivanti dall'applicazione dei dazi doganali stabiliti dall'Accordo commerciale tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America del 27 luglio 2025, reso operativo con ordine esecutivo del Presidente degli Stati Uniti d'America del 31 luglio 2025, ed entrato in vigore il 7 agosto 2025, che ha introdotto un dazio uniforme del 15% sulle merci europee, tra cui i prodotti di moda.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite massimo di spesa complessivo pari a 1,4 miliardi di euro per l'anno 2026.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

4. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta presentano apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti: a) i criteri per la corretta individuazione dei settori economici di appartenenza dei soggetti beneficiari; b) le modalità di calcolo della maggiore spesa sostenuta; c) le condizioni di accesso e le priorità di assegnazione delle risorse.

5. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione, nonché le modalità di monitoraggio dell'utilizzo del credito d'imposta e del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2, sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino

minori spese pari a 1,4 miliardi di euro per l'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1,4 miliardi di euro per l'anno 2026."

98.0.69

GIACOBBE, MANCA, MARTELLA, FRANCESCHELLI, TAJANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 98-bis

(Fondo per l'aggregazione delle imprese della moda)

1. Al fine di mitigare la crisi economica del settore della moda conseguente al calo degli ordinativi derivante dalla situazione congiunturale internazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2026, volto a promuovere le aggregazioni delle piccole e medie imprese operanti nei settori di cui alle divisioni 13, 14, 15 dei codici ATECO 2007.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sono definite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della disciplina vigente in materia di aiuti di Stato, le condizioni e le modalità di cui al comma 2, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziato.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «80 milioni per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».

98.0.70

GIACOBBE, MANCA, MARTELLA, FRANCESCHELLI, TAJANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 98-bis

(Fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda)

1. In aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda italiana, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda".

2. Il Fondo è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, al finanziamento di programmi triennali diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda *made in Italy*.

3. Possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo tutte le associazioni senza scopo di lucro che, attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 2, si propongono di rappresentare i valori della moda italiana e di tutelare, diffondere, e potenziare la sua immagine sia in Italia che all'estero.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo.

5. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.

6. Per il finanziamento dei programmi e interventi di cui al presente articolo è autorizzato il conferimento di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 al "Fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda".

Consequentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029».

98.0.71

FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 98-bis

(Fondo per la transizione ecosostenibile nella moda)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, il Fondo per la transizione ecosostenibile nella moda, con dotazione di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, destinato al finanziamento di attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e produzione di materiali sostenibili di nuova generazione.

2. Ai fini del presente articolo:

a) per transizione ecosostenibile nella moda si intende il processo di innovazione tecnologica finalizzato a sostituire materiali di origine animale, quali pellicce, pelli, piume e filati, con materiali sostenibili di nuova generazione caratterizzati da migliori prestazioni ambientali;

b) per materiali sostenibili di nuova generazione si intendono i materiali che, mediante approcci di biomimetica, replicano l'estetica e le prestazioni dei materiali di origine animale senza derivarne direttamente, escludendosi i materiali riciclati di origine animale, quali, a titolo esemplificativo, cuoio rigenerato, lana e altri filati da riciclo, nonché piume e piumino riciclato.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo nonché i criteri, le modalità e il sistema premiante di accesso al Fondo, le spese ammissibili e le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute.»

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 10.000.000;

2027: - 10.000.000;

2028: - 10.000.000;

98.0.72

SIRONI, MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis

(Fondo per la transizione ecosostenibile nella moda)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy è istituito un fondo denominato "Fondo per la transizione ecosostenibile nella moda" con una dotazione pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Ai fini del presente articolo:

a) per transizione ecosostenibile nella moda si intende il processo di innovazione tecnologica finalizzato a sostituire materiali di origine animale, quali pellicce, pelli, piume e filati, con materiali sostenibili di nuova generazione caratterizzati da migliori prestazioni ambientali;

b) per materiali sostenibili di nuova generazione si intendono i materiali che, mediante approcci di biomimetica, replicano l'estetica e le prestazioni dei materiali di origine animale senza derivarne direttamente, escludendosi i materiali riciclati di origine animale, quali, a titolo esemplificativo, cuoio rigenerato, lana e altri filati da riciclo, nonché piume e piumino riciclato.

3. Con decreto del Ministro delle Imprese e Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo nonché i criteri, le modalità e il sistema premiante di accesso al Fondo, le spese ammissibili e le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

98.0.73

GIACOBBE, MANCA, MARTELLA, FRANCESCHELLI, TAJANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 98-bis

(Fondo speciale per la transizione verde e digitale nella moda)

1. Presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito il Fondo speciale per la transizione verde e digitale nella moda, con dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il Fondo di cui al comma 1, è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, con decreti di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, che individuano i termini, le modalità e le procedure, anche in forma automatizzata, per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Consequentemente:

- *all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029"*

- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 50.000.000;
2027: - 50.000.000;
2028: - 50.000.000;

98.0.74

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 98-bis

(Promozione della sostenibilità ambientale, sociale e di governance delle PMI)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità ambientale, sociale e della governance delle piccole e medie imprese sul territorio nazionale ed ampliarne e consolidarne l'impegno in ambito sociale, ambientale ed economico, rafforzando la capacità di intervento in progetti ad alto impatto positivo, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti dalle imprese per conformarsi agli standard *Environmental, Social e Governance* (ESG) e per degli investimenti in tecnologie sostenibili, infrastrutture di processo, e programmi di formazione, e per accedere alla correlata certificazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2026. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 3 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.

2. Per la finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del *made in Italy* è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Ministero delle Imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «97 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».

98.0.75

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 98-bis

(Misure di sostegno alle imprese nel settore della produzione della carta)

1. Per sostenere l'industria manifatturiera della carta e rilancio della filiera produttiva, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2026, che costituisce limite massimo di spesa.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate ai distretti del settore manifatturiero della carta presenti nel territorio nazionale riconosciuti da apposite norme regionali.

3. Ai fini di cui al comma 1, il sostegno alle imprese può essere disposto per una o più delle seguenti linee di intervento:

- a) efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico;
- b) transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti;
- c) ricerca, sviluppo e innovazione;
- d) transizione ecologica ed economia circolare;
- e) rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- f) riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui ai commi 1 e 2, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando le medesime risorse, anche al fine del rispetto di limite massimo di spesa di cui al citato comma 1.»

Consequentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «85 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».

98.0.76

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 98-bis
(*Contratti di sviluppo*)

1. Per il finanziamento dei contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo industriale, disciplinati dall'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa complessiva di 200 milioni di euro per l'anno 2026.»

Conseguentemente, all'articolo 134, comma 1, sostituire le parole: «2.200 milioni di euro per l'anno 2026», con le seguenti: «2.000 milioni di euro per l'anno 2026».

98.0.77

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 98-bis
(*Fondo Rinnovabili PMI*)

1. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, dell'obiettivo di emissioni zero entro l'anno 2050 e di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il «Fondo Rinnovabili PMI», con una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale. A valere sulle risorse del Fondo sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa

notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici (GSE), che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: «15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 300 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028.»

98.0.78

TAJANI, MANCA, LOSACCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 98-bis

(Estensione del Fondo di garanzia per le PMI agli enti del Terzo settore)

1. All'articolo 15-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

b) al comma 1, lettera d) le parole "gli enti del Terzo settore purché iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore nonché al repertorio delle notizie economiche e amministrative presso il registro delle imprese" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti del Terzo settore purché iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti".

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 15.000.000;

2027: - ----;

2028: - ----;

98.0.79

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 98-bis

(Misure di sostegno alle imprese nel settore conciario)

1. Per sostenere l'industria conciaria, in considerazione del significativo impatto collegato alla crisi del comparto moda e delle esigenze di tutela e rilancio della filiera produttiva, e per tutelare le filiere e la programmazione di attività di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e di sviluppo nel settore conciario, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2026, che costituisce limite massimo di spesa.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate ai distretti del settore conciario presenti nel territorio nazionale riconosciuti da apposite norme regionali, ad esclusione dei soggetti già beneficiari del contributo di cui all'articolo 1, commi 157 e 158, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. Ai fini di cui al comma 1, il sostegno alle imprese può essere disposto per una o più delle seguenti linee di intervento:

a) efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico;

b) transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti;

c) ricerca, sviluppo e innovazione;

d) transizione ecologica ed economia circolare;

e) rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

f) riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui ai commi 1 e 2, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando le medesime risorse, anche al fine del rispetto di limite massimo di spesa di cui al citato comma 1.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «85 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».

98.0.80

ZAMBITO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 98-bis

(Misure in favore del settore conciario)

1. In considerazione del significativo impatto collegato alla crisi del comparto moda e delle esigenze di tutela e rilancio della filiera produttiva del settore conciario, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 per il sostegno economico delle imprese del settore conciario dell'area del basso Valdarno, da destinare ad uno o più dei seguenti interventi:

a) la sospensione per ventiquattro mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, in scadenza nell'anno 2026, stipulati con banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia;

b) per le imprese rientranti nei codici ATECO 13, 14,15, anche se secondari, con fatturato inferiore a 10 milioni di euro, con meno di 50 dipendenti, la sospensione dei versamenti contributivi ed erariali per il periodo compreso tra il 1° gennaio al 31 dicembre 2026; il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l'assenza di nuovi o maggiori oneri per le parti;

c) il riconoscimento di un contributo a fondo perduto finalizzato a investimenti in: progetti in marketing, ricerca, sviluppo e innovazione, transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti, sostenibilità ambientale, efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico, registrazione di nuovi marchi, riassetto organizzativo finalizzato all'irrobustimento della filiera, attivazione di accordi di aggregazione;

d) il riconoscimento,

2. In deroga agli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ed alle disposizioni che disciplinano la durata delle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'Artigianato di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'anno 2026, ai lavoratori dipendenti dalle imprese di cui al comma 1 con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per un periodo massimo di dodici settimane. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al presente comma, il datore di lavoro trasmette all'INPS, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati, l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e la dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale già previsti a normativa vigente.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di erogazione del sostegno di cui al comma 1, i criteri per la selezione delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute.»

Conseguentemente, - alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 100.000.000;

2027: - ---;

2028: - ---;

98.0.81

Sabrina LICHERI, SIRONI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis

(Credito di imposta per il sostegno all'economia circolare nel settore tessile)

1. Al fine di favorire la produzione di articoli tessili progettati per il riuso, la riparazione o il riciclo, a decorrere dal 2026, è riconosciuto alle imprese del settore tessile un credito d'imposta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute per la progettazione e la produzione di prodotti realizzati con almeno il 50 per cento di fibre riciclate o rigenerabili, nel limite massimo di 200.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito un fondo, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro a decorrere dal 2026, che costituisce limite di spesa.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile, nel limite massimo complessivo del Fondo di cui al comma 2, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 1 del presente articolo, e fino al periodo di imposta dell'anno 2030, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 1 nel rispetto del limite di spesa stabilito.

5. Qualora, a seguito di controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al comma 1 per il mancato rispetto di alcuno dei presupposti stabiliti ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

7. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

98.0.82

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 98-bis.

(Campagne di informazione su acquisto e conferimento rifiuti tessili)

1. Al fine di promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei consumatori sui comportamenti di acquisto dei prodotti tessili, sulle pratiche volte al riuso e sul corretto conferimento dei rifiuti tessili è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, da destinare a progetti coordinati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in collaborazione con associazioni di categoria e enti del terzo settore.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

98.0.83

MARTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis

(Misure a favore delle imprese editoriali che operano nel settore dei media audiovisivi locale)

1. I proventi previsti dal decreto Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 erogati in favore delle emittenti radiotelevisive locali al fine di svolgere il servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione di informazione locale si configurano come contributi in conto capitale.»

98.0.85

NAVE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis

(Misure di riduzione del costo dell'energia per le imprese)

1. È autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di 1,06 miliardi di euro per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra dell'anno 2025, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nell'ambito delle attribuzioni di cui al secondo periodo del comma 4 del medesimo articolo 23. Tale quota è versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta definitivamente acquisita all'erario.

3. All'articolo 51, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono soppresse le seguenti parole: «con potenza disponibile superiore a 16,5 kW».

4. Alle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo è data attuazione attraverso l'azzeramento, dal 1° gennaio 2026 al 30 giugno 2026, della parte della componente ASOS applicata all'energia prelevata per i clienti non domestici connessi in bassa tensione. L'Autorità di rego-

lazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con deliberazione, attua le disposizioni di cui al presente articolo, nel limite delle risorse disponibili, necessarie a garantire la relativa copertura, a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali.».

98.0.87

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 98-bis

*(Misure di riduzione del costo dell'energia per
le imprese manifatturiere in media tensione)*

1. Al fine di sostenere la competitività delle imprese manifatturiere e contrastare l'impatto dei costi energetici, per l'anno 2026 è autorizzato l'azzeramento, per un periodo di tre mesi, della quota energia della componente ASOS (oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione) applicata all'energia prelevata dai clienti non domestici in media tensione che operano nei settori individuati dal numero 103 della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1971, n. 633.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione."

*Conseguentemente, all'articolo 134, comma 1, sostituire le parole:
«con una dotazione di 2.200 milioni di euro per l'anno 2026», con le seguenti:
«con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2026».*

98.0.88

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 98-bis

(Misure di riduzione del costo dell'energia per le imprese)

1. È autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di 1,06 miliardi di euro per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

2. All'articolo 51, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono soppresse le seguenti parole: «con potenza disponibile superiore a 16,5 kW».

3. Alle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo è data attuazione attraverso l'azzeramento, dal 1° gennaio 2026 al 30 giugno 2026, della parte della componente ASOS applicata all'energia prelevata per i clienti non domestici connessi in bassa tensione. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con deliberazione, attua le disposizioni di cui al presente articolo, nel limite delle risorse disponibili, necessarie a garantire la relativa copertura, a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali.».

Conseguentemente, all'articolo 134, comma 1, sostituire le parole: «con una dotazione di 2.200 milioni di euro per l'anno 2026», con le seguenti: «con una dotazione di 1.140 milioni di euro per l'anno 2026».

98.0.89

Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, NATURALE, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis

(Esonero contributivo in favore dei datori di lavoro di start up innovative e PMI innovative)

1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione stabile, ai datori di lavoro di start up innovative e PMI innovative che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono lavora-

tori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Al fine di incentivare le iniziative di cui al comma 1, per il periodo di applicazione dell'esonero contributivo di cui al precedente comma, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per lo svolgimento della prestazione lavorativa entro il limite complessivo di euro 3.000.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 15 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

98.0.90

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis

(Fondo nazionale per i Digital Innovation Hub (DIH) del Piano Impresa 4.0)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy un fondo per il potenziamento e lo sviluppo dei DIH-Digital Innovation Hub e degli EDI-Ecosistemi Digitali dell'Innovazione, con dotazione pari a 40 milioni di euro per l'anno 2026, 30 milioni di euro per l'anno 2027 e 35 milioni di euro per l'anno 2028.

2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia, su tutto il territorio nazionale, le seguenti iniziative:

a) orientamento delle piccole e medie imprese per la crescita della consapevolezza sulle possibili soluzioni offerte dalle tecnologie digitali anche attraverso la predisposizione di strumenti volti a supportare le imprese nel valutare il loro livello di maturità digitale e tecnologico;

b) formazione alle imprese, al fine di promuovere e diffondere le competenze in materia di innovazione, trasformazione digitale e Impresa 4.0;

c) programmi per startup e PMI innovative di scouting, assessment, accelerazione e accompagnamento al mercato nelle fasi di pre-startup e successive;

3. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:

a) acquisizione di attrezzature, impianti e macchinari, nonché componenti hardware e software funzionali alla realizzazione del programma di attività;

b) personale dipendente o in rapporto di collaborazione con contratto di collaborazione o di somministrazione di lavoro nella misura in cui è impegnato nella realizzazione del programma di attività dell'Innovation hub;

c) licenze e diritti relativi all'utilizzo di titoli della proprietà intellettuale;

d) servizi di consulenza specialistica e tecnologica;

e) organizzazione di corsi di formazione sulle tecnologie e le applicazioni in ambito Impresa 4.0, per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete;

f) realizzazione di contest per scouting, accelerazione e accompagnamento di startup e PMI innovative;

g) attività di marketing dell'Innovation Hub volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese ed aumentare la visibilità dell'Innovation hub;

h) spese generali.

4. Ai soggetti beneficiari delle iniziative di cui ai commi 2 e 3 possono essere concessi contributi a fondo perduto, nel limite massimo annuo di 1 milione di euro a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto dei massimali di aiuto previsti, per ogni tipologia di spesa indicata nel comma 4, dal regolamento UE n. 651 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nonché dal regolamento UE n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono adottate le necessarie modalità attuative e di accesso al contributo.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2026, 30 milioni di euro per l'anno 2027 e 35 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

98.0.91

PATUANELLI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis

(Istituzione del Fondo per la formazione in nuove tecnologie - Fondo TECH Training)

1. Al fine di favorire la formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo, di seguito denominato «Fondo per la formazione in nuove tecnologie - Tech Training», con una dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato all'erogazione di contributi in relazione alle spese per progetti di formazione del personale dipendente.

2. Il contributo è riconosciuto entro i limiti stabiliti dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

3. Sono ammissibili al contributo anche le spese di formazione non strettamente connesse alla formazione tecnologica a condizione che il relativo valore non sia superiore al 30 per cento del valore delle spese per la formazione tecnologica e siano parte del medesimo progetto di formazione. Sono altresì ammissibili al contributo i progetti di formazione caratterizzati dalla compartecipazione di più imprese, anche attraverso la realizzazione di poli o centri di formazione e specializzazione.

4. Il contributo, concesso in forma di credito d'imposta, è riconosciuto entro il limite massimo di spesa complessivo rappresentato dalla dotazione del Fondo.

5. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

6. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione e del merito, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di accesso al credito d'imposta e la misura dell'incentivo, da parametrare in funzione delle dimensioni delle imprese e dell'impatto sull'occupazione e sui lavoratori, i soggetti abilitati alla formazione nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, tra cui anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori, nonché le cause di decadenza e i relativi controlli, anche la fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa di cui al primo periodo. Con il decreto di cui al precedente periodo possono essere individuate forme di riconoscimento del contributo diverse dal credito d'imposta, tra cui quote di contributo a fondo perduto o finanziamenti agevolati, ove compatibili con la natura delle risorse assegnate al Fondo e i vincoli di bilancio.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

98.0.92

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, TAJANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 98-bis

(Sostegno alle imprese del settore moda per attività di promozione nei paesi del Mercosur)

1. Al fine di sostenere l'internazionalizzazione delle imprese italiane operanti nel settore moda e di favorire la diversificazione dei mercati esteri, è riconosciuto, per il triennio 2026-2028, un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute per la promozione dei propri marchi e prodotti in Messico e nei Paesi aderenti al Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay e Bolivia).

2. Sono ammissibili al beneficio le spese relative a: a) Partecipazione a fiere, saloni e manifestazioni internazionali in Messico e nei Paesi del Mercosur; b) Campagne pubblicitarie e di comunicazione, anche digitali, rivolte ai consumatori e agli operatori commerciali locali; c) Studi di mercato, consulenze strategiche e attività di branding finalizzate all'ingresso o al consoli-

damento nel mercato del Messico e del Mercosur; d) Spese per la costituzione di reti commerciali, showroom e punti vendita diretti o in franchising.

3. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un massimo di 500.000 euro annui per beneficiario, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese.

5. Con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo, incluse le procedure di accesso, rendicontazione e controllo.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 50.000.000;

2027: - 50.000.000;

2028: - 50.000.000;

98.0.93

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 98-bis

(Istituzione del Fondo "Successione d'impresa")

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il "Fondo a sostegno della successione d'impresa" con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione giovanile e favorire lo sviluppo economico e sociale del Paese.

2. Il Fondo di cui al comma 1 sostiene le seguenti tipologie di intervento:

a) interventi per sostenere la successione delle imprese con investimenti e forme di rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese con specifica attenzione ai seguenti ambiti e tipologie di imprese: settori tecnologicamente avanzati, attività di economia circolare, imprese so-

ciali, imprese che sviluppano forme collaborative formalizzate in reti di imprese, imprese titolari di marchi storici riconosciuti e affermati sul territorio;

b) programmi di formazione, orientamento per soggetti candidati alla successione d'impresa individuati al comma 4;

c) progetti e iniziative per il sostegno all'elaborazione progettuale e agli investimenti da parte di soggetti che si candidano a successori d'impresa in relazione alle seguenti finalità:

1) spese per progetti di miglioramento della sostenibilità dell'impresa, mediante una riconversione della produzione;

2) spese per progetti di modernizzazione dell'attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle procedure produttive e l'attivazione di un sistema di commercio elettronico;

3) spese per progetti di sviluppo di innovazione sociale;

4) spese per progetti realizzati all'interno di reti tra le imprese finalizzate allo sviluppo di progetti di cui ai punti precedenti;

5) spese per progetti di valorizzazione dei marchi storici di cui l'impresa è titolare come previsto dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono sostenuti attraverso le seguenti misure:

a) contributi a fondo perduto in misura pari al 90 per cento delle spese connesse alla successione d'impresa secondo quanto previsto al comma 2, lettera a);

b) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2, lettera b);

c) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2 lettera c).

4. Le attività del fondo sono dirette a sostenere gli interventi a favore delle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE. Sono agevolate, ai sensi del presente articolo, tutte le forme di successione per le imprese attive da almeno 5 anni, ad opera dei seguenti soggetti candidati: discendenti e coniuge dell'imprenditore, dipendenti nell'organico dell'impresa da almeno 5 anni, altri soggetti partecipanti ai programmi di formazione e orientamento disposti con gli interventi attuati secondo le previsioni di cui al comma 2 che abbiano un'età tra i 18 e i 35 anni e che subentrano a un'impresa cessante attraverso la sottoscrizione di quote o azioni in misura superiore al 50 per cento del capitale, che abbia depositato il bilancio negli ultimi tre esercizi e che non sia soggetta a procedure concorsuali.

5. Nell'ambito delle attività previste dal presente articolo e al fine di massimizzare l'efficacia e l'aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni e gli enti locali, con le associazioni di categoria, con il sistema delle camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.

6. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sport e i giovani, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può utilizzare le proprie società in house per la gestione e l'attuazione degli interventi previsti.»

Consequentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «70 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029».

98.0.94

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 98-bis

(Istituzione del Fondo per l'adeguamento e l'estensione dei piani di reindustrializzazione per la transizione digitale ed ecologica e per le imprese con rilevanza economica strategica)

1. Al fine di supportare i processi di reindustrializzazione e di riconversione derivanti dalla transizione digitale ed ecologica, nonché di favorire e di estendere i piani di reindustrializzazione in favore delle imprese con rilevanza economica strategica sia a livello nazionale che a livello territoriale, che negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, abbiano presentato rilevanti problematiche occupazionali e che abbiano fatto ricorso agli ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e che abbiano comportato in tutto o in parte la cessazione delle attività produttive, con esuberi significativi nel contesto territoriale, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito il «Fondo per l'adeguamento e l'estensione dei piani di reindustrializzazione per la transizione digitale ed ecologica e per le imprese con rilevanza economica strategica», di seguito denominato Fondo, con una dotazione di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su iniziativa del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previo parere delle Commis-

sioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede:

a) a dare attuazione agli interventi di reindustrializzazione e di riconversione di cui al comma 1 in favore di tutte le imprese, in qualunque forma costituite e di qualsiasi dimensione, collocate nel territorio nazionale, che abbiano una rilevanza economica strategica per il Paese o per il territorio, indipendentemente dall'appartenenza ad aree di crisi complessa o non complessa ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181, come riformata dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

b) all'introduzione di ammortizzatori sociali in deroga o forme di proroga dei medesimi, affidando alle regioni la stipula dei relativi accordi, e a prevedere sgravi contributivi finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori licenziati.»

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: «15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.»

98.0.95

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 98-bis

(Fondo per il finanziamento dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle start-up innovative)

1. Al fine di promuovere il finanziamento dei progetti delle *start-up* innovative finalizzati alla creazione e sperimentazione di prototipi, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui per gli anni dal 2026 al 2028, è destinata al finanziamento a fondo perduto di studi di fattibilità sui brevetti o sulle invenzioni messe a punto nei laboratori di ricerca iscritti nell'albo di cui all'articolo 18-*bis* al fine di aumentarne il grado di maturità tecnologica.

3. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2026 al 2028, è destinata al sostegno alla ricerca applicata e allo sviluppo di innovazione tramite il finanziamento a fondo perduto dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle startup innovative.

4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui per gli anni dal 2026 al 2028, è destinata al potenziamento degli uffici di trasferimento tecnologico delle università, che possono a tal fine sottoscrivere accordi di partnership con le imprese attive nei settori strategici di interesse.

5. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2026 al 2028, è destinata all'istituzione, presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di un ufficio nazionale di trasferimento tecnologico, articolato in due o più macroaree settoriali, cui sono attribuite le seguenti funzioni:

1) impulso, indirizzo e coordinamento delle attività degli uffici di trasferimento tecnologico delle università e definizione degli obiettivi individuali e collettivi da conseguire nel breve, medio e lungo periodo;

2) *scouting, mentoring e coaching* di attività traslazionali dalla ricerca all'impresa;

3) individuazione di professionalità eleggibili finalizzate ai percorsi traslazionali;

4) raccolta delle conoscenze e monitoraggio del livello di maturità tecnologia raggiunto dai progetti di ricerca finanziati, nonché identificazione, di concerto con le grandi imprese di settore, delle esigenze insoddisfatte del mercato di riferimento.

6. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui ai commi 2, 3, e 4, tenendo conto della partecipazione degli uffici di trasferimento tecnologico delle università nelle fasi di progettazione e di monitoraggio degli studi di fattibilità.

7. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dell'ufficio nazionale di trasferimento tecnologico di cui al comma 5, nonché le macroaree settoriali in cui si articola il medesimo ufficio.

Conseguentemente:

- *all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029"*

- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 50.000.000;
2027: - 50.000.000;
2028: - 50.000.000;

98.0.96

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 98-bis

(Fondo per lo sviluppo di start-up innovative nel settore dell'intelligenza artificiale costituite da giovani fino a 29 anni di età)

1. Per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, nonché per promuovere nuove iniziative imprenditoriali tra i giovani di età fino a 24 anni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle *start-up* innovative nel settore dell'intelligenza artificiale costituite dai giova-

ni di età non superiore a 29 anni, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le misure di incentivazione nonché criteri e modalità di concessione delle medesime. La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero dello sviluppo economico. Al Fondo possono affluire, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal regolamento di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029».

98.0.97

MANCA, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 98-bis

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nelle start-up innovative)

1. Al fine di promuovere l'ulteriore sviluppo degli investimenti nelle start-up innovative, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

2. Una quota pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è destinata al cofinanziamento, fino al massimo dello stesso ammontare di capitale apportato da privati, degli investimenti diretti all'acquisizione di quote o di partecipazioni in fondi promossi da Fondi per il *venture capital* (FVC), italiani ed esteri, nonché in fondi promossi da investitori *Business angel* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-*undecies*), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che investono unicamente in *start-up* innovative ubicate in Italia.

3. Una quota pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato volti a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (PMI), è destinata alla concessione di:

a) finanziamenti a fondo perduto per progetti di investimento effettuati da soggetti non residenti che intendono costituire una *start-up* innovativa nel territorio dello Stato italiano, per un ammontare non superiore a 250.000 euro per ogni progetto;

b) cofinanziamenti fino al 50 per cento delle iniziative di promozione fieristica degli enti territoriali in materia di *start-up* innovative, anche in collaborazione con soggetti internazionali.

4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, è destinata, al fine di rafforzare la qualità dei servizi forniti dalle *start-up* innovative, alla concessione di contributi a fondo perduto, in forma di voucher, per l'acquisizione di prestazioni di consulenza da parte di amministratori delegati, direttori finanziari, direttori generali, responsabili del marketing e manager.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui ai commi 2, 3 e 4, di accesso al finanziamento del Fondo di cui al comma 1, di selezione dei progetti, di concessione dei contributi, di monitoraggio e di revoca degli investimenti, nonché la durata minima degli stessi.

Consequentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029».

98.0.98

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 98-bis

(Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto)

1. La dotazione del Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della società ILVA in amministrazione straordinaria, di cui all'articolo 1, comma

201, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti, il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA Spa in amministrazione straordinaria.

3. Il decreto per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 e delle risorse originariamente stanziato dall'articolo 1, comma 201, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, relative all'anno 2026, è adottato dal Ministro delle imprese e del made in Italy entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi, il decreto è adottato entro il 30 aprile di ciascun anno.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 15.000.000;
2027: - 15.000.000;
2028: - 15.000.000;

98.0.99

BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis

(Credito d'imposta a favore delle PMI per la formazione del personale dirigenziale ai fini dell'inclusione dei fattori ESG nei processi aziendali)

1. Al fine di accompagnare la transizione ecologica, sociale e di governance nonché favorire il riposizionamento competitivo sui mercati del sistema imprenditoriale nazionale in un'ottica di sostenibilità ambientale, le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dall'articolo 1 della Direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione del 17 ottobre 2023, che sostengono spese per attività di formazione, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2028, è concesso un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese relative al solo costo aziendale per il periodo in cui gli stessi sono occupati in attività di formazione e aggiornamento negli ambiti e per le finalità di cui al presente articolo, fino ad un importo

massimo annuale di euro 35.000 per ciascun beneficiario, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese relative ad attività di formazione, di durata non inferiore alle 40 ore totali, finalizzate all'acquisizione da parte dei componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, di conoscenze e competenze tecniche per sviluppare, applicare e integrare nelle strategie aziendali misure volte:

a) agli investimenti sostenibili e all'analisi dei parametri ambientali, sociali e di governance (ESG) al fine di accrescere il rating aziendale;

b) all'acquisizione di marchi di qualità ecologica ed etichette ambientali;

c) all'implementazione di software, sistemi, piattaforme e applicazioni dati ESG, piattaforme di performance management ESG, piattaforme per il calcolo e la riduzione delle emissioni di CO₂, piattaforme per il tracciamento dei prodotti e servizi della supply chain.

3. Il credito d'imposta è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 1 e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 1 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è stato concesso.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i tempi e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al credito d'imposta di cui al comma

1, nonché l'accertamento della effettività delle spese sostenute per le attività di formazione.

6. Con il decreto di cui al comma 5 sono definite, altresì, le modalità di monitoraggio sugli effetti dell'erogazione del credito d'imposta di cui al comma 1 a favore delle PMI, in termini di obiettivi di sostenibilità e di competitività raggiunti nonché le modalità di verifica e controllo, in capo al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione delle risorse di cui le PMI hanno eventualmente fruito indebitamente.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

98.0.100

BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis

(Voucher intelligenza artificiale)

1. Al fine di supportare le micro, piccole e medie imprese nell'implementazione e nella gestione di soluzioni di intelligenza artificiale e incrementarne la competitività, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, è concesso un contributo a fondo perduto, tramite Voucher di importo non superiore a 10.000 euro, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»), in favore delle predette imprese per le spese in consulenze nel campo dell'intelligenza artificiale dirette alla pianificazione di strategie personalizzate e per ottimizzarne i processi. I voucher possono altresì finanziare la formazione qualificata, nel campo AI del personale delle micro, piccole e medie imprese.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto dello sviluppo economico 23 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2014, n. 269.

3. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027

e 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

98.0.101 (testo 2)

BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, NATURALE, PIRRO, DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis

(Misure a sostegno della creazione di occupazione attraverso operazioni di workers buy out)

1. Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative costituite dai lavoratori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, comprese le cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di 7.500 euro annui per addetto, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel limite di spesa complessivo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

98.0.102

BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis

(Disposizioni per favorire i processi di formazione dei lavoratori dipendenti di MPMI)

1. Al fine di sostenere i processi di formazione dei lavoratori dipendenti di MPMI e aumentarne la competitività, in ragione del crescente utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo, è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, finalizzata all'organizzazione di attività formative per assicurare:

- a) la formazione continua dei lavoratori sull'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale;
- b) la formazione specifica per l'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento di nuove mansioni.

2. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono forme di monitoraggio a cadenza biennale dell'impatto sui diritti fondamentali dei lavoratori dell'uso dei sistemi di intelligenza artificiale come definiti nel Regolamento (UE) n. 2024/1689.

3. Le imprese che intendono sostituire lavoratori con sistemi di intelligenza artificiale devono notificare la decisione con almeno sei mesi di anticipo ai lavoratori e alle rappresentanze sindacali. Devono inoltre garantire che i sistemi adottati rispettino le norme di sicurezza e trasparenza del Regolamento (UE) n. 2024/1689.

4. Per le finalità di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

98.0.103

BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis

(Disposizioni in materia di formazione continua in favore degli imprenditori e dei dipendenti di MPMI)

1. Al fine di promuovere l'autoimprenditorialità, diffondere la cultura imprenditoriale e di incrementare il grado di formazione specialistica dei lavoratori dipendenti delle MPMI, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate:

a) all'organizzazione di corsi di formazione per il sostegno all'autoimprenditorialità, con particolare riferimento alla gestione aziendale, la pianificazione strategica, il marketing digitale e le competenze imprenditoriali;

b) all'organizzazione di corsi di formazione specialistica e per l'apprendimento di nuove competenze destinati ai lavoratori dipendenti delle MPMI.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità attuative delle disposizioni del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

98.0.104

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 98-bis

(Rifinanziamento del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)

1. Il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è incrementato di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per interventi a favore di soggetti a rischio usura. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

98.0.105

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 98-bis

(Fondo a ristoro del calo degli ordinativi)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2026, volto ad erogare contributi a fondo perduto a favore delle attività produttive per il calo degli ordinativi, non inferiori al 25 per cento rispetto alla media dei tre esercizi precedenti, in conseguenza dei dazi gravanti sul settore tessile, della moda e degli accessori di cui alle divisioni 13 e 14 dei Codici Ateco 2007.

2. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy* sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione, nonché le modalità di presentazione delle domande di agevolazione di cui al comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziato.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».

98.0.106

CATALDI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis

(Disposizioni in materia di incentivi alle imprese per gli investimenti nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale)

1. Al fine di rafforzare l'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione, rafforzandone la capacità di perseguimento degli obiettivi di piena coesione sociale, economica e territoriale il presente articolo stabilisce le modalità per favorire nuovi insediamenti produttivi nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, attraverso la concessione di agevolazioni fiscali e contributive.

2. Sono considerate «aree depresse» i territori dei comuni nei quali si registra un tasso di disoccupazione superiore al 20 per cento, calcolato secondo gli specifici indicatori dell'Istituto nazionale di statistica, o i territori riconosciuti come aree di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché i comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 individuati dagli allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e i comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017, individuati dall'allegato 2-bis al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.

3. Le imprese che avviano un'attività nelle aree depresse di cui al comma 2 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027 nei settori di cui all'articolo 3 possono fruire, nei limiti delle risorse disponibili, delle seguenti agevolazioni:

a) applicazione dell'imposta sul reddito delle società con aliquota del 15 per cento per i primi cinque periodi d'imposta;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi d'imposta;

c) esenzione dall'imposta municipale unica e dalla tassa sui rifiuti per i primi cinque anni per gli immobili posseduti dall'impresa e destinati all'esercizio dell'attività;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico del datore di lavoro nella misura del 50 per cento per i primi cinque anni.

4. Le imprese di cui al comma 3 sono ammesse a fruire dei benefici ivi indicati a condizione che ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) assunzione di almeno venti lavoratori, garantendo il rispetto delle prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. Nella quota dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato deve essere prevista una quota di lavoratori svantaggiati, con particolare riferimento ai lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, e ai soggetti beneficiari di reddito di cittadinanza. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale. Non sono computati come dipendenti coloro che fanno parte dell'organo di amministrazione dell'impresa o che sono congiunti da parentela o affinità con l'amministratore, il presidente o i soci dell'impresa;

b) reclutamento di almeno il 50 per cento del personale nell'ambito della provincia o della città metropolitana in cui ha sede l'unità produttiva, assumendo almeno il 30 per cento del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

c) mantenimento dell'attività nell'area depressa per almeno dieci anni, pena la revoca retroattiva dei benefici concessi e goduti;

d) nomina di almeno un amministratore dell'impresa residente nella provincia o nella città metropolitana nel cui territorio ha sede l'unità produttiva;

e) investimenti in immobilizzazioni materiali un importo minimo di 100.000 euro entro due anni dall'inizio dell'operatività;

f) percentuale di partecipazione di società estera per un massimo del 51 per cento del capitale.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i casi di esclusione, le procedure di concessione e di utilizzo dell'agevolazione, la documentazione richiesta, l'effettuazione dei controlli, nonché la definizione di criteri di priorità per la gestione delle pratiche amministrative effettuate dalle imprese destinatarie delle agevolazioni di cui al comma 3.

6. Sono ammesse ai benefici fiscali di cui al comma 3, le attività imprenditoriali di seguito indicate:

a) tecnologie innovative, elettronica, informatica, robotica e automazione;

b) ricerca per innovazione e sviluppo, transizione ecologica, salvaguardia e gestione dell'ambiente;

c) servizi per le imprese e le persone;

d) produzione e commercio all'ingrosso nel settore farmaceutico;

e) formazione, sicurezza, editoria e trasporti;

- f) industrie alimentari;
- g) attività dei servizi di alloggio e di ristorazione.

7. Le agevolazioni di cui al comma 3 non si applicano in ogni caso alle imprese operanti nei settori:

a) petrolchimico e petrolifero, siderurgico, carbonifero, o che abbiano emissioni inquinanti significative;

b) del trattamento di rifiuti pericolosi o provenienti da aree esterne alla perimetrazione dei siti di interesse nazionale o regionale per le bonifiche e per quelle imprese che utilizzano metodiche di incenerimento di qualsiasi tipologia, come definite dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010.

8. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy sono individuati i criteri e le modalità per la verifica dell'efficacia degli interventi adottati in attuazione del presente articolo, con particolare riferimento ai seguenti indicatori predefiniti:

- a) numero delle imprese insediate;
- b) occupazione creata;
- c) volume d'affari;
- d) entità a consuntivo dei benefici fruiti.

9. A seguito delle verifiche effettuate ai sensi del comma 8, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri e le modalità per la creazione di distretti industriali nelle aree depresse di cui al comma 2, anche associati a poli di alta formazione terziaria, nonché per il finanziamento di progetti innovativi nelle medesime aree.

10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 195 milioni di euro per l'anno 2026, di 165 milioni di euro per l'anno 2027, di 139,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 57,8 milioni di euro per l'anno 2029 e di 68,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

98.0.107

LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis

(Agevolazioni in favore delle imprese che investono nelle aree di crisi industriale complessa)

1. Al fine di favorire il riutilizzo di impianti produttivi, la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nelle aree di crisi industriale complessa con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni finanziarie in favore di imprese che investono in dette aree. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo, le imprese ed i centri di ricerca operanti nel territorio delle aree di crisi industriale complessa che siano anche aree ad elevato rischio di crisi ambientale, e che alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritti nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) operare in via prevalente nel settore agricolo e agroindustriale, manifatturiero e dell'innovazione ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese;

c) aver approvato e depositato almeno due bilanci;

d) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese operanti nei settori petrolchimico e petrolifero, siderurgico, carbonifero, delle fibre sintetiche, nonché in quello della raccolta e del trattamento dei rifiuti, ad eccezione di quelle operanti nella produzione di «compost di qualità», come definito ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel recupero di nutrienti per usi agricoli.

4. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, fino ad un massimo di tre soggetti co-proponenti. In tali casi, i progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione.

5. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse secondo le seguenti modalità:

- a) finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento;
- b) contributo diretto alla spesa fino al 30 per cento delle spese e dei costi ammissibili.

6. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì individuate le ulteriori disposizioni di attuazione, con particolare riguardo alle procedure di concessione e di utilizzo dell'agevolazione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli, nonché alla definizione di criteri di priorità per la gestione delle pratiche amministrative effettuate dalle imprese destinatarie delle predette agevolazioni.

7. Al fine di favorire il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi industriale complessa o che presentano impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione; la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate misure di semplificazione per l'esame delle domande di investimento delle imprese che soddisfano le seguenti caratteristiche:

- a) essere iscritti nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
- b) operare in via prevalente nel settore agricolo e agroindustriale, manifatturiero e dell'innovazione ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese.

8. Le misure di semplificazione individuate ai sensi del comma 7 non si applicano nelle aree di crisi industriale complessa ricadenti in siti di interesse nazionale o regionale ai fini delle bonifiche, alle imprese operanti nei settori:

- a) petrolchimico e petrolifero, siderurgico, carbonifero, o che abbiano emissioni inquinanti significative;
- b) del trattamento di rifiuti pericolosi o provenienti da aree esterne alla perimetrazione del sito di interesse nazionale o regionale per le bonifiche (SIN, SIR) e per quelle imprese che utilizzano metodiche di incenerimento di qualsiasi tipologia, come definite dalla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento

europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

98.0.108

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Misure in materia di monitoraggio della qualità dell'aria nelle aree di crisi industriale complessa)

1. Nelle aree di crisi industriale complessa e al fine di evitare che le risorse destinate alla tutela della salute possano essere destinate al monitoraggio dell'aria, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione finanziaria pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2026 destinato al monitoraggio della qualità dell'aria per le rilevazioni di inquinanti come il PM10, il PM 2.5, l'ozono e il biossido di azoto.

2. Con decreto del ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabilite le modalità di erogazione delle risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

98.0.109

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis

(Estensione della durata e della platea dei beneficiari del Fondo di cui dell'articolo 77 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73)

1. Per i giudizi di risarcimento del danno relativi alle controversie di cui al comma 2-ter, dell'articolo 77 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 278, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, costituisce titolo di accesso al fondo di cui al comma 2-bis del citato decreto legge, anche il pronunciamento di una sentenza di risarcimento del danno non definitiva, in favore dei proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA. Le stesse norme si applicano nei casi in cui sia stato emesso decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in ragione delle medesime cause. È fatta comunque salva la facoltà del proprietario dell'immobile di insinuare il credito riconosciuto dalla sentenza, ovvero del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, per la parte eccedente la quota coperta dal fondo di cui al comma 2-bis del citato decreto legge.

2. L'indennizzo è riconosciuto nella misura massima del 15 per cento del valore di mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda e comunque per un ammontare non superiore a 20.000 euro per ciascuna unità abitativa.

3. All'articolo 1, comma 278, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «4,5 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «7.5 milioni di euro annui».

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

98.0.114

Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, NATURALE, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis

(Bonus certificazioni sicurezza sul lavoro)

1. Al fine di sostenere le imprese nei processi di gestione e nel soddisfacimento dei requisiti per la sicurezza sul lavoro, è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, finalizzata all'erogazione di un contributo a fondo perduto in favore delle micro e piccole imprese per il conseguimento delle Certificazioni ISO 45001.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative e di riparto delle risorse di cui al comma 1, tenendo conto della complessità dei processi e del grado di rischio per la salute e la sicurezza sul lavoro delle singole imprese.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «95 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028»

98.0.116

GIORGIS, ALFIERI, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 98-bis

(Disposizioni per il potenziamento delle misure di sicurezza connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali "Milano - Cortina 2026")

1. Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali "Milano - Cortina 2026", anche al fine di incrementare i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo, nonché del soccorso pubblico, in favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa di euro 114.244.251 per l'anno 2026.

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-*bis*. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a euro 114.244.251 per l'anno 2026. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a euro 114.244.251 per l'anno 2026."

Art. 98-*bis*

98-*bis*.350

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"98-ter

(Misure a sostegno del local contest nelle filiere manifatturiere)

1. Al fine di valorizzare le filiere manifatturiere della moda che utilizzano nel processo di produzione materie prime o semilavorati di origine o produzione italiana è riconosciuto un contributo determinato in relazione al costo di acquisizione dei citati beni.

2. Per le finalità del comma 1 è istituito, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un apposito fondo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 .

3. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy* saranno individuati i codici ATECO delle imprese ammesse al contributo, le caratteristiche delle materie prime, dei semilavorati, comprese le relative fasi di lavorazione caratterizzanti, identificati attraverso apposito codice da riportare in fattura oltre alle ulteriori modalità attuative della disposizione.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 652 e 676 della legge 27 dicembre 2019 n. 160".

98-bis.351

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"98-ter.

(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185)

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, infine, è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni sono rivolte altresì al sostegno dei giovani tra i 18 e i 40 anni che intendano rilevare imprese già esistenti, al fine di favorire il ricambio generazionale e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito";

b) all'articolo 3, comma 1, lettera b), la parola: "35", è sostituita con la seguente: "40";

c) all'articolo 23, dopo il comma 4-ter, è inserito il seguente: "5. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è ridefinita la disciplina di attuazione della misura di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo della presente legge.".

Art. 99

99.2

ZAMBITO, FRANCESCHELLI, PARRINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Una quota del fondo cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, non inferiore a 366 milioni di euro per l'anno 2027

è destinata agli interventi di adeguamento e messa in sicurezza dell'E78 - Fano - Grosseto - Tratto Nodo di Arezzo (S.Zeno)-Selci lama (E45)."

99.3

ZAMBITO, FRANCESCHELLI, PARRINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Una quota del fondo cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, non inferiore a 341 milioni di euro per l'anno 2027 è destinata agli interventi di adeguamento e messa in sicurezza dell'E 78 - Fano - Grosseto Tratto Nodo di Arezzo (S.Zeno)-Selci lama (E45): Adeguamento a 4 corsie del Tratto San Zeno - Arezzo - Palazzo del Pero - 1° Lotto."

99.4

ZAMBITO, FRANCESCHELLI, PARRINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Una quota del fondo cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, non inferiore a 314 milioni di euro per l'anno 2027 è destinata agli interventi di adeguamento e completamento dell'E78 - Fano - Grosseto Tratto Nodo di Arezzo (S.Zeno)-Selci lama (E45). Adeguamento a 4 corsie del Tratto San Zeno - Arezzo - Palazzo del Pero."

99.5

ZAMBITO, FRANCESCHELLI, PARRINI

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

"1-bis. Una quota del fondo cui all'articolo 1, comma 875, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, non inferiore a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 è destinata agli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada Tirrenica.

1-ter. Nelle more degli interventi di cui al comma 1-bis, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027 destinata ad interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della S.S. Aurelia.

1-quater. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, da emanare entro il 28 febbraio 2026, sono stabiliti i tratti prioritari oggetto di interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, di cui al comma 1-ter, nonché le modalità e le tempistiche di esecuzione dei relativi lavori.

1-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-ter, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 272, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, numero 213 e quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 537 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207."

99.6

ZAMBITO, FRANCESCHELLI, PARRINI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Una quota del fondo cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, non inferiore a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 è destinata agli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada Tirrenica."

99.7

ZAMBITO, FRANCESCHELLI, PARRINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Una quota del fondo cui all'articolo 1, comma 875 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, non inferiore a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 è destinata agli interventi per il completamento del raddoppio della linea ferroviaria Pontremolese."

99.8

ZAMBITO, FRANCESCHELLI, PARRINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Una quota del fondo cui all'articolo 1, comma 875 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, non inferiore a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030 è destinata agli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della sicurezza della Strada di Grande Comunicazione Firenze - Pisa - Livorno (S.G.C, Fi-Pi-LI)."

99.9

ZAMBITO, FRANCESCHELLI, PARRINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Una quota del fondo cui all'articolo 1, comma 875 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, non inferiore a 198 milioni di euro per l'anno 2027 è destinata agli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della SS 12 - dell'Abetone e del Brennero Sistema Tangenziale di Lucca - Viabilità Est di Lucca comprendente i collegamenti tra Ponte a Moriano ed i caselli dell'autostrada A11 del Frizzone e di Lucca Est 2° stralcio."

99.10

ZAMBITO, FRANCESCHELLI, PARRINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Una quota del fondo cui all'articolo 1, comma 875 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, non inferiore a 151 milioni di euro per l'anno 2027 è destinata agli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della SS 67 - Tosco Romagnola: Riclassificazione della SP 34 quale SS 67 con interventi di adeguamento, compresa la variante dell'abitato di Vallina."

99.11

ZAMBITO, FRANCESCHELLI, PARRINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Una quota del fondo cui all'articolo 1, comma 875 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, non inferiore a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030 è destinata agli interventi di adeguamento e messa in sicurezza del raccordo autostradale Siena-Firenze."

99.12

ZAMBITO, FRANCESCHELLI, PARRINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Una quota del fondo cui all'articolo 1, comma 875 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, non inferiore a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 è destinata alla progettazione ed alla realizzazione del collegamento stradale tra la Variante Aurelia e la SS1 Tirrenica, nel tratto tra Livorno e Chioma."

99.13

ZAMBITO, FRANCESCHELLI, PARRINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Una quota del fondo cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, non inferiore a 81 milioni di euro per l'anno 2027 è destinata agli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della SS 67 Tosco - Romagnola: Adeguamento del Tratto fra la Località S. Francesco in Comune di Pelago e l'Abitato di Dicomano - Variante di Rufina Lotti 2A e 2B."

99.14

ZAMBITO, FRANCESCHELLI, PARRINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Una quota del fondo cui all'articolo 1, comma 875 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, non inferiore a 70 milioni di euro per ciascuno

degli anni dal 2027 al 2032 è destinata alla progettazione ed alla realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Siena-Poggibonsi."

99.15

ZAMBITO, FRANCESCHELLI, PARRINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Una quota del fondo cui all'articolo 1, comma 875 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, non inferiore a 7 milioni di euro per l'anno 2027 è destinata agli interventi di demolizione e ricostruzione del ponte sul fiume Cecina di cui all'articolo 3, comma 3, ed articolo 6 della Convenzione Urbanistica tra Comune di Cecina e Circolo Nautico S.p.A. per l'attuazione del Piano Regolatore Portuale."

99.17

CATALDI, MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Per l'anno 2026 le risorse di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno sui fondi di cui all'articolo 1, comma 783, della medesima legge, sono incrementate di 8 milioni di euro da destinare a una ricognizione della rete stradale di competenza provinciale e delle città metropolitane, al fine di determinare lo stato di manutenzione della stessa e l'identificazione degli interventi di rifacimento, miglioramento e potenziamento, allo scopo di garantire le migliori condizioni di sicurezza stradale nonché di sviluppo delle aree provinciali e metropolitane e di attrattività per gli investimenti produttivi."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «92 milioni per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

99.18

ZAMBITO, FRANCESCHELLI, PARRINI

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

"1-bis. Per la realizzazione degli interventi relativi alla SS1 "Aurelia"- Ansedonia - Pescia Romana (Confine Toscana/Lazio) - Lotto 5 A di cui all'Aggiornamento 2025 del contratto di programma 2021-2025 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.a. è autorizzata la spesa di 88, 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1-bis, pari a 88, 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede, quanto a 88,3 milioni per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 272, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, numero 213 e quanto a 88,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 537 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.»

99.19

ZAMBITO, FRANCESCHELLI, PARRINI

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

"1-bis. Al fine di accelerare la realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, è autorizzata per l'anno 2026 una spesa di 80 milioni di euro per la definizione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e successive modificazioni, del procedimento di acquisizione da parte di Anas dei progetti predisposti dalla società Autostrada Tirrenica S.p.A. relativi al predetto intervento viario, con particolare riferimento ai progetti dei lotti 5A (Ansedonia-Pescia Romana) e 6B (Pescia Romana-Tarquinia)."

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

99.23

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Sopprimere il comma 2

99.26

CATALDI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1076, lettera a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate per un importo di 100 milioni di euro per l'anno 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro per l'anno 2028, alle attività di classificazione e gestione del rischio, valutazione della sicurezza, monitoraggio e messa in sicurezza delle gallerie esistenti relativamente alla rete viaria di province e città metropolitane. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2026, previa intesa in Conferenza Unificata, sono individuati criteri, modalità di utilizzo e riparto delle somme di cui al periodo precedente. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

99.27

MANCA, PARRINI, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

"2 bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1076, lettera a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro per l'anno 2028.

2-ter. Gli incrementi di risorse di cui al comma 2-bis sono destinati alle attività di classificazione e gestione del rischio, valutazione della sicurezza, monitoraggio e messa in sicurezza delle gallerie esistenti relativamente alla rete viaria di province e città metropolitane. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2026, previa intesa in Conferenza Unifi-

cata, sono individuati criteri, modalità di utilizzo e riparto delle somme di cui al presente comma.".

Conseguentemente:

- *all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029"*

- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 50.000.000;
2027: - 100.000.000;
2028: - 150.000.000;

99.29

MANCA, PARRINI, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2 bis. All'articolo 3 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "E' altresì istituita una ulteriore sezione dove affluiscono le somme già assegnate alle Province e Città Metropolitane ai sensi delle disposizioni vigenti, per essere riassegnate ai medesimi enti con successivi provvedimenti";

b) al comma 9 l'ultimo capoverso è così sostituito: "Le risorse di cui al presente comma, presenti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate a incrementare la sezione del fondo per le Province e Città metropolitane di cui al comma 2."."

99.30

CATALDI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "E' altresì istituita una ulteriore sezione dove affluiscono le somme già assegnate alle Province e Città Metropolitane ai sensi delle disposizioni vigenti, per essere riassegnate ai medesimi enti con successivi provvedimenti";

b) al comma 9 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse di cui al presente comma, presenti nello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate a incrementare la sezione del fondo per le Province e Città metropolitane di cui al comma 2."

99.33

MANCA, PARRINI, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 3, comma 8, lettera b) del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, dopo il punto 3.2 è aggiunto il seguente: "3.3 gli adempimenti relativi alla stipula dei contratti di cui al punto 3.2 si intendono assolti anche attraverso la sottoscrizione ed aggiudicazione di accordi quadro nelle forme previste dall'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36 e successive modifiche e integrazioni".

99.34

CATALDI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2 bis. All'articolo 3, comma 8, lettera b) del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, dopo il punto 3.2 è aggiunto il seguente: "3.3) gli adempimenti relativi alla stipula dei contratti di cui al punto 3.2 si intendono assolti anche attraverso la sottoscrizione ed aggiudicazione di accordi quadro nelle forme previste

dall'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36 e successive modifiche e integrazioni.".

99.37

FINA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. È autorizzata a favore della società RFI S.p.A. la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2026 da destinare alla realizzazione delle opere per il potenziamento e la velocizzazione della tratta ferroviaria Avezzano-Roma, ad integrazione delle risorse acquisite dalla medesima società di cui all'accordo di programma 2022-2026 tra Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e di cui all'art. 1 del D.P.C.M. del 16 aprile 2021, elenco 1, pubblicato ai sensi dell'art. 4, comma 1, DL 32/2019 convertito, con modificazioni, nella L. 55/2019."

Conseguentemente, all'articolo 134, comma 1, sostituire le parole: « 2.200 milioni» con le seguenti: «1.600 milioni»

99.38

NICITA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Per il completamento dell'autostrada Siracusa-Gela nel tratto tra Modica e Scicli, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 400 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

99.39

ZAMBITO, FRANCESCHELLI, PARRINI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti: «2-bis. Per il finanziamento di interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada Tirrenica, nel tratto da Tarquinia a San Pietro in Palazzi, è autorizzata la spesa complessiva di euro

270 milioni per il finanziamento del primo lotto (6B) Tarquinia - Pescia Romana, in ragione di 25 milioni di euro per l'anno 2026, 35 milioni di euro per l'anno 2027 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029, 2030 e 2031, nonché della spesa di 240 milioni di euro per il finanziamento del secondo lotto (5A) Pescia Romana - Ansedonia, in ragione di 15 milioni di euro per l'anno 2026, 25 milioni di euro per l'anno 2027 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029, 2030, 2031 e 2032.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "60 milioni di euro per l'anno 2026, 40 milioni di euro per l'anno 2027 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029, 2030 e 2031, 60 milioni di euro per l'anno 2032 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033"

99.41

ZAMBITO, FRANCESCHELLI, PARRINI

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi al potenziamento dei collegamenti tra il porto di Livorno, la rete ferroviaria e l'interporto Guasticce è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.»

Conseguentemente:

- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 85.000.000;

2027: - 85.000.000;

2028: - 85.000.000;

- alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 15.000.000;

2027: - 15.000.000;

2028: - 15.000.000;

99.42

MANCA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. Al fine di finanziare il Progetto di fattibilità tecnico economico della linea ferroviaria di AV Poten-

za-Tito-Polla sono attribuiti a RFI, attuatore del progetto, 30 milioni di euro per l'anno 2026.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 30.000.000;
2027: - 0;
2028: - 0;

99.43

MANCA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Per la messa in sicurezza della SS 658 Potenza-Melfi è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2026-2028.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 15.000.000;
2027: - 15.000.000;
2028: - 15.000.000;

99.44

ZAMBITO, FRANCESCHELLI, PARRINI

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Per il finanziamento della progettazione relativa al quadruplicamento della tratta ferroviaria Livorno - Pisa - Firenze è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 10.000.000;
2027: - --;
2028: - --;

99.45

MANCA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. Al fine di garantire il funzionamento del servizio di trasporto pubblico locale, con priorità per le corse scolastiche e di collegamento con i poli sanitari della regione, è autorizzata la spesa straordinaria in favore della regione Basilicata di 10 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alla Regione Basilicata, con apposito provvedimento, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

99.49

ALFIERI, IRTO

Dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. Al fine di garantire la piena attuazione degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e del decreto interministeriale MIT/MEF 8 febbraio 2024, n. 6, i Comuni beneficiari dei contributi di cui al medesimo decreto che non abbiano provveduto alla stipula del contratto di affidamento dei lavori entro i termini stabiliti, anche successivamente alle proroghe già disposte, possono procedere alla stipula entro e non oltre il 31 marzo 2026. Entro tale termine la comunicazione dell'avvenuta stipula al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti consente l'erogazione delle risorse previste, nel rispetto degli obiettivi di spesa e rendicontazione del fondo."

99.55

DAMANTE, LOREFICE, NICITA, PIRRO

Dopo il comma 3, inserire, in fine, il seguente:

"3-bis. Al fine di completare i lotti mancanti dell'autostrada A 18 Siracusa-Gela, è destinato, a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027, un importo di euro 2.650.000.000,00 per l'anno 2026, da utilizzare per le seguenti finalità:

- a) redigere e approvare le progettazioni esecutive mancante;*
- b) bandire, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le procedure semplificate di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 36, del 2023 per l'affidamento dei lavori;*

c) garantire l'avvio dei cantieri entro dodici mesi dalla approvazione della presente legge.".

99.56

DAMANTE, LOREFICE, NICITA, PIRRO

Dopo il comma 3, inserire, in fine, il seguente:

«3-bis. Per il completamento del lotto 9 dell'autostrada A18 Siracusa- Gela, è autorizzata una spesa di 650 milioni per l'anno 2026.»

Conseguentemente, all'articolo 132 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, sostituire le parole: "a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2027";
- b) dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 132-bis.

(Fondo per gli interventi strutturali di politica economica)

1.La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 550 milioni di euro per l'anno 2026.";

99.57

DAMANTE, LOREFICE, NICITA, PIRRO

Dopo il comma 3, inserire, in fine, il seguente:

"3-bis. Per la realizzazione del lotto 16 dell'autostrada A18 Siracusa-Gela, si autorizza una spesa pari a 300 milioni di euro per l'anno 2026 per la redazione l'approvazione delle progettazioni esecutive mancanti. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

99.58

SIRONI, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo per assicurare il finanziamento del servizio di monitoraggio di ponti e viadotti della rete viaria in gestione dei comuni con una dotazione complessiva di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto, l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse del fondo di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

99.59

LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. E' autorizzata a favore della società ANAS S.p.A. la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 da destinare, nel limite di 8 milioni di euro per il 2026 e 12 milioni per il 2027 per il completamento degli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza della strada statale 118 Corleonese Agrigentina (SS 118) e di 8 milioni di euro per il 2026 e 12 milioni di euro per il 2027 per il completamento degli interventi di manutenzione, riqualificazione e di messa in sicurezza della strada statale 121 Catanese (SS 121). Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

99.61

MANCA, PAITA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: «3-bis. 1. Al fine di incrementare il flusso turistico degli aeroporti della Regione Emilia-Romagna che abbiano registrato nell'anno 2024 un numero annuo di viaggiatori inferiore a 700.000,

a decorrere dal 1° gennaio 2026, negli aeroporti di Rimini, Forlì e Parma, non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Conseguentemente ai comuni della Regione Emilia-Romagna afferenti agli scali aerei di cui al primo periodo non sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera a) del medesimo comma 11 e la Regione provvede a ristorare annualmente i comuni interessati.

3-ter. Per effetto di quanto disposto al comma 3-*bis*, l'esatta quantificazione degli importi che la Regione Emilia-Romagna verserà all'entrata del bilancio dello Stato a compensazione dell'attuale gettito, con oneri a carico della finanza regionale a decorrere dall'anno 2026 e fino all'anno 2030, entro il 30 aprile di ciascun anno, nonché l'esatta quantificazione degli importi da trasferire da parte dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale a decorrere dall'anno 2026 ai fini della relativa destinazione alle gestioni interessate e degli importi da destinarsi per le finalità di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è subordinata alla stipula di un accordo fra lo Stato e la regione Emilia-Romagna inerente alle modalità attuative del presente articolo.

3-quater. In caso di mancato o parziale versamento degli importi quantificati ai sensi del comma 2, entro i termini del 30 aprile di ciascun anno, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere l'importo corrispondente sulle somme spettanti alla Regione Emilia-Romagna.»

99.62

NICITA, IRTO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

« 3-*bis*. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 273:

1) la lettera a-*bis*), è soppressa;

2) la lettera b), è soppressa;

b) il comma 273-*bis*, è soppresso.

c) il comma 273-*ter*, è soppresso.

3-ter. Le risorse disponibili di cui al comma 3-*bis*, lettera a), numero 1), sono riassegnate al Fondo per lo sviluppo e la coesione periodo di programmazione 2021-2027 per le finalità della programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e imputate interamente alla quota spettante al Mezzogiorno.

3-quater. Le risorse disponibili di cui al comma 3-bis, lettera a), numero 2), sono riassegnate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle Regioni Sicilia e Calabria per l'attuazione delle finalità della programmazione 2021-2027, con priorità di intervento per il rafforzamento della mobilità stradale, marittima e ferroviaria, il completamento di reti autostradali, l'edilizia sanitaria e scolastica, il sostegno alle imprese, la resilienza energetica, la riconversione ecologica e la riqualificazione dei lavoratori, in particolare nei poli industriali in cui insistono asset strategici per la sicurezza nazionale.

99.63

NICITA, IRTO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

« 3-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 273-ter, aggiungere il seguente: « 273-quater. La manutenzione ordinaria annuale e straordinaria pluriennale del Ponte sullo Stretto di Messina, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è posta interamente a carico del soggetto gestore. L'equilibrio economico-finanziario della gestione del Ponte sullo Stretto di Messina è interamente garantito dalle tariffe stradali e ferroviarie previste per l'attraversamento dello stesso.»

99.65

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 3, inserire, in fine, il seguente:

"3-bis. Al fine di favorire il miglioramento mediante interventi di manutenzione, per la messa in sicurezza della Strada Statale 100 Taranto-Brindisi, si autorizza 1 milione di euro per ciascun anno 2026, 2027 e 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

99.66

DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Al fine di favorire la più ampia fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale adiacente alla rete autostradale nazionale, è autorizzata la spesa di 1 milioni di euro per l'anno 2026 per la progettazione di fattibilità tecnico-economica degli interventi di manutenzione delle infrastrutture viarie di accesso all'area archeologica dell'antica Cales e di miglioramento della viabilità di adduzione dal medesimo sito alla tratta autostradale A1, prioritariamente mediante soluzioni tecniche ambientalmente sostenibili che favoriscano anche il recupero ambientale dei paesaggi degradati e compromessi e il contrasto al consumo di suolo. Con protocollo di intesa sottoscritto tra il Ministero dei trasporti, il Ministero della cultura, le amministrazioni territoriali competenti, ANAS e il soggetto gestore della tratta autostradale sono definite le modalità di attuazione coordinata degli interventi di cui al primo periodo, con il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati interessati. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma possono essere, altresì, utilizzate ulteriori risorse messe a disposizione dalla regione, dai comuni, da altri enti o istituzioni locali e nazionali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

99.68

FINA, MANCA, IRTO, BASSO

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

"3-bis. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi urgenti di sicurezza idraulica e al pieno recupero di efficienza e capacità volumetrica degli invasi di altezza fino a 15 metri, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Fondo, con una dotazione pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

3-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 1, per la definizione del relativo ordine di priorità, con precedenza per gli invasi compromessi dall'accumulo di sedimenti o da problemi statici, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1."

*Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15 aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028."*

99.69

FINA, MANCA, IRTO, BASSO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Al fine di garantire la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel sulla tratta autostradale A24-A25, le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 5, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono incrementate di 150 milioni di euro per l'anno 2026 e di 90 milioni di euro per l'anno 2027.»

Conseguentemente:

- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 100.000.000;

2027: - 90.000.000;

2028: - --;

Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 35.000.000;

2027: - --;

2028: - --;

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 15.000.000;

2027: - --;

2028: - --;

99.70

MANCA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: « 3-bis. In considerazione del perdurare della emergenza idrica in Basilicata al fine di realizzare infrastrutture finalizzate a ottimizzare l'accumulo e l'utilizzo della risorsa acqua a fini civili, agricoli e industriali è autorizzata la spesa di 75 mln di euro per l'anno 2026.

Conseguentemente,

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 75.000.000;

2027: - 0;

2028: - 0;

99.71

SENSI, D'ELIA, LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: « 3-bis. Al fine di garantire il funzionamento delle linee metropolitane di Roma, con priorità per l'acquisto di nuovo materiale rotabile e per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026.

3-ter. Per la prosecuzione dei lavori relativi alla realizzazione Linea C della Metropolitana di Roma sono stanziati ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2026»

Conseguentemente:

- all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "20 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027"

- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 30.000.000;

2027: - 30.000.000;

2028: - 30.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 20.000.000;

2027: - 20.000.000;

2028: - 20.000.000;

99.72

FINA, MANCA, IRTO, BASSO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Al fine di garantire il collegamento con i territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, le risorse destinate ad interventi di potenziamento, di riqualificazione e di adeguamento della strada statale 4 Salaria, di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono incrementate di 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.»

Conseguentemente:

- *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 40.000.000;

2027: - 40.000.000;

2028: - ---;

- *alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 10.000.000;

2027: - 10.000.000;

2028: - ---;

99.73 (testo 4)

IRTO, MANCA, BASSO, FINA, NICITA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Le risorse per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono incrementate di 49.974.055 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

3-ter. Per la messa in sicurezza della SS 658 Potenza-Melfi è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2026-2028.

3-quater. Per la realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana, le risorse di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

3-quinquies. Al fine di garantire la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel sulla tratta autostradale A24-A25, le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 5, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono incrementate di 150 milioni di euro per l'anno 2026 e di 90 milioni di euro per l'anno 2027.

3-sexies. Al fine di garantire il collegamento con i territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, le risorse destinate ad interventi di potenziamento, di riqualificazione e di adeguamento della strada statale 4 Salaria, di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

3-septies. Per la redazione degli studi di fattibilità tecnico-economica relativi al tratto della Strada Statale 106 ricadente nel territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028.

3-octies. Una quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, non inferiore a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030 è destinata agli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada Tirrenica.

3-novies. Nelle more degli interventi di cui al comma 3-octies, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027 destinata ad interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della S.S. Aurelia.

3-decies. Per il completamento dell'autostrada Siracusa-Gela nel tratto tra Modica e Scicli, è autorizzata la spesa di 700 milioni di euro per l'anno 2026.

3-undecies. Per la realizzazione degli interventi di adeguamento e completamento dell'E78 - Fano - Grosseto Tratto Nodo di Arezzo (S.Zeno)-Selci lama (E45). Adeguamento a 4 corsie del Tratto San Zeno - Arezzo - Palazzo del Pero è autorizzata la spesa di 314 milioni di euro per l'anno 2026.

3-duodecies. Per la realizzazione degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della sicurezza della Strada di Grande Comunicazione Firenze - Pisa - Livorno (S.G.C, Fi-Pi-LI) è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

3-terdecies. Per la realizzazione degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della SS 67 - Tosco Romagnola: Riclassificazione della SP 34 quale SS 67 con interventi di adeguamento, compresa la variante dell'abitato di Vallina, è autorizzata la spesa di 151 milioni di euro per l'anno 2026.

3-quaterdecies. Per la realizzazione degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza del raccordo autostradale Siena-Firenze è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

3-quinquiesdecies. Per la progettazione e la realizzazione del collegamento stradale tra la Variante Aurelia e la SS1 Tirrenica, nel tratto tra Livorno e Chioma, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.»

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.919.974.055 euro per l'anno 2026, 984.974.055 euro per l'anno 2027, 735 milioni di euro per l'anno 2028 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.920.673355 euro per l'anno 2026, 984.974.055 euro per l'anno 2027, 735 milioni di euro per l'anno 2028 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030.

99.74

BASSO, IRTO, MANCA, FINA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali, le risorse di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono incrementate di 36.185.991 euro per l'anno 2026.»

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 36.185.991;
2027: - --;
2028: - --;

99.75

BASSO, IRTO, MANCA, FINA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Le risorse destinate al contributo per il rinnovo o l'ammodernamento di navi, di cui all'articolo 1, comma 2-ter, lettera a), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono incrementate di 28.932.494 euro per l'anno 2026.»

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - -28.932.494;
2027: - --;
2028: - --;

99.76

MANCA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: «3-bis. Al fine di sostenere le attività economiche agricole e industriali danneggiate dal perdurare della emergenza idrica è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2026 Il riparto delle risorse di cui al comma 1 avverrà entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge in Gazzetta Ufficiale previa intesa con Regione Basilicata e Anci Basilicata

Consequentemente,

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 25.000.000;

2027: - 0;

2028: - 0;

99.77

BASSO, IRTO, MANCA, FINA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Per il miglioramento della competitività dei porti italiani e l'efficienza del trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali, le risorse di cui all'articolo 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono incrementate di 24.956.429 euro per l'anno 2026.»

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 24.956.429;

2027: - --;

2028: - --;

99.78

IRTO

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

"3-bis. Per la redazione degli studi di fattibilità tecnico-economica relativi al tratto della Strada Statale 106 ricadente nel territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il triennio 2026-2028, di cui 20 milioni per l'anno 2026.

3-ter. Le risorse di cui al comma 3-bis finanziano analisi trasportistiche, indagini geognostiche, valutazioni ambientali preliminari, rilievi tecnici e studi di tracciato."

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 20.000.000;

2027: - 15.000.000;

2028: - 15.000.000;

99.79

IRTO, MANCA, BASSO, FINA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Le risorse destinate alla realizzazione di interventi di miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 12, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2026.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 20.000.000;
2027: - --;
2028: - --;

99.80

IRTO, MANCA, BASSO, FINA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono incrementate di 15.204.906 di euro per l'anno 2026 da destinare alle spese per infrastrutture relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 15.204.906;
2027: - --;
2028: - --;

99.81

IRTO, MANCA, BASSO, FINA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: « 3-bis. Le risorse per l'estensione della rete di trasporto rapido di massa relativa al nuovo collegamento tra Afragola e la rete metropolitana di Napoli e per la fornitura di treni per la linea metropolitana di Napoli, di cui all'articolo 1, comma 484, della legge 197 del 2022, sono incrementate di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2026»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 15.000.000;

2027: - 0;

2028: - 0;

99.82

TAJANI, MIRABELLI, MALPEZZI, IRTO, MANCA, BASSO, FINA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: « 3-bis. Le risorse per la Linea Metropolitana M4 di Milano, di cui all'articolo 1, comma 483, della legge 197 del 2022, sono incrementate di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2026»

Conseguentemente:

- Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 15.000.000;

2027: - 0;

2028: - 0;

99.83

IRTO

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

"3-bis. È autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per il triennio 2026-2028, di cui 15 milioni per l'anno 2026, per interventi di rigenerazione urbanistica, infrastrutturazione e reindustrializzazione dell'area industriale del SIN di Crotone.

3-ter. Le risorse di cui al comma 3-bis sono destinate alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, adeguamento delle reti tecnologiche, infrastrutture per l'accessibilità e interventi finalizzati alla riconversione produttiva sostenibile."

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 15.000.000;

2027: - 15.000.000;

2028: - 10.000.000;

99.84

MANCA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: « 3-bis. Al fine di scongiurare la paralisi dell'intero comparto industriale della Valbasento per carenza di approvvigionamento della risorsa idrica è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per il collegamento della suddetta area industriale con la diga di Montecotugno.»

Consequentemente,

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 15.000.000;

2027: - 0;

2028: - 0;

99.85

MANCA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: « 3-bis. Al fine di contrastare il fenomeno erosivo della costa jonica lucana, riguardante i Comuni di Bernalda, Pisticci e Scansano Jonico, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.»

Consequentemente,

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 15.000.000;

2027: - 15.000.000;

2028: - 15.000.000;

99.86

IRTO, MANCA, BASSO, FINA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Le risorse del fondo per la strategia di mobilità sostenibile, di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementate di 13 milioni di euro per l'anno 2026.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 13.000.000;

2027: - --;

2028: - --;

99.87

MANCA, IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Per la realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana, le risorse di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2026.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 10.000.000;

2027: - --;

2028: - ---;

99.88

BASSO, IRTO, MANCA, FINA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Le risorse del fondo per le infrastrutture portuali, di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legge n. 40 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2010, sono incrementate di 5.880.000 euro per l'anno 2026.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 5.880.000;

2027: - --;

2028: - --;

99.89

IRTO, MANCA, BASSO, FINA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Le risorse del fondo per la progettazione degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 4.253.125 euro per l'anno 2026.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 4.253.125;

2027: - --;

2028: - --;

99.90

IRTO, MANCA, BASSO, FINA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: « 3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è autorizzata la spesa di ulteriori 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 4.000.000;

2027: - 4.000.000;

2028: - 4.000.000;

99.91

IRTO, MANCA, BASSO, FINA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Le risorse destinate ai Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'attuazione di interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono incrementate di 2.418.799

euro per l'anno 2026 e di 419.464 euro per l'anno 2027.»

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 2.418.799;

2027: - 419.464;

2028: - --;

99.92

IRTO, MANCA, BASSO, FINA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Per assicurare i collegamenti di servizio di trasporto marittimo veloce nello stretto di Messina, le risorse di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono incrementate di 2.055.088 euro per l'anno 2026.»

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 2.055.088;

2027: - --;

2028: - --;

99.93

BASSO, MANCA, IRTO, FINA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Al fine di promuovere l'uso di servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario, in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, le risorse del Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali, di cui all'articolo 1, comma 479, della legge

29 dicembre 2022, n. 197, sono incrementate di 2.000.000 di euro per l'anno 2026.»

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 2.000.000;

2027: - --;

2028: - ---;

99.94

BASSO, IRTO, MANCA, FINA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Le risorse destinate al finanziamento di progetti innovativi di prodotto o di processo nel campo navale, di cui all'articolo 1, comma 357, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono incrementate di 1.337.344 euro per l'anno 2026.»

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 1.337.344;

2027: - --;

2028: - --;

99.95

LORENZIN

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: «3-bis. Al fine di consentire lo sviluppo dei Progetti di Fattibilità Tecnico Economica della nuova Linea D e del Prolungamento della Linea B oltre Rebibbia della Metropolitana di Roma, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 60 milioni di euro per l'anno 2028. Gli importi di cui al primo periodo costituiscono il limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dallo sviluppo delle progettazioni di cui al medesimo periodo. Roma Capitale deve presentare entro il 31 marzo 2026 un quadro completo ed aggiornato degli interventi oggetto delle progettazioni di cui al primo periodo, con indicazione per ciascun intervento dei relativi costi di progettazione e di realizzazione, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'approvazione da parte di Roma Capitale, entro il 31 marzo 2026, dei DOCFAP relativi agli interventi di cui al primo periodo.

3-ter. Al fine di procedere con la realizzazione del Prolungamento della Linea A oltre Battistini (tratta Battistini-Torrevecchia) sulla base del P.F.T.E. in corso di completamento, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2026, di 150 milioni di euro per l'anno 2027, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, di 300 milioni di euro per l'anno 2030, di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, di 150 milioni di euro per l'anno 2033, di 50 milioni di euro per l'anno 2034. Roma Capitale deve presentare entro il 31 marzo 2026 un quadro completo ed aggiornato dell'intervento di cui al primo periodo, con indicazione dei relativi costi di realizzazione, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'approvazione, da parte di Roma Capitale, del P.F.T.E. entro l'anno 2026.

Conseguentemente, dopo l'articolo 132, aggiungere il seguente: « Art. 132-bis - 1. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 150 milioni di euro per l'anno 2026, di 250 milioni di euro per l'anno 2027, di 260 milioni di euro per l'anno 2028, di 200 milioni di euro per l'anno 2029, di 300 milioni di euro per l'anno 2030, di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, di 150 milioni di euro per l'anno 2033, di 50 milioni di euro per l'anno 2034.»

99.96

LORENZIN, D'ELIA, SENSI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: « 3-bis. Per esigenze di sviluppo della mobilità sostenibile, le risorse da destinare al completamento della linea metropolitana C di Roma sono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028

Conseguentemente:

- all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029"

99.97

MISIANI, TAJANI, MIRABELLI, MALPEZZI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: « 3-bis. Le risorse di cui all'art. 1, comma 277, della Legge 213/2023, nella voce relativa al "Contributo per il Comune di Milano per gli oneri di rimborso dei prestiti relativi alla realizzazione delle linee metropolitane M4-M5", sono incrementate di 20 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029"

99.98

SENSI, D'ELIA, MANCA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: « 3-bis. Al fine di garantire il finanziamento delle linee metropolitane di Roma, anche per l'acquisto di materiale rotabile, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "90 milioni di euro nell'anno 2026 e 100 milioni a decorrere dall'anno 2027".

99.99

BAZOLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: « 3-bis. Al fine di consentire una gestione della linea M1 della metropolitana di Brescia improntata ai criteri di efficienza ed economicità e di accrescere la qualità dei servizi erogati, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 660, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "99 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029"

99.350

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 2 quinquies, aggiungere il seguente:

2-sexies All'articolo 3 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

"E' altresì istituita una ulteriore sezione dove affluiscono le somme già assegnate alle Province e Città Metropolitane ai sensi delle disposizioni vigenti, per essere riassegnate ai medesimi enti con successivi provvedimenti";

b) Al comma 9 l'ultimo capoverso è così sostituito:

"Le risorse di cui al presente comma, presenti nello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate a incrementare la sezione del fondo per le Province e Città metropolitane di cui al comma 2."

99.351

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 2-quinquies è aggiunto il seguente:

"2-sexies. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1076, lettera a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono destinate per un importo di 100 milioni di euro per l'anno 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro per l'anno 2028, alle attività di classificazione e gestione del rischio, valutazione della sicurezza, monitoraggio e messa in sicurezza delle gallerie esistenti relativamente alla rete viaria di province e città metropolitane.

Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2026, previa intesa in Conferenza Unificata, sono individuati criteri, modalità di utilizzo e riparto delle somme di cui al presente comma.

2-septies. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2027 e 200 milioni per l'anno 2028, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 652 e 676 della legge 27 dicembre 2019 n. 160."

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 29.

99.352

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente:

"2-sexies. All'articolo 3 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, è apportata la seguente modifica:

al comma 8, lettera b) dopo il punto 3.2 è aggiunto il seguente: "3.3) gli adempimenti relativi alla stipula dei contratti di cui al punto 3.2 si intendono assolti anche attraverso la sottoscrizione ed aggiudicazione di accordi quadro nelle forme previste dall'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36 e successive modifiche e integrazioni".".

99.0.4

LORENZIN

Dopo l'articolo 99, inserire il seguente:

"Art. 99-bis

(Rifinanziamento incentivo trasporto ferroviario delle merci)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le risorse sono destinate agli incentivi di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e erogate con le modalità definite con decreto interministeriale 20 marzo 2023, n. 64.

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare la seguente variazione in diminuzione:

2026: -5.000.000

2027: -5.000.000

2028: 0

99.0.5

DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis

(Rifinanziamento incentivo trasporto ferroviario delle merci)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 E 2027 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le risorse sono destinate agli incentivi di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e erogate con le modalità definite dal decreto interministeriale 20 marzo 2023, n. 64.

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare la seguente variazione in diminuzione:

2026: -5.000.000

2027: -5.000.000

99.0.7

DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 99-bis

(Misure in materia di trasporto ferroviario merci)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ferme restando le risorse già assegnate, è autorizzata la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

2. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. L'efficacia delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 del presente articolo è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 75 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

99.0.8

BASSO, MANCA, IRTO, FINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 99-bis

(Misure in favore delle imprese ferroviarie del trasporto merci)

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto ferroviario delle merci, tenuto conto dell'incremento di traffico nonché dei disagi causati dai cantieri aperti per i lavori di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria, le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie per il trasporto merci sono incrementate di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 100 milioni a decorrere dall'anno 2026".

99.0.13

DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 99-bis

(Misure in materia di trasporto ferroviario merci)

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto ferroviario delle merci, tenuto conto dell'incremento di traffico nonché dei disagi causati dai cantieri aperti per i lavori di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria, le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie per il trasporto merci sono incrementate di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

99.0.14

DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis

(Misure a favore del trasporto ferroviario)

1. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è autorizzata la spesa di 22 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 22 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

99.0.15

DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 99-bis

(Disposizioni a sostegno delle imprese ferroviarie del trasporto merci durante il completamento degli interventi sull'infrastruttura ferroviaria)

1. Al fine di sostenere le imprese ferroviarie del trasporto merci durante il completamento degli interventi sull'infrastruttura ferroviaria, lo stanziamento a valere sulle risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 11, comma 2 bis, del decreto - legge 25 novembre 2015, n. 185, sono incrementate di 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità dal 2026 al 2028.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

99.0.16

BASSO, IRTO, MANCA, FINA

Dopo l'articolo , inserire il seguente:

«Art. 99-bis

(Sostegno trasporto ferroviario merci nei porti)

1. Al fine di ridurre i costi operativi legati alla movimentazione ferroviaria all'interno dei terminal in transhipment, all'articolo 13-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Fino al 31 dicembre 2028, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può riconoscere nel limite di 1 milione di euro annui, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, un contributo a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale. I beneficiari sono tenuti a ribaltare il contributo, di cui al primo periodo, in misura non inferiore al 50 per cento, a favore dei propri clienti che hanno usufruito dei servizi di manovra ferroviaria oggetto del contributo medesimo.

1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi nonché i termini e le modalità del ribaltamento di cui al precedente comma."

Consequentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: -1.000.000;

CS: -1.000.000.

2027:

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.

2028:

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.

99.0.17

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"99-bis.

(Disposizioni in materia di infrastrutture ferroviarie)

"1. Al fine di assicurare il finanziamento della progettazione esecutiva del tratto Anselmetti - Orbassano della Metro Linea 2 di Torino, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, un apposito Fondo, denominato "Fondo per la realizzazione del tratto Anselmetti - Orbassano della Metro Linea 2 di Torino", con una dotazione finanziaria pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, 20 milioni di euro per l'anno 2027 e 25 milioni di euro per l'anno 2028. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al presente comma.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, 20 milioni di euro per l'anno 2027 e 25 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»."

99.0.18

DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 99-bis

(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario merci)

1. All'articolo 13-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Fino al 31 dicembre 2027, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale, può riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di

amministrazione, nel limite di 1 milione di euro annui, un contributo a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale. Il contributo erogato deve essere conferito alle imprese clienti del servizio di manovra nella misura di almeno il 50%. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al primo periodo.»

99.0.20

BASSO, MANCA, IRTO, FINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 99-bis

(Rifinanziamento del Ferrobonus)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ferme restando le risorse già assegnate, è autorizzata la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

2. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. L'efficacia delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 del presente articolo è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "75 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028 e 100 milioni a decorrere dall'anno 2029".

99.0.22

LORENZIN

Dopo l'articolo 99, inserire il seguente:

"Art. 99-bis
(Rifinanziamento Ferrobonus)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di ulteriori 18 milioni di euro per l'anno 2027.

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare la seguente variazione in diminuzione:

2027: -18.000.000

99.0.24

DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis
(Ferrobonus)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2027.

Alla Tabella A, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare la seguente variazione:

2027: -18.000.000

99.0.25

DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis

(potenziamento servizi trenitalia lunga percorrenza)

"1. Le risorse stanziare al fine di potenziare i servizi previsti dal "Contratto relativo ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico per la media e lunga percorrenza 2017 - 2026" di cui all'articolo 38 della legge 1 agosto 2002, n. 166, sono incrementate di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per l'attivazione di nuovi collegamenti ferroviari.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1 pari a 90 milioni di euro e annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

99.0.26

GUIDOLIN, DI GIROLAMO, CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis

(Misure in materia di interventi di accessibilità per persone con disabilità motoria)

1. Una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse destinate, per gli anni 2026 e 2027, alla missione 'Sviluppo e sicurezza della mobilità locale' e 'Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario' del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è riservata a interventi di accessibilità per le persone con disabilità motoria, sensoriale o cognitiva. Rientrano tra gli interventi ammissibili:

- rinnovo o adattamento dei mezzi con pedane, pianali ribassati, posti carrozzina, sistemi di ancoraggio sicuro;

- adeguamento delle stazioni/fermate (ascensori funzionanti, segnaletica tattile a pavimento, percorsi a contrasto cromatico, annunci audio/video ridondanti);

- sistemi informativi accessibili in tempo reale (app vocalizzabili, pannelli visivi leggibili per ipoudenti e ipoudenti con residuo visivo).

2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati criteri di monitoraggio e obblighi di rendicontazione.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.»

Consequentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

99.0.27

DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato 'Programma licenze giovani macchinisti per il trasporto ferroviario delle merci', con una dotazione pari a 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, di un contributo, denominato 'buono licenza macchinista', di importo non superiore a 3000 euro, in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento della licenza di conduzione treni per i macchinisti addetti alla condotta dei locomotori e dei treni del settore merci, così come definita nel Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n.247 "Attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità".

2. Il 'buono licenza macchinisti' può essere riconosciuto per una sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di

cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

4. Una quota, pari a 100.000 euro per l'anno 2026, delle risorse del fondo di cui al comma 1 è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 1. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero delle infrastrutture e trasporti può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

99.0.28

GUIDOLIN, DI GIROLAMO, CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis

(Fondo destinato all'adeguamento sensoriale dei nodi di interscambio)

1. È istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2026, destinato all'adeguamento sensoriale (percorsi tattilo-plantari, mappe visivo-tattili, sistemi di annuncio acustico e visivo ridondante, pulsanti di richiesta assistenza accessibili) dei nodi di interscambio del trasporto pubblico locale e ferroviario nelle città metropolitane e nei comuni capoluogo. Le risorse sono assegnate prioritariamente alle stazioni/fermate con maggior afflusso di studenti e lavoratori con disabilità, sulla base di monitoraggi effettuati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

99.0.29

DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 99-bis

(Interventi per la fruizione delle linee ferroviarie storiche)

1. Al fine di potenziare le azioni di prevenzione e gli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione delle tratte ferroviarie turistiche anche attraverso la soppressione dei passaggi a livello, il recupero dei fabbricati e delle aree insistenti sulle stesse tratte, il Fondo complementare del PNRR di cui al decreto legge 6 maggio 2021, n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n.101, nella sua quota destinata al "Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale e aree naturali", ed in particolare al "Piano strategico grandi attrattori culturali", è incrementato di 20 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro per gli anni 2026, 2027, 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

99.0.30 (testo 2)

DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis

(Disposizioni per il completamento della tratta ferroviaria Roma Pescara)

1. Nelle more del completamento della velocizzazione della tratta ferroviaria Roma Pescara e in conformità con il protocollo di intesa sottoscritto nel marzo 2022 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione Abruzzo, Regione Lazio e la società Rete ferroviaria italiana Spa, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa, al rifinanziamento dei lotti degli interventi ritenuti prioritari per il completamento dell'opera.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

99.0.31

AURORA FLORIDIA, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

Dopo l'art. 99, è inserito il seguente articolo:

«Art. 99-bis

(Finanziamento per il potenziamento della rete ferroviaria di interesse strategico in Alto Adige)

1. Al fine di accelerare la transizione modale verso sistemi di trasporto a minore impatto ambientale e di potenziare i collegamenti ferroviari strategici per il territorio della Provincia autonoma di Bolzano con il resto della rete regionale e nazionale, è autorizzata la spesa di 25.000.000 di euro per l'anno 2026, da destinare a interventi di potenziamento, ammodernamento e messa in sicurezza delle infrastrutture ferroviarie afferenti all'area di Bolzano.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 25.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

99.0.32

BILOTTI, LOPREIATO, NAVE, MAZZELLA, CASTELLONE, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art. 99-bis (Disposizioni urgenti per garantire la continuità e la regolarità dei servizi di trasporto aereo nel Sud italia)

1. Ai sensi del decreto del Ministero della Difesa del 19 marzo 2025 n. 1098, anche al fine di decongestionare l'aeroporto di Capodichino, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, per i necessari adeguamenti infrastrutturali relativi alla sistemazione del terminal di Grazzanise, nonché per l'adeguamento della viabilità interna ed esterna allo scalo.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della misura di cui al comma 1.»

3. Agli oneri quantificati in 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

99.0.33

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 99-bis

(Misure in materia di diritto di imbarco sugli aeromobili)

1. All'articolo 6-*quater* del Decreto-Legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, L. 31 marzo 2005, n. 43, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3-*sexies*, secondo periodo, sostituire le seguenti parole: "15.000 abitanti, il relativo gettito è versato alla provincia o alla città

metropolitana." con le seguenti "15.000 abitanti e ricada all'interno di una città Metropolitana il relativo gettito è versato alla città metropolitana.";

b) al comma 3-*novies* sono eliminate le seguenti parole: "delle province o";

c) al comma 3-*decies* ovunque ricorra sono eliminate le seguenti parole: "delle province o";

d) al comma 3-*undecies* sono eliminate le seguenti parole: "le province o".

2. All'elenco n.1, recante "Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate" allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, (Articolo 2, comma 615), al numero 8, rubricato "Ministero dell'Interno" dopo le parole "Legge 24 dicembre 2003, n.350, articolo 2, comma 11" inserire le seguenti: "lettera b)".

99.0.34

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 99-bis

(Misure in materia di diritti di imbarco aeroportuali)

1. All'art. 1 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) dopo il comma 617 bis, è inserito il seguente:

«617-ter. Le entrate eccedenti gli obiettivi di risparmio di cui al comma 617, riferibili all'art. 2 comma 11 della legge 350 del 2003, vengono riassegnate direttamente ai Comuni con apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, previa Intesa in Conferenza Stato Città ed Autonomie locali. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'Interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle rispettive quote su appositi conti correnti intestati ai singoli Comuni.".

99.0.37

BASSO, MANCA, IRTO, FINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 99-bis

(Rifinanziamento del Sea modal shift)

1. Per sostenere l'intermodalità, ai fini del contenimento delle emissioni del trasporto su gomma e dei costi esterni correlati di cui all'articolo 1 comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di ulteriori 78 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 in aggiunta alle somme autorizzate dal comma 673 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029".

99.0.38

DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis

(Marebonus)

" 1. Al fine di migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, con riferimento all'istituzione, all'avvio e alla realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti in arrivo e in partenza da porti situati in Italia e che collegano i porti situati in Italia con quelli situati negli Stati membri dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo, il fondo di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2026.»

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

99.0.40

DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis

(Misure in materia di trasporto pubblico locale e aree portuali)

1. Al fine di migliorare l'intermodalità attraverso una integrazione maggiore tra trasporto pubblico locale e le aree portuali, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2026, per la realizzazione di nuove linee di collegamento tra i centri urbani e i porti calabresi. Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondere riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

99.0.42

DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis

(Misure in materia di interventi connessi all'efficientamento energetico, alla produzione di energia e al miglioramento strutturale e commerciale dei porti dell'Autorità di Sistema Portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio)

1. Al fine di assicurare la messa in sicurezza strutturale dei bacini portuali, nonché di garantire il sostegno economico finanziario per opere di efficientamento energetico e la produzione di energia elettrica da moto ondoso in via sperimentale, di ampliare e favorire lo sviluppo commerciale dei porti gestiti dall'Autorità di Sistema Portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, è autorizzata la spesa di 40 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2023, sono definite, previa intesa con la Regione Calabria e l'Autorità di Sistema Portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, le modalità di assegnazione delle risorse, in favore di progetti elaborati per le finalità di cui al comma 1.

3. I soggetti beneficiari delle risorse di cui al comma 1, entro il 31 dicembre di ciascun anno di utilizzazione delle risorse stesse, provvedono al

monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori e alla certificazione della definitiva realizzazione dei progetti mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

99.0.44

DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

"Art. 99-bis.

(«Opere di accesso agli impianti portuali»)

1. Al fine di potenziare le opere stradali e ferroviarie, ponti, tunnel, banchine e ogni altro elemento infrastrutturale che permette il collegamento tra il porto e il territorio circostante, sia per terra che per mare, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 153 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni e integrazioni, è rifinanziata per un importo pari a 37 milioni di euro per l'anno 2026.

Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

99.0.46

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 99-bis

(Misure in materia di Demanio marittimo)

1. All'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

1-*bis*: Una quota pari al 50% del canone dovuto ai sensi del comma 1, è attribuita all'ente concedente e deve essere destinata:

a) alla copertura delle spese amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo;

b) al finanziamento o al cofinanziamento di interventi di manutenzione delle aree costiere e opere di difesa della costa;

c) al miglioramento della fruibilità delle aree demaniali di libero uso tra cui i piani di sicurezza della balneazione.

2. Gli enti concedenti, al momento dell'accertamento del canone dovuto per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi, ferme restando le modalità di riscossione previste dal D.M. 19 novembre 2015 per la quota erariale, provvedono alla riscossione dell'importo di cui al comma precedente mediante le procedure previste dai singoli ordinamenti, incassando le somme in apposito capitolo con il vincolo di destinazione sopra riportato.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, pari a 65 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

99.0.47

IRTO, NICITA, MANCA, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

«Art. 99-bis

(Misure in favore del trasporto locale e insulare via mare)

"1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, della competitività ed efficienza del trasporto locale, costiero ed insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 e s.m.i., sono estesi, per gli anni 2026 e 2027, alle imprese di cui all'art. 9, comma 1, della legge 28 dicembre 1999, n. 522.

2. La disposizione di cui al comma 1, risulta cumulabile con altre misure di favore di natura fiscale e contributiva, salvo espresso divieto di cumulo previsto dalle norme istitutive di queste ultime.

3. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da adottare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge e previo rispetto e verifica della normativa europea in materia di aiuti di Stato, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "85milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2027 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028".

99.0.49

MISIANI, MANCA, IRTO, LORENZIN, NICITA, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

«Art. 99-bis

(Rifinanziamento del Fondo nazionale trasporti)

«1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, è incrementata di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2026, 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2028.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1.500 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 3.

3. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 700 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1.500 milioni di euro per l'anno 2028. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1.500 milioni di euro per l'anno 2028. »

99.0.50

MISIANI, MANCA, FRANCESCHELLI, LORENZIN, NICITA, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

«Art. 99-bis

(Rifinanziamento del bonus trasporti)

«1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: « con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 » sono aggiunte le seguenti: « e con dotazione pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 »; b) le parole: « un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « un reddito complessivo non superiore a 30.000 euro ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 3.

3. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con esclusione delle spese commesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati, senza determinare aumenti della pressione fiscale complessiva e salvaguardando le famiglie e le imprese più vulnerabili, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

99.0.51

BASSO, MISIANI, IRTO, MANCA, LORENZIN, NICITA, FINA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 99-bis

(Fondo destinato a sostegno dei costi di gestione di servizi di

trasporto rapido di massa di tipo tranviario o metropolitano)

1. Per gli anni 2026, 2027 e 2028, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, un Fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, finalizzato al contributo ai costi di gestione di servizi di trasporto rapido di massa di tipo tranviario o metropolitano entrati in servizio al pubblico dal 1° gennaio 2015; il fondo sarà corrisposto ai comuni o città metropolitane titolari del servizio e sarà riparti-

to pro-quota in funzione delle vetture-km annue erogate, così come risultanti dall'Osservatorio del Ministero.

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

99.0.52

LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 99-bis

(Misure in materia di collegamento stradale per l'aeroporto di Comiso)

1. Per la realizzazione della bratella di collegamento ferroviario tra l'aeroporto di Comiso con la linea ferroviaria Licata- Gela- Caltagirone- Lentini D.- Catania si autorizza una somma di 300 milioni di euro per il 2026, 2027 e il 2028. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

99.0.53

IRTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 99-bis

(Interventi infrastrutturali strategici per la realizzazione della strada a scorrimento veloce Bovalino-Bagnara Calabria)

1. Al fine di rimuovere l'isolamento territoriale che interessa un bacino di circa 40 comuni e raccoglie una parte significativa della popolazione calabrese, nonché di potenziare la connettività interprovinciale, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2026, quale prima *tranche* di finanziamento, per l'avvio e la realizzazione della strada di collegamento Bovalino-Bagnara Calabria a scorrimento veloce.

2. La gestione, l'attuazione e la supervisione dell'intervento sono affidate ad ANAS S.p.A., che provvede all'esecuzione dell'opera nel rispetto del cronoprogramma allegato al progetto esecutivo vigente.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a ? 150.000.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Agli ulteriori oneri derivanti dal progetto, pari a 2 milioni di euro totali per il biennio 2026-2027, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) relative al ciclo di programmazione 2021-2027, nella quota parte assegnata al Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria, previa rimodulazione del Piano medesimo in accordo con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.»

99.0.55

DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 99-bis

(Disposizioni in materia di messa in sicurezza della strada statale 17 e per il miglioramento tecnico- funzionale dell'Appennino abruzzese e Appulo Sannitico)

1. Al fine di garantire la messa in sicurezza della strada statale 17 e di assicurare le attività inerenti alla progettazione per un progressivo miglioramento tecnico- funzionale dell'Appennino abruzzese e Appulo Sannitico tratto dal Km 92+000 al Km 93+000, si autorizza una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 180 milioni di euro per ciascun anno 2027 e 2028.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 180 milioni per gli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

99.0.56

DI GIROLAMO, MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis

(Misure a sostegno dei pendolari dell'Autostrada A24-A25)

1. A decorrere dall'anno 2026, al fine di agevolare la mobilità dei residenti all'interno del territorio della Città metropolitana di Roma Capitale che utilizzano regolarmente le tratte autostradali ricadenti nel territorio medesimo, è prevista l'esenzione dal pagamento del pedaggio applicato nella tratta ricompresa nella fascia urbana concernente la concessione autostradale A-24-A25, fino al termine della concessione stessa. L'esenzione è prevista per i possessori di Telepass che utilizzino l'autostrada come pendolari tra stazioni predefinite.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri le modalità di attuazione della presente disposizione.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

99.0.57

DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 99-bis.

(Rifinanziamento autostrada Tirrenica)

1. Per le finalità di cui all'articolo 35, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 è rifinanziata per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026, quale contributo a favore di Società Autostrada tirrenica Spa, prioritariamente destinati alla copertura dei maggiori fabbisogni degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza in corso di realizzazione e alla prosecuzione delle opere. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

99.0.58

DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

"Art. 99-bis.

(Rifinanziamento strada statale n. 4 Salaria)

1. Al fine di consentire il completamento degli interventi di potenziamento, di riqualificazione e di adeguamento della strada statale 4 Salaria, all'articolo 1, comma 515 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "50 milioni di euro per l'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "70 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni per l'anno 2027". Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di

cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

99.0.59

DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 99-bis

(Smart roads)

1. Al fine di sostenere la diffusione delle buone pratiche tecnologiche nel processo di trasformazione digitale della rete stradale nazionale (Smart Road) di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché l'utilizzo agevolato dei mezzi ad alimentazione elettrica, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

99.0.60

MAIORINO, DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 99-bis.

(Rifinanziamento METRO C)

1. Al fine di consentire il completamento delle opere previste dal progetto della Linea C della Metropolitana di Roma, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 478 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziata per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

99.0.61

PIRRO, DI GIROLAMO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis

(Misure per il completamento della linea 2 della metropolitana di Torino)

1. Al fine di permettere il completamento della Linea 2 della metropolitana di Torino coprendo gli extracosti emersi in fase di a causa dell'aumento del costo dei materiali nonché il completamento delle fermate soppresses, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031. Gli importi di cui al primo periodo, costituiscono il limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte di cui al medesimo periodo. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro dal 2026 al 2031 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

99.0.62

LOREFICE, DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis

(Misure per miglioramento del servizio della metropolitana di Catania)

"1. Al fine di migliorare il servizio e aumentare la frequenza delle corse nella metropolitana di Catania, è stanziato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2026. Al relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

99.0.65

DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 99-bis

1.All'articolo 11 del decreto legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028.

b) al comma 3) lettera c) è aggiunto, infine, il seguente numero:

"3-bis.) interventi in corso di individuazione o già individuati dalle amministrazioni centrali di riferimento, a partire dall'Avviso n. 3 per la presentazione di istanze ai fini della programmazione degli interventi finanziabili dallo Stato in via ordinaria nel settore del Trasporto Rapido di Massa, a valere sul Fondo Investimenti di cui all'art. 1, comma 95 e seguenti., della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il 9 febbraio 2024, ai sensi delle Linee guida operative per la valutazione degli investimenti nel settore del Trasporto Rapido di Massa (TRM), adottate con Decreto Ministeriale del 21 ottobre 2022."

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

99.0.66

LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis

(Disposizioni urgenti in materia di promozione della mobilità sostenibile casa-lavoro tramite incentivi di mobility management)

1.Al fine di favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile mediante il rafforzamento dell'efficacia delle politiche di mobility management, i pia-

ni di spostamento casa-lavoro adottati ai sensi dell'articolo 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e i piani di spostamento casa-scuola, adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, possono contenere, tra le misure utili a orientare i comportamenti dei dipendenti verso alternative all'uso individuale del veicolo privato a motore, anche l'erogazione di incentivi, rimborsi, buoni e contributi comunque denominati in favore del personale che sceglie forme di mobilità sostenibile per recarsi dall'abitazione alla sede di lavoro e viceversa. Per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle suddette somme, nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente, non si applicano le disposizioni e limitazioni stabilite dalle norme di legge e di contratto collettivo in materia di spesa di personale, di trattamenti economici e di welfare integrativo.

2. Al fine di favorire e semplificare l'attuazione di misure utili a orientare i comportamenti dei lavoratori verso forme di mobilità sostenibile alternative all'uso individuale del veicolo privato a motore, contenute nei piani adottati dalle imprese e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e nei piani di spostamento casa-scuola, adottati dagli istituti scolastici ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, al testo unico delle imposte sui redditi ("TUIR"), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 51, comma 2, alla lettera d-bis), dopo le parole: « del medesimo articolo 12 » sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ovvero per l'incentivazione del dipendente all'uso delle altre forme di mobilità sostenibile, in conformità alle misure contenute nei piani degli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola del personale adottati dal datore di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia ».

3. Al fine di promuovere la mobilità sostenibile e condivisa, all'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente: "d-ter) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, non solo per abbonamenti ai mezzi pubblici regionali o interregionali, ma anche per l'acquisto, il noleggio e la fruizione condivisa in Sharing di mezzi di trasporto quali auto, moto, scooter, e-bike in servizi aziendali (corporate sharing), dal dipendente e dai familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo 12, per una somma complessivamente di importo non superiore a Euro 1000,00 nel periodo d'imposta."

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente

riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

99.0.67

CROATTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 99-bis

(Disposizioni in materia di contrasto al caro carburante per le imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, il fondo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è incrementato di 7 milioni di euro per l'anno 2026, destinati al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in favore degli operatori economici esercenti detti servizi di un contributo fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel medesimo anno, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009.

2. Al fine di sostenere il settore del trasporto mediante bus turistici e garantire la piena equiparazione ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, a decorrere dall'anno 2025 è riconosciuta, nel limite complessivo di 13 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, l'applicazione dell'aliquota agevolata dell'accisa del gasolio commerciale usato come carburante prevista al numero 4-bis della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, alle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, mediante veicoli aventi classi di emissione "euro VI".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026 e 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

99.0.70

BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis

(Potenziamento programma patenti autisti per l'autotrasporto)

1. All'articolo 1, comma 5-*bis*, del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni dalla legge, 9 novembre 2021, n. 156, la parola: "giovani" è soppressa e le parole: "in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci" sono sostituite dalle seguenti: "in favore di cittadini e imprese operanti nel settore dell'autotrasporto di persone e merci e della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, ai fini del conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati ai predetti settori".

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 5-*bis*, del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni dalla legge, 9 novembre 2021, n. 156, è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

99.0.74

Aurora FLORIDIA, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

Dopo l'art. 99, è inserito il seguente articolo:

«Art. 99-bis

*(Potenziamento del Fondo Nazionale
per il trasporto pubblico e la ciclabilità)*

1. La dotazione del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale (TPL) e per il finanziamento delle infrastrutture ciclabili è incrementata di 100.000.000 di euro per l'anno 2026.

2. Le risorse aggiuntive di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente all'acquisto di mezzi TPL a trazione elettrica o a idrogeno e al cofinanziamento di reti ciclabili urbane e metropolitane.

3. Una quota delle risorse di cui al comma 1 è destinata al potenziamento della mobilità sostenibile nella Regione Veneto, con particolare attenzione all'area strategica del Lago di Garda.

4. Le risorse di cui al comma 3 sono utilizzate anche per il finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto pubblico lacuale sostenibile, inclusi il rinnovo e l'ammodernamento della flotta di battelli.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 100.000.000 di euro milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

99.0.75

BILOTTI, DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 99-bis

(Interventi a sostegno della mobilità ciclistica e della sicurezza stradale)

1. Al fine di fare fronte all'emergenza delle morti di pedoni e ciclisti su strada e di finanziare l'attuazione del Piano Generale della Mobilità Ciclistica, si istituisce un 'Fondo per lo sviluppo delle ciclovie urbane e la promozione della mobilità ciclistica sicura, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia interventi di realizzazione di nuove ciclovie urbane, come definite all'articolo 2 comma 2 dalla legge n. 2 dell'11 gennaio 2018, nonché di interventi per la messa in sicurezza di ciclovie urbane esistenti, posti in essere da comuni, città metropolitane ed unioni di comuni.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

4. I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 1, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro per gli anni 2026, 2027, 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

99.0.76

DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis

(Misure in materia di reti ciclabili urbane)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è rifinanziato con 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

99.0.77

MANCA

Dopo l'articolo 99 inserire il seguente

"Art. 99-bis

1. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incre-

mentato di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Le risorse derivanti dall'incremento di cui al primo periodo sono ripartite in sede di autocordinamento della Conferenza delle Regioni."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione, anno per anno, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

99.0.78

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 99-bis

(Misure a sostegno del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di sostenere il trasporto pubblico locale, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e la realizzazione di nuove infrastrutture stradali o l'implementazione di quelle già esistenti per il comune o i comuni nel cui territorio è situato il sedime aeroportuale di un aeroporto con volumi di traffico pari o superiore ai 10 milioni di passeggeri annui, con riferimento all'anno solare precedente, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 8 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

99.0.79

DI GIROLAMO, PIRONDINI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis

(Misure in materia di trasporto pubblico locale)

1. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 1 comma 227 della legge 30

dicembre 2024 n. 207, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

99.0.80

MISIANI, IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

«Art. 99-bis

(Rinnovo del parco autobus adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale)

1. Al fine di accelerare il rinnovo del parco autobus adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e favorire la sostituzione degli autobus con caratteristiche antinquinamento antecedenti alla classe Euro 6, le regioni e le città metropolitane possono utilizzare le risorse alle stesse già assegnate, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, nell'ambito del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, commi da 613 a 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche per il finanziamento relativo all'acquisto di autobus ad uso extraurbano equipaggiati con motore diesel o ibrido destinati ad essere alimentati da biocombustibili liquidi in purezza. Ciascuna regione o città metropolitana può utilizzare al predetto fine una quota non superiore al 30 per cento delle risorse complessivamente attribuitele per ciascun quinquennio 2024-2028 e 2029-2033. Fermo restando il suddetto limite, ciascuna regione o città metropolitana interessata può utilizzare per l'acquisto di autobus ad uso extraurbano con alimentazione diesel o ibrida le risorse stanziare nel rispettivo programma di investimento, ove definito, per gli investimenti in autobus ad uso extraurbano alimentati a metano nonché per la realizzazione delle relative infrastrutture.

2. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione, monitoraggio e rendicontazione delle risorse di cui al precedente comma 1, nonché le modalità di controllo della corretta attuazione delle disposizioni del presente articolo.».

99.0.81

DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 99-bis

«1. Il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, finalizzato a riconoscere un buono da utilizzare per l'acquisto, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, è incrementato di 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 180 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

99.0.82

IRTO, MANCA, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 99-bis

(Fondo TPL aree interne)

1. Al fine di consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale nelle aree interne o montane, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Per le finalità di cui al primo periodo, le regioni e i comuni, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al primo periodo, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le risorse di cui al comma 1.»

Consequentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029».

99.0.83

IRTO, MANCA, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

«Art. 99-bis

(Fondo per la mobilità sostenibile nelle aree a domanda debole)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per la mobilità sostenibile nei comuni delle aree a domanda debole (ADD), con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Il Fondo è destinato a finanziare direttamente i comuni ricadenti in aree a bassa densità abitativa o caratterizzate da una domanda di spostamento ridotta, per la realizzazione di interventi finalizzati a:

- a) garantire la mobilità dei cittadini e l'accessibilità ai servizi essenziali;
- b) sostenere la sostituzione e l'acquisto di mezzi di trasporto comunali elettrici o a zero emissioni;
- c) realizzare infrastrutture di ricarica e sistemi di mobilità innovativa e condivisa.

2. Le aree a domanda debole e i comuni beneficiari del Fondo sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di criteri demografici, territoriali e di accessibilità ai servizi pubblici.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto e di erogazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo, garantendo che le somme siano attribuite direttamente ai comuni beneficiari e assicurando priorità agli interventi che favoriscano la riduzione delle emissioni climalteranti e la transizione ecologica della mobilità locale.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

99.0.84

PIRRO, DI GIROLAMO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis.

(Disposizioni in materia di ammodernamento del sistema tranviario di Torino)

1. Al fine di consentire la completa realizzazione della Linea 12 del sistema tranviario di Torino, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Città di Torino e la Città Metropolitana di Torino, è autorizzato a procedere alla suddivisione del tracciato in lotti funzionali e operativi. La suddivisione di cui al primo periodo è finalizzata a consentire l'attivazione progressiva dei cantieri e l'accesso a ulteriori finanziamenti statali e comunitari per il completamento dell'opera. I lotti funzionali dovranno essere individuati in modo da garantire l'autonomia tecnica, la piena operatività del servizio e la coerenza con gli obiettivi di riduzione delle emissioni e di miglioramento della mobilità urbana previsti dal PUMS di Torino.

2. Per sopperire agli extracosti emersi in fase di progettazione ed esecuzione, derivanti dall'aumento del costo dei materiali e dell'energia, nonché dall'adeguamento tecnico e tecnologico delle opere, derivanti anche dalla suddivisione di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 55 milioni di euro per l'anno 2026.

3. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento del quadro economico dell'opera da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Città di Torino e la Città Metropolitana di Torino, anche ai fini della coerenza con il programma PNRR - Missione 2, Componente 2, Investimento 4.2 "Trasporto Rapido di Massa".

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 55 milioni per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

99.0.85

DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 99-bis

1. Al fine di consentire la celere realizzazione degli interventi e delle opere funzionali alla mobilità ferroviaria all'interno della città di Roma, per l'anno 2026, è autorizzata la spesa di 175 milioni di euro per la chiusura dell'anello ferroviario di Roma, Tratta Vigna Clara - Tor di Quinto. Le risorse di cui al primo periodo sono recepite nell'aggiornamento del Contratto di programma parte Investimenti sottoscritto con RFI."

99.0.86

DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis

(Misure per il collegamento dinamico di servizio pubblico tra la Sicilia e la Calabria)

1. Al fine di sostenere interventi volti ad assicurare la continuità territoriale tra la Sicilia e la Calabria, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Fondo per il collegamento dinamico di servizio pubblico tra la Sicilia e la Calabria, con una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Il Fondo è ripartito sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

99.0.87

IRTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 99-bis

(Realizzazione collegamento intermodale veloce tra il porto di Messina e l'aeroporto di Reggio Calabria).

1. Al fine di garantire la realizzazione dell'intermodalità portuale attorno all'aeroporto dello Stretto "Tito Minniti", ubicato a Reggio Calabria, anche in modo da collegarlo per via intermodale e con tempi di percorrenza rapidi al porto di Messina, anche al fine di favorire un incremento del traffico aereo, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate allo stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per essere trasferite all'Ente gestore aeroportuale o al soggetto attuatore designato da apposito decreto interministeriale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

99.0.88

IRTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 99-bis

(Potenziamento del Trasporto Pubblico Locale e Intermodale nell'Area Metropolitana di Reggio Calabria)

1. Per le esigenze di potenziamento del trasporto pubblico locale e di sviluppo dell'intermodalità nell'Area Metropolitana di Reggio Calabria, finalizzate anche a migliorare i collegamenti con le aree interne e i nodi infrastrutturali strategici, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026 e di 15 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al cofinanziamento di progetti di rinnovo della flotta TPL con mezzi a basso impatto ambientale e alla riqualificazione delle infrastrutture di interscambio modale."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 10.000.000;

2027: - 15.000.000;

2028: - ---;

99.0.89

DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis

(Misure in materia di sicurezza stradale urbana)

1. Al fine di favorire la sicurezza stradale urbana, in linea con la strategia europea per una mobilità sostenibile e intelligente, alle città metropolitane e ai comuni capoluogo di provincia, che abbiano adottato entro il 2024, nell'ambito del Piano urbano per la mobilità sostenibile di cui all'art. 3, comma 1 del D.M. 397/2017 misure per la riduzione dei limiti della velocità attraverso la pianificazione delle cosiddette "aree 30" è corrisposta la cifra di un milione di euro ciascuna per l'anno 2026, volti all'acquisto di servizi per l'accertamento dei dati sull'incidentalità e all'aggiornamento dei Piani urbani della mobilità sostenibile. Con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione sono stabilite le modalità di erogazione delle risorse di cui al presente comma.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, si provvede corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

99.0.91

IRTO, MANCA

Dopo l'articolo , inserire il seguente:

«Art. 99-bis

(Interventi in favore del settore dell'autotrasporto)

1. Al fine di favorire la decarbonizzazione dei trasporti, la sicurezza stradale e la diversificazione energetica del settore, è avviato un piano di finanziamento per la sostituzione dei veicoli adibiti all'autotrasporto merci in conto terzi di massa superiore a 16 t. Il piano è destinato, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano, iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori in conto terzi.

2. Al fine di incentivare la sostenibilità nel trasporto merci su strada per le imprese italiane che utilizzano veicoli a metano liquefatto (sia fossile che rinnovabile) è previsto un credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei mezzi pesanti, comprovato dalle relative fatture, pari al 10% delle spese sostenute, al netto dell'Iva, per l'acquisto di GNL e al 20% per l'acquisto di bioGNL valido per il triennio 2025-2027.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di concessione degli incentivi finalizzati all'attuazione del piano di cui al primo comma, dando priorità alla sostituzione dei veicoli più obsoleti e inquinanti, come veicoli alimentati a combustibili alternativi ed elettrici nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, valorizzando soluzioni capaci di garantire una riduzione immediata delle emissioni climalteranti e inquinanti, la disponibilità operativa sul territorio nazionale e l'efficienza economica per le imprese.

4. Agli oneri derivanti dal primo comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, comma 392, nella misura di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031.

5. Agli oneri derivanti dal secondo comma pari 60 milioni di euro per il triennio 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: " 40 milioni

di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e 100 milioni a decorrere dall'anno 2026".

99.0.94

DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 99-bis

(Fondo per la sostituzione di veicoli alimentati da motore endotermico circolanti nelle regioni oggetto di procedura di infrazione 202/2299; 2015/2043)

1. Al fine di favorire la transizione ecologica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, per l'erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di veicoli alimentati da motori endotermici con motori ad alimentazione elettrica circolanti nelle regioni oggetto delle procedure di infrazione 202/2299; 2015/2043.

2. I contributi sono riconosciuti, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1, sotto forma di rimborso pari al 40 per cento delle spese sostenute e documentate, e fino a un massimo di 2.000 euro, per l'acquisto di un motore ad alimentazione elettrica, ed eventuale pacco batterie, con contestuale rottamazione del motore endotermico alimentato da carburanti fossili.

3. I contributi sono riconosciuti nei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

4. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.

5. Agli oneri previsti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 no-

vembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

99.0.95

DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis

(Disposizioni in materia di conversione elettrica di veicoli)

1. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla lettera b-bis), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

2. I contributi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono riconosciuti nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2 milioni di euro per ciascun degli anni dal 2026 al 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

99.0.96

DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis

1. Al fine di favorire la transizione energetica del settore della nautica da diporto, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un Fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2026 e di 2 milioni di euro per ciascun anno 2027 e 2028, per l'erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica. I contributi sono riconosciuti, nei limiti delle risorse del fondo al primo periodo, sotto forma di rimborso pari al 40 per cento delle spese sostenute e documentate e, fino a un massimo di 2.000 euro, per l'acquisto di un motore ad alimentazione elettrica, ed eventuale pacco batterie, con contestuale rottamazione di un motore endotermico alimentato da carburanti fossili. I contributi sono ricono-

sciuti nei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.

2. Agli oneri di cui al comma 1 pari a 1 milione di euro per l'anno 2026 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

99.0.101

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis.

(Piano di riconversione del sistema di irrigazione agricola)

1. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione sostenibile delle risorse idriche in campo agricolo, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e le Autorità competenti in materia di tariffazione degli usi dell'acqua nel settore primario, è definito un piano di riconversione del sistema di irrigazione agricola volto ad incentivare la diffusione e l'utilizzo del sistema della micro-irrigazione sotterranea a goccia nonché di ulteriori sistemi di irrigazione innovativi, la diffusione di colture e di tecniche agroalimentari a basso tenore di idroesigenza e a promuovere una revisione del sistema di tariffazione degli usi dell'acqua nel settore primario basato su criteri di premialità ovvero di penalità, tesi alla valorizzazione delle esperienze virtuose. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026 e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

99.0.102

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis.

(Misure per contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee)

1. Al fine di contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee, garantire una gestione efficiente dell'acqua pubblica e conoscere l'entità dei prelievi attraverso l'ausilio di opportuni strumenti di misurazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano su scala nazionale al fine di rafforzare le misure di accertamento e di monitoraggio relative alla congruità dei consumi delle utenze dei pozzi e delle derivazioni superficiali.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

99.0.103

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis.

*(Piano di incremento e risparmio delle riserve idriche
per il contrasto all'emergenza climatica in agricoltura)*

1. Per la realizzazione di piccoli e medi invasi multi-obiettivo nonché per il completamento e il ripristino di invasi già realizzati e interventi di risparmio irriguo, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un Piano straor-

dinario, avente durata quinquennale, di incremento e risparmio delle riserve idriche per il contrasto all'emergenza climatica in agricoltura.

2. Per la realizzazione del Piano di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

3. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui al comma 1, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, approva l'elenco degli interventi, con specifica indicazione della prevalenza temporale e delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per gli interventi in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi generali:

a) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, realizzati privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo;

b) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, spesso compromesse da sedimenti o problemi statici;

c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e attualmente non in esercizio;

d) l'ampliamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi;

e) la manutenzione straordinaria del reticolo idrografico e delle condotte idrauliche, per sanare le eventuali perdite della rete di adduzione;

f) la verifica e il potenziamento degli impianti irrigui, anche mediante la digitalizzazione dei processi gestionali, per l'ottimizzazione e l'efficientamento dell'uso irriguo e per il monitoraggio quantitativo e qualitativo della relativa distribuzione.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

99.0.104

FINA, MANCA, BASSO, IRTO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 99-bis

(Fondo per gli interventi urgenti di sicurezza idraulica, manutenzione,

opere di bonifica e per l'accumulo di risorsa idrica)

1. Al fine di favorire l'attuazione di interventi urgenti di sicurezza idraulica, manutenzione, opere di bonifica e per l'accumulo di risorsa idrica, è istituito, presso il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con dotazione pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate ai Consorzi di Bonifica e alle Autorità di bacino distrettuali, quale contributo:

a) per l'attuazione degli interventi di sicurezza idraulica, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, e per gli interventi finalizzati a prevenire gli effetti disastrosi degli eventi alluvionali.

b) per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di una rete diffusa di nuovi invasi sostenibili e multifunzionali di riserva idrica per la raccolta delle acque piovane, a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, da realizzare senza uso di cemento e con materiali naturali locali, le cui riserve sono destinate ad un uso plurimo in modo da contribuire alla riduzione del rischio idrogeologico e al fabbisogno idrico nei periodi di siccità;

c) per l'attuazione, di interventi di efficientamento e potenziamento della rete infrastrutturale di riserva, adduzione e distribuzione delle risorse idriche ed irrigue esistenti, con priorità di intervento per il completamento degli schemi idrici e la pulizia dei bacini di riserva;

d) per l'attuazione di interventi di ampliamento ed efficientamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi e per soluzioni innovative in campo irriguo nell'ottimizzazione d'uso della risorsa idrica, muniti di sistemi innovativi di digitalizzazione monitoraggio e gestione automatizzata e telecontrollata delle reti di adduzione e distribuzione, a sostegno del processo irriguo e per un uso razionale ed efficiente della risorsa idrica.

3. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026, 2027 e 2028, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 5.

5. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028."

99.0.105

DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 99-bis

(misure in materia di infrastrutture idriche)

1. Per la programmazione e la realizzazione degli interventi necessari al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche e al fine di favorire le attività di monitoraggio volte a ridurre le dispersioni delle risorse idriche, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, è istituito un Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, finalizzato all'erogazione di contributi agli Enti di Governo d'Ambito in materia di gestione delle risorse idriche che abbiano affidato il servizio a soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 172 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero conformi alla normativa pro tempore vigente, per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di localizzazione mirata delle perdite. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della si-

curezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per ripartizione e le modalità di utilizzazione del fondo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

99.0.106

NAVE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis

(Fondo interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici)

1. All'articolo 1, comma 416, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole "con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024" sono inserite le seguenti: "e di 10 milioni per l'anno 2026".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

99.0.107

DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 99-bis

(Attuazione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico)

1. Al fine di dare attuazione ad un ulteriore stralcio del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI) di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel

medesimo Piano, in coerenza con l'obiettivo 4 della missione 2 componente 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

99.0.108

SIRONI, DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 99-bis

(Incremento del Fondo per la messa in sicurezza di ponti esistenti e realizzazione di nuovi ponti nel bacino del Po)

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 volto alla messa in sicurezza dei ponti esistenti e alla realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po è incrementato di 300 milioni per l'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e del gasolio agricolo di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2026, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.»

99.0.110

FINA, MANCA, BASSO, IRTO, FRANCESCHELLI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 99-bis

(Accumulo di risorse idriche nei piccoli e medi invasi)

1. Al fine di contribuire alla sicurezza idraulica e all'incremento della capacità di accumulo di risorse idriche negli invasi, al recupero, alla realizzazione e al completamento di reticoli di raccolta delle acque piovane sul territorio e alla realizzazione di piccoli e medi invasi multi-obiettivo, anche nelle aree collinari e montane, è adottato un apposito Piano straordinario, realizzato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva. A tal fine, i consorzi di bonifica e d'irrigazione, gestori delle opere o concessionari di derivazione trasmettono, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni e i documenti necessari. Per la realizzazione del Piano sono attribuiti al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

2. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva approva, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi:

a) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, con priorità per quelli compromessi da sedimenti o da problemi statici;

b) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, in particolare nelle aree collinari e montane, realizzati privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo;

c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e non ancora in esercizio;

3. Per il concorso al raggiungimento degli obiettivi di contrasto alla scarsità idrica e di potenziamento delle infrastrutture idriche disponibili, il Piano straordinario di cui al comma 1 definisce, altresì, le procedure ammi-

nistrative semplificate e gli adempimenti necessari per la messa in regola dei piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque, da destinare ad uso plurimo, realizzati da più di dieci anni e ancora non censiti, a condizione che gli stessi abbiano un basso impatto paesaggistico, siano in equilibrio con i territori e siano stati realizzati privilegiando materiali naturali locali;

4. Il piano straordinario di cui al comma 1 è definito, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome.

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

99.0.112

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis.

(Misure urgenti per la sicurezza idrica interregionale)

1. Al fine di garantire una gestione integrata, efficiente e sostenibile delle risorse idriche interregionali, in coerenza con la pianificazione di bacino distrettuale e con gli strumenti di programmazione strategica delle regioni Pu-

glia e Molise nonché di perseguire gli obiettivi di sicurezza idrica a fini civili, agricoli e industriali, è autorizzata la spesa di 190 milioni di euro per l'anno 2026 per la realizzazione di un intervento infrastrutturale di interconnessione, mediante condotta, tra la diga di Ponte Liscione, ubicata nel territorio della provincia di Campobasso, e la diga di Occhito, situata nel territorio della provincia di Foggia, nonché per l'espletamento degli ulteriori interventi connessi dal punto di vista progettuale e funzionale alla detta realizzazione.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative, i cronoprogrammi di realizzazione, le modalità di monitoraggio e le eventuali intese interregionali necessarie per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 190 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

99.0.114

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis

*(Disposizioni per l'operatività dell'Istituto di Ricerche
Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile)*

1. Al fine di assicurare l'operatività della fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile», di cui all'articolo 1, commi da 732 a 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla stessa è concesso un contributo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026.»

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

99.0.123

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire, il seguente:

«Art. 99-bis

(Misure in materia di bonifica del SIN di Taranto)

1. E' istituito, presso il ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascun anno 2026, 2027 e 2028 per le attività di bonifica del SIN di Taranto. Con decreto del ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il ministro delle imprese e del made in Italy da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di erogazione delle risorse del fondo. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

99.0.124

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire, il seguente:

«Art. 99-bis

(Accordo di programma)

1. Al fine di procedere con urgenza agli indifferibili interventi di risanamento ambientale e sanitario delle aree industriali ex ILVA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la stipula di un accordo di programma tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica finalizzato alla riconversione economica, sociale e culturale del territorio. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 500 milioni di euro per il 2026 e 750 milioni di euro per ciascun anno 2027 e 2028 si provvede:

a) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 mediante le maggiore entrate derivanti dal comma 2.

2. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».

99.0.125

DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo 99, inserire il seguente:

«99-bis.

(Continuità territoriale Calabria)

1. Al fine di garantire il mantenimento di un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei e di assicurare la continuità territoriale, per l'aeroporto di Crotone è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

99.0.126

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 99-bis

(Rifinanziamento di interventi per la continuità territoriale e finanziamento dei collegamenti delle isole minori della Sicilia)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui al sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, in materia di rimozione degli svantaggi derivanti dell'insularità, la dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, la dotazione del «Fondo pe-

requativo infrastrutturale per il Mezzogiorno» di cui all'articolo 22, comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009, n. 42, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2026, di 100 milioni di euro per l'anno 2027 e di 300 milioni di euro per ciascun anno dal 2028 al 2037, da destinare al superamento del divario infrastrutturale della Sicilia e della Sardegna.

3. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dal 2026.

3. Per garantire il collegamento nei trasporti delle isole minori della Regione Siciliana è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2026 da destinare al finanziamento delle tratte nazionali.

Conseguentemente,

a) *all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:* «15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro per ciascun anno 2026 e 2027, e 300 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro per ciascun anno 2026 e 2027, e 300 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037.»

b) *all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole:* «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», *con le seguenti:* «54 milioni di euro per l'anno 2026, 60 milioni di euro per il 2027 e il 2028 e 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029».

99.0.127

IRTO, MANCA, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 99-bis

(Rimodulazione delle concessioni alle cooperative elettriche a carattere di mutualità)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n.207, dopo il comma 51, inserire il seguente:

"51-bis. Con il decreto di cui al comma 50, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tiene conto delle specificità delle imprese elettriche minori di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e delle cooperative elettriche".»

99.0.128

BASSO, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 99-bis

(Rimodulazione delle concessioni alle cooperative elettriche a carattere di mutualità)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 51, è inserito il seguente:

"51-bis. Con il decreto di cui al comma 50 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica terrà conto delle specificità delle imprese elettriche minori di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e delle cooperative elettriche".

99.0.130

IRTO, MANCA, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 99-bis

(Interventi per la promozione di comunità energetiche in forma cooperativa - modalità di misurazione dello scambio mutualistico)

1. Le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini costituite in forma cooperativa, in quanto tenute ad assicurare che l'obiettivo principale sia quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali alla comunità, ai soci o membri o alle aree locali e non quello di realizzare profitti finanziari, si intendono, in ogni caso, a mutualità prevalente, a condizione che i requisiti di cui all'articolo 2514 del codice civile siano previsti nei propri statuti.

2. Nelle comunità di energia rinnovabile e nelle comunità energetiche dei cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, costituite in forma cooperativa, lo scambio mutualistico riferito ad apporti di beni o servizi da parte dei soci può essere misurato computando l'energia consumata o immessa in rete dai soci, nonché il valore della messa a disposizione da parte dei soci medesimi della propria unità di consumo o di produzione dell'energia e dei relativi dati.»

99.0.131

BASSO, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 99-bis

(Interventi per la promozione di comunità energetiche in forma cooperativa - modalità di misurazione dello scambio mutualistico)

1. Le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini costituite in forma cooperativa, in quanto tenute ad assicurare che l'obiettivo principale sia quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali alla comunità, ai soci o membri o alle aree locali e non quello di realizzare profitti finanziari, si intendono, in ogni caso, a mutualità

prevalente, a condizione che i requisiti di cui all'articolo 2514 del codice civile siano previsti nei propri statuti.

2. Nelle comunità di energia rinnovabile e nelle comunità energetiche dei cittadini di cui agli articoli 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e 3, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, costituite in forma cooperativa, lo scambio mutualistico riferito ad apporti di beni o servizi da parte dei soci può essere misurato computando l'energia consumata o immessa in rete dai soci, nonché il valore della messa a disposizione da parte dei soci medesimi della propria unità di consumo o di produzione dell'energia e dei relativi dati."

99.0.139

BASSO, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis

(Abolizione del compenso per copia privata)

1. Sono abrogati gli articoli 71-septies, 71-octies, 71-nonies e 71-decies della legge 22 aprile 1941, n. 633."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 118 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione

ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 118 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028."

99.0.140 (testo 2)

BASSO, NICITA

Dopo l'articolo 99, inserire il seguente:

«Art. 99-bis

(Diminuzione costi di commissione per spese su PagoPA)

1. Al fine di promuovere l'equità e la trasparenza nei pagamenti digitali verso la pubblica amministrazione, è vietata l'applicazione di oneri, commissioni o maggiorazioni aggiuntive (surcharge) a carico del cittadino, dell'impresa o di altri soggetti obbligati al pagamento, connessi alla scelta del canale o del metodo di pagamento elettronico utilizzato tramite la piattaforma pagoPA. Il divieto di cui al primo periodo si applica in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 62 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2015/751, estendendo la disciplina già prevista per i pagamenti con carte di credito e di debito alle transazioni eseguite mediante la piattaforma pagoPA o altri sistemi telematici di incasso della pubblica amministrazione. Le eventuali commissioni di servizio sono sostenute dall'ente creditore o dal prestatore di servizi di pagamento, sulla base delle convenzioni e dei contratti di servizio vigenti, nel rispetto dei principi di proporzionalità, economicità e trasparenza. Le pubbliche amministrazioni e gli enti aderenti al sistema pagoPA promuovono, altresì, l'attivazione di modalità alternative di pagamento, quali la domiciliazione bancaria o postale, finalizzate a ridurre gli oneri a carico dei cittadini, assicurare la puntualità dei versamenti e favorire la completa tracciabilità delle operazioni.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del comma 1, anche ai fini del coordinamento con il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con esclusione delle spese commesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle perso-

ne fisiche e ambiente, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati, senza determinare aumenti della pressione fiscale complessiva e salvaguardando le famiglie e le imprese più vulnerabili, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

99.0.141

MISIANI, MIRABELLI, MANCA, LORENZIN, NICITA, IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 99-bis

(Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica)

1. Al fine di superare in maniera organica e strutturale il disagio sociale e il degrado urbano derivante dai fenomeni di alta tensione abitativa, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il "Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica", di seguito denominato «Piano». Il Piano è rivolto:

a) all'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e antisismica;

b) alla riduzione delle emissioni climalteranti, utilizzando fonti rinnovabili per la produzione di energia e sistemi di domotica;

c) alla rigenerazione urbana a consumo di suolo zero, mediante l'utilizzo di aree pubbliche dismesse e la demolizione e ricostruzione con aumen-

to volumetrico di edifici esistenti di edilizia residenziale pubblica che hanno raggiunto il fine vita edilizio.

Il Piano ha ad oggetto la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente o di costruzione di nuovi alloggi ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo disagio abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, nei seguenti interventi:

a) incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le risorse derivanti dall'alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, in particolare degli alloggi nei condomini misti;

b) recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità dei suddetti Istituti, sia mediante il ripristino di alloggi di risulta sia mediante la manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico, statico e del miglioramento sismico degli immobili;

c) cessione dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato;

d) costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale pubblica ovvero promozione di strumenti finanziari con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, per la valorizzazione e l'incremento dell'offerta abitativa pubblica in locazione.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 6.000 milioni di euro, di cui 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2032.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del predetto Fondo. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse sono stabilite le modalità di utilizzo delle medesime, di monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi e di revoca. Le risorse revocate restano destinate al contrasto del disagio abitativo e sono riprogrammate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. L'attuazione del Piano è realizzata con le modalità di cui alla parte V del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove con le regioni e i comuni la sottoscrizione di appositi accordi di programma al fine di concentrare gli interventi di cui al comma 1 sull'effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati

alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, all'innalzamento dei livelli di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica e alla risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti istituisce, presso il proprio Ministero, il Comitato paritetico per il monitoraggio del Piano nazionale di edilizia abitativa pubblica, i cui componenti sono individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Conferenza unificata in rappresentanza delle regioni e degli enti locali. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del Piano, fino alla completa attuazione del medesimo.

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2032. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2032.

99.0.142

IRTO, MANCA, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 99 aggiungere il seguente:

«Art. 99-bis

(Misure per favorire la nascita di CER nei piccoli comuni)

1. Al fine di promuovere la nascita di Comunità Energetiche Rinnovabili (C.E.R.) nei piccoli comuni, sotto i cinque mila abitanti attraverso le organizzazioni del Terzo settore riconosciute ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106 già esistenti, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un Fondo con la dotazione iniziale di 2 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono indicate le disposizioni per l'erogazione del fondo di cui al comma 4-bis."

Consequentemente all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "98 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".

99.0.143

IRTO, MANCA, BASSO, FINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis

(Fondo per la qualificazione della domanda pubblica)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Fondo per la qualificazione della domanda pubblica, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, da ripartire a favore delle Regioni per fare fronte agli eccezionali aumenti dei prezzi, risultanti dagli indici ufficiali di riferimento, e mantenere invariati gli equilibri dei contratti pubblici di servizi e forniture in corso aventi carattere periodico e continuativo in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi.

2. Con decreto della Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione tra le Regioni e di accesso per l'utilizzazione delle risorse del

fondo di cui al comma 1 ed il rifinanziamento del medesimo attraverso una quota parte del contributo di ogni singolo bando delle stazioni appaltanti.

Conseguentemente:

- *all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029"*

- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 50.000.000;

2027: - 50.000.000;

2028: - 50.000.000;

99.0.144

NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 99-bis

(Valorizzazione e gestione economica dello Spettro nel mercato delle comunicazioni elettroniche)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a:

a) istituire la Concessionaria nazionale per la gestione dello spettro nel mercato delle comunicazioni elettroniche (di seguito, "Concessionaria");

b) adeguare e coordinare la disciplina di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", e successive modificazioni, nonché ogni altra normativa vigente in materia, al fine di attribuire alla Concessionaria compiti operativi di gestione, allocazione ed amministrazione dello spettro radioelettrico secondo procedure competitive e meccanismi di condivisione dello spettro, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, dei principi di concorrenza, neutralità tecnologica, trasparenza, proporzionalità e non discriminazione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la Concessionaria è costituita quale società a controllo pubblico ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con partecipazione maggioritaria, diretta o indiretta, dello Stato; è ammessa la partecipazione di

soggetti privati in misura non di controllo, complessivamente non superiore al 49 per cento del capitale sociale, senza diritti di veto su materie essenziali, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica; è espressamente ammessa la partecipazione, in misura non di controllo, di società *wholesale only* che detengono reti di comunicazione elettronica fissa; i decreti legislativi definiscono: i) i limiti alla partecipazione individuale e congiunta che escludano il controllo, anche di fatto o congiunto; ii) presidi di separazione organizzativa e contabile; iii) obblighi di astensione nelle decisioni con effetti diretti o specifici su dette società; iv) misure per prevenire conflitti di interesse, discriminazioni e scambi informativi sensibili, nel rispetto della normativa in materia di concorrenza, dei poteri dell'autorità di regolazione e della disciplina sui poteri speciali;

b) alla Concessionaria, in via operativa e gestionale, sono affidate le attività di pianificazione operativa, amministrazione, gestione e allocazione dello spettro radioelettrico per usi civili, ivi incluse la predisposizione delle procedure di assegnazione dei diritti d'uso, la gestione dei meccanismi di condivisione dello spettro, la tenuta e l'aggiornamento delle relative banche dati; restano ferme in capo alle autorità competenti le funzioni regolatorie, di vigilanza e sanzionatorie, nonché i poteri di indirizzo, coordinamento e rappresentanza internazionale;

c) sono definite le procedure di selezione pubbliche, competitive, trasparenti e non discriminatorie per l'assegnazione dei diritti d'uso, ivi inclusi, ove appropriati, meccanismi d'asta, comparative o a sportello, con criteri predeterminati di qualificazione e valutazione;

d) sono elencati i meccanismi di condivisione dello spettro (anche su base locale, temporale o geografica), inclusi modelli di accesso condiviso autorizzato e mercati secondari (trasferimento, cessione e locazione, anche parziale, dei diritti d'uso), soggetti ad autorizzazione e a condizioni proporzionate a tutela della concorrenza e dell'uso efficiente della risorsa;

e) promozione dell'uso concorrenziale, efficiente e flessibile delle frequenze, favorendo tecnologie innovative, reti locali e industriali, nonché soluzioni di *dynamic spectrum access*, in coerenza con la pianificazione europea e internazionale;

f) piena salvaguardia della riserva e delle priorità d'uso dello spettro per esigenze della difesa, della sicurezza nazionale, della protezione civile e dei servizi di emergenza;

g) chiara separazione delle competenze tra Concessionaria, Ministero competente e Autorità di regolazione; definizione di strumenti di indirizzo e vigilanza governativa e di coordinamento con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con gli Ispettorati territoriali;

h) coordinamento delle attività della Concessionaria con il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, assicurando aggiornamento periodico e coerenza con le decisioni dell'Unione europea e con gli accordi internazionali;

i) pubblicità degli atti e delle procedure; istituzione e aggiornamento di un registro pubblico dei diritti d'uso, delle assegnazioni, delle condizioni tecniche, delle licenze di condivisione e dei trasferimenti;

j) definizione dei criteri per corrispettivi e canoni relativi ai diritti d'uso e ai regimi di condivisione, assicurando la copertura dei costi della Concessionaria e la destinazione all'Erario dei proventi, con eventuali quote vincolate a finalità di infrastrutturazione digitale e innovazione;

k) requisiti di onorabilità e professionalità degli organi e del management; sistemi di controllo interno, anticorruzione e trasparenza; controllo della Corte dei conti limitatamente all'impiego di risorse pubbliche;

l) applicazione, in quanto compatibili, della normativa sui contratti pubblici, con eventuali misure di semplificazione per servizi altamente specializzati e per esigenze di sicurezza;

m) obblighi di sicurezza, resilienza e continuità operativa, inclusi profili di cybersecurity e tutela dei dati, nel rispetto della normativa unionale e nazionale vigente;

n) previsione di consultazioni e audizioni con gli stakeholder prima dell'adozione delle principali decisioni di allocazione e delle condizioni d'uso dello spettro;

o) istituzione di una piattaforma informatica nazionale per la gestione e la tracciabilità dei diritti d'uso e dei regimi di condivisione, interoperabile con i sistemi delle amministrazioni competenti e con le banche dati europee;

p) disciplina delle attività di coordinamento internazionale per la gestione delle interferenze e l'armonizzazione d'uso nelle aree di confine;

q) individuazione di sanzioni amministrative proporzionate e dissuasive per l'inosservanza delle condizioni d'uso o delle regole di condivisione, ferma la competenza dell'autorità di regolazione per l'irrogazione e per la risoluzione delle controversie.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono ad apportare al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le modifiche e integrazioni necessarie, anche mediante:

a) l'inserimento di un Capo dedicato alla Concessionaria, con indicazione di natura, compiti, rapporti con le amministrazioni competenti e con l'autorità di regolazione;

b) la disciplina dei diritti d'uso e dei regimi di condivisione dello spettro, inclusi trasferimento, sub-assegnazione e leasing, nel rispetto dei principi di cui al comma 2;

c) l'aggiornamento delle disposizioni in tema di procedure di assegnazione e dei relativi corrispettivi;

d) il coordinamento con il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e con la normativa di settore, con abrogazione delle disposizioni incompatibili.

4. La concessione delle attività di cui al comma 2, lettera b), è affidata alla Concessionaria con decreto del Ministro competente in materia di co-

municazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa istruttoria pubblica sulle condizioni tecnico-economiche e sui livelli di servizio e previa acquisizione del parere dell'Autorità di regolazione. L'eventuale ingresso di soci privati, ivi comprese le società di cui alla lettera a), avviene secondo procedure ad evidenza pubblica, assicurando l'assenza di controllo privato e di diritti speciali incompatibili con l'interesse pubblico e con la normativa antitrust.

5. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Sugli schemi è altresì acquisito il parere della Conferenza unificata.

6. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi della presente legge.

7. Disposizioni transitorie:

a) i diritti d'uso dello spettro già rilasciati alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi restano fermi fino alla loro scadenza;

b) le procedure di assegnazione in corso alla medesima data proseguono secondo la disciplina vigente, salvo che i decreti legislativi dispongano diversamente per garantire la continuità amministrativa;

c) fino alla piena operatività della Concessionaria, attestata con decreto del Ministro competente, le funzioni continuano ad essere esercitate dalle amministrazioni e dagli enti attualmente competenti.

8. Dall'attuazione della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto alle entrate derivanti dai corrispettivi e canoni connessi all'uso dello spettro; le amministrazioni provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

99.0.145

FINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 99-bis

(Rifinanziamento del Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno)

1. Al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, il Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno di cui all'articolo 22, comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009, n. 42 è incrementato di 918 milioni di euro per l'anno 2026, di 930 milioni di euro per l'anno 2028, di 1.400 milioni di euro per l'anno 2029, di 902 milioni di euro per l'anno 2030, di 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e di 260 milioni di euro per l'anno 2032. Conseguentemente, l'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 è abrogato."

99.0.146

FINA, IRTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 99-bis.

(Istituzione del Fondo per lo sviluppo infrastrutturale delle aree interne)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per lo sviluppo infrastrutturale delle aree interne, con una dotazione di 918 milioni di euro per l'anno 2026, di 930 milioni di euro per l'anno 2028, di 1.400 milioni di euro per l'anno 2029, di 902 milioni di euro per l'anno 2030, di 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e di 260 milioni di euro per l'anno 2032. Il Fondo è destinato al finanziamento di progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio dei comuni periferici e ultraperiferici delle aree interne come definiti dalla Strategia nazionale per le aree interne nell'ambito dell'Accordo di partenariato per l'Italia per il ciclo di programmazione 2021-2027, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 4787 del 15 luglio 2022 con particolare riferimento agli interventi finalizzati alla manutenzione e al miglioramento della viabilità delle strade provinciali e comunali, al rafforzamento del servizio di trasporto pubblico locale e al contrasto dei fenomeni di dissesto idrogeologico. I criteri per l'erogazione delle risorse del Fondo sono

stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. L'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è abrogato."

99.0.147

MANCA

Dopo l'articolo 99, inserire il seguente:

«Art. 99-bis

(Misure a favore della digitalizzazione del Paese)

1. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione del Paese, accelerare la diffusione delle tecnologie di accesso radiomobile di nuova generazione e promuovere la concorrenza, con riferimento alle risorse spettrali i cui diritti d'uso scadono il 31 dicembre 2029, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro centoventi giorni dalla definizione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle procedure di allocazione ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono stabilite le modalità operative e i criteri amministrativi per l'assolvimento dei corrispettivi dovuti in denaro ovvero, in tutto o in parte, mediante realizzazione di investimenti di valore equivalente. Il decreto individua le tipologie di investimenti ammissibili, le metriche di valorizzazione degli stessi e i relativi limiti massimi, previo parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce inoltre obblighi di esecuzione e di rendicontazione, garanzie e sanzioni, anche a carattere restitutorio, in caso di inadempimento. Restano fermi i contributi e gli oneri previsti dalla normativa vigente per le parti non assolte mediante investimenti di valore equivalente.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

99.0.148

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 99-bis

(Misure per il completamento degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Nelle more dell'adozione della pertinente decisione di esecuzione da parte del Consiglio dell'UE, al fine di garantire il completamento gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza non più finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 della legge n. 178 del 2020, le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono incrementate di 800 milioni di euro per l'anno 2026."

Conseguentemente:

- all'articolo 132 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sostituire le parole "dall'anno 2026", con le seguenti: "dall'anno 2027";

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2026.

c) sostituire la rubrica con la seguente: (Fondi).

- all'articolo 134, comma 1, sostituire le parole: « 2.200 milioni» con le seguenti: « 1.700 milioni»

99.0.149

MARTELLA

Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

«Art. 99-bis

(Salvaguardia della Laguna di Venezia)

1. Per gli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, sono stanziati ulteriori risorse pari a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Conseguentemente:

- *all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"*

- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 100.000.000;

2027: - 100.000.000;

2028: - 100.000.000;

99.0.150

ROJC

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 99-bis

1. In attuazione del capo 10 del titolo IX della direttiva 2006/112/CE del Consiglio europeo, del 28 novembre 2006, dopo l'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente: «Art. 8-ter. - *(Operazioni connesse con il traffico internazionale di beni)* - 1. Costituiscono operazioni non imponibili: a) le cessioni di beni destinati a essere collocati in una zona franca o nelle aree dei punti franchi del porto di Trieste; b) le prestazioni di servizi inerenti alle cessioni di beni di cui alla lettera a); c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei luoghi di cui alla lettera a)». Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore a seguito della procedura legislativa europea di esclusione dei punti franchi del

porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea, attivata ai sensi del comma 2.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire la piena e corretta applicazione della normativa internazionale e comunitaria in materia di libera lavorazione industriale delle merci nei punti franchi del porto di Trieste, senza la necessità di valutazione delle condizioni economiche, basato esplicitamente su quanto dispone la vigente normativa nazionale attuativa dell'Allegato VIII al Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, così come confermato nel *memorandum* di Londra del 5 ottobre 1954 e nella dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione resa in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, il Governo adotta, ad opera dei competenti Ministeri, tutte le iniziative occorrenti per presentare alla Commissione europea una comunicazione volta a formalizzare la proposta di modifica dell'articolo 4 del regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, finalizzata all'esclusione della zona franca del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea.»

99.0.151

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 99-bis

(Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.

2. L'individuazione dell'investimento in campagne pubblicitarie effettuato nel periodo temporale definito dal comma 1 è informata al criterio della competenza economica.

3. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie, relativamente al periodo di cui al comma 1, deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'ar-

articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2023, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro. Per le società e associazioni sportive costituite a partire dall'anno 2023, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell'investimento complessivo minimo non inferiore a 10.000 euro e non anche la soglia relativa ai ricavi delle medesime società e associazioni. Le società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

4. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa per un importo complessivo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, che costituisce tetto di spesa.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2."

99.0.170

BASSO, MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 99-bis

(Polizze catastrofali)

1. Ai fini dell'individuazione dei soggetti obbligati alla copertura assicurativa prevista dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, la nozione di "impiego a qualsiasi titolo" si interpreta nel senso di non comprendere:

a) l'affidamento o l'utilizzo di beni tutelati ai sensi Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, la cui promozione, valorizzazione e tutela rimane disciplinata dalle disposizioni speciali del decreto legislativo medesimo;

b) l'affidamento di beni pubblici o porzioni di beni pubblici o l'utilizzo degli stessi per l'espletamento di servizi affidati dalla Pubblica Amministrazione.

2. La mancata stipula della polizza non determina alcuna preclusione o conseguenza nella valutazione dell'assegnazione di contributi, sovvenzioni

o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.".

99.0.171

Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis

(Disposizioni per la riduzione dei premi assicurativi)

1. All'articolo 1, comma 113 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "Nel titolo XVI del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il capo VI è inserito il seguente:" sono sostituite dalle seguenti: "Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 132-ter:

1) al comma 3, al primo periodo, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «rispetto alla media nazionale» e al secondo periodo le parole: «almeno biennale» sono sostituite dalla seguente: «annuale»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Ai fini della progressiva riduzione delle differenze dei premi applicati sul territorio nazionale nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, per i contraenti residenti nelle province individuate ai sensi del comma 3, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno quattro anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), con il regolamento di cui al comma 2 l'IVASS stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle province diverse da quelle individuate ai sensi del comma 3 con un premio medio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo. L'impresa applica la percentuale di sconto di cui al presente comma in modo che eventuali differenziali di premio siano giustificati solo dalla effettiva sussistenza di differenziali di rischio, individuati sulla base di dati tecnici e di specifiche informazioni in possesso della impresa stessa e stabiliti dall'IVASS con il regolamento di cui al comma 2.»;

3) il comma 10 è soppresso;

b) all'articolo 135, dopo il comma 3-*quater* è aggiunto il seguente:

«3-*quinqüies*. L'IVASS provvede alla verifica trimestrale dei dati relativi ai sinistri che le imprese di assicurazione sono tenute a inserire nella banca dati sinistri di cui al comma 1, al fine di assicurare l'omogenea e oggettiva definizione dei criteri di trattamento dei dati medesimi. All'esito delle verifiche periodiche, l'IVASS redige apposita relazione le cui risultanze sono considerate anche al fine della definizione della significatività degli sconti di cui all'articolo 132-*ter*, commi 1 e 4.»;

c) dopo il capo VI è inserito il seguente: ".»

99.0.182

DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 99

(Disposizioni in materia di sicurezza stradale per le strade di accesso ai luoghi di culto)

1. Al fine di garantire la sicurezza delle strade di accesso ai luoghi di culto, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "*Fondo per la manutenzione delle strade di accesso ai luoghi di culto*", di seguito denominato "*Fondo*," con una dotazione pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure, le modalità di riparto delle risorse e le tempistiche per assicurare l'accesso ai finanziamenti del fondo agli enti proprietari delle strade.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

99.0.183

FINA, MALPEZZI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 99-bis

(Fondo per i corridoi faunistici)

1. Al fine della prevenzione degli incidenti e di tutelare l'incolumità pubblica, a protezione della fauna e della biodiversità, nonché al fine del superamento della frammentazione degli habitat, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, destinati alla realizzazione di passaggi faunistici ed al recupero di corridoi faunistici, mediante l'installazione di strutture che consentano l'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica evitando interferenze con la circolazione veicolare e l'installazione di soluzioni tecnologiche di prevenzione delle collisioni con la fauna selvatica.

2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo.»

Consequentemente, Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 9.000.000;

2027: - 9.000.000;

2028: - 9.000.000;

99.0.184

NATURALE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, BILOTTI, SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis.

(Attraversamenti faunistici)

1. A tutela della sicurezza stradale e al fine della prevenzione degli incidenti, nonché a protezione della fauna e della biodiversità con il superamento della frammentazione degli habitat, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo destinato alla realizzazione di passaggi

faunistici, nonché al recupero di corridoi faunistici, per permettere l'attraversamento degli animali senza interferire con il flusso veicolare. Per le finalità del fondo di cui al presente articolo è stanziata la somma di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

99.0.185

BILOTTI, SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis

(Attraversamenti faunistici)

1. A tutela della sicurezza stradale e al fine della prevenzione degli incidenti, nonché per la protezione della fauna e della biodiversità con il superamento della frammentazione degli habitat, presso il Ministero dei Trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, destinato alla realizzazione di passaggi faunistici, nonché al recupero di corridoi faunistici, per permettere l'attraversamento degli animali senza interferire con il flusso veicolare.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

99.0.186

SIRONI, MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis.

(Attraversamenti faunistici)

1. Al fine di ridurre i rischi per gli animali e tutelare l'incolumità pubblica, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, per l'installazione di strutture che consentano l'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica evitando interferenze con la circolazione veicolare e per l'installazione di soluzioni tecnologiche di prevenzione delle collisioni con la fauna selvatica.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

99.0.187

Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, NATURALE, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis.

(Piano straordinario per la gestione integrata dell'uso del suolo a fini di tutela degli equilibri ecosistemici e faunistici)

1. Dopo l'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:

«Art. 19-quater.

(Piano straordinario per la gestione integrata dell'uso del suolo a fini di tutela degli equilibri ecosistemici e faunistici)

1. Al fine di prevenire e mitigare i conflitti derivanti dagli usi del suolo tra attività antropiche e finalità di tutela ambientale, di garantire la conservazione e il ripristino degli habitat naturali e dei corridoi ecologici, di assicurare il mantenimento degli equilibri faunistici ed ecosistemici mediante una gestione integrata e sostenibile del territorio, nonché di promuovere la compatibilità tra gli interventi di sviluppo territoriale e la salvaguardia della biodiversità, in conformità ai principi di sostenibilità ambientale, di precauzione e di integrazione delle politiche settoriali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Piano nazionale per la gestione integrata dell'uso del suolo a fini di tutela degli equilibri ecosistemici e faunistici, di seguito denominato "Piano".

2. Il Piano prevede:

a) misure idonee a garantire la conservazione, il ripristino e la riconnessione funzionale di habitat naturali, corridoi ecologici e aree di particolare rilevanza per la fauna selvatica;

b) l'adozione di sistemi di monitoraggio integrato della fauna selvatica, della vegetazione spontanea e dello stato degli ecosistemi, al fine di individuare tempestivamente eventuali fenomeni di squilibrio ecologico o degrado ambientale;

c) la promozione di pratiche di gestione del suolo e dell'ambiente rurale sostenibili e compatibili con gli obiettivi di tutela ambientale, anche attraverso il recupero e la valorizzazione delle pratiche agro-silvo-pastorali tradizionali, nonché mediante l'introduzione di tecniche innovative basate su criteri ecologici;

d) idonee misure di compensazione ovvero di mitigazione ambientale, per qualsivoglia intervento pubblico o privato che comporti modificazioni significative della destinazione d'uso del suolo ovvero impatti rilevanti sugli equilibri ecologici

3. Il Piano di cui al comma 1 costituisce atto di indirizzo e coordinamento per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono ad adeguare i propri strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo.

4. La pianificazione territoriale e urbanistica, ai diversi livelli di competenza, include misure orientate alla prevenzione, mitigazione e risoluzione dei conflitti derivanti dagli usi contrastanti del suolo, tenendo conto della necessità di garantire l'integrità ecologica dei sistemi naturali, il mantenimento dei servizi ecosistemici e la conservazione delle specie autoctone e degli habitat di interesse nazionale e unionale.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, nel limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

99.0.188

DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis

(Composizione Garante per la protezione dei dati personali)

1. L'articolo 153 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 è sostituito con il seguente con il seguente:

"Art. 153

(Garante per la protezione dei dati personali)

1. Il Garante per la protezione dei dati personali è` composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio. Il Collegio è` formato da quattro componenti eletti, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, con voto limitato e maggioranza dei due terzi dei componenti nelle prime quattro votazioni, e con la maggioranza dei tre quinti a decorrere dalla quinta votazione.

2. Possono essere eletti esclusivamente i soggetti che abbiano presentato la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione pubblica, indetta con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono essere trasmesse entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso. I curricula e la documentazione allegata sono pubblicati integralmente sui siti web della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

3. La candidatura è ammissibile solo se accompagnata da documentazione idonea a comprovare una specifica esperienza di almeno dieci anni di carattere accademico, istituzionale o professionale nel campo della protezione dei dati personali, della sicurezza informatica o del diritto delle tecnologie. Tale esperienza è valutata secondo criteri oggettivi di merito, anche mediante un procedimento pubblico di verifica comparativa e di valutazione tecnico-scientifica, effettuato da un Comitato di esperti indipendenti designato congiuntamente dai Presidenti delle Camere. Il Comitato redige e pubblica un parere motivato sull'ammissibilità e sulla qualificazione delle candidature, che costituisce presupposto necessario per la successiva votazione parlamentare.

4. Non sono eleggibili:

a) coloro che, nei cinque anni antecedenti alla candidatura, abbiano rivestito la carica di parlamentare nazionale o europeo, di membro del Governo, di consigliere regionale o di componente di organi di indirizzo politico di enti pubblici o autorità amministrative indipendenti;

b) coloro che, nei sette anni antecedenti alla candidatura, abbiano ricoperto incarichi di amministratore delegato, direttore generale, componente del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di società di capitali, enti o fondazioni che operino nei settori dei servizi digitali, delle telecomunicazioni, della sicurezza informatica, della consulenza legale o tecnologica, o in ogni altro ambito direttamente o indirettamente correlato alla protezione dei dati personali;

c) coloro che, per situazioni personali, professionali o economiche, si trovino in conflitto di interessi, anche potenziale, con l'esercizio imparziale delle funzioni di Garante, secondo quanto stabilito da un regolamento adottato con deliberazione congiunta degli Uffici di Presidenza delle due Camere.

5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

6. I componenti del Collegio esercitano le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza, non sono soggetti a direttive né vincoli di man-

dato, e non possono ricevere o accettare istruzioni da organi politici o amministrativi, pena la decadenza dalla carica.

7. Il mandato ha durata di sette anni e non è rinnovabile. I componenti non possono essere confermati né eletti in successive legislature.

8. Il mandato cessa anticipatamente soltanto per dimissioni volontarie, sopravvenuta incompatibilità o grave violazione dei doveri d'ufficio.

9. Al presidente e ai componenti compete una indennità di funzione pari alla retribuzione in godimento al primo Presidente della Corte di cassazione, nei limiti previsti dalla legge per il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali. L'indennità di funzione di cui al primo periodo è da ritenere onnicomprensiva ad esclusione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in occasione di attività istituzionali.

10. Alle dipendenze del Garante è posto l'Ufficio di cui all'articolo 155.

11. Con deliberazione congiunta degli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previo parere del Garante in carica, sono disciplinate le modalità di presentazione delle candidature, i criteri di verifica delle competenze, le forme di pubblicità degli atti e le procedure. Di valutazione comparativa ed il parere tecnico di cui al comma 3."

99.0.189

NATURALE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 99-bis.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)

"1. Dopo l'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, inserire il seguente:

«Art. 19-quater.

(Piano straordinario per la messa in sicurezza delle aree montane e marginali)

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la pro-

tezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il "Piano straordinario nazionale per la messa in sicurezza delle aree montane e marginali", di seguito denominato "Piano", finalizzato a prevenire il degrado ambientale, mitigare il rischio idrogeologico e tutelare le comunità locali presenti nei territori montani, collinari e marginali del territorio nazionale.

2. Il Piano persegue i seguenti obiettivi:

a) la riduzione del rischio di dissesti idrogeologici, frane, erosione e altri fenomeni di instabilità del suolo;

b) la conservazione, il ripristino e la gestione sostenibile degli ecosistemi forestali, naturali e agro-forestali;

c) il sostegno allo sviluppo di attività economiche locali compatibili con la tutela ambientale e la valorizzazione delle risorse naturali;

d) il rafforzamento delle capacità di monitoraggio ambientale e prevenzione del rischio attraverso l'adozione di tecnologie avanzate e sistemi di allerta.

3. Il piano di cui al comma 1 è attuato e coordinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avvalersi, con l'eventuale supporto tecnico del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, degli agenti dei corpi di polizia locale nonché dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

99.0.190

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis.

(Censimento e riconversione delle costruzioni e infrastrutture abbandonate, ai fini della riduzione del consumo di suolo)

1. Al fine di contrastare il progressivo incremento del consumo di suolo, promuovere il riuso e la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente e favorire l'efficienza nell'utilizzo delle risorse territoriali e agricole, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica effettua, per l'anno 2026, il censimento nazionale delle costruzioni, infrastrutture e aree produttive dismesse o abbandonate, di seguito denominato censimento.

2. Il censimento individua, classifica e mappa, su base comunale, tutte le costruzioni, infrastrutture, aree industriali, logistiche, militari, agricole, turistiche e residenziali non più utilizzate o in stato di abbandono, nonché le superfici suscettibili di conversione a usi agricoli o di rinaturalizzazione. Il censimento costituisce la base conoscitiva per l'elaborazione di un Piano nazionale per la riconversione e il riuso del patrimonio edilizio e infrastrutturale abbandonato, sulla base delle medesime finalità di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri metodologici e tecnici del censimento, nonché le modalità di raccolta, verifica e aggiornamento dei dati, anche mediante l'utilizzo di sistemi informativi territoriali e di telerilevamento satellitare e le linee guida relative al Piano nazionale per la riconversione e il riuso del patrimonio edilizio e infrastrutturale abbandonato di cui al comma 2. Entro sei mesi dalla data di adozione del decreto di cui al precedente periodo, gli enti locali provvedono alla trasmissione dei dati relativi alle aree e costruzioni abbandonate presenti sul proprio territorio. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano coordinano e validano i dati trasmessi, assicurando la coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica vigenti.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

99.0.191

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 99

(Misure in materia di sicurezza, progettazione, realizzazione di strade, viadotti e ponti)

1. Al fine di favorire la sicurezza delle strade, dei viadotti e dei ponti comprese le attività di realizzazione, progettazione e manutenzione ordinaria e straordinaria presenti sull'intero territorio statale, si istituisce, presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

99.0.192

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 99-bis

(Disposizioni per lo svolgimento dei XX giochi del Mediterraneo del 2026)

1. Al fine di favorire l'accessibilità e l'interconnessione con l'aeroporto di Grottaglie e di migliorare l'infrastrutturazione stradale per lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città di Taranto nel 2026, sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2026, in favore della regione Puglia per il completamento degli interventi di collegamento della strada statale n. 7 con il medesimo aeroporto, mediante l'adeguamento della strada provinciale 83 sino all'area industriale di Grottaglie e con innesto sulla Strada Provinciale per San Giorgio Jonico.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono stabilite le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo ed è indicato il relativo cronoprogramma procedurale e finanziario.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

99.0.193

DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 99-bis

« 1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 698, della legge 30 Dicembre 2020, n.178, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro per l'anno 2027.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

99.0.194

DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 99-bis

1. Ai titolari della Carta giovani nazionale (CGN) di cui all'articolo 1, commi 413 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è associato il «biglietto unico giovani» che consente un prezzo agevolato per l'utilizzo di tutti i mezzi di trasporto, pubblici e privati, all'interno del territorio nazionale. A tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

2. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le funzionalità e le modalità per la realizzazione l'integrazione con la Carta giovani nazionale (CGN)"

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

99.0.205

IRTO, MANCA, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 99-bis

(Disposizioni in materia di revisione prezzi nei contratti pubblici di servizi)

1. Al fine di garantire la continuità e la sostenibilità economica dei servizi pubblici essenziali, in relazione all'aumento straordinario dei costi dei beni alimentari e delle materie prime, nonché agli incrementi del costo del lavoro derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di settore, in via straordinaria e in deroga ai documenti iniziali di gara e alle clausole contrattuali, ai contratti pubblici di servizi pluriennali e continuativi, il cui bando sia stato pubblicato prima del 1° luglio 2023 e che non contengano una clausola di revisione dei prezzi, si applicano le previsioni di cui all'articolo 60 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

2. Le previsioni di cui al comma 1 operano con riferimento alle prestazioni eseguite dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione delle clausole di revisione prezzi di cui al comma 1 sono riconosciuti dalla stazione appaltante nei limiti delle risorse di cui all'articolo 60, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 4.

4. Per le finalità di cui al comma 3, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un Fondo per l'equilibrio economico dei contratti pubblici di servizi pluriennali e continuativi, con una dotazione pari a 400 milioni di euro per l'anno 2026.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di priorità, le modalità di accesso al Fondo e i settori prioritariamente ammissibili.»

Conseguentemente, all'articolo 134, comma 1, sostituire le parole: « 2.200 milioni» con le seguenti: «1.800 milioni»

99.0.208

IRTO, MANCA, BASSO, FINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 99-bis

(Disposizioni in materia di caro materiali)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis:

1) al primo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026» e dopo le parole: «del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016,

2) al quinto periodo, le parole: «per gli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «*per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026*»;

3) al sesto periodo, le parole: «entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2024 ed entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2024, entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025 ed entro il 31 gennaio per l'anno 2026»;

b) al comma 6-ter, primo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025»;

c) al comma 6-quater, le parole: «, di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 400 milioni di euro per l'anno 2026»;

d) al comma 8:

1) al primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti «Fino al 31 dicembre 2026»;

2) al terzo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026»;

e) al comma 12, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»".

Conseguentemente, all'articolo 134, comma 1, sostituire le parole: «con una dotazione di 2.200 milioni di euro per l'anno 2026», con le seguenti: «con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2026».

Art. 99-ter

99-ter.350

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'art.99 aggiungere il seguente:

(Art. 99-*quater* Istituzione del fondo per la riconversione dell'industria bellica)

1. Al fine di promuovere processi di riconversione produttiva e tecnologica delle imprese operanti, in tutto o in parte, nei settori della produzione di materiali di armamento verso produzioni civili e a duplice uso, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un apposito "Fondo per la riconversione dell'industria bellica".

2. Il Fondo è destinato al finanziamento di:

a) programmi di ricerca, sviluppo e innovazione finalizzati alla trasformazione di linee produttive e tecnologie militari verso impieghi civili o duali;

b) progetti di formazione e riqualificazione del personale impiegato nelle imprese interessate;

c) interventi di riconversione industriale e territoriale nei distretti a elevata concentrazione di attività produttive militari, anche attraverso accordi di programma con le regioni e gli enti locali;

d) partenariati pubblico-privati e azioni di sostegno alla nascita di filiere produttive sostenibili nel campo delle tecnologie civili avanzate.

3. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027 e 100 milioni di euro per l'anno 2028.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di funzionamento del Fondo, i criteri di ammissibilità e selezione dei progetti, le procedure di monitoraggio e rendicontazione e le modalità di coordinamento con le politiche industriali e occupazionali nazionali.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy - Missione 1 "Competitività e sviluppo delle imprese", Programma 1.2 "Interventi per la competitività del sistema produttivo", apportare le seguenti variazioni:

2026: 2027: 2028:

CP: - 100.000.000; CP: - 100.000.000; CP: - 100.000.000

CS: - 100.000.000; CS: - 100.000.000; CS: - 100.000.000

99-ter.0.350

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 99-quater

(Disposizioni in materia di revisione prezzi nei contratti pubblici di servizi)

1. Al fine di garantire la continuità e la sostenibilità economica dei servizi pubblici essenziali, in relazione all'aumento straordinario dei costi dei beni alimentari e delle materie prime, nonché agli incrementi del costo del lavoro derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di settore, in via straordinaria e in deroga ai documenti iniziali di gara e alle clausole contrattuali, ai contratti pubblici di servizi pluriennali e continuativi, il cui bando sia stato pubblicato prima del 1° luglio 2023 e che non contengano una clausola di revisione dei prezzi, si applicano le previsioni di cui all'articolo 60 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

2. Le previsioni di cui al comma 1 operano con riferimento alle prestazioni eseguite dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione delle clausole di revisione prezzi di cui al comma 1 sono riconosciuti dalla stazione appaltante nei limiti delle risorse di cui all'articolo 60, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 4.

4. Per le finalità di cui al comma 3, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un Fondo per l'equilibrio economico dei contratti pubblici di servizi pluriennali e continuativi, con una dotazione pari a 400 milioni di euro per l'anno 2026.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di priorità, le modalità di accesso al Fondo e i settori prioritariamente ammissibili.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-bis della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, per l'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 400 milioni di euro.

99-ter.0.351

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 99-quater

(Divieto di promozione del modello produttivo dell'ultra fast fashion da parte degli influencer commerciali)

1. Dal 1° gennaio 2026 è vietata qualsiasi forma di promozione, diretta o indiretta, da parte di soggetti che svolgono attività di influencer commerciale, ai sensi del Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi (D.Lgs. 208/2021) e della Delibera AGCOM n. 197/25/CONS, tramite mezzi elettronici, inclusi social network, piattaforme digitali e altri canali online, relativa a: (i) capi riconducibili al modello produttivo dell'ultra fast fashion; (ii) imprese, insegne o marchi che adottano tale modello produttivo.

2. La violazione del primo comma comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro per le persone fisiche e da 20.000 a 100.000 euro per le persone giuridiche.

3. La disciplina attuativa, comprensiva dei criteri di determinazione delle pratiche vietate e delle modalità di controllo e irrogazione delle sanzioni, è definita con decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il MASE e il MIMIT, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

99-ter.0.352

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

"Art. 99-quater

(Estensione del fondo di garanzia PMI agli enti del Terzo settore)

All'articolo 15-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

b) al comma 1, lettera d) le parole "gli enti del Terzo settore purché iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore nonché al repertorio delle notizie economiche e amministrative presso il registro delle imprese" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti del Terzo settore purché iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.".

99-ter.0.353

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 99-quater

(Proroga e potenziamento del credito di imposta per attività di design e ideazione estetica)

1. All'articolo 1, comma 203 quater, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31

dicembre 2023 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5 per cento della relativa base di calcolo» sono sostituite con le seguenti: «dal periodo d'imposta successivo a quello al 31 dicembre 2025 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2030, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo».

"2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 500 milioni di euro."

99-ter.0.354

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 99-quater

(Sostegno al trasporto ferroviario delle merci)

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto ferroviario delle merci, tenuto conto dell'incremento di traffico nonché dei disagi causati dai cantieri aperti per i lavori di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria, le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie per il trasporto merci sono incrementate di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 100

100.0.2

GIORGIS, ALFIERI, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 100-bis

(Abrogazione dell'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006)

1. L'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, é abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2.".

100.0.5

LA MARCA, GIACOBBE, CRISANTI

Dopo l'articolo 100 inserire il seguente:

«Art. 100-bis

(Disposizioni in favore del personale a contratto delle rappresentanze diplomatiche)

1. Al fine di adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto, si autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e fino all'anno 2028. L'adeguamento è effettuato nel rispetto della congruità con il costo della vita, le retribuzioni analoghe e il mercato del lavoro locale.

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale istituisce un sistema di monitoraggio interno sull'effettivo utilizzo delle risorse e sulla congruità degli adeguamenti. Qualora dagli esiti del monitoraggio emerga che gli adeguamenti eccedono la dotazione disponibile, il Ministero propone interventi correttivi o la revisione della dotazione, nel rispetto delle risorse disponibili.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari ad 1.5 milioni di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

100.0.6 (testo 2)

LA MARCA, GIACOBBE, CRISANTI, ALFIERI

Dopo l'articolo 100 inserire il seguente:

«Art.100-bis.

(Istituzione Fondo Prenot@Mi)

1. Al fine di assicurare un utilizzo efficiente e accessibile del sistema di prenotazione dei servizi consolari "Prenot@Mi", è istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un fondo destinato al potenziamento complessivo della piattaforma, comprensivo degli interventi di aggiornamento tecnologico, ampliamento della capacità operativa e supporto alle attività delle sedi consolari.

2. Il Fondo 1 è destinato a garantire:

a) con una quota pari a 200. 000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, l'adeguamento, la scalabilità e l'evoluzione tecnologica della piattaforma "Prenot@Mi", con particolare riferimento all'aumento della capacità di carico simultaneo degli utenti, all'implementazione di dashboard di monitoraggio in tempo reale dei flussi di prenotazione da parte delle sedi e al potenziamento del servizio di assistenza tecnica;

b) con una quota pari a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, il rafforzamento dell'organico dedicato alla gestione e al supporto del sistema "Prenot@Mi", mediante l'assunzione, con contratto a tempo determinato, di personale tecnico-professionale da inquadrare nell'ambito della normativa vigente relativa al personale a contratto presso le sedi diplomatico-consolari, per un contingente massimo complessivo fino a 70 unità;

3. Con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo delle risorse, compresa la ripartizione tra le sedi e le procedure di selezione del personale.»

Conseguentemente:

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 600.000;

2027: - 600.000;

2028: - 600.000.

100.0.7

LA MARCA, CRISANTI

Dopo l'articolo 100 inserire il seguente:

«Art. 100-bis.

(Rafforzamento della capacità operativa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. Al fine di potenziare la rete diplomatico-consolare e le strutture centrali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, e in deroga all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a bandire concorsi pubblici o a scorrere le graduatorie vigenti per l'assunzione a tempo indeterminato di:

- a. fino a 80 unità di personale della seconda area, posizione economica F2;
- b. fino a 30 unità di personale della terza area, posizione economica F1.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, la dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero è rideterminata, con decreto del Presidente della Repubblica, in coerenza con le unità di cui al comma 1, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge;

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 132, comma 2 della presente legge.»

Art. 101

101.2

GIACOBBE, CRISANTI, LA MARCA

Al comma 1, sostituire le parole: "14 milioni di euro" con le seguenti: "28 milioni di euro"

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 86 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027."

101.3

GIACOBBE, CRISANTI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: "Le procedure relative al riconoscimento della cittadinanza italiana per i minori non sono soggette al pagamento di percezioni consolari o altra tassa laddove almeno uno dei genitori risulti iscritto all'AIRE."

101.4

GIACOBBE, CRISANTI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti: "1-bis. Al fine di migliorare l'efficienza e l'accessibilità ai servizi consolari, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per il 2026 per le spese relative al mantenimento di un sistema informazioni telefonico presso le sedi consolari nei Paesi nei casi in cui risultino con significativa presenza di residenti in possesso della cittadinanza italiana.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge."

101.0.1

LA MARCA, CRISANTI, GIACOBBE

Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

«Art. 101-bis

(Personale locale a contratto degli uffici all'estero)

1. A decorrere dall'anno 2026 all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da "nel limite di" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di un contingente complessivo pari a 3.300 unità".

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

101.0.2

GIACOBBE, LA MARCA, CRISANTI

Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

«Art. 101-bis

(Esenzione dal pagamento del Canone RAI per gli iscritti all'AIRE)

1. All'articolo 18, del Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Il canone di abbonamento relativo agli apparecchi detenuti negli immobili posseduti a titolo di proprietà od usufrutto in Italia da soggetti iscritti all'AIRE è dovuto in misura ridotta di due terzi a patto che tali immobili non siano locati o dati in comodato d'uso".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

101.0.3

GIACOBBE, LA MARCA, CRISANTI

Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

«Art. 101-bis

(Equiparazione del regime fiscale per immobili posseduti da cittadini italiani iscritti all'AIRE con il regime fiscale applicato agli immobili posseduti da chi risiede sul territorio nazionale).

1. All'articolo 1, comma 741, lettera c), dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il numero 6), è aggiunto, in fine, il seguente: "6-bis) una sola unità immobiliare a uso abitativo, con relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, nel comune di iscrizione AIRE, a condizione che tale unità immobiliare non risulti locata o data in comodato d'uso".

2. Alla lettera a), della nota II-bis), all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: «cittadino italiano emigrato all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «da cittadino italiano iscritto al Registro AIRE».

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

101.0.4

GIACOBBE, LA MARCA, CRISANTI

Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

«Art. 101-bis

(Disposizioni in materia di ANF-Assegno al nucleo familiare per i contribuenti residenti all'estero)

1. All' articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti dei soggetti residenti all'estero titolari delle prestazioni di cui al primo periodo erogate sia in virtù della normativa nazionale italiana sia in applicazione di una convenzione internazionale di sicurezza sociale stipulata dall'Italia.".

2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente disegno di legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

101.0.5

GIACOBBE, LA MARCA, CRISANTI

Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

«Art. 101-bis

(Disposizioni in materia di detrazioni per figli a carico per contribuenti residenti all'estero)

1. Dopo il comma 4, dell'articolo 10, del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, è inserito il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano nei confronti dei soggetti non residenti di cui al comma 3-bis dell'articolo 24, del Testo unico delle imposte sui redditi".

2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del precedente comma.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

101.0.6

CRISANTI, GIACOBBE

Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

«Art. 101-bis

(Disposizioni in materia di iscritti AIRE)

1. Gli iscritti Anagrafe italiani residenti all'estero hanno la facoltà di iscriversi al Sistema Sanitario Nazionale italiano con tessera sanitaria e la possibilità di scegliere il medico di base in seguito al pagamento di una specifica tassa regionale individuata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

101.0.7

LA MARCA, GIACOBBE, CRISANTI

Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

«Art. 101-bis

(Disposizioni in materia di cittadini italiani residenti all'estero)

1. Ai cittadini italiani residenti all'estero che attestino la loro iscrizione all'AIRE è riconosciuta una riduzione del 20 per cento, per gruppi non inferiori a 2 persone, e del 25 per cento, per gruppi non inferiori a 5 persone sul prezzo del viaggio ferroviario realizzato con treni del Gruppo Ferrovie dello Stato.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

101.0.8

GIACOBBE, LA MARCA, CRISANTI, ALFIERI

Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

«Art. 101-bis

(Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero)

1. La dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019, con riguardo all'Area funzionale II, è incrementata di duecento unità. Il MAECI è autorizzato, per il triennio 2026-2028, ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di duecento unità da inquadrare nell'Area funzionale II, fascia retributiva F2.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della presente legge, le immissioni nei ruoli organici del MAECI, tramite appositi concorsi per titoli ed esami, dei candidati, in possesso dei requisiti previsti nei relativi bandi di concorso, che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui all'articolo 160, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui presente comma, si tiene conto del periodo di servizio antecedente la data di cessazione dal servizio medesimo.

3. Le procedure concorsuali di cui al comma 2 sono fissate con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione.

4. Il personale a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono immessi, con le modalità di cui al comma 1, e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, nei ruoli organici del MAECI, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi del medesimo comma, nel limite massimo di cento unità per anno sino al raggiungimento del limite massimo di duecento unità nel corso del triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il personale a contratto immesso nei ruoli ai sensi del comma 1 è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale.

6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutato nel limite massimo di 1.899.567 euro per gli anni 2026, 2027 e pari a 3.799.134 euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

101.0.9

GIACOBBE, LA MARCA, CRISANTI

Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

«Art. 101-bis

(Sostegno alla rete dei consoli onorari all'estero)

1. Al fine di potenziare la tempestività e l'efficacia dei servizi consolari, sono autorizzati le seguenti spese:

a) 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

b) 5 milioni di euro per l'anno 2026 per incrementare la tempestività e l'efficacia dei servizi consolari.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

101.0.10

LA MARCA, GIACOBBE, CRISANTI

Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

«Art. 101-bis

(Sostegno alla rete dei consoli onorari all'estero)

1. Per il sostegno della rete dei consoli onorari all'estero è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, conformemente all'articolo 72, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milione di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

101.0.11 (testo 2)

CRISANTI, GIACOBBE, LA MARCA, ALFIERI

Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

«Art. 101-bis

(Contributo Consiglio generale degli italiani all'estero e dei Comitati degli italiani all'estero, misure per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero)

1. Il contributo alle spese di funzionamento del Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui al capitolo 3131 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, e il contributo alle spese di funzionamento dei COMITES, di cui al capitolo 3103 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, sono aumentati rispettivamente di 100 mila euro e 700 mila euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero è autorizzata la spesa di 700 mila euro annui a decorrere dall'anno 2026 per la promozione

della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero.»

Conseguentemente:

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 1.500.000;

2027: - 1.500.000;

2028: - 1.500.000;

101.0.12

CRISANTI, GIACOBBE, LA MARCA, ALFIERI

Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

«Art. 101-bis

(Contributo Comitati degli italiani all'estero)

1. Il contributo alle spese di funzionamento dei COMITES, di cui al capitolo 3103 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, sono aumentati 1,2 milioni per l'anno 2026.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 98,8 milioni di euro per l'anno 2026 di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.»

101.0.13

GIACOBBE, CRISANTI

Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

«Art. 101-bis

(Disposizioni in favore del personale a contratto degli uffici all'estero di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane)

1. Le risorse di cui all'articolo 14, comma 26-ter, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono incrementate di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per adeguare ai parametri di cui all'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le retribuzioni del personale locale da impiegare presso gli uffici della rete estera dell'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane".

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

101.0.14

CRISANTI, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

«Art. 101-bis

(Agevolazioni sulla tassa sui rifiuti per cittadini residenti all'estero)

1. A decorrere dall'anno 2026, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), la tassa sui rifiuti (TARI) avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 659 e al comma 668, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta su base annua in misura parametrata agli effettivi giorni di presenza nell'abitazione desunti in base al delta dei consumi elettrici giornalieri effettivi dell'abitazione stessa rispetto a quelli di base da calcolare in base alla media in kWh dei consumi più bassi registrati per almeno 20 giorni dell'anno precedente.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità:

a) per l'autocertificazione da parte dei cittadini iscritti all'AIRE dei consumi elettrici giornalieri effettivi su base annua o, in alternativa, per il deposito, anche in via telematica, della documentazione sui consumi elettrici presso il comune sede dell'unità immobiliare di cui al comma 1;

b) per il calcolo della TARI, dovuta dai soggetti di cui al comma 1, in base ai consumi elettrici sostenuti su base annua;

c) per il pagamento della TARI da parte dei cittadini iscritti all'AIRE;

d) per il monitoraggio e il controllo delle dichiarazioni e per l'irrogazione delle sanzioni a carico dei cittadini iscritti all'AIRE in caso di infedele o omessa dichiarazione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.»

101.0.15

CRISANTI

Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis

(Agevolazioni TARI per cittadini residenti all'estero)

1. A decorrere dall'anno 2026, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 659 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta su base annua in misura parametrata agli effettivi giorni di presenza nell'abitazione desunti in base al delta dei consumi elettrici giornalieri effettivi dell'abitazione stessa rispetto a quelli di base da calcolarsi in base alla media in kWh dei consumi più bassi registrati per almeno 20 giorni dell'anno precedente.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità:

a) per l'autocertificazione da parte dei cittadini iscritti all'AIRE dei consumi elettrici giornalieri effettivi su base annua o, in alternativa, per il

deposito, anche in via telematica, della documentazione sui consumi elettrici presso il Comune sede dell'unità immobiliare di cui al comma 1;

b) per il calcolo della TARI, dovuta dai soggetti di cui al comma 1, in base ai consumi elettrici sostenuti su base annua;

c) per il pagamento della TARI da parte dei cittadini iscritti all'AIRE;

d) per il monitoraggio e il controllo delle dichiarazioni e per l'irrogazione delle sanzioni a carico dei cittadini iscritti all'AIRE in caso di infedele o omessa dichiarazione.

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 12.000.000;

2027: - 12.000.000;

2028: - 12.000.000;

101.0.16

GIACOBBE, LA MARCA, CRISANTI

Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

«Art. 101-bis

(Disposizioni sanitarie in favore dei cittadini italiani residenti all'estero)

1. Ai cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate a titolo gratuito e per un periodo massimo di centoottanta giorni nell'anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata.».

Consequentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 10.000.000;

2027: - 10.000.000;

2028: - 10.000.000.

101.0.17

GIACOBBE, LA MARCA, CRISANTI

Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

«Art. 101-bis

(Contributo per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero)

1. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero sono autorizzate le seguenti spese a favore degli italiani nel mondo:

a) 700 mila euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

b) 700.000 euro per l'anno 2026 a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero;

c) 100 milione di euro per l'anno 2026 a favore dei Comitati degli italiani all'estero;

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 1.500.000

2027: - 700.000;

2028: - 700.000.

101.0.18

GIACOBBE, LA MARCA, CRISANTI, ALFIERI

Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

«Art. 101-bis

(Ulteriori disposizioni in favore degli italiani all'estero)

1. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero sono autorizzate le seguenti spese a favore degli italiani nel mondo:

a) 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

b) 500.000 euro per l'anno 2026 a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero;

c) 1 milione di euro per l'anno 2026 a favore dei Comitati degli italiani all'estero;

2. Per il sostegno della rete dei consoli onorari all'estero è autorizzata la spesa di euro 800.000 annui a decorrere dall'anno 2026, conformemente all'articolo 72, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

3. Al fine di assicurare misure di sostegno alle Camere di commercio italiane all'estero, è riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

101.0.19

LA MARCA, GIACOBBE, CRISANTI

Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

«Art. 101-bis

(Misure per incentivare il turismo)

1. Al fine di incentivare la ripresa dei flussi di turismo di ritorno, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, per consentire, nei limiti delle disponibilità del medesimo fondo, ai cittadini italiani residenti all'estero, che attestino la loro iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, l'ingresso gratuito nella rete dei musei, delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica, di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo anche al fine del rispetto del limite di spesa annuo individuato al comma 1.

3. Al fine di garantire la tutela e la valorizzazione delle aree di particolare interesse geologico o speleologico, nonché di sostenerne lo sviluppo e la gestione ambientalmente sostenibile e di promuoverne la fruizione pubblica, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito Fondo, con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2026.

4. Il Fondo di cui al comma 3 è volto al finanziamento, in favore dei complessi carsici a vocazione turistica, degli interventi di riqualificazione e di adeguamento degli impianti di illuminazione ordinaria, di sicurezza e multimediale, sia di superficie che degli ambienti sotterranei aperti alla fruizione pubblica, anche mediante la sostituzione e il rinnovo degli stessi con tecnologie che garantiscano la sicurezza delle persone, l'efficienza energetica, la tutela dell'ambiente con l'eliminazione delle sorgenti inquinanti e la conservazione del patrimonio ipogeo.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, le risorse del fondo di cui al comma 3 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio siano presenti grotte naturali turistiche aventi le seguenti caratteristiche: un percorso visitabile, esclusivamente mediante l'accompagnamento da parte di personale autorizzato, della lunghezza minima di 2 chilometri;

a) una media annua di almeno 300.000 visitatori nel periodo 2015-2019;

b) ubicazione in siti di interesse comunitario.

6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasferiscono, nell'ambito delle proprie competenze in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, le risorse spettanti agli enti gestori dei complessi carsici di cui al comma 5.

7. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

101.0.20

CRISANTI, GIACOBBE

Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

«Art. 101-bis

(Disposizioni in materia di finanziamento delle attività dei patronati all'estero)

1. Ai fini del potenziamento delle attività di cui all'articolo 11 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è riconosciuto un contributo straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono disciplinate le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

101.0.23

CATALDI, MAIORINO, GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 101-bis

(Rifinanziamento del Fondo per il voto elettronico)

1. Il Fondo per il voto elettronico istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 628, del-

la legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano alla prima tornata elettorale disponibile, compatibilmente con la situazione internazionale e i rischi legati alla cyber-sicurezza.".

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2026: -2.000.000

2027: - 2.000.000

2028: - 2.000.000

Art. 102

102.1

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Al comma 1, dopo le parole: «della cooperazione internazionale» inserire le seguenti: «, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle piccole e medie imprese a livello nazionale,».

102.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, dopo le parole: «della cooperazione internazionale», inserire le seguenti:

«, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle piccole e medie imprese a livello nazionale,».

102.3

GIACOBBE, CRISANTI

Al comma 1, dopo le parole "diplomatico-consolare" inserire le seguenti: "ed in collaborazione con le organizzazioni delle comunità italiane nel mondo"

102.4

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, inserire in fine le seguenti: «, sentiti i sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle piccole e medie imprese a livello nazionale».

102.6

GIACOBBE, CRISANTI, LA MARCA

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: "1-bis. Una quota parte del fondo di cui al comma 1 è ripartito secondo le seguenti modalità:

a) 2 milioni di euro annui per il sostegno di giovani sportivi di origine italiana residenti all'estero, per la partecipazione a competizioni e manifestazioni sportive in Italia, anche in collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), e con le federazioni sportive italiane riconosciute, nonché le scuole di ogni ordine e grado;

b) 1,5 milioni di euro annui per la promozione di programmi di interscambio e cooperazione tra federazioni sportive e culturali internazionali dei Paesi con elevata presenza di cittadini o discendenti di origine italiana, al fine di favorire la diffusione della lingua e della cultura italiana attraverso lo sport;

c) 3 milioni di euro annui per l'istituzione di borse di studio e programmi di formazione dedicati a studenti di origine italiana residenti all'estero, con particolare riferimento ai settori indicati nel presente articolo, innovazione, scienza, cultura, sport e diplomazia economica;

d) 2 milioni di euro annui per il finanziamento di programmi di interscambio tra istituti scolastici e università italiane e scuole internazionali che prevedono l'insegnamento della lingua e della cultura italiana, anche attraverso progetti congiunti di ricerca e mobilità studentesca;

e) 2 milioni di euro annui per il sostegno di iniziative di promozione della gastronomia italiana e dei mestieri tradizionali nei Paesi con forte presenza di comunità italiane, in collaborazione con le Camere di Commercio Italiane all'Estero e con gli Istituti Italiani di Cultura, favorendo la formazione professionale e l'educazione alimentare dei giovani di origine italiana;

f) 2 milioni di euro annui per il finanziamento di progetti di innovazione e start-up promossi da giovani di origine italiana residenti all'estero, anche in partenariato con università e imprese italiane, al fine di favorire il rientro di competenze e la creazione di reti imprenditoriali italo-globali;

g) 2 milioni di euro annui per il finanziamento di progetti promossi dagli enti gestori per programmi di insegnamento della lingua italiana nelle scuole primarie e superiori all'estero.;

h) 3 milioni di euro annui per progetti di ricerca universitaria indirizzati allo studio della lingua e della cultura italiana all'estero, e/o a progetti che coinvolgano ricercatori italiani di università straniere;

i) 4 milioni di euro annui per progetti promossi dalle Camere di Commercio al fine di dare impulso al Made in Italy all'estero, con particolare riferimento ai progetti che prevedono il coinvolgimento delle attività italiane all'estero;

j) 1 milione di euro annui per il finanziamento di progetti promossi dai Comites."

102.7

GIACOBBE, CRISANTI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: "1-bis. Una quota parte del fondo di cui al comma 1 è destinata:

a) al sostegno di giovani sportivi di origine italiana residenti all'estero, per la partecipazione a competizioni e manifestazioni sportive in Italia, anche in collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), e con le federazioni sportive italiane riconosciute, nonché le scuole di ogni ordine e grado;

b) alla promozione di programmi di interscambio e cooperazione tra federazioni sportive e culturali internazionali dei Paesi con elevata presenza di cittadini o discendenti di origine italiana, al fine di favorire la diffusione della lingua e della cultura italiana attraverso lo sport;

c) all'istituzione di borse di studio e programmi di formazione dedicati a studenti di origine italiana residenti all'estero, con particolare riferimento ai settori indicati nel presente articolo, innovazione, scienza, cultura, sport e diplomazia economica;

d) al finanziamento di programmi di interscambio tra istituti scolastici e università italiane e scuole internazionali che prevedano

l'insegnamento della lingua e della cultura italiana, anche attraverso progetti congiunti di ricerca e mobilità studentesca;

e) al sostegno di iniziative di promozione della gastronomia italiana e dei mestieri tradizionali nei Paesi con forte presenza di comunità italiane, in collaborazione con le Camere di Commercio Italiane all'Estero e con gli Istituti Italiani di Cultura, favorendo la formazione professionale e l'educazione alimentare dei giovani di origine italiana;

f) al finanziamento di progetti di innovazione e start-up promossi da giovani di origine italiana residenti all'estero, anche in partenariato con università e imprese italiane, al fine di favorire il rientro di competenze e la creazione di reti imprenditoriali italo-globali;

g) al finanziamento di progetti promossi dagli enti gestori per programmi di insegnamento della lingua italiana nelle scuole primarie e superiori all'estero;

h) all'università per progetti di ricerca indirizzati allo studio della lingua e della cultura italiana all'estero o per progetti che coinvolgono ricercatori italiani di università straniere;

i) a progetti promossi dalle Camere di Commercio per dare impulso al Made in Italy all'estero, con particolare riferimento a quei progetti che prevedono il coinvolgimento delle attività italiane all'estero;

j) al finanziamento di progetti promossi dai Comites."

102.9

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine i seguenti:

«1-bis. In considerazione dell'incremento dei costi di importazione derivanti dall'applicazione dei dazi doganali stabiliti dall'Accordo commerciale tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America del 27 luglio 2025 ed entrato in vigore il 7 agosto 2025, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nei settori del tessile, della moda, della pelletteria, della calzatura e degli accessori è riconosciuto un credito d'imposta pari al 75 per cento della costi doganali sostenuti nel periodo compreso tra il 7 agosto 2025 e il 7 agosto 2026.

1-ter Il credito d'imposta di cui al comma 1-bis è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2026.

1-*quater*. Il credito d'imposta di cui al comma 1-*bis* è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. Il credito di imposta è concesso ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014.

1-*quiquies*. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*quater*.

1-*sexies*. Agli oneri derivanti dai commi 1-*bis* e 1-*ter*, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

102.10

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di promuovere a livello internazionale i valori, l'identità culturale e l'immagine della Moda italiana, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo denominato "Fondo per la diffusione internazionale dei valori e dell'immagine della Moda", con una dotazione iniziale di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

1-*ter*. Il fondo di cui al comma 1-*bis* è destinato a sostenere le attività poste in essere dalla Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) nell'ambito di:

- a) sfilate di moda;
- b) esposizioni, rassegne culturali e mostre in Italia e all'estero;
- c) progetti volti a promuovere la competitività, l'artigianalità e l'innovazione del settore moda italiano, nonché campagne di comunicazione mirate alla valorizzazione degli effetti positivi generati dalle imprese della moda e dalle società capofila della filiera nazionale sui territori e sulle comunità in cui operano, in Italia e all'estero, con particolare riferimento alle ricadute di carattere strutturale, formativo e sociale.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessan-

ta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

102.350

MARTON, PIRRO, DAMANTE

Sopprimere il comma 1-quinquies.

102.0.1

LA MARCA, CRISANTI, GIACOBBE

Dopo l'articolo 102 inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Potenziamento delle agevolazioni per il rientro dei docenti e ricercatori residenti all'estero)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero» sono inserite le seguenti: «, ovvero attività di alta formazione o di ricerca applicata presso imprese, centri di ricerca o università estere per un periodo non inferiore a dodici mesi»;

b) al comma 3, le parole: «nei cinque periodi d'imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei sette periodi d'imposta successivi»;

c) al comma 3-ter:

1) al primo periodo, le parole: «nei sette periodi d'imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei nove periodi d'imposta successivi»;

2) al secondo periodo, le parole: «nei dieci periodi d'imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei dodici periodi d'imposta successivi»;

3) al terzo periodo, le parole: «nei dodici periodi d'imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei quattordici periodi d'imposta successivi»;

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

102.0.2

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 102-bis

(Disposizioni per l'adeguamento degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo)

1. All'articolo 30 della legge 11 agosto 2014, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Al fine di raggiungere entro il 2030 lo stanziamento annuale pari allo 0,70 per cento del RNL per il finanziamento degli interventi a sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo come concordato dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, con apposito Decreto del Presidente del Consiglio, nei successivi tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, il percorso di graduale adeguamento e indica gli stanziamenti che saranno inseriti nelle previsioni del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, per ciascuno stato di previsione della spesa dei ministeri interessati, a partire dalla presente legge.".

102.0.3

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 102-bis

(Misure per la cooperazione internazionale per lo sviluppo)

1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo e in osservanza dell'art. 1, comma 381, lettera a), della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

102.0.4

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Carta degli oli extravergini)

1. Al fine di diffondere la qualità dell'olio extravergine italiano e le connesse peculiarità territoriali, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'istituzione di un logo di cui possono avvalersi volontariamente, all'interno dei propri locali, gli operatori del settore della ristorazione e gli esercenti abilitati alla somministrazione di cibi e di bevande, con l'obiettivo di incoraggiare la promozione della carta degli oli extravergini con denominazione di origine protetta (DOP), ad indicazione geografica protetta (IGP), nonché quelli aderenti al Sistema EVO qualità.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabilite le modalità di svolgimento di un concorso di idee per la scelta del logo, da bandire entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del suddetto decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Il logo di cui al comma 1 è esposto, in modo chiaro e ben evidente, sulla carta degli oli extravergini e all'interno dei locali per l'esercizio della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, nei menù, consultabili anche da remoto, e in tutti i materiali di comunicazione promozionale ai consumatori.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

102.0.5

LA MARCA, CRISANTI, GIACOBBE

Dopo l'articolo 102 inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Disposizioni in materia di agevolazioni di viaggio per i cittadini italiani residenti all'estero)

1. Ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero è riconosciuta una riduzione sul prezzo dei biglietti per i viaggi ferroviari effettuati con i treni del Gruppo Ferrovie dello Stato, e per i viaggi aerei effettuati con la compagnia ITA Airways (ITA) sull'intero territorio nazionale. La riduzione è pari al 10 per cento sul prezzo del singolo biglietto, al 20 per cento sul prezzo dei singoli biglietti per gruppi non inferiori a due persone, e al 25 per cento sul prezzo dei singoli biglietti per gruppi non inferiori a cinque persone. Le riduzioni di cui al presente comma sono riconosciute nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 3 del presente articolo.

2. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2, e di disciplinare le convenzioni operative con il Gruppo Ferrovie dello Stato e con ITA Airways.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 132, comma 2 della presente legge.»

Art. 103

103.3

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 2, inserire, in fine, le seguenti parole: «, di cui una quota pari al 20 per cento è destinata alla concessione di contributi a fondo perduto in favore PMI che per la prima volta intraprendono percorsi di internazionalizzazione».

103.5

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di cui una quota pari al 20 per cento è destinata alla concessione di contributi a fondo perduto in favore PMI che per la prima volta intraprendono percorsi di internazionalizzazione».

103.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«, di cui una quota pari al 20 per cento è destinata alla concessione di contributi a fondo perduto in favore PMI che per la prima volta intraprendono percorsi di internazionalizzazione».

103.7

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«, di cui una quota pari al 20 per cento è destinata alla concessione di contributi a fondo perduto in favore PMI che per la prima volta intraprendono percorsi di internazionalizzazione».

103.8

BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Al comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese di minori dimensioni, una quota pari al 50 per cento delle risorse di cui al periodo precedente è destinata alle piccole e medie imprese.»

103.9

NAVE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Al comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire un adeguato supporto ai processi di internazionalizzazione delle imprese artigiane, una quota pari al 20 per cento delle risorse di cui al periodo precedente è destinata alle imprese di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443.»

103.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. I benefici di cui al presente articolo sono subordinati all'impegno, da parte dei soggetti beneficiari, al rispetto dei principi e delle linee guida dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) in materia di lavoro dignitoso e dei principi OCSE per le imprese multinazionali. In caso di violazioni documentate nelle filiere produttive, l'amministrazione competente dispone la revoca del beneficio.

2-ter. Non possono beneficiare delle misure di cui al presente articolo le imprese che, nei tre anni antecedenti alla domanda, abbiano delocalizzato, in Paesi extra-UE, attività produttive originariamente svolte in Italia, ovvero abbiano ridotto in modo significativo l'occupazione nel territorio nazionale senza giustificato motivo industriale.

2-quater. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale pubblica annualmente l'elenco dei beneficiari, gli importi concessi e un rapporto sull'impatto occupazionale e territoriale delle misure di internazionalizzazione, con particolare riferimento al mantenimento dei livelli occupazionali in Italia.

103.11

CAMUSSO, MANCA, FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-bis. I benefici di cui al presente articolo sono subordinati all'impegno, da parte dei soggetti beneficiari, al rispetto dei principi e delle linee guida dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) in materia di lavoro dignitoso e dei principi OCSE per le imprese multinazionali. In caso di violazioni documentate nelle filiere produttive, l'amministrazione competente dispone la revoca del beneficio.

2-ter. Non possono beneficiare delle misure di cui al presente articolo le imprese che, nei tre anni antecedenti alla domanda, abbiano delocalizzato, in Paesi extra-UE, attività produttive originariamente svolte in Italia, ovvero abbiano ridotto in modo significativo l'occupazione nel territorio nazionale senza giustificato motivo industriale.

2-quater. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale pubblica annualmente l'elenco dei beneficiari, gli importi concessi e un rapporto sull'impatto occupazionale e territoriale delle misure di internazionalizzazione, con particolare riferimento al mantenimento dei livelli occupazionali in Italia."

103.12

BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. I benefici concessi ai sensi del comma 2 sono subordinati al rispetto dei principi e delle linee guida dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) in materia di lavoro dignitoso. Il beneficio non spetta alle imprese che, nei tre anni antecedenti alla domanda, abbiano delocalizzato, in Paesi extra-UE, attività produttive originariamente svolte in Italia, ovvero abbiano ridotto in modo significativo l'occupazione nel territorio nazionale senza giustificato motivo industriale.

2-ter. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale pubblica annualmente sul proprio sito internet l'elenco dei beneficiari, gli importi concessi e un rapporto sull'impatto occupazionale e territoriale delle misure di internazionalizzazione, con particolare riferimento al mantenimento dei livelli occupazionali in Italia.»

103.13

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« Per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, con priorità per le piccole e medie imprese:

a) la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;

b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di ulteriori 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

Conseguentemente:

- *all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029"*

- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 50.000.000;

2027: - 50.000.000;

2028: - 50.000.000;

103.14

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis. Al fine di mitigare l'impatto dei dazi esteri sui prodotti italiani e di sostenere la diversificazione geografica delle esportazioni delle piccole e medie imprese, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, destinato al riconoscimento di un credito d'imposta fino al 30 per cento per le spese di internazionalizzazione, i costi di riconversione produttiva verso mercati alternativi, le spese per fiere, marketing e certificazioni internazionali, e contributi a fondo perduto per le imprese maggiormente colpite dall'inasprimento dei dazi.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

103.15

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Al fine di mitigare l'impatto dei dazi esteri sui prodotti italiani e di sostenere la diversificazione geografica delle esportazioni delle piccole e medie imprese, è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, destinato al riconoscimento di un credito d'imposta fino al 30 per cento per le spese di internazionalizzazione, i costi di riconversione produttiva verso mercati alternativi, le spese per fiere, marketing e certificazioni internazionali, e contributi a fondo perduto per le imprese maggiormente colpite dall'inasprimento dei dazi.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029».

103.16

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma: «2-bis. Al fine di mitigare l'impatto dei dazi esteri sui prodotti italiani e di sostenere la diversificazione geografica delle esportazioni delle piccole e medie imprese, presso il è istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, che costituisce limite di spesa. Il fondo, da ripartire entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è destinato al riconoscimento di un credito d'imposta fino al 30 per cento per le spese di internazionalizzazione, i costi di riconversione produttiva verso mercati alternativi, le spese per fiere, marketing e certificazioni internazionali, e contributi a fondo perduto per le imprese maggiormente colpite dall'inasprimento dei dazi.. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

103.17

BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire allee micro e piccole imprese di espandersi e consolidarsi nei mercati esteri, è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026 finalizzata al rifinanziamento della misura denominata "Temporary Export Manager (TEM)" destinata all'erogazione di un contributo a fondo perduto, sotto forma di voucher, per le spese sostenute per avvalersi di consulenze da parte di Temporary Export Manager (TEM) con competenze digitali, inseriti temporaneamente in azienda e iscritti nell'apposito elenco del Ministero degli Esteri. Con decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»

103.18

BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Al fine di sostenere le micro e piccole imprese manifatturiere nelle attività di internazionalizzazione, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026 finalizzata al rifinanziamento della misura denominata "Bonus Export Digitale Plus" per la concessione di contributi per le spese di l'acquisto di soluzioni digitali per l'export. Il contributo è erogato, in un'unica soluzione, a seguito di rendicontazione delle spese sostenute presso Società fornitrici iscritte all'elenco dei fornitori di soluzioni digitali per l'export istituito ai sensi dell'Autorizzazione del Direttore Generale di ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane n. 20/21 del 22 novembre 2021.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «80 milioni di euro annui per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»

103.19

NAVE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis. Al fine di favorire la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, le disposizioni di cui all'articolo 25-bis del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si applicano anche per l'anno 2026, nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro. A tal fine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto dello sviluppo economico 4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2022, n. 195.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»

103.20

PATUANELLI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2 bis. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 2 milioni euro a decorrere dal 2026 da destinare alle Camere di Commercio Italiane all'Esteri.»

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 132, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «98 milioni»

103.21

MANCA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2 bis. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 2 milioni euro a decorrere dal 2026 da destinare alle Camere di Commercio Italiane all'Estero.»

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 132, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «98 milioni»

103.23

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Al fine di garantire la rappresentanza delle esigenze delle piccole e medie imprese nella definizione dei criteri e delle priorità di accesso agli strumenti di sostegno all'internazionalizzazione, è assicurata la partecipazione, a titolo consultivo, di rappresentanti delle associazioni di categoria delle PMI maggiormente rappresentative al Comitato Agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.»

103.24

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire la rappresentanza delle esigenze delle piccole e medie imprese nella definizione dei criteri e delle priorità di accesso agli strumenti di sostegno all'internazionalizzazione, è assicurata la partecipazione, a titolo consultivo, di rappresentanti delle associazioni di categoria delle PMI maggiormente rappresentative al Comitato Agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.»

103.25

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 463 è inserito il seguente:

"463-bis. Al fine di rafforzare la presenza delle imprese italiane del settore moda nei mercati dell'America Centrale e Meridionale e promuovere i prodotti Made in Italy in tali mercati, una quota pari al 20 per cento delle risorse del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, destinate per le finalità di cui al comma 463, è riservata al finanziamento di progetti presentati da imprese del settore moda operanti nei settori del tessile, dell'abbigliamento, della pelletteria, della calzatura e degli accessori. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma, incluse le procedure di selezione, i criteri di priorità e le modalità di rendicontazione."»

103.26

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis - Al fine di garantire la rappresentanza delle esigenze delle piccole e medie imprese nella definizione dei criteri e delle priorità di accesso agli strumenti di sostegno all'internazionalizzazione, è assicurata la partecipazione, a titolo consultivo, di rappresentanti delle associazioni di categoria delle PMI maggiormente rappresentative al Comitato Agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.»

103.27

FURLAN, PAITA, Enrico BORGHİ, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Al fine di garantire la rappresentanza delle esigenze delle piccole e medie imprese nella definizione dei criteri e delle priorità di accesso agli strumenti di sostegno all'internazio-

nalizzazione, è assicurata la partecipazione, a titolo consultivo, di rappresentanti delle associazioni di categoria delle PMI maggiormente rappresentative al Comitato Agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.»

103.0.1

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 103-bis

(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

1. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è soppresso.

2. Gli interventi di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione delle imprese esportatrici, erogati a valere sul fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, non sono oggetto di segnalazione alla Centrale dei Rischi di cui alla deliberazione del CICR del 29 marzo 1994.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili del fondo di cui al comma 2 e sulle eventuali risorse non utilizzate di altre misure gestite da SIMEST S.p.A. a valere sul medesimo fondo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

103.0.2

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 103-bis

(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

1. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è soppresso.

2. Gli interventi di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione delle imprese esportatrici, erogati a valere sul fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, non sono oggetto di segnalazione alla Centrale dei Rischi di cui alla deliberazione del CICR del 29 marzo 1994.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili del fondo di cui al comma 2 e sulle eventuali risorse non utilizzate di altre misure gestite da SIMEST S.p.A. a valere sul medesimo fondo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

103.0.3

BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 103-bis

(Fondo a sostegno delle MPMI interessate dall'incremento delle imposte sulle esportazioni)

1. Al fine di mitigare l'impatto negativo dell'introduzione di barriere doganali e dell'eventuale incremento delle imposte applicate sulle merci esportate, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro per l'anno 2026, destinato al sostegno delle micro, piccole e medie imprese, delle reti e dei consorzi di imprese a vocazione esportatrice.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

103.0.4

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 103-bis

*(Misure per l'internazionalizzazione dei brand
di moda in Messico e nei paesi del Mercosur)*

1. Al fine di sostenere l'internazionalizzazione delle imprese italiane operanti nel settore moda e di favorire la diversificazione dei mercati esteri, alle predette imprese è riconosciuto un credito di imposta, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute per la promozione dei propri marchi e prodotti in Messico e nei Paesi aderenti al Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay e Bolivia).

2. Sono ammissibili al beneficio le spese relative a:

a) partecipazione a fiere, saloni e manifestazioni internazionali in Messico e nei Paesi del Mercosur;

b) campagne pubblicitarie e di comunicazione, anche digitali, rivolte ai consumatori e agli operatori commerciali locali;

c) studi di mercato, consulenze strategiche e attività di branding finalizzate all'ingresso o al consolidamento nel mercato del Messico e del Mercosur;

d) spese per la costituzione di reti commerciali, showroom e punti vendita diretti o in franchising.

3. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un massimo di 500.000 euro annui per beneficiario.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese.

5. Con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le mo-

dalità attuative del presente articolo, incluse le procedure di accesso, rendicontazione e controllo.

6. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

103.0.5

ZAMBITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 103-bis

(Sostegno allo sviluppo e alla legalità del sistema industriale del distretto tessile pratese)

1. Al fine di contrastare i fenomeni di illegalità economica, lavorativa ed ambientale nel distretto industriale di Prato, individuato ai sensi della deliberazione della Giunta regionale della Toscana 21 febbraio 2000, n. 69, è autorizzata per l'anno 2026 la spesa di 2.000.000 di euro per la costituzione e il funzionamento di una task force interistituzionale deputata allo svolgimento di attività di controllo e vigilanza, anche mediante l'incrocio e l'interoperabilità delle banche dati disponibili presso amministrazioni, enti e società pubbliche, nonché presso società che erogano servizi di interesse economico generale.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno e sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le linee guida per la programmazione e il coordinamento delle attività della task force nonché le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 104

104.0.3

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Dopo l'articolo 104 inserire il seguente:

«Art. 104-bis

(Modifica dell'articolo 21, comma 5 legge 31 dicembre 2009, n. 196)

1. All'articolo 21, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo le parole "le spese obbligatorie, ivi comprese quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, nonché le spese per interessi passivi e per ammortamento di mutui» sono inserite le seguenti: «, le spese destinate alla cooperazione internazionale allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125,".»

104.0.4

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 104-bis

(Rifinanziamento del fondo per il potenziamento degli interventi e le dotazioni strumentali in materia di difesa cibernetica e di capacità di resilienza energetica nazionale).

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato per un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

104.0.5

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 104-bis

*(Misure per l'incentivazione della produttività del personale civile della
difesa)*

1. All'articolo 614, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al primo periodo, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2026»;

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

104.0.6

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Dopo l'articolo 104 inserire il seguente:

«Art. 104-bis

(Misure in materia di cooperazione allo sviluppo)

1. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 5, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

b) all'articolo 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente "2-bis. L'Agenzia può concedere contributi o affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo, volte a promuovere lo sviluppo sostenibile nei Paesi partner, a imprese selezionate mediante procedure comparative pubbliche. I requisiti e i criteri per la selezione, realizzazione, gestione e rendicontazione delle iniziative finanziate o cofinanziate dall'Agenzia sono stabiliti dal Comitato Congiunto, sulla base dei principi e delle finalità della presente legge, degli *standard* internazionali in materia di diritti umani, di lavoro dignitoso, di responsabilità sociale e di tutela ambientale nonché dei principi della normativa in materia di contratti pubblici.".

2. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo

18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2026, di 80 milioni di euro per l'anno 2027, di 300 milioni di euro per l'anno 2028.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, 80 milioni per l'anno 2027 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 3

4. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, 80 milioni per l'anno 2027 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a pari 50 milioni di euro per l'anno 2026, 80 milioni per l'anno 2027 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.»

104.0.7

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Dopo l'articolo 104 inserire il seguente:

«Art. 104-bis

(Misure in materia di cooperazione allo sviluppo)

1. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 5, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

b) all'articolo 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente "2-bis. L'Agenzia può concedere contributi o affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo, volte a promuovere lo sviluppo sostenibile nei

Paesi partner, a imprese selezionate mediante procedure comparative pubbliche. I requisiti e i criteri per la selezione, realizzazione, gestione e rendicontazione delle iniziative finanziate o cofinanziate dall'Agenzia sono stabiliti dal Comitato Congiunto, sulla base dei principi e delle finalità della presente legge, degli *standard* internazionali in materia di diritti umani, di lavoro dignitoso, di responsabilità sociale e di tutela ambientale nonché dei principi della normativa in materia di contratti pubblici.".

2. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2, dell'articolo 132.»

104.0.8 (testo 2)

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Dopo l'articolo 104 inserire il seguente:

«Art.104-bis

(Disposizioni in materia di cooperazione allo sviluppo)

1. All'articolo 30 della legge 11 agosto 2014, n. 125, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente: "1-bis Al fine di raggiungere entro il 2030 lo stanziamento annuale pari allo 0,70% del RNL per il finanziamento degli interventi a sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo come concordato dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta con apposito decreto del Presidente del Consiglio, nei successivi tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, il percorso di graduale adeguamento e indica gli stanziamenti che saranno inseriti nelle previsioni del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, per ciascuno stato di previsione della spesa dei ministeri interessati, a partire dalla legge di bilancio 2027." »

2. Al fine di garantire la piena operatività dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) e di assicurare la continuità dei programmi e degli impegni internazionali assunti dall'Italia in materia di cooperazione allo sviluppo, è incrementata la dotazione di parte corrente dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Missione "L'Italia in Europa e nel mondo" (Programma 4.2 "Cooperazione allo sviluppo") - Capitolo 2185/1, di 63.700.000 euro per l'anno 2026, di 49.700.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»

Consequentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 63.700.000;

2027: - 49.700.000;

2028: - 49.700.000

104.0.10

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Dopo l'articolo 104 inserire il seguente:

«Art. 104-bis

(Rifinanziamento Risoluzione n. 1325(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325), sulle donne, la pace e la sicurezza)

1. All'articolo 1, comma 642, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023", sono sostituite dalle seguenti: "è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni degli anni 2026, 2027 e 2028.»

Consequentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 5.000.000;

2027: - 5.000.000;

2028: - 5.000.000;

104.0.11

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Dopo l'articolo 104 inserire il seguente:

«Art. 104-bis

(Rifinanziamento Risoluzione n. 1325(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325), sulle donne, la pace e la sicurezza)

1. All'articolo 1, comma 642, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023", sono sostituite dalle seguenti: "è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni degli anni 2026, 2027 e 2028.»

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 1.000.000;

2027: - 1.000.000;

2028: - 1.000.000;

104.0.12

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 104-bis

(Potenziamento strumento militare contro minacce di tipo Chimico Biologico Radiologico Nucleare e incremento capacità Scuola Interforze per la difesa NBC)

1. All'articolo 1, comma 1013, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: «per l'anno 2021», sono inserite le seguenti: «e per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028,».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

104.0.17

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 104-bis

(Inserimento nei ruoli civili del Ministero della difesa del personale operaio forestale)

1. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità di cui all'articolo 9 della Costituzione, il personale operaio assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, in forza all'Arma dei Carabinieri, a decorrere dall'anno 2026 è inserito nei ruoli civili del Ministero della difesa, fino all'ammontare complessivo di 1246 unità, previo espletamento di una procedura selettiva nella forma del corso-concorso.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, nel limite di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

104.0.19

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 104-bis

(Incremento Fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa)

1. A fronte dell'incremento dei compiti e delle funzioni svolti dal personale civile del Ministero della difesa a supporto delle Forze armate, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2026, la spesa di 21 milioni di euro annui da destinare all'incremento del Fondo risorse decentrate del personale civile non dirigenziale, in deroga al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 21 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

104.0.20

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 104-bis

(Formazione specialistica del personale dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'arma dei carabinieri).

1. Per le attività e gli strumenti funzionali a mantenere e rafforzare i livelli di formazione specialistica del personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

104.0.21

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 104-bis

(Fondo assistenza psicologica per il personale delle Forze armate)

1. Al fine di garantire un'organica e qualificata assistenza psicologica e psicoterapeutica al personale delle Forze armate su tutto il territorio nazionale per la gestione di situazioni di disagio psicoemotivo, nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un Fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

104.0.22

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 104-bis

(Disposizioni per il potenziamento delle capacità produttive, scientifiche e di ricerca dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze)

1. Al fine di potenziare le capacità produttive, scientifiche e di ricerca dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

104.0.23

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 104-bis

(Disposizioni in materia di imposta straordinaria e temporanea nel settore degli armamenti)

1. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica del settore degli armamenti, per gli anni 2026 e 2027, è istituita un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti il predetto settore.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2026 e 2027, un'imposta pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2026 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2022, 2023 e 2024;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2027 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2023, 2024 e 2025.

3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2026 e 2027, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 1 e 2, inclu-

dendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2027 e 2028, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle Entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2026 e 2027.

7. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'imposta straordinaria di cui al comma 1e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.".

104.0.25

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Dopo l'articolo 104 inserire il seguente:

«Art. 104-bis

(Fondo piano strategico Italia-Africa)

1. Al fine di rafforzare la collaborazione tra l'Italia e Stati del continente africano, nell'ottica di un piano strategico Italia-Africa, cosiddetto Piano Mattei, è istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un apposito fondo con una dotazione finanziaria pari a 125.351.115 euro per l'anno 2026, 125.492.482 euro per l'anno

2027, 125.500.839 euro per l'anno 2028, 125.702.673 euro per l'anno 2029, 7.225.548 euro per l'anno 2030, 7.233.281 euro per l'anno 2031, 7.275.811 euro per l'anno 2032, 7.283.544 euro per l'anno 2033 e 7.326.075 euro annui a decorrere dall'anno 2034.

2. La legge 21 febbraio 2024, n 14 è abrogata.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 125.351.115 euro per l'anno 2026, 125.492.482 euro per l'anno 2027, 125.500.839 euro per l'anno 2028, 125.702.673 euro per l'anno 2029, 7.225.548 euro per l'anno 2030, 7.233.281 euro per l'anno 2031, 7.275.811 euro per l'anno 2032, 7.283.544 euro per l'anno 2033 e 7.326.075 euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 3.

4. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 125.351.115 euro per l'anno 2026, 125.492.482 euro per l'anno 2027, 125.500.839 euro per l'anno 2028, 125.702.673 euro per l'anno 2029, 7.225.548 euro per l'anno 2030, 7.233.281 euro per l'anno 2031, 7.275.811 euro per l'anno 2032, 7.283.544 euro per l'anno 2033 e 7.326.075 euro annui a decorrere dall'anno 2034. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a pari a 125.351.115 euro per l'anno 2026, 125.492.482 euro per l'anno 2027, 125.500.839 euro per l'anno 2028, 125.702.673 euro per l'anno 2029, 7.225.548 euro per l'anno 2030, 7.233.281 euro per l'anno 2031, 7.275.811 euro per l'anno 2032, 7.283.544 euro per l'anno 2033 e 7.326.075 euro annui a decorrere dall'anno 2034. .»

104.0.26

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Dopo l'articolo 104 inserire il seguente:

«Art. 104-bis

(Fondo piano strategico Italia-Africa)

1. Al fine di rafforzare la collaborazione tra l'Italia e Stati del continente africano, nell'ottica di un piano strategico Italia-Africa, cosiddetto Piano Mattei, è istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un apposito fondo con una dotazione finanziaria pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2, dell'articolo 132.»

104.0.27

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 104-bis

(Misure temporanee per il rafforzamento dell'offerta di servizi sociali dei Comuni ospitanti un significativo numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea)

1. È autorizzata l'assegnazione, fino al 31 dicembre 2026, nel limite di euro 40.000.000, del contributo forfetario una tantum per il rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui all'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Al riparto del contributo di cui al primo periodo e al conseguente trasferimento delle relative risorse pro quota assegnate si provvede con i criteri e le modalità previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 no-

vembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

104.0.28

GIORGIS, MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 104-bis

(Misure temporanee per il rafforzamento dell'offerta di servizi sociali dei Comuni ospitanti un significativo numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea)

1. È autorizzata l'assegnazione, fino al 31 dicembre 2026, nel limite di euro 40.000.000, del contributo forfetario una tantum per il rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui all'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Al riparto del contributo di cui al primo periodo e al conseguente trasferimento delle relative risorse pro quota assegnate si provvede con i criteri e le modalità previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46. »

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 40.000.000;
2027: - --;
2028: - --;

104.0.31

ROJC, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Dopo l'articolo 104 inserire il seguente:

«Art. 104-bis

(Disposizioni in favore della minoranza linguistica Slovena)

1. Il Fondo di cui all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è incrementato di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
 2. Il Fondo di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, è incrementato di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.»
-

104.0.34

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Dopo l'articolo 104 inserire il seguente:

«Art. 104-bis

(Incremento dotazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)

1. Al fine di garantire la piena operatività dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) e di assicurare la continuità dei programmi e degli impegni internazionali assunti dall'Italia in materia di cooperazione allo sviluppo, è incrementata la dotazione di parte corrente dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Missione "L'Italia in Europa e nel mondo" (Programma 4.2 "Cooperazione allo sviluppo") - Capitolo 2185/1, di 63.700.000 euro per l'anno 2026, di 49.700.000 euro a decorrere dall'anno 2027.»

Conseguentemente:

all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "36.300.000 milioni di euro per l'anno 2026, 50.300.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027";

104.0.37

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Dopo l'articolo 104 inserire il seguente:

«Art. 104-bis

(Fondo Globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria)

1. Al fine di combattere la diffusione e il contagio dell'AIDS, della malaria e della tubercolosi il Fondo globale per la lotta a queste tre malattie è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.»

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 50.000.000;

2027: - 50.000.000;

2028: - 50.000.000.

Art. 104-bis

104-bis.350

PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

104-bis.0.350

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 104-ter

(Finanziamento di programmi di disarmo umanitario internazionale)

1. Al fine di potenziare il sostegno dell'Italia alle iniziative internazionali in materia di disarmo umanitario, è istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un apposito fondo denominato "Fondo per il disarmo umanitario e il sostegno alle strutture multilaterali competenti", con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Le risorse del Fondo sono destinate a:

a) finanziare programmi e iniziative di disarmo umanitario internazionale;

b) potenziare il contributo italiano alle strutture multilaterali delle Nazioni Unite competenti in materia di disarmo umanitario, in particolare UNODA (United Nations Office for Disarmament Affairs) e UNIDIR (United Nations Institute for Disarmament Research);

c) partecipare ai fondi per l'implementazione dei trattati internazionali di disarmo e sostenere le attività delle organizzazioni della società civile operanti nel settore.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero della difesa - Missione 1 "Difesa e sicurezza del territorio", Programma 1.5 "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari e infrastrutturali", apportare le seguenti modifiche:

2026: 2027: 2028:

CP: - 50.000.000; CP: - 50.000.000; CP: - 50.000.000

CS: - 50.000.000; CS: - 50.000.000; CS: - 50.000.000

104-bis.0.351

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 104-ter

(Incremento del Fondo Globale per la lotta all'AIDS, la tubercolosi e la malaria)

1. Il Fondo Globale per la lotta all'AIDS, alla tubercolosi e alla malaria è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, è apportata la seguente variazione:

2026: - 50.000.000

2027: - 50.000.000

2027: - 50.000.000

104-bis.0.352

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 104-ter

(Incremento delle risorse destinate al Servizio civile nazionale)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028, le previsioni di spesa relative al Servizio civile nazionale sono incrementate di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero della difesa - Missione 1 "Difesa e sicurezza del territorio", Programma 1.5 "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari e infrastrutturali", apportare le seguenti modifiche:

2026: 2027: 2028:

CP: - 100.000.000; CP: - 100.000.000; CP: - 100.000.000

CS: - 100.000.000; CS: - 100.000.000; CS: - 100.000.000

104-bis.0.353

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

"Art. 104-ter" (Incremento dotazione MAECI Programma 4.2 "Cooperazione allo sviluppo")

1. Al fine di garantire la piena operatività dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) e di assicurare la continuità dei programmi e degli impegni internazionali assunti dall'Italia in materia di cooperazione allo sviluppo, è incrementata la dotazione di parte corrente dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Missione "L'Italia in Europa e nel mondo" (Programma 4.2 "Cooperazione allo sviluppo") - Capitolo 2185/1, di 63.700.000 euro per l'anno 2026, di 49.700.000 euro per l'anno 2027 e di 49.700.000 euro per l'anno 2028.

2. Al relativo onere, pari a complessivi 163.100.000 euro per il triennio 2026-2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Tabella A, utilizzando prioritariamente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (pari a 40,80 milioni di euro per il 2026, 46,08 milioni di euro per il 2027 e 47,08 milioni di euro per il 2028) e, per la parte residua, gli accantonamenti relativi ad altri Ministeri."

104-bis.0.354

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

"Art. 104-ter

(Modifica dell'articolo 21, comma 5 legge 31 dicembre 2009, n. 196)

All'articolo 21, comma 5 legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo le parole «le spese obbligatorie, ivi comprese quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, nonché le spese per interessi passivi e per ammortamento di mutui» sono inserite le seguenti: «, le spese destinate alla cooperazione internazionale allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125,».

Conseguentemente, le risorse destinate alla cooperazione internazionale allo sviluppo sono considerate spese non rimodulabili e oneri inderogabili, e

non sono soggette a riduzioni lineari o ad altre misure di contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente."

104-bis.0.355

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 104-ter

(Rifinanziamento risoluzione n.1325 (2000) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325) sulle donne, la pace e la sicurezza)

1. All'articolo 1, comma 642, della legge 30 dicembre 2020, n.178, le parole 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021,2022 e 2023" sono sostituite con le seguenti " 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026,2027 e 2028"

Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell'Economia e Finanza apportare le seguenti modificazioni:

2026: - 6.000.000

2027: - 6.000.000

2028: - 6.000.000

104-bis.0.356

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-ter.

(Incremento delle risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo - AICS)

Per il potenziamento degli interventi di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) è incrementato di:

100 milioni di euro per l'anno 2026,

125 milioni di euro per l'anno 2027,

150 milioni di euro per l'anno 2028.

Conseguentemente nello stato di previsione del Ministero della difesa - Missione 1 "Difesa e sicurezza del territorio", Programma 1.5 "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari e infrastrutturali" apportare le seguenti variazioni:

2026: 2027: 2028:

CP: - 100.000.000; CP: - 125.000.000; CP: - 150.000.000

CS: - 100.000.000; CS: - 125.000.000; CS: - 150.000.000

104-bis.0.357

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 104-ter: (Incremento del finanziamento dei Corpi Civili di Pace)

1. Al fine di garantire la continuità e il rafforzamento delle attività dei Corpi Civili di Pace, di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, rifinanziati dall'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2025, n. 59, le risorse a essi destinate sono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

104-bis.0.358

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 104-ter - (Istituzione della Missione pubblica di ricerca e soccorso in mare)

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale del mare, delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani e delle disposizioni nazionali in materia di tutela della vita umana, è istituita, a decorrere dall'anno 2026, una Missione pubblica di ricerca e soccorso in mare (SAR - Search and Rescue), coordinata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero della Difesa, il Ministero dell'Interno e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

2. La Missione ha il compito di svolgere operazioni di ricerca, soccorso, assistenza e sbarco in un porto sicuro delle persone in pericolo nel Mar Mediterraneo, in conformità con la normativa internazionale e in particolare con: la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS); la Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo (SAR, 1979); la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS, 1974).

3. Per l'attuazione della Missione è autorizzata la spesa di 750 milioni di euro per l'anno 2026.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con i Ministri competenti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

- a) la struttura di comando e coordinamento operativo della Missione;
- b) le modalità di impiego dei mezzi navali e aerei;
- c) le forme di collaborazione con le organizzazioni internazionali e con le organizzazioni non governative impegnate nel salvataggio in mare;
- d) le misure di monitoraggio, trasparenza e rendicontazione delle attività svolte.

5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2026 dello stato di previsione del Ministero della Difesa, Missione: "1 - Difesa e sicurezza del territorio", Programma: "1.5 - Pianificazione delle forze armate e approvvigionamenti militari ed infrastrutturali".

Art. 105

105.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere l'articolo.

Agli oneri derivanti si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2.

105.2

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Sopprimere l'articolo.

105.3

PATUANELLI, BOCCIA, DE CRISTOFARO, PAITA

Sopprimere l'articolo.

105.4

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Sopprimere l'articolo.

105.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

1. Al fine di salvaguardare l'importo della Carta Docenti di cui al comma 121, dell'art.1 della Legge 12 luglio 2015, n.107, alla luce dell'estensione del beneficio ai docenti a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività e al personale educativo, la spesa di euro 381,137 milioni annui autorizzata è incrementata in misura proporzionale.

1-*bis*. All'art. 1 comma 121 della Legge 12 luglio 2015, n.107, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole "nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123".

1-*ter*. All'art. 1 comma 123, dell'art.1 della Legge 12 luglio 2015, n.107, sostituire le parole "è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015", con le seguenti "A decorrere dall'anno 2026 la spesa sarà autorizzata tenendo conto del numero del personale beneficiario".

4. quater. Agli oneri derivanti dai precedenti commi, nel limite massimo di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge.

Conseguentemente,

all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 400 milioni di euro."

105.7

SBROLLINI, PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SCALFAROTTO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 1, comma 85, della legge 13 luglio 2015, n. 107, inserire il seguente comma: "85-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 è aggiunto in fine il seguente periodo: "A partire dall'anno scolastico 2026/2027, le cattedre ancora vacanti alla data 1 ottobre sono conferite utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto."; 1-*ter*. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Istruzione e del Merito aggiorna il regolamento di cui dell'articolo 4, comma 5 della legge 3 maggio 1999, n. 124 per adeguarlo alle modifiche introdotte dal comma precedente.».

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire le parole "del comma 1" con le seguenti: "dei commi 1, 1-bis 1-ter"

105.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Al fine di sostenere la formazione continua del personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e al fine di valorizzarne le competenze professionali, in analogia con la Carta Docenti di cui all'art.1 comma 121 della Legge 12 Luglio 2015, n. 107, destinata al personale docente, è istituita a partire dal 1 gennaio 2026 la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale educativo e del personale ATA, di ruolo e non di ruolo (destinatario di un contratto a tempo determinato almeno fino al termine delle lezioni), nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. I criteri, le modalità di assegnazione, l'utilizzo e il valore nominale della Carta, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima, sono definiti in analogia con la Carta Docenti di cui al co.121 dell'art.1 della L.107/2015.

2-bis. Agli oneri derivanti dal precedente comma, nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-bis della presente legge.

Conseguentemente,

all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 300 milioni di euro."

105.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti retributivi del personale del comparto "Istruzione e ricerca" con il restante personale della Pubblica Amministrazione è istituito un fondo, denominato "Fondo per l'adeguamento dei contratti del personale del comparto Istruzione-Ricerca" con una dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,5 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2027 da destinarsi all'incremento del trattamento economico del personale non dirigente del predetto comparto nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del Comparto "Istruzione e ricerca" rispettivamente del triennio 2022-24 e 2025-2027.

3-bis. Agli oneri di cui al precedente comma pari 500 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,5 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante quanto stabilito dal comma 3-ter.

3-ter Agli oneri derivanti dai precedenti commi, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,5 miliardi a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

105.12

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche è incrementato per gli anni 2027, 2028 e 2029 di ulteriori 800 milioni di euro.

3-bis. Agli oneri dal precedente comma nella misura 800 milioni di euro per il triennio 2026 - 2027 - 2028, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-bis della presente legge.

Conseguentemente,

all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, una minore spesa complessiva quantificata nella misura di 800 milioni di euro per il triennio 2026 - 2027 - 2028."

105.13

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-bis. All'articolo 15, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo la lettera e-quater) è inserita la seguente:

"e-quinquies) le spese per l'acquisto di libri scolastici, anche digitali, indicati nelle liste adozionali, destinati alla scuola secondaria di primo o di secondo grado, a condizione che rispetto agli stessi non si sia goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalità".

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 si provvede mediante rispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

105.15

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo la lettera *e-quater*) è inserita la seguente:

"*e-quinquies*) le spese per l'acquisto di libri scolastici, anche digitali, indicati nelle liste adozionali, destinati alla scuola secondaria di primo o di secondo grado, a condizione che rispetto agli stessi non si sia goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalità e che il nucleo familiare di riferimento abbia un ISEE non superiore ai 35.000 euro;".

Consequentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".

105.17

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo la lettera *e-quater*) è inserita la seguente:

"*e-quinquies*) le spese per l'acquisto di libri scolastici, anche digitali, indicati nelle liste adozionali, destinati alla scuola secondaria di primo o di secondo grado, a condizione che rispetto agli stessi non si sia goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalità;".

Consequentemente,

a) all'articolo 132, sopprimere il comma 2;

b) *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 7.000.000;

2027: - 7.000.000;

2028: - 7.000.000.

105.19

PIRONDINI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 3, inserire in fine il seguente:

«3-bis. All'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le parole «diplomi accademici di primo e secondo livello» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «laurea e laurea magistrale».

105.20

MELONI, NICITA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è abrogata la disposizione introdotta dall'articolo 3, comma 5-bis, lettera c), del decreto-legge 29 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, che limita l'utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo all'acquisto di hardware e software esclusivamente in occasione della prima erogazione e, successivamente, con cadenza quadriennale. Di conseguenza, la Carta può essere utilizzata per l'acquisto hardware e software in ciascun anno scolastico».

105.21

BILOTTI, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 3, aggiungere in fine il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 60, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "periferie urbane" sono inserite le seguenti: "e nei comuni delle aree interne di cui ai commi 65-ter e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come previsto dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020"».

105.24 (testo 3)

PAITA, RENZI, SBROLLINI, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SCALFAROTTO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. L'articolo 1, comma 557 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è abrogato. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al periodo precedente, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3-quater. All'articolo 19, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 5, aggiungere in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, il numero di alunni di cui al primo periodo è ridotto rispettivamente a 300 e 200 unità."

3-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 3-quater, pari a 700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede:

a. quanto a 500 milioni a decorrere dall'anno 2026, mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

b. quanto a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

105.25

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di assicurare il miglioramento dell'offerta formativa e accrescere la qualificazione professionale e l'aggiornamento del personale docente delle istituzioni scolastiche statali, all'articolo 6 della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Al fine di garantire e promuovere la formazione continua degli insegnanti in materia di educazione digitale, il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 5 milioni di

euro annui, a decorrere dall'anno 2026, per l'aggiornamento, la formazione e la realizzazione di progetti che promuovono in particolare:

a) il superamento del *digital divide* e lo sviluppo delle pari opportunità nella società digitale;

b) lo studio e il corretto uso dell'intelligenza artificiale generativa, quale supporto alla didattica, anche al fine di imparare ad affrontare saperi complessi;

c) il coinvolgimento di università, enti e istituzioni di ricerca, associazioni accreditate afferenti al mondo della cultura ed enti del terzo settore."

3-ter. Presso il Ministero dell'Istruzione e del merito è istituito un Fondo, per favorire l'integrazione territoriale delle reti bibliotecarie locali con le biblioteche scolastiche. A tal fine è autorizzata, a decorrere dall'anno 2026, la spesa nel limite di 1 milione di euro annuo. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri, modalità per l'accesso al fondo da parte delle istituzioni scolastiche statali, al fine della realizzazione di progetti di integrazione tra biblioteche scolastiche e reti bibliotecarie locali.

3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis e 3-ter, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, quanto a 6 milioni di euro annui per gli anni 2026 e 2027, del Fondo di cui all'art. 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e, quanto 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2 della presente legge».

105.26

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, MISIANI, LORENZIN, NICITA, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche è incrementato di 800 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027

e 2028. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028."

105.28

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti retributivi del personale del comparto "Istruzione e ricerca" con il restante personale della Pubblica Amministrazione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo con una dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,5 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2027, da destinare all'incremento del trattamento economico del personale non dirigente del predetto comparto nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del Comparto "Istruzione e ricerca" rispettivamente del triennio 2022-24 e 2025-2027."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,5 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'e-

conomia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,5 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2027."

105.33

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 3, aggiungere in fine il seguente:

«3-bis. Per contribuire all'uniformità delle norme relative a misure di gestione, conduzione, manutenzione, ristrutturazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici adibiti a istituzioni scolastiche, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del merito è istituito un Fondo per le emergenze legate all'edilizia scolastica, con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di cui 5 milioni di euro destinati allo svolgimento di indagini diagnostiche di soffitti e solai degli edifici scolastici, al fine di intervenire tempestivamente ed evitare l'ulteriore deterioramento. La rimanente quota del Fondo di cui al presente comma è destinata alle verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico nelle zone a rischio sismico.

3-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

105.34

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per il contrasto alla povertà alimentare minorile cui possono accedere i Comuni per l'attivazione di nuovi servizi di refezione scolastica o per aumentare l'offerta gratuita nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, al fine di contrastare la povertà alimentare minorile e promuovere il diritto al cibo sano e sostenibile. Il fondo di cui al presente comma ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

3-ter. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso e di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 3-bis.

3-quater. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 90 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

105.350

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al TITOLO VII apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, in fine, aggiungere le seguenti parole:", E GIUSTIZIA";

b) dopo il CAPO III aggiungere il seguente:

CAPO IV

(Misure in materia di giustizia)

«Art. 110-bis

(Autopsia in caso di morte avvenuta in carcere o altra struttura detentiva)

1. Dopo l'articolo 116 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 27 titolato "Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale" è inserito il seguente:

"Art. 116-bis

(Autopsia in caso di morte avvenuta in carcere o altra struttura detentiva)

1. Se la morte di una persona è avvenuta in una delle strutture detentive di cui all'articolo 59 della legge 26 luglio 1975 n. 354 o, comunque, durante lo stato di detenzione, il procuratore della Repubblica accerta la causa della morte e, senza ritardo, ordina l'autopsia, anche in assenza di sospetto di reato, secondo le modalità previste dall'articolo 360 del codice di procedura penale ovvero fa richiesta di incidente probatorio, dopo aver compiuto le indagini occorrenti per l'identificazione. Se si tratta di persona sconosciuta, inoltre, ordina che il cadavere sia esposto nel luogo pubblico a ciò designato e

sia sempre fotografato; descrive nel verbale le vesti e gli oggetti rinvenuti con esso, assicurandone la custodia. Nei predetti casi la sepoltura non può essere eseguita senza l'ordine motivato del procuratore della Repubblica.

2. Il coniuge, la parte dell'unione civile e i parenti entro il 4 grado possono opporsi all'esperimento dell'autopsia, con istanza motivata al procuratore della Repubblica competente. Nel caso in cui il procuratore della Repubblica ritenga di procedere comunque, decide il Giudice per le indagini preliminari con decreto motivato non impugnabile.

3. Il disseppellimento di un cadavere può essere ordinato, con le dovute cautele, dall'autorità giudiziaria se vi sono indizi di reato.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificati in 3 milioni di euro all'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

105.351

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al TITOLO VII apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, in fine, aggiungere le seguenti parole:", E GIUSTIZIA";

b) dopo il CAPO III aggiungere il seguente:

CAPO IV

(Misure in materia di giustizia)

«Art. 110-bis

(Disposizioni in materia di uniformi, codici identificativi e apparecchiature di registrazione del personale delle Forze di polizia)

1. Il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile o militare impiegato in servizi di ordine pubblico, nonché durante le manifestazioni di piazza o sportive, è tenuto a indossare l'uniforme di servizio, in conformità alle disposizioni vigenti in materia e a quelle previste dal presente articolo.

2. Al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità delle attività operative, ciascun operatore delle Forze di polizia a ordinamento civile o militare è dotato di un codice individuale identificativo alfanumerico, composto da due lettere e tre numeri, impresso su materiale idoneo a garantirne la visibilità da almeno dieci metri e in condizioni di scarsa illuminazione.

3. Il codice di cui al comma 2 è riportato sulla parte frontale, sui due lati e sulla parte posteriore del casco di protezione in dotazione a ciascun operatore, nonché sull'uniforme di servizio, sia sul petto che sul dorso, e sul corpetto protettivo.

4. È vietato l'utilizzo di caschi, uniformi o equipaggiamenti assegnati ad altri operatori, nonché l'uso di indumenti, fazzoletti o altri mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio, che possano oscurare, alterare o modificare il codice identificativo. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato del personale al quale è stato assegnato il codice di cui al comma 2.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, definisce con proprio decreto le modalità di tenuta e aggiornamento del registro medesimo.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le uniformi del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile o militare impiegato nei servizi di cui al comma 1 sono dotate di microtelecamere individuali, denominate «bodycam», atte alla registrazione audio-video delle attività operative di ordine pubblico, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

7. Le bodycam sono attivate dai tecnici delle Forze di polizia per la durata del servizio e disattivate al termine dello stesso. Gli operatori consegnano le registrazioni ai tecnici preposti, che ne curano il salvataggio su appositi supporti informatici protetti.

8. Le registrazioni di cui al comma 7 sono conservate per un periodo di ventiquattro mesi, al termine del quale, in assenza di notizia di reato, sono automaticamente cancellate. Qualora venga iscritta notizia di reato, il pubblico ministero provvede all'acquisizione immediata delle registrazioni relative agli operatori e alle operazioni interessate. È vietato l'utilizzo delle bodycam per finalità di identificazione univoca o riconoscimento facciale delle persone, salvo che ricorra una notizia di reato e nei limiti delle disposizioni vigenti.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma."

105.352

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al TITOLO VII apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, in fine, aggiungere le seguenti parole:", E GIUSTIZIA";

b) dopo il CAPO III aggiungere il seguente:

CAPO IV

(Misure in materia di giustizia)

«Art. 110-bis

(Giustizia riparativa)

1. Al fine di garantire la piena attuazione del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e in particolare dell'articolo 63 istitutivo dei Centri per la giustizia riparativa e Conferenza locale per la giustizia riparativa, sono stanziati 4 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2026-2028.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2026:-4.000.000;

2027:-4.000.000;

2028:-4.000.000.

105.353

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al TITOLO VII apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, in fine, aggiungere le seguenti parole:", E GIUSTIZIA";

b) dopo il CAPO III aggiungere il seguente:

CAPO IV

(Misure in materia di giustizia)

«Art. 110-bis

(Incremento dei centri diurni degli istituti penitenziari rivolti a persone in situazioni di fragilità)

1. Al fine di promuovere e incrementare in tutti gli istituti penitenziari il progetto dei centri diurni rivolti a persone in situazioni di fragilità fi-

nanziati da Casse delle ammende ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2017, n. 102, si provvede a un finanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2026 e 20 milioni a decorrere dall'anno 2027.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalità e le procedure per la realizzazione degli interventi dei centri diurni di cui al comma 1, finalizzati a:

a) creare spazi osservativi e riabilitativi preliminari per consentire l'avvio di percorsi individualizzati, integrando efficacemente i diversi interventi effettuati dagli attori che a vario titolo operano all'interno degli istituti penali;

b) intercettare precocemente i soggetti in situazioni di fragilità, individuando i loro bisogni a livello concreto, psicologico, relazionale ed esperienziale idoneo al recupero delle energie residue e alla valorizzazione delle risorse personali;

c) realizzare interventi risocializzanti e riabilitativi ad integrazione delle attività trattamentali e terapeutiche già in essere;

d) intervenire sulla dimensione emotiva e relazionale dei partecipanti alle attività, utilizzando il gruppo come spazio protetto di condivisione e scambio di esperienze connotate positivamente, al fine di riattivare le competenze relazionali e di base necessarie per accedere a percorsi di inclusione sociale con un ruolo attivo;

e) facilitare l'accesso alle attività trattamentali e alle risorse riabilitative già presenti in istituto, agendo sulla rete di supporto tra pari nelle sezioni che vedono una maggior incidenza di problematiche psichiatriche e di particolari condizioni di fragilità;

f) favorire l'accesso alle misure alternative e costruire percorsi che accompagnino le persone con problematiche sanitarie per le quali non è indicata la permanenza in istituto, potenziando la rete di opportunità del territorio e seguendole nell'attuazione del progetto individualizzato di reinserimento;

g) rafforzare e migliorare la capacità del sistema di definire interventi personalizzati in grado di offrire una risposta proporzionata all'intensità del bisogno identificato, superando le logiche settoriali;

h) realizzare le opportunità di accesso ai percorsi di accoglienza abitativa temporanea funzionali all'acquisizione di una autonomia sostenibile, attraverso una strategia integrata che affianchi l'intervento di «accoglienza temporanea» a interventi specialistici mirati.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 2.

Conseguentemente all'articolo 132, comma 2, le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "90 mi-

lioni di euro per l'anno 2026 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027"

105.354

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al TITOLO VII apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, in fine, aggiungere le seguenti parole:", E GIUSTIZIA";

b) dopo il CAPO III aggiungere il seguente:

CAPO IV
(Misure in materia di giustizia)

«Art. 110-bis

(Modifica della soglia di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato)

1. All'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "euro 13.659,64" sono sostituite dalle seguenti: "euro 15.000,00";

b) dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. Il limite di reddito di cui al comma 1 è aggiornato annualmente con decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in misura corrispondente alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati."

Conseguentemente all'articolo 132, comma 2, le parole:"100 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti:"70 milioni di euro"

105.355

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al TITOLO VII apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, in fine, aggiungere le seguenti parole:", E GIUSTIZIA";

b) dopo il CAPO III aggiungere il seguente:

CAPO IV

(Misure in materia di giustizia)

«Art. 110-bis

(Potenziamento del sistema nazionale delle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza - R.E.M.S.)

Al fine di garantire la piena attuazione delle misure di sicurezza previste dal decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, e di assicurare una distribuzione uniforme e adeguata delle strutture destinate alla loro esecuzione sull'intero territorio nazionale, nonché di promuovere condizioni idonee all'assistenza, all'accoglienza, alla cura e alla riabilitazione delle persone affette da disturbi mentali autrici di reato sottoposte a misure di sicurezza detentive, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, finalizzata alla realizzazione, al potenziamento e all'adeguamento delle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.).

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2 della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma."

105.356

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al TITOLO VII apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, in fine, aggiungere le seguenti parole:", E GIUSTIZIA";

b) dopo il CAPO III aggiungere il seguente:

CAPO IV

(Misure in materia di giustizia)

«Art. 110-bis

(Servizi per l'assistenza alle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo)

1. Al fine di attivare i servizi per l'assistenza alle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 2024, n. 70, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2026:-2.000.000;
2027:-2.000.000;
2028:-2.000.000.

105.357

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al TITOLO VII apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, in fine, aggiungere le seguenti parole:", E GIUSTIZIA";

b) dopo il CAPO III aggiungere il seguente:

CAPO IV

(Misure in materia di giustizia)

«Art. 110-bis

(Spesa per le attività svolte dalle REMS)

1. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per garantire e implementare le attività svolte dalle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) di cui al decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, le risorse previste a legislazione vigente sono incrementate di 60 milioni di euro dall'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1.

Conseguentemente all'articolo 132, comma 2, le parole:"100 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti:"40 milioni di euro annui"

105.358

PIRRO, DAMANTE

Sopprimere il comma 3-ter.

105.0.1

SBROLLINI, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO,
SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 105-bis

(Fondo per il nuovo calendario scolastico)

1. Al fine di sostenere le istituzioni scolastiche autonome nella implementazione delle disposizioni introdotte con il successivo comma 2, migliorare l'offerta formativa delle stesse e valorizzare l'impegno dei docenti coinvolti, a partire dall'anno 2026 è istituito presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito un fondo denominato "Fondo per il nuovo calendario scolastico" con una dotazione di euro 500 milioni annui, che costituisce limite di spesa. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro dell'Istruzione e del Merito con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede all'assegnazione alle scuole delle risorse del Fondo di cui al periodo precedente, tenendo conto del numero di docenti coinvolti e del numero di giornate di sospensione delle lezioni deliberate dalle istituzioni scolastiche in attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.

2. Al decreto legislativo 6 aprile 1994, n. 297 sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 10, comma 3, lettera c)

1. dopo le parole "calendario scolastico" sono inserite le seguenti: "alle modifiche di cui all'articolo 74, comma 3-*bis* e"

2. in fine è aggiunto il seguente periodo: "I giorni aggiuntivi rispetto al calendario regionale e nazionale non possono essere contigui a altri giorni di sospensione già previsti e sono deliberati tenendo conto delle delibere delle scuole ubicate nel medesimo comune al fine di uniformarli."

b) All'articolo 74, comma 2, le parole "30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio, con sospensione delle lezioni nel periodo di svolgimento dell'esami di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62".

c) All'articolo 74, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "*3-bis.* Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, le istituzioni scolastiche autonome, nel definire il calendario scolastico possono prevedere da due a tre periodi di sospensione delle lezioni di minimo tre giorni ciascuno e per un totale complessivo di non più di quindici giorni al fine di garantire alle alunne e agli alunni pause volte a consolidare gli apprendimenti e altri obiettivi previsti dal proprio Piano triennale dell'offerta formativa. La contrattazione d'istituto può stabilire che i docenti impegnati nelle lezioni nel periodo estivo accedano al riparto delle risorse del "Fondo per il nuovo calendario scolastico" assegnate alla scuola secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 105-*bis*, comma 1 del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026. Le risorse di cui al periodo precedente non costituiscono retribuzione accessoria né reddito imponibile. Le scuole trasmettono al Ministero dell'Istruzione e del Merito entro il 28 febbraio di ogni anno il numero dei docenti coinvolti e il numero di giornate di sospensione che hanno deliberato."

d) All'articolo 75, comma 1 dopo le parole "tenendo conto" sono inserite le seguenti "di quanto previsto dai commi 2, 3 e 3-*bis* dell'articolo 74 e"

3. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, valutati in euro 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

105.0.3

SBROLLINI, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 105-bis

(Agevolazioni per le famiglie con figli in età scolare)

1. Al Codice dell'amministrazione digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono apportate le seguenti modifiche: All'articolo 5, comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: "A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, per i pagamenti fino a euro 25 verso gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado nonché le istituzioni educative non sono dovute commissioni da parte delle famiglie."

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1, l'Agenzia per l'Italia digitale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 aggiorna le linee guida di cui all'articolo 5, comma 4 del Codice dell'amministrazione digitale per adeguarle a detta disposizione.

3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1, il Ministro dell'Istruzione e del Merito con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede ad apportare le necessarie modifiche al regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 28 agosto 2018, n. 129 al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al comma 1 e prevedere che le scuole emettano un unico avviso di pagamento nei casi in cui l'attività è destinata a studentesse e studenti appartenenti al medesimo nucleo familiare.

4. Al fine di riconoscere alle istituzioni bancarie il recupero delle commissioni non riscosse per la disposizione di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo nazionale per i pagamenti elettronici alle istituzioni scolastiche», con una dotazione pari a euro 14,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, che costituisce limite di spesa. Entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono assegnate, a domanda degli istituti interessati, le risorse del fondo di cui al primo periodo, tenuto conto dei pagamenti effettuati nell'anno precedente e sono individuati i termini e le modalità di erogazione.

5. Ai maggiori oneri di cui al comma 4, valutati in euro 14,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrisponden-

te riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2 della presente legge.».

105.0.4

SBROLLINI, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 105-bis

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di istruzione)

1. All'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "undici anni, a partire dall'ultimo anno della scuola dell'infanzia".

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "La frequenza del terzo anno della scuola dell'infanzia è obbligatoria a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027."

2. In ragione della sua obbligatorietà, le bambine e i bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia hanno diritto alla frequenza gratuita. A questo fine sono è destinata la somma di euro 8,5 milioni a decorrere dall'anno 2026.

3. All'onere derivante dai commi 1 e 2, valutato in euro 45 milioni a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Le risorse di cui al comma 3 sono destinate alle assegnazioni al funzionamento amministrativo-didattico delle istituzioni scolastiche e alle spese di personale.»

105.0.5

SBROLLINI, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 105-bis

(Incentivi per l'aggiornamento del personale docente)

1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 124, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:
"A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, la formazione obbligatoria di cui al primo periodo è aggiuntiva rispetto alla attività di docenza ed è svolta per almeno 15 ore annue. Il collegio dei docenti programma le attività di cui al periodo precedente, stabilendo i criteri e le modalità per la loro realizzazione avendo cura di non ridurre altri adempimenti individuali dovuti. Per lo svolgimento delle attività di formazione non sono dovuti compensi, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo che la contrattazione d'istituto stabilisca diversamente con oneri a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, nel quale confluiscono anche le risorse di cui al comma 125. Fino alla adozione di un nuovo decreto, continua a adottarsi il Piano nazionale di formazione di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 19 ottobre 2016, n. 797.";

b) al comma 125 dopo le parole "40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "40 milioni annui negli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 54 milioni per l'anno 2026 e 56 milioni annui a decorrere dall'anno 2027".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, lettera b), valutato in euro 15 milioni per l'anno 2026 e 16 milioni annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

105.0.6

SBROLLINI, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 105-bis

(Diritto allo studio)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementato di euro 23,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 sono apportate le seguenti modifiche:

1. All'articolo 4:

1. al comma 1, le parole "del quarto" sono sostituite dalle seguenti: "del terzo, del quarto";

2. al comma 2 le parole "20 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "30 milioni";

3. al comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: "A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 l'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto anche agli studenti iscritti alle classi terze della scuola secondaria di secondo grado.";

4. al comma 4 le parole "e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 23,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".

2. all'articolo 9, comma 2, le parole "e 39,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "39,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 40,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati in 20,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

105.0.9

SBROLLINI, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 105-bis

(Fondo per il Miglioramento dell'offerta formativa)

1. Al fine di incrementare le risorse destinate alla valorizzazione del personale docente di ruolo nonché con contratti a tempo determinato annuale o sino al termine delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa istituito presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. A decorrere dall'anno 2026 tutte le somme erogate per la valorizzazione del personale scolastico non costituiscono retribuzione accessoria né reddito imponibile.

3. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, valutati in 950 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

1. quanto a 600 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
2. quanto a 200 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
3. quanto a 100 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2 della presente legge;
4. quanto a 50 milioni di euro annui attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2026, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutati in 50 milioni di euro annui. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dalla presente lettera, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui alla presente lettera, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

4. Gli eventuali risparmi di spesa verificati per ciascun anno rispetto a quanto previsto dal comma 3, sono destinati con il disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato alle medesime finalità di cui ai commi 1 e 2.».

105.0.10

PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 105-bis.

(Misure di sostegno alle famiglie per il diritto allo studio e in favore dell'orientamento dei giovani)

1. Per l'anno 2026, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro finalizzata al programma di sostegno alle famiglie per il diritto allo studio.

2. Per l'anno 2026, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro finalizzata al programma lotta alla dispersione scolastica, all'orientamento e alla prevenzione del disagio giovanile.».

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

105.0.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 105-bis.

(Fondo per la riduzione del numero degli alunni per classe nelle aree svantaggiate)

1. Al fine di contrastare la povertà educativa e l'abbandono scolastico nonché di garantire l'effettivo diritto allo studio, nelle aree del territorio italiano o nelle città o negli istituti scolastici in cui si registrano elevate percentuali di abbandono scolastico e che presentano maggiori difficoltà di natura sociale o geografica, è istituito il «Fondo per la riduzione del numero degli alunni per classe nelle aree svantaggiate».

2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, è destinato agli istituti scolastici in cui si registrano elevate percentuali di abbandono scolastico e che presentano maggiori difficoltà di natura sociale o geografica ovvero, in generale, una minore disponibilità di servizi o una maggiore difficoltà di accesso agli stessi.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di assegnazione.

4. Agli oneri derivanti dai precedenti commi, nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, per l'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 80 milioni di euro e in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027."

105.0.12

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 105-*bis*

(Misure per il sostegno e lo sviluppo del sistema educativo di istruzione e formazione e per la promozione di patti educativi di comunità)

1. Per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva e per consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, anche al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale

ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del merito, è istituito il "Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante", con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2026, 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

2. Il Fondo, di cui al comma 1, è destinato alle istituzioni scolastiche ed educative statali, per promuovere patti educativi di comunità con gli enti territoriali. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal Comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più Comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, anche con la partecipazione degli enti del terzo settore, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, con la partecipazione di figure quali l'educatore socio-pedagogico, lo psicologo e il pedagogo, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché a intervenire, attraverso lo psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.

3. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità di riparto del Fondo, nonché criteri e modalità per la stesura e la realizzazione dei patti educativi di comunità.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a di 5 milioni di euro per l'anno 2026, 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

105.0.13

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 105-bis

(Fondo per il supporto ai servizi educativi comunali per il diritto allo studio, all'autonomia e all'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità)

1. Al fine di garantire omogeneità ed equità nell'accesso ai servizi educativi comunali per il diritto allo studio, all'autonomia e all'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità e nella sua realizzazione, secondo i principi della centralità dell'alunno con disabilità, della continuità educativa e della uniformità delle prestazioni, su tutto il territorio nazionale e nel rispetto del principio di uguaglianza e pari opportunità, ai sensi degli artt. 12 e 13 della Legge n. 104/92, e di erogare gli interventi funzionali ad accrescere o mantenere il livello di autonomia, interazione ed inclusione degli alunni/e con disabilità, è istituito il "Fondo per il supporto ai servizi educativi comunali per il diritto allo studio, all'autonomia e all'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità";

2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2026 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, è destinato ai comuni al fine di consentire di individuare gli organismi con i quali stipulare l'apposita convenzione.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare, sentita la Conferenza unificata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di assegnazione.

4. Agli oneri derivanti dai precedenti commi, nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2026 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-bis della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da

garantire, per l'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 300 milioni di euro e in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027."

105.0.16

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 105-bis

(Fondo per lo sviluppo e la certificazione delle competenze digitali)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito il Fondo per lo sviluppo e la certificazione delle competenze digitali, con una dotazione di 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare percorsi formativi strutturati per l'acquisizione, il potenziamento e la certificazione delle competenze digitali, nonché per la promozione della cittadinanza digitale negli istituti del ciclo di studi della scuola secondaria di primo grado.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 2, i criteri di riparto delle risorse tra le istituzioni scolastiche e le modalità di monitoraggio dei risultati.».

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni" con le seguenti: "84 milioni".

105.0.17

PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 105-bis

(Fondo per lo sviluppo e la certificazione delle competenze digitali)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito il Fondo per lo sviluppo e la certificazione delle competenze digitali, con una dotazione di 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare percorsi formativi strutturati per l'acquisizione, il potenziamento e la certificazione delle competenze digitali, nonché per la promozione della cittadinanza digitale negli istituti del ciclo di studi della scuola secondaria di primo grado.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 2, i criteri di riparto delle risorse tra le istituzioni scolastiche e le modalità di monitoraggio dei risultati.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

105.0.18

D'ELIA, MISIANI, MANCA, CRISANTI, MALPEZZI, LORENZIN, NICITA, RANDO,
VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 105-bis

(Fondo per lo sviluppo e la certificazione delle competenze digitali)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito il Fondo per lo sviluppo e la certificazione delle competenze digitali, con una dotazione di 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare percorsi formativi strutturati per l'acquisizione, il potenziamento e la certificazione delle competenze digitali, nonché per la promozione della cittadinanza digitale negli istituti del ciclo di studi della scuola secondaria di primo grado.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione degli interventi di cui al

comma 2, i criteri di riparto delle risorse tra le istituzioni scolastiche e le modalità di monitoraggio dei risultati.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2.".

105.0.19

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 105-bis

(Fondo per lo sviluppo e la certificazione delle competenze digitali)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito il Fondo per lo sviluppo e la certificazione delle competenze digitali, con una dotazione di 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare percorsi formativi strutturati per l'acquisizione, il potenziamento e la certificazione delle competenze digitali, nonché per la promozione della cittadinanza digitale negli istituti del ciclo di studi della scuola secondaria di primo grado.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione degli interventi di cui al

comma 2, i criteri di riparto delle risorse tra le istituzioni scolastiche e le modalità di monitoraggio dei risultati.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 132 comma 2.

105.0.20

SBROLLINI, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 105-bis

(Formazione dei docenti di Educazione civica)

1. Al fine di formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale, economica e sociale delle comunità, attraverso l'impiego di personale adeguatamente formato, a decorrere dal primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, alla legge 20 agosto 2019, n. 92 sono apportate le seguenti modifiche:

1. la parola "trasversale" ovunque ricorra è soppressa all'articolo 2:

1. al comma 4 le parole ", in contitolarità, " e le parole ", ove disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia" sono soppresse

2. al comma 5, dopo le parole "Per ciascuna classe" sono inserite le seguenti: "delle scuole del primo ciclo"

3. il comma 9-bis è soppresso all'articolo 6, comma 1:

1. le parole "4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "4 milioni di euro annui negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 e 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. dopo le parole "dei docenti" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 4"

1. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono incrementate di 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

105.0.21

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 105-bis

(Introduzione dell'insegnamento dell'educazione sessuale e affettiva nei corsi scolastici)

1. Nei corsi scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione è introdotto l'insegnamento dell'educazione sessuale e affettiva, finalizzato alla crescita educativa, culturale ed emotiva degli studenti e delle studentesse, alla promozione dell'uguaglianza e della solidarietà tra uomini e donne e al superamento di modelli comportamentali e culturali fondati su stereotipi di genere o su ruoli discriminatori.

2. La scuola, anche attraverso l'educazione alla sessualità, ai sentimenti e all'emotività, promuove la consapevolezza e il rispetto delle differenze, il reciproco rispetto tra i generi, la soluzione non violenta dei conflitti e il contrasto a ogni forma di discriminazione o violenza di genere.

3. I piani di studio e i programmi dei corsi scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione, nel rispetto dell'autonomia scolastica, sono integrati al fine di garantire in ogni disciplina l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative all'educazione sessuale e affettiva. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, l'orario settimanale è incrementato di un'ora dedicata all'insegnamento dell'educazione affettiva. Conseguentemente, è ridefinito in aumento l'organico del personale docente necessario a garantirne l'attuazione.

4. Le università provvedono a inserire o potenziare nei propri corsi di studio e di formazione i percorsi in materia di genere e di educazione sessuale e affettiva, anche al fine di sviluppare le competenze professionali utili all'insegnamento della disciplina nelle scuole di ogni ordine e grado.

5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, sono definite le linee guida e i programmi per l'insegnamento dell'educazione sessuale e affettiva, comprensivi dei temi relativi all'uguaglianza di genere, al rispetto reciproco, alla valorizzazione delle differenze, alla prevenzione della violenza di genere e alla tutela dell'integrità personale, in coerenza con l'età e il livello cognitivo degli alunni.

6. Il Ministero dell'istruzione e del merito e le istituzioni scolastiche promuovono corsi di formazione obbligatoria, ovvero integrano i programmi formativi esistenti, destinati al personale scolastico, compreso quello del-

le scuole dell'infanzia, per garantire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie alla realizzazione delle finalità di cui al presente articolo.

7. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, possono essere adottati esclusivamente libri di testo e materiali didattici corredati di un'autodichiarazione delle case editrici attestante il rispetto delle indicazioni contenute nel codice di autoregolamentazione POLITE (Pari opportunità nei libri di testo), adottato dall'Associazione italiana editori.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per il 2026 e 200 a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 50 milioni di euro.

105.0.22

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 105-*bis*

(Promozione dell'educazione alla legalità e al rispetto delle differenze di genere nei percorsi scolastici e universitari)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche, adotta, con proprio decreto, indirizzi nazionali volti a favorire l'inserimento, nei programmi di insegnamento delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, di percorsi formativi sull'educazione alla legalità, sul rispetto dell'identità personale, sull'uguaglianza di genere e

sul contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione. Le attività formative sono calibrate in relazione all'età e al livello cognitivo degli alunni e degli studenti.

2. Il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, e d'intesa con le associazioni nazionali maggiormente rappresentative degli editori di testi scolastici, adottata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per la rappresentazione equilibrata e non stereotipata delle differenze di genere nei libri di testo e nei materiali didattici, assicurando coerenza con i principi di parità, inclusione e rispetto reciproco.

3. Il Ministro dell'istruzione e del merito presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle predette linee guida.

4. Il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, e d'intesa con la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), nel rispetto dell'autonomia universitaria, istituisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una Commissione di indirizzo e consulenza con il compito di supportare le università, pubbliche e private, nell'integrazione, nei piani di studio dei corsi di laurea, di moduli e insegnamenti riguardanti le tematiche di genere, con particolare riferimento ai corsi afferenti alle aree sociale, sanitaria, assistenziale e della sicurezza.

5. Per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un Fondo per la promozione dell'educazione alla parità, alla legalità e al rispetto delle differenze di genere, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2026, destinata al finanziamento delle iniziative didattiche, alla formazione del personale scolastico e universitario e alla realizzazione di progetti educativi coerenti con le linee guida adottate ai sensi del presente articolo.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

105.0.23

MANCA, GIORGIS, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 105-bis

(Fondo per libri di testo scuole primarie)

1. A decorrere dall'anno 2026 è stanziata la somma di 90 milioni di euro annui destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 45 del D.P.R. n 616 del 1977.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"

105.0.24

DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 105-bis

(Fondo per libri di testo scuole primarie)

1. A decorrere dall'anno 2026 è autorizzata una spesa di 90 milioni di euro da destinare ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli artt.42 e 45 del D.P.R. 616/77.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

105.0.25

PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 105-bis

(Fondo per libri di testo scuole primarie)

1. A partire dal 2026 è stanziata la somma di 90 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

105.0.26

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, GIORGIS, VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 105-bis

(Finanziamento e modalità di ripartizione del rimborso ai Comuni per la fornitura dei pasti al personale scolastico statale)

1. A decorrere dell'anno 2026, gli oneri finanziari per il riconoscimento del diritto al pasto al personale della scuola statale avente diritto a tale beneficio sono sostenuti interamente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

2. All'articolo 7, comma 41, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica" sono sostituite dalle parole "in relazione al numero dei pasti effettivamente forniti al personale statale avente diritto".»

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le

misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

105.0.27

PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 105-bis

(Finanziamento e modalità di ripartizione del rimborso ai Comuni per la fornitura dei pasti al personale scolastico statale)

1. A decorrere dell'anno 2026, gli oneri finanziari per il riconoscimento del diritto al pasto al personale della scuola statale avente diritto a tale beneficio sono sostenuti interamente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

2. All'articolo 7, comma 41, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica» sono sostituite dalle parole: «in relazione al numero dei pasti effettivamente forniti al personale statale avente diritto».

105.0.28

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 105-bis

(Finanziamento e modalità di ripartizione del rimborso ai Comuni per la fornitura dei pasti al personale scolastico statale)

1. A decorrere dell'anno 2026, gli oneri finanziari per il riconoscimento del diritto al pasto al personale della scuola statale avente diritto a tale beneficio sono sostenuti interamente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

2. All'articolo 7, comma 41, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica" sono sostituite dalle parole "in relazione al numero dei pasti effettivamente forniti al personale statale avente diritto".

105.0.29

MANCA, GIORGIS, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 105-bis

(Incremento fondo mense biologiche)

1. A decorrere dall'anno 2026 è incrementato di 5,3 milioni di euro il fondo per le mense scolastiche biologiche di cui al comma 5-bis dell'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "94,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"

105.0.30

DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 105-bis

(Incremento fondo mense biologiche)

1. Il fondo per le mense scolastiche biologiche, di cui all'art. 64, comma 5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è incrementato di 5,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

105.0.31

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 105-bis.

(Progetti scolastici sull'educazione alimentare)

1. Al fine di attivare iniziative e progetti scolastici aventi ad oggetto, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, la tematica dell'educazione alimentare, è autorizzata una spesa pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

105.0.32

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 105-bis.

(Istituzione dell'insegnamento « Cultura, tecnica e valorizzazione dell'olivo e dell'olio extravergine di oliva »)

1. Al fine di sviluppare e diffondere la conoscenza della produzione olivicola italiana, quale componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, storico e paesaggistico italiano, nelle scuole secondarie di secondo grado con indirizzo agrario, agroalimentare e agroindustriale, nonché negli istituti professionali alberghieri e del turismo, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 è istituito l'insegnamento «Cultura, tecnica e valorizzazione dell'olivo e dell'olio extravergine di oliva».

2. Il collegio dei docenti, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 7 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, definisce il numero di ore, la collocazione temporale e le modalità relative allo svolgimento delle lezioni dell'insegnamento di cui al comma 1, prevedendo anche lo svolgimento delle stesse presso istituzioni pubbliche, aziende olivicole, frantoi e musei dell'olio, nonché in collaborazione con le camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, i comitati di assaggio ufficiali e i quelli professionali riconosciuti.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca, della salute, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, della cultura e del turismo, sono stabiliti i programmi dell'insegnamento «Cultura, tecnica e valorizzazione dell'olivo e dell'olio extravergine di oliva». I programmi di cui al presente comma comprendono i seguenti ambiti tematici:

a) storia e cultura dell'olivo e dell'olio extravergine di oliva: origine storica, simbologia, ruolo nelle civiltà mediterranee, evoluzione delle tecniche e regioni italiane principali produttrici;

b) tecnica colturale e innovazione: ciclo produttivo dell'olivo, coltivazione, raccolta e spremitura, varietà, metodi di coltivazione tradizionali e moderni, sostenibilità ambientale e innovazioni tecnologiche;

c) tecnica di trasformazione e qualità: importanza delle tecniche di estrazione e di lavorazione; processi di molitura, differenze tra i vari tipi di olio, criteri di qualità chimico-fisica, sostenibilità della lavorazione ed economia circolare;

d) analisi sensoriale e valore nutrizionale: degustazione tecnica dell'olio extravergine di oliva, caratteristiche nutrizionali, effetti salutistici documentati;

e) comunicazione, promozione e tutela: uso corretto dell'olio extravergine di oliva in cucina, narrazione e promozione dell'olio, certificazioni di qualità quali DOP, IGP e biologico, marchi di qualità e contrasto alla contraffazione.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri della salute, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, della cultura e del turismo, sono definiti i criteri per l'individuazione dei docenti preposti all'insegnamento di cui al presente capo, nonché le linee guida per l'organizzazione di corsi di aggiornamento e di qualificazione professionale, anche mediante percorsi di affiancamento con le istituzioni pubbliche, le aziende del territorio, i frantoi, i musei e le istituzioni culturali operanti nel settore.

5. L'insegnamento di cui al presente articolo è inserito nei programmi dei corsi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

105.0.33

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 105-bis

(Misure a sostegno dei viaggi d'istruzione)

1. Al fine di sostenere le spese dei viaggi d'istruzione per gli anni 2026, 2027 e 2028, alle famiglie, per ciascun figlio a carico che frequenta la scuola secondaria di primo o di secondo grado con un Isee massimo di 35 mila euro, è riconosciuto un bonus per un importo non superiore a 500 euro annui, nel limite massimo complessivo di 200 milioni di euro, per la partecipazione alle uscite didattiche e i viaggi d'istruzione.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto i criteri e le modalità di attuazione della disposizione.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente

All'art. 132, sopprimere il comma 2.

105.0.34

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 105-bis

(Misure per la formazione e la qualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche in materia di violenza di genere e domestica.)

1. Al fine di garantire l'individuazione tempestiva e l'adeguata presa in carico delle donne vittime di violenza e di violenza domestica, lo Stato promuove e sostiene attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale di carattere continuo e permanente, rivolte agli operatori delle Forze di polizia e della polizia municipale, ai magistrati, al personale giudiziario, al personale sanitario e socio-sanitario, nonché agli insegnanti e al personale scolastico che, per ragioni di servizio, possano entrare in contatto con le vittime.

2. Le attività formative sono finalizzate a rafforzare la capacità di riconoscimento, valutazione e gestione dei casi di violenza, nonché a garantire interventi coordinati e tempestivi di protezione e assistenza.

3. A tal fine, le amministrazioni competenti operano in sinergia e coordinamento con gli ordini professionali, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle Province d'Italia (UPI), l'Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti montani (UNCEN), la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), il Formez PA, nonché con le associazioni impegnate nel contrasto alla violenza di genere e con i centri antiviolenza riconosciuti.

4. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, le attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione sono integrate nei pro-

cessi di pianificazione e programmazione delle amministrazioni pubbliche, anche con riferimento:

- al rischio di intimidazione, vittimizzazione ripetuta o secondaria;
- alle strategie di prevenzione;
- alle misure di tutela e sostegno disponibili per le vittime.

Tali iniziative sono altresì coerenti e coordinate con gli obiettivi programmatici e di performance delle amministrazioni interessate, e sono inserite nel ciclo della performance e nelle politiche di reclutamento, formazione e valorizzazione del personale, all'interno di un piano organico di prevenzione, sensibilizzazione e informazione sul fenomeno della violenza contro le donne.

Le attività possono comprendere progetti educativi e iniziative culturali, con particolare attenzione alla formazione scolastica e universitaria, anche in collaborazione con istituzioni educative e organizzazioni del Terzo Settore.

5. Per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione degli operatori pubblici impegnati nel contrasto alla violenza di genere e domestica, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

Le risorse del Fondo sono destinate alla realizzazione dei programmi formativi, alla predisposizione dei materiali didattici, alla formazione dei formatori e al monitoraggio dell'efficacia degli interventi.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definite le modalità di attuazione delle attività di cui ai commi precedenti e i criteri di riparto delle risorse tra le amministrazioni interessate.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

105.0.35

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 105-bis

(Piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, commi 7, lettera e), e 16, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nel piano triennale dell'offerta formativa degli istituti scolastici è predisposto il Piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze, di seguito denominato Piano, volto allo sviluppo di competenze che coinvolgano la dimensione cognitiva, dei valori e degli atteggiamenti per la promozione di cambiamenti nei modelli comportamentali e l'eliminazione di stereotipi, pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali fondati sulla discriminazione delle persone in base al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere.

2. Nel Piano, che può essere aggiornato annualmente, sono indicati i progetti, le azioni positive e la rendicontazione degli interventi attuati dall'istituzione scolastica ai sensi del presente articolo.

3. Il Piano prevede misure, tempi dedicati e contenuti di carattere interdisciplinare, disciplinare, laboratoriale, curricolare ed extracurricolare rivolti agli alunni e agli studenti, indica i criteri di adozione di libri di testo e materiali didattici conformi ai principi delle pari opportunità, del rispetto delle differenze e del contrasto degli stereotipi, può prevedere, in relazione a singole iniziative o attività, il coinvolgimento di figure professionali e di esperti, nonché delle associazioni impegnate nelle prevenzioni e nel contrasto delle discriminazioni e della violenza motivate da sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere.

4. A decorrere dal triennio 2026-2028, il Ministero dell'istruzione e del merito inserisce tra le priorità del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la formazione del personale scolastico, docente e non docente, nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente e alle attività formative del personale scolastico, mettono in atto attività formative, anche in raccordo con gli enti locali, con le associazioni del territorio impegnate nella prevenzione e nel contrasto delle discriminazioni e della violenza motivate da sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, con gli ordini professionali, con le università e con gli uffici scolastici territoriali e regionali, finalizzate all'acquisizione di conoscenze e di competenze nelle materie di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2.".

105.0.37

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 105-bis

(Campagna informativa contro l'uso delle sostanze stupefacenti)

1. A decorrere dall'anno 2026, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per promuovere una campagna informativa contro l'uso delle sostanze stupefacenti all'interno degli istituti scolastici. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

105.0.38

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 105-bis

(Monitoraggio della condizione minorile ai fini dell'educazione alla legalità, lotta alla dispersione scolastica e prevenzione della devianza)

1. Quale misura di prevenzione nell'ambito della tutela della sicurezza e del contrasto alla povertà educativa, con il fine di promuovere iniziative di educazione alla legalità e alla cittadinanza consapevole, per programmare strategie di intervento, con particolare attenzione al problema della dispersione scolastica e alla prevenzione di ogni forma di disagio e di devianza minorile, anche attraverso progetti di riqualificazione urbana, presso ogni Prefettura è istituito un "Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile" al quale partecipano rappresentanti degli enti locali, dell'Ufficio sco-

lastico regionale e delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio di riferimento, dell'università, delle forze dell'ordine, dell'Azienda Sanitaria Provinciale, delle Direzioni Provinciali dell'INPS, delle diocesi del territorio, della magistratura, dell'avvocatura, delle professioni psicopedagogiche, delle realtà del terzo settore e di tutti i soggetti ritenuti utili per monitorare la condizione socio-economica dei minorenni.

2. Con decreto del Ministro degli Interni, di concerto con il Ministro dell'Istruzione e del Merito, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di avvio, composizione e funzionamento degli osservatori di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, nel limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

105.0.39

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 105-bis

(Promozione e insegnamento della ricerca senza l'uso di animali)

1. Al fine di favorire, fin dall'età scolare, la conoscenza dei metodi di insegnamento nel campo della

medicina umana e veterinaria che non prevedono l'impiego di animali o di parti di essi, è destinata una quota pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 alla formazione dei docenti e all'introduzione, nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, dei nuovi approcci metodologici (NAMs - New Approach Methodologies) finalizzati alla ricerca, alla didattica

e alla diffusione di metodi alternativi all'utilizzo di animali.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 si provvede mediante corrispondente aumento dei fondi destinati alla Missione 1 "Istruzione Scolastica", Programma "1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione" iscritto nello Stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del Merito (Tabella n. 7) a valere fino al fabbisogno sulle maggiori

entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge.".

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, per gli anni 2026, 2027 e 2028, una minore spesa complessiva annua quantificata in 1 milione di euro.".

105.0.40

SIRONI, MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 105-*bis*

(Promozione e insegnamento della ricerca senza l'uso di animali)

1. Al fine di favorire, fin dall'età scolare, la conoscenza dei metodi di insegnamento nel campo della medicina umana e veterinaria che non prevedono l'impiego di animali o di parti di essi, è destinata una quota pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 alla formazione dei docenti e all'introduzione, nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, dei nuovi approcci metodologici (NAMs - New Approach Methodologies) finalizzati alla ricerca, alla didattica e alla diffusione di metodi alternativi all'utilizzo di animali. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 106

106.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere l'articolo.

106.2

BOCCIA, PATUANELLI, DE CRISTOFARO, PAITA

Sopprimere l'articolo.

106.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 106

(Misure a sostegno della dotazione organica del personale ATA)

1. Per l'anno scolastico 2026/2027 il Ministero dell'istruzione e del Merito è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 2.299 posti di personale assistente tecnico, da destinare alle Istituzioni scolastiche del primo ciclo.

3. Per gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa aggiuntiva di 180 milioni per l'anno 2026, di 535 milioni per l'anno 2027 e di 600 milioni a decorrere dall'anno 2028.

4. Al fine di garantire l'immediata sostituzione del personale ATA temporaneamente assente, per brevi periodi:

- a) il comma 602 della Legge 12 luglio 2015, n.107, è abrogato;
- b) il comma 332 della Legge 12 luglio 2015, n.107, è abrogato.

5. Al fine di snellire le pratiche di trattamento ricostruzione di carriera, fine rapporto e collocamento a riposo, compito esclusivo delle istituzioni scolastiche ed educative è la trasmissione agli uffici competenti dei dati relativi a tali provvedimenti concernenti il personale docente e amministrativo tecnico e ausiliario".

Conseguentemente,

dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater. - (Provvista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies. - (Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione

ne, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-*sexies*. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*. - (Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*. - (Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

106.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 106

(Misure a sostegno dell'inclusione delle studentesse e degli studenti)

1. Al comma 567 della Legge 30 Dicembre 2024, n. 207, primo paragrafo le parole da "134 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027" sono sostituite da "e di 30 mila posti di sostegno per ciascuno degli anni scolastici 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029.

Consequentemente,

dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater. - (Provvisa personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies. - (Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-*sexies*. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*. - (Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*. - (Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

106.5

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere* i commi 1, 2, 4 e 5;
 - b) *sopprimere* la lettera a) del comma 3.
-

106.10

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

"4-bis. Per l'anno scolastico 2026/2027 il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 2.299 posti di personale assistente tecnico, da destinare alle Istituzioni scolastiche del primo ciclo."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 180 milioni di euro per l'anno 2026, di 535 milioni per l'anno 2027 e di 600 milioni a decorrere dall'anno 2028. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 180 milioni di

euro per il 2026, di 535 milioni per l'anno 2027 e di 600 milioni a decorrere dall'anno 2028.".

106.11

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Al fine di garantire l'immediata sostituzione del personale ATA temporaneamente assente per brevi periodi:

a) il comma 602 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato;

b) il comma 332 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

106.12

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-bis. Al fine di snellire le pratiche di trattamento ricostruzione di carriera, fine rapporto e collocamento a riposo, le istituzioni scolastiche ed educative hanno esclusivamente il compito di trasmettere agli uffici compe-

tenti i dati relativi a tali provvedimenti concernenti il personale docente e amministrativo tecnico e ausiliario."

106.13

ALOISIO, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Resta inteso che i contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 31 dicembre 2028. Per le suddette finalità, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è incrementato di 93,47 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, e di 50,33 milioni di euro per l'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».».

106.14

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Allo scopo di regolare la nuova definizione dell'organico dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e garantire la continuità didattica per gli alunni e le alunne con disabilità, la dotazione dell'organico dell'autonomia è incrementata di 5.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 e di 15.000 posti a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028.».

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 81,47 milioni di euro per l'anno 2026, 488,81 milioni di euro per l'anno 2027, 977,61 milioni per l'anno 2028 e 941,36 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2029, 2030, 2031, 2032, 944,69 milioni di euro per l'anno 2033, 961,36 milioni di euro per l'anno 2034 e 981,36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, si

provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali)

1. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12 per cento»;

b) all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "18,53 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".

106.15

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Allo scopo di regolare la nuova definizione dell'organico dell'autonomia delle istituzioni scolastiche a decorrere dall'anno 2026/2027 la dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 5.660 posti dell'organico dell'autonomia. Conseguentemente, le consistenze dell'organico dell'autonomia del personale docente di cui all'articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono corrispondentemente incrementate.».

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 68,47 milioni di euro per l'anno 2026 e 205,40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

106.16

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Allo scopo di garantire la continuità del servizio scolastico e l'organizzazione funzionale dell'organico del personale tecnico, amministrativo, ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'articolo

10, comma 3-*quiquies*, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 15 febbraio 2026, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, un incremento nel numero dei posti pari a 2.174 unità.».

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 21,66 milioni di euro per l'anno 2026 e 65, 97 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

106.17

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 554 della legge 16 aprile 1994, n. 297 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma 2, esclusivamente per i soggetti appartenenti alle apposite liste di collocamento previste dalla legge di cui al comma 5, il requisito di due anni è ridotto ad un anno.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

106.0.1

CATALDI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 106-bis

(Adeguamento alla normativa antincendio delle scuole secondarie di secondo grado)

1. Per la realizzazione di un piano biennale di adeguamento degli edifici delle scuole secondarie di secondo grado alla disciplina antincendio, sono incrementate le risorse del fondo di cui al comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per un importo di 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Con decreto del Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2026, previa intesa in Conferenza Unificata, sono individuati criteri, modalità di utilizzo e riparto delle somme di cui al presente comma.

2. Agli oneri derivanti dal primo comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

106.0.3

MANCA, PARRINI, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

"Art. 106-bis

(Adeguamento delle scuole superiori alla disciplina antincendio)

1. Per la realizzazione di un piano biennale di adeguamento degli edifici delle scuole superiori alla disciplina antincendio, sono utilizzate le risorse del fondo di cui al comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per un importo di 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Con decreto del Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2026, previa intesa in Conferenza Unificata, sono individuati criteri, modalità di utilizzo e riparto delle somme di cui al presente comma.".

106.0.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

"Art. 106-bis

(Adeguamento delle scuole superiori alla disciplina antincendio)

1. Per la realizzazione di un piano biennale di adeguamento degli edifici delle scuole superiori alla disciplina antincendio, sono utilizzate le risorse del fondo di cui al comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per un importo di 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Con decreto del Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2026, previa intesa in Conferenza Unificata, sono individuati criteri, modalità di utilizzo e riparto delle somme di cui al presente comma.

106.0.5

CATALDI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 106-bis

(Piano triennale di manutenzione straordinaria delle scuole secondarie di secondo grado)

1. A valere sulle le risorse di cui all'articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è definito un Piano triennale 2026/2028 di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, nuova costruzione, incremento dell'efficienza energetica e di cablaggio interno delle scuole secondarie di secondo grado di Province e Città metropolitane, per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, 250 milioni di euro per l'anno 2027 e 250 milioni di euro per l'anno 2028. Con decreto del Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2026, previa intesa in Conferenza Unificata, in considerazione della superficie degli edifici scolastici di competenza, sono individuati criteri, modalità di utilizzo e riparto delle somme di cui al presente comma.

2. Agli oneri derivanti dal primo comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-leg-

ge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

106.0.8 (testo 2)

D'ELIA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo 106, inserire il seguente:

"Art. 106-bis

(Incremento del Fondo unico per l'edilizia scolastica)

1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexsies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, è incrementato di 450 milioni per l'anno 2026 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027."

Conseguentemente,

a) sopprimere l'articolo 111.

b) *Conseguentemente*, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni per l'anno 2026 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o

maggiori entrate non inferiori a 100 milioni per l'anno 2026 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027."

106.0.9

D'ELIA, MANCA, LORENZIN, NICITA, MISIANI, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo 106, inserire il seguente:

"Art. 106-bis

(Incremento del Fondo unico per l'edilizia scolastica)

1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexsies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, è incrementato con una dotazione pari a 350 milioni di euro per l'anno 2026."

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 111.

106.0.10

PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 106-bis

(Rifinanziamento piani triennali di edilizia scolastica)

1. Al fine di garantire la rapida attuazione degli interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, il Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexsies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, è rifinanziato per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

106.0.11

ALOISIO, Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 106-bis.

(Misure urgenti per la messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole nella zona rossa dei Campi Flegrei)

1. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità didattica nelle scuole, di ogni ordine e grado, ubicate nella Zona Rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un Fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, destinato ad interventi di ampliamento, abbattimento e ricostruzione, sostituzione e consolidamento degli edifici scolastici.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

106.0.12

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 106 aggiungere il seguente:

«Art. 106-bis

(Messa in sicurezza di edifici scolastici)

1. Al fine di eseguire lavori di messa in sicurezza e adattamento degli spazi e delle aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, è disposto un incremento della spesa per l'istruzione pari a 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Conseguentemente:

allo stato di previsione del Ministero della difesa, missione 1, programma 1.10, apportare le seguenti variazioni:

2026: 2027: 2028:

CP: - 1.000.000.000; CP: - 1.000.000.000; CP: - 1.000.000.000

CS: - 1.000.000.000; CS: - 1.000.000.000; CS: - 1.000.000.000

allo stato di previsione del Ministero della difesa, missione 1, programma 1.5, apportare le seguenti variazioni:

2026: 2027: 2028:

CP: - 1.000.000.000; CP: - 1.000.000.000; CP: - 1.000.000.000

CS: - 1.000.000.000; CS: - 1.000.000.000; CS: - 1.000.000.000

106.0.16

D'ELIA, MANCA, PARRINI, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo 106 aggiungere il seguente:

"Art. 106-bis

(Interventi di manutenzione edifici scolastici - regime Iva)

1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-*quinquies*) è inserito il seguente:

"127 *quinquies*.1) prestazioni di servizi aventi ad oggetto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici pubblici adibiti a uso scolastico di ogni ordine e grado, comprese le pertinenze e le relative strutture

accessorie, eseguite in favore di enti locali o di altre amministrazioni pubbliche, con l'applicazione dell'aliquota del dieci per cento."

Conseguentemente all'articolo 16 del medesimo decreto, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le prestazioni di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria relative a edifici pubblici destinati a uso scolastico di ogni ordine e grado si considerano soggette all'aliquota del dieci per cento, ai sensi del numero 127 quinquies.1 della tabella A, parte III, allegata al presente decreto."

106.0.17

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

"Art. 106-bis

(Modifiche relative al regime IVA per gli interventi di manutenzione degli edifici scolastici)

1. Dopo il numero 127 quinquies della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

"127-quinquies.1) prestazioni di servizi aventi ad oggetto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici pubblici adibiti a uso scolastico di ogni ordine e grado, comprese le pertinenze e le relative strutture accessorie, eseguite in favore di enti locali o di altre amministrazioni pubbliche, con l'applicazione dell'aliquota del dieci per cento.

2. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Le prestazioni di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria relative a edifici pubblici destinati a uso scolastico di ogni ordine e grado si considerano soggette all'aliquota del dieci per cento, ai sensi del numero 127 quinquies.1) della tabella A, parte III, allegata al presente decreto."

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo di **100 milioni di euro annui** a decorrere dall'anno **2026**. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a **100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026**, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 652 e 676 della legge 27 dicembre 2019 n. 160."

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 29.

106.0.18

CATALDI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 106-bis

(Iva agevolata degli interventi di manutenzione degli edifici scolastici)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Le prestazioni di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria relative a edifici pubblici destinati a uso scolastico di ogni ordine e grado si considerano soggette all'aliquota del dieci per cento, ai sensi del numero 127 quinquies.1 della tabella A, parte III, allegata al presente decreto.";

b) alla Tabella A, parte III, dopo il numero 127 quinquies è inserito il seguente: "127 quinquies.1) prestazioni di servizi aventi ad oggetto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici pubblici adibiti a uso scolastico di ogni ordine e grado, comprese le pertinenze e le relative strutture accessorie, eseguite in favore di enti locali o di altre amministrazioni pubbliche, con l'applicazione dell'aliquota del dieci per cento.".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a 57 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

106.0.19

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

"Art. 106-bis

(Piano triennale manutenzione straordinaria scuole secondarie di secondo grado)

1. A valere sulle le risorse di cui all'articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è definito un Piano triennale 2026/2028 di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, nuova costruzione, incremento dell'efficienza energetica e di cablaggio interno delle scuole secondarie di secondo grado di province e città metropolitane, per un

importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, 250 milioni di euro per l'anno 2027 e 250 milioni di euro per l'anno 2028. Con decreto del Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2026, previa intesa in Conferenza Unificata, in considerazione della superficie degli edifici scolastici di competenza, sono individuati criteri, modalità di utilizzo e riparto delle somme di cui al presente comma.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, 250 milioni per l'anno 2027 e 250 milioni per l'anno 2028 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 652 e 676 della legge 27 dicembre 2019 n. 160."

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 29.

106.0.20

D'ELIA, MANCA, PARRINI, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo 106, inserire il seguente:

"Art. 106-bis

(Piano triennale manutenzione straordinaria scuole secondarie di secondo grado)

1. A valere sulle le risorse di cui all'articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è definito un Piano triennale 2026/2028 di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, nuova costruzione, incremento dell'efficienza energetica e di cablaggio interno delle scuole secondarie di secondo grado di province e città metropolitane, per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, 250 milioni di euro per l'anno 2027 e 250 milioni di euro per l'anno 2028. Con decreto del Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2026, previa intesa in Conferenza Unificata, in considerazione della superficie degli edifici scolastici di competenza, sono individuati criteri, modalità di utilizzo e riparto delle somme di cui al presente comma."

106.0.21

PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, DAMANTE, ALOISIO, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 106-bis

(Disposizioni in materia di edilizia scolastica)

1. Al fine di assicurare la salvaguardia degli studenti e del personale scolastico, nel rispetto di norme tecniche-quadro volte a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale, e per contribuire alla realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi e all'uniformità delle norme relative a misure di gestione, conduzione, manutenzione, ristrutturazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici adibiti a istituzioni scolastiche, il Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 58-*octies* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, sentiti i competenti Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le priorità degli interventi, nonché le modalità di accesso alle risorse della sezione del Fondo di cui al comma 1.

3. Ai relativi oneri, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

106.0.22

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 106-bis

(Misure finalizzate alla climatizzazione e sanificazione degli ambienti delle istituzioni scolastiche d'ogni ordine e grado)

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, con particolare riferimento a quelle relative a straordinarie ondate di calore, nonché per garantire salubrità, sicurezza e una adeguata climatizzazione e sanifica-

zione degli ambienti relativi alle istituzioni scolastiche d'ogni ordine e grado, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, nonché il piano di riparto e la tipologia di spese finanziabili.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

106.0.23

ALOISIO, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 106-bis

(Incremento dotazione fondo dei sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani)

1. Al fine assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e garantire la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, la dotazione di ciascuno dei fondi di cui al comma 1 e al comma 2 dell'articolo 5-septies, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro ciascuno degli anni 2027 e 2028 per garantire l'installazione di sistemi di videosorveglianza alle condizioni e modalità stabilite dai commi 2 e 3.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di accesso da parte delle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili alle risorse stanziare dall'articolo 5-septies del decreto-legge 18

aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come incrementate dal comma 1 del presente articolo, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa; in ogni caso, hanno accesso prioritario alle risorse le strutture che, attraverso la presentazione di un idoneo progetto, individuano la locazione dei sistemi di videosorveglianza nella struttura stessa e attestano l'espletamento di percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori nonché l'adozione di modalità lavorative volte a prevenire il progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità; fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno accesso alle risorse i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili che installano i sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 2;

b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi.

3. Allo scopo di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.

In ogni caso, le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e sono conservate per ventiquattro mesi.

L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1.

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministra-

zioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La presenza dei sistemi di cui al comma 1 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedere ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

106.0.24

PAITA, RENZI, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 106-bis

(Fondo per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle scuole)

1. Ai fini di favorire l'accesso sicuro e senza ostacoli per le studentesse e gli studenti con disabilità all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito il Fondo per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle scuole, con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Le risorse del Fondo di cui al presente comma sono finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche nelle scuole di ogni ordine e grado e all'installazione di strumentazioni che consentano l'accesso e la fruizione di tutti gli spazi per alle studentesse e agli studenti con disabilità o limitata capacità

motoria. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi in concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di spese del Fondo di cui al presente comma.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

106.0.25

MALPEZZI, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo 106, inserire il seguente:

"Art. 106-bis

(Riconoscimento dell'accesso alle mense scolastiche)

1. Al fine di assicurare a tutte le alunne e a tutti gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado il diritto di accedere al servizio di mensa scolastica, riconoscendo tale servizio come essenziale in quanto parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche, per garantire la promozione della salute e di sani stili di vita, con particolare riferimento alle fasce di popolazione in condizione di svantaggio socio-economico per nuclei familiari con ISEE inferiore a 30.000 euro, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, da destinare ai comuni per la gestione e l'implementazione delle mense scolastiche.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto ai comuni delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, **si provvede** mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

106.0.26

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

«Art. 106-bis.

(Incremento fondo mense biologiche)

1. A decorrere dall'anno 2026 è incrementato di 5,3 milioni di euro il fondo per le mense scolastiche biologiche di cui al comma 5bis dell'art. 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da "destinato al potenziamento", fino alla fine del comma.

106.0.27

BEVILACQUA, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo 106, inserire il seguente:

«Art. 106-bis

(Disposizioni in favore della didattica e per la formazione degli insegnanti residenti nelle Isole minori)

1. Al fine di garantire il buon esito del processo formativo degli studenti e della continuità didattica, e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, presso il Ministero dell'Istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, per la formazione e la dotazione tecnologica delle scuole nelle Isole minori.

2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si definiscono le condizioni e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, in base ai seguenti parametri e criteri:

a) deroghe alla chiusura e all'accorpamento di istituti scolastici in zone montane, insulari e periferiche rispetto alle vigenti normative sul numero di alunni per classe e sulle «pluriclassi»;

b) istituzione di forme di premialità - sia attribuendo punteggi aggiuntivi sia attraverso rimborsi-spese o incentivazioni economiche - per i do-

centi che insegnano nelle Isole minori e che abbiano accumulato un'anzianità di almeno tre anni;

c) somministrazione di corsi di aggiornamento e programmi di formazione digitale;

d) promozione di un piano di formazione straordinaria per i docenti di sostegno, destinati alle Isole minori, a supporto della continuità educativa.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

106.0.28

FINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 106-bis

(Servizi educativi nei comuni delle aree interne)

1. Sono definite «scuole delle aree interne» gli istituti scolastici che hanno almeno una sede ubicata in uno dei comuni periferici o ultraperiferici delle aree interne.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono introdotte forme di incentivazione, anche in termini di riconoscimento di un punteggio per il periodo di servizio prestato, in favore dei docenti a tempo determinato in servizio nelle scuole delle aree interne.

3. Il servizio ai fini dell'incentivazione di cui al comma 2 è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in uno dei comuni periferici o ultraperiferici delle aree interne.

4. Ferme restando le condizioni di cui ai commi 2 e 3, per l'incentivazione di cui al medesimo comma 2 non rilevano l'aver prestato servizio in una pluriclasse, il numero dei docenti che prestano servizio nella scuola delle aree interne e il requisito della residenza in sede.

5. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in uno dei comuni di cui al comma 1 ove ha sede la scuola delle aree interne, a decorrere dall'anno 2026, a coloro che prestano servizio nelle scuole medesime e prendono in locazione un immobile a uso abitativo per fini di servizio è attribuito annualmente, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 7, un credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'importo di 2.500 euro.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 è attribuito anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni di cui al comma 1 un immobile a uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 7, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare degli interessi passivi pagati nell'anno in dipendenza del finanziamento e l'importo di 2.500 euro.

7. Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è cumulabile con il credito d'imposta previsto dall'articolo 18 della presente legge e con le detrazioni spettanti ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 5 a 7 e di recupero in caso di illegittimo utilizzo del credito d'imposta, nonché le ulteriori disposizioni necessarie ai fini del rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 7.

9. I dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative ubicate nelle aree interne, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per le scuole di ogni ordine e grado, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"

106.0.29

ALOISIO, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art 106-bis

(Fondo per l'introduzione dell'insegnamento dell'ecosostenibilità negli istituti professionali dei servizi alberghieri e della ristorazione e nelle scuole di ogni ordine e grado)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui a de-

correre dall'anno 2026, destinato al finanziamento di interventi a favore dell'insegnamento dell'ecosostenibilità e diretto a garantire che le competenze acquisite nei percorsi di istruzione professionale consentano una facile transizione nel mondo del lavoro e delle professioni in coerenza con gli obiettivi di innovazione, sostenibilità ambientale ed economia circolare.

2. Il Fondo, in particolare, è finalizzato all'introduzione negli istituti professionali dei servizi alberghieri e della ristorazione, nell'indirizzo di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, dell'insegnamento della ristorazione e dell'ospitalità ecosostenibili, per almeno centoventi ore nel corso dell'anno scolastico, comprensive di una frequenza minima di tre ore settimanali di didattica in aula, oltre ad attività di laboratorio e uscite formative extra-scolastiche.

3. L'insegnamento di cui al comma 1 è organizzato attraverso un programma multidisciplinare che contempla le problematiche relative:

a) al corretto utilizzo delle risorse e al risparmio energetico tenuto conto dell'impronta idrica e di quella di carbonio (carbon footprint);

b) alla gestione dei rifiuti in un'ottica di economia circolare finalizzata alla prevenzione nella produzione degli stessi, al riuso e al riciclo, nonché alla ottimale differenziazione anche in funzione dell'utilizzo di sistemi di compostaggio;

c) alla somministrazione del cibo tesa a ridurre le eccedenze e a prevenire lo spreco alimentare, nonché alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari biologici a chilometro zero e degli alimenti a filiera corta;

d) alla sensibilizzazione sulle questioni ambientali e alla promozione di comportamenti responsabili, ispirati al rispetto della sostenibilità ambientale lungo tutto il ciclo di vita del servizio di ospitalità e ristorazione, anche nell'offerta e nell'uso di materiali e prodotti ecocompatibili e biodegradabili, e alla scelta di fornitori che utilizzano modelli produttivi e distributivi a basso impatto ambientale, conformi alle specifiche tecniche dei criteri ambientali minimi di riferimento;

e) all'acquisizione di conoscenze e competenze tecniche per sviluppare, applicare e integrare nelle strategie imprenditoriali misure volte:

1) agli investimenti sostenibili e all'analisi dei parametri ambientali, sociali e di governance (ESG) al fine di accrescere il rating aziendale;

2) all'acquisizione di marchi di qualità ecologica ed etichette ambientali.

3. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove, nell'ambito dei piani di offerta formativa integrativa delle scuole di ogni ordine e grado, la realizzazione di progetti e percorsi didattici volti a rendere gli alunni consapevoli dell'importanza della sostenibilità ambientale e dell'economia circolare, anche sotto il profilo del corretto utilizzo delle risorse, con particolare riferimento alla prevenzione nella produzione dei rifiuti e al contrasto dello spreco alimentare. Il Ministro dell'istruzione e del merito tiene conto delle attività

previste dal presente articolo nella definizione delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 20 agosto 2019, n. 92.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

106.0.30

PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 106-bis

(Disposizioni per la promozione dell'educazione musicale nelle istituzioni scolastiche)

1. Al fine di assicurare e prevedere, nell'organizzazione e nel funzionamento della scuola dell'infanzia, migliori opportunità di apprendimento e di crescita educativa, e di promuovere la diffusione dell'educazione musicale, anche come mezzo di inclusione e di integrazione sociale attraverso attività formative di propedeutica musicale e di pre-danza, familiarizzazione con i diversi generi e con la molteplicità degli strumenti musicali, e con il canto, il linguaggio musicale e recitativo-teatrale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del merito il "Fondo per l'incentivazione e la sperimentazione degli Asili musicali" con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni scolastiche del sistema integrato di istruzione e formazione dalla nascita fino a sei anni, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, possono promuovere progetti-obiettivo specifici al fine di istituire "Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale".

3. Sul sito del Ministero dell'Istruzione e del merito, e contestualmente su ciascun sito istituzionale dell'Ente locale di appartenenza, è pubbli-

cato e tempestivamente aggiornato l'elenco delle istituzioni scolastiche che aderiscono al progetto-obiettivo di cui al comma 2.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

106.0.32

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 106-bis

(Istituzione «Fondo per le competenze digitali»)

1. Al fine di combattere il divario digitale culturale, sostenere la massima inclusione e favorire l'educazione sulle tecnologie del futuro, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del Merito è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per le competenze digitali», con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, volto a finanziare appositi corsi di formazione per incentivare e migliorare le competenze digitali.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

106.0.33

MANCA

Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

«Art. 106-bis

1. A sostegno delle attività dell'Università degli studi di Basilicata è autorizzato per l'anno 2026 il contributo straordinario pari a 2,5 milioni di euro.

2. Per il rafforzamento delle competenze Stem per gli istituti superiori ad indirizzo tecnico scientifico presenti in Basilicata è autorizzata la spesa pari a 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2026-2028.

3. Al fine di non procedere ad ulteriori tagli legati al dimensionamento scolastico e a tutela dei presidi scolastici delle aree interne è autorizzata la spesa pari a 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2026-2028.

Conseguentemente,

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 12.500.000;

2027: - 10.000.000;

2028: - 10.000.000;

106.0.34

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 106-bis

(Disposizioni in materia di introduzione della dote educativa per il diritto allo studio)

1. Per garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione dei cittadini, è istituita, a decorrere dall'anno scolastico 2026-2027, la "Dote educativa", quale misura fondamentale a garanzia del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, destinata a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, per sostenere economicamente le famiglie durante tutto il percorso educativo dei figli e contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, anche al fine di prevenire e contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica.

2. La dote educativa, quale beneficio economico, è assegnata, nel limite di spesa di cui al comma 8, su base annua tramite una carta elettronica nominale, di seguito denominata "Carta", dell'importo massimo di euro 500, da utilizzare esclusivamente per le attività scolastiche ed extra-scolastiche, espressamente indicate al comma 6.

3. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

4. Con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione della Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.

5. La Dote educativa è concessa, su richiesta, a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti residenti nel territorio nazionale, iscritti e frequentanti le istituzioni scolastiche pubbliche del primo e secondo ciclo di istruzione, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro.

6. La Carta è assegnata entro l'inizio dell'anno scolastico ed è utilizzabile non oltre la fine di ciascun anno scolastico di riferimento per le attività scolastiche ed extra-scolastiche. In particolare, la Carta può essere utilizzata per:

- a) acquisto di libri di testo, anche in formato digitale;
- b) materiale di cancelleria scolastica;
- c) acquisto di prodotti e servizi di natura tecnologica a supporto dell'attività di studio e dello sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
- d) iniziative coerenti con le attività individuate dalle singole istituzioni scolastiche nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa e sulla base delle priorità nazionali indicate nel piano nazionale di formazione;
- e) attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato svolte anche in ambito extra scolastico.

7. Con decreto del Ministro dell'economia, di concerto col Ministro dell'Istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, è istituita un'apposita sezione digitale, denominata "La mia dote educativa", alla quale accedere per l'utilizzo della Carta, mediante l'APP IO. Col medesimo decreto sono stabilite altresì le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali, enti o associazioni di categoria che forniscono i beni e i servizi che possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 2. Le agevolazioni consentite dalla Carta hanno carattere individuale e nominativo, in quanto possono essere utilizzate, presso gli operatori accreditati, esclusivamente dal beneficiario registrato.

8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, un fondo denominato "Fondo per la dote educativa", con una dotazione pari a 2,5 miliardi di euro per l'anno 2026 e 3 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. La dotazione dei relativi Fondi può essere rideterminata, fermo restando il limite della spesa com-

più complessivamente autorizzata dal presente comma. La gestione della misura è demandata al ministero dell'Istruzione e del merito, che effettua il monitoraggio trimestrale sull'andamento della spesa e, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, ne comunica i risultati al Ministero dell'economia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 miliardi di euro per l'anno 2026 e a 3 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 10 a 12.

10. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2 miliardi di euro annui, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

11. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «24 per cento».

12. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.".

106.0.35

MAIORINO, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 106-bis

(Disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un Fondo destinato al finanziamento di interventi a favore dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, finalizzato alla crescita e alla maturazione psicoaffettiva e socio relazionale delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, improntata alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere, con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Il Fondo, di cui al comma 1, in particolare, è finalizzato a promuovere:

a) la formazione di cittadini responsabili e attivi nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri della comunità;

b) lo sviluppo di rapporti affettivi improntati ai valori del rispetto di sé e dell'altro, della solidarietà nonché del riconoscimento e dell'affermazione delle rispettive personalità e differenze;

c) l'adozione di modelli positivi di comportamento socio-culturali al fine di rimuovere i pregiudizi, gli stereotipi, le discriminazioni e la violenza di genere;

d) la divulgazione di informazioni, anche di carattere sanitario e scientifico, per la promozione della salute sessuale e riproduttiva intesa come benessere psicofisico della persona;

e) l'insegnamento di atteggiamenti positivi e responsabili per la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili e dei rischi a esse connesse nonché per una procreazione consapevole;

f) l'inserimento nel curriculum di istituto dell'insegnamento trasversale dell'educazione affettiva e sessuale, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca, con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida per l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale che individuino, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curriculum delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con le Indicazioni nazionali e nuovi scenari, con le Indicazioni nazionali per i licei e con le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti.

4. Il Ministro dell'istruzione e del merito presenta, con cadenza biennale, alle Camere, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche ai fini della modifica dei quadri orari per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

106.0.36

ALOISIO, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 106-bis

(Disposizioni in materia di educazione affettiva)

1. È istituito presso il Ministero dell'Istruzione e del merito un fondo per l'aggiornamento delle competenze degli insegnanti della Scuola primaria e secondaria in materia di educazione affettiva, con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il fondo di cui al comma 1, disciplinato attraverso apposito decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è finalizzato in particolare a:

a) favorire l'acquisizione da parte del personale docente delle competenze di base e avanzate in materia di educazione affettiva, comunicazione non violenta, gestione delle emozioni, competenze socio-emotive e gestione dei conflitti;

b) promuovere percorsi formativi inclusivi e accessibili, destinati sia al personale docente della scuola primaria sia a quello della scuola secondaria, con attenzione alle diverse esigenze degli studenti;

c) sostenere attività di aggiornamento in collaborazione con enti accreditati, Università, centri di ricerca, associazioni professionali e realtà del terzo settore che operano nel campo dell'educazione affettiva e della prevenzione del bullismo e della violenza di genere;

d) incentivare progetti pilota nelle scuole volti a integrare pratiche di educazione affettiva nei curricoli didattici, anche tramite percorsi intersettoriali che coinvolgano famiglie, orientamento e post-scolastici, in modo responsabile, trasparente e sicuro.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

106.0.37

ALOISIO, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 106-bis

(Disposizioni urgenti in materia di educazione affettiva)

1. Al fine di prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito familiare, scolastico e sociale, che possono determinare comportamenti a rischio quali bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione, nonché qualificare l'offerta scolastica ed educativa, favorendo il pieno sviluppo della persona umana attraverso lo sviluppo dell'empatia, l'educazione al reciproco rispetto e alla soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del merito un Fondo destinato al finanziamento di interventi in favore dell'insegnamento dell'educazione affettiva nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. La presente disposizione è, in particolare, finalizzata a promuovere:

a) la formazione di cittadini responsabili e attivi nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri della comunità;

b) lo sviluppo di rapporti affettivi improntati ai valori del rispetto di sé e dell'altro, della solidarietà nonché del riconoscimento e dell'affermazione delle rispettive personalità e differenze;

c) l'adozione di modelli positivi di comportamento socio-culturali al fine di rimuovere i pregiudizi, gli stereotipi, le discriminazioni e la violenza di genere;

d) la divulgazione di informazioni, anche di carattere sanitario e scientifico, per la promozione della salute e il benessere psicofisico della persona;

e) l'inserimento nel curriculum di istituto dell'insegnamento trasversale dell'educazione affettiva, usufruendo di un incremento del monte ore scolastico pari ad almeno un'ora settimanale, finalizzato all'insegnamento frontale dell'educazione alla relazione e ai sentimenti da coltivare;

f) la formazione continua del corpo docente;

g) il finanziamento di attività educative e pedagogiche collaterali guidate da pedagogisti ed educatori professionali socio pedagogici, strettamente connesse all'educazione alla relazione.

3. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca, con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e nel pieno rispetto della autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di progettazione educativa delle istituzioni scolastiche, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le linee guida per l'insegnamento dell'educazione affettiva che individuino, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curriculum delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con le Indicazioni nazionali e nuovi scenari, con le Indicazioni nazionali per i licei e con le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti.

4. Il Ministro dell'istruzione e del merito presenta, con cadenza biennale, alle Camere, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche ai fini della modifica dei quadri orari per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante rispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

106.0.38

D'ELIA, VALENTE, SENSI, CAMUSSO, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo 106, inserire il seguente:

«Art. 106-bis

(Fondo educazione affettiva nelle scuole di ogni ordine e grado)

1. Per le finalità dell'articolo 1, commi 7, lettera e) e 16, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un Fondo destinato a prevedere l'insegnamento, nelle scuole di ogni ordine e grado, dell'educazione affettiva e sessuale, a promuovere l'eliminazione di stereotipi, pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali fondati sulla discriminazione delle persone in base al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere, con una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2.».

106.0.39

D'ELIA, VALENTE, SENSI, CAMUSSO, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo 106, inserire il seguente:

«Art. 106-bis

(Promozione della parità tra i sessi nell'apprendimento, nella formazione e nel lavoro nelle discipline matematiche e tecnico-scientifiche)

1. Al fine di promuovere e incentivare azioni in favore delle donne per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, per la promozione della formazione e del rafforzamento delle competenze, per l'aumento della rappresentanza nell'ambito lavorativo e per favorire le carriere nelle discipline matematiche e tecnico-scientifiche (discipline STEM - Science, Technology, Engineering and Mathematics), è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il "Fondo donne STEM", con la dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato al finanziamento di programmi, progetti e interventi concernenti la promozione

della parità tra i sessi nell'apprendimento, nella formazione e nel lavoro nelle discipline STEM.

2 Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2.».

106.0.41

MALPEZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 106-bis

(Istituzione del fondo per l'incremento dell'indennità dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA))

1. Al fine di riconoscere i compiti essenziali e strategici che svolgono i direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) delle istituzioni scolastiche ed educative, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo di 27.208.832,79 milioni di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2026, destinato all'incremento dell'indennità di direzione parte fissa, così come disciplinata dall'articolo 56 del CCNL 18 gennaio 2024, con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27.208.832,79 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132."

106.0.42

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 106-bis

(Misure urgenti in materia di dimensionamento scolastico)

1. All'articolo 5, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2025 n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso 83-ter, sostituire le parole "possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cen-

to del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle Regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*quater* e 5-*quinqües* del decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi" con le seguenti:

"possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025 e per l'anno scolastico 2026/2027, dal citato decreto n. 127 del 2023. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle Regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*quater* e 5-*quinqües* del decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo determina un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi".

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2026 e di 7,2 milioni di euro per il 2027, per la quale si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

106.0.43

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 106-bis.

(Modifiche all' articolo 5, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215)

All'articolo 5, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 sostituire il capoverso 83-ter con il seguente:

"83-ter. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-*quater*, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, per gli anni scolastici 2024/2025 e 2026/2027 le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio 2024, con le modalità previste dal presente comma. Le Regioni, per i medesimi anni scolastici, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per gli anni scolastici 2024/2025 e 2026/2027, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle Regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*quater* e 5-*quinquies* del decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 5 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. Per tutti gli anni scolastici 2024/2025 e 2026/2027, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle Regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-*quater*, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-*quater*. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2026 e di 32 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

106.0.44

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 106-bis

(Ulteriori disposizioni in materia di istruzione su dimensionamento e riorganizzazione della rete scolastica)

1. All'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso 5-*quater*, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che il numero minimo di alunni necessario per l'assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche autonome è pari a 500 unità, ovvero 300 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche»;

b) al capoverso 5-*quinquies*:

1) al primo periodo, le parole: «, non inferiore a 900 e non superiore a 1.000,» sono soppresse;

2) il secondo periodo è soppresso;

c) al capoverso 5-*sexies* il primo e il secondo periodo sono soppressi.

2. All'articolo 1, comma 558, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «I risparmi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli eventuali risparmi».

3. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 59 milioni di euro per l'anno 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 220 milioni annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

106.0.45

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 106-bis

(Ulteriori disposizioni in materia di organico aggiuntivo per il buon funzionamento del sistema scolastico)

1. Il fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021, è incrementato di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare alla riattivazione dell'organico come individuato ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

106.0.46

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 106-bis

(Ulteriori disposizioni in materia di dimensionamento scolastico e di numero di alunni per classe)

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 sono adottati interventi e misure volti a ridurre, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2028/2029. Al fine di conseguire, nel triennio 2026-2028, una maggiore consistenza numerica delle dotazioni organiche del

personale docente su posto comune e di sostegno, nonché del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), i criteri e i parametri previsti per la definizione delle citate dotazioni organiche sono modificati in coerenza con le disposizioni di cui al primo periodo.

2. Il Ministro dell'Istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, adegua i regolamenti e le altre disposizioni vigenti in materia alle finalità indicate al comma 1.

3. Le norme di adeguamento di cui al comma 2 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono adottate entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge".

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al fine di stabilire nuovi criteri per la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto dei seguenti principi generali:

a) prevedere che la dotazione organica complessiva definita annualmente, sia al livello nazionale sia per ambiti regionali, si basi, sulla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi diminuendo il rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40, da realizzare nel triennio 2026-2028;

b) prevedere che le classi iniziali di ciclo delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado nonché le sezioni della scuola dell'infanzia siano costituite da un numero di alunni non superiore a 22, elevabile a 23 qualora residuino resti;

c) prevedere che le classi iniziali di ciclo delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado nonché le sezioni della scuola dell'infanzia siano costituite inderogabilmente da un numero di alunni non superiore a 20 nel caso accolgano alunni con disabilità, che in ogni caso non possono essere superiori alle due unità;

d) prevedere che le classi iniziali di ciclo degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, comprese quelle delle sezioni associate e delle sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso, siano costituite, di norma, da un numero di alunni non inferiore a 20;

e) prevedere che possano essere costituite classi iniziali di ciclo degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio solo nel caso in cui esse siano costituite da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 20».

3. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 2,2 miliardi di euro per il 2026, 3,4 miliardi di euro per il 2027 e 4,2 miliardi annui a decorrere dal 2028, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 4 a 7.».

4. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2 miliardi di euro annui, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

5. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».

6. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

7. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».

106.0.47

ALOISIO, Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 106-bis

(Ulteriori disposizioni in materia di istruzione per l'implementazione del tempo pieno)

1. Per contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, nonché per garantire il successo formativo delle alunne e degli alunni, studentesse e studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, è implementato, al fine di una graduale generalizzazione, il tempo prolungato pomeridiano e conseguentemente garantito il servizio di mensa scolastica.

2. Al fine di dare concreta attuazione alle finalità di cui al comma 1, in aggiunta alle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse relative alla Missione 4 - Componente 1 - del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, linea di investimento 1.2. Piano per l'estensione del tempo pieno e mense, è istituito nello stato di previsione del ministero dell'Istruzione e del merito, un Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

3. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, sono stabiliti i criteri di attuazione e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

106.0.48

NICITA, MELONI

Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente

«Art. 106-bis

(Eccezione insulare e dimensionamento scolastico)

1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, al comma 83-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, favorendo, nell'ambito del processo di dimensionamento della rete scolastica, l'istituzione delle classi nelle isole, per le Regioni Sardegna e Sicilia l'attuazione delle disposizioni relative al dimensionamento della rete scolastica, ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, commi 5-*quater* e 5-*quinqies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono differite all'anno scolastico 2035-2036. All'attuazione del presente periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»"

106.0.49

MALPEZZI, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo 106, inserire il seguente:

"Art. 106-bis

(Misure in materia di dimensionamento delle scuole dei piccoli comuni)

1. Per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nei piccoli comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei limiti di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029."

106.0.50

MALPEZZI, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo 106, inserire il seguente:

"Art. 106-bis

(Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche)

1. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 125 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 125 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2026, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari 126 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028."

106.0.51

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 106-bis

(Risorse per le scuole paritarie)

1. A decorrere dall'anno 2026, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per le scuole paritarie. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da adottarsi entro sessanta giorni, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto della spesa autorizzata.

2. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

106.0.53

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 106-bis

(Piano «RiGenerazione Scuola»)

1. Al fine di favorire l'implementazione nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di attività e progetti concernenti l'educazione ambientale, lo sviluppo sostenibile nonché i pericoli derivanti da eccezionali situazioni climatiche, è istituito, presso il Ministero dell'Istruzione e del merito, un fondo, denominato Fondo «RiGenerazione Scuola», con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Per promuovere e incentivare, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, attività formative o comportamentali associate al piano «RiGenerazione Scuola», all'educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile, alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado è riconosciuto un contributo, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, nonché il piano di riparto e la tipologia di spese finanziabili.

4. Agli oneri, di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

106.0.54

LOPREIATO, Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 106-bis

(Rifinanziamento Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo)

1. Ai fini della prevenzione e del contrasto del fenomeno del cyberbullismo con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti degli alunni delle scuole di ogni ordine e

grado, il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementato di 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2026.

Consequentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui» con le seguenti: «90 milioni di euro annui»

106.0.55

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 106-bis

(Incremento Fondo unico per il welfare dello studente)

1. Il Fondo unico per il *welfare* dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Agli oneri, di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

106.0.56

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 106-bis

(Istituzione del "Fondo per le competenze digitali e per l'utilizzo consapevole delle tecnologie")

1. Al fine di combattere il divario digitale culturale e sostenere l'inclusione, ovvero definire percorsi di formazione e informazione destinati a docenti, genitori e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali, finalizzati all'utilizzo consapevole e responsabile delle tecnologie anche emergenti, nello stato di previsione del ministero dell'Istruzione e del

merito è istituito un Fondo, denominato "Fondo per le competenze digitali e per l'utilizzo consapevole delle tecnologie" con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite e adottate le modalità attuative e il relativo piano di riparto della presente disposizione.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

106.0.57

Barbara FLORIDIA, DI GIROLAMO, SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 106-bis

(Fondo per il controllo dell'utilizzo dei minori delle piattaforme di social)

1. Presso il Ministero delle imprese e del *Made in Italy* è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, finalizzato al monitoraggio, alla incentivazione di applicazioni affidabili e all'utilizzo consapevole e responsabile delle tecnologie, ovvero alla predisposizione di modelli fondati sul principio di precauzione che possano integrare la riflessione etica e la valutazione dell'impatto sociale attraverso strumenti di *parental control* che - nel privilegiare la massima protezione del minore - favoriscano e consentano ai genitori, o agli esercenti la responsabilità genitoriale, in particolare di:

- a) limitare il tempo di permanenza giornaliero o settimanale del minore sulla piattaforma;
- b) impostare fasce orarie di utilizzo;
- c) prevenire l'esposizione a contenuti violenti, sessualmente espliciti o potenzialmente dannosi per la salute psichica e fisica;
- d) ricevere notifiche periodiche sull'attività digitale del minore, nel pieno rispetto della sua dignità e privacy».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento».

106.0.59

MALPEZZI, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo 106, inserire il seguente:

"Art. 106-bis

(Incremento dell'autorizzazione di spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui per l'anno 2026.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

106.0.60

MALPEZZI, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo 106, inserire il seguente:

"Art. 106-bis

(Gratuità del trasporto pubblico per le studentesse e gli studenti)

1. Al fine di garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità dei costi legati alla mobilità delle studentesse e degli studenti del sistema nazionale di istruzione nel tragitto dall'abitazione alla sede scolastica, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito uno specifico fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato a coprire, anche integralmente, i costi sostenuti dalle studentesse e dagli studenti sia per i servizi di trasporto scolastico dedicato erogati dagli enti locali, sia per il trasporto pubblico locale utilizzato per il raggiungimento della sede scolastica frequentata.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma 1, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché i criteri e le modalità di riparto del medesimo fondo alle regioni, per la successiva assegnazione del beneficio agli aventi titolo."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".

106.0.61

MALPEZZI, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo 106, inserire il seguente:

"Art. 106-bis

(Disposizioni per la gratuità del diritto allo studio)

1. Al fine di assicurare il diritto allo studio, lo Stato garantisce la totale gratuità della formazione scolastica, dall'asilo nido fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico.

2. Ai fini di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale, essi sono inseriti nei diritti all'istruzione costituzionalmente tutelati e di cui lo Stato si fa carico, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2026, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

106.0.62

MALPEZZI, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo 106, inserire il seguente:

"Art. 106-bis

(Fondo per la gratuità degli asili nido)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la gratuità degli asili nido», con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie a basso reddito dal pagamento dell'asilo nido.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma 1, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

106.0.63

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 106-bis

(Esenzione fiscale per le borse di studio a favore dei giovani under 35)

1. All'articolo 50, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è sostituita dal seguente:

c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante, ad esclusione di quelle corrisposte ai giovani dai 18 ai 35 anni di età che non svolgano attività di lavoro dipendente o autonomo;

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, nel limite di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

106.0.66

MALPEZZI, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo 106, inserire il seguente:

"Art. 106-bis

(Istituzione del Fondo a sostegno degli studenti al fine di partecipare all'attività educativo-didattica)

1. Al fine di consentire a tutti gli studenti di ogni ordine e grado di partecipare all'attività educativo-didattica, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito il Fondo a sostegno degli studenti al fine di partecipare all'attività educativo-didattica, denominato "Fondo viaggi di istruzione", con una dotazione pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di en-

trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 alle scuole di ogni ordine e grado.

3. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia e previa deliberazione del Consiglio d'Istituto, stabiliscono i criteri di assegnazione delle risorse di cui al comma 1."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029."

106.0.67

ALOISIO, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 106-bis

(Fondo Studenti con disabilità per viaggi d'istruzione)

«1. Al fine di coinvolgere gli studenti disabili in viaggi di istruzione, nonché garantire pari accessibilità e possibilità di partecipazione a esperienze di apprendimento, valorizzando a ogni livello l'inclusione educativa e sostenendo i correlati bisogni educativi speciali, nello stato di previsione del ministero dell'Istruzione e del merito è istituito un Fondo, denominato "Fondo studenti con disabilità per viaggi di istruzione", con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative e un piano di riparto del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

106.0.68

ALOISIO, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 106-bis

(Disposizioni urgenti in materia di uscite didattiche e viaggi d'istruzione)

1. In deroga a quanto stabilito dal comma 213 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 è ripristinata l'indennità di missione per il solo personale scolastico impiegato in uscite didattiche e viaggi d'istruzione.

2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti parametri e criteri volti a stabilire l'entità dell'indennità di missione di cui al comma 1, nonché le modalità di utilizzo delle risorse stanziato allo scopo.

3. All'onere di cui al presente articolo pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

106.0.69

ALOISIO, Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 106-bis

(Disposizioni urgenti in materia di Welfare studentesco)

«1. Al fine di prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito familiare, scolastico e sociale, che possono determinare comportamenti a rischio quali bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione e discriminazione di genere, nonché qualificare l'offerta scolastica ed educativa, potenziare l'integrazione e ridurre i tempi di accesso a interventi specialistici e di ascolto, e per contribuire a restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo degli studenti, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente leg-

ge, sono adottati uno o più regolamenti nel rispetto dei principî e criteri di seguito elencati vòlti a provvedere alle seguenti finalità:

a) promuovere la diffusione di un'attività di mediazione più efficace rispetto ai bisogni psicologici degli studenti, anche attraverso l'impiego di educatori e pedagogisti o comunque di servizi di assistenza e supporto estesi anche ai docenti, ovvero per tramite di sportelli dedicati, composti da *team* multidisciplinari di professionisti certificati, adeguatamente proporzionati al personale scolastico, nonché al numero di studenti iscritti e alle esigenze degli stessi;

b) promuovere iniziative di competenza vòlte a prevedere l'insegnamento dell'educazione affettiva, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, opportunamente declinata per fascia d'età, finalizzata alla crescita e a una maturazione psico-affettiva e socio-relazionale improntata alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere;

c) promuovere la conoscenza dell'uso consapevole, critico e responsabile dell'intelligenza artificiale (AI) tra gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, al fine di favorire lo sviluppo di competenze digitali avanzate, nonché di pensiero critico e di sensibilità etica nei confronti delle tecnologie emergenti;

d) istituire, per il personale scolastico afferente alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, corsi di formazione finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto, da effettuare nell'ambito degli interventi di prevenzione e formazione per la sicurezza negli ambienti di lavoro;

e) monitorare e analizzare le segnalazioni di situazioni di pericolo, effettuate dal personale preposto, che potrebbero causare incidenti sui luoghi di lavoro a danno degli alunni, del personale scolastico e ATA;

f) sostenere la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie, programmi e strategie per migliorare la sicurezza del personale scolastico, anche attraverso l'impiego di sistemi di sicurezza tra i più avanzati e l'adeguamento e l'implementazione dei protocolli di emergenza;

g) incrementare e rafforzare, a principiarsi dalla Scuola dell'obbligo, la formazione sportiva nonché la cultura musicale e ogni forma di espressione da veicolare attraverso linguaggi non verbali e artistici, quali strumenti di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale, di aggregazione, socializzazione e integrazione sociale, ovvero quale parte integrante del percorso scolastico.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (FMOF), è incrementato di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2027. Ai relativi oneri si corrisponde mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-leg-

ge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

106.0.70

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 106-bis

(Ulteriori disposizioni in materia di Welfare dello studente e diritto allo studio e per contrastare il caro libri scolastici)

1. Al fine di garantire il pieno diritto allo studio e assicurare la prosecuzione e l'estensione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, agli alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro annui che frequentano fino all'ultimo anno dell'obbligo scolastico è garantita la gratuità totale dei libri di testo. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. A tutti gli alunni che frequentano fino all'ultimo anno della scuola dell'obbligo, e per le medesime finalità di cui al comma 1, è riconosciuto un *bonus* scolastico pari a 200 euro annui per l'acquisto di materiale scolastico. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede:

a) quanto a 600 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante la soppressione dell'articolo 132, comma 2 .».

106.0.71

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 106-bis

(Disposizioni in materia di introduzione della dote educativa per il diritto allo studio)

1. Al fine di introdurre nell'ordinamento la dote educativa per il diritto allo studio, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, un fondo denominato "Fondo per la dote educativa", con una dotazione pari a 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le risorse del fondo sono destinate a garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione dei cittadini, mediante l'istituzione, a decorrere dall'anno scolastico 2026-2027, della "Dote educativa", quale misura fondamentale a garanzia del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, destinata a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, per sostenere economicamente le famiglie durante tutto il percorso educativo dei figli e contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, anche al fine di prevenire e contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dai commi da 3 a 5.

3. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2 miliardi di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso

al 1° gennaio 2025. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

4. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».

5. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.".

106.0.72

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 106-bis

(Istituzione del Fondo per l'introduzione dell'educazione teatrale nelle scuole)

1. Al fine di incentivare la promozione, il sostegno e la valorizzazione della pratica teatrale nelle istituzioni scolastiche, nonché favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del merito un fondo destinato al finanziamento di interventi a favore dell'introduzione delle attività teatrali nell'ambito delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la scuola dell'infanzia, finalizzato all'accesso delle alunne e degli alunni alla formazione artistica e all'acquisizione di conoscenze e di esercizio di pratiche connesse alle forme teatrali, improntate alla

conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato a promuovere, in linea con le indicazioni strategiche ministeriali per l'utilizzo didattico delle attività teatrali, il valore pedagogico e didattico del teatro, per sensibilizzare le giovani generazioni alla cultura artistica e favorire altresì la conoscenza delle forme in cui si esprimono le diversità culturali.

3. I percorsi formativi sono organizzati dalle istituzioni scolastiche mediante le forme e gli spazi di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali svolti in orario extracurricolare, nell'ambito e nei limiti dell'organico dell'autonomia e delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nel limite dello stanziamento annuo del fondo di cui al comma 1.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca, con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro della giustizia, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sono stabilite le modalità operative per la gestione delle attività teatrali all'interno degli Istituti scolastici, i principi e i criteri per il monitoraggio e la verifica dei percorsi formativi, incluse le modalità e i criteri di condivisione degli interventi, dei progetti e dei materiali realizzati dalle istituzioni scolastiche ai sensi della presente legge, anche attraverso piattaforme telematiche e strumenti digitali, nonché le modalità e i criteri di definizione di accordi e progetti di collaborazione con gli Istituti teatrali, finalizzati alla realizzazione dei percorsi formativi di cui al comma 3, con riferimento specifico all'insegnamento dell'educazione teatrale, nei limiti dello stanziamento del fondo di cui al comma 1.

5. Con il decreto di cui al comma 4, nei limiti dello stanziamento del fondo di cui al comma 1, sono altresì stabiliti gli obiettivi, i criteri e le modalità per la realizzazione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche sui temi e sulle finalità di cui all'articolo 1, in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, nell'ambito del Piano nazionale di formazione di cui all'ar-

articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e delle disposizioni della contrattazione collettiva.

6. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di progettazione educativa, coinvolgono le famiglie e il personale scolastico, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione, nonché di contrastare ogni forma di pregiudizio, discriminazione e di violenza motivata dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, in attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.

7. Il Ministro dell'Istruzione e del merito presenta, con cadenza biennale, alle Camere una relazione sull'attuazione del presente articolo, anche ai fini della modifica dei quadri orari per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione teatrale nelle scuole.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante rispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

106.0.73

ALOISIO, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 106-bis

(Disposizioni in materia di Intelligenza artificiale- AI)

1. È istituito presso il Ministero dell'Istruzione e del merito un fondo per l'aggiornamento delle competenze degli insegnanti della Scuola primaria e secondaria in materia di intelligenza artificiale, con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, destinata a supportare progetti di formazione, aggiornamento professionale e sviluppo di buone pratiche pedagogiche relative all'intelligenza artificiale (AI).

2. Il fondo di cui al comma 1, disciplinato attraverso apposito decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è finalizzato in particolare a:

a) favorire l'acquisizione da parte del personale docente delle competenze di base e avanzate in materia di intelligenza artificiale, etica dell'IA e competenze digitali avanzate;

b) promuovere percorsi formativi, sia incentrati sull'aggiornamento professionale sia orientati all'inclusione e all'accessibilità, per docenti della scuola primaria e secondaria;

c) sostenere attività di aggiornamento in collaborazione con enti accreditati, Università, Enti di ricerca, associazioni professionali e aziende del settore ICT;

d) incentivare progetti-obiettivo nelle scuole volti a integrare strumenti di IA in contesti didattici in modo responsabile, trasparente e sicuro.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

106.0.74

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 106-bis.

(Disposizioni in materia di innovazione digitale e istituzione della Rete di interconnessione unica nazionale dell'istruzione)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici in favore delle pubbliche amministrazioni centrali e nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione, e dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle Regioni e delle autonomie locali, è istituita la Rete di interconnessione unica nazionale dell'istruzione (UNIRE), di seguito denominata «Rete», al fine di assicurare il coordinamento delle piattaforme, dei sistemi e dei dati tra scuole, uffici scolastici regionali e Ministero dell'istruzione e del merito, l'omogeneità nell'elaborazione e nella trasmissione dei dati, il corretto funzionamento della didattica digitale integrata e la realizzazione e gestione dei servizi connessi alle attività predette. La Rete garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ogni istituzione scolastica.

2. Alla Rete UNIRE sono attribuite le seguenti funzioni:

a) fornire interconnessione tra tutte le Scuole di ogni ordine e grado, gli Uffici scolastici regionali, il Ministero dell'istruzione e del merito e con la rete internet;

b) fornire servizi di rete di base e sistemi di nomi di dominio (Domain Name System-DNS), nonché servizi di memorizzazione dati e cloud computing;

c) fornire la base di accoglienza per tutti i servizi informatici sia amministrativi che didattici (*platform as a service*);

d) sviluppare e fornire il servizio unico nazionale per la didattica digitale integrata;

e) fornire servizi di sicurezza informatica e ambienti protetti per la didattica e per la didattica digitale integrata.

3. Per la gestione delle attività e delle risorse condivise dalla Rete è costituita una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Istruzione e del merito, sono individuati i criteri e le modalità per la costituzione della società per azioni. La società per azioni è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione e del merito, anche ai fini della verifica dei fini di cui al comma 1.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non si applicano alle Scuole di ogni ordine e grado per gli acquisti di beni e servizi connessi all'ambito di attività della Rete UNIRE. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative del presente comma.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 40, commi 3, 4 e 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166, si applicano anche alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per l'accesso alla Rete UNIRE, nonché all'organismo gestore della stessa. Al fine di consentire l'accesso alla Rete, per gli interventi di modifica, di installazione e di adeguamento di impianti di telecomunicazione, quali tralicci, pali, torri, cavidotti e cavi in fibra ottica, necessari per il collegamento tra infrastrutture mobili, armadi di terminazione ottica e per la copertura mobile in banda ultra larga degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, che non riguardino aree o immobili soggetti alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

è sufficiente la sola comunicazione di inizio dei lavori all'ufficio comunale competente, nonché, se diverso, all'ente titolare.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2026, 45 milioni di euro per l'anno 2027 e 55 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

106.0.75

ALOISIO, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 106-bis

(Interventi di implementazione nell'istruzione per gli adulti)

1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e con finalità di elevare i livelli di istruzione della popolazione adulta, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 3, comma 11, e all'articolo 12, comma 9, del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, a partire dall'a.s. 2026/2027 è attivata una sperimentazione nazionale finalizzata alla costituzione di istituzioni scolastiche dedicate all'istruzione degli adulti comprendenti tutte le tipologie di percorsi formativi, come previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263.

2. La sperimentazione, di cui al comma 1 - a partire dall'a.s. 2027/2028 - è finalizzata a dar luogo e a promuovere una nuova tipologia di istituzione scolastica. Ciascuna istituzione deve insistere su di una rete territoriale di dimensione non superiore a 20 chilometri.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali del comparto Istruzione e Ricerca, previo parere del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione e della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è stanziata una somma di 25 milioni di euro per l'anno 2026 e 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

106.0.76

ALOISIO, Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 106-bis

(Fondo per l'istituzione del servizio di coordinamento pedagogico negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)

1. In via sperimentale, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del merito, è istituito un Fondo con una dotazione pari a 15 milioni di euro per il 2026 e 30 milioni di euro per il 2027, da ripartire, secondo i fabbisogni indicati dagli Uffici scolastici regionali (USR), agli istituti scolastici di ogni ordine e grado, al fine di consentire il conferimento di incarichi a pedagogisti ed educatori socio-pedagogici per l'attivazione di un servizio di coordinamento pedagogico volto a supportare studenti e studentesse, dirigenti scolastici, docenti e famiglie, nel percorso di pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e partecipazione sociale, agendo in particolare sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo, contribuendo alla tempestiva emersione di segnali di disagio o di difficoltà relazionali e all'elaborazione e adozione di strategie e interventi educativi, anche personalizzati, per prevenire e contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, nonché i fenomeni della violenza, del bullismo e del cyberbullismo.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni di euro per il 2026 e 30 milioni di euro per il 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

106.0.77

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 106-bis.

(Linee guida per lo sviluppo degli sportelli di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling)

1. Al fine di assicurare un'erogazione uniforme su tutto il territorio nazionale delle prestazioni rivolte ai minori e ai giovani adulti con disturbi in ambito neuropsichiatrico, nonché la concreta presa in carico dei soggetti interessati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta specifiche linee guida per l'istituzione e il rafforzamento di sportelli di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling nell'ambito delle prestazioni di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.»

106.0.78

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 106-bis.

(Istituzione del servizio di assistenza psicologica scolastica)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e in considerazione delle misure di cui all'articolo 1, commi 697 e 698, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, è istituito un servizio di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling scolastico, finalizzato a sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore e del giovane adulto e a prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito familiare, scolastico e sociale, tali da poter determinare comportamenti a rischio quali bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione, discriminazione e violenza di genere, disagio giovanile, abbandono e dispersione scolastica, anche in riferimento

alle più avvertite e insistenti esigenze sanitarie determinatesi con l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il servizio di assistenza e counseling, di cui al comma 1, è erogato in presenza e per tramite di uno sportello dedicato, composto da un team multidisciplinare di professionisti, le cui competenze e professionalità devono garantire l'assistenza in relazione alle aree di intervento di cui al comma 4, con particolare riferimento alle problematiche connesse ai disturbi alimentari, alla disforia di genere in età evolutiva e alle dipendenze. Il monte ore giornaliero delle prestazioni erogate, nonché il numero di professionisti che compongono il team multidisciplinare, adeguatamente proporzionato al numero di studenti iscritti all'istituto scolastico di riferimento, sono fissati con il decreto di cui al comma 5.

3. Il team multidisciplinare di cui al comma 2 opera alle dirette dipendenze dell'ufficio scolastico regionale (USR), in stretta collaborazione con il consiglio di istituto e con il dirigente scolastico e, nell'ambito della sua attività:

a) assicura momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti che ne facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5, garantendo al contempo attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale;

b) su richiesta del consiglio di classe e previa autorizzazione del dirigente scolastico, partecipa alle lezioni al fine di osservare il clima relazionale esistente e migliorarne qualità ed efficacia, riportando gli esiti al dirigente scolastico e fornendo ai consigli di classe e al collegio dei docenti ogni elemento utile al miglioramento delle dinamiche relazionali, alla personalizzazione dell'offerta formativa e alla valutazione degli alunni;

c) opera in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali;

d) accede a tutte le informazioni sugli alunni in possesso dell'istituzione scolastica, nel pieno rispetto della disciplina prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. L'attività del team multidisciplinare è volta a soddisfare le seguenti aree di intervento:

a) predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante;

b) supporto al benessere degli alunni e del personale scolastico;

c) individuazione precoce delle situazioni di disagio, legate in particolare ai disturbi alimentari, alla disforia e discriminazione di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza, quali il bullismo e il cyberbullismo;

d) supporto e formazione, nei confronti dei docenti, riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva e alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni;

e) implementazione di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività, rivolti agli studenti;

f) implementazione di specifici incontri destinati agli studenti, ai loro familiari e ai docenti, con finalità informativa e psico-educativa, anche al fine del superamento delle forme di discriminazione, stigmatizzazione ed esclusione nei confronti delle persone affette da disagio o disturbo mentale;

g) supporto e formazione, nei confronti del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per una migliore gestione delle situazioni di disagio;

h) interazione, ove richiesto, con le altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della Scuola.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché disciplinati in particolare:

a) il numero dei componenti del team multidisciplinare in proporzione al numero degli studenti iscritti;

b) le funzioni, le mansioni e le specifiche competenze professionali;

c) i titoli di accesso e le modalità di reclutamento;

d) l'inquadramento contrattuale, procedendo al contestuale aggiornamento del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi firmato il 9 ottobre 2020;

e) le modalità di integrazione e coordinamento delle disposizioni di cui alla presente legge con i programmi regionali di interventi per l'assistenza socio-sanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress, di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

106.0.79

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 106-bis.

(Misure per il sostegno psicologico in ambito scolastico)

1. Per supportare il personale scolastico e per realizzare attività rivolte, oltre che al personale, agli studenti ed alle famiglie, finalizzate esclusivamente a fornire un servizio di consulenza psicologica al sistema scuola, anche ai fini della prevenzione del disagio psicologico, alle difficoltà relazionali emergenti nonché avviare percorsi di educazione all'affettività e alla acquisizione delle competenze trasversali personali per la vita, il Ministero dell'Istruzione è autorizzato a conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2027, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028. Gli psicologi svolgono la propria attività, per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore e per un costo orario lordo di 40,00 euro, inclusivo degli oneri riflessi, nell'ambito degli Uffici scolastici provinciali i quali organizzano la presenza degli psicologi nelle strutture scolastiche di competenza, sulla base del fabbisogno. Il Ministero dell'Istruzione ripartisce il finanziamento previsto per il triennio 2026-2028 tra gli Uffici scolastici provinciali.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

106.0.80

GAUDIANO, BILOTTI, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 106-bis.

(Disposizioni in materia di riconoscimento del buono pasto per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario - ATA)

1. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca - Triennio 2016-2018 è incrementato di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 al fine di riconoscere, in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione e Ricerca relativa al triennio 2025-2027, il buono pasto, quale servizio sostitutivo di mensa, al personale amministrativo, tecnico e ausiliario la cui prestazione lavorativa giornaliera nelle istituzioni scolastiche statali ecceda le sei ore.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

106.0.83

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 106-bis

(Proroga dei contratti del personale ATA)

1. All'articolo 21, comma 4-bis.2 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: "15 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2028". Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, è incrementato di 57,52 milioni di euro per l'anno 2026, di 143,8 milioni di euro per l'anno 2027 e 86,28 milioni di euro per l'anno 2028.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 57,52 milioni di euro per l'anno 2026, 143,8 milioni di euro per l'anno 2027 e 86,28 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

106.0.84

GAUDIANO, Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 106-bis

(Disposizioni per il riconoscimento buoni pasto al personale scolastico)

1. A decorrere dal triennio contrattuale 2026-2028, al personale scolastico docente e tecnico-amministrativo delle istituzioni scolastiche statali è riconosciuto il diritto a usufruire del buono pasto, quale servizio sostitutivo di mensa, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 3.

2. Ferme restando eventuali disposizioni contrattuali che prevedano condizioni di miglior favore per il personale interessato, le modalità operative di erogazione dei buoni pasto, il loro valore unitario e i criteri di assegnazione, ovvero il pieno diritto a usufruirne sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa d'istituto.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, anche utilizzando, ove disponibili, eventuali economie di spesa maturate sul Fondo per l'offerta formativa».

106.0.85

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 106-bis

(Incremento organico Assistenti tecnici d'area informatica)

1. A decorrere dal 1° settembre 2026, la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 2.299 posti di personale assistente tecnico, da destinare alle Istituzioni scolastiche del primo ciclo di Istruzione su tutto il territorio nazionale. A tal fine è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2026, 135 milioni per l'anno 2027 e 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2028.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2026, 35 milioni per l'anno 2027 e 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

106.0.86

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 106-bis

(Piano straordinario assunzioni personale ATA)

1. Anche per garantire quanto stabilito dal comma 5 dell'Art. 106, ovvero che, a decorrere dall'a.s. 2026/2027 la consistenza complessiva delle dotazioni organiche del personale ATA sia determinata annualmente, per il medesimo a.s. 2026/2027 il Ministero dell'Istruzione e del merito è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine è autorizzata la spesa aggiuntiva di 135 milioni per l'anno 2026, di 400 milioni per l'anno 2027 e di 450 milioni annui a decorrere dal 2028.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 135 milioni per l'anno 2026, di 400 milioni per l'anno 2027 e di 450 milioni annui a decorrere dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

106.0.87

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 106-bis

(Aggiornamento biennale delle GPS e delle GAE)

1. Al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le graduatorie di cui al presente comma hanno durata biennale».

2. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, ovunque ricorra la parola: "triennale" è sostituita dalla seguente: "biennale"».

106.0.88

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 106-bis

(Ulteriori disposizioni in materia di organico dell'autonomia e stabilizzazione organico di sostegno)

1. Al fine di ridurre i contratti a tempo determinato stipulati in favore di docenti non specializzati e l'utilizzo di personale non specializzato per le attività di sostegno, garantendo altresì una maggiore continuità didattica ed educativa per gli alunni con disabilità, la dotazione dell'organico dell'autonomia è incrementata di 15.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027. A tal fine è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2026 e di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro per il 2026 e 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

106.0.89

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 106-bis

(Valorizzazione del personale scolastico ATA e DSGA)

1. Per l'anno 2026, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 1, comma 606, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 400 milioni di euro da destinare:

- a) quanto a 30 milioni di euro per la valorizzazione del personale DSGA;
- b) quanto a 70 milioni di euro per la valorizzazione del personale ATA;
- c) quanto a 300 milioni di euro per l'attivazione dei profili AS (coordinatore dei collaboratori scolastici) e C (coordinatore degli assistenti tecnici e amministrativi), come previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

106.0.90

MALPEZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 106-bis

(Recupero dell'anno 2013 ai fini giuridici per la progressione di carriera del personale scolastico)

1. Al fine di riconoscere il diritto alla progressione di carriera del personale scolastico, l'anno 2013, precedentemente escluso ai fini giuridici e retributivi per effetto del comma 453 articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, è recuperato ai soli fini giuridici per il calcolo della progressione economica e professionale del personale docente, educativo e ATA.

2. A decorrere dall'anno 2026, per il personale scolastico che abbia maturato il servizio nell'anno 2013, l'anzianità di servizio relativa a tale anno sarà conteggiata ai fini della maturazione degli scatti di anzianità e delle progressioni di carriera, senza effetto retroattivo sui trattamenti retributivi già erogati.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutto il personale scolastico di ruolo, compresi i docenti e il personale ATA, che nel periodo di riferimento dell'anno 2013 erano in servizio a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato annuale, purché successivamente immesso in ruolo senza interruzioni significative del rapporto di lavoro.

4. Al fine di garantire la copertura finanziaria delle disposizioni di cui al presente articolo, è istituito un fondo presso il Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione iniziale pari a 400 milioni di euro per l'anno 2026, da incrementare con successivi provvedimenti in relazione agli effettivi fabbisogni.

5. Il Ministero dell'istruzione e del merito, in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'adozione delle modalità operative per il riconoscimento giuridico del servizio prestato nell'anno 2013 ai fini della progressione di carriera, garantendo la corretta applicazione delle disposizioni nei confronti del personale interessato.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale scolastico che ha già ottenuto il riconoscimento giuridico dell'anno 2013 per via di sentenze passate in giudicato o per altri provvedimenti amministrativi o giurisdizionali favorevoli.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 425 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 5.

8. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle

competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026."

106.0.91

MALPEZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 106-bis

(Riconoscimento di un contributo una tantum al personale della scuola in occasione del rinnovo contrattuale 2025)

1. Al fine di sostenere il potere d'acquisto del personale del comparto "Istruzione e Ricerca", di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in relazione al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2025-2027, è riconosciuto, per l'anno 2025, un contributo economico straordinario una tantum in favore del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche statali di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato nella misura di euro 500 *pro capite*, non soggetto ad imposizione fiscale né contributiva ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e viene corrisposto unitamente alle competenze del mese di dicembre 2025.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative per l'erogazione del contributo di cui al comma 1, nonché le procedure di monitoraggio e rendicontazione delle somme assegnate alle istituzioni scolastiche, anche avvalendosi dei sistemi informativi gestiti dal Ministero

dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi (NoiPA).

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 550 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il rinnovo contrattuale del pubblico impiego, di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 606, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dall'articolo 1, comma 604, della legge 29 dicembre 2022, n. 197."

Art. 107

107.1

PATUANELLI, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, dopo le parole: «I finanziamenti destinati alla ricerca di base ed applicata» inserire le seguenti: «delle imprese e dei soggetti non profit»,».

107.3

SIRONI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «e della ricerca» inserire le seguenti: «e dal Ministero dell'ambiente».

b) dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Una quota non inferiore a 5 milioni di euro annui è destinata all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per tutte le attività principali di ricerca e monitoraggio, con particolare riferimento alle seguenti attività:

- a) monitoraggio della qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo;*
- b) valutazione e controllo delle emissioni inquinanti;*
- c) studi sulle biodiversità e sugli ecosistemi naturali e antropizzati;*
- d)- ricerca sui cambiamenti climatici e sulle loro implicazioni ambientali;*
- e) monitoraggio dello stato di conservazione delle specie protette e delle aree naturali;*
- f) controllo ambientale delle attività industriali, agricole e dei rifiuti;*

- g) analisi del rischio ambientale e valutazioni di impatto ambientale;
 - h) studio e sviluppo di tecnologie per la prevenzione e la mitigazione dell'inquinamento;
 - i) sorveglianza e monitoraggio delle sostanze chimiche e dei contaminanti emergenti.»
-

107.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Al fine di promuovere l'innovazione nella ricerca biomedica e di favorire la progressiva sostituzione dell'uso di animali nella sperimentazione scientifica una quota pari al 10% del Fondo di cui al comma 4, è vincolata allo sviluppo e all'applicazione di nuovi approcci metodologici (NAMs - New Approach Methodologies), finalizzati alla ricerca, alla formazione e alla diffusione di metodi alternativi all'impiego di animali.".

107.5 (testo 2)

BASSO, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, D'ELIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 176 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 15.000.000;

2027: - 15.000.000;

2028: - 15.000.000;

107.8

VERDUCCI, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO

Al comma 5, sostituire le parole "150 milioni" con le seguenti "700 milioni".

Consequentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

107.10

LORENZIN

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Al fine di valorizzare e incentivare la ricerca scientifica termale, a decorrere dall'anno 2026 è autorizzata la spesa annua di 100.000 euro da ripartire tra le università che, sulla base di apposite convenzioni stipulate con la Fondazione per la ricerca scientifica termale - FoRST, attivano corsi di master di secondo livello in medicina clinica termale da svolgere anche presso gli stabilimenti termali. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse di cui al presente comma. Il titolo rilasciato al termine del master è equipollente a quello rilasciato dalle scuole di specializzazione in medicina termale ai fini dell'esercizio dell'attività presso gli stabilimenti termali."

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 100.000;

2027: - ---;

2028: - ---;

107.12

LORENZIN

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Al fine di valorizzare e incentivare la ricerca scientifica termale, a decorrere dall'anno 2026 è autorizzata la spesa annua di 100.000 euro da ripartire tra le università che, sulla base di apposite convenzioni stipulate con la Fondazione per la ricerca scientifica termale - FoRST, attivano corsi di master di secondo livello in medicina clinica termale da svolgere anche presso gli stabilimenti termali. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse di cui al presente comma. Il titolo rilasciato al termine del master è equipollente a quello rilasciato dalle scuole di specializzazione in medicina termale ai fini dell'esercizio dell'attività presso gli stabilimenti termali. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2."

107.15

CASTELLONE, PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 5 aggiungere in fine i seguenti:

«5-bis. Il Fondo di finanziamento ordinario delle Università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 150 milioni annui a decorrere dall'anno 2027.

5-ter. Le risorse di cui al presente articolo sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-septies dell'articolo 14 della legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 5-bis.

5-quater. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 150 milioni annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decre-

to-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

107.17

SIRONI, MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:

«5-bis. Al fine di promuovere l'innovazione nella ricerca biomedica e di favorire la progressiva sostituzione dell'uso di animali nella sperimentazione scientifica una quota pari al 10% del Fondo, derivante dal fondo di cui al comma 4 e integrata da quello di cui al comma 5, è vincolata allo sviluppo e all'applicazione di nuovi approcci metodologici (NAMs - New Approach Methodologies), finalizzati alla ricerca, alla formazione e alla diffusione di metodi alternativi all'impiego di animali.»

107.18

PIRONDINI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente: "5-bis. Al fine di favorire il trasferimento tecnologico e la formazione di capitale umano altamente qualificato, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 176, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro" con le seguenti: "85 milioni di euro".

107.350

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

5-ter. All'art. 22 della legge 240/2010, sono apportate le seguenti modifiche:

1. Al comma 1) dopo le parole "contratti di lavoro a tempo determinato" aggiungere le seguenti "di tipo subordinato";

2. Al comma 6), dopo le parole "come da bilanci approvati.", aggiungere le seguenti "Al personale con contratto di ricerca si applica il trattamento normativo previsto dal CCNL di riferimento per il personale assunto a tempo indeterminato, per quanto compatibile con la durata del contratto stesso."

107.351

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

5-ter. All'art. 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 2018, dopo le parole "predetto termine" al comma 4 quinquies, è inserito il seguente:

"4 sexies Nel rispetto dei vincoli di bilancio e in coerenza con la normativa contrattuale vigente, al fine di assicurare la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza nelle attività di ricerca, gli Enti e le Istituzioni di Ricerca di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all'art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio".

107.352

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

5-ter. Nel rispetto dei vincoli di bilancio e in coerenza con la normativa contrattuale vigente, per gli Enti e le Istituzioni di Ricerca di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all'art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, il limite complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale fissato all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato a seguito delle assunzioni previste dalla legge, prendendo a riferimento il personale in

servizio al 31 dicembre 2024, garantendo l'invarianza del valore medio pro-capite del fondo per la contrattazione integrativa.

107.0.1

CASTELLONE, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 107-bis

(Ulteriori disposizioni in materia di Welfare dello studente e diritto allo studio per la stipula di convenzioni per la fruizione di posti letto in strutture private)

1. Al fine di promuovere l'accesso agli alloggi per gli studenti inseriti nelle graduatorie del diritto allo studio attraverso la stipula di convenzioni per la fruizione di posti letto in strutture private, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026, 30 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2038. Entro il termine di novanta giorni, il Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, adotta, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e previo parere del CNSU, un decreto per regolamentare l'erogazione delle risorse di cui al primo periodo verso gli enti gestori dei servizi del diritto allo studio. Il decreto stabilisce, inoltre, criteri e modalità per assicurare la priorità di copertura dei posti letto offerti a condizioni economicamente più vantaggiose rispetto alle tariffe di mercato, garantendo una equa distribuzione delle risorse e promuovendo la massima efficienza nell'utilizzo dei fondi pubblici destinati al sostegno del diritto allo studio.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, 30 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2038, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

107.0.2

CASTELLONE, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 107-bis

(Disposizioni in materia di potenziamento del diritto allo studio universitario)

1. Il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti gestori del diritto allo studio e di accesso alla misura, finalizzata al sostegno economico degli studenti fuori sede, con un ISEE universitario inferiore ai 30.000 euro. I criteri di riparto sono formulati in modo tale da poter immediatamente distribuire le risorse tra gli enti gestori.

3. Il Fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, come previsto all'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2038.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

107.0.3

VERDUCCI, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 107-bis

(Misure per la promozione del diritto allo studio universitario)

1. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 130 milioni annui per l'anno 2026 e di 60 milioni annui a decorrere dall'anno 2027."

Conseguentemente:

a) all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 40 milioni a decorrere dall'anno 2027.";

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 30.000.000;

2027: - ;

2028: - .

107.0.4

PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 107-bis

(Disposizioni in materia di diritto allo studio e Welfare dello studente)

1. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di euro 250 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di euro 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2028.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 500 milioni annui a decorrere dall'ano 2028, si provvede corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

107.0.5

CASTELLONE, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 107-bis

(Ulteriori disposizioni in materia di Welfare dello studente e diritto allo studio per spese di locazione sostenute da studenti fuori sede)

1. All'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole "non superiori a 20.000 euro" sono sostituite dalle seguenti " non superiori a 25.000 euro".

2. All'articolo 1, comma 580 della legge 197 del 2022, le parole: " per 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti "per 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e per 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026".

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 14 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

107.0.6

CASTELLONE, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 107-bis

(Disposizioni in materia di Welfare dello studente e diritto allo studio per spese di locazione sostenute da studenti fuori sede)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

107.0.7

PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 107-bis.

(Percorsi di formazione abilitanti presso Università statali)

1. All'articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, ciascuna Università statale - a decorrere dall'a.a. 2026-2027 vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di abilitazione di cui al medesimo decreto legislativo. Con apposito decreto interministeriale del Ministro dell'Istruzione e del merito e del ministro dell'Università e della ricerca, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati, sono definite le risorse necessarie e i criteri di riparto per le singole Istituzioni accademiche".».

107.0.8

PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«107-bis

(Iscrizione gratuita ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale per docenti con fascia ISEE inferiore a 35.000 euro)

1. All'articolo 2-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "con oneri a carico dei partecipanti" aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le università e le istituzioni AFAM di cui all'articolo 2-bis, comma 1, garantiscono la gratuità delle iscrizioni ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché di svolgimento delle prove finali per tutti gli aspiranti docenti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro."

b) le parole: "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" sono soppresse.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo di finanziamento ordinario delle Università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge

24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

107.0.10

VERDUCCI, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 107-bis

(Misure in materia di edilizia universitaria)

1. Il fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsto all'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 310 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2038."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 310 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2038. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 310 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2038."

107.0.11

VERDUCCI, D'ELIA, MANCA, MISIANI, CRISANTI, LORENZIN, NICITA, RANDO

Dopo l'articolo 107, inserire il seguente:

"Art. 107-bis

(Misure a sostegno degli studenti fuori sede)

1. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede residenti in regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti e con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 30.000 euro, attraverso un contributo alle spese sanitarie, il Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Con il decreto di ripartizione del Fondo sono disciplinate le modalità di accesso al contributo, per il tramite delle Università."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029".

107.0.12

VERDUCCI, D'ELIA, MANCA, MISIANI, CRISANTI, LORENZIN, NICITA, RANDO

Dopo l'articolo 107, inserire il seguente:

"Art. 107-bis

(Misure a sostegno dell'assistenza sanitaria degli studenti fuori sede)

1. Ai fini dell'accesso all'assistenza e alle prestazioni sanitarie gratuite rivolte agli studenti fuori sede delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, da erogare presso le strutture sanitarie del luogo di domicilio, all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) la voce assistenza sanitaria è riferita allo studente fuorisede e comprende l'accesso ad ulteriore medico di medicina generale da individuarsi in funzione del domicilio dichiarato per il riconoscimento dello *status* di fuori sede.»."

107.0.13

VERDUCCI, D'ELIA, MANCA, MISIANI, CRISANTI, LORENZIN, NICITA, RANDO

Dopo l'articolo 107, inserire il seguente:

"Art. 107-bis

(Rifinanziamento del Fondo per il sostegno

degli studenti fuori sede iscritti alle università statali)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".

107.0.16

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 107-bis

(Misure di sostegno per l'emergenza abitativa degli studenti universitari)

1. In considerazione dell'emergenza derivante dalla carenza di alloggi per studenti nelle residenze universitarie e l'aumento dei canoni di locazione, al fine di sostenere le spese degli studenti fuori sede iscritti alle Università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 90 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2026-2028, al fine di corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa, derivanti dalla stipula di contratti scritti e regolarmente registrati, sostenute dagli studenti di cui al precedente periodo, residenti in una regione diversa rispetto a quella in cui è ubicato l'immobile locato. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni

a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità di erogazione nonché i criteri di attribuzione delle risorse del predetto Fondo, che tengono conto delle condizioni territoriali in ordine all'emergenza abitativa e ai valori dei canoni di mercato delle locazioni. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 90 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2026-2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

107.0.17

CASTELLONE, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 107-bis

(Disposizioni urgenti in materia di alloggi e residenze universitarie)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2038, per il cofinanziamento di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascun anno dal 2026 al 2038, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

107.0.18

VERDUCCI, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 107-bis

(Misure in materia di accesso all'alloggio per gli studenti universitari)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 92,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti gestori del diritto allo studio e di accesso alla misura, finalizzata al sostegno economico degli studenti fuori sede con un indice della situazione economica equivalente inferiore ai 30.000 euro. I criteri di riparto sono formulati in modo tale da poter immediatamente distribuire le risorse tra gli enti gestori."

107.0.19

Aurora FLORIDIA, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

Dopo articolo è inserito il seguente:

«Art. 107-bis

(Misure integrative per il diritto allo studio e gli alloggi per gli studenti)

1. Il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio e per il sostegno agli alloggi universitari è incrementato di 10.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 10.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

107.0.21

PIRONDINI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«107-bis.

(Disposizioni per l'equiparazione dei titoli di studio e per coerenza sistemica tra Afam e Università)

1. All'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le predette istituzioni rilasciano specifiche lauree e lauree magistrali, nonché diplomi di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca".

2. Al fine di incrementare l'indennità integrativa speciale e la retribuzione professionale dei docenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e di garantire il progressivo allineamento giuridico ed economico delle relative carriere con quelle dei docenti delle altre istituzioni di formazione superiore, è istituito un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

3. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo dell'articolo 6, comma 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240 si applicano anche ai docenti e ai ricercatori delle istituzioni di Alta Formazione artistica, musicale e coreutica.

4. A decorrere dall'anno 2026, una quota non inferiore al 5 per cento delle risorse annualmente stanziata per il programma "Progetti di rilevante interesse nazionale" (PRIN) è destinata a progetti in cui siano beneficiarie una o più istituzioni di Alta Formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Hanno priorità i progetti che prevedono la compartecipazione di Università o Enti pubblici di ricerca».

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, 20 milioni di euro per l'anno 2027 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

107.0.22

PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 107-bis

(Equiparazione e progressione economica del personale docente dell'Alta Formazione artistica e musicale - AFAM)

1. All'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito con il seguente:

"6. Il rapporto di lavoro del personale docente di prima e di seconda fascia delle Istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato sotto il profilo economico e giuridico in analogia con quanto previsto dalla normativa vigente per il personale docente del sistema universitario. In sede di prima attuazione della presente disposizione, il personale docente in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1 è inquadrato nelle rispettive fasce previste dagli ordinamenti universitari vigenti".

2. All'esito delle procedure di cui al comma 1, viene estinto il comparto di contrattazione del personale docente AFAM.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

107.0.25

PIRONDINI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«107-bis

(Disposizioni per l'equiparazione e la progressione economica del personale docente Afam)

1. All'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il rapporto di lavoro del personale docente di prima e di seconda fascia delle istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato, sotto il profilo economico e giuridico, in analogia con quanto previsto dalla normativa vigente per il personale docente del sistema universitario".

2. In sede di prima attuazione della presente disposizione, il personale docente in servizio presso le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge n. 508 del 1999 è inquadrato nelle corrispondenti fasce e posizioni economiche previste dagli ordinamenti universitari vigenti, con riconoscimento dell'anzianità giuridica ed economica maturata.

3. All'esito delle procedure di cui al comma 2, è soppresso il comparto di contrattazione del personale docente del settore AFAM, e il personale docente è ricondotto al regime di contrattazione vigente per il sistema universitario.

4. All'onere del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

107.0.29

PIRONDINI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«107-bis

(Disposizioni in materia di Afam per l'eliminazione del blocco triennale delle progressioni di carriera, nonché per i permessi retribuiti e il ripristino dell'anno sabbatico)

1. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i commi 73, 74, 75, 76 e 80 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

2. A decorrere dalla medesima data, per il personale docente delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica è ripristinata l'aspettativa per anno sabbatico, secondo le modalità e i limiti previsti dall'articolo 26, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

107.0.31

PIRONDINI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«107-bis

(Proroga delle procedure di stabilizzazione del personale docente AFAM)

1. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "fino all'anno accademico 2020/2021 incluso" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno accademico 2024/2025 incluso".

2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

107.0.38 (testo 2)

VERDUCCI, D'ELIA, MANCA, MISIANI, CRISANTI, LORENZIN, NICITA, RANDO

Dopo l'articolo 107, inserire il seguente:

"Art. 107-bis

(Misure a sostegno del diritto allo studio nel sistema della formazione superiore)

1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, di cui:

a) 200 milioni di euro al fine di riconoscere agli studenti appartenenti a nuclei familiari con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000 euro l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da

adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate i requisiti e le modalità ai fini dell'esonero, totale o parziale, da parte delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e i criteri di riparto delle risorse;

b) 100 milioni di euro ad incrementare il Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e merite-

voli, ancorché privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012.

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare agli studenti appartenenti a nuclei familiari con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000 euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti e i criteri di accesso alle suddette risorse.

3. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al **comma 4**.

4. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 400 milioni a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 400 milioni a decorrere dall'anno 2026."

107.0.39

PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 107-bis

(Norme per il rafforzamento del sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 73, 74, 75, 76 e 80 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono abrogate.

2. Ai docenti e ai ricercatori delle istituzioni AFAM si applicano in tema di rendicontazione dei progetti di ricerca, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):

a) il secondo periodo dell'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito con il seguente: "Le predette istituzioni rilasciano specifiche lauree e lauree magistrali, nonché diplomi di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale";

b) a decorrere dal 2026 non meno del 5% delle risorse annualmente stanziare per il programma di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) è destinato a progetti in cui sono coinvolti come beneficiari una o più istituzioni AFAM di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Hanno priorità i progetti che prevedono la compartecipazione di Università e/o Enti di Ricerca.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

107.0.40

PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 107-bis

*(Disposizioni in sostegno di studenti con
disabilità presso le istituzioni AFAM)*

1. Nell'ambito delle risorse destinate al funzionamento ordinario delle Istituzioni AFAM statali, a decorrere dall'anno 2026, una quota pari ad euro 500 mila euro annui è destinata alla copertura finanziaria degli oneri relativi all'offerta di servizi e iniziative in favore degli studenti con disabilità, di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, attivati per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità ai corsi di studio avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici *post lauream* universitari e AFAM come *tutor* accademici specializzati in didattica musicale inclusiva.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

107.0.41

VERDUCCI, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 107-bis

(Misure in materia di assistenza psicologica nelle università)

1. Al fine di istituire un servizio di assistenza psicologica presso ogni ateneo e istituzione di formazione superiore, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, previsto dall'art. 5, comma 1, lett. a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali è incrementato, a decorrere dall'anno 2026, di 3 milioni di euro annui.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, il Consiglio Nazionale Universitario, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati i criteri di riparto delle risorse e linee guida uniformi a livello nazionale. Le linee guida assicurano che il servizio di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling sia erogato in presenza e per tramite di uno sportello dedicato, composto da un team multidisciplinare di professionisti adeguatamente proporzionato al numero di studenti iscritti e alle esigenze degli stessi.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 63 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2.".

107.0.43

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 107-bis.

(Assistenza psicologica universitaria)

1. Al fine di fornire agli studenti universitari un sostegno adeguato e strutturale, anche in relazione all'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e più spiccata fragilità psicologica, presso ciascuna istituzione universitaria sono istituiti sportelli multidisciplinari di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling.

2. L'attività degli sportelli di cui al comma 1 è finalizzata:

a) ad assicurare momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti universitari che ne facciano richiesta;

b) alla precoce individuazione delle situazioni di disagio, con particolare riferimento ai disturbi alimentari, alla disforia di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza;

c) a garantire lo svolgimento di attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale, nonché di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN)

e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel pieno rispetto dell'autonomia universitaria, sono stabiliti i criteri per la realizzazione delle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo in particolare il numero dei professionisti che compongono gli sportelli in quantità proporzionale al numero degli iscritti, le specifiche competenze e professionalità richieste in relazione al conseguimento delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo, nonché le relative funzioni e mansioni.

4. Il decreto di cui al comma 3, nell'assicurare l'integrazione dell'attività degli sportelli universitari di assistenza con la rete dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali, garantisce, ove necessario, agli studenti fuori sede, residenti in regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti, l'accesso alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni annui a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

107.0.44

VERDUCCI, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 107-bis

(Incremento del Fondo di finanziamento ordinario delle università destinato alla stipula di contratti di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240)

1. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, destinati alla stipula dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 3.

3. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.".

107.0.45

CASTELLONE, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 107-bis

(Disposizioni in materia di ricerca universitaria)

1. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2027 e 250 milioni di euro per l'anno 2028, da destinare all'assunzione di professori universitari di prima fascia, ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. Le risorse di cui al presente articolo sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 24, comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2027 e 250 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

107.0.46

VERDUCCI, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 107-bis

(Incremento del Fondo di finanziamento ordinario delle università destinato all'aumento delle borse di dottorato)

1. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, destinati per l'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca fino all'ammontare di almeno 20.400 euro lordi annui. L'adeguamento dell'importo della borsa di studio è definito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".

107.0.47

VERDUCCI, MANCA, D'ELIA, CRISANTI, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 107-bis

(Misure per la valorizzazione professionale

del personale degli enti pubblici di ricerca)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente norma negli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Per tale finalità, gli enti pubblici

di ricerca possono utilizzare anche le graduatorie delle procedure selettive avviate dopo il 1° gennaio 2023.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri vigilanti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la ripartizione delle risorse tra gli enti pubblici di ricerca, utilizzando criteri di proporzionalità rispetto alla platea dei potenziali interessati dalle procedure di valorizzazione professionale.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2.".

107.0.51

CASTELLONE, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO, LOREFICE, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 107-bis.

(Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario degli Enti di ricerca)

1. Al fine di promuovere e sostenere la qualità della ricerca, della didattica e della valorizzazione delle conoscenze in una prospettiva di lungo termine, contribuendo a consolidare i progetti di ricerca sviluppati nell'ultimo triennio attraverso la stabilizzazione del personale precario dipendente dagli Enti di Ricerca, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

2. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri attuativi e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante rispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

107.0.52

CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 107-bis

(Incremento strutturale fondi per la ricerca)

1. Al fine di promuovere e sostenere la qualità della ricerca, della didattica e della valorizzazione delle conoscenze in una prospettiva di lungo termine, nonché valorizzare le competenze e la professionalità del personale, in un'ottica di competitività e attrattività del sistema italiano della ricerca, innalzando progressivamente la spesa per il comparto relativo a Università e ricerca fino al 2 per cento del PIL o quantomeno assimilandola alla media OCSE, superiore all'1,5%, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato progressivamente di 500 milioni di euro per l'anno 2026, 1.000 milioni di euro per il 2027 e 1.500 milioni di euro per il 2028. »

Conseguentemente, ai relativi oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026, 1.000 milioni di euro per il 2027 e 1.500 milioni di euro per il 2028, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

p) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(Modifiche alla disciplina fiscale)

1. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "16 per cento";

q) dopo l'articolo 132, inserire il seguente:

"Art. 132-bis.

(Fondo per gli interventi strutturali di politica economica)

1. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 500 milioni di euro annui per l'anno 2026.".

107.0.55

CASTELLONE, PIRONDINI, DAMANTE, Barbara FLORIDIA, ALOISIO, LOREFICE, MAZZELLA, PIRRO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 107-bis.

(Piano straordinario di assunzione per Ricercatori in Tenure-Track nelle Università)

1. Al fine di sostenere l'accesso alla ricerca e accrescere la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2026 e di 130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che sono autorizzate in deroga alle vigenti facoltà assunzionali.

2. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri attuativi e le modalità di riparto tra le Università, delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026 e a 130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

107.0.58

CASTELLONE, MAZZELLA, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 107-bis

(Misure urgenti per la stabilizzazione dei ricercatori del CNR)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 568, è inserito il seguente:

«568-bis. Al fine di accelerare la stabilizzazione del proprio personale di ricerca, ovvero dello scorrimento delle relative graduatorie degli idonei, al CNR è attribuito un contributo di 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2026, vincolato alla copertura dei costi connessi all'assunzione dei candidati risultati idonei nei concorsi interni del Consiglio nazionale delle ricerche per la valorizzazione professionale del personale, che non sono stati assunti e non è stato possibile stabilizzare per carenza di copertura finanziaria.».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

107.0.61

CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 107-bis.

(Misure in materia di turn over per gli enti pubblici di ricerca)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il comma 2 è sostituito dal seguente: "L'indicatore del limite massimo alle spese di personale è calcolato annualmente rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate individuate, per gli Enti che adottano la contabilità finanziaria, dalle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati. Per gli Enti che adottano la contabilità civilistica si fa riferimento alle voci dei ricavi

del conto economico corrispondenti. Negli Enti tale rapporto non può superare l'80%.".

107.0.63

PIRONDINI, CASTELLONE, Barbara FLORIDIA, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 107-bis

(Disposizioni in materia di adeguamento del comparto di contrattazione del Pubblico impiego Scuola, Università, ricerca e Afam)

1. Con riferimento al Patto per la ricerca e l'innovazione in Europa e per aumentare l'attrattività del settore della ricerca e dell'alta formazione, all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti fino a un massimo di cinque comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di cinque separate aree per la dirigenza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

107.0.64

CASTELLONE, PIRONDINI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 107-bis

(Disposizioni concernenti il corpo docente universitario del settore concorsuale scienze infermieristiche)

1. Al fine di garantire un ottimale insegnamento professionalizzante per gli studenti dei corsi di laurea afferenti al settore scientifico disciplinare Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche (MED/45), sono

stanziati 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, destinati a finanziare i bandi di selezione del corpo docente universitario relativamente ai profili appartenenti al settore scientifico-disciplinare MED/45, nel settore concorsuale scienze infermieristiche, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. Entro il 30 giugno 2026 si provvede alla ripartizione delle risorse di cui al primo periodo, con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

107.0.71 (testo 2)

VERDUCCI, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, RANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 107-bis

(Misure per il reclutamento del personale negli enti pubblici di ricerca)

1. Al fine di sostenere l'attività degli enti pubblici di ricerca, anche in relazione alla continuità di gestione delle infrastrutture di ricerca e di specifici programmi di ricerca:

a) sono destinati ad un apposito fondo, costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, destinati all'assunzione di personale utilizzando le procedure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e all'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificato dalla lettera b);

b) all'articolo 1, comma 826, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, l'ultimo periodo è soppresso.

2. In relazione all'applicazione delle procedure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i requisiti per il conteggio dei periodi prestati alle dipendenze degli enti di ricerca che procedono all'assunzione si intendono maturati entro il 31 dicembre 2025, sostituendo i limiti temporali introdotti da altre norme già in vigore. Rimangono

valide tutte le altre disposizioni di cui all'art. 12, commi 4-*bis* e 4-*ter* del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri vigilanti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la ripartizione delle risorse di cui al comma 1, lettera a) tra gli enti pubblici di ricerca, utilizzando criteri di proporzionalità rispetto alla platea dei potenziali interessati dai provvedimenti.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 5.

5. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

107.0.73

VERDUCCI, D'ELIA, MANCA, MISIANI, CRISANTI, LORENZIN, NICITA, RANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 107-bis

(Incremento del fondo di finanziamento ordinario delle università per il reclutamento di professori universitari e di ricercatori in tenure track e misure per il reclutamento di giovani ricercatori post-dottorali)

1. Al fine di incentivare l'accesso dei giovani studiosi alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 230 milioni di euro per l'anno 2026, di 450 milioni di euro per l'anno 2027 e di un miliardo di euro a decorrere dall'anno 2028, di cui:

a) 180 milioni di euro per l'anno 2026, 360 milioni di euro per l'anno 2027, 720 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 destinati all'assunzione di ricercatori universitari di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, **ai sensi dell'articolo 66, comma 13-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 3;**

b) 50 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2027, 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 destinati all'assunzioni di professori universitari. Le risorse di cui alla presente lettera sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con vincolo di almeno un quinto per le chiamate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 18. Le procedure di cui al secondo periodo, finanziate con le risorse di cui alla presente lettera, sono volte a valutare le competenze del candidato nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione.

2. L'assegnazione dei fondi di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenendo conto degli obiettivi, pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica, ovvero dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento.

3. All'articolo 66, comma 13-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al terzo periodo le parole: «del 75 per cento per l'anno» sono sostituite dalle parole: «100 per cento a decorrere dall'anno».

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 230 milioni di euro per l'anno 2026, 450 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede ai sensi del comma 5.

5. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 230 milioni di euro per l'anno 2026, a 450 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2028. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione e di eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 230 milioni di euro per l'anno 2026, a 450 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2028.

6. Al fine di promuovere il reclutamento e la valorizzazione di giovani ricercatori nel sistema universitario e di ricerca, è istituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca, il Programma nazionale «BE-ITALY - *Boosting Excellence for Early Research Careers*», finalizzato al finanziamento di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, della durata di due anni non rinnovabili. Il Programma è riservato ai soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito da non oltre sei anni alla data di scadenza dei bandi di selezione, ovvero di titolo equivalente conseguito all'estero. Le università statali, nel limite delle risorse disponibili e nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità, provvedono al reclutamento dei ricercatori mediante procedure di selezione bandite annualmente, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. I contratti di cui al presente comma sono destinati allo svolgimento di attività di ricerca di elevata qualificazione, anche propedeutiche alla partecipazione a programmi europei e internazionali di ricerca altamente competitivi, al fine di potenziare la capacità progettuale, la mobilità e la competitività scientifica dei ricercatori.

7. Per le finalità di cui al comma 6, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, ai cui oneri si provvede ai sensi del comma 8.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132."

107.0.74

D'ELIA, VERDUCCI, MANCA, MISIANI, CRISANTI, LORENZIN, NICITA, RANDO

Dopo l'articolo 107, inserire il seguente:

"Art. 107-bis

(Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università)

1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 440 per l'anno 2026 e di 880 milioni a decorrere dall'anno 2027.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 440 milioni di euro per l'anno 2026 e a 880 milioni a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 3.

3. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 440 per l'anno 2026 e a 880 milioni a decorrere dall'anno 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 440 milioni di euro per l'anno 2026 e a 880 milioni a decorrere dall'anno 2027."

107.0.83

CAMUSSO, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 107-bis

*(Misure urgenti per la stabilizzazione
del personale precario di INAF e INGV)*

1. Al fine di consentire la stabilizzazione del personale precario e valorizzare le professionalità acquisite presso gli enti, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Le predette risorse sono ripartite come segue:

a) 6.500.000 euro annui in favore dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF);

b) 1.500.000 euro annui in favore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

2. Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 1 si applicano al personale che ha maturato i requisiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, alla data del 31 dicembre 2024. 3. Le assunzioni di cui al comma 2 sono effettuate in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, ai limiti di spesa per il personale e ai vincoli in materia di dotazione organica previsti dalla legislazione vigente."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 92 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".

107.0.84

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 107-bis.

*(Misure urgenti per la stabilizzazione
del personale precario di INAF e INGV)*

1. Al fine di consentire la stabilizzazione del personale precario e valorizzare le professionalità acquisite presso gli Enti, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da iscrivere nello stato

di previsione del Ministero dell'università e della ricerca a favore rispettivamente:

a) dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), nel limite di 6,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026;

b) dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), nel limite di 1, 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 20226.

2. Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 1 si applicano al personale che abbia maturato i requisiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, alla data del 31 dicembre 2024. Le assunzioni sono effettuate in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, ai limiti di spesa per il personale e ai vincoli in materia di dotazione previsti dalla legislazione vigente.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante riduzione delle risorse di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

107.0.87

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 107-bis.

(Disposizioni concernenti il corpo docente universitario del settore concorsuale scienze infermieristiche)

1. Al fine di garantire un ottimale insegnamento professionalizzante per gli studenti dei corsi di laurea afferenti al settore scientifico disciplinare Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche (MED/45), sono stanziati complessivi 18 milioni di euro, per gli anni 2026, 2027 e 2028, destinati a finanziare i bandi di selezione del corpo docente universitario relativamente ai profili appartenenti al settore scientifico-disciplinare MED/45, nel settore concorsuale scienze infermieristiche, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. Entro il 30 giugno 2026 si provvede alla ripartizione delle risorse di cui al primo periodo, con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede a valere sul Fondo

per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.»

107.0.88

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 107-bis.

(Disposizioni concernenti la formazione medica per la cura e il benessere dei detenuti negli istituti penitenziari)

1. Al fine di garantire la diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti detenuti negli istituti penitenziari e un'adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute nonché di migliorarne le condizioni di vita e di fronteggiare la mancanza di personale sanitario con specifica, i medici specializzandi iscritti al penultimo e ultimo anno di specializzazione devono effettuare un periodo di formazione specifica.

2. Con decreto del Ministero dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono individuate le modalità di espletamento delle attività di tirocinio, il numero complessivo di ore, i requisiti e i crediti formativi, per conseguire le principali competenze sanitarie nell'approccio al paziente detenuto.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

107.0.90

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 107-bis.

(Incremento delle risorse per borse di studio per specializzazione in area sanitaria non medica)

1. Al fine di aumentare il numero borse di studio per i giovani iscritti alle specializzazioni in professioni sanitarie non mediche, come definite dal decreto interministeriale 16 settembre 2016, n. 716, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

107.0.91 (testo 2)

CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 107-bis.

(Estensione dell'esercizio della medicina generale ai medici in possesso del

diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie)

1. In relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale, con particolare riferimento all'assistenza primaria, nonché al fine di garantire un'adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute della popolazione, anche in ragione di quanto emerso nell'emergenza pandemica, l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN) è consentito, oltre che ai medici in possesso del diploma regionale di formazione specifica, anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubbli-

cato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 novembre 2005, e del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie di cui al decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e del Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68.»

107.0.92

CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 107-bis.

(Master universitario di secondo livello in Medicina Termale)

1. A decorrere dall'a.s. 2026/2027 le istituzioni universitarie possono attivare il Master universitario di secondo livello in "Medicina Termale" funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative e disciplinari, nella valutazione dell'efficacia delle terapie idrologiche, nella gestione dei pazienti in ambito termale e nell'organizzazione medica delle strutture termali.

2. A fine di valorizzare e incentivare la ricerca scientifica termale, a decorrere dall'anno 2026 è autorizzata la spesa annua di 500.000 euro da ripartire tra le università che attivano un master di secondo livello.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità e i criteri di accesso al Master, elenco delle classi delle lauree magistrali, le attività di tirocinio presso laboratori di ricerca e strutture termali, la ripartizione delle risorse di cui al comma 1 tra le università che attivano corsi di master.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

107.0.93

CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 107-bis.

(Misure urgenti in materia di formazione specialistica)

1. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37:

1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Il contratto è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dal profilo specialistico, in conformità alla normativa dell'Unione europea. Per i medici che si iscrivono agli ultimi due anni di corso, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità a quanto previsto dai protocolli di intesa stipulati tra università e regioni e dagli accordi fra le università e le aziende, attuativi delle predette intese, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulano un contratto annuale di formazione-lavoro finalizzato alla specializzazione, disciplinato dal presente decreto legislativo e dalla normativa per essi vigente, per quanto non previsto o comunque per quanto compatibile con le disposizioni di cui al presente decreto legislativo. Il contratto di formazione-lavoro può essere esteso anche agli anni di corso antecedenti agli ultimi due, laddove le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stanziino finanziamenti aggiuntivi. Il contratto di formazione-lavoro è finalizzato al completamento da parte del medico, individuato quale assistente in formazione, dell'acquisizione delle capacità e delle competenze professionali inerenti al profilo specialistico, in conformità alla normativa dell'Unione europea, prevedendo una compartecipazione alle attività presso una delle strutture della rete formativa, ancorché definita nei limiti del livello di autonomia certificata dal medico tutore. In ogni caso il contratto di formazione specialistica e il contratto di formazione-lavoro non danno diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale o dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Lo schema-tipo del contratto di formazione specialistica è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sentita la Con-

ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-*bis*. Lo schema-tipo del contratto di formazione-lavoro è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le associazioni nazionali rappresentative della categoria dei medici in formazione specialistica. Con il medesimo decreto sono altresì definiti:

a) l'entità del finanziamento integrativo stanziato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in aggiunta al finanziamento statale, ovvero a eventuali ulteriori risorse pubbliche e private di volta in volta destinate alla formazione medica specialistica, ai fini della copertura degli oneri contrattuali aggiuntivi rispetto ai contratti di formazione specialistica;

b) la disciplina del rapporto tra il numero di medici dipendenti e di assistenti in formazione specialistica, in ragione della compartecipazione di questi ultimi alle attività e alle attività cliniche, assistenziali e organizzative delle strutture nelle quali svolge la formazione."

b) all'articolo 40:

1) al comma 1, le parole: "assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria" sono sostituite dalle seguenti: "comprendivo di eventuale attività di guardia retribuita, fermo restando che il monte ore destinato all'aggiornamento professionale per il medico in formazione specialistica viene valorizzato ai fini dell'attività didattica frontale prevista dal piano formativo. Fatto salvo il rispetto del tempo pieno, viene assicurata:

a) la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, a seguito di richiesta da formulare all'azienda sanitaria presso cui il medico svolge la propria attività;

b) la facoltà di svolgere prestazioni professionali ed intellettuali, purché al di fuori dell'orario di formazione, per le quali è prevista l'iscrizione all'Ordine dei Medici-Chirurghi, ma non il conseguimento del titolo di specializzazione";

2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-*bis*. Ai contratti di Formazione Specialistica, finanziati con fondi pubblici, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104."».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

107.0.94

CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 107-bis.

(Disposizioni concernenti la specializzazione in medicina d'emergenza-urgenza)

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3-bis, le parole «medicina d'emergenza-urgenza» sono soppresse;

b) dopo il comma 3-bis. è aggiunto il seguente: «3-ter. Per le particolari condizioni di lavoro, per la specializzazione in medicina d'emergenza-urgenza, a decorrere dall'anno accademico 2026-2027, la parte fissa del trattamento economico è aumentata di una percentuale del 20 per cento e la parte variabile del medesimo trattamento è aumentata di una percentuale pari al 60 per cento.»;

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

107.0.95

CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 107-bis.

(Disposizioni concernenti la formazione specialistica medica)

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria" sono sostituite dalle seguenti: "comprensivo di eventuale attività di guardia retribuita, fermo restando che il monte ore destinato all'aggiornamento professionale per il medico in formazione speciali-

stica viene valorizzato ai fini dell'attività didattica frontale prevista dal piano formativo. Fatto salvo il rispetto del tempo pieno, viene assicurata:

a) la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, a seguito di richiesta da formulare all'azienda sanitaria presso cui il medico svolge la propria attività;

b) la facoltà di svolgere prestazioni professionali ed intellettuali, purché al di fuori dell'orario di formazione, per le quali è prevista l'iscrizione all'Ordine dei Medici-Chirurghi, ma non il conseguimento del titolo di specializzazione";

2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Ai contratti di Formazione Specialistica, finanziati con fondi pubblici, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.".

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 500.000 mila euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4

107.0.97

VERDUCCI, D'ELIA, RANDO

Dopo l'articolo 107, inserire il seguente:

"Art. 107-bis

(Misure per l'attuazione della Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Al fine di assicurare la tempestiva attuazione degli obiettivi stabiliti dalla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti» sono sostituite dalle seguenti: «per lo svolgimento di attività di ricerca», e dopo le parole «a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «di tipo subordinato»;

b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I contratti di ricerca hanno durata minima annuale, sono rinnovabili, anche in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto»;

c) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai titolari di contratti di ricerca di cui al presente articolo, le università possono

conferire a titolo oneroso attività didattica per far fronte a specifiche esigenze integrative. In tal caso, l'importo del contratto è incrementato in misura adeguata rispetto alla retribuzione lorda mensile, di cui al comma 3 del presente articolo. I titolari di contratti di ricerca possono svolgere attività didattica nel limite massimo complessivo di 40 ore per anno accademico. Laddove fosse assegnatario anche di attività di tutorato, gli incarichi complessivi non possono superare il limite massimo di 80 ore per anno accademico.».

2. Al fine di sostenere le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nella attuazione degli obiettivi stabiliti dalla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per la stipula di contratti di ricerca di cui all'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai suddetti soggetti è riconosciuto, per la durata del contratto, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo, a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). L'esonero di cui al presente comma è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal comma 2, valutati nel limite massimo di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132."

107.0.99

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 107-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di genetica agraria)

1. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026". Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

107.0.101

LORENZIN, BASSO, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 107-bis

1. In favore dell'Istituto Italiano di Tecnologia è autorizzata la spesa di ulteriori 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".

107.0.103 (testo 2)

NICITA

Dopo l'articolo 107, inserire il seguente:

«Art. 107-bis

(Misure di sostegno alle attività del Siracusa International

Institute for Criminal Justice and Human Rights)

1. Al fine di sostenere e salvaguardare l'attività del Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights, ente di rilevanza internazionale, partner operativo di organismi delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa, impegnato nella promozione della giustizia penale, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, è autorizzata la spesa annua di euro 600.000 per il triennio 2026/2028.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 600 mila euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.»

107.0.105

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 107-bis

(Innovazione tecnologica delle aziende agricole degli Istituti tecnici agrari)

1. Al fine di potenziare la qualità dell'offerta formativa nel settore agricolo, è concesso, un contributo per investimenti, nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026, a favore degli Istituti tecnici agrari per interventi di rinnovo degli impianti e dei macchinari impiegati nelle aziende agricole annesse e destinati a finalità didattiche degli studenti. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabili i criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al primo periodo»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «98,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».

107.0.106

PIRONDINI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 107-bis

(Modificazioni alla legge 15 luglio 2022, n. 99)

1. All'articolo 5 della legge 15 luglio 2022, n. 99, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

"5. Gli standard qualitativi e le modalità di reclutamento dei docenti e del personale utilizzato nei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono definiti dal ministro dell'Istruzione e del merito di concerto con il ministro dell'Università e della Ricerca, il ministro per la Pubblica Amministrazione e gli altri ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

5-*bis*. Il trattamento economico del personale utilizzato negli ITS è regolato in un'apposita sezione del Contratto, rubricata come 'Istruzione e Ricerca'.

5-*ter* Il personale con compiti di supporto amministrativo e tecnico è assunto esclusivamente con contratto di lavoro di tipo subordinato.

5-*quater*. Agli oneri di cui ai commi da 5 a 5-*ter*, si provvede, nel limite di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

107.0.109

Sabrina LICHERI, Ettore Antonio LICHERI, CASTELLONE, PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 107-*bis*

(Fondo per l'Einstein Telescope)

1. Al fine di consentire la realizzazione e il pieno funzionamento dell'infrastruttura di ricerca denominata "Einstein Telescope", inclusa nel Piano nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) 2021-2027 tra quelle ad alta priorità e di categoria globale e la cui collocazione sul territorio italiano, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato Fondo servizi per l'Einstein Telescope, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono finalizzate al finanziamento di servizi di progettazione ed esecuzione di infrastrutture digitali, stradali e ferroviarie necessarie e funzionali alla realizzazione e all'adeguato funzionamento dell'infrastruttura di ricerca di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

107.0.110 (testo 2)

DELRIO, MALPEZZI, NICITA, VERDUCCI, VERINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 107-bis

(Fondo per la promozione del dialogo (FPD))

1. Al fine di favorire il dialogo interculturale tra studenti e docenti universitari, anche in relazione ai diversi punti di vista culturali, politici e religiosi, promuovendo una cultura del confronto, del rispetto e della reciproca tolleranza, nonché di contrastare forme di contrapposizione, intolleranza ed espressioni d'odio, ivi comprese quelle qualificabili come antisemitismo, è istituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca, il "Fondo per la promozione del dialogo (FPD)", con una dotazione iniziale di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attraverso le quali le istituzioni universitarie possono accedere al Fondo FPD di cui al comma 1 per l'organizzazione di incontri, seminari, attività formative e manifestazioni pubbliche finalizzate al raggiungimento delle finalità previste dal medesimo comma.»

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 250.000;

2027: - 250.000;

2028: - 250.000.

107.0.111

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 107-bis.

(Istituzione della scuola di specializzazione in oncoematologia pediatrica)

1. A decorrere dall'anno accademico 2026/2027, è istituita la scuola di specializzazione oncoematologia pediatrica, cui possono accedere i laureati in medicina e chirurgia.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della scuola di specializzazione di cui al comma 1. Con il medesimo decreto è altresì introdotto il corso di oncoematologia pediatrica nell'ambito dei corsi obbligatori delle scuole di specializzazione in pediatria.

4. Ai fini del presente articolo è autorizzata una spesa annua di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

107.0.112 (testo 2)

FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

<<Art. 107-bis

(Consiglio Scientifico Clima e Ambiente)

1. E' istituito il Consiglio Scientifico Clima e Ambiente, quale organismo autonomo ed indipendente che svolge funzioni di sostegno tecnico in favore del Parlamento e del Governo per affrontare e superare, in termini di mitigazione, adattamento e opportunità di sviluppo:

- a. la crisi climatica;
- b. la crisi della biodiversità e degli ecosistemi;
- c. eventuali nuove crisi ambientali, che il Parlamento può dichiarare anche su proposta del Consiglio.

2. Sono disciplinati con legge la collocazione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Scientifico Clima e Ambiente.

3. Per il funzionamento del Consiglio Scientifico Clima e Ambiente, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2026.>>

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 2.500.000;

2027: - 2.500.000;

2028: - 2.500.000;

107.0.115

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 107-bis

(Digitalizzazione delle aziende agricole sperimentali del CREA)

1. Al fine di sviluppare l'innovazione tecnologica in agricoltura e di promuovere la digitalizzazione del sistema agroalimentare, nonché per sviluppare, in coerenza con la strategia nazionale per l'intelligenza artificiale, sistemi integrati di intelligenza artificiale a supporto delle aziende agricole sperimentali, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026, destinati a sostenere il rinnovo infrastrutturale e l'ammodernamento delle aziende agricole sperimentali del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».

Art. 107-ter

107-ter.0.350

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 107-quater

(Disposizioni in materia di incremento del FFO dell'Università)

1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 300 milioni di euro annui dall'anno 2026 all'anno 2031, per il finanziamento:

A) dei contratti di ricerca di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'art. 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, del numero di assegni di ricerca di cui al previgente art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, banditi dagli Atenei nel triennio 2020-2022;

B) destinato all'assunzione di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'art. 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, del peso di ciascuna università con riferimento al criterio del costo standard di formazione per studente;

C) per l'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca. L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

2. Agli oneri di cui al precedente comma pari 300 milioni di euro dall'anno 2026 all'anno 2031, si provvede mediante corrispondente

riduzione di quanto stanziato di quanto stanziato ai commi 272-273, 274 e 275 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 per il Ponte sullo Stretto di Messina.

107-ter.0.351

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 107-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 107-quater

(Indennità di partecipazione ai tirocini extracurricolari)

1. Nelle more dell'accordo per la definizione delle linee guida di cui al comma 721 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'indennità di partecipazione ai tirocini extracurricolari di cui ai commi da 720 a 726 del medesimo articolo, non può essere inferiore a 800 euro mensili, per un impegno a tempo pieno. Restano ferme le disposizioni regionali che prevedono, per i medesimi tirocini, importi minimi di indennità superiori. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

107-ter.0.352

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 107-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 107-quater.

(Istituzione del servizio di assistenza psicologica presso ogni ateneo e istituzione di formazione superiore)

1. Al fine di istituire un servizio di assistenza psicologica presso ogni ateneo e istituzione di formazione superiore, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, previsto dall'art. 5, comma 1, lett. a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali è incrementato, a decorrere dall'anno 2026, di 3 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, il Consiglio Nazionale Universitario, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati i criteri di riparto delle risorse e linee guida uniformi a livello nazionale. Il servizio di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling deve poter essere erogato in presenza e per tramite di uno sportello dedicato, composto da un team multidisciplinare di professionisti adeguatamente proporzionato al numero di studenti iscritti e alle esigenze degli stessi.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.

Conseguentemente all'articolo 132, comma 2 le parole: "100 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "40 milioni di euro"

107-ter.0.353

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 107-quater

(Potenziamento del diritto allo studio universitario)

1. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è incrementato di 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti gestori del diritto allo studio e di accesso alla misura, finalizzata al sostegno economico degli studenti fuori sede con un ISEE universitario inferiore ai 30.000 euro. I criteri di riparto sono formulati in modo tale da poter immediatamente distribuire le risorse tra gli enti gestori.

3. Il fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari,

previsto all'art. 144, comma 18, della Legge 388/2000, è incrementato di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031.

Consequentemente,

dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater. - (Provvista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies. - (Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente

la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-*sexies*. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*. - (Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*. - (Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

107-ter.0.354

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 107-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 107-quater

(Potenziamento del diritto allo studio universitario)

1. La dotazione del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementata di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, a fronte dell'ammancio dei fondi PNRR. Le risorse di cui al presente

comma sono destinate ad assicurare l'erogazione della borsa di studio a tutti gli studenti risultati idonei ai sensi della normativa vigente.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle maggiori entrate della disposizione di cui all'articolo 31-*bis* della presente legge.

Conseguentemente

dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-*bis*

(Eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi)

1. Al fine di assicurare la coerenza della finanza pubblica con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e decarbonizzazione, a decorrere dall'anno 2026 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

107-ter.0.355

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 107-*quater*

(Tutor Tirocinio)

1. Nelle finalità di quanto previsto all'interno del Decreto 8 novembre 2011 che prevede la presenza di un tutor coordinatore ogni 15 corsisti o frazione e di un tutor organizzatore ogni 150 corsisti o frazione all'interno dei Corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, il numero di esoneri complessivi per i corsi di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, comprensivi degli esoneri totali per i tutor organizzatori e di quelli al cinquanta per cento dell'orario di insegnamento per i tutor coordinatori è incrementato dall'anno scolastico 2026/2027 nella misura non inferiore del venti per cento rispetto a quello dell'anno scolastico 2025/2026.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di due milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 108

108.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

1. A decorrere dall'anno 2027, è assegnata, nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età, una Carta elettronica denominata "Carta Valore" ai soggetti che risultino inseriti in un percorso di istruzione o di formazione.

2. La Carta assegna un credito utilizzabile per l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, strumenti musicali, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di arti visive, di teatro, di danza o di lingua straniera.

3. La Carta di cui al comma 1 è concessa nel rispetto del limite massimo di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le somme assegnate con la Carta di cui al comma 1 non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Conseguentemente,

all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di finanziare la "Carta elettronica Valore" prevista all'art. 108 della presente legge, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'ar-

ticolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 200 milioni di euro."

108.3

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole "hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati." con le seguenti "hanno compiuto il diciottesimo anno di età.";

b) al comma 2, sostituire le parole "nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma" con le seguenti "nell'anno successivo al compimento del diciottesimo anno di età";

c) al comma 3, sostituire le parole "180 milioni" con le seguenti "480 milioni".

Consequentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Entro il 30 giugno 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 settembre 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027."

108.4

PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Al comma 1, sopprimere le parole: «, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età,»

Conseguentemente, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028

108.5

PAITA, RENZI, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Al comma 3, sostituire le parole "180 milioni" con le seguenti "230 milioni

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. è ridotto di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

108.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

11-bis) All'articolo 27 della legge 14 novembre 2016, n.220, comma 3, lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ", nonché della Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico ETS".

108.9

MALPEZZI

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. L'autorizzazione di spesa cui all'articolo 2, comma 1-quinquies della legge 20 dicembre 2012 n. 238 è rifinanziata per l'importo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a euro 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2.

108.0.4

PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, PIRRO, ALOISIO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 108-bis

(Detrazione fiscale per spese in consumi culturali)

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo la lettera e-*quater*) è inserita la seguente: «e-*quinquies*) le spese per l'acquisto di beni e servizi culturali, quali l'acquisto di libri, ivi compresi quelli scolastici destinati ai figli a carico frequentanti istituti di ogni ordine e grado, e per l'acquisto di biglietti per spettacoli di musica dal vivo, con particolare riferimento al settore della concertistica cameristica, nonché per rappresentazioni teatrali, con specifica valorizzazione di quelle destinate a un pubblico familiare o comunque finalizzate alla fruizione intergenerazionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della cultura è stabilito l'importo massimo delle spese detraibili e i limiti di reddito complessivo che consentono la detrazione di cui al presente comma;».

2. La detrazione di cui al comma 1 non è soggetta alle riduzioni previste in relazione al reddito complessivo del contribuente, analogamente a quanto disposto per le spese sanitarie di cui alla lettera c), dell'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,

di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

108.0.8

PIRONDINI, PIRRO, Barbara FLORIDIA, ALOISIO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 108-bis

(Sostegno culturale alle famiglie attraverso il welfare aziendale)

1. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f-*quater*) è inserita la seguente: «f-*quinquies*) le somme erogate dal datore di lavoro per l'acquisto di libri, diversi da quelli scolastici, nonché per l'acquisto di biglietti per spettacoli di musica dal vivo, con particolare riferimento al settore della concertistica cameristica, da parte del dipendente, per sé o per i familiari di cui all'articolo 12, entro limiti e secondo modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della cultura;».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

108.0.17

SIRONI, MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 108-bis

(Disposizioni per il divieto di spettacoli che prevedano l'uso di animali)

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 106, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono vietati, su tutto il territorio nazionale, i circhi e le esibizioni, itineranti e a sede fissa, nonché gli spettacoli viaggianti, che detengano o prevedano l'uso di animali.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) è fatto divieto ai responsabili delle attività di cui al comma 1, acquisire, anche temporaneamente, ovvero a qualunque titolo, animali;

b) i proprietari e i detentori di animali assicurano l'adozione di misure idonee a impedirne la riproduzione;

c) sono ammessi a presentare domanda per l'accesso ai contributi, ovvero a poterne ricevere solo i circhi, le esibizioni e gli spettacoli viaggianti che non detengono e utilizzano animali.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Salute comunicano al Ministero della Cultura l'elenco degli stabilimenti autorizzati alla detenzione degli animali dismessi dalle attività di cui al comma 1 nonché, di quelli autorizzati in altri Paesi dell'Unione europea.

4. In caso di cessione di animali a strutture diverse da quelle di cui al comma 3, deve sempre essere garantito il rispetto delle condizioni di benessere animale fino al naturale termine della loro vita e misure idonee a impedirne la riproduzione.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, pari a un milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

108.0.20

MALPEZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 108-bis

(Rifinanziamento e ampliamento della Carta del docente)

1. A decorrere dall'anno finanziario 2026, al fine di garantire il diritto alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale docente, è rifinanziata la misura della Carta elettronica prevista dall'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

2. La Carta è attribuita a:

a) docenti di ruolo a tempo indeterminato in servizio presso istituzioni scolastiche statali;

b) docenti con contratto a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche, in servizio presso istituzioni scolastiche statali, a partire dall'anno scolastico 2025/2026.

3. La spesa autorizzata per l'attuazione della presente disposizione è pari a 425 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 425 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 5.

5. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 425 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 425 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026."

108.0.24

VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 108-bis

1. In occasione della ricorrenza, nell'anno 2027, dei novanta anni dalla morte di Antonio Gramsci, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la realizzazione delle iniziative di promozione della conoscenza del suo impegno civile e politico e della diffusione dei valori della giustizia sociale e della partecipazione democratica.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità lo svolgimento delle iniziative, in collaborazione con le associazioni e le fondazioni impegnate nella diffusione della memoria di Antonio Gramsci, e le Regioni e gli enti locali interessati.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "di 99,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028".

108.0.25

VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 108-bis

1. Per l'attuazione delle disposizioni della legge sulla redazione della Mappa della memoria per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei viaggi nella storia e nella memoria presso i campi medesimi, approvata in data 4 novembre 2025, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "99 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027"

108.0.27

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 108-bis.

(Istituzione del Centro di cultura dell'olio extravergine di oliva)

1. Al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio agro-culturale olivicolo nazionale, delle connesse eccellenze locali, delle tecniche e delle conoscenze tradizionali che distinguono l'assetto rurale e paesaggistico, anche mediante la valorizzazione delle caratteristiche morfologiche territoriali, presso il Ministero della cultura è istituito il Centro di cultura dell'olio extravergine di oliva, di seguito denominato «Centro OlivoCULTURA».

2. Il Centro OlivoCULTURA è articolato in una sede centrale, ubicata a Foggia, e in sedi operative territoriali, uniformemente distribuite, ubicate in almeno cinque regioni ad alta vocazione olivicola, individuate con il decreto di cui al comma 5. La sede centrale coordina e organizza, in forma condivisa e integrata, le attività di cui al comma 3 svolte a livello regionale.

3. Il Centro OlivoCULTURA svolge le seguenti attività:

a) promuove la diffusione della storia e della tradizione olivicola nazionale;

b) organizza, attraverso un'attività di programmazione continuativa, rassegne tematiche ed eventi multidisciplinari aventi a oggetto l'olivicoltura, il patrimonio varietale nazionale e l'oleoturismo;

c) favorisce l'internazionalizzazione delle produzioni olivicole territoriali e il relativo commercio nei mercati esteri, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

d) gestisce, in collaborazione con le biblioteche pubbliche statali, un circuito telematico e cartaceo a diffusione libera e gratuita dedicato alla documentazione sull'olivicoltura e sull'olio extravergine di oliva nazionali;

e) organizza corsi introduttivi sulla conoscenza delle caratteristiche e delle proprietà organolettiche dell'olio extravergine di oliva italiano;

f) promuove la cooperazione tra i soggetti del comparto olivicolo, agevolando la cooperazione e promuovendo il coordinamento tra gli enti del settore terziario e le istituzioni rappresentative del settore agroalimentare;

g) supporta l'utenza attraverso la proposizione e la predisposizione di itinerari conoscitivi nei luoghi di produzione e di percorsi enogastronomici basati sulle peculiarità locali;

h) cura la raccolta, la conservazione e la diffusione dei dati relativi alle attività svolte, avvalendosi altresì delle informazioni che le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono tenuti a tal fine a trasmettergli, nonché di quelle fornite da associazioni, fondazioni e soggetti privati;

i) collabora nell'organizzazione e partecipa a manifestazioni, fiere ed esposizioni di settore, di importanza nazionale e internazionale;

4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 3, il Centro OlivoCULTURA collabora con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con gli enti locali.

5. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con i Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

108.0.28

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 108

(Programma nazionale di ricerca per il riciclo tessile)

1. Al fine di realizzare gli obiettivi dell'economia circolare nella filiera del tessile è istituito, per il triennio 2026-2028, il programma triennale di ricerca applicata sul riciclo meccanico e chimico delle fibre tessili, con una dotazione di 5 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il programma è finalizzato a:

- a) migliorare l'efficienza dei processi di cernita e trattamento;
- b) sviluppare nuove tecnologie per il riciclo di fibre miste;
- c) sostenere progetti pilota in collaborazione con imprese del settore.

3. Il Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, su proposta di un comitato tecnico-scientifico appositamente costituito, composto da cinque membri con competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti all'economia circolare, previa consultazione delle associazioni di categoria rappresentative su scala nazionale degli operatori della filiera, approvano il Programma di cui

al comma 1 contenente le linee strategiche e di indirizzo attuativo, nonché i programmi annuali di ricerca e vigilano sulla sua attuazione.

4. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le misure attuative della presente disposizione.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

108.0.31

LOREFICE, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 108-bis
(Programma "Diritto a restare")

1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui al sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, in materia di rimozione degli svantaggi derivanti dell'insularità, per i giovani residenti in Sardegna e in Sicilia, nonché per quelli temporaneamente domiciliati, che frequentano regolarmente un corso di studi universitario presso gli atenei siti nelle isole, è istituito un programma nazionale denominato "Diritto a restare".

2. Il programma di cui al comma 1 è finalizzato a sostenere un piano di agevolazioni, per giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni, e può essere utilizzato dalle Regioni Sardegna e Sicilia al fine di:

a) sostenere il diritto alla mobilità attraverso integrazioni alle attuali agevolazioni, ove previste, per i trasporti extra regionali nonché la gratuità per i trasporti urbani ed extra urbani;

b) rafforzare i programmi per il diritto all'abitare, attraverso agevolazioni fiscali ai proprietari di immobili che li destinano agli studenti universitari;

c) sostenere la fruizione, con prezzi calmierati, dei poli culturali, dei musei, del cinema e dei teatri;

d) integrare le agevolazioni, ove attualmente previste, per le mense universitarie;

e) creare un fondo regionale per l'assicurazione sanitaria dei fuori sede;

f) sostenere, di concerto con il Ministero dell'Università e della ricerca, agevolazioni per i visiting professor;

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è convocata una seduta straordinaria della Conferenza Stato-Regioni, con lo scopo di definire le modalità di applicazione del programma di cui ai commi 1 e 2.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e 2, il fondo di cui all'articolo 1, comma 806 della legge n. 197 del 2022 è finanziato con 10 milioni di euro a decorrere dal 2026.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

Art. 108-bis

108-bis.0.350

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

"Art. 108-ter

*(Attuazione dell'articolo 2 comma 1 della Legge 15 luglio 2022, n. 106
("Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo"))*

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Legge sono vietati, su tutto il territorio nazionale, i circhi e le esibizioni, itineranti e a sede fissa, nonché gli spettacoli viaggianti, che detengono o utilizzano animali.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente Legge è vietato alle attività di cui al comma 1 di acquisire, anche temporaneamente, a qualunque titolo, animali. Dalla medesima data i proprietari e i detentori di animali assicurano l'adozione di misure idonee a impedirne la riproduzione.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della

Salute comunicano al Ministero della Cultura l'elenco degli stabilimenti autorizzati alla detenzione degli animali dismessi dalle attività di cui al comma 1 nonché, di quelli autorizzati in altri Paesi dell'Unione europea.

4. Nei casi di cessione degli animali a strutture diverse dagli stabilimenti di cui al comma 3 deve sempre essere garantito il rispetto delle condizioni di benessere animale fino al naturale termine della loro vita e misure idonee a impedirne la riproduzione.

5. Dall'entrata in vigore della presente Legge sono ammessi a presentare domanda per l'accesso ai contributi e a riceverne solo i circhi, le esibizioni e gli spettacoli viaggianti che non detengono e utilizzano animali.

6. Dall'entrata in vigore della presente Legge la Legge 18 marzo 1968, n. 337 è abrogata.

Art. 109

109.1

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 2, dopo le parole: «da adottare», aggiungere le seguenti parole: «previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»

109.2

PIRRO, DAMANTE

Al comma 2, dopo le parole: "da adottare", inserire le seguenti: "previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

109.3

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, GIORGIS, VALENTE

Al comma 2, dopo le parole "da adottare", aggiungere le seguenti parole "previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"

109.4

ALOISIO, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il fondo di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

109.5

ALOISIO, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché al fine di assicurare il funzionamento, la manutenzione ordinaria e la continuità nella fruizione per i visitatori, e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nello stato di previsione del Ministero della Cultura, è istituito il "Fondo per il funzionamento dei piccoli musei, degli archivi e dei musei d'impresa e per la promozione del Made in Italy" con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2-ter. Con decreto del Ministro della Cultura, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, d'intesa col ministro del Made in Italy, sentita l'Associazione italiana archivi e musei d'impresa (Museimpresa), sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

2-quater. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di

cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

109.7

MANCA, GIORGIS, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

"2-bis. All'articolo 2, comma 6, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, dopo le parole "una dotazione di 4.350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020", sono inserite le seguenti parole "e di 10.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026".

2-ter. A decorrere dall'anno 2026, l'ammontare del Fondo previsto dall'art. 22, comma 7-quater, del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è incrementato a 5 milioni di euro annui.

2-quater. All'articolo 22, comma 7 quater, nel primo periodo, le parole "destinato alla promozione della lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e all'incremento dell'efficienza dei sistemi bibliotecari", sono sostituite dalle seguenti parole "destinato al sostegno dei Sistemi bibliotecari, alla transizione digitale delle biblioteche e alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario. In particolare, sono finanziati progetti sostenibili nel tempo che riguardano:

- a) il superamento del *digital divide* e lo sviluppo delle pari opportunità nella società digitale;
- b) la cooperazione bibliotecaria per la diffusione di buone pratiche, anche in grado di aiutare il superamento degli squilibri territoriali rispetto allo sviluppo delle biblioteche;
- c) l'integrazione delle reti bibliotecarie con soggetti appartenenti al mondo della scuola, al mondo della cultura, al terzo settore."

2-quinquies. All'articolo 22, comma 7 quater, nel secondo periodo, dopo le parole «Ministro dell'economia e delle finanze», sono aggiunte le seguenti: "d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"

109.8

DAMANTE, PIRRO

Dopo il comma 2 aggiungere, infine, i seguenti:

"2-bis. All'art. 2, comma 6 della legge 13 febbraio 2020, n. 15, dopo le parole "una dotazione di 4.350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020", inserire le seguenti parole "e di 10.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026".

2-ter. A partire dall'anno 2026, l'ammontare del Fondo previsto dall'art. 22, comma 7-*quater* del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 è aumentato a 5 milioni di euro annui.

2-*quater*. All'art. 22, comma 7 *quater*, nel primo capoverso, sostituire le parole "destinato alla promozione della lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e all'incremento dell'efficienza dei sistemi bibliotecari", con le seguenti parole "destinato al sostegno dei Sistemi bibliotecari, alla transizione digitale delle biblioteche e alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario. In particolare, sono finanziati progetti sostenibili nel tempo che riguardano:

- a) il superamento del *digital divide* e lo sviluppo delle pari opportunità nella società digitale;
- b) la cooperazione bibliotecaria per la diffusione di buone pratiche, anche in grado di aiutare il superamento degli squilibri territoriali rispetto allo sviluppo delle biblioteche;
- c) l'integrazione delle reti bibliotecarie con soggetti appartenenti al mondo della scuola, al mondo della cultura, al terzo settore."

2-*quinqüies*. All'art. 22, comma 7-*quater*, nel secondo capoverso, dopo le parole «Ministro dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti parole "d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

2-*sexies*. Agli oneri derivanti dai commi 2-*bis* e 2-*ter*, pari a 10.565.000 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

109.0.1

MANCA

Dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:

«Art. 109-bis

1. Al fine di sostenere Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026 è autorizzato il contributo straordinario pari a 1 milione di euro

Conseguentemente:

- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 1.000.000;

2027: - 0;

2028: - 0;

109.0.2 (testo 2)

NICITA

Dopo l'articolo 109 aggiungere il seguente

«Art. 109-bis

1. All'articolo 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220, comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole ", nonché della Fondazione Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico.»

109.0.3

NICITA

Dopo l'articolo 109 aggiungere il seguente

«Art. 109-bis

(Finanziamento della Fondazione "GAL Hassin - Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche di Isnello")

1. A decorrere dall'anno 2026, in favore della Fondazione "GAL Hassin - Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche di Isnello", con sede in Isnello (PA), per il sostegno delle attività di ricerca, divulgazione e manutenzione delle infrastrutture astronomiche di alta tecnologia della Fondazione "GAL Hassin", è autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00 annui, per un triennio, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 1.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2026, 2027 e 2028 dello stanziamento del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.

109.0.5

VALENTE

Dopo l'articolo 109, inserire il seguente:

"Art. 109-bis

(Contributo a sostegno dei festival musicali e delle orchestre italiane di prestigio internazionale)

1. All'articolo 28, comma 2, della legge 14 agosto 1967, n. 800, dopo le parole "sinfonica di San Remo", sono inserite le seguenti "Nuova Orchestra Alessandro scarlatti di Napoli, anche al fine di valorizzare in Italia e nel mondo il patrimonio della scuola musicale napoletana".

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2."

109.0.8

ALOISIO, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:

«109-bis

(Misure per la riqualificazione dell'Acquedotto Carolino)

1. Al fine di potenziare le azioni di tutela e di valorizzazione del sito UNESCO "Il Palazzo Reale del XVIII secolo di Caserta con il Parco, l'Acquedotto Vanvitelliano ed il Complesso di San Leucio" è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 da destinare a interventi finalizzati alla riqualificazione e alla più efficace gestione del servizio di pubblica fruizione dell'Acquedotto Vanvitelliano, in particolare del viadotto dei "Ponti della Valle", mediante interventi che, nel rispetto delle finalità di conservazione del sito, ne ottimizzino le vie di accesso e le interconnessioni con il complesso monumentale della Reggia di Caserta e favoriscano il recupero ambientale anche a livello paesaggistico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della Cultura provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla definizione di un apposito accordo di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con il coinvolgimento degli enti territoriali e dei soggetti pubblici e privati interessati.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190».

109.0.9

ALOISIO, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 109-bis

(Misure urgenti per interventi infrastrutturali e di valorizzazione del Museo statale Reggia di Caserta)

1. Al fine di valorizzare il Museo statale Reggia di Caserta, Patrimonio dell'Umanità Unesco dal 1997, incentivarne la fruibilità, nonché tutelare il paesaggio anche in considerazione dell'elevato numero di turisti che utilizzano la linea ferroviaria, è autorizzata la spesa di 400 mila euro per l'anno

2026 per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, volto al dislocamento della stazione di Caserta che ne valuti il possibile sotterramento o altra soluzione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 400 mila euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

109.0.10

PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 109-bis

(Fondo a sostegno delle Associazioni nazionali per la memoria)

1. Al fine di sostenere le attività delle associazioni, regolarmente registrate e operanti a livello nazionale, che custodiscono e valorizzano la memoria e il patrimonio morale di coloro che, in uniforme o civili, hanno dato la loro opera per la rinascita democratica del nostro Paese, e in coerenza con quanto previsto dalla legge 13 gennaio 2025, n. 6, recante "Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale", è istituito, presso il Ministero della Cultura, un fondo con una dotazione iniziale di 1 milione di euro per l'anno 2026.

2. Il fondo di cui al comma 1, è destinato, in particolare alla gestione di biblioteche, musei, archivi storici e centri studio realizzati dalle associazioni di cui al comma 1 al fine di creare poli culturali italiani che costruiscano, anche attraverso la collaborazione con scuole e altre istituzioni, una nuova politica della memoria relativa al secondo conflitto mondiale.

3. Il Ministro della Cultura, con proprio decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti delle associazioni di cui al comma 1 e definisce i criteri e le modalità di ripartizione del fondo di cui al medesimo comma 1.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 110

110.1

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Sopprimere l'articolo

Conseguentemente, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 150 milioni di euro per l'anno 2026 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

110.2

PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, in ai maggiori oneri, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2026 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

110.3

PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c), d) ed e) con le seguenti:

a) dopo l'articolo 110, inserire i seguenti:

"Art 110-bis. (Istituzione dell'Agenzia del Cinema e audiovisivo) 1. Al fine di rendere autonoma la gestione delle risorse e dei finanziamenti delle opere cinematografiche e dell'audiovisivo, è istituita a decorrere dal 1° gennaio 2026 l'agenzia del cinema, una struttura, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale e sottoposta alla vigilanza del ministero della Cultura.

2. L'Agenzia assume le funzioni relative al settore cinema e audiovisivo, svolti ai sensi dell'art. 10 della presente legge, ivi comprese le funzioni

attualmente svolte dalla Direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura, con esclusione delle funzioni di cui alle lettere g), l), m) e n) del comma 2 dell'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57. L'Agenzia altresì coordina le attività di formazione inerenti alle professionalità del settore cinema e audiovisivo verificando la qualità e certificando i percorsi introdotti dalle Film Commission regionali e dalle associazioni di categoria, nonché elabora, con il coinvolgimento delle categorie produttive, dei sindacati e delle associazioni dei professionisti del cinema, un piano triennale per la formazione, sulla base della domanda di maestranze e altre professionalità ricercate dal settore cinema e audiovisivo, anche in relazione all'applicazione di innovazioni tecnologiche del settore. Al piano triennale si conformano le film Commission con l'obiettivo di favorire la crescita del settore, il riconoscimento delle professionalità che vi lavorano e incrementare la qualità dei progetti cinematografici e audiovisivi sottoposti alle procedure di riconoscimento dei finanziamenti pubblici messi a disposizione

3. Con decreto del Ministro della Cultura da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge è trasferita all'agenzia parte delle unità di personale già assegnata agli uffici della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero. Il personale trasferito non potrà superare il 70 per cento del personale in servizio alla data del primo dicembre 2025, presso la suddetta Direzione generale, conservando il trattamento giuridico ed economico in godimento. A seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero della cultura e le relative risorse sono trasferite all'Agenzia. Le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. I rapporti di lavoro del personale trasferito rimangono regolati dal contratto collettivo nazionale al quale appartengono all'atto del trasferimento. L' Agenzia può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non può far fronte con personale in servizio, e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con rapporti di lavoro a tempo determinato. L'agenzia può avvalersi, nei medesimi limiti di disponibilità finanziaria, e comunque in numero non superiore a 40 unità, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.127, di personale in posizione di comando dal ministero della cultura nonché da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni, dalle università, dagli enti pubblici di ricerca.

4. Sono organi dell'Agenzia:

a) il Direttore dell'Agenzia, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del consiglio dei ministri e scelto da una rosa di candidati indicati da tutte le forze parlamentari presenti nelle commissioni interessate e individuati in base a criteri di alta professionalità, di dimostrata capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'Agenzia.

La designazione è sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti; l'incarico, della durata di tre anni, è rinnovabile una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con lo svolgimento di qualsiasi altra attività professionale pubblica o privata;

b) il consiglio di amministrazione, composto da 1 rappresentante delle film Commission per ciascuna regione o provincia autonoma; la Regione o Provincia autonoma che abbia riconosciuto e sostenga più di una Film Commission designa comunque un unico rappresentante. Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti. L'incarico, della durata di tre anni, è rinnovabile una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con lo svolgimento di qualsiasi altra attività professionale pubblica o privata.

c) il collegio dei revisori dei conti, costituito da tre componenti, di cui uno designato dal ministero dell'economia, con funzioni di presidente e 2 designati dal ministero della Cultura, che designa altresì i due membri supplenti

5. Agli oneri relativi al personale e alle spese di funzionamento dell'agenzia si fa fronte mediante corrispondente utilizzo delle risorse finanziarie trasferite dai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della Cultura relativi alle attività svolte dalla Direzione Generale di cinema e audiovisivo; mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con altri organismi nazionali e internazionali, per prestazioni di consulenza, assistenza e ricerca; mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione e attività editoriali.

6. Con decreto del Ministero della cultura, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e il Ministro delle imprese e del made in Italy, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è approvato lo statuto dell'Agenzia, che disciplina le funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate dell'ente, stabilendo i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, al fine di garantire l'equilibrio economico - finanziario dell'attività. Lo statuto disciplina i casi di procedure, anche telematiche, di consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale, promuovendo la partecipazione di soggetti interessati. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell'ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto. L'agenzia opera nel rispetto dei principi di legalità e imparzialità, con criteri di efficienza gestionale, economicità dell'attività ed efficacia dell'azione. Gli atti connessi alle operazioni di istituzione

dell'Agenzia sono esclusi da ogni tributo e diritto, e vengono pertanto effettuati in regime di neutralità fiscale. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, all'Agenzia si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300.

7. Con decreto del ministero della Cultura di concerto col ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

Articolo 110-ter. (Fondo crescita cinema e audiovisivo).

1. Al fine di favorire lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, nonché sostenere la scoperta e la crescita di nuovi talenti, nello stato di previsione del ministero della cultura è istituito un fondo, denominato "Fondo crescita cinema e audiovisivo", destinato alla produzione di opere prime e seconde con costo complessivo non superiore a 1 milione di euro.

2. Il Fondo crescita cinema e audiovisivo, con dotazione iniziale di 100 milioni di euro dall'anno 2026, a valere sul fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n 163, può essere altresì alimentato con fonti di finanziamento o autofinanziamento individuate con decreto del Ministero della Cultura, nel rispetto dei principi di trasparenza, equità, tra le seguenti:

a) preacquisto di diritti free tv delle opere prodotte dal Fondo da parte della società RAI, in assenza di offerte superiori dalle principali reti televisive generaliste in Italia, per l'utilizzazione e lo sfruttamento economico delle opere, per almeno 3 anni, assicurando un numero minimo di passaggi free sui propri canali, a fronte di un contributo annuale al Fondo di 5.000.000 di euro dalla Rai;

b) preacquisto di diritti streaming delle opere prodotte dal Fondo da parte di RaiPlay, in assenza di offerte superiori dalle principali piattaforme streaming a fronte di un contributo annuale di 5.000.000 di euro, per almeno tre anni;

c) preacquisto di diritti pay per view, vod e svod delle opere prodotte dal Fondo per tre anni da parte di operatori che intendono rilanciare il giovane cinema italiano;

d) meccanismo di sponsorizzazione, nel limite massimo annuale di 10 milioni di euro, tramite acquisizione di una quota proporzionale agli importi versati, con diritto a pre-acquistare una quota degli introiti derivanti dal complesso delle opere cinematografiche prodotte e finanziati dal Fondo crescita cinema da parte delle aziende interessate ad assumere il ruolo di sponsor unico o co-sponsor del Fondo stesso; la quota di introiti spettante a ciascuna azienda sarà determinata in proporzione alla percentuale del Fondo cinema alimentata con il proprio contributo economico, anche prevedendo un regime di defiscalizzazione sull'investimento effettuato dalle aziende sponsor, al fine

di incentivare la partecipazione privata e l'incremento degli investimenti nel settore cinematografico;

e) meccanismo di auto-alimentazione del Fondo, nel limite del 20% degli introiti derivanti dalla distribuzione e divulgazione del complesso delle opere cinematografiche prodotte, al fine di garantire la reintegrazione delle risorse e favorisce l'espansione e la tutela del settore cinematografico nazionale;

f) meccanismo di auto-alimentazione del Fondo, nel limite del 30% degli introiti derivanti dall'attività di promozione e commercializzazione internazionale delle opere prodotte nell'ambito del Fondo crescita cinema affidata all'Istituto LUCE CINECITTÀ, conformemente alla sua mission istituzionale di valorizzazione e promozione del cinema italiano all'estero.

3. Al fine di promuovere iniziative e progettualità locali quali laboratori cinematografici scolastici, bandi per cortometraggi giovanili, produzioni esecutive dei cortometraggi vincitori dei bandi regionali e altre attività volte alla valorizzazione e rivalutazione culturale, sociale e turistica dei territori, le risorse del Fondo Cinema non impegnate al termine dell'anno di riferimento, per un importo massimo di 20 milioni di euro, sono ripartite tra le 20 regioni nell'anno successivo.

4. Per la produzione di opere prime e seconde, di cui al comma 1, finanziate nella misura massima dell'80 per cento dal fondo crescita cinema, i costi cosiddetti sopra la linea e i costi del personale e delle figure professionali disciplinati da contratti collettivi nazionali di lavoro sono elegibili nel limite massimo annuale di 35.000 euro per ciascun prestatore di lavoro. Il compenso per la produzione (Production Fee) e le spese generali sono elegibili nella misura massima complessiva del 15% e possono concorrere alla copertura del restante 20% del costo complessivo dell'opera, insieme alle risorse derivanti da sponsor, accordi di associazione in partecipazione e product placement.

5. L'accesso ai finanziamenti del Fondo Crescita Cinema è subordinato alla presentazione di apposita domanda da parte dei soggetti interessati, secondo una delle quattro finestre trimestrali annualmente stabilite dall'Agenzia per il Cinema e l'audiovisivo, istituita dall'articolo 10-bis della presente legge. Ciascuna domanda è valutata dalla commissione istituita dall'articolo 27-ter. La commissione redige una graduatoria dei progetti valutati, dopo aver comunque audito i registi e gli autori delle singole opere. Riceveranno accesso al finanziamento i primi 25 progetti in ordine di graduatoria. Le opere considerate meritevoli ma non incluse fra i primi 25 della graduatoria vengono automaticamente candidate alla successiva finestra trimestrale, a condizione che permangano i requisiti iniziali di ammissibilità. Alle opere finanziate è garantita la circuitazione mediante convenzioni tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i principali circuiti multisala nazionali, identificati come strutture con più di sette sale. Le convenzioni, esclusivamente per i film finanziati dal Fondo Crescita Cinema, riguardano: la messa a disposizione di una sala per ciascuna multisala aderente; la garanzia di una programmazione minima di due settimane consecutive per ciascuna opera, sia in modalità

di programmazione completa che a palinsesto. Per i circuiti aderenti, è prevista una parziale defiscalizzazione degli introiti derivanti dalle proiezioni delle opere finanziate secondo le modalità stabilite dalle medesime convenzioni.

6. Al fine di tutelare il diritto d'autore e il valore creativo e professionale dell'intera categoria degli artisti, doppiatori, attori, autori, non accedono al Fondo crescita cinema, di cui al presente articolo, le produzioni cinematografiche e audiovisive che, nella realizzazione delle opere, sostituiscono il lavoro umano relativamente alle attività strettamente connesse alla sfera umana e alla creatività in generale con l'utilizzo dell'Intelligenza artificiale.

7. Con decreto del ministro della Cultura di concerto col ministro dell'economia e Finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.

«Art. 110-quater.

(Istituzione della Commissione Fondo crescita cinema)

1. Presso l'Agenzia autonoma per il cinema e l'audiovisivo, istituita dall'articolo 10-bis della presente legge, è istituita la commissione Fondo crescita cinema, a cui è attribuito il compito di selezionare le opere prime e seconde da finanziare con le risorse del Fondo di cui all'articolo 27-bis. La commissione, nominata dal Presidente dell'Agenzia è composta da venti esperti altamente qualificati e di comprovata esperienza nel settore della produzione cinematografica e audiovisiva, estratti a sorte da un elenco di candidati tra registi, produttori, attori, scenografi, sceneggiatori, critici cinematografici e rappresentanti delle maestranze, nel rispetto dell'equilibrio di genere.

2. Gli esperti durano in carica un anno e possono ricandidarsi trascorsi cinque anni dalla cessazione dell'ultimo incarico.

3. Gli esperti, all'atto del loro insediamento, dichiarano:

a) di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, ai sensi della legge n. 190 del 2012;

b) di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti civili o amministrativi per fatti commessi in danno della Pubblica Amministrazione;

c) di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione con enti o soggetti riconducibili all'oggetto di esame da parte della commissione;

d) di non beneficiare, per tutta la durata dell'incarico, in proprio o come presidenti, consiglieri di amministrazione o amministratori di enti o società ovvero quali soci, di contributi erogati ai sensi dell'articolo 27-bis.

4. All'inizio di ogni seduta di valutazione gli esperti devono dichiarare l'inesistenza di eventuali rapporti economici di dipendenza o di collaborazione in relazione a soggetti, progetti ed attività oggetto di esame da parte della commissione. In presenza di rapporti economici di dipendenza o di col-

laborazione in relazione a soggetti, progetti ed attività oggetto di esame, gli esperti sono tenuti ad astenersi.

5. La commissione di esperti può essere suddivisa, in ragione del presumibile carico di lavoro, in sezioni. La commissione di esperti e le eventuali sezioni valutano i progetti di scrittura, di sviluppo e di produzione delle opere prime e seconde ai fini dell'assegnazione dei contributi previsti dall'articolo 27-*bis*, introdotto dalla presente legge. La commissione di esperti valuta i progetti in relazione alla qualità artistica, al tema trattato, al cast e al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare. Nello svolgimento del lavoro istruttorio gli esperti svolgono audizioni dei soggetti che hanno presentato la domanda.

6. A ciascun componente la Commissione è riconosciuto un compenso pari a 25.000 euro lordi annui, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a valere sulle risorse del Fondo crescita cinema di cui all'articolo 27-*bis*.

7. Con il medesimo decreto di cui al comma 6 dell'articolo 27-*bis* sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.

«Art. 110-*quinquies*.

(Divieto di riproduzioni anticipata)

1. Le opere audiovisive che hanno ricevuto un finanziamento pubblico, in qualsiasi forma, non possono essere trasmesse da emittenti televisive o distribuite per scopi commerciali prima che siano trascorsi 10 mesi dalla loro prima uscita nelle sale cinematografiche.

2. Il divieto di cui al comma 1 si applica a tutte le forme di distribuzione commerciale, incluse, la vendita e il noleggio per l'home video, la distribuzione attraverso piattaforme digitali, qualsiasi altro mezzo di riproduzione commerciale.

Conseguentemente, in relazione agli oneri, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2026 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

110.4

PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c), d) ed e) con la seguente:

a) all'articolo 26, dopo il comma 4-ter, sono aggiunti i seguenti:

4-quater. Il decreto di cui al comma 4, prevede ulteriori contributi, nella misura di 70 milioni di euro annui, a valere sul fondo di cui all'articolo 13 per la realizzazione, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di sceneggiature di chiaro valore narrativo e artistico su temi di particolare complessità e valenza sociale. La commissione, di cui al comma 2, seleziona 20 sceneggiature tra quelle pervenute, di cui almeno 4 riservate ad autori under 35.

4-quinquies. I contributi selettivi di cui al comma 1, sono altresì concessi, attraverso specifico pubblico bando, a valere sul fondo di cui all'articolo 13:

a) nella misura di 7 milioni di euro l'anno per il sostegno alla realizzazione dei documentari;

b) nella misura di 9 milioni di euro l'anno per il sostegno alla realizzazione di opere di animazione;

c) nella misura di 1 milione di euro l'anno per il sostegno alla realizzazione di cortometraggi;

4-sexies. Lo sfruttamento economico delle opere cinematografiche e audiovisive finanziate ai sensi del presente articolo non può essere in alcun caso inferiore a 10 mesi.

Conseguentemente, in relazione agli oneri, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2026 e di 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

110.5

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c), d) ed e) con la seguente:

a) all'articolo 15:

1) al comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite con le seguenti:

a) per le opere cinematografiche che abbiano un costo di produzione superiore ai 5 milioni di euro, l'aliquota è prevista nella misura massima del 20 per cento;

b) per le opere cinematografiche che abbiano un costo di produzione tra 2,5 milioni e 4,9 milioni di euro l'aliquota è prevista nella misura massima del 30 per cento;

c) per le opere cinematografiche che abbiano un costo di produzione inferiore ai 2,5 milioni di euro l'aliquota è prevista nella misura massima del 40 per cento;

d) per le opere audiovisive in coproduzione internazionale l'aliquota è prevista nella misura massima del 25 per cento.

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Nel medesimo decreto, di cui al comma 2, è previsto come requisito per l'accesso al credito d'imposta minimo una uscita in sala in almeno 30 proiezioni per almeno due settimane a programmazione intera.

2-ter. L'accesso al tax credit è escluso per le imprese cinematografiche detenute da soci esteri di Paesi non in regime di reciprocità e per le opere televisive e web».

Consequentemente, in relazione agli oneri, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2026 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

110.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lett. a), il punto 1) è soppresso;

b) al comma 1, la lett. c) è soppressa.

Consequentemente,

all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal presente articolo, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 200 milioni di euro."

110.7

SBROLLINI, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SCALFAROTTO

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera a), sopprimere il punto 1)
- b) al comma 1, sopprimere la lettera c)

Conseguentemente il fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 150 milioni per l'anno 2026 e di 200 milioni a decorrere dal 2027.

110.9

VERDUCCI, D'ELIA, MANCA, MISIANI, CRISANTI, RANDO, LORENZIN, NICITA, PAITA

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, alla lettera a), il numero 1) è abrogato;
- b) al comma 1, la lettera c) è abrogata.

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni per l'anno 2026 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate

non inferiori a 150 milioni per l'anno 2026 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027."

110.10

VERDUCCI

All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1);
- b) al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente:

- *all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027."*;

- *Dopo l'articolo 132 inserire il seguente: «Art.132-bis - 1. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.»;*

- *all'articolo 134, comma 1, sostituire le parole "2.200 milioni" con le seguenti "2.050 milioni";*

110.12

PATUANELLI, Barbara FLORIDIA, PIRRO, PIRONDINI, ALOISIO, DAMANTE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *alla lettera a), il numero 1) è sostituito dal seguente:*

«1) al comma 2, secondo periodo, le parole "e comunque in misura non inferiore a 700 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti "e comunque in misura non inferiore a 650 milioni di euro annui per l'anno 2026 e a 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027".».

- b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis) Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b) acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2027.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 132, comma 2.

110.13

PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 1), sostituire le parole: «550 milioni di euro annui per l'anno 2026 e a 500» con le seguenti: «850 milioni di euro annui per l'anno 2026 e a 900»;

b) alla lettera a), sopprimere il numero 2);

c) sopprimere le lettere b), c) d) ed e).

Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2026 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

110.16

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2027."

110.350

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, lettera a), punto 1), sostituire le parole "610 milioni di euro annui per l'anno 2026 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027", con le seguenti "650 milioni di euro annui per l'anno 2026 e a 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027";

Conseguentemente,

all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale

di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 400 milioni di euro."

b) Al comma 1, sopprimere le lettere b), c), d) ed e);

110.0.2

PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 110-bis

(Disposizioni in materia di agevolazione fiscale per la fruizione dei luoghi della cultura)

1. Al fine di promuovere e diffondere la conoscenza, agevolando l'accesso ai luoghi della cultura, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dall'imposta lorda è consentito detrarre un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti stipulati per l'ingresso a musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle Regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico che operi in ambito culturale.

2. Per le finalità di cui alla presente disposizione è autorizzata una spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, che costituisce limite di spesa. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

110.0.3

D'ELIA, MANCA, MISIANI, CRISANTI, LORENZIN, NICITA, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo 110, inserire il seguente:

"Art. 110-bis

(Credito di imposta in materia di spettacoli di musica dal vivo)

1. Al fine di promuovere una distribuzione più diffusa sul territorio nazionale di spettacoli di musica dal vivo e di favorire il pubblico nella partecipazione, nonché al fine di sostenere la valorizzazione degli artisti, alle imprese di produzione e organizzazione di spettacoli di musica dal vivo, che svolgono da almeno un anno attività stabile e continuativa con sede in Italia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, è riconosciuto nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 un credito di imposta fino al 30 per cento dei costi sostenuti per l'attività di produzione e organizzazione nonché di distribuzione di spettacoli di musica dal vivo per eventi svolti in sale e luoghi con capienza fino a un massimo di 5.000 persone. Il credito di imposta è calcolato sulle spese sostenute sull'intero territorio nazionale.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende:

a) per impresa di produzione e organizzazione di spettacoli di musica dal vivo: l'impresa che ha come finalità la produzione e l'organizzazione di spettacoli o manifestazioni di musica dal vivo;

b) per musica dal vivo: l'esecuzione in pubblico di opere musicali o di suoni attraverso l'uso, diretto e contestuale alla rappresentazione, di uno o più strumenti musicali monofonici o polifonici o di voci umane o di altra forma di espressione musicale.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabiliti gli eventuali limiti di importo per ciascun concerto o evento ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie

di concerti o eventi ovvero di impresa o gruppi di imprese e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; i limiti massime delle capienze dei luoghi, differenziando tra posti al chiuso e all'aperto; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Sono esclusi dal perimetro di applicazione del presente articolo, gli operatori e le imprese già finanziati dal Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.

5. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.

6. La presente agevolazione è concessa nei limiti di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 15 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

7. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132."

110.0.6

PIRONDINI, CROATTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«110-bis

(Credito d'imposta in materia di spettacoli di musica dal vivo)

1. Al fine di promuovere una distribuzione più diffusa sul territorio nazionale di spettacoli di musica dal vivo e di favorire il pubblico nella partecipazione, nonché al fine di sostenere la valorizzazione degli artisti, alle imprese di produzione e organizzazione di spettacoli di musica dal vivo, che svolgono da almeno un anno attività stabile e continuativa con sede in Italia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, è riconosciuto nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 un credito di imposta fino al 30 per cento dei costi sostenuti per l'attività di produzione e organizzazione nonché di distribuzione di spettacoli di musica dal vivo per eventi svolti in sale e luoghi con capienza fino a un massimo di 5000 persone. Il credito di imposta è calcolato sulle spese sostenute sull'intero territorio nazionale.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende:

a) per impresa di produzione e organizzazione di spettacoli di musica dal vivo: l'impresa che ha come finalità la produzione e l'organizzazione di spettacoli o manifestazioni di musica dal vivo;

b) per musica dal vivo: l'esecuzione in pubblico di opere musical o di suoni attraverso l'uso, diretto e contestuale alla rappresentazione, di uno o più strumenti musicali monofonici o polifonici o di voci umane o di altra forma di espressione musicale.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Con decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabiliti gli eventuali limiti di importo per ciascun concerto o evento ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di concerti o eventi ovvero di impresa o gruppi di imprese e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; i limiti massime delle capienze dei luoghi, differenziando tra posti al chiuso e all'aperto; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Sono esclusi dal perimetro di applicazione del presente articolo, gli operatori e le imprese già finanziati dal Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.

5. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7. La presente agevolazione è concessa nei limiti di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 15 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

110.0.7

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 110-bis

(Introduzione di un credito d'imposta per gli organizzatori musicali di musica popolare contemporanea)

1. Agli organizzatori musicali di musica popolare contemporanea, che siano soggetti privati e di diritto privato, è riconosciuto un credito d'imposta in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo relativo alla realizzazione e allo svolgimento di concerti ed eventi musicali dal vivo. Il credito d'imposta previsto dal presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Con uno o più decreti del Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento del credito di imposta previsto nell'ambito delle percentuali ivi stabilite, con particolare riferimento a: eventuali limiti di importo per ciascun concerto o evento ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di concerti o eventi ovvero di impresa o gruppi di imprese e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Con i medesimi decreti sono altresì disciplinate le ulteriori disposizioni applicative del presente comma e in particolare: i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, tenendo conto in particolare della loro forma giuridica e continuità patrimoniale, delle attività già svolte e delle opere già realizzate e distribuite; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Il credito d'imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di musicista, cantante, gruppo musicale o altra figura professionale indicata nei medesimi

decreti non può eccedere l'importo massimo previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base delle ulteriori disposizioni applicative contenute nei medesimi decreti.

3. Le risorse stanziare per il finanziamento del credito di imposta previsto nel presente comma, laddove inutilizzate e nell'importo definito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate al rifinanziamento del medesimo credito di imposta.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2026, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026."

110.0.8

FREGOLENT, PAITA, ENRICO BORGHI, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 110-bis.

(Estensione del credito d'imposta, cosiddetto Art-Bonus, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è esteso anche alle erogazioni liberali in denaro effettuate a supporto delle attività di istituti culturali e fondazioni private iscritte al registro unico del terzo settore, costituite e continuativamente operanti da almeno dieci anni, che hanno come scopo la promozione e la valorizzazione dell'arte contemporanea.

2. Gli enti di cui al comma 1, ai fini della possibilità di accesso alle modalità di finanziamento previste dal credito d'imposta di cui al presente articolo, devono essere resi accessibili al pubblico e visitabili, secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni fra il Ministero della cultura e i singoli proprietari beneficiari delle erogazioni liberali. Gli accor-

di e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'apertura al pubblico e sono trasmessi, a cura del soprintendente competente, al comune o alla città metropolitana nel cui territorio insistono gli enti interessati.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della cultura è istituita l'anagrafe in cui sono iscritti gli enti di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 0,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2025, che costituiscono limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.»

110.0.9

GIORGIS, MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 110-bis

(Ampliamento dell'Art bonus alle erogazioni in denaro da parte dei soci o fondatori o soci fondatori delle Fondazioni lirico-sinfoniche)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto anche ai soci o fondatori o soci fondatori di Fondazioni lirico-sinfoniche per le erogazioni in denaro effettuate in ottemperanza a disposizioni statutarie o legali, purché non configurino una controprestazione di natura economica o l'acquisizione di benefici di *governance*".

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".

110.0.10

GIORGIS, MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 110-bis

(Ampliamento dell'Art Bonus alle erogazioni in denaro da parte dei soci o fondatori o soci fondatori delle Fondazioni lirico-sinfoniche)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Ferma restando l'esclusione di erogazioni con natura di controprestazione di natura economica si considerano ammissibili al credito d'imposta di cui all'articolo 1 le erogazioni in denaro a favore delle Fondazioni lirico-sinfoniche diverse da quelle espressamente destinate ad accrescimento del patrimonio, ancorché derivanti da obblighi di versamento statutari o legali, effettuate dai rispettivi soci o fondatori o soci fondatori".

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".

110.0.12

MAIORINO, PIRONDINI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 110-bis

(Disposizioni in favore dei lavoratori dello spettacolo)

1. Al fine di introdurre misure di sostegno economico compensativo e garantito a tutela dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e sostenere una indennità di discontinuità in favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo - tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative -, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo con una dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa col Ministro della Cultura, da adottare entro 90 giorni dall'approvazione

della presente legge, sono stabilite le modalità di accesso nonché i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

110.0.15

VERDUCCI, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 110-bis.

(Fondo per il sostegno ai lavoratori dello spettacolo)

1. Al fine di sostenere la fragilità socioeconomica della comunità artistica e delle maestranze del settore dello spettacolo, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo di solidarietà con una dotazione pari a 20 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni attuative, il perimetro della platea dei beneficiari e le modalità di erogazione delle risorse."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031."

110.0.18

PIRONDINI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«110-bis

(Disposizioni per il potenziamento e la competitività dell'industria fonografica)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole "e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti ", di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

110.0.21 (testo 3)

ALOISIO, LOPREIATO, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 110-bis

(Disposizioni per il sostegno alla Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti di Napoli)

1. Al fine di agevolare l'implementazione e la diffusione della cultura musicale su tutto il territorio nazionale, garantendo sostegno economico alle orchestre italiane che versano in particolari situazioni di crisi e difficoltà e che svolgono, tanto al livello locale quanto globale, una insostituibile azione di promozione conoscitiva e di valorizzazione del patrimonio storico-artistico del territorio di riferimento, nello stato di previsione del Ministero della Cultura è istituito un fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, finalizzato a incrementare le risorse per sostenere e promuovere la Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti di Napoli.

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative relative alle risorse di cui al comma 1.

3. In merito alle attività finanziate di cui al comma 1, l'Associazione Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti di Napoli riferisce annualmente alle Commissioni parlamentari competenti sulla programmazione artistica, nonché sugli obiettivi conseguiti e sul lavoro svolto, anche attraverso una certificata rendicontazione di costi e ricavi.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

110.0.22

PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 110-bis

(Misure di sostegno in favore delle Istituzioni concertistico-orchestrali)

1. Nello stato di previsione del Ministero della Cultura è istituito un fondo speciale con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, finalizzato a incrementare le risorse per sostenere e promuovere le Istituzioni Concertistico-Orchestrali (I.C.O.).

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al comma 1, finalizzato, in particolare, all'accoglimento di nuove istanze I.C.O., con priorità per i centri cittadini che ne sono sprovvisti, attraverso un'azione mirata di potenziamento e riequilibrio territoriale che possa agevolare l'implementazione e la diffusione della cultura musicale su tutto il territorio nazionale.»

Consequentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «95 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029».

110.0.26

PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 110-bis

(Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza)

1. Al fine di salvaguardare, incrementare e promuovere la produzione artistica e culturale della danza, il Fondo unico per lo Spettacolo (FUS),

di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. L'incremento del FUS, di cui al comma 1, è vincolato alla costituzione e all'integrazione degli organici stabili dei corpi di ballo delle Fondazioni lirico sinfoniche.

3. Con decreto del ministro della Cultura, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti parametri e criteri sulla base dei quali ciascuna Fondazione:

a) qualora sia dotata nel proprio organico funzionale di un corpo di ballo è tenuta a mantenerlo o a ripristinarlo, nella consistenza numerica della dotazione organica prevista dall'ordinamento funzionale dei servizi e del personale dipendente di ciascuna fondazione, approvato con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

b) qualora sia priva di un proprio corpo di ballo, è tenuta a presentare al Ministro della cultura uno studio di fattibilità sull'istituzione dello stesso, volto a dimostrare la sostenibilità economico-finanziaria nonché la qualificazione artistica della programmazione, nel rispetto degli equilibri strutturali del bilancio delle fondazioni stesse.»

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

110.0.28

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 110-bis

(Istituzione tavolo Ministeriale su occupazione, misure di sostegno al reddito e risorse da destinare ai rinnovi dei CCNL del settore spettacolo - cine audiovisivo e dal vivo)

1. Il Ministero della cultura anche a fronte dei rischi occupazionali di massa per il settore del cine audiovisivo causati dalla riduzione drastica dei finanziamenti, e a fronte della necessità di dare copertura ai rinnovi dei CCNL Teatri Pubblici e Privati, Scritturati, Gran Teatri d'Opera s'impegna a destinare 15 milioni per il CCNL delle Fondazioni Lirico Sinfoniche e 30 milioni per

il settore dello Spettacolo dal vivo, per garantire tutti i rinnovi contrattuali e sostenere il sistema di welfare dello spettacolo.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della cultura procederà alla consultazione delle parti sociali (OOSS e Organizzazioni datoriali) entro gennaio 2026 per determinarne l'entità economica, capace di soddisfare l'attivazione delle misure di welfare con adeguati indicatori della copertura economica dei CCNL.

110.0.29

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 110-bis

(Istituzione tavolo Ministeriale su occupazione, misure di sostegno al reddito e risorse da destinare ai rinnovi dei CCNL del settore spettacolo - cine audiovisivo e dal vivo.)

1. Il Ministero della cultura anche a fronte dei rischi occupazionali di massa per il settore del cine audiovisivo causati dalla riduzione drastica dei finanziamenti, e a fronte della necessità di dare copertura ai rinnovi dei CCNL Teatri Pubblici e Privati, Scritturati, Gran Teatri d'Opera s'impegna a destinare 15 milioni per il CCNL delle Fondazioni Lirico Sinfoniche e 30 milioni per il settore dello Spettacolo dal vivo, per garantire tutti i rinnovi contrattuali e sostenere il sistema di welfare dello spettacolo.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della cultura procederà alla consultazione delle parti sociali (OOSS e Organizzazioni datoriali) entro gennaio 2026 per determinarne l'entità economica, capace di soddisfare l'attivazione delle misure di welfare con adeguati indicatori della copertura economica dei CCNL.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 45 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

110.0.30

PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 110-bis

(Bonus manager culturali per aziende cinematografiche)

1. Al fine di supportare il rilancio delle sale cinematografiche quali presidî sociali e culturali, rendendo le imprese del settore veri operatori culturali sui territori, in particolare nelle periferie e nelle aree marginali del Paese, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Cultura un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, in favore delle aziende dell'esercizio cinematografico, destinato all'erogazione di un contributo, nella forma di bonus, per agevolare l'acquisizione di consulenze specialistiche culturali, ovvero di professionisti, in particolare giovani, finalizzate a sostenere l'esercente nella programmazione di attività culturali, eventi, iniziative per incrementare la polifunzionalità delle sale cinematografiche, nell'ottica di ampliare l'attrattività sociale del cinema, migliorarne la comunicazione sui nuovi media e innovandone i servizi. Con decreto del Ministro della Cultura, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del fondo.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

110.0.31

PIRONDINI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 110-bis.

(Bonus per i manager culturali)

1. Al fine di innovare l'organizzazione aziendale e i processi produttivi tradizionali dell'economia italiana, nonché favorire la contaminazione tra competenze e *Know-how* diversi, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, un fondo con una dotazione di 10

milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, in favore delle imprese italiane che operano nel campo della manifattura, del turismo, del terziario, dell'industria del cinema e dell'audiovisivo con particolare attenzione al settore dell'esercizio cinematografico, e delle nuove tecnologie, destinato all'erogazione di un contributo, in forma di bonus, per agevolare l'acquisizione di consulenze di "manager culturali", ovvero esperti e professionisti nel campo del design, delle arti creative e performative.

2. Il *bonus*, di cui al comma 1, è di un valore pari a 50 mila euro annui, utilizzabile fino a un massimo di tre anni per singola azienda.

3. Con decreto del ministro delle imprese e del *Made in Italy*, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

110.0.33

PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 110-bis

(Disposizioni in materia di recupero, tutela e valorizzazione dei luoghi culturali)

1. Ai fini della riqualificazione sociale del territorio da conseguire mediante recupero, tutela e valorizzazione dei luoghi culturali e delle aree industriali dismesse di interesse storico e culturale che versano in stato di degrado e abbandono, nonché per favorire la riduzione del consumo di suolo, e sostenere progetti di rigenerazione urbana per la realizzazione di spazi polifunzionali con finalità artistiche o culturali, il Fondo di cui all'Articolo 1, comma 384 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Con decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni attuative del presente articolo.».

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028» con le seguenti: «98 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.».

110.0.34

ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 110-bis

(Misure a sostegno della valorizzazione delle cavità sotterranee italiane)

1. È istituito presso il Ministero della Cultura un fondo di 5 milioni di euro per l'anno 2026 destinato a sostenere associazioni ed enti del terzo settore che svolgono attività volte alla valorizzazione delle cavità sotterranee italiane, anche tramite attività di visite guidate, percorsi didattici e musealizzazione di beni sotterranei.

2. Il fondo di cui al comma 1, disciplinato attraverso apposito decreto del Ministro della Cultura, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è finalizzato in particolare a:

a) promuovere la conservazione, la tutela, la fruizione responsabile e lo studio delle cavità sotterranee;

b) sostenere progetti di valorizzazione culturale, storico-archeologica e scientifica legati al patrimonio ipogeo;

c) potenziare l'offerta di visite guidate, itinerari didattici, formazione di operatori e percorsi di conoscenza accessibili a cittadini e visitatori;

d) favorire collaborazioni tra pubblico, privato sociale e centri di ricerca per la ricerca, la documentazione e la divulgazione del patrimonio sotterraneo.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

110.0.35

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 110 - bis

(Promozione della lettura, sostegno alle biblioteche e alle librerie indipendenti)

1. Al fine di promuovere la lettura e sostenere la filiera del libro, è istituito presso il Ministero della cultura un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, destinato:

a) per 50 milioni di euro, al sostegno delle biblioteche pubbliche e private senza fini di lucro per l'acquisto di libri, secondo modalità e limiti stabiliti con decreto del Ministro della cultura;

b) per 50 milioni di euro, al sostegno delle librerie indipendenti, riconosciute quali presìdi culturali di prossimità, per progetti di promozione, comunicazione e valorizzazione delle attività librarie.

2. Le risorse destinate alle biblioteche di cui alla lettera a) sono assegnate, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, in base alla consistenza del patrimonio librario, e devono essere utilizzate esclusivamente per l'acquisto di libri, di cui almeno il settanta per cento presso librerie con codice ATECO principale 47.61 presenti nel territorio provinciale o regionale di riferimento.

3. Le risorse destinate alle librerie indipendenti di cui alla lettera b) sono concesse alle imprese commerciali non appartenenti a gruppi editoriali e non facenti parte di grandi catene, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

4. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande, i criteri di assegnazione dei contributi e le procedure di rendicontazione delle spese.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2 della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma."

110.0.36

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 110-bis

(Fondo speciale per il funzionamento e la digitalizzazione delle biblioteche civiche)

1. Nello stato di previsione del Ministero della Cultura è istituito il "Fondo speciale per il funzionamento e la digitalizzazione delle biblioteche civiche", con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Con decreto del Ministro della Cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al presente comma».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

110.0.37

PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 110-bis

(Disposizioni in favore di Gabinetti di lettura, Archivi e Biblioteche di riconosciuto valore storico)

1. Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del patrimonio librario e archivistico di Gabinetti di lettura, Archivi e Biblioteche di riconosciuto valore storico, nonché promozione della lettura e la diffusione della cultura e garantire i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, è concesso un contributo straordinario d'importo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l'attestazione e il riconoscimento del valore storico dei Gabinetti di lettura, degli Archivi e delle Biblioteche, nonché il piano di riparto relativo all'erogazione del contributo di cui al comma 1».

Consequentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «98 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029».

110.0.38

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 110, aggiungere i seguenti:

«Art. 110-bis.

(Disposizioni in materia di promozione della lettura e a sostegno all'editoria libraria)

1. È istituito presso il Ministero della cultura un fondo di promozione della lettura nelle biblioteche e di sostegno alla filiera dell'editoria libraria con una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Le risorse di cui comma 1 sono assegnate annualmente alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, nei limiti della spesa ivi autorizzata:

a) delle amministrazioni centrali dello Stato, di cui all'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2020;

b) degli enti territoriali, anche consorziati;

c) di istituzioni private non a fini di lucro destinatarie di contributi ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate per l'acquisto di libri secondo le seguenti quote fino a un massimo di:

a) 3.000 euro per le biblioteche con un patrimonio librario fino a 5.000 volumi;

b) 5.000 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 5.000 volumi e fino a 20.000 volumi;

c) 10.000 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 20.000 volumi.

4. Le risorse finanziarie eventualmente eccedenti l'ammontare totale dei contributi richiesti sono ripartite tra i soggetti ammessi al contributo dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore in misura proporzionale rispetto alle tre quote di cui al comma precedente.

5. Nel caso in cui le richieste risultino superiori alla copertura finanziaria annua di cui al comma 1, la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore provvede a rimodulare proporzionalmente le tre quote di cui al comma 3.

6. Le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere utilizzate esclusivamente per l'acquisto di libri, da effettuarsi per almeno il settanta per cento presso almeno tre diverse librerie con codice ATECO principale 47.61 presenti sul territorio della provincia o città metropolitana in cui si trova la biblioteca. Ove in tale territorio non siano presenti o attive almeno tre librerie con codice ATECO principale 47.61, la biblioteca può effettuare gli acquisti nel territorio della regione.

7. Con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite, secondo quanto stabilito nei commi precedenti, le modalità di presentazione delle domande e i requisiti di accesso al fondo di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione degli stessi.

«Art. 110-ter.

(Disposizioni in materia di promozione del ruolo delle librerie indipendenti)

1. Lo Stato riconosce e valorizza il ruolo di presidio culturale di prossimità svolto dalle librerie indipendenti in quanto attori del sistema di diffusione del libro e della lettura connotati da infungibile radicamento territoriale e ne sostiene attività e progettualità.

2. Ai fini di cui al comma 1 per libreria indipendente s'intende l'impresa commerciale non appartenente a grandi catene e che si occupa prevalentemente di vendere e promuovere libri.

3. Al fine di sostenere l'attività e la continuità occupazionale delle librerie indipendenti, è istituito un apposito fondo presso il Ministero della cultura, con dotazione di 50 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2026, destinato a progetti di promozione, comunicazione e valorizzazione delle librerie e dei loro prodotti.

4. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 3, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 6, gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite.

5. Gli interventi di cui al presente articolo sono disposti nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

6. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero della cultura, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.

Agli oneri di cui ai presenti articoli, quantificate in 100 milioni a decorrere dal 2026, si provvede attraverso corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2 della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma."

110.0.39

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 110-bis

(Fondo per il pluralismo e l'informazione)

Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016 n. 198, sono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 - 2027 - 2028, per essere destinate alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della integrale copertura degli oneri derivanti da disposizioni legislative per i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici.

Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportar le seguenti variazioni:

2026:-50.000.000; 2027: -50.000.000; 2028:-50.000.000

110.0.43

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 110-bis

(Disposizioni a sostegno del settore editoriale)

1. Al fine di sostenere la domanda di informazione, in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione, il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 125 milioni di euro per l'anno 2026, per la

quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono ripartite, nell'ambito degli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, finanziati a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria.

2. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2026, 2027 e 2028 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2025, 2026 e 2027, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le tali finalità, il suddetto Fondo è incrementato di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili. Qualora lo stanziamento risultasse eccedente in ragione delle domande pervenute ed ammissibili, si procederà al riparto delle risorse disponibili tra tutti i richiedenti aventi diritto, in ragione delle domande pervenute ed ammissibili, con rimodulazione dell'importo del credito d'imposta come sopra definito."

Conseguentemente, al Capo III, dopo le parole "misure in materia di cultura", aggiungere "ed editoria".

110.0.44

MARTELLA

Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:

"Art. 110-bis

(Disposizioni a sostegno del settore editoriale)

1. Al fine di sostenere la domanda di informazione, in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione, il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'infor-

mazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 125 milioni di euro per l'anno 2026, per la quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono ripartite, nell'ambito degli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, finanziati a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria.

2. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2026, 2027 e 2028 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2025, 2026 e 2027, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le tali finalità, il suddetto Fondo è incrementato di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili. Qualora lo stanziamento risultasse eccedente in ragione delle domande pervenute ed ammissibili, si procederà al riparto delle risorse disponibili tra tutti i richiedenti aventi diritto, in ragione delle domande pervenute ed ammissibili, con rimodulazione dell'importo del credito d'imposta come sopra definito.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 185 milioni di euro per l'anno 2026 e a 60 milioni annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2026, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 185 milioni di euro per l'anno 2026 e a 60 milioni annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028."

Conseguentemente, al Capo III, dopo le parole "misure in materia di cultura", aggiungere "ed editoria".

110.0.45

PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 110-bis

(Disposizioni in materia contributiva per il sostegno all'editoria impegnata nel contrasto all'illegalità)

1. Al fine di perseguire obiettivi di valorizzazione dell'attività editoriale impegnata nel contrasto mediatico all'illegalità e alla criminalità organizzata ovvero dedita ad una costante diffusione mediatica connessa alla tutela dell'ambiente o alla lotta contro ogni forma di discriminazione che pregiudica la parità di trattamento tra le persone, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono individuate le modalità per il sostegno e la valorizzazione di progetti, da parte di soggetti editoriali, finalizzati a perseguire i predetti obiettivi, attraverso l'erogazione di contributi, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1, le imprese editrici con meno di 15 dipendenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e, in particolare, le imprese costituite nella forma di:

- a) cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici;
- b) imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro;
- c) enti senza fini di lucro ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è interamente detenuto dai medesimi enti.

3. I soggetti di cui al comma 2 possono richiedere i contributi per una sola testata.

4. Ai soggetti di cui al comma 2, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 67, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

5. Per i soggetti di cui al comma 2, che fruiscono dei contributi previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, ai fini del conteggio del calcolo del contributo i costi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b) del medesimo decreto legislativo sono ammessi al netto degli eventuali crediti d'imposta riconosciuti ai sensi del comma precedente.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al-

l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

110.0.48

PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 110-bis.

(Interventi di sostegno a edicole e rivendite di giornali)

1. Al fine di riconoscere alle edicole la rilevante funzione sociale di punto di aggregazione e presidio culturale, nonché per garantire ai cittadini un elevato livello di servizio in pluralismo e qualità nell'informazione e promuoverne il rilancio, ai sensi dell'articolo 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 2022, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, che costituisce tetto di spesa, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, sono riconosciuti, rispettivamente:

a) nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, un credito d'imposta nella misura del 60% del canone di locazione di negozi o immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività commerciale quale rivendita di giornali, ovvero della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) dovuta per i «chioschi» di edicole che insistono su strada e che costituiscono elemento di arredo urbano;

b) nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, un contributo fino a 2.000 euro, volto a favorire la trasformazione digitale, l'ammodernamento tecnologico, la fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi, l'attivazione di punti vendita addizionali, nonché la realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici.

2. Costituiscono requisiti di ammissione al beneficio di cui al comma 1:

a) l'esercizio dell'attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste, con l'indicazione nel registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 47.62.10, quale codice di attività primario. La predetta attività può essere esercitata da persona fisica in forma di impresa individuale, ovvero da persona fisica quale socio titolare dell'attività nell'ambito di società di persone;

b) non essere titolari di redditi da lavoro dipendente.

3. Il contributo, fino a un massimo di 2.000 euro, è riconosciuto a fronte della realizzazione di almeno una delle seguenti attività effettuate nel periodo 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2024:

- a) interventi di trasformazione digitale;
- b) interventi di ammodernamento tecnologico;
- c) fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi;
- d) attivazione di punto/i vendita addizionale/i;
- e) realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici.

4. I soggetti che intendono accedere al contributo di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo presentano apposita domanda, per via telematica, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso la procedura disponibile nell'area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it. Il termine per l'invio della domanda telematica è fissato nel periodo compreso tra il 15 febbraio 2024 e il 15 marzo 2024. La domanda deve includere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta e sottoscritta attraverso la suddetta procedura telematica, attestante:

- il possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo;
- l'attività o le attività realizzate tra quelle indicate al comma 3;
- le eventuali spese sostenute in relazione a ciascuna delle attività realizzate;
- le informazioni relative agli aiuti *de minimis* ricevute negli esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso;
- gli estremi del conto corrente intestato al beneficiario.

La documentazione attestante le attività svolte e le spese sostenute dovrà essere conservata dai soggetti beneficiari del contributo e resa disponibile su richiesta dell'amministrazione in sede di controllo.

5. Acquisite le domande, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede a formare l'elenco dei soggetti ai quali è riconosciuto il contributo, con l'importo spettante, nel limite massimo di 2.000 euro per ciascun punto vendita esclusivo. L'elenco di cui al presente comma è approvato con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento.

6. Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente intestato al beneficiario dichiarato nella domanda ai sensi comma 4 del presente articolo ed è riconosciuto nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al-

l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

110.0.49

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 110-bis.

(Osservatorio nazionale sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale)

1. Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale, con il compito di definire una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito ambientale, della pubblica amministrazione, fiscale, lavoristico-previdenziale, dei diritti umani e della privacy.

2. L'Osservatorio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i componenti delle organizzazioni della società civile, le modalità di funzionamento, nonché i compiti e funzioni dell'Osservatorio di cui al comma 1.

3. Per il funzionamento dell'Osservatorio sono stanziati 500.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2026:-500.000;
2027:-500.000;
2028:-500.000.

110.0.50 (testo 2)

BOCCIA, NICITA, MANCA, MISIANI, LORENZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 110-bis

(Celebrazioni per il centenario della nascita di Pio La Torre)

1. In occasione della ricorrenza dei cento anni dalla nascita di Pio La Torre, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la realizzazione di iniziative di promozione della conoscenza del suo impegno civile, politico e antimafia e della diffusione dei valori della legalità, della giustizia sociale e della partecipazione democratica.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono promosse e coordinate dal Ministero della cultura, anche in collaborazione con la Regione Siciliana, gli enti locali interessati e le associazioni e fondazioni impegnate nella diffusione della memoria e dell'opera di Pio La Torre, secondo modalità definite con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 1.000.000;

2027: - 1.000.000;

2028: - .

110.0.51

PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 110-bis

(«Carta del rischio del patrimonio culturale»)

1. Il Ministero della cultura, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica provvede alla identificazione e classificazione dei beni e dei siti di rilevanza culturale messi a rischio dai possibili effetti dei cambiamenti climatici.

2. I dati, di cui al comma 1, confluiscono presso il Ministero della cultura, in un'infrastruttura digitale, unica e open, di materiali afferenti il pa-

trimonio culturale, denominata «Carta del rischio del patrimonio culturale», razionalizzando le informazioni già disponibili e acquisendone di nuove attraverso l'impiego delle più recenti tecnologie informatiche e satellitari, garantendo al tempo stesso l'interoperabilità, la condivisione delle informazioni, la fruibilità pubblica e l'accesso.

3. L'identificazione e la classificazione, di cui al comma 1, è volta, oltre che alla salvaguardia e alla tutela dei beni e dei siti di rilevanza culturale, ad agevolare la pianificazione paesaggistica, ovvero uno scenario entro cui attuare le politiche di transizione energetica affinché, da parte di tutte le Regioni, si giunga tempestivamente all'approvazione, d'intesa con lo Stato, dei piani paesaggistici regionali, dando così seguito alle intese intercorse e ai conseguenti lavori di co-pianificazione intrapresi tra le Regioni e gli uffici ministeriali anche per dare maggiore rilevanza al patrimonio culturale e del paesaggio nella pianificazione della gestione dei rischi e nei piani di adattamento ai cambiamenti climatici.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028».

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «99 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029».

110.0.52

PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 110-bis

(Disposizioni per l'istituzione del Fondo "Sicurezza sui luoghi dello spettacolo")

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, nonché garantire la salubrità dell'ambiente e la sicurezza sui luoghi dello spettacolo, è istituito presso il Ministero della cultura il fondo "Sicurezza sui luoghi dello spettacolo" con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Con decreto del Ministero della Cultura, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite e adottate le disposizioni attuative del presente comma nel rispetto del criterio prioritario di assegnazione delle risorse per attività di monitoraggio, ricognizione e diagnosi delle condizioni di sicurezza».

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029».

110.0.53

PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 110-bis

(Disposizioni per la conservazione e la salvaguardia dei luoghi della cultura)

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, con particolare riferimento a quelle relative a straordinarie ondate di calore, nonché proseguire con le politiche di miglioramento dell'efficienza energetica e antisismica, di ristrutturazione e sanificazione degli edifici che ospitano archivi, musei, enti e istituzioni culturali pubbliche o a cui è riconosciuto interesse pubblico, anche con finalità di controllo, conservazione e salvaguardia dei beni culturali, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Con decreto del Ministro della Cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, nonché il piano di riparto e la tipologia di spese finanziabili.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029».

110.0.54

TURCO, PIRONDINI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 110-bis

(Istituzione della Scuola superiore per i beni archeologici, architettonici e paesaggistici)

1. Al fine di favorire, potenziare e consolidare la formazione di III livello nell'ambito delle tematiche inerenti il patrimonio e in particolare nei settori archeologico, architettonico e paesaggistico, è istituita in Taranto la "Scuola superiore per i beni archeologici, architettonici e paesaggistici, d'ora in poi "Scuola".

2. La Scuola è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile.

3. La Scuola è regolata quanto ai suoi organi e alla sua attività, dalle disposizioni della presente legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

4. Lo statuto definisce le funzioni, la composizione, e le modalità di nomina degli organi collegiali della Scuola, in cui saranno rappresentati - per la significativa rilevanza rivestita sul territorio - il Museo archeologico nazionale di Taranto (MArTA) e l'Istituto per la storia e l'archeologia della Magna Grecia.

5. La Scuola, d'intesa e in sinergia con la Soprintendenza nazionale per il Patrimonio culturale subacqueo di Taranto, si avvale di strutture didattiche e di ricerca idonee a favorire la collaborazione scientifica tra le diverse figure professionali coinvolte nello studio, nella conservazione e nella progettazione per il patrimonio, assicurando in particolare, nel rispetto dei più alti standard qualitativi internazionali:

a) un'offerta formativa di 3° livello specificamente rivolta al Patrimonio in un'ottica multidisciplinare volta a ottimizzare le competenze;

b) l'interazione didattica tra ambiti disciplinari diversi ma concorrenti al progetto culturale d'insieme;

c) la progettazione comune di percorsi di alta formazione in settori innovativi e di particolare interesse per la realtà economica, produttiva, culturale, sociale e del territorio, nell'ambito di tematiche complementari e coerenti con gli obiettivi formativi dei percorsi attivati;

d) lo sviluppo di un'attività di ricerca condivisa, inquadrata nell'ambito delle tematiche identificative della Scuola stessa;

e) la formazione di figure professionali idonee ad affrontare la complessità delle problematiche inerenti il patrimonio.

6. La Scuola si avvale di docenti universitari afferenti ai settori interessati dalle specifiche tematiche oggetto del progetto culturale informatore e della stretta interazione con la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo.

7. La Scuola sostiene e coordina attività di formazione, studio e ricerca nelle seguenti tre sezioni scientifiche:

a) patrimonio archeologico nelle diverse declinazioni storiche e geografiche, dall'Occidente all'Africa, fino al Vicino e Medio Oriente.

b) patrimonio architettonico, per quanto concerne lo studio e il restauro dell'edificato storico e dei monumenti, con particolare riferimento all'architettura del mondo antico e le sue interazioni con gli aspetti propriamente storico-archeologici.

c) patrimonio paesaggistico, attraverso le tematiche inerenti la progettazione del territorio e la "rigenerazione" dei paesaggi costruiti e della città contemporanea.

8. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «99 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029».

110.0.55

D'ELIA, LORENZIN, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 110-bis

(Rifinanziamento del progetto "Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana")

1. All'articolo 1, comma 381, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "e di 500.000 euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti ", di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028"».

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2.".

110.0.56 (testo 2)

MALPEZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 110-bis

(Rifinanziamento del Fondo per il professionismo negli sport femminili)

1. Il «Fondo per il professionismo negli sport femminili» di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è rifinanziato in misura pari a 12 milioni di euro per l'anno 2026."

Conseguentemente, dopo il CAPO III inserire il seguente:

"CAPO IV Misure in materia di sport"

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 12.000.000;

2027: - ;

2028: - .

110.0.57

RANDO, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 110-bis

(Incremento del Fondo per la diffusione della cultura della legalità)

1. Il Fondo per la diffusione della cultura della legalità di cui all'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132."

110.0.58

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, LOPREIATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 110-bis

1. I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n.147, già prorogati fino al 2025 dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8, sono ulteriormente prorogati per il quinquennio 2026-2030. Il CIPESS provvede con propria delibera all'assegnazione delle risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative al periodo di programmazione 2021-2027, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, sulla base di programmi quinquennali presentati entro il 31 luglio 2026, secondo le modalità e i criteri di cui al citato articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132."

110.0.63

PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 110-bis

(Disposizioni a sostegno dei carnevali storici e per la valorizzazione del turismo stagionale)

1. Al fine di tutelare un settore di significativo rilievo in ambito culturale e di salvaguardare le relative attività, anche in considerazione dell'apporto al patrimonio tradizionale del Paese e allo sviluppo del turismo stagionale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascun anno dal 2026 al 2028 per il finanziamento di carnevali storici con una riconoscibile identità storica e culturale e per la promozione dei territori».

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «99 milioni

di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029".

110.0.64

PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 110-bis

(Fondo per il decoro e la pulizia dei centri storici)

1. Al fine di assicurare il decoro e la pulizia dei centri storici, anche per garantirne la salubrità dell'ambiente e la sicurezza, è istituito presso il Ministero della cultura il "Fondo per il decoro e la pulizia dei centri storici" con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Con decreto del Ministero della Cultura, previo parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite e adottate le disposizioni attuative del presente comma nel rispetto del criterio prioritario di assegnazione delle risorse per attività di pulizia e decoro, nonché ricognizione e diagnosi delle condizioni di salubrità e sicurezza.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029".

3 mln triennio 2026-2028

110.0.65

PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 110-bis

(Fondo per il decoro e la pulizia dei centri storici)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 50 milioni per l'anno 2026 per le finalità di cui al medesimo articolo. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

110.0.66

ALOISIO, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 110-bis

(Disposizioni per indagini archeologiche in Campania)

1. Al fine di svolgere le necessarie indagini, volte a verificare la presenza di ulteriori sussistenze archeologiche nell'area centrale del comune di Castellammare di Stabia, è autorizzata la spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, da destinare alla Soprintendenza ai Beni Archeologici di Napoli a tutela e valorizzazione dell'area citata.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

110.0.67

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 110-bis.

(Istituzione della Festa dell'olio extravergine di oliva italiano)

1. È istituita la «Festa dell'olio extravergine di oliva italiano», quale momento per celebrare l'importanza di tale alimento nella cultura e nella tradizione italiana.

2. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni e le scuole di ogni ordine e grado, in occasione della Festa di cui al comma 1, possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative di valorizzazione dell'olio extravergine italiano quale

frutto del lavoro e delle tradizioni dei territori e patrimonio culturale nazionale da tutelare.

3. La Festa di cui al comma 1 ricorre la terza domenica di novembre di ogni anno e non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

110.0.68

PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 110-bis

(Disposizioni in materia di Art-Bonus e rigenerazione urbana)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 223, sono aggiunti i seguenti:

"223-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 219 a 224 del presente articolo, si applicano anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2026, 2027 e 2028, relative a interventi di particolare valore artistico, finalizzati a progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, realizzati anche con idropittura fotocatalitica minerale inorganica, su edifici esistenti ubicati in zone diverse dalle A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

223-ter. Per le finalità di cui al comma 223-bis è autorizzata una spesa di 500 mila euro per gli anni 2026, 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

110.0.69

PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 110-bis

(Disposizioni in materia di istituzione del Fondo per la tutela dagli impatti dei cambiamenti climatici)

1. Ai fini di preservare il patrimonio culturale dai rischi di cui ai cambiamenti climatici, è istituito presso il Ministero della Cultura il "Fondo per la tutela dagli impatti dei cambiamenti climatici" con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

2. Con decreto del Ministero della cultura, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le disposizioni attuative di cui al comma 1, nel rispetto dei principî di sussidiarietà e trasparenza, tenuto conto delle esigenze prioritarie di tutela, prevenzione, conservazione, manutenzione preventiva programmata, ordinaria e straordinaria, e recupero.

3. Il Ministero della cultura effettua un monitoraggio periodico sullo stato di attuazione degli interventi e trasmette una relazione alle competenti Commissioni parlamentari».

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029».

110.0.70

PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 110-bis

(Tavolo interministeriale sui rischi e gli effetti derivanti dai cambiamenti climatici)

1. Ai fini di preservare i beni e i siti culturali dagli effetti derivanti dai cambiamenti climatici e valutarne i rischi, è istituito presso il Ministero della Cultura, di concerto col Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con

il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica un tavolo di confronto con finalità, in particolare, di:

a) rafforzare la capacità di dialogo e di scambio delle informazioni e dei dati tra il Ministero della cultura e i diversi Ministeri competenti per materia, al fine di mettere a punto modelli per la valutazione dell'impatto su scenari complessi (centri storici, paesaggi montani/balneari, aree archeologiche) esposti a situazioni di rischio multiplo;

b) valutare le modalità per dare maggiore rilevanza al patrimonio culturale e del paesaggio nella pianificazione della gestione dei rischi e nei piani di adattamento ai cambiamenti climatici;

c) valorizzare il contributo che la cultura può fornire alle scienze e alla tecnologia al fine di realizzare una transizione ecologica giusta, equa e inclusiva;

d) promuovere, nelle attività di cooperazione internazionale, la realizzazione di strategie per la riduzione del rischio di disastri che includano il patrimonio culturale tra i settori a rischio, indicando le opportune azioni di mitigazione e adattamento;

e) valutare l'opportunità di finanziare adeguatamente le attività di monitoraggio dei beni culturali e delle componenti paesaggistiche, anche al fine di prevedere azioni di mitigazione degli impatti e verificare l'efficacia e l'efficienza delle soluzioni individuate;

f) implementare soluzioni improntate al ripristino e al risanamento degli ecosistemi tese a garantire la resilienza ambientale (Nature based Solutions-Ecosystem based Solutions);

g) garantire la formazione dei lavoratori impiegati a diverso titolo nella tutela dei beni culturali, del paesaggio e delle componenti ambientali;

h) formulare proposte volte a valorizzare i professionisti della tutela, della conservazione, della promozione, della divulgazione e della ricerca nel settore dei beni culturali, riconoscendone qualifiche, competenze e status;

i) rafforzare le sinergie tra cultura ed educazione per sviluppare competenze creative, fondamentali per migliorare l'innovazione e rispondere alle esigenze di competenze in rapida evoluzione nel mercato del lavoro».

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028».

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «99 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029».

110.0.71

LOREFICE, PIRONDINI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 110-bis

(Scuola nazionale del restauro del legno bagnato)

1. Presso la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo è istituita la "Scuola nazionale del restauro del legno bagnato", con funzioni di coordinamento e collegamento delle Scuole di settore già esistenti o istituende.

2. Con decreto del Ministro della Cultura, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le funzioni e le modalità organizzative della Scuola di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per il 2026 e 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

110.0.72

ALOISIO, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 110-bis

(Rifinanziamento "Agenda Sud"»)

1. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, a completamento e integrazione del piano "Agenda Sud", di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023, sono individuate, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, misure speciali per l'attuazione di politiche urbane integrate atte a promuovere la coesione e l'inclusione sociale, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, incentivando la riqualificazione edilizia e la sostenibilità ambientale di tali edifici, nonché il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo anche ridefinendo e valorizzando le aree verdi e prevedendo, laddove occorra, una semplificazione per le procedure di concessione

di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a soggetti del Terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, sportivo, e di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione.

2.All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

110.0.78

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il TITOLO VII aggiungere il seguente:

TITOLO VII-bis

MISURE IN MATERIA DI AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE

Dopo l'articolo 110 aggiungere il seguente:

«Art. 110-bis

(Segno distintivo "Cage-free" nell'ambito della certificazione SNQBA-Sistema di qualità nazionale per il benessere animale)

1. All'articolo 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso in cui gli operatori abbiano completamente eliminato l'uso delle gabbie in ogni fase dell'allevamento per il prodotto di origine animale oggetto di certificazione secondo il Sistema di qualità nazionale per il benessere animale, è previsto il segno distintivo "Cage-free"»;

b) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «i prodotti conformi» sono aggiunte le seguenti: «e il segno distintivo "Cage-free"»;

c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare l'idoneità degli organismi di certificazione, ispezione, verifica e validazione, a valutare la conformità degli operatori nell'utilizzo del segno distintivo "Cage free" è concesso all'Ente unico di accreditamento - ACCREDIA un contributo pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2026:-100.000;
2027:-100.000;
2028:-100.000.

Art. 111

111.1

IRTO, MANCA, BASSO, FINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 111

(Fondo per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità)

1. Al fine di promuovere una concreta e diffusa azione di adattamento al cambiamento climatico, per favorire la tutela e il ripristino dei servizi ecosistemici del reticolo idrografico superficiale e ridurre il rischio idrogeologico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, un Fondo per la realizzazione di interventi integrati per ridurre il rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, promuovendo in via prioritari gli interventi di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, con una dotazione iniziale di 350 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate ai Consorzi di Bonifica e alle Autorità di bacino distrettuali, quale contributo:

a) per l'attuazione degli interventi di sicurezza idraulica, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, e per gli interventi finalizzati a prevenire gli effetti disastrosi degli eventi alluvionali.

b) per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di una rete diffusa di nuovi invasi sostenibili e multifunzionali di riserva idrica per

la raccolta delle acque piovane, a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, da realizzare senza uso di cemento e con materiali naturali locali, le cui riserve sono destinate ad un uso plurimo in modo da contribuire alla riduzione del rischio idrogeologico e al fabbisogno idrico nei periodi di siccità;

c) per l'attuazione, di interventi di efficientamento e potenziamento della rete infrastrutturale di riserva, adduzione e distribuzione delle risorse idriche ed irrigue esistenti, con priorità di intervento per il completamento degli schemi idrici e la pulizia dei bacini di riserva;

d) per l'attuazione di interventi di ampliamento ed efficientamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi e per soluzioni innovative in campo irriguo nell'ottimizzazione d'uso della risorsa idrica, muniti di sistemi innovativi di digitalizzazione monitoraggio e gestione automatizzata e telecontrollata delle reti di adduzione e distribuzione, a sostegno del processo irriguo e per un uso razionale ed efficiente della risorsa idrica.

3. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

111.2

IRTO, MANCA, FINA, BASSO, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

Art. 111s

(Attuazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici)

1 Per l'attuazione delle prime misure e azioni di adattamento ai cambiamenti climatici previste dal PNACC, sono stanziati 350 milioni di euro per l'anno 2026.

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

111.3

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

All'articolo 111, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «Al fine di ridurre l'esposizione» sono inserite le seguenti: «delle imprese di cui al comma 2» e dopo le parole «connesse a eventi» è inserita la seguente: «catastrofali»;

b) al comma 2, dopo le parole «al riconoscimento di contributi» sono inserite le seguenti: «, anche nella forma di crediti d'imposta,» e le

parole «a soggetti privati» sono sostituite dalle seguenti: «alle imprese con sede legale in Italia e quelle aventi sede legale all'estero e con una stabile organizzazione Italia, tenute all'iscrizione del Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del Codice Civile e che adempiano all'obbligo di cui all'articolo 1, comma 101 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213,».

111.4

PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «Al fine di ridurre l'esposizione» inserire le seguenti: «delle imprese di cui al comma 2» e dopo le parole «connesse a eventi» inserire la seguente: «catastrofali»;

b) al comma 2, dopo le parole: «al riconoscimento di contributi» inserire le seguenti: «, anche nella forma di crediti d'imposta,» e sostituire le parole: «a soggetti privati» con le seguenti: «alle imprese con sede legale in Italia e quelle aventi sede legale all'estero e con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione del Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile e che adempiono all'obbligo di cui all'articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213,».

111.9

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

Al comma 3, dopo le parole "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri" inserire le parole ", previa intesa con la Conferenza Unificata, ".

111.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 3, dopo le parole: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri" inserire le seguenti: ", previa intesa con la Conferenza Unificata".

111.12

PIRRO, DAMANTE

Al comma 3, dopo le parole: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri" inserire le seguenti: ", previa intesa con la Conferenza Unificata,".

111.13

DAMANTE, BEVILACQUA, PIRRO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Per il contenimento dell'emergenza idrica nella Regione Sicilia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, denominato Fondo per l'emergenza idrica Regione Sicilia, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2026 finalizzato all'erogazione di contributi, anche in forma di agevolazioni fiscali, per l'acquisto, da parte delle persone fisiche, di acqua per usi civili. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità di erogazione del contributo. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

111.0.1

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 111-bis

(Interventi per la salvaguardia e la messa in sicurezza del territorio e per la prevenzione del rischio idrogeologico)

1. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per il dissesto idrogeologico, con una dotazione pari a 700 milioni di euro dal 2024 al 2031.

2. Ai presidenti delle regioni nell'esercizio delle funzioni di commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell'articolo

10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono attribuite le funzioni di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire la salvaguardia del territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico.

3. Le tipologie di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e di salvaguardia del territorio riguardano:

a) le opere di difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide adiacenti;

b) la moderazione delle piene, anche mediante vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori di piena, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;

c) la difesa e il consolidamento dei versanti, dei costoni rocciosi e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e gli altri fenomeni di dissesto;

d) la protezione delle coste e degli abitati dall'ingressione e dall'erosione delle acque marine e il rifacimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunali e della linea di costa;

e) la gestione del rischio e del rischio residuo anche mediante monitoraggio del dissesto e interventi non strutturali funzionali ad abbattere il danno atteso, previo parere del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

f) la demolizione delle opere abusive giacenti in alveo, anche in danno;

g) gli interventi integrati in grado di garantire, attraverso interventi strutturali e non strutturali, contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, comprese le cosiddette «infrastrutture verdi», quando siano ad esse assegnati prevalenti obiettivi di contrasto del dissesto idrogeologico e della difesa del suolo.

4. Nell'ambito degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al comma 3, sono ammissibili al finanziamento le attività di progettazione, anche non definitiva, i lavori di mantenimento o di ripristino della funzionalità delle infrastrutture esistenti nell'area di intervento esclusivamente nei casi in cui la necessità di mantenimento o ripristino sia determinata dagli interventi medesimi, nonché i lavori complementari necessari per rendere l'opera di mitigazione del rischio efficace e fruibile.

Conseguentemente, in relazione agli oneri, pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, allo stato di previsione del Ministero della difesa, Missione 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005), Programma 1.10 - Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamen-

ti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare (005.10), apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: - 700.000.000;

CS: - 700.000.000.

2027:

CP: - 700.000.000;

CS: - 700.000.000.

2028:

CP: - 700.000.000;

CS: - 700.000.000.

111.0.2

IRTO, MANCA, BASSO, FINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 111-bis

(Fondo per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità)

1. Al fine di promuovere una concreta e diffusa azione di adattamento al cambiamento climatico, per favorire la tutela e il ripristino dei servizi ecosistemici del reticolo idrografico superficiale e ridurre il rischio idrogeologico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, un Fondo per la realizzazione di interventi integrati per ridurre il rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, promuovendo in via prioritari gli interventi di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035".

Consequentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al

2035 dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035.

111.0.4

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 111-bis

(Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico)

1. Al fine di consentire la celere predisposizione degli strumenti di pianificazione, programmazione e monitoraggio degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico contestualmente agli interventi di miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua, di ripristino della naturalità dei suoli e di tutela degli ecosistemi e della biodiversità, il Fondo di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è rifinanziato per 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025."

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2004, n. 190.»

111.0.5

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 111-bis

(Personale per interventi relativi al dissesto idrogeologico)

1. Allo scopo di assicurare l'accelerazione degli investimenti per l'attuazione degli interventi relativi al dissesto idrogeologico, compresi gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2, Componente 4, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base della ricognizione e del riparto delle risorse di cui al successivo comma 3, e nel limite delle risorse assegnate, possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2025, comprese altre forme di lavoro flessibile, di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi. Per le finalità di cui al presente comma, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile un apposito fondo, con la dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2025, da ripartire tra i soggetti attuatori di cui al primo periodo.

2. I soggetti di cui al comma 1, trasmettono i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto, tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie disponibili, nel limite massimo della copertura finanziaria prevista.

3. Al riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.

4. Per l'individuazione del personale le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato."

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2004, n. 190.

111.0.6

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 111-bis

(Aggiornamento dell'Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia)

1. Al fine di garantire l'aggiornamento dell'Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia - IFFI, è assegnato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo dell'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 sono coordinate dal Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera g della legge 28 giugno 2016, n. 132, mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 1.

3. Una quota pari al 10 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 1 è destinata al coordinamento tecnico-scientifico, indirizzo e controllo delle attività, gestione e manutenzione della banca dati nazionale e della piattaforma di pubblicazione."

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2004, n. 190.»

111.0.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

«Art. 111-bis

(Fondo per la mitigazione del rischio idrogeologico e per il ripristino e la tutela delle risorse ambientale delle regioni Sicilia e Calabria)

1. Al fine di contrastare i fenomeni di dissesto idrogeologico e mettere in sicurezza il territorio a più alta vulnerabilità delle regioni Sicilia e Calabria, nell'ambito del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019 è istituito presso il ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo per interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili nei prossimi quattro anni, fino alla concorrenza di un ammontare complessivo pari a 1.497 milioni di euro, ripartito nelle seguenti annualità: 100 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 940 milioni di euro per l'anno 2028 e 357 milioni di euro per l'anno 2029.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di interventi di riforestazione, recupero e stabilizzazione dei terreni d'altura, opere di mitigazione del rischio idrogeologico, sistemi di monitoraggio e contrasto al dissesto idrogeologico dell'area dello Stretto di Messina.

3. Ai fini dell'individuazione dei progetti e delle opere e del tempestivo avvio degli interventi di cui al comma 2, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e d'intesa con le Regione Sicilia e Calabria è approvato un Piano per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 1.497 milioni di euro si provvede, fino al fabbisogno, a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 273, lettera a-bis) della legge 30 dicembre 2023, n. 213, resesi disponibili a seguito della mancata registrazione da parte della Corte dei Conti della delibera CIPESS n. 41 del 6 agosto 2025, di cui all'articolo 3, commi 7 e 8 del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35.

111.0.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

«Art. 111-bis

(Fondo per la mitigazione del rischio idrogeologico e per il ripristino e la tutela delle risorse ambientale delle regioni Sicilia e Calabria)

1. Al fine di contrastare i fenomeni di dissesto idrogeologico e mettere in sicurezza il territorio a più alta vulnerabilità delle regioni Sicilia e Calabria, nell'ambito del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019 è istituito presso il ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo per interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili nei prossimi quattro anni, fino alla concorrenza di un ammontare complessivo pari a 1.300 milioni di euro, ripartito nelle seguenti annualità: 400 milioni di euro per l'anno 2026, 450 milioni di euro per l'anno 2027, 450 milioni di euro per l'anno 2028.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di interventi di riforestazione, recupero e stabilizzazione dei terreni d'altura, opere di mitigazione del rischio idrogeologico, sistemi di monitoraggio e contrasto al dissesto idrogeologico dell'area dello Stretto di Messina.

3. Ai fini dell'individuazione dei progetti e delle opere e del tempestivo avvio degli interventi di cui al comma 2, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e d'intesa con le Regioni Sicilia e Calabria è approvato un Piano per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante riduzione di pari importi agli stanziamenti di cui al Programma 11, della Missione 14, dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e trasporti relativi alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 1 (Infrastrutture pubbliche e logistica), programma 1.1 (Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali), apportare le seguenti variazioni:

2026: 2027: 2028:

CP: - 400.000.000; CP: - 450.000.000; CP: - 450.000.000

CS: - 400.000.000; CS: - 450.000.000; CS: - 450.000.000

111.0.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

«Art. 111-bis

(Interventi straordinari per la crisi idrica della Regione Siciliana)

1. Al fine di ridurre gli effetti della grave crisi idrica che ha colpito negli ultimi anni la Regione Siciliana e contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici è istituito nell'ambito del Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza del Settore Idrico (PNISSI) un Programma Straordinario di Interventi dell'importo complessivo di 3.882 milioni di euro, ripartito nelle seguenti annualità: 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, 1.300 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.282 milioni di euro per l'anno 2028.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di interventi di manutenzione ed ammodernamento della rete idrica Siciliana, al consolidamento, sfangamento e messa in sicurezza delle dighe siciliane, nonché alla messa a norma dei depuratori delle acque reflue e il recupero delle acque depurate per usi agricoli, zootecnici e industriali.

3. Con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e d'intesa con la Regione Siciliana, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi prioritari oggetto di finanziamento anche al fine di intervenire nelle aree del territorio a maggiore vulnerabilità.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 3.882 milioni di euro si provvede a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 273, lettera a-bis) della legge 30 dicembre 2023, n. 213, resesi disponibili a seguito della mancata registrazione da parte della Corte dei Conti della delibera CIPESS n. 41 del 6 agosto 2025, di cui all'articolo 3, commi 7 e 8 del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35.

111.0.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 111-bis

(Interventi straordinari per la crisi idrica della Regione Siciliana)

1. Al fine di ridurre gli effetti della grave crisi idrica che ha colpito negli ultimi anni la Regione Siciliana e contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici è istituito nell'ambito del Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza del Settore Idrico (PNISSI) un Programma Straordinario di Interventi dell'importo complessivo di 3.882 milioni di euro, ripartito nelle seguenti annualità: 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, 1.300 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.282 milioni di euro per l'anno 2028.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di interventi di manutenzione ed ammodernamento della rete idrica Siciliana, al consolidamento, sfangamento e messa in sicurezza delle dighe siciliane, nonché alla messa a norma dei depuratori delle acque reflue e il recupero delle acque depurate per usi agricoli, zootecnici e industriali.

3. Con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e d'intesa con la Regione Siciliana, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi prioritari oggetto di finanziamento anche al fine di intervenire nelle aree del territorio a maggiore vulnerabilità.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante riduzione di pari importi agli stanziamenti di cui al Programma 11, della Missione 14, dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e trasporti relativi alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 1 (Infrastrutture pubbliche e logistica), programma 1.1 (Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali), apportare le seguenti variazioni:

2026: 2027: 2028:

CP: - 1.300.000.000; CP: - 1.300.000.000; CP: - 1.282.000.000

CS: - 1.300.000.000; CS: - 1.300.000.000; CS: - 1.282.000.000

111.0.11

DAMANTE, BEVILACQUA, PIRRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 111-bis.

(Misure di contrasto alla crisi idrica della regione Siciliana)

1. Il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è rifinanziato di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 da destinare alla sollecita realizzazione degli interventi e delle opere finalizzate al contenimento e al contrasto della grave crisi idrica in atto nella regione Siciliana. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Regione siciliana, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi prioritari oggetto di finanziamento.»

Conseguentemente, in relazione agli oneri, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 1 Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (14.11) apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: -400.000.000;
CS: -400.000.000.

2027:

CP: -400.000.000;
CS: -400.000.000.

2028:

CP: -400.000.000;
CS: -400.000.000.

111.0.12

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 111-bis

(Attuazione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico)

1. Al fine di dare attuazione ad un ulteriore stralcio del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI) di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano, in coerenza con l'obiettivo 4 della missione 2 componente 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2004, n. 190

111.0.13

NICITA, MELONI

Dopo l'articolo 111 aggiungere il seguente:

«Art. 111-bis

(Disposizioni urgenti per il contrasto degli incendi nelle zone montane in Sicilia e in Sardegna)

1. Al fine di contrastare gli incendi nelle zone montane in Sicilia e in Sardegna, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare definisce le procedure urgenti per dotare stabilmente, nel biennio 2026-2027, le regioni Sardegna e Sicilia, rispettivamente di numero 3 Canadair ciascuna.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

111.0.14

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 111-bis
(Polizze catastrofali)

1. Ai fini dell'individuazione dei soggetti obbligati alla copertura assicurativa prevista dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, la nozione di "impiego a qualsiasi titolo" si interpreta nel senso di non comprendere:

a) l'affidamento o l'utilizzo di beni tutelati ai sensi Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, la cui promozione, valorizzazione e tutela rimane disciplinata dalle disposizioni speciali del decreto legislativo medesimo;

b) l'affidamento di beni pubblici o porzioni di beni pubblici o l'utilizzo degli stessi per l'espletamento di servizi affidati dalla Pubblica Amministrazione.

2. La mancata stipula della polizza non determina alcuna preclusione o conseguenza nella valutazione dell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.».

111.0.15

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 111-bis.
(Esonero dall'obbligo di assicurazione a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 101 sono aggiunti i seguenti:

a) 101-bis. Dall'obbligo di assicurazione di cui al comma 101 sono escluse:

a) le imprese che hanno optato per il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, non dotate di immobilizzazioni di cui all'articolo

lo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numero 1), del codice civile;

b) le imprese dotate esclusivamente dei beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 2) e 3), del codice civile, di valore inferiore a ventimila euro al netto degli ammortamenti dedotti alla data di stipula della polizza assicurativa.

b) 101-ter. In caso di uscita dal regime forfetario di cui al comma 101-bis, lettera a), ovvero di superamento dei limiti di cui al comma 101-bis, lettera b), l'obbligo di stipula della polizza assicurativa decorre dal trentesimo giorno successivo alla chiusura del periodo d'imposta.».

111.0.17

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art 111-bis
(Esonero contributivo filiere agricole e pesca colpite da calamità naturali)

1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza provocata dalle calamità naturali occorse nell'annualità 2025, ai lavoratori autonomi e ai datori di lavoro agricoli, ivi comprese le cooperative all'articolo 1 della legge n. 240 del 15 giugno 1984, avente sede legale o operativa nei territori indicati nelle declaratorie di stato di emergenza deliberate nell'annualità 2025 dal Consiglio dei Ministri è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. La misura di cui al comma 1 si applica, per il medesimo periodo, anche ai datori di lavoro, ai lavoratori autonomi e alle ditte individuali della pesca e dell'acquacoltura operanti nelle acque marittime, interne e lagunari ricadenti nelle aree per le quali, nell'annualità 2025, è stato deliberato lo stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente comma. Gli oneri di cui al presente articolo

sono valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 e successive modifiche e integrazioni.»

Consequentemente:

- *all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027";*

- *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 80.000.000;

2027: - --;

2028: - --;

- *alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 20.000.000;

2027: - --;

2028: - --;

111.0.18

FRANCESCHELLI, MISIANI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 111-bis

1. Al fine di garantire l'erogazione dell'aiuto sui premi assicurativi nella percentuale massima prevista dal Piano di gestione del rischio in Agricoltura per l'anno 2025, per l'anno 2026 è stanziata la somma di ulteriori 200 milioni di euro nel Fondo di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102."

Consequentemente:

- *all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027"*

- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 100.000.000;

2027: - --;

2028: - -;

111.0.19

FINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 111-bis

(Disposizioni in favore dei familiari delle persone decedute a seguito del sisma di Amatrice del 24 agosto 2016)

1. Al fine di garantire la coerenza della disciplina normativa in materia di speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime a seguito di disastri ferroviari ed eventi calamitosi, in attuazione del dovere costituzionale di solidarietà sociale ed economica, e mutuando i criteri ispiratori del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, art. 16, che reca *Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976*, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, art. 2, lettera c (*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980*), ritenendo che la *ratio legis* di tutta la succitata normativa non muti al variare del fattore disastro o calamità che ha determinato il decesso della vittima, ma sia sempre ascrivibile alla volontà del legislatore di riconoscere che gli eventi luttuosi si sono verificati nel territorio dello Stato e che, in ogni caso, la morte non è dipesa dalla volontà della vittima né tantomeno dei suoi familiari, considerando che nel caso delle vittime del sisma di Amatrice del 2016 e dei loro parenti non è stata prevista alcuna norma che disponesse speciali elargizioni in loro favore, e che tale vuoto legislativo potrebbe apparire fortemente discriminatorio nei loro riguardi, si riconosce ai familiari di ciascuna persona deceduta nelle circostanze di cui sopra una speciale elargizione economica, una tantum, non superiore ad euro 200.000 a decorrere dall'anno 2026.

2. L'elargizione non è cumulabile con provvidenze pubbliche a carattere continuativo o non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, e con risarcimenti e indennizzi assicurativi percepiti o percipiendi dai soggetti beneficiari per i danni da morte conseguente agli eventi sismici di cui al comma 1 imputabili alla responsabilità diretta o indiretta di soggetti pubblici e privati diversi dal beneficiario. In caso di concorso di provvidenze pubbliche, risarcimenti e indennizzi non cumulabili di importo complessivamente inferiore alla speciale elargizione riconoscibile ai sensi del presente articolo, già percepiti al momento della domanda o percepiti prima dell'emanazione del provvedimento finale di concessione, l'elargizione è ridotta di una misura corrispondente al relativo ammontare. Non rientrano nel

divieto di cumulo i trattamenti di quiescenza, ancorché privilegiati o di reversibilità, ogni altro beneficio o diritto non rinunciabile o a carattere generale, nonché i benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466 per le vittime del dovere.

3. L'elargizione di cui al comma 1 è attribuita nell'ordine:

a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale siano cessati gli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, alla persona legata in unione civile o, in assenza di matrimonio o unione civile, al convivente di fatto, purché la convivenza perduri da almeno tre anni precedenti all'evento sismico, e ai figli, nati o concepiti al tempo del decesso, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;

b) ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, germani o unilaterali;

c) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento sismico.

4. Se più persone hanno diritto nello stesso grado all'elargizione, questa viene ripartita tra tutte in quote uguali; in tale ipotesi, l'elargizione è erogata in un'unica quota a favore del beneficiario che presenti istanza cumulativamente, in virtù di apposito mandato rilasciato dai restanti beneficiari di pari grado, o per quota qualora la domanda sia presentata da ciascuno dei beneficiari aventi i requisiti previsti.

5. È escluso il beneficio dell'elargizione nei casi di indegnità di cui all'articolo 463 del codice civile. È altresì escluso dal beneficio il coniuge, la persona legata in unione civile o il convivente di fatto che abbia contratto matrimonio o costituito un'unione civile o una convivenza di fatto nei tre anni successivi al decesso.

6. La speciale elargizione non concorre alla formazione del reddito complessivo del beneficiario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di attuazione della presente disposizione ed è determinata la misura della speciale elargizione prevedendo percentuali di riduzione rispetto alla misura massima fissata nel comma 1 definite in via crescente per soglie crescenti di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2 della presente legge."

111.0.20

FRANCESCHELLI, MANCA, IRTO, BASSO, FINA, GIACOBBE, MARTELLA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 111-bis

(Fondo per la gestione del fenomeno della subsidenza)

1. Il Fondo per la gestione del fenomeno della subsidenza, di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è finanziato con 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 10.000.000;

2027: - 10.000.000;

2028: - 10.000.000;

111.0.21

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 111-bis

(Fondo per il ripristino della natura)

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di recupero a lungo termine e duraturo della biodiversità e di resilienza degli ecosistemi in tutte le zone terrestri e marine di cui al Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura, è istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica un fondo per il ripristino della natura con una dotazione iniziale di 1 miliardo per ciascuno degli anni dal 2026 fino al 2036.

2. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo, di cui al comma 1, si provvede a valere sulle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza delle medesime amministrazioni.

111.0.22

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 111-bis

(Fondo per il ripristino della natura)

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di recupero a lungo termine e duraturo della biodiversità e di resilienza degli ecosistemi in tutte le zone terrestri e marine di cui al Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo per il ripristino della natura con una dotazione iniziale di 1 miliardo a decorrere dal 2027 al 2036.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento».

111.0.23

IRTO, MANCA, BASSO, FINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 111-bis

(Fondo per il ripristino della natura)

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di recupero a lungo termine e duraturo della biodiversità e di resilienza degli ecosistemi in tutte le zone terrestri e marine di cui al Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura, è istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica un fondo per il ripristino della natura con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2036.

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministra-

tivi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 e fino al 2036. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro a per ciascuno degli anni dal 2026 al 2036.

111.0.24

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 111-bis.

(Rifinanziamento fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne)

1. Al fine di ampliare i livelli di intervento di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali il Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è rifinanziato per 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"

111.0.25

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 111-bis

(Fondo per la realizzazione di ecodotti per l'implementazione della connettività ecologica territoriale)

1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la realizzazione di ecodotti per l'implementazione della connettività ecologica territoriale tra le aree attraversate dalla rete delle infrastrutture di trasporto ferroviario, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo denominato «Fondo per la realizzazione di ecodotti», con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma quantificati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 272, 273, 273-ter della legge 30 dicembre 2023 n. 213.

111.0.26 (testo 2)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Articolo 111-bis.

(Fondo nazionale di adattamento al cambiamento climatico)

1. Al fine di dare attuazione alle misure, azioni e obiettivi previsti dal Piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico, di seguito denominato "Piano", approvato con il decreto n. 434 del 21 dicembre 2023 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e di garantire una maggiore resilienza degli ecosistemi, delle comunità e dell'economia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il "Fondo nazionale di adattamento al cambiamento climatico" con dotazione pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Una quota del Fondo nazionale di adattamento al cambiamento climatico, nei limiti di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026, è destinata agli oneri e alle spese di funzionamento dell'Osservatorio nazionale per l'adattamento al cambiamento climatico istituito ai sensi del capitolo 6.1 del Piano. 16.

3. Il Fondo nazionale di adattamento al cambiamento climatico è gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa sulla base di apposita convenzione da stipulare con il Ministero della transizione ecologica, che disciplina l'impiego delle risorse del Fondo in coerenza con il Piano e gli oneri e le spese di gestione che sono a carico del Fondo medesimo. Per la gestione del Fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.

4. Sono disposte ulteriori misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e, di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati, senza determinare aumenti della pressione fiscale complessiva e salvaguardando le famiglie e le imprese più vulnerabili, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee e con l'esclusione di quelli strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate che assicurino complessivamente minori spese pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

5. Il Ministro dell'Economia e Finanze è autorizzato ad adottare propri decreti e ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

111.0.27

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

«Art. 111-bis

(Programma nazionale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano)

1. Al fine di contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici e aumentare la resilienza dei sistemi insediativi soggetti ai rischi ad essi connessi, con particolare

riferimento alle ondate di calore e ai fenomeni di precipitazioni estreme e di siccità attraverso la realizzazione di interventi di mitigazione e adattamento è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia con il compito di elaborare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un Programma nazionale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano, di seguito denominato Programma, della durata massima di 36 mesi.

2. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del Programma di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un apposito Fondo denominato "Fondo per Programma nazionale per l'adattamento climatico in ambito urbano" destinato a finanziare l'attuazione delle opere e degli interventi previsti dal medesimo Programma. Al fondo è assegnata una dotazione pari a 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.600 milioni di euro per l'anno 2028.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono destinate nella misura del 40 per cento al finanziamento di interventi nei Comuni capoluogo delle città metropolitane, nella misura del 30 per cento in favore dei Comuni con popolazione residente minore a 100.000 abitanti e nella restante misura del 30 per cento in favore dei Comuni con popolazione residente minore a 100.000 abitanti e non inferiore a 50.000 abitanti.

4. La cabina di regia di cui al comma 1 è presieduta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da un rappresentante del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, un rappresentante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un rappresentante del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR nonché da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze e da un rappresentante per ciascuna delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

5. Il Programma elaborato dalla cabina di regia è approvato con delibera del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La delibera di approvazione del Programma disciplina le modalità di gestione e di monitoraggio del Programma, i criteri di ripartizione delle risorse tra i destinatari, i requisiti degli interventi, le procedure di presentazione delle proposte, di trasferimento delle risorse, di rendicontazione e verifica dell'attuazione, e contiene altresì l'individuazione, in ragione della natura delle misure previste dal Programma medesimo e delle loro competenze, le Amministrazioni regionali e territoriali cui è demandata l'attuazione delle citate misure.

6. In fase di individuazione e di attuazione degli interventi, gli enti di cui al comma 3 possono avvalersi del supporto dell'Associazione Nazionale

dei Comuni Italiani (ANCI), le cui attività sono definite con apposita convenzione, con oneri nel limite delle risorse allo scopo complessivamente individuate al comma 2.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante riduzione di pari importi agli stanziamenti di cui al Programma 11, della Missione 14, dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e trasporti relativi alla Realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, missione 14 (Infrastrutture pubbliche e logistica), programma 11 (Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali ed autostradali) apportare le seguenti variazione:

2026: 2026: 2027:

CP: -1.068.000.000 CP: -1.430.000.000 CP: -1.600.000.000

CS: - 1.300.000.000 CS: -1.500.000.000 CS: -1.600.000.000

111.0.28

CROATTI, TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 111-bis

(Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle)

1. L'area demaniale del comprensorio denominato "Falconera - Palangon" del comune di Caorle è trasferita al patrimonio disponibile del Comune medesimo.

2. All'area demaniale di cui al comma 1 della presente legge si applicano le disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 177, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6. L'acquisto di porzioni dell'area medesima è subordinato al pagamento del 10% dei canoni pregressi. Dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 della citata legge n. 177 del 1992 sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree comunque motivati.

3. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2026 e in 500.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente del fondo di cui all'articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

111.0.30

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 111-bis

(Fondo per la valorizzazione e la tutela dei Siti Unesco)

1. Al fine di sostenere le attività di valorizzazione e di tutela dei siti UNESCO, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della Cultura, un Fondo con una dotazione iniziale pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, destinato ad attività di valorizzazione, tutela e conservazione dei siti UNESCO di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 77.

2. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le Regioni territorialmente interessate sono definite le modalità attuative del comma 1.

3. Al fine di garantire la tutela dei siti UNESCO, ivi inclusi gli areali territoriali, nelle prossimità dei suddetti siti è vietata la realizzazione di manufatti edilizi di cui al decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380, che non siano strettamente connessi e direttamente funzionali alla valorizzazione, tutela e conservazione dei predetti siti.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, al fine di garantire la tutela ambientale, paesaggistica e identitaria delle aree nelle vicinanze dei siti Unesco, è vietata la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica che pregiudichino, anche potenzialmente, il valore paesaggistico, storico, culturale e ambientale dei siti medesimi, ivi inclusi gli impianti eolici e gli impianti fotovoltaici e agrivoltaici a terra. Le autorizzazioni già concesse alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi inclusi i provvedimenti autorizzativi nonché i provvedimenti valutazione ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono nulli e cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Con decreto del Ministero della Cultura, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di individuazione degli areali sottoposti alle disposizioni cui al comma 4. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente le aree di tutela sono individuati negli areali che distano meno di dieci chilometri dai

siti Unesco, le relative procedure autorizzatorie sono sospese e gli eventuali lavori di realizzazione, comunque denominati, sono interrotti.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni » con le seguenti: «98 milioni»

111.0.32

Aurora FLORIDIA, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

Dopo l'art. 111, è inserito il seguente articolo:

«Art. 111-bis

(Incremento del Fondo per la prevenzione del rischio idrogeologico)

1. L'autorizzazione di spesa per il Fondo per la prevenzione del rischio idrogeologico, nell'ambito del MASE, è incrementata di 500.000.000 di euro per l'anno 2026. Tali risorse sono destinate al finanziamento di interventi per la mitigazione del rischio di dissesto idrogeologico.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 500.000.000 di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 112

112.2

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo le parole: "per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2025 con l'articolo 1, comma 649, della legge 30 dicembre 2024, n. 207," inserire le seguenti: "nonché agli eventi di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n.74 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2014, n. 93,";

b) *al comma 6, alinea, dopo le parole:* "già Commissario delegato per il periodo dell'emergenza ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74" *inserire le seguenti:* "nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74,»;

c) *al comma 9, dopo le parole:* "rimangono ferme le disposizioni di legge e le disposizioni attuative di cui alle ordinanze del Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74," *inserire le seguenti:* "e di cui all'articolo 1 commi 1 e 5 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74,"

112.3

FREGOLENT, PAITA, ENRICO BORGHI, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 7, prima alinea, sostituire le parole: «24 mesi» con le seguenti: «48 mesi»

112.4

MANCA, DELRIO, RANDO, ZAMPA

Al comma 7, sostituire le parole: "24 mesi" con le seguenti: "48 mesi"

112.5

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA

Al comma 8, alinea, dopo le parole: "in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74," *inserire le seguenti:* ", nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, mantenendo i medesimi codice fiscale e partita IVA anche per tutti gli atti futuri necessari alla conclusione del processo di ricostruzione,"

112.6

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole «ivi compresa la titolarità della contabilità speciale già intestata al medesimo Commissario delegato», inserire le seguenti: «e in tutti procedimenti giurisdizionali pendenti e/o non definitivi ai sensi dell'articolo 110 c.p.c. e in tutti i rapporti comunque connessi. Ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, il Commissario straordinario si avvale in continuità del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.»

112.7

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «Alla costituzione, all'organizzazione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 40 del 2025,», con le seguenti: «Il Commissario straordinario si avvale della Struttura di supporto già costituita dal Commissario delegato per gli eventi di cui al comma 5»

112.8

CROATTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 8, inserire il seguente: «8-bis. Ai cittadini residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal primo maggio 2023, è riconosciuto un contributo di 1.000 euro da erogarsi mediante bonifico bancario o postale, previa presentazione di apposita domanda da inviare alle Regioni coinvolte dagli eventi di alluvionali entro il 31 dicembre 2026. Ai maggiori oneri nel limite di 35 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

112.9

CROATTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Al fine di accelerare le attività di ricostruzione e garantire il pieno ristoro dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, e in particolare di integrare l'elenco dei Comuni alluvionati, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 22, comma 3, le parole: "507.138.598 euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "507.138.598 euro per l'anno 2023, incrementati di 2.000.000 euro per l'anno 2026";

b) All'articolo 22, comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«e-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dalla presente legge di bilancio per l'anno 2026.»;

c) all'Allegato 1, Emilia Romagna, aggiungere le seguenti:

RN BELLARIA- IGEA MARINA Tutto il territorio comunale

RN MONTEFIORE CONCA Tutto il territorio comunale

112.11

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente: "11-bis. All'articolo 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,"

112.12

ALFIERI

Dopo il comma 11, inserire il seguente: "11-bis. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato, per la Regione Lombardia, al 31 dicembre 2026, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione."

112.13

FREGOLENT, PAITA, ENRICO BORGHI, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente: «11-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 dopo il comma 8-ter.1 è aggiunto il seguente: «8-ter.2: Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici del 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna, a far data dal 20 maggio 2012, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, nella misura del 110 per cento e sino ad un massimo di spesa pari a 60 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione di autorizzazione di spesa presente all'articolo 3-bis del decreto-Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135»

112.17

PARRINI, CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo il comma 27 inserire i seguenti:

«27-bis. Al fine di completare le procedure di stabilizzazione del personale reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso gli enti locali delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2026, un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 31 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalla prosecuzione delle procedure di stabilizzazione previste dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 57, comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2020, n. 126. Al riparto, fra gli enti di cui sopra, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 31 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

27-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 41-bis i termini per la maturazione dei requisiti per la procedura di stabilizzazione previsti dall'articolo 57, comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2020, n. 126 sono posticipati al 31 dicembre 2026.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "95 milioni di euro nell'anno 2026 e 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".

112.20

FINA, VERINI

Dopo il comma 31, inserire i seguenti:

"31-bis. Al fine di assicurare un adeguato sostegno ai familiari delle vittime di calamità naturali, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di calamità naturali», con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. In sede di prima applicazione, è riconosciuto il contributo in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici verificatisi nel territorio nazionale a far data dal 6 aprile 2009 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

31-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

- a) i criteri e le modalità di accesso al Fondo;
- b) le procedure per l'erogazione delle risorse;
- c) le categorie dei beneficiari;
- d) la misura del contributo erogabile, prevedendo percentuali di riduzione rispetto alla misura massima definite in via crescente per

soglie crescenti di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

- e) le modalità di presentazione delle domande;
- f) la documentazione da allegare alla domanda;
- g) le cause di esclusione dal contributo."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"

112.22

MANCA

Dopo il comma 37 inserire il seguente:

"37-bis. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole "fino all'anno di imposta 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno di imposta 2026". Le disposizioni del secondo capoverso dell'articolo 2, comma 5-ter, del citato decreto-legge n. 148 del 2017 si applicano anche ai fabbricati sull'Isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, distrutti od oggetto di ordinanze di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 1.350.000;
2027: - --;
2028: - ---;

112.23

MANCA

Sostituire il comma 38 con i seguenti:

"38. È autorizzata la spesa di 5.050.000 euro per l'anno 2026, di cui:

- a) 1.409.000 euro per le finalità di cui all'articolo 31 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

b) 641.000 euro per le finalità di cui all'articolo 5-*septies* del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9;

c) 2 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

d) 1 milione di euro per le finalità di cui all'articolo 30-*ter* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

38-*bis*. All'art. 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: "per l'anno 2025", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole: "per gli anni 2025 e 2026".

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 909.368;
2027: - --;
2028: - --;

112.25

MANCA

Dopo il comma 40 inserire il seguente:

"40-*bis*. E' autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 775.000 in favore dell'Associazione dei Comuni dell'isola di Ischia, al fine di garantire le attività e le funzioni connesse al piano intercomunale di protezione civile per i Comuni e del Centro operativo di protezione civile, di cui all'art. 3, comma 2, della legge 31 dicembre 2024, n. 208."

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 775.000;
2027: - --;
2028: - --;

112.26

MANCA

Dopo il comma 40 inserire il seguente:

"40-bis. Le misure previste dall'articolo 1 comma 736, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano fino al 31 dicembre 2026 e sono estese, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche agli immobili colpiti dagli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"

112.27

MANCA

Dopo il comma 40 inserire il seguente:

"40-bis. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, le parole "16 settembre 2023", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole "16 settembre 2026"."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"

112.28

MANCA

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

"40-bis. Fino al 31 dicembre 2028, le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 2017 o dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo, delle imposte e tasse ipotecarie e catastali e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti, riferiti agli immobili danneggiati dal sisma del 2017 o dagli eccezionali eventi meteorologici del novembre 2022, inclusi

gli immobili, anche agibili, soggetti a delocalizzazione nonché per tutti gli atti conseguenti alle delocalizzazioni ed alle operazioni e transazioni connesse all'attuazione del Piano di ricostruzione approvato dalla Regione Campania. Agli oneri derivanti dalla corrispondente riduzione delle entrate, nei limiti di 1 milione di Euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla Missione 23 - Fondi da ripartire, programma «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo."

112.30

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 41 sono inseriti i seguenti commi:

41-bis) Al fine di completare le procedure di stabilizzazione del personale reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso gli enti locali delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2026, un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 31 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalla prosecuzione delle procedure di stabilizzazione previste dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 57, comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2020, n. 126.

41-ter) Al riparto, fra gli enti di cui sopra, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.

41-quater) Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 31 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

41-*quinquies*) In relazione a quanto previsto dal comma 41-*bis* i termini per la maturazione dei requisiti per la procedura di stabilizzazione previsti dall'articolo 57, comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2020, n. 126 sono posticipati al 31 dicembre 2026.

112.31

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 41 sono inseriti i seguenti commi:

41-*bis*) Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 14-*bis* del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato suddetto personale, purché abbia maturato almeno tre anni di servizio nelle medesime funzioni. A tal fine il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2026. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2026, un fondo con dotazione pari a euro 1.660.000 di euro. Al riparto, fra gli enti di cui al presente comma, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

41-*ter*) Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti a tempo determinato con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 3.

112.32

FRANCESCHELLI, MANCA, GIACOBBE, LORENZIN, MARTELLA, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 45 inserire i seguenti:

«45-bis. Al fine di integrare gli indennizzi alle produzioni vegetali a favore delle imprese agricole aderenti di cui all'articolo 12, comma 5 lettera b) del decreto-legge del 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è stanziata una dotazione finanziaria aggiuntiva per l'anno 2026 di 40 milioni di euro, a valere sul capitolo 7098 pg. 01 rubricato «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura».

45-ter. Le risorse di cui al comma 45-bis sono utilizzate per integrare gli indennizzi riconosciuti alle imprese beneficiarie con un aiuto proporzionale alla differenza tra il valore indice riconosciuto e l'importo già ricevuto e senza disparità di trattamento tra i beneficiari.

45-quater. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da approvare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, previa intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono definite tutte le disposizioni attuative dell'intervento.

45-quinquies. Gli importi erogati sono concessi nel rispetto delle regole sugli aiuti di stato.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 40.000.000;

2027: - -;

2028: - -;

112.34

IRTO

Dopo il comma 48 inserire il seguente: "48-bis. Per le finalità di cui all'articolo 4-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono stanziati ulteriori 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029."

Consequentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "93 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030"

112.36

MANCA

Sostituire il comma 51 con il seguente:

"51. Per il finanziamento degli interventi conseguenti agli eventi calamitosi del 21 agosto 2017 e del 26 novembre del 2022 nel territorio dell'isola di Ischia, è autorizzata la spesa complessiva di 120 milioni di euro per l'anno 2026, di cui una quota pari a 100 milioni di euro finalizzata al riconoscimento di contributi per la ricostruzione privata e al finanziamento degli interventi relativi alla ricostruzione pubblica di cui agli articoli 20 e 26 del decreto legge 28 settembre 2018, n.109 e una quota pari a 20 milioni di euro per gli interventi relativi al dissesto idrogeologico previsti dal comma 2, dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, e dall'articolo 1, comma 685, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. A decorrere dal 2027 gli stanziamenti necessari per la prosecuzione delle attività di ricostruzione pubblica e privata e di quelle relative al dissesto idrogeologico di cui al presente comma sono disposti a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. All'articolo 1, comma 685, quarto capoverso, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: "fino al 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle parole: "fino al 31 dicembre 2026"."

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 100.000.000;

2027: - --;

2028: - --;

112.37

MANCA

Dopo il comma 51 inserire il seguente:

"51-bis. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 3-bis, secondo capoverso, del decreto legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 18 milioni di euro per il 2027."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 20.000.000;
2027: - 18.000.000;
2028: - ---;

112.38

VERINI

Dopo il comma 51 inserire il seguente:

"51-bis. Al fine di garantire la salvaguardia del patrimonio paesistico, archeologico, storico ed artistico nelle aree della rupe di Orvieto e del Colle di Todi, già oggetto di lavori di mitigazione del rischio idrogeologico per frane, è disposto un contributo di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, destinato alle attività di monitoraggio, ripristino della strumentazione e delle reti e alla relativa manutenzione, da ripartire annualmente, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la regione Umbria."

Alla Tabella A Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 1.000.000;
2027: - 1.000.000;
2028: - 1.000.000;

112.39

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA

Al comma 53 sostituire le parole: "è aggiunto il seguente: «8-ter.2." con le parole:

"sono aggiunti i seguenti:

«8-ter.2. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici del 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna, a far data dal 20 maggio 2012, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, nella misura del 110 per cento

e sino ad un massimo di spesa pari a 60 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione di autorizzazione di spesa presente all'articolo 3-bis del Decreto-Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

8-ter.3."

112.43

FINA, MANCA

Al comma 53 apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *dopo le parole: "18 gennaio 2017" inserire le seguenti: "6 aprile 2009 e 20 maggio 2012";*
- 2) *dopo le parole "1-ter" aggiungere le seguenti: ", 4-ter";*
- 3) *dopo le parole: "nella misura del 110 per cento" inserire le seguenti: "con possibilità di esercitare le opzioni di cui all'articolo 121 del presente decreto. Per quanto disposto dal presente comma non trovano applicazioni le disposizioni di cui al decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.";*

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "80 milioni di euro per l'anno 2026, 55 milioni di euro per l'anno 2027, 10 milioni di euro per l'anno 2028 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029"

112.45

FINA

Al comma 53, dopo le parole: "18 gennaio 2017" inserire le seguenti: "e i territori della regione Molise il 16 agosto 2018,"

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "90 milioni di euro per l'anno 2026, 75 milioni di euro per l'anno 2027, 30 milioni di euro per l'anno 2028 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029"

112.46

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 53, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole "29 marzo 2024, n.39," inserire le seguenti:*
"nonché per quelli effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici del 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna, a far data dal 20 maggio 2012,";

b) *dopo le parole "110 per cento" aggiungere le seguenti:*
"con la possibilità di esercitare le opzioni di cui all'articolo 121 del presente decreto-legge. Per gli interventi effettuati nei suddetti Comuni della Regione Emilia Romagna, le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano sino ad un massimo di spesa pari a 60 milioni di euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135."

112.48

FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 53, sostituire le parole "nell'anno 2026" con le parole:* "negli anni 2026, 2027, 2028 e 2029".

b) *dopo il comma 54, inserire il seguente:* «54-bis. All'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, le parole "per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39" sono sostituite dalle seguenti: "indipendentemente dalla data di presentazione delle istanze o dichiarazioni", e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per gli interventi di cui al primo periodo le opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere esercitate fino al 31 dicembre 2029."»

Conseguentemente:

- *all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:* "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, pre-

vio parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 210 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 210 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.";

- *all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"*

112.51

IRTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 53 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "*, per le quali è esercitabile l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del presente decreto";

b) *dopo il comma 53 inserire il seguente: "53-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente: «7-ter. Per le spese sostenute nell'anno 2026 in relazione agli interventi di cui al comma 8-ter.2 dell'articolo 119, in deroga a quanto previsto dall'art. 4-bis, comma 5, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1 del presente articolo, sono ripartiti in dieci quote annuali di pari importo. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.»*

Consequentemente:

- *all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.*

- *all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».*

112.59

MANCA

Dopo il comma 53, inserire il seguente:

"53-bis. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8.ter.1, dopo le parole: «e a far data dal 2016», sono inserite le seguenti: «, e nel territorio della regione Molise,»."

Consequentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

112.60

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 54, aggiungere il seguente: "54-bis) Al fine di migliorare la conoscenza geologica del territorio e di rafforzare le attività di prevenzione dei rischi naturali, le Regioni e le Province autonome, in coordinamento con l'ISPRA - Servizio Geologico d'Italia, sono tenute a individuare, entro il 30 giugno 2026, i fogli della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000 (CARG) di rispettiva competenza da realizzare o completare e a trasmettere a ISPRA l'elenco dei fogli prioritari, ai fini della pianificazione e del coordinamento nazionale delle attività di rilevamento e digitalizzazione. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

112.62

ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 54, aggiungere, in fine, il seguente:

"54-bis. Al fine di favorire l'immediato recupero e la messa in sicurezza del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 21 agosto 2017 che ha coinvolto i comuni di Casamiciola Terme, Lacco Ameno e Forio, e dalla successione alluvione del 2022, è autorizzato lo stanziamento di euro 5 milioni per l'anno 2026, utilizzabili anche per le opere di ripascimento e tutela delle coste danneggiate. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilisce le modalità per la distribuzione dei contributi per interventi di riqualificazione sismica e riparazione dei danni per i nuclei familiari la cui abitazione principale abituale e continuativa sia stata dichiarata inagibile e sgomberata dalle autorità competenti.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «95 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni a decorrere dall'anno 2026».

112.65

DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 54, aggiungere, in fine, il seguente:

«54-bis. All'art. 1 dell'all'allegato IV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 1.5.6 è sostituito dal seguente:

«1.5.6. Qualora le uscite di emergenza e le vie che ad esse conducono siano dotate di porte, queste devono essere dotate di meccanismi salvavita anti-incastro in grado di modificare la risposta dell'infisso all'azione sismica, al fine di facilitarne l'apertura in concomitanza o a seguito di eventi calamitosi. Le porte devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente e immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.»;

b) al numero 1.6.16 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «facilmente da chiunque, anche in concomitanza o a seguito di un evento calamitoso»).

2. Al fine di promuovere la resilienza degli edifici agli eventi calamitosi è riconosciuto un credito di imposta delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione, su porte e infissi, di meccanismi anti-incastro in grado di modificare la risposta degli stessi all'azione sismica e di facilitarne l'apertura in concomitanza o a seguito di eventi calamitosi. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto: a) nella misura dell'80 per cento per l'acquisto e l'installazione in immobili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003; b) nella misura del 50 per cento per l'acquisto e l'installazione in immobili ubicati nella zona sismica 3 di cui alla citata ordinanza n. 3274 del 2003;

c) nella misura del 20 per cento per l'acquisto e l'installazione in immobili ubicati nella zona sismica 4 o in zona non sismica di cui alla citata ordinanza n. 3274 del 2003.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure di concessione e di utilizzo del credito d'imposta di cui al comma 2, le modalità di verifica e di controllo dell'effettività delle spese

sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, nonché le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

112.69

NAVE, LOPREIATO, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 54, aggiungere, in fine, il seguente: "54-bis. Al fine di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ai datori di lavoro privati di aziende situate nella «zona di intervento» dei Campi Flegrei, così come delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto nella misura del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026, nel limite di importo pari a 3.000 euro annui, fermo restando il limite massimo di spesa complessivo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026. L'esonero di cui al primo periodo è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 50 milioni di euro l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

112.70

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 54, aggiungere, in fine, il seguente:

«54-bis. Il fondo per il contrasto al consumo di suolo di cui all'articolo 1 comma 695 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascun anno 2026, 2027 e 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

112.73

BILOTTI, NAVE, LOPREIATO, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 54, aggiungere il seguente: "54-bis. All'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esclusi gli enti locali compresi nella «zona di intervento», così come delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, relativamente alle annualità 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 30 milioni di euro per ciascun degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

112.75

FINA, MANCA, IRTO, BASSO

Dopo il comma 54, aggiungere in fine il seguente comma: «54-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, si applicano anche con riferimento all'anno 2026, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2026. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 17-ter.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».

112.77 (testo 2)

NICITA

Dopo il comma 54, aggiungere i seguenti:

«54-bis. I lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 11 giugno 2024 n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024 n. 111 ("Istituzione di un tavolo tecnico per la verifica dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relative al sisma del 1990") sono prorogati al 31 dicembre 2026.

54-ter. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un tavo-

lo tecnico-interministeriale finalizzato al monitoraggio dei residui finanziari ancora disponibili e necessari al completamento degli interventi di ricostruzione conseguenti al sisma del Belice del 1968. Il Tavolo è composto da rappresentanti: a) del Ministero dell'economia e delle finanze, con funzioni di coordinamento; b) del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; c) dei Ministeri competenti per materia sugli interventi ancora da completare; d) della Regione Siciliana e degli enti locali interessati, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

54-quater. Il Tavolo provvede a: a) effettuare il censimento e il monitoraggio dei fondi residui e delle esigenze finanziarie ancora sussistenti; b) verificare lo stato di attuazione degli interventi non ancora conclusi; c) predisporre, entro il 30 giugno 2026, una relazione tecnica finalizzata alla definizione di una proposta di decreto contenente misure per il completamento degli interventi ancora pendenti.

54-quinquies. La partecipazione al Tavolo non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, indennità o rimborsi di spesa comunque denominati.»

112.78

NICITA

Dopo il comma 54, aggiungere il seguente: « 54-bis. Le disposizioni di cui al comma 8-ter.1 dell'articolo 4 del Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118, si applicano anche agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nella regione Sicilia (comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Treccastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo e Aci Catena) a far data dal 26 dicembre 2018, nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Agli oneri derivanti dalle seguenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 111 della presente legge, nel limite massimo di 15 milioni di euro per l'anno 2026.

112.0.1

NAVE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis

(Disposizioni in materia di impiego di aeromobili a pilotaggio remoto per il monitoraggio ambientale e la valutazione della qualità dell'aria)

1. Al fine di monitorare la quantità di gas a effetto serra ovvero la quantità di emissioni in atmosfera, le modalità di valutazione della qualità dell'aria ambiente previste dall'articolo 5 commi 3, 4 e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 possono altresì essere integrate mediante l'utilizzo di una metodica sensoristica basata sull'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto, di seguito denominati "droni", al fine di fornire un adeguato livello di informazione circa la qualità dell'aria ambiente nonché la valutazione dell'impatto provocato dalle emissioni diffuse e dalle concentrazioni dei principali inquinanti. L'attività di valutazione della qualità dell'aria tramite droni è svolta o coordinata da soggetti o da personale in possesso di comprovata esperienza tecnico-scientifica ufficialmente documentata e consistente nel previo svolgimento della predetta attività in collaborazione, per conto o in contraddittorio con enti di controllo, con enti pubblici di ricerca o con università per un periodo non inferiore a due anni. La frequenza dell'utilizzo di droni è valutata caso per caso in base al tipo di inquinante ricercato e previo accordo con gli enti di controllo regionali territorialmente competenti. L'utilizzo di droni integra le attività di controllo necessarie per l'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale e della valutazione di impatto ambientale.

2. Per l'implementazione delle metodiche di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

112.0.2

PIRONDINI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis

(Tavolo interministeriale sui rischi e gli effetti derivanti dai cambiamenti climatici)

1. Ai fini di preservare i beni e i siti culturali dagli effetti derivanti dai cambiamenti climatici e valutarne i rischi, è istituito presso il Ministero della Cultura, di concerto col Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica un tavolo di confronto con finalità, in particolare, di:

a) rafforzare la capacità di dialogo e di scambio delle informazioni e dei dati tra il Ministero della cultura e i diversi Ministeri competenti per materia, al fine di mettere a punto modelli per la valutazione dell'impatto su scenari complessi (centri storici, paesaggi montani/balneari, aree archeologiche) esposti a situazioni di rischio multiplo;

b) valutare le modalità per dare maggiore rilevanza al patrimonio culturale e del paesaggio nella pianificazione della gestione dei rischi e nei piani di adattamento ai cambiamenti climatici;

c) valorizzare il contributo che la cultura può fornire alle scienze e alla tecnologia al fine di realizzare una transizione ecologica giusta, equa e inclusiva;

d) promuovere, nelle attività di cooperazione internazionale, la realizzazione di strategie per la riduzione del rischio di disastri che includano il patrimonio culturale tra i settori a rischio, indicando le opportune azioni di mitigazione e adattamento;

e) valutare l'opportunità di finanziare adeguatamente le attività di monitoraggio dei beni culturali e delle componenti paesaggistiche, anche al fine di prevedere azioni di mitigazione degli impatti e verificare l'efficacia e l'efficienza delle soluzioni individuate;

f) implementare soluzioni improntate al ripristino e al risanamento degli ecosistemi tese a garantire la resilienza ambientale (Nature based Solutions-Ecosystem based Solutions);

g) garantire la formazione dei lavoratori impiegati a diverso titolo nella tutela dei beni culturali, del paesaggio e delle componenti ambientali;

h) formulare proposte volte a valorizzare i professionisti della tutela, della conservazione, della promozione, della divulgazione e della ricerca nel settore dei beni culturali, riconoscendone qualifiche, competenze e status;

i) rafforzare le sinergie tra cultura ed educazione per sviluppare competenze creative, fondamentali per migliorare l'innovazione e rispondere alle esigenze di competenze in rapida evoluzione nel mercato del lavoro».

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.»

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

112.0.3

LOREFICE, CASTELLONE, SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis

(Misure per il completamento della Carta geologica ufficiale di Italia)

1. Per il completamento del Programma di realizzazione della Carta Geologica e Geotematica Ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000 (Programma CARG), la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali è assegnato al Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2026.

2. Il Programma di completamento e aggiornamento della cartografia geologica e geotematica alla scala 1:50.000 - CARG include strutturalmente anche l'eventuale produzione di elaborazioni relative alla conoscenza del sottosuolo del territorio nazionale, nella forma di cartografia e modelli geologici 3D, volte ad agevolare la conoscenza finalizzata alla gestione delle risorse idriche, energetiche, minerarie, con particolare riguardo alle materie prime critiche, alla pianificazione delle infrastrutture strategiche - incluse quelle delle grandi aree urbane, alla salvaguardia del territorio e dei cittadini.

3. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2 sono coordinate dal Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte anche in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari, con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e con l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica (OGS), mediante la stipula di forme contrattuali di collaborazione idonee al corretto svolgimento del Programma CARG e funzionali ad una efficiente gestione delle procedure previste dalle diverse parti interessate, nei limiti delle risorse di cui al comma 1.

4. Una quota non superiore al 10% degli stanziamenti annuali di cui al comma 1 è destinata ad ISPRA per oneri di carattere generale connessi alle attività necessarie per la produzione della Carta Geologica Ufficiale d'Italia,

all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della Carta Geologica d'Italia.

5. In base alle esigenze specifiche per il completamento del Programma CARG, una quota parte delle risorse di cui al comma 1 e fino ad un massimo del 10%, è destinata ad ISPRA per l'assunzione a tempo indeterminato di risorse umane altamente specializzate.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

112.0.4

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis

(Misure in materia di perimetrazione sorgenti di acque sotterranee)

1. Al fine di conoscere, tutelare e valorizzare le principali sorgenti di acque sotterranee, compresi il loro ambiente, paesaggio ed ecosistema, è assegnato al Servizio Geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2026 per effettuare, entro un anno dall'approvazione della presente legge, sul territorio nazionale, una perimetrazione in scala 1:50.000 delle principali sorgenti di acque sotterranee captate e non captate, sulla base dei dati forniti dalla cartografia geologica e idrogeologica esistente, dei dati già acquisiti e fruibili presso gli enti pubblici di ricerca e gli enti locali e dei dati in possesso degli enti o soggetti privati che gestiscono l'approvvigionamento potabile. La perimetrazione in oggetto deve essere comprensiva di una dettagliata relazione idrogeologica.

2. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, nel rispetto del riparto di competenze, sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le Autorità di bacino distrettuali, gli istituti e i dipartimenti universitari e con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 1.

3. Al fine di valorizzare da un punto di vista ambientale, culturale, didattico e turistico le principali fonti di approvvigionamento di acqua potabi-

le, compresi il loro ambiente, paesaggio ed ecosistema, è assegnato 1 milione di euro per l'anno 2026 al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero della cultura, per la realizzazione di un piano di musealizzazione delle aree perimetrate ai sensi del comma 1, entro 12 mesi dalla conclusione della perimetrazione comprensiva della relazione idrogeologica di cui sopra, idoneo a percorsi di visita naturalistici didattico-formativi e turistico-ricreativi.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

112.0.5

LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis

(Tutela e valorizzazione delle fonti di acqua potabile)

1. Al fine di conoscere, tutelare e valorizzare le principali sorgenti di acque sotterranee, compreso il loro ambiente, paesaggio ed ecosistema, è assegnato al Servizio Geologico d'Italia dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) un contributo di due milioni di euro per l'anno 2026 e due milioni di euro per l'anno 2027 per effettuare, entro un anno dall'approvazione della presente legge, sul territorio nazionale, una perimetrazione preliminare in scala 1:50.000 delle principali sorgenti di acque sotterranee captate e non captate, sulla base dei dati forniti dalla cartografia geologica e idrogeologica esistente, dei dati già acquisiti e fruibili presso gli enti pubblici di ricerca e gli enti locali e dei dati in possesso degli enti o soggetti privati che gestiscono l'approvvigionamento potabile. La perimetrazione in oggetto dovrà essere comprensiva di relativa relazione idrogeologica.

Sarà, inoltre, effettuata entro due anni dall'approvazione della presente legge di bilancio, una perimetrazione definitiva delle sorgenti preliminarmente individuate, tramite accurati studi idrogeologici, anche sulla base di opportuni rilievi di campo, su basi cartografiche di maggior dettaglio e supporti digitali congrui.

2. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, nel rispetto del riparto di competenze, sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le Autorità di bacino distrettuali, gli istituti e i dipartimenti universitari e con il Consiglio nazionale

delle ricerche (CNR) mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma I.

3. Al fine di valorizzare da un punto di vista ambientale, culturale, didattico e turistico le principali fonti di approvvigionamento di acqua potabile, compreso il loro ambiente, paesaggio ed ecosistema, sono assegnati due milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero della Cultura, per la realizzazione di un piano di musealizzazione delle principali sorgenti, perimetrate ai sensi del comma 1, distribuite congruamente sull'intero territorio nazionale, entro 12 mesi dalla conclusione della perimetrazione comprensiva della dettagliata relazione idrogeologica finale di cui sopra, idoneo a percorsi di visita naturalistici didattico-formativi e turistico-ricreativi.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

112.0.6

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis

(Aggiornamento dell'Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia)

1. Al fine di garantire l'aggiornamento dell'Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia - IFFI, è assegnato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo dell'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 sono coordinate dal Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera g della legge 28 giugno 2016, n. 132, mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 1.

3. Una quota del 10 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 1 è destinata al coordinamento tecnico-scientifico, indirizzo e controllo delle attività, gestione e manutenzione della banca dati nazionale e della piattaforma di pubblicazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190."

112.0.7

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis.

(Misure in materia di economia circolare)

1. Al fine di ridurre la domanda di materie prime critiche e favorire la transizione delle attività economiche verso un modello di economia circolare, finalizzata alla riconversione produttiva del tessuto industriale, con decreto del con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo innovativi finalizzati: a) all'ecodesign e all'ecoprogettazione dei prodotti che ne favoriscano il disassemblaggio e l'allungamento di vita, b) alla tracciabilità e al riciclo delle materie prime critiche da prodotti complessi a fine vita; c) alla sostituzione delle materie prime critiche; d) alla promozione del corretto smaltimento da parte dei consumatori dei prodotti a fine vita in filiere tracciabili.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190."

112.0.8 (testo 4)

NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 112-bis

1. All'articolo 119, comma 8 ter, del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2026".

2. Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2027 per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, su edifici ubicati nelle zone 1 e 2 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura pari all'85% per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

3. I soggetti che sostengono le spese per gli interventi di cui al comma 1 possono optare, in luogo della detrazione spettante, alternativamente per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, ai sensi dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, fino al 31 dicembre 2027.

4. La detrazione di cui al comma 1 spetta a favore di ciascun proprietario di immobile per le spese relative agli interventi e ai servizi tecnici connessi, a condizione che dalla realizzazione degli stessi derivi una riduzione del rischio sismico con il conseguente passaggio ad almeno una classe di rischio inferiore.

5. La quota di spesa non detraibile ai sensi del comma 1 può essere finanziata mediante mutui agevolati secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, nel limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2045. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al primo periodo.

6. I lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 11 giugno 2024 n.76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2024, n.111, sono prorogati al 31 dicembre 2026.»

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di

razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 540 milioni di euro per l'anno 2026, 600 milioni di euro per l'anno 2027, 650 milioni di euro per l'anno 2028, 625 milioni di euro per l'anno 2029, 590 milioni per l'anno 2030, 530 milioni per l'anno 2031 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2039. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 540 milioni di euro per l'anno 2026, 600 milioni di euro per l'anno 2027, 650 milioni di euro per l'anno 2028, 625 milioni di euro per l'anno 2029, 590 milioni per l'anno 2030, 530 milioni per l'anno 2031 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2039.

112.0.9

LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis

(Disposizioni in materia di sospensione delle fatture per le popolazioni colpite dai fenomeni emergenziali)

1. A decorrere dall'anno 2026, al fine di fronteggiare le gravi conseguenze derivanti da fenomeni emergenziali che determinano impatti in termini di scarsità idrica, con decreto del presidente Consiglio dei Ministri si dispone la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nel periodo interessato dall'emergenza per le utenze situate nel territorio o nei territori colpiti.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), disciplina le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi e introduce altresì agevolazioni di natura tariffaria, a favore delle

utenze situate nei territori di cui al primo comma, individuando le modalità per la copertura delle sospensioni dei pagamenti e delle agevolazioni di cui al presente articolo attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso a strumenti di tipo perequativo.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

112.0.10

SIRONI, DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis

(Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico)

1. Al fine di consentire l'attuazione degli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse annualmente stanziare per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è destinata alla realizzazione degli strumenti di pianificazione, programmazione e gestione degli interventi, alla gestione e al governo della risorsa idrica, alla conservazione e al ripristino della naturalità dei suoli, al monitoraggio integrato e alla tutela della biodiversità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché al fine di mantenere in buono stato idraulico-ambientale i corsi d'acqua del territorio, in buone condizioni di stabilità i versanti ed in stato di efficienza le esistenti opere idrauliche, una quota non inferiore al 15 per cento delle risorse annualmente stanziare per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 1, commi 1028 e 1029, della medesima legge n. 145 del 2018 è destinata alla progettazione e realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni strumentali alla medesima attività di manutenzione

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il fondo di cui al comma 1029 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

112.0.11

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

(Misure per contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee)

1. Al fine di contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee, garantire una gestione efficiente dell'acqua pubblica e conoscere l'entità dei prelievi attraverso l'ausilio di opportuni strumenti di misurazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano su scala nazionale al fine di rafforzare le misure di accertamento e di monitoraggio relative alla congruità dei consumi delle utenze dei pozzi e delle derivazioni superficiali. Per la realizzazione del piano di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

112.0.12

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis

(Personale per interventi relativi al dissesto idrogeologico)

1. Allo scopo di assicurare l'accelerazione degli investimenti per l'attuazione degli interventi relativi al dissesto idrogeologico, compresi gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2, Componente 4, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base della ricognizione e del riparto delle risorse di cui al successivo comma 3, e nel limite delle risorse assegnate, possono stipulare contratti di lavoro a

tempo determinato fino al 31 dicembre 2026, comprese altre forme di lavoro flessibile, di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi. Per le finalità di cui al presente comma, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile un apposito fondo, con la dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2026, da ripartire tra i soggetti attuatori di cui al primo periodo.

2. I soggetti di cui al comma 1, trasmettono i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto, tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie disponibili, nel limite massimo della copertura finanziaria prevista.

3. Al riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.

4. Per l'individuazione del personale le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190."

112.0.13

DI GIROLAMO, TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 112

(Fondo per l'edilizia residenziale pubblica)

1. Al fine di sostenere l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni finalizzati a incrementare l'offerta di alloggi a canone di locazione sociale in favore dei soggetti collocati nelle graduatorie comunali per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, mediante interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica esistente,

ivi compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione, senza consumo di suolo, programmati all'esito della ricognizione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica e sociale da attuarsi da parte dei comuni e degli enti territoriali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il recupero e la riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti e il monitoraggio degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

a) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento».

112.0.14

LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis

(Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica)

1. Agli enti principali che si occupano di edilizia residenziale pubblica che realizzano investimenti per l'installazione di impianti fotovoltaici in particolare sui tetti e sulle zone destinate ad aree parcheggio, è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 25 per cento del costo dell'investimento se i moduli sono prodotti nell'Unione Europea e del 50 per cento e se i moduli e le celle sono prodotti nell'Unione Europea. Il massimale di spesa previsto per kW è di euro 1.900 per gli impianti di

potenza elettrica fino a 20 kW, di euro 1.700 per gli impianti di potenza elettrica da 20,01 kW a 50 kW, di euro 1.400 per gli impianti di potenza elettrica da 50,01 kW a 1 MW e di euro 1000 per gli impianti di potenza elettrica superiore ad 1 MW.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

112.0.15

NAVE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

(Disposizioni finalizzate alla prevenzione della produzione dei rifiuti)

1. Al fine di favorire la realizzazione degli obiettivi dell'economia circolare, di prevenire la produzione di rifiuti ed estenderne la loro durata di utilizzo attraverso la diffusione e la commercializzazione dei beni usati, alle imprese e ai privati che acquistano i beni usati così come definiti al comma 2, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.

2. Ai fini del presente articolo si intende per beni usati i beni mobili materiali non registrati, di cui all'articolo 812, terzo comma, del codice civile, che sono stati già utilizzati e possono essere reimpiegati nello stato originario di fatto, anche previa preparazione per il riutilizzo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. Sono fatte salve le disposizioni di leggi speciali applicabili ad alcune tipologie di beni.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

112.0.16

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 112-bis

(Misure urgenti per la riduzione delle emissioni di metano in atmosfera)

1. Al fine di ridurre le emissioni di gas serra, nonché i conseguenti effetti climalteranti, in conformità al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove l'attività di monitoraggio e di intervento sugli impianti e sulle infrastrutture pubbliche connesse e deputate al trasporto di gas, al fine di verificare la presenza di dispersioni ed emissioni dirette di metano in atmosfera.

2. Le attività necessarie all'operatività della misura di cui al comma 1 sono affidate al GSE e sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

112.0.17

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

(Finanziamento interventi finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli Enti Parco)

1. Al fine di promuovere e avviare iniziative finalizzate alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici nell'ambito delle aree protette, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito uno specifico fondo denominato «Parchi per il clima» con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare progetti, iniziative, programmi e campagne con le seguenti finalità: Interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici Interventi di efficienza energetica del pa-

trimonio immobiliare pubblico nella disponibilità dell'Ente parco nonché degli enti locali rientranti nel territorio del parco o nelle aree contigue e realizzazione di impianti di piccola dimensione di produzione di energia da fonti rinnovabili Interventi per la realizzazione di servizi e infrastrutture di mobilità sostenibile Interventi di gestione forestale sostenibile Interventi di innovazione tecnologica per il supporto alla prevenzione e al governo degli incendi boschivi.

3. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri di presentazione e di selezione dei progetti nonché le modalità di ripartizione e assegnazione del finanziamento."

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190."

112.0.18

SIRONI, DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis

(Istituzione del fondo sulla rigenerazione urbana)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo nazionale per la rigenerazione urbana pari a 100 milioni di euro per il 2026 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 e al 2037. Ai relativi oneri si provvede quanto a 100 milioni per il 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e quanto a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 e al 2037 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

2. Al Fondo nazionale per la rigenerazione urbana possono concorrere le risorse dei programmi operativi nazionali e regionali della programmazione 2021-2027, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027.».

112.0.19

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis.

(Fondo bonifica amianto degli edifici pubblici e privati)

1. Al fine di procedere alla bonifica dall'amianto dei luoghi pubblici e privati aperti al pubblico, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un apposito fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo e di assegnazione delle risorse.

2. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

112.0.20

LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis

(Misure in materia di bonifica dei siti orfani)

1. Al fine di procedere alla bonifica e alla messa in sicurezza dei siti orfani che ricadono nei SIN presenti nella regione Sicilia, si istituisce presso il ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascun anno 2026, 2027 e 2028. Con decreto del ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di erogazione delle risorse. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

112.0.21

LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis

(Misure in materia di bonifiche)

1. Al fine di potenziare le attività dalla Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Regione siciliana (ARPA Sicilia) connesse al progetto di bonifica dei SIN, l'ARPA Sicilia ha facoltà di istituire apposite unità speciali composte da personale con competenze specifiche, individuato tramite procedure ad evidenza pubblica, per il supporto alle attività connesse alle bonifiche. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

112.0.22

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis.

(Disposizioni in materia di informazione agli utilizzatori finali di AEE)

1. Al fine di promuovere e incentivare lo smaltimento sostenibile dei pannelli fotovoltaici a fine vita, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione e sensibilizzazione periodiche, a carattere nazionale e regionale. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 300.000 euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.".

112.0.24

BILOTTI, NAVE, LOPREIATO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 112-bis

(Istituzione dell'Osservatorio permanente e della Rete di sensori strutturali dei Campi Flegrei)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile l'Osservatorio permanente dei Campi Flegrei (OCF), quale struttura tecnico-operativa dedicata al monitoraggio strutturale e continuo delle infrastrutture e degli edifici dell'area dei Campi Flegrei, ad integrazione ed in coordinamento con le reti nazionali di monitoraggio esistenti.

2. L'OCF: a) coordina le attività di monitoraggio strutturale di edifici e infrastrutture, pubbliche e private, situate nell'area flegrea; b) definisce standard e protocolli per l'acquisizione, la trasmissione, la validazione, la conservazione e la condivisione dei dati; c) realizza e gestisce una piattaforma informativa centralizzata interoperabile con i sistemi del Dipartimento della protezione civile e degli enti gestori; d) assicura la funzionalità e la continuità operativa dei sensori di cui al comma 3 e la rilevazione a distanza dei dati acquisiti; e) elabora indirizzi operativi e priorità di monitoraggio e propone ai soggetti competenti le conseguenti azioni di mitigazione; f) predispone rapporti periodici e segnala tempestivamente alle autorità competenti eventuali anomalie; g) provvede alla pubblicazione, nel rispetto delle norme vigenti, dei dati e metadati in formato aperto. Restano ferme le funzioni dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in materia di monitoraggio vulcanologico e geofisico e le funzioni del Dipartimento della protezione civile in materia di allertamento e coordinamento delle emergenze.

3. Al fine di agevolare le funzioni di monitoraggio e l'aggiornamento del sistema informativo di cui al comma 2, l'OCF si avvale di una rete di dispositivi e sistemi di monitoraggio installati su edifici sentinella dell'area flegrea, denominata "Rete di sensori strutturali dei Campi Flegrei" (RSS-CF). Ai fini del presente comma sono edifici sentinella gli immobili che, per distribuzione territoriale, tipologia costruttiva, funzione strategica o essenziale, risultano idonei a rappresentare l'evoluzione del comportamento strutturale della costruzione.

4. L'OCF è dotato di personale tecnico-specialistico e di una segreteria tecnico-amministrativa, assunti a tempo indeterminato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dei contratti collettivi nazionali dell'area "Funzioni centrali". Il reclutamento avviene mediante concorso pubblico, mobilità ovvero comando o distacco di personale in possesso

delle competenze richieste. La partecipazione agli organi collegiali è a titolo gratuito e non comporta corresponsione di compensi, gettoni, indennità o rimborsi spese comunque denominati.

5. I proprietari e i gestori di infrastrutture strategiche e di reti di pubblica utilità consentono, senza alcun onere, l'accesso agli operatori per l'installazione, l'alimentazione e la manutenzione dei sensori secondo le specifiche tecniche di cui al comma 6.

6. Con decreto del Ministro per la protezione civile, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la regione Campania e i sindaci dei comuni interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti: i criteri di selezione degli edifici sentinella e l'elenco delle opere da monitorare, articolato per fasi; le specifiche tecniche minime e i livelli di servizio della RSS-CF; gli standard di interoperabilità e le misure di sicurezza informatica e protezione dei dati; il cronoprogramma attuativo con obiettivi misurabili e tempi certi; le modalità di riparto e utilizzo delle risorse, ivi comprese quelle per il personale; la dotazione organica e i profili professionali del personale dell'OCF; le modalità di pubblicazione e aggiornamento dei dati e dei rapporti.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, destinati all'acquisto e installazione della sensoristica, alla realizzazione e gestione della piattaforma informativa, alla manutenzione e al personale di cui al comma 4, si provvede nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2026, ed di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

112.0.25

NAVE, LOPREIATO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 112-bis

. (Istituzione della Zona Franca Urbana Zona di intervento Campi Flegrei)

1. Nella «zona di intervento» delimitata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, è istituita la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca di cui al comma 1 e che hanno subito a causa della crisi bradisismica in atto una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 20 maggio 2024 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, rispetto al corrispondente periodo degli anni 2022 e 2023, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei Comuni interessati dal fenomeno bradisismico, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa svolta nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di euro 100.000 riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

3. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i due anni successivi.

4. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 30 giugno 2026.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le priorità e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di regime «de minimis», mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

112.0.26

BILOTTI, ALOISIO, NAVE, LOPREIATO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis

(Disposizioni per la tutela del patrimonio archeologico dei Campi Flegrei)

1. Al fine di fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico sul patrimonio archeologico e storico-culturale dei Campi Flegrei, il Parco archeologico dei Campi Flegrei e la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono uno o più piani per l'analisi della vulnerabilità sismica, per il rafforzamento del monitoraggio conservativo e per la messa in sicurezza e il miglioramento antisismico delle strutture degli istituti e luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ubicati nella «zona di intervento» delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183.

2. Per la realizzazione dei piani di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 15 milioni di euro per l'anno 2027.

3. Per la realizzazione dei piani di cui al comma 1, le strutture periferiche del Ministero della Cultura, di cui all'articolo 33, comma 3, numero 22, e all'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, competenti per il territorio, possono avvalersi di professionisti in possesso di adeguate professionalità e competenze entro il limite massimo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5.200.000 euro per l'anno 2026 e 15.200.000 euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

112.0.27

CASTELLONE, NAVE, LOPREIATO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis

(Misure in materia di risanamento ambientale del litorale Domitio- Flegreo)

1. Al fine di porre in essere azioni di risanamento ambientale del Litorale Domitio-Flegreo sono stanziati in favore della regione Campania 10 milioni di euro per ciascun anno 2026, 2027 e 2028.
 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
-

112.0.28

CASTELLONE, NAVE, LOPREIATO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis

(Misure in materia di risanamento ambientale del Lago Patria)

1. Al fine di porre in essere azioni di risanamento ambientale dell'area vasta di Giugliano e, in particolare del lago Patria, si assegnano alla regione Campania 10 milioni di euro per ciascun anno 2026, 2027 e 2028.
 2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
-

112.0.29

DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis.

(Fondo per la ricostruzione e la messa in sicurezza delle aree dei comuni dell'Umbria colpiti dagli eventi alluvionali)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione e la messa in sicurezza delle aree dei comuni dell'Umbria colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di giugno 2023, con uno stanziamento complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse alle amministrazioni competenti, in particolare la realizzazione dei lavori di pulizia e di manutenzione degli argini dei fiumi, volti a mitigare il rischio di future esondazioni.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 15 milioni per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190."

112.0.30

CROATTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 112-bis.

(Istituzione di un fondo di garanzia per le famiglie colpite dagli eventi alluvionali verificatosi a partire dal 1° maggio 2023).

1. Al fine di sostenere le famiglie aventi abitazione nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è prevista l'istituzione di un Fondo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, per l'erogazione di contributi a fondo perduto, sotto forma di abbattimento dei costi dei finanziamenti bancari connessi a comprovati danni diretti subiti alle abitazioni e ai beni mobili, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza

pubblica. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. Il fondo prevede un rimborso degli oneri finanziari per finanziamenti dell'importo massimo di 30.000 euro per una durata massima di 36 mesi. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario delegato per l'emergenza/ricostruzione.

2. È autorizzata a favore del Commissario l'allocazione di 30 milioni di euro per l'istituzione di un Fondo di garanzia a favore delle persone fisiche che hanno avuto un danno dall'emergenza, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti non siano superiori a 30.000 euro. La garanzia è rilasciata fino al 100 per cento del finanziamento concesso da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito alle persone fisiche.

3. I soggetti residenti nei territori indicati nell'allegato 1 hanno titolo di priorità nell'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147."

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 40 milioni per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190."

112.0.32

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis

(Fondo per la messa in sicurezza di canili e gattili comunali)

1. Al fine di ridurre i rischi per gli animali coinvolti nelle calamità naturali, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, finalizzato alle opere di messa in sicurezza di canili e gattili comunali.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza delle regioni e delle province, sono individuati i criteri e le modalità per la ripartizione del fondo di cui al precedente comma 1.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2026:-2.000.000;
2027:-2.000.000;
2028:-2.000.000.

112.0.36

NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis

(Riconoscimento dei residui rimborsi tributari ai contribuenti colpiti dal sisma del 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa)

1. Al fine di assicurare la piena e integrale restituzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) indebitamente versate, è riconosciuto ai contribuenti residenti o fiscalmente domiciliati nei territori delle province di Catania, Ragusa e Siracusa colpiti dal sisma del dicembre 1990 il diritto alla restituzione delle imposte sui redditi versate per intero nei periodi d'imposta 1990, 1991 e 1992, ai sensi dell'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni. Tale diritto ha natura restitutoria, non è soggetto a decadenza né a prescrizione

2. Per i soggetti aventi diritto, non ancora soddisfatti alla data del 30 novembre 2025, l'Agenzia delle entrate provvede al rimborso automatico mediante riconoscimento di un credito d'imposta pari al novanta per cento delle somme spettanti, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cinque quote annuali di pari importo. Il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile né dell'imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

3. I contribuenti privi di redditi imponibili o non soggetti al versamento di imposte o ritenute possono richiedere il rimborso integrale in denaro, presentando apposita istanza all'Agenzia delle entrate, corredata della documentazione attestante la residenza o il domicilio fiscale nel triennio 1990-1992 e delle ritenute o versamenti effettuati. L'Agenzia delle entrate provvede alla liquidazione del rimborso entro centottanta giorni dalla ricezione dell'istanza completa.

4. L'Agenzia delle entrate istituisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un numero verde nazionale gratuito e una sezione dedicata sul proprio portale istituzionale, per fornire informazioni e assistenza ai contribuenti interessati.

5. I lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono prorogati fino alla completa esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo e comunque sino a cessate esigenze.

6. Il tavolo tecnico provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a richiedere all'Agenzia delle entrate la trasmissione della platea complessiva dei contribuenti residenti nei territori colpiti dal sisma del 1990 che nel triennio 1990-1992 hanno versato l'intero importo IR-PEF, e trasmette alle Commissioni parlamentari competenti una relazione semestrale sullo stato di avanzamento delle attività.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede a valere sulle risorse già stanziare nei capitoli di bilancio relativi ai rimborsi e alle compensazioni fiscali iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali. Qualora le predette risorse risultino insufficienti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a integrare le relative dotazioni mediante rimodulazione delle autorizzazioni di spesa esistenti o mediante utilizzo, in via compensativa, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, sono definite le modalità di monitoraggio dei rimborsi e l'eventuale aggiornamento della relazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

112.0.37

DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 112-*bis*

(Rifinanziamento del fondo per la demolizione di opere abusive)

1. il Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette ogni anno al Parlamento una relazione in cui è riportato il dato numerico, suddiviso per comuni e regioni, degli illeciti accertati e dei provvedimenti di demolizione emessi, degli immobili per i quali sia stata effettivamente eseguita la demolizione e dei provvedimenti di acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio indisponibile del comune. Nella medesima relazione sono riportati i risultati relativi alla gestione della banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio di cui al all'articolo 1, comma 27, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190«.

112.0.40

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis

(Istituzione del SIN della Pianura Padana)

1. All'articolo 252 del decreto legislativo 152 del 2006, dopo il comma 9-bis, è aggiunto il seguente: "9-bis. È individuato quale sito di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente l'area della Pianura Padana interessata dalla particolare concentrazione di particolato fine (PM 10) e di ossidi di azoto e dalla estrema fragilità per il rischio idrogeologico aggravato dall'alta percentuale di suolo impermeabilizzato, con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede alla perimetrazione della predetta area. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 300 milioni di euro per l'anno 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

112.0.41

DI GIROLAMO, LOPREIATO, NAVE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis

(Incremento fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione)

1. All'articolo 6 comma 4, del decreto legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

112.0.42

DI GIROLAMO, SIRONI, LOPREIATO, NAVE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis

(Rifinanziamento fondo morosi incolpevoli)

1. Il fondo di cui all'articolo 6 comma 5 del decreto legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è rifinanziato nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.»

Conseguentemente all'articolo 132 comma 2 sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «50 milioni di euro per ciascun anno 2026, 2027 e 2028 e 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2029»

112.0.43

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis

(Misure in materia di risanamento ambientale e bonifica del territorio del comune di Taranto)

1. Al fine di garantire la prosecuzione e il completamento degli interventi di risanamento ambientale e bonifica del territorio del Comune di Taranto e delle aree limitrofe ricomprese nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Taranto, le risorse finanziarie già stanziata originariamente destinate alle bonifiche ai sensi dell'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per un importo complessivo di 400 milioni di euro per l'anno 2026. Le suddette risorse, già destinate alla continuità produttiva degli impianti siderurgici di Taranto, sono riassegnate al Commissario straordinario per gli interventi di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

112.0.46

SIRONI, DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis

(Rifinanziamento del fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne)

1. Al fine di ampliare i livelli di intervento di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento nei territori dei comuni a più alto rischio idrogeologico delle aree interne, attuati dalle imprese agricole e forestali, il Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190."

112.0.47

NAVE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis

*(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160
in materia di contrasto al disagio abitativo)*

1. Al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, il fondo di cui all'articolo 1, comma 443 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro, e per ciascun anno 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

112.0.49

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis

(Sostegno alle zone economiche ambientali)

1. Il fondo di cui all'articolo 227 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 10 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 E 2028 si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

112.0.50

CASTELLONE, NAVE, LOPREIATO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis

(Misure in materia di risanamento ambientale del SIN dell'area vasta di Giugliano)

1. Al fine di favorire il risanamento del dell' area SIN dell'area vasta di Giugliano di cui all'articolo 53 comma 3-*bis*, capoverso 9-*bis*, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono stanziati in favore della regione Campania 10 milioni di euro per ciascun anno 2026, 2027 e 2028.
 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
-

112.0.52

NAVE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 112-bis

(Misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali nell'Isola di Ischia)

1. Gli importi previsti per gli interventi di cui al comma 6 dell'art. 5-*ter* del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, sono incrementati di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
2. Per gli interventi previsti dal comma 2, secondo capoverso, dell'art. 5-*ter* del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, relativi al dissesto idrogeologico afferente al territorio dell'Isola di Ischia, è autorizzata la spesa di 50 milioni

di Euro per ciascuna delle annualità 2026 e 2027, e di 76 milioni di Euro per il 2028.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2, pari a 83 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 109 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.«.

112.0.57

FREGOLENT, PAITA, ENRICO BORGHI, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 122-bis

(Misure di riduzione del costo dell'energia per le imprese)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, si applicano anche con riferimento all'anno 2026, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2026. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 17-ter. Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

112.0.59

LOREFICE, CASTELLONE, SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis

(Misure per il programma di completamento della carta geologica ufficiale di Italia)

1. Alla legge 30 dicembre 2024, n. 207 all'articolo 1, sostituire il comma 704 con il seguente:

"704. Ai fini del completamento del Programma di realizzazione della Carta Geologica e Geotematica d'Italia alla scala 1:50.000, della sua informatizzazione e delle relative attività strumentali, l'autorizzazione di spesa di

cui all'articolo 1, comma 702, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è rifinanziata per un importo di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028".

Una quota non superiore al 10% degli stanziamenti annuali di cui al precedente periodo è destinata ad ISPRA per oneri di carattere generale connessi alle attività necessarie per la produzione della Carta Geologica Ufficiale d'Italia, all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della Carta Geologica d'Italia e all'assunzione di risorse umane altamente specializzate."».

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «93 milioni di euro per ciascun anno 2026, 2027 e 2028 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029».

112.0.60

IRTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 112-bis.

(Modifiche al decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente:

«4-quater. Al fine di garantire la tutela e la valorizzazione del Lago Trasimeno e di fronteggiare la situazione di particolare criticità idrologica e ambientale, è autorizzata la spesa di euro 30 milioni per l'anno 2026, di euro 38 milioni per l'anno 2027 e di euro 50 milioni per l'anno 2028, da destinare al Commissario straordinario di cui all'articolo 3 del decreto legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68. Le risorse di cui al primo periodo sono finalizzate alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria del bacino lacustre e delle infrastrutture portuali e di attracco, nonché di opere di dragaggio, miglioramento dell'efficienza idraulica e contrasto ai fenomeni di interrimento e degrado ambientale, secondo le modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo 3. Le risorse confluiscono nella contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2023.».

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 30.000.000;

2027: - 38.000.000;

2028: - 50.000.000;

112.0.61

CASTELLONE, NAVE, LOPREIATO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis

(Misure in materia di ripristino ambientale e bonifiche nella terra dei fuochi)

1. Al fine di consentire al commissario straordinario il ripristino ambientale e la bonifica nella terra dei fuochi, all'articolo 8, del decreto legge 8 agosto 2025 n. 116, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 3 ottobre 2025, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo le parole «15 milioni di euro per l'anno 2025», sono aggiunte le seguenti: «e 50 milioni di euro per l'anno 2026.»;

b) Al comma 2, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Ai maggiori oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 113

113.0.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il TITOLO VIII aggiungere il seguente:

"TITOLO VIII-*bis* - MISURE IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE

«Art. 113-*bis*

(Misure per lo sviluppo delle infrastrutture dedicate al trasporto pubblico collettivo nelle aree urbane)

1. Al fine di implementare le infrastrutture dedicate al trasporto pubblico collettivo nelle aree urbane finalizzate a promuovere la mobilità pubblica, con l'obiettivo, entro il 2035, di realizzare 60 km di nuove metropolitane, 140 km di tramvie, di acquistare 4500 bus e di rinnovare e potenziare i treni regionali, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo denominato "Fondo per lo sviluppo del trasporto collettivo" con una dotazione complessiva pari a 5.870 milioni di euro in ragione di 918 milioni di euro per l'anno 2026, 930 milioni di euro per l'anno 2028, 1.400 milioni di euro per l'anno 2029, 902 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032.

2. Con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e d'intesa con la Conferenza delle Regioni, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi prioritari oggetto di finanziamento anche al fine di incrementarne l'efficacia in termini di miglioramento della qualità dell'aria negli agglomerati del territorio italiano nei quali si registrano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria ambiente previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010 n.155.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo si provvede con la riduzione di pari importi degli stanziamenti previsti al comma 272 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023 n. 213.

113.0.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il TITOLO VIII aggiungere il seguente:

"TITOLO VIII-bis - MISURE IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE

«Art. 113-bis

(Misure per il completamento della linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino e della realizzazione della linea 2 della Metropolitana di Torino)

1. È autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032 per il completamento Metropolitana Automatica di Torino e della realizzazione della linea 2 della Metropolitana di Torino)

2. Agli oneri derivanti dalla precedente disposizione si provvede a valere sulle maggiori entrate della disposizione di cui all'articolo 31-bis della presente legge.

Conseguentemente dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis

(Eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi)

1. Al fine di assicurare la coerenza della finanza pubblica con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e decarbonizzazione, a decorrere dall'anno 2026 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032.

113.0.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il TITOLO VIII aggiungere il seguente:

"TITOLO VIII-bis - MISURE IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE

Art. 113-bis - Misure per l'edilizia residenziale pubblica

1. Al fine di aumentare la disponibilità di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale prioritariamente tramite il recupero di immobili pubblici inutilizzati o l'acquisto da parte degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica e dei comuni, di alloggi da destinare alle famiglie nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggio erp o per il passaggio da casa a casa per famigli con sfratto esecutivo, è istituito presso il ministero delle infrastrutture e trasporti un fondo con una dotazione iniziale pari a 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Conseguentemente:

allo stato di previsione del Ministero della difesa, missione 1, programma 1.10, apportare le seguenti variazioni:

2026:	2027:	2028:
CP: - 1.000.000.000; 1.000.000.000;	CP: - 1.000.000.000	CP: -
CS: - 1.000.000.000; 1.000.000.000;	CS: - 1.000.000.000	CS: -

allo stato di previsione del Ministero della difesa, missione 1, programma 1.5, apportare le seguenti variazioni:

2026:	2027:	2028:
CP: - 1.000.000.000; 1.000.000.000;	CP: - 1.000.000.000	CP: -
CS: - 1.000.000.000; 1.000.000.000;	CS: - 1.000.000.000	CS: -

113.0.12

PAITA, RENZI, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 113-bis **(Italia Sicura)**

1. Al fine di affrontare le situazioni di criticità ambientale delle aree urbanizzate del territorio nazionale interessate da fenomeni di esondazione e di alluvione, il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.

303, istituisce la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, di seguito denominata « Struttura », incardinata nel Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con compiti di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo in ordine alle funzioni di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di prevenzione o di messa in sicurezza nell'ambito delle materie relative al contrasto del dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo e in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse disponibili per le finalità sopraindicate, in base a linee di finanziamento nazionali ed europee, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi comunque finalizzati ad ovviare al dissesto idrogeologico ed alla realizzazione degli interventi connessi.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, in deroga all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede che la Struttura operi fino al 31 dicembre 2026.

3. La Struttura presenta ogni anno al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sulle attività svolte nonché sulle strategie e sui progetti elaborati nell'ambito delle proprie competenze. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette entro trenta giorni la relazione alle Camere.

4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, è sostituito dal seguente:

« 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita le funzioni in materia di contrasto del dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri, ferme restando le funzioni di coordinamento interministeriale proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

5. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro della transizione ecologica,» sono inserite le seguenti: «di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche»;

b) al terzo periodo, dopo le parole «dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa» sono inserite le seguenti: «con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche e».

6. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole «del Ministro della transizione ecologica» sono inserite le seguenti: «di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche»;

b) al decimo periodo, dopo le parole «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «sentita la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche,».

7. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito il Fondo contro il dissesto idrologico, con una dotazione iniziale di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»

113.0.13

BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Istituzione dell'Osservatorio nazionale degli incidenti di caccia)

1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione con il Ministero della salute e il Ministero dell'interno, l'Osservatorio nazionale degli incidenti di caccia, di seguito denominato "Osservatorio", quale struttura permanente incaricata della raccolta, analisi, monitoraggio, pubblicazione e diffusione dei dati relativi agli incidenti verificatisi nel contesto dell'esercizio dell'attività venatoria su tutto il territorio nazionale, al fine di garantire trasparenza, prevenzione, sicurezza pubblica e tutela della salute.

2. Ai fini del presente articolo, per "incidenti di caccia" si intendono:

a) eventi lesivi o mortali occorsi durante l'esercizio dell'attività venatoria o a causa di essa, anche al di fuori degli orari ovvero delle stagioni di caccia consentiti dalle vigenti disposizioni in materia;

b) episodi che coinvolgano soggetti terzi, animali domestici, fauna selvatica o mezzi e beni, pubblici o privati, direttamente o indirettamente connessi a condotte venatorie;

3. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:

a) raccoglie e archivia sistematicamente i dati relativi agli incidenti di caccia, suddivisi per regione, provincia, comune, periodo dell'anno, tipologia di caccia esercitata, arma utilizzata, modalità dell'evento e profilo dei soggetti coinvolti;

b) analizza i dati rilevati, anche mediante strumenti statistici, epidemiologici e geospaziali, al fine di identificare fattori ricorrenti e di rischio, tendenze temporali e zone di maggiore incidenza;

c) pubblica, con cadenza trimestrale, rapporti aggiornati, disponibili e consultabili pubblicamente, accessibili attraverso un portale web dedicato e interoperabile con i sistemi informativi ambientali e sanitari nazionali;

d) elabora un rapporto annuale sull'incidentalità venatoria, contenente indicazioni tecniche, raccomandazioni operative e proposte normative, da trasmettere al Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 30 giugno di ogni anno;

e) promuove studi, ricerche e campagne di prevenzione, anche in collaborazione con enti pubblici, università, istituti scientifici, enti del terzo settore, associazioni ambientaliste e venatorie.

4. Ai fini della piena funzionalità dell'Osservatorio:

a) le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le Aziende sanitarie locali, i presidi ospedalieri, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, le autorità giudiziarie, i corpi e servizi di polizia regionale o provinciale o delle città metropolitane, le prefetture e le questure, nonché le ulteriori autorità coinvolte per quanto di competenza, sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, entro sette giorni lavorativi dalla conoscenza del fatto, ogni dato, notizia, segnalazione o referto medico-legale riferibile ad un incidente di caccia, anche ove non sia intervenuta formale denuncia;

b) l'ISPRA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano collaborano con l'Osservatorio nella definizione dei criteri di rilevazione e analisi dei dati, assicurando il necessario supporto tecnico-scientifico;

c) le associazioni venatorie e ambientaliste riconosciute a livello nazionale possono trasmettere segnalazioni, rapporti, elementi documentali e ogni informazione utile all'attività dell'Osservatorio, anche mediante protocolli d'intesa.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri della salute e dell'interno, sono adottate le disposizioni regolamentari necessarie a definire la composizione e il funzionamento

dell'Osservatorio; stabilire le modalità tecniche per la raccolta, trasmissione, gestione, protezione e pubblicazione dei dati; disciplinare l'accesso pubblico alla banca dati e la trasparenza delle informazioni; prevedere misure di tutela della riservatezza dei dati personali e sensibili, in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio non comporta compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, nel limite di 500.000 mila euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

113.0.14

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione nelle attività venatorie e di controllo faunistico)

1. Al fine di rafforzare le misure di prevenzione e sicurezza nello svolgimento delle attività di caccia e di controllo faunistico, a decorrere dalla stagione venatoria 2026-2027 è fatto obbligo ai cacciatori di indossare pettorine ad alta visibilità, recanti in modo leggibile il relativo numero del porto d'armi nominativo.

2. La pettorina di cui al comma 1 deve essere indossata per l'intera durata dell'attività venatoria o di controllo, anche durante gli spostamenti all'interno dell'area di caccia, in modo da garantire la massima visibilità ai fini della sicurezza collettiva.

3. Nel rispetto delle norme vigenti in materia di benessere e tutela degli animali impiegati nell'attività venatoria, è fatto obbligo di dotare i cani utilizzati nell'esercizio dell'attività venatoria di coperture ad alta visibilità, idonee a garantirne l'individuazione a distanza. Per i cani impiegati nella caccia al cinghiale, è altresì obbligatoria la dotazione di copertura protettiva antiproiettile.

4. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono a garantire il rispetto delle

disposizioni di cui al presente articolo. Per le relative finalità di controllo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

113.0.15

NATURALE, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Sistema di restituzione dei bossoli di cartucce sparate, destinate all'attività venatoria)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti derivanti dall'attività venatoria e di favorire il riutilizzo dei materiali composti post-consumo, dalla data di entrata in vigore della presente legge, è introdotto, in via sperimentale e su base volontaria del singolo esercente, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per i bossoli delle cartucce sparate, destinate all'attività venatoria.

2. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini del comma 1, al momento dell'acquisto delle cartucce da caccia o dei bossoli da ricarica con o senza innesco, l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dei bossoli delle cartucce sparate.

4. Con regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo. Con il medesimo regolamento sono determinate le forme di incentivazione e le loro modalità di applicazione nonché i valori delle singole tipologie di cartucce sparate e restituite.

5. Al termine della fase sperimentale, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le categorie interessate, il sistema del vuoto a rendere di cui al presente articolo può essere reso permanente, con i necessari adeguamenti normativi.

6. I comuni possono promuovere apposite convenzioni con i rivenditori per l'installazione di contenitori di raccolta differenziata delle cartucce da caccia o dei bossoli da ricarica con o senza innesco, rivenuti su terreni pubblici e privati e conferiti dai cittadini. I regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti urbani possono, altresì, prevedere forme di incentivazione per favorire la corretta raccolta differenziata delle cartucce da caccia.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

113.0.20

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 113-bis.

(Fondo per la depavimentazione e permeabilità dei suoli)

1. Al fine di contrastare i fenomeni alluvionali e aumentare la permeabilità dei suoli delle aree urbanizzate, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, è istituito un fondo con la dotazione di 25 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2026-2028 per progetti di depavimentazione di strade a forte vocazione pedonale, circondate da giardini e aree verdi, caratterizzate dalla presenza di scuole, ospedali, strutture museali e ricreative.

2. Possono accedere ai fondi di cui al comma 1, i comuni con popolazione superiore ai 50 mila residenti, secondo le ultime rilevazioni ISTAT.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2026:-25.000.000;
2027:-25.000.000;
2028:-25.000.000.

113.0.23

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Misure per la tutela della pubblica sicurezza e la prevenzione di incidenti durante l'attività venatoria)

1. Al fine di garantire la tutela della pubblica sicurezza e di prevenire il verificarsi di incidenti nel corso dell'attività venatoria, gli organi di vigilanza venatoria di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e, nello svolgimento della vigilanza venatoria, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e il personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, sono dotati di dispositivi di rilevazione del tasso alcolemico (alcol test).

2. Il personale di vigilanza di cui al comma 1 è autorizzato ad effettuare, nei confronti dei soggetti che esercitano l'attività venatoria, verifiche del tasso alcolemico mediante l'utilizzo dei dispositivi di cui al comma 1, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata della presente legge.

3. In caso di accertamento di un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dall'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano le disposizioni ivi contenute.

4. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, disciplinano le modalità operative e organizzative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

113.0.33

FREGOLENT, PAITA, ENRICO BORGHI, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 113-bis

*(Proroga all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91)*

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6-bis:

1. al primo periodo, le parole: «al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026»;

2. alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «; per ciascun stato di avanzamento dei lavori, contabilizzato nel 2026, l'importo derivante dall'applicazione dei prezziari è determinato compensando le variazioni, in aumento o in diminuzione, calcolate in relazione ai singoli prezzi rendicontati nello stesso, fermo restando che tale importo non può complessivamente determinare compensazioni negative rispetto ai prezzi oggetto di aggiudicazione»;

3. al secondo periodo, le parole: «I maggiori importi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli eventuali maggiori importi»;

4. al quarto periodo, le parole: «Gli eventuali minori importi» sono premesse le seguenti: «Relativamente al 2025,»;

5. al sesto periodo, le parole: «per gli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026»;

6. all'ultimo periodo, le parole: «ed entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025 ed entro il 31 gennaio 2026 per l'anno 2026».

b) al comma 6-ter, al primo periodo, le parole: «e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione di quelle relative alla stessa annualità contabile di quella di eventuale accesso al Fondo di cui al comma 7,» e le parole: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026»;

c) al comma 8, al primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026» e all'ultimo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026»;

d) al comma 12, al secondo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

2. Al relativo onere, pari a 200 milioni di euro nel 2026 e 100 milioni nel 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente, previsti alla Tabella A, allegata alla presente legge.

113.0.34

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 113-bis *(Proroga Dl "Aiuti)*

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 bis:

1) al primo periodo, le parole: "al 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2026";

2) alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "; per ciascun stato di avanzamento dei lavori, contabilizzato nel 2026, l'importo derivante dall'applicazione dei prezziari è determinato compensando le variazioni, in aumento o in diminuzione, calcolate in relazione ai singoli prezzi rendicontati nello stesso, fermo restando che tale importo non può complessivamente determinare compensazioni negative rispetto ai prezzi oggetto di aggiudicazione";

3) al secondo periodo, le parole: "I maggiori importi" sono sostituite dalle seguenti: "Gli eventuali maggiori importi";

4) al quarto periodo, alle parole "Gli eventuali minori importi", sono premesse le seguenti: "Relativamente al 2025,";

5) al sesto periodo, le parole "per gli anni 2023, 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026";

6) all'ultimo periodo, le parole: "ed entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: ", entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025 ed entro il 31 gennaio 2026 per l'anno 2026".

b) al comma 6-ter, primo periodo, le parole "e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione di quelle relative alla stessa annualità contabile di quella di eventuale accesso al Fondo di cui al comma 7," nonché le parole "dal 1° gennaio 2023

al 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026";

c) al comma 8, primo periodo, le parole: "Fino al 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2026; nonché, all'ultimo periodo, le parole "dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026";

d) al comma 12, secondo periodo, le parole "fino al 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2026".

2. Al relativo onere, pari a 200 milioni di euro nel 2026 e 100 milioni nel 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente, previsti alla Tabella A, allegata alla presente legge.

113.0.36

IRTO, MANCA, FINA, BASSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 113-bis

(Proroga dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 bis:

1) al primo periodo, le parole: "al 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2026";

2) alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "; per ciascun stato di avanzamento dei lavori, contabilizzato nel 2026, l'importo derivante dall'applicazione dei prezziari è determinato compensando le variazioni, in aumento o in diminuzione, calcolate in relazione ai singoli prezzi rendicontati nello stesso, fermo restando che tale importo non può complessivamente determinare compensazioni negative rispetto ai prezzi oggetto di aggiudicazione";

3) al secondo periodo, le parole: "I maggiori importi" sono sostituite dalle seguenti: "Gli eventuali maggiori importi";

4) al quarto periodo, alle parole "Gli eventuali minori importi" sono premesse le seguenti: "Relativamente al 2025,";

5) al sesto periodo, le parole "per gli anni 2023, 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026";

6) all'ultimo periodo, le parole: "ed entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: ", entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025 ed entro il 31 gennaio 2026 per l'anno 2026".

b) al comma 6-ter, al primo periodo, le parole "e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione di quelle relative alla stessa annualità contabile di quella di eventuale accesso al Fondo di cui al comma 7," nonché le parole "dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026";

c) al comma 8, al primo periodo, le parole: "Fino al 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2026; nonché, all'ultimo periodo, le parole "dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026";

d) al comma 12, al secondo periodo, le parole "fino al 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2026".»

Conseguentemente:

- *all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027"*

- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 100.000.000;

2027: - 100.000.000;

2028: - --;

Art. 114

114.0.1

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"114-bis

(Mappatura dei rifugi climatici nei comuni superiori ai 15 mila abitanti)

1. Al fine di fronteggiare e mitigare le forti ondate di calore e le avverse condizioni meteorologiche dovute alle elevate temperature durante la stagione estiva sono stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 in favore dei comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti per la mappatura dei cosiddetti rifugi climatici, luoghi di ristoro che siano freschi, con accesso all'acqua e con possibilità di ripararsi dal caldo, individuati in spazi liberamente accessibili che offrono riparo dal calore estremo pur mantenendo le loro regolari funzioni. Le modalità di erogazione e utilizzo dei fondi sono stabiliti con decreto del Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare di concerto con il Ministro dell'interno da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

114.0.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 114-bis

(Finanziamento di opere idrauliche nella Regione Sardegna)

1. Al fine di garantire la sicurezza, la resilienza e l'efficienza del sistema idrico multisettoriale regionale, è autorizzata la spesa complessiva di euro 468.000.000,00 per il finanziamento di interventi da realizzare nel territorio della Regione Sardegna, così articolata:

- a) euro 295.000.000,00 per la realizzazione di nuove interconnessioni tra bacini idrografici, finalizzate al miglioramento della flessibilità del sistema idrico multisettoriale regionale;
- b) euro 42.500.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria sulle dighe esistenti, volti a garantire il mantenimento delle quote di invaso

autorizzate e a rimuovere le limitazioni di invaso connesse alle esigenze di sicurezza;

c) euro 129.000.000,00 per interventi di efficientamento, manutenzione straordinaria e ottimizzazione del sistema di distribuzione delle risorse idriche multisettoriali sull'intero territorio regionale;

d) euro 1.500.000,00 per la redazione di studi di fattibilità e progettazione finalizzati alla realizzazione di nuovi sistemi di accumulo della risorsa idrica.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite dallo Stato alla Regione Sardegna, che provvede alla programmazione, attuazione e rendicontazione degli interventi nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di contabilità regionale.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di erogazione e monitoraggio delle risorse di cui al comma 1.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 468 milioni per l'anno 2026, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, una minore spesa complessiva quantificata per l'anno 2026 in 468 milioni."

114.0.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 114-bis

(Interventi per la viabilità locale della Regione Sardegna)

1. Al fine di ridurre il divario infrastrutturale esistente tra la Regione Sardegna e il resto del territorio nazionale, è istituito un contributo finanziario straordinario statale destinato al miglioramento della viabilità locale e provinciale sarda, da realizzarsi in collaborazione con la Regione medesima.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate alla realizzazione di un primo piano di interventi prioritari aventi ad oggetto:

a) la messa in sicurezza della rete viaria locale e provinciale, per un importo complessivo di euro 250.000.000;

b) la manutenzione straordinaria e ordinaria della rete viaria provinciale, per un importo complessivo di euro 180.000.000.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Regione Sardegna, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi finanziabili, le modalità di erogazione delle risorse e le procedure di monitoraggio e rendicontazione.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 430.000.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

114.0.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 114-bis

(Contributo dello Stato alla Regione Sardegna per il completamento delle opere integrative dell'Accordo di Programma Quadro "Progetti di Valorizzazione e Tutela del Compendio Molentargius, Saline, Litorali")

1. Al fine di garantire il completamento delle opere integrative previste dall'Accordo di Programma Quadro "Progetti di Valorizzazione e Tutela del Compendio Molentargius, Saline, Litorali", sottoscritto, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026 a titolo di contributo straordinario dello Stato alla Regione autonoma della Sardegna.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, ambientali e di riqualificazione connessi alla valorizzazione e tutela del compendio naturale e paesaggistico del Parco regionale Molentargius-Saline-Litorali, nonché al completamento delle opere già programmate e finanziate in attuazione del medesimo Accordo di Programma Quadro.

3. Il contributo è erogato alla Regione autonoma della Sardegna previa presentazione, al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un cronoprogramma dettagliato degli interventi da completare e del relativo piano finanziario aggiornato, approvato con deliberazione della Giunta regionale.

4. Il Dipartimento per le politiche di coesione, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, esercita le funzioni di monitoraggio e verifica sull'attuazione degli interventi finanziati ai sensi del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 115

115.2

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2:

1) dopo le parole: "è posto" è inserita la seguente: "esclusivamente";

2) le parole: "in assenza della richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome di cui al comma 5 e" sono soppresse;

3) le parole "28 febbraio 2026" sono sostituite dalle parole "15 aprile 2026";

b) al comma 3:

1) dopo le parole: "e dell'accollo" sono inserite le seguenti: "liberatorio";

2) dopo le parole: "versano annualmente all'entrata del bilancio dello Stato" sono inserite le seguenti: ", quale contributo alla finanza pubblica,";

3) le parole "28 febbraio 2026" sono sostituite dalle parole "15 aprile 2026";

4) le parole: "ripartiti tra le regioni, in misura pari ai minori oneri, per le stesse, derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2" sono soppresse;

5) è aggiunto, infine, il seguente periodo: "In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il termine di cui al secondo periodo se ne prescinde e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze determina gli importi ripartiti tra le regioni in misura pari ai minori oneri, per le stesse, derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2.";

c) al comma 5:

1) le parole "Su richiesta della Conferenza delle Regioni e delle province autonome," sono soppresse;

2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) dal 2026 al 2030, le Regioni Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Veneto possono, in sede di autocoordinamento, cedere o acquisire quote di utilizzo del risultato di amministrazione non superiori al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a), incrementato di 404.000.000 euro dal 2027 al 2051 e degli importi individuati dall'allegato V. Entro il 30 giugno di ciascun anno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le quote di utilizzo del risultato di amministrazione, da applicare per l'esercizio in corso;"

3) alla lettera f) è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Nel caso in cui le Regioni rispettino, complessivamente, i limiti previsti dalle lettere da a) ad e), non si applicano le disposizioni di cui alla presente lettera.";

d) l'allegato V è sostituito dal seguente:

Regioni	Incremento utilizzo annuale avanzo dal 2026 al 2030
Campania	58.200.000,00
Veneto	78.200.000,00
Emilia Romagna	30.200.000,00
Lazio	57.600.000,00
Toscana	10.200.000,00
Totale	234.400.000,00

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Gli oneri, in termini di fabbisogno e indebitamento, derivanti dal presente articolo, sono pari a 60 milioni di euro nel 2026, a 133,1 milioni di euro nel 2027, a 202,5 milioni di euro nel 2028, a 230,6 milioni di euro nel 2029, a 234,4 milioni di euro nel 2030, a 174,4 milioni di euro nel 2031, a 101,3 milioni di euro nel 2032, a 31,9 milioni di euro nel 2033 e a 3,8 milioni di euro nel 2034.".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente emendamento pari a 29,3 milioni di euro nel 2026, a 64,9 milioni di euro nel 2027, a 98,8 milioni di euro nel 2028, a 112,5 milioni di euro nel 2029, a 114,4 milioni di euro nel 2030, a 85,1 milioni di euro nel 2031, a 49,5 milioni di euro nel 2032, a 15,6 milioni di euro nel 2033 e a 1,9 milioni di euro nel 2034, per un totale per gli anni dal 2026 al 2034, di complessivi euro 572 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione, anno per anno, del Fondo per la copertura delle leggi di carattere permanente recanti oneri a carico del bilancio dello Stato, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - Missione "Fondi da ripartire", Programma "Fondi di riserva e speciali", per un importo pari a 29,3 milioni di euro nel 2026, a 64,9 milioni di euro nel 2027, a 98,8 milioni di euro nel 2028, a 112,5 milioni di euro nel 2029, a 114,4 milioni di euro nel 2030, a 85,1 milioni di euro nel 2031, a 49,5 milioni di euro nel 2032, a 15,6 milioni di euro nel 2033 e a 1,9 milioni di euro nel 2034, per un totale per gli anni dal 2026 al 2034, per complessivi euro 572 milioni.

115.5

MANCA, PARRINI, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"7-bis. I Comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti in disavanzo di amministrazione e con incidenza del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 non inferiore al 30% del disavanzo complessivo e non inferiore al 30% della somma delle spese correnti e delle spese per rimborso prestiti, come risultanti con riferimento al medesimo rendiconto sulla base delle informazioni raccolte nella BDAP al 31 gennaio 2026, possono accedere alle disposizioni di cui al comma 2 e seguenti. Le modalità di applicazione della disposizione di cui al primo periodo sono determinate con decreto del Ministero dell'interno, previo parere della Conferenza stato Città e autonomie locali, da emanarsi entro il 31 marzo 2026, con particolare riguardo agli obblighi e limiti concernenti l'utilizzo del risultato di amministrazione, di cui al comma 5, facendo comunque salvi gli spazi di maggior utilizzo derivanti dall'articolo 119, comma 2."

Conseguentemente

all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027"

dopo l'articolo 132 inserire il seguente: "Art. 132-bis - 1. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 200 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028."

115.6

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 7, aggiungere in fine il seguente:

"7-bis. I Comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti in disavanzo di amministrazione e con incidenza del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 non inferiore al 30% del disavanzo complessivo e non inferiore al 30% della somma delle spese correnti e delle spese per rimborso prestiti, come risultanti con riferimento al medesimo rendiconto sulla base delle informazioni raccolte nella BDAP al 31 gennaio 2026, possono accedere alle disposizioni di cui al comma 2 e seguenti. Le modalità di applicazione della disposizione di cui al primo

periodo sono determinate con decreto del Ministero dell'interno, previo parere della Conferenza stato Città e autonomie locali, da emanarsi entro il 31 marzo 2026, con particolare riguardo agli obblighi e limiti concernenti l'utilizzo del risultato di amministrazione, di cui al comma 5, facendo comunque salvi gli spazi di maggior utilizzo derivanti dall'articolo 119, comma 2.".

115.350

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 7-bis aggiungere il seguente:

"7-ter. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 sono oggetto di confronto, almeno due volte all'anno, tra lo Stato e le Regioni interessate, in sede di Conferenza Permanente per la Finanza Pubblica, dei cui esiti il Governo dovrà tener conto in occasione delle sessioni di bilancio.

115.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 115-bis.

(Interventi di riduzione delle servitù militari in Sardegna e di bonifica ambientale dei territori interessati)

1. Al fine di riequilibrare fra le regioni la distribuzione dei territori gravati dalle servitù militari, favorirne la riconversione economica, sociale e ambientale, nonché di promuovere progetti di sviluppo locale sostenibile nelle aree colpite da crisi industriali e ambientali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un apposito "Fondo per la riconversione delle servitù militari e la bonifica ambientale dei territori interessati".

2. Il Fondo è destinato a finanziare:

a) interventi di dismissione delle servitù militari in Sardegna nella misura minima del trenta per cento, riconversione delle aree e delle infrastrutture dismesse o ridimensionate dall'amministrazione della difesa, mediante programmi di riutilizzo produttivo, culturale, turistico o ambientale;

b) progetti di sviluppo locale promossi da enti territoriali, università, centri di ricerca e imprese, volti alla valorizzazione sostenibile dei siti liberati da servitù militari;

c) interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza delle aree compromesse da attività militari pregresse;

d) iniziative di formazione e riconversione professionale per i lavoratori e le comunità coinvolte.

3. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

4. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di funzionamento del Fondo, i criteri di selezione dei progetti, le procedure di monitoraggio e le modalità di coordinamento con le regioni e gli enti locali interessati.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero della difesa - Missione 1 "Difesa e sicurezza del territorio", Programma 1.5 "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari e infrastrutturali", apportare le seguenti modifiche:

2026: 2027: 2028:

CP: - 100.000.000; CP: - 100.000.000; CP: - 100.000.000

CS: - 100.000.000; CS: - 100.000.000; CS: - 100.000.000

115.0.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 115-bis.

(Comitato paritetico per il riconoscimento della condizione di insularità della Sardegna)

1. In considerazione della condizione di insularità della Sardegna, che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale, e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale della regione Sardegna 13 aprile 2017, n. 5, ai fini dell'istruttoria necessaria per l'attuazione della procedura del riconoscimento in sede europea della predetta condizione finalizzata alla definizione di sistemi di aiuto già previsti per le regioni ultra-periferiche di altri Stati membri dell'Unione europea è istituito un Comitato istruttore paritetico Stato-regione.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2026: -100.000;

2027: -100.000;

2028: -100.000.

115.0.3

NICITA

Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

«Art. 115-bis

(Manutenzione straordinaria della Funivia di Erice)

1. Al fine di garantire l'operatività della Funivia di Erice e la verifica dei tempi e delle risorse previsti per la manutenzione straordinaria, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Presidente della Regione Sicilia, istituisce entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, un tavolo tecnico di monitoraggio la cui istruttoria viene completata entro i due mesi successivi, dandone comunicazione al Parlamento. Dalla presente disposizione non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 116

116.0.1 (testo 2)

LOREFICE, DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 116-bis

(Destinazione delle aliquote relative a giacimenti nel mare territoriale)

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. A partire dal 1° gennaio 2024,

l'aliquota in valore di cui all'articolo 19, in considerazione della specificità territoriale, è per il 55% corrisposta alla regione Siciliana.".»

Art. 117

117.2

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 751 le parole «e 2027» sono sostituite dalle parole ", 2027 e 2028", le parole "Per il solo anno di imposta 2025" sono sostituite dalle parole "Per gli anni d'imposta 2025 e 2026" e le parole "15 aprile 2025" sono sostituite dalle parole "15 aprile 2025 e 2026"

b) al comma 752, le parole «e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «, 2027 e 2028». "

117.3

PIRRO, DAMANTE

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 751 le parole «e 2027» sono sostituite dalle parole ", 2027 e 2028", le parole "Per il solo anno di imposta 2025" sono sostituite dalle parole "Per gli anni d'imposta 2025 e 2026" e le parole "15 aprile 2025" sono sostituite dalle parole "15 aprile 2025 e 2026"

b) al comma 752, le parole «e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «, 2027 e 2028». ".

117.0.5

Aurora FLORIDIA, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

Dopo l'art. 117, è inserito il seguente articolo:

«Art. 117-bis

(Incremento del fondo per lo sviluppo sostenibile delle aree interne, montane e periferiche)

1. Al fine di promuovere una concreta e diffusa azione di sviluppo sostenibile, equo e inclusivo nelle aree interne, montane e periferiche, e per favorire la tutela e il ripristino del loro elevato valore paesaggistico, ecologico e culturale, il fondo di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per l'anno 2027.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

117.0.9

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 117-bis

(Fondo per la rinascita economica e sociale della Sardegna)

1. In attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, lo Stato, con il concorso della regione Sardegna, predispone un piano organico straordinario e aggiuntivo degli interventi necessari al fine di conseguire l'obiettivo contestuale dello sviluppo economico e del progresso sociale della Sardegna, di seguito denominato «Piano». Per il finanziamento di progetti di ricerca funzionali alla redazione del piano, aventi ad oggetto l'approfondimento delle dinamiche e delle criticità della Regione Sardegna in ambito economico, industriale, produttivo, ambientale, culturale, sociale nonché in materia di trasporti e di ricerca e sviluppo, purché siano finalizzati alla ricerca di soluzioni innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un fondo denominato "Fondo per la rinascita economica e sociale

della Sardegna", con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il piano ha una durata almeno decennale ed è attuato dalla Regione. Per la deliberazione del Piano è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un comitato interministeriale composto dai Ministri competenti in materia di sviluppo economico, di coesione sociale e per le politiche europee, e integrato in via permanente dal presidente della regione Sardegna nonché, in relazione ai differenti interventi settoriali, dai Ministri interessati. Ai componenti del comitato interministeriale e agli eventuali osservatori che partecipano alle riunioni non spettano gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati e rimborsi per le spese di missioni. Lo schema di piano è approvato dal consiglio regionale.

3. I programmi attuativi annuali e pluriennali del Piano sono approvati dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale. I programmi sono redatti in funzione della migliore integrazione degli interventi con quelli di derivazione regionale, nazionale ed europea ordinariamente previsti aventi analoghe finalità.

4. Il comitato interministeriale di cui al comma 2 presenta annualmente al Parlamento e al consiglio regionale della Sardegna una relazione sullo stato di attuazione del piano con la specifica indicazione dei risultati conseguiti, delle eventuali criticità riscontrate, nonché delle proposte idonee al loro superamento. In ordine ai profili finanziari, la relazione indica la congruità degli stanziamenti in essere rispetto ai fini proposti e, nel caso di insufficienza, le modalità mediante le quali potervi fare fronte nel tempo, in ragione dei risultati progressivamente raggiunti. La relazione riferita all'anno in corso deve indicare le modalità di prosecuzione in via continuativa dell'intervento statale e dell'Unione europea per l'anno successivo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

117.0.11

CROATTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 117-bis

(Assegnazione di un contributo per il passaggio di regione)

1. In attuazione della legge 28 maggio 2021, n. 84 con la quale i comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio sono distaccati dalla regione Marche e sono aggregati alla regione Emilia Romagna in virtù della collocazione territoriale e dei peculiari legami storici economici e culturali con i comuni limitrofi della medesima provincia, al fine di fronteggiare i costi sostenuti per le procedure amministrative inerenti il distacco, ai comuni di cui al presente comma, si riconosce un contributo pari a 10 milioni di euro da ripartire in parti uguali tra i medesimi comuni, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

117.0.16

MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 117-bis

(Fondo per Indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210)

1. Al fine di concorrere agli oneri sostenuti dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse Regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il fondo di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 174 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Il fondo è ripartito tra le Regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di una proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento tenendo conto del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.

2. A decorrere dall'anno 2027 il fondo di cui al comma 1 confluisce tra i trasferimenti da sopprimere di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68."

Consequentemente la dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 134 è ridotta di 174 milioni di euro per l'anno 2026 e le risorse di cui all'articolo 62, comma 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 sono ridotte di 174 milioni di euro a decorrere dal 2027.

Art. 118

118.2

MANCA, PARRINI, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis Al termine del paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 è inserito il seguente periodo:

"Ferre restando le procedure previste dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sottosoglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;

b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva. Nell'esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.".

Conseguentemente:

all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"

118.4

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Sopprimere il comma 3

118.5

IRTO

Sopprimere il comma 3

118.7

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Al comma 3, capoverso 2-bis, sostituire le parole: "ad AMCO-Asset management company S.p.A." con le seguenti: "mediante procedura di evidenza pubblica ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"

Conseguentemente, al medesimo comma 3, sopprimere i capoversi da 2-quater a 2-undecies

118.8

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Al comma 3, capoverso 2-bis, sostituire le parole: "ad AMCO-Asset management company S.p.A." con le seguenti: "mediante procedura competitiva tra i soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"

Conseguentemente, al medesimo comma 3, sopprimere i capoversi da 2-quater a 2-undecies

118.10

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Al comma 3, capoverso 2-sexies, sostituire le parole da: "può costituire" fino alla fine del capoverso, con le seguenti: "provvede con le proprie dotazioni finanziarie e di organico"

Conseguentemente, al medesimo comma 3:

- sopprimere il capoverso 2-septies;*
 - al capoverso 2-octies, sostituire le parole da: "si avvale" fino alla fine del capoverso, con le seguenti: "provvede con le proprie dotazioni finanziarie e di organico"*
 - sopprimere i commi 2-nonies e 2-decies*
-

118.11

IRTO

Al comma 3, capoverso "2-sexies", sostituire il secondo periodo con il seguente: «I patrimoni destinati possono essere costituiti entro il limite del 10 per cento del patrimonio netto della società; il superamento è consentito previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la funzione di vigilanza di cui al comma 2-duodecies, sulla base di criteri di sostenibilità finanziaria, assenza di conflitti di interesse e tutela della liquidità degli enti affidanti.».

118.12

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Al comma 3, sopprimere il capoverso 2-septies

118.13

IRTO

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il capoverso "2-septies" con i seguenti:* «2-septies. Gli enti locali possono avvalersi di AMCO in qualità di soggetto attuatore, su base facoltativa e previa convenzione con l'ente affidante, per lo svolgimento di attività di supporto tecnico-organizzativo, di coordinamento e di centrale di committenza ai sensi del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nonché per l'implementazione di piattaforme e servizi digitali funzionali alla riscossione delle entrate.

2-septies.1. La titolarità delle funzioni autoritative e l'adozione degli atti di riscossione coattiva restano in capo all'ente locale ovvero ai soggetti affidatari selezionati ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. AMCO, quale soggetto attuatore, non esercita poteri autoritativi salvo quanto previsto al comma 2-decies e, in tal caso, esclusivamente nei limiti e per la durata stabiliti dalla convenzione, nel rispetto dei principi di proporzionalità e temporaneità.

2-septies.2. La convenzione, approvata sulla base di schema-tipo adottato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, definisce oggetto, durata (comunque non superiore a trentasei mesi), livelli minimi di servizio, tempi massimi di riversamento, indicatori di

qualità, presidi di trasparenza e vigilanza, regole sui conflitti di interesse e clausole risolutive per inadempimento.

2-septies.3. AMCO assicura separazione organizzativa e dei sistemi rispetto ad eventuali società del gruppo che partecipino alle procedure di cui ai commi 2-octies e 2-nonies; è in ogni caso vietato il riutilizzo dei dati per finalità estranee alle attività oggetto di convenzione e si applicano i presidi di cui al comma 2-septiesdecies.»;

b) *sostituire il comma 2-decies con il seguente*: «2-decies (Poteri esecutivi). - L'esercizio dei poteri esecutivi e cautelari è limitato ai soggetti espressamente individuati dall'ente affidante. AMCO può esercitare tali poteri solo se previsto in convenzione ai sensi del comma 2-sexies-bis, con ambito oggettivo e temporale determinato, ferma restando la priorità dei tempi di riversamento e gli obblighi di tracciabilità degli atti.».

118.16

IRTO

Al comma 3, dopo il capoverso "2-nonies" inserire i seguenti:

«2-nonies.1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, indice, con cadenza quadriennale, una procedura ad evidenza pubblica a livello nazionale, ai sensi del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per l'affidamento del ruolo di centrale di coordinamento (hub) delle attività di cui ai commi da 2-bis a 2-undecies. La procedura è aperta a tutti gli operatori economici ai sensi del citato decreto legislativo, ivi comprese amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, società a controllo pubblico, soggetti privati e associazioni rappresentative di enti locali nonché le loro società/consorzi, singolarmente o in raggruppamento. La partecipazione è subordinata al possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui agli articoli pertinenti del d.lgs. n. 36 del 2023.

2-nonies.2. L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; il punteggio tecnico, in misura non inferiore al 70 per cento, valuta, tra l'altro: indipendenza organizzativa e informativa, assenza di conflitti di interesse, capacità ICT e di interoperabilità, conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (DPIA, sicurezza, tracciabilità), tempi massimi di riversamento e presidi di qualità verso gli enti e i contribuenti. Il soggetto aggiudicatario è tenuto alla separazione organizzativa e dei sistemi rispetto ad eventuali società del gruppo che svolgano attività "a valle". È vietata la sua partecipazione, diretta o indiretta, alle procedure di cui ai commi 2-octies e 2-nonies. Il divieto si estende a controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c.

2-nonies.3. La procedura seleziona almeno due e non più di quattro soggetti in posizione paritetica; il Ministero definisce il riparto degli ambiti territoriali o dei portafogli per cluster di Comuni, assicurando rotazione e concorrenza effettiva. Sono vietati affidamenti esclusivi su base nazionale.

2-nonies.4. Prima dell'indizione, è svolta consultazione di mercato. Gli esiti, i disciplinari, gli schemi di accordo e i verbali di valutazione sono pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del Ministero. È fatto obbligo di pubblicare un rapporto annuale con indicatori su carichi, incassi netti, tempi di riversamento, costi e contenzioso per ciascun ambito.»

Conseguentemente, al comma 3, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "AMCO - Asset Management Company S.p.A." con le seguenti: "centrale di coordinamento"

118.17

IRTO

Dopo il comma 2-nonies, sono inseriti i seguenti:

«2-nonies.1. Le procedure di scelta degli operatori di cui ai commi 2-octies e 2-nonies sono obbligatoriamente suddivise in lotti territoriali e funzionali, in conformità ai principi del d.lgs. 36/2023. I lotti territoriali sono definiti su ambiti sub-regionali (almeno di dimensione provinciale o su aggregazioni di Comuni contigui) e i lotti funzionali distinguono, ove opportuno, tra attività di supporto operativo (notifica, front-office, ICT, stragiudiziale) e servizi ausiliari. È vietato l'affidamento mediante unico lotto nazionale o altro lotto di dimensione tale da precludere la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

2-nonies.2. Ciascun lotto non può eccedere, alternativamente: a) il 5 per cento del valore complessivo, su base triennale, dei crediti affidati a livello nazionale; b) la soglia demografica di 40.000 abitanti del relativo ambito. A uno stesso operatore economico, anche in forma di raggruppamento o gruppo societario, non possono essere aggiudicati lotti che comportino il superamento del 10 per cento del valore nazionale né, a livello regionale, del 20 per cento del valore regionale. È altresì vietata l'aggiudicazione di più di due lotti territorialmente contigui al medesimo operatore.

2-nonies.3. La deroga alla suddivisione in lotti è ammessa solo in via eccezionale, con motivazione puntuale ai sensi del d.lgs. 36/2023 e previo parere vincolante della funzione di vigilanza di cui al comma 2-duodecies. In nessun caso la deroga può dar luogo a un accordo quadro nazionale o a lotti di dimensione equivalente.

2-nonies.4. Prima dell'indizione delle procedure è svolta consultazione di mercato. L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; il punteggio tecnico tiene conto, in misura non inferiore al 60 per cento, di indicatori di tempi certi riscossione, qualità del servizio all'utenza, tassi di annullamento/ricorso, tracciabilità degli atti e presidio territoriale.

2-nonies.5. Gli affidatari assicurano presenza operativa nel territorio del lotto e sportelli per l'utenza. Si applica il principio di rotazione; le proroghe sono vietate, salvo il tempo strettamente necessario alla continuità del servizio e comunque non oltre sei mesi.»

118.18

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Al comma 3, sopprimere il capoverso 2-decies

118.20

IRTO

Al comma 3, dopo il capoverso "2-undecies" aggiungere i seguenti:

«2-duodecies. È istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, la funzione di vigilanza sull'attuazione dei commi da 2-bis a 2-undecies. La vigilanza esercita poteri di indirizzo, ispezione, acquisizione di atti e dati, nonché poteri di diffida e, nei casi di grave o reiterato inadempimento, dispone penalità e revoca degli affidamenti, con riassegnazione mediante procedure pubbliche e trasparenti.

2-terdecies. Gli atti adottati in esecuzione dei commi da 2-bis a 2-undecies sono tipizzati per forma, contenuto, sottoscrizione e tracciabilità. È istituito un registro elettronico degli atti e delle notifiche, con registrazione non alterabile degli accessi alle banche dati. Sono fissati tempi massimi di riversamento delle somme riscosse e livelli minimi di servizio relativi a: incassi netti, tempi di risposta al contribuente, tassi di annullamento e contenzioso; il loro mancato rispetto comporta penalità automatiche e, nei casi gravi, la revoca.

2-quattordecies. AMCO e gli operatori di cui ai commi 2-octies e 2-nonies sono tenuti a prevenire e dichiarare ogni situazione di conflitto di interesse. È vietata la partecipazione a procedure competitive di soggetti

controllati o collegati al gruppo del soggetto che svolge funzioni di selezione, coordinamento o monitoraggio, salvo dimostrata separazione organizzativa e informativa certificata da organismo indipendente; il conflitto non sanabile comporta l'esclusione.

2-quinquiesdecies. I patrimoni destinati di cui al comma 2-*sexies* sono soggetti a: a) limiti all'indebitamento e divieto di operazioni con parti correlate se non a condizioni di mercato previamente autorizzate dalla vigilanza; b) priorità dei pagamenti che colloca i versamenti ai Comuni in posizione prevalente; c) report trimestrale pubblico su carichi, incassi, costi e tempi di riverso; d) revisione indipendente annuale e controllo della Corte dei conti sulle somme di natura pubblica gestite.

2-sexiesdecies. Sono previsti: a) soglie minime di versamento con calendario certo; b) un fondo di riserva di liquidità attivabile al superamento di soglie di ritardo, con obbligo di ricostituzione; c) vincoli alle spese imputabili ai patrimoni destinati al fine di non comprimere la capacità di riverso; d) pubblicazione di indicatori sul tempo medio di incasso e sui ritardi di versamento.

2-septiesdecies. Titolare del trattamento è l'ente locale affidante, in quanto titolare del credito e delle connesse funzioni di applicazione e riscossione delle entrate. AMCO opera, per le finalità di cui ai commi da 2-*bis* a 2-*undecies*, in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle istruzioni vincolanti impartite dall'ente titolare. È esclusa la contitolarità, salvo espressa previsione di legge e previa stipula dell'accordo di cui all'articolo 26 del medesimo Regolamento. È in ogni caso vietato ad AMCO riutilizzare i dati per finalità diverse dalla riscossione dei crediti affidati, ivi compreso l'uso o l'incrocio con archivi afferenti ad altre linee di attività del gruppo. Gli operatori selezionati "a valle" ai sensi dei commi 2-*octies* e 2-*nonies* agiscono quali sub-responsabili del trattamento, nominati da AMCO con autorizzazione scritta dell'ente titolare, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679, con specifica indicazione di compiti, limiti, misure di sicurezza e obblighi di riservatezza. La base giuridica dei trattamenti è individuata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e) del Regolamento (UE) 2016/679. Sono definiti con atto dell'ente titolare: le finalità del trattamento, le categorie di dati, le banche dati pubbliche e private accessibili in elenco tassativo, le modalità di abilitazione e i tempi di conservazione, con divieto di depositi indistinti e di conservazioni ultronee rispetto alle finalità. È obbligatoria una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per l'intero perimetro di attività (articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679), predisposta dall'ente titolare con il supporto di AMCO e dei sub-responsabili; la valutazione è aggiornata in caso di modifiche rilevanti. Sono prescritte misure tecniche e organizzative adeguate, tra cui, almeno: minimizzazione dei dati, segregazione degli ambienti e delle basi informative, autenticazione forte, cifratura dei dati in transito e a riposo, registrazione non alterabile degli accessi e delle interrogazioni con conserva-

zione per un periodo predeterminato, audit indipendenti periodici e piani di cancellazione/anonimizzazione per categoria di dato. È vietato l'incrocio o il riuso dei dati trattati per la riscossione con archivi o informazioni relativi a crediti deteriorati (NPL) o ad altre attività non strettamente strumentali alla funzione esattiva; ogni trattamento per finalità diverse richiede nuova base giuridica e informativa agli interessati, ove dovuta. AMCO e i sub-responsabili designano un responsabile della protezione dei dati e tengono il registro dei trattamenti; l'ente titolare esercita il diritto di audit e riceve report periodici su accessi, incidenti, tempi di conservazione e cancellazioni. In caso di violazioni gravi o reiterate degli obblighi di cui al presente comma, l'ente titolare o l'autorità di vigilanza di cui al comma 2-*duodecies* dispongono le penalità contrattuali, la sospensione degli accessi alle banche dati e, nei casi più gravi, la revoca dell'affidamento, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e al Codice in materia di protezione dei dati personali. »

Consequentemente:

- *al comma 3, capoverso "2-undecies", dopo le parole «sono stabilite le modalità di attuazione», inserire le seguenti: «, nel rispetto dei presìdi di cui ai commi 2-duodecies a 2-septiesdecies, che costituiscono standard minimi inderogabili»;*

- *dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. - Le disposizioni di cui all'articolo 118 si applicano decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, adotta linee guida recanti standard minimi di prestazione e modelli di registro elettronico degli atti, nel rispetto dei commi 2-duodecies a 2-septiesdecies dell'articolo 2 del d.l. n. 193 del 2016».*

118.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"118-bis

(Revisione della disciplina del Fondo pluriennale vincolato per interventi di investimento di modesto valore)

All'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011, paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 è inserito, infine, il seguente periodo:

"Fermo restando le procedure previste dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sottosoglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;

b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva. Nell'esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.".

118.0.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"118-bis

(Stabilizzazione della determinazione dell'appartenenza dei Comuni alla rispettiva classe demografica)

1. Al comma 236-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la parola "soli" è soppressa e dopo le parole: "procedimenti elettorali e referendari," sono inserite le seguenti: "nonché per la determinazione e la stabilizzazione della classe demografica di appartenenza dei comuni, ai fini dell'applicazione di tutte le disposizioni legislative, regolamentari, organizzative, di status degli amministratori e finanziarie connesse, per la durata dell'intero mandato amministrativo,".

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo per gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 754, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dal-

l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.".

118.0.3

MANCA, GIORGIS, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 118-bis

(Revisione della disciplina a sostegno del potenziamento della riscossione degli enti locali)

1. Il comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

«1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto dell'esercizio precedente, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggior gettito accertato e riscosso, relativo alle somme recuperate dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di cui agli articoli 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di recupero delle entrate, anche con riferimento alle entrate patrimoniali, nonché anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 50 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Nel caso in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione, la percentuale di cui al periodo precedente è ridotta al 15 per cento ed è finalizzata ad incentivare le attività di controllo sull'operato del concessionario e di supporto alle attività del concessionario stesso eventualmente previste dall'affidamento del servizio.».

2. Sono fatti salvi i programmi di incentivazione predisposti e i relativi incentivi ordinati o erogati con riferimento agli anni 2023 e successivi, se compatibili con la disciplina di cui al comma 1.

3. I compensi connessi agli effetti dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si intendono erogabili, previa regolamentazione comunale, anche al personale amministrativo che cura il fascicolo processuale, ivi compresi i casi di gestione associata del contenzioso tributario mediante convenzione di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"

118.0.4

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 118-bis.

(Revisione della disciplina a sostegno del potenziamento della riscossione degli enti locali)

1. Il comma 1091 dell'articolo 1 della legge 145/2018 è così sostituito:

«1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto dell'esercizio precedente, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggior gettito accertato e riscosso, relativo alle somme recuperate dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di cui agli articoli 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e 1, comma 557

e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di recupero delle entrate, anche con riferimento alle entrate patrimoniali, nonché anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 50 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Nel caso in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione, la percentuale di cui al periodo precedente è ridotta al 15 per cento ed è finalizzata ad incentivare le attività di controllo sull'operato del concessionario e di supporto alle attività del concessionario stesso eventualmente previste dall'affidamento del servizio.».

2. Sono fatti salvi i programmi di incentivazione predisposti e i relativi incentivi ordinati o erogati con riferimento agli anni 2023 e successivi, se compatibili con la disciplina di cui al comma 1.

3. I compensi connessi agli effetti dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si intendono erogabili, previa regolamentazione comunale, anche al personale amministrativo che cura il fascicolo processuale, ivi compresi i casi di gestione associata del contenzioso tributario mediante convenzione di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.".

118.0.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 118-bis.

(Modifica all'articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58)

1. All'articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 4 è soppresso."
-

118.0.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 118-bis.

(Modifica all'articolo 1, comma 315, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1, comma 315, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la parola "2020", ovunque ricorra, è sostituita con la seguente "2026";
 - b) al secondo periodo, le parole "1,5 milioni", sono sostituite con le seguenti: "3 milioni".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma."

118.0.8

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 118-bis.

(Adeguamento delle modalità di calcolo e delle tariffe del canone unico patrimoniale e razionalizzazione della competenza territoriale coordinata tra gli enti)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 816, dopo le parole "di seguito denominati enti" sono inserite le seguenti: "ognuno per le strade di propria competenza";

b) al comma 819:

1) sostituire l'alinea con la seguente: "Il presupposto unico del canone è individuato per le seguenti tipologie:»;

2) alla lettera b) sopprimere le seguenti parole: "territorio comunale";

c) al comma 820, dopo le parole "del medesimo comma" sono inserite le seguenti: "anche da parte di enti diversi";

d) al comma 832:

1) dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis) diffusione di messaggi pubblicitari effettuati su aree private o comunque non occupanti il suolo di pertinenza dell'ente proprietario della strada.";

2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Gli enti possono prevedere, con deliberazione regolamentare, una riduzione tariffaria proporzionata, in ragione della mancata occupazione del suolo pubblico.".

118.0.13

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 118-bis.

(Modifiche all'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. All' articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 534, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "e di 500 milioni di euro per l'anno 2026";

b) al comma 536, la parola "2022", è sostituita con la seguente "2026";

c) al comma 537, la parola "2022", è sostituita con la seguente "2026";

d) al comma 539, la parola "2025", ovunque ricorra, è sostituita con la seguente "2030";

e) al comma 542, la parola "2022", è sostituita con la seguente "2026".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, per l'anno 2026, una minore spesa complessiva quantificata in 500 milioni di euro."

118.0.15

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 118-bis

(Contributi ai Comuni per spese in materia di bonifica in situ di acque di falda contaminate da cromo esavalente)

1. Al fine di approfondire e individuare le migliori soluzioni ambientalmente compatibili, a basso costo e replicabili su scala industriale, per la bonifica in situ di acque di falda contaminate da cromo esavalente, tramite tecnologie di biorisanamento basate sul metabolismo microbico, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito, in via sperimentale e per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un fondo denominato "Fondo biorisanamento acque sotterranee" con dotazione pari a 70 milioni di euro per l'anno 2026 e 90 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Il Fondo di cui al primo periodo è finalizzato a riconoscere, fino ad esaurimento delle risorse, un contributo ai Comuni per le spese sostenute per la bonifica dei suoli e delle acque contaminate da cromo esavalente attraverso la tecnologia del biorisanamento.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge presente legge, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.'.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2026 e 90 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»

118.0.16

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 118-bis.

(Rifinanziamento del fondo per la gestione forestale e la prevenzione del dissesto idrogeologico)

1. Il Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne, di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 141, è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-bis della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, una minore spesa complessiva annua quantificata in 30 milioni di euro."

118.0.17

RANDO

Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

«Art. 118-bis

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, per i Comuni classificati come montani, ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che presentano un saldo negativo del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), la quota di prelievo a carico del comune per alimentare il Fondo non può comunque eccedere la percentuale del cinque per cento del

gettito complessivo dell'IMU riscosso dal medesimo ente nell'anno di riferimento.

2. Presso il Ministero dell'interno è istituito un Fondo integrativo statale, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, finalizzato a compensare ai comuni di cui al comma 1 la differenza tra la quota effettivamente dovuta e il tetto massimo di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo integrativo di cui al comma 2.

118.0.18

FINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 118-bis.

(Incremento del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane)

1. Il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 è incrementato di 300 milioni a decorrere dal 2026.»

Conseguentemente:

- all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infra-

zione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

- *all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"*

118.0.19

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 118 - bis

(Rafforzamento delle misure di prevenzione incendi e lotta attiva agli incendi boschivi in Sardegna)

Al fine di garantire i servizi essenziali di prevenzione e controllo del territorio, di prevenzione incendi e lotta attiva agli incendi boschivi, di protezione civile, la Regione Sardegna e l'Agenzia Regionale Forestas, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, all'interno del Piano di cui all'articolo 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono autorizzate a derogare ai limiti della capacità assunzionale, come prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito con la legge 11 agosto 2014, n. 114, successive modifiche e integrazioni e ai limiti della spesa per il personale previsti nell'articolo 1 commi da 557 a 557 quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), ai limiti di spesa per il lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché ai limiti delle risorse disponibili per il salario accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), per le assunzioni a tempo, o a seguito di procedure di mobilità di personale effettuate o da effettuarsi nel triennio 2026 - 2028 per incrementare le dotazioni del Corpo forestale e di Vigilanza Ambientale della

Regione Sardegna, della direzione generale della protezione civile e dell'Agenzia Regionale Forestas.»

118.0.20

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"118-bis

(Contributo straordinario piccoli comuni in dissesto non ripianabile)

1. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario dei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti, che, decorsi i cinque anni dalla deliberazione dello stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, siano stati destinatari alla data del 31 dicembre 2023 delle misure straordinarie di risanamento ai sensi dell'art. 268, comma 2, di cui al predetto Testo unico, e che abbiano un debito pro capite di importo pari o superiore a euro 6.000 (seimila), è istituito un fondo con dotazione pari a 6 milioni di euro per l'anno 2026. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito sulla base dei dati contenuti nella Banca dati delle pubbliche amministrazioni con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del presente comma è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione e alla chiusura del dissesto mediante la liquidazione delle pretese creditorie e la riduzione dei debiti finanziari, anche con riferimento agli oneri da morosità.?

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2.".

118.0.21

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 118-bis

(Incremento del Fondo per il piano dei Piccoli Comuni)

1. Il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. "

118.0.22

FINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 118-bis.

(Strategia delle Green Communities)

1. Al fine di implementare la Strategia delle Green Communities è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2026 da ripartire tra le regioni per il finanziamento delle proposte non finanziate presenti nella graduatoria relative all'Avviso pubblico del 30 giugno 2022 a valere sul PNRR, Missione 2 - Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 - Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green Communities. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono ripartite, previa intesa con la Conferenza Unificata, le risorse di cui al presente comma."

Conseguentemente,

- all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"

-dopo l'articolo 132 inserire il seguente: "Art. 132-bis - 1. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 210 milioni di euro per l'anno 2026."

118.0.23

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 118-bis

*(Implementazione del fondo previsto dal PNRR per
il finanziamento strategia delle Green Communities)*

1. Le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui alla Missione 2 - Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 - Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 "Green Communities," sono incrementate di 300 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. "

118.0.24

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 118-bis

(Modifica in tema di trasferimento dei terreni agricoli di minor valore)

1. L'autenticazione della sottoscrizione degli atti aventi ad oggetto l'alienazione di terreni agricoli esenti dall'imposta municipale unica, ovvero la costituzione di diritti reali sui medesimi, fino al controvalore di euro ventimila, può essere richiesta anche agli uffici comunali, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria."

118.0.26

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 118 - bis
(Proroga misure di Cassa integrazione straordinaria)

1. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziati ulteriori risorse per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le regioni possono destinare, nell'anno 2026, le risorse stanziati ai sensi del primo periodo, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie assegnate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale effettua il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente comma e ne dà riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali almeno semestralmente.

2. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,

le parole: «In deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148» sono sostituite dalle seguenti: «In deroga agli articoli 4, 20, comma 3-*bis*, e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».

3. Il trattamento di sostegno al reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato per l'anno 2026, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 170 milioni per il 2026 si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, per l'anno 2026, una minore spesa complessiva quantificata in 170 milioni di euro."

Art. 119

119.1

MANCA, PARRINI, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole "dieci anni" con le parole "venti anni";

b) alla fine del periodo è aggiunto il seguente: "Il termine massimo di 20 anni per il ripiano in quote costanti del disavanzo derivante dall'inclusione del fondo di anticipazione liquidità nella determinazione del risultato di amministrazione riferito all'anno 2025, si applica anche per gli enti in disavanzo

e per gli enti che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

119.3

CATALDI, PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, capoverso 1-quater, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole "dieci anni" con le seguenti "venti anni"*
 - b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il termine massimo di 20 anni per il ripiano in quote costanti del disavanzo derivante dall'inclusione del fondo di anticipazione liquidità nella determinazione del risultato di amministrazione riferito all'anno 2025, si applica anche per gli enti in disavanzo e per gli enti che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".*
-

119.4

MANCA, PARRINI, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1-quater, ultimo periodo, sostituire le parole "dieci anni" con le seguenti: "venti anni";*
- b) *dopo il comma 1 inserire i seguenti: "1-bis. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 22 dicembre 2023, sono tenuti ad esporre nel risultato di amministrazione un apposito fondo destinato alla restituzione dell'anticipazione ottenuta dal fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria dell'ente ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, a decorrere dall'esercizio 2026 possono ripianare, entro il termine massimo di dieci anni, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2025 rispetto all'esercizio precedente per un importo non superiore all'ammontare complessivo delle anticipazioni incassate negli esercizi precedenti per tale titolo e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2025.*

1-ter. A decorrere dall'esercizio 2026, in sede di rendiconto, gli enti locali che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo n. 267 del 2000, riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del precedente comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità», in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso. Le medesime regole di contabilizzazione si applicano agli enti locali di cui al comma 1-bis per le anticipazioni di liquidità ricevute ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.";

c) *al comma 2, dopo le parole: "dalla presente norma" aggiungere il seguente periodo: "L'eventuale restituzione per rinuncia al fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, iscritto tra le quote accantonate del risultato di amministrazione, non comporta il rispetto dei limiti previsti dai commi 897 e 898."*

Conseguentemente:

all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"

all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo

68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 100.000.000;

2027: - 100.000.000;

2028: - 100.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 35.000.000;

2027: - 35.000.000;

2028: - 35.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 15.000.000;

2027: - 15.000.000;

2028: - 15.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 15.000.000;

2027: - 15.000.000;

2028: - 15.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 15.000.000;

2027: - 15.000.000;

2028: - 15.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 15.000.000;

2027: - 15.000.000;

2028: - 15.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 15.000.000;

2027: - 15.000.000;

2028: - 15.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero della Giustizia, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 15.000.000;

2027: - 15.000.000;

2028: - 15.000.000;

119.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 1-*quater*, ultimo periodo, le parole "dieci anni" sono sostituite con "venti anni";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 22 dicembre 2023, sono tenuti ad esporre nel risultato di amministrazione un apposito fondo destinato alla restituzione dell'anticipazione ottenuta dal fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria dell'ente ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, a decorrere dall'esercizio 2026 possono ripianare, entro il termine massimo di dieci anni, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2025 rispetto all'esercizio precedente per un importo non superiore all'ammontare complessivo delle anticipazioni incassate negli esercizi precedenti per tale titolo e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2025.

1-ter. A decorrere dall'esercizio 2026, in sede di rendiconto, gli enti locali che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo n. 267 del 2000, riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del precedente comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità», in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso. Le medesime regole di contabilizzazione si applicano agli enti locali

di cui al comma 1-*bis* per le anticipazioni di liquidità ricevute ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.";

c) al comma 2, capoverso 898-*bis*, è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'eventuale restituzione per rinuncia al fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, iscritto tra le quote accantonate del risultato di amministrazione, non comporta il rispetto dei limiti previsti dai commi 897 e 898."

119.7

DAMANTE, PIRRO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*quater*, ultimo periodo, sostituire le parole: "dieci anni" con le seguenti: "venti anni";

b) dopo il comma 1 inserire i seguenti:

"1-*bis*. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 22 dicembre 2023, sono tenuti ad esporre nel risultato di amministrazione un apposito fondo destinato alla restituzione dell'anticipazione ottenuta dal fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria dell'ente ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, a decorrere dall'esercizio 2026 possono ripianare, entro il termine massimo di dieci anni, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2025 rispetto all'esercizio precedente per un importo non superiore all'ammontare complessivo delle anticipazioni incassate negli esercizi precedenti per tale titolo e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2025.

1-*ter*. A decorrere dall'esercizio 2026, in sede di rendiconto, gli enti locali che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo n. 267 del 2000, riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del precedente comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio

dell'esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità», in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso. Le medesime regole di contabilizzazione si applicano agli enti locali di cui al comma 1-*bis* per le anticipazioni di liquidità ricevute ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.";

c) *al comma 2, aggiungere, in fine il seguente periodo*: "L'eventuale restituzione per rinuncia al fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, iscritto tra le quote accantonate del risultato di amministrazione, non comporta il rispetto dei limiti previsti dai commi 897 e 898.".

119.8

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

Al comma 2, dopo le parole: "commi 897 e 898", aggiungere il seguente periodo: "Le Regioni e Province autonome procedono ai trasferimenti correnti di risorse vincolate a favore degli enti locali confluite nel risultato di amministrazione, applicando con esclusivo riferimento a tali risorse la deroga di cui al periodo precedente, nonché in superamento dei limiti di cui al comma 5 dell'articolo 115.".

119.10

DAMANTE, PIRRO

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Le Regioni e Province autonome procedono ai trasferimenti correnti di risorse vincolate a favore degli enti locali confluite nel risultato di amministrazione, applicando con esclusivo riferimento a tali risorse la deroga di cui al periodo precedente, nonché in superamento dei limiti di cui al comma 5 dell'articolo 115.".

119.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 2, capoverso 898-bis. dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Le Regioni e Province autonome procedono ai trasferimenti correnti di risorse vincolate a favore degli enti locali confluite nel risultato di amministrazione, applicando con esclusivo riferimento a tali risorse la deroga di cui al periodo precedente, nonché in superamento dei limiti di cui al comma 5 dell'articolo 115."

119.12

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, GIORGIS, VALENTE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Al comma 4 dell'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La misura degli interessi che maturano successivamente al rendiconto di cui all'articolo 256, applicabili ai crediti che residuano dalla gestione commissariale, si intende fissata al tasso legale pro tempore vigente."???

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"

119.13

GIORGIS, MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. ?All'articolo 1, comma 483 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole "a causa dell'insufficienza della massa attiva" sono soppresse."?

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente

(SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

119.0.1

MISIANI, TAJANI, MIRABELLI, MALPEZZI

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

«Art. 119-bis

1. All'articolo 235 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte, consecutivamente, nello stesso ente locale. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.»

119.0.2

MISIANI, TAJANI, MIRABELLI, MALPEZZI

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

«Art. 119-bis

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-ter, inserire il seguente comma: «1-quater i Comuni capoluogo di regione, possono applicare l'imposta di cui al presente articolo fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

119.0.3

MISIANI, TAJANI, MIRABELLI, MALPEZZI

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

«Art. 119-bis

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole «Per gli anni dal 2015 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2030»

119.0.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 119-bis

(Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. All'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sostituire le parole: "e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti: ", 200 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, 1.000 milioni per gli anni dal 2026 al 2034 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2035".

2. Il Fondo nazionale per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FO-SMIT), di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è pertanto rifinanziato nella misura di 1.000 milioni di euro annui per ciascuna delle annualità comprese tra il 2026 e il 2034.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per ciascuna delle annualità dal 2026 al 2034, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-bis della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a per le annualità dal 2026 al 2034, una minore spesa complessiva annua quantificata in 1.000 milioni di euro."."

119.0.5

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 119-bis

(Contributo straordinario piccoli comuni in dissesto non ripianabile)

1. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario dei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti, che, decorsi i cinque anni dalla deliberazione dello stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, siano stati destinatari alla data del 31 dicembre 2023 delle misure straordinarie di risanamento ai sensi dell'art. 268, comma 2, di cui al predetto Testo unico, e che abbiano un debito pro capite di importo pari o superiore a euro 6.000 (seimila), è istituito un fondo con dotazione pari a 6 milioni di euro per l'anno 2026. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito sulla base dei dati contenuti nella Banca dati delle pubbliche amministrazioni con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del presente comma è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione e alla chiusura del dissesto mediante la li-

quidazione delle pretese creditorie e la riduzione dei debiti finanziari, anche con riferimento agli oneri da morosità."

Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 6.000.000;

2027: - ---;

2028: - ---;

Art. 120

120.3

CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Al comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il presente fondo è altresì incrementato di euro 2 milioni per l'anno 2026 con vincolo di destinazione volto a favorire l'autonomia dei giovani che abbiano compiuto 18 anni che provengono dalle comunità di cui all'articolo 3, del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 21 maggio 2001, n. 308, mediante l'erogazione di voucher formativi, borse di studio, tirocini e contributi per alloggi temporanei di durata massima di ventiquattro mesi e assegnati sulla base di un "Patto di autonomia" predisposto dai servizi sociali territoriali. Agli oneri derivanti dal periodo precedente pari ad euro 2 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.».

120.4

CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis) Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2026 per la compiuta realizzazione delle seguenti finalità:

a) progetti personalizzati di reinserimento familiare, in collaborazione con i servizi sociali territoriali;

b) percorsi di affido familiare, ove il reinserimento non sia possibile;

c) contributi economici straordinari destinati a nuclei familiari in difficoltà esclusivamente per ragioni economiche, al fine di prevenire l'allontanamento del minore.

3-ter) Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis), pari a 60 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

120.6

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4-bis. Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici del personale del Comparto Funzioni Locali con gli altri comparti di contrattazione pubblica è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 415 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 da destinarsi, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del Comparto Funzioni locali per il triennio 2025-2027, all'incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigente degli enti appartenenti al predetto comparto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra gli enti di cui al primo periodo sulla base dei criteri definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.

4-ter. Le risorse riconosciute al personale del Comparto Funzioni locali a titolo di Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) al personale cessato dal servizio sono destinate ai fondi risorse decentrate degli enti di appartenenza in base alle previsioni dell'articolo 67, comma 2, lettere c) e d) del CCNL del personale comparto delle funzioni locali per il triennio 2016-2018. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate ai fondi risorse decentrate dei rispettivi enti in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75.»

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro nel 2026, 200 milioni di euro nel 2027 e 415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione

e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni di euro nel 2026, 200 milioni di euro nel 2027 e 415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

120.7

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, ZAMBITO

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

"4. Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici del personale del Comparto Funzioni Locali con gli altri comparti di contrattazione pubblica è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del Comparto Funzioni locali per il triennio 2025-2027, all'incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigente degli enti appartenenti al predetto comparto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra gli enti di cui al primo periodo sulla base dei criteri definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.

4-bis. Le risorse riconosciute al personale del Comparto Funzioni locali a titolo di Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) al personale cessato dal servizio sono destinate ai fondi risorse decentrate degli enti di appartenenza in base alle previsioni dell'articolo 67, comma 2, lettere c) e d) del CCNL del personale comparto delle funzioni locali per il triennio 2016-2018. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate ai fondi dei rispettivi enti in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."

Consequentemente:

a) all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026";

b) *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 60.000.000;

2027: - 60.000.000;
2028: - 60.000.000.

120.10

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale non dirigente e dirigente a cui si applicano i CCNL del personale del comparto delle funzioni locali e del personale dirigente dell'Area delle funzioni locali è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, a 150 milioni di euro per l'anno 2027 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 da destinarsi, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del Comparto e dell'area delle funzioni locali per il triennio 2025-2027, all'incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigente e dirigente dei predetti enti. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra gli enti di cui al primo periodo sulla base dei criteri definiti dalla contrattazione collettiva nazionale. Le risorse del fondo sono destinate, nella misura del 85 per cento, alla graduale armonizzazione dei trattamenti accessori del personale appartenente al comparto e, per la restante parte, all'armonizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente dei medesimi enti. Il medesimo incremento percentuale delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti è destinato ai Segretari comunali e provinciali, a valere sull'incremento delle loro retribuzioni di posizione e risultato. »

Conseguentemente, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2026, di 100 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro per l'anno 2028

120.11

PIRRO, DAMANTE

Il comma 4 è sostituito dal seguente: "Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale non dirigente e dirigente a cui si applicano i CCNL del personale del comparto delle funzioni

locali e del personale dirigente dell'Area delle funzioni locali è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2027 e a 300 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2028 da destinarsi, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del Comparto e dell'Area delle Funzioni locali per il triennio 2025-2027, all'incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigente e dirigente dei predetti enti. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra gli enti di cui al primo periodo sulla base dei criteri definiti dalla contrattazione collettiva nazionale. Le risorse del fondo sono destinate, nella misura del 85 per cento, alla graduale armonizzazione dei trattamenti accessori del personale appartenente al comparto e, per la restante parte, all'armonizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente dei medesimi enti. Il medesimo incremento percentuale delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti è destinato ai Segretari comunali e provinciali, a valere sull'incremento delle loro retribuzioni di posizione e risultato.".

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari 50 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027 e a 200 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

120.12

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

All'articolo 120, comma 4, il primo periodo, è sostituito dal seguente:

"4. Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei comuni, delle città metropolitane e delle province è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2027 e a 200 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2028 da destinarsi, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del Comparto Funzioni locali per il triennio 2025-2027, all'incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigente dei predetti enti."

Conseguentemente dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis

(Eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi)

1. Al fine di assicurare la coerenza della finanza pubblica con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e decarbonizzazione, a decorrere dall'anno 2026 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028

120.13

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole "dei comuni" sono aggiunte le parole ", delle unioni dei comuni, delle province e delle città metropolitane";
- b) le parole "50 milioni di euro" sono sostituite dalle parole "100 milioni di euro";
- c) le parole "100 milioni di euro" sono sostituite dalle parole "150 milioni di euro";
- d) le parole "l'anno 2027" sono sostituite dalle parole "l'anno 2026";
- e) le parole "dall'anno 2028" sono sostituite dalle parole "dall'anno 2027".

Agli oneri derivanti dalle modifiche del comma 4, pari a 50 milioni di euro nel 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2027, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 652 e 676 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 29.

120.14

MANCA, PARRINI, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Al comma 4 apportare le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole "dei comuni" inserire le seguenti ", delle province e delle città metropolitane";
- b) sostituire le parole "50 milioni di euro" con le seguenti "100 milioni di euro";
- c) sostituire le parole "100 milioni di euro" con "150 milioni di euro";
- d) sostituire le parole "l'anno 2027" con "l'anno 2026";
- e) sostituire le parole "dall'anno 2028" con le parole "dall'anno 2027".

Conseguentemente:

- all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029"

- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 50.000.000;

2027: - 50.000.000;

2028: - ---;

120.15

CATALDI, PIRRO, DAMANTE

Al comma 4 apportate le seguenti modificazioni:

- a) *dopo le parole "dei comuni" aggiungere le parole ", delle province e delle città metropolitane";*
- b) *sostituire le parole "50 milioni di euro" con le seguenti: "100 milioni di euro";*
- c) *sostituire le parole "100 milioni di euro" con le seguenti: "150 milioni di euro";*
- d) *sostituire le parole "l'anno 2027" con le seguenti: "l'anno 2026";*
- e) *sostituire le parole "dall'anno 2028" con le seguenti: "dall'anno 2027".*

Conseguentemente

Ai maggiori oneri valutati in 100 milioni di euro per il 2026 e di 150 milioni a decorrere dal 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

120.18

MANCA, PARRINI, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Al comma 4 dopo le parole "dei comuni" inserire le seguenti ", delle province e delle città metropolitane".

120.20

CATALDI, PIRRO, DAMANTE

Al comma 4 dopo le parole "dei comuni" inserire le seguenti: ", delle province e delle città metropolitane".

120.21

GIORGIS, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: "comuni", aggiungere le parole: ", delle città metropolitane e delle province".

120.23

MANCA, PARRINI, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

Al comma 4, dopo le parole: "del personale dei comuni" sono aggiunte le seguenti: "e delle unioni di comuni"

120.24

PIRRO, DAMANTE

Al comma 4, dopo le parole: "del personale dei comuni" inserire le seguenti: "e delle unioni di comuni".

120.25

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 4, dopo le parole: "del personale dei comuni" sono aggiunte le seguenti: "e delle unioni di comuni".

120.26

DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

*"4-bis. All'articolo 142, comma 12-*quater*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'ultimo periodo è abrogato."*

120.30

Sabrina LICHERI, GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

"4-bis. A decorrere dall'anno 2026 è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro annui, da destinare al comparto Funzioni Locali al fine di ridurre le disparità salariali e contrattuali e, segnatamente, adeguare i livelli salariali di base del relativo personale agli omologhi livelli delle Funzioni centrali. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

120.31

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. I commi da 557 a 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati."

Conseguentemente:

- *all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:* "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

- *all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole:* "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" *con le seguenti:* "5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"

- *dopo l'articolo 132 inserire il seguente:* "Art. 132-bis - 1. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".

120.33

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4 bis. I commi da 557 a 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati.".

120.36

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Al termine del paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 è inserito il seguente periodo: "Ferma restando le procedure previste dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sottosoglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;

b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva. Nell'esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo."».

120.37

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 649 è sostituito dal seguente:

"649. Nella determinazione della TARI, relativamente alla quota variabile, non si tiene conto della superficie ove si formano, in via continuativa e prevalente i rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, compresi i magazzini di materie prime e di merci, di prodotti semi-lavorati e di prodotti finiti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sulle medesime superfici, comprese quelle escluse in misura forfetaria dall'applicazione della TARI, ai sensi dell'articolo 1, comma 682, lettera a), numero 5) della legge n. 147 del 2013, è dovuta la quota fissa nella misura del 40%."

120.39

MANCA, PARRINI, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4-bis. Al comma 420, articolo 1, della legge n. 190 del 2014, sono soppresse le lettere a) e b)."

120.41

CATALDI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4-bis. All'articolo 1, comma 420 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 del 2014, le lettere a) e b) sono soppresse."

120.44

LORENZIN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"4-bis. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta la seguente lettera:

"d-terdecies. A decorrere dall'anno 2026 al comune di Roma Capitale non si applicano le modalità di riparto previste dalla lettera c) e il corrispondente versamento perequativo è fissato in euro 79.605.077,97 per il 2026, in euro 69.605.077,97 per il 2027 e in euro 57.605.077,97 a decorrere dal 2028, con possibilità di revisione triennale, in aggiunta alla quota dell'imposta municipale propria trattenuta dall'Agenzia delle entrate al comune di Roma Capitale per alimentare il Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448, pari annualmente a euro 217.035.437,62. Ai fini del periodo precedente, per evitare impatti negativi sul riparto del FSC per gli anni 2026 e 2027, il Fondo di solidarietà comunale è alimentato per la quota di cui alla lettera c) per l'importo di euro 20,4 milioni di euro per l'anno 2026 e per l'importo di euro 9,9 milioni di euro per l'anno 2027 la cui copertura è assicurata dalle disposizioni di cui all'articolo 132.

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 120 dopo le parole "ai minori" sono inserite le parole ", per la perequazione delle risorse comunali"

120.46

PIRRO, DAMANTE

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 aggiungere, in fine il seguente:

"4-bis. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta la seguente lettera:

"d-terdecies. A decorrere dall'anno 2026 al comune di Roma Capitale non si applicano le modalità di riparto previste dalla lettera c) e il corrispondente versamento perequativo è fissato in euro 79.605.077,97 per il 2026, in euro 69.605.077,97 per il 2027 e in euro 57.605.077,97 a decorrere dal 2028, con possibilità di revisione triennale, in aggiunta alla quota dell'imposta municipale propria trattenuta dall'Agenzia delle entrate al comune di Roma Capitale per alimentare il Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448, pari annualmente a euro 217.035.437,62. Ai fini del periodo precedente, per evitare impatti negativi sul riparto del FSC per gli anni 2026 e 2027, il Fondo di solidarietà comunale è alimentato per la quota di cui alla

lettera c) per l'importo di euro 20,4 milioni di euro per l'anno 2026 e per l'importo di euro 9,9 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.";

b) *alla rubrica, dopo le parole: "ai minori" inserire le seguenti: ", per la perequazione delle risorse comunali".*

120.48

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 449 è aggiunto il seguente: "449-bis. A decorrere dall'anno 2026 al comune di Roma Capitale non si applicano le modalità di riparto previste dal comma 449, lettera c), e il corrispondente versamento perequativo è fissato in euro 79.605.077,97 per il 2026, in euro 69.605.077,97 per il 2027 e in euro 57.605.077,97 a decorrere dal 2028, con possibilità di revisione triennale, in aggiunta alla quota dell'imposta municipale propria trattenuta dall'Agenzia delle entrate al comune di Roma Capitale per alimentare il Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448, pari annualmente a euro 217.035.437,62. Ai fini di cui al periodo precedente, per evitare impatti negativi sul riparto del FSC per gli anni 2026 e 2027, il Fondo di solidarietà comunale è alimentato per la quota di cui alla lettera c) per l'importo di euro 20,4 milioni di euro per l'anno 2026 e per l'importo di euro 9,9 milioni di euro per l'anno 2027."

Conseguentemente:

- *al medesimo articolo, alla Rubrica, dopo le parole "ai minori" sono inserite le seguenti: ", per la perequazione delle risorse comunali";*

- *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 20.400.000;
2027: - 9.900.000;
2028: - ---;

120.49

MISIANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « 4-bis. All'articolo 1, comma 236-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di procedimenti elettorali e referendari" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di procedimenti elettorali e referendari nonché per la determinazione e la stabilizzazione della classe demografica di appartenenza dei comuni, ai fini dell'applicazione di tutte le disposizioni legislative, regolamentari, organizzative, di status degli amministratori e finanziarie connesse, per la durata dell'intero mandato amministrativo».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché definizione stabile per ogni mandato amministrativo della dimensione demografica dei Comuni".

120.50

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Al comma 236-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppressa la parola "soli" e, dopo le parole "procedimenti elettorali e referendari," , inserire le parole "nonché per la determinazione e la stabilizzazione della classe demografica di appartenenza dei comuni, ai fini dell'applicazione di tutte le disposizioni legislative, regolamentari, organizzative, di status degli amministratori e finanziarie connesse, per la durata dell'intero mandato amministrativo," .».

120.52

MANCA, PARRINI, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma aggiungere il seguente:

"4-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2026, la spesa personale per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro 2022-2024 per le funzioni locali e per i successivi rinnovi contrattuali non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del de-

creto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.".

120.56

CATALDI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4-bis. A decorrere dal 2026, la spesa di personale per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro 2022-2024 per le funzioni locali e per i successivi rinnovi contrattuali non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.".

120.57

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. A decorrere dall'anno 2026, all'articolo 3, comma 5-*quies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «30 aprile», ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: «31 luglio».".

120.58

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:

"4-bis. All'art. 3-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ai commi 2 e 3 le parole "negli anni 2023, 2024 e 2025", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026".?

4-ter. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «al 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 2028».".

120.60

CATALDI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 535 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto in fine il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2026 il contributo alla finanza pubblica, come determinato dal precedente comma 534, è regolato secondo le disposizioni di cui ai commi 789 e 790 della legge 30 dicembre 2024, n. 207."».

120.61

DAMANTE, PIRRO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 convertito nella legge 21 febbraio 2025, n. 15 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "30 novembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";
 - b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026"."
-

120.62

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. L'articolo 14, comma 1-bis del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025 è sostituito dal seguente:

"1-bis. A decorrere dall'anno 2026, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, gli enti soggetti all'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali,

nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-*bis* e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dell'articolo 1, comma 229, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i predetti enti indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, ove interessati alla sua compilazione, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali."»

120.64

MANCA, PARRINI, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4-*bis*. Nell'ambito della programmazione delle risorse di cui ai commi 3 e 4, il Ministro per gli affari economici, il PNRR e le politiche di coesione definisce un piano di interventi sul territorio per ridurre i divari sociali, economici e infrastrutturali delle aree interne e marginali del paese, che dovranno essere realizzati attraverso Piani coordinati dalle Province e dalle Città metropolitane con il coinvolgimento dei Comuni e delle forze economico-sociali del loro territorio.".

120.65

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-*bis*. Limitatamente al 2025, in deroga alla normativa vigente in materia di pubblicazione ed efficacia degli atti tributari, sono efficaci i prov-

vedimenti deliberati entro i termini di legge e pubblicati sul portale del Federalismo fiscale a cura del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze fino al 15 dicembre 2025.".

120.350

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici del personale del Comparto Funzioni Locali con gli altri comparti di contrattazione pubblica è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 415 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 da destinarsi, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del Comparto Funzioni locali per il triennio 2025-2027, all'incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigente degli enti appartenenti al predetto comparto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra gli enti di cui al primo periodo sulla base dei criteri definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.

04-bis. Le risorse riconosciute al personale del Comparto Funzioni locali a titolo di Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) al personale cessato dal servizio sono destinate ai fondi risorse decentrate degli enti di appartenenza in base alle previsioni dell'articolo 67, comma 2, lettere c) e d) del CCNL del personale comparto delle funzioni locali per il triennio 2016-2018. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate ai fondi risorse decentrate dei rispettivi enti in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75.

Conseguentemente,

all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal presente articolo, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 415 milioni di euro."

120.351

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici del personale del Comparto Funzioni Locali con gli altri comparti di contrattazione pubblica è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 415 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 da destinarsi, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del Comparto Funzioni locali per il triennio 2025-2027, all'incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigente degli enti appartenenti al predetto comparto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra gli enti di cui al primo periodo sulla base dei criteri definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.

04 bis). Le risorse riconosciute al personale del Comparto Funzioni locali a titolo di Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) al personale cessato dal servizio sono destinate ai fondi risorse decentrate degli enti di appartenenza in base alle previsioni dell'articolo 67, comma 2, lettere c) e d) del CCNL del personale comparto delle funzioni locali per il triennio 2016-2018. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate ai fondi risorse decentrate dei rispettivi enti in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75.

4 bis.1). Ai maggiori oneri derivanti dai commi 4 e 4 bis), nel limite massimo 150 milioni di euro per l'anno 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 415 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente

All'art. 132, sopprimere il comma 2.

120.352

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 4, dopo le parole: "del personale dei comuni" sono aggiunte le seguenti: "e delle unioni di comuni".

120.353

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

"04-bis. A decorrere dal 2026, la spesa di personale per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro 2022-2024 per le funzioni locali e per i successivi rinnovi contrattuali non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

120.354

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

"04-bis. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta la seguente lettera:

"d-terdecies. A decorrere dall'anno 2026 al comune di Roma Capitale non si applicano le modalità di riparto previste dalla lettera c) e il corrispondente versamento perequativo è fissato in euro 79.605.077,97 per il 2026, in euro 69.605.077,97 per il 2027 e in euro 57.605.077,97 a decorrere dal 2028, con possibilità di revisione triennale, in aggiunta alla quota dell'imposta municipale propria trattenuta dall'Agenzia delle entrate al comune di Roma Capitale per alimentare il Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448, pari annualmente a euro 217.035.437,62. Ai fini del periodo precedente, per evitare impatti negativi sul riparto del FSC per gli anni 2026 e 2027, il Fondo di solidarietà comunale è alimentato per la quota di cui alla lettera c) per l'importo di euro 20,4 milioni di euro per l'anno 2026 e per l'importo di euro 9,9 milioni di euro per l'anno 2027."

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 20,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 9,9 milioni per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge."

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 120 dopo le parole "ai minori" sono inserite le parole ", per la perequazione delle risorse comunali"

120.355

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

04-bis. L'articolo 14, comma 1-bis del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025 è sostituito dal seguente:

« 1-bis. A decorrere dall'anno 2026, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, gli enti soggetti all'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dell'articolo 1, comma 229, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i predetti enti indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, ove interessati alla sua compilazione, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementalì. »

120.356

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 4 - sexies inserire il seguente:

"4-octies. I commi da 557 a 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati."

120.0.1

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, GIORGIS, VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 120-bis (Estinzione anticipata prestiti obbligazionari) -

1. Al secondo periodo dell'articolo 35, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola "esclusivamente" è soppressa;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché secondo le disposizioni di cui all'articolo 187, comma 2, lettera e) del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.".

120.0.2

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Estinzione anticipata prestiti obbligazionari)

1. Al secondo periodo dell'articolo 35, comma 7 della Legge 23 dicembre 1994 n. 724:

a) la parola "esclusivamente" è abrogata;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché secondo le disposizioni di cui all'articolo 187, comma 2, lettera e) del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.".».

120.0.4

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo l'articolo 120, inserire il seguente:

"Art. 120-bis.

(Disposizioni in materia di personale degli enti locali)

1. A decorrere dall'anno 2026, per il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2022-2024 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

2. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3. Ai fini del corretto inquadramento del personale educativo per effetto delle procedure di cui all'articolo 93 del contratto collettivo nazionale 2019-2021 - comparto Funzioni locali, è istituito un fondo con dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, 40 milioni di euro per l'anno 2027, 60 milioni di euro per l'anno 2028 e 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2029 al 2041, finalizzato a sostenere gli oneri sostenuti dai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali in base al numero del personale educativo, docente ed insegnante inquadrato nell'Area Istruttori in servizio presso i medesimi comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna.

4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 3, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, 40 milioni di euro per l'anno 2027, 60 milioni di euro per l'anno 2028 e 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2029 al 2041, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2 della presente legge.".

120.0.5

MANCA, GIORGIS, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 120-bis

(Limitazioni alla spesa per assunzioni di personale)

1. All'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "dalla legge 28 giugno 2019, n. 58", sono inserite le seguenti: "nonché ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti dall'art. 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"

120.0.7

DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

" Art. 120-bis

(Limitazioni alla spesa per assunzioni di personale)

1. All'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "dalla legge 28 giugno 2019, n. 58", sono inserite le seguenti: "nonché ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti dall'art. 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

120.0.9

MANCA, GIORGIS, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 120-bis

(Stabilizzazione LSU nei comuni in dissesto)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 112, è aggiunto il seguente periodo: "Per i comuni in condizione di dissesto le assunzioni di cui al presente comma, il cui costo sia integralmente coperto con risorse eterofinanziate, possono essere effettuate anche nelle more dell'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato".

120.0.10

DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 120-bis

(Stabilizzazione LSU nei comuni in dissesto)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 112, è aggiunto il seguente periodo: "Per i comuni in condizione di dissesto le assunzioni di cui al presente comma, il cui costo sia integralmente coperto con risorse eterofinanziate, possono essere effettuate anche nelle more dell'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato".

120.0.12

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 120-bis

(Giochi olimpici invernali Milano-Cortina)

1. All'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, in legge 10 agosto 2023, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "Bormio, Cortina D'Ampezzo, Livigno e Valdisotto" sono aggiunte le seguenti: "e negli altri comuni sedi delle gare e degli eventi ufficiali dei giochi olimpici e paralimpici";

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: "2-bis. Al personale non dirigenziale, compresi i titolari di incarico di elevata qualificazione, direttamente impiegato nelle attività direttamente connesse alla realizzazione dei giochi olimpici e paralimpici, nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2026, può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo di 35 ore medie pro-capite mensili, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, oltre i limiti di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali del 1° aprile 1999. Le spese di cui al presente comma non concorrono alla definizione dell'ammontare massimo delle risorse destinate al trattamento accessorio ai sensi dell'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 15.000.000;

2027: - 15.000.000;

2028: - 15.000.000;

120.0.13

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 120-bis

(Giochi olimpici invernali Milano-Cortina)

All'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, in legge 10 agosto 2023, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dopo le parole: "Bormio, Cortina D'Ampezzo, Livigno e Valdisotto" sono aggiunte le seguenti: "e negli altri comuni sedi delle gare e degli eventi ufficiali dei giochi olimpici e paralimpici";

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: "2-bis. Al personale non dirigenziale, compresi i titolari di incarico di elevata qualificazione, direttamente impiegato nelle attività direttamente connesse alla realizzazione dei giochi olimpici e paralimpici, nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2026, può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo di 35 ore medie pro-capite mensili, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, oltre i limiti di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali del 1° aprile 1999. Le spese di cui al presente comma non concorrono alla definizione dell'ammontare massimo delle risorse destinate al trattamento accessorio ai sensi dell'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni.".

120.0.15

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, GIORGIS, VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 120-bis

(Fondo assunzioni e segretari per i piccoli comuni)

1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito in legge 9 maggio 2025, n. 69, è sostituito dal seguente: "2. Le risorse del fondo per il contributo ai piccoli comuni per le assunzioni a tempo determinato e per la copertura del trattamento economico del segretario comunale, di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre

2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai Comuni beneficiari individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5, possono essere utilizzate, in proroga, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, si provvede al riparto delle risorse del fondo di cui precedente comma, non assegnate nelle annualità dal 2022 al 2025, che possono essere destinate anche ad incentivare forme di gestione associata tar piccoli comuni".»

120.0.18

DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 120-bis

(Fondo assunzioni e segretari per i piccoli comuni)

1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito in legge 9 maggio 2025, n. 69, è sostituito dal seguente:

"2. Le risorse del fondo per il contributo ai piccoli comuni per le assunzioni a tempo determinato e per la copertura del trattamento economico del segretario comunale, di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai Comuni beneficiari individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5, possono essere utilizzate, in proroga, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, si provvede al riparto delle risorse del fondo di cui precedente comma, non assegnate nelle annualità dal 2022 al 2025, che possono essere destinate anche ad incentivare forme di gestione associata tar piccoli comuni".".

120.0.20

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, GIORGIS, VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 120-bis

(Disciplina norma transitoria segretari comunali piccoli comuni)

1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2030, al fine di colmare la grave carenza di segretari comunali nei Comuni di minori dimensioni demografiche, i Sindaci dei Comuni fino a tremila abitanti, il cui avviso di pubblicazione per la nomina del segretario comunale sia andato deserto, possono individuare un dipendente in servizio nel proprio Comune inquadrato nell'Area dei funzionari ed Elevate Qualificazioni e avente i requisiti previsti dalla legge per l'accesso alla carriera del segretario comunale, cui affidare le funzioni di cui all'articolo 97 del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Ai fini di cui al comma 1 è possibile utilizzare lo strumento di cui all'articolo 30 del TUEL tra Comuni la cui popolazione complessiva non superi i tremila abitanti.

3. Lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

4. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso per l'accesso in carriera dei Segretari Comunali e Provinciali di cui al corso concorso di cui al comma 4-bis dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, è destinata ai dipendenti di cui al comma 1 che abbiano svolto le funzioni di segretario comunale per almeno 36 mesi anche non continuativi negli ultimi cinque anni. »

120.0.21

DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 120-bis

(Disciplina norma transitoria segretari comunali piccoli comuni)

1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2030, al fine di colmare la grave carenza di segretari comunali nei Comuni di minori dimensioni demografiche, i Sindaci dei Comuni fino a tremila abitanti, il cui avviso di pubblicazione per la nomina del segretario comunale sia andato

deserto, possono individuare un dipendente in servizio nel proprio Comune inquadrato nell'Area dei funzionari ed Elevate Qualificazioni e avente i requisiti previsti dalla legge per l'accesso alla carriera del segretario comunale, cui affidare le funzioni di cui all'articolo 97 del TUEL.

2. Ai fini di cui al comma 1 è possibile utilizzare lo strumento di cui all'articolo 30 del TUEL tra Comuni la cui popolazione complessiva non superi i tremila abitanti.

Lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

3. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso per l'accesso in carriera dei Segretari Comunali e Provinciali di cui al corso concorso di cui al comma 4-bis dell'art. 7, Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, è destinata ai dipendenti di cui al comma 1 che abbiano svolto le funzioni di segretario comunale per almeno 36 mesi anche non continuativi negli ultimi cinque anni.".

120.0.23

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, GIORGIS, VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 120-bis

(Alleggerimento vincoli alla spesa per i segretari comunali)

1. Per i comuni la cui sede di segreteria risulta vacante in almeno uno degli esercizi dal 2011 al 2013 la spesa per il trattamento economico del segretario comunale non rileva ai fini del rispetto del limite alla spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-*quater* e 562, della legge n. 296 del 2006.

2. Per i comuni la cui sede di segreteria risulta vacante nell'esercizio 2016 la spesa per il trattamento economico accessorio del segretario comunale non rileva ai fini del rispetto del limite finanziario previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.»

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'e-

vasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

120.0.25

DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 120-bis

(Alleggerimento vincoli alla spesa per i segretari comunali)

1. Per i comuni la cui sede di segreteria risulta vacante in almeno uno degli esercizi dal 2011 al 2013 la spesa per il trattamento economico del segretario comunale non rileva ai fini del rispetto del limite alla spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-*quater* e 562, della legge n. 296/2006.

2. Per i comuni la cui sede di segreteria risulta vacante nell'esercizio 2016 la spesa per il trattamento economico accessorio del segretario comunale non rileva ai fini del rispetto del limite finanziario previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017."

120.0.29

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo l'articolo 120, inserire il seguente:

"Art. 120-bis.

(Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei controlli dei territori di competenza della Polizia Locale e delle attività connesse alla sicurezza urba-

na e fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte a decorrere dall'entrata del presente decreto legge e per la durata di 1 anno, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le spese per nuove assunzioni effettuate ai sensi del comma precedente dopo la durata di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legge continuano a non rilevare, senza alcuna ulteriore valenza ai fini assunzionali, per il rispetto del valore soglia per altri 2 anni al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa."

120.0.30

GIORGIS, MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 120-bis

(Fondo nazionale sicurezza urbana per assunzioni polizia locale)

1. Per il potenziamento del personale della polizia municipale e delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato "Fondo nazionale per la sicurezza urbana", con una dotazione pari a 100 milioni di euro, per il triennio 2026-2028.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 3, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei Comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2, anche tenendo conto delle caratteristiche demografiche, del rapporto tra unità di personale in attualmente servizio e popolazione residente, nonché dell'incidenza del pendolarismo e della pressione turistica.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 100.000.000;
2027: - 100.000.000;
2028: - 100.000.000;

120.0.32

DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 120-bis

(Fondo nazionale sicurezza urbana per assunzioni polizia locale)

1. Per il potenziamento del personale della polizia municipale e delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato "Fondo nazionale per la sicurezza urbana", con una dotazione pari a 100 milioni di euro, per il triennio 2026-2028.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 3,

a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei Comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2, anche tenendo conto delle caratteristiche demografiche, del rapporto tra unità di personale in attualmente servizio e popolazione residente, nonché dell'incidenza del pendolarismo e della pressione turistica.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

120.0.35

GIORGIS, MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 120-bis

(Potenziamento dei servizi finalizzati alla sicurezza urbana)

1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c), e 5-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.

2. La spesa per le assunzioni stagionali finanziate ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non rileva ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non si computa ai fini della determinazione della capacità assunzionale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3. La spesa per il personale di vigilanza dei comuni assunto esclusivamente per esigenze stagionali ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non rileva ai fini del limite alla spesa per il personale a tempo determinato di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni.

4. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, all'articolo 4, alla fine del comma 1, seconda alinea, dopo le parole "raccolta e smaltimento dei rifiuti" aggiungere le seguenti parole "nonché per il potenziamento del personale delle polizie municipali per le attività di sicurezza urbana e stradale".»

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'e-

vasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

120.0.36

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 120-bis

(Potenziamento dei servizi finalizzati alla sicurezza urbana)

1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c) e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.

2. La spesa per le assunzioni stagionali finanziate ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 non rileva ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non si computa ai fini della determinazione della capacità assunzionale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3. La spesa per il personale di vigilanza dei comuni assunto esclusivamente per esigenze stagionali ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non rileva ai fini del limite alla spesa per il personale a tempo determinato di cui all'articolo 9, comma 28, del

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni."

4. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, all'articolo 4, alla fine del comma 1, seconda alinea, dopo le parole "raccolta e smaltimento dei rifiuti" aggiungere le seguenti parole "nonché per il potenziamento del personale delle polizie municipali per le attività di sicurezza urbana e stradale".

120.0.37

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

Dopo l'articolo 120, inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Misure per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati)

1. Nelle misure previste dal Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non concorrono ai limiti del trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i proventi contravvenzionali di cui all'articolo 142 e all'articolo 208 del Codice della Strada di cui al medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, per la parte destinata al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ai progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada di cui al medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, svolti dal personale di Polizia Locale. »

120.0.38

BOCCIA, LOSACCO

Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:

«Art. 120-bis

(Personale delle fondazioni lirico sinfoniche)

1. In considerazione dell'avvenuto rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Fondazioni lirico sinfoniche del 13 novembre 2024, il medesimo contratto continua ad applicarsi agli strumentisti dell'Istituzio-

ne Concertistica Orchestrale direttamente gestita dalla Città metropolitana di Bari".

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "99 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"

120.0.39

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, GIORGIS, VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 120-bis

(Personale delle fondazioni lirico sinfoniche)

1. In considerazione dell'avvenuto rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Fondazioni lirico sinfoniche del 13 novembre 2024, il medesimo contratto continua ad applicarsi agli strumentisti dell'Istituzione Concertistica Orchestrale direttamente gestita dalla Città metropolitana di Bari".

120.0.40

DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 120-bis

(Personale delle fondazioni lirico sinfoniche)

1. In considerazione dell'avvenuto rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Fondazioni lirico sinfoniche del 13 novembre 2024, il medesimo contratto continua ad applicarsi agli strumentisti dell'Istituzione Concertistica Orchestrale direttamente gestita dalla Città metropolitana di Bari".

120.0.44

CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-bis

(Nucleo ispettivo nazionale per le comunità di accoglienza di minori)

1. Presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è istituito il Nucleo ispettivo nazionale per le comunità di accoglienza di minori così come disciplinate dall'articolo 3, del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 21 maggio 2001, n. 308.

2. Il Nucleo effettua ispezioni almeno una volta l'anno in ciascuna struttura residenziale e redige una relazione sullo stato dell'offerta dei servizi nonché alla rispondenza delle strutture ai seguenti requisiti:

a) ubicazione in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici, comunque tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti delle strutture;

b) dotazione di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto, organizzati in modo da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy;

c) presenza di figure professionali sociali e sanitarie qualificate, in relazione alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata, così come disciplinato dalla regione;

d) presenza di un coordinatore responsabile della struttura;

e) adozione di un registro degli ospiti e predisposizione per gli stessi di un piano individualizzato di assistenza e, per i minori, di un progetto educativo individuale; il piano individualizzato ed il progetto educativo individuale devono indicare in particolare: gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento, il piano delle verifiche;

f) organizzazione delle attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti;

g) adozione, da parte del soggetto gestore, di una Carta dei servizi sociali secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 328 del 2000, comprendente la pubblicizzazione delle tariffe praticate con indicazione delle prestazioni ricomprese.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di euro 100.000 a decorrere dall'anno 2026.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 100.000 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 no-

vembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

120.0.45

CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-bis

(Formazione del personale impiegato presso le comunità di accoglienza di minori)

1. Al fine di garantire un corretto reinserimento in società e prevenire episodi di desocializzazione dei minori, sono istituiti dei programmi di formazione obbligatoria e continua per il personale impiegato presso le comunità di accoglienza di cui all'articolo 3, del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 21 maggio 2001, n. 308, che garantiscano l'elaborazione e l'attuazione di standard minimi nazionali uniformi con particolare riferimento alla tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti; alle dinamiche relazionali e alla gestione dei conflitti; alle tecniche e alle pratiche di intervento educativo e interculturale; agli aspetti normativi e procedurali relativi all'affidamento e all'accoglienza; alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro; alle tecniche di intervento educativo, interculturali e alle procedure di segnalazione degli abusi, per un monte ore non inferiore a 40 ore annue per ciascun operatore.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.».

Art. 120-ter

120-ter.0.350

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-quater

(Alleggerimento vincoli alla spesa per i segretari comunali)

1. Per i comuni la cui sede di segreteria risulta vacante in almeno uno degli esercizi dal 2011 al 2013 la spesa per il trattamento economico del segretario comunale non rileva ai fini del rispetto del limite alla spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater e 562, della legge n. 296/2006.

2. Per i comuni la cui sede di segreteria risulta vacante nell'esercizio 2016 la spesa per il trattamento economico accessorio del segretario comunale non rileva ai fini del rispetto del limite finanziario previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017."

120-ter.0.351

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-quater

(Disciplina norma transitoria segretari comunali piccoli comuni)

1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2030, al fine di colmare la grave carenza di segretari comunali nei Comuni di minori dimensioni demografiche, i Sindaci dei Comuni fino a tremila abitanti, il cui avviso di pubblicazione per la nomina del segretario comunale sia andato deserto, possono individuare un dipendente in servizio nel proprio Comune inquadrato nell'Area dei funzionari ed Elevate Qualificazioni e avente i requisiti previsti dalla legge per l'accesso alla carriera del segretario comunale, cui affidare le funzioni di cui all'articolo 97 del TUEL.

2. Ai fini di cui al comma 1 è possibile utilizzare lo strumento di cui all'articolo 30 del TUEL tra Comuni la cui popolazione complessiva non superi i tremila abitanti.

3. Lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

4. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso per l'accesso in carriera dei Segretari Comunali e Provinciali di cui al corso concorso di cui al comma 4-bis dell'art. 7, Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, è destinata ai dipendenti di cui al comma 1 che abbiano svolto le funzioni di segretario comunale per almeno 36 mesi anche non continuativi negli ultimi cinque anni.

120-ter.0.352

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 120-quater

(Disposizioni in materia di personale degli enti locali)

1. A decorrere dall'anno 2026, per il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2022-2024 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

2. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3. Ai fini del corretto inquadramento del personale educativo per effetto delle procedure di cui all'articolo 93 del contratto collettivo nazionale 2019-2021 - comparto Funzioni locali, è istituito un fondo con dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, 40 milioni di euro per l'anno 2027, 60 milioni di euro per l'anno 2028 e 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2029 al 2041, finalizzato a sostenere gli oneri sostenuti dai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali in base al numero del personale educativo, docente ed insegnante inquadrato nell'Area Istruttori in servizio presso i me-

desimi comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna. ?

Conseguentemente,
all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, per l'anno 2026, una minore spesa di 100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2027, una minore spesa complessiva annua quantificata in 300 milioni di euro."

120-ter.0.353

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-quater

(Fondo assunzioni e segretari per i piccoli comuni)

1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 2025, n. 69, è sostituito dal seguente:

"2. Le risorse del fondo per il contributo ai piccoli comuni per le assunzioni a tempo determinato e per la copertura del trattamento economico del segretario comunale, di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai Comuni beneficiari individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5, possono essere utilizzate, in proroga, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, si provvede al riparto delle risorse del fondo di cui precedente comma, non assegnate nelle annualità dal 2022

al 2025, che possono essere destinate anche ad incentivare forme di gestione associata tar piccoli comuni".

120-ter.350

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"120-quater

(Fondo nazionale sicurezza urbana per assunzioni polizia locale)

1. Per il potenziamento del personale della polizia municipale e delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato "Fondo nazionale per la sicurezza urbana", con una dotazione pari a 100 milioni di euro, per il triennio 2026-2028.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 3, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei Comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2, anche tenendo conto delle caratteristiche demografiche, del rapporto tra unità di personale in attualmente servizio e popolazione residente, nonché dell'incidenza del pendolarismo e della pressione turistica.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura

di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico."

120-ter.351

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"120-quater

(Stabilizzazione LSU nei comuni in dissesto)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 112, è aggiunto il seguente periodo: "Per i comuni in condizione di dissesto le assunzioni di cui al presente comma, il cui costo sia integralmente coperto con risorse eterofinanziate, possono essere effettuate anche nelle more dell'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato".

Art. 121

121.1

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 120 milioni di euro per l'anno 2026

121.4

BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Sopprimere l'articolo

121.6

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Al comma 1, sostituire le parole da: « possono essere» fino alla fine del comma, con le seguenti: « sono prorogate fino al 31 dicembre 2026»

Conseguentemente,

- sostituire il comma 2, con i seguenti: « 2. Il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per la finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a), della medesima legge, relativa ai servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, è rifinanziato per ulteriori 30 milioni a decorrere dall'anno 2026.

- all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".

121.7

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "anche nell'anno 2026" aggiungere le seguenti parole "secondo le finalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché per il completamento degli interventi connessi al Giubileo 2025";

b) al comma 1, sopprimere il secondo periodo;

c) sostituire il comma 2, con i seguenti: « 2. Il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per la finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a), della medesima legge, relativa ai servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, è rifinanziato per ulteriori 30 milioni a decorrere dall'anno 2026.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".

121.9

DAMANTE, PIRRO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "anche nell'anno 2026" aggiungere le seguenti: "secondo le finalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 11 marzo 2011, n. 23, nonché per il completamento degli interventi connessi al Giubileo 2025";

b) sopprimere il secondo periodo del comma 1 e il comma 2.

121.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "anche nell'anno 2026" aggiungere le seguenti parole "secondo le finalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 11 marzo 2011, n. 23, nonché per il completamento degli interventi connessi al Giubileo 2025".

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 1 e il comma 2.

121.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "anche nell'anno 2026" aggiungere le seguenti parole "secondo le finalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 11 marzo 2011, n. 23, nonché per il completamento degli interventi connessi al Giubileo 2025".

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 1 e il comma 2.

121.12

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alinea, in fine, inserire le seguenti parole: "può essere destinato da parte dei comuni al potenziamento degli interventi finanziati a valere sul Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per la finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a), della medesima legge, relativa ai servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, nonché sul fondo per l'assistenza ai minori di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.";

2) al comma 1, sopprimere le lettere a) e b);

3) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 30 settembre 2026, sono definite le modalità di individuazione del maggior gettito di cui al comma 1."

121.350

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "anche nell'anno 2026" aggiungere le seguenti parole "secondo le finalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 11 marzo 2011, n. 23, nonché per il completamento degli interventi connessi al Giubileo 2025".

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 1 e il comma 2.

121.0.2

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 121-bis.

(Contributo alla raccolta differenziata dei rifiuti tessili)

1. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti tessili post-consumo di origine domestica, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026 a favore dei Comuni che attivano nuovi servizi di raccolta e selezione dei rifiuti tessili.

2. Con decreto Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.«

121.0.3

MANCA, GIORGIS, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 121-bis

1. Limitatamente al 2025, in deroga alla normativa vigente in materia di pubblicazione ed efficacia degli atti tributari, sono efficaci i provvedimenti deliberati entro i termini di legge e pubblicati sul portale del Federalismo fiscale a cura del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze fino al 15 dicembre 2025."

121.0.6

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 121-bis

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 649 è sostituito dal seguente: "649. Nella determinazione della TARI, relativamente alla quota variabile, non si tiene conto della superficie ove si formano, in via continuativa e prevalente i rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, compresi i magazzini di materie prime e di merci, di prodotti semi-lavorati e di prodotti finiti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sulle medesime superfici, comprese quelle escluse in misura forfetaria dall'applicazione della TARI, ai sensi dell'articolo 1, comma 682, lettera a), numero 5) della legge n. 147 del 2013, è dovuta la quota fissa nella misura del 40%".

121.0.7

TAJANI

Dopo l'articolo 121, inserire il seguente:

« Art. 121-bis

(Interpretazione autentica del comma 649 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di applicabilità della quota fissa della tassa sui rifiuti alle aree produttive di rifiuti speciali)

1. La disposizione di cui al comma 649 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che sono escluse dall'applicazione della tassa sui rifiuti le superfici dove avviene la lavorazione industriale, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, con riferimento alla quota variabile fermo restando la quota fissa.

121.0.8

MANCA

Dopo l'articolo 121, inserire il seguente:

«Art. 121-bis

(Rinnovo del parco autobus adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale)

1. Al fine di accelerare il rinnovo del parco autobus adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e favorire la sostituzione degli autobus con caratteristiche antinquinamento antecedenti alla classe Euro 6, le regioni e le città metropolitane possono utilizzare le risorse alle stesse già assegnate, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, nell'ambito del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, commi da 613 a 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche per il finanziamento relativo all'acquisto di autobus ad uso extraurbano equipaggiati con motore diesel o ibrido destinati ad essere alimentati da biocombustibili liquidi in purezza. Ciascuna regione o città metropolitana può utilizzare al predetto fine una quota non superiore al 30 per cento delle risorse complessivamente attribuitele per ciascun quinquennio 2024-2028 e 2029-2033. Fermo restando il suddetto limite, ciascuna regione o città metropolitana interessata può utilizzare per l'acquisto di autobus ad uso extraurbano con alimentazione diesel o ibrida le risorse stanziare nel rispettivo programma di investimento, ove definito, per gli investimenti in autobus ad uso extraurbano alimentati a metano nonché per la realizzazione delle relative infrastrutture.

2. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione, monitoraggio e rendicontazione delle risorse di cui al precedente comma 1, nonché le modalità di controllo della corretta attuazione delle disposizioni del presente articolo.».

121.0.9

MANCA, GIORGIS, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 121-bis

1. A decorrere dall'anno 2026, all'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «30 aprile», ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: «31 luglio».

121.0.10

CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 121-bis

(Incremento del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane)

1. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 settembre 2025, n. 131 e del potenziamento delle infrastrutture e servizi essenziali delle zone montane, ivi inclusi i servizi sanitari, istruzione, trasporti e la connettività digitale, il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementato per l'anno 2026 di 1 miliardo di Euro.

2. Le modalità di erogazione delle risorse aggiuntive di cui al comma 1 sono disposte con decreto del Ministro degli Affari regionali e delle Autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2026, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2026. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito com-

plexivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.".

Art. 122

122.1

DAMANTE, PIRRO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a), sostituire le parole "Per l'anno 2026, l'anticipazione fino all'importo massimo di 25 milioni" con le seguenti "Per l'anno 2026, l'anticipazione fino all'importo massimo di 50 milioni" e sostituire le parole "7.000 abitanti" con le seguenti: "20.000 abitanti";

b) all'articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Al fine di assicurare la sostenibilità del risanamento finanziario degli enti beneficiari, l'an-

tipizzazione di cui ai commi precedenti è restituita in un numero di annualità variabile a seconda dell'incidenza pro capite dell'anticipazione stessa, nelle seguenti misure: fino a 300 euro per abitante, in un massimo di 10 anni, da 301 a 600 euro per abitante, in un massimo di 15 anni, oltre i 600 euro per abitante, in un massimo di 20 anni.".

122.3

MANCA, PARRINI, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "Per l'anno 2026, l'anticipazione fino all'importo massimo di 25 milioni" con le seguenti: "Per l'anno 2026, l'anticipazione fino all'importo massimo di 50 milioni" e sostituire le parole: "7.000 abitanti" con le seguenti: "20.000 abitanti";*

- *al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: "c-bis) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Al fine di assicurare la sostenibilità del risanamento finanziario degli enti beneficiari, l'anticipazione di cui ai commi precedenti è restituita in un numero di annualità variabile a seconda dell'incidenza pro capite dell'anticipazione stessa, nelle seguenti misure: fino a 300 euro per abitante, in un massimo di 10 anni; da 301 a 600 euro per abitante, in un massimo di 15 anni; oltre i 600 euro per abitante, in un massimo di 20 anni.".*

Conseguentemente:

all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"

all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo

68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

122.5

LORENZIN

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: « 1-bis. Al fine di destinare alla città metropolitana di Roma Capitale risorse per la gestione delle spese correnti, il fondo di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, è rifinanziato per 60 milioni di euro per l'anno 2026"»

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132 comma 2.»

122.6

NICITA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. In via straordinaria e in deroga alla normativa vigente in materia di assunzioni nella pubblica amministrazione, gli enti locali della Regione Siciliana, anche se sottoposti a procedure di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero dichiarati in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 dello stesso decreto, sono autorizzati, fino al 30 giugno 2026, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale, il personale inserito nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, che abbia prestato servizio presso i medesimi enti nell'ambito delle attività socialmente utili. Le assunzioni sono effettuate, in soprannumero, anche in deroga alla dotazione organica, al piano triennale del fabbisogno del personale e ai limiti assunzionali previsti dalla legislazione vigente, mediante procedura selettiva pubblica riservata esclusivamente ai soggetti di cui al medesimo comma 1. Alle assunzioni di cui al presente articolo si provvede nel limite delle risorse regionali appositamente stanziare dall'articolo 10 della legge della Regione Siciliana 16 gennaio 2024, n. 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.»

122.8

CATALDI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province per le quali, alla data del 1° gennaio 2026, è in corso l'applicazione della procedura di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che, alla medesima data, si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244, del medesimo testo unico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di cui 10 milioni di euro per le province delle Regioni a statuto ordinario, e 5 milioni di euro per le province e i liberi consorzi comunali delle Regioni a statuto speciale. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito entro il 30 giugno 2026 con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione al disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto definitivamente approvato inviato alla BDAP entro il 31 maggio 2025. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del presente comma è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

122.9

DAMANTE, PIRRO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario dei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti, che, decorsi i cinque anni dalla deliberazione dello stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, siano stati destinatari alla data del 31 dicembre 2023 delle misure straordinarie di risanamento ai sensi dell'art. 268, comma 2, di cui al predetto Testo unico, e che abbiano un debito pro capite di importo pari o superiore a euro 6.000 (seimila), è istituito un fondo con dotazione pari a 6 milioni di euro per l'anno 2026. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito sulla base dei dati contenuti nella Banca dati delle pubbliche amministrazioni con decreto del Ministero dell'interno, di concerto

con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del presente comma è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione e alla chiusura del dissesto mediante la liquidazione delle pretese creditorie e la riduzione dei debiti finanziari, anche con riferimento agli oneri da morosità.?

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

122.10

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. All'articolo 1, comma 483 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "a causa dell'insufficienza della massa attiva" sono soppresse".

122.11

DAMANTE, PIRRO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. Al comma 4 dell'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto in fine il seguente periodo: "La misura degli interessi che maturano successivamente al rendiconto di cui all'articolo 256, applicabili ai crediti che residuano dalla gestione commissariale, si intende fissata al tasso legale pro tempore vigente.".

122.12

DAMANTE, PIRRO

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

"1-bis. Ai comuni fino a 60.000 abitanti che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° settembre 2020 e sino al 31 maggio 2025 o in caso di mancato rispetto del piano di riequilibrio, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione a completa copertura della massa debitoria e comunque fino all'importo massimo di 150 milioni di euro da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi.

1-ter. L'anticipazione è concessa con decreto non regolamentare del Ministro dell'interno nel limite massimo di 150 milioni di euro, a valere sulla dotazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1-quater. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di trenta anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di giro fondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale.

1-quinquies. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267."

122.13

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis All'articolo 1, comma 495, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è premessa la seguente lettera "0a) alla lettera c), il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La quota di cui al periodo precedente è incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, e 100 per cento a decorrere dall'anno 2026. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre la perequazione al 100 per cento del fondo di solidarietà comunale".

1-ter. Per gli oneri di cui al comma 1-bis è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.«.

Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto - legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

122.14

DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 781, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le medesime finalità di cui al primo periodo, per i comuni che non siano né comuni montani con altitudine superiore ai 500 metri sul livello del mare né comuni costieri e che ricadono nei bacini territoriali dei capoluoghi di provincia di cui al precedente periodo e che non abbiano, sulla base dell'ultimo censimento dell'ISTAT, più di 2500 abitanti, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.";

b) al comma 783 le parole: "a 1 milione di euro" sono sostituite dalle seguenti: "a 2 milioni di euro";

Agli oneri di cui al presente comma, pari 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2004, n. 190.".

122.23

MANCA, PARRINI, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province per le quali, alla data del 1° gennaio 2026, è in corso l'applicazione della procedura di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che, alla medesima data, si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244, del medesimo testo unico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di cui 10 milioni di euro per le province delle Regioni a statuto ordinario, e 5 milioni di euro per le province e i liberi consorzi comunali delle Regioni a statuto speciale. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito entro il 30 giugno 2026 con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione al disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto definitivamente approvato inviato alla BDAP entro il 31 maggio 2025. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del presente comma è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".

122.350

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

"1 - bis.1 Al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province per le quali, alla data del 1° gennaio 2026, è in corso l'applicazione della procedura di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che, alla medesima data, si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244, del medesimo testo unico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di cui 10 milioni di euro per le province delle Regioni a statuto ordinario, e 5 milioni di euro per le province e i liberi consorzi comunali delle Regioni a

statuto speciale. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito entro il 30 giugno 2026 con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione al disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto definitivamente approvato inviato alla BDAP entro il 31 maggio 2025. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del presente comma è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 15 milioni di euro per ciascun anno 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.".

122.0.2

Aurora FLORIDIA, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

Dopo l'art. 122, è inserito il seguente articolo:

«Art. 122-bis

(Fondo per la rigenerazione sostenibile dei piccoli comuni e dei borghi storici)

Al fine di promuovere il valore strategico dei piccoli comuni e dei borghi storici e sostenere la rigenerazione ambientalmente sostenibile e il rafforzamento delle funzioni insediative, culturali e sociali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura (MiC), il Fondo nazionale per la Rigenerazione Sostenibile di Piccoli Comuni e Borghi Storici (FRSB) con una dotazione di 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate in via prioritaria al finanziamento di progetti di riqualificazione urbana e paesaggistica a basso impatto ambientale, al sostegno dell'imprenditoria giovanile e femminile nei settori del turismo di prossimità e dell'agricoltura sostenibile, e al recupero del patrimonio edilizio esistente in funzione di servizi sociali e culturali di prossimità.

3. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso, riparto e monitoraggio delle risorse, favorendo i comuni con maggiore indice di spopolamento e fragilità idrogeologica.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 30.000.000 di euro per l'anno 2026, 30.000.000 di euro per l'anno 2027 e 30.000.000 di euro per l'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289.

122.0.3

NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere in fine, il seguente

«Art. 122-bis

1. Per i Liberi Consorzi Comunali della Regione Siciliana in dissesto finanziario, il versamento del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, e all'articolo 47, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e il corrispondente recupero forzoso delle somme mediante quanto disposto dall'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono sospesi fino al 31 dicembre 2027.

2. Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, pari a 20 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2.

122.0.6

DAMANTE, PIRRO

Aggiungere il seguente articolo:

"Art. 122-bis

(Maggiore flessibilità nell'utilizzo degli avanzi liberi)

1. All'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere c) e d) sono abolite:

b) alla lettera e) le parole: "per l'estinzione anticipata di prestiti." sono sostituite dalle seguenti: «la quota libera dell'avanzo di am-

ministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti.".

122.0.13

NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 122-bis

(Interventi per gli enti locali in crisi finanziaria)

1. Ai comuni fino a 60.000 abitanti che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° settembre 2020 e sino al 31 maggio 2025 o in caso di mancato rispetto del piano di riequilibrio, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione a completa copertura della massa debitoria e comunque fino all'importo massimo di 150 milioni di euro da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi.

2. L'anticipazione è concessa con decreto non regolamentare del Ministero dell'interno nel limite massimo di 150 milioni di euro, a valere sulla dotazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di trenta anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di giro fondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale.

???4. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

122.0.17

DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 122-bis

(Rifinanziamento del Fondo Comuni in dissesto)

1. Il fondo di cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per interventi di manutenzione straordinaria di infrastrutture, edifici pubblici e strade di competenza comunale.

2. Per l'anno 2026, le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate ai comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2025. Le modalità, i criteri di utilizzo e la ripartizione di tali risorse sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'Interno, previa intesa in sede di Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.n. 190."

122.0.18

DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 122-bis

(Disposizioni in materia di sostegno ai comuni in dissesto finanziario della

Regione Sicilia)

1. Per garantire la gestione ordinaria delle attività amministrative e gli interventi di manutenzione straordinaria, ai comuni della Regione siciliana che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 alla data del 31 dicembre 2024, è assegnato un contributo di natura corrente, in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2022 secondo i dati ISTAT.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

3. Le modalità, i criteri di utilizzo e la ripartizione dei fondi di cui al comma 2, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

122.0.21

NATURALE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 122-bis.

(Cabina di regia delle politiche faunistico-venatorie)

1. Al fine di superare la frammentazione della responsabilità gestionale e amministrativa tra regioni, province autonome, forze dell'ordine ed enti parco nella gestione della fauna selvatica, è istituita una Cabina di Regia nazionale delle politiche faunistico-venatorie presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle politiche faunistico-venatorie e di prevenzione del conflitto fauna-agricoltura, di seguito denominata Cabina di regia.

2. La Cabina di regia ha il compito di:

a) definire e garantire l'applicazione di standard minimi nazionali in materia di formazione, controllo, monitoraggio e tracciabilità degli interventi e delle azioni di gestione della fauna selvatica;

b) coordinare le attività degli enti territoriali e delle forze dell'ordine, assicurando tempi certi e trasparenza nella gestione delle pratiche, in particolare quelle relative ai risarcimenti dei danni;

c) elaborare linee guida uniformi e strumenti di rendicontazione condivisi per migliorare l'efficienza e l'efficacia delle azioni di gestione faunistico-venatoria.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i componenti, i criteri e le modalità di funzionamento della Cabina di regia.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, nel limite di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

122.0.22

BEVILACQUA, NATURALE, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 122-bis.

(Cabina di regia nazionale fauna- agricoltura)

1. Al fine di superare la frammentazione normativa e gestionale esistente tra le diverse amministrazioni territoriali, con riferimento alla gestione del conflitto fauna-agricoltura e ai risarcimenti dei danni da fauna selvatica, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituita una Cabina di regia nazionale con funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio, di seguito denominata Cabina di regia.

2. La Cabina di regia ha il compito di:

a) definire e uniformare i requisiti minimi nazionali in materia di formazione, controllo, tracciabilità e gestione degli interventi relativi alla fauna selvatica;

b) coordinare le attività degli enti pubblici coinvolti, garantendo il rispetto della catena di responsabilità e prevedendo procedure sanzionatorie per i casi di inefficienza o omissione nei risarcimenti;

c) promuovere la raccolta, l'elaborazione e la condivisione di dati aggiornati sulle attività faunistico-agricole e sugli interventi di prevenzione e risarcimento.

3. È fatto obbligo alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano di comunicare alla Cabina di Regia ogni eventuale criticità o ritardo nelle procedure di risarcimento, nonché di adottare misure correttive in coordinamento con la stessa Cabina di regia.

4. Al fine di assicurare l'efficace funzionamento della Cabina di regia, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato a supportarne le attività operative, di monitoraggio e di formazione degli operatori pubblici coinvolti.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

122.0.23

SCARPINATO, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 122-bis

(Misure a sostegno delle politiche pubbliche integrate di sicurezza urbana)

1. Al fine di adeguare i servizi e i presidi pubblici nelle aree del territorio nazionale ove vuoti e carenze le rendono maggiormente soggette al degrado, alla marginalità sociale, all'insediamento criminale e ai fenomeni di illegalità, ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, in attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito il Fondo per le politiche pubbliche integrate di sicurezza urbana, con una dotazione finanziaria iniziale pari a 500 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028, da destinarsi, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2, ai comuni che sottoscrivono i Protocolli di cui al comma 3, al fine di sostenere l'attuazione degli interventi ivi previsti.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri per la ripartizione tra i comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto della popolazione residente, dell'estensione del territorio, dell'indice di vulnerabilità materiale e sociale nonché dell'indice di criminalità, nonché le modalità di accesso ed erogazione delle risorse del Fondo.

3. I Protocolli di cui al comma 1 sono sottoscritti tra il Sindaco e il Prefetto competente per territorio, corredati delle azioni e delle misure da attivare e delle risorse necessarie per farvi fronte, approvati in sede di Consiglio comunale, recano:

a) un'analisi dettagliata del contesto territoriale, con particolare riferimento alle aree interessate da maggior degrado, vulnerabilità economica e sociale, disagio giovanile nonché da fenomeni di insicurezza, identificandone, altresì, le cause;

b) un piano di interventi integrati, che può comprendere:

1) misure di riqualificazione sociale, attraverso progetti di inclusione lavorativa, educativa e culturale;

2) interventi di riqualificazione degli spazi secondo i principi della sostenibilità ambientale e dell'innovazione sociale, miglioramento dell'illuminazione, dell'arredo e del decoro;

3) potenziamento del corpo della polizia locale, attraverso l'incremento delle unità di personale, della relativa formazione e della dotazione di mezzi e strumenti di servizio, anche in termini di tecnologie innovative e di sistemi di videosorveglianza, dei servizi di controllo e presidio del territorio a garanzia della sicurezza della collettività;

4) programmi di mediazione sociale e di risoluzione dei conflitti;

5) meccanismi permanenti di partecipazione attiva e consultazione della collettività, attraverso la creazione di tavoli di confronto e di osservazione;

6) un'attività di costante monitoraggio e di valutazione degli interventi, a tal fine corredando gli interventi di indicatori specifici di misurazione e valutazione dell'impatto nonché dei risultati conseguiti.

4. La predisposizione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), prevede la consultazione e la partecipazione delle collettività interessate, a tal fine acquisendo le proposte che provengono dalle associazioni ed organizzazioni locali di cittadini, della popolazione giovanile, di volontariato, rappresentative di utenti e consumatori, delle parti sociali e delle categorie produttive.

5. Le disposizioni del presente articolo sono oggetto di costante monitoraggio in ordine allo stato di attuazione nonché alla verifica dell'erogazione e dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1. Il monitoraggio

è effettuato con cadenza trimestrale dagli uffici competenti del Ministero dell'interno e dei comuni interessati ed è oggetto di valutazione in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali. Entro il 30 dicembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2026, il Governo presenta alle Camere una relazione che evidenzia lo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti nonché all'entità e all'utilizzo delle risorse stanziare.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascun degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.":

122.0.24 (testo 2)

SCARPINATO, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 122-bis

(Misure a sostegno delle politiche pubbliche integrate di sicurezza urbana)

1. Al fine di adeguare i servizi e i presidi pubblici nelle aree del territorio nazionale ove vuoti e carenze le rendono maggiormente soggette al degrado, alla marginalità sociale, all'insediamento criminale e ai fenomeni di illegalità, ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, in attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito il Fondo per le politiche pubbliche integrate di sicurezza urbana, con una dotazione finanziaria iniziale pari a 300 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028, da destinarsi, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2, ai comuni che sottoscrivono i Protocolli di cui al comma 3, al fine di sostenere l'attuazione degli interventi ivi previsti.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri per la ripartizione tra i comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto della popolazione residente, dell'estensione del territorio, dell'indice di vulnerabilità materiale e sociale nonché dell'indice di criminalità, nonché le modalità di accesso ed erogazione delle risorse del Fondo.

3. I Protocolli di cui al comma 1 sono sottoscritti tra il Sindaco e il Prefetto competente per territorio, corredati delle azioni e delle misure da at-

tivare e delle risorse necessarie per farvi fronte, approvati in sede di Consiglio comunale, recano:

a) un'analisi dettagliata del contesto territoriale, con particolare riferimento alle aree interessate da maggior degrado, vulnerabilità economica e sociale, disagio giovanile nonché da fenomeni di insicurezza, identificandone, altresì, le cause;

b) un piano di interventi integrati, che può comprendere:

1) misure di riqualificazione sociale, attraverso progetti di inclusione lavorativa, educativa e culturale;

2) interventi di riqualificazione degli spazi secondo i principi della sostenibilità ambientale e dell'innovazione sociale, miglioramento dell'illuminazione, dell'arredo e del decoro;

3) potenziamento del corpo della polizia locale, attraverso l'incremento delle unità di personale, della relativa formazione e della dotazione di mezzi e strumenti di servizio, anche in termini di tecnologie innovative e di sistemi di videosorveglianza, dei servizi di controllo e presidio del territorio a garanzia della sicurezza della collettività;

4) programmi di mediazione sociale e di risoluzione dei conflitti;

5) meccanismi permanenti di partecipazione attiva e consultazione della collettività, attraverso la creazione di tavoli di confronto e di osservazione;

6) un'attività di costante monitoraggio e di valutazione degli interventi, a tal fine corredando gli interventi di indicatori specifici di misurazione e valutazione dell'impatto nonché dei risultati conseguiti.

4. La predisposizione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), prevede la consultazione e la partecipazione delle collettività interessate, a tal fine acquisendo le proposte che provengono dalle associazioni ed organizzazioni locali di cittadini, della popolazione giovanile, di volontariato, rappresentative di utenti e consumatori, delle parti sociali e delle categorie produttive.

5. Le disposizioni del presente articolo sono oggetto di costante monitoraggio in ordine allo stato di attuazione nonché alla verifica dell'erogazione e dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1. Il monitoraggio è effettuato con cadenza trimestrale dagli uffici competenti del Ministero dell'interno e dei comuni interessati ed è oggetto di valutazione in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali. Entro il 30 dicembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2026, il Governo presenta alle Camere una relazione che evidenzia lo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti nonché all'entità e all'utilizzo delle risorse stanziare.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascun degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.":

122.0.25 (testo 2)

SCARPINATO, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 122-bis

(Misure a sostegno delle politiche pubbliche integrate di sicurezza urbana)

1. Al fine di adeguare i servizi e i presìdi pubblici nelle aree del territorio nazionale ove vuoti e carenze le rendono maggiormente soggette al degrado, alla marginalità sociale, all'insediamento criminale e ai fenomeni di illegalità, ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, in attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito il Fondo per le politiche pubbliche integrate di sicurezza urbana, con una dotazione finanziaria iniziale pari a 100 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028, da destinarsi, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2, ai comuni che sottoscrivono i Protocolli di cui al comma 3, al fine di sostenere l'attuazione degli interventi ivi previsti.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri per la ripartizione tra i comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto della popolazione residente, dell'estensione del territorio, dell'indice di vulnerabilità materiale e sociale nonché dell'indice di criminalità, nonché le modalità di accesso ed erogazione delle risorse del Fondo.

3. I Protocolli di cui al comma 1 sono sottoscritti tra il Sindaco e il Prefetto competente per territorio, corredati delle azioni e delle misure da attivare e delle risorse necessarie per farvi fronte, approvati in sede di Consiglio comunale, recano:

a) un'analisi dettagliata del contesto territoriale, con particolare riferimento alle aree interessate da maggior degrado, vulnerabilità economica e sociale, disagio giovanile nonché da fenomeni di insicurezza, identificandone, altresì, le cause;

b) un piano di interventi integrati, che può comprendere:

1) misure di riqualificazione sociale, attraverso progetti di inclusione lavorativa, educativa e culturale;

2) interventi di riqualificazione degli spazi secondo i principi della sostenibilità ambientale e dell'innovazione sociale, miglioramento dell'illuminazione, dell'arredo e del decoro;

3) potenziamento del corpo della polizia locale, attraverso l'incremento delle unità di personale, della relativa formazione e della dotazione di mezzi e strumenti di servizio, anche in termini di tecnologie innovative e di sistemi di videosorveglianza, dei servizi di controllo e presidio del territorio a garanzia della sicurezza della collettività;

4) programmi di mediazione sociale e di risoluzione dei conflitti;

5) meccanismi permanenti di partecipazione attiva e consultazione della collettività, attraverso la creazione di tavoli di confronto e di osservazione;

6) un'attività di costante monitoraggio e di valutazione degli interventi, a tal fine corredando gli interventi di indicatori specifici di misurazione e valutazione dell'impatto nonché dei risultati conseguiti.

4. La predisposizione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), prevede la consultazione e la partecipazione delle collettività interessate, a tal fine acquisendo le proposte che provengono dalle associazioni ed organizzazioni locali di cittadini, della popolazione giovanile, di volontariato, rappresentative di utenti e consumatori, delle parti sociali e delle categorie produttive.

5. Le disposizioni del presente articolo sono oggetto di costante monitoraggio in ordine allo stato di attuazione nonché alla verifica dell'erogazione e dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1. Il monitoraggio è effettuato con cadenza trimestrale dagli uffici competenti del Ministero dell'interno e dei comuni interessati ed è oggetto di valutazione in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali. Entro il 30 dicembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2026, il Governo presenta alle Camere una relazione che evidenzia lo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti nonché all'entità e all'utilizzo delle risorse stanziaste.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascun degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.":

122.0.26

SCARPINATO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 122-bis

(Istituzione del Fondo per la sicurezza urbana e l'inclusione sociale)

4. Al fine di favorire la sicurezza urbana, l'inclusione sociale, nonché contrastare la criminalità minorile e i fenomeni di marginalizzazione nelle periferie urbane delle città, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per la sicurezza urbana e l'inclusione sociale» con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Il Fondo è destinato ai comuni per la realizzazione dei seguenti interventi:

- a) realizzazione di progetti integrati di inclusione sociale, attività socio-educative, culturali e sportive;
- b) interventi di rigenerazione urbana per le aree altamente degradate e per le aree periferiche a maggiore tasso di vulnerabilità sociale ed economica;
- c) implementazione dei sistemi di video-sorveglianza h24 nelle aree urbane ad alto rischio, quali stazioni, aree di parcheggio isolate, parchi e giardini pubblici;
- d) forme di sostegno alle attività commerciali e di ristorazione per il prolungamento degli orari di apertura;
- e) rafforzamento dei servizi di trasporto pubblico in orario notturno.

5. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso del fondo di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

122.0.32

MAIORINO, CATALDI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 122-bis

(Contributo per l'implementazione dell'illuminazione pubblica nelle aree urbane periferiche)

1. Al fine di garantire la sicurezza nelle zone periferiche dei centri urbani e nei quartieri adiacenti le stazioni ferroviarie delle grandi città è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027, per finanziare interventi strutturali e progetti di illuminotecnica per le aree urbane scarsamente illuminate.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le modalità di accesso e di erogazione dei fondi.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

122.0.39

VERINI, MIRABELLI, RANDO, VALENTE

Dopo l'articolo 122 inserire il seguente:

«Art. 122-bis

(Risorse in favore degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose)

1. A decorrere dall'anno 2026 è autorizzata l'ulteriore spesa di 5 milioni di euro annui da destinare ai comuni per consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

122.0.40

VERINI, MIRABELLI, RANDO, VALENTE

Dopo l'articolo 122 inserire il seguente:

«Art. 122-bis

(Finanziamento Commissioni straordinarie nominate per la gestione degli enti locali)

1. A decorrere dall'anno 2026 è autorizzata l'ulteriore spesa di 5 milioni di euro annui per gli oneri relativi alle commissioni straordinarie nominate per la gestione degli enti locali, nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso nonché per le spese per il trattamento economico del personale amministrativo e tecnico assegnato ai medesimi enti locali.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

122.0.41

NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 122-bis

(Interventi manutentivi e di riqualificazione per la Capitaneria di Porto di Siracusa)

1. Al fine di garantire l'efficienza operativa e la sicurezza logistica del personale della Capitaneria di Porto di Siracusa, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.000.000 per l'esecuzione degli interventi manutentivi e di riqualificazione degli immobili di pertinenza

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo ci cui all'art 132, comma 2.

122.0.42

MANCA, PARRINI, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 122-bis

(Attenuazione blocco trasferimenti in caso di inadempimenti degli enti locali)

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente, nonché l'ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all'abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2028 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:??

a) quote del fondo di solidarietà comunale previste alle lettere d-*quinquies*), d-*sexies*) e d-*octies*) del comma 449, art. 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale equità livello dei servizi, di cui all'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;??

b) trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria.?

Conseguentemente,

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 100.000.000;

2027: - 100.000.000;

2028: - 100.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 35.000.000;

2027: - 35.000.000;

2028: - 35.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 15.000.000;

2027: - 15.000.000;

2028: - 15.000.000;

122.0.46

DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 122-bis

(Estensione degli accordi per il risanamento ai Comuni con popolazione maggiore di 30mila abitanti)

1. Al fine di ampliare l'efficacia delle disposizioni riguardanti gli accordi tra i comuni capoluogo di provincia e il governo, di cui all'articolo 43 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2022, n. 91, i sindaci dei comuni capoluogo di provincia che non hanno aderito agli accordi di cui al citato articolo 43, commi da 2 a 7 e i sindaci dei comuni non capoluogo, in ogni caso con popolazione superiore a 30 mila abitanti al 31 dicembre 2024, che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 400 euro, sulla base dei dati risultanti dal rendiconto relativo all'esercizio 2024, o, in mancanza, all'esercizio 2023, definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 31 dicembre 2025, ridotto degli eventuali contributi ricevuti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025 a titolo di ripiano del disavanzo o di incremento della massa attiva, possono sottoscrivere un accordo per il ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in cui il comune si impegna, per il periodo nel quale è previsto il ripiano del disavanzo, a porre in essere, in tutto o in parte, le misure di cui all'articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021. Nel caso di deliberazione delle misure di cui alla lettera a) del comma 572 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può essere supe-

riore a 0,4 punti percentuali e l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale non può essere superiore a 3 euro per passeggero.

2. Ai fini della verifica delle misure di cui al comma 1, i comuni interessati presentano entro il 31 maggio 2026 le proprie proposte, la cui valutazione è svolta entro il 31 ottobre 2026 secondo le modalità di cui al comma 3 del citato articolo 43 del decreto legge n. 50 del 2022. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del più volte citato articolo 43 del dl n. 50 del 2022.

3. I termini di presentazione o riformulazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale previsti dall'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché quelli di presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, prevista dall'articolo 259 del medesimo testo unico, in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono prorogati di centoventi giorni decorrere dalla firma dell'accordo per gli enti che abbiano sottoscritto gli accordi di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2023 per gli enti che abbiano presentato le proposte di cui al comma 3 del presente articolo, senza che sia successivamente intervenuta la sottoscrizione dell'accordo. I documenti oggetto della sospensione disposta ai sensi del primo periodo del presente comma tengono conto delle misure previste dall'accordo.".

122.0.47

MANCA, PARRINI, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 122-bis

(Estensione degli accordi per il risanamento ai Comuni con popolazione maggiore di 30mila abitanti)

1. Al fine di ampliare l'efficacia delle disposizioni riguardanti gli accordi tra i comuni capoluogo di provincia e il governo, di cui all'articolo 43 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 91, i sindaci dei comuni capoluogo di provincia che non hanno aderito agli accordi di cui al citato articolo 43, commi da 2 a 7, e i sindaci dei comuni non capoluogo, in ogni caso con popolazione superiore a 30 mila abitanti al 31 dicembre 2024, che

hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 400 euro, sulla base dei dati risultanti dal rendiconto relativo all'esercizio 2024, o, in mancanza, all'esercizio 2023, definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 31 dicembre 2025, ridotto degli eventuali contributi ricevuti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025 a titolo di ripiano del disavanzo o di incremento della massa attiva, possono sottoscrivere un accordo per il ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in cui il comune si impegna, per il periodo nel quale è previsto il ripiano del disavanzo, a porre in essere, in tutto o in parte, le misure di cui all'articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021. Nel caso di deliberazione delle misure di cui alla lettera a) del comma 572 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può essere superiore a 0,4 punti percentuali e l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale non può essere superiore a 3 euro per passeggero.

2. Ai fini della verifica delle misure di cui al comma 1, i comuni interessati presentano entro il 31 maggio 2026 le proprie proposte, la cui valutazione è svolta entro il 31 ottobre 2026 secondo le modalità di cui al comma 3 del citato articolo 43 del decreto legge n. 50 del 2022. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del medesimo articolo 43 del decreto legge n. 50 del 2022.

3. I termini di presentazione o riformulazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale previsti dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché quelli di presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, prevista dall'articolo 259 del medesimo testo unico, in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono prorogati di centoventi giorni decorrere dalla firma dell'accordo per gli enti che abbiano sottoscritto gli accordi di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2023 per gli enti che abbiano presentato le proposte di cui al comma 3 del presente articolo, senza che sia successivamente intervenuta la sottoscrizione dell'accordo. I documenti oggetto della sospensione disposta ai sensi del primo periodo del presente comma tengono conto delle misure previste dall'accordo.

Consequentemente:

- *all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD)*

di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

- *all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"*

- *dopo l'articolo 132 inserire il seguente: "Art. 132-bis - 1. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".*

122.0.48

PATUANELLI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 122-bis

(Disposizioni per la sicurezza urbana delle aree critiche delle città)

1. Al fine di implementare e garantire la sicurezza urbana delle città nello stato di previsione del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa di 125.492.482 euro per l'anno 2026, 125.500.839 euro per l'anno 2027, 125.702.673 euro per l'anno 2028, 7.225.548 euro per l'anno 2029, 7.233.281 euro per l'anno 2030, 7.275.811 euro per l'anno 2031, 7.283.544 euro per l'anno 2032 e 7.326.075 euro annui a decorrere dall'anno 2033.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'incremento delle unità di personale non dirigenziale delle Forze di polizia, all'installazione di adeguati e capillari impianti di illuminazione pubblica, alla diffusione dei presidi di sicurezza nelle zone critiche delle città quali stazioni ferroviarie e della metropolitana, parchi, giardini e nei quartieri della cosiddetta "movida" soggetti a frequenti episodi di violenza e conseguenti ricadute sull'incolumità pubblica.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i cri-

teri e le modalità di erogazione e spesa delle risorse autorizzate di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 125.492.482 euro per l'anno 2026, 125.500.839 euro per l'anno 2027, 125.702.673 euro per l'anno 2028, 7.225.548 euro per l'anno 2029, 7.233.281 euro per l'anno 2030, 7.275.811 euro per l'anno 2031, 7.283.544 euro per l'anno 2032, 7.326.075 euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riallocazione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno di cui all'articolo 6 della legge 21 febbraio 2024, n. 14 recante "Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno.".

122.0.52

CATALDI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 122-bis

(Istituzione del Fondo per interventi di sicurezza urbana nelle Città metropolitane)

1. Al fine di favorire l'inclusione sociale, nonché contrastare la criminalità minorile e i fenomeni di microcriminalità urbana nelle Città metropolitane di Roma Capitale, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per interventi di sicurezza urbana nelle Città metropolitane» con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 60 milioni di euro a decorrere dal 2027. Il Fondo è destinato alle Città metropolitane per la realizzazione di interventi di inclusione sociale, contrasto alla microcriminalità nei quartieri adiacenti alle stazioni ferroviarie e delle linee metropolitane, installazione di sistemi di videosorveglianza e miglioramento dell'illuminazione pubblica.

2. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 60 milioni di euro a

decorrere dal 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

122.0.58

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 122-bis

(Misure per l'apertura di presidi di sicurezza nelle stazioni delle tratte ferroviarie pendolari)

1. Al fine di tutelare la sicurezza dei viaggiatori e prevenire episodi di criminalità e violenza, soprattutto contro le donne, nello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il "Fondo per i presidi di sicurezza delle stazioni delle tratte ferroviarie pendolari", di seguito denominato Fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ai comuni, d'intesa con Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana, in cui insistono stazioni ferroviarie non presidiate nelle tratte utilizzate dai pendolari al fine di finanziare e sostenere l'apertura di esercizi commerciali e servizi di ristorazione quali presidio di sicurezza e di comunità. Le modalità di accesso e di utilizzo del Fondo sono stabilite con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

3. Agli oneri derivati dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

122.0.59

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 122-bis

(Finanziamento di iniziative per la sicurezza urbana del Comune di Caivano)

1. Al fine di potenziare gli interventi finalizzati alla tutela della sicurezza urbana, al Comune di Caivano è riconosciuto un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza urbana ed extraurbana.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

122.0.60

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 122-bis

(Potenziamento dei presidi a tutela della sicurezza urbana del Comune di Caivano)

1. Al fine di corrispondere alla accresciuta esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di innalzare i livelli di presenza e operatività della Polizia di Stato nel territorio del comune di Caivano, con conseguente maggiore controllo e incisività nella lotta alla criminalità organizzata e miglioramento dei servizi a beneficio della cittadinanza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le procedure di istituzione del Commissariato distaccato di pubblica sicurezza di Caivano nonché l'organizzazione e le dotazioni di personale e mezzi.

2. Agli oneri per il funzionamento del Commissariato di cui al comma 1, si provvede, nel limite di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

122.0.75

CATALDI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 122-bis

(Fondo per la digitalizzazione della propaganda elettorale murale)

1. Al fine di favorire il decoro urbano, limitare il consumo di carta e modernizzare le modalità di propaganda elettorale di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 4 aprile 1956 n. 212, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il "Fondo per la digitalizzazione della propaganda murale", destinato ai comuni al fine di predisporre la sostituzione dei tabelloni o riquadri per l'affissione di manifesti, giornali e stampati elettorali con appositi schermi led o altri dispositivi elettronici alimentati da fonti di energia rinnovabile.

2. La dotazione iniziale del Fondo per l'anno 2026 è di 5 milioni di euro. Le modalità di accesso e utilizzo delle risorse sono stabilite tramite apposito decreto del Ministro dell'Interno da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

122.0.82

BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 122-bis

(Misure di sostegno per la gestione e la rimozione delle imbarcazioni e i relitti abbandonati nelle isole minori)

1. A sostegno delle operazioni di recupero, gestione e smaltimento dei relitti delle imbarcazioni arenate nell'area portuale, nelle aree di pesca e nel perimetro della riserva marina dell'isola di Lampedusa e Linosa è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica il "Fondo per la gestione dei relitti nelle isole minori" con una dotazione iniziale per l'anno 2026 di 2 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, da assegnare ai comuni interessati.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «98 milioni per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

122.0.83

BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 122-bis

(Misure di sostegno per il trasporto e il rientro delle salme nelle isole minori)

1. In caso di decesso sul territorio nazionale e all'estero, di un cittadino residente in un'isola minore, ai familiari o, in caso di assenza degli stessi, a chiunque sostenga le spese per il trasporto funebre presso l'isola di residenza del defunto, è riconosciuto un rimborso massimo di 1.500 euro delle spese a tal fine sostenute.

2. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo di cui al comma 1, sono stabiliti, nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2026, con decreto del Ministro dell'interno, di

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2 milioni per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

122.0.86

LOREFICE, MAIORINO, CATALDI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente

"Art. 122-bis

(Disposizioni per il rinnovo del porto d'armi degli agenti della polizia locale)

1. I costi del certificato medico di idoneità per il rinnovo del porto d'armi di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, rilasciato dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali agli agenti della polizia locale possono essere sostenuti dalle Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, qualora le amministrazioni locali non abbiano la capacità finanziaria per adempiere al relativo pagamento. Agli oneri del presente articolo si provvede, nel limite di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.«.

122.0.88

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 122-bis

(Esenzione dal pagamento della tassa di circolazione per i veicoli in dotazione alla Polizia locale)

1. All'articolo 17, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente

lettera "h-bis) i veicoli in dotazione della Polizia Locale provvisti delle targhe di immatricolazione previste dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 aprile 2006, n. 209.

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

122.0.90

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 122-bis

(Disposizioni per l'assunzione a tempo determinato di personale del Corpo della Polizia locale per la sicurezza urbana)

1. Al fine di implementare le iniziative in materia di sicurezza urbana nei Comuni titolari di finanziamento del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e negli enti locali presso cui sono presenti le strutture di cui agli articoli 9 e 11 del d.lgs. 142/2015 e 10-ter, comma 1-bis, del d.lgs. 286/98 il Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana di cui all'art. 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2026: - 5.000.000

2027: - 5.000.000

2028: - 5.000.000

122.0.92

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 122-bis

(Fondo per la sicurezza urbana nei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa)

1. Al fine di garantire il rafforzamento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni relativi alla criminalità urbana nei quartieri periferici per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata, i comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, a partire dal 2021, ai sensi del decreto-legge n. 164 del 31 maggio 1991, sono autorizzati ad assumere con un incremento del 30% delle unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale attraverso le procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai fini di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si prov-

vede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

122.0.94

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, GIORGIS, VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 122-bis

1. All'articolo 142, comma 12-*quater*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'ultimo periodo è soppresso."

122.0.95

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 122-bis

(Misure in materia di Demanio marittimo)

1-bis. All'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: «1-bis. Una quota pari al 50% del canone dovuto ai sensi del comma 1, è attribuita all'ente concedente e deve essere destinata:

- a) alla copertura delle spese amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo,
- b) al finanziamento o al cofinanziamento di interventi di manutenzione delle aree costiere e opere di difesa della costa;
- c) al miglioramento della fruibilità delle aree demaniali di libero uso tra cui i piani di sicurezza della balneazione.»

2. Gli enti concedenti, al momento dell'accertamento del canone dovuto per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi, ferme restando le modalità di riscossione previste dal D.M. 19 novembre 2015 per la quota erariale, provvedono alla riscossione dell'importo di cui al comma precedente mediante le

procedure previste dai singoli ordinamenti, incassando le somme in apposito capitolo con il vincolo di destinazione sopra riportato.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, pari a 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

122.0.98

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 122-*bis*

1. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Gli amministratori locali che rivestono le cariche di cui al comma 1, che nel corso del mandato non siano titolari di pensione e non risultino iscritti ad alcuna gestione previdenziale obbligatoria, hanno facoltà di riscattare, con oneri totalmente a proprio carico, un periodo, effettivamente svolto, non superiore a cinque anni, secondo la disciplina prevista dall'articolo 2, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, rateizzabile in non più di sessanta rate mensili senza interessi".

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2026: - 5.000;
2027: - 5.000;
2028: - 5.000.

122.0.100

GIORGIS, MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 122-bis

(Maggiore flessibilità nell'utilizzo degli avanzi liberi)

1. All'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le lettere c) e d) sono soppresse;
 - b) le parole "e) per l'estinzione anticipata di prestiti." sono sostituite dalle seguenti: "La quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti."
-

122.0.110

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 122-bis

(Misure in materia di diritto di imbarco sugli aeromobili)

1. All'articolo 6-*quater* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3-*sexies*, secondo periodo, le parole: "15.000 abitanti, il relativo gettito è versato alla provincia o alla città metropolitana" Sono sostituite dalle seguenti "15.000 abitanti e ricada all'interno di una città Metropolitana il relativo gettito è versato alla città metropolitana";
- b) al comma 3-*novies* sono soppresse le seguenti parole: "delle province o";
- c) al comma 3-*decies* ovunque ricorrano sono soppresse le seguenti parole: "delle province o";
- d) al comma 3-*undecies* sono soppresse le seguenti parole: "le province o".

2. All'elenco n. 1 (Articolo 2, comma 615), allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, alla voce "8. Ministero dell'Interno", dopo le parole "Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11" sono inserite le seguenti: "lettera b)".»

122.0.112

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 122-bis

(Misure in materia di riassegnazione ai comuni dei diritti di imbarco aeroportuali)

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 617-bis, è aggiunto il seguente: "617-ter. Le entrate eccedenti gli obiettivi di risparmio di cui al comma 617, riferibili all'articolo 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003, vengono riassegnate direttamente ai Comuni con apposito decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, previa intesa in Conferenza Stato Città ed Autonomie locali. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'Interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle rispettive quote su appositi conti correnti intestati ai singoli Comuni.»

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire

risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

122.0.114

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 122-bis

(Attenuazione blocco trasferimenti in caso di inadempimenti degli enti locali)

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente, nonché l'ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all'abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2028 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:??

a) quote del fondo di solidarietà comunale previste alle lettere d-*quinquies*), d-*sexies*) e d-*octies*) del comma 449, art. 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale equità livello dei servizi, di cui all'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;??

b) trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria."

122.0.120

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 122-bis

(Interventi a favore delle gestioni associate)

1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 17, lettera b), sostituire le parole "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle Unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni" con le seguenti parole "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle Unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

2. Ai fini di cui al periodo precedente, a decorrere dall'anno 2026 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 20 milioni di euro e al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008".

122.0.122

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, GIORGIS, VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente

«Art. 122-bis

(Interventi a favore delle gestioni associate)

1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 17, lettera b), le parole "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle Unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti parole "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, è destinata ad incrementare il contributo

spettante alle Unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Ai fini di cui al periodo precedente, a decorrere dall'anno 2026 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 20 milioni di euro.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"

122.0.124

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 122-bis

(Assunzione di unità di personale negli enti in dissesto)

1. Al fine di garantire il regolare funzionamento degli enti in dissesto ed assicurare l'effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento, è consentito a detti enti di procedere, in deroga all'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, all'assunzione di figure professionali infungibili in assoluta carenza di organico delle medesime e nel rispetto della sostenibilità finanziaria dell'ente. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

122.0.127

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 122-bis

(Stabilizzazione della determinazione dell'appartenza dei Comuni alla rispettiva classe demografica)

1. Al comma 236-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la parola "*solì*" è soppressa e dopo le parole "procedimenti elettorali e referendari,», sono inserite le parole «nonché per la determinazione e la stabilizzazione della classe demografica di appartenenza dei comuni, ai fini dell'applicazione di tutte le disposizioni legislative, regolamentari, organizzative, di status degli amministratori e finanziarie connesse, per la durata dell'intero mandato amministrativo,».

122.0.130

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 122-bis

(Rifinanziamento del Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana)

1. Il fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni di cui all'articolo 35-*quater*, comma 1, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, è incrementato di 30 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027

2. Al fine di sostenere i Comuni nella implementazione delle iniziative sulla sicurezza urbana, finanziabili con il Fondo di cui al comma 1, entro cento venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'interno presenta alle Camere una relazione relativa agli interventi di riqualificazione delle aree e delle periferie del territorio nazionale interessate da maggior degrado, con l'obiettivo di incrementare i servizi di controllo e presidio del territorio a garanzia della sicurezza della collettività, migliorare le condizioni sociali, economiche, urbanistiche, ambientali e cul-

turali dei loro abitanti e dei soggetti più svantaggiati, volte a favorire la rinascita delle periferie a partire dalla riqualificazione degli spazi urbani secondo i principi della sostenibilità ambientale e dell'innovazione sociale e dalla riqualificazione sociale in termini di occupazione, istruzione, servizi, mobilità, d'intesa con gli enti locali e acquisendo le proposte che provengono dalle associazioni ed organizzazioni locali di cittadini, della popolazione giovanile, di volontariato, rappresentative di utenti e consumatori, delle parti sociali e delle categorie produttive.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

122.0.131

IRTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 122-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. Dopo il comma 992 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, è inserito il seguente:

«992-bis. I comuni con popolazione fino a 1.500 abitanti, che nell'esercizio dei poteri sostitutivi comunali di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, hanno sostenuto maggiori costi per l'ultimazione degli interventi a seguito di un contenzioso relativo alla progettazione, direzione o realizzazione dei lavori di ricostruzione, definito con sentenza passata in giudicato, possono richiedere alla Regione, previa positiva verifica amministrativa ed economica dei competenti uffici regionali, che tali maggiori costi, per lavori e spese tecniche direttamente connesse agli stessi, siano ammessi a contributo aggiuntivo. Tale contributo aggiuntivo è concesso nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sulla base delle disponibilità stabilite col Programma finanziario di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto.».

122.0.134

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 122-bis

(Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali, assunzioni di personale della polizia locale)

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte per l'anno 2026, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33, commi 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Le spese per le nuove assunzioni effettuate ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2027 continuano a non rilevare per il rispetto del valore soglia fino al 31 dicembre 2028 al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, nel limite di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

122.0.138

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 122-bis

(Rifinanziamento del fondo per i comuni in dissesto finalizzato alla ristrutturazione dei beni immobili da destinare a stazioni e caserme della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri)

1. Il Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario, di cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato di 25 milioni di euro per l'anno 2026.

2. A decorrere dall'anno 2026, le risorse del fondo sono destinate esclusivamente alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri sono attribuite sulla base dei progetti approvati entro il 31 dicembre 2025 da parte degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario.

3. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

122.0.139

MANCA, GIORGIS, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 122-bis

(Modifiche ai limiti assunzionali nell'ambito di criticità finanziarie)

1. All'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole "effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,".

2. Al fine di assicurare le professionalità necessarie al mantenimento dei servizi generali, gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243-*bis* del medesimo decreto legislativo, possono rideterminare la dotazione organica, in deroga ai rapporti medi dipendenti-popolazione stabiliti dal decreto del Ministero dell'interno previsto dall'articolo 263, comma 2, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, escludendo dal calcolo delle eccedenze il personale il cui onere è finanziato in misura superiore al 50% del costo di ogni dipendente a valere su trasferimenti a carico dello Stato o della regione o provincia autonoma di appartenenza.

3. La commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento all'attività di controllo di cui alla lettera a) del medesimo articolo, può derogare dai criteri ordinari di compatibilità finanziaria degli oneri per assunzioni, nel caso di richieste di autorizzazione per assunzioni, anche a tempo indeterminato, da parte di enti in condizioni di crisi finanziaria riguardanti ruoli e funzioni essenziali ed infungibili per lo svolgimento delle funzioni fondamentali dell'ente locale richiedente.?»

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui

all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

122.0.141

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 122-bis.

(Modifiche ai limiti assunzionali nell'ambito di criticità finanziarie)

1. All'articolo 57, comma 3-septies, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, primo periodo, sono abolite le parole "effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,".

2. Al fine di assicurare le professionalità necessarie al mantenimento dei servizi generali, gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243-bis del medesimo decreto legislativo, possono rideterminare la dotazione organica, in deroga ai rapporti medi dipendenti-popolazione stabiliti dal decreto del Ministero dell'interno previsto dall'articolo 263, comma 2, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, escludendo dal calcolo delle eccedenze il personale il cui onere è finanziato in misura superiore al 50% del costo di ogni dipendente a valere su trasferimenti a carico dello Stato o della regione o provincia autonoma di appartenenza.

3. La commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento all'attività di controllo di cui alla lettera a) del medesimo articolo, può derogare dai criteri ordinari di compatibilità finanziaria degli oneri per assunzioni, nel caso di richieste di autorizzazione per assunzioni, anche a tempo indeterminato, da parte di enti in condizioni

di crisi finanziaria riguardanti ruoli e funzioni essenziali ed infungibili per lo svolgimento delle funzioni fondamentali dell'ente locale richiedente.".

122.0.142

NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 122-bis

1. All'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, primo periodo, sono abolite le parole "effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,".

122.0.144

MANCA, GIORGIS, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 122-bis

(Norma contabilizzazione saldi Città metropolitane e Province)

1. Per il triennio 2026-2028, i contributi e i fondi di parte corrente spettanti alle province e alle città metropolitane ai sensi dell'articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono versati dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Le province e le città metropolitane accertano in entrata i valori positivi dei contributi attribuiti ai sensi dell'articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al lordo dell'importo dei contributi stessi, provvedendo, per la quota riferita al contributo attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.»

122.0.145

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 122-bis

(Norma contabilizzazione saldi Città metropolitane e Province)

1. Per il triennio 2025-2027, i contributi e i fondi di parte corrente spettanti alle province e alle città metropolitane ai sensi all'articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono versati dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Le province e le città metropolitane accertano in entrata i valori positivi dei contributi attribuiti ai sensi dell'articolo 1, commi 783 e 784 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al lordo dell'importo dei contributi stessi, provvedendo, per la quota riferita al contributo attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata."

122.0.148

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 122-bis.

(Disciplina Canone unico patrimoniale per le infrastrutture di telecomunicazione)

1. All'articolo 5, comma 14-*quinquies* del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) dopo le parole "quali la trasmissione di energia elettrica, il trasporto del gas naturale" aggiungere le parole "*comunque diversi dalle telecomunicazioni*";

b) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti lettere:

"c) Per il settore delle telecomunicazioni, i soggetti titolari dell'atto di concessione delle infrastrutture che svolgono un'attività strumentale alla fornitura dei servizi di pubblica utilità sono tenuti esclusivamente al pagamento di un canone annuo di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I soggetti titolari del contratto con l'utente finale sono tenuti al pagamento di un canone annuo esclusivamente in base alle utenze attivate dal medesimo soggetto senza alcun obbligo di pagamento di un canone minimo.

d) le occupazioni con cavi e condutture di cui al comma 831 per servizi di telecomunicazioni includono quelle funzionali al collegamento di impianti radio; in tali casi il canone è dovuto anche per le utenze finali di accesso radio, e nel caso di servizi mobili, per le utenze primariamente localizzate nel territorio comunale, da individuarsi sulla base della residenza, o in mancanza, del diverso indirizzo civico contrattualmente dichiarato dall'utente."».

2. All'articolo 1, comma 831 della legge 27 dicembre 2019, n.160, dopo il primo periodo, le parole "In ogni caso sono sostituite dalle seguenti parole: *"Salvo che per i servizi di telecomunicazione, per i quali a decorrere dal 1° gennaio 2026 non è previsto un importo minimo,"*.

122.0.149

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 122-bis - Disciplina Canone unico patrimoniale per le infrastrutture di telecomunicazione

1. All'articolo 5, comma 14-*quinquies* del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) dopo le parole "quali la trasmissione di energia elettrica, il trasporto del gas naturale" sono aggiunte le parole "*comunque diversi dalle telecomunicazioni*";

b) dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti lettere:

"c) *Per il settore delle telecomunicazioni, i soggetti titolari dell'atto di concessione delle infrastrutture che svolgono un'attività strumentale alla fornitura dei servizi di pubblica utilità sono tenuti esclusivamente al pagamento di un canone annuo di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I soggetti titolari del*

contratto con l'utente finale sono tenuti al pagamento di un canone annuo esclusivamente in base alle utenze attivate dal medesimo soggetto senza alcun obbligo di pagamento di un canone minimo.;

d) le occupazioni con cavi e condutture di cui al comma 831 per servizi di telecomunicazioni includono quelle funzionali al collegamento di impianti radio; in tali casi il canone è dovuto anche per le utenze finali di accesso radio, e nel caso di servizi mobili, per le utenze primariamente localizzate nel territorio comunale, da individuarsi sulla base della residenza, o in mancanza, del diverso indirizzo civico contrattualmente dichiarato dall'utente."

2. All'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n.160, dopo il primo periodo, le parole "In ogni caso" sono sostituite dalle seguenti parole: *"Salvo che per i servizi di telecomunicazione, per i quali a decorrere dal 1° gennaio 2026 non è previsto un importo minimo,"*.

122.0.150

SENSI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 122-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. All'articolo 1, comma 585, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «ai vicesindaci,», sono inserite le seguenti: «, anche metropolitani, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 7 aprile 2014, n. 56,»."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

122.0.152

GIORGIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 122-bis

1. All'articolo 42, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge, dopo le parole "dalla legge 29 apri-

le 2024, n. 56", è aggiunto il seguente periodo: "Per il completamento degli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma 2 e cofinanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o dal Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR, su autorizzazione del Ministero dell'Interno, possono essere utilizzate le economie di progetto relative ad altri interventi ultimati e collaudati di competenza del medesimo Ente Attuatore ricompresi nel Piano".

122.0.154

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 122-bis

(Fondo per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui al sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, il Fondo per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato di 2 milioni di euro per l'anno 2026.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «98 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»

122.0.155

MANCA, GIORGIS, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 122-bis

(Alleggerimento oneri da indebitamento e rinegoziazione mutui)

1. All'articolo 3-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ai commi 2 e 3 le parole "negli anni 2023, 2024 e 2025", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026".?

2. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «al 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 2028».

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"

122.0.157

NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 122-bis

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, aggiungendo il seguente: "1-bis. Le assunzioni di cui al presente comma, il cui costo sia integralmente coperto con risorse etero finanziate, possono essere effettuate anche nelle more dell'approvazione del bilancio".

122.0.161

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 122-bis

(Revisione della modalità del contributo alla finanza pubblica 2026-28 degli enti locali)

1. Al comma 535 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto in fine il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2026 il contributo alla finanza pubblica, come determinato dal precedente comma 534, è regolato secondo le disposizioni di cui ai commi 789 e 790 della legge 30 dicembre 2024, n. 207".

122.0.164

MANCA, PARRINI, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo 122 aggiungere il seguente:

"Art. 122-bis

*(Revisione della modalità del contributo alla
finanza pubblica 2026-28 degli enti locali)*

1. Al comma 535 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto in fine il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2026 il contributo alla finanza pubblica, come determinato dal precedente comma 534, è regolato secondo le disposizioni di cui ai commi 789 e 790 della legge 30 dicembre 2024, n. 207".

122.0.165

MANCA, GIORGIS, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 122-bis

*(Revisione della modalità del contributo alla
finanza pubblica 2026-28 degli enti locali)*

1. Al comma 535 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto in fine il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2026 il contributo alla finanza pubblica, come determinato dal comma 534, è regolato secondo le disposizioni di cui ai commi 789 e 790 della legge 30 dicembre 2024, n. 207".

122.0.168

NICITA

Dopo l'articolo 122 aggiungere il seguente

«Art. 122-bis

(Fondo per i comuni marginali)

1. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, dopo le parole: «se dagli stessi utilizzate entro la data del 31 dicembre 2025» si inseriscono le seguenti: «e comunque fino alla data del 31 dicembre 2026».

2. Al comma 2 del medesimo articolo 15 del decreto-legge n. 60/2024, convertito dalla legge n. 95/2024, dopo le parole: «31 dicembre 2025» è aggiunto: «, nonché la dotazione aggiuntiva di euro 50.000.000 per l'anno 2026».

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a euro 50.000.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2.

122.0.171

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 122-bis

1. All'articolo 3 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 convertito nella legge 21 febbraio 2025, n. 15:

a) al comma 1, le parole "30 novembre 2025" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2026";

b) al comma 2, le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2026".

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"

122.0.174

CATALDI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 122-bis

(Disposizioni per le funzioni fondamentali di Province e Città Metropolitane)

1. All'articolo 1, comma 773, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole "di 50 milioni di euro annui dal 2025 al 2030" sono sostituite dalle parole "di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, e di 50 milioni di euro annui dal 2029 al 2030". Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

122.0.176

MANCA, PARRINI, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo 122 aggiungere il seguente:

"Art. 122-bis

(Norme in materia di Province e Città Metropolitane)

1. All'articolo 1, comma 773, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole "di 50 milioni di euro annui dal 2025 al 2030" sono sostituite dalle parole "di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, e di 50 milioni di euro annui dal 2029 al 2030".

Conseguentemente:

- *all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029"*

- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 50.000.000;

2027: - 50.000.000;

2028: - 50.000.000;

122.0.177 (testo 2)

DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 122-bis

(Ripristino contributi investimenti Comuni fino a 1.000 abitanti)

1. Il comma 798 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n.207, è abrogato.

2. *Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 115,5 milioni di euro per l'anno 2025, 139,5 milioni di euro per l'anno 2026, 113,5 milioni di euro per l'anno 2027, 139,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e di 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."*

122.0.179

MANCA, PARRINI, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 122-bis

(Ripristino contributi investimenti Comuni fino a 1.000 abitanti)

1. Il comma 798 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è abrogato.»

Conseguentemente

dopo l'articolo 132 inserire il seguente: "Art. 132-bis - 1. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 139,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 132 milioni di euro per

ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e di 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034."

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 100.000.000;

2027: - 100.000.000;

2028: - 100.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 35.000.000;

2027: - 10.000.000;

2028: - 35.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 4.500.000;

2027: - 3.500.000;

2028: - 4.500.000;

122.0.183

FINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 122-bis

1. All'articolo 2 della legge 12 settembre 2025, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "Classificazione dei comuni montani e" sono soppresse;

b) i commi 1 e 2 sono soppressi;

c) ovunque ricorrano, le parole "nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "nei comuni montani".»

122.0.184

FINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 122-bis

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131, le parole: "in base ai parametri altimetrico e della pendenza" sono sostituite dalle seguenti: "in base ai parametri altimetrico e geomorfologico."

Art. 122-septies

122-septies.0.350

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 122 septies, aggiungere il seguente:

«Art. 122-octies

(Ripristino del finanziamento di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge n. 34 del 2019, per piccole opere per i comuni sotto i mille abitanti)

1. L'articolo 1, comma 798 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è soppresso.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a 139,5 milioni di euro per il 2026, 113,5 milioni di euro per il 2027, 139,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2028-2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2031-2033, 160 milioni di euro a decorrere dal 2034, si provvede, fino al fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'articolo 31-bis della presente legge.

Conseguentemente dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis

(Eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi)

1. Al fine di assicurare la coerenza della finanza pubblica con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e decarbonizzazione, a decorrere dall'an-

no 2026 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

122-septies.0.351

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 122-octies

(Maggiore flessibilità nell'utilizzo degli avanzi liberi)

1. All'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere c) e d) sono abolite:

b) alla lettera e) le parole: "per l'estinzione anticipata di prestiti." sono sostituite dalle seguenti: «La quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti.»

122-septies.0.352

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

"Art. 122-octies

(Aiuti di Stato IMU - Proroga registrazione in RNA)

All'articolo 3 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 convertito nella legge 21 febbraio 2025, n. 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "30 novembre 2025" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2026";

b) al comma 2, le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2026".

122-septies.0.353

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 122-octies

(Estensione degli accordi per il risanamento ai Comuni con popolazione maggiore di 30mila abitanti)

1. Al fine di ampliare l'efficacia delle disposizioni riguardanti gli accordi tra i comuni capoluogo di provincia e il governo, di cui all'articolo 43 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2022, n. 91, i sindaci dei comuni capoluogo di provincia che non hanno aderito agli accordi di cui al citato articolo 43, commi da 2 a 7 e i sindaci dei comuni non capoluogo, in ogni caso con popolazione superiore a 30 mila abitanti al 31 dicembre 2024, che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 400 euro, sulla base dei dati risultanti dal rendiconto relativo all'esercizio 2024, o, in mancanza, all'esercizio 2023, definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 31 dicembre 2025, ridotto degli eventuali contributi ricevuti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025 a titolo di ripiano del disavanzo o di incremento della massa attiva, possono sottoscrivere un accordo per il ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in cui il comune si impegna, per il periodo nel quale è previsto il ripiano del disavanzo, a porre in essere, in tutto o in parte, le misure di cui all'articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021. Nel caso di deliberazione delle misure di cui alla lettera a) del comma 572 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può essere superiore a 0,4 punti percentuali e l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale non può essere superiore a 3 euro per passeggero.

2. Ai fini della verifica delle misure di cui al comma 1, i comuni interessati presentano entro il 31 maggio 2026 le proprie proposte, la cui valutazione è svolta entro il 31 ottobre 2026 secondo le modalità di cui al comma 3 del citato articolo 43 del decreto legge n. 50 del 2022. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del più volte citato articolo 43 del dl n. 50 del 2022.

3. I termini di presentazione o riformulazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale previsti dall'articolo 243-bis del testo unico delle

leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché quelli di presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, prevista dall'articolo 259 del medesimo testo unico, in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono prorogati di centoventi giorni decorrere dalla firma dell'accordo per gli enti che abbiano sottoscritto gli accordi di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2023 per gli enti che abbiano presentato le proposte di cui al comma 3 del presente articolo, senza che sia successivamente intervenuta la sottoscrizione dell'accordo. I documenti oggetto della sospensione disposta ai sensi del primo periodo del presente comma tengono conto delle misure previste dall'accordo.

122-septies.0.354

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 122-octies

(Interventi a favore delle gestioni associate)

1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo1, comma 17, lettera b), sostituire le parole "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle Unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni" con le seguenti parole "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle Unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Ai fini di cui al periodo precedente, a decorrere dall'anno 2026 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 20 milioni di euro."

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008".

122-septies.0.355

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

"Art. 122-octies

(Norme in materia di Province e Città Metropolitane)

1. All'articolo 1, comma 773, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole "di 50 milioni di euro annui dal 2025 al 2030" sono sostituite dalle parole "di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, e di 50 milioni di euro annui dal 2029 al 2030".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascun anno 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge."

122-septies.0.356

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

"Art. 122-octies

(Revisione della modalità del contributo alla finanza pubblica 2026-28 degli enti locali)

1. Al comma 535 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto in fine il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2026 il contributo alla finanza pubblica, come determinato dal precedente comma 534, è regolato secondo le disposizioni di cui ai commi 789 e 790 della legge 30 dicembre 2024, n. 207."

122-septies.0.357

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 122-octies.

(Revisione della modalità del contributo alla finanza pubblica 2026-28 degli enti locali)

1. Al comma 535 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto in fine il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2026 il contributo alla finanza pubblica, come determinato dal precedente comma 534, è regolato secondo le disposizioni di cui ai commi 789 e 790 della legge 30 dicembre 2024, n. 207."."

122-septies.0.358

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 122-octies.

(Ripristino contributi investimenti dei Comuni fino a 1.000 abitanti)

1. Il comma 798 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n.207, è abrogato.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.

PROPOSTA DI STRALCIO

Art. 123

S123.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

«Art. 123

Stralciare il capo III "Definizione e monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni - LEP", articoli da 123 a 128.

EMENDAMENTI

123.1

PATUANELLI, DAMANTE, PIRRO

Sopprimere il Capo III.

123.2

BOCCIA, GIORGIS, ALFIERI, MANCA, PARRINI, VALENTE, LORENZIN, MELONI, MISIANI, NICITA

Sopprimere gli articoli 123, 124, 125, 126, 127 e 128.

123.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere gli articoli dal 123 al 128.

123.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere l'articolo.

123.5

PIRRO, DAMANTE

Sopprimere l'articolo.

Art. 124

124.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere l'articolo.

124.2

PIRRO, DAMANTE

Sopprimere l'articolo.

124.4

SIRONI, MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'ambito della definizione e dell'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e successive modificazioni, è assicurata particolare attenzione alle situazioni di non autosufficienza e fragilità, con riferimento anche alle persone che convivono con animali d'affezione. A tal fine, tra le prestazioni e i servizi di sostegno domiciliare e territoriale possono essere in-

clusi interventi volti a garantire la cura e la gestione degli animali di proprietà o in affidamento delle persone non autosufficienti o anziane con ridotta autonomia, in collaborazione con gli enti locali, le aziende sanitarie e le organizzazioni di volontariato, anche operanti nella tutela degli animali.»

Art. 125

125.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere l'articolo.

125.2

PIRRO, DAMANTE

Sopprimere l'articolo.

125.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 125-bis.

*(Incremento della dotazione organica del
Ministero dell'Interno - immigrazione)*

1. All'articolo 5 della legge 9 maggio 2025, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «200 unità» sono sostituite con le seguenti: «800 unità»;

b) al comma 2, terzo periodo:

1) le parole «di euro 3.995.247 per l'anno 2025 e», «di euro 202.899 per l'anno 2025 e» e «di euro 168.000 per l'anno 2025» sono soppresse;

2) le parole «euro 7.990.494» sono sostituite con le seguenti: «euro 31.961.976», le parole «euro 405.797» sono sostituite con le seguenti: "euro 1.623.188» e le parole «euro 168.000» sono sostituite con le seguenti «euro 672.000».

c) al comma 2, quarto periodo, le parole «euro 448.000 per l'anno 2025» sono sostituite con le seguenti; «euro 996.000 per l'anno 2026»;

d) al comma 4, primo periodo, le parole «30 aprile 2025» sono sostituite con le seguenti «31 dicembre 2025»;

e) al comma 5, primo periodo:

1) le parole «euro 4.814.146 per l'anno 2025 e» sono soppresse;

2) le parole «euro 8.732.291 annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite con le seguenti «euro 35.253.164 per l'anno 2026 e euro 34.257.164 annui a decorrere dall'anno 2027».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 35.253.164 euro per l'anno 2026 e a 34.257.164 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva annua quantificata in 35.253.164 euro per l'anno 2026 e in 34.257.164 euro annui a decorrere dall'anno 2027."

125.0.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 125-bis

(Rifinanziamento del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale ai fini del rinnovo contrattuale 2024-2026)

1. Al fine di garantire la piena attuazione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente dalle aziende del comparto Mobilità - Trasporto pubblico locale per il triennio 2024-2026, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale e regionale, di cui all'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è incrementato di 270 milioni di euro per l'anno 2025, 370 milioni di euro per l'anno 2026 e 510 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

1. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, in sede di riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale del personale del settore, in coerenza con quanto previsto dal verbale d'intesa sottoscritto il 20 marzo 2025 tra il Governo, le Regioni e le Parti sociali.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione e di monitoraggio delle risorse di cui al presente articolo, assicurando la loro integrale destinazione agli oneri contrattuali e alla stabilità occupazionale del personale impiegato nel trasporto pubblico locale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 270 milioni di euro per l'anno 2025, 370 milioni di euro per l'anno 2026 e 510 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni di riferimento, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze."

125.0.4

CAMUSSO, IRTO, MANCA, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 125-bis

(Rifinanziamento del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale ai fini del rinnovo contrattuale)

1. Al fine di garantire la piena attuazione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente dalle aziende del comparto Mobilità - Trasporto pubblico locale per il triennio 2024-2026, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale e regionale, di cui all'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è incrementato di: 370 milioni di euro per l'anno 2026 e 510 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, in sede di riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale del personale del settore, in coerenza con quanto previsto dal verbale d'intesa sottoscritto il 20 marzo 2025 tra il Governo, le Regioni e le Parti sociali.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione e di monitoraggio delle risorse di cui al presente articolo, assicurando la loro integrale destinazione agli oneri contrattuali e alla stabilità occupazionale del personale impiegato nel trasporto pubblico locale.».

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: «15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 370 milioni di euro per l'anno 2026 e 510 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione,

con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 370 milioni di euro per l'anno 2026 e 510 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.»

125.0.5

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 125-bis

(Rifinanziamento del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale ai fini del rinnovo contrattuale 2024-2026)

1. Al fine di garantire la piena attuazione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente dalle aziende del comparto Mobilità - Trasporto pubblico locale per il triennio 2024-2026, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale e regionale, di cui all'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è incrementato di 270 milioni di euro per l'anno 2026, 370 milioni di euro per l'anno 2027, 510 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, in sede di riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale del personale del settore, in coerenza con quanto previsto dal verbale d'intesa sottoscritto il 20 marzo 2025 tra il governo, le Regioni e le parti sociali.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione e di monitoraggio delle risorse di cui al presente articolo, assicurando la loro integrale destinazione agli oneri contrattuali e alla stabilità occupazionale del personale impiegato nel trasporto pubblico locale.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 270 milioni di euro per l'anno 2026, 370 milioni di euro per l'anno 2027 e 510 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni di riferimento, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»

125.0.6

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 125-bis.

(Rifinanziamento del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale ai fini del rinnovo contrattuale 2024-2026)

1. Al fine di garantire la piena attuazione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente dalle aziende del comparto Mobilità - Trasporto pubblico locale per il triennio 2024-2026, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale e regionale, di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è incrementato di 270 milioni di euro per l'anno 2026, 370 milioni di euro per l'anno 2027 e 510 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, in sede di riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale del personale del settore, in coerenza con quanto previsto dal verbale d'intesa sottoscritto il 20 marzo 2025 tra il Governo, le Regioni e le Parti sociali.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione e di monitoraggio delle risorse di cui al presente articolo, assicurando la loro integrale destinazione agli oneri contrattuali e alla stabilità occupazionale del personale impiegato nel trasporto pubblico locale.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 270 milioni di euro per l'anno 2026, 370 milioni di euro per l'anno 2027 e 510 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Art. 126

126.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere l'articolo.

126.2

PIRRO, DAMANTE

Sopprimere l'articolo.

126.4

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Al comma 1, dopo le parole: «Al fine di definire» inserire la seguente: «progressivamente» e dopo le parole «delle prestazione sociali» inserire le seguente: «di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328»

126.5

ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, ZAMBITO

Al comma 2, dopo le parole "Il Sistema di cui al comma 1 garantisce" inserire le seguenti ", in conformità con quanto previsto con il Piano nazionale per la non autosufficienza 2022-2024 e con le sperimentazioni in corso in attuazione del decreto legislative 15 marzo 2024 n. 29,".

126.6

GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modifiche:

1) Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire la parola: 5.000 con la seguente: 4.000;
b) alla lettera b) sostituire la parola: 30.000 con la seguente: 20.000;
c) sostituire la lettera c) con la seguente: c) da un minimo di 6 ore settimanali fino a 18 ore settimanali di assistenza domiciliare da parte dei servizi socioassistenziali per le persone non auto-sufficienti da modulare in funzione del bisogno di salute e del «coefficiente di intensità assistenziale».

2) al comma 7, dopo le parole: al comma 3 aggiungere le seguenti: per un importo complessivo pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 al cui finanziamento si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

126.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 2, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire le parole "ora settimanale", con le seguenti "ora giornaliera";
b) Le parole "da modulare in funzione della consistenza della platea dei beneficiari, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti.", sono soppresse.

126.8

CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Sopprimere il comma 3.

126.11

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Al comma 3, dopo le parole: «legge 28 dicembre 2015, n.208» inserire le seguenti: «e di quanto previsto dall'articolo 6, comma 8 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023»

126.12

CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Al comma 3, sopprimere le parole: "che tengano conto" fino alla fine del periodo.

126.15

CAMUSSO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

"6. Per le finalità previste dalla lettera b) del comma 2, il Fondo per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 e le relative assunzioni di personale sono soggette alle deroghe ai vincoli di contenimento della spesa per il personale in analogia con quanto previsto dall'articolo 1, comma 801 della legge 30 dicembre 2020, n. 178."

126.17

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Per le finalità previste dalla lettera b) del comma 2, il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è incrementato di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2027 e le relative assunzioni di personale sono soggette alle deroghe ai vincoli di contenimento della spesa per il personale in analogia con quanto previsto dall'articolo 1 comma 801 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178»

126.19

GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

Al comma 7, dopo le parole: al comma 3 aggiungere le seguenti: per un importo complessivo pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 al cui finanziamento si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

Art. 127

127.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere l'articolo.

127.2

PIRRO, DAMANTE

Sopprimere l'articolo.

127.4

GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

Al comma 3, sostituire le parole: "Entro il 31 dicembre 2027" con le seguenti: "Entro il 31 dicembre 2026"

127.5

Barbara FLORIDIA, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole:" Presidenza del Consiglio dei ministri" aggiungere in fine, le seguenti: ", comunque non inferiore a 10 ore settimanali per studente"

127.0.1

GIORGIS, MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 127-bis

(Obiettivi di servizio nel campo degli asili nido)

1. In relazione al livello minimo di fornitura del servizio di asili nido, di cui all'articolo 1, comma 496, lett. b) della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che consiste nel raggiungimento di un numero di utenti non inferiore al 33 per cento dei bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, in ambito locale, gli obiettivi di servizio relativi agli anni 2026 e 2027 sono rideterminati nell'ambito dell'istruttoria a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo anche conto dei seguenti elementi:

a) aggiornamento della popolazione residente al 31 dicembre 2024, come risultante dai dati consolidati ISTAT nell'ambito del censimento permanente della popolazione;

b) considerazione della quota di bambini in età inferiore a 36 mesi ammessi quali "anticipatari" nelle scuole dell'infanzia, come componente che contribuisce di fatto al raggiungimento dell'obiettivo di servizio, facendo comunque salvi gli obiettivi connessi ad interventi, già dichiarati dagli enti beneficiari, finalizzati alla riduzione del fenomeno dell'anticipo di frequenza presso le scuole dell'infanzia;

c) aggiornamento del numero di posti resi disponibili da strutture private, sulla base degli ultimi dati disponibili presso l'ISTAT e presso il Ministero dell'Istruzione e del merito;

d) ai fini della determinazione degli obiettivi e della verifica del raggiungimento dei risultati, il bacino territoriale locale di riferimento, di cui al citato comma 496, lett. b), articolo 1, della legge n. 213 del 2023, è individuato nell'ambito dell'istruttoria della Commissione tecnica per i fabbisogni standard in una partizione aggregata di Comuni di livello sub-provinciale, preferibilmente scelta tra le par-

tizioni territoriali funzionali già previste nella legislazione vigente o nell'ambito delle statistiche ufficiali;

e) formulazione di proposte per intervenire in modo efficace negli ambiti territoriali di cui alla lettera d) con minor dotazione di servizio e con forte incidenza di piccoli comuni.

2. Sono fatti comunque salvi gli obiettivi che risultassero eventualmente eccedenti la copertura del 33 per cento, comunque in corso di raggiungimento, anche in connessione ad investimenti in nuove strutture, ovvero orientati ad incrementi di posti in strutture idonee, anche ai fini del superamento del fenomeno dell'anticipo di frequenza presso le scuole materne, o per la compensazione di eventuali riduzioni intervenute nel numero di posti offerti da strutture private, sulla base delle dichiarazioni dei Comuni beneficiari in sede di rendicontazione degli obiettivi 2022-2024 e di definizione dei cronoprogrammi relativi ai casi di commissariamento per mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi di servizio nel biennio 2022-23.

3. Le risorse che si rendessero disponibili a seguito della rideterminazione del numero di posti in asilo nido per il raggiungimento dell'obiettivo di copertura del 33% sono riassegnate prioritariamente ai Comuni con maggior distanza rispetto all'obiettivo del 33% e ai Comuni con interventi di realizzazione di nuove strutture anche in eccedenza rispetto al predetto obiettivo, in deroga ai criteri di cui alla citata lettera b), comma 496, articolo 1, della legge n. 213 del 2023.

127.0.2

PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 127-bis

(Obiettivi di servizio nel campo degli asili nido)

1. In relazione al livello minimo di fornitura del servizio di asili nido, di cui all'articolo 1, comma 496, lettera b) della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che consiste nel raggiungimento di un numero di utenti non inferiore al 33 per cento dei bambini con età compresa tra i 3 e i 36 mesi, in ambito locale, gli obiettivi di servizio relativi agli anni 2026 e 2027 sono rideterminati

nell'ambito dell'istruttoria a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo anche conto dei seguenti elementi:

a) aggiornamento della popolazione residente al 31 dicembre 2024, come risultante dai dati consolidati ISTAT nell'ambito del censimento permanente della popolazione.

b) considerazione della quota di bambini in età inferiore a 36 mesi ammessi quali "anticipatari" nelle scuole dell'infanzia, come componente che contribuisce di fatto al raggiungimento dell'obiettivo di servizio, facendo comunque salvi gli obiettivi connessi ad interventi, già dichiarati dagli enti beneficiari, finalizzati alla riduzione del fenomeno dell'anticipo di frequenza presso le scuole dell'infanzia;

c) aggiornamento del numero di posti resi disponibili da strutture private, sulla base degli ultimi dati disponibili presso l'ISTAT e presso il Ministero dell'Istruzione e del merito;

d) ai fini della determinazione degli obiettivi e della verifica del raggiungimento dei risultati, il bacino territoriale locale di riferimento, di cui al citato comma 496, lettera b), articolo 1, della legge n. 213 del 2023, è individuato nell'ambito dell'istruttoria della Commissione tecnica per i fabbisogni standard in una partizione aggregata di Comuni di livello sub-provinciale, preferibilmente scelta tra le partizioni territoriali funzionali già previste nella legislazione vigente o nell'ambito delle statistiche ufficiali;

e) formulazione di proposte per intervenire in modo efficace negli ambiti territoriali di cui alla lettera d) con minor dotazione di servizio e con forte incidenza di piccoli comuni.

2. Sono fatti comunque salvi gli obiettivi che risultassero eventualmente eccedenti la copertura del 33 per cento, comunque in corso di raggiungimento, anche in connessione ad investimenti in nuove strutture, ovvero orientati ad incrementi di posti in strutture idonee, anche ai fini del superamento del fenomeno dell'anticipo di frequenza presso le scuole materne, o per la compensazione di eventuali riduzioni intervenute nel numero di posti offerti da strutture private, sulla base delle dichiarazioni dei Comuni beneficiari in sede di rendicontazione degli obiettivi 2022-2024 e di definizione dei cronoprogrammi relativi ai casi di commissariamento per mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi di servizio nel biennio 2022-23.

3. Le risorse che si rendessero disponibili a seguito della rideterminazione del numero di posti in asilo nido per il raggiungimento dell'obiettivo di copertura del 33 per cento sono riassegnate prioritariamente ai Comuni con maggior distanza rispetto all'obiettivo del 33 per cento e ai Comuni con interventi di realizzazione di nuove strutture anche in eccedenza rispetto al predetto obiettivo, in deroga ai criteri di cui alla citata lettera b), comma 496, articolo 1, della legge n. 213 del 2023.»

127.0.3

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 127-bis

(Obiettivi di servizio nel campo degli asili nido)

"1. In relazione al livello minimo di fornitura del servizio di asili nido, di cui all'articolo 1, comma 496, lett. b) della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che consiste nel raggiungimento di un numero di utenti non inferiore al 33 per cento dei bambini con età compresa tra i 3 e i 36 mesi, in ambito locale, gli obiettivi di servizio relativi agli anni 2026 e 2027 sono rideterminati nell'ambito dell'istruttoria a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo anche conto dei seguenti elementi:

a) aggiornamento della popolazione residente al 31 dicembre 2024, come risultante dai dati consolidati ISTAT nell'ambito del censimento permanente della popolazione.

b) considerazione della quota di bambini in età inferiore a 36 mesi ammessi quali "anticipatari" nelle scuole dell'infanzia, come componente che contribuisce di fatto al raggiungimento dell'obiettivo di servizio, facendo comunque salvi gli obiettivi connessi ad interventi, già dichiarati dagli enti beneficiari, finalizzati alla riduzione del fenomeno dell'anticipo di frequenza presso le scuole dell'infanzia;

c) aggiornamento del numero di posti resi disponibili da strutture private, sulla base degli ultimi dati disponibili presso l'ISTAT e presso il Ministero dell'Istruzione e del merito;

d) ai fini della determinazione degli obiettivi e della verifica del raggiungimento dei risultati, il bacino territoriale locale di riferimento, di cui al citato comma 496, lett. b), articolo 1, della legge n. 213 del 2023, è individuato nell'ambito dell'istruttoria della Commissione tecnica per i fabbisogni standard in una partizione aggregata di Comuni di livello sub-provinciale, preferibilmente scelta tra le partizioni territoriali funzionali già previste nella legislazione vigente o nell'ambito delle statistiche ufficiali;

e) formulazione di proposte per intervenire in modo efficace negli ambiti territoriali di cui alla lettera d) con minor dotazione di servizio e con forte incidenza di piccoli comuni.

2. Sono fatti comunque salvi gli obiettivi che risultassero eventualmente eccedenti la copertura del 33 per cento, comunque in corso di raggiungi-

mento, anche in connessione ad investimenti in nuove strutture, ovvero orientati ad incrementi di posti in strutture idonee, anche ai fini del superamento del fenomeno dell'anticipo di frequenza presso le scuole materne, o per la compensazione di eventuali riduzioni intervenute nel numero di posti offerti da strutture private, sulla base delle dichiarazioni dei Comuni beneficiari in sede di rendicontazione degli obiettivi 2022-2024 e di definizione dei cronoprogrammi relativi ai casi di commissariamento per mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi di servizio nel biennio 2022-23.

3. Le risorse che si rendessero disponibili a seguito della rideterminazione del numero di posti in asilo nido per il raggiungimento dell'obiettivo di copertura del 33% sono riassegnate prioritariamente ai Comuni con maggior distanza rispetto all'obiettivo del 33% e ai Comuni con interventi di realizzazione di nuove strutture anche in eccedenza rispetto al predetto obiettivo, in deroga ai criteri di cui alla citata lettera b), comma 496, articolo 1, della legge n. 213 del 2023.".

Art. 128

128.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere l'articolo.

128.2

PIRRO, DAMANTE

Sopprimere l'articolo.

128.0.1

GUIDOLIN, CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 128-bis

(Fondo per la formazione e la certificazione dei Disability Manager)

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2026 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, destinato a finanziare percorsi di formazione e certificazione professionale dei Disability Manager nel settore pubblico e privato.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le disabilità, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

128.0.2

CATALDI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 128-bis

(Incremento del Fondo perequativo infrastrutturale)

1. Al fine di colmare il divario infrastrutturale della rete dei trasporti e delle infrastrutture digitali, il «Fondo perequativo infrastrutturale per il mezzogiorno» di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legge 7 maggio 2024, n.60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 è incrementato per l'anno 2026 di 4.000 milioni di euro e di 3.000 milioni di euro per l'anno 2027. Per le finalità di cui al presente comma quota parte delle risorse è riservata anche nei territori delle regioni non destinatarie delle risorse del fondo.

2. Le quote riservate alle regioni non destinatarie del fondo e le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1 sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti e Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 4.000 milioni di euro e di 3.000 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(Modifiche alla disciplina fiscale sui servizi digitali)

1. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento»;
- b) sostituire l'articolo 23 con i seguenti:

"Art. 23

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.500 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

«Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di imposta straordinaria e temporanea nel settore degli armamenti)

1. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica del settore degli armamenti, per gli anni 2026, 2027 e 2028, è istituita un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti il predetto settore.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, un'imposta pari al 40 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro nei periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2026, 31 dicembre 2027 e 31 dicembre 2028 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022.

3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 1 e 2, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle Entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazio-

ne sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

7. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'imposta straordinaria di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.".

Art. 129

129.1

IRTO, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, allegato VI, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e del mare (18) sopprimere la voce: 1.5 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (13)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 3.950.000;

2027: - 4.423.000;

2028: - 4.441.000;

129.2

IRTO, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, allegato VI, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e del mare (18) sopprimere la voce: 1.5 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (12)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 1.256.000;

2027: - 1.484.000;

2028: - 1.409.000

129.3

IRTO, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, allegato VI, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità (13) sopprimere la voce: 2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (1)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 3.248.000;

2027: - 3.983.000;

2028: - 4.247.000;

129.4

IRTO, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, allegato VI, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità (13) sopprimere la voce: 2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 1.122.000;

2027: - 1.079.000;

2028: - 689.000;

129.5

IRTO, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, allegato VI, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità (13) sopprimere la voce: 2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 8.531.000;

2027: - 9.202.000;

2028: - 9.202.000;

129.6

IRTO, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, allegato VI, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità (13) sopprimere la voce: 2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (6)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 1.221.000;

2027: - 1.210.000;

2028: - 1.210.000;

129.7

IRTO, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, allegato VI, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 4 Ordine pubblico e sicurezza (7) sopprimere la voce: 4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 3.028.000;

2027: - 2.750.000;

2028: - 2.965.000;

129.8

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, allegato VI, stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9) sopprimere la voce: 1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 7.266.000;
2027: - 8.066.000;
2028: - 8.020.000;

129.9

MANCA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole "anni 2026, 2027 e 2028" inserire le seguenti: "ad esclusione delle risorse del fondo per il finanziamento di specifiche strategie di intervento volte al miglioramento della qualità dell'aria nell'area della pianura padana e alla risoluzione delle procedure di infrazione e all'esecuzione delle relative sentenze della Corte di Giustizia europea,"

Conseguentemente:

- al medesimo comma 2, allegato VII, Al Programma 1.13 Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria (23) della Missione 1 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" (18) del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, le cifre "79.447" per l'anno 2026 sono sostituite con "0" ; le cifre "94.748" del 2027 sono sostituite con "0" e le cifre "94.748" del 2028 sono sostituite con "0".

- al medesimo comma 2, Allegato VIII "Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri" Al Programma 1.13 Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria (23) della Missione 1 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" (18) del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, le cifre "79.447" per l'anno 2029 sono sostituite con "0" ; le cifre "94.748" del 2030 sono sostituite con "0" e le cifre "94.748" del 2031 sono sostituite con "0".

- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 79.447.000;

2027: - 94.748.000;

2028: - 94.748.000

129.10

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 5 Ordine pubblico e sicurezza (7) sopprimere la voce: 5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese (5)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 17.506.000;

2027: - 17.506.000;

2028: - 17.506.000;

129.11

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 6 Soccorso civile (8) sopprimere la voce: 6.1 Interventi per pubbliche calamità (4)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 48.180.000;

2027: - 23.750.000;

2028: - 90.000.000;

129.12

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 12 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) sopprimere la voce: 12.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (14)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 25.650.000;

2027: - 25.650.000;

2028: - ---;

129.13

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy, missione 1 Competitività e sviluppo delle imprese (11) sopprimere la voce: 1.3 Incentivazione del sistema produttivo (7)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 12.865.000;

2027: - 22.365.000;

2028: - 100.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - ---;

2027: - ---;

2028: - 19.199.000;

129.14

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy, missione 1 Competitività e sviluppo delle imprese (11) sopprimere la voce: 1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (10)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 5.496.000;

2027: - 4.870.000;

2028: - 5.496.000;

129.15

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy, missione 1 Competitività e sviluppo delle imprese (11) sopprimere la voce: 1.8 Politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa (13)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 86.046.000;

2027: - 88.375.000;

2028: - 37.483.000;

129.16

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy, missione 1 Competitività e sviluppo delle imprese (11) sopprimere la voce: 1.10 Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie (15)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 10.000.000;

2027: - ---;

2028: - ---;

129.17

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy, missione 5 Comunicazioni (15) sopprimere la voce: 5.3 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (9)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 1.713.000;
2027: - 1.713.000;
2028: - 61.000;

129.18

IRTO, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e del mare (18) sopprimere la voce: 1.5 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (12)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 100.000.000;
2027: - 24.819.000;
2028: - 16.837.000

Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 20.000.000;
2027: - --;
2028: - --;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 14.368.000;
2027: - --;
2028: - --;

129.19

IRTO, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e del mare (18) sopprimere la voce: 1.6 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (13)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 1.261.000;
2027: - 433.000;
2028: - 6.000

129.20

IRTO, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e del mare (18) sopprimere la voce: 1.7 Promozione dell'economia circolare, politiche per la gestione dei rifiuti e sostenibilità dei prodotti e dei consumi (15)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 1.251.000;
2027: - 1.251.000;
2028: - 1.251.000;

129.21

IRTO, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e del mare (18) sopprimere la voce: 1.9 Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (19)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 2.105.000;

2027: - 2.105.000;
2028: - 3.302.000;

129.22

IRTO, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e del mare (18) sopprimere la voce: 1.10 Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (20)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 6.446.000;
2027: - 6.907.000;
2028: - 3.507.000

129.23

IRTO, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e del mare (18) sopprimere la voce: 1.11 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico (21)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 9.882.000;
2027: - 9.906.000;
2028: - 406.000

129.24

IRTO, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e del mare (18) sopprimere la voce: 1.13 Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria (23)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 79.447.000;

2027: - 94.748.000;

2028: - 94.748.000

129.25

MISIANI, MALPEZZI, ALFIERI, MIRABELLI

Al comma 2, Allegato VII, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Missione 1, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, sopprimere la voce: "1.13, Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria".

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "20.553.000 euro per l'anno 2026, 5.252.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029".

129.26

MANCA

Al comma 2, Allegato VII, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Missione 1, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, sopprimere la voce: "1.13, Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria".

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "20.553.000 euro per l'anno 2026, 5.252.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029".

129.27

IRTO, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, missione 5 Energia e diversificazione delle fonti

energetiche (10) *sopprimere la voce*: 5.1 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (8)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 43.414.000;

2027: - 16.000;

2028: - 40.000

129.28

IRTO, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, missione 5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10) sopprimere la voce: 5.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (7)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 89.723.000;

2027: - 100.000.000;

2028: - 100.000.000

Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - --;

2027: - 15.000.000;

2028: - 1.828.000;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - --;

2027: - 13.928.000;

2028: - --;

129.29

IRTO, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) sopprimere la voce: 1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (11)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 100.000.000;

2027: - 100.000.000;

2028: - 36.206.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 35.000.000;

2027: - 35.000.000;

2028: - ---;

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 15.000.000;

2027: - 15.000.000;

2028: - ---;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 15.000.000;

2027: - 12.043.000;

2028: - ---;

Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 12.612.000;

2027: - ---;

2028: - ---;

129.30

IRTO, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) sopprimere la voce: 1.4 Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (10)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 100.000.000;

2027: - 46.231.000;

2028: - 96.405.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 30.000.000;

2027: - ---;

2028: - ---;

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 15.000.000;

2027: - ---;

2028: - ---;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 5.418.000;

2027: - ---;

2028: - ---;

129.31

IRTO, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) sopprimere la voce: 2.3 Autotrasporto ed intermodalità (2)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 11.028.000;

2027: - 9.707.000;

2028: - 8.748.000;

129.32

IRTO, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) sopprimere la voce: 2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (1)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 4.133.000;

2027: - 4.588.000;
2028: - 5.560.000;

129.33

IRTO, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) sopprimere la voce: 2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 57.294.000;
2027: - 57.294.000;
2028: - 50.002.000;

129.34

IRTO, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) sopprimere la voce: 2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 21.564.000;
2027: - 81.187.000;
2028: - 82.245.000;

129.35

IRTO, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) sopprimere la voce: 2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (6)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 70.434.000;
2027: - 74.397.000;
2028: - 60.965.000;

129.36

IRTO, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 4 Ordine pubblico e sicurezza (7) sopprimere la voce: 4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 11.687.000;
2027: - 13.134.000;
2028: - 8.421.000;

129.37

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9) sopprimere la voce: 1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 6.513.000;
2027: - 5.275.000;
2028: - 3.663.000;

129.38

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9) sopprimere la voce: 1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 59.402.000;
2027: - 23.902.000;
2028: - 26.448.000;

129.39

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero del turismo, missione 2 Turismo (31) sopprimere la voce: 2.5 Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (6)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 63.580.000;
2027: - 63.580.000;
2028: - 23.753.000;

129.43

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 78,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".

129.44

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Il comma 5 è soppresso

Conseguentemente

All'art. 132, comma 2, sostituire le parole "100 milioni", con le seguenti "78,4 milioni"

129.45

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 132, sostituire le parole: « 100 milioni» con le seguenti: « 78,4 milioni»

129.46

PIRRO, DAMANTE

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni" con le seguenti: "78,4 milioni".

129.47

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Sopprimere il comma 5

Conseguentemente, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 21,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

129.49

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per far fronte al consolidamento delle procedure introdotte dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminati i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale per le attività di assistenza fiscale svolte a partire dal periodo d'imposta 2026.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "78,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026".

129.50

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per far fronte al consolidamento delle procedure introdotte dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono rideterminati i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale per le attività di assistenza fiscale svolte a partire dal periodo d'imposta 2026.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "78,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"

129.52 (testo 2)

TAJANI, MANCA, LOSACCO, FURLAN, PAITA

Sostituire il comma 5, con il seguente: « 5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2026, sono rimodulate, senza incremento di oneri per il bilancio dello Stato, le misure dei compensi previste dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenendo conto dei diversi adempimenti posti a carico dei CAF e dei professionisti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonché del mancato previsto aumento del numero di dichiarazioni accettate senza l'apporto di modifiche da parte dei contribuenti. Le nuo-

ve misure dei compensi trovano applicazione a partire dall'assistenza fiscale prestata nel 2026."

Consequentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 21.600.000;

2027: - 21.600.000;

2028: - 21.600.000;

129.53

SBROLLINI, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SCALFAROTTO

Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2026, sono rimodulate, senza incremento di oneri per il bilancio dello Stato, le misure dei compensi previste dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenendo conto dei diversi adempimenti posti a carico dei CAF e dei professionisti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonché del mancato previsto aumento del numero di dichiarazioni accettate senza l'apporto di modifiche da parte dei contribuenti. Le nuove misure dei compensi trovano applicazione a partire dall'assistenza fiscale prestata nel 2026.»

Consequentemente, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 21,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026

129.55

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2026, sono rimodulate, senza incremento di oneri per il bilancio dello Stato, le misure dei compensi previste dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenendo conto dei diversi adempimenti posti a carico dei CAF e dei professionisti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonché del mancato previsto aumento del numero di dichiarazioni accettate senza l'apporto di

modifiche da parte dei contribuenti. Le nuove misure dei compensi trovano applicazione a partire dall'assistenza fiscale prestata nel 2026.".

129.59

IRTO, NICITA, MANCA, MISIANI, LORENZIN

Sopprimere il comma 6

Conseguentemente:

- *all'articolo 132, sostituire le parole: « 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: « 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028»;*

- *all'articolo 134, comma 1, sostituire le parole: « 2.200 milioni» con le seguenti: « 1.100 milioni»;*

- *dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente: «Art. 134-bis - 1. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 500 milioni di euro per l'anno 2027.»;*

- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 0;

2027: - 100.000.000;

2028: - 0;

Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 0;

2027: - 35.000.000;

2028: - 0;

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 0;

2027: - 15.000.000;

2028: - 0;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 0;

2027: - 15.000.000;

2028: - 0;

Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 0;

2027: - 15.000.000;

2028: - 0;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 0;

2027: - 10.000.000;

2028: - 0;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 0;

2027: - 10.000.000;

2028: - 0;

- *Allo stato di previsione del* Ministero dell'economia e delle finanze, *missione 23* Fondi da ripartire, *programma 23.1* Fondi da assegnare, *apportare le seguenti variazioni:*

2026:

CP: - 0;

CS: - 0.

2027:

CP: - 300.000.000;

CS: - 300.000.000.

2028:

CP: - 0;

CS: - 0.

129.62

PIRRO, DAMANTE

Sopprimere i commi 8 e 9.

129.63

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere il comma 8.

129.64

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

All'articolo, sopprimere il comma 8.

129.65

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Sopprimere il comma 8

129.66

PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Sopprimere il comma 8.

129.68

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Sostituire il comma 8 con il seguente: 8.

«8. Alla legge 18 luglio 2025, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: "che comportano un grado di invalidità" sono sostituite con le seguenti: "per le quali è stata riconosciuta un'invalidità";

2) il comma 2 è soppresso

b) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, le parole: "che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, previa prescrizione da parte del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata" sono sostituite con le seguenti: "per le quali è stata riconosciuta un'invalidità pari o superiore al 74 per cento"

129.69

GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. All'articolo 1, comma 1, della legge 18 luglio 2025, n. 106, le parole: "non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa" sono soppresse. Agli oneri di cui al presente comma valutati in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

129.70

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA, DAMANTE

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. All'articolo 1, comma 1, della legge 18 luglio 2025, n. 106, le parole: "alcun tipo di attività lavorativa" sono sostituite con le seguenti: "l'attività lavorativa che sia incompatibile con il proprio stato di salute"

129.71

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA, DAMANTE

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. All'articolo 1, comma 1, della legge 18 luglio 2025, n. 106, le parole: "Il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il dipendente può comunque procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria a normativa vigente" sono sostituite con le seguenti: "Il periodo di congedo è computato nell'anzianità di servizio ai fini previdenziali". Agli oneri di cui al presente comma valutati in 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

129.72

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. All'articolo 1, comma 4, della legge 18 luglio 2025, n. 106, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerare ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.»

129.73

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. I permessi di cui all'articolo 2 della legge 18 luglio 2025, n. 106, sono riconosciuti anche ai caregivers dei beneficiari di cui al comma 1 della medesima legge 106 del 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 20.900.000 euro per l'anno 2026, in 21.400.000 euro per l'anno 2027, in 21.800.000 euro per l'anno 2028, in 22.300.000 euro per l'anno 2029, in 22.700.000 euro per l'anno 2030, in 23.200.000 euro per l'anno 2031, in 23.700.000 euro per l'anno 2032, in 24.200.000 euro per l'anno 2033, in 24.700.000 euro per l'anno 2034 e in 25.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2035, nonché in 1.240.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

129.75

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'attuazione del presente comma il Garante per la protezione dei dati personali adotta apposite linee guida entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

129.77

IRTO

Sopprimere i commi 10 e 13

129.78

RANDO

Sopprimere il comma 10

129.79

ROSSOMANDO, BAZOLI, VERINI

Sopprimere il comma 10.

129.81

LOPREIATO, PIRRO, DAMANTE

Sopprimere il comma 10.

129.86

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, GIORGIS, VALENTE

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

"10-bis. Nei casi di mancata trasmissione da parte del libero professionista della documentazione comprovante la regolarità contributiva di cui al comma 10, l'amministrazione può comunicare alla piattaforma di cui all'art 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazione, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la sospensione delle fatture fino al ricevimento della documentazione mancante.

10-ter. Nei casi in cui il documento unico di regolarità contributiva sia in verifica l'amministrazione pubblica può comunicare alla piattaforma di cui all'art 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazione, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la sospensione delle fatture dalla data

di richiesta fino alla data di emissione del documento. Nei casi in cui è verificata l'irregolarità, l'amministrazione comunica la sospensione delle quote corrispondenti all'irregolarità fino alla data della ricezione, dal sistema dello sportello unico previdenziale, del documento indicante gli importi a debito necessario per l'attivazione dell'intervento sostitutivo.

10-*quater*. Con riferimento ai lavori edili svolti in cantiere, qualora l'impresa affidataria non fornisca all'amministrazione pubblica il documento unico di regolarità contributiva relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera, la stessa può comunicare alla piattaforma di cui all'art 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazione, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la sospensione delle fatture relative agli stati finali fino alla data in cui il documento è trasmesso dall'impresa."

129.87

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

"10-*bis*. Nei casi di mancata trasmissione da parte del libero professionista della documentazione comprovante la regolarità contributiva di cui al comma 10, l'amministrazione può comunicare alla piattaforma di cui all'art 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazione, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la sospensione delle fatture fino al ricevimento della documentazione mancante.

10-*ter*. Nei casi in cui il documento unico di regolarità contributiva sia in verifica l'amministrazione pubblica può comunicare alla piattaforma di cui all'art 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazione, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la sospensione delle fatture dalla data di richiesta fino alla data di emissione del documento. Nei casi in cui è verificata l'irregolarità, l'amministrazione comunica la sospensione delle quote corrispondenti all'irregolarità fino alla data della ricezione, dal sistema dello sportello unico previdenziale, del documento indicante gli importi a debito necessario per l'attivazione dell'intervento sostitutivo.

10-*quater*. Con riferimento ai lavori edili svolti in cantiere, qualora l'impresa affidataria non fornisca all'amministrazione pubblica il documento unico di regolarità contributiva relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera, la stessa può comunicare alla piattaforma di cui all'art 7, del de-

creto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazione, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la sospensione delle fatture relative agli stati finali fino alla data in cui il documento è trasmesso dall'impresa.".

129.88

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, GIORGIS, VALENTE

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

"10-bis. Nei casi di mancata trasmissione da parte del professionista della documentazione comprovante la regolarità fiscale di cui al comma 10, l'amministrazione può comunicare alla piattaforma di cui all'art 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazione, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la sospensione delle fatture fino al ricevimento della documentazione mancante.

10-ter. Nei casi di irregolarità fiscale ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'amministrazione può comunicare alla piattaforma di cui all'art 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazione, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la sospensione delle fatture prevista dal decreto del ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40."

129.89

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

"10-bis. Nei casi di mancata trasmissione da parte del professionista della documentazione comprovante la regolarità fiscale di cui al comma 10, l'amministrazione può comunicare alla piattaforma di cui all'art 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazione, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la sospensione delle fatture fino al ricevimento della documentazione mancante.

10-ter. Nei casi di irregolarità fiscale ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'amministrazione può comunicare alla piattaforma di cui all'art 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazione, dalla legge 6 giugno 2013,

n. 64, la sospensione delle fatture prevista dal decreto del ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.40.".

129.94

FREGOLENT, PAITA, ENRICO BORGHI, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Sopprimere il comma 13.

129.96 (testo 2)

IRTO, NICITA, MANCA, MISIANI, LORENZIN

Sopprimere il comma 15

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 100.000.000;

2027: - 100.000.000;

2028: - 100.000.000;

129.97

DAMANTE, Sabrina LICHERI, PIRRO

Sopprimere il comma 15.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "dall'anno 2026" con le seguenti: "dall'anno 2029".

129.98

MANCA

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Le disposizioni finalizzate a garantire la partecipazione agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa,

di cui all'allegato A annesso alla presente legge, non si applicano agli enti del sistema camerale a condizione che i medesimi enti siano in equilibrio economico. Il collegio dei revisori dei conti dei singoli enti attesta la condizione di equilibrio economico.

Allegato A (art. 129, comma 15 bis)

- articolo 1, commi da 591 a 600, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

- articolo 3, commi 4, 6 e 7, e articolo 5, commi 2 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

- articolo 14 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

- l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

- articolo 12 e articolo 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111;

- articolo 61, comma 9, e articolo 67, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133;

- articolo 6, commi 1 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

- articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

- articolo 14, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

- articolo 3, commi 6-11, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.»

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 132, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «61 milioni»

129.100

PATUANELLI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, il seguente:

«15 bis. Le disposizioni finalizzate a garantire la partecipazione agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa, di cui all'allegato A annesso alla presente legge, non si applicano agli enti del sistema camerale a condizione che i medesimi enti siano in equilibrio economico. Il collegio dei revisori dei conti dei singoli enti attesta la condizione di equilibrio economico.

Allegato A (art.
129, comma 15
bis)

- articolo 1, commi da 591 a 600, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

- articolo 3, commi 4, 6 e 7, e articolo 5, commi 2 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

- articolo 14 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

- l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

- articolo 12 e articolo 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111;

- articolo 61, comma 9, e articolo 67, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133;

- articolo 6, commi 1 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

- articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

- articolo 14, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

- articolo 3, commi 6-11, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 132, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «61 milioni»

129.350

PAITA

Sopprimere il comma 3

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, di 180 milioni di euro per l'anno 2033, di 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2035

129.351

PAITA

Sopprimere il comma 3-bis

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, di 180 milioni di euro per l'anno 2033, di 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2035

129.352

PAITA

Sopprimere il comma 6

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 582 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028

129.353

PAITA

Sopprimere il comma 15

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 582 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028

129.354

PIRRO, DAMANTE

Sopprimere il comma 15-ter.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

129.355

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere i commi 15-quater, 15-quinquies, 15-sexies, 15-septies.

Agli oneri derivanti dalla soppressione dei commi 15-sexies e 15-septies si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 131

131.2

CATALDI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4-bis. Nell'ambito della programmazione delle risorse di cui ai commi 3 e 4, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione definisce un piano di interventi sul territorio per ridurre i divari sociali, economici e infrastrutturali delle aree interne e marginali del paese, che dovranno essere realizzati attraverso Piani coordinati dalle Province e dalle Città metro-

politane con il coinvolgimento dei Comuni e delle forze economico- sociali del loro territorio.".

131.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4-bis. Nell'ambito della programmazione delle risorse di cui ai commi 3 e 4, il Ministro per gli affari economici, il PNRR e le politiche di coesione definisce un piano di interventi sul territorio per ridurre i divari sociali, economici e infrastrutturali delle aree interne e marginali del paese, che dovranno essere realizzati attraverso Piani coordinati dalle Province e dalle Città metropolitane con il coinvolgimento dei Comuni e delle forze economico-sociali del loro territorio.".

131.6

MANCA

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il cronoprogramma, come definito dall'Accordo per la coesione, può essere modificato qualora, sulla base di valide motivazioni tempestivamente fornite, le amministrazioni assegnatarie ne facciano richiesta.";

b) all'articolo 2:

1) al comma 2, primo periodo, le parole: "fino al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 20 per cento";

2) il comma 4 è soppresso."

Art. 132

0132.1

RoJC

All'articolo 132, premettere il seguente:

«Art. 0.132

(Disposizioni in favore della minoranza linguistica Slovena)

1. Il Fondo di cui all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è rifinanziato per ulteriori 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Il Fondo di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, è rifinanziato per ulteriori 250.000 euro a decorrere dall'anno 2026

Consequentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "97,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"

132.1

MANCA, MIRABELLI, MISIANI, LORENZIN, NICITA, TAJANI, LOSACCO

Sopprimere il comma 2

Consequentemente, dopo l'articolo 132, aggiungere il seguente:

«Art. 132-bis

(Rifinanziamento del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431)

1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la dotazione del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

132.2

BASSO, MANCA, IRTO, FINA

Al comma 2 sostituire le parole "dotazione di 100 milioni" con le seguenti "dotazione di 98 milioni"

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 1 Infrastrutture pubbliche e logistica, programma 1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali, (LB n. 197/2022 art. 1, comma 479 "Fondo di sviluppo di ciclovie urbane intermodali - Cap. 7582/7) apportare le seguenti variazioni:

2026 2027 2028

CP: +2.000.000 CP: +2.000.000 CP: +2.000.000

CS: +2.000.000 CS: +2.000.000 CS: +2.000.000

132.TAB.A.1.5

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 100.000.000;

2027: - 100.000.000;

2028: - 100.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 35.000.000;

2027: - 35.000.000;

2028: - 35.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 15.000.000;

2027: - 15.000.000;

2028: - 15.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 15.000.000;

2027: - 15.000.000;

2028: - 15.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 15.000.000;

2027: - 15.000.000;

2028: - 15.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 15.000.000;

2027: - 15.000.000;

2028: - 15.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 15.000.000;

2027: - 15.000.000;

2028: - 15.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero della Giustizia, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 15.000.000;

2027: - 15.000.000;

2028: - 15.000.000;

Conseguentemente

Alla TABELLA n. 5, Stato di previsione del Ministero della giustizia, Missione 1.2, programma Giustizia civile e penale (6.2) apportare le seguenti modificazioni:

2026:

CP: + 225.000.000

CS: + 225.000.000

2027:

CP: + 225.000.000

CS: + 225.000.000

2028:

CP: + 225.000.000

CS: + 225.000.000

132.TAB.A.10.5

GIACOBBE, CRISANTI

Alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: 1.000.000;	
2027: 1.000.000;	
2028: 2.000.000.	

Consequentemente, allo stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Missione 2 «Regolazione dei mercati», programma 2.1 - «Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori», apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: + 1.000.000

CS: + 1.000.000

2027:

CP: + 1.000.000

CS: + 1.000.000

2028:

CP: + 2.000.000

CS: + 2.000.000

132.TAB.A.11.5

GIACOBBE, CRISANTI, LA MARCA

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 1.000.000;

2027: - 1.000.000;

2028: - 1.000.000.

Consequentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel

mondo, programma 1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie, apportare le seguenti variazioni:

2026

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2027

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2028

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

132.TAB.A.13.5

LA MARCA, GIACOBBE, CRISANTI

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzioni:

2026: - 600.000

2027: - 600.000

2028: - 600.000

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 5 "L'Italia in Europa e nel mondo" - Programma 1.1.3 "Promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo" - Capitolo 3153", apportare le seguenti variazioni:

2026

CP: + 600.000;

CS: + 600.000.

2027

CP: + 600.000;

CS: + 600.000.

2028

CP: + 600.000;

CS: + 600.000.

132.TAB.A.14.5

GIACOBBE, LA MARCA, CRISANTI, ALFIERI

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 500.000;

2027: - 500.000;

2028: - 500.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie, apportare le seguenti variazioni:

2026

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2027

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2028

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

132.TAB.A.2.5

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 100.000.000;

2027: - 100.000.000;

2028: - 100.000.000.

Conseguentemente

alla TABELLA n. 5, Stato di previsione del Ministero della giustizia, Missione 1.3, programma Giustizia minorile e di comunità (6.3) apportare le seguenti modificazioni:

2026:

CP: + 100.000.000

CS: + 100.000.000

2027:

CP: + 100.000.000

CS: + 100.000.000

2028:

CP: + 100.000.000

CS: + 100.000.000

132.TAB.A.3.5

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 100.000.000

2027: - 100.000.000

2028: - 100.000.000

Conseguentemente, alla tabella 7, stato previsione del Ministero dell'istruzione, Istruzione scolastica (22), Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole (1.9) apportare le seguenti modificazioni:

2026:

CP: + 100.000.000

CS: + 100.000.000

2027:

CP: + 100.000.000

CS: + 100.000.000

2028:

CP: + 100.000.000

CS: + 100.000.000

132.TAB.A.4.5

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 50.000.000;

2027: - 50.000.000;
2028: - 50.000.000.

Conseguentemente

Alla TABELLA n. 5, Stato di previsione del Ministero della giustizia, Missione 1.5, programma Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (6.11) apportare le seguenti modificazioni:

2026:

CP: + 100.000.000
CS: + 100.000.000

2027:

CP: + 100.000.000
CS: + 100.000.000

2028:

CP: + 100.000.000
CS: + 100.000.000

132.TAB.A.5.5

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 20.000.000;
2027: - 20.000.000;
2028: - 20.000.000.

Conseguentemente:

alla TABELLA n. 5, Stato di previsione del Ministero della giustizia, Missione 1.1., programma Amministrazione penitenziaria (6.1) apportare le seguenti modificazioni:

2026:

CP: + 20.000.000
CS: + 20.000.000

2027:

CP: + 20.000.000
CS: + 20.000.000

2028:

CP: + 20.000.000

CS: + 20.000.000

132.TAB.A.6.5

GIACOBBE, LA MARCA, CRISANTI, ALFIERI

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzioni:

2026: - 2.500.000

2027: - 2.500.000

2028: - 2.500.000

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.7 Promozione del Sistema Paese, apportare le seguenti variazioni:

2026

CP: + 2.500.000;

CS: + 2.500.000.

2027

CP: + 2.500.000;

CS: + 2.500.000.

2028

CP: + 2.500.000;

CS: + 2.500.000.

132.TAB.A.7.5

CRISANTI

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 2.500.000

2027: - 2.500.000

2028: - 2.500.000

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.13 Diplomazia pubblica e culturale, Azione 4 - Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero, apportare le seguenti variazioni:

2026

CP: + 2.500.000;

CS: + 2.500.000.

2027

CP: + 2.500.000;

CS: + 2.500.000.

2028

CP: + 2.500.000;

CS: + 2.500.000.

132.TAB.A.9.5

CRISANTI, GIACOBBE

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 1.500.000

2027: - 1.500.000

2028: - 1.500.000

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.13 - Diplomazia pubblica e culturale Azione 2 - Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero, apportare le seguenti variazioni:

2026

CP: + 1.500.000;

CS: + 1.500.000.

2027

CP: + 1.500.000;

CS: + 1.500.000

2028

CP: + 1.500.000;

CS: + 1.500.000.

132.350

PAITA

Sopprimere il comma 2-ter

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, valutati in 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2026, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutati in 1.300 milioni di euro per l'anno 2026. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente emendamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente emendamento, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie

132.351

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 2-quinquies, inserire il seguente:

"2-quinquies.1 Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è rifinanziato nella misura di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 300 milioni per il triennio 2026, 2027 e 2028 si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge.«

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

»1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da

garantire una minore spesa complessiva, quantificata in 300 milioni di euro per il triennio 2026, 2027 e 2028."

132.0.350

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 132.1

(Disposizioni in materia di copertura assicurativa per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All'articolo 1, comma 1, n. 22), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole: "eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali".

2. All'articolo 12-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono inserite, in fine, le seguenti parole: "con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco".

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva, quantificata in 60 milioni di euro a decorrere dal 2026."

132.0.351

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 132.1

(Misure di natura previdenziale in favore del personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, le parole « in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 » sono sostituite dalle seguenti: « in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2026, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 »;

b) al comma 99, le parole « pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024, al 12,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2026 »;

2. L'autorizzazione di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali di cui all'articolo 1, comma 100, della medesima legge n. 234 del 2021 è incrementata di 5.372.335 euro per l'anno 2026 e di 1.790.269 euro per l'anno 2027. L'autorizzazione di spesa del Ministero dell'Interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione di euro 32.665.384 a decorrere dall'anno 2028 di cui all'articolo 1, comma 100, della medesima legge n. 234 del 2021, è anticipata a decorrere dall'anno 2026."

132.0.3 (testo 2)

FINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 132-bis

1. L'articolo 10 della Legge 21 febbraio 2014, n. 13 è così modificato:

a. al comma 1, sono cancellate le parole ", ad esclusione dei partiti che non hanno più una rappresentanza in Parlamento,"

b. al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera: «c) che rientrino nelle condizioni di cui alla precedente lettera b) e che non abbiano riportato candidati eletti, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4 prima della data di deposito del contrassegno nonché da almeno un anno dalla data di presentazione della richiesta di cui al comma 3 del presente articolo.

2. Per l'anno 2026, il limite di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 12, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2026. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 31 ottobre 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario.>>

132.0.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 132 inserire il seguente:

"Art. 132-bis

(Fondo per la riduzione dello spreco alimentare e la promozione del compostaggio)

Al fine di contrastare lo spreco alimentare, promuovere il compostaggio domestico e comunitario, ridurre la quantità di rifiuti organici conferiti in discarica e preservare la fertilità dei suoli coltivabili, è istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica un fondo per la riduzione dello spreco alimentare e la promozione del compostaggio, con una do-

tazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le risorse del Fondo sono destinate a:

a) finanziare agevolazioni fiscali e contributi economici per incentivare il compostaggio domestico e di comunità presso le utenze domestiche e non domestiche, anche attraverso l'acquisto di attrezzature idonee e impianti di compostaggio, in linea con quanto previsto dal decreto ministeriale 23 giugno 2022;

b) sostenere progetti educativi e di sensibilizzazione rivolti a cittadini, scuole e imprese, per promuovere una cultura di riduzione dello spreco alimentare e valorizzazione degli scarti organici;

c) favorire l'organizzazione e l'attuazione, da parte dei comuni, di reti locali di autocompostaggio e compostaggio di comunità, coinvolgendo figure qualificate, quali periti agrari, agronomi, tecnici ambientali e cooperative agricole. Entro il 31 dicembre 2026, i comuni beneficiari delle risorse del fondo sono tenuti a organizzare e implementare una rete di compostaggio domestico e comunitario sul proprio territorio, predisponendo piani per la prevenzione dello spreco alimentare e per la gestione sostenibile degli scarti organici. Con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definiti i criteri e le modalità di accesso alle risorse.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2026 e 2027 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD), di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

132.0.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 132 inserire il seguente:

"Art. 132-bis

(Fondo strutturale per la promozione e la realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili)

1. Al fine di consolidare e rendere strutturali le misure di sostegno già previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica dell'8 maggio 2025, recante "Approvazione del calendario delle procedure per l'anno 2025 del DM 19 giugno 2024" ed adottato nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Missione 2, Componente 2, Investimento

1.2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo strutturale per la promozione e la realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili, con una dotazione pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento, in forma di contributo a fondo perduto, fino a una quota massima del 40 per cento dei costi ammissibili per la realizzazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture accessorie all'interno delle comunità energetiche rinnovabili, nonché per i sistemi di accumulo, le tecnologie intelligenti e i dispositivi per la gestione condivisa dell'energia. Possono accedere al Fondo i soggetti di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, comprese le comunità energetiche costituite in comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità di erogazione e le procedure di accesso al Fondo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e di compatibilità con la Tariffa premio per l'energia condivisa (TCEC) gestita dal Gestore dei servizi energetici (GSE).

4. A decorrere dal 1° gennaio 2027, le risorse residue del programma di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica dell'8 maggio 2025, adottato nell'ambito del PNRR - Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, confluiscono nel Fondo di cui al presente articolo, che ne assicura la prosecuzione e l'attuazione in via ordinaria, anche successivamente alla conclusione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, si provvede mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

132.0.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 132-bis

(Fondo per interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e di messa in sicurezza della rete viaria delle province)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire a favore delle province con una dotazione pari 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 così ripartiti:

a) piano triennale 2027/2029 per interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici scolastici delle province, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

b) piano triennale 2027/2029 per interventi di messa in sicurezza di ponti, gallerie e rete viaria delle province, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti e con il Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro il 31 marzo 2026, previa intesa in Conferenza Stato città autonomie locali, sono definiti i criteri di assegnazione, riparto e revoca dei predetti fondi, tenuto altresì conto del livello di progettazione degli interventi finanziabili.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 272, 273, 273-ter della legge 30 dicembre 2023 n. 213.

132.0.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 132-bis

(Fondo nazionale per la continuità territoriale)

1. In attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, sul riconoscimento delle peculiarità delle isole e della promozione delle misure ne-

cessarie per rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo nazionale per la continuità territoriale, con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Il fondo garantisce il contributo dello Stato per l'onere dei servizi previsti dai contratti di servizio pubblico, per l'intera durata dei contratti di servizio pubblico. Tali risorse sono assegnate a ciascuna regione in proporzione alla spesa sostenuta per garantire la continuità territoriale mediante i collegamenti aerei, marittimi e ferroviari della Sicilia, della Sardegna e delle isole minori con il continente.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indice una conferenza di servizi, cui partecipano i presidenti delle regioni Sicilia, Sardegna, Toscana, Lazio, Campania e Puglia e i rappresentanti degli enti locali dei medesimi territori e delle società di trasporto aereo, marittimo e ferroviario interessate, con il compito di definire gli oneri di servizio pubblico relativi alle rotte aeree, ferroviarie e marittime da e per le isole, i criteri per la fissazione delle tariffe, le condizioni minime di qualità, le modalità per il ricorso al bando di gara e i diritti risarcitori in favore degli utenti.

4. L'imposizione di obblighi di servizio pubblico deve essere proporzionata all'obiettivo da perseguire ed effettuata in modo trasparente, con adeguata pubblicità e su base non discriminatoria nei confronti delle imprese aeree, ferroviarie e marittime europee.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificato in 200 milioni a decorrere dal 2026 si provvede per gli anni 2026 e 2027 mediante le maggiori risorse rinvenenti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 commi 652 e 653, a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificato in 200 milioni a decorrere dal 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione delle maggiori risorse rinvenenti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 commi 652 e 653.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 29."

132.0.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 132-bis

(Fondo per la realizzazione di passaggi faunistici e per la tutela della sicurezza stradale)

1. Al fine di tutelare la sicurezza stradale, la protezione della fauna e della biodiversità, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo denominato Fondo per la realizzazione di passaggi faunistici e per la tutela della sicurezza stradale, destinato alla realizzazione di passaggi ed al recupero di corridoi faunistici, nonché agli interventi volti a prevenire l'interferenza della fauna selvatica con la rete stradale. Al fondo è destinata una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma.

132.0.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 132, aggiungere il seguente:

"Art. 132-bis.

(Fondo per le attività di monitoraggio, studio e ricerca in materia di inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche)

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 880, della legge 30 dicembre 2024, n.207 è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per le attività di monitoraggio, studio e ricerca in materia di inquinamento da sostanza poli e perfluoroalchiliche.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da "destinato al potenziamento", fino alla fine del comma.

132.0.11 (testo 2)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 132, aggiungere il seguente:

"Articolo 132-bis.

(Rifinanziamento del fondo locazioni e morosità incolpevoli)

1. Al fine di sostenere il grave e diffuso disagio abitativo il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, è rifinanziato nella misura di 300 milioni di euro annui per il triennio 2026, 2027 e 2028; il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è rifinanziato nella misura di 100 milioni di euro annui per il triennio 2026, 2027 e 2028.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 400 milioni per il triennio 2026, 2027 e 2028 si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-bis della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva, quantificata in 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028."

132.0.12

IRTO, MISIANI, BASSO, FINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 132-bis

(Fondo nazionale per la transizione climatica)

1. Al fine di accelerare la decarbonizzazione dei settori industriali e dei trasporti, è istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica il Fondo Nazionale per la Transizione Climatica, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2027.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate al cofinanziamento di investimenti pubblici e privati in tecnologie low-carbon e infrastrutture energetiche nei settori di cui al comma 1, compatibili con gli obiettivi del *Green Deal Industrial Plan* e con la disciplina sugli aiuti di Stato.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di selezione degli investimenti di cui al comma 2, nonché i criteri di priorità e le procedure per l'accesso alle risorse del Fondo.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 133.

132.0.13

BOCCIA, MISIANI, LOSACCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 132-bis

(Modificazioni alla disciplina relativa al Fondo per l'indennizzo dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo Ilva)

1. All'articolo 77, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

"2-ter.1. Hanno diritto di accesso al fondo di cui al comma 2-bis, nei limiti delle disponibilità finanziarie del medesimo fondo, anche i proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA, in favore dei quali sia stata emesso un provvedimento giudiziale definitivo di risarcimento dei danni a carico della società Acciaierie d'Italia S.p.A., attualmente sottoposta ad Amministrazione Straordinaria, con insinuazione del credito allo stato passivo della procedura, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA.

2-quater. L'indennizzo di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-ter.1 è riconosciuto nella misura stabilita con sentenza definitiva di risarcimento dei danni di cui ai commi 2-ter e 2-ter.1 o con provvedimento di insinuazione del credito allo stato passivo della procedura concorsuale e comunque per un ammontare non superiore a 30.000 euro per ciascuna unità abitativa."

2. Ai fini del riconoscimento dei contributi relativi all'anno 2025, il termine per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo per l'indennizzo dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo Ilva, di cui all'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogato al 31 luglio 2026. Le risorse del Fondo non utilizzate nell'anno 2025 sono riassegnate al medesimo Fondo per le finalità di cui al presente articolo. Il Fondo è, altresì, incrementato di ulteriori 1,6 milioni di euro per l'anno 2026.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,

sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 1.600.000;

2027: - 0;

2028: - 0;

Art. 133

133.3

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Al comma 8 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e a destinare le risorse recuperate a ulteriori progetti coerenti con le finalità stabilite a livello europeo del Fondo Sociale per il Clima".

133.4

IRTO, MANCA, BASSO, FINA

Al comma 9 aggiungere, infine, il seguente periodo: "Le risorse del Fondo sociale per il clima destinate a iniziative del Piano casa Italia devono essere addizionali e finalizzate a interventi coerenti con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici, decarbonizzazione e diffusione di tecnologie da fonti rinnovabili, previste dal Regolamento (UE) 2023/955."

133.5

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse del Fondo sociale per il clima destinate a iniziative del Piano casa Italia sono addizionali e finalizzate a interventi coerenti con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici, decarbonizzazione e diffusione di tecnologie da fonti rinno-

vabili, previste dal regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023.»

133.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 9 aggiungere, infine, il seguente periodo: "Le risorse del Fondo sociale per il clima destinate a iniziative del Piano casa Italia dovranno essere finalizzate esclusivamente a interventi coerenti con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici, decarbonizzazione e diffusione di tecnologie da fonti rinnovabili, previste dal Regolamento (UE) 2023/955 articoli 4 e 8."

133.7

FURLAN, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente: «9-bis. È istituita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una Cabina di Regia composta dai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante delle Regioni, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle associazioni dei consumatori e del Forum del Terzo settore. La Cabina di Regia ha il compito di procedere alla valutazione delle misure adottate, utilizzando, come previsto dal comma 6, le informazioni provenienti dal sistema informatico «ReGiS», di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, oltreché favorendo il raccordo con le rispettive strutture territoriali per l'acquisizione di ulteriori dati ed informazioni ritenute utili.»

133.8 (testo 2)

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. È destinata una quota delle risorse del Piano sociale per il clima (PSC) di cui al presente articolo al finanziamento di interventi a favore

delle famiglie economicamente svantaggiate residenti nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, firmatarie dell'Accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano del 2017, aree caratterizzate da temperature invernali rigide ed estive molto calde e afose, interessate da elevati livelli di inquinamento atmosferico che causano un grande numero di morti premature e gravi stati di malattia e che sono sottoposte a procedure di infrazione dell'Unione europea per il superamento dei valori limite di PM₁₀ e N da O₃. Gli interventi finanziati sono finalizzati, in coerenza con gli obiettivi di tutela della salute pubblica e di neutralità climatica, alla riduzione delle emissioni inquinanti dell'aria causate dal riscaldamento e dal raffrescamento domestico mediante il miglioramento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio residenziale esistente, al fine di ridurre il fabbisogno energetico, i consumi di energia e la povertà energetica mediante interventi di coibentazione, di sostituzione degli impianti di riscaldamento ad alte emissioni con tecnologie a ridotto impatto emissivo, nonché la diffusione dell'impiego di pannelli fotovoltaici anche sotto forma di CER.».

133.9

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente: "9-bis. Una quota delle risorse destinate all'attuazione del Piano sociale per il clima (PSC) di cui al presente articolo è finalizzata al finanziamento di interventi infrastrutturali sostenibili volti alla riduzione delle emissioni climalteranti, al miglioramento della qualità dell'aria e al riequilibrio modale del sistema dei trasporti. Tra gli interventi di cui al primo periodo rientrano, in via prioritaria, il completamento del raddoppio della linea ferroviaria Pontremolese, quale asse del corridoio Tirreno-Brennero, e il potenziamento della linea Mantova-Cremona-Codogno, quali opere ferroviarie idonee a favorire il trasferimento del traffico merci e passeggeri dalla rete stradale a quella ferroviaria e a ridurre l'impatto ambientale della mobilità. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, assicura che i programmi di investimento connessi al PSC siano coerenti con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e di decarbonizzazione dei trasporti"

133.0.1

Aurora FLORIDIA, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

Dopo l'art. 133, è inserito il seguente articolo:

«Art. 133-bis

(Consiglio parlamentare scientifico per il clima)

1. È istituito, ai sensi dell'articolo 3.4 del regolamento (UE) 2021/1119, e nel rispetto degli articoli 9 e 41 della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, l'organo indipendente bicamerale per l'analisi e la verifica degli andamenti delle emissioni di gas a effetto serra e per la valutazione dell'osservanza dei vincoli della normativa europea, che assume il nome di Consiglio parlamentare scientifico per il clima, di seguito denominato «Consiglio», con sede in Roma, presso le Camere.

2. Il Consiglio, avente funzioni di organo indipendente di consulenza scientifica, ha il compito di promuovere, valutare e verificare l'attuazione delle politiche adottate in materia di clima.

3. Le modalità di composizione, organizzazione e funzionamento del Consiglio sono definite con deliberazione congiunta degli Uffici di Presidenza delle due Camere, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. A decorrere dall'anno 2026, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro in favore di ciascuna Camera da destinare alle spese necessarie al funzionamento del Consiglio.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa relative ai sussidi ambientalmente dannosi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, individuati con decreto del Ministro medesimo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

133.0.7

MISIANI, IRTO, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis

(Fondo per promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile)

1. Al fine di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito apposito Fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2026, 25 milioni di euro per l'anno 2027, 30 milioni per il 2028 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 1.

3. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. I soggetti ammessi alla garanzia di cui ai commi 1 e 2, sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tale configurazione qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 95 milioni di euro per l'anno 2026, 75 milioni di euro per l'anno 2027, 70 milioni di euro per l'anno 2028 e 65 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032.

133.0.10

BOCCIA, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis

(Misure per il sostegno degli studi e delle ricerche dell'ASVIS)

1. Per il funzionamento e lo svolgimento delle attività di educazione per lo sviluppo sostenibile orientata principalmente alle future generazioni, delle attività di studio e ricerca, la pubblicazione e la diffusione dei Rapporti annuali e lo svolgimento con cadenza annuale del Festival dello sviluppo sostenibile, è concesso all'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile-ASvIS un contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2026."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 500.000;
2027: - 500.000;
2028: - 500.000

133.0.11

MANCA, FURLAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 133-bis

(Misure per il sostegno degli studi e delle ricerche dell'ASVIS)

1. Per lo svolgimento delle attività di educazione per lo sviluppo sostenibile orientate ai giovani e agli adulti e delle attività di studio, ricerca anche a sostegno della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile, è concesso all'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile-ASvIS un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 500.000;
2027: - 500.000;
2028: - 500.000

133.0.12

PATUANELLI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis.

(Misure per il sostegno alle attività dell'ASVIS)

1. Per lo svolgimento delle attività di educazione per lo sviluppo sostenibile orientate ai giovani e agli adulti e delle attività di studio, ricerca anche a sostegno della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile, è concesso all'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile-ASvIS un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 500.000;

2027: - 500.000;

2028: - 500.000

133.0.20

FINA, MANCA, BASSO, IRTO

Dopo l'articolo 133 aggiungere il seguente:

"Art. 133-bis

1. Al fine di contribuire alla realizzazione degli interventi urgenti previsti nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC), il Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, può essere utilizzato anche per investimenti nella realizzazione e manutenzione delle reti e opere di grande derivazione, captazione e adduzione di acqua, nonché per assicurare forme di garanzia dei pagamenti e meccanismi di riconoscimento degli oneri di morosità da parte degli utenti delle predette reti e opere. Il medesimo Fondo può essere alimentato anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali a valere sulle risorse disponibili, ivi incluse quelle previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, dai Fondi Strutturali e d'Investimento Europei e dal Fondo sviluppo e coesione. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ARERA disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo per le finalità di

cui al presente comma, anche tenuto conto dei principi e dei criteri stabiliti con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 58, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, in quanto compatibili.

3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis, la dotazione del Fondo di garanzia delle opere idriche è incrementato di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028."

*Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15 aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028."*

133.0.21

FINA, MANCA, IRTO, BASSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 133-bis

1. Al fine di contribuire alla realizzazione degli interventi urgenti previsti nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC) finalizzati a restituire spazio e riqualificare la rete dei corsi d'acqua, riducendone la canalizzazione e ripristinando la connessione tra gli alvei e le pianure inondabili, anche rimuovendo o modificando parte degli sbarramenti esistenti, è istituito, presso il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con una dotazione di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Con decreto del Ministro dell'Ambiente

e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 1, per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al presente comma."

*Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028."*

133.0.22

IRTO, MANCA, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 133-bis

(Finanziamento del PNACC)

1. Al fine di dare attuazione alle azioni previste dal Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC) finalizzate a contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici e aumentarne la resilienza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo per il finanziamento del PNACC con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.».

*Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: «15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.»*

133.0.23

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 133-bis

(Fondo nazionale di adattamento al cambiamento climatico)

1. Al fine di dare attuazione alle misure, azioni e obiettivi previsti dal Piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico (PNACC), di seguito denominato "Piano", approvato con il decreto 21 dicembre 2023, n. 434 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e di garantire una maggiore resilienza degli ecosistemi, delle comunità e dell'economia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il "Fondo nazionale di adattamento al cambiamento climatico" con dotazione pari a 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Una quota del Fondo nazionale di adattamento al cambiamento climatico, nei limiti di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026, è destinata agli oneri e alle spese di funzionamento dell'Osservatorio nazionale per l'adattamento al cambiamento climatico istituito ai sensi del capitolo 6.1 del Piano.

3. Il Fondo nazionale di adattamento al cambiamento climatico è gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa sulla base di apposita convenzione da stipulare con il Ministero della transizione ecologica, che disciplina l'impiego delle risorse del Fondo in coerenza con il Piano e gli oneri e le spese di gestione che sono a carico del Fondo medesimo. Per la gestione del Fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 miliardi di euro a decorrere dal 2026, si provvede:

a) quanto a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante la soppressione delle autorizzazioni di spesa relative alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria di cui all'articolo 1, commi 272, 273, 273-ter della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

b) quanto a 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e al gasolio agricolo di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare propri decreti e ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

133.0.24 (testo 2)

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 133-bis.

(Misure per la mitigazione dei cambiamenti climatici mediante il ripristino degli

ecosistemi urbani)

1. Al fine di contribuire agli obiettivi dell'Unione in materia di mitigazione e di adattamento

ai cambiamenti climatici e di adempiere gli obblighi di cui al Regolamento (UE) 2024/1991

del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura, nello

stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito fondo da destinare:

a) all'attuazione dell'attività di monitoraggio della superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani e della quota di copertura della volta arborea negli ecosistemi urbani, nonché alla quantificazione della superficie che deve essere ripristinata;

b) all'istituzione di un'apposita piattaforma che consenta tenere aggiornati e rendere

accessibili al pubblico i dati sui risultati del monitoraggio e sulle misure attuate;

c) al finanziamento di progetti finalizzati all'integrazione spazi verdi urbani negli edifici e nelle infrastrutture, alla piantumazione di nuovi alberi, all'aumento degli spazi verdi urbani ed al ripristino degli ecosistemi urbani degradati.

Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a individuare la quota delle risorse da destinare all'attuazione delle misure e alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati nel limite massimo di 50 milioni

di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sul fondo per il contrasto al consumo di suolo e sul fondo per la rigenerazione urbana e per eventuale residuo sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2026, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.".

133.0.25

IRTO, MANCA, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 133-bis

(Rifinanziamento del Fondo italiano per il clima)

1. Al fine di garantire gli investimenti in azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici da sviluppare in Paesi *partner*, la dotazione del Fondo italiano per il clima è incrementata di 200 milioni di euro per il 2026.».

Conseguentemente, all'articolo 134, comma 1, sostituire le parole: «2.200 milioni di euro per l'anno 2026», con le seguenti: «2.000 milioni di euro per l'anno 2026».

133.0.26

IRTO, MANCA, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 133-bis

(Fondo nuove aree protette)

1. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi della Strategia europea per la biodiversità al 2030 e in coerenza con quanto previsto dalla Strategia nazionale per la biodiversità al 2030 che prevede l'adozione di misure volte a proteggere legalmente almeno il 30 per cento della superficie terrestre e il 30 per cento della superficie marina attraverso un sistema integrato di aree protette, rete Natura 2000 e altre aree legalmente protette è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il «Fondo aree protette» con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Il fondo di cui al comma 1 garantisce l'estensione della rete di aree protette mediante il finanziamento dell'istituzione di nuove aree protette, ivi inclusi i parchi geominerari.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti

i criteri di riparto tra le regioni e le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.».

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

133.0.27

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis

(Fondo per le Aree Marine Protette)

1. Per meglio garantire le attività delle Aree Marine Protette di cui all'Atto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 'Direttiva agli enti parco nazionali e alle aree marine protette per l'indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità' trasmesso il 5 ottobre 2022 e per rispondere altresì all'esigenza di supportare i progetti del PNRR relativi alle Aree Marine Protette (digitalizzazione delle aree marine protette, monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico, ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini), nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo denominato "Fondo per le aree marine protette", con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 da ripartire tra le Aree Marine Protette istituite."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

133.0.28

CROATTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 133-bis

(Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne)

1. Il fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne di cui all'articolo 4-bis, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con legge 12 dicembre 2019, n. 141., è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui» con le seguenti: «95 milioni di euro annui »

133.0.29

IRTO, MANCA, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 133-bis

(Fondo per le strade green)

1. Al fine di contribuire all'adattamento ai cambiamenti climatici e all'assorbimento di anidride carbonica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028, finalizzato a riconoscere ai comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti un contributo per le spese sostenute per interventi di creazione di «strade green».

2. Per le finalità del presente articolo, per «strade green» si intendono le strade in ambito urbano oggetto di interventi di depavimentazione per rendere il terreno permeabile e creare corridoi alberati, al fine di ridurre le isole di calore e migliorare la qualità dell'aria.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso, selezione e finanziamento dei progetti, dando in ogni caso priorità ai progetti che, unitamente

alla depavimentazione delle strade, prevedano anche la creazione di parchi urbani.»

Consequentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029».

133.0.30

IRTO

Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis

(Misure urgenti per la funzionalità dell'Ispira)

1. Al fine di mantenere e consolidare la capacità operativa dell'ISPIRA nell'esercizio dei compiti istituzionali a supporto tecnico-scientifico del MASE, ministero vigilante, delle PPAA e dell'Autorità Giudiziaria per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di tutela dell'ambiente tramite attività di monitoraggio, di reporting, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale è riconosciuto un contributo di 18 milioni di euro a partire dall'anno 2026. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Consequentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "82 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"

133.0.31

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 133-bis.

(Fondo per la promozione della mobilità lenta agrorurale)

1. Al fine di promuovere percorsi agrorurali ed escursionistici di valorizzazione degli areali di pertinenza di masserie, agriturismi e fattorie didattiche sul territorio nazionale attraverso forme di mobilità lenta è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il «Fondo per la promozione della mobilità lenta agrorurale», con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono erogati nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

133.0.32

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 133-bis.

(Fondo per la promozione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali)

1. Al fine di promuovere la diffusione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo denominato «Fondo per la promozione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali» con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato alle aziende agricole biologiche, ai comuni e agli enti gestori delle aree naturali protette, il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, all'interno di una zona economica ambientale, per l'acquisto di attrezzature, materiali per l'allestimento, la gestione e manutenzione, senza l'uso di prodotti fitosanitari, di aree verdi attrezzate destinate alla tutela degli insetti impollinatori.

3. Le risorse riconosciute ai sensi del presente articolo alle aziende agricole biologiche, ai comuni e agli enti gestori delle aree naturali protette sono cumulabili con altri contributi e finanziamenti pubblici, anche dell'Unione europea, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese sostenute.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1.

5. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può avvalersi dell'assistenza tecnica del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) per stabilire le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede me-

dian­te cor­rispon­den­te ri­du­zio­ne del Fon­do per in­ter­ven­ti struttu­ra­li di po­li­ti­ca eco­no­mi­ca, di cui all'ar­ti­co­lo 10, co­ma­ma 5, del de­cre­to-leg­ge 29 no­vem­bre 2004, n. 282, con­ver­ti­to, con mo­di­fi­ca­zio­ni, dal­la leg­ge 27 di­ce­m­bre 2004, n. 307.».

133.0.33

NATURALE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 133-bis.

(Fondo per il ripristino della natura)

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di recupero a lungo termine e duraturo della biodiversità e di resilienza degli ecosistemi nelle zone terrestri e marine di cui al Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo per interventi strutturali finalizzati al ripristino della natura con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 e al 2036.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 e al 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

.

133.0.34

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 133-bis

(Fondo per il ripristino della natura)

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di recupero a lungo termine e duraturo della biodiversità e di resilienza degli ecosistemi in tutte le zone terrestri e marine di cui al Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura, è istituito presso

il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica un fondo per interventi strutturali finalizzati al ripristino della natura con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2026 e fino al 2037.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero della difesa, Missione 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005), Programma 1.10 - Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare (005.10), apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: - 1.000.000.000;

CS: -1.000.000.000.

2027:

CP: - 1.000.000.000;

CS: - 1.000.000.000.

2028:

CP: - 1.000.000.000;

CS: - 1.000.000.000.

133.0.35

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 133-bis.

(Piano nazionale per il contrasto all'abbandono dei rifiuti)

1. Al fine di contrastare la dispersione incontrollata di rifiuti nel territorio nazionale, anche derivanti dallo svolgimento di attività agricole, salvaguardare i paesaggi rurali e naturalistici, rafforzare le misure di stampo deterrente all'abbandono dei rifiuti nonché l'utilizzo di tecnologie di videosorveglianza ambientale sulle strade paesaggistiche e ad alta frequentazione turistica, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un piano nazionale per il contrasto all'abbandono dei rifiuti mediante un raccordo strategico tra i diversi livelli di governo.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

133.0.36

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis

(Disposizioni in materia di neutralità climatica)

1. Al fine di conseguire il perseguimento degli obiettivi di neutralità climatica stabiliti dal *green deal* europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 destinato all'erogazione di contributi finalizzati a sostenere l'installazione di impianti di energia rinnovabile in sostituzione di impianti di energia fossile presso immobili privati ovvero destinati ad attività di impresa o commerciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità, gli interventi ammessi e il contributo massimo erogabile in favore di ciascun beneficiario.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 200 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

133.0.37

DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis

(Disposizioni in materia di economia e crescita blu)

1. Al fine di promuovere un'economia e una crescita blu sostenibili avendo riguardo alla valorizzazione dei mari, degli oceani, della biodiversità e dell'uso sostenibile delle risorse marine, il fondo di cui all'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

133.0.38

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 133-bis.

(Fondo per il depaving)

1. In ottemperanza al Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869, al fine di migliorare la salubrità delle aree urbane, è istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica un apposito fondo, denominato Fondo per il depaving, con una dotazione di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, volto al finanziamento di progetti aventi ad oggetto la de-impermeabilizzazione del suolo in ambito urbano mediante la riduzione delle aree cementificate o pavimentate e l'aumento della copertura arborea.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo e di assegnazione delle risorse da attribuire agli enti locali.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

133.0.39

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 133-bis.

(Fondo per il potenziamento e il monitoraggio delle infrastrutture idriche)

1. Al fine di perseguire l'obiettivo della riduzione delle perdite idriche del 23 per cento entro il 2030, in attuazione della Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono individuati i metodi più efficaci per la valutazione e la riduzione delle perdite di acqua, al fine di migliorare l'infrastruttura di distribuzione idrica e minimizzare gli sprechi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito un fondo con una dotazione annua di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, finalizzato a supportare gli investimenti in infrastrutture idriche e in tecnologie avanzate di monitoraggio, con l'obiettivo di garantire un'efficiente gestione e distribuzione dell'acqua potabile.

3. L'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) provvede a monitorare il valore attuale delle perdite idriche per chilometro di rete e la percentuale di perdita complessiva fornendo indicazioni alla competente direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Il sistema di monitoraggio delle perdite idriche, gestito da ARERA, è finalizzato a prevedere le perdite future fino al 2030 attraverso l'uso di simulazioni avanzate e tecnologie innovative, al fine di pianificare gli interventi in modo tempestivo ed efficace. A tale scopo, ARERA, con cadenza annuale, elabora una proiezione a cinque anni del valore delle perdite idriche a livello nazionale, basata su serie storiche degli indicatori e sugli interventi previsti nei Piani d'Ambito. I dati forniti da ARERA sono resi pubblici.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2026, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce le linee guida nazionali per la riduzione delle perdite

idriche e per la gestione ottimale delle reti idriche, stabilendo criteri operativi e standard tecnici per gli interventi sul territorio con l'obiettivo di garantire la riduzione media delle perdite del 12 per cento per l'indicatore delle perdite lineari e del 4,4 per cento per la percentuale complessiva rispetto al livello registrato nel 2016.

6. Con cadenza annuale ARERA presenta alla Camere una relazione sulla situazione delle perdite idriche in Italia, comprensiva di analisi, proposte di intervento e valutazione dell'efficacia delle misure implementate nel corso dell'anno.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

133.0.40

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 133-bis.

(Disposizioni sui costi del servizio idrico e incentivi per il risparmio idrico in agricoltura attraverso l'istituzione di certificati blue)

1. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta norme in materia di promozione del risparmio idrico mediante l'adozione di un sistema denominato »Certificati Blu« per incentivare il risparmio idrico e il riuso dell'acqua negli ambiti produttivi e agricoli.

2. Per il triennio 2026-2028, l'assegnazione dei Certificati Blu è effettuata a titolo premiale e senza obiettivi vincolanti, con lo scopo di incentivare l'adozione di pratiche di risparmio idrico da parte degli operatori. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Gli incentivi sono assegnati sulla base della riduzione documentata dei consumi di acqua, calcolati rispetto ai valori medi di settore, con l'obiettivo di premiare le aziende che riducono significativamente l'utilizzo della risorsa idrica.

3. Le modalità di accesso agli incentivi e i criteri di valutazione delle riduzioni di consumo sono definiti con decreto del Ministro dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste entro il 30 giugno di ogni anno, e comprendono misure quali l'adozione di tecnologie di irrigazione efficienti, l'uso di sistemi di monitoraggio avanzati e pratiche agricole innovative che ottimizzino l'uso dell'acqua.

4. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'efficacia degli incentivi per il risparmio idrico, riportando i dati sul consumo idrico in agricoltura e l'impatto delle misure adottate per favorire la sostenibilità della risorsa idrica.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

133.0.41

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 133-bis.

*(Istituzione di un Fondo per la gestione
del drenaggio urbano delle acque piovane)*

1. Al fine di migliorare la gestione delle acque piovane e promuovere una maggiore resilienza delle infrastrutture urbane, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo denominato "Fondo per la gestione del drenaggio urbano delle acque piovane", con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinata a finanziare interventi e progetti per la gestione sostenibile delle acque piovane nelle aree urbane. Le risorse del fondo sono destinate, in particolare, a:

a) progetti di infrastrutture verdi, come giardini rain garden, tetti verdi e sistemi di drenaggio naturale, per la raccolta e la gestione delle acque piovane;

b) interventi di ammodernamento e rifacimento delle reti di drenaggio urbano esistenti, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e ridurre il rischio di allagamenti;

c) studi e ricerche sulla gestione sostenibile delle acque piovane e sulla loro integrazione nei piani urbanistici e di sviluppo territoriale.

2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di accesso e le modalità di erogazione delle risorse

del fondo, nonché le linee guida per la progettazione e la realizzazione degli interventi.

3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica presenta annualmente al Parlamento una relazione dettagliata sull'utilizzo delle risorse del fondo e sull'efficacia degli interventi realizzati, con l'obiettivo di garantire la trasparenza e il monitoraggio dei risultati ottenuti nella gestione delle acque piovane nelle aree urbane.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milione di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

133.0.42

NAVE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 133-bis

(Fondo interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici)

1. Al fine di consentire la progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 416, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato per 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025."

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2004, n. 190.».

133.0.43

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 133-bis.

(Fondo per il contrasto agli sprechi delle risorse idriche sotterranee)

1. Al fine di contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee, garantire una gestione efficiente dell'acqua pubblica e conoscere l'entità dei prelievi attraverso l'ausilio di opportuni strumenti di misurazione, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito fondo con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano su scala nazionale al fine di rafforzare le misure di accertamento e di monitoraggio relative alla congruità dei consumi delle utenze dei pozzi e delle derivazioni superficiali, i cui interventi sono finanziati attraverso il fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2004, n. 190.».

133.0.44

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 133-bis

(Fondo per contrastare la dispersione idrica)

1. Per la programmazione e la realizzazione degli interventi necessari al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche e al fine di favorire le attività di monitoraggio volte a ridurre le dispersioni delle risorse idriche, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, finalizzato all'erogazione di contributi agli Enti di governo d'ambito in materia di gestione delle risorse idriche che abbiano affidato il servizio a soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 172 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero conformi alla normativa pro tempore vigente, per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di localizzazione mirata delle perdite.

2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per ripartizione e le modalità di utilizzazione del fondo.

3 Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2004, n. 190».

133.0.45

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art 133-bis.

(Istituzione del Fondo "Blue Deal Italiano")

1. Al fine di sostenere gli interventi strategici e innovativi previsti dal Piano Nazionale per la tutela e l'uso sostenibile delle risorse idriche e affrontare le sfide del cambiamento climatico, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il fondo denominato "Blue Deal Italiano", con una dotazione di 20 milioni di euro a decorrere dal 2026, di cui 10 milioni da destinare a progetti di adattamento climatico, sviluppo di infrastrutture idriche e promozione di tecnologie innovative.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate, in particolare, a finanziare:

a) interventi di manutenzione, ammodernamento e rifacimento delle infrastrutture idriche, con l'obiettivo di ridurre le perdite e garantire una distribuzione efficiente della risorsa idrica;

b) progetti di raccolta e stoccaggio delle acque piovane, anche attraverso la costruzione di invasi e altre infrastrutture per il contenimento e il recupero delle acque meteoriche;

c) attività di ricerca e sviluppo nel campo delle tecnologie per il risparmio e il recupero delle acque, al fine di favorire l'innovazione e l'efficienza nella gestione della risorsa idrica.

3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso al fondo, i criteri di priorità per la selezione dei progetti e le modalità di rendicontazione delle risorse utilizzate.

4. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica presenta annualmente alla Camere una relazione dettagliata sull'utilizzo delle risorse del fondo "Blue Deal Italiano" e sui risultati conseguiti attraverso i progetti finanziati, in termini di miglioramento dell'efficienza idrica, adattamento climatico e innovazione tecnologica.

5. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

133.0.46

LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 133-bis
(Catasto del verde)

1. In conformità alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tutti i comuni, nell'ambito del proprio territorio, provvedono al censimento e alla classificazione degli alberi così come disposto dall'articolo 3-bis, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 113. Se entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, il comune non provvede, il Prefetto nomina un Commissario straordinario che resta in carica 6 mesi, la cui nomina può essere prorogata di altri 3 mesi, per dare seguito a quanto previsto dal presente articolo. A tal fine si autorizza una spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

133.0.47

SIRONI, LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis

(Misure urgenti per l'individuazione e la gestione dei siti della rete Natura 2000 nelle acque di giurisdizione nazionale oltre il limite esterno delle acque territoriali)

1. Allo scopo di favorire il completamento della designazione dei siti che formano la rete ecologica europea "Natura 2000", il Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica, avvalendosi del supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, individua i Siti di Interesse Comunitario e designa le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) ricadenti nelle acque di giurisdizione nazionale oltre il limite esterno delle acque territoriali.

2. Con il medesimo decreto sono adottati gli obiettivi e le misure di conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui al comma 1

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di euro 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

133.0.48

LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 133-bis

(Finanziamento del Fondo per il Monitoraggio e la Gestione dei siti Natura 2000)

1. Al fine di garantire la gestione dei siti della Rete Natura 2000 e gli interventi a carico delle Regioni, il fondo di cui all'articolo 8-bis del Decreto

Legge 13 giugno 2023, n. 69 convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

133.0.49

NAVE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis.

(Piattaforma del fosforo)

1. Il fondo destinato alla realizzazione della piattaforma italiana del fosforo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziato per un importo pari a euro 200.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.""

133.0.50

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 133

(Incremento del Fondo per la riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio)

1. Al fine di prevenire e ridurre la formazione di rifiuti in plastica e la loro dispersione nell'ambiente, il fondo di cui all'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio è incrementato di 10 milioni annui a decorrere dal 2026.

2. Una quota non inferiore a 250.000 euro annui del Fondo di cui al comma 1 è destinato alla promozione della produzione e della commercializzazione dei bastoncini per la pulizia delle orecchie in materiale biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432:2002, nonché dei prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente che non contengono microplastiche.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190."

133.0.51

NAVE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis

(Disposizioni in materia di compostaggio domestico e di comunità)

1. Al fine di incentivare l'attuazione del compostaggio domestico e di comunità presso le utenze domestiche e non domestiche e di prevenire l'ingresso di sostanza organica nella filiera dei rifiuti, di ridurre ulteriormente il conferimento di rifiuti organici in discarica, di preservare la fertilità dei suoli coltivabili, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per la diffusione del compostaggio domestico e di comunità con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ai comuni i quali, in proprio o in forma associata fra loro, organizzano e attuano entro il 31 dicembre 2026 una o più reti locali di autocompostaggio e compostaggio di comunità, compresi gli organismi collettivi, anche mediante la dotazione di adeguate attrezzature ai sensi del decreto ministeriale 23 giugno 2022 e di impianti di compostaggio, nonché avvalendosi di professionisti qualificati, quali periti agrari, agronomi, coltivatori diretti, cooperative agricole, tecnici ambientali.

3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata della presente legge i criteri e le modalità per l'accesso alle risorse di cui al comma 1."

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

133.0.52

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 133-bis

(Fondo per l'armonizzazione dei sistemi di raccolta differenziata)

1. Al fine di semplificare le modalità di conferimento dei rifiuti urbani e favorire una maggiore partecipazione dei cittadini e dei visitatori temporanei alle pratiche di raccolta differenziata, è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2027, un sistema nazionale uniforme di codificazione, colorazione e denominazione delle frazioni di rifiuto.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza Stato-Regioni e sentite le associazioni rappresentative degli enti locali, sono stabiliti:

a) le tipologie di frazioni oggetto di raccolta differenziata obbligatoria su tutto il territorio nazionale;

b) la codificazione cromatica uniforme dei contenitori destinati alla raccolta, quali carta e cartone, plastica e metalli, vetro, organico, indifferenziato;

c) le modalità minime di etichettatura e segnaletica multilingue da adottare nei comuni, al fine di agevolare la comprensione da parte di cittadini e turisti.

3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, tutti i comuni sono tenuti ad adeguare i propri sistemi di raccolta differenziata agli standard definiti dal decreto ministeriale di cui al comma 2.

4. Per l'attuazione del presente articolo è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo denominato "Fondo per l'armonizzazione della raccolta differenziata", con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, destinato a finanziare gli enti locali per le spese di adeguamento delle attrezzature, della segnaletica e delle campagne informative.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti e le modalità di accesso al fondo e i criteri di ripartizione delle risorse tra i comuni, nonché le modalità di monitoraggio e rendicontazione delle spese sostenute.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di

cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

133.0.53

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 133-bis

(Fondo per l'armonizzazione dei sistemi di raccolta differenziata)

1. Al fine di assicurare l'uniformità e la semplificazione delle modalità di raccolta differenziata dei rifiuti urbani sull'intero territorio nazionale, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono definiti:

a) le frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata obbligatoria;
b) la codificazione cromatica uniforme dei contenitori di raccolta;
c) le modalità minime di etichettatura e segnaletica, anche in lingua straniera.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2027, i comuni adeguano i propri sistemi di raccolta agli standard di cui al presente articolo.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo denominato "Fondo per l'armonizzazione della raccolta differenziata", con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti e le modalità di accesso al fondo e i criteri di ripartizione delle risorse tra i comuni, nonché le modalità di monitoraggio e rendicontazione delle spese sostenute»

4 Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

133.0.54

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis.

(Fondo per la valorizzazione della filiera nazionale degli oli vegetali esausti - UCO)

1. Al fine di promuovere la filiera nazionale della rigenerazione degli oli vegetali esausti (UCO), favorire la produzione di biocarburanti avanzati da materie prime di origine nazionale e concorrere al conseguimento degli obiettivi del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC 2024) e della direttiva (UE) 2023/2413 (RED III), è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un Fondo per la valorizzazione della filiera nazionale degli oli vegetali esausti (UCO), con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a:

a) introdurre, nell'ambito della disciplina di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 10 marzo 2023, n. 107, un sistema di premialità economica e regolatoria per i biocarburanti prodotti da oli vegetali esausti rigenerati sul territorio nazionale, presso impianti autorizzati ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e certificati secondo gli standard nazionali di sostenibilità, riconoscendo un trattamento incentivante aggiuntivo rispetto a quanto previsto per i biocarburanti di cui all'Allegato VIII, parte B, del medesimo decreto;

b) finanziare interventi volti a potenziare la raccolta, la logistica e la rigenerazione degli oli vegetali esausti, anche attraverso progetti di partenariato pubblico-privato e programmi di investimento industriale;

c) sostenere programmi di certificazione, tracciabilità e controllo dell'origine e della sostenibilità delle materie prime, in coordinamento con il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) e con gli organismi di certificazione riconosciuti;

d) promuovere accordi di filiera tra operatori pubblici e privati finalizzati all'utilizzo di oli vegetali esausti rigenerati in Italia nella produzione di biocarburanti destinati ai trasporti e al settore industriale, nonché a favorire l'integrazione delle imprese nazionali nella catena del valore dei carburanti rinnovabili.

3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua il decreto ministeriale 10 marzo 2023, n. 107, per recepire le disposizioni di cui al comma 2, lettera a), e per innalzare al 4 per cento il limite di contabilizzazione dei biocarburanti prodotti da materie prime di cui all'Allegato VIII, parte B, del medesimo decreto, garantendo il rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e di tracciabilità della filiera.

4. Ai fini del monitoraggio degli effetti ambientali, energetici ed economici derivanti dall'attuazione del presente articolo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica presenta al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione delle misure, con particolare riferimento:

- a) ai volumi di UCO raccolti, rigenerati e valorizzati sul territorio nazionale;
- b) ai livelli di riduzione delle emissioni di gas serra conseguenti;
- c) alle ricadute occupazionali e industriali sul territorio.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

133.0.55

NAVE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis

(Misure in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

1. Al fine di accrescere la consapevolezza dei cittadini ad adottare comportamenti virtuosi improntati al riuso, al riutilizzo e al riciclo dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche decisivi per ridurre lo smaltimento in discarica e garantire un percorso sostenibile dei flussi di Raee, presso il ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede me-

dian­te cor­rispon­den­te ri­du­zio­ne del Fon­do di cui all'ar­ti­co­lo 1, com­ma 200, della leg­ge 23 dicem­bre 2014, n. 190.».

133.0.56

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 130-bis

(Fondo per l'attuazione degli obblighi in materia di raccolta e riciclo di imballaggi)

1. Al fine del raggiun­gi­men­to degli obiet­ti­vi di rac­col­ta e ri­ci­clo pre­vi­sti dalla Di­ret­ti­va (UE) 2019/904 del Pa­r­la­men­to eu­ro­peo e del Con­si­glio del 5 giu­gno 2019, re­cep­i­ta in Ita­lia dalla Leg­ge 22 apri­le 2021, n.53 "De­lega al Go­ver­no per il re­cep­i­men­to delle di­ret­ti­ve eu­ro­pee e l'at­tu­a­zio­ne di al­tri atti dell'U­ni­one eu­ro­pea - Leg­ge di de­lega­zio­ne eu­ro­pea 2019-2020", i pro­dut­to­ri e gli uti­liz­za­to­ri di im­balla­ggi so­no te­nu­ti, in forma au­to­no­ma o at­tra­verso i si­ste­mi con­so­rili re­spon­sa­bili della ge­sti­one degli im­balla­ggi, all'istitu­zio­ne di si­ste­mi di de­po­si­to cau­zio­na­le e re­sti­tu­zio­ne per le bot­ti­glie in plas­ti­ca per be­van­de mo­no­uso ed i con­te­ni­to­ri di me­tal­lo per be­van­de mo­no­uso con un vo­lume di riem­pi­men­to di 0,1 li­tri o più e un mas­si­mo di 3 li­tri en­tro il 1° gen­naio 2027.

2. Il Mi­ni­stro dell'Ambiente e della Si­cu­rezza Ener­ge­ti­ca en­tro no­van­ta gi­orni dall'en­tra­ta in vi­gore della pre­sen­te leg­ge, sen­ti­ti gli ope­ra­to­ri eco­no­mi­ci in­te­res­sa­ti, con pro­prio de­cre­to, di con­certo con il Mi­ni­stro delle Im­pre­se e del Made in Italy, de­ta spe­ci­fi­che dis­po­si­zio­ni sulle mo­da­li­tà di fun­zio­na­men­to del si­ste­ma di de­po­si­to cau­zio­na­le, in par­ti­co­lare per quan­to ri­guarda la ti­po­lo­gia di pro­dot­ti co­per­ti da de­po­si­to, l'or­ga­ni­zza­zio­ne del si­ste­ma, in­clu­si i flus­si ma­te­ri­a­li e fi­nan­zi­a­ri, il ge­sto­re del si­ste­ma e i suoi co­m­pi­ti, il va­lo­re mi­ni­mo del de­po­si­to suf­fi­cien­te a rag­giun­gere i tas­si di rac­col­ta ri­chie­sti, l'e­ti­che­ttatu­ra dei con­te­ni­to­ri co­per­ti da de­po­si­to, le pro­ce­du­re di re­gis­tra­zio­ne delle parti in­te­res­sa­te e dei pro­dot­ti, la de­sti­na­zio­ne dei de­po­si­ti non ri­cos­si da parte del con­su­ma­to­re e l'ob­bli­go dei di­sti­bu­to­ri fi­na­li al ri­ti­ro degli im­balla­ggi usati.

3. Il Mi­ni­stro dell'ambiente e della si­cu­rezza ener­ge­ti­ca ag­gi­orna pe­ri­odi­ca­men­te le dis­po­si­zio­ni di cui al com­ma 2, in base ai re­qui­si­ti mi­ni­mi de­fi­ni­ti dalla nor­ma­ti­va eu­ro­pea in ma­te­ria di im­balla­ggi e ri­fiu­ti di im­balla­ggio.

4. L'istitu­zio­ne di si­ste­mi di de­po­si­to cau­zio­na­le e re­sti­tu­zio­ne per le bot­ti­glie in plas­ti­ca per be­van­de mo­no­uso ed i con­te­ni­to­ri di me­tal­lo per be­van­de mo­no­uso, di cui al com­ma 1 del pre­sen­te ar­ti­co­lo, non co­m­por­ta one-

ri a carico della finanza pubblica e la copertura dei costi è garantita dal contributo di produttori e utilizzatori, nell'ambito della responsabilità estesa dei produttori.

5. Presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione pari ad un milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, finalizzato all'avvio del sistema di deposito cauzionale di cui al presente articolo.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2004, n. 190.»

133.0.57

SIRONI, LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis

(Istituzione del Fondo per la tutela dell'ambiente marino)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 3 ottobre 2010, n. 190, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Al fine di attuare i Programmi di Misure di cui all'articolo 12 è autorizzata la spesa annua di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari 500.000 euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

133.0.58

GUIDOLIN, SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 133-bis

(Fondo per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito il fondo per la riduzione dell'inquinamento da so-

stanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro a decorrere dal 2026, finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, la cabina di regia per la delimitazione di un quadro nazionale dell'entità dell'estensione della contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), che si avvale del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA), di cui alla legge 28 giugno 2016, n.132, con la finalità di definire e aggiornare, previa consultazione obbligatoria con gli organi di consulenza scientifica, come l'Istituto di ricerca sulle acque (IRSA-CNR) e l'Istituto superiore di sanità (ISS), i riferimenti normativi dei valori limite allo scarico per i PFAS, la tipologia di scarichi regolamentati, nonché le specifiche tecniche per la raccolta dei dati di controllo di detti scarichi attraverso le autorità competenti al controllo.

3. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) istituisce, nell'ambito del SNPA, l'Osservatorio PFAS che si avvale della Rete nazionale dei laboratori del SNPA di cui all'articolo 12 della legge 28 giugno 2016, n.132. L'Osservatorio PFAS propone al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le modifiche alla normativa in materia di valori limite allo scarico delle sostanze di cui al comma 2 in relazione agli sviluppi delle metodologie di analisi e delle migliori tecniche disponibili per la riduzione e la rimozione di dette sostanze, sia in termini di valori limite applicabili sia in termini di tipologie di scarichi.

4. Il Ministro dell'ambiente, nelle more dell'emanazione da parte della Commissione europea delle linee guida tecniche sui metodi analitici per il monitoraggio delle sostanze poli e perfluoroalchiliche comprese nei parametri «PFAS-totale» e «somma di PFAS» e dell'emanazione del divieto di produzione di PFAS, del loro impiego industriale, nonché la loro commercializzazione in tutto il territorio nazionale, promuove le seguenti azioni finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale e sanitario delle sostanze poli e perfluoroalchiliche:

a) avvio della completa ed efficace bonifica delle zone contaminate individuate sulla base delle indicazioni della Cabina di Regia di cui al comma 2;

b) programmazione di una campagna di monitoraggio e di studi e ricerche sul campo per incrementare la conoscenza dello stato della contaminazione;

c) individuazione delle migliori tecnologie disponibili (BAT) per perseguire l'obiettivo dello zero virtuale per le acque destinate all'uso potabile, per le acque destinate all'irrigazione e per le acque di falda cui attingono pozzi privati;

d) adozione del divieto di qualsiasi utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione e delle acque di trattamento o meteoriche derivanti da impianti che utilizzano PFAS;

e) avvio di un capillare monitoraggio degli alimenti e di uno screening sanitario della popolazione, al fine di individuare l'eventuale presenza di PFAS.

4. Agli oneri pari a 20 milioni a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"

133.0.59

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 133-bis

(Fondo per la realizzazione di ecodotti per l'implementazione della connettività ecologica territoriale)

1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la realizzazione di ecodotti per l'implementazione della connettività ecologica territoriale tra le aree attraversate dalla rete delle infrastrutture di trasporto ferroviario, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo denominato «Fondo per la realizzazione di ecodotti», con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo.

2. Agli oneri pari a 15 milioni annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2004, n. 190.»

133.0.60

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 133-bis

(Istituzione del Fondo nazionale per il biomonitoraggio ambientale)

1. È istituito, presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Fondo nazionale per il biomonitoraggio ambientale, di seguito denominato "Fondo", finalizzato a sostenere attività di monitoraggio, biomonitoraggio e misurazione della qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo nei siti di interesse nazionale e regionale oggetto di interventi di bonifica.

2. Il Fondo è destinato a finanziare:

a) programmi e progetti di biomonitoraggio umano e ambientale volti alla valutazione dell'esposizione della popolazione e degli ecosistemi a inquinanti di interesse sanitario e ambientale;

b) campagne di analisi e misurazione della qualità dell'aria, delle acque superficiali e sotterranee, e del suolo;

c) attività di supporto tecnico-scientifico e rafforzamento delle competenze delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente;

d) iniziative di divulgazione e trasparenza dei dati ambientali.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è dotato, per il triennio 2026-2028, di una somma complessiva pari a 150 milioni di euro.

4. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse, i criteri di selezione dei progetti finanziabili e le modalità di rendicontazione degli interventi.

5. Le regioni e le province autonome possono cofinanziare, con risorse proprie o derivanti da fondi europei, le iniziative presentate ai sensi del presente articolo.

6. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica assicura il coordinamento tecnico del Fondo, in collaborazione con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e con il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA).

7. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'ambiente presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione degli interventi finanziati, sui risultati delle attività di biomonitoraggio e sulle misure adottate per migliorare la qualità ambientale dei siti interessati.

8. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

133.0.61

BILOTTI, SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

«Art. 133-bis

(Fondo centri recupero animali selvatici)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 3 milioni a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: "120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "117 milioni per l'anno 2025 e di 197 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2004, n. 190

133.0.63

NATURALE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 133-bis.

(Rifinanziamento Fondo per il recupero della fauna selvatica)

1. Al fine di assicurare la cura e il recupero della fauna selvatica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato nella misura di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

133.0.64

BEVILACQUA, NATURALE, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 133-bis.

(Rifinanziamento fondo per il recupero della fauna selvatica)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

133.0.65

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 133-bis.

*(Strategie integrate per il monitoraggio, contenimento non
cruento e gestione ecocompatibile della fauna selvatica)*

1. Al fine di garantire un'efficace tutela dell'equilibrio ecosistemico, nonché la sicurezza pubblica e la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, con cadenza continuativa, al monitoraggio sistematico e integrato di tutte le specie di fauna selvatica presenti sul rispettivo territorio, avvalendosi del supporto scientifico e operativo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri.

2. I dati acquisiti nell'ambito delle attività di monitoraggio previste dal comma 1, comprensivi di informazioni quantitative e qualitative riguardanti la consistenza, la distribuzione geografica, le dinamiche demografiche, lo stato di conservazione e l'impatto potenziale ovvero effettivo delle specie di fauna selvatica sugli ecosistemi, le attività agro-silvo-pastorali, gli insediamenti umani e le infrastrutture, sono trasmessi, con cadenza semestrale, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, entro trenta giorni dalla ricezione dei dati di cui al comma 2, alla loro validazione in collaborazione con l'ISPRA, nonché alla redazione di una relazione tecnica di sintesi, articolata per ambiti territoriali e tipologie faunistiche, contenente:

a) l'elenco aggiornato delle specie monitorate, con indicazione dello stato di conservazione e delle eventuali criticità rilevate;

b) l'analisi dei principali indicatori faunistici, ecologici e di pressione antropica, effettuata anche mediante correlazione comparativa con eventuali serie storiche o banche dati pregresse disponibili, al fine di individuare tendenze evolutive, anomalie distribuzionali, alterazioni demografiche o altri elementi utili alla valutazione dello stato di equilibrio dell'ecosistema;

c) la descrizione degli impatti rilevati su attività antropiche e agro-silvo-pastorali, su ecosistemi naturali e sulla biodiversità locale;

d) l'individuazione preliminare di eventuali situazioni di squilibrio o rischio tali da richiedere misure di contenimento o gestione.

4. La relazione tecnica di sintesi di cui al comma 3 è trasmessa, in formato digitale e cartaceo, alle commissioni parlamentari competenti per materia, con contestuale pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero, nel rispetto dei principi di trasparenza, accessibilità e partecipazione.

5. All'esito dell'analisi e della valutazione tecnico-scientifica dei dati di cui al comma 2, qualora emerga, in maniera oggettivamente fondata, la necessità di procedere all'adozione di misure di contenimento delle popolazioni di fauna selvatica per prevenire o mitigare situazioni di pericolo ovvero di pregiudizio per l'incolumità pubblica, la sanità animale, la sicurezza alimentare, la funzionalità delle attività agro-silvo-pastorali o la conservazione degli equilibri ecosistemici, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, con proprio decreto, uno o più provvedimenti recanti l'individuazione delle modalità, delle tecniche e dei limiti entro cui possono essere attuate misure di contenimento a carattere non cruento. Le misure di cui al precedente periodo privilegiano l'impiego di strumenti di gestione faunistica fondati su criteri scientifici ed etologici, rispettosi del benessere animale, orientati alla sostenibilità ambien-

tale, ispirati al principio di precauzione e coerenti con la disciplina dell'Unione europea in materia di conservazione della biodiversità.

6. Qualora l'applicazione integrale delle misure di contenimento non cruento previste al comma 5 non consenta di conseguire gli obiettivi di tutela dell'incolumità pubblica, della sanità animale, della sicurezza alimentare, della funzionalità delle attività agro-silvo-pastorali e della conservazione degli equilibri ecosistemici, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri può attivare, in via eccezionale e residuale e a seguito di un'ordinanza ricognitiva di una situazione di emergenza del Presidente della Regione o della Provincia autonoma competente per territorio, ulteriori interventi di gestione, anche tramite il ricorso ad abbattimenti selettivi, finalizzati alla progressiva mitigazione dell'impatto delle popolazioni faunistiche interessate, nel rispetto della normativa vigente e in coerenza con i principi di proporzionalità, precauzione e sostenibilità ambientale.

7. Nei casi in cui l'attuazione delle misure di contenimento di cui ai commi precedenti, in ragione della loro entità, complessità o urgenza, risulti non pienamente eseguibile dalle sole unità specialistiche del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, il medesimo Comando può richiedere il concorso di altre unità operative dell'Arma dei carabinieri, le quali intervengono nel rispetto delle modalità e dei compiti loro assegnati dal coordinamento interforze.

8. Nell'ambito delle misure di cui ai commi 5 e 6, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri provvede all'organizzazione di corsi obbligatori di aggiornamento e formazione, teorica e pratica, rivolti al proprio personale operativo, finalizzati all'apprendimento e all'applicazione di tecniche avanzate per la gestione delle interazioni tra fauna selvatica e popolazione umana, orientate a prevenire situazioni di pericolo, a evitare l'insorgere di danni o sofferenze agli animali, e ad assicurare l'applicazione dei protocolli di intervento in conformità con la normativa vigente in materia di benessere animale.

9. Ai fini dell'efficace attuazione degli interventi di cui al comma 6 e qualora il personale operativo complessivo del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri risultasse insufficiente, con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sulla base della normativa vigente e della programmazione del fabbisogno, provvede ad emanare con la massima urgenza un bando di concorso per l'assunzione di nuovo personale operativo.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica

di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

133.0.66

BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis.

*(Misure per il governo del territorio e per
la resilienza climatica delle isole minori)*

1. Al fine della tutela e della valorizzazione del patrimonio ambientale delle isole minori, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Piano integrato del Governo del Territorio delle Isole Minori (PIGTIM), volto a coordinare e ad uniformare la pianificazione urbanistica, la tutela ambientale, la gestione del demanio marittimo e la prevenzione del dissesto idrogeologico. Il piano integrato del Governo del Territorio delle Isole Minori (PIGTIM), è redatto dalle regioni interessate di concerto con i comuni insulari e viene aggiornato ogni tre anni.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro e a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con decreto del ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di assegnazione degli oneri di cui al presente comma.»

133.0.67

NAVE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis

(Istituzione del Parco delle acque e delle terme di Castellammare di Stabia)

1. È istituito nello stato di previsione del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo denominato "Fondo per il Parco delle acque e delle terme di Castellammare di Stabia", con una dotazione di 500.000

euro per l'anno 2026, finalizzato alla creazione del Parco delle acque e terme di Castellammare di Stabia con lo scopo di tutelare e salvaguardare il patrimonio naturale dalle sorgenti del Monte Faito ai due stabilimenti termali di Castellammare di Stabia. Il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica provvede, entro il 31 marzo 2026, all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione del Parco.

2. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento dell'istituendo Parco di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

133.0.68

NAVE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 133-bis

(Istituzione dell'area marina protetta del golfo di Napoli)

1. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, al comma 1 dell'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n.394, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «ee-novies) Golfo di Napoli».

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, entro il 31 dicembre 2026, all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione dell'area di cui al comma 1.

3. Per l'istituzione dell'area di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

4. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 500.000 mila euro a decorrere dall'anno 2026. Al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 500.000 euro nell'anno 2026.".

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari 1 milione di euro euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzio-

ne del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

133.0.69

LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis

(Istituzione dell'area marina protetta del golfo di Capo Zafferano)

1. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, all'articolo 36, comma 1 della legge 6 dicembre 1991, n.394, dopo la lettera *ee-octies*) è aggiunta la seguente: «*ee-novies*) Golfo di Capo Zafferano».

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, entro il 31 dicembre 2026, all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione dell'area di cui al comma 1.

3. Per l'istituzione dell'area di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

4. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 500.000 mila euro a decorrere dall'anno 2026. Al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 500.000 euro nell'anno 2026.".

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

133.0.73

SIRONI, TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 133-bis

(Incremento della dotazione per l'anno 2026, 2027 e 2028 dei fondi per il sostegno alla locazione e per la morosità incolpevole e per sostegno alla graduazione)

1. Per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 330 milioni di euro e, per le medesime annualità 2026, 2027 e 2028, la dotazione del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 100 milioni di euro. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e il successivo trasferimento ai Comuni come previsto dall'articolo 1 commi 8, 9 e 10 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2020 sono adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per la ripartizione e il trasferimento dell'80 per cento delle somme di cui al comma 1 sono adottate le modalità indicate dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo misure di ulteriore coordinamento e unificazione dei due fondi e nuovi criteri ricavati dal monitoraggio effettuato con le modalità previste nel predetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il restante 20 per cento dello stanziamento annuale è destinato e vincolato a sostenere iniziative dei Comuni e delle prefetture per la sottoscrizione con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia di protocolli e intese per la graduazione programmata delle esecuzioni, con l'attivazione di cabine di regia, che prevedano oltre all'utilizzo delle risorse statali anche eventuali risorse aggiuntive regionali e comunali nonché piani di utilizzo di alloggi o di immobili pubblici disponibili, previa attività di recupero, allo scopo di reperire alloggi e favorire in tal modo il passaggio a casa a casa per il conduttore obbligato al rilascio.

3. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri di utilizzo e la ripartizione delle somme tra i comuni richiedenti ove siano stati sottoscritti protocolli di graduazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 430 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

133.0.78

Barbara FLORIDIA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 133-bis

(Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394)

1. All'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera *ee-octies*), aggiungere la seguente: "*ee-novies*) Secca di Tindari".»

2. Per le finalità di cui al precedente comma pari a 500.000 euro per ciascun anno 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

133.0.79

CATALDI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 133-bis

(Fondo per Dipartimento Intelligenza artificiale dell'Università per la Pace delle Nazioni Unite)

1. In favore dell'Università per la Pace delle Nazioni Unite (UPEACE), istituita con Risoluzione 35/55 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 5 dicembre 1980 e riconosciuta dall'Italia con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 12 marzo 1982, è autorizzata da Ministero dell'Economia e finanze la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026 al fine di garantire la sostenibilità della sede italiana dell'UPEACE e lo sviluppo delle sue attività scientifiche, formative e diplomatiche.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, in particolare, alla costituzione, organizzazione e funzionamento di un Dipartimento dedicato all'Intelligenza Artificiale e al Dialogo Interreligioso, che avrà il compito di studiare le soluzioni socialmente e politicamente orientate ai principi dell'Agen-

da 2030, garantendo una scelta pubblica indirizzata alle soluzioni tecnologiche legate alla pace.

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

133.0.80

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 133-bis.

(Contributo di solidarietà sui viaggiatori premium e sui voli aerei privati)

1. Al fine di promuovere una transizione equa e resiliente verso un'economia climaticamente neutra e di contribuire al finanziamento di interventi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, è istituito, a decorrere dal 1° luglio 2026, un contributo di solidarietà sui titoli di viaggio destinati alla classe business e di prima classe e sui voli aerei privati, di seguito denominato "contributo".

2. Il contributo si applica:

a) ai titoli di viaggio di classe business o prima classe su voli in partenza da aeroporti situati nel territorio nazionale;

b) a ogni volo operato da aeromobili privati o business jet in partenza da aeroporti situati nel territorio nazionale, indipendentemente dalla destinazione.

3. L'importo del contributo è determinato come segue:

a) Per i titoli di viaggio business o prima classe nei voli di linea:

1) euro 30 per i voli di distanza inferiore a 1.500 km;

2) euro 60 per voli di distanza pari o superiore a 1.500 km ma inferiore a 4.000 km;

3) euro 200 per voli di distanza pari o superiore a 4.000 km.

b) euro 300 per tonnellata di CO₂ stimata in base alla distanza e al consumo standard di carburante per la classe di aeromobile, con un minimo di euro 1.200 per tratta.

4. Sono esenti dall'applicazione del contributo di cui alla lettera b) del comma 3:

- a) voli di linea;
- b) voli di Stato e quelli umanitari, sanitari o di emergenza;
- c) voli tecnici e di manutenzione senza passeggeri;

5. Il contributo di cui al comma 3, lettera a) è riscosso dal vettore aereo o dal gestore dell'aeromobile privato al momento dell'emissione del titolo ed è versato all'erario entro il giorno 16 del mese successivo all'incasso.

6. Il contributo di cui al comma 3, lettera b), è calcolato dal gestore dell'aeromobile sulla base delle tonnellate di CO₂ stimate in funzione della distanza percorsa e della categoria di aeromobile, secondo i parametri tecnici e i coefficienti di emissione stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il versamento del contributo è effettuato con modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Le entrate derivanti dal contributo di cui al comma 3 sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinate:

a) per il 70 per cento al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui al comma 8 dell'articolo 23 del decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47, con priorità per investimenti in efficienza energetica e mobilità sostenibile;

b) per il 30 per cento al Fondo Italiano per il Clima di cui all'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2021 vincolando il loro utilizzo a iniziative di cooperazione internazionale destinate alla decarbonizzazione e all'adattamento al cambiamento climatico."

Art. 133-bis

133-bis.0.400

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«133-ter

(Incremento degli stanziamenti del Fondo di sostegno alle locazioni e del Fondo per la morosità incolpevole)

1. La dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, sono incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, a valere, fino al fabbisogno, sulle maggiori entrate, accertate con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 31-bis della presente legge.

Consequentemente dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis

(Eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi)

1. Al fine di assicurare la coerenza della finanza pubblica con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e decarbonizzazione, a decorrere dall'anno 2026 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

133-bis.0.350

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 133 bis, aggiungere il seguente:

«Art. 133-ter

(Fondo per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità)

1. Al fine di promuovere una concreta e diffusa azione di adattamento al cambiamento climatico, per favorire la tutela e il ripristino dei servizi ecosistemici del reticolo idrografico superficiale e ridurre il rischio idrogeologico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e del-

la Sicurezza Energetica, un Fondo denominato "Fondo per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità", promuovendo in via prioritari gli interventi di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, con una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante riduzione di pari importi agli stanziamenti di cui al Programma 11, della Missione 14, dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e trasporti relativi alla Realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, missione 14 (Infrastrutture pubbliche e logistica), programma 11 (Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali ed autostradali) apportare le seguenti variazioni:

2026: 2026: 2027:

CP -500.000.000 CP -500.000.000 CP -500.000.000

CS -500.000.000 CS -500.000.000 CS -500.000.000

133-bis.0.351

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 133-ter

Al fine di favorire una maggiore fruizione dei servizi di trasporto pubblico, il Fondo di cui al comma 1, articolo 4, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, per il riconoscimento di un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale riconosciuto in favore delle persone fisiche che hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, è rifinanziato per ciascun anno del triennio 2025-2027 nei limiti di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2026:-80.000.000;

2027:-80.000.000;

2028: -80.000.000.

133-bis.0.352

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 133-ter

(Fondo di garanzia per i Comuni che tramite agenzie casa prendono in locazione alloggi da privati per assegnarli a famiglie in disagio abitativo)

1. Al fine di rafforzare il ruolo delle Agenzie sociali per la casa, istituite dai comuni, favorire l'immissione sul mercato di alloggi sfitti ed ampliare il mercato degli alloggi offerti in locazione, garantendo ai soggetti privati che mettono a disposizione delle citate Agenzie, immobili da gestire, è istituito a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo denominato "Fondo di garanzia per il sostegno alla locazione e l'ampliamento del mercato delle locazioni".

2. Il Fondo di cui al comma 1 ha l'obiettivo di garantire ai proprietari che danno in gestione i propri alloggi alle Agenzie casa sociali istituite a livello comunale, il pagamento del canone di locazione ed il possesso dell'immobile alla scadenza del contratto, in modo che da questo possa derivare un ampliamento dell'offerta di alloggi in locazione.

3. I comuni entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono procedere nell'istituzione, ove non già presente, di Agenzie sociali per la casa, che abbiano tra i loro compiti l'incontro tra domanda e offerta, nonché la gestione di unità immobiliari a loro affidate da privati anche enti o grandi proprietà che possiedono alla data di entrata in vigore della presente legge alloggi non utilizzati come prima casa o non locati con regolare contratto di locazione registrato.

4. Le Agenzie sociali casa nel caso di gestione alloggi pervenuti dai soggetti di cui al precedente comma 3, applicano i canoni di locazione definiti dagli accordi locali tra sindacati inquilini e associazioni dei proprietari ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge 431/98 e assegnano le unità immobiliari a soggetti i cui requisiti sono definiti dall'Amministrazione comunale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione di 50 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e del-

la mobilità sostenibile, della pubblica amministrazione e dell'interno sentita la Conferenza Unificata, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite i le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia ai comuni interessati, ai fini della stipula di contratti di locazione da parte dell'Agenzia sociale per la casa.

6. Al fine di incentivare e sostenere la stipula dei contratti di locazione da parte delle Agenzie sociali per la casa comunali, l'amministrazione comunale può stabilire una ulteriore riduzione dell'Imu da applicare all'unità immobiliare locata.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2026 al reddito derivante al proprietario da contratti di unità immobiliari in gestione e stipulati dalle Agenzie sociali per la casa comunali si applica una cedolare secca del 5 per cento che è azzerata qualora l'inquilino sia soggetto a sentenza di sfratto o presente nella graduatoria comunale per l'accesso ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

133-bis.0.353

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 133-bis, è inserito il seguente:

"Art. 133-ter

(Fondo di garanzia per la costituzione di comunità energetiche rinnovabili nei casggiati delle case popolari)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto a copertura delle spese sostenute per la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili (CER) di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e per l'acquisto di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili da mettere al servizio delle medesime comunità da parte degli ex IACP comunque denominati nonché agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing*, per finalità solidali e di tutela dei soggetti in condizioni di povertà energetica.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali degli inquilini, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici (GSE), che assicura, anche attraverso il proprio sito internet istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente all'articolo 132, comma 2, le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni di euro per l'anno 2026, 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, 2030, e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031"

133-bis.0.354

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 133-bis, è inserito il seguente:

"Art. 133-ter

(Fondo di garanzia per le comunità energetiche rinnovabili)

1. Ai fini di rafforzare l'autonomia energetica nazionale, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'UE in materia di sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica è istituito il Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2026, e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031.

2. Il fondo è finalizzato a garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2021 e della Direttiva (UE) 2019/944.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione della suddetta garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di au-

toconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse."

Consequentemente all'articolo 132, comma 2, le parole:"100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti:"85 milioni di euro per l'anno 2026, 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032"

133-bis.0.355

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 133-ter

(Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione)

1. Il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Consequentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2026: -25.000.000
2027: -25.000.000
2028: -25.000.000

133-bis.0.356

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 133-ter

(Fondo per il percorso di eliminazione dei combustibili fossili)

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021,

con la finalità di ridurre, entro l'anno 2030, le emissioni nette di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli registrati nell'anno 1990, sino al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per il percorso di eliminazione dei combustibili fossili", con una dotazione di 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo e l'entità delle risorse destinate a sovvenzionare esclusivamente progetti finalizzati alla progressiva eliminazione dei combustibili fossili dall'impiego in tutti i settori e che promuovano la transizione verso tecnologie vicine a zero emissioni di carbonio e altri gas serra.

2. Nell'ambito dei progetti di cui al comma 1, è data precedenza ad interventi a sostegno di imprese e lavoratori operanti nei settori che beneficiano di sussidi ambientalmente dannosi di cui al catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al fine di accelerare la riconversione delle imprese e garantire il sostegno economico e formativo dei lavoratori.

3. Sono in ogni caso esclusi dal finanziamento del "Fondo per il percorso di eliminazione dei combustibili fossili" investimenti in tecnologie legate all'uso dei combustibili fossili, incluso il gas naturale, nel nucleare a qualsiasi titolo, nella cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS). Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse a tali fini destinate con il decreto di cui al secondo periodo del comma 1, gli interventi ammissibili a finanziamento e il relativo soggetto attuatore, con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al presente articolo, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 5.

4. Al fine il raggiungimento degli obiettivi europei di abbattimento dell'inquinamento atmosferico previsti nel piano d'azione "Zero Pollution" attraverso il passaggio all'utilizzo di un trasporto pubblico sostenibile, a zero emissioni di carbonio, 1 miliardo di euro a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate al rinnovo e potenziamento del trasporto pubblico locale elettrico. Sono tassativamente esclusi i veicoli con motore a combustione interna e quelli ibridi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

sono definiti i criteri di riparto delle risorse destinate a sovvenzionare piani finalizzati alla mobilità sostenibile, elaborati dai Comuni, attraverso la predisposizione di soluzioni per il trasporto pubblico locale completamente elettriche. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse a tali fini destinate con il decreto di cui al secondo periodo, gli interventi ammissibili a finanziamento e il relativo soggetto attuatore. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 5.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede per la quota di 3 miliardi di euro tramite la riduzione dall'anno 2026 dei sussidi ambientalmente dannosi relativi ai FFS così come indicati nella quinta edizione del catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221 e per la quota di 3 miliardi di euro si provvede a valere sulle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy finanziati con i proventi delle aste delle quote di emissione di carbonio di cui all'articolo 23 del decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47.

6. Il ministro dell'Economia è autorizzato ad adottare propri decreti al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

133-bis.0.357

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 133-ter

(Fondo per la tutela e la valorizzazione delle zone umide della Sardegna)

1. Ai fini dello sviluppo, della valorizzazione e della tutela delle zone umide della Sardegna è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il riparto del Fondo di cui al comma 1 a favore dei comuni, le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi infor-

mativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli a essi collegati e le modalità di revoca delle risorse.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2026: -20.000.000.

133-bis.0.358

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 133-bis aggiungere il seguente:

«Art. 133-ter

(Fondo per l'edilizia residenziale pubblica)

1. Nelle more della definizione di un Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica attraverso programmi, azioni e progetti che aumentino la disponibilità, prioritariamente di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale, da parte dei comuni e degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica, per quanto possibile senza consumo di suolo, tramite il recupero di immobili pubblici inutilizzati o l'acquisto da parte degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica e dei comuni, di alloggi da destinare alle famiglie nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggio edilizia residenziale pubblica o per il passaggio da casa a casa per famiglie con sfratto esecutivo, nonché per alloggi sociali a canone agevolato è istituito presso il ministero delle infrastrutture e trasporti un fondo con una dotazione iniziale pari a 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Conseguentemente:

allo stato di previsione del Ministero della difesa, missione 1, programma 1.10, apportare le seguenti variazioni:

2026: 2027: 2028:

CP: - 1.000.000.000; CP: - 1.000.000.000; CP: - 1.000.000.000

CS: - 1.000.000.000; CS: - 1.000.000.000; CS: - 1.000.000.000

allo stato di previsione del Ministero della difesa, missione 1, programma 1.5, apportare le seguenti variazioni:

2026: 2027: 2028:

CP: - 1.000.000.000; CP: - 1.000.000.000; CP: - 1.000.000.000

CS: - 1.000.000.000; CS: - 1.000.000.000; CS: - 1.000.000.000

133-bis.0.359

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 133-ter

(Fondo per lo sviluppo di comunità energetiche rinnovabili su edifici pubblici)

1. Al fine di promuovere la diffusione delle comunità energetiche rinnovabili e di favorire l'autoconsumo collettivo di energia da fonti rinnovabili, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un Fondo per le comunità energetiche rinnovabili su edifici pubblici, con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di contributi per la realizzazione e l'esercizio di impianti fotovoltaici, anche integrati con sistemi di accumulo, installati su tetti, coperture e pertinenze di edifici pubblici appartenenti a pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, finalizzati alla realizzazione di comunità energetiche rinnovabili o di comunità energetiche dei cittadini, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

3. Per la procedura di installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici che accedono agli incentivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in configurazione di comunità energetiche rinnovabili e di comunità energetiche dei cittadini, si applica quanto previsto dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ad esclusione dell'autorizzazione prevista ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 per gli edifici che non hanno avuto un procedimento di dichiarazione, come stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

- a) i criteri e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi e degli incentivi;
- b) le priorità di intervento, con particolare riferimento agli edifici scolastici, sanitari e agli immobili degli enti locali;
- c) le modalità di monitoraggio e rendicontazione dei risultati energetici e ambientali conseguiti.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2026 si provvede mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

133-bis.0.360

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 133-bis aggiungere il seguente:

"Art. 133-ter

(Istituzione del Fondo per la riconversione delle servitù militari e la bonifica ambientale dei territori interessati)

1. Al fine di favorire la riconversione economica, sociale e ambientale dei territori gravati da servitù militari, nonché di promuovere progetti di sviluppo locale sostenibile nelle aree colpite da crisi industriali e ambientali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un apposito "Fondo per la riconversione delle servitù militari e la bonifica ambientale dei territori interessati".

2. Il Fondo è destinato a finanziare:

a) interventi di riconversione delle aree e delle infrastrutture dismesse o ridimensionate dall'amministrazione della difesa, mediante programmi di riutilizzo produttivo, culturale, turistico o ambientale;

b) progetti di sviluppo locale promossi da enti territoriali, università, centri di ricerca e imprese, volti alla valorizzazione sostenibile dei siti liberati da servitù militari;

c) interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza delle aree compromesse da attività militari pregresse;

d) iniziative di formazione e riconversione professionale per i lavoratori e le comunità coinvolte.

3. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

4. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di funzionamento del Fondo, i criteri di selezione dei progetti, le procedure di monitoraggio e le modalità di coordinamento con le regioni e gli enti locali interessati.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero della difesa - Missione 1 "Difesa e sicurezza del territorio", Programma 1.5 "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari e infrastrutturali", apportare le seguenti modifiche:

2026: 2027: 2028:

CP: - 50.000.000; CP: - 50.000.000; CP: - 50.000.000

CS: - 50.000.000; CS: - 50.000.000; CS: - 50.000.000

133-bis.0.361

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 133-ter

(Misure per il sostegno alle attività dell'ASVIS)

1. Per lo svolgimento delle attività di educazione per lo sviluppo sostenibile orientate ai giovani e agli adulti e delle attività di studio, ricerca anche a sostegno della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile, è concesso all'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile-ASVIS un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 500.000;

2027: - 500.000;

2028: - 500.000

133-bis.0.362

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 133-ter

(Rifinanziamento del Fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna)

1. Al fondo di cui al comma 494 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinato al finanziamento di interventi per la mobilità dei cittadini residenti nel territorio della Sicilia e della Sardegna, è destinata una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni per l'anno 2026, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-bis della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, una minore spesa complessiva quantificata per l'anno 2026 in 100 milioni."

133-bis.0.363

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 133-ter

(Strategia nazionale per lo sviluppo della filiera industriale della transizione energetica e delle pompe di calore)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo della filiera nazionale delle tecnologie abilitanti la transizione energetica, il Governo, su proposta del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'ambiente

e della sicurezza energetica e con il Ministero dell'economia e delle finanze adotta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la "Strategia nazionale per lo sviluppo della filiera industriale della transizione energetica e delle pompe di calore" di seguito denominata: "Strategia".

2. Per l'attuazione della Strategia è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, il "Fondo per lo sviluppo della filiera nazionale delle tecnologie per la transizione energetica", con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027 e 100 milioni di euro per l'anno 2028.

3. Le risorse del Fondo finanziano, anche in combinazione con strumenti europei, interventi volti a:

a) sviluppo dell'industria legata alla produzione e installazione di pompe di calore, anche tramite investimenti produttivi di riconversione e sviluppo lungo l'intera catena del valore: materie prime, componentistica, sistemi di accumulo, assemblaggio, ricondizionamento e riciclo;

b) ricerca, sviluppo e innovazione su efficienza dei cicli termodinamici, nuovi refrigeranti a basso GWP, integrazione con fotovoltaico, accumuli elettrici e termici e sistemi di gestione intelligente;

c) formazione di tecnici installatori e manutentori, in coordinamento con le Regioni;

d) promozione export e internazionalizzazione sui mercati UE ed extra-UE;

e) acquisti pubblici: sperimentazioni e lotti pilota di pompe di calore ad alta temperatura e per reti di teleriscaldamento/raffrescamento;

f) riuso e riciclo dei componenti e gestione del fine vita del prodotto in un'ottica di economia circolare.

1. Con uno o più decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del DPCM di cui al comma 1, sono definiti: criteri e priorità, procedure, indicatori di risultato e modalità di monitoraggio, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

2. Al fine di favorire la domanda qualificata e la standardizzazione industriale, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro 90 giorni dall'adozione della Strategia, aggiorna i Criteri Ambientali Minimi (CAM) applicabili alle forniture e ai servizi energetici negli edifici pubblici, introducendo requisiti prestazionali per i sistemi a pompa di calore e i relativi sottosistemi, compatibili con l'evoluzione tecnica e normativa.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 300 milioni di euro per il triennio 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi am-

bientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

133-bis.0.364

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 133-ter

(Fondo per assistenza psicologica nelle scuole)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un «Fondo per l'assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado», di seguito denominato Fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro per il 2026 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2027, che costituisce limite di spesa, al fine di rendere progressivamente strutturale la necessità di potenziare il benessere psicologico nel sistema scuola con attività a favore degli studenti e famiglie, del personale scolastico, anche in relazione al contrasto alla povertà educativa, abbandono scolastico, supporto alle attività di orientamento, della prevenzione del disagio psicologico, alle difficoltà relazionali emergenti nonché avviare percorsi di educazione all'affettività e alla acquisizione delle competenze trasversali personali per la vita. Il servizio di supporto e assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling di cui al presente comma è erogato tramite uno sportello dedicato ed è composto da un team multidisciplinare di professionisti dotati di competenze e di professionalità. I team multidisciplinari sono coordinati dall'ufficio scolastico regionale e operano su richiesta degli organi collegiali, a partire dalle esigenze rappresentate dai consigli di classe e nell'ambito della progettazione deliberata dai collegi dei docenti e dai consigli d'istituto, in raccordo con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, al fine di intercettare le situazioni familiari, personali o di contesto che possono recare disagio allo studente.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa del Fondo di cui al comma 1, i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo e, in particolare, sono disciplinati il numero dei componenti del team multidisciplinare in proporzione al numero degli studenti iscritti a ciascun istituto scolastico, le funzioni, le mansioni e le specifiche competenze professiona-

li, i titoli di accesso e le modalità di reclutamento, nonché l'inquadramento contrattuale dei componenti medesimi, e procedendo al contestuale aggiornamento del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e del merito e il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, firmato il 9 ottobre 2020. Il decreto disciplina, altresì, le modalità di integrazione e di coordinamento delle disposizioni di cui al presente articolo con i programmi regionali di intervento per l'assistenza socio-sanitaria delle persone affette da disturbi mentali e disturbi correlati allo stress, di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni per l'anno 2026 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, una minore spesa complessiva quantificata per l'anno 2026 in 120 milioni e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027."

133-*bis*.0.365

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 133-*ter*

(Istituzione del Fondo per la realizzazione delle stanze dell'affettività negli istituti penitenziari)

1. Al fine di dare attuazione ai principi affermati dalla Corte costituzionale in materia di tutela della dignità, della vita affettiva e del diritto alla sessualità delle persone detenute e internate, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un Fondo per la realizzazione e il funzionamento delle stanze dell'affettività negli istituti penitenziari, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate:

a) alla progettazione e realizzazione di appositi spazi dedicati agli incontri intimi e familiari tra persone detenute o internate e i loro partner, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza;

b) alla manutenzione e all'adeguamento degli ambienti esistenti alle finalità di cui alla lettera a);

c) alla formazione del personale penitenziario sui protocolli operativi e deontologici relativi all'esercizio del diritto all'affettività.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) i criteri di ripartizione delle risorse tra gli istituti penitenziari;

b) le modalità di realizzazione degli interventi;

c) i protocolli di garanzia e sicurezza, anche in collaborazione con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

4. Agli oneri derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 134

134.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di promuovere la transizione del settore circense e dello spettacolo viaggiante verso forme di intrattenimento prive dell'utilizzo di animali, in attuazione dei principi di cui all'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, il Ministero della Cultura destina una quota pari ad almeno il 50% per cento delle risorse del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, iscritte nello stato di previsione del medesimo Ministero, a progetti di riconversione e sostegno delle attività circensi senza animali.

1-ter. Con decreto del Ministro della Cultura, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri

di assegnazione dei contributi e le modalità di presentazione dei progetti, assicurando la priorità agli operatori che cessano l'utilizzo di animali e avviano programmi di riqualificazione artistica, formativa o infrastrutturale nel settore.»

134.3

SIRONI, MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di promuovere la transizione del settore circense e dello spettacolo viaggiante verso forme di intrattenimento prive dell'utilizzo di animali, in attuazione dei principî di cui all'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, il Ministero della Cultura destina una quota pari ad almeno il 50% per cento delle risorse del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, iscritte nello stato di previsione del medesimo Ministero, a progetti di riconversione e sostegno delle attività circensi senza animali.

1-ter. Con decreto del Ministro della Cultura, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di assegnazione dei contributi e le modalità di presentazione dei progetti, assicurando la priorità agli operatori che cessano l'utilizzo di animali e avviano programmi di riqualificazione artistica, formativa o infrastrutturale nel settore.».

134.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Allo scopo di potenziare le azioni volte a contrastare l'aggravarsi del fenomeno del randagismo, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026 per il rifinanziamento della legge 14 agosto 1991, n. 281.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, si provvede mediante una riduzione di 10

milioni per l'anno 2026 del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

134.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per prevenire e contrastare efficacemente focolai di peste suina africana (PSA) e altre malattie animali trasmissibili e scongiurare danni economici nelle aree colpite, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della Salute, il Fondo per il sostegno dei santuari per animali, con dotazione di 200 mila euro annui per gli anni 2026, 2027 e 2028.

1-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma 2-bis sono destinate a garantire la biosicurezza nei santuari, nei rifugi e presso privati che ospitano animali non destinati alla produzione di alimenti detenuti come animali da compagnia e correttamente registrati in banca dati nazionale. In caso di focolaio, è prevista la deroga all'abbattimento, con l'applicazione esclusiva di misure non cruenti di biosicurezza, isolamento e monitoraggio sanitario, ai sensi del Regolamento (UE) 429/2016.

1-quater. Con decreto del Ministro della Salute, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di attuazione del Fondo, procedure di assegnazione delle risorse e modalità di monitoraggio degli interventi. Il medesimo decreto stabilisce anche i protocolli sanitari per la gestione dei focolai che interessano animali non destinati alla produzione alimentare e detenuti come animali da compagnia presso rifugi o privati.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 200 mila euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma.

134.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al fine di promuovere forme di allevamento più sostenibili e rispettose del benessere animale, eliminando progressivamente l'uso delle gabbie in tutte le fasi dell'allevamento, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la conversione a metodi di allevamento "Cage-Free", con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

1-*ter*. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di accesso, la selezione dei beneficiari, le priorità d'intervento e le modalità di monitoraggio e rendicontazione.

1-*quater*. Agli oneri di cui al comma 5-*bis*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma.

134.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di ridurre i rischi per gli animali e tutelare l'incolumità pubblica nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028, per l'installazione di strutture che consentano l'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica evitando interferenze con la circolazione veicolare e all'installazione di soluzioni tecnologiche di prevenzione delle collisioni con la fauna selvatica.

1-*ter*. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo.

1-*quater*. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede, per i medesimi anni, con il rifinanziamento delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Missione 2 "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto Programma 2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale come indicato nella Tabella n. 10 allegata al presente Disegno di Legge. Al rifinanziamento si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma.

134.8

LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Al fine di implementare le specie che sono presenti nelle aree marine protette e per la dotazione della strumentazione necessaria di tali attività da parte delle capitanerie di porto, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

134.9

NATURALE, NAVE, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 2026, presso il ministero della difesa è istituito un fondo di euro 200.000 al fine di sostenere lo svolgimento delle iniziative civiche e le attività di Protezione Civile e volontariato dell'Associazione Nazionale Carabinieri, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1956, n.1286. Conseguentemente, agli oneri di cui al presente comma, pari a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

134.10

D'ELIA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo, con una dotazione di 9 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato a contribuire alla compensazione dei maggiori costi sostenuti dal settore dell'editoria per la fornitura di libri per la scuola primaria nel quadriennio 2021/2024, in conseguenza dell'innalzamento del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente leg-

ge, sono definiti i criteri e le modalità per la richiesta e l'erogazione delle risorse in favore delle imprese di cui al comma 24-bis."

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 9.000.000;

2027: - 0;

2028: - 0;

134.12

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Al fine di rafforzare le attività di prevenzione e repressione del fenomeno del bracconaggio, anche in attuazione dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le dotazioni finanziarie destinate alle Forze di polizia, con particolare riferimento ai reparti competenti del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, sono incrementate di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro annui per il triennio 2026-2028, si provvede ai sensi del comma 2 dell'articolo 132 del presente disegno di legge.".

134.0.6

Aurora FLORIDIA, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

Dopo l'art. 134, è inserito il seguente articolo:

«Art. 134-bis

(Istituzione del fondo per l'obiettivo emissioni zero e la costituzione di comunità energetiche rinnovabili e solidali e del fondo a sostegno della mobilità sostenibile per utenti in condizioni di vulnerabilità, a valere sulla riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il "Fondo per l'obiettivo emissioni zero e le comunità energetiche rinnovabili e solidali", con una dotazione di 500 milioni di

euro a decorrere dal 2026, destinato a finanziare progetti per lo sviluppo di energie rinnovabili e tecnologie a basse emissioni di carbonio. Priorità sarà data ad imprese e lavoratori colpiti dalla riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi e agli enti locali per la costituzione di comunità energetiche rinnovabili solidali, con esclusione di investimenti in nucleare, CCS e combustibili fossili.

2. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo per la mobilità sostenibile di utenti vulnerabili", con dotazione di 500 milioni di euro a decorrere dal 2026, per sostenere piani comunali di mobilità elettrica e accessibile, includendo abbonamenti agevolati, taxi collettivi e servizi innovativi.

3. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e con il concorso del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2008, n. 185.»

134.0.7

Aurora FLORIDIA, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

Dopo l'art. 134, è inserito il seguente articolo:

«Art. 134-bis

(Fondo per la rigenerazione urbana ecologica e il suolo zero)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) è istituito il Fondo per la Rigenerazione Urbana Ecologica e il Suolo Zero, con una dotazione pari a 50.000.000 di euro per l'anno 2026, di 50.000.000 di euro annui per l'anno 2027 e di 50.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

2. Il Fondo è destinato a finanziare interventi di de-sigillazione, rinaturalizzazione di aree urbane degradate e progetti volti al recupero e al riuso di aree ed edifici esistenti.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 50.000.000 di euro per l'anno 2026, 50.000.000 di euro per l'anno 2027 e 50.000.000 di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma

5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

134.0.9

CAMUSSO, MANCA, FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 134-bis.

(Clausola generale di condizionalità sociale, ambientale e territoriale)

1. Tutte le agevolazioni fiscali, contributive e finanziarie previste dalla presente legge sono subordinate:

a) all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore di riferimento sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

b) al mantenimento dei livelli occupazionali per un periodo di almeno trentasei mesi successivi alla fruizione del beneficio;

c) al rispetto delle normative ambientali e di sicurezza.

2. In caso di violazione delle condizioni di cui al comma 1, l'amministrazione competente procede alla revoca del beneficio e al recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali.

3. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un registro pubblico delle agevolazioni alle imprese, contenente l'elenco dei beneficiari, l'importo delle agevolazioni e gli indicatori di impatto occupazionale e ambientale.

4. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Governo trasmette al Parlamento una relazione sugli effetti occupazionali, ambientali e distributivi delle agevolazioni concesse, redatta con il contributo delle parti sociali."

134.0.12

LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 134-bis

(Finanziamento del Fondo per il Monitoraggio e la Gestione dei siti Natura 2000)

1. Al fine di garantire la gestione dei siti della Rete Natura 2000 e gli interventi a carico delle Regioni, il fondo di cui all'articolo 8-bis del Decreto Legge 13 giugno 2023, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2026: -10.000.000

2027: - 20.000.000

2028: - 20.000.000

134.0.14

FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

" Art. 134-bis

(Fondo per il sostegno delle filiere ovina e caprina)

1. Al fine di tutelare gli allevamenti ovini e caprini dal rischio di contaminazione da Febbre catarrale degli ovini - Blue tongue (BT) e indennizzare gli operatori danneggiati, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo per il sostegno delle filiere ovina e caprina, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ad indennizzare gli operatori colpiti dagli abbattimenti dei capi e dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, nonché ad effettuare una campagna vaccinale gratuita negli allevamenti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di concerto col Ministro della salute, sono stabilite le

modalità di quantificazione dei contributi erogabili ai produttori delle filiere ovina e caprina a titolo di sostegno per i danni subiti, sulla base dell'entità del reale danno economico patito, nonché le modalità di effettuazione della campagna vaccinale.

3. La concessione dei contributi economici di cui al presente articolo è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con le pertinenti norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 10.000.000;

2027: - -;

2028: - -

134.0.15

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 134-bis

(Fondo per il sostegno delle aziende agricole danneggiate da malattie animali)

1. Al fine di supportare le aziende agricole che subiscono danni indiretti derivanti da misure di restrizione sanitaria imposte dalla normativa per contenere focolai di malattie animali, quali peste suina africana (PSA), *blue tongue* e influenza aviaria, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo straordinario con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate a compensare i danni indiretti subiti dalle aziende agricole, ivi incluse le perdite di reddito dovute alle limitazioni operative e commerciali, blocchi alla movimentazione degli animali, e ogni altra misura restrittiva stabilita dalle autorità sanitarie competenti.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definiti i criteri e le modalità di accesso ai contributi di cui ai commi 1 e 2.

4. La concessione dei contributi economici di cui ai precedenti commi è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare."

Consequentemente:

- *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 20.000.000;

2027: - 20.000.000;

2028: - 20.000.000;

- *Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 10.000.000;

2027: - 10.000.000;

2028: - 10.000.000;

134.0.16

MANCA, FRANCESCHELLI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 134-bis

(Incremento del fondo per la gestione delle emergenze)

1. La dotazione del Fondo per la gestione delle emergenze di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata di 55 milioni di euro per l'anno 2026."

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 55.000.000;

2027: --;

2028: --;

134.0.17

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 134-bis

(Rifinanziamento del fondo a sostegno dell'impresa femminile)

1. La dotazione del «Fondo a sostegno dell'impresa femminile», istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 20.000.000;

2027: - 20.000.000;

2028: - 20.000.000;

134.0.19

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 134-bis

(Fondo per il contrasto della dermatite nodulare contagiosa)

1. Al fine di tutelare gli allevamenti bovini dal rischio di contaminazione dal virus responsabile della dermatite nodulare contagiosa e indennizzare gli operatori della filiera danneggiati, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo di parte corrente per il sostegno della filiera bovina, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ad indennizzare gli operatori della filiera colpiti dagli abbattimenti dei capi e dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di quantificazione dei contributi erogabili ai produttori della filiera bovina a ti-

tolo di sostegno per i danni subiti, sulla base dell'entità del reale danno economico patito.

3. La concessione dei contributi economici di cui al presente articolo è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con le pertinenti norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare."

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 20.000.000;

2027: - --;

2028: - --;

134.0.20

BOCCIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 134-bis

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo, con dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato all'attuazione di interventi finalizzati al miglioramento del benessere dei cittadini, sulla base dell'analisi dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile rilevati dall'Istat e all'adozione di misure per garantire l'effettiva progressione dei medesimi indicatori a beneficio dei cittadini.

Consequentemente, all'articolo 134, comma 1, sostituire le parole: « 2.200 milioni» con le seguenti: « 1.200 milioni»

134.0.21

SENSI, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 134-bis

1. Per l'espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è autorizzata la spesa fino ad un massimo di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

2. Fino all'espletamento della procedura di affidamento del servizio, indetta dal Ministero delle imprese e del made in Italy, è prorogato il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, intendendosi ampliato dal 60 per cento al 70 per cento le ore annuali di sedute parlamentari da trasmettere ed adeguato il corrispettivo annuale a 10 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "90 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2029"

134.0.22

LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 134-bis

(Incremento del Fondo per il recepimento della normativa europea)

1. Il Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 è incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

134.0.23

LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 134-bis

(Incremento del Fondo per il recepimento della normativa europea)

1. Il Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Ai relativi oneri si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

134.0.24

LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 134-bis

(Incremento del Fondo per il recepimento della normativa europea)

1. Il Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

134.0.48

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 134-bis

(Disposizioni in materia di confidi)

1. All'articolo 112 del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) le parole «in via prevalente» sono soppresse;

2) dopo le parole «garanzia collettiva dei fidi» sono aggiunte le seguenti: «e le altre attività indicate nell'articolo 106, commi 1 e 2 prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie»;

b) al comma 5:

1) dopo la parola «possono» è aggiunta la seguente: «altresì»;

2) alla lettera a), le parole da «dell'amministrazione finanziaria dello Stato» a «consorziate o socie» sono sostituite dal-

le seguenti: «delle amministrazioni pubbliche incluse nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in applicazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

c) al comma 6:

1) le parole «l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia» sono sostituite dalle seguenti: «quanto previsto nei precedenti commi 4 e 5»;

2) le parole «altre forme di finanziamento» sono sostituite dalla seguente: «finanziamenti»;

3) dopo le parole «comma 1» sono aggiunte le seguenti: «ed esercitare le altre attività previste dall'articolo 106, comma 2 nei confronti di soggetti diversi dalle imprese consorziate o socie»;

d) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. I confidi iscritti nell'albo possono assumere liberamente partecipazioni, in coerenza con l'oggetto sociale».

2. All'articolo 1, comma 54, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo l'ultimo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Alla scadenza delle misure di cui al presente articolo, le risorse eventualmente disponibili sono restituite al Ministero delle imprese e del *made in Italy* da quei confidi che non le abbiano impiegate ai sensi della normativa vigente. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* provvede ad accertare la presenza delle risorse residue di cui al periodo precedente. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attribuzione di tali risorse residue, da utilizzare per la concessione di garanzie e finanziamenti sotto qualsiasi forma alle micro, piccole e medie imprese, ai confidi che, nella vigenza delle misure di cui al presente articolo, abbiano impiegato ai sensi della normativa vigente le risorse loro attribuite, ovvero realizzino operazioni di aggregazione».

134.0.350

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 134.1

(Clausola generale di condizionalità sociale, ambientale e territoriale)

1. Tutte le agevolazioni fiscali, contributive e finanziarie previste dalla presente legge sono subordinate:

a) all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore di riferimento sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

b) al mantenimento dei livelli occupazionali per un periodo di almeno trentasei mesi successivi alla fruizione del beneficio;

c) al rispetto delle normative ambientali e di sicurezza.

2. In caso di violazione delle condizioni di cui al comma 1, l'amministrazione competente procede alla revoca del beneficio e al recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali.

3. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un registro pubblico delle agevolazioni alle imprese, contenente l'elenco dei beneficiari, l'importo delle agevolazioni e gli indicatori di impatto occupazionale e ambientale.

4. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Governo trasmette al Parlamento una relazione sugli effetti occupazionali, ambientali e distributivi delle agevolazioni concesse, redatta con il contributo delle parti sociali.

134.0.351

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 134.1

(Eliminazione progressiva dei sussidi ambientalmente dannosi e destinazione delle risorse al Fondo per il sostegno alla transizione industriale)

1. Al fine di assicurare la coerenza della finanza pubblica con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e decarbonizzazione, è avviato un percorso di progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD) individuati ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e riportati nel Catalogo dei sussidi ambientalmente dan-

nosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli predisposto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE).

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, elabora, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma decennale per la progressiva e totale eliminazione dei SAD.

3. Il programma di cui al comma 2:

a) definisce le priorità di intervento in relazione all'impatto ambientale e al grado di distorsione economica dei sussidi;

b) individua le misure legislative e regolamentari da adottare per l'abrogazione delle singole agevolazioni;

c) stabilisce i tempi di attuazione, assicurando una riduzione media non inferiore al 10 per cento annuo del valore complessivo dei SAD fino alla loro completa eliminazione entro dieci anni;

d) prevede le misure di accompagnamento e compensazione per i settori e i nuclei familiari vulnerabili.

4. Il programma di cui al comma 2 è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri competenti per materia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per ambiente e bilancio.

5. I Ministeri competenti per materia adottano, entro i termini indicati nel programma di cui al comma 2, i provvedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi necessari all'attuazione delle misure di eliminazione o rimodulazione dei SAD, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e di finanza pubblica.

6. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del presente articolo sono destinati al Fondo per il sostegno alla transizione industriale, istituito dall'articolo 1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e iscritti in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT).

7. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di destinazione delle risorse di cui al comma 6, assicurando il finanziamento di:

a) programmi di riconversione e riqualificazione dei lavoratori e delle imprese interessate dalla soppressione dei SAD;

b) investimenti per l'efficienza energetica, l'innovazione tecnologica e la decarbonizzazione dei processi produttivi;

c) investimenti per l'elettificazione dei consumi industriali mediante tecnologie a basse o nulle emissioni di carbonio;

d) progetti per la produzione e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, lo sviluppo di infrastrutture per l'accumulo e la flessibilità del sistema energetico, nonché la promozione dell'idrogeno verde e dell'economia circolare.

8. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione del programma di cui al comma 2, con indicazione delle misure adottate, dei risultati conseguiti e dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 6.

134.0.352

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 134.1

(Incremento Fondo nazionale trasporti e indicizzazione)

1. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato per un importo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2026, 500 milioni di euro per l'anno 2027, 600 milioni di euro per l'anno 2028, 700 milioni di euro per l'anno 2029 e 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.

2. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è collegato all'indice inflattivo programmato di settore.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 1 e 2 si provvede pari a 400 milioni di euro per l'anno 2026, 500 milioni di euro per l'anno 2027, 600 milioni di euro per l'anno 2028, 700 milioni di euro per l'anno 2029 e 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-bis della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 400 milioni di euro per l'anno 2026, 500 milioni di euro per l'anno 2027, 600 milioni di euro per l'anno 2028, 700 milioni di euro per l'anno 2029 e 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026."

134.0.353

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 134.1

(Misure per favorire le comunità energetiche rinnovabili e l'autoconsumo)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, di contribuire al perseguimento della resilienza energetica nazionale, di rafforzare l'autonomia energetica nazionale e contestualmente ridurre la povertà energetica nonché al raggiungimento degli obiettivi UE in materia di sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito il Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2026, 15 milioni di euro per l'anno 2027, e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030.

2. Il fondo è finalizzato a garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2021 e della Direttiva (UE) 2019/944.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione della suddetta garanzia. Il

Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e 20 milioni di euro per gli anni dal 2028 al 2030 a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire per gli anni 2026 e 2027 una minore spesa complessiva annua quantificata in 15 milioni di euro e per gli anni dal 2028 al 2030 una minore spesa complessiva annua quantificata in 20 milioni di euro."

5. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

«2-*ter*. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo collettivo e diffuso, nei limiti della sola quota di energia condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo n. 199 del 2021 e successive disposizioni di attuazione, non concorre alla determinazione del reddito delle persone fisiche o giuridiche in quanto istantaneamente autoconsumata».

134.0.354

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 134.1

(Misure per il contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio e per la chiusura delle pratiche inevase di condono edilizio)

1. All'articolo 1, comma 26 della legge 205 dicembre 2017 è apportata la seguente modifica: dopo le parole "erogazione di contributi ai comuni" aggiungere le parole "alle Procure e alle Procure generali che procedono in esecuzione delle sentenze di condanna ex artt. 31 comma 9 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni e integrazioni e 181 comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, nonché agli uffici dei Prefetti per quanto previsto dall'art. 10 bis del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76".

2. Nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è prevista una dotazione del Fondo per la demolizione di opere abusive di 50 milioni di euro l'anno per gli anni 2026, 2027 e 2028.

3. Al comma 12 dell'art. 32 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "mettere a disposizione l'importo massimo di" sostituire "50 milioni" con le parole "100 milioni";

b) dopo le parole "anche avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662" aggiungere "e all'articolo 41 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, così come modificato dall'art.10bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, nonché in favore delle Procure della Repubblica e delle Procure Generali ex artt. 31 comma 9 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e 181 c. 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42,".

4. Nel capitolo 1360 del bilancio del Ministero della Giustizia è previsto uno stanziamento di 100 milioni l'anno, a decorrere dal 1 gennaio 2026, destinato alla esecuzione dell'ordine di demolizione e dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi da parte delle Procure e delle Procure generali, in attuazione di sentenze di condanna ex artt. 31 comma 9 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni e integrazioni e 181 comma 2 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo in favore dei Comuni per la chiusura delle pratiche di condono edilizio inevase, con una dotazione di 100 milioni di euro l'anno per gli anni 2026, 2027 e 2028. Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con decreto di concerto con i Ministeri dell'Ambiente e sicurezza energetica

e dell'Economia, definisce entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge le modalità di accesso e utilizzazione del fondo di cui al primo periodo.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2026, 300 milioni di euro per l'anno 2027, per 300 milioni di euro per l'anno 2028 e per 150 milioni di euro a decorrere dal 2029 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 652 e 676 della legge 27 dicembre 2019 n. 160."

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 29.

134.0.355

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 134.1

(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 in tema di assegnazione dei proventi delle aste ETS)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, avente ad oggetto "Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato." sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole "Il 50% dei proventi delle aste è assegnato" con le parole "I proventi delle aste sono assegnate";

b) al comma 7, abrogare la lettera h), conseguentemente il comma 5 è abrogato;

c) dopo il comma 7 aggiungere il seguente: "7-bis. Le risorse di cui al comma 4 sono destinate esclusivamente al *phase out* dai combustibili fossili e sono esclusi finanziamenti diretti e indiretti per energia nucleare, fossile o tecnologie di cattura e sequestro di carbonio."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in termini di minori entrate per il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni interessati, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

134.0.356

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 134.1

(Ripristino finanziamenti alle metropolitane e alle ciclovie)

1. Si ripristinano per l'anno 2026 le risorse pari a 50 milioni di euro per la realizzazione della metropolitana C di Roma. LB n. 197/2022 art. 1, comma 478 "Risorse per la linea C della metropolitana di Roma" (Cap-pg 7419/2).
 2. Si ripristinano per l'anno 2026 le risorse pari a 15 milioni di euro per la realizzazione della metropolitana M4 di Milano. LB n. 197/2022 art. 1, comma 483 "Risorse per la linea della metropolitana M4 di Milano" (Cap-pg 7418/6).
 3. Si ripristinano per l'anno 2026 le risorse pari a 15 milioni di euro per la realizzazione della rete del trasporto rapido di massa relativa al collegamento tra Afragola e la metropolitana di Napoli e fornitura di treni per linea metropolitana di Napoli. LB n. 197/2022 art. 1, comma 484 "Estensione rete del trasporto rapido di massa relativa al collegamento tra Afragola e la metropolitana di Napoli e fornitura di treni per linea metropolitana di Napoli" (Cap-pg 7421/3).
 4. Si ripristinano per l'anno 2026 le risorse pari a 2 milioni di euro sul Fondo di sviluppo delle ciclovie urbane intermodali". LB n. 197/2022 art. 1, comma 479 "Fondo di sviluppo delle ciclovie urbane intermodali" (Cap-pg: 7582/7).
 5. Si ripristinano per l'anno 2026 le risorse pari a 13 milioni di euro sul "Fondo per la strategia di mobilità sostenibile". LB n. 234 art. 1, comma 392 "Fondo per la strategia di mobilità sostenibile" (Cap-pg: 7311/1).
 6. Agli oneri di cui al presente comma/articolo si provvede mediante corrispondente riduzione di quanto stanziato ai commi 272-273, 274 e 275 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare gli atti e i provvedimenti necessari all'attuazione del presente articolo.
-

Art. 134-*bis*

134-*bis*.350

FRANCESCHELLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Sopprimere l'articolo

134-*bis*.351

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Sopprimere l'articolo.

Art. 134-*ter*

134-*ter*.350

SIRONI

Sopprimere l'articolo.

ORDINE DEL GIORNO

Art. 134-undenonagies

G134-undenonagies.350

SIRONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028";

premesso che:

il Programma 18.23 - Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria, ricompreso nella Missione 18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, costituisce il principale strumento finanziario per gli interventi di riduzione delle emissioni inquinanti e di miglioramento della qualità dell'aria, inclusi quelli destinati al bacino padano;

a seguito delle riduzioni operate nel corso del disegno di legge *de quo*, il Programma registra un definanziamento complessivo pari a 268.995.615 euro, corrispondente al 22,08% del totale iniziale del triennio;

in termini percentuali annuali, la riduzione delle risorse risulta pari a:

- 21,03% per l'anno 2026,
- 19,84% per l'anno 2027,
- 26,12% per l'anno 2028,

dati che evidenziano un definanziamento significativo e progressivo su base annuale;

tali riduzioni risultano particolarmente critiche per il bacino padano, area caratterizzata da livelli di PM10, PM2.5 e NO₂ tra i più elevati d'Europa e oggetto di ripetute procedure di infrazione da parte della Commissione europea per il mancato rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;

secondo il rapporto 2025 dell'Agenzia Europea dell'Ambiente (EEA) nel 2023 nell'Unione europea si stimano circa 182.000 morti premature attribuibili all'esposizione al particolato fine PM2,5 e circa 34.000 morti attribuibili al biossido di azoto (NO₂);

nello stesso rapporto l'Italia figura tra i Paesi europei con il maggior numero assoluto di morti premature attribuibili all'inquinamento atmosferico, evidenziando un impatto sanitario particolarmente rilevante nelle aree urbane e densamente popolate;

analisi epidemiologiche basate su metodologie scientifiche accreditate, riferite all'area urbana di Milano, stimano che circa il 10-13 per cento delle morti per cause naturali sia attribuibile all'esposizione a biossido di azoto (NO₂) e particolato fine (PM2,5);

impegna il Governo:

a reintegrare le risorse del Programma 18.23 - Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria, recuperando il definanziamento registrato nel triennio 2026-2028 e assicurando dotazioni congrue rispetto ai fabbisogni stimati dagli enti territoriali;

a destinare una quota specifica e certa delle risorse del Programma al bacino padano, anche attraverso l'istituzione di un sotto-programma o di una voce dedicata, idonea a garantire la tracciabilità e la stabilità degli interventi.
